

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.21

**CAPITOLO XIII**

**LE SINGOLE POSIZIONI**



**Abbate Giovanni**

Abbate Giovanni e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice, di tipo mafioso, finalizzata al traffico di stupefacenti, nonche' traffico delle medesime sostanze, ascrittigli ai capi 1, 10, 13, e 22 dell'epigrafe.

Questa Corte osserva che le risultanze processuali non hanno consentito di individuare elementi sufficienti, per poter affermare con certezza la partecipazione dell'Abbate all'associazione criminosa "Cosa Nostra".

Ed invero, a determinare tale accusa hanno contribuito le dichiarazioni dei coimputati Contorno Salvatore e Sinagra Vincenzo, il primo indicandolo, assieme al di lui fratello Giuseppe, quale componente della "famiglia" mafiosa di Corso dei Mille-Roccella, ed il secondo individuando, nel corso di un'ispezione giudiziaria compiuta il 2-4-84, nell'immobile di Via Messina Marine n.353, avente altro ingresso munito di telecamere in Via

Sacco e Vanzetti n.17, di proprieta' dei fratelli Abbate, il luogo ove a volte trovava rifugio Marchese Filippo, ossia il noto "rappresentante" della "famiglia" di Corso dei Mille.

Tale rivelazione del Sinagra ha trovato, peraltro, adeguato riscontro nel contenuto del rapporto giudiziario della Squadra Mobile datato 12-4-84, ove si riferiva che, nel corso di un servizio di appostamento predisposto dagli organi di p.g. inquirenti, era stata vista entrare in detta proprieta' degli Abbate una Fiat "126", che fungeva da scorta ad altra autovettura, risultata di proprieta' di Sinagra Carmela, madre di Sinagra Vincenzo cl.1956, inteso "Tempesta", circostanza di indubbio rilievo indiziante ove si ponga mente al fatto che il Sinagra, quale killer di fiducia di Marchese Filippo, ben poteva recarsi in quell'immobile per incontrare il suo capo (Vol.71 f.434215).

Cio' premesso va tuttavia rilevato che le pur attendibili e rilevanti indicazioni fornite dai citati coimputati non permettono, ad un piu' attento esame, di affermare in modo inequivoco l'affiliazione dell'odierno imputato all'associazione in questione.

Infatti, a ben guardare, l'unica indicazione diretta di appartenenza di Abbate Giovanni a "Cosa Nostra" e' quella fornita dal Contorno, in quanto le affermazioni di Sinagra sul punto appaiono del tutto generiche e prive di efficace valenza probatoria.

Il medesimo, invero, si e' limitato ad indicare l'immobile di via Messina Marine, di pertinenza dei germani Abbate, quale rifugio per Marchese Filippo, ma nulla ha aggiunto circa l'appartenenza del prevenuto all'associazione citata, ne' altra prova emerge dagli atti del processo che possa suffragare tale appartenenza o far ritenere con certezza che l'Abbate fosse a conoscenza dell'utilizzazione della proprieta' in questione quale rifugio del citato Marchese.

Occorre in proposito sottolineare che la chiamata di correo operata dal Contorno e le indicazioni del Sinagra trovano ben altri riscontri e convalide riguardo al fratello Abbate Giuseppe, sia ove si noti che i particolari forniti dal Contorno riguardo a quest'ultimo sono molto piu' specifici e determinanti e non limitati, come per l'Abbate Giovanni, alla sola citazione di appartenenza del prevenuto ad una determinata

"famiglia" mafiosa, sia in considerazione del fatto che il germano Giuseppe e' risultato legato da rapporti economici continuativi e di notevole rilevanza con un insieme di soggetti tutti appartenenti all'associazione mafiosa in argomento, a differenza di Giovanni, la cui posizione in relazione a siffatti rapporti economici e' apparsa notevolmente defilata.

Risultando, dunque, notevolmente incerta l'adesione di Abbate Giovanni all'associazione denominata "Cosa Nostra", lo stesso va assolto dai delitti ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe con formula dubitativa.

Riguardo, poi, ai delitti di cui ai capi 13 e 22 della rubrica puo' senz'altro affermarsi l'assoluta estraneita' del prevenuto in ordine ai fatti ivi enunciati per due ordini di ragioni.

In primo luogo, non puo' disconoscersi che l'assoluzione teste' argomentata circa l'appartenenza del prevenuto al noto sodalizio - elemento presupposto per il coinvolgimento dell'Abbate nel traffico degli stupefacenti - trascini nella piu' insolubile incertezza le suddette imputazioni, con la conseguenza di renderle per cio' solo senz'altro caducate.

Inoltre, palesemente arbitrario appare a questa Corte il sillogismo utilizzato dall'istruttore nell'affermare che, posto il coinvolgimento di tutte le "famiglie" mafiose nel traffico degli stupefacenti - secondo quanto riferito da Buscetta Tommaso - ogni componente di dette "famiglie" non potrebbe che ritenersi partecipe agli illeciti traffici aventi ad oggetto le predette sostanze.

Orbene, l'infondatezza di tale apodittico assunto e' di palmare evidenza, ove si rilevi che il traffico della droga non e' l'unica attivita' illecita gestita dall'associazione siciliana e che all'interno della medesima, come di ogni associazione, e' imprescindibile una ripartizione dei ruoli, di guisa che alcuni dei suoi affiliati operano a diverso titolo e livello in settori a volte del tutto diversi da quelli in cui operano altri affiliati.

Ne', infine, deve dimenticarsi che nel presente giudizio e' accaduto di accertare sovente che soggetti appartenenti a "Cosa Nostra" risultassero tuttavia estranei al turpe commercio.

Ne' consegue che, per poter attribuire l'attivita' di traffico di stupefacenti a ciascun imputato occorre che emergano dagli atti processuali prove concrete, non bastando certamente la mera

affiliazione alla congrega mafiosa nella specie, peraltro, non sufficientemente provata.

Per le suesposte ragioni l'imputato va assolto dai delitti ascrittigli ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto.

In conseguenza dell'assoluzione in ordine al reato di cui all'art.416 Bis C.P. va disposta la revoca dei beni in sequestro e la restituzione agli aventi diritto.

**Abbate Giuseppe**

Abbate Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per associazione a delinquere semplice (capo 1), di tipo mafioso (capo 10), finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13), nonche' per concrete attivita' di traffico delle predette sostanze (capo 22).

Questa Corte osserva che le emergenze processuali consentono di affermare senza tema di smentita l'adesione del prevenuto alla associazione criminosa intesa "Cosa Nostra".

In tale direzione depone innanzitutto la chiamata di correo operata dal coimputato Contorno, che ha indicato il prevenuto quale membro autorevole del ciatato consesso criminoso in quanto capo della "famiglia" di Corso dei Mille-Roccella, riferendo peraltro di uno specifico episodio che ben sottolinea il ruolo di prestigio del medesimo (Vol.125 f.456667).

"Ben ricordo che essendosi una volta verificatosi un furto in un deposito all'ingrosso di

import-export, sito nella zona della "famiglia" di Corso dei Mille-Roccella ed essendosi sospettato che il furto era opera di alcuni ragazzi di Falsomiele, vennero da Bontate Stefano, Abbate Giuseppe, accompagnato da Conigliaro Giacomo, a chiedere che fosse ritrovata la refurtiva.

Il Bontate si interessò effettivamente, la refurtiva venne ritrovata e gli autori del furto furono per punizione picchiati, come si usava ancora allora.

Non riesco a ricordare con precisione l'anno in cui ciò avvenne...".

Tale episodio, inquadrantesi in quel sistema di divisione delle zone di influenza tra le varie "famiglie" mafiose accuratamente descritto da Buscetta e Contorno, conferma indubbiamente la qualità di "capo" di Abbate Giuseppe, il quale, altrimenti, non si sarebbe permesso di presentarsi al cospetto di un personaggio eminente quale il Bontate senza passare attraverso la necessaria mediazione di un suo eventuale capo.

La rilevanza probatoria dell'episodio narrato dal Contorno emerge anche sotto altro aspetto ed in particolare per l'accostamento operato tra il prevenuto e tale Conigliaro Giacomo.



Tale accostamento, infatti, e' stato operato dal Contorno gia' in altra occasione, ossia quando lo stesso riferisce che tali Di Fede gli vennero presentati quali "uomini d'onore" della "famiglia" di Corso dei Mille - Roccella da altri due appartenenti alla medesima famiglia e cioe' appunto, Abbate Giuseppe e Conigliaro Giacomo (v. Contorno Vol.125 f.456604, 456669).

Orbene, tale ribadito accostamento tra i predetti trova una serie di riscontri inattaccabili che danno notevole peso probatorio alle indicazioni del Contorno relative all'odierno imputato.

Ed invero, Conigliaro Giacomo innanzitutto e' risultato essere, per ammissione di Abbate Giovanni, fratello dell'imputato, socio nella societa' di costruzioni Realval S.p.A. di proprieta' dei germani Abbate (Vol.83 f.438666), inoltre, presidente del Collegio Sindacale della cooperativa agricola "S.Spirito" S.R.L., di cui Abbate Giuseppe presiedeva il consiglio di amministrazione (v.produzione difesa Abbate Vol.83 f.018834 ammessa il 22-10-86) ed infine un'autovettura del Conigliaro venne rinvenuta dalla Polizia proprio in una proprieta' degli Abbate.

Inoltre, per porre nella giusta luce la personalita' del Conigliaro, non si puo' trascurare che il predetto e' stato condannato dalle Corti di Appello di Milano (Vol.220 f.508978) per il reato di favoreggiamento personale di Leggio Luciano, essendo rimasto coinvolto nelle indagini sui sequestri di persona compiuti nel Nord Italia dalla Cosca dei "Corleonesi, che portarono all'arresto del medesimo Leggio.

A suffragio della chiamata di correo operata dal Contorno intervengono anche le indicazioni di Sinagra Vincenzo, il quale, nel corso di una ispezione giudiziaria svoltasi il 2-4-1984, ebbe a riconoscere in un immobile di Via Messina Marine di proprieta' dei germani Abbate, il luogo ove di tanto in tanto trovava rifugio Marchese Filippo, ossia il noto "rappresentante" della "famiglia" di Corso dei Mille (Vol.70 f.434047).

Tale riconoscimento ad opera del Sinagra ha trovato peraltro adeguato riscontro nel rapporto giudiziario datato 12-4-84, ove si riferiva che, nel corso di un servizio di appostamento predisposto dagli organi di p.g. inquirenti, era stata vista entrare in detta proprieta' degli Abbate una Fiat "126", che fungeva da scorta ad altra autovettura, risultata di

proprietà di Sinagra Carmela, madre di Sinagra Vincenzo cl.1952, inteso "Tempesta", circostanza di indubbio rilievo indiziante, ove si ponga mente al fatto che il Sinagra, quale killer di fiducia di Marchese Filippo, ben poteva recarsi in quell'immobile per incontrare il suo capo (Vol.71 f.434215).

L'inserimento dell'odierno imputato nella associazione criminosa siciliana trova tuttavia valido sostegno probatorio, non soltanto nelle rivelazioni dei predetti coimputati ma anche nei rapporti di ordine economico, che lo stesso intratteneva con numerosi esponenti di spicco della predetta associazione.

Ed invero, Abbate Giuseppe era, come già evidenziatosi, presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa agricola "S.Spirito", di cui era consigliere Castellana Giuseppe, cognato di Greco Michele e "capo-decina" della "famiglia" di Ciaculli-Croceverde Giardini, condannato nel presente giudizio quale membro dell'associazione "Cosa Nostra".

Altri componenti di tale cooperativa erano poi Ferrara Francesco affiliato alla "famiglia" capeggiata da Michele Greco, e il già noto Conigliaro Giacomo.

Ed ancora l'Abbate risultava socio dell'ASPO, societa' di cui facevano parte Greco Salvatore - fratello di Greco Michele - nonche' Saccone Orazio - socio del Bontate, del Federico, e dei Teresi - e lo stesso Castellana di cui gia' si e' detto.

Appare evidente, da tali risultanze processuali, il collegamento degli interessi economici dell'Abbate con quelli dei fratelli Greco ed appare peraltro indicativa dell'importanza della posizione dell'odierno imputato all'interno di "Cosa Nostra" la circostanza che al medesimo venissero attribuite cariche direttive in organismi, quali l'ASPO, nei quali convergevano rilevanti interessi economici facenti capo ai predetti Greco.

Completano inoltre il quadro probatorio le risultanze delle indagini bancarie comprovanti i rapporti dell'odierno imputato con noti esponenti mafiosi.

Ed invero, dalla documentazione bancaria acquisita in corso di istruttoria e' emerso che Greco Salvatore, in data 30-5-80, nella qualita' di Presidente della Cooperativa Agricola Favarella, ha tratto l'assegno di L.160.000.000 che ha utilizzato,

quale provvista, per la richiesta di 5 assegni circolari dei quali uno, per L.36.000.000, e' stato negoziato proprio da Abbate Giuseppe.

Orbene, seppure il prevenuto nel corso dell'interrogatorio reso al dibattimento ha dato sul punto una giustificazione, che puo' ritenersi attendibile, tuttavia e' proprio dalle sue stesse parole che emerge come all'interno dell'ASPO vi fossero dei rapporti privilegiati tra il medesimo e Greco Salvatore, che comportavano il reciproco scambio di favori.

Tale rapporto preferenziale con personaggi del calibro del predetto Greco non puo' non avere dunque un significativo valore indiziante (v. int. Abbate Giuseppe Ud. 16-5-86 pagg.10-13).

Uguualmente sintomatico appare il favore fatto a tale Inchiappa G. Battista, al quale l'Abbate avrebbe prestato occasionalmente del denaro che poi gli sarebbe stato restituito dal predetto con un assegno di L.3.000.000 (v. int. Abbate Giuseppe Ud.16-5-86).

Non puo' non rilevarsi la particolarita' che un personaggio come l'Abbate, presentatosi come persona assolutamente "pulita", abbia rapporti preferenziali con Salvatore Greco e faccia

favori a soggetti come l'Inchiappa, il quale il 15-1-82 venne fermato a Brancaccio con Marchese Giuseppe e Spadaro Peppuccio, mentre viaggiavano tutti a bordo di una "Golf" armati di tutto punto.

In ultimo, va brevemente rilevato che nessun valore contrario agli elementi acquisiti puo' attribuirsi allo stato di incensuratezza dell'Abbate, ove si sottolinei - come acutamente fatto dall'istruttore - che l'organizzazione criminosa siciliana si serve spesso di elementi dalla "faccia pulita", proprio perche' estremamente utili per accompagnare mafiosi, scortarli, ospitarli nelle loro abitazioni e svolgere in generale tutta una serie di funzioni che, altrimenti, desterebbero i sospetti degli organi inquirenti.

Tutto quanto teste' evidenziato consente dunque di ritenere Abbate Giuseppe responsabile dei delitti allo stesso ascritti ai capi 1 e 10 della epigrafe, tra loro uniti sotto il vincolo della continuazione in ragione dell'esistenza di un unico programma criminoso che entrambi ricomprende e, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., di condannarlo alla pena di anni 6 di reclusione, che si reputa adeguata alla gravita' dei fatti ed alla

capacita' a delinquere del reo (pena base art.416 Bis I e IV comma C.P. anni 4 di reclusione + aumento di un terzo per l'art.416 Bis VI comma C.P. = anni 5 e mesi 4 di reclusione + aumento fino ad un terzo ex art.112 N.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 di reclusione + aumento per art.81 cpv = anni 6 di reclusione).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Visti gli artt. 6 e segg. D.P.R. 16-12-86 N.865, questa Corte dichiara condonata all'imputato la pena di mesi 6 sulla maggiore pena come sopra inflitta.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge N. 646/82 alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva, che si individua nella casa di lavoro per la durata di un anno, ultimata la quale si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art. 230, ult. comma, C.P., che il condannato, in considerazione della sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3

Alla condanna segue "ex lege" quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Riguardo, poi, ai delitti di cui ai capi 13 e 22 della rubrica puo' senz'altro affermarsi la assoluta estraneita' del prevenuto, in ordine ai fatti ivi enunciati.

Ed invero, palesemente arbitrario appare a questa Corte il sillogismo utilizzato dall'istruttore nell'affermare che, posto il coinvolgimento di tutte le "famiglie" mafiose nel traffico degli stupefacenti - secondo quanto riferito da Buscetta Tommaso - ogni componente di dette "famiglie" non potrebbe che ritenersi partecipe agli illeciti traffici aventi ad oggetto le predette sostanze.

Orbene, l'infondatezza di tale apodittico assunto e' di palmare evidenza ove si rilevi che il traffico della droga non e' l'unica attivita' illecita gestita dall'associazione siciliana e che all'interno della medesima, come di ogni associazione, e' imprescindibile una ripartizione dei ruoli, di guisa che alcuni dei suoi affiliati operano a diverso titolo e livello in settori a volte del tutto diversi da quelli in cui operano altri affiliati.

Ne', infine, deve dimenticarsi che nel presente giudizio e' accaduto di accertare sovente che soggetti appartenenti a "Cosa Nostra" risultassero tuttavia estranei al turpe commercio.



Ne' consegue che, per poter attribuire l'attivita' di traffico di stupefacenti a ciascun imputato, occorre che emergano dagli atti processuali prove concrete quanto meno dei profitti tratti da tale attivita', non bastando certamente la mera affiliazione al noto consesso.

Per le suesposte ragioni l'imputato va assolto dai delitti ascrittigli ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto.

**Abbate Mario**

Abbate Mario e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere alcuno dei suoi coimputati.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza, avuto riguardo alle reiterate, circostanziate e riscontrate dichiarazioni rese da Calzetta Stefano (Vol.11 f.402826, 402842, 402847, 402850, 402854, 402865, 402901), che lo ha indicato quale esponente della cosca mafiosa di Corso dei Mille.

Costui, infatti, ha riferito che l'Abbate Mario, insieme agli Zanca, ai Tinnirello, agli Spadaro, ai Lucchese, ai Graviano, ad Alfano Paolo, a Senapa Pietro ed a Prestifilippo Mario, era assiduo frequentatore dei bagni Virzi', cioe' di quel locale definito dallo stesso Calzetta "punto di ritrovo e riunione" di molti pregiudicati di Corso dei

Mille, della Kalsa, di S.Erasmo, di S.Maria di Gesu', dei Ciaculli, della Guadagna etc.

E proprio in tale locale, anzi, che nel mese di febbraio del 1983, il Calzetta ebbe modo di partecipare ad una "tavolata" a base di dolci e champagne di marca, svoltasi alla presenza di Abbate Mario e dei summenzionati esponenti della organizzazione "Cosa Nostra".

L'inserimento dell'Abbate nel circuito di pericolosissimi criminali mafiosi, certamente al di fuori di meri motivi ricreativi, e' testimoniato, inoltre, dal fatto che l'Abbate era spesso notato in compagnia di Alfano Paolo, fedele esecutore degli ordini di Zanca Carmelo, indicato come il responsabile del controllo della zona di Piazza Scaffa.

Il Calzetta ha accusato, altresì, l'imputato di essere l'esecutore materiale insieme ad Alfano Paolo dell'attentato dinamitardo compiuto l'1 marzo 1983 ai danni del Commissariato di P.S. di Brancaccio.

A fondamento di tali accuse ha riferito che proprio il pomeriggio dell'attentato (Vol.11 f.402847-402850), trovandosi ai "bagni Virzi'", aveva notato l'Alfano e l'Abbate allontanarsi,

dopo essersi lanciati alcuni sguardi d'intesa e senza fornire alcuna spiegazione, a bordo di una Fiat 126 bianca che il secondo aveva venduto al primo per la somma di L.2.500.000.

Dopo circa mezz'ora il Calzetta, nell'accompagnare Zanca Onofrio ad acquistare del pollo, aveva visto levarsi verso l'alto una colonna di fumo nella zona di Brancaccio, che in seguito apprese riferirsi al predetto attentato.

Dopo circa dieci, quindici minuti dal loro ritorno ai "bagni Virzi'", il Calzetta si era accorto che l'Alfano giungeva a bordo della Fiat 126 bianca e l'Abbate a bordo di una Panda color bianco sporco e che, mentre il primo andava a lavarsi le mani, il secondo appariva nervoso.

Dopo qualche minuto il Calzetta veniva incaricato di accompagnare l'Abbate per parcheggiare in un'altra via la Fiat 126.

La contemporanea assenza dei due al momento dello scoppio dell'ordigno e i successivi comportamenti, certamente sintomatici di precauzioni idonee a disperdere eventuali tracce sulla persona o collegamenti fra l'autovettura e l'episodio delittuoso, determinavano la convinzione del Calzetta circa la loro responsabilita'.

Tale convinzione era avvalorata dal fatto che il giorno successivo, in conseguenza delle notizie apparse sulla stampa, secondo cui gli attentatori erano stati visti fuggire a bordo di una Fiat 126 bianca, l'Abbate Mario fu costretto a restituire la somma precedentemente ricevuta ed a riprendersi la Fiat 126, venduta all'Alfano Paolo, manifestando proprio al Calzetta viva preoccupazione per le conseguenze giudiziarie cui sarebbe potuto andare incontro il fratello intestatario dell'autovettura.

Le dichiarazioni di Calzetta Stefano, confermate anche al dibattimento (Udienza del 9 luglio 1986), appaiono pienamente attendibili, in relazione a quanto e' caduto sotto la sua percezione, poiche' hanno trovato precisi riscontri.

In particolare, e' certamente vero che l'Alfano Paolo aveva necessita' di acquistare una Fiat 126, come e' legittimo desumere dal seguente episodio.

Il 21 febbraio 1983, cioe' 10 giorni prima dell'attentato, l'autovettura Fiat 126, targata PA-537315, intestata a Lo Cascio Maria Laura (nipote di Lo Cascio Giovanni-cl.1929, altro componente dell'associazione) moglie di Alfano

Paolo, veniva abbandonata dai suoi occupanti, indicati dal Calzetta come lo stesso Alfano e Prestifilippo Mario, entrambi latitanti, per sfuggire ad un posto di blocco della Polizia.

Incaricato di tentare successivamente il recupero dell'autovettura, il nipote di Alfano Paolo, a nome Taormina Giovanni, fermato dalla Polizia rendeva risibili giustificazioni, per cui l'autovettura veniva sequestrata (Vol.11 f.103 e segg.).

E', quindi perfettamente giustificabile l'acquisto qualche giorno dopo dell'autovettura Fiat 126 da parte di Alfano Paolo, rimasto privo di mezzo di locomozione, cosi' come e' verosimile che Abbate Mario gli venda l'autovettura del fratello.

Inoltre, a seguito delle esperite indagini e della produzione documentale acquisita al dibattimento e' stato accertato che quest'ultimo, a nome Abbate Filippo, ha trasferito la proprieta' dell'autovettura Fiat 126 a terzi il 25 marzo 1983.

Tenuto conto dei tempi necessari perche' si ufficializzino tali trasferimenti, e' evidente che

l'Abbate Mario si sia immediatamente adoperato per liberare il fratello dalla titolarita' della citata autovettura, proprio perche' preoccupato, cosi' come riferito dal Calzetta, che taluno potesse riconoscerla come quella usata per l'attentato, avvenuto il 1 marzo 1983.

Vi e', poi, da rilevare che gli esecutori materiali del fatto delittuoso dovevano certamente possedere una straordinaria freddezza ed essere esperti nel maneggiare esplosivi.

Infatti, il teste Marino Nicolo', oggi deceduto, sentito nell'immediatezza dei fatti, ha dichiarato di avere visto una Fiat 126 di colore bianco, con a bordo due individui, entrare a forte velocita' nel piazzale antistante l'edificio, e che la persona seduta accanto al guidatore, strisciando per terra, aveva depositato sotto l'auto della Polizia un sacchetto di plastica dal quale fuoriuscivano fumo e scintille.

Pertanto e' evidente che la miccia dell'ordigno e' stata accesa mentre gli attentatori si trovavano nell'auto che procedeva a forte andatura, il che poteva essere realizzato soltanto da persone abituate a maneggiare l'esplosivo.

Non bisogna trascurare che il Calzetta ha definito l'Abbate Mario come un pescatore abile a meneggiare il tritolo e che lo stesso imputato nel corso del suo interrogatorio ha ammesso di essere un "dilettante della pesca" ((Fasc.Pers. f. 216345).

Infine, non possono non cogliersi delle interessanti coincidenze tra taluni particolari della dinamica dell'attentato, talmente specifici da non potere essere conosciuti dal Calzetta, come l'accensione della miccia nell'auto e la strisciata per terra per posizionare la bomba, e le corrispondenti condotte, riferite dal Calzetta medesimo, consistenti nel nervosismo dell'Abbate Mario per il pericolo corso e nel lavaggio delle mani dell'Alfano, probabilmente, al fine di allontanare le tracce della polvere pirica della miccia e dell'imbrattamento provocato dalla necessita' di infilarsi sotto l'auto della Polizia per depositare il sacchetto con l'ordigno esplosivo.

Senza contare, poi, il successivo rinvenimento a seguito delle dichiarazioni di Sinagra Vincenzo cl.1956, nel covo di Via Ponte di Mare, denominato come la "camera della morte", base organizzativa della cosca di Corso dei Mille, di ordigni esplosivi gia' confezionati.



Comunque, prescindendo dalla responsabilita' di Abbate Mario per l'attentato al Commissariato di P.S. di Brancaccio, la cui cognizione e' devoluta ad altro giudice, rimane la sua piena dipendenza funzionale da Alfano Paolo, che dimostra il suo organico inserimento nell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" e segnatamente nella "famiglia" di Corso dei Mille.

Quanto dichiarato dal Calzetta, ha trovato, anche nel corso dell'istruzione dibattimentale, puntuale conferma nelle ammissioni di Sinagra Vincenzo cl.1956, killer al servizio della stessa cosca di Corso dei Mille, il quale ha riferito di aver partecipato con l'omonimo cugino detto "Tempesta" a numerosi pranzi, presente l'Abbate insieme ad altri pregiudicati, presso il ristorante di S. Erasmo la "Ngrasciata" e di aver appreso dal suddetto famigerato cugino che l'Abbate era killer professionista abituato ad uccidere senza pietà', citato ad esempio allo stesso Sinagra Vincenzo, allora appena inserito nell'organizzazione mafiosa, cui venne augurato dal congiunto di riuscire a diventare crudele come l'Abbate, pronto a mettere a disposizione di chiunque i suoi criminosi servigi (Vol.80 f.437963).

Inoltre il Sinagra Vincenzo cl.1956 nel corso di un suo interrogatorio reso al G.I. di Roma il 10 maggio 1984, ha affermato che Abbate Mario era uno degli associati mandati "in missione" a Napoli e Roma, per compiere attentati con l'appoggio di elementi del luogo (Vol.86 f.439573).

Le dichiarazioni del Sinagra si compongono di fatti in parte caduti sotto la sua percezione, in occasione della partecipazione a riunioni conviviali con gli associati e di fatti riferitigli dal cugino Sinagra Vincenzo cl.1952.

Appare perfettamente aderente alla logica ed alle nozioni di comune esperienza che il cugino, dopo averlo fatto aderire all'organizzazione criminosa, gli riferisse i ruoli e le specifiche caratteristiche dei consociati che via via incontravano nel corso delle varie riunioni e non si vede la ragione per cui avrebbe dovuto mentirgli su taluni punti.

Pertanto, appaiono attendibili le dichiarazioni di Sinagra Vincenzo cl.1956, che costituiscono ulteriori elementi probatori univocamente convergenti, unitamente a quelli di Calzetta Stefano, ai fini del convincimento circa l'inserimento organico, con il compito di esecutore materiale di direttive superiori,

dell'imputato Abbate Mario nell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" e del contributo causale non indifferente, consapevolmente prestato, per il perseguimento delle criminose finalita' associative.

Ne va, quindi, a giudizio di questa Corte affermata la penale responsabilita' in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, unificati per continuazione sotto il profilo della unicita' del disegno criminoso, e, valutati i criteri dell'art.133 C.P., appare adeguata alla personalita' del reo e alla gravita' dei fatti la pena di anni sei di reclusione (pena base per art.416 bis I e IV comma , C.P. = anni 4 di reclusione + 1/3 per aggrav. di cui al VI comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per art.112 n.1, C.P.= anni 5 e mesi 6 + mesi 6 per art.81 cpv. C.P., = anni 6 di reclusione ).

Poiche' esistono i presupposti di legge, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, ai sensi degli artt. 6 e segg. D.P.R. 16 dicembre 1986 n.865, vanno dichiarati condonati mesi sei di reclusione, costituenti l'aumento per continuazione relativo all'art.416 C.P..

Alla condanna consegue, per legge, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante il tempo di esecuzione della pena.

In considerazione della pericolosità sociale dell'imputato, a norma degli artt. 215, 216, 217, 230, 417, C.P., ne va disposta l'assegnazione, a pena espiata ad una casa di lavoro per un anno ed, al termine, la sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

All'accertamento della penale responsabilità dell'Abbate per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P., consegue la necessità di valutare la provenienza dei beni sequestratigli ai sensi dell'art.24 L.13.9.1982 n. 646.

In relazione alla natura dei beni colpiti dalla misura cautelare ed alle modalità del loro acquisto da parte dell'imputato, non sembra che essi siano il frutto, o comunque costituiscano il reimpiego delle illecite attività dell'imputato.

Si tratta, infatti, di tre autovetture di tipo utilitario, una delle quali, la A 112 tg. PA 714582, non più in possesso dell'imputato perché alienata a terzi, e le altre acquistate a rate, successivamente non pagate a causa del suo arresto, come risulta dagli

accertamenti compiuti nel corso del procedimento di prevenzione (cfr. decreto del Tribunale di Palermo sez. I Pen. R.M.P.n. 13/86 del 24.4.1986).

Orbene, a prescindere dalle conseguenze dell'inadempimento dell'Abbate Mario sulla stessa titolarita' delle autovetture, sulle quali gravava il patto di riservato dominio a favore della venditrice, sembra evidente che simili modalita' di acquisto non rivelino alcuna apprezzabile capacita' di reddito, con la conseguenza che il possesso delle autovetture medesime non puo' assumere valore sintomatico della disponibilita' di fonti di reddito sospette da parte dell'imputato.

Pertanto, si ritiene non applicabile nella specie la confisca e va revocato il decreto di sequestro emesso nei confronti di Abbate Mario dal G.I. di Palermo il 10.4.1985, ordinando la restituzione delle autovetture ai rispettivi aventi diritto, e disponendo che a cura del Conservatore del P.R.A. sia cancellata la trascrizione del decreto di sequestro.

**Abbenante Michele**

Abbenante Michele e' stato rinviato a giudizio per i reati di associazione per delinquere aggravata, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; acquisto, importazione, detenzione illegale di ingenti quantita' di sostanze stupefacenti; esportazione illegale, fuori dal territorio dello Stato, della somma di L. 80 milioni, ascrittigli ai capi di imputazione nn. 17, 40, 42 e 43 dell'epigrafe.

L'Abbenante e' stato tratto in arresto il 21 ottobre 1983, presso lo scalo internazionale dello aeroporto di Fiumicino, allorché, proveniente da Bangkok, via Copenaghen, fu trovato in possesso di Kg. 9,500 di eroina pura, occultata nei bagagli e sulla sua persona.

Gli univoci e concordanti elementi accusatori presenti in atti, i quali hanno trovato ulteriore supporto probatorio nelle parziali ammissioni di colpevolezza dell'imputato, inducono questa Corte a formulare un sereno giudizio di responsabilita' penale, nei confronti dell'Abbenante, per tutti i reati ascrittigli.

Per cio' che riguarda, in particolare, il reato ascritto all'imputato al capo 17, gli elementi probatori esistenti, hanno evidenziato che l'Abbenante era sicuramente affiliato ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Depongono inevitabilmente in tal senso gli stretti rapporti esistenti tra l'imputato ed altri due "corrieri" di droga, tali Palestini Fioravante (detto Raffaele) e La Molinara Guerino.

Appare opportuno precisare che, i nominati Palestini e La Molinara, come risultera' piu' chiaramente evidenziato nelle loro schede personali, sono anch'essi organicamente inseriti nell'organizzazione criminale, facente capo a Mutolo Gaspare, dedita al traffico internazionale di ingenti quantita' di stupefacenti.

I legami illeciti esistenti tra questi tre soggetti, sono dimostrati, innanzitutto, dalle dichiarazioni rese al G.I. da De Angelis Luana (Vol.74/R f.075722 e segg.), convivente del Palestini, la quale ha riferito di essersi recata, unitamente a quest'ultimo, nella citta' di Palermo, ospite dell'Abbenante; in secondo

luogo, e soprattutto, dal viaggio che l' Abbenante intraprese, il 10 aprile 1982, alla volta della Thailandia in compagnia del La Molinara.

E' rimasto documentalmente accertato a seguito delle esperite indagini: che i due imputati, effettuarono insieme il volo Palermo-Milano-Bangkok (Vol.83/R f.077702 e 077714 e Vol.122/R f.089731); dato che i biglietti per Bangkok, in quella occasione, furono acquistati dall' Abbenante, presso l'agenzia Sicantur di Palermo, sia per se', che per il La Molinara (Vol.83/R f.077702, 077714 e Vol.94/R f.080083);

che giunti nella capitale thailandese, l' Abbenante ed il La Molinara presero alloggio nella stessa camera dell'Hotel Montien (Vol.122/R f.089732 e Vol.138/R bis f.094989) dall'11 al 18 aprile 1982;

che presso lo stesso albergo, trovo' alloggio, dal 9 al 16 aprile 1982 il Palestini Fioravante, unitamente alla sua compagna De Angelis Luana (Vol.83/R f.077614), in occasione di altri due viaggi effettuati dall'imputato nella capitale thailandese, nei mesi di luglio ed ottobre del 1982, l'



Abbenante prese alloggio presso l'Hotel Ambassador di Bangkok, nel quale alloggiava contestualmente anche il Palestini (piu' precisamente Abbenante dal 25 al 30 luglio 1982 e dal 14 al 20 ottobre 1982; Palestini dal 23 al 30 luglio 1982 e dal 15 al 21 ottobre 1982) (Vol. 83/R f.077614 e 077616).

Tali rapporti dimostrano inequivocabilmente che anche l' Abbenante agiva, unitamente al La Molinara ed al Palestini, al servizio dell'associazione di trafficanti facente capo a Mutolo Gaspare ed alla "famiglia" mafiosa di Partanna Mondello.

Di sicura rilevanza accusatoria nei confronti dell'imputato, anche perche' logicamente concordanti con un serie di risultanze processuali che saranno evidenziate in seguito, sono le dichiarazioni del coimputato Koh Bak Kin.

Questi, ammettendo di avere svolto dalla Thailandia il ruolo di fornitore dell'eroina da importare in Italia, per conto di una organizzazione che, tramite Mutolo Gaspare e i suoi corrieri (e tra questi il Palestini, il La Molinara e l' Abbenante), faceva capo, a Palermo a

Riccobono Rosario, precisava di avere fornito a tale organizzazione, tramite un corriere inviatogli da Palestini Fioravante, conosciuto come Raffaele, Kg. 4,500 di eroina pura, nel luglio del 1982, e Kg. 9,500 della stessa sostanza, nell'ottobre di quello stesso anno.

Che il corriere cui ha fatto riferimento il Koh Bak Kin sia da identificarsi nell'Abbenante, risulta incontrovertibilmente accertato dalla circostanza, riferita dal Koh Bak Kin, secondo la quale il menzionato corriere era stato arrestato al suo arrivo all'aeroporto di Fiumicino nell'ottobre del 1982 e dal fatto che nel predetto mese nessun'altra operazione del genere era stata effettuata dagli inquirenti a Fiumicino.

Alla luce delle pregresse considerazioni appare pienamente provato che l'imputato era organicamente inserito, in qualita' di corriere, in una associazione che si prefiggeva come scopo il traffico, l'importazione, la detenzione e la vendita delle partite di eroina, acquistate in estremo oriente e trasportate in Italia da appositi corrieri.

Sussistono, pertanto, nella specie tutti gli elementi costitutivi tipici della associazione a delinquere prevista dall'art. 75 legge n. 685/75.

Nella parte generale concernente il traffico degli stupefacenti ed, in particolare, la fase dello approvvigionamento dell'eroina, si e' gia' evidenziata l'esistenza di tale organizzazione, alla quale partecipavano numerosi soggetti sia palermitani che catanesi, oltre che stranieri, organizzati secondo una precisa distribuzione dei compiti affidati a ciascuno di essi.

Dimostrata nella parte generale l'esistenza del vincolo associativo che avvinceva gli imputati e la predisposizione da parte di questi di attivita' e di mezzi, e, quindi, di una organizzazione volta alla realizzazione degli scopi dell'ente, nessun ragionevole dubbio puo' sussistere circa la consapevolezza e la volonta' dell'Abbenante di partecipare con gli altri alla realizzazione del programma criminoso.

L'esistenza di tale " affectio societatis" nell'Abbenante e' evidenziata dalla stessa condotta tenuta dall'imputato, volta ad apportare, tramite i numerosi viaggi intrapresi verso l'estremo oriente, un contributo apprezzabile ed indispensabile all'esistenza stessa della associazione, consistente nell'approvvigionamento e nell'importazione della

materia prima, in vista del passaggio ad altre successive fasi del traffico, con la consapevolezza del nesso causale del contributo apportato.

Sussistono quindi tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per affermare la penale responsabilita' dell'imputato in ordine al reato contestatogli al capo 17 dell'epigrafe.

Per quanto concerne i reati di importazione, detenzione e vendita di sostanze stupefacenti, ascritti all'Abbenante ai capi nn. 40 e 42 dell'epigrafe, si osserva che, risulta pienamente provato che l'Abbenante ha, in piu' occasioni, importato in Italia ingenti quantita' di eroina.

In proposito va rilevato che la chiamata in correita' del Koh Bak Kin e' da ritenersi pienamente attendibile, perche' ha trovato effettivo riscontro sia nel sequestro del 21 ottobre 1982 di Kg. 9,500 di eroina importata dall'Abbenante in Italia (Vol. 138 R/bis f.094723), sia nelle parziali ammissioni dell'imputato (Vol. 138 R/bis f.094981 e segg.), sia nei frequenti viaggi da quest'ultimo effettuati (tre solo nel 1982) in Thailandia.

A cio' deve aggiungersi che la presenza dell'imputato a Bangkok non trova alcuna logica e credibile spiegazione, se non nell'acquisto e nella conseguente importazione di eroina in Italia.

Dal punto di vista dell'indagine quantitativa, anche in considerazione del fatto che, l'eroina acquistata dall'imputato in Thailandia, era allo stato puro, va ritenuta integrata l'aggravante (art. 74 cpv. legge 685/1975), relativa alla importazione, detenzione e cessione di ingente quantita' di sostanze stupefacenti.

Tanto piu' che tali viaggi, sia per la loro costante frequenza (Aprile, Luglio, Ottobre), sia perche' effettuati in compagnia di altri trafficanti di droga, come il Palestini Fioravante, successivamente arrestato a Suez su una nave che trasportava oltre 200 Kg. di eroina, o come il La Molinara Guerino, o come Colamaria Michele, arrestato a Londra lo stesso giorno dell'Abbenante con un carico di eroina, dopo aver viaggiato nello stesso aereo proveniente dalla Thailandia, inducono a ritenere fondatamente che l'imputato abbia importato in Italia, detenuto e ceduto, oltre che le due partite di eroina del luglio e dell'ottobre 1982, cui fa riferimento la contestazione di cui al capo n. 42, anche altre partite di sostanze stupefacenti, genericamente indicate nel capo 40 dell'epigrafe.

Nel corso del suo primo interrogatorio, reso al magistrato della Procura della Repubblica di Roma il 21 ottobre 1982 (Vol.138 R/bis f.094981 - 094983), l'Abbenante, nello ammettere gli addebiti mossigli in ordine all'importazione illegale di Kg. 9,500 di eroina, precisava di avere corrisposto al fornitore thailandese per l'acquisto della sostanza la somma di L.80 milioni, prestatagli da alcuni amici di Palermo; riferiva, altresì, di avere celato, al momento dei controlli doganali, detta somma, cambiata in dollari U.S.A., in una tasca interna della giacca.

La confessione in tal senso resa dall'imputato nell'immediatezza dell'arresto e la rispondenza della cifra documentata ai prezzi unitari che il Koh Bak Kin ha ammesso di praticare a quell'epoca, depongono per la piena attendibilità della circostanza riferita, che integra la fattispecie delittuosa prevista nell'art. 1 D. L. 4/3/76 e succ. mod., avendo l'imputato, in assenza della prescritta autorizzazione, esportato, fuori dal territorio dello Stato, valuta nazionale ed estera.

E', pertanto, da disattendere l'inverosimile assunto difensivo svolto dall'imputato nel corso dei successivi interrogatori, in base al quale l'eroina fu

acquistata a Bangkok a credito, per la fiducia che i fornitori thailandesi nutrivano in lui, in quanto siciliano.

Tanto piu' che l'Abbenante e' smentito dallo stesso Kob Bah Kin, che ha ammesso di essere stato pagato. Le argomentazioni sopra svolte consentono di affermare la penale responsabilita' dell'imputato anche in ordine al reato ascrittogli al capo 43 dell'epigrafe.

Quanto alla pena da infliggere allo Abbenante per le violazioni di cui e' stato ritenuto colpevole, ritenuto che le molteplici violazioni della legge penale ascritte all'imputato, possono essere unificate sotto il vincolo della continuazione, per l'esistente unicità del disegno criminoso; considerati i criteri direttivi di cui all'art. 133 C. P. e, segnatamente, l'intensita' del dolo e la gravita' del pericolo insito nelle azioni poste in essere dall'Abbenante; ritenute sussistenti le aggravanti contestate, appare conforme a giustizia condannare Abbenante Michele alla pena di anni 10 di reclusione e L. 50 milioni di multa cosi' determinata: pena base reato piu' grave di cui

al capo 42, art. 71 legge 685/75 = anni 6 di reclusione e L. 30 milioni di multa + aumento della meta' per art. 74 = anni 9 di reclusione e L. 45 milioni di multa + 81 cpv. C. P. = anni 10 di reclusione e L. 50 milioni di multa.

Segue, per legge, l'interdizione perpetua dell'Abbenante dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena.

In considerazione della sua pericolosita' sociale, l'imputato va sottoposto, dopo la espiazione della pena, alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un periodo di tempo non inferiore ai tre anni.



**Adelfio Francesco**

Adelfio Francesco e' stato rinviato a giudizio innanzi a questa Corte per rispondere dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e spaccio di stupefacenti, nonche' per il coinvolgimento nel quadruplice omicidio di Teresi Girolamo, Di Franco Giuseppe, Federico Salvatore e Federico Angelo, reati tutti rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione N.1, 10, 13, 22 e 89 dell'epigrafe.

In ordine ai fatti (capi 13 e 22) concernenti i traffici di stupefacenti, il Tribunale di Palermo ha gia' emesso, il 22 febbraio 1985 - nel procedimento denominato di "Nonna Eroina" - a carico dell'imputato sentenza penale di condanna , divenuta irrevocabile il 13 marzo 1987.

Per quanto riguarda, invece, i capi di imputazione N.1 e 10, l'attivita' istruttoria ha consentito di acclarare con certezza l'affiliazione dell'imputato all'associazione criminale denominata "Cosa Nostra".

Le dichiarazioni del coimputato Contorno (Vol.125 f.456538), già di per se' alquanto decise in ordine all'appartenenza dell'imputato al sodalizio mafioso, hanno ricevuto ulteriore conforto da una serie di altri elementi di colpevolezza.

Ed invero, alla precisa collocazione - fornita dal Contorno - di Adelfio Francesco tra gli "uomini d'onore" della "famiglia" di Villagrazia, si sono aggiunte le circostanziate asserzioni di Coniglio Salvatore, personaggio a sua volta coinvolto nel traffico degli stupefacenti, dalle quali si e' potuto trarre conferma circa l'affiliazione alla mafia dell'imputato.

Proprio nella zona di pertinenza della cosca di Villagrazia, ha precisato il Coniglio (Vol.206 f.504595), l'Adelfio trovava nascondiglio nei mesi in cui a Palermo imperversava quella che e' poi stata definita "guerra mafiosa"; ed era talmente preoccupato per la propria incolumita' fisica, da girare perennemente armato.

Altro importante riscontro, in relazione alla "qualita'" di associato dell'imputato e' deducibile, logicamente, dalla circostanza che, sempre secondo quanto riferito dal Coniglio, l'Adelfio,

solo per un fortuito ritardo, non venne trovato tra gli "uomini d'onore", assisi in riunione, nel corso di quello che viene conosciuto come "blitz di Villagrazia" (Vol.206 f.504615).

Soltanto un membro delle cosche, vista anche la qualita' dei personaggi arrestati in quell'occasione, avrebbe infatti potuto partecipare alla riunione finalizzata a stabilire la strategia della c.d. "guerra di mafia".

Ove si consideri, infine - ed e' la osservazione che chiude il cerchio probatorio circa il pieno inserimento in "Cosa Nostra" di Adelfio Francesco - che questi disponeva delle possibilita' di abitare il casolare di Sorci Antonino, sicuro rifugio per i periodi di latitanza e, quel che qui rileva, teatro della tragica imboscata tesa, in sua presenza ai danni, come si e' accennato, di quattro uomini particolarmente vicini a Bontate Stefano, la conclusione sara' obbligata.

In verita' l'accertata possibilita' per l'imputato (Vol.206 f.504706), di disporre per la sua latitanza di "Baglio Sorci", e' certamente significativa, vista l'utilizzazione che di tale edificio si effettuava, da parte dell'associazione mafiosa.

Solo un individuo interamente partecipe dei piani dell'associazione criminale avrebbe, infatti, potuto occupare lo stabile fisiologicamente utilizzato per le illecite attivita' comuni.

In ordine all'imputazione di cui al capo N.89 dell'epigrafe, concernente la presunta partecipazione dell'imputato al quadruplice omicidio di cui si e' detto, occorre, al contrario, assolvere l'Adelfio per insufficienza di prove.

La sola accertata disponibilita' di un rifugio teatro del grave fatto di sangue, e la indicata presenza al momento della scomparsa dei quattro, come e' piu' ampiamente detto nella parte della sentenza che si occupa specificamente dell'episodio, elementi entrambi altamente indizianti non sono tuttavia apparsi alla Corte sufficienti, in assenza di altri riscontri di segno univoco, a pronunciare la penale responsabilita' dell'imputato, che va, quindi assolto da capo n.89 dell'epigrafe per insufficienza di prove.

Premesso tutto quanto precede, apparendo pienamente provata la appartenenza di Adelfio Francesco alla associazione criminale menzionata, ne va ritenuta la responsabilita' per i reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai N.1 e 10

dell'epigrafe, unificati sotto il vincolo della continuazione, rinviando a quanto già precisato nella parte generale circa l'applicazione della continuazione tra i due reati e la sussistenza delle aggravanti.

Gli elementi probatori a carico dell'Adelfio, in ordine al traffico di stupefacenti, consistono unicamente nei fatti oggetto del procedimento penale conclusosi con la ricordata sentenza della A.G. di Palermo, irrevocabile in data 13 marzo 1987.

Va pertanto dichiarato, nei confronti del predetto imputato, non doversi procedere in ordine ai reati ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai n.13 e 22 dell'epigrafe, per ostacolo del precedente giudicato, ai sensi dell'art.90 C.P.P..

Cio' premesso, tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., Adelfio Giovanni va condannato alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione, che si reputa adeguata alla gravita' dei fatti ed alla capacita' a delinquere del reo (pena base per art.416 bis I e IV comma C.P. = anni 4 di reclusione + aumento di un terzo per art.416 bis, VI comma C.P. = anni 5 e mesi 4 di reclusione + mesi 2 per art.112 N.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 di reclusione + aumento per art.81

cpv. C.P. = anni 6 di reclusione + aumento mesi 6 per art.7 legge 1975/575 = anni 6 e mesi 6).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge N.646 del 1982, alla pena come sopra inflitta va aggiunta la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230 ultimo comma C.P., che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali e di custodia cautelare.

**Adelfio Giovanni**

Adelfio Giovanni e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei reati di associazione per delinquere semplice, di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e spaccio di stupefacenti, nonche' per il coinvolgimento nel quadruplice omicidio di Teresi Girolamo, Di Franco Giuseppe, Federico Salvatore e Federico Angelo, reati tutti rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione N.1, 10, 13, 22 e 89 dell'epigrafe.

In ordine ai fatti (capi 13 e 22) concernenti i traffici di stupefacenti, il Tribunale di Palermo ha gia' emesso, il 22 febbraio 1985, sentenza penale di condanna (procedimento denominato di "Nonna Eroina") a carico dell'imputato, divenuta irrevocabile il 13 marzo 1987.

Per quanto invece concerne i capi di imputazione N.1 e 10, l'espletata attivita' istruttoria ha consentito di acclarare con certezza l'affiliazione dell'imputato a "Cosa Nostra".

Dalle circostanziate dichiarazioni di Coniglio Salvatore, pure coinvolto nel traffico degli stupefacenti, si e' potuto dedurre, infatti, come Adelfio Giovanni, in compagnia del cugino Adelfio Francesco, per il quale ultimo parallela e' risultata essere la carriera criminale, sia stato uno dei membri della "famiglia di Villagrazia.

Ha infatti riferito il Coniglio, tra le altre cose, di avere visto, ed e' circostanza naturalmente significativa, i cugini Adelfio, all'epoca dei numerosi omicidi ascrivibili alla guerra tra cosche mafiose, nascosti nella zona di Villagrazia, assai tesi e tanto preoccupati da girare sempre armati di grosse rivoltelle (Vol.206 f.504595).

Adelfio Giovanni, inoltre, ed e' manifesta prova di aggregazione alla mafia, aveva, sempre secondo le precisazioni del Coniglio (Vol.206 f.504635), insieme al cugino Francesco, la disponibilita' di quella villa, "Baglio Sorci", sicuro rifugio per i periodi di latitanza, dove risulta essere stato consumato, in sua presenza, ai danni dei membri del clan Bontate, il quadruplice omicidio di cui si e' fatto cenno.



A conferma di quanto asserito dal Coniglio, sono intervenute le dichiarazioni di Contorno Salvatore che, nella sua ricostruzione della organizzazione mafiosa palermitana, ha precisato essere l'imputato, meglio noto col soprannome di "Giannuzzo" (Vol.125 f.456538), uno degli "uomini d'onore" della "famiglia" di Villagrazia (Vol.125 f.456663).

In presenza di siffatte concordi versioni, non possono nutrirsi dubbi a proposito della piena partecipazione dell'Adelfio al programma criminoso associativo.

Occorre, al contrario, assolvere l'imputato per insufficienza di prove, dall'accusa di essere stato uno dei coautori degli efferati omicidi di cui al capo N.89 dell'epigrafe.

In verita', l'accertata possibilita' per i cugini Adelfio - secondo quanto ha precisato il Coniglio (Vol.206 f.504706) - di disporre del casolare di via Valenza, teatro del massacro degli uomini di Bontate, se puo' naturalmente rivestire un certo significato indiziario, unitamente all'accertata presenza al momento della scomparsa dei quattro, non e' apparsa alla Corte elemento sufficiente per condannare l'imputato per il plurimo omicidio, in assenza di altri univoci riscontri.

Pertanto, l'Adelfio Giovanni va assolto dal reato di cui al capo 89 dell'epigrafe per insufficienza di prove.

Alla luce delle esposte considerazioni, apparendo, di contro, pienamente provata l'appartenenza di Adelfio Giovanni alla associazione criminale menzionata, ne va ritenuta la responsabilita' per i reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai N.1 e 10 dell'epigrafe, unificati sotto il vincolo della continuazione, rinviando a quanto gia' precisato nella parte generale circa l'applicazione della continuazione tra i due reati e la sussistenza delle aggravanti comuni.

Gli elementi probatori a carico dell'Adelfio in ordine al traffico di stupefacenti consistono unicamente nei fatti oggetto del procedimento penale conclusosi con la ricordata sentenza della A.G. di Palermo, irrevocabile in data 13 marzo 1987.

Va pertanto dichiarato, nei confronti del predetto imputato, non doversi procedere in ordine ai reati ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai n.13 e 22 dell'epigrafe, per ostacolo del precedente giudicato, ai sensi dell'art.90 C.P.P..

Cio' premesso, tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., Adelfio Giovanni va condannato alla pena di anni 6 di reclusione, che si reputa adeguata alla gravita' dei fatti ed alla capacita' a delinquere del reo (pena base per art.416 bis I e IV comma C.P. = anni 4 e mesi 6 di reclusione + aumento di un terzo per art.416 bis, VI comma C.P. = anni 6 di reclusione + mesi 2 per art.112 N.1 C.P. = anni 6 e mesi 2 + aumento per art.81 cpv. C.P. = anni 6 e mesi 6 di reclusione).

Ai sensi degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge N.646 del 1982, alla pena come sopra inflitta va aggiunta la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230 ultimo comma C.P., che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali.

**Adelfio Mario**

Adelfio Mario e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1), di tipo mafioso (capo 10), finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13), nonche' per concrete attivita' di traffico delle predette sostanze (capo 22).

Cio' premesso, questa Corte rileva che le emergenze processuali non hanno consentito di individuare elementi sufficienti per affermare con certezza l'inserimento del prevenuto nell'associazione mafiosa "Cosa Nostra".

Ed invero, a sostegno delle accuse mossegli, operano le dichiarazioni di Contorno Salvatore, il quale, riconoscendolo in fotografia, lo ha indicato come "uomo d'onore" appartenente alla "famiglia" di Villagrazia assieme al padre, Adelfio Salvatore, e al piu' noto zio, Adelfio Francesco (Vol. 125 f.456600).

Non puo' qui trascurarsi l'attendibilita' delle dichiarazioni del coimputato Contorno, anche alla luce delle propalazioni di Coniglio Salvatore, il

quale ha riferito che lo zio dell'odierno imputato, il  
gia' citato Adelfio Francesco, aveva trovato  
ospitalita' durante la sua latitanza nello stesso  
edificio in cui abitava Sorci Nino, ossia il capo  
della "famiglia" di Villagrazia.

Di contro a quanto teste' evidenziato occorre  
pero' sottolineare che, oltre le osservazioni pur  
circostanziate di Contorno, nessun altro riscontro e'  
emerso in ordine all'appartenenza dell'imputato in  
esame alla congrega mafiosa.

Ne' puo' attribuirsi valore di convalida delle  
dichiarazioni del Contorno all'indicazione fornita dal  
Coniglio riguardo al luogo della latitanza di Adelfio  
Franco, poiche' tale indicazione, se puo' condiderarsi  
rilevante riguardo a quest'ultimo, non puo' certo  
sufficientemente comprovare l'appartenenza a "Cosa  
Nostra" dell'imputato in esame, del quale, peraltro,  
gia' in istruttoria e' stata rilevata l'impossibilita'  
di una sua presenza al "Baglio Sorci" in occasione  
della scomparsa di Teresi Girolamo e degli altri,  
perche' detenuto.

In proposito, v'e' da rilevare che Contorno non  
ha indicato per nome il predetto imputato, ma ha  
solamente riferito quanto appreso da Marchese Mariano  
circa la presenza di un figlio

del fratello di Adelfio Francesco, identificato dalla Polizia successivamente nell'Adelfio Mario, mentre, in realta', doveva trattarsi di altro nipote rimasto sconosciuto.

Risultando dunque, il quadro probatorio estremamente equivoco l'imputato va assolto dai delitti ascrittigli ai capi 1 e 10 con la formula del dubbio.

Riguardo poi alle imputazioni di cui ai capi 13 e 22, va evidenziato che nessun elemento emerge dagli atti processuali a sostegno delle stesse, ove si rilevi che il Contorno si e' limitato a riferire di aver visto Adelfio Mario (Vol.125 f.456664) all'interno del magazzino dello zio, ma non ha fornito alcun elemento che possa farlo ritenere processualmente coinvolto negli illeciti traffici del congiunto.

E d'altronde non puo' certo dedursi la responsabilita' dell'imputato, dalla sola considerazione della sua relazione di parentela con Adelfio Francesco, soggetto sicuramente inserito nel traffico della droga.

Puo', quindi, senz'altro affermarsi l'estraneita' del prevenuto rispetto ai delitti ascrittigli ai capi 13 e 22, dai quali va,

conformemente a giustizia, assolto con ampia formula liberatoria.

**Adelfio Salvatore**

Adelfio Salvatore e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1), di tipo mafioso (capo 10), finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13), per attivita' di traffico delle predette sostanze, (capo 22) ed infine per aver concorso nell'omicidio di Teresi Girolamo ed altri (capo 89).

Cio' premesso, questa Corte rileva che le emergenze processuali non hanno consentito di individuare elementi sufficienti per affermare con certezza la responsabilita' del prevenuto in ordine ai delitti ascrittigli.

Ed invero, a sostegno delle accuse mossegli operano le dichiarazioni di Salvatore Contorno, il quale lo ha indicato quale "uomo d'onore" appartenente alla "famiglia" di Villagrazia assieme al figlio Adelfio Mario ed al piu' noto fratello Adelfio Francesco (Vol.125 f.456600).

Non puo' qui trascurarsi l'attendibilita' delle indicazioni del coimputato Contorno, anche alla luce delle propalazioni di Coniglio Salvatore, il



quale ha riferito che il fratello dell'odierno imputato, il citato Adelfio Francesco, aveva trovato ospitalita' durante la sua latitanza nello stesso edificio in cui abitava Sorci Nino, ossia il capo della "famiglia" di Villagrazia.

Ed ancora, il Contorno ha fornito utili elementi per sostenere l'inserimento del prevenuto nell'ambito dell'organizzazione dedita al traffico degli stupefacenti direttamente gestita da "Cosa Nostra": "di Adelfio Salvatore posso dire, ovviamente, conoscendolo personalmente ed avendolo incontrato molto spesso specie nel magazzino del fratello Adelfio Francesco, che anch'egli si occupava dello spaccio di droga a piccolo livello, circa mezzo chilo, un chilo (Vol.125 F.456664).

Il sicuro inserimento del fratello Adelfio Francesco, nell'ambito del turpe traffico, getta indubbiamente una luce equivoca sui contatti tra l'odierno imputato ed il medesimo, qualificandoli presuntivamente ben al di la' dei normali e del tutto leciti rapporti familiari, che, pero', come si e' visto, hanno il loro rilievo, come prima fonte di aggregazione nell'ambito dell'associazione mafiosa.

Di contro a quanto teste' evidenziato occorre pero' sottolineare che, oltre alle asserzioni pur

circostanziate di Contorno, nessun altro riscontro e' emerso sia in ordine alla appartenenza dell'imputato in esame alla congrega criminosa sia riguardo al coinvolgimento dello stesso nel traffico della droga.

Ne' puo' attribuirsi valore di convalida delle dichiarazioni del Contorno all'indicazione fornita dal Coniglio, riguardo al luogo della latitanza di Adelfio Francesco, poiche' tale indicazione, se puo' considerarsi rilevante in realzione a quest'ultimo, non puo' certo comprovare l'appartenenza a "Cosa Nostra" anche dell'imputato in esame.

Risultando , dunque, il quadro probatorio estremamente equivoco, l'imputato va assolto dai delitti ascrittigli ai capi 1, 10, 13 e 22 con la formula del dubbio.

Per quanto concerne, infine, l'imputazione relativa all'omicidio di Teresi Girolamo ed altri, anch'essa poggiante sulle rivelazioni di Contorno Salvatore, ed in ordine alla quale il presente imputato e' stato assolto con la formula del dubbio, si rinvia ad altra parte della sentenza ove se ne tratta ampiamente.

**Agate Mariano**

Agate Mariano e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1), di tipo mafioso (capo 10), finalizzata al traffico degli stupefacenti (capo 13), nonche' per concrete attivita' di traffico delle predette sostanze (capo 22).

Questa Corte rileva che dalle risultanze processuali emergono copiosi elementi, che consentono di affermare in maniera inconfutabile la responsabilita' del prevenuto in ordine a tutti i delitti ascrittigli.

Ed invero, l'estrazione mafiosa dell'odierno imputato era nota agli inquirenti gia' dal lontano 1978, anno durante il quale il medesimo venne denunciato con rapporto giudiziario dei Carabinieri di Palermo, datato 25-8-78, quale appartenente ai gruppi di mafia legati alla cosca corleonese di Leggio Luciano; rapporto basantesi sulle rivelazioni del noto Di Cristina Giuseppe (Vol.15 ter f.407161).

Dal suddetto atto di p.g. emerge che l'imputato, pastore, sino all'eta' di 21 anni, aveva riportato fra

il 1954 ed il 1960 diverse condanne per pascolo abusivo.

Subito dopo era divenuto imprenditore, anche edile, dimostrando notevoli ed insospettate possibilita' economiche.

Costituiva, invero, la societa' "Papetto Calcestruzzi" ed "Agate Calcestruzzi" e prendeva a gestire con il fratello una industria enologica, ottenendo contributi a fondo perduto dalla Cassa per il Mezzogiorno per oltre 200 milioni.

Questa rapidissima ascesa economica non puo' non destare gravi sospetti circa l'utilizzazione a tal fine dei proventi, derivanti dagli illeciti traffici gestiti da "Cosa Nostra".

D'altra parte non possono sul punto dare idonea giustificazione le dichiarazioni contenute nel memoriale presentato da Agate Mariano, ove lo stesso contesta la sua iniziale esiguita' di mezzi economici; ricordando che le greggi da lui condotte le aveva ricevute in eredita' dal padre, insieme ad alcuni fondi che avrebbe poi coltivato proficuamente, traendone guadagno.

Se tale presunta originaria agiatezza economica fosse stata reale, non si sarebbe poi logicamente compresa la interminabile serie di condanne per  
e m i s s i o n e d i

assegni a vuoto che possono, invece, molto piu' adeguatamente spiegarsi - come ha acutamente osservato il G.I. - con l'intento doloso di camuffare un improvviso e quanto mai incomprensibile arricchimento.

Altro inquietante elemento, emergente dal citato rapporto, e' dato dalla circostanza che alle dipendenze della societa' "Papetto Calcestruzzi" lavorava tale Leone Giovanni, cioe' la persona che il 19 Febbraio 1977 venne sorpresa insieme ai mafiosi palermitani Gambino Giacomo Giuseppe (appartenente, secondo Buscetta Tommaso, alla "famiglia" di San.Lorenzo) e Bonanno Armando (accertato responsabile dell'omicidio del capitano Basile), mentre tutti, armati fino ai denti, sostavano in Castelvetro nei pressi dell'abitazione di Cordio Ernesto che, secondo notizie raccolte dagli inquirenti, si apprestavano ad uccidere.

Nello stesso rapporto del 25-8-78 sono riportate, poi, le rivelazioni fatte dal "boss" di Rieti, Di Cristina Giuseppe, poco prima di essere ucciso, al Capitano dei CC., Pettinato Alfio (vedi rapp. giud. 21-6-78 Vol.97 bis f.452307 e deposizione Pettinato Vol.181 f.493349).

Dalle dichiarazioni del Di Cristina emergeva gia' la statura mafiosa dell'Agate, il

quale veniva indicato dal "boss" ucciso come una delle piu' importanti basi in Sicilia di Leggio Luciano ed altresì "gestore in Mazara del Vallo di una cava di pietra, nella quale si nascondono grosse quantita' di droga".

L'elevata attendibilita' delle dichiarazioni rese dal Di Cristina si rivelerà soltanto, alcuni anni dopo, ossia nel corso delle indagini relative al procedimento contro Mafara Francesco che vide pesantemente coinvolto l'odierno imputato (v.ord.rinvio a giudizio Mafara Francesco ed altri; Vol. 194 f.499180 e ss. e Sentenza Mafara 25-7-83 Trib. Palermo, IV Sez. Pen, f.499473 e ss.).

Da tale procedimento emerge, invero, il sequestro a Bruxelles, presso il noto trafficante di stupefacenti, Gillet Abert, di una curiosa lettera inviatagli dallo stesso Agate, che invitava lo stesso Gillet e Mafara Francesco a prendere contatti con lui per intavolare trattative per la vendita del vino.

Come emerge piu' chiaramente dagli atti di quel procedimento (nell'ambito del quale l'Agate ha riportato una condanna definitiva a nove anni di reclusione per il delitto di associazione finalizzata

al traffico di stupefacenti), in realta' la missiva serviva da copertura ai viaggi che il Gillet avrebbe dovuto intraprendere per recarsi in Mazara dall'Agate nell'ambito del traffico delle sostanze stupefacenti.

Cio', peraltro, trovo' valida conferma nelle dichiarazioni, raccolte sempre nel corso di quelle indagini, di Charlier Eric, il quale riferi' di avere appreso da Cozzolino Riccardo (personaggio legato al Mafara) che gli Agate di Mazara erano una delle cinque "famiglie' mafiose siciliane con un laboratorio di raffinazione dell'eroina.

Lo stesso Gillet chiari', poi, che Agate Mariano era un grosso esponente del traffico di eroina in Sicilia, rivelando di averlo piu' volte incontrato in Palermo, insieme a Mafara Francesco in occasione della consegna da parte sua di ingenti somme di denaro in pagamento di partite di droga fornite, e confermo' che quella famosa lettera, dalla quale avevano preso avvio le indagini, costituiva, effettivamente, mera copertura dei suoi viaggi a Palermo, non avendo nulla a che fare con il presunto commercio del vino.

Va qui sottolineato che, come e' emerso sempre nell'ambito delle indagini di cui al procedimento

Mafara, quest'ultimo non disponeva di propri laboratori per la raffinazione della morfina ed era soltanto addetto all'esportazione negli U.S.A. dell'eroina; cio' conferma ancor piu' l'attendibilita' dell'accusa, rivolta all'odierno imputato da piu' parti, di essere gestore di una raffineria ove, appunto, il Mafara si riforniva stabilmente.

Gli stretti legami tra Mafara Francesco e l'Agate ed il coinvolgimento di costui nel traffico di droga sono stati confermati da Contorno Salvatore, il quale ha riferito di avere personalmente conosciuto l'imputato in esame presso il fondo "Favarella" di Greco Michele e di avere appreso proprio da Mafara Francesco che l'Agate, del quale il Mafara era intimo, gestiva una raffineria di droga in Mazara anche per conto dei "corleonesi" (eclatante convalida dei collegamenti tra l'imputato e tale potente "famiglia" mafiosa gia' evidenziati dal Di Cristina!) (v. Contorno Vol.125 f.456544-456547-456591-456592-456693-456727).

Ha aggiunto ancora il Contorno che l'Agate era altresì saldamente legato con altro grosso trafficante di droga, Vernengo Pietro il



quale durante un suo periodo di detenzione a Mazara del Vallo aveva goduto, proprio per tale amicizia con l'imputato in esame di un trattamento di grande favore, tanto che il Contorno, sebbene latitante era riuscito a recarsi a colloquio col detenuto.

In proposito, occorre smentire l'interpretazione maliziosa e diretta a screditare le dichiarazioni del Contorno operata da Agate Mariano nel già citato memoriale.

Infatti il Contorno non disse mai che il Vernengo e l'Agate furono in carcere a Mazara nello stesso periodo, ma soltanto che il primo godette di particolari riguardi all'interno di quella struttura carceraria proprio per l'amicizia con l'Agate, sicché nessun contrasto si appalesa tra le indicazioni del Contorno e la realtà storica, in base alla quale i due non furono mai detenuti a Mazara nello stesso periodo di tempo.

Peraltro, che l'Agate compisse incredibili abusi all'interno della struttura carceraria della zona, emerge con evidenza dal rapporto dei CC. di Trapani, datato 25-1-85, (v. rapp. giud. Vol.186 ff. da 495021 a 495035) ove si riferisce che, durante un periodo di sua detenzione ivi, l'Agate aveva

goduto di uno scandaloso trattamento preferenziale sia in ordine ai colloqui con familiari ed estranei, sia in ordine alle disponibilita' finanziarie, tollerate in misura ben superiore a quella consentita, sia anche con riferimento a notizie su traduzioni o trasferimenti comunicategli in anticipo.

Le indicazioni fornite dal Contorno si sono rivelate utili ed attendibili non solo per collocare il prevenuto nell'ambito della attivita' di traffico degli stupefacenti in stretto collegamento con i Greco, i Mafara e i Vernengo ma anche per delinearne con maggior precisione che in passato, la qualita' di "uomo d'onore".

Ed invero il predetto coimputato lo ha indicato quale "rappresentante" della "famiglia" mafiosa di Mazara del Vallo, collocandolo addirittura insieme, tra gli altri, a Santapaola Benedetto, tra i componenti della famigerata "Commissione" di "Cosa Nostra".

Tale affermazione potrebbe lasciare perplessi, perche' appare in contrasto con il principio, esposto dal Buscetta, secondo cui la struttura della "commissione" fa riferimento, grosso modo, alla provincia: l'Agate e Santapaola, infatti,

sono a capo di "famiglie" ubicate in territori non appartenenti alla provincia di Palermo.

Tuttavia e' altamente verosimile che il Contorno si riferisca, anche se in maniera non del tutto precisa, all'organo interprovinciale di coordinamento del quale aveva gia' parlato Buscetta ( per maggiori chiarimenti circa il significato dell'inserimento dell'Agate e del Santapaola all'interno della "commissione" vedasi piu' ampiamente in altra parte della sentenza).

L'accostamento che il Contorno ha operato tra Agate e Santapaola trova comunque ampi e ripetuti riscontri.

Innanzitutto occorre ricordare che il 13 Settembre 1980, all'indomani dell'uccisione del sindaco di Castelvetro, Lipari Vito, il Santapaola venne fermato dai CC. mentre era in compagnia di Romeo Rosario, Mangione Francesco nonche' proprio di Agate Mariano (Vol.3/R f.058198).

Le giustificazioni fornite da quest'ultimo riguardo all'incontro con il Santapaola (acquisto cocomeri!) nonche' relativamente alle modalita' con cui i due si erano precedentemente

conosciuti presentano per la loro risibilita' un valore inquietante e certamente nascondono propositi illeciti di estrema gravita', come quelli per i quali sono stati chiamati a rispondere innanzi all'A.G. trapanese.

La pericolosissima statura mafiosa dell'odierno imputato e' emersa, tuttavia, non solo in relazione ai comprovati rapporti con la mafia catanese e segnatamente con il citato Santapaola, ma anche in conseguenza dell'accertata influenza dello stesso anche nel Nord Italia ove operava con organizzazioni locali dedite al traffico degli stupefacenti ed anch'esse in collegamento con gruppi criminali catanesi.

Ne sono prova le dichiarazioni di Miano Roberto (Vol.164 f.486267), soggetto inserito per sua stessa ammissione in un'organizzazione torinese dedita al traffico di droga, il quale ha riferito di essere stato convocato dall'Agate a Mazara e di essersi ivi recato nell'81 o nell'82 ( piu' verosimilmente nell'81 visto che dal maggio 1982 l'Agate risulta detenuto), accompagnato dal pregiudicato Bastone.

Ricevuto dall'Agate in uno stabilimento enologico (abbiamo gia' visto che l'imputato era

appunto titolare di uno stabilimento di tale tipo), si era sentito ingiungere di non opporsi al legame che la sua convivente aveva contratto con tale Fascella Salvatore e, considerata l'autorevolezza del personaggio, non aveva potuto far altro che sottostare.

L'episodio narrato dal teste Miano si presenta come un tipico intervento di intermediazione mafiosa, ove il personaggio piu' potente impone il suo volere financo nei rapporti personali.

Aveva precisato inoltre il Miano che il Bastone, come era noto a tutti, era l'emissario a Torino dell'Agate, tanto da fargli sospettare che proprio per conto dell'Agate era stato organizzato dal Bastone un attentato, poi fallito, ai danni di certo Denaro Vincenzo, un siciliano che trafficava in eroina.

Le affermazioni del Miano hanno trovato punti in comune con le rivelazioni di Saia Antonio, anch'egli facente parte della medesima organizzazione torinese, il quale ha riferito che il gia' citato Bastone gli aveva fatto sapere come fosse possibile approvvigionarsi di droga presso tale "zu Mariano", piu' tardi individuatosi, per espressa chiarificazione del Bastone e del Miano,

proprio in Agate Mariano (Vol.164 f.486249-486250).

In particolare il Saia racconta di uno specifico episodio di rifornimento di eroina presso l'odierno imputato.

Tale racconto ha suscitato, in verita', molte critiche da parte dell'Agate nella sua memoria difensiva e nel corso dell'interrogatorio dibattimentale; critiche riguardanti la data del presunto scambio droga-denaro.

Infatti il Saia riferisce che egli stesso, insieme a tale Cavasino ed a Bastone Giovanni, scese in Sicilia nell'83 proprio per effettuare il citato scambio.

Piu' precisamente l'operazione concreta venne effettuata dal solo Cavasino che si porto' a Mazara presso l'Agate, al quale "consegno' la somma e dal quale ebbe in cambio un chilogrammo e mezzo di eroina" ( e non mezzo chilo come si legge nell'ordinanza).

Orbene, l'imputato ha fatto rilevare che nel corso dell'83 (e precisamente prima del giugno 1983, data in cui il Saia venne arrestato), come peraltro risulta documentalmente dalla sua cartella personale acquisita all'udienza del 22/10/86 (Vol.8/R

f.059609), trovavasi o nel carcere di Pescara o in quello di Palermo, onde non avrebbe potuto effettuare alcuna consegna.

Tuttavia cio' non toglie affatto attendibilita' alle rivelazioni del Saia - come opposto dall'Agate - in quanto lo stesso ebbe a precisare, nel corso del suo interrogatorio dibattimentale, che in effetti non sapeva con certezza, visto che il Cavasino - come riferito in istruttoria - si era recato da solo a consegnare il denaro, se tale consegna e la relativa dazione della droga fosse avvenuta direttamente con l'Agate oppure con Bastone Giovanni che operava per conto dell'imputato.

Ed ancora il Saia, confermando sul punto quanto gia' evidenziato dal Miano, ha riferito che dopo il tentato omicidio del gia' menzionato Denaro, c'era stata una riunione, con l'intervento dei fratelli Fidanzati e di Ercolano Salvatore, per stabilire il da farsi.

Uno dei Fidanzati aveva proposto di rimettere ogni decisione all'Agate.

Emerge anche in tal caso il notevole potere del prevenuto che esercitava la sua influenza anche nel Nord-Italia.

E' facile notare come le deposizioni dei testi Saia e Miano siano in perfetta linea con le indicazioni di Contorno, ribadendo sia la personalita' mafiosa del prevenuto sia il suo pieno coinvolgimento nei traffici di droga.

Tra l'altro il Saia convalida le dichiarazioni di Contorno anche riguardo ai rapporti con il Santapaola, raccontando che l'imputato in esame si fece promotore di un incontro, perche' fosse risolta ogni questione con Ercolano Salvatore, cognato del Santapaola, il quale era in contrasto coll'organizzazione del Saia perche' concorrente nel traffico degli stupefacenti.

Arricchiscono ancor piu' il quadro probatorio le dichiarazioni di Colletti Salvatore (Vol.181 f.493266 e ss.) sui rapporti tra l'odierno imputato e il padre Carmelo, noto mafioso dell'agrigentino, nella cui agenda risultava annotato il recapito telefonico dell'Agate insieme a quello di altri numerosissimi personaggi mafiosi (Vol.198 f.501262 e 501267).

Ed ancora, a completamento dei gia' numerosi elementi addotti a carico del prevenuto, va indicata la partecipazione dello stesso alla nota S.p.A. "Stella d'Oriente", societa' per la



commercializzazione del pesce, i cui soci sono pressocche' tutti alleati dei "Corleonesi" (altro riscontro alle indicazioni del Di Cristina prima e del Contorno successivamente).

Ed invero, detta societa' veniva costituita da Di Stefano Giuseppe e Mandalari Giuseppe (commercialista collegato ai Corleonesi).

Successivamente assunsero la qualita' di soci, Agate Mariano, il fratello Giovanbattista, Riggio Rosa (moglie del ben noto Bastone Giovanni), Maggio Vito (marito della cognata di Riina Gaetano, fratello di Riina Salvatore), Costanzo Antonietta (sposata con Orlando Antonio, zio dei fratelli Nuvoletta), Orlando Maria (madre dei fratelli Nuvoletta), Cristoforetti Iolanda (figlia di Cristoforetti Giuseppe, noto contrabbandiere genovese), Brulando Gilda (vedova di Bordiga Giovanni, altro contrabbandiere genovese), Bruno Calcedonio, Rollo Giovanna (moglie di Riserbato Antonino, uomo di fiducia di Agate, che e' stato sorpreso dai CC. in un'autovettura il 13-8-80, insieme con l'Agate, Santapaola Nitto e Mangione Francesco).

Cio' posto, non puo' disconoscersi l'innegabile valore indiziante della riunione in un unico organismo societario di personaggi di tal fatta, tutti appartenenti o comunque collegati a "Cosa Nostra" (Vol.124/quarter f.453184 e 453190).

In ultimo il Collegio ritiene di dover precisare - in specifica risposta all'eccezione sollevata dall'Agate nel suo piu' volte menzionato memoriale - che l'associazione di cui all'art.75 l.685/75, della quale oggi risponde tra l'altro l'imputato, e' delitto del tutto autonomo e distinto da quello analogo per cui l'Agate e' stato condannato con sentenza definitiva alla pena di anni nove di reclusione.

Ed invero, dagli elementi sopra evidenziati, offerti dalle dichiarazioni del Contorno e dagli utili riferimenti dei testi Miano e Saia, e' emersa la sussistenza di una organizzazione dedita al traffico degli stupefacenti di ben piu' ampio respiro rispetto a quella per la quale l'Agate ha riportato l'anzidetta condanna.

I conclamati rapporti con i "Corleonesi" e in particolare con i soggetti del calibro di Greco Michele, Santapaola Nitto, Vernengo Pietro, iscrivono senz'altro l'imputato nell'esteso

novero associativo del narco traffico gestito da "Cosa Nostra", descritto in maniera piu' approfondita in altre parti della presente sentenza.

La sostanziale diversita' dell'ambito associativo raggiunto dalla anzidetta condanna, a cui l'Agate e' risultato appartenere, offre per altro verso conferma della sicura disponibilita' da parte del medesimo di un laboratorio - raffineria - che gli consentiva di gestire a suo piacimento traffici di varia portata, scegliendo di volta in volta - pur nella sua fedele appartenenza alla piu' autorevole compagine mafiosa "Cosa Nostra" - i soggetti con cui portarli a compimento.

Non e' quindi discutibile che di diverso ambito associativo si tratti e che pertanto non osti all'odierna condanna il divieto di cui all'art.90 C.P.P., invocato dal prevenuto.

Ne' l'appartenenza dell'Agate a distinti gruppi associativi puo' di per se' costituire ostacolo ad un'autonoma condanna in questa sede: la diversita' dei gruppi di associati, distinti per struttura soggettiva, modalita' di partecipazione, circostanze spaziali e temporali di costituzione e di operativita', impone infatti che i medesimi siano legittimamente perseguiti in separati procedimenti

penali ed esclude che sia ravvisabile nei fatti oggetto degli stessi quel nesso di collegamento previsto dall'art 81 cpv. C.P. (vedi, Cass. Sez I, Sent. N.2950, 19-8-87 Pres. Piccininni).

Tutto quanto teste' evidenziato consente dunque di affermare la responsabilita' del prevenuto in ordine ai delitti ascrittigli; escluse per i capi 13 e 22 le aggravanti di cui agli artt.75 comma 5, 74 N 5 e 2 cpv. l. 685/75, e, ritenuta la continuazione rispettivamente tra i capi 1 e 10, nonche' 13 e 22 della rubrica, in relazione all'esistenza nel rispettivo ambito di un unico programma criminoso, altresì valutati i criteri direttivi di cui all'art 133 C.P., di condannarlo alla pena di anni 22 di reclusione e lire centottanta milioni di multa, che si reputa adeguata alla gravita' dei fatti ed alla capacita' a delinquere del reo (pena base art.416 bis, comma IV, C.P. anni 5 di reclusione + art.416 bis, comma VI, C.P. = anni 6 e mesi 8 di reclusione + art.112 N.1 C.P. = anni 6 e mesi 10 di reclusione + art.7 legge 1965/575 = anni 7 di reclusione + art.81 cpv. C.P. = anni 7 e mesi 6 di reclusione) + (pena base art. 71 legge 1975/685 anni 7 di reclusione e 90 milioni di multa + un terzo per art.74 N.2 , comma I, stessa legge = anni 9 e mesi 4 di reclusione e 120

milioni di multa + aumento ex art.74, 1 cpv = anni 14 di reclusione e 180 milioni di multa + art.81 cpv. C.P. = anni 14 e mesi 6 di reclusione e L.180.000.000 di multa).

Ai sensi degli artt. 29 e 32 c.p., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 L.N.646/82, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva, che si individua nella casa di lavoro per la durata di anni uno, ultimata la quale, si dispone, ai sensi dell'art.230 ult. comma, C.P.,che il condannato sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad anni tre.

Alla condanna segue "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

**Alaimo Rosolino**

Alaimo Rosolino e' stato rinviato al giudizio di questa Corte per rispondere del delitto di favoreggiamento personale, ascrittogli al capo di imputazione di cui al n.428 dell'epigrafe.

In particolare, l'Alaimo e' accusato di avere, in concorso con altri, aiutato il latitante Madonia Giuseppe, cugino di lui, a sottrarsi alle ricerche dell'Autorita', essendo stato emesso dal G.I. di Palermo, in data 19 ottobre 1983, mandato di cattura nei confronti del Madonia, con il quale gli si contestavano i delitti di cui agli artt.416 c.p. e 75 della legge n.685 del 1975.

L'accusa e' essenzialmente fondata sull'esito delle intercettazioni telefoniche sull'utenza intestata a Santoro Giovanna, moglie del Madonia.

In particolare, assume preponderante rilievo la conversazione telefonica intercettata alle ore 21 del 12 dicembre 1983, nel corso della quale Migliara Carmela, moglie dell'Alaimo, dopo aver

chiamato, dalla propria abitazione, l'utenza della Santoro, metteva in comunicazione quest'ultima con un uomo, da identificarsi, secondo l'accusa, nel Madonia.

Ed invero, considerato il rapporto di parentela sussistente tra le due ed il contenuto della conversazione, nel corso della quale l'uomo prendeva accordi con la Santoro, al fine di incontrarsi nell'abitazione di quest'ultima con Rizza Salvatore, appare verosimile che l'interlocutore della Santoro fosse proprio il Madonia, il quale si serviva dell'utenza installata nell'abitazione dell'Alaimo, che gli dava ospitalita'.

L'Alaimo Rosolino, sia nel corso dell'interrogatorio reso al G.I. di Palermo (Vol.117/R f.086352-086355) sia durante l'istruttoria dibattimentale (Ud.Vol.152 f.574 e segg.), si e' protestato innocente, escludendo che l'interlocutore della Santoro fosse il Madonia e dichiarando, invece, che doveva trattarsi del proprio cognato Vara Ciro.

L'attendibilita' di tale versione appare quantomeno dubbia, qualora si tenga conto del fatto che, se cio' fosse vero, la Santoro, che stante

la latitanza del marito, abitava da sola, avrebbe dovuto ricevere la visita di due uomini, il Vara e il Rizza, a sera inoltrata e da sola, senza alcun apparente motivo di rilievo.

Peraltro, tale considerazione non puo' costituire elemento decisivo per sconfessare la versione fornita dall'imputato, e la mancanza della certezza che la voce dell'ignoto interlocutore telefonico fosse quella del Madonia Giuseppe induce a non ritenere pienamente provata la responsabilita' penale dell'Alaimo Rosolino per il reato di favoreggiamento personale ascrittogli al capo di imputazione di cui al n.428 dell'epigrafe, dal quale va, pertanto, assolto per insufficienza di prove.



**Alario Vittorio**

Alario Vittorio e' stato rinviato al giudizio di questa Corte per rispondere del delitto di falsa testimonianza, ascrittogli al capo di imputazione di cui al n.435 dell'epigrafe.

L'Alario Vittorio, in particolare, s'e' trovato coinvolto nelle indagini su Di Salvo Nicola, originate dalla scoperta del laboratorio per la raffinaria di eroina in via Messina Marine all'interno del villino di questi.

Ed invero, dai conseguenti accertamenti bancari emerge, tra l'altro, che il Di Salvo aveva tratto sulla Cassa Rurale ed artigiana di Monreale in data 7 aprile 1980, un assegno da lire 1.500.000 all'ordine dell'Alario.

Quest'ultimo, pregiudicato per contrabbando di tabacchi, convocato in qualita' di teste dal G.I. di Palermo, in data 22 agosto 1983, nego' di conoscere il Di Salvo e, per giustificare il possesso dell'assegno, affermo' che gli era stato dato dal cugino Labate Rosario, peraltro poi deceduto, in restituzione di prestiti (Vol.7/S f.138319).

La espletata perizia grafica (Vol.10/S f.138680-138692), ha, invece, accertato che il nome dell'Alario, quale prenditore dell'assegno, era stato scritto dalla stessa mano del traente, e cioè' dal Di Salvo Nicola, sicche' appare evidente che i due si conoscevano, contrariamente a cio' che l'Alario ha affermato.

L'imputato dopo la contestazione del risultato della suddetta perizia grafica, ha peraltro insistito nella sua versione dei fatti sia nell'interrogatorio reso al G.I. di Palermo (Vol.7/S f.138201), sia durante l'istruttoria dibattimentale (Dib.Vol.10 f.004476), nel corso della quale ha precisato che lo spazio riservato al nome dell'intestatario non era compilato allorché' l'assegno gli sarebbe stato consegnato dal Labate. Il che risulta, invece, confutato dall'esito della perizia grafica, che ha accertato essere la stessa mano ad avere scritto sia il nome del traente che quello del prenditore dell'assegno.

Peraltro, poiche' sussistono le condizioni per l'applicazione dell'ammnistia, in virtu' degli artt.1 e segg. del D.P.R. n.865/86, va dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'Alario, essendo detto reato estinto per amnistia.

Alberti Gerlando cl.1927

Alberti Gerlando cl.1927 e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 1, 10, 13, e 22 della epigrafe.

Gli elementi acquisiti al processo nel corso dell'istruttoria evidenziano la responsabilita' del predetto in ordine ai fatti addebitatigli al capo 1 della rubrica.

L'affiliazione dell'Alberti all'organizzazione criminale denominata "Cosa Nostra" e' infatti, attestata da numerose ed univoche circostanze la cui valutazione, analitica e d'insieme, non lascia spazio ad alcun ragionevole dubbio.

Nel giugno 1970 l'imputato era stato controllato a Milano a bordo di un'autovettura intestata alla madre di Scaglione Francesco, insieme a Badalamenti Gaetano, Calderone Giuseppe ed ai sedicenti Barbieri Adalberto e Martinez Caruso Renato, poi identificati in Buscetta Tommaso e Greco Salvatore (Vol.215 f.507379-507380).

La spiccata connotazione criminale dei menzionati individui e la manifesta non casualità dell'incontro tra gli stessi inducono a ritenere l'Alberti partecipe degli illeciti obiettivi verosimilmente perseguiti in quell'occasione dai predetti e, comunque, pongono in luce il pieno inserimento del medesimo nel tessuto criminale mafioso.

Del resto, nel 1973, Vitale Leonardo - nel contesto di un'ampia e circostanziata ricostruzione la cui attendibilità è stata nel corso degli anni più volte verificata - aveva indicato il prevenuto quale "uomo d'onore" appartenente alla "famiglia" di Porta Nuova, con ciò offrendo sicuro riscontro all'elemento indiziante surriportato (Vol.124 quater f.452229).

L'organico inserimento del prevenuto in "Cosa Nostra" trova, peraltro, esplicita conferma nelle dichiarazioni rese alle Autorità inquirenti da taluni membri di spicco della nominata organizzazione criminale.

Siffatte indicazioni, invero - assai attendibili, e per il rilievo dei "dichiaranti", e per la perentorietà e concordanza del rispettivo tenore - restituiscono dell'Alberti l'immagine di un

mafioso in un certo senso "atipico", la cui collocazione quasi defilata - seppur di primaria importanza - nei ranghi del sodalizio criminale sembra giustificare l'assunto di Buscetta Tommaso, secondo cui si sarebbe verificata una enfaticizzazione del personaggio ad opera dei mass-media e degli organi inquirenti.

Il "boss" Di Cristina Giuseppe, nel descrivere la composizione e la struttura dell'organizzazione mafiosa, aveva indicato nell'odierno imputato un esponente dell'ala "moderata" della mafia, insieme a Badalamenti Gaetano, Greco Michele e Di Maggio Rosario

Ne' mancano riferimenti di piu' fresca data.

Assai significative e degne di piena fede sono - al riguardo - le proposizioni accusatorie del coimputato Buscetta Tommaso, amico da lungo tempo dell'Alberti ed aggregato - a suo dire - alla stessa "famiglia" di questi.

Detto "dichiarante" ha, infatti, indicato nel prevenuto un componente della cosca di Porta Nuova, ed ha fornito minuziose informazioni sulla collocazione per certi versi anomala dell'Alberti all'interno della "famiglia" (Vol.124 f.450111 ss. e int. all'udienza del 3/04/1986).

Rinviando alla parte generale della sentenza per la dimostrazione dell'attendibilita' "intrinseca" del Buscetta, giova in questa sede rimarcare il comprensibile ed evidente disagio del medesimo nell'accusare l'Alberti (Vol.124 f.450118), al quale era stato legato da consolidati e reciproci vincoli di amicizia e stima; cio' che - si osserva - incontrovertibilmente depone per la veridicita' delle surriferite asserzioni del Buscetta, come lo stesso tiene a sottolineare:" io mi legavo ad una amicizia profonda per Alberti Gerlando cl. 1927, ma io non ho pensato di non nominare Alberti Gerlando, sarebbe stato assurdo parlare della mafia e parlare solo di me...." e ancora, ".....quando si parla che io ho collaborato perche' ho voluto fare delle vendette trasversali, io garantisco....non avevo nessuna ragione per farlo nei confronti di Alberti Gerlando, una persona che io stimavo, ma che lui, sinceramente, non mi stimera' piu', perche io sono venuto meno a quella regola che io e lui abbiamo giurato"(Vol.124 f.450118).

Sull'appartenenza dell'imputato alla cosca di Porta Nuova, d'altronde, e' possibile registrare altresì le dichiarazioni ripetutamente rese, sia in

istruttoria formale (Vol.125 f.456539), sia in dibattimento (Int. udienza del 14/04/1986), dal coimputato Contorno Salvatore, il quale ha precisato di avere incontrato l'Alberti - gia' conosciuto quale "uomo d'onore" - nell'infermeria del carcere palermitano dell'Ucciardone, durante un periodo di comune detenzione, e di avere usufruito insieme a lui delle condizioni "privilegiate" di permanenza in quell'istituto riservate ai mafiosi.

Dalla composizione in un quadro unitario e coerente degli elementi probatori sin qui elencati e' dato desumere senza residui di incertezza l'affiliazione di Alberti Gerlando cl. 1927 alla consorteria criminale mafiosa denominata "Cosa Nostra".

Non e' possibile, tuttavia, con eguale certezza asserire che il prevenuto abbia ricoperto all'interno del cennato sodalizio funzioni preminenti a carattere direttivo ed organizzativo; come, del pari, indimostrato e' che l'Alberti il quale al momento di entrata in vigore della legge 646/82 introduttiva dell'art. 416 bis C.P. era gia' detenuto - abbia sotto l'imperio della citata norma ulteriormente agito nella qualita' di affiliato a "Cosa Nostra".



Appare conforme a giustizia, dunque, dichiarare l'imputato colpevole del delitto ascrittogli al capo 1 dell'epigrafe ed assolvere il medesimo dall'imputazione di cui al capo 10, per non aver commesso il fatto.

Si fa rinvio alla parte generale del presente provvedimento in ordine alla sussistenza della contestata aggravante.

Per cio' che riguarda, invece, le imputazioni di cui al capo 13 e 22 dell'epigrafe, deve precisarsi che i fatti addebitati all'imputato hanno formato oggetto di altro procedimento conclusosi con la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 12 febbraio 1985.

Rispetto ad esse imputazioni, pertanto, va dichiarato non doversi procedere, ai sensi dell'art.90 C.P.P., per ostacolo di precedente giudicato.

Cio' premesso, e tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., Alberti Gerlando cl.1927 va condannato alla pena, adeguata alla entita' dei fatti ed alla personalita' del reo, di anni 6 di reclusione (pena base per l'art.416, I e IV comma, C.P. = anni 5 di reclusione + mesi 6 per l'art.416 comma V C.P. = anni 5 e mesi 6 + mesi 6 per l'art.7 L.575/65, sost. dall'art.18 L.646/82 = anni 6 di reclusione).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 L.646/82, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per la durata di un anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230 u.c. C.P., che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3.

Alla condanna segue, ex lege, quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Alberti Gerlando Jr cl.1947

Alberti Gerlando, nato a Palermo il 18 ottobre 1947, e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

Sulla scorta degli elementi acquisiti, ritiene la Corte che debba essere affermata la responsabilita' del predetto per i fatti contestati.

Alla luce della compiuta istruttoria, e' rimasta, invero, provata l'affiliazione dell'imputato al sodalizio criminale mafioso, nonche' il coinvolgimento del predetto nel commercio di sostanze stupefacenti gestito dalla medesima organizzazione.

Determinanti sono, al riguardo, le dichiarazioni di Fragomeni Armando, il quale ha riferito di essersi recato nell'estate del 1980 - su indicazione di Vessichelli Antonio, personaggio presentatogli da Buscetta Tommaso - in Sicilia, per rifornirsi di droga, e di avere ivi incontrato Procida Salvatore e Faraone Nicola unitamente all'odierno imputato, successivamente riconosciuto in fotografia (Vol.27 f.413414).

Secondo la ricostruzione del Fragomeni, l'Alberti Gerlando Jr. ebbe, in quell'occasione, a lamentarsi con il Vessichelli per aver quest'ultimo mandato suoi amici in Sicilia in pieno agosto e durante un periodo "critico" per la vita dell'associazione (".....noi siamo in guerra in questo periodo"), tanto da mettere in allarme gli aderenti alla stessa, che, infatti, si presentarono all'incontro con il Fragomeni armati.

Ora, a fronte di una cosi' circostanziata descrizione, la questione da risolvere e' stabilire il grado di attendibilita' delle surriferite proposizioni accusatorie al lume di eventuali circostanze di riscontro.

Ove tale verifica sortisse esito positivo, infatti, la prova della responsabilita' dell'odierno prevenuto dovrebbe reputarsi raggiunta, stante l'inequivoco tenore della anzidetta chiamata di correo.

Ebbene, tanto il Procida (F.P. f.252844), che il Faraone (F.P. f.232284) hanno riferito di aver compiuto nell'estate dell''80 un viaggio a Palermo con una Volkswagen Maggiolino color verde, cioe' proprio l'auto descritta dal Fragomeni sulle sue rivelazioni al Giudice Istruttore.

Siffatta circostanza smentisce le ripetute affermazioni del Procida di non conoscere il Fragomeni e conferisce credibilita' agli assunti di quest'ultimo, convalidati, peraltro, dal patente contrasto delle dichiarazioni rese in istruttoria e rispettivamente dal Procida e dal Faraone, atteso che quest'ultimo in un primo momento a differenza del primo, riferi' di essersi recato nell'agosto del 1980 in Sicilia insieme soltanto alla propria convivente (F.P. f.232284).

Deve osservarsi inoltre, che il Fragomeni ha riferito di aver pernottato durante il breve soggiorno a Palermo, insieme a Cammisa Concetto e Amato Orazio, presso il Motel Agip, circostanza, questa, in seguito verificata dai CC. (Vol.71 f.434198), e dalla quale si puo' ragionevolmente desumere la veridicita'di tutti gli altri dettagli forniti.

Non va, infine, sottaciuta la sintomatica corrispondenza di ubicazione tra la villa cui il Fragomeni fu indirizzato - senza peraltro potervisi recare (Vol.23/Q f.048842) - una volta giunto a Palermo, ed il villino di proprieta' di Buccola Matteo, in cui la mattina del 26 agosto

1980 venne scoperta attrezzatura per la raffinazione di sostanze stupefacenti ed un deposito delle stesse (Vol.71 f.434198).

Entrambi gli immobili indicati erano, infatti, siti nel territorio di Carini, ed e', in realta, assai probabile che non di distinti edifici si trattasse, ma del medesimo laboratorio attivato dall'organizzazione mafiosa ed usato anche come deposito per lo smercio degli stupefacenti.

Gli elementi sin qui esposti valgono a convalidare l'attendibilita' delle indicazioni del Fragomeni e a fondare la conseguente affermazione di responsabilita' dell'imputato.

L'Alberti Gerlando cl.1947 e' apparso - invero - pienamente coinvolto nel commercio di ingenti quantita' di stupefacenti, come peraltro si evince dalle numerose indicazioni fornite al riguardo da Anselmo Salvatore, (Vol.133 f.549283 e segg.; f.459251 e segg.; f.459227 e segg.) nonche' organicamente incardinato nelle file di "Cosa Nostra", che gestiva e controllava il traffico di stupefacenti e i depositi delle suddette sostanze, cui l'imputato era addetto come tramite per le forniture di un certo rilievo e responsabile della tenuta e della distribuzione della droga.

E, d'altronde, i risibili assunti difensivi del prevenuto, volto ad accreditare l'immagine di instancabile lavoratore (".....mi prendevo il pacchettino sotto l'ascella e me ne andavo nei paesi, perche' non e' vergogna quando uno lavora....", udienza dibattimentale dell'11 febbraio 1987) - nonche' contraddetti dalle dichiarazioni sopra riportate - si rivelano inconsistenti stante la manifesta impossibilita' per l'imputato di sorreggerli con precisazioni o dettagli che permettesero di acclararne la veridicita'.

Pertanto va dichiarata la colpevolezza dell'Alberti cl.1947 per i reati ascrittigli ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe, unificati per continuazione rispettivamente i delitti di cui ai capi 1 e 10 nonche' quelli di cui ai capi 13 e 22.

Rinviando alla parte generale del presente provvedimento per cio' che riguarda il vincolo della continuazione e le aggravanti contestate, va precisato che, in rettifica di quanto erroneamente statuito nel dispositivo, deve ritenersi sussistente la circostanza aggravante prevista dall'74. Il comma, L.685/75, dovendosi, di contro, escludere per assoluto difetto di prova, quella di cui al secondo capoverso del citato articolo.

Tenuto conto dei criteri previsti dall'art.133 C.P., l'imputato va, quindi, condannato alla pena, adeguata alla entita' dei fatti ed alla personalita' del reo, di anni 15 di reclusione e lire 30 milioni di multa (pena base per l'art.416 bis, I e IV comma, C.P. = anni 4 di reclusione + un terzo per l'art.416 bis, IV comma, C.P. = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per l'art.112 N.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 + mesi 6 per l'art.7 L.575/65, sost. dall'art.18 L.646/82 = anni 6 + aumento per l'art.81 cpv. C.P. = anni 6 e mesi 6 di reclusione) + (pena base per l'art.71 L.685/75 = anni 4 e lire 12 milioni di multa + un terzo per l'art.74 N.2 L.685/75 = anni 5 e mesi 4 di reclusione e lire 16 milioni di multa + un mezzo per l'art.74, I comma, C.P. = anni 8 di reclusione e lire 24 milioni di multa + aumento per l'art.81 cpv.,C.P., = anni 8 e mesi 6 di reclusione e lire 30 milioni di multa)

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Ai sensi degli artt.215, 417 C.P. e 18 Legge.646/82, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva della casa



di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, ultimo comma, C.P., che il condannato, stante la sua pericolosità sociale, sia posto in libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Alla condanna segue, ex lege, quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

**Alduino Francesco Paolo**

Alduino Francesco Paolo e' stato rinviato al giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere e associazione per delinquere di tipo mafioso, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai nn. 1 e 10 dell'epigrafe.

A seguito della compiuta istruttoria non e' emersa alcuna prova della responsabilita' penale dell'Alduino per entrambi i delitti ascrittigli.

L'affiliazione di Alduino Francesco Paolo al sodalizio criminoso denominato "Cosa Nostra" e' affermato da Buscetta Tommaso, il quale, sia nel corso dei vari interrogatori resi al G.I. di Palermo (Vol.124 f.450014 e Vol.124-bis f.450223), sia durante l'istruttoria dibattimentale (Dib.Vol.28 f.011141), ha riferito di avere appreso da Coppola Domenico, detenuto per circa due anni insieme a lui nel carcere "Ucciardone" di Palermo, che l'Alduino Francesco Paolo era componente della "famiglia" di Partinico.

Il Coppola, già' conosciuto dal Buscetta come uomo d'onore della famiglia di Partinico fin dal 1965 a New York, ove entrambi gestivano una pizzeria, gli aveva, infatti, rivelato l'intera composizione della suddetta "famiglia mafiosa", il cui capo sarebbe stato Geraci Antonino detto "Nene'", e del quale, oltre all'Alduino, avrebbero fatto parte Geraci Antonino, Nania Filippo, Nania Antonino, Coppola Giacomo e Bertolino Giuseppe, che ne sarebbe stato il capo, prima del Geraci "Nene'".

Va, per converso, osservato che, nel corso dell'istruttoria, non e' emerso alcun riscontro delle dichiarazioni accusatorie del Buscetta, relative all'Alduino Francesco Paolo.

Ne', parimenti, va sottaciuto che il Buscetta ha, oltretutto, dichiarato di non conoscere alcuno dei membri della "famiglia" di Partinico, eccetto il Coppola Domenico.

Infine, dagli accertamenti patrimoniali svolti non sono emersi indizi di ingiustificati arricchimenti dell'imputato, tali da far supporre un suo inserimento nelle attività illecite di "Cosa Nostra".

Appare, pertanto, evidente che non e' emersa piena prova della responsabilita' di Alduino Francesco Paolo per i reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai nn.1 e 10 dell'epigrafe, dai quali va assolto per non aver commesso il fatto.

All'assoluzione segue la revoca del decreto di sequestro emerso il 4 aprile 1985 dal G.I. di Palermo nei confronti di Alduino Francesco Paolo e Temperino Giovanna, con conseguente restituzione dei beni agli aventi diritto.

**Alfano Paolo**

Alfano Paolo e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi N.1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe, nonche' di altri specifici delitti, oggetto del programma criminoso della suddetta associazione.

A seguito della compiuta istruttoria e' emersa la piena prova della responsabilita' penale di Alfano Paolo per i capi N.1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe, oltre che per altri specifici delitti, per la cui trattazione si rinvia alle parti del presente provvedimento che se ne occupano.

Invero, l'affiliazione di Alfano Paolo al sodalizio criminoso denominato "Cosa Nostra" emerge sia dalle rivelazioni dei coimputati Contorno Salvatore, Calzetta Stefano e Sinagra Vincenzo, sia da una notevole quantita' di obiettivi elementi probatori, che costituiscono puntuale riscontro delle predette dichiarazioni accusatorie.

Il Contorno Salvatore, sia nel corso degli interrogatori resi al G.I. di Palermo (Vol.125 f.456534) sia durante l'istruttoria dibattimentale (Ud.Vol.34 f.013401, 013449, 013450), ha indicato Alfano Paolo, inteso "Pietro Zappuni", quale "uomo d'onore" appartenente alla "famiglia" mafiosa di Corso dei Mille, insieme allo zio Lo Cascio Giovanni, agli Zanca, gli Spadaro, i Tinnirello.

Il Contorno ha specificato di conoscere l'Alfano, che ha correttamente identificato nella riproduzione fotografica mostratagli, come "Pietro 'u Zappuni" perche' cosi' egli era chiamato negli ambienti mafiosi.

Ha ancora precisato che l'Alfano, mentre in un primo tempo era dedito al contrabbando di t.l.e. con i Vernengo, successivamente si impegno' attivamente nel traffico di stupefacenti.

Il Contorno ha, infine, riferito che in un'occasione fu sorpreso in compagnia dell'Alfano Paolo, a bordo di un'autovettura, a seguito di un controllo di P.G.; circostanza questa confermata dal rapporto giudiziario di denuncia del Commissariato di P.S. di Bagheria del 28 dicembre 1977 (Vol.6 f.401650 e Vol.3/S f.136475) dal quale risulta, altresì, che i

due erano in compagnia di Battaglia Rosario pregiudicato per associazione per delinquere ed altro.

Molto piu' ampie e circostanziate sono le dichiarazioni accusatorie di Calzetta Stefano che costituiscono, per di piu', riscontro delle riferite rivelazioni del Contorno.

Il Calzetta, che ha dimostrato di conoscere assai bene Alfano Paolo, anche per le comuni amicizie, soprattutto con gli Zanca, ha innanzitutto confermato il soprannome "Pietro 'u Zappuni", con cui era conosciuto l'Alfano Paolo, specificando che tale soprannome traeva origini dai caratteristici denti vistosamente sporgenti, che lo contraddistinguevano (Vol.11 f.402907).

L'imputato ha sempre ostinatamente rifiutato l'attribuzione di tale soprannome, ma non puo' non ricordarsi, come ulteriore riscontro a Calzetta e Contorno, che nel corso di un confronto del primo con Zanca Pietro cl.1938, quest'ultimo ha finito per ammettere di conoscere Alfano Paolo, di cui ha ricordato il tipico nomignolo attribuitogli (Vol.71 f.434246);

Dalle copiose dichiarazioni del Calzetta, riguardanti Alfano Paolo, emerge la figura dello stesso come "uomo d'azione", soprattutto alle

dipendenze degli Zanca e da questi utilizzato per vari omicidi, estorsioni e danneggiamenti.

Ora, senza volere qui affrontare la questione della responsabilita' dell'Alfano per tali delitti specifici, per la trattazione dei quali si rinvia ad altra parte della sentenza, occorre segnalare come dalle rivelazioni del Calzetta, molte delle quali, come si vedra', risultano ampiamente riscontrate, emerge il pieno inserimento dell'Alfano Paolo nella cosca di Corso dei Mille.

In tal senso, vanno considerate rilevanti le dichiarazioni del Calzetta (Vol.11 f.402826) circa l'assidua frequentazione dei "Bagni Virzi", ove spesso si incontravano numerosi esponenti mafiosi, tra cui gli Zanca e il Calzetta stesso, che cosi' poteva essere continuamente al corrente delle imprese criminali dell'Alfano, tra cui, soprattutto, diverse estorsioni, una delle quali addirittura in danno di uno dei fratelli del Calzetta. (Vol.11 f.402852-402853)

In tale quadro si inseriscono le accuse del Calzetta, il quale indica ancora l'Alfano come autore di omicidi per conto degli Zanca, e riferisce dell'agitazione, con la quale l'Alfano



commentava con Zanca Carmelo la notizia del tentato omicidio di Greco Giuseppe cl.1952, detto "Scarpazzedda" ("tufiata di Ciaculli").

Il Calzetta, poi, ha riferito di avere spesso visto l'imputato partecipare alle riunioni di mafia, che si tenevano presso la "Edilceramica" di Tinnirello Gaetano, anch'egli membro della cosca di Corso dei Mille (F.P. f.221030)

Ha ricordato, ancora, di avere visto l'Alfano prelevare, presso il negozio di elettrodomestici Lucchese-Spadaro, una busta contenente una grossa somma di denaro (Vol.II f.402846, 402889).

Alfano Paolo e', inoltre, indicato dal Calzetta come grande trafficante di eroina interessato alla raffineria di via Messina Marine (F.P. f.221013), di cui si dira' appresso, e, seppure per piccole quantita', anche al traffico di cocaina.

A tal proposito, il Calzetta ha specificato che l'Alfano, in sua presenza, ricevette 50 grammi di cocaina dal Virzi' Salvatore, titolare del citato locale "Bagni Virzi'", punto di ritrovo di noti mafiosi, tra i quali, oltre l'Alfano e gli Zanca, i cugini Tinnirello, Spadaro Vincenzo con i suoi fratelli, i Lucchese, i

Graviano, Rotolo Salvatore, Senapa Pietro, Prestifilippo Mario ed Abbate Mario (Vol.11 f.402830).

Il Calzetta ha, altresì, precisato che l'Alfano nutriva molta diffidenza verso Virzi' Salvatore e Matranga Giovanni, socio del primo nel traffico di cocaina, tanto che lo incaricò di riferirgli tutto ciò che potesse riguardare i due e, in special modo, il Virzi'.

Ed infine, ha ricordato che l'Alfano, la sera prima del decesso del Virzi', aveva invitato il Calzetta stesso a casa sua per consumare cocaina, che in quell'occasione l'imputato, comunque, non assunse, pur mettendola a disposizione degli ospiti (Vol.11 f.402831).

Altro significativo episodio, comprovante l'attivo inserimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti gestito da "Cosa Nostra", è quello cui il Calzetta ha riferito di avere assistito presso il distributore di benzina di Piazza Scaffa gestito dagli Zanca.

Ebbene, in quell'occasione, secondo il racconto del Calzetta, egli vide Bronzini Alessandro, detto "il Vampiro", consegnare a Zanca Carmelo, in compagnia dell'Alfano, una valigetta piena di

mazzette da lire 50.000, prelevate le quali lo Zanca vi ripose una busta di plastica, che certamente doveva contenere droga (Vol.11 f.402836).

Ne' puo' sottacersi che lo stesso Alfano, a dire di Calzetta, gli avrebbe confidato di avere venduto cocaina, in societa' col Virzi', ricavandone complessivamente 300 milioni di lire (Vol.11 f.402836).

Le dichiarazioni del Calzetta sono state puntualmente confermate da quelle rese da Sinagra Vincenzo cl.1956, il quale ha indicato Alfano Paolo quale "killer" professionista della cosca di Marchese Filippo e braccio destro di Zanca Carmelo (Ud.Vol.64 f.025963).

Il Sinagra ha precisato che il compito specifico di Alfano Paolo, detto "Petru 'u Zappuni" per via dei denti incisivi superiori particolarmente sporgenti, era quello di rubare macchine per l'organizzazione e di compiere altre imprese criminose, tra le quali attentati dinamitardi ed anche omicidi (Vol.1/F f.012059-012060).

Il Sinagra ha, inoltre, riferito di avere spesso incontrato l'Alfano nella villa di Casteldaccia del Marchese, ove si svolgevano incontri tra esponenti mafiosi (Ud.Vol.65 f.026474).

Infine, il Sinagra lo ha indicato come autore di alcuni specifici episodi criminosi, per la cui trattazione si rinvia alle parti del presente provvedimento che se ne occupano.

Bruno Felice ha, poi, riferito di avere conosciuto l'Alfano Paolo, che gli fu una volta presentato da Vernengo Pietro, il quale gli fece acquistare dal Bruno una partita di mattonelle di ceramica, poi pagate dall'Alfano soltanto in parte (Vol.90 f.440771 e segg.).

Circostanza questa, che conferma i rapporti tra l'Alfano e il Vernengo, che l'imputato ha sempre dichiarato di non conoscere (F.P. f.217333).

Le dichiarazioni accusatorie del Contorno, del Calzetta e del Sinagra, concordi circa il ruolo rivestito dall'imputato in seno all'organizzazione di "Cosa Nostra", hanno, peraltro, trovato i riscontri piu' significativi nelle indagini relative alla raffineria di eroina scoperta in via Messina Marine.

Rinviando, per una piu' dettagliata trattazione, alla parte della sentenza che se ne occupa, va qui sottolineato come tale episodio comprovi ulteriormente l'attivo coinvolgimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti.

Ed invero, allorché i Carabinieri, sulle tracce dell'autovettura della moglie di Vernengo Pietro e da questi usata, stavano per procedere alla perquisizione dei villini ivi ubicati, l'Alfano fu visto dal Carabiniere D'Antoni Pietro transitare, attraverso un ponteggio comune, dal proprio al villino del Di Salvo Nicola, ove si trovava la raffineria.

Le due costruzioni, infatti, erano in fase di edificazione e tanto vicine, che gli operai si servivano di un ponteggio, che, per un certo tratto, era comune ad entrambi i villini.

Dopo la fuga sia dell'Alfano sia del Di Salvo, il quale prima cerco' di ostacolare l'ingresso dei Carabinieri e poi, nel trambusto seguito alla scoperta della raffineria, si dileguo', i militari, nel corso della perquisizione del villino del Di Salvo, trovarono, tra l'altro, tre tazzine con tracce di caffè'.

Il che fa ben comprendere perché l'Alfano, appena visti i CC., si reco' precipitosamente nel villino attiguo: egli evidentemente avviso' dell'arrivo dei militari altri personaggi riuniti col Di Salvo, il quale, per coprire la fuga di questi insieme all'Alfano, cerco'

di ostacolare la perquisizione prima di fuggire egli stesso.

Appare, invece, del tutto inverosimile la versione dei fatti fornita dall'Alfano, dopo il suo arresto reso possibile dalle specifiche indicazioni del Calzetta, la fondatezza delle cui rivelazioni ne risulta ulteriormente avvalorata.

Ed invero, l'Alfano, sia nel corso dei diversi interrogatori resi in istruttoria (F.P. f.217325-217328), sia durante l'istruttoria dibattimentale (V.Ud. dell'1/3/1986, del 3/7/1986 e del 5/9/1986) ha sostenuto di essersi allontanato dal villino al fine di evitare la contestazione del reato di costruzione abusiva.

Ora, anche a voler tacere che le dichiarazioni dell'imputato, secondo il quale egli sarebbe uscito dall'ingresso principale della villa e qui avrebbe visto una Fiat 127 di colore bleu dei CC., sono state smentite da quelle rese dai militari operanti, i quali hanno testimoniato che egli si allontano' attraverso il predetto ponteggio e che i Carabinieri s'erano recati sul posto si' con una Fiat 127 ma di colore giallo (cfr. le testimonianze di Speria Salvatore e Giordano Pietro nell'udienza del 5/9/1986 ai f.041483 , 041354 e segg.), appare

evidente l'inverosimiglianza dell'assunto difensivo, essendo insostenibile che l'Alfano sia fuggito precipitosamente soltanto al fine di evitare la contestazione del reato di costruzione abusiva, che, e' notorio, non ha mai provocato l'arresto in flagranza di alcuno, tanto piu' che il villino era intestato al di lui padre.

Di contro, le concomitanti circostanze della fuga dell'imputato nel vicino villino del Di Salvo, la resistenza di questi alla perquisizione dei CC. e infine il ritrovamento delle tazzine di caffe', di cui si e' riferito, fa fondatamente ritenere che il vero fine della fuga dell'Alfano nel villino attiguo fu quello di avvisare i soci dell'arrivo dei Carabinieri, cosi' da consentire la loro fuga.

Inoltre, poiche' v'era un ingresso posteriore della villa dell'Alfano che gli avrebbe consentito una comoda fuga, proprio il fatto che egli abbia preferito passare sul ponteggio, col rischio di essere riconosciuto dai Carabinieri, come infatti e' accaduto, dimostra il coinvolgimento dell'Alfano nell'attivita' di raffinazione dell'eroina che nel villino del Di Salvo si svolgeva; coinvolgimento sul quale gia' indagavano gli inquirenti, che

sospettavano già l'Alfano come uno degli esperti utilizzati dal clan di Corso dei Mille in un laboratorio per la raffinazione dell'eroina dallo stesso gruppo gestito (cfr.rapp. del 16/6/1982 Vol.3/S f.136476).

L'accertato coinvolgimento dell'imputato nell'attività della predetta raffineria di via Messina Marine, peraltro, costituisce significativo riscontro delle dichiarazioni accusatorie del Contorno e del Calzetta circa l'attivo inserimento dell'Alfano nell'organizzazione di "Cosa Nostra" e in special modo nell'attività connessa al traffico di stupefacenti dalla predetta associazione gestito in maniera esclusiva e completa attraverso l'attività di coordinamento da parte dei capi "famiglia" e dei componenti la "commissione" come è più approfonditamente esposto nella relativa parte generale (Capitolo X).

E' opportuno segnalare, invero, il riscontro inequivoco alle dichiarazioni del Contorno, secondo le quali l'Alfano aveva stretti legami con i Vernengo, desunto dall'accertata partecipazione all'attività del laboratorio di via Messina Marine, gestito appunto dal Vernengo Pietro, al quale è risultato legato altresì il Di Salvo Nicola.



Riscontri altrettanto significativi hanno ricevuto le ampie rivelazioni del Calzetta sul conto dell'Alfano.

Va segnalato, invero, che s'e' accertato essere effettivamente punto di ritrovo di esponenti mafiosi appartenenti alla "famiglia" di Corso dei Mille i locali della "Edilceramica" e dei "Bagni Virzi'".

Dall'apposito accertamento della P.G. (Vol.11 f.403041-403043) e', infatti, emerso che, in data 26 aprile 1983, nell'interno dell'"Edilceramica" si trovava Virzi' Gioacchina, moglie di Tinnirello Gaetano , amministratore unico della societa', e nello spiazzo antistante vi era un'autovettura, la cui polizza assicurativa era intestata a Zanca Ninfa, moglie di Tinnirello Giuseppe, ed un'altra intestata a Tinnirello Lorenzo: elementi, questi, che confermano essere i suddetti locali abituale punto di incontro degli aderenti al clan Zanca - Tinnirello.

Ma e' soprattutto dalla perquisizione effettuata in pari data nei locali dei "Bagni Virzi'", che sono emersi i piu' significativi riscontri delle dichiarazioni del Calzetta.

Ed invero, venivano ivi scoperte in un apposito nascondiglio specificato dal Calzetta alcune cartucce, nonche', in un altro nascondiglio un bastone, un revolver e altre munizioni.

Inoltre, Mathlouthi Ali', cameriere tunisino che prestava servizio nel locale, nel verbale di cui si e' dato lettura al dibattimento, stante la sua irreperibilita', riconosceva in fotografia, quali assidui frequentatori del Virzi' Salvatore, Matranga Giovanni, Taormina Giovanni, Spadaro Giuseppe, Zanca Onofrio e lo stesso Alfano Paolo.

Quanto, poi, alla riferibilita' all'Alfano Paolo del soprannome "Petru 'u Zappuni", concordemente affermata dal Contorno, dal Calzetta e dal Sinagra, essa risulta clamorosamente confermata da un'intercettazione telefonica presso l'utenza telefonica di Ficarazzi di Vernengo Antonino.

Ed invero, il 25 marzo 1981 e' stata registrata una telefonata tra Amato Federico, indicato dal Calzetta come prestanome dei Vernengo, e Vernengo Antonino, nel corso della quale il primo chiedeva al secondo di rintracciare urgentemente "u' Zappuni", per placare le proteste degli assegnatari di certe case in via Oreto.

L'Amato, poi interrogato, ha precisato, sia pure con molta reticenza, che l'Alfano Paolo, "Pietro Zappuni", era il guardiano del suo cantiere edile di via Oreto, assunto su segnalazione di Vernengo Cosimo.

Ebbene, tale elemento, oltre a confermare gli ormai accertati rapporti che legavano l'Alfano ai Vernengo, appare assai indicativo, qualora si consideri il significato delle "guardianie" come momento di controllo imposto da "Cosa Nostra", ed il tipo di intervento intimidatorio per il quale si richiedeva l'autorevole intervento dell'Alfano.

Da tutti gli elementi esaminati appare, pertanto, emersa la piena prova della responsabilita' dell'imputato per i reati di associazione per delinquere semplice, di tipo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti, nonche' di traffico di stupefacenti ascrittigli ai capi N.1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe, unificati tra loro per continuazione, rispettivamente i capi 1 e 10, nonche' i capi 13 e 22.

Per quanto concerne la sussistenza delle aggravanti, comuni agli altri imputati, e del vincolo della continuazione si rimanda a quanto gia' precisato nella parte generale di questo provvedimento.

Va, altresì, ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art.7 L.N.575/65, contestata in relazione al reato di cui al capo 10 dell'epigrafe, giacché l'imputato è stato già sottoposto con decreto del Tribunale di Palermo del 9 febbraio 1984, divenuto definitivo, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno.

Rinviando ad altra parte della sentenza per la trattazione degli altri specifici delitti, di cui l'imputato è ritenuto responsabile, vanno ritenuti unificati per continuazione col delitto di cui al capo 10 i reati di cui ai capi 275, 280, 281, 284, 367 e 368, e invece col delitto di cui al capo 22 i reati di cui ai capi 394 e 395.

Il reato di cui al capo 45 va ritenuto assorbito dal delitto di cui al capo 22.

Cio' premesso, e tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., Alfano Paolo va condannato, per i delitti di cui ai capi 1 e 10 e reati ad essi unificati per continuazione, alla pena di anni 8 di reclusione e lire 6 milioni di multa, che si reputa adeguata alla gravità dei fatti ed alla capacità a delinquere del reo (pena base per art.416

bis, I e IV comma, C.P.: anni 4 di reclusione + aumento di un terzo per l'art.416 bis, VI comma, C.P. = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per art.112 N.1, C.P. = anni 5 e mesi 6 + aumento per art.7 L.N.575/65 = anni 6 + aumento per art. 81, cpv., C.P. = anni 8 di reclusione e lire 6.000.000 di multa).

Per i reati di cui ai capi 13 e 22 e reati a quest'ultimo unificati per continuazione, di cui ai capi N.394 e 395, va, invece, condannato alla pena di anni 9 e lire 114 milioni di multa, che si reputa adeguata alla gravita' dei fatti ed alla capacita' a delinquere del reo (pena base per art.71 L. N.685/75: anni 4 di reclusione e lire 45.000.000 di multa + aumento di un terzo per l'art.74 N.2 stessa legge = anni 5 e mesi 4 di reclusione e lire 60.000.000 di multa + aumento della:multa per art.74, comma 2, stessa legge = anni 8 di reclusione e L.90 milioni di multa + aumento per art.81, cpv., C.P. = anni 9 di reclusione e lire 114.000.000 di multa) per un totale, ai sensi del'art.73 C.P., di anni 17 di reclusione e L.120 milioni di multa.

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P. la condanna alla pena cosi' determinata comporta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge 646/82, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per la durata di anni 1, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, u.c., C.P., che il condannato, stante la sua pericolosità sociale, sia posto in libertà vigilata per un tempo non inferiore a anni 3.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento in solido delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

**Alfano Pietro**

Alfano Pietro e' stato rinviato al giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai n.1, 10, 13, e 22 dell'epigrafe.

A seguito della compiuta istruttoria e' emersa la piena prova della responsabilita' penale dell'Alfano per il capo n.13 dell'epigrafe.

Ed invero, la partecipazione dell'imputato ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, facente capo al boss Badalamenti Gaetano, zio dell'Alfano, e' emersa con evidenza dalle indagini prevalentemente condotte dall'F.B.I. su un traffico internazionale di eroina fra la Sicilia e gli U.S.A..

Rinviando ad altra parte della sentenza per una piu' dettagliata ricostruzione del traffico di droga suddetto, va qui esaminata la posizione

Dell'Alfano, il cui inserimento nella predetta associazione e' emerso soprattutto dall'esito delle intercettazioni telefoniche presso l'utenza sita nello Stato dell'Illinois ove si trovava l'imputato.

Il contenuto di tali telefonate, benché' apparentemente oscuro per l'uso da parte degli interlocutori di un linguaggio convenzionale, riguarda una fornitura di eroina, proveniente dalla Sicilia, che il gruppo facente capo ai Badalamenti, di cui certamente faceva parte l'Alfano, come si deduce non solo dal predetto vincolo di parentela, ma altresì' dall'atteggiamento di obbedienza e reverenza di questi nei confronti dello zio, che gli dava volta per volta le apposite istruzioni, doveva fare a favore di Mazzurco Salvatore, Lamberti Giuseppe e Ganci Giuseppe in rappresentanza del gruppo di Catalano Salvatore.

Senonché' le trattative non andarono in porto, giacché' il gruppo Catalano avanzava difficoltà' per il reperimento dei capitali necessari, presunte difficoltà', probabilmente accampate per il timore delle negative conseguenze, che al gruppo Catalano potevano derivare dal fatto di intrattenere ancora rapporti d'affari con un "uomo d'onore", da un lato "posato", cioè' estromesso





incontrato con Mazzurco Salvatore elemento di spicco dell'organizzazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Inoltre, fra la documentazione sequestrata a Lamberti Giuseppe, altro componente dell'associazione, veniva rinvenuto un biglietto con annotato, sotto la dicitura "Alfano Restaurant", il numero dell'utenza telefonica (posta sotto controllo dalle autorità americane) di Alfano Pietro.

L'imputato incontrava, altresì, Cangialosi Giovanni nel corso della breve permanenza di quest'ultimo negli U.S.A. (Vol.21/G f.655) e a tal proposito non può non osservarsi che è stato dimostrato che il Cangialosi si era recato in U.S.A. per risolvere questioni attinenti al traffico di stupefacenti, tant'è che è stato ritenuto anch'egli responsabile del reato di cui al capo 13 dell'epigrafe.

Inoltre, come si è già anticipato, in tutto una serie di intercettazioni telefoniche intercorse tra Alfano Pietro ed alcuni esponenti della "Fazione Catalano", e, segnatamente, Mazzurco Salvatore e Lamberti Salvatore, si fa riferimento, in termini convenzionali, ma, tuttavia, molto espliciti, al traffico di stupefacenti, laddove

di usano termini quali "neve", "mezzi pantaloni", "camicie", che dal contesto delle telefonate appaiono inequivocabilmente equipollenti e sostitutivi dell'eroina.

Parimenti, si fa costante riferimento al Badalamenti Gaetano, che viene chiamato in causa con appellativi quali "lo zio" - e, difatti, Alfano e' nipote di Badalamenti - "lui", ovvero "il vecchio" (Vol.21/G f.328, 359, 361, 373).

Peraltro, anche in altre telefonate concernenti Alfano Pietro, si parla dello "zio" e si desumono allusioni a precedenti forniture di eroina (Vol.21/G f.024558, 024560, 024564, 024599; Vol.21/G f.429, 430; f.024619, 024621, 024630, 024632).

Inoltre, Alfano Pietro, il 6 febbraio 1984 prelevato all'aeroporto "La Guardia" di New York da Mazzurco Salvatore e da Lamberti Giuseppe e' stato accompagnato al locale "Al Dente Pizza" di Ganci Giuseppe, dove tutti insieme sono rimasti ad attendere una telefonata dinanzi ad un telefono pubblico (Vol.21/G f.470 e segg.) sito nei pressi.

Anche da successive telefonate emergono i collegamenti tra l'imputato e lo "zio", alias Badalamenti Gaetano, concernenti ulteriori accordi pezz portare avanti le trattative circa la

fornitura di stupefacenti (Vol.21/G f.572, 574; f.024751, 024752), usando i soliti termini convenzionali quali "camicie", e "vestiti" (Vol.21/G f.588, 589), mentre il Badalamenti impartisce al nipote dettagliate istruzioni concernenti il trasporto ed il pagamento dell'eroina (Vol.21/G f.601; 602, 608, 609, 658, 659).

Da tali ultime telefonate, emerge con chiarezza il ruolo subalterno svolto dall'Alfano nei confronti del Badalamenti, del quale egli e' fedele esecutore di ordini e direttive.

Tale ruolo risulta ulteriormente confermato da successive intercettazioni, concernenti sempre problemi inerenti al traffico di eroina, intercorse tra l'imputato e Randazzo Vincenzo, altro nipote del Badalamenti, anch'egli a "servizio" del potente "zio" (f.017350, 017351).

Cio' premesso, l'insieme degli elementi esposti offre piena prova, a giudizio di questa Corte, della responsabilita' dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto al capo 13 dell'epigrafe, con l'esclusione dell'aggravante di cui al 5° comma dell'art.75 legge 22 dicembre 1975 n.685, atteso che non risulta provato il possesso o la disponibilita' di armi in capo ai componenti dell'associazione de quo.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui alla'art.133 C.P., si ritiene equo infliggere ad Alfano Pietro la complessiva pena di anni 5 di reclusione e L.30.000.000 di multa (p.b. art.75 comma 2 legge 685/75 anni 4 di reclusione e L.22.000.000 di multa + artt.75 comma 4 stessa legge anno 1 di reclusione e L.8.000.000 di multa = anno 5 di reclusione e L.30.000.000 di multa).

A tale condanna segue, come per legge, l'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena nonche' l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Di contro, poiche' l'8 Aprile 1984 l'Alfano insieme allo zio Badalamenti venne arrestato a Madrid, prima di concludere la trattativa in corso, considerato, pero', che, nel corso di alcune telefonate intercettate risultano generici riferimenti a precedenti affari, dello stessop tipo, presumibilmente conclusosi, non e' emersa, a giudizio della Corte, la piena prova della responsabilita' dell'imputato in ordine al reato di cui al capo 22 dell'epigrafe, dal quale va, pertanto assolto per insufficienza di prove.

Del pari, pur potendosi presumere che gli accertati rapporti dell'imputato col Badalamenti discendano oltre che dalla parentela anche da una comune appartenenza all'associazione criminosa "Cosa Nostra", e benché qualche elemento indiziario possa trarsi dalla comunicazione telefonica tra l'Alfano e Galbo Filippo (Vol.4/G f.017380), in cui sembra alludersi ad un tentativo di riscossa della mafia perdente capeggiato proprio dal Badalamenti, tali elementi non possono costituire piena prova della partecipazione dell'imputato al sodalizio "Cosa Nostra", sicché l'Alfano va assolto per insufficienza di prove anche dai reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

**Alioto Gioacchino**

Alioto Gioacchino e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 1, 10, 313-322, 324, 325, 332, 334, 335, 336, 344, 345, 369 dell'epigrafe.

Alla luce degli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria, deve affermarsi la responsabilita' dell'imputato per i reati di cui ai cennati capi 313-322, 324, 325, 332, 334, 335, 336, 344 e 345.

Sinagra Vincenzo cl.1956 ha fornito nel corso dell'istruttoria formale e dibattimentale, importanti indicazioni sugli autori di una impressionante serie di rapine e furti verificatosi a Palermo all'inizio degli anni '80.

Le rivelazioni del Sinagra, sulla cui attendibilita' "intrinseca" e' sufficiente richiamare le considerazioni svolte nella parte iniziale (Capitolo I) della sentenza, hanno, poi, trovato puntuale riscontro nelle risultanze delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria.

Esse sono state, inoltre, pienamente confermate dal coimputato Di Marco Salvatore, che ha, tuttavia, ritrattato nel corso del dibattimento (Ud.Vol.108 f.048334 e segg.).

Si e' gia' piu' volte esposto (v. paragrafo Omerta' Capitolo III) come a tale ritrattazione, per le modalita' in cui si e' svolta e per i motivi che l'hanno ispirata, la Corte ha attribuito il valore di una ulteriore conferma della attendibilita' delle precedenti dichiarazioni istruttorie, coerenti, minuziose e precise anche nei particolari.

Cio' premesso, per quanto concerne i singoli episodi contestati al prevenuto, si rimanda alla parte della sentenza che tratta dei "reati minori", ove sono esaminati singolarmente.

Per quanto riguarda i reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, invece, va detto che dell'Alioto ha parlato Calzetta Stefano, indicandolo, unitamente a Senapa Pietro, Rotolo Salvatore, Marchese Giuseppe, Spadaro Francesco, Sinagra Vincenzo cl.1952 e Sinagra Antonino, come uno dei killer della famiglia Spadaro.

Sinagra Vincenzo cl.1956 ha poi ulteriormente precisato come la banda criminale,



responsabile dei gravissimi reati contro il patrimonio contestati all'Alioto, fosse assoggettata alle direttive di Marchese Filippo, capo della cosca mafiosa di Corso dei Mille.

Senonche', malgrado tali elementi facciano ritenere verosimile l'organico inserimento dell'Alioto nell'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", in difetto di piu' precisi ed obiettivi riscontri, va pronunciata l'assoluzione dell'imputato per insufficienza di prove.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi in ordine all'imputazione di cui al capo 369 della rubrica.

Le surriferite proposizioni accusatorie di Calzetta Stefano, e l'ulteriore circostanza da questi narrata, relativa ad un incontro avuto con Alioto Gioacchino ai Bagni Virzi', in cui il Calzetta pote' accorgersi di un rigonfiamento sul fianco destro dell'Alioto, sicuramente causato dal porto di un arma (Vol 11 f.402854-402855), per quanto significative, non possono da sole fondare una pronuncia di colpevolezza.

Deve, pertanto, assolversi l'Alioto per insufficienza di prove, anche per questo reato.

In conclusione, Alioto Gioacchino deve essere dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai

capi da 313 a 322, 324, 325, 332, 334, 335, 336, 344 e 345 dell'epigrafe, unificati sotto il vincolo della continuazione in quanto commessi nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso; mentre va assolto dalle imputazioni di cui ai capi 1, 10 e 369 per insufficienza di prove.

Al lume degli accertamenti compiuti devono altresì ritenersi sussistenti tutte le circostanze aggravanti contestate all'imputato in relazione ai fatti addebitati.

Avuto riguardo ai criteri previsti dall'art.133 c.p., Alioto Gioacchino va, dunque, condannato alla pena, che si stima adeguata alla entità dei fatti e alla personalità del colpevole, di anni 8 di reclusione e lire 3 milioni di multa (pena base per il reato di cui al capo 313 = anni 6 di reclusione e lire 1 milione di multa, aumentato per l'art.81 cpv c.p. a 8 anni di reclusione e lire 3 milioni di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 c.p. la condanna alla pena così determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma dell'art.229 c.p. alle pene come sopra inflitte va aggiunta, stante la pericolosità sociale

del condannato, la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad anni tre.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

**Altadonna Francesco Salvatore**

Nel corso delle indagini seguite all'omicidio di Badalamenti Antonino, reggente della "famiglia" mafiosa di Cinisi dopo l'espulsione da "Cosa Nostra" del cugino Badalamenti Gaetano, si accertava che Altadonna Francesco aveva acquistato insieme a Randazzo Giuseppe il fondo in cui era ubicata la villa della vittima.

Sentito in merito dall'Autorita' Giudiziaria, l'Altadonna si mostrava, pero', reticente e rendeva spiegazioni non plausibili.

Nel corso dell'istruttoria, poi si evidenziava l'effettuazione di precedenti operazioni, anche per notevoli importi, su titoli di credito da parte dell'imputato, tali da fare ragionevolmente pensare ad un'attivita' di riciclaggio di proventi illeciti.

Altadonna Francesco veniva rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 383 e 450 dell'epigrafe.

Ritiene la Corte che debba essere affermata la responsabilita' del prevenuto in ordine ai reati ascrittigli.

Per quanto concerne il delitto di cui all'art.649 C.P., non v'e' dubbio che gli elementi acquisiti inducono a ravvisare nell'imputato lo strumento consapevole del riciclaggio di grosse quantita' di denaro di provenienza delittuosa.

Che l'Altadonna fosse, anzitutto, in stretti legami con la famiglia Badalamenti, non puo' essere contestato. Basti pensare che di Badalamenti Antonino egli era stato testimone di nozze e che con lo stesso aveva allacciato numerosi e non facilmente dissimulabili rapporti di affari: cosi' per la vendita a Pellerito Angela, moglie del predetto Badalamenti, della quota di sua pertinenza del terreno acquistato nel 1972 in societa' con Impastato Nicola, cognato del medesimo Badalamenti; cosi' ancora per la cessione nel 1977, sempre alla Pellerito, della sua quota nella s.p.a."Agricola e Zootecnica", costituita con il gia' nominato Impastato Nicola.

Deve, pertanto, ritenersi che l'Altadonna fosse perfettamente a conoscenza del coinvolgimento della famiglia Badalamenti in attivita' illecite, circostanza, questa, per la verita', poco meno che notoria, e non solo nel ristretto ambito del paese di Cinisi.

Cio' premesso, deve pure osservarsi che la grossa disponibilita' economica dimostrata dall'odierno imputato in relazione a tali affari da lui compiuti non appare agevolmente spiegabile; cosi' come, alla luce della comune esperienza, e' quanto meno singolare che un comune geometra di un piccolo paese siciliano possa ricevere in pagamento di un immobile circa 50 mila dollari USA e, quindi, recarsi in banca per cambiare la detta somma in lire italiane senza mai chiedersi - come pure ha sostenuto l'Altadonna davanti al G.I. (Vol.8/Q f.043366) - da dove provenisse tale denaro e quale ne fosse la natura.

Ha riferito il prevenuto che aveva intenzione di acquistare nel 1972 una quota, pari a circa 20.000 mq., per un valore di circa 150 milioni di lire, del fondo, sito in Villagrazia di Carini, nei pressi del quale venne poi consumato l'omicidio di Badalamenti Antonino, e di aver firmato a tale fine, insieme a Randazzo Giuseppe, il preliminare di acquisto, ritirandosi, tuttavia, dall'affare prima della stipula dell'atto pubblico.

Ha precisato, altresì, l'imputato di aver originariamente contattato da solo il proprietario

dell'immobile, Marrone Accursio (Vol.8/Q f.043366). Senonche', nel corso delle indagini bancarie veniva individuato presso l'agenzia n.1 della Banca Sicula, un libretto di deposito a risparmio al portatore di pertinenza di Alongi Giovanni.

Su tale libretto, tra gli altri, era stato versato un assegno di lire 4 milioni emesso dalla Silcassa -Agenzia di Carini, in data 11 giugno 1979, su richiesta di Altadonna Francesco e all'ordine di Marrone Accursio. Il detto assegno era stato emesso dalla nominata agenzia sulla base della provvista costituita col versamento di circa 50 milioni di lire in dollari USA e costituita in parte del prezzo del predetto fondo.

Dall'ulteriore esame della documentazione bancaria si poteva, poi, rilevare che non meno di 145 milioni di lire, portati dagli assegni dati in pagamento a Marrone Accursio, provenivano da cambio di dollari USA.

E' utile osservare, a questo punto, che il piu' volta citato fondo, in cui insisteva la famosa "villa bunker" adibita ad ospitare riunioni di capi mafiosi, era in realta' - come oramai pacifico - nella piena disponibilita' del Badalamenti (Vol.2/Q

f.042154, 042166), essendo solo formale la titolarita' del diritto di dominio vantato dal Randazzo.

L'operazione ora descritta si appalesa, dunque, come un'abile manovra diretta ad occultare ingenti quantita' di denaro estero di provenienza delittuosa tramite l'impegno di alcuni prestanome, tra i quali, in primo luogo, Altadonna Francesco.

Pienamente fondata e', pertanto, la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per il reato p. e p. dell'art. 648 C.P..

Per cio' che riguarda l'altro capo d'imputazione, relativo al reato, di favoreggiamento personale, bastera' osservare che integra gli estremi del predetto reato il comportamento di chi si rifiuta di fornire alle autorita' inquirenti notizie essenziali per l'identificazione del colpevole e per la ricostruzione del fatto (cfr. Cass. sez.III del 17 ottobre 1978).

Ora, e' del tutto evidente che la reticenza manifestata dall'Altadonna in ordine alle operazioni condotte dal Badalamenti, delle quali egli era in larga misura sicuramente a conoscenza, e' valsa ad ostacolare le indagini



relative all'omicidio Badalamenti, aiutando gli autori del delitto a sottrarsi alle ricerche dell'Autorita'.

L'imputato va dichiarato, pertanto, colpevole anche del reato ascrittogli al capo 450 della rubrica, unificato per continuazione, in quanto commesso nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso, a quello di cui al capo 383.

Tenuto conto dei criteri pervisti dall'art. 133 C.P. Altadonna Francesco deve essere, quindi, condannato alla pena, adeguata alla entita' dei fatti ed alla personalita' del reo, di anni quattro di reclusione e di lire 3 milioni di multa (p.b. per l'art.648 C.P. = anni tre di reclusione e lire 4 milioni di multa, aumentata a 4 anni di reclusione e di lire 4 milioni di multa per la continuazione).

La pena come sopra inflitta va condonata, sussistendo i presupposti previsti dal D.P.R. 16 dicembre 1986 n.865, nella misura di anni 2 di reclusione e di lire 4 milioni di multa.

Ai sensi dell'art. 29 C.P., la condanna alla pena sopra irrogata comporta la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

A norma dell'art. 229 C.P., si reputa opportuno, inoltre, ordinare che il condannato, stante la sua pericolosità sociale, sia posto, ultimata la pena, in libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anno uno.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento delle spese processuali.

**Amato Baldassare**

Amato Baldassare e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

L'odierno imputato e' stato indicato come uno dei componenti della c.d. "Catalano Faction", composta - come si e' gia' detto nella parte generale relativa al traffico internazionale degli stupefacenti cui si fa rinvio - da soggetti inseriti organicamente in "Cosa Nostra" Siciliana, anche se operanti per lo piu' negli U.S.A., e dedita al traffico internazionale della droga, nonche' alle correlative attivita' di riciclaggio dei proventi illeciti.

Piu' in particolare tale gruppo di imputati e' coinvolto in un vasto traffico di eroina tra la Sicilia e gli U.S.A., meglio noto come "Pizza Connection".

L'odierno imputato e' stato ritenuto coinvolto in questo traffico a seguito di alcune indagini svolte dal Ente Federale statunitense F.B.I., in esito alle quali e' stato accertato che Amato Baldassare

era una delle guardie del corpo del noto Boss Carmine Galante; e che lo stesso - insieme al cugino Cesare Buonventre (in seguito rimasto ucciso) - era probabilmente coinvolto nell'omicidio del suo capo.

Inoltre, ulteriore indizio del suo organico inserimento nella struttura di "Cosa Nostra", si rinviene nella partecipazione dell'imputato alle sontuose nozze di Bono Giuseppe, celebrate a New York il 16 novembre 1980, dove e' stato ritratto in fotografia, insieme a numerosi altri "uomini d'onore" di "rango", molti dei quali riconosciuti componenti della "Catalano Faction".

Orbene, tali elementi sono senz'altro da considerare seri indizi di responsabilita' a carico dell'odierno imputato, in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Nondimeno, in assenza di ulteriori riscontri, a giudizio di questa Corte, non si puo' essere certi della responsabilita' dell'imputato, il quale, pertanto, va assolto da codesti reati per insufficienza di prove.

Cio' posto, in ordine ai reati contestati ai capi 13 e 22, occorre rilevare che l'imputato e' stato indicato come individuo coinvolto nel traffico di

stupefacenti tra la Sicilia e gli Stati Uniti posto in essere dal predetto gruppo a seguito di alcune indagini effettuate dall'F.B.I. ed allegate in atti.

Tuttavia, tale unico elemento, se di per se costituisce serio indizio per l'affermazione della responsabilita' dell'Amato in ordine ai reati contestatigli ai capi 13 e 22 dell'epigrafe, non puo', da solo, eliminare ogni dubbio sulla sua effettiva colpevolezza, giustificandone - anche in ordine a tali delitti - l'assoluzione con la formula del dubbio.

**Amato Federico**

Amato Federico e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di ricettazione e di procurata inosservanza di pena, di cui, rispettivamente, ai capi 11 (modificata cosi' l'originaria imputazione) e 420 dell'epigrafe.

Ritiene la Corte, alla luce degli elementi acquisiti, che debba essere affermata la responsabilita' del prevenuto per i reati contestati.

Dell'imputato parla, anzitutto, Calzetta Stefano, che lo presenta come uomo dei Vernengo, delle cui illecite attivita' ha utilizzato i proventi investendoli nell'edilizia ("fabbrica con i soldi dei Vernengo", udienza dib.le 9 Luglio 1986).

Analoga indicazione e' fornita da Contorno Salvatore, secondo cui Amato Federico ("Pinuzzo") nella sua attivita' economica di costruttore si e' avvalso della protezione dei Vernengo, costituendo per gli stessi un vero e proprio prestanome (Vol.125 f.456620).

A queste dichiarazioni, già abbastanza significative, stante la loro consonanza e l'accertata affidabilità dei predetti coimputati dichiaranti, vari e concordanti riscontri conferiscono sicura veridicità.

Riferisce, ad esempio, Coniglio Salvatore che durante la sua detenzione nel carcere palermitano dell'Ucciardone, nel 1983, Anselmo Vincenzo gli rivelò di recarsi spesso nella cella dell'Amato, anch'esso recluso in quel periodo, per invitarlo a calibrare le spiegazioni fornite alle autorità inquirenti circa il riciclaggio del denaro "sporco", in modo da non coinvolgere nessuno (Vol.206 f.504737-504738).

Ma i legami dell'imputato con la nota famiglia dei Vernengo e il suo ruolo nell'occultamento dei proventi illeciti dell'attività mafiosa di quella emergono anche da altre incontestabili circostanze.

Ha asserito in un primo tempo il prevenuto al P.M., di non aver mai intrattenuto rapporti, nemmeno telefonici, con i Vernengo.

Contestategli le numerose telefonate registrate su utenze dei Vernengo, l'Amato ha finito con l'ammettere di essere stato qualche volta chiamato

dai predetti, ma unicamente per scopi inerenti la sua attivita' di imprenditore edile (Vol.1/SA f.149090).

Solo davanti al G.I., il prevenuto, posto di fronte alla manifesta evidenza delle prove acquisite, ha riconosciuto, pur se personalmente, i suoi rapporti con la famiglia Vernengo (Vol.2/SA f.149753 - 149754).

Da questa premessa si puo' trarre una prima conclusione: l'imputato non e', in linea di principio, credibile allorché afferma di non aver conosciuto, o, comunque, di non essersi mai interessato della effettiva natura delle attivita' dei Vernengo.

Al contrario, l'Amato e' sempre stato ben consapevole - e non poteva non esserlo - del carattere criminale di dette attivita' e della illiceita' dei proventi che ne derivavano.

Sara' sufficiente a tal proposito ricordare due significative circostanze.

Nell'Agosto del 1982, quando, cioe', i Vernengo erano ormai latitanti in relazione alle indagini sul laboratorio di eroina scoperto in via Messina Marine, l'imputato veniva "controllato" dalla polizia mentre si trovava, col figlio Amato Cristoforo, a bordo di un'autovettura nei pressi della villa di Vernengo Antonino, a Ficarazzi.



Richiesto di giustificare la sua presenza in quel luogo, egli adduce una presunta contrattazione per l'acquisto di un terreno.

Interrogato dal P.M., modifichera' l'originaria versione, assumendo di essersi recato a Ficarazzi per contrattare l'affitto di un bungalow (Vol.1/SA f.149087); nuovamente sentito dal G.I., ammetterà infine di essersi trovato in quei pressi perche' doveva incontrare Vernengo Antonino, in relazione alla pratica di finanziamento della societa' "Enologica Galeazzo" (Vol.2/SA f.149760).

La seconda circostanza riguarda l'intervento di Alfano Paolo, inteso "Pietro 'U Zappuni", richiesto telefonicamente dall'Amato a Vernengo Antonino, allo scopo di scongiurare l'eventualita' di un'occupazione abusiva da parte di talune persone, assegnatarie di alloggi, dell'immobile in corso di definizione in questa via Oreto.

Anche qui l'imputato rende una spiegazione, a dir poco, inverosimile: "Pietro Zappuni" (Alfano Paolo) - assume, infatti, l'Amato - gli era stato presentato da Vernengo Cosimo ed era stato assunto come guardiano del complesso immobiliare realizzato allo Sperone; con la cennata telefonata

l'imputato aveva inteso semplicemente "richiamare l'attenzione" dello "Zappuni" sull'esigenza di sorvegliare il cantiere (Vol.2/SA f.149730).

Come potesse l'Amato ignorare che "Pietro U' Zappuni" altri non era che Alfano Paolo, cioè' uno degli uomini piu' fidati che l'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra" gli aveva imposto come "guardiano" tramite i Vernengo, e' difficile comprendere tanto piu' che l'intervento solitario dell'Alfano avrebbe dovuto fermare la furia di una massa di gente inferocita per la carenza di alloggi.

E' evidente, quindi, che l'Amato ha inteso servirsi del potere d'intimidazione rappresentato dall'associazione mafiosa nella zona tramite l'Alfano, il quale, con la sua sola presenza avrebbe evitato conseguenze pregiudizievoli.

In ogni caso, pur sempre oscuro rimane il motivo della telefonata, alla luce delle investigazioni fornite dall'imputato, posto che destinatario della stessa avrebbe dovuto essere se mai il "guardiano" e non il Vernengo.

Amato Federico era, in verita', perfettamente a conoscenza della natura delle attivita' dei Vernengo edel loro inserimento nel contesto mafioso.

E gli elementi assunti dimostrano che il medesimo, lungi dall'essere semplicemente "contiguo" a tale attivita' - come pretenderebbe la difesa - in realta' prestava la sua opera nel "riciclaggio" dei proventi illeciti che ne derivavano.

Basterebbe al riguardo ricordare le numerose intercettazioni telefoniche dalle quali inequivocabilmente si evince come l'Amato si consultasse con Vernengo Antonino, prima di assumere decisioni di rilievo nell'ambito della sua attivita' di imprenditore edile.

Emblematica e', tuttavia, al riguardo, la vicenda della "Enologica Galeazzo" S.p.A.,.

Detta societa', avente per oggetto la produzione ed il commercio di vini e derivati, nonche' l'attivita' di trasporto di cose e di persone, e' costituita nel 1981 con un capitale sociale di lire 200 milioni, elevato dopo poco piu' di un anno a 1 miliardo.

Originario amministratore e' D'Amico Baldassare, poi receduto, il quale ha piu' volte definito la "Enologica Galeazzo" come una societa' di esclusiva pertinenza di Vernengo Antonino.

Il predetto D'Amico verra' sostituito nella carica da Amato Federico, il quale, interrogato

dal G.I., ha riferito di essere entrato nella societa' allo scopo di tentare di recuperare il credito relativo alla esecuzione delle opere murarie dello stabilimento enologico, ammontante a lire 260 milioni su 340 (Vol.2/SA f.149754-149755).

In un primo momento, l'Amato aveva sostenuto di avere trattato per la costruzione dello stabilimento con La Fiura Filippa, moglie di Vernengo Antonino, e di avere intrattenuto rapporti solo con il di lei padre, La Fiura Cosimo (Vol.1/SA f.149014).

Smentito recisamente da quest'ultimo, l'imputato ha poi ammesso di avere pattuito la costruzione dell'edificio con Vernengo Antonino, senza pero' che fosse stato redatto alcun documento (Vol.1/SA f.149089).

Solo in seguito l'Amato ha esibito una lettera-contratto spedita per posta e recante la data certa del 1 Aprile 1981.

Egli ha altresì dedotto di aver ricevuto un anticipo di circa 80 milioni sul compenso pattuito, circostanza, questa, smentita da La Fiura Filippa, che ha parlato in un primo momento di acconti per soli 10 milioni (Vol.3/SA f.26) e da D'Amico Baldassare, che si e' detto all'oscuro di anticipi di alcun genere (Vol.1/SA f.431).

Tali potenti contraddizioni suggeriscono, in realta', una diversa ricostruzione dei fatti: nessun contratto di appalto e' stato mai veramente stipulato e nessun anticipo e' stato corrisposto; le deposizioni rese al dibattimento dai testi Scalone e Costanza nulla provano, se non semplicemente che l'Amato aveva precostituito la difesa relativa al preteso credito insoddisfatto e alla conseguente partecipazione "forzata" alla societa', prima ancora del suo arresto.

La societa' "Enologica Galeazzo" era di esclusiva pertinenza di Vernengo Antonino, come e' dimostrato, oltretutto, dalla identita' personale e posizione economica degli altri soci della stessa, chiari prestanome dei Vernengo: La Fiura Filippa, moglie di Vernengo Antonino, azionista per lire 400 milioni (Vol.3/SA f.26); Viola Giuseppe, cognato della La Fiura e proprietario di un negozio a Partinico, azionista per lire 150 milioni, e Sardina Anna, moglie di Napoli Stefano, azionista per lire 150 milioni.

In conclusione, tenuto conto che - come ha riferito De Santis Franco, fornitore di apparecchiature per lo stabilimento vinicolo - tutte le pratiche concernenti la predetta societa' erano

trattate dall'Amato, il quale, dunque, non si limitava a prestare il proprio nome, ma interveniva attivamente; che la perizia contabile eseguita sulla "Enologica Galeazzo" (Vol.4/SA f.198) ha messo in luce che il denaro necessario per la costituzione della S.p.A e per la realizzazione dello stabilimento e' stato conferito in contanti; che il capitale sociale e' stato utilizzato per la realizzazione dello stabilimento e per eseguire i pagamenti della societa', anch'essi in contanti, se ne trae la definitiva dimostrazione della responsabilita' dell'imputato in ordine al reato di ricettazione di cui all'art.648 C.P., ascrittogli in epigrafe.

Per quanto concerne il reato di procurata inosservanza di pena, la colpevolezza dell'imputato e', del pari, emersa chiaramente in esito all'istruttoria.

Interrogato dal P.M. di Palermo, Amato Federico ha negato di aver conosciuto, fino ai primi giorni del Gennaio 1983, lo stato di latitanza di Monteleone Antonino.

Il che contrasta con l'accertato interessamento dell'Amato in favore del nominato Monteleone, al quale, gia' nei primi giorni del dicembre 1982, egli aveva procurato, a proprie spese, l'avvocato.

E' invece molto piu' plausibile che il Monteleone, colpito da ordine di carcerazione del 23 Luglio 1982 del Tribunale di Palermo, abbia fatto immediatamente ricorso all'Amato per ottenere sostegno economico e comunque aiuto allo scopo di sottrarsi all'esecuzione della pena; e che l'odierno imputato abbia fin dal principio consapevolmente agevolato il Monteleone nel suo tentativo di sottrarsi alla espiazione della pena.

Non e' ragionevolmente pensabile, infatti, che il Monteleone, il quale nel Dicembre '82 non era nemmeno nelle condizioni di procurarsi l'assistenza di un avvocato, abbia potuto per altri 4 mesi sfuggire alla esecuzione del sopra indicato ordine di carcerazione senza l'aiuto dell'Amato, unico suo riferimento - come si evince dal tenore della comunicazione telefonica intercettata (Vol.1/SA f.148649) - di fronte alle ricerche dell'Autorita'.

Per le ragioni esposte, dunque, Amato Federico deve essere dichiarato colpevole dei reati pp. e pp. dagli artt.648 e 390 C.P. ascrittigli, rispettivamente, ai capi 11 (con la modifica in ricettazione apportata dal provvedimento di rinvio a giudizio) e 420 dell'epigrafe, e, tenuto conto dei criteri previsti dall'art.133 C.P., va condannato alla

pena, adeguata alla entita' dei fatti e alla personalita' del reo, di anni 4 di reclusione e lire 4 milioni di multa (pena per l'art.648 C.P. = anni 3 di reclusione e lire 4 milioni di multa; pena per l'art.390 C.P. = anno 1 di reclusione)..

Si segnala in proposito che per mero errore materiale nel dispositivo e' stata ritenuta la continuazione.

La pena cosi' determinata va condonata, sussistendo i presupposti previsti dal D.P.R 16 Dicembre 1986 N.865, nella misura di anni 2 di reclusione e lire 4 milioni di multa.

Ai sensi dell'art.29 C.P., la condanna alla pena sopra irrogata comporta la pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici per la durata di anni 5.

A norma dell'art.229 C.P., si reputa opportuno, inoltre, ordinare che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto, ultimata la pena come sopra inflitta, in liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad 1 anno.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali.



**Anselmo Vincenzo**

Anselmo Vincenzo e' stato rinviato a giudizio per rispondere del reato ascrittogli al capo 38 dell'epigrafe.

Il predetto, gia' coinvolto in vicende giudiziarie inerenti al traffico di stupefacenti, ha subito nel procedimento penale c.d. di "nonna eroina" una pesante condanna in primo grado.

Nel presente procedimento non e' in discussione il ruolo preminente dell'imputato nel commercio dell'eroina sulla Piazza di Palermo, gia' abbondantemente vagliato in altre sede e non piu' fondatamente contestabile, bensì specifici episodi relativi all'acquisto da parte del prevenuto, unitamente a Spina Giuseppe, di ingenti quantitativi di droga da Gambino Giacomo Giuseppe, al fine di farne commercio.

Alla luce delle risultanze istruttorie, la responsabilita' dell'Anselmo per il fatto contestato deve reputarsi ampiamente provata.

Ha riferito Anselmo Salvatore, fratello dell'imputato, che questi era in societa' con Spina

Giuseppe nello smercio della droga. Essi si procuravano l'eroina da Gambino Giacomo Giuseppe e le consegne avvenivano al bar "Manila", dietro pagamento parte in contanti, parte in assegni (Vol.133 f. 459214).

Il Gambino si serviva del costruttore Pilo, di cui e' cognato, per negoziare gli assegni datigli in pagamento, ed orbitava spesso attorno alla macelleria dello Spina, con cui si allontanava ogni qualvolta gli venivano commissionate partite di droga, che era in grado di reperire nel giro di 2 - 3 ore (Vol.133 f. 459230).

Di fronte a dichiarazioni cosi' precise e minuziose nessun dubbio e' possibile.

Ed invero, il coimputato Coniglio Salvatore ha indicato in Anselmo Salvatore colui che gli fece conoscere Anselmo Vincenzo, ed ha precisato che le forniture di eroina fattegli da quest'ultimo avvenivano per tramite di Anselmo Salvatore (Vol.1 f.178834).

Anselmo Salvatore era, pertanto, direttamente partecipe dei traffici del fratello, e in quanto tale era sicuramente in grado di conoscere coloro che lo rifornivano di droga.

Del resto, basti pensare che il Gambino era collegato - secondo le rivelazioni di Anselmo Salvatore - a Madonia Francesco, componente della "commissione" come capo-mandamento e "rappresentante" della "famiglia" di Resuttana, (Vol.133 ff.459231-459232), il cui accertato coinvolgimento nel traffico di eroina e' compiutamente esaminato in altra parte della sentenza, per rendersi conto della veridicita' delle surriferite indicazioni.

L'attendibilita' delle proposizioni accusatorie rese da Anselmo Salvatore non puo', pertanto, ragionevolmente contestarsi e pienamente si giustifica il giudizio di colpevolezza cui questa Corte ritiene di dovere pervenire.

L'episodio delittuoso di cui al capo 38 dell'epigrafe, e' stato dalla Corte ritenuto unificato per continuazione con i reati per i quali l'imputato e' stato gia' condannato con sentenza irrevocabile del Tribunale di Palermo del 25 febbraio 1985 nel processo c.d. di "Nonna Eroina".

Pertanto, la pena inflitta per tali reati va aumentata, tenuto conto dell'episodio in esame di anni due e mesi sei di reclusione e lire 30 milioni di multa.

**Arcoleo Vincenzo**

Arcoleo Vincenzo e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei reati di associazione per delinquere e di associazione per delinquere di stampo mafioso di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Il predetto e' stato indicato da Vincenzo Sinagra cl.1956 (Vol.99 f.442972), col soprannome di "pacchiuneddu", come rapinatore operante alle dipendenze della cosca di Corso dei Mille.

Si e' protestato innocente, sostenendo di non conoscere il Sinagra e di avere meri rapporti di parentela con alcuni degli altri coimputati e superficiale conoscenza, determinata dalla comune origine di quartiere, con altri dei prevenuti.

Unico elemento di riscontro circa l'appartenenza all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" ed alla "famiglia" di Corso dei Mille in particolare, e' costituito dalla sua partecipazione, rivelata dal Sinagra, alla gravissima rapina verificatasi il 15 giugno 1977 ai danni dell' Ufficio Poste Ferrovia, che frutto' ai malviventi quasi un miliardo.

Come felicemente intuito dall'allora dirigente della Squadra Mobile di Palermo, dr. Giuliano Boris Giorgio, tale gravissimo episodio criminoso, per l'audacia dei rapinatori e la perfetta organizzazione del colpo, non poteva essere iniziativa di banda occasionalmente raccolta, bensì di potente organizzazione criminale che si riproponeva di reinvestire l'enorme ricavato in altri più lucrosi traffici illeciti (v.rapporto 17 giugno 1977 a Vol.2/N f.037200)): convinzione per altro confermata da un interessantissimo anonimo pervenuto all'epoca agli organi di polizia ed al quale probabilmente non fu attribuita la dovuta importanza, secondo il quale gli organizzatori del colpo erano "Bonta' Stefano di Villagrazia che comanda pure a S. Maria del Gesu'", "Michelino Greco cugino di "Cicchiteddu" e "un certo Tanino, che e' di Cinisi e ci dicono pure il presidente", cioè Bontate Stefano, Greco Mochele e Badalamenti Gaetano, che non risulta siano stati all'epoca anche soltanto identificati.

Le rivelazioni di Sinagra Vincenzo hanno successivamente consentito di individuare almeno i materiali esecutori del colpo, alcuni dei quali sono stati giudicati da questa Corte in relazione al capo 352 dell'epigrafe.

Per altri, come per l'Arcoleo, non e' stato possibile procedere a nuova incriminazione, essendo stati gli stessi processati ed assolti in dibattimento ed essendo quindi intervenuta la preclusione di cui all'art.90 C.P.P.

Tuttavia l'inserimento dell'imputato in esame nella cosca criminale organizzatrice del colpo non e' emerso in maniera chiara e risulta, anche se dagli atti di quel procedimento si possono trarre degli elementi che genericamente riscontrano le dichiarazioni del Sinagra.

In particolare l'Arcoleo, pur negando la sua partecipazione alla rapina, ammise allora (Vol.5/N f.037783).di essere in rapporti con Gioacchino Alioto, Girolamo Castiglione, Salvatore Giuliano e Pietro Senapa, per favoreggiamento del quale venne denunciato nel 1975, riportando successivamente anche altre condanne per rapina, come ammesso nel suo interrogatorio giudiziale. I suoi stretti rapporti con tutti i predetti, per altro, ampiamente risultano dalla deposizione del teste Dentice Salvatore (Vol.2/N f.037236) che riferi' alla Polizia di vederli spessissimo parlare tra loro "a volte tutti insieme ed a volte a gruppi di due o tre" in Piazza Kalsa o in luoghi limitrofi.

Tuttavia, ove si consideri che le informazioni riferite dal Sinagra Vincenzo cl.1956 sulla rapina non sono frutto di conoscenza diretta, ma provengono dal cugino "Tempesta", che pero' non aveva motivi di riferirgli particolari inesatti e che neppure in via incidentale e' possibile raggiungere la serena certezza della partecipazione dell'imputato alla rapina, non resta che assolvere Arcoleo Vincenzo dai reati ascrittigli per insufficienza di prove.

**Argano Filippo**

Argano Filippo e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22, ascrittigli come in epigrafe.

L'esame delle risultanze processuali, emerse a suo carico, giustifica l'affermazione della sua responsabilita' per i delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso.

Invero, l'imputato e' stato indicato da Calzetta Stefano, come appartenente alla "famiglia" mafiosa di Corso dei Mille, insieme agli altri tre suoi fratelli.

Ha precisato il "pentito", che Argano Filippo era da considerarsi il piu' importante ed il piu' pericoloso tra i fratelli, che comunque erano tutti mafiosi con un ruolo di primo piano all'interno della cosca, anche per i loro stretti legami con i Tinnirello, gli Zanca, gli Spadaro ed i Greco (F.P. f.221040 e segg.).

Il Calzetta ha anche posto in evidenza la solida amicizia esistente tra l'imputato ed i costruttori mafiosi Bisconti Ludovico e Federico Domenico (F.P. f.221040 e segg.).



Ha infine rilevato che le "famiglie" della "mafia vincente", tra cui quella degli Argano, dovevano ritenersi mandanti dell'attentato al Commissariato di P.S. di Brancaccio, eseguito per intimidire la popolazione e distorglierla dal proposito di collaborare con la polizia.

Ulteriori elementi circa l'appartenenza dell'imputato all'associazione mafiosa, sono stati forniti anche da Contorno Salvatore, il quale ha dichiarato che Argano Filippo era "uomo d'onore" della "famiglia" di Corso dei Mille, presieduta da Marchese Filippo.

A conferma delle proposizioni accusatorie, teste' illustrate, sono da ricordare le rivelazioni di Sinagra Vincenzo di Antonino, anch'egli della "famiglia" di Marchese e coinvolto nelle numerose azioni delittuose organizzate da questa.

Nonostante le confuse dichiarazioni del Sinagra rese in istruttoria e parzialmente anche al dibattimento, circa la partecipazione dei fratelli Argano ad alcuni omicidi, dai quali peraltro l'odierno imputato e' stato prosciolto in istruttoria, si e' pervenuti in sede dibattimentale ad un inequivoco riconoscimento fotografico di Argano

Filippo, da parte del "pentito", il quale su precisa domanda dell'Avvocatura dello Stato, ha ribadito l'inserimento dell'imputato nella cosca di Marchese.

Ma l'appartenenza dell'Argano a "Cosa Nostra" e' acclarata in modo certo ed univoco, dai risultati dagli accertamenti bancari eseguiti a suo carico.

E' emerso, infatti, che l'imputato ha ricevuto un assegno bancario di L.1.080.000 (tratto sul c/c 12744/20 il 21 Dicembre 1981) ed intestato ad Inchiappa G.Battista e Fazio Salvatore, di cui e' stata accertata l'affiliazione alla "famiglia" di Corso dei Mille.

Oltre a questo, devono essere ricordati, un assegno di L.10.000.000 tratto il 4 Settembre 1981 all'ordine del suddetto Fazio Salvatore e due assegni rispettivamente del 4 Agosto 1979 e del 2 Aprile 1979 relativi a rapporti con Nangano Giuseppe, anch'egli membro della stessa cosca.

Particolare importanza assumono poi un assegno per L.10.030.000 (3 Febbraio 1978) tratto dall'imputato a favore di Bontate Stefano nonche' i numerosi titoli, per oltre 100 milioni, a favore della "Cooperativa Poggio Diana", cui era



ortofrutticolo, o addirittura affermando di sconoscere gli emittenti o i prenditori, a seconda dei casi.

Sulla base degli elementi probatori sin qui enunciati, puo' concludersi che l'Argano fosse organicamente inserito nell'associazione criminale "Cosa Nostra" e pertanto debba essere dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10.

Per quanto concerne i delitti di cui ai capi 13 e 22, non sussistono prove sufficienti per sostenere un giudizio affermativo di responsabilita' nei confronti dell'imputato.

Se e' vero, infatti, che l'appartenenza alla cosca di Corso dei Mille, coinvolta in modo rilevante nel traffico degli stupefacenti, puo' costituire un elemento indiziario circa la partecipazione dell'Argano al turpe commercio, peraltro, riscontrato da taluni assegni, che appaiono provento di traffici illeciti, ma ma non certamente profitti provenienti dal traffico di stupefacenti, in carenza di ulteriori elementi, che possono evidenziare il ruolo esercitato dall'imputato in tale attivita' appare conforme a giustizia assolvere il predetto imputato dai reati ascrittigli ai capi 13 e 22 con formula dubitativa.

In ordine alla determinazione della pena, deve precisarsi che i reati di cui ai capi 1 e 10 sono avvinti tra loro dalla continuazione, in quanto commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

Posto quindi che il reato piu' grave, ai fini dell'applicazione dell'art.81 cpv., e' quello di cui all'art.416 Bis, la pena dovra' stabilirsi in base a quella prevista per tale titolo.

Pertanto, l'Argano deve essere condannato alla pena di anni 8 di reclusione (pena base 416 Bis IV comma anni 5 di reclusione + un terzo per VI comma = anni 6 mesi 8 + mesi 4 art.112 N.1 C.P. = anni 7 + anno uno per art.81 cpv. = anni 8 di reclusione), oltre al pagamento delle spese processuali.

Alla condanna conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale, durante l'espiazione della pena.

In considerazione della sua pericolosita' sociale, l'imputato va sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per il periodo di un anno e a quella della liberta' vigilata per un periodo non inferiore a tre anni.

Ai sensi degli art.6 e segg. D.P.R N.865/1986 deve essere disposto il condono di anno 1 di reclusione.

**Argano Gaspare**

Argano Gaspare e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22, 150, 151, 152, 188, 189, 190, 191.

In questa sede, verra' valutata la posizione dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli ai capi 1, 10, 13, 22, rinviando per gli altri delitti, alla parte della sentenza che se ne occupa.

La analisi degli elementi probatori acquisiti a carico dell'Argano, consente di affermarne la responsabilita' per i delitti previsti dagli artt.416 e 416 Bis C.P..

Infatti, l'imputato e' stato indicato da Calzetta Stefano come appartenente alla "famiglia" mafiosa di Corso dei Mille, insieme agli altri tre suoi fratelli.

Il "pentito" ha riferito che l'Argano, citato come "Gasparino che ha i cavalli all'ippodromo e le pale meccaniche" ed i suoi fratelli sono mafiosi pericolosi con un ruolo di primo piano nella cosca, anche per i loro stretti legami con i Tinnirello, gli Zanca, gli Spadaro ed i Greco.

Ha infine evidenziato che le "famiglie" della "mafia vincente", tra cui quella degli Argano, dovevano ritenersi mandanti dell'attentato al Commissariato di P.S. di Brancaccio, eseguito per intimidire la popolazione e distorglierla dal proposito di collaborare con la polizia (F.P. f.221040 e segg.).

Tali dichiarazioni sono state dallo stesso "pentito" confermate al dibattimento.

Ulteriore riscontro alle proposizioni accusatorie del Calzetta, peraltro particolarmente circostanziate nel tratteggiare anche l'attività esercitata dall'imputato, e' stato fornito dalle rivelazioni di Sinagra Vincenzo cl.1956.

Quest'ultimo, pur avendo scagionato, al dibattimento, l'imputato dai numerosi omicidi addebitatigli, nel corso degli interrogatori resi in istruttoria, giustificandosi con la confusione cui sarebbe incorso per via di un primo riconoscimento fotografico degli Argano Gaspare e Argano Filippo, ha tuttavia ribadito la qualità di "mafioso" del suddetto Gaspare, riconoscendolo, questa volta inequivocabilmente in fotografia.

Importante riscontro alle dichiarazioni degli imputati "collaboratori" e' costituito dal

rinvenimento del numero telefonico di Argano Gaspare ("Argano 282566") nella villa di Di Salvo Nicola (Vol.6/S f.3, 7) il proprietario della villa ove venne scoperto il laboratorio di trasformazione della morfina base in eroina sito in Via Messina Marine.

Le dichiarazioni rese dai due "pentiti", non hanno trovato alcuna smentita da parte dell'Argano, il quale e' rimasto latitante e contumace, disinteressandosi totalmente allo svolgimento del processo a suo carico.

Gli elementi probatori, sinora illustrati, dimostrano quindi in modo concorde e con apprezzabile grado di sicurezza, l'organico inserimento dell'imputato nell'associazione criminosa "Cosa Nostra" e precisamente nella "famiglia" di Corso dei Mille.

Pertanto, l'Argano va dichiarato colpevole dei delitti attribuitigli ai capi 1 e 10 dell'imputazione.

Per quanto concerne i delitti di cui ai capi 13 e 22, non sussistono prove sufficienti per sostenere un giudizio affermativo di responsabilita' nei confronti dell'imputato.



Se e' vero, infatti, che l'appartenenza alla cosca di Corso dei Mille, coinvolta in modo rilevante nel traffico degli stupefacenti, puo' costituire un indizio della partecipazione dell'Argano al turpe commercio, tuttavia, in carenza di ulteriori riscontri, relativi ad episodi specifici che evidenzino con sicurezza il ruolo esercitato dall'imputato in tale attivita', non puo' giustificare con la necessaria certezza un'affermazione di responsabilita'.

L'Argano va, pertanto, assolto dai reati ascrittigli ai capi 13 e 22 con formula dubitativa.

In ordine alla determinazione della pena, deve precisarsi che i reati di cui ai capi 1 e 10 sono avvinti tra loro dalla continuazione, in quanto commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

Posto quindi che il reato piu' grave, ai fini dell'applicazione dell'art.81 cpv., e' quello di cui all'art.416 Bis, la pena dovra' stabilirsi in base a quella prevista per tale titolo.

Pertanto, l'Argano deve essere condannato alla pena unica di anni 8 di reclusione (pena base 416 Bis IV comma anni 5 di reclusione + un terzo per VI comma = anni 6 mesi 8 + mesi 4 art.112 N.1 C.P. = anni 7 + anno uno per art.81 cpv. = anni 8 di reclusione), oltre al pagamento delle spese processuali.

Alla condanna conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale, durante l'espiazione della pena.

In considerazione della sua pericolosità sociale, l'imputato va sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per il periodo di un anno e a quella della libertà vigilata per un periodo non inferiore a tre anni.

L'Argano deve essere infine assolto dai reati ascrittigli ai capi 150, 151, 152, 188, 189, 190, 191, per insufficienza di prove, e cioè in relazione alle motivazioni esposte in quella parte della sentenza, che tratta della sua posizione processuale, in merito a tali delitti.

**Azzoli Rodolfo Angelo**

Rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e del conseguente traffico, contestatigli ai capi 13 e 24 dell'epigrafe, dell'Azzoli ampiamente si parla nella parte della sentenza dedicata ai traffici di droga dei fratelli Grado, cui si rimanda, ed in questa sede basta ricordare che, secondo le dichiarazioni di Totta Gennaro (Vol.4 f.401217-401218; 401223-401224; Vol.72 f.435493, 435499, 435500, 455505 e segg.) taluni appartenenti delle famiglie Grado e Contorno si erano presso di lui rifugiati in Spagna dopo lo scoppio della c.d. "guerra di mafia" e che egli, prima di trasferirsi ad Alicante ed essere sostituito a Milano da Matranga Gioacchino, aveva guadagnato "un mucchio di miliardi" col traffico degli stupefacenti, in cio' coadiuvato da tale "Ciccio" da Padova.

Orbene, il citato "Ciccio", identificato in Perina Giovanni, dopo iniziali tentennamenti,

ha finito con l'ammettere (F.P.f.251847 e segg.; Vol.86 f.439530) di essere stato in contatto con alcuni individui, tra cui un certo Azzoli, che lo avevano convinto a smerciare eroina sulla piazza di Verona. Ha aggiunto di aver ricevuto in consegna dall'Azzoli, per un periodo di tre o cinque mesi, alcune partite di eroina, venendo perciò ricompensato in ragione di lire 1.500.000 per volta, giacché, a suo dire, egli fungeva soltanto da intermediario della consegna fatta soltanto a terzi dall'Azzoli.

A sua volta l'odierno imputato, interrogato in sede di commissione rogatoria in Madrid (F.P. f.217601 e segg.), ha ammesso che nel 1979 a Milano, ove risiedeva, aveva fatto conoscenza, tramite Totta Gennaro, con Grado Antonino, notoriamente dedito a numerose attività illegali, tra cui, precipuamente, il traffico delle sostanze stupefacenti.

L'Azzoli, dopo aver sottolineato che il Totta era a conoscenza di tutto ciò che sapeva il Grado, ha aggiunto che agli inizi del 1979 egli si era recato insieme a quest'ultimo a Verona, dove aveva avuto presentato un certo "Ciccio", di circa quaranta anni, di corporatura forte, gestore

di un ristorante nei pressi di Monza, con il quale in prosieguo aveva avviato un traffico di eroina. Ha aggiunto di avergli personalmente consegnato, durante il 1979 e con cadenza bimestrale, eroina in quantita' di due o tre chilogrammi per volta, al prezzo di 70.000.000 di lire circa al chilogrammo.

Tale eroina era di origine turca e, secondo l'opinione dell'Azzoli, veniva consegnata al Grado, che gliela forniva, da tre arabi che gli procuravano anche la morfina base, destinata alla trasformazione in eroina, che i fratelli Grado Antonino e Grado Salvatore trasportavano in Sicilia occultandola nelle ruote di scorta delle autovetture.

Dando poi ulteriore forza alle accuse del Totta, l'Azzoli ha rivelato che, sul finire del 1980 e poi nel settembre 1981, egli aveva fatto provvisoriamente rientro in Italia dalla Spagna (dove si era trasferito alla fine del settembre 1979, dopo l'arresto della coppia di spacciatori, a lui collegati, Romolo D'Arcangelo ed Crespiatico Agostina) e che in quest'ultima occasione si era incontrato in Milano con Grado Salvatore, cui aveva prospettato la possibilita' di effettuare investimenti immobiliari nella penisola iberica.

Quindi, dopo aver ricevuto in Benidorm, nel novembre del 1981, la visita di tale Zarcone Giovanni, amico intimo dei Grado, aveva fatto acquistare al sopraggiunto Grado Salvatore, che si presentava ufficialmente col nome di Termini Salvatore, diversi appartamenti e chalets, all'uopo utilizzando le somme di denaro versate dai Grado sul suo conto corrente, intrattenuto presso una banca svizzera e del quale aveva loro previamente fornito il numero.

Ha aggiunto che, insieme ai fratelli Grado erano giunti a Benidorm dei loro amici, tra cui il già citato Zarcone Giovanni, tale Vitale Gregorio e quindi quel Matranga Gioacchino indicato dal Totta come il successore dell'Azzoli nella gestione del traffico delle sostanze stupefacenti sulla piazza di Milano.

I legami tra l'Azzoli ed i componenti della famiglia Grado erano così intimi che lo stesso prevenuto ha rivelato di aver appreso da Salvatore Grado che egli ed i suoi familiari erano stati "consigliati dai fratelli Fidanzati di sparire dall'Italia, dato che le altre famiglie legate al traffico di droga volevano eliminarli".

Inoltre, gli accertamenti bancari compiuti a Benidorm presso l'Agenzia del Banco di Bilbao e l'audizione di numerosi testi hanno permesso di accertare che l'odierno prevenuto costituiva il referente spagnolo della famiglia Grado.

Invero e' stato accertato (Vol.24 f.412213, 412233, e Vol.19 f.411007, 411008) che, a partire dal mese di ottobre 1980, su conto corrente 50044/8, intrattenuto dall'Azzoli presso il citato sportello bancario, furono effettuati numerosi versamenti dell'ordine di diverse centinaia di milioni di pesetas su ordine di varie banche svizzere di Lugano, Berna e Zurigo. Ed a tal proposito il teste Tomas Miguel Angelo Peiro, direttore della menzionata agenzia, ha riconosciuto (Vol.19 f.410992) fotograficamente in Grado Salvatore il Termini Salvatore presentatogli nel novembre del 1981 dal cliente Azzoli Rodolfo e da quest'ultimo autorizzato a poter disporre dei fondi del conto corrente 50044/8 (Vol.19 f.411002, 411003). Ha aggiunto, inoltre, che in tutte le occasioni in cui i due italiani erano andati in banca, colui che prendeva le decisioni finali e le iniziative era sempre Grado Salvatore, nonostante a parlare fosse l'Azzoli.

Per altro, il ruolo svolto da Azzoli Rodolfo a favore dei Grado e' emerso attraverso la deposizione del costruttore De Espinosa Jose' Guich Lamo, il quale, dopo aver dichiarato di aver venduto vari immobili all'Azzoli a partire dal novembre 1981, ha fotograficamente riconosciuto in Grado Salvatore la persona che in occasione delle cennate compravendite accompagnava l'Azzoli e che fini' coll'occupare l'appartamento dell'undicesimo piano dell'edificio "Santa Maria", sito nell'avenida del Mediterraneo di Benidorm.

A sua volta l'appaltatore Lorenz Jose' Fuste ha riferito che nel mese di marzo del 1982 aveva avviato con tale Salvatore, presente Azzoli Rodolfo, le trattative per la vendita di un chalet sito nell'urbanizzazione Rocas - Blancas di Benidorm e che per quanto l'immobile fosse intestato all'Azzoli era Grado Salvatore, da lui riconosciuto in fotografia, a prendere le decisioni Vol.19 f.410979 e segg.).

Oltre a cio', l'inserimento dell'Azzoli nel circuito criminoso dei traffici di droga ha trovato riscontro negli interrogatori di D'Arcangelo Romolo ed Crespiatico Agostina, il cui arresto, nel settembre del 1979, come si e'



visto, aveva indotto l'Azzoli ad abbandonare l'Italia e trasferirsi in Spagna.

I due, che l'Azzoli aveva messo in contatto con Grado Antonino, avevano subito il sequestro di Kg.4,5 di eroina e poiche' il Grado era stato restio a consegnar loro la "roba" aveva preteso che la meta' del suo valore fosse pagata dall'Azzoli, "scontandola" dai crediti che quest'ultimo vantava per le consegne di eroina fatte al "Ciccio" Perina (Vol.19 f.410984).

Orbene, tanto D'Arcangelo Romolo (Vol.27 f.413537) quanto Crespiatico Agostina (Vol.27 f.413541) hanno ammesso di avere avuto rapporti con Azzoli Rodolfo, che sapevano essere dedito al traffico degli stupefacenti, e di aver ricevuto incarico da lui, nel settembre del 1979, di ritirare a Pieve Emanuele un pacco contenente eroina per consegnarlo ad una persona che si sarebbe fatta trovare in piazza Corvetto a Milano. Per l'intervento della Polizia il pacco era stato pero' sequestrato ed entrambi arrestati.

La circostanza e' stata confermata da Totta Gennaro, che ha riferito di aver presenziato ad una discussione, seguita all'arresto di Crespiatico Agostina, svoltasi tra Azzoli Rodolfo e i

fratelli Grado Antonino e Grado Salvatore. Questi ultimi, in relazione all'intervento della Polizia, contestavano al primo che la perdita dell'eroina, del valore di circa 180 - 200.000.000 di lire, era da addebitare a lui, dal quale, pertanto, pretendevano di essere rimborsati.

Alla stregua delle esposte emergenze processuali non vi puo' essere dubbio sulla responsabilita', peraltro ammesse, dell'Azzoli in ordine ai reati, unificati per il vincolo della continuazione, stante l'unicita' del disegno criminoso, di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975, contestatigli ai capi n.13 e 24 dell'epigrafe.

Concesse all'imputato le attenuanti generiche (giustificate dalla sua ampia e completa collaborazione) ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, applicati i criteri di cui all'art.133 C.P. appare equo infliggergli la pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione e L.6 milioni di multa (p.b. ex art. 71 l.n.685/75 anni 4 di reclusione e L. 6 milioni di multa - 1/3 per art. 62 bis, C.P. = anni 2 e mesi 8 di reclusione e L.4 milioni di multa + art.81 cpv. C.P. = anni 3 di reclusione e L.6 milioni di multa).

Alla condanna consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante il tempo di esecuzione della pena.

In considerazione della pericolosità sociale dell'imputato va irrogata a pena espiata la misura della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.22

**Badalamenti Emanuele Vito**

Badalamenti Emanuele Vito e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere comune e di tipo mafioso, di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Indicato da Buscetta Tommaso come uomo d'onore facente parte della famiglia mafiosa di Cinisi (Vol.124 f.450015, Vol.124 bis f.450200 ), cugino di Badalamenti Gaetano, noto "rappresentante" della "famiglia" di Cinisi, componente, fino ai primi del 1978, della "Commissione" di "Cosa Nostra", nonche' fratello di Badalamenti Antonino, soppresso il 19/8/1981 in un agguato di stampo mafioso, il Badalamenti Emanuele Vito era in stretti rapporti con i suoi congiunti, se e' vero che, come dallo stesso riferito, ritenne opportuno adottare delle cautele per preservare la sua persona dopo l'omicidio del fratello, divenuto "reggente" della "famiglia" al posto del cugino Gaetano, temendo di rimanere coinvolto, in quanto membro della "famiglia" di Cinisi e parente stretto dello Antonino, nella guerra di mafia scoppiata nel 1981.

Tuttavia tale elemento, considerato che in quel periodo la furia omicida di "Cosa Nostra" colpiva anche vittime e parenti innocenti, assume un significato non univoco e, pertanto, non puo' costituire un riscontro, nemmeno d'ordine logico, alla chiamata in correita' di Buscetta.

Considerata l'attendibilita' di tale elemento accusatorio, coerentemente con i principi sulla prova enunciati nella parte generale, l'imputato va quindi assolto dai reati ascrittigli per insufficienza di prova.

### **Bagarella Calogero**

Bagarella Calogero e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere comune e di tipo mafioso, di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Fratello maggiore del piu' noto Bagarella Leoluca Biagio, indicato da Buscetta Tommaso (Vol.124 f.450108) come affiliato al gruppo mafioso corleonese e componente del "commando" che nel dicembre del 1969, dopo aver fatto irruzione nella via Lazio di Palermo negli uffici del costruttore Moncada, uccise il boss mafioso Cavataio Michele ed altri presenti (c.d. strage di Viale Lazio).

Secondo quanto appreso dal Buscetta, lo stesso Bagarella sarebbe rimasto ucciso nel corso del conflitto a fuoco ingaggiato col Cavataio ed i suoi accoliti ed il suo cadavere sarebbe stato portato via dai suoi complici.

Del Bagarella e' gia' menzione nel rapporto dei Carabinieri del 25 agosto 1978 (All.1 al Vol.5 f.282827 e segg.), nel quale e' indicato come

uno dei componenti del "commando" che, guidato dallo stesso Leggio Luciano e composto da Riina Salvatore e Provenzano Salvatore nonché dallo stesso Bagarella, partecipò l'11 febbraio 1961 ad un conflitto a fuoco davanti l'abitazione di Spatafora Francesco, nel corso del quale rimase ucciso tale Cortemiglia Vincenzo e venne a morte il suddetto Provenzano.

Il Bagarella il 5 gennaio dell'anno successivo divenne "compare" dello Spatafora, noto esponente dei liggiani, avendogli cresimato il figlio Liborio.

Qualche anno dopo, secondo il Buscetta, il Bagarella, insieme ad D'Agostino Emanuele, uomo di fiducia di Bontate Stefano, ed a tale Caruso, meccanico di Villabate ma appartenente alla famiglia di Riesi, capeggiata da Di Cristina Giuseppe, si introdusse nel cantiere del Moncada per uccidervi il potente boss dell'Acquasanta Cavataio Michele, che era stato il responsabile della guerra di mafia scatenatasi tra le cosche cittadine nei primi anni del 1960.



L'uccisione del Cavataio costituiva un momento ineludibile ai fini della riorganizzazione di "Cosa Nostra", che era stata scompaginata proprio a causa delle temerarie iniziative di quel boss.

Pertanto, i gruppi mafiosi che intendevano ricostituirla si riaggregarono spontaneamente decidendo la soppressione del Cavataio, ed all'uopo adibendo personaggi di sicura fede mafiosa.

La presenza fra questi ultimi del Bagarella, riferita da Buscetta costituisce certamente un elemento idoneo ma non sufficiente a formare il convincimento della sua colpevolezza, soprattutto in assenza di qualsiasi altro elemento di riscontro.

Peraltro, con i medesimi accenti di certezza lo stesso Buscetta da' notizia della sua sicura uccisione nel corso del conflitto a fuoco avvenuto durante la strage di Viale Lazio e addirittura della sua sepoltura in un terreno di Salamone Antonio.

Alla luce di tali considerazioni appare conforme a giustizia assolvere il predetto imputato per insufficienza di prove.

**Bagarella Leoluca Biagio**

Bagarelle Leoluca Biagio e' stato rinviato a giudizio, per rispondere dei reati di cui ai capi 1-10-13-22.

L'analisi delle risultanze processuali, emerse a suo carico, consente di affermarne la responsabilita' per il delitto di associazione per delinquere di tipo comune, ascrittogli al capo 1 della rubrica.

L'imputato, infatti, e' stato indicato da Buscetta Tommaso come uno dei membri della "famiglia" mafiosa di Corleone, capeggiata da Leggio Luciano (Vol.124 f.450024), procedendo anche al suo riconoscimento fotografico (Vol.124 Bis f.450241).

Nel corso dell'interrogatorio dibattimentale, ha aggiunto di averlo conosciuto personalmente, tra il 1974 e il 1976, all'infermeria dell'Ucciardone, ove erano entrambi ricoverati e di essere stato informato della sua qualita' di "uomo d'onore" dagli altri detenuti, assegnati a quella sezione proprio per la loro appartenenza all'associazione mafiosa "Cosa Nostra".

Tali proposizioni accusatorie hanno trovato riscontro, in numerosi altri elementi probatori, che hanno confermato il ruolo esercitato dall'imputato nell'ambito dell'organizzazione criminosa in esame.

Gia' nel febbraio e nei primi giorni del 1978, il "rappresentante" della "famiglia" di Riesi, Di Cristina Giuseppe, nel corso di informali colloqui con il Brig. De Salvo Pietro ed il Cap. Pettinato Alfio dei C.C., aveva definito il Bagarella Leoluca come un elemento secondario del gruppo Leggio, precisando che lo stesso viveva in una localita' non ancora nota di Palermo (All. Vol.5/M f.283487 - Rapp. C.C. 21-6-1978 e dep. test. Magg. Pettinato del 14-2-1985 - Vol.181 f.493349 e segg.). Tale ultima precisazione si e' rivelata conforme alla realta' stante l'arresto dell'imputato avvenuto nel 1979, proprio a Palermo.

Ma i rapporti del Bagarella con pericolosi mafiosi sono stati evidenziati dalle circostanze in cui avvennero i suoi precedenti arresti, nel 1973 e nel 1974. In quest'ultima occasione, egli fu scoperto mentre si nascondeva in un edificio del costruttore Pilo Giovanni, ove a breve distanza dall'appartamento dell'imputato si trovano quelli di

proprietà di Madonia Francesco e Gambino Giacomo Giuseppe, anch'essi giudicati, noti da questa Corte come appartenenti alla medesima associazione mafiosa e collegati coi "Corleonesi".

Nel corso di tali indagini si è accertato, peraltro, che il Gambino aveva stipulato a suo nome il contratto ENEL per il rifugio ove il Bagarella trascorreva la sua latitanza e dove aveva soggiornato anche la sorella, sposatasi segretamente con Riina Salvatore, "rappresentante" della famiglia di Corleone.

Nel 1973, invece, venne arrestato, mentre, armato di due rivoltelle, si trovava a bordo di un'autovettura in compagnia dei mafiosi Cascio Bartolomeo e Giambalvo Giuseppe.

Ulteriore prova dei legami dell'imputato con personaggi di spicco del vertice di "Cosa Nostra" è stata fornita da una serie di fotografie, ritrovate nel covo di via Pecori Giraldi ed in casa di uno dei Di Carlo di Altofonte, scattate, stante lo sfondo comune, nella medesima circostanza, nelle quali sono ritratti rispettivamente il Bagarella ed i fratelli Di Carlo Giulio ed Andrea, Nuvoletta Lorenzo, Riina Giacomo,

Leggio Giuseppe (Vol.187 f.495528 e segg.), tutti facenti parte della medesima associazione mafiosa.

La sua appartenenza alla "famiglia" di Corleone e' stata poi ribadita da Contorno Salvatore, il quale lo ha indicato con precisione, nella sua elencazione dell'organigramma di "Cosa Nostra", proprio in tale cosca (Vol.25 f.456543 e segg.).

Anche dopo il suo ultimo arresto, avvenuto nel 1979, l'imputato ha mantenuto, pur nella detenzione, salde relazioni con l'organizzazione criminale.

Cio' e' stato ampiamente dimostrato dalle dichiarazioni di Melluso Giovanni, il quale ha riferito che, allorché egli venne trasferito dalla Casa Circondariale di Ascoli a quella di Pianosa, temendo di essere ivi accolto con freddezza, aveva esternato le sue preoccupazioni al condetenuto Miano Luigi, il quale gli aveva preparato una lunga lettera per Bagarella, che, ricevuta, lo aveva accolto con estrema familiarita' (Vol.16/RB f.135211 e segg.).

Il Melluso ha inoltre precisato, di aver ricevuto informazioni sui Greco di Ciaculli dall'imputato, il quale manteneva, peraltro,

importanti collegamenti con le organizzazioni camorristiche della "Nuova Famiglia", insieme a Fidanzati, Puccio, Santapaola, Alberti e Leggio (idem).

I legami con altre associazioni criminali napoletane come la Nuova Camorra Organizzata sono stati confermati anche dal D'Amico Pasquale (Vol.23 f.411898).

I rapporti dell'imputato con il "clan dei Corleonesi" sono stati invece ricordati da Gasparini Francesco, il quale, a riprova di questi, ha citato il tentativo di evasione dal carcere di Palermo, realizzato dal Bagarella insieme a Puccio Vincenzo, membro della "famiglia" di Ciaculli e imputato nel processo per l'omicidio del Capitano dei Carabinieri di Monreale, Basile Emanuele, ispirato proprio dalle "famiglie" di Altofonte e Corleone, come puo' desumersi dalla parte della sentenza che ne tratta (cap.VIII).

Per completezza, anche se tale elemento probatorio concerne un procedimento ancora in istruzione, va citato che Buscetta ha indicato il Bagarella come l'esecutore materiale dell'omicidio del maresciallo di P.S. Sorino Angelo, correggendo, e cio' d e p o n e p e r l a s u a

affidabilita', una precedente dichiarazione che gli attribuiva l'omicidio Giuliano. Tale notizia il Buscetta l'aveva appresa da Bontate Stefano, al quale l'aveva riferita Giacalone Filippo, "rappresentante" della "famiglia" di S.Lorenzo;

La difesa per il reato di cui all'art. 416 C.P. ha invocato un inaccoglibile "ne bis in idem", sostenendo che l'imputato e' stato gia' giudicato ed assolto per tale reato.

In proposito si rileva che non si e' in presenza del "medesimo fatto" in quanto diversa e' la materialita' del reato e, comunque, non vi e' la completa identita' del fatto che la legge richiede. Allora il Bagarella era stato inserito in un gruppo ed in un contesto criminale adeguato alle cognizioni del tempo e del tutto diverso da quello attuale che si giova delle dichiarazioni rese da Buscetta e da Contorno.

Le risultanze probatorie, sinora illustrate, costituiscono poi una sicura dimostrazione dell'inserimento dell'imputato nel sodalizio criminoso "Cosa Nostra" e nella "famiglia" di Corleone" e della sua conseguente colpevolezza in ordine al reato di cui al capo 1 dell'epigrafe. Ne' le discolpe del

Bagarella, il quale, negli interrogatori resi, ha sempre protestato la sua innocenza, dichiarando di non conoscere i suoi accusatori, sono apparse convincenti o comunque idonee per il loro tenore a confutare gli elementi di accusa.

Per quanto concerne il delitto di cui al 416 Bis C.P. deve rilevarsi che essendo stata introdotta la sua previsione normativa, con L. 13-9-1982 N.646, e quindi in epoca successiva all'inizio della detenzione del Bagarella, risalente al 1979, l'imputato va assolto da tale reato, per non avere commesso il fatto, poiche' non sussistono, limitatamente al periodo successivo all'entrata in vigore della suddetta norma, ulteriori riscontri che evidenzino la permanenza dei legami del Bagarella con l'associazione mafiosa, al di la'degli episodi riferiti da Melluso e da D'Amico.

In ordine ai delitti di cui ai capi 13 e 22, l'imputato deve essere altresì assolto, per non aver commesso il fatto, in quanto, posto il suo "status detentionis" sin dall'11-12-1979, egli si trovava nella materiale impossibilita' di realizzare le condotte criminose, che integrano tali reati.

Il Bagarella va pertanto condannato, unicamente, per il reato di cui al capo 1



dell'epigrafe, alla pena di anni sei di reclusione (p.b. 416 C.P. IV comma = a 5 anni di reclusione + mesi 6 per 416 V comma + mesi 6 per art.7 L.575/1965 = a 6 anni di reclusione), oltre al pagamento delle spese processuali.

Alla condanna conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale, durante l'espiazione della pena. In considerazione della sua pericolosità sociale, il Bagarella deve essere sottoposto a pena espiata, alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno ed a quella della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

**Baldi Giuseppe**

Baldi Giuseppe e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai N.1,10,13 e 22 dell'epigrafe.

A seguito della compiuta istruttoria e' emersa la piena prova della responsabilita' penale del Baldi per i capi N.1 e 10 dell'epigrafe.

Invero, l'affiliazione di Baldi Giuseppe al sodalizio criminoso denominato " Cosa Nostra" e' esplicitamente affermata da Contorno Salvatore, il quale, sia nel corso dei vari interrogatori resi al G.I. di Palermo (Vol.125 f.456629, 456550, 456664, 456665, 456760), sia durante l'istruttoria dibattimentale (Dib.Vol.33 f.013084 e Dib.Vol.34 f.013478) lo ha indicato come appartenente alla "famiglia" di Porta Nuova e trafficante di stupefacenti.

Il Contorno ha specificato che Baldi Giuseppe, soprannominato "il tranquillo", gli fu presentato come "uomo d'onore" dai fratelli Spadaro e che, mentre in un primo periodo si occupava del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, dimorando per tale ragione stabilmente a Napoli, successivamente si era dedicato al traffico di stupefacenti con gli Spadaro.

Il Contorno ha, altresì, riferito di avere incontrato il Baldi presso il carcere di Ascoli Piceno e di avere avuto dei contatti con il medesimo, pur trovandosi ristretti in sezioni diverse.

Egli ha avuto modo, inoltre, di notare che Lo Iacono Pietro, indicato come reggente della sua "famiglia" di appartenenza dopo la morte di Bontate Stefano, proprio nel carcere di Ascoli Piceno il giorno stesso del suo arrivo, temendo per la sua incolumità, preferì farsi trasferire nella stessa cella con Baldi Giuseppe, dal quale evidentemente non aveva da temere alcuna reazione, appartenendo al medesimo gruppo di "famiglie" alleate.

Il Baldi, pur negando di conoscere il Contorno, ha ammesso di averlo incontrato occasionalmente e da lontano nel carcere di Ascoli

Piceno e di avere ricevuto dal medesimo la proposta di far parte di una squadra di pallavolo (F.P. Fot. 218474).

Pertanto, trova conferma l'assunto del Contorno, apparendo, per altro verso, del tutto inverosimile che il motivo del contatto col Baldi sia stato quello di farlo partecipare a partite di pallavolo all'interno dell'istituto carcerario, stante la sua notevole corpulenza, che giustifica appieno il soprannome di "Pinuzzu'u tranquillu", con cui era conosciuto.

Pur senza voler rimettere in discussione il giudicato penale formatosi sui fatti oggetto del giudizio instaurato a seguito delle dichiarazioni di Vitale Leonardo, la Corte non puo' esimersi dal valutare ai fini del proprio convincimento che il predetto nel rendere le sue spontanee dichiarazioni a personale della Squadra Mobile di Palermo il 30 marzo 1973, ebbe ad indicare tale "Pinu'u tranquillu", successivamente identificato per l'attuale imputato, come uno degli appartenenti alla famiglia mafiosa di Porta Nuova, di cui era "rappresentante" Calo' Giuseppe (Vol.124 quater f.452229).

In altra parte di tali dichiarazioni il Vitale aveva, altresì, affermato che "Pinuzzu'u

tranquillu", descritto come contrabbandiere, abitante nella zona "Macello", grasso (gia' nel 1973), si era adoperato, unitamente a Schiavone Tanino (Scavone Gaetano, anch'egli imputato nel presente procedimento) per recuperare il compendio di un furto subito dalla sorella di Scrima Francesco, cugino del Calo' Giuseppe, la quale gestiva un negozio di abbigliamento sito in Corso Pisano.

La condotta descritta dal Vitale Leonardo ed attribuita al Baldi Giuseppe e' certamente tipica, come e' stato confermato dai numerosi coimputati collaboratori, dell'agire mafioso.

Rientra, infatti, nella piu' generale attivita' di controllo del territorio quella di provvedere al recupero ed alla restituzione della refurtiva a coloro che, considerati persone di "rispetto" o degne della protezione dell'organizzazione criminale non devono subire danni dall'attivita' delittuosa della malavita comune.

La Corte e' a conoscenza del fatto che il Vitale Leonardo in assenza di qualsiasi riscontro non e' stato ritenuto del tutto attendibile, anche perche' gli e' stata riscontrata una alterazione

delle facolta' mentali; tuttavia non puo' non rilevare che l'asserita malattia mentale non comportando, come affermato dai periti, ne' allucinazioni, ne' deliri di persecuzione, ne' altre gravi turbe psichiche, non escludeva in assoluto la sua capacita' di ricordare e di riferire fatti caduti sotto la sua percezione.

In questa sede, quindi, ferma restando l'intangibilita' del giudicato, le dichiarazioni del Vitale vengono liberamente valutate dalla Corte come fatto storicizzato e di riscontro ad altri elementi probatori scaturenti da fonti autonome utilizzate ai fini della decisione in relazione al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

In conclusione, non puo' non cogliersi la perfetta concordanza tra le dichiarazioni di Vitale Leonardo e di Contorno Salvatore ad oltre 10 anni di distanza nel nomignolo affibbiato al Baldi Giuseppe, nell'attivita' precedente di contrabbandiere, nel luogo di operativita' (il quartiere della Kaisa), nella appartenenza alla "famiglia" di Porta Nuova, cosi' come lo Spadaro Tommaso.

Ad avvalorare ulteriormente la chiamata in correita' posta in essere da Contorno Salvatore

concorrono le risultanze processuali che emergono dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze del 7 maggio 1986, divenuta irrevocabile il 5 aprile 1987, con la quale il predetto e' stato assolto, in grado di appello, per insufficienza di prove dal reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti nonche', per non aver commesso il fatto, dal traffico di stupefacenti, mentre e' stato condannato per il reato di favoreggiamento continuato.

In punto di fatto e' rimasto, comunque, giudizialmente accertato che il Baldi Giuseppe si era soprattutto adoperato per fornire allo Spadaro Tommaso l'uso costante dell'abitazione di Mannino Maria Ignazia, che costituiva un sicuro rifugio durante la sua latitanza nonche', stante il costante e ripetuto uso, anche per telefonate internazionali, dell'utenza ivi installata, una vera e propria base operativa per l'attivita' illecita concernente il traffico di stupefacenti.

Altro accertato compito del Baldi era poi quello di tenere i contatti con gli altri correi, di predisporre, organizzare e proteggere i movimenti dello Spadaro, del quale costituiva un uomo di fiducia, una specie di guardia del corpo.

Dal tenore di alcune telefonate intercettate trasparivano da parte del Baldi inequivoci sentimenti di rispetto, devozione, servilismo, ed assoluta disponibilita' nei confronti dello Spadaro Tommaso che non possono trovare diversa spiegazione se non nel rapporto di dipendenza e di collaborazione evidenziato da Contorno Salvatore nell'ambito della "famiglia" di Porta Nuova e piu' in generale nella mutua solidarieta', cardine essenziale, come si e' visto in altre parti della sentenza, dell'associazione criminosa "Cosa Nostra".

Una ulteriore conferma circa gli stretti rapporti esistenti tra lo Spadaro Tommaso ed il Baldi Giuseppe si rinviene nelle dichiarazioni di Calzetta Stefano (F.P. f.221015), il quale ha precisato di avere visto frequentare la casa dei Vernengo, per motivi attinenti al contrabbando di tabacchi e comunque illeciti, proprio dallo Spadaro Tommaso insieme ad altra persona, soprannominata " il tranquillo".

Alla luce di tali considerazioni, apparendo pienamente provata l'appartenenza di Baldi Giuseppe alla menzionata associazione, ne va ritenuta la responsabilita' per i reati di



associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai N. 1 e 10 dell'epigrafe, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Per quanto concerne la sussistenza delle aggravanti e del vincolo della continuazione si rimanda a quanto già precisato nella parte generale del presente provvedimento.

Gli elementi probatori a carico del Baldi in ordine al traffico di stupefacenti consistono unicamente nei fatti oggetti del procedimento penale conclusosi con la citata sentenza della Corte di Appello di Firenze, divenuta irrevocabile il 5 aprile 1987.

Pertanto, nei confronti del predetto imputato va dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai N. 13 e 22 dell'epigrafe, per ostacolo di precedente giudicato, ai sensi dell'art.90 C.P.P.

Cio' premesso, e tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., Baldi Giuseppe va condannato alla pena di anni 6 di reclusione, che si reputa adeguata alla gravita' dei fatti ed alla capacita' a delinquere del reo (pena base per art.416

Bis , 1 e 4 comma, C.P.: anni 4 di reclusione piu' aumento di un terzo per l'art.416 Bis , 6 comma, C.P. = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per art.112 numero 1, C.P. = anni 5 e mesi 6 + aumento per art.81, cpv, C.P. = anni 6 di reclusione).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge N.646 del 1982, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva, che si individua nella casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, ultimo comma, C.P., che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

**Battaglia Antonino**

Battaglia Antonino e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere (capo 1), e di tipo mafioso (capo 10), ascrittigli come in epigrafe.

Gli elementi di prova emersi a suo carico non sono, pero', sufficienti per addivenire ad una affermazione di responsabilita'.

Ed invero, l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminosa "Cosa Nostra" risulta soltanto affermata da Calzetta Stefano, le cui dichiarazioni in merito, benché reiterate, non hanno trovato alcun riscontro.

Il Calzetta Stefano ha indicato Battaglia Antonino quale componente del gruppo criminale dei Graviano, a sua volta facente capo alla "famiglia" di Corso dei Mille (Vol.11 f.402837).

In particolare, avrebbe avuto il ruolo di trasportare eroina da Palermo a Milano a bordo di un'autovettura Volkswagen "Jetta" (Vol.11 f.402857).

Il Calzetta ha, inoltre, affermato di avere appreso dallo stesso Battaglia Antonino che quest'ultimo era dedito alla commissione di furti e rapine nella localita' di Castellanza (Varese), dove risiedeva, unitamente ad altre persone facenti parte della cosca di Corso dei Mille.

Infine, ha riferito di un incontro avuto col Battaglia Antonino a seguito del quale D'Alia Salvatore gli avrebbe raccomandato di evitare, in presenza del Battaglia Antonino, commenti circa gli omicidi, che allora erano stati da poco commessi nella zona Brancaccio-Corso dei Mille, giacche' un fratello di Battaglia Antonino, di nome Battaglia Giuseppe, frequentava abitualmente i Graviano, ai quali poteva riferire le valutazioni di Calzetta Stefano circa i responsabili ed i moventi dei vari delitti.

Le suddette dichiarazioni di Calzetta Stefano, che costituiscono indubbiamente validi elementi di accusa, in quanto precise, circostanziate e reiterate anche al dibattimento, hanno trovato elementi di riscontro soltanto nella parte in cui riguardano Battaglia Giuseppe, fratello di Battaglia Antonino, mentre sono state contraddette dal teste D'Alia Salvatore ,

quale, escusso al dibattimento, ha dichiarato di non conoscere Calzetta Stefano.

Pertanto, non resta che assolvere Battaglia Antonino in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, per insufficienza di prove.

In ordine ai delitti di cui ai capi 13 e 22 della rubrica, non v'e' invece prova alcuna a carico dell'imputato.

Ed invero, l'unico elemento riferito dal Calzetta circa il trasporto di eroina fra Palermo e Milano utilizzando l'autovettura Volkswagen "Jetta" e' stato contestato dall'imputato, il quale, residente in Lombardia, ha ammesso di venire, di tanto in tanto, a Palermo a visitare la madre ammalata (F.P. f.218556).

Ne' puo' avere alcun rilievo probatorio specifico la circostanza che effettivamente egli risulti proprietario di una Volkswagen Jetta.

Pertanto, in ordine ai delitti di cui ai capi 13 e 22 della rubrica, Battaglia Antonino va assolto per non aver commesso il fatto.

All'assoluzione in ordine al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso consegue la revoca del sequestro dei beni ai sensi dell'art.24 legge 13 settembre 1982 n.646, dei quali va disposta la restituzione agli aventi diritto.

### Battaglia Giuseppe

Battaglia Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10), associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13), traffico di stupefacenti (capo 22), detenzione illecita di stupefacenti (capo 46), rapina aggravata (capo 313), violazione di domicilio aggravata (capo 314), sequestro di persona (capo 315), porto illegale di armi (capo 316).

Rinviando per i reati di cui ai capi 313, 314, 315, 316 alla parte della sentenza che se ne occupa, vanno ora separatamente esaminati gli elementi di responsabilita' a carico di Battaglia Giuseppe in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10 da una parte, e in ordine ai reati di cui ai capi 13, 22 e 46 dall'altra, considerata l'omogeneita' delle condotte incriminate rispettivamente riconducibili alle due categorie.

Ed invero, mentre per addivenire all'affermazione della colpevolezza dell'imputato per i reati di cui all'art.416 e 416 bis c.p. e' sufficiente dare la piena prova della sua appartenenza al sodalizio criminoso "Cosa Nostra", la medesima prova non e' altresì sufficiente per affermare la responsabilita' dello stesso in ordine agli altri tre reati, attinenti al traffico di stupefacenti, dovendosi, inoltre, accertare elementi specifici che comprovino la fattiva partecipazione dell'imputato a tale ulteriore attivita' illecita.

Cio' premesso, va osservato che in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, dall'istruttoria dibattimentale e' emersa la piena prova della responsabilita' penale dell'imputato.

L'affiliazione di Battaglia Giuseppe a "Cosa Nostra" e' esplicitamente affermata da Calzetta Stefano che lo ha indicato quale componente del gruppo criminale facente capo alla famiglia Graviano, a sua volta inserito nella "famiglia" di Corso dei Mille.

In particolare, secondo Calzetta Stefano, l'imputato e' stato alle dipendenze dei Graviano (Vol.11 f.402837, 402857) con il ruolo di "guardiaspalle" (FP f.220819) ed, altresì, "braccio destro" di Graviano Michele (Vol.11 f.402878).

Va ricordato, in proposito, che l'omicidio di quest'ultimo, avvenuto il 7 gennaio 1982, dallo stesso Calzetta e' stato attribuito ad una ritorsione ad opera del gruppo di associati rimasti vicino a Contorno Salvatore.

Il Calzetta ha, inoltre, riferito di aver visto spesso Battaglia Giuseppe intrattenersi, nel quartiere "Kalsa", con noti pregiudicati facenti parte dei gruppi Spadaro, Savoca e Lucchese (Vol.11 f.402857).

Battaglia Giuseppe ha personalmente proposto al Calzetta di inserirsi nel traffico di droga come spacciatore e, in altra occasione, gli ha personalmente rivelato di aver consumato una rapina nell'abitazione di un rappresentante di gioielli a Castellanza o a Busto Arsizio, mostrandogli, per asseverare le sue vanterie, parte della refurtiva (Vol.11 f.402838).

Circa l'attivita' di Battaglia Giuseppe nel campo dei reati contro il patrimonio, Calzetta Stefano ha, inoltre, riferito di aver appreso da Zanca Onofrio di un' altra rapina consumata da Battaglia Giuseppe e da Marino Mannoia Francesco, ai danni di un r a p p r e s e n t a n t e d i



gioielli nei pressi della Statua di via Liberta' (FP f.221005).

Infine, sempre il Calzetta ha riferito di aver assistito ad un incontro tra Vernengo Pietro e Graviano Michele, presente Battaglia Giuseppe, nel corso del quale i primi due avevano discusso di un'ingente somma di denaro dovuta dal Graviano al Vernengo (Vol.11 f.403038).

Le proposizioni accusatorie del Calzetta hanno trovato un primo riscontro nelle dichiarazioni rese in sede istruttoria da Sinagra Vincenzo cl.1956, il quale ha indicato in Battaglia Giuseppe uno dei suoi complici nella rapina in danno di Marabeti Gaetano (FP f.258305), fatto ascrivibile ad attivita' specifica di appartenenti alla cosca mafiosa di Corso dei Mille.

Battaglia Giuseppe e' stato chiamato, in realta', il giorno successivo alla rapina per aiutare a scaricare gli elettrodomestici dall'autotreno, venendo ricompensato con un televisore.

Tale sua condotta e' stata qualificata giuridicamente dalla Corte come ricettazione, cosi' modificando l'originaria imputazione di concorso in

rapina aggravata (capo 313); tuttavia, la partecipazione a tale episodio delittuoso dimostra inequivocabilmente che Battaglia Giuseppe non solo veniva messo al corrente delle attività illecite della "famiglia", ma veniva chiamato, all'occorrenza, ad un fattivo e non indifferente contributo per il raggiungimento degli scopi associativi, tra cui quello di procurarsi illeciti profitti.

Ma ancor più significativi riscontri, circa l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminosa "Cosa Nostra", vanno ravvisati in altre circostanze oggettivamente accertate.

Innanzitutto, va posta in evidenza la partecipazione di Battaglia Giuseppe insieme ai fratelli Graviano, dei quali era stato indicato come "guardiaspalle", al matrimonio celebrato il 30 ottobre 1980 tra Calcagno Angelo e Tagliavia Giuseppa, al quale intervennero oltre a Senapa Pietro, in qualità di testimone, anche altri componenti dell'associazione "Cosa Nostra" (Vol.5/S f.137338, 137339 e VOL.8/S f.138436).

Appaiono, quindi, contraddette le reiterate dichiarazioni dell'imputato, il quale nel corso degli interrogatori resi ha sempre affermato di non

conoscere alcuno dei suoi coimputati ad esclusione del fratello Antonino e di Graviano Benedetto, (Vol.99 bis f.443229).

Mentre, trovano conferma le accuse di Calzetta Stefano circa l'assidua frequentazione dell'imputato con noti pregiudicati appartenenti a "Cosa Nostra" e, quindi, la sua stessa appartenenza all'associazione, tramite il suo inserimento nel clan dei Graviano.

Ulteriore e significativo riscontro costituiscono, altresì, le circostanze in cui è stato arrestato Battaglia Giuseppe il 29 settembre 1984, dopo una lunga latitanza, che dimostra l'ausilio ricevuto da altri associati, tra cui taluno di rango.

Ed invero, egli è stato scoperto nello stesso appartamento in compagnia di Savoca Giuseppe, indicato come "rappresentante" della "famiglia" di Brancaccio dopo l'uccisione di Di Maggio Giuseppe, e di Graviano Benedetto, e quindi proprio della persona cui, secondo le dichiarazioni di Calzetta Stefano, era particolarmente legato (Vol.99-bis f.443146 e segg.).

Appaiono, pertanto, pienamente attendibili le reiterate e circostanziate accuse di Calzetta,

il quale ha per lo piu' riferito dei fatti caduti sotto la sua percezione, dai quali la Corte ha tratto elementi sintomatici per la responsabilita' di Battaglia Giuseppe.

In conclusione, l'accertamento degli stretti rapporti intercorsi tra l'imputato e noti membri dell'associazione "Cosa Nostra"; la partecipazione di Battaglia Giuseppe all'incontro tra Vernengo Pietro e Graviano Michele, nel corso del quale si discuteva di un'ingente somma di denaro dovuta da quest'ultimo al primo, presumibilmente attinente ad affari illeciti, dalla quale puo' dedursi la fiducia che Battaglia Giuseppe riscuoteva presso entrambi, l'appartenenza dei quali a "Cosa Nostra" e' provata; la partecipazione di Battaglia Giuseppe e dei fratelli Graviano al matrimonio Calcagno-Tagliavia; l'inserimento dell'imputato nell'attivita' criminosa del clan Graviano; la latitanza vissuta insieme a Savoca Giuseppe, personaggio di prestigio della "famiglia" di Brancaccio ed il suo arresto insieme a Graviano Benedetto, che aveva il compito di proteggere, circostanze indicative del ruolo svolto nell'ambito associativo; il suo

ingiustificato arricchimento patrimoniale; infine, l'attività delittuosa, testimoniata anche dai numerosi e specifici precedenti penali, indirizzata principalmente nel settore dei delitti contro il patrimonio, come hanno indicato sia Calzetta Stefano sia Sinagra Vincenzo cl.1956, sono tutti elementi sufficienti a costituire la piena prova circa il contributo fattivo e consapevole alle finalità associative e circa l'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra", sia in epoca antecedente che successiva all'entrata in vigore della legge n.646/82, da cui discende la sua responsabilità in ordine ai reati ascrittigli ai capi 1 e 10 della rubrica, unificati dal vincolo della continuazione.

In ordine, invece, ai delitti di cui ai capi 13, 22 e 46 non è emersa la piena prova della responsabilità dell'imputato.

Ed invero, le dichiarazioni di Calzetta Stefano, circa l'attività illecita di Battaglia Giuseppe nel settore degli stupefacenti riguardano, la prima, una proposta da parte dell'imputato allo stesso Calzetta di inserirsi nel traffico di droga come spacciatore (Vol.11 f.402837) e, la seconda, il ruolo di Battaglia Antonino, che,

d'accordo col fratello, avrebbe fatto la spola tra Palermo e Milano trasportando eroina (Vol.11 f.402857).

Indubbiamente, l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminosa che manteneva nel palermitano l'assoluto controllo del traffico di stupefacenti, costituisce un ulteriore elemento indiziario circa la sua appartenenza, seppure in ruoli periferici di distribuzione, al suddetto traffico, cui partecipavano, a detta di Buscetta Tommaso e di Contorno Salvatore, tutte le famiglie mafiose.

Tuttavia tali elementi sia per la genericita' delle proposizioni accusatorie del Calzetta Stefano su tale specifico punto, sia per l'assenza di univoci riscontri, non potendosi ritenere tale l'accertata presenza di Battaglia Giuseppe alle discussioni in materia di soldi tra Vernengo Pietro e Graviano Michele, stante la non dimostrata riferibilita' al traffico di stupefacenti, non consentono di raggiungere la piena prova della responsabilita' dell'imputato, che in ordine ai reati di cui ai capi 13, 22 e 46, va assolto per insufficienza di prove.

Cio' premesso, Battaglia Giuseppe va, pertanto, condannato per i delitti di associazione per

delinquere aggravata, associazione di tipo mafioso aggravata, anche ai sensi dell'art.112 n.1 c.p., e ricettazione, cosi' modificata l'originaria imputazione di rapina aggravata contestata al capo 313 dell'epigrafe, per la cui trattazione si rinvia alla parte della sentenza che se ne occupa, unificati dal vincolo della continuazione, per i quali si ritiene congrua la pena di anni 6 (sei) di reclusione e lire 2.000.000 (due milioni) di multa (pena base per art.416 bis, 1^ e 4^ comma, c.p.= anni 4 di reclusione + aumento di un terzo per art.416 bis, 6^ comma, c.p.= anni 5 mesi 4 + mesi 2 per art.112 n.1 c.p.= = anni 5 mesi 6 + mesi 6 e L.2.000.000 per art.81 c.p.= anni 6 di reclusione e L.2.000.000 di multa).

Alla pena cosi' determinata, vanno aggiunte le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ai sensi dell'art.29 c.p., e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena ai sensi dell'art.32 c.p..

Infine, ai sensi degli artt.216, 230 e 417 c.p., tenuto conto della pericolosita' sociale del condannato, a pena espiata vanno irrogate le misure di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno e della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Alla condanna segue "ex lege" quella al pagamento in solido delle spese processuali, e al pagamento di quelle relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Per cio' che concerne i beni sequestrati nei confronti dell'imputato e della di lui moglie Messineo Ninfa, ai sensi dell'art.24 L.13.9.1982 n.646, gli stessi appaiono in larga parte riconducibili alle illecite attivita'di Battaglia Giuseppe.

Nel corso del suo interrogatorio l'imputato ha infatti dichiarato di avere svolto, prevalentemente, fino a pochi anni prima, l'attivita' di muratore, interrotta a causa di precarie condizioni di salute, che lo costrinsero a frequenti degenze ospedaliere.

Sembra ovvio desumerne che le possibilita' economiche dell'imputato connesse alle sue fonti di reddito lecite erano estremamente modeste e tali da non consentirgli uno standard di vita al di sopra della mera sussistenza, tenuto anche conto che non risulta che la moglie del Battaglia, Messineo Ninfa, fosse titolare di redditi propri.

A quest'ultimo proposito la Messineo, intervenuta nell'odierno giudizio, ha affermato di avere acquistato l'immobile di cui al n. 4 del decreto



di sequestro, alla stessa cointestato, utilizzando i propri risparmi e valendosi del contributo economico del figlio Fedele.

L'interessata non ha però precisato a quali fonti di reddito ella potesse attingere per accumulare risparmi di una certa consistenza, né quali fossero le effettive possibilità economiche del figlio, che svolgerebbe, comunque, la modesta attività di ebanista.

Puo' poi ulteriormente rilevarsi, in merito alla pretesa partecipazione del Battaglia Fedele all'acquisto, che è ben strano che lo stesso non figuri tra gli acquirenti, poiché i suoi genitori non gli avrebbero negato, presumibilmente, il riconoscimento formale del suo concorso economico.

L'evidente lacunosità delle deduzioni della Messineo Ninfa, conferma, pertanto, l'ipotesi formulata con il decreto di sequestro, che il bene alla stessa cointestato sia stato in realtà acquistato esclusivamente con denaro dell'imputato.

Non si spiega, peraltro, come quest'ultimo abbia potuto acquistare l'immobile in questione e quelli di cui ai nn. 1,2,e 3 del decreto di sequestro e divenire titolare di un'impresa di trasporti, utilizzando

inoltre nel tempo numerose autovetture per uso privato, se non impiegando i proventi che gli derivavano dalla sua partecipazione all'associazione criminale denominata "Cosa Nostra".

Le tappe delle successive acquisizioni patrimoniali dell'imputato coincidono del resto significativamente con la attivita' delinquenziale, dedita prevalentemente alla consumazione di delitti contro il patrimonio e collegata ai gruppi mafiosi facenti capo alle famiglie Graviano, Vernengo, Savoca e Tinnirello.

Così', l'acquisto del fondo rustico in contrada "Cozzo Bagni" e degli altri immobili di cui all'atto di vendita in notar Guccione di Palermo del 4 settembre 1978, si colloca temporalmente a ridosso delle vicende giudiziarie in cui il Battaglia fu coinvolto per i reati di rapina, furto aggravato e porto abusivo di armi.

L'imputato venne, infatti, scarcerato a seguito di un provvedimento di liberazione condizionale, il 22 marzo 1978, dopo avere scontato parte della condanna inflittagli dalla Corte di Assise d'Appello di Palermo con sentenza del 7 ottobre 1974, e soltanto pochi mesi dopo stipulo' l'atto di vendita in questione.

Quanto all'immobile di cui all'atto in notar Chiazzese del 29 giugno 1983, l'acquisto coincide con le piu' concrete emergenze processuali in ordine all'appartenenza dell'imputato ad un'associazione criminale di stampo mafioso, ed e' di poco successivo al presunto coinvolgimento del Battaglia Giuseppe in una rapina consumata il 24 settembre 1981 ai danni del gioielliere Masi Paolo in quel di Valenza Po.

Analoghe considerazioni valgono per cio' che concerne l'inizio, da parte del Battaglia Giuseppe, dell'attivita' di imprenditore nel settore degli autotrasporti, di cui e' cenno nelle informazioni dell'anagrafe tributaria, dalle quali risulta che tale attivita' data dall'1 settembre 1983.

Non occorre certo sottolineare quanto sia sorprendente la conquista del rango di imprenditore individuale da parte di un ex muratore, titolare di una modesta pensione di invalidita' (cfr. le osservazioni contenute, in proposito, nel decreto del Tribunale di Palermo, sez. I pen. R.M.P. del 24 luglio 1984, pag. 6 e ss.), afflitto da cattive condizioni di salute e protagonista di numerose vicissitudini giudiziarie.

Ai fini dell'adozione delle opportune misure patrimoniali, si deve, peraltro, rilevare che l'autovettura Fiat 128 tg. PA 561952, precedentemente immatricolata con targa VA 378658, l'analoga vettura tg. PA 577424, precedentemente immatricolata con targa VA 378193 e le autovetture Renault 14 e Renault 9 rispettivamente tg. PA 580507 e PA 690603 furono alienate a terzi prima dell'esecuzione del decreto di sequestro (cfr.estratti cronologici del P.R.A. agli atti).

Le autovetture di cui ai nn. 5 e 8 del decreto di sequestro sono modelli di vecchia fabbricazione e di valore presumibilmente assai modesto, il cui possesso appare compatibile anche con una situazione di indigenza (la motorizzazione privata ha del resto raggiunto una larga diffusione anche tra gli strati meno abbienti della popolazione).

Quanto ai fondi di cui all'atto di vendita in notar Guccione del 4 settembre 1978, si tratta invece di un'acquisto riferibile alle illecite attivita' del prevenuto, che certo non poteva altrimenti disporre di risorse finanziarie da destinare al risparmio e ad investimenti immobiliari; ma all'applicabilita' della confisca osta l'anteriorita' dell'acquisto rispetto all'entrata in vigore dell'art. 416 bis c.p..

Il provvedimento ablativo va invece applicato nei confronti dell'immobile acquistato con atto del 29 giugno 1983, con proventi riconducibili all'attività delinquenziale connessa e dipendente dalla sua partecipazione all'associazione per delinquere di tipo mafioso denominata "Cosa Nostra".

Pertanto, va ordinata la confisca dell'immobile acquistato da Battaglia Giuseppe con atto in notar Chiazzese del 29 giugno 1983, mentre va revocato il decreto di sequestro emesso dal G.I. di Palermo il 4 aprile 1985 relativamente a tutti gli altri beni, ordinandone la restituzione agli aventi diritto e disponendo che a cura dei Conservatori dei RR. II. e del P.R.A. siano cancellate le trascrizioni della misura cautelare eseguita con formalità nn.17574/13745 del 9/5/1985.

**Bellia Giuseppe**

Bellia Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per i delitti di partecipazione e costituzione di associazione a delinquere aggravata (capo 9) e di partecipazione e costituzione di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 20).

Gli elementi di prova a carico del Bellia derivano dalle indagini che la Guardia di Finanza di Roma intraprese su alcuni soggetti che apparivano come spacciatori di stupefacenti di medio calibro sul mercato della capitale.

Tali indagini, fondate, altresì, su numerose intercettazioni telefoniche, hanno consentito di accertare un collegamento tra quei soggetti e l'organizzazione criminosa catanese dei Ferrera e di Santapaola Benedetto.

Proprio dalle suddette intercettazioni telefoniche e, in particolare, da quelle sull'utenza telefonica della abitazione romana del Bellia, in Via Osteria del Finocchio, n.20, sono emersi

sufficienti elementi che provano l'appartenenza dell'imputato, anche se in un ruolo marginale, all'associazione facente capo ai Ferrera, particolarmente impegnata nel traffico degli stupefacenti.

Ed invero, risulta dalle telefonate intercettate sull'utenza del Bellia Giuseppe che soggetti certamente coinvolti nel traffico degli stupefacenti, quali Waridel Paul e Grazioli Sergio, cercavano presso l'abitazione del Bellia i fratelli Ferrera, specificando che proprio questi ultimi avevano dato tale recapito telefonico.

In particolare, il 14 aprile 1983 giungeva al Bellia una telefonata da Zurigo con la quale uno straniero, verosimilmente Waridel Paul, cercava presso quel recapito "Pippo", identificato per Ferrera Giuseppe, o i suoi fratelli, aggiungendo che quel recapito telefonico gli era stato fornito proprio da loro e che aveva urgenza di contattarli (Vol.9/RA f. 114688).

Il Grazioli Sergio poi, secondo il rapporto della Guardia di Finanza, veniva identificato per l'uomo che l'8 aprile 1983 aveva parlato con un certo "Pippo", sempre presso l'utenza telefonica del Bellia, per fissargli un appuntamento (Vol.9/RA f.114697).

Infine il 10 giugno 1983, il Bellia contattava telefonicamente D'Angelo Mario, con il quale fissava un appuntamento, al quale poi, come si e' accertato, entrambi si recarono (Vol.9/RA f.114696).

Non vanno, peraltro, trascurate le lacunose e contraddittorie dichiarazioni rese in istruttoria dal Bellia Giuseppe (Vol.16/RA f.116841-116842).

Circa la telefonata dello "straniero", da attribuirsi a Waridel Paul, l'imputato ha dichiarato che lo "straniero" avrebbe sbagliato numero, quando risulta che egli stesso, rispondendo all'interlocutore, aveva negato la presenza in casa di "Pippo", ne' s'era mostrato sorpreso del fatto che l'interlocutore riferisse che proprio il suo numero telefonico gli era stato indicato come recapito telefonico di "Pippo".

Inoltre, ha negato di conoscere Ferrera Giuseppe, inteso "Pippo" e Ferrera Antonino, ma non ha saputo dare una spiegazione plausibile delle telefonate (Vol.9/RA f.114693), in cui lui stesso nominava un certo "Pippo".

In un primo tempo, infatti, negando l'evidenza, ha dichiarato di non aver fatto tale nome e poi ha ritrattato sostenendo che "Pippo" era un fratello di Orlando Grazia, sua convivente.



Ha affermato, altresì, di non sapere chi fosse D'Angelo Mario, per ammettere la conoscenza soltanto dopo che gli veniva contestata la telefonata dalla quale emergeva l'opposto, aggiungendo di avere pranzato con lui una sola volta al ristorante.

Infine, di non irrilevante significato appare la dichiarazione, successivamente resa al G.I. nella quale, dopo aver ribadito di conoscere Ferrera Giuseppe, aggiungeva: "prego la S.V. di voler comprendere la gravissima situazione in cui mi trovo per cui sono obbligato a tenere determinati comportamenti processuali" (Vol.40/RA f.122100); dichiarazione che poi l'imputato ha cercato, molta confusamente, di ridimensionare nel corso dell'interrogatorio reso in dibattimento (udienza del 3 aprile 1986).

Da tali elementi emerge la piena prova dell'inserimento del Bellia nell'organizzazione criminosa facente capo ai fratelli Ferrera.

In particolare, il Bellia risulta avere lo specifico ruolo di fornire ai Ferrera un'utenza telefonica, dalla quale gestire il traffico di stupefacenti, in cui erano altresì coinvolti i personaggi, che di volta in volta si rivolgevano al

recapito telefonico dell'imputato e, talvolta parlavano personalmente anche con lui, per avere utili indicazioni sulle persone cercate.

Cio' premesso, in ordine al reato di cui al capo 20, e' pienamente provato anche sotto il profilo psicologico, la partecipazione del Bellia all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti facente capo a Ferrera Giuseppe.

Peraltro, come si e' detto, l'imputato era un anello marginale di tale organizzazione.

Ed invero, dalle prove raccolte la sua attivita' appare limitarsi principalmente a quella di un centralinista, ma e' emerso, altresì, che egli intratteneva rapporti direttamente con D'Angelo Mario, trafficante di stupefacenti.

Sembra, quindi, che debba escludersi che il Bellia Giuseppe ricoprisse, nella struttura gerarchica dell'associazione, un ruolo di preminenza, ne' sono emerse prove sulla sua responsabilita' in ordine alla costituzione dell'associazione criminosa predetta.

Pertanto, l'imputato va ritenuto responsabile soltanto del delitto di partecipazione

all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, di cui sopra, aggravata per il numero non inferiore a dieci degli associati .

Per contro, non sono emersi elementi sufficienti per affermare , la responsabilita' del Bellia, in ordine al reato di cui al capo 9.

Ed invero, se puo' presumersi che la predetta attivita' di " centralinista" si esplicasse altresì in direzioni anche diverse dal traffico di stupefacenti, cui era pure indirizzata l'attivita' criminosa dell'associazione facente capo a Ferrera Giuseppe, dalle prove raccolte e' emersa con certezza soltanto l'attivita' dell'imputato nel settore del traffico di stupefacenti.

Pertanto, il Bellia va assolto per insufficienza di prove dal delitto di partecipazione all'associazione per delinquere, facente capo a Ferrera Giuseppe, di cui al capo 9 dell'epigrafe.

In conclusione, in ordine al reato di cui al capo 20, il Bellia Giuseppe va condannato alla pena di anni 3 e mesi 6 e L.25.000.000 (venticinquemilioni) di multa che si reputa adeguata alla tenuita' dei fatti e alla pericolosita' del reo,

(pena base art.75 legge n.685 del 1975: anni tre di reclusione e L.20.000.000 di multa + aumento art.75 stessa legge IV comma = anni tre e mesi sei di reclusione e L.25.000.000 di multa).

Tale condanna comporta ai sensi dell'art.28 e 29 C.P. l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e, tenuto conto della pericolosità sociale del condannato, ai sensi dell'art.228 C.P., va irrogata nei suoi confronti la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore ai tre anni.

Consegue, "ex-lege", la condanna al pagamento in solido delle spese processuali e di quelle relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

**Bertolino Giuseppe**

Bertolino Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, aggravati dalla qualifica di capo e dalla qualita' di persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione , ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

L'appartenenza di Bertolino Giuseppe all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" e' stata affermata da Buscetta Tommaso, il quale lo ha indicato come il capo della "famiglia" di Partinico, prima che venisse sostituito da Geraci Antonino, detto "Nene".

Tale dichiarazione, resa da Buscetta Tommaso in istruttoria (Vol. 124 f.450014), e' stata poi dallo stesso ribadita in dibattimento, con ulteriore specificazione che Bertolino Giuseppe, nella sua qualita' di "capo-famiglia" aveva fatto parte della vecchia "Commissione", sorta per evitare spargimenti di sangue fra gli uomini d'onore (Udienza del 5 aprile 1986).

Tali indicazioni sono avvalorate dalle dichiarazioni di Bono Benedetta, convivente del defunto Colletti Carmelo, già capo della "famiglia" di Ribera, la quale ha riferito che intorno al 1980, insieme al Colletti, avendo intenzione di fare assumere una sua sorella presso la ditta "Raspante", industria conserviera di Partinico, si era rivolta a Bertolino Giuseppe, affinché quest'ultimo caldeggiasse la suddetta richiesta di lavoro presso Geraci Antonino, detto "Nene" (Vol.166 f. 486586).

Da tale episodio confermato in dibattimento dalla teste (Dib.Vol.102 f.041550-041552), indipendentemente dall'effettivo interessamento, si desumono elementi di riscontro alle dichiarazioni di Buscetta Tommaso circa i rapporti intercorrenti tra il vecchio e il nuovo capo della "famiglia" di Partinico, i collegamenti con altri appartenenti all'associazione come Colletti Carmelo ed i vincoli di solidarietà tipici dell'organizzazione mafiosa.

Per contro, sono emersi altri elementi che, ponendosi in contrasto con quelli fin qui esposti, insinuano il dubbio circa la responsabilità dell'imputato.

In primo luogo, non va trascurato che il Buscetta Tommaso in altre parti dell'interrogatorio riferiva di avere appreso da Coppola Domenico, "uomo d'onore" della "famiglia" di Partinico, la composizione della stessa, tra i quali non si riviene il nome di Bertolino Giuseppe (Vol.124/bis f.450202-450203).

A tal proposito, ha anche manifestato l'opinione personale che Bertolino Giuseppe già sin dagli anni settanta, cioè dall'epoca della ricostruzione dei quadri organizzativi dell'associazione "Cosa Nostra", dopo lo scioglimento della stessa avvenuto nel 1964, non avesse voluto più far parte attiva della famiglia e che se ne fosse un po' estraneato (Dib.Vol.28 f.011140, 011141).

Si tratta, per la verità in quest'ultimo caso semplicemente di una opinione, di una sensazione personale di Buscetta Tommaso, ma se viene confrontata con la citata omissione del nome di Bertolino Giuseppe nell'elenco dei membri della "famiglia" di Partinico riferitogli da Coppola Domenico, emerge che lo stesso Buscetta non è assolutamente sicuro della eventuale e fattiva partecipazione dell'imputato, da anni vecchio e

malandato in salute, all'associazione mafiosa nonche' della possibilita' di un contributo casuale diretto al perseguimento dei fini associativi.

Ne', peraltro, benché significativo, può apparire decisivo l'episodio riferito dalla Bono Benedetta, che non ha mostrato di avere diretta conoscenza dell'appartenenza di Bertolino Giuseppe a "Cosa Nostra".

In definitiva, non essendo emersa la piena prova di una condotta di direzione, di organizzazione ne' di partecipazione dell'imputato all'associazione "Cosa Nostra", lo stesso va assolto dai reati ascrittigli per insufficienza di prove.

All'assoluzione consegue la revoca del sequestro dei beni ai sensi dell'art.24 legge 13 settembre 1982, dei quali va ordinata la restituzione agli aventi diritto.



**Biondo Salvatore**

Biondo Salvatore e' stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di favoreggiamento personale (capo 134), per aver fornito a Bruno Francesco un alibi, rivelatosi mendace, nel corso delle indagini sull'omicidio di Gallina Stefano, dichiarando ai Carabinieri che lo interrogavano di essere stato insieme al predetto intorno alle ore 13,30 dell' 1 ottobre 1981 (Vol.1/V f.170602 e segg.).

Il Biondo Salvatore, socio di Bruno Francesco e Vitale Paolo in una impresa di costruzioni, veniva interrogato una prima volta dai Carabinieri il 3 ottobre del 1981, e cioe' due giorni dopo l'omicidio di Gallina Stefano.

In tale occasione, l'imputato riferiva di essere certo che l'1 ottobre Bruno Francesco era giunto nel cantiere della loro impresa alle ore 9,00 circa e che entrambi, assieme a Vitale Paolo, si erano recati dopo qualche ora a circa cento metri di distanza dal cantiere per tracciare la linea di recinzione di un villino.

Terminato tale lavoro verso le ore 14, i tre sarebbero tornati in cantiere, dove sarebbero rimasti sino alle ore 17 e solo allora si sarebbero separati.

Peraltro, il Biondo Salvatore non sapeva indicare ne' l'autovettura con la quale il Bruno Francesco si era allontanato dal cantiere, ne' l'abbigliamento dello stesso.

Infine aggiungeva che il Bruno Francesco era venuto in cantiere sia il 2 che il 3 ottobre, pur trattenendosi in entrambi i casi per pochi minuti (Vol.1/V f.170602).

Nelle dichiarazioni rese nuovamente ai Carabinieri il 5 ottobre 1981, dopo aver confermato le precedenti affermazioni, precisava che al loro ritorno in cantiere intorno alle ore 14 aveva trovato gli operai gia' intenti a lavorare dopo la sosta per il pranzo (Vol.1/V f.170603).

Inoltre, aggiungeva di non aver piu' visto dopo il 3 ottobre Bruno Francesco e di aver appreso la notizia della sua assenza dai genitori dello stesso, presso la cui abitazione s'era recato soltanto per ritirare corrispondenza della societa'.

Ne', concludeva, aveva insistito nel chiedere notizie del socio, non avendo l'abitudine di occuparsi degli affari altrui (Vol.1/V f.170603, 170604, 170605).

Infine, nel corso dell'interrogatorio reso il 19 dicembre 1981, al P.M., riferiva che Bruno Francesco, nell'impresa in cui erano soci, si occupava soltanto dei problemi relativi all'amministrazione, diversamente da lui e da Vitale Paolo, che a volta facevano qualche lavoro materiale.

Aggiungeva di non ricordare se il 30 settembre il Bruno Francesco si fosse recato in cantiere e di rammentare invece di averlo incontrato il 3 ottobre alle ore 7,30 circa, nella piazzetta Mario, piuttosto distante dal cantiere, dove avrebbe scambiato con lui qualche parola.

Gia' da un primo esame di tali dichiarazioni la lacunosita' e la contraddittorieta' delle stesse emerge con evidenza.

In primo luogo, va segnalato il contrasto tra la minuziosita' della narrazione relativa a taluni fatti avvenuti il 1 ottobre 1981 nella loro successione cronologica ed i vuoti di memoria relative a circostanze non spontaneamente riferite, ma frutto di ulteriori e, forse, non previste domande degli inquirenti.

Ed invero, il Biondo Salvatore affermava di ricordare con precisione sufficiente sia gli orari

in cui il 1 ottobre Bruno Francesco si era recato dapprima in cantiere e poi assieme a lui ed al Vitale Paolo a compiere un lavoro che li avrebbe impegnati sino alle 14, sia altri particolari relativi alle modalita' da loro adottate per tracciare la recinzione, mentre non ricordava ne' l'autovettura con cui il Bruno Francesco quel giorno si era recato a lavoro, ne' i vestiti che questi indossava, pur sostenendo di avere con lui trascorso quasi l'intera giornata.

Il Biondo Salvatore, inoltre, mentre riferiva con dovizia di particolari la giornata trascorsa dal Bruno Francesco in cantiere l'1 ottobre, aggiungeva di non ricordare se il socio fosse venuto sul luogo di lavoro il 30 settembre, e cioe' appena il giorno prima.

L'inverosimiglianza della testimonianza del Biondo Salvatore emerge, altresì, in maniera evidente se si osserva che il Bruno Francesco avrebbe lavorato per buona parte della giornata alla recinzione di un villino, impegnandosi quindi in un lavoro manuale, quando, invece, per ammissione dello stesso imputato, il socio, diversamente da lui e dal Vitale Paolo, si occupava soltanto

dell'amministrazione dell'impresa ed era solito recarsi in cantiere solo per poco tempo, come del resto lo stesso Biondo Salvatore aveva ricordato in relazione ai giorni del 2 e del 3 ottobre.

Ne', infine, va trascurato che l'imputato si e' palesemente contraddetto, sostenendo, nel corso dell'interrogatorio reso al P.M., di avere incontrato il socio, nella giornata del 3 ottobre, soltanto in un luogo distante dal cantiere, e non invece all'interno di questo, sia pure per pochi minuti; contraddizione questa, che l'imputato ha tentato di attribuire ad una qualche negligenza dei Carabinieri nella verbalizzazione delle sue precedenti dichiarazioni.

In realta', si e' trattato di uno sterile tentativo di sanare le precedenti dichiarazioni con le clamorose smentite fornite dagli operai circa la riferita assenza del Bruno Francesco dal cantiere.

Come si e' infatti ampiamente riferito nella parte della sentenza relativa all'omicidio di Gallina Stefano gli operai Saladino Francesco Paolo (Vol.1/V f.170595), Tarallo Giovanni, (Vol.1/V f.170596), Di Cesare Paolo (Vol.2/V f. 170552) e Campanella Francesco Paolo (Vol.2/V

f.170780) hanno affermato di non avere visto il Bruno Francesco nel cantiere sito in contrada Inserra, dove lavoravano per la costruzione di alcuni villini, l'1 ottobre 1981, specificando, peraltro, gli ultimi due che Biondo Salvatore e Vitale Paolo si erano allontanati insieme dal cantiere soltanto nel periodo di tempo compreso tra le 12 e le 13 e non, quindi, come da costoro dichiarato, in compagnia del Bruno Francesco, ne' per l'intera mattinata sino alle 14.

Precedentemente erano stati sentiti dai Carabinieri altri dipendenti del Bruno Francesco, tali Lo Cicero Vincenzo, Tripiciano Edoardo e Puleo Costantino, che lavoravano presso altro cantiere sito in Isola delle Femmine, vicino la casa di abitazione del titolare, i quali, dopo un maldestro tentativo di fornire un alibi per il Bruno, rettificando le loro dichiarazioni, ammettevano di non averlo piu' visto a partire dalla prima mattinata dell'1 ottobre 1981.

Infine, il proprietario del villino della cui recinzione avevano parlato il Biondo ed il Vitale, a nome Luparello Santo, dichiarava (Vol. 3/V f.171182) che era da escludere che alla data dell'1 ottobre 1981 dovesse ancora iniziarsi a tracciare la suddetta recinzione.

Appare, pertanto, pienamente provato, che il Biondo Salvatore, previo accordo con il Vitale Paolo, con le sue mendaci dichiarazioni ha tentato di fornire un alibi, risultato del tutto inconsistente, al Bruno Francesco, per il giorno del delitto, così aiutandolo ad eludere le investigazioni delle autorità'.

Tale condotta integra la fattispecie di favoreggiamento personale di cui all'art.378 C.P., così come contestata al capo 134 dell'epigrafe, e l'imputato va condannato alla pena di anni due di reclusione, che si reputa adeguata alla gravità del fatto.

Tale pena, peraltro, va interamente condonata sotto le comminatorie di legge, ai sensi degli artt.6 e segg. D.P.R. 16 dicembre 1986, n.865.

Alla condanna segue "ex lege" quella al pagamento in solido delle spese processuali e al pagamento di quelle relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

**Bisconti Antonino**

Bisconti Antonino e' stato rinviato a giudizio per i delitti di associazione per delinquere aggravata (capo 1) e associazione di tipo mafioso aggravata (capo 10).

Circa l'appartenenza dell'imputato all'associazione mafiosa "Cosa Nostra", gli elementi di prova a suo carico derivano principalmente dalle dichiarazioni rese in istruttoria da Contorno Salvatore, il quale lo ha indicato, assieme al fratello Ludovico, quale uomo d'onore della "famiglia" di Belmonte Mezzagno, ricordando, altresì, che i due fratelli erano soci nella condizione di un'attività commerciale di vendita di olio e formaggi nei pressi della stazione centrale di Palermo (Vol.125 f.456571); circostanza, quest'ultima, la cui veridicità e' stata accertata .

Benche', peraltro, il Contorno non avesse specificato il nome del fratello di Bisconti Ludovico, cui intendeva riferirsi, la sua indicazione appare inequivocabile, dato che egli ha



ricosciuto nella fotografia dell'imputato che gli e' stata mostrata, la persona prima genericamente indicata come "il fratello di Bisconti Ludovico" (Vol.125 f.456601 e 456605).

Ha, inoltre, aggiunto di conoscere il Bisconti Antonino da molto tempo, ancora prima di diventare egli stesso uomo d'onore, in quanto a quei tempi l'imputato, venendo a Palermo da Belmonte Mezzagno, sovente transitava davanti all'abitazione del Contorno in via Ciaculli (Vol.125 f. 456665).

A precisa contestazione il Contorno ha affermato che non gli risultava, che i rapporti tra il Bisconti Antonino e il fratello si fossero raffreddati, poiche' era a conoscenza del fatto che entrambi spesso si recavano nel fondo "Favarella" di Greco Michele, in compagnia, altresì, di La Rosa Salvatore e di Spera Benedetto (Vol.125 f.456665 e 456676).

Un riscontro a tale affermazione che comporta la conoscenza con Greco Michele e' stata fornita proprio da quest'ultimo al dibattimento, allorche', richiesto se conosceva i Bisconti, si e' lasciato sfuggire inavvertitamente: "Chi quelli di Belmonte Mezzagno?".

Infine, il Contorno ha accennato anche al fatto che i Bisconti avevano notevoli interessi nell'edilizia, in società con Greco Nicolo', "uomo d'onore" della famiglia di Ciaculli, i Prestifilippo e Federico Domenico (Vol.125 f.456674).

Tale ultima dichiarazione del Contorno ha trovato, peraltro, riscontro in quelle rese dal Calzetta, il quale ha indicato i Bisconti quali soci del Federico (Ud.Vol.79 f.030973).

Di notevole rilievo sono, altresì, risultate le indagini bancarie, dalle quali, tra l'altro, è emerso che l'imputato ha negoziato il 6 settembre 1978, un assegno di lire dieci milioni, emesso in pari data da Greco' Nicolo' su c/c n.15065, da cui ha ricevuto, inoltre, assegni bancari per centinaia di milioni due dei quali, per un complessivo importo di lire venti milioni, sono stati accreditati sul c/c n.12533 del Credito Italiano, intrattenuto congiuntamente da Bisconti Antonino e Bisconti Ludovico.

Ora, considerata l'accertata appartenenza di Greco Nicolo' all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" e considerato, altresì, che gli assegni in

oggetto, di notevole valore, recano cifre tonde, particolare non significante non riscontrato negli assegni provenienti da distribuzione agli associati dei profitti di attivita' illecite (specie nel settore del contrabbando di tabacchi e del traffico degli stupefacenti), sembrerebbe trovare un solido fondamento la tesi dell'accusa, che, altresì, sulla scorta delle riferite dichiarazioni del Contorno e del Calzetta, indica in Bisconti Antonino, un componente della "famiglia" di Belmonte Mezzagno, legato ai Greco di Ciaculli ed alle imprese economiche del Federico.

Per converso, si osserva che tali elementi non appaiono alla Corte sufficienti per affermare la responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli.

Ed invero, le affermazioni del Calzetta, oltre che essere generiche, riferendosi ai "Bisconti", nessuno apporto probatorio danno alla tesi dell'accusa, essendo documentale la prova delle cointeressenze economiche e commerciali col fratello e col nipote, Bisconti Ludovico e Bisconti Pietro.

Quanto agli assegni citati, non va trascurato che l'imputato ha dichiarato reiteratamente, sia al giudice istruttore, che al dibattimento (in cio' riscontrato dal fratello), che sarebbe stato esclusivamente quest'ultimo ad occuparsi dell'amministrazione, della contabilita' e, in particolare, di tutte le operazioni in banca (F.P.f.218817) relative alle loro comuni attivita' commerciali ed imprenditoriali.

Qualche volta, ha aggiunto il Bisconti Antonino, il fratello lo delegava a compiere qualche versamento in banca, ma egli si era limitato ad eseguire cio' che gli era stato chiesto senza preoccuparsi dell'origine di quegli assegni, presumendo che tutti derivassero dall'attivita' commerciale gestita in comune.

Ora, poiche' e' ben possibile che, in effetti, il Bisconti Antonino si occupasse esclusivamente della vendita della merce e che fosse inconsapevolmente coinvolto nelle attivita' illecite del fratello, l'unico elemento a sua carico rimane la chiamata in correita' di Contorno, che, pur essendo attendibile, non appare a questa Corte, coerentemente con i principi e i metodi di valutazione esposti nella parte generale (Cap. XII), sufficiente

ai fini della prova dell'appartenenza dell'imputato all'associazione mafiosa "Cosa Nostra".

Il Bisconti va, pertanto, assolto per insufficienza di prove, in ordine ad entrambi i reati acrittigli.

**Bisconti Ludovico**

Bisconti Ludovico e' stato rinviato a giudizio per i delitti di associazione per delinquere comune (capo 1), di tipo mafioso (capo 10) e finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13) e nonche' per fatti concreti di traffico di stupefacenti (capo 22).

Per quanto concerne i delitti di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, la partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa "Cosa Nostra", e' stata concordemente riferita sia da Calzetta Stefano, che da Contorno Salvatore.

In particolare, soprattutto il Calzetta ha ampiamente riferito del rilevante ruolo ricoperto da Bisconti Ludovico all'interno della "famiglia" di Belmonte Mezzagno e degli stretti rapporti che lo legavano con i piu' grossi "esponenti della mafia vincente".

L'imputato, invero, secondo il Calzetta, era molto vicino alla "famiglia" dei Greco di Ciaculli, ed anche la sua "famiglia" viene indicata

tra quelle schieratesi con gli stessi Greco in posizione avversa a Bontate Stefano.

Inoltre, il Calzetta ha riferito di aver visto spesso l'imputato, con il figlio Bisconti Pietro, accompagnarsi ai Tinnirello, ad Argano Filippo e fratelli, e a Federico Domenico, "tutti associati" di "Cosa Nostra" (Vol.11 f.402858).

Infine, il Calzetta ha ricordato di aver visto diverse volte Bisconti Pietro, figlio di Bisconti Ludovico, insieme a Prestifilippo Mario, "killer" della mafia, e da tale circostanza ha dedotto che Bisconti Pietro, a sua volta, dovesse aver commesso qualche omicidio, poiche' altrimenti non avrebbe potuto accompagnarsi al Prestifilippo, data l'omogeneita' nelle frequentazioni all'interno dell'associazione (Vol.11 f.402873-402874).

Le dichiarazioni del Calzetta, circa l'inserimento di Bisconti Ludovico nell'associazione criminosa "Cosa Nostra", hanno, peraltro trovato puntuale riscontro in quelle rese da Contorno Salvatore, il quale ha indicato i fratelli Bisconti, quali "uomi d'onore" della "famiglia" di Belmonte Mezzagno (Vol.125 f.456571).

Ha, inoltre, aggiunto di essere a conoscenza del fatto che Greco Nicolo', i Prestifilippo e Federico Domenico erano in societa' con i Bisconti, i quali, inoltre, spesso si sarebbero recati, con La Rosa Salvatore e Spera Benedetto, nel fondo Favarella di Greco Michele per partecipare ad alcune riunioni di tiro a piatello (Vol.125 f.456674, 456676).

Un riscontro a tale affermazione del Contorno, che presuppone la conoscenza con Greco Michele, e' stato fornito proprio da quest'ultimo, forse inavvertitamente, nel corso dell'interrogatorio dibattimentale, alloche' alla domanda circa la sua conoscenza dei Bisconti ha riferito: "Chi quelli di Bemonte Mezzagno?".

Le reiterate dichiarazioni del Calzetta e del Contorno, che riguardano l'imputato, hanno trovato, peraltro, ulteriore riscontro nei legami che si sono accertati sussistere tra il Bisconti ed altri preminenti "uomini d'onore".

Ed invero, l'imputato e' risultato comproprietario e, comunque, cointeressato all'impresa di costruzioni, facente capo a Federico Domenico, di cui erano soci altresì Prestifilippo Mario e Buffa Vincenzo, tutti membri di "Cosa Nostra".



Il Bisconti stesso, del resto, ha ammesso di essere compartecipe di tale societa', l'"Adriana-Costruzioni", in ragione del 24% delle quote sociali.

Ma i piu' significativi riscontri delle concordi dichiarazioni accusatorie del Calzetta e del Contorno vanno, soprattutto, ravvisati nei risultati specifici delle indagini bancarie.

Ebbene, da tali indagini e' emerso che Bisconti Ludovico ha ricevuto da Greco Nicolo', assegni bancari per centinaia di milioni, alcuni dei quali gli sono stati girati da Federico Domenico, due dei quali, per un complessivo importo di venti milioni, sono stati accreditati sul c/c n.12533 del Credito Italiano intrattenuto da Bisconti Ludovico e Bisconti Antonino.

Ha inoltre, tratto sui propri conti correnti assegni per decine di milioni, in data 25 luglio 1978, all'ordine di Greco Nicolo'.

Ha ricevuto quattro assegni bancari per circa quattro milioni tratti da Lupo Giuseppe, tre dei quali girati a Bisconti Pietro.

In data 17 novembre 1978, ha tratto un assegno all'ordine di Buffa Vincenzo per dieci milioni,

il quale ultimo lo girava a Federico Domenico; anzi, va, al tal proposito, segnalato che dal Buffa l'imputato ha ricevuto assegni per circa 478 milioni.

Da Di Salvo Nicola ha, poi, ricevuto un assegno di lire 400.000, ed infine da Marchese Filippo uno di cinque milioni.

Ne' va trascurato che Bontate Giovanni, amministratore unico dell'"Atlantide-Costruzioni" ha presentato allo sconto effetti cambiari per 46.000.000 di lire aventi quale accettante Bisconti Ludovico.

Ed ancora, alle attivita' dell'imputato devono imputarsi, altresì, le operazioni bancarie del figlio, Bisconti Pietro, e del fratello Bisconti Antonino, visto che per esplicita dichiarazione degli stessi e per ammissione del Bisconti Ludovico, era proprio quest'ultimo il solo ad occuparsi dell'amministrazione e della contabilita' dell'esercizio commerciale di alimentari gestito dalla famiglia Bisconti nei pressi della stazione centrale di Palermo.

In particolare, vanno segnalati l'assegno di dieci milioni, negoziato da Bisconti Antonino il

6 settembre 1978, emesso in pari data da Greco Nicolo' e quello di diciotto milioni, negoziato da Bisconti Pietro, tratto dallo stesso Greco Nicolo' ed emesso a favore di Federico Domenico.

Tale vorticoso giro di assegni, solo in parte attribuibile all'attivita' commerciale gestita dall'imputato ed invece principalmente connessa, per ammissione del Bisconti, all'attivita' dell'"Adriana-Costruzioni", fa presumere l'inserimento dell'imputato in quel circuito di impreditorie mafiose facente capo ai piu' influenti esponenti di "Cosa Nostra", che investivano i loro capitali di provenienza illecita, attraverso prestanomi e persone che potessero "aliunde" giustificare, come l'attuale imputato, una certa consistenza economica, in varie imprese di costruzione operanti nella zona orientale della citta'.

Circa tali assegni, l'imputato ha sostenuto che, mentre quelli ricevuti da Lupo Giuseppe trovano giustificazione nella propria attivita' commerciale, essendo il Lupo un cliente (di cui, tra l'altro, sconosceva l'attivita'), quelli, invece, ricevuti dal Greco Nicolo' e dal Buffa, il primo dipendente e il secondo socio di fatto

dell'"Adriana-Costruzioni", servivano, attraverso uno scambio di titoli cui non corrispondeva alcun rapporto economico, a reperire la liquidita' necessaria per soddisfare le esigenze dell'impresa edilizia.

Va, pero', osservato che le indagini bancarie su tali imputati hanno rivelato che anch'essi, a loro volta, erano inseriti in un enorme giro di assegni, coinvolgenti altri "uomini d'onore" di primissimo piano.

Infatti, Greco Nicolo' fra il settembre del 1977 ed il giugno del 1982 e' risultato interessato ad un vorticoso movimento di assegni per l'importo di oltre un miliardo di lire.

Il Lupo ha emesso un enorme numero di assegni a favore di numerosissimi personaggi della "famiglia" di Corso dei Mille, quali Oliveri Giovanni, Argano Filippo, Tinnirello Getano, Tinnirello Gregorio, Inchiappa Giovan Battista, Federico Domenico e Marchese Filippo, capo della cosca, per conto e su precise disposizioni del quale, a suo dire, egli, mero prestanome, apponeva sui titoli di credito i nomi dei beneficiari.

Pertanto, tutti gli assegni afferenti ai rapporti patrimoniali col Lupo in realta' sono

riferibili a Marchese Filippo. Così pure non si può valutare la posizione del Bisconti ed i suoi rapporti col Federico Domenico, senza porre in risalto che quest'ultimo, come può desumersi dalla sua posizione processuale, in verità altro non è che il collettore attraverso cui i capitali di "uomini d'onore", provento di attività illecite, vengono immessi nell'attività edilizia.

L'esplosione economica del Federico che da portabagagli alla stazione riesce ad avere presso le banche affidabilità per svariati miliardi non appare interamente dovuta alle sue innate capacità imprenditoriali, ma certamente anche agli appoggi e agli aiuti da parte dei titolari dei finanziamenti che gestisce, tutti appartenenti a "Cosa Nostra". È in questo quadro che bisogna calare l'accostamento tra Bisconti Ludovico e Prestifilippo Mario, temuto componente il "gruppo di fuoco" e tale militare di "Cosa Nostra", entrambi soci della "Adriana Costruzioni".

Oltretutto, anche a volere accedere alla tesi difensiva, secondo la quale parecchi assegni avevano la funzione di "autofinanziamento" dell'impresa edilizia, l'inserimento di tale tipo di rapporto in un giro più vasto di scambi di assegni con altri "uomini

d'onore", non puo' che in ogni caso essere rivelatore di un particolare rapporto di fiducia, che l'assegno di favore sottintende, con tali personaggi, la cui appartenenza a "Cosa Nostra" e' accertata.

Tale fiducia, di cui il Bisconti godeva certamente in certi ambienti mafiosi, comprovata dalla circostanza che fu il Federico Domenico, assai legato a grossi esponenti di "Cosa Nostra", a proporgli di entrare in societa' con lui e il Prestifilippo Mario, non puo' che costituire obiettivo riscontro alla chiamata in correita' di Contorno ed alle dichiarazioni di Calzetta.

Ne', infine, puo' dimenticarsi che uguale "fiducia" certamente il Bisconti doveva godere presso Marchese Filippo, dal quale aveva ricevuto il citato assegno di cinque milioni di lire.

La difesa dell'imputato ha prodotto al dibattimento una relazione tecnica di parte, che escluderebbe l'apposizione del nome del beneficiario da parte di Marchese Filippo.

Da cio' arrivare a dedurre, come fa la difesa, che il titolo era stato dato dal Marchese ad ignoti, i quali lo avrebbero poi ceduto al Bisconti senza opporre la firma di girata,

costituisce un notevole salto logico, che la Corte non si sente di condividere.

Non si puo', peraltro, trascurare che un assegno, seppur di cifra irrisoria, che l'imputato non ha cercato nemmeno di giustificare, proviene da Di Salvo Nicola, il proprietario della villa, ove e' stato scoperto il laboratorio di eroina di Via Messina Marine.

Alla luce di tali elementi nessun dubbio puo' sussistere circa l'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra".

In ordine ai reati di cui ai capi 13 e 22 della rubrica, l'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra", l'accertata responsabilita' per il reato di associazione mafiosa, la considerazione che tutti gli "uomini d'onore", secondo Buscetta e Contorno, (tranne Bontate e Panno) si erano "buttati" nel traffico di stupefacenti, il citato vorticoso giro di assegni, taluni dei quali presumibilmente provenienti dai profitti della droga e finalizzati al reimpiego in attivita' edilizie, indurrebbero a ritenere il Bisconti Ludovico direttamente coinvolto, con il ruolo di finanziatore, anche nel traffico di stupefacenti.

Tuttavia, in mancanza di un rassenerante riscontro circa l'apporto finanziario a tale attivita' illecita, sebbene risulti accertato che da parte del figlio Bisconti Pietro, della cui condotta l'attuale imputato si e' assunto la responsabilita', sono stati negoziati vaglia cambiari per L.10.000.000, frutto di una chiara operazione di redistribuzione di proventi illeciti da parte di Spadaro Tommaso ai numerosi "uomini d'onore" (v.Cap.X Parte VI), non appare pienamente raggiunta la prova della sua responsabilita' in ordine ai suddetti reati, sicche' va dagli stessi assolto per insufficienza di prove.

In ordine ai reati ascrittigli ai capi 1 e 10 della rubrica unificati dal vincolo della continuazione, l'imputato va, adunque, dichiarato colpevole ed, esclusa l'aggravante di cui all'art.7 legge n.575/65 per non essere ancora definitivo il provvedimento con il quale egli e' stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale dalla P.S., va ritenuta congrua la pena di anni sei di reclusione (p.b. per art.416 bis IV comma anni 4 di reclusione + 1/3 per VI comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per l'art.112 n.1 c.p. = anni 5 e mesi 6 + mesi 6 per l'art.81 = anni 6).



Sussistendo i requisiti oggettivi e soggettivi per la concessione dell'indulto in ordine al reato di cui al capo I , ai sensi degli artt.6 e segg. D.P.R. n.865/86, va condonata la pena di mesi sei di reclusione sulla maggiore pena come sopra determinata.

Vanno, altresì, irrogate le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ai sensi dell'art.29 c.p., e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena, ai sensi dell'art.32 c.p..

Infine, ai sensi dell'art.417 c.p., vanno applicate le misure di sicurezza della assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno e della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

**Bisconti Pietro**

Bisconti Pietro e' stato rinviato a giudizio per i delitti di associazione per delinquere comune (capo 1), di tipo mafioso (capo 10) e finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13) nonche' di concreti episodi di traffico di tali sostanze (capo 22).

Gli elementi a carico del Bisconti Pietro derivano soprattutto dalle dichiarazioni accusatorie di Calzetta Stefano, e in special modo da quelle relative al legame dell'imputato con Prestifilippo Mario, in compagnia del quale lo aveva visto diverse volte.

In particolare, il Calzetta ha ricordato di avere visto i due, un paio di giorni dopo l'omicidio del Generale Dalla Chiesa, sopraggiungere insieme negli uffici dell'impresa "Adriana Costruzioni", di cui era socio Bisconti Ludovico, padre dell'imputato, e che in quella occasione il Federico Domenico, amministratore dell'impresa, abbraccio' il Prestifilippo con grande espansivita' (Vol.11 f.402897-402898).

Ora, secondo il Calzetta la circostanza che l'imputato si accompagnasse spesso ad uno dei killer piu' audaci della famiglia di Ciaculli, come il Prestifilippo, proverebbe che il Bisconti Pietro fosse, a sua volta, un membro di "Cosa Nostra" responsabile di omicidi.

Infine, il Calzetta ha riferito di avere visto spesso l'imputato, con il padre Bisconti Ludovico, accompagnarsi ai Tinnirello, ad Argano Filippo e fratelli, e a Federico Domenico, tutti associati di "Cosa Nostra" (Vol.11 f.402858).

Gli specifici risultati delle indagini bancarie su Bisconti Pietro, sembrerebbero avvalorare le dichiarazioni accusatorie del Calzetta, che la Corte intende accogliere limitatamente alla sua appartenenza all'associazione e non avuto riguardo alla indicata qualita' di killer, frutto di un giudizio approssimativo del "dichiarante" e non condivisibile.

In particolare, vanno segnalati i tre assegni girati all'imputato dal padre, che li aveva ricevuti da Lupo Giuseppe, la cui dipendenza da Marchese Filippo, capo della cosca di "Corso dei Mille" e' accertata; e ancora l'assegno di 18 milioni,

negoziato dal Bisconti Pietro, tratto da Greco Nicolo' ed emesso a favore di Federico Domenico, personaggi che sono risultati al centro di un vorticoso giro di assegni. Di contro, la difesa ha dimostrato che il Prestifilippo Mario e' stato compagno di scuola dell'imputato, sicche', pur potendosi comunque valutare in senso accusatorio la costante frequentazione del primo da parte del secondo, l'esistenza di una preesistente conoscenza rende equivoco l'elemento indiziario e quindi utilizzabile come riscontro.

Peraltro, il Prestifilippo Mario era socio del padre nell'Adriana Costruzioni e proprio negli uffici di tale societa' il Calzetta ha incontrato i due subito dopo l'omicidio del Generale Dalla Chiesa.

Ne' possono costituire significativi riscontri i titoli da lui negoziati, tra cui significativo il vaglia cambiario di L.10.000.000 proveniente da Spadaro Tommaso, dato che tali operazioni bancarie debbono riferirsi tutte all'attivita' del padre, che ha ammesso di dare di volta in volta al figlio istruzioni per ogni singola operazione bancaria.

A seguito di un accertamento dibattimentale richiesto dalla difesa e' risultato, peraltro, che il Bisconti Pietro, aveva la delega ad operare sul c/c nella titolarita' del padre.

Pertanto, non e' stata raggiunta la piena prova della responsabilita' dell'imputato, in ordine ai reati ascrittigli, dai quali va assolto per insufficienza di prove.

**Bonanno Armando**

Bonanno Armando e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 1, 5, 10 e 406 dell'epigrafe.

Ritiene la Corte che debba essere affermata la responsabilita' del prevenuto per tutti i reati contestati, assorbita nel capo 1 l'imputazione di cui al capo 5.

Il quadro probatorio venutosi a comporre in esito all'istruttoria formale e dibattimentale non consente alcun dubbio circa l'inserimento dell'imputato nell'organizzazione criminale denominata "Cosa Nostra".

Buscetta e Contorno hanno risolutamente affermato la qualita' di "uomo d'onore" di Bonanno Armando, corredando tale assunto con importanti notazioni circa lo stato dei rapporti tra le "famiglie" al tempo del verificarsi della manifestazione piu' clamorosa e significativa della militanza mafiosa del Bonanno, ossia l'omicidio del Capitano dei Carabinieri Basile Emanuele, per il

quale l'odierno prevenuto e' stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Appello di Palermo (Vol.147 f.469955).

Tralasciando in questa sede qualsiasi valutazione in ordine a tale episodio, peraltro trattato in altra parte della sentenza (Capitolo VIII), cui si rimanda, non possiamo che trarne il dato storico ed il fatto che, secondo la Corte, si e' trattato di un crimine efferato riferibile all'associazione "Cosa Nostra", verso la quale l'Ufficiale aveva con costanza e pervicacia indirizzato le sue approfondite indagini.

Giova, a questo punto, richiamare un'altra circostanza, che getta una sinistra luce sulla personalita' dell'imputato, non nuovo ad eclatanti e pericolose azioni delittuose.

Il 19 febbraio 1977 la Polizia sorprende in Castelvetro il Bonanno insieme a Gambino Giacomo Giuseppe e Leone Giovanni, a bordo di un'autovettura di provenienza furtiva e munita di targa rubata, al cui interno venivano rinvenuti un fucile a canne mozze e 5 rivoltelle.

Cio' nei pressi dell'abitazione di Cordio Ernesto, gia' sopravvissuto nel 1976 ad un primo

attentato ed ormai condannato a morte dall'associazione mafiosa in relazione alle vicende seguite al sequestro Campisi.

I fatti appena riportati mostrano come il Bonanno sia stato pienamente partecipe, talora addirittura protagonista, di vicende di mafia tra le piu' inquietanti, ed inducono a ritenerlo con certezza appartenente al sodalizio criminale mafioso.

Tale convincimento e' vieppiu' rafforzato se si considera i seguenti elementi: - il prevenuto aveva rilevato la macelleria gestita in Milano da Carollo Gaetano, anc'egli imputato nel presente procedimento e ucciso nel corso del dibattimento nei pressi di Milano (Vol.220 f.509247); - secondo le dichiarazioni di Melluso Giovanni, il Bonanno si avvaleva in Milano, nel periodo immediatamente successivo alla fuga dalla Sardegna, luogo di dimora obbligata dopo l'assoluzione in primo grado dell'omicidio del Cap. Basile, della protezione di Epaminonda Angelo e Santapaola Benedetto (Vol.82 f.439892); - secondo le dichiarazioni di Anselmo Salvatore, il Bonanno manteneva, durante la sua detenzione all'Ucciardone, stretti legami con mafiosi di spicco quali Capizzi Benedetto, Fazio Salvatore,



Fascella Pietro, Gambino Giacomo Giuseppe (Vol.134 f.459490).

Definitiva conferma a quanto si e' detto e' infine l'azione intimidatoria - specificamente contestata al capo 406 dell'epigrafe - esercitata dal Bonanno in concorso con altri associati su Sinagra Vincenzo cl.1956, al fine di indurlo a fingersi pazzo, unitamente ai suoi due coimputati Sinagra Antonino e Sinagra Vincenzo cl.1952, nel processo per l'omicidio Di Fatta Diego.

Lo scopo era quello di aiutare i tre "uomini d'onore" sorpresi, caso piu' unico che raro, nella flagranza del reato di omicidio, secondo quelle regole di mutua solidarieta', che costituisce la base e la forza dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra".

Le dichiarazioni del predetto Sinagra (FP f.258272; Vol.1/F f.011765 e ss.e Interrogatorio Udienza del 12/6/86) sono, al riguardo, esplicite e del tutto degne di fede, e per una piu' approfondita trattazione dell'episodio si rinvia ad altra parte delle sentenza (Capitolo XI).

Ed ulteriore conferma emerge da un episodio concernente anche il coimputato Vassallo Andrea, medico affiliato a "Cosa Nostra", secondo le dichiarazioni di Contorno Salvatore.

Il predetto, invero, redasse il 7 luglio 1982 relazione sanitaria attestante una "lesione inveterata dei tendini estensori del IV dito all'interfalangeo prossimale", asserendo che il Bonanno necessitava di un ricovero presso la cattedra di chirurgia della mano dell'Università di Pavia.

Convocato per chiarimenti, preciso' che in realta' era ben possibile eseguire in Palermo (cosi' evitando un pericoloso trasferimento del detenuto in pavia) l'intervento, che non presentava comunque carattere di urgenza (v. Vol.4/L f.033082, 033088).

Con ordinanza del 28 settembre 1982 (Vol.4/L f.033105) venne pertanto disposta la traduzione temporanea del Bonanno per i necessari interventi, possibilmente in forma ambulatoriale, presso il Reparto di Chirurgia Plastica dell'Ospedale Civico di Palermo. Ivi i sanitari giudicarono il prospettato intervento chirurgico non necessario.

Nonostante che parte della documentazione, peraltro stranamente era stata smarrita, il Vassallo medesimo a dibattimento, nel corso del suo interrogatorio (Ud. 14 luglio 1986) ha ammesso che all'Ospedale Civico, Sezione Chirurgia Plastica l'affezione poteva essere curata ambulatoriamente con un punto.

Dalle considerazioni sin qui esposte emerge, pertanto, la colpevolezza di Bonanno Armando in ordine ai reati ascrittigli ai capi 1 (in esso assorbita l'imputazione di cui al capo 5) e 10 dell'epigrafe, unificati dal vincolo della continuazione, nonche' per il delitto di cui al capo 406.

Per quanto concerne la sussistenza delle contestate aggravanti e del vincolo della continuazione si fa rinvio a quanto gia' precisato nella parte generale del presente provvedimento.

Tenuto conto dei criteri previsti dall'art.133 C.P., l'imputato va condannato alla pena, che si stima adeguata all'entita' dei fatti ed alla personalita' del reo, di anni 8 di reclusione (pena base per l'art.416 bis, I e IV comma, C.P. = anni 4 di reclusione + un terzo per l'art. 416 bis VI comma, C.P. = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per l'art.112 N.1 + anni 5 e mesi 6 + mesi 6 per l'art.7 legge 575/65, sost. dall'art.18 legge 646/82 = anni 6 + aumento per l'art.81 cpv., C.P. = anni 6 e mesi 6 di reclusione + cumulo pena per l'art.374 C.P. anno 1 e mesi 6 di reclusione = anni 8 di reclusione).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P. la condanna alla pena cosi' determinata comporta la pena

accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge 646/82, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per la durata di anni 1, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, u.c., C.P., che il condannato, stante la sua pericolosità sociale, sia posto in libertà vigilata per un tempo non inferiore a anni 3.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali.

Bonanno Francesco

Bonanno Francesco e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere comune e di tipo mafioso, rispettivamente ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai n.1 e 10 dell'epigrafe.

In ordine a tali reati si e' raggiunta la prova della colpevolezza dell'imputato.

Ed invero, si e' potuta acquisire, grazie alle indagini condotte dai Carabinieri di Ales e Gonnosno', la certezza della partecipazione del Bonanno al piano di fuga dai rispettivi Comuni di obbligata dimora, dei coimputati Puccio Vincenzo, Bonanno Armando e Madonia Giuseppe, appena assolti per insufficienza di prove dall'omicidio del Cap. Basile.

In particolare, l'imputato, del quale sono stati pazientemente ricostruiti i vari spostamenti nell'ambito del territorio comprendente i Comuni di Sini, Allai, Asuni, e' stato identificato, a seguito di ricognizione fotografica, dal teste Melis

Paolo, locatore dell'appartamento abitato dal Puccio, come la persona notata in casa del suo locatario poche ore prima che questi si desse alla fuga (Vol.8/L f.034567).

E' significativo che il Bonanno, interrogato nella prima fase delle indagini (Vol.8/L f.034552), in data 2 agosto 1983, abbia asserito di non vedere il proprio zio Bonanno Armando dal tempo del processo "Basile", venendo poi clamorosamente smentito dalle concordi deposizioni di vari testi, tra cui si puo' citare Ardu Raimondo (Vol.8/L f.034546), i quali hanno dichiarato di aver incontrato ripetutamente l'imputato ed il proprio zio insieme in Sardegna.

Per un piu' completo esame di tutte le vicende e le indagini susseguenti la fuga dei tre si rinvia alla scheda di Lo Meo Costantino.

In questa sede e' sufficiente sottolineare che la presenza in Sardegna contestualmente di ben quattro persone, ciascuno con legami di parentela o di amicizia con i tre dimoranti, non puo' essere stata casuale e rivela un piano organizzato sin nei minimi particolari.

Infatti, lo scopo della loro presenza in Sardegna e' quello di contattare previamente e

separatamente il Puccio, il Bonanno ed il Madonia, in modo da informarli delle modalita' e soprattutto dei tempi della fuga, che deve necessariamente avvenire in contemporaneita'.

Invero, non vi puo' essere dubbio che un'iniziativa isolata avrebbe certamente danneggiato gli altri, acuendo le cautele ed i controlli da parte degli organi dello Stato nei confronti dei rimasti, che avrebbero potuto essere inviati in luoghi (es. Asinara) ove la successiva fuga sarebbe stata impossibile.

Non bisogna, peraltro, trascurare l'importanza che evidentemente dovevano attribuire alla perfetta riuscita della fuga i vertici di "Cosa Nostra" per i messaggi di invincibilita' e di potenza che l'organizzazione avrebbe lanciato all'interno di essa ed all'esterno, tenuto conto dell'atteggiamento di aperta sfida allo Stato, che costituiva il "nuovo corso" della gestione del gruppo dei "corleonesi".

L'effetto ed il turbamento in termini di diffusa intimidazione sarebbe stato ancora piu' elevato, proprio perche' nonostante la sentenzia assolutoria, rimaneva la certezza per gli associati e la convinzione per la gente comune, che comunque i tre

erano gli autori dell'omicidio e che l'associazione era stata capace di far conquistare loro la sostanziale impunita'.

Vista in questo quadro la parentela del Bonanno nipote "ex frate" di Bonanno Armando), non puo' assumere alcun rilievo, perche' egli non agevola soltanto lo zio, ma fornisce il suo contributo indispensabile alla riuscita del piano, che coinvolge anche gli altri due presunti assassini e che rientra nel perseguimento dei fini dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra".

Per questi motivi, va affermata la responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli.

Per quanto concerne le contestate aggravanti, nonche' il vincolo della continuazione non resta che rinviare alla parte generale di questo provvedimento.

Tutto cio' premesso, tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., Bonanno Francesco va condannato alla pena, ritenuta equa, di anni 7 di reclusione (pena base per art.416 bis IV comma, C.P. = anni 4 e mesi 6 di reclusione + aumento per VI comma art.416 bis C.P. = anni 6 di reclusione + aumento mesi 6 per art.112 N.1 C.P. = anni 6 e mesi 6 + aumento per art. 81 cpv. C.P. = anni 7 di reclusione)



Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli art.216,417 C.P. e 18 legge N.646 del 1982, alla pena come sopra inflitta va aggiunta la misura di sicurezza detentiva, che si individua nella casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230 ultimo comma, C.P., che il condannato, stante la sua pericolosita sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, nonche' quella al pagamento in solido delle spese processuali.

Va condonata, ai sensi dell'art.6 D.P.R. n.865/86 la pena di mesi 6 inflitta per continuazione, in relazione al reato di cui al capo 1 dell'epigrafe.

**Bonanno Luca**

Bonanno Luca e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Sulla scorta degli elementi acquisiti puo' ritenersi provata la responsabilita' del predetto per i fatti addebitati.

Ha riferito Federico Antonino che l'odierno imputato era dedito, insieme ad altri palermitani, tra cui D'Amico Aldo, Vaglica Enzo e Zanca Giuseppe alla consumazione nell'Italia del nord di delitti contro il patrimonio, segnatamente estorsioni; e che il medesimo sospettando che lo Zanca Giuseppe fosse l'autore di una "soffiata" ai Carabinieri - sfociata nell'uccisione del nominato Vaglica durante un conflitto a fuoco nel corso di una rapina - aveva concepito, unitamente al D'Amico, l'uccisione del predetto Zanca, e si era recato a Palermo per ottenere la relativa "autorizzazione" da parte del Greco di Ciaculli, alla cui "famiglia" apparteneva.

I Greco avevano pero', negato l'autorizzazione, ed anzi, lo stesso Federico era stato invitato ad una riunione presso il cinema Oriente, presenti Zanca Carmelo, Zanca Pietro, nonche' il Bonanno e il D'Amico, volta a scongiurare il detto omicidio (Vol.87 f.439910).

Orbene, il fatto che il Bonanno abbia ritenuto, conformemente ai canoni fondamentali del comportamento mafioso, di dover previamente informare i Greco, suoi "capi-famiglia", al fine di ottenere il relativo "benestare", e che lo stesso risulti poi convocato alla riunione indetta dagli Zanca - sulle quali circostanze non e' ragionevole nutrire alcun dubbio, stante la minuziosita' delle dichiarazioni del Federico e la precisione dei riferimenti, peraltro vieppiu' suggellati dal crisma della veridicita' in considerazione della stravagante condotta del Federico nel corso del dibattimento, vanamente preordinata a seguito di precisi ordini dei vertici dell'associazione mafiosa, cosi' come si e' chiaramente dimostrato per altri imputati "collaboratori" (v. Di Marco), ad incrinare la credibilita' delle proposizioni precedentemente rese in istruttoria - dimostra l'appartenenza dell'imputato

all'organizzazione mafiosa, quale affiliato alla "famiglia" di Ciaculli.

Del resto, un riscontro obiettivo all'assunto accusatorio e' fornito dal fatto che il Bonanno nel febbraio 1979 era stato sorpreso dai Carabinieri di Milano in un appartamento di proprieta' della convivente del catanese Mirabella Giuseppe, unitamente a Montalto Salvatore, Rinella Francesco e Li Voti John Richard, della cui appartenenza all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" (Vol.2 f.400639) non e' lecito dubitare, soprattutto per il Rinella ed il Montalto; rivelatosi, dopo la morte di Inzerillo molto vicino ai Greco di Ciaculli.

Al di la' delle risibili spiegazioni fornite in quella circostanza dagli arrestati, rimane il dato significativo ed inconfutabile della presenza dell'odierno prevenuto nel detto appartamento, ed in compagnia delle cennate persone, subito dopo che era stato commesso un omicidio a Palermo, come si rileva dall'allegato rapporto.

Di conseguenza, il Bonanno deve reputarsi organicamente inserito nell'organizzazione criminale denominata "Cosa Nostra" e va, pertanto, dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1 e 10 della rubrica, unificati dalla continuazione.

Si fa rinvio ad altra parte della sentenza in ordine alla sussistenza delle contestate aggravanti e del vincolo di continuazione.

Tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 133 C.P., va, quindi, inflitta la pena, adeguata alla entita' del fatto ed alla personalita' del reo, di anni 6 e mesi 6 di reclusione (pena base per l'art.416 bis, I e IV comma, C.P. = anni 4 + un terzo per l'art.416 bis, VI comma, C.P. = anni 5 e mesi 4 + 2 mesi per l'art.112 N.1, C.P. = anni 5 e mesi 6 + mesi 6 per l'art.7 legge 575/65, sost. dall'art.18 legge 646/82 = anni 6 + aumento per art.81 cpv., C.P. = anni 6 e mesi 6 di reclusione).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli art.216,417 C.P. e 18 legge N.646 del 1982, alla pena come sopra inflitta va aggiunta la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230 ultimo comma, C.P., che il condannato, stante la sua

pericolosità sociale, sia posto in libertà vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Per quanto concerne i beni sequestrati nei confronti dell'imputato ex art.24 legge 646/82, va osservato che l'autovettura Fiat 127 targata FI 878832 non apparteneva al predetto nel momento di adozione del decreto di sequestro.

Deve altresì rilevarsi in ordine ai restanti beni, che gli stessi risultano acquisiti al patrimonio dell'imputato anteriormente all'entrata in vigore della citata legge, la quale ha introdotto l'art.416 bis, C.P., il cui VII comma prevede la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impiego.

Di talche', stante l'irretroattività della norma ora detta e mancando altresì la prova della illecita utilizzazione dei beni in epoca successiva al 29 settembre 1982 (Cass.Sez.I,7/2/85 N.6), deve disporsi la revoca del decreto di sequestro emesso dal

G.I. di Palermo il 4 aprile 1985 nei confronti di  
Bonanno Luca e ordinarsi la restituzione dei beni agli  
aventi diritto.

**Bonica Marcello**

Bonica Marcello e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere semplice e finalizzata al traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi 9 e 20 dell'epigrafe.

Alla luce dei numerosi e concordanti elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, deve affermarsi la responsabilita' dell'imputato in ordine al reato di cui al capo 20.

Dalle circostanziate, minuziose e coincidenti dichiarazioni rese dai coimputati De Riz Pietro, Dattilo Sebastiano, e dall'inglese Thomas Alan e' emersa nitidamente l'esistenza, poi confortata da riscontri obbiettivi, di una potente organizzazione finalizzata al traffico di stupefacenti, operante a livello internazionale e facente capo a Ferrera Giuseppe.

Tale acquisizione radicalmente contrasta con l'assunto difensivo tendente a ridurre la portata e la gravita' degli illeciti contestati nei limiti di una compartecipazione a singoli e determinati delitti.



Rinviando ad altra parte del presente provvedimento per una piu' analitica e compiuta dimostrazione della cennata premessa, della quale, tuttavia, si ripete, non e' possibile porre in dubbio la fondatezza sotto il profilo fattuale e giuridico, ci si deve occupare in questa sede della posizione processuale di Bonica.

Ha riferito De Riz Pietro di aver organizzato vari incontri, attorno ai primi mesi dell'83, tra il trafficante Thomas Alan e i catanesi Cannizzaro Francesco e, successivamente, Ferrera Giuseppe, i quali ultimi per questa via intendevano allacciare rapporti diretti con i principali fornitori internazionali di eroina.

Ad uno di questi abboccamenti, in un ristorante di Frascati, era presente anche "l'autista di Ferrera Giuseppe a nome Marcello" (Vol.118/RA f.117173 e segg.).

Tale circostanza e' stata poi ribadita dal Thomas in sede di riconoscimento fotografico di Bonica Marcello (Vol.106/R f.083496).

Interessa qui evidenziare non tanto la qualificazione da entrambi i "dichiaranti" data del

Bonica come autista del Ferrera, quanto la presenza dell'odierno imputato ad un incontro tendente a creare le basi e a fissare le modalita' di un colossale traffico internazionale di droga.

Quanto alla veridicita' delle indicazioni surriferite, deve osservarsi che qualunque sia il giudizio etico, che alla Corte non compete, sui singoli "dichiaranti", e ferma restando l'esigenza imprescindibile di vagliare alla luce di tutte le risultanze processuali l'attendibilita' delle dichiarazioni fornite, la ricostruzione dei fatti operata concordemente e reiteratamente dal De Riz e dal Thomas trova riscontro in una serie di altre circostanze, talune delle quali accertate dalla polizia Giudiziaria.

In data 22 marzo 1983, Bonica Marcello telefonava (Vol.9/RA f.114651) dall'abitazione di Rapisarda Giovanni, anch'egli imputato nel presente procedimento, alla convivente di Ferrera Giuseppe, in S.Agata Li Battiati (CT), per informarla che il Ferrera era partito da Roma (".....l'amico e' partito....").

Atteso il tenore della telefonata e l'identita' del destinatario, pur avendo gli interlocutori accuratamente evitato di fare il nome di Ferrera

e' indubbio che, oggetto della comunicazione fosse quest'ultimo. Il che dimostra come il Bonica fosse in stretto contatto con il predetto Ferrera, cio' che, peraltro, e' comprovato dalla telefonata del 26 maggio 1983 con la quale il Bonica, dall'abitazione del Ferrera, in S.Agata Li Battiati, avvertiva la di lui moglie, presso l'utenza telefonica intestata ad Incognito Nicolo', che non sarebbe ritornato a casa (Vol.9/RA f.114760).

Orbene, le menzionate intercettazioni telefoniche costituiscono solido argomento - convalidato dalla significativa carenza di memoria lamentata sul punto dall'imputato dinanzi al G.I. (Vol.38/RA f.121437) - a sostegno della fondatezza delle proposizioni del De Riz e di Thomas Alan, ed elemento ulteriore a carico del prevenuto, delle cui asserzioni difensive svelano la manifestata fragilita' ("...io sono un ladro e non lo nego, ma non ho mai trafficato in stupefacenti e non ho contatti con persone di questa risma...." Vol.38/RA f.121437).

Il Bonica era, in realta', un uomo di fiducia dei Ferrera, organicamente inserito nella loro organizzazione, tant'e' che, specie durante i loro soggiorni nella capitale, si poneva a loro completa disponibilita'.

La riprova di cio' si rinviene nella telefonata ricevuta il 23 marzo 1983 dal Bonica presso l'utenza telefonica del Rapisarda Giovanni. Egli riceveva perentoriamente l'ordine di recarsi a Battipaglia per rilevare "Pippo" e compiere altre operazioni di contenuto sospetto : "Chiami Gimia.... gli dici alle otto fatti trovare al Marocco, prendi tutto quello che c'e'...tutto...e lo trasforma in giornata" Vol.9/RA f.114685).

Il "Pippo" della telefonata e' evidentemente il Ferrera, come si evince dall'obbiezione, appena accennata, del Bonica al comando rivoltogli: "Ma Pippo e' a Catania..."

Non condivisibile e' dunque, la contraria interpretazione proposta dalla difesa dell'imputato sotto il profilo che il Ferrera "non e' un personaggio da ....alzare e portare" (l'ignoto interlocutore intima, infatti, al Bonica; "...lo prendi...lo alzi e lo porti la'...").

E' appena il caso di precisare che la cennata conversazione telefonica non si svolge alla presenza del Ferrera, e, comunque, che le espressioni usate sono ovviamente da intendere non secondo il loro significato letterale, ma alla stregua del linguaggio

comunemente parlato, dovendosi ritenere l'espressione "lo alzi e lo porti" come semanticamente equivalente a "lo svegli e lo accompagni".

Del resto, a diradare ogni dubbio, il giorno 29 dello stesso mese, Bonica Marcello veniva individuato mentre, alla guida di una Alfetta tg.ROMA T44655 - notata, poi, il 9 luglio seguente, a Catania, davanti all'abitazione di Savoca Carmelo, imputato del presente procedimento quale affiliato del gruppo dei Ferrera - accompagnava all'aeroporto di Fiumicino Ferrera Antonino, che partiva alla volta di Catania (Vol.9/RA f.114722).

Si aggiunge, infine, che due giorni prima della telefonata, il Bonica veniva notato mentre accompagnava Rapisarda Giovanni in Via Scribonio Curione, a Roma, nei pressi di Via Livilla, ove il già' menzionato Cannizzaro Francesco si trovava ad attendere qualcuno (Vol.9/RA f.114666).

I molteplici indizi e le vere e proprie prove sin qui esaminate non lasciano alcun dubbio sull'organico inserimento del Bonica nel sodalizio criminale facente capo ai Ferrera.

L'imputato intratteneva stretti rapporti con elementi di rilievo dell'associazione e consapevolmente contribuiva al perseguimento delle finalita' illecite di questa.

Va detto, tuttavia, che sebbene la sfera delle attività criminali svolta dal Ferrera in forma associativa si estende ben oltre il commercio della droga - come è dimostrato in altra parte della sentenza - e la sottomissione del Bonica nei confronti del Ferrera renda poco plausibile una partecipazione del primo al solo traffico di stupefacenti e non anche ad altre delittuose attività della organizzazione, non è possibile, per l'assenza di precisi e obbiettivi riscontri, formulare giudizio certo di colpevolezza per il reato di cui all'art.416 C.P..

Devesi, conseguentemente, rispetto all'imputazione di cui al capo 9 della rubrica, assolvere il prevenuto per insufficienza di prove.

Al contrario, invece, l'imputato va dichiarato colpevole del reato ascrittogli al capo 20 dell'epigrafe e, tenuto conto dei criteri previsti dall'art.133 C.P., va condannato alla pena, adeguata all'entità del fatto e alla personalità del reo, di anni 3 e mesi 6 di reclusione e lire 25 milioni di multa.

Ai sensi dell'art.29 C.P. , la condanna alla pena come sopra inflitta comporta la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

A norma dell'art.229 C.P., si reputa opportuno ordinare che il condannato, stante la sua pericolosità sociale, sia posto, ultimata la pena, in libertà vigilata per un tempo non inferiore da un anno.

L'imputato va, infine, condannato al pagamento in solido con gli altri delle spese processuali.

**Bono Alfredo**

Bono Alfredo e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere comune, di stampo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti, nonche' di concreti episodi concernenti il traffico di tali sostanze (capi N.1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe).

Buscetta Tommaso ha riferito che il Bono e' affiliato alla "famiglia" di San Giuseppe Jato, il cui capo e' Salamone Antonio ed ha ricordato di averlo conosciuto all'Ucciardone nel 1973 - 1974, allorché era stato arrestato insieme a Zaza Michele.

In quella occasione il Bono gli venne ritualmente presentato come "uomo d'onore", e successivamente fu lo stesso che gli precisò la "famiglia" di appartenenza ed il ruolo di capo della "famiglia" di Bolognetta, frattanto assunto dal fratello Giuseppe.

Ha aggiunto Buscetta che vi era grande familiarità tra il Bono e Zaza Michele tanto che quest'ultimo si rivolgeva al primo



chiamandolo "cumpariello", ossia compare, (in effetti l'imputato e' padrino di cresima) indicando tra le ragioni per le quali Zaza era divenuto "uomo d'onore" proprio lo stretto legame con il Bono Alfredo.

Contorno Salvatore ha ribadito l'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra", pur indicandolo con irrilevante imprecisione, non come affiliato alla "famiglia" di San Giuseppe Jato, bensì a quella del fratello Giuseppe. Il Contorno ha aggiunto che i due fratelli erano particolarmente legati nel traffico degli stupefacenti ai Ciulla e ai Fidanzati e agli ambienti napoletani.

Al dibattimento, all'udienza del 15 aprile 1986, ha aggiunto il Contorno che per il traffico degli stupefacenti i Bono erano collegati con Ganci Giuseppe e con Milano Nicola, confermando, altresì, che entrambi i fratelli gli erano stati "presentati" ritualmente dapprima da Greco Michele e successivamente a Milano da componenti della sua "famiglia" come Teresi Girolamo e Grado Antonino, in occasione di due pranzi svoltisi il primo al ristorante "Il gallo rosso" (in realta' Contorno con comprensibile lapsus parla di "Gallo d'oro") e in un altro ristorante sito in una

traversa di Corso Buenos Aires (Vol.125 f.456543, 456602, 456629, 456700).

Anche Totta Gennaro confermava la conoscenza tra i componenti della "famiglia" Grado e il Bono Alfredo, tant'e' che prima di essere ucciso Grado Antonino si era rivolto proprio a quest'ultimo (Vol.72 f.435494).

Sul ruolo del Bono Alfredo nell'ambito della malavita lombarda ha riferito Epaminonda Angelo (Vol.172 f.489551, 489554, 489555, 489691, 489703, 489704, 489705, 489714, 489713, 493376 - 493378).

Nel parlare dei maggiori esponenti della mafia siciliana operanti in Lombardia l'Epaminonda ha citato Fidanzati Gaetano, i fratelli Bono e Enea "Robertino" (Salvatore) ai quali fanno capo tutti gli altri palermitani implicati in attivita' criminose, tra i quali i fratelli Ciulla e i fratelli Carollo.

Ha aggiunto l'Epaminonda di avere casualmente conosciuto il Bono nel corso di una rapina compiuta con Turatello Francis in una bisca di via Brera a Milano.

L'Epaminonda ha anche riferito sugli strettissimi legami tra il

Bono e Liguori Lello il quale piu' volte aveva dato ospitalita' al primo in un villa situata tra Rapallo e Santa Margherita Ligure. Epaminonda, inoltre, per mantenere buoni rapporti con il clan dei palermitani aveva cercato di tirare dalla sua parte e di inserire nella sua organizzazione Bronzini Alessandro e Zanca Giuseppe.

Successivamente pero' per contrasti e per ragioni di concorrenza con la famiglia catanese dei Mirabella. il Bono aveva convinto i due a distaccarsi da lui.

Ancge Saia Antonino ha fornito notizie sui Bono, riferendo che gli stessi operavano per quanto concerne il mercato della droga nella piazza di Milano (Vol.164 f.486255).

Gia' dalle reciproche conferme che provengono dalle varie fonti accusatorie si trae il convincimento del suo organico inserimento nell'organizzazione mafiosa, ma i suoi stretti collegamenti con altri importanti esponenti dell'associazione risalgono alle indagini per i sequestri degli industriali Torrielli e Rossi di Montelera, nel corso delle quali venne accertato, attraverso la testimonianza della teste  
F e r r e n t i n a R i t a

(Vol.220 f.170), che un appartamento in via Friuli 5 di Milano era stato abitato sino all'agosto 1971 dai palermitani Bono Giuseppe, Bono Alfredo ed Enea Salvatore, i quali circolavano "armati" e tenevano spesso "riunioni di mafia", cui intervenivano altre persone tra le quali Leggio Luciano e Riina Salvatore.

Nella relativa sentenza della Corte di appello di Milano del 12 dicembre 1979 e' contenuto un altro significativo precedente del Bono, il quale in data 25 febbraio 1974 era stato fermato in Palermo mentre armato di una rivoltella calibro 38 e con falsi documenti intestati a tale "Bonomi Alfredo", si accompagnava ai pregiudicati Zaza Michele, Martello Biagio e Santomauro Salvatore (Vol.220 f.455933).

Successivamente, nel 1977 il Bono veniva nuovamente sorpreso dai CC. nel ristorante "De Ferdinando" di Napoli, nel corso di una riunione cui partecipavano esponenti della mafia e della camorra, tra i quali Spadaro Tommaso, Enea Salvatore e tale Rutigliano.

Il Bono in quell'occasione riusci' a sottrarsi all'arresto in quanto in possesso di documenti falsi intestati a tale Mascolino (un

dipendente del cugino Li Vorsi Gaspare).

Proprio con tali documenti veniva, poi arrestato nello stesso anno a Campione d'Italia, insieme ai fratelli Rutigliano e trovato in possesso di ingenti somme in valuta straniera e preziosi.

Nel 1978 il Bono Alfredo veniva nuovamente arrestato in Viareggio ed anche in tale occasione si trovava in compagnia di Zaza Michele ed Enea Salvatore.

Infine, il 24 ottobre 1982 veniva arrestato a Palermo unitamente a Cristofolo Matteo e Di Matteo Francesco, nipote di Salamone Antonio (Vol.149/A f.471082, 471083).

E' interessante notare che tra la documentazione sequestrata ai Di Matteo vi e' anche la traduzione letterale della relazione di servizio che gli agenti della D.E.A. avevano redatto sul servizio di osservazione a carico dei fratelli Salamone Antonio e Nicolo' in occasione del loro soggiorno a Zurigo dal 14 al 19 luglio del 1982.

Tale documento, della cui esistenza si era gia' avuto sentore attraverso le intercettazioni telefoniche, da' ancora una volta l'esatta dimensione la grande potenza e capacita' di infiltrazione dell'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra" anche nei

servizi segreti statunitensi. Si pensi che e' riuscita ad essere informata dei servizi di pedinamento e di osservazione svolti all'estero nei confronti dei Salamone e ad ottenere il testo originale del rapporto redatto da organismi che normalmente lavorano nella massima segretezza.

Dalle dichiarazioni di Ferro Luciano, Tasso Gabriella e Fontanella Giorgio e' emerso che il Bono era uno dei frequentatori degli uffici della Datra s.r.l., siti nella via Larga 13 in Milano, luogo di abituale ritrovo dei fratelli Fidanzati, Martello Ugo, detto Tanino, Alberti Gerlando, Mangano Vittorio, Carollo Gaetano e i fratelli Enea.

Un'altra delle societa' - schermo dietro la quale si celavano loschi traffici era la Citam frequentata abitualmente dal Bosco, da Martello Ugo detto Tanino, da Conte Romano, da Bono Alfredo ed altri.

In alcune telefonate registrate ricorrono i nomi di Cavalleri (9 maggio 1980) e Giussani (8 maggio 1980 - 20 maggio 1980 - 21 maggio 1980).

In particolare, risulta che quest'ultimo aveva la funzione di procurare e cambiare dollari.

Infatti, nella telefonata dell'8 maggio 1980 D'Agata Federico diceva a Ferri Luciano che Nicola Capuana aveva bisogno di 5.000 dollari ("quelli verdi") e l'utente rispondeva che proprio quel giorno doveva venire Renato Giussani, il quale li avrebbe procurati; nella telefonata del 20 maggio 1980 l'utente avvertiva il D'Agata che Giussani aveva "300" (probabilmente 300.000 dollari) e che nel giro di un'ora sarebbero andati a prenderlo Conte Romano e il Bosco.

Nella telefonata del 21 maggio 1980 il Martello imponeva al Giussani un cambio svantaggioso, mentre in altra telefonata dello stesso giorno il Giussani parlava col D'Agata e gli diceva che doveva dare 177.600 (verosimilmente dollari).

E' bene osservare che proprio nel periodo in cui avvengono dette telefonate il Giussani e il Cavalleri operavano in societa' e, come affermato dal Cavalleri, era proprio il Giussani che si occupava dei trasferimenti di dollari per conto di "Maurizio" (Bosco).

Il Giussani ha poi ammesso di aver frequentato in Milano l'Hotel Plaza ed i ristoranti

Conte Ugolino e Mancini, luoghi frequentati dai membri dell'associazione e di aver conosciuto, anche se sotto altro nome Bono Giuseppe e Bono Alfredo.

Circa la provenienza del denaro dal gruppo Catalano-Ganci-Castronovo non possono esservi dubbi per le seguenti considerazioni:

- le modalita' con cui avvenivano le consegne dei dollari erano le medesime di quelle descritte da Amendolito, il quale riceveva il danaro da Castronovo e Matassa;

- il danaro confluiva in Svizzera sullo stesso conto (Wall Street 651) su cui confluiva il danaro trasferito da Amendolito;

- nel periodo in cui avvenivano tali trasferimenti di somme, Corti Adriano per due volte si era recato a New York ed in entrambe le occasioni aveva telefonato al ristorante Roma di Castronovo Francesco;

- risultavano numerosi incontri tra Catalano, Ganci e Castronovo e Bono Giuseppe e Bosco Emanuele con il Santino (attraverso servizi fotografici pedinamenti ed intercettazioni telefoniche);

- infine il 19 novembre 1980 Catalano Onofrio e Ganci Giuseppe vengono visti



entrare nell'Hotel Al Rae di New York, ove proprio in quel giorno alloggiavano Virgilio Antonio, Monti Luigi, Martello Ugo, detto Tanino, sotto il falso nome di Apicella Eugenio, personaggi tutti strettamente legati ai fratelli Bono.

In conclusione, la provenienza del danaro, le analoghe modalita' di trasferimento, gli accertati rapporti del Della Torre con il Miniati, Amendolito ed il Tognoli, inducono a ritenere fondatamente che tutte le somme di denaro fossero destinate al medesimo gruppo mafioso, individuato nel gruppo Bono - Salamone, corrispondente in Italia del gruppo U.S.A. Catalano-Ganci-Castronovo.

Risulta quindi provato documentalmente un movimento di milioni di dollari transitante attraverso banche svizzere e destinato all'organizzazione criminosa operante in Milano Roma e in Sicilia, sicuro provento del traffico di stupefacenti.

In data 20 e 21 luglio 1982 venivano registrate sull'utenza palermitana intestata a Masi Adalgisa ed in uso a Salamone Nicolo' due telefonate (acquisite agli atti nella forma delle perizie di trascrizione dei giudici di Roma e Milano

talune delle quali ascoltate nel corso dell'udienza): la prima tra Salamone Nicolo' e Giussani Renato, la seconda tra il primo e Caruana Alfonso.

Il Salamone dice al Giussani che effettuera' un versamento su di un conto di questi in Svizzera, quindi il Giussani dovra' dare la somma ad una persona di cui fornisce l'utenza svizzera, utenza che dagli accertamenti e' risultata intestata a Caruana Alfonso. Nell'altra telefonata, il Salamone parla direttamente con Caruana Alfonso e gli annuncia che ricevera' una telefonata del Giussani relativa alla somma da consegnare.

Gli organi informativi della Polizia americana rendevano noto che proprio il 21 luglio 1982 veniva effettuato un versamento di 60.000 dollari sul conto D'Agate 220 - 168 del Credito svizzero di Chiasso.

La circostanza trovera', poi, conferma documentale a seguito dell'acquisizione della relativa documentazione bancaria a mezzo rogatoria internazionale.

Il Giussani ha ammesso, infatti, di essere il titolare del suddetto conto, di aver ricevuto il

bonifico dal Salamone e di aver consegnato la somma di 60.000 dollari al Caruana, del quale pero' non conosceva l'identita'.

Nello stesso mese di luglio l'utenza del Caruana risultava chiamata da Parigi da tale Rocca, che e' il falso nome con cui viaggiava Bono Alfredo.

Si evidenzia dunque la continuita' dell'attivita' di riciclatore del Giussani che va dall'80 fino alla data dell'arresto, attivita' svolta in diretto contatto con i membri piu' influenti dell'associazione (Bono, Salamone).

Al contempo emerge la presenza ed il ruolo nell'ambito del riciclaggio, di Caruana Alfonso, membro della "famiglia" strettamente legata ai Cuntrera, di cui risulta il permanere dei contatti col Salamone.

Dal 14 al 19 luglio 1982 i fratelli Salamone (Antonino fino al 22 luglio) furono oggetto, come abbiamo visto, di sorveglianza da parte di agenti della D.E.A..

Gli stessi hanno avuto in Svizzera contatti telefonici con Caruana Alfonso e Giussani Renato; hanno usato un'auto intestata al Caruana medesimo; sono stati visti entrare in

diverse banche ed incontrarsi personalmente con tali Garbani, impiegato della Sogenal (Banque Societe' Alsacienne). Sentito come teste, il Garbani precisava che i fratelli Salamone erano clienti della Sogenal, presso cui avevano conti e depositi, ed erano clienti della U.B.S. di Horgen; che gli stessi movimentavano sui loro conti ingenti somme di dollari, spesso provenienti da banche svizzere del Ticino, e che, a suo parere, i Salomone intrattenevano rapporti con parecchie grosse banche in Svizzera.

Dalla documentazione bancaria si notavano rimesse per somme ingenti (400.000 - 500.000 dollari) e si notava un accredito di 400.000 dollari provenienti dalla Discount Bank di Lugano, banca sulla quale operava abitualmente Guida Nunzio, il quale alla stregua delle dichiarazioni del Garavelli, ex trafficante divenuto informatore della D.E.A., risultava strettamente legato a Salamone Antonio in un vasto traffico di cocaina in fase di organizzazione con il Brasile.

Da tali elementi, tratti dagli atti del procedimento penale contro Amendolito Salvatore ed altri, celebratosi a Roma, si trae conferma circa

quanto riferito da Buscetta sui rapporti tra i Bono, i Caruana e i Cuntrera ed il loro operare nel traffico degli stupefacenti.

Non si puo' valutare appieno la posizione processuale di Bono Alfredo se non si collega con quella del fratello Bono Giuseppe.

Del resto quest'ultimo ha espressamente ammesso la massima comunione materiale e spirituale col fratello e la comunanza di beni ed interessi economici.

I due fratelli spesso si integrano fra di loro sia nell'ambito del traffico degli stupefacenti sia in quello dell'associazione mafiosa, non si ripetera' in questa sede quanto gia' esposto nella scheda del Bono Giuseppe circa le telefonate intercettate che riguardano la famosa "operazione Brasile".

Per il contenuto di tali telefonate si rimanda alla parte in cui si trattano gli omicidi dei parenti di Buscetta Tommaso (Cap.6).

In sintesi si puo' osservare in questa sede che al freddo ma autoritario Giuseppe si contrappone la personalita' piu' estroversa di Alfredo, che nel caso dei fratelli Salamone fa da intermediario per cercare di risolvere un problema molto grave, afferente a Salamone Antonio.

E' il Bono Alfredo che interviene nel corso delle intercettazioni telefoniche, ma da talune telefonate si desume che riferisce sempre al Bono, che e' colui che da' le direttive finali e che fa da tramite con gli organi direttivi di "Cosa Nostra" palermitana.

Non c'e' dubbio che i fratelli Bono per fatti parzialmente identici hanno subito la abnorme situazione di essere sottoposti a piu' processi.

V'e' pero' da dire che dal complesso delle indagini svolte, al di la' delle statuizioni della Cassazione sulla competenza, appare nel presente processo una realta' criminale molto piu' vasta e complessa. Infatti, se sotto il profilo giuridico si possono condividere le soluzioni adottate dalla Suprema Corte circa la possibilita' di appartenere a piu' associazioni e la possibilita' che talune associazioni siano considerate come delle ramificazioni o cosiddette "agenzie" di associazioni "madre"; se e' agevole risolvere tutti i problemi connessi all'istruttoria attraverso lo scambio delle acquisizioni processuali ai sensi dell'art.165 bis C.P.P., rimane, tuttavia, fonte di iniquita' per gli imputati subire distinti giudizi per fatti nella sostanza parzialmente identici, a causa della

inadeguatezza dei criteri legislativi sulla competenza in tema di grande criminalita' organizzata, operante in territorio nazionale ed estero.

Appare, comunque, incontestabile che l'attivita' criminosa posta in essere dall'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" contiene nel programma criminoso delitti contro la vita e l'incolumita' individuale, la liberta' personale, il patrimonio, delitti di contrabbando, traffico di armi e di valuta, tutte attivita' che vanno oltre l'ambito ristretto di altre realta' associative locali.

Peraltro, a conclusione di questo complesso lavoro investigativo e dibattimentale si e' finalmente compreso che il fenomeno dell'associazionismo finalizzato ad attivita' illecite, come il traffico di stupefacenti, non e' completamente avulso dall'appartenenza dei soggetti all'associazione mafiosa "Cosa Nostra", pertanto, si ritiene la competenza di questo giudice, se pur con le perplessita' sotto il profilo pratico enunciate.

Bono Alfredo alla luce degli elementi emersi va considerato colpevole dei reati ascrittigli, unificati rispettivamente tra di loro, per continuazione, i capi 1 e 10 nonche' 13 e 22.

Valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., si ritiene adeguata alla capacita' a delinquere del reo la pena di anni 18 di reclusione e lire 160.000.000 di multa (p.b. art.416 bis 1 e 4 comma C.P. anni 5 di reclusione + 1/3 per 6 comma = anni 6 e mesi 8 di reclusione + art.112 N.1 C.P. = anni 7 di reclusione + art.7 L.575/1965 = anni 7 e mesi 6 di reclusione + art.81 cpv. C.P. = anni 8 di reclusione) + (art.71 L.685/75 anni 5 di reclusione e 60.000.000 di multa + aumento di 1/3 74 N.2 stessa legge = anni 6 e mesi 8 di reclusione e lire 80.000.000 di multa + aumento di 1/2 per 1 cpv. stessa legge = anni 8 di reclusione e lire 120.000.000 di multa + art.81 cpv. C.P. = anni 10 di reclusione e lire 160.000.000 di multa).

Alla condanna seguono per legge le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale, durante l'espiazione della pena.

In considerazione della sua pericolosita' sociale, il Bono deve essere sottoposto, a pena espiata, alle misure di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di 1 anno e, successivamente, della liberta' vigilata per un tempo non inferiore ai 3 anni.



L'imputato va infine condannato al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

**Bono Giuseppe Primo**

Bono Giuseppe e' stato rinviato a giudizio dinanzi a questa Corte per rispondere dei reati di associazione per delinquere comune, di stampo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti, di traffico di tali sostanze, nonche' di numerosi omicidi rientranti nella c.d. "guerra di mafia".

Gia' dalle dichiarazioni di Buscetta Tommaso emerge la sua figura di capo della "famiglia" di Bolognetta.

Buscetta ha riferito, inoltre, di aver conosciuto Bono Giuseppe negli anni '60, quando costui non era ancora "uomo d'onore", essendo entrambi abitanti nel medesimo quartiere di via Olivuzza.

Durante il suo soggiorno in U.S.A., il Buscetta era stato messo da Catalano Salvatore in contatto con i Cuntrera di Siculiana, che vivevano a Montreal, i quali gli avevano parlato del Bono come di un grosso trafficante di droga e proprio a Montreal egli lo aveva, forse una sola volta, incontrato.

Successivamente, nel 1973-1974, durante un comune periodo di detenzione con Bono Alfredo, questi gli aveva comunicato che il fratello era divenuto "rappresentante" della "famiglia" di Bolognetta, alla quale erano affiliati anche i fratelli Fidanzati, Martello Biagio e Martello Ugo.

Rientrato a Palermo nell'estate del 1980, il Buscetta aveva appreso da Bontate Stefano che il Bono era proprio il fornitore di eroina dei Caruana e dei Cuntrera, cosa però che costoro gli avevano taciuto in Canada.

Secondo quanto riferito dal Bontate al Buscetta, il Bono non si era mai curato del trasporto di droga negli U.S.A., poiché, prima di trasferirsi ivi, provvedeva alla consegna degli stupefacenti ai Caruana ed ai Cuntrera in Europa e, successivamente, era divenuto il terminale di arrivo oltre oceano della droga ivi spedita dalla Sicilia.

Nel carcere dell'Ucciardone il Buscetta riceveva conferma della qualità di capo del Bono dall'episodio dei quattro arrestati per la "spedizione" di Castelfranco Veneto, organizzata per uccidere Sirchia Giuseppe, vice di Cavataio Michele, come essi stessi avevano ammesso.

Ebbene, uno dei componenti della delicata "missione" era proprio Fidanzati Gaetano, affiliato alla "famiglia" di Bolognetta e di Bono Giuseppe.

Riferiva, inoltre, il Buscetta che il Bono assieme al fratello Alfredo era molto vicino a Salamone Antonio, "rappresentante" della "famiglia" di S.Giuseppe Jato, paese d'origine del padre del Bono, viciniore a Bolognetta (Vol.124 f.450016, 450132, 450180, 450206-450208, 450215, 450251, 450255, 450338-450340).

Buscetta non lo ha riconosciuto nella foto segnaletica mostratagli, ma lo ha perfettamente individuato nelle foto del suo matrimonio avvenuto in New York presso l'hotel Pierre il 16 novembre 1980.

Dal servizio fotografico effettuato in tale occasione risulta la presenza alla cerimonia dei massimi esponenti di "Cosa Nostra" siciliana, ma residenti in U.S.A.

Tra gli altri, si notano dei nomi che risulteranno coinvolti nei traffici di stupefacenti tra l'Italia e gli U.S.A., come e' evidenziato in altra parte della sentena (Capitolo X) e precisamente Li Gammari Giovanni, Mazzurco Salvatore, Ganci Giuseppe, Catalano Salvatore,

Casamento Filippo, Catalano Onofrio, Castronovo Francesco, Mazzara Gaetano, Guida Nunzio, Polizzi Francesco, Fidanzati Stefano, Inzerillo Pietro, Inzerillo Salvatore, Salamone Nicolo', Amato Baldassare, Bonvente Cesare, Martello Ugo.

Attraverso l'esame dell'album fotografico il Buscetta trae la conclusione che alla cerimonia non era presente alcun rappresentante di "Cosa Nostra" americana, trattandosi di componenti dell'organizzazione siciliana, anche se ormai stabilizzatisi negli Stati Uniti d'America.

Anche Contorno Salvatore ha indicato il Bono quale capo della "famiglia" di Bolognetta, citando anch'egli come affiliati i fratelli Fidanzati, i Ciulla, i Martello e gli Enea.

Ha precisato, inoltre, che a partire dal 1974 era andato diverse volte a Napoli insieme ad altri siciliani, che allora erano dediti al contrabbando di sigarette ed in quella citta' confluivano spesso molti altri "uomini d'onore" di varie "famiglie", tra i quali anche Bono Giuseppe e Bono Alfredo.

A conferma delle dichiarazioni del Contorno si puo' citare il rapporto giudiziale del 22 marzo 1979, con cui i Carabinieri di Napoli nel proporre l'applicazione di una Misura di Prevenzione nei confronti di Zaza Michele ed altri (Vol.124 quater F.450940-451131), anticipando di molti anni quanto soltanto ora appare chiaro attraverso complesse indagini giudiziarie, rappresentavano l'innesto di organizzazioni mafiose siculo-calabre nella delinquenza partenopea e riferivano che a seguito dell'insediamento a Napoli di "alcuni tra i piu' temibili malviventi siciliani" (Milano Nicola, Savoca Salvatore, Spadaro Vincenzo, Spadaro Tommaso, La Mattina Nunzio, Bono Alfredo e Bono Giuseppe) si era costituita una vera e propria consorteria mafiosa di estrema pericolosita', che non consentiva insubordinazioni o sgrarri", dedicata in prevalenza al contrabbando di tabacchi, ma anche al traffico di droga, i cui membri dovevano "dar conto solo ai capi cosca siciliani, Badalamenti, Bontate e Greco", i quali gestivano e controllavano i quattro turni in cui si articolavano gli sbarchi delle sigarette.

E' interessante notare che nel primo turno erano accoppiati Zaza Michele e Bono Alfredo, che poi diventeranno "compari", in quanto il secondo fara' da padrino di cresima al primo.

Nel citato rapporto i carabinieri sottoponevano una serie di elementi a sostegno della loro tesi tra i quali una riunione mafiosa interrotta dai Carabinieri nel ristorante "Da Ferdinando" di Napoli, il 28 febbraio 1977 nel corso della quale erano presenti fra gli altri Spadaro Vincenzo, Zaza Michele, Mazzarella Ciro, Milano Nicola, Enea Salvatore, La Mattina Nunzio e Bono Alfredo, che era riuscito a sfuggire all'arresto esibendo un falso documento di identita', intestato a Moscalina Gaspare (dipendente di Li Vorsi Gaspare, cugino del Bono).

Dopo avere elencato numerosi altri elementi i Carabinieri concludevano il rapporto sostenendo che nella regione campana il contrabbando dei tabacchi ed il traffico internazionale di droga era diretto da pregiudicati siciliani appartenenti alle cosche mafiose dei Greco di Ciaculli, di Badalamenti Gaetano da Cinisi e Bontate Stefano da Palermo" (Vol.124 quater f.451128).

Un'ulteriore conferma circa l'inserimento dei Bono nel vasto campo del contrabbando dei tabacchi e' fornito dall'esito delle indagini bancarie susseguenti all'omicidio di Di Cristina Giuseppe.

Da tali indagini emergeva che nell'ambito della distribuzione di proventi illeciti, provenienti presumibilmente dal contrabbando di tabacchi (capitolo V), vi era un assegno di lire 10 milioni del 13 febbraio 1979, emesso all'ordine di Bono Alfredo ed un'altro di lire 9 milioni del 20 gennaio 1979, che risultera' negoziato da Li Vorsi Gaspare, cugino dei Bono (figli di sorelle).

Il Contorno ha precisato, inoltre, di avere partecipato ad un pranzo offerto a Milano dal Bono in un ristorante sito in una traversa di Corso Buenos Aires, al quale erano presenti alcuni dei Ciulla, Teresi Girolamo e Federico Salvatore.

Ha aggiunto che i Fidanzati, insieme con Calo', Bono e gli Enea facevano parte del gruppo dei piu' fidi alleati dei corleonesi.

Per quanto riguarda gli stupefacenti, indicava come uomo di punta dell'organizzazione Ganci Giuseppe, uomo di fiducia di Bono Giuseppe (Vol.125 f.456543, 456602, 456629, 456649, 456700).



Al dibattimento Contorno, all'udienza del 14 aprile 1986, nel confermare le precedenti dichiarazioni, ribadiva di avere partecipato anche ad un'altra riunione svoltasi presso un ristorante chiamato "Gallo d'oro", ubicato di fronte al Tribunale di Milano, di proprietà dei Bono.

In quella occasione Grado Antonino ebbe a presentarlo come "uomo d'onore".

Il Contorno confermava anche al dibattimento il collegamento dei Bono con Ganci Giuseppe, per quanto concerneva il traffico di stupefacenti

A contestazione della difesa, in relazione al mancato riconoscimento di Bono Alfredo nel corso del procedimento svoltosi a Roma, il Contorno si giustificava dicendo che il predetto coimputato si trovava in barella in mezzo ad altri 10 ammalati ed era senza occhiali.

Alla ulteriore contestazione della difesa, secondo cui a Roma aveva dichiarato che i Bono gli erano stati "presentati" da Greco Michele, il Contorno chiariva che una prima volta gli erano stati presentati dal Greco e successivamente a Milano vi era stato un ulteriore

"presentazione", perche' vi erano degli "uomini d'onore" che non lo conoscevano, come ad esempio i fratelli Enea.

L'incontro di Milano viene collocato nel tempo da Contorno negli anni 1977-1978.

Come puo' notarsi, Bono Giuseppe, anche se non e' membro della "commissione", e' certamente uno dei personaggi di maggiore spicco di "Cosa Nostra".

Dalle concordi dichiarazioni di Buscetta Tommaso e di Contorno Salvatore, risulta che egli e' uno dei vertici del traffico internazionale di stupefacenti ed uno dei piu' fidi alleati dei "corleonesi"; affermazioni queste che trovano conferma in ulteriori elementi raccolti nella presente istruttoria ed in altre dei giudici di Milano e di Roma.

I collegamenti del Bono con il gruppo c.d. dei "corleonesi", evidenziati da Contorno, risalgono al passato e sono emersi fin dalle indagini conseguenti ai sequestri di persona Torielli e Rossi di Montelera, cui si erano dedicati Leggio Luciano e i suoi affiliati negli anni '70.

Dalla sentenza della Corte di Appello di Milano del 12 dicembre 1979 (Vol.220), attraverso la

deposizione dei testi Ferrentina Rita e Camparese Narciso si accertava che un appartamento sito in via Friuli n.5 di Milano era stato abitato fino all'agosto 1971 dai palermitani Bono Giuseppe, Bono Alfredo ed Enea Salvatore, che venivano visti circolare "armati".

L'appartamento era usato per "riunioni di mafia" e tra i frequentatori veniva indicato insieme con Leggio Luciano, Riina Salvatore, Gambino Salvatore, Arena Vincenzo e Taormina Giuseppe.

In proposito, va ricordato che il Leggio era stato giudicato dal Tribunale di Palermo nel processo c.d. dei 75, ove comparivano tra i coimputati anche il suddetto Bono Giuseppe, Carollo Gaetano, Coppola Frank e Gambino Salvatore.

Costui verra' assassinato in Milano il 7 dicembre 1973, così come tale D'Angelo Salvatore che, insieme con Arena Vincenzo, frequentava la trattoria emiliana di Viale Umbria dei coniugi Ridolfi-Nannini, entrambi per regolamento di conti connessi al traffico degli stupefacenti.

Secondo il teste Nannini Sergio, poi, il Bono ed il Leggio avevano pranzato piu'

volte assieme presso la suddetta trattoria ed egli li aveva sentito discutere di contrabbando, di stupefacenti, di somme, allora da capogiro, dell'ordine di 50 e 100 milioni.

Una volta, avevano persino coperto di ingiurie un onorevole siciliano, eletto con i loro voti, che si era rifiutato di ospitare nella sua villa romana un loro "amico" (Vol.220 f.509148-509463-509464).

Dal 1968 al 1976 il Bono opera va a Milano e, dopo un anno e mezzo circa di latitanza, perche' coinvolto nel processo c.d. dei 114 (nel corso del quale venne poi assolto), nel mese di gennaio 1976 si trasferi' in Venezuela fino all'agosto 1980.

In quel periodo acquista dei beni immobili e si mette in societa' con i Cuntrera.

Caduto il regime dittatoriale di Betancourt, temendo per possibili espropriazioni delle sue proprieta' immobiliari da parte del regime socialista, il Bono svendette tutto e si trasferi' negli Stati Uniti d'America, ove, come si e' gia' detto visto, il 16 novembre 1981 convolava a nozze con Albino Antonia.

Negli Stati Uniti si ha traccia di investimenti societari ed, in particolare, acquistera' un quarto del capitale della Pronto Demolition insieme a

Mazzurco Salvatore, ma egli cederà la sua quota, come è stato documentalmente dimostrato al dibattimento, prima che tale società venisse coinvolta nelle indagini sul traffico di stupefacenti.

E' però da notare che alla cessione delle azioni da parte del Bono corrisponde un ingresso nella società di Gangi Giuseppe, originario di S. Giuseppe Iato (come il padre dell'imputato) suo testimone di nozze, considerato uno degli esponenti più in vista del "gruppo catalano", una fazione della famiglia Bonanno di "Cosa Nostra".

Al seguito di approfondite indagini svolte dal F.B.I. ("Pizza Connection"), si accertava che di tale gruppo facevano parte Catalano Salvatore, Catalano Onofrio, Castronovo Francesco, Casamento Filippo, Matassa Filippo, Mazzurco Salvatore e Mazzara Gaetano.

Innumerevoli sono le prove che collegano il Ganci ed il suo gruppo al traffico di eroina descritto nel capitolo 10° della presente sentenza, cui si rinvia espressamente.

In questa sede è interessante far rilevare la presenza del Ganci in tutte le operazioni più di rilievo e soprattutto il contatto diretto con Amendolito Salvatore nella fase della spedizione

del danaro e con i finanzieri svizzeri nella fase dell'acquisto della morfina base di provenienza turca (Vedi riunione Pasqua del 1982).

Le fonti probatorie di questa parte delle indagini sono costituite da Amendolito Salvatore, Waridel Paul e Donada Rcmo, oltre che da tutto il materiale probatorio acquisito dagli organi investigativi statunitensi ("Affidavit", intercettazioni telefoniche, sequestro di documentazione, pedinamenti etcc...).

Orbene, così come ampiamente ammesso dall'imputato, egli era legatissimo al Ganci sia dal punto di vista affettivo che di cointeressenze economiche.

A seguito di talune intercettazioni telefoniche di conversazioni tra la moglie del Bono, Albino Antonia, ed una sua interlocutrice, le quali facevano riferimento a fonti sui quali per disposizione del Bono, operava il Ganci, si desume, quindi, che questi era il suo uomo di fiducia negli U.S.A. e curava tutti i suoi interessi.

Peraltro, risulta che si sia recato a prelevare la Albino all'aeroporto di New York l'11 maggio 1982, in occasione di un viaggio della donna negli U.S.A.

Da tali obiettive circostanze si trae l'ovvia conclusione che quando il Bono si trasferì definitivamente in Italia, nel novembre del 1981, lasciò in U.S.A. il Ganci che lo rappresentava anche negli affari concernenti gli stupefacenti.

Infatti, man mano che tale traffico diveniva sempre più complesso, il centro dell'attività del gruppo si era spostato dalla "Pronto Demolition" di Brooklin alla catena di pizzerie controllata dal Ganci.

Contestualmente il Bono, trasferitosi in Italia, abbandonava l'organizzazione connessa direttamente alle fasi della vendita della droga per interessarsi alla ancor più complessa attività del reimpiego dei dollari provenienti dallo spaccio al minuto degli stupefacenti.

Proprio per seguire da vicino tale movimento, a giudizio di questa Corte, il Bono decise di tornare in Italia.

Non è credibile infatti che una persona così accorta e prudente come lui, non fosse a conoscenza della definitività di una misura di prevenzione irrogatagli.

Egli si stabilì, infatti, in quel di Novara nell'appartamento in precedenza locato a tale Savini Giovanni, la cui utenza telefonica veniva sottoposta ad intercettazione.

Dalle conversazioni registrate e dai paralleli servizi di appostamento emergeva che egli, pur non comparso quasi mai personalmente, tirava le fila di una vasta organizzazione criminale, tanto che ogni fatto di una certa rilevanza gli veniva comunicato ed egli era chiamato a prendere le decisioni più importanti.

Che il Bono fosse al centro di un vasto traffico di stupefacenti con gli U.S.A., si desume oltre che dalle telefonate intercettate e dai suoi stretti collegamenti con Ganci Giuseppe e Catalano Salvatore, anche dalle indagini bancarie, dalle quali risulta che gran parte delle somme inviate in Italia dagli Stati Uniti attraverso conti Svizzeri risultavano ritirate personalmente da Bosco Emanuele e da Conte Romano, suoi coimputati nel procedimento di Milano, che da molti anni, secondo le risultanze di quelle indagini, non erano altro che dei suoi uomini di fiducia.

Nel corso delle medesime indagini risultavano accertati i rapporti tra Amendolito Salvatore,



cioe' la persona che, per sua stessa ammissione, effettuava le operazioni finanziarie di spedizioni dei narco-dollari in Italia, e l'utenza di Novara del Savini in uso al Bono.

Nel corso del dibattimento si e' chiarito che non esiste alcuna chiamata dall'ufficio della societa' di Amendolito Salvatore a tale utenza, pero' e' rimasto accertato che il numero telefonico 0321/27392, intestato al Savini, corrispondente al telefono posto nell'appartamento un tempo occupato dal predetto di via Morero n.5 di Novara, e' stato rinvenuto negli uffici della O.B.S. di Amendolito.

E' evidente che solo una persona molto intima del Bono, quale in effetti doveva essere l'Amendolito, poteva usare un numero telefonico praticamente segreto, perche' intestato a persona che nessun rapporto poteva avere con il Bono.

A questo punto va posto in risalto che oltre al "canale" di Amendolito l'associazione si era servita di un altro canale, aperto proprio dal Bosco Emanuele, che si ricollegava in Svizzera alla "Coopfinanz" del Cavalleri, al Corti, ed al Giussani ed altri residenti in Svizzera, tutti operatori nel traffico di valuta.

In questa fase del traffico di stupefacenti si inserivano anche i fratelli Enea e soprattutto i fratelli Salamone, che gestivano attraverso i conti bancari svizzeri l'ingente quantita' di danaro proveniente dagli U.S.A.

Dalle intercettazioni telefoniche risultano permanenti i collegamenti tra il Bono ed il gruppo "Catalano" di "Cosa Nostra" e, soprattutto, con Ganci Giuseppe.

A questo proposito e' significativa la tempestivita' con la quale costui informava l'associazione criminosa che la "D.E.A." aveva scoperto il collegamento tra la vendita al dettaglio negli U.S.A. della droga e l'esportazione di dollari di piccolo taglio, usurati, nella Confederazione Elvetica ed aveva appuntato i suoi sospetti proprio sulle operazioni valutarie di Salamone Antonio e Salamone Nicolo', che venivano pedinati nel corso del loro soggiorno in Svizzera dal 15 al 22 luglio 1982.

Orbene, dalle intercettazioni telefoniche, ritualmente acquisite agli atti, e' dimostrato che Ganci Giuseppe, soprannominato "U Bufalutu" era riuscito a procurarsi, a pochi giorni soltanto dalla sua redazione, copia del rapporto della D.E.A. del 5

agosto 1982 facendola pervenire in via d'urgenza a Palermo.

Una copia di tale rapporto verra' rinvenuta, a seguito dell'arresto di Bono Alfredo il 24 ottobre 1982, nell'abitazione del coimputato Di Matteo Francesco, nipote dei fratelli Salamone.

Tale episodio e' altamente significativo per dimostrare la potenza dell'organizzazione mafiosa che, evidentemente, aveva i suoi informatori perfino all'interno di un servizio segreto quale la D.E.A.

Dalle telefonate si evidenzia, inoltre, la predisposizione di contromisure per tutelare l'associazione ed i suoi membri dalle indagini in corso da parte degli agenti americani.

Anche la famosa cena di Parigi del 24 settembre 1982, a cui parteciparono Bono Alfredo, per conto anche del fratello Giuseppe, Salamone Nicolo' e Salamone Antonio, la cui presenza alberghiera veniva riscontrata, nonche' Barbarossa Nunzio, Zaza Michele e Guida Nunzio, come ha riferito Garavelli Sandro, infiltrato della D.E.A., aveva come oggetto l'organizzazione di un traffico concernente circa 600 Kg . di cocaina con

il Brasile e costituisce un ulteriore riscontro del fatto che l'associazione si occupava di traffici dei stupefacenti, anche di piu' disparati.

Ritornando ai legami tra Bono Giuseppe ed il Bosco Emanuele Costantino, risulta che costui, iniziata la propria attivita'" quale "autista" del primo, si era inserito nell'organizzazione milanese ricevendo, peraltro, in gestione quel ristorante "Gallo Rosso", che acquistato dal Bono Alfredo con il danaro derivante dai traffici illeciti, era divenuto il principale punto d'incontro degli affiliati dell'associazione mafiosa in quel di Milano.

Si ricordino in proposito le affermazioni di Contorno Salvatore circa l'avvenuta "presentazione" agli Enea proprio in tale locale.

Nel contesto accusatorio appare, pertanto, del tutto naturale che il Bono Giuseppe avesse incaricato proprio il suo uomo di fiducia di delicate operazioni di movimenti di dollari tra l'Italia e la Svizzera.

Dagli atti dell'istruttoria milanese ed in particolare dalle intercettazioni telefoniche, le cui perizie di trascrizione sono state ritualmente

acquisite agli atti del presente dibattimento, si traggono numerosi elementi circa i rapporti del Bono con i fratelli Enea Antonino ed Enea Salvatore, detto "Robertino", il quale tra l'altro aveva avuto l'incarico di reperire un appartamento a Palermo, ove il Bono aveva intenzione di trascorrere l'estate del 1982.

Proprio a Palermo il 26 luglio 1982 all'uscita del ristorante "La Cuccagna", il Bono Giuseppe veniva fermato mentre si trovava insieme ad Enea Antonio, Martello Biagio, fratello di Martello Ugo e Fidanzati Stefano.

Subito dopo, nel corso di una telefonata intercettata sull'utenza di Enea Salvatore, uno sconosciuto comunicava a quest'ultimo. "Tonino si e' ammalato al Politeama e l'ambulanza lo ha portato via; anzi erano due le autombulanze, pero' e non so in quale ospedale lo hanno portato. Hai capito?".

E' interessante notare il particolare linguaggio criptico e allusivo usato solitamente dagli associati mafiosi, con il quale veniva comunicato la notizia dell'arresto di Fidanzati Stefano.

Dalle indagini dei giudici milanesi e, segnatamente, dalle dichiarazioni dei testi Ferri Luciano, Tasso Gabriella e Fontanella

Giorgio e' emerso che nei locali della Datra s.l.r. di via Larga 13 a Milano si davano convegno tutti i fratelli Fidanzati, Matello Ugo, chiamato "Tanino", Bono Alfredo, Alberti Gerlando, Mangano Vittorio, Carollo Gaetano, i fratelli Enea, tutte persone che le recenti indagini hanno mostrato essere appartenenti a "Cosa Nostra".

Ulteriori elementi a carico del Bono Giuseppe, anche se non risulta il suo intervento in alcuna delle telefonate registrate, emergono dall'esame di alcune intercettazioni telefoniche effettuate nel corso delle indagini conclusesi con rapporto del 7 febbraio 1983, redatto congiuntamente dai centri Criminalpol Lombardia, Sicilia e Lazio.

In proposito, e' necessario premettere che Salamone Antonio, capo della "famiglia" di S. Giuseppe Iato, residente in Brasile, era stato di fatto sostituito in tale carica da Brusca Bernardo, fido alleato dei "Corleonesi", come lo aveva gia' definito Di Cristina Giuseppe.

Tuttavia, il Salamone rientrava inaspettatamente in Italia il 25 ottobre 1982, presentandosi ai Carabinieri, all'evidente scopo, come e' emerso dall'istruzione dibattimentale compiuta

(vedi teste Badalamenti), di farsi spedire al luogo di soggiorno obbligato, dal quale si era arbitrariamente allontanato.

Tale circostanza risultava inspiegabile ai verbalizzanti del citato rapporto, ma veniva successivamente chiarita da un successivo rapporto del Nucleo Centrale Anticrimine del 28 gennaio 1985 che, alla luce delle dichiarazioni di Buscetta Tommaso, nel frattempo intervenute, forniva una chiara spiegazione di numerose telefonate tra Salamone Antonio, il di lui fratello Salamone Nicola e Bono Alfredo.

In quel periodo il Salamone Antonio si trovava in Brasile ed i suoi interlocutori, utilizzando frasi in codice e soprannomi dei quali solo le successive vicende hanno potuto consentire l'interpretazione, lo informavano che, a seguito di voci denigratorie messi in giro sul suo conto, probabilmente da una persona vicina a Ganci Giuseppe, il Brusca, indicato con vari appellativi, ma in una telefonata del 20 luglio 1982 era il Salamone Antonio ed il fratello Nicola chiamato proprio "Bernardo", pretendeva che il suo capo, per riabilitarsi all'occhio dell'organizzazione,

compisse un non meglio precisato crimine in Brasile, ai danni di una persona mai nominata, ma che non e' difficile individuare in Buscetta Tommaso.

All'azione avrebbe dovuto partecipare Bono Alfredo, Salamone Nicolo' ed alcuni "picciotti" forniti da tale "Pine'", che verosimilmente era il famigerato Greco Giuseppe cl.1952, "Scarpazzedda".

Le conversazioni telefoniche si protraevano per alcuni mesi, sempre sullo stesso argomento, intramezzate da viaggi di Salamone Nicolo' e Bono Alfredo in Brasile e di Salamone Antonio in Europa.

Nelle telefonate intercettate, peraltro, si registrano parecchi riferimenti ad un "compare" di Brusca Bernardo, col quale costui si consultava per decidere la sorte del Salamone, che si puo' ipotizzare trattarsi proprio di Riina Salvatore, anche per gli accenni in altre telefonate ad un "consiglio di amministrazione", che, come e' stato illustrato nel capitolo 4', si identifica nella "commissione" di "Cosa Nostra", della quale sia il Brusca che il Riina erano componenti.

Il ruolo del Bono Giuseppe in questa vicenda non solo e' dimostrato dal pieno



coinvolgimento del fratello Bono Alfredo, ma anche da una conversazione intercettata il 5 luglio 1982 tra i due fratelli Salamone, nel corso della quale Salamone Antonio si lamenta dell'incoerenza di "Pippo", ossia Bono Giuseppe, il quale talvolta gli aveva consigliato di rientrare in Italia e tal'altra di restarsene in Brasile.

In un'altra telefonata del 20 luglio 1982, Salamone Nicolo' riferiva al fratello Antonio di avere parlato a lungo del suo problema sia con il Brusca Bernardo sia con Bono Giuseppe, il quale gli aveva detto di essere stato perfettamente informato dei termini della vicenda da "quello", verosimilmente da identificarsi in Ganci Giuseppe.

Nella telefonata del successivo 6 ottobre Bono Alfredo comunicava al Salamone Antonio che il Brusca, per dare il via all'operazione in Brasile, attendeva di parlare con il "compare" (Riina Salvatore), il "grosso" (Bono Giuseppe), il "piccolo" (Salamone Nicolo') ed i "parenti" (i Greco) chiedendo loro di inviare tutti dei "picciotti" in Brasile, in modo che, compiuta l'operazione nessuno avesse piu' da ridire.

L'insieme di tali telefonate conferma ulteriormente l'appartenenza dell'imputato in posizione di vertice, al gruppo di potere guidato dai "corleonesi" che, con la c.d. "guerra di mafia", hanno assunto la piena egemonia nell'ambito dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra".

Pur se il coinvolgimento di Bono Giuseppe nell'operazione in Brasile dimostra la condivisione del disegno criminoso ispiratore della strategia della "guerra di mafia", tuttavia la Corte ha escluso che da ciò possa trarsi il convincimento circa la sua partecipazione alle determinazioni specifiche di tutti gli omicidi della "guerra di mafia".

Pertanto, da tali reati l'imputato deve essere assolto per non aver commesso il fatto.

In conclusione, alla luce di tutti gli elementi processuali tra i quali non si possono tralasciare le dichiarazioni di Incarnato Mario (Vol.103/R f.082759) e quello di Saia Antonino (Vol.162 f.486255), che confermano rispettivamente i rapporti tra i Bono e i Fidanzati, ed il loro ruolo nel mercato degli stupefacenti, risultano ampiamente riscontrate le concordi dichiarazioni di Buscetta e di Contorno, e appare chiaramente provata la responsabilita' d e l l ' i m p u t a t o

in ordine ai reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e per i reati concernenti gli stupefacenti contestatigli ai capi n.1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

Cio' premesso, tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., ritenuta la sussistenza dell'ipotesi dell'attivita' direttiva esplicata in entrambe le associazioni, il Bono Giuseppe va condannato alla pena complessiva di anni 23 di reclusione e lire 200 milioni di multa, ritenuti unificati per continuazione rispettivamente tra di loro i reati di cui ai capi 1 e 10 e quelli di cui ai capi 13 e 22. (Pena base art.416 bis secondo e quarto comma codice penale anni 5 di reclusione + un terzo per sesto comma =anni 6 mesi 8 di reclusione + art.112 n.1 C.P.= anni 7 di reclusione + mesi 2 per art.7 legge 575/65 =anni 7 e mesi 2 + art.81 cpv. C.P. =anni 7 e mesi 6 di reclusione) + (pena base per art.75 1^ comma legge 685 del 1975 anni 15 di reclusione e 100 milioni di multa + aggravante di cui al 4^comma = anni 15 e mesi 2 di reclusione e lire 110 milioni + art.81 cpv. C.P.= anni 15 e mesi 6 di reclusione e 120 milioni di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge n.646 del 1982, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza della casa di lavoro per la durata di un anno, ultimata la quale, si reputa oportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, ultimo comma C.P. che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Alla condanna segue "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento di quelle relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

**Bontate Giovanni**

E' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, frode processuale, rispettivamente ascrittigli ai capi d'imputazione N.1, 10, 13, 22 e 406 dell'epigrafe.

Le risultanze istruttorie, al vaglio della doverosa verifica dibattimentale, hanno consentito di raccogliere prove sufficienti alla affermazione della penale responsabilita' del Bontate per le imputazioni di cui ai capi N.1, 10 e 406 della rubrica.

Numerosi elementi, ivi comprese alcune chiamate in correita' che hanno trovato sicura e reciproca conferma, hanno permesso di acclarare con certezza la affiliazione dell'imputato al sodalizio criminale denominato "Cosa Nostra".

Invero, il Bontate e' stato indicato da Sinagra  
Vincenzo                      cl.1956                      come                      sicuro

appartenente alle cosche mafiose, ancorche' impropriamente da lui definite "Vecchia Mafia", ma passato, da tempo, nelle fila del gruppo cosi' detto "emergente" (F.P. di Sinagra f.258240).

Le rivelazioni di Buscetta, d'altra parte, hanno contribuito, sostanzialmente fornendo piena conferma a quanto asserito dal Sinagra, a delineare nell'imputato la qualita' di "uomo d'onore" di prestigio.

Nel corso della ampia ricostruzione delle vicende di "Cosa Nostra", Buscetta ha infatti ricordato (Vol.124 f.450026) come i rapporti tra Bontate Giovanni ed il proprio fratello Stefano non fossero, da ultimo, dei piu' idilliaci.

L'imputato, invidioso della ricchezza e dell'autorevolezza del congiunto, tramava alle sue spalle, lamentandosi con gli esponenti delle cosche appartenenti al gruppo dei "Corleonesi", e con Greco Michele in particolare, per il cattivo trattamento a lui riservato dal fratello. Quest'ultimo, in certo senso al di sopra di siffatte beghe e in ogni caso troppo riservato ed orgoglioso per divulgare i fatti, si limitava ad imputare ai Corleonesi di mettere zizzania nella sua famiglia (Vol.124 f.450026).

D'altra parte, che Bontate nutrisse una leggera invidia, peraltro non inconsueta tra i fratelli, ha trovato indiretta e documentale conferma nel diverso trattamento ai due riservato da uno zio defunto.

La consistenza dei patrimoni dei due germani e' infatti risultata, agli accertamenti eseguiti, assai diversa, essendosi appurato, al di la' dell'intestazione comune dei singoli cespiti, come il defunto abbia attribuito la posizione di erede universale del cospicuo patrimonio al solo Stefano (Vol.124 Quater f.455165).

Non verosimile e' sembrato, a tal proposito, il tentativo, attuato dall'imputato in fase dibattimentale, di giustificare l'universalita' dell'acquisto "mortis causa" del fratello, adducendo la mera fittizieta' della dizione testamentaria, come simbolica prerogativa riservata al primogenito (Udienza del 22 maggio 1986).

Il contrasto sussistente, dunque, tra i due fratelli, aveva finito col generare - sempre secondo Buscetta - un certo raffreddamento tra il "capo-famiglia" e gli affiliati Lo Iacono Pietro, Pullara' Ignazio e Giovan

Battista, responsabili, nella disputa, di avere assunto le difese di Bontate Giovanni (Vol.124 Bis f.450150).

Di cio' evidentemente erano a conoscenza i componenti della "Commissione" tanto che alla morte di Stefano, la "reggenza" della "famiglia" di S. Maria di Gesu' e' stata conferita, mentre Bontate Giovanni era detenuto proprio ai suddetti Pullara' e Lo Iacono.

Soffermandosi ancora sulle incomprensioni tra l'imputato ed il fratello, deve ricordarsi come la circostanza sia stata sempre strenuamente negata dal Bontate.

Questi, evidentemente non soddisfatto di aver provocato, nel senso favorevole alla propria tesi di concordia familiare, le testimonianze istruttorie della cognata Teresi Margherita, moglie del defunto Stefano, (Vol.181 f.493154) e di Citarda Giovanna, vedova di Teresi Girolamo, altro caduto nella c.d. "guerra di mafia" (Vol.181 f.493152), ha risolutamente ribadito, con una memoria difensiva agli atti (Udienza del 22 maggio 1986), la serenita' dei propri contatti con il fratello.



Orbene, che le testimonianze delle due donne non siano state improntate ad autentica sincerita', e' facilmente spiegabile sol che si consideri lo stato di dipendenza psicologica tra le predette, vedove eccellenti della sanguinaria contesa, e gli assassini dei rispettivi coniugi, divenuti gli amici e i protettori dell'imputato Bontate Giovanni.

Grazie alla collaborazione delle Autorita' penitenziarie, si e' infatti acquisita agli atti una relazione (F.P. di Bontate Giovanni f.219491 a 219499) da cui risulta come il Bontate, all'Ucciardone, abbia, dopo la barbara uccisione del fratello, condiviso la cella con i Pullara' e con altri uomini di quelle frange emergenti, coinvolti, come questo stesso procedimento ha accertato, nella uccisione di Bontate Stefano.

Addirittura, secondo il dettagliato resoconto di Coniglio Salvatore, coimputato collaboratore con l'Autorita' Giudiziaria, l'imputato era in carcere assunto, nel corso di una cerimonia allietata da ricche libagioni, al rango di figlioccio di quel Lo Iacono Pietro, divenuto "reggente" della "famiglia" di S.Maria di Gesu' al posto del fratello Stefano (Vol.206 f.504672).

Un quadro, quello fin qui descritto che, se ancora vi fossero dubbi sull'affiliazione mafiosa dell'imputato, ha trovato ulteriori riscontri nelle dichiarazioni rese, nel corso della lunga collaborazione processuale, da Contorno Salvatore e Calzetta Stefano.

Il primo, ribadendo che Bontate Stefano aveva problemi all'interno della cosca col fratello Giovanni, ha fornito il crisma dell'univocita' alla circostanza (Vol.125 f.456552). Calzetta, da parte sua, ha indicato l'imputato tra i partecipanti al banchetto nuziale di Pace Stefano - altro "uomo d'onore" condannato in questo procedimento - in compagnia di Pullara' Ignazio, Pullara' Giovan Battista ed altri capi-mafia, significativamente definiti "i megghiu Cristiani" (F.P. di Calzetta f.221020).

Tutto cio' premesso, non possono residuare dubbi circa l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminale denominata "Cosa Nostra".

Quello che occorre chiarire, da un angolo visuale prettamente giuridico, e' che il Bontate, benché arrestato e detenuto per tutto il periodo anteriore all'entrata in vigore nel nostro sistema normativo della fattispecie di cui all'art.416

Bis C.P., deve correttamente essere ritenuto responsabile anche del delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Il perdurare anche all'interno delle carceri del vincolo associativo criminoso, presupposto giuridico del reato in oggetto, e', nel caso di specie, attestato da numerosi segni di inequivoca portata.

Così, le abitudini e la frequenza di personaggi, i Pullara' e Lo Iacono, certamente appartenenti, ed in posizione di spicco, all'organizzazione mafiosa; il prestigio goduto all'interno dell'istituto che, come si e' visto, gli permetteva di partecipare a festini e di muoversi indisturbatamente per bracci e sezioni (Coniglio - Vol.206 f.504672), depongono chiaramente nel senso della non interruzione della affiliazione mafiosa.

Ma la definitiva riprova della possibile e frequente permanenza, anche all'interno delle mura carcerarie, della efficacia intimidatrice del vincolo associativo, e' data da un particolare ed importante episodio.

Il Bontate, giusto quanto affermato da Sinagra Vincenzo (cl.1952) (F.P. f.258440, Vol.80 f.437926), aveva partecipato - all'interno del

carcere - al grave atto, facilmente definibile di intimidazione mafiosa, costituito dall'ingiungere minacciosamente allo stesso Sinagra di simulare la pazzia, al fine di sottrarre se' e i suoi complici alle responsabilita' scaturenti dall'omicidio di Di Fatta Diego.

Il fatto (per la compiuta trattazione del quale si rinvia ad altra parte di questo provvedimento - Cap.XI - capo 406) integrando gli estremi della frode processuale (art.374 C.P.), si pone come manifestamente strumentale e significativo della ininterrotta partecipazione di Bontate Giovanni al sodalizio criminale per cui e' processo.

Peraltro, ove tutto cio' non fosse ancora ritenuto sufficiente al conseguimento della certezza in ordine alla penale responsabilita' dell'imputato, puo' ulteriormente ricordarsi come altri riscontri di carattere documentale agli atti (Vol.138 f.466851 e segg.), hanno rimosso i residui dubbi.

Si sono infatti rinvenute, nel corso di accertamenti istruttori presso l'abitazione di tale Pasta Innocenzo, indiziato di appartenere alla mafia, alcune lettere allo stesso inviate dall'ex compagno di detenzione Bontate Giovanni.

Dal carteggio, in relazione al quale anche al dibattimento il Bontate (Udienza del 22-5-1986) non ha saputo fornire alcuna plausibile e logica spiegazione, puerilmente adducendo le "farneticazioni di un uomo che sognava, dopo l'ingiusta detenzione, di riabbracciare la figlia", si evince come l'imputato avesse fornito al Pasta direttive tendenti ad esercitare indebite pressioni sui periti e sui tecnici che, nel corso di altro procedimento penale, avrebbero dovuto accertare le condizioni di salute.

La corretta convinzione che anche questo comportamento sia perfettamente ascrivibile alla perversa logica di avvalersi delle condizioni di assoggettamento e di omertà derivanti dalla forza intimidatrice del vincolo mafioso, e' rafforzata dalla constatazione che, in una delle lettere rinvenute in casa del Pasta, Bontate parlava di un certo "Testone" - soprannome col quale, notoriamente, negli ambienti evidentemente frequentati dal Bontate, era chiamato Vernengo Pietro - latore di decine di milioni da distribuire fra diversi interessati.

Orbene, a proposito di "Testone", l'imputato - poco o punto tenendo in considerazione, evidentemente, le capacità intellettive dei componenti la Corte - ha

precisato trattarsi di un suo affine, così indicato per la propria spiccata intelligenza (acquisito all'Udienza del 22-5-1986, memoriale di Bontate).

Alla luce di tutte queste considerazioni, apparendo pienamente provata l'appartenenza di Bontate Giovanni alla menzionata associazione, ne va ritenuta la responsabilità per i reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, unificati sotto il vincolo della continuazione, nonché per il reato - capo N.406 dell'epigrafe - di frode processuale, anch'esso ai precedenti legato per continuazione.

Per quanto concerne la sussistenza delle aggravanti e del vincolo della continuazione si rimanda a quanto già precisato nella parte generale del presente provvedimento.

Gli elementi probatori a carico di Bontate Giovanni in ordine ai delitti connessi col traffico di stupefacenti, si riferiscono ad episodi per i quali l'imputato è stato processato e, con sentenza del Tribunale di Palermo divenuta irrevocabile, condannato.

Tenendo presente che non è emersa prova alcuna (anche se i rapporti tramite intermediari con

Vernengo Pietro lasciano permanere qualche sospetto) che l'imputato, durante il periodo della propria perdurante detenzione, sia ulteriormente rimasto coinvolto negli illeciti traffici in oggetto, non resta che pronunciare, in ordine alle imputazioni di cui ai capi 13 e 22 dell'epigrafe, assoluzione per non aver commesso il fatto.

I numerosi assegni che le indagini bancarie hanno consentito di individuare, nulla aggiungono alle proposizioni accusatorie per gli stupefacenti.

Tutti i titoli, infatti, si riferiscono a periodi di tempo anteriori all'arresto (1980) del Bontate per il procedimento ormai definito e con detto giudizio devono, logicamente, esser posti in relazione.

Una pur sommaria scorsa ai nomi di taluni dei prenditori o dei traenti dei titoli, puo', al contrario, costituire un altro segno dell'affiliazione mafiosa dell'imputato ed in questo senso si rinvia all'analitica descrizione dei suoi rapporti bancari esposta nel Vol.37 dell'ordinanza di rinvio a giudizio.

Tenuto conto di quanto fin qui detto, non appare sussistente l'ipotesi di una attivita' di direzione cotestata all'imputato, pertanto va escluso il comma

III dell'art.416 C.P. ed il comma II dell'art.416 bis C.P..

Cio' premesso, e tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., Bontate Giovanni va condannato alla pena di anni 8 di reclusione (p.b. per art.416 Bis I e IV comma = anni 5 di reclusione + aumento di un terzo per art.416 Bis VI comma = anni 6 e mesi 8 di reclusione + aumento per art.7 L. 1965 N.575 = anni 7 di reclusione + aumento per art.112 N 1 C.P. = anni 7 e mesi 6 di reclusione + aumento per art.81 cpv. C.P. = anni 8 di reclusione).

Ai sensi degli art.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli art.216, 417 C.P. e 18 L. 1982 N.646, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva, che si individua nella casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, ultimo comma C.P., che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.



Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

**Bonura Francesco**

Bonura Francesco e' stato rinviato al giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere comune, di tipo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti, nonche' di concreti episodi di traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai N.1, 10, 13, 22 dell'epigrafe, nonche' di numerosi omicidi della "guerra di mafia".

A seguito della compiuta istruttoria e' emersa la piena prova della responsabilita' penale del Bonura per il capo 1 dell'epigrafe.

Invero, l'affiliazione di Bonura Francesco al sodalizio criminoso denominato "Cosa Nostra" e' esplicitamente affermata da Buscetta Tommaso, il quale, sia nel corso dei vari interrogatori resi al G.I. di Palermo (Vol.124 f.450005-450006, 450098-450099), sia durante l'istruttoria dibattimentale (Udienze del 4/4/86 e 5/4/86), lo ha indicato quale "capo" della "famiglia" di Uditore, carica da lui ricoperta dopo la scomparsa di

Inzerillo Giuseppe (padre di Inzerillo Salvatore), di cui il Bonura precedentemente era stato il "vice".

In particolare, lo stesso Inzerillo Giuseppe ha descritto al Buscetta il Bonura come "uomo valoroso", qualifica che negli ambienti mafiosi assume il distorto significato di persona che non esita a commettere omicidi.

Il coimputato "dichiarante" ha precisato, inoltre, che l'ascesa del Bonura al ruolo di "capofamiglia" va inquadrato nel sistema delle c.d. "reggenze delle famiglie", instauratosi dopo la guerra di mafia.

Infatti, la "commissione", organo direttivo dell'associazione mafiosa, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività illecite delle "famiglie" mafiose decimate dai numerosi omicidi della "guerra di mafia", aveva posto provvisoriamente a capo di alcune "famiglie" i membri che garantissero piena fedeltà al gruppo emergente dopo gli omicidi di Bontate Stefano e Inzerillo Salvatore.

Così, secondo il Buscetta, dopo l'uccisione di Bontate ed Inzerillo, la reggenza delle "famiglie" che a loro facevano capo,

era stata assegnata ad uno dei Pullara' e a Lo Jacono Pietro per la "famiglia" di S.Maria di Gesu', a Buscemi Salvatore per quella di Passo di Rigano e, appunto, al Bonura Francesco per la "famiglia" di Uditore.

Il Buscetta ha, infine, precisato di avere saputo della "reggenza" del Bonura autonomamente dal Badalamenti Gaetano e dal Salamone Antonio e di non essere, invece, a conoscenza di un suo eventuale inserimento nella "commissione".

Le dichiarazioni accusatorie del Buscetta trovano preciso riscontro nell'interrogatorio reso al G.I. di Palermo da Contorno Salvatore (Vol.125 f.456538), il quale ha riferito che i due fratelli Sansone sarebbero divenuti capi della "famiglia" di Uditore dopo l'arresto di Bonura Francesco; il che costituisce evidente conferma della "reggenza" di questi, sulla quale ha ampiamente riferito il Buscetta.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale (Udienza 14/4/86) il Contorno ha mostrato di non conoscere il nome del Bonura, ma cio' non scalfisce il valore probatorio delle riferite dichiarazioni istruttorie, considerato che esse risultano coincidere con quelle del Buscetta.

Le concordi affermazioni del Buscetta e del Contorno, circa il ruolo rivestito dal Bonura in seno all'organizzazione "Cosa Nostra", trovano significativi riscontri in altri elementi processuali.

Innanzitutto, non va trascurato che, già nella relazione di servizio del 13 ottobre 1981, gli organi di P.G., indagando sul Bonura, ritenevano, anche sulla base di una fonte confidenziale vicino al gruppo Inzerillo, che il Bonura, assieme al cognato Buscemi Salvatore e a Montalto Salvatore, ritenuti membri della "famiglia" facente capo all'Inzerillo Santo, avessero "tradito" quest'ultimo, attirandolo e facendolo poi scomparire, secondo il metodo della "lupara bianca" unitamente a Di Maggio Calogero, presso la Calcestruzzi S.p.A., per la debita consegna di valigie piene di dollari provenienti dal traffico di stupefacenti.

Il contenuto della citata relazione di servizio che viene poi riportato nel rapporto dei 161, e' frutto di una fonte confidenziale ma trova comunque dei riscontri.

Infatti, innanzitutto Buscetta ha riferito che Inzerillo dopo la morte di Bontate non mostrava a Salamone Antonio soverchie

preoccupazioni circa la propria incolumita', poiche' doveva restituire a Riina Salvatore l'equivalente di 50 Kg. di eroina, affidategli per l'invio in U.S.A..

Pertanto, dopo l'uccisione di Inzerillo, qualcuno del suo clan, pena ulteriori gravi rappresaglie, avrebbe dovuto comunque restituire l'ingente somma ed appare del tutto conforme alla logica che a portare le valigie cariche di dollari siano proprio il fratello Santo e lo zio Di Maggio Calogero.

Appare egualmente logico che l'incontro si sia svolto in territorio considerato "sicuro", anche se poi si sarebbe rivelato una trappola mortale, quale la Calcestruzzi S.p.A. di Bonura, come era interessato, come ha ammesso quest'ultimo, anche il Buscemi, vice-capo della "famiglia" di Passo di Rigano rimasta priva del "rappresentante".

E' altrettanto conseguenziale, avendo mostrato, con la loro piena collaborazione nel preparare l'agguato, la piena fedelta' ai Corleonesi (che erano i creditori dell'ingente somma, ammontante, secondo i valori dell'epoca, a circa tre miliardi di lire) che ne' Bonura ne' Buscemi avessero necessita' di fuggire dopo la soppressione dei due, come, invece,

tutti gli altri superstiti del clan Inzerillo che temevano di fare la stessa fine.

Identici motivi di tranquillita' poteva avere Montalto Salvatore, che, come si e' visto (Cap.V), aveva collaborato per l'uccisione di Inzerillo Salvatore.

A tali considerazioni d'ordine logico si aggiunge un dato obiettivo che fornisce il crisma della credibilita' a tutta la vicenda.

Si allude all'interessantissima telefonata tra Lo Presti Ignazio e Buscetta Tommaso (Roberto), con la quale, oltre a riscontrarsi i colloqui avuti da Buscetta con gli Inzerillo mentre si trovava a Palermo e quindi l'effettiva possibilita' di avere appreso direttamente le notizie sul Bonura, il Lo Presti, a Buscetta che gli chiede di metterlo in contatto con Santo, che non e' piu' reperibile, dira' con amarezza che ci sono stati "troppi tradimenti".

Non si riesce a comprendere a cos'altro possa riferirsi tale telefonata se non ai fatti esposti nella citata relazione di servizio.

Un altro dato di fatto storicamente accertato e' che un altro fratello di Inzerillo, a nome Inzerillo Pietro, sara' ucciso dopo qualche mese

in U.S.A. e che tutti coloro che gli erano vicini, sia per ragioni di sangue che per interesse, fuggirono da Palermo.

Poiche' e' dimostrato, che nel periodo della "guerra di mafia", secondo la tecnica della "terra bruciata", si uccidevano, - vedi parte relativa - (Cap.VI), anche le persone che avevano cointeressenze economiche con Bontate, Inzerillo, Contorno, Greco Giovanni, Badalamenti Gaetano e tali intensi rapporti d'affari, come sara' dimostrato dagli assegni in atti, si sono riscontrati anche tra il Bonura ed il Buscemi da un lato e l'Inzerillo dall'altro, la loro mancata fuga non puo' avere logicamente un significato diverso, se non quello di essere "uomini d'onore" alleati del gruppo emergente che aveva concepito e attuato gli omicidi Bontate e Inzerillo.

Del resto e' singolare che lo stesso giorno della scomparsa di Inzerillo Santo e Di Maggio Calogero siano scomparsi Teresi Girolamo, il vice di Bontate, Di Franco Giuseppe ed i fratelli Federico Salvatore e Federico Angelo, anch'essi attirati in un



agguato da persone ritenute amiche (Sorci Antonino di Villagrazia), come lo stesso giorno con le stesse modalita' sia scattato un piano per eliminare tutti i possibili avversari.

Infine, che negli omicidi di Bontate e Inzerillo vi sia innestata una causale di restituzione di profitti degli stupefacenti per circa tre miliardi e' affermata da Calzetta Stefano, sicuro portavoce di quanto veniva detto nell'ambiente mafioso.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni appaiono pienamente riscontrate le dichiarazioni di Buscetta circa il ruolo assunto nell'ambito dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" da Bonura Francesco e Buscemi Salvatore.

La personalita' criminale del Bonura e l'uomo "valoroso" citato da Buscetta, oltre la sua particolare propensione ad appoggiare quale capo le azioni dei suoi uomini, (non deve meravigliare che nell'ambito mafioso anche il capo, per essere riconosciuto tale, debba dimostrare il suo valore sul campo - illustre esempio: Greco Giuseppe cl.1952 "Scarpuzzedda") emergono con evidenza dal procedimento penale a suo carico, ancora in corso, nel quale e' stato condannato, con sentenza del 14 gennaio 1986 della Corte d'Assise di Palermo, ad anni 4 di

reclusione e £.3.000.000 di multa per porto e detenzione illegale d'arma aggravato, ed assolto per insufficienza di prove degli omicidi Dominici e Chiazzese.

Anche se si tratta di un fatto non definitivo da un punto di vista giudiziario, dalla sentenza in atti si traggono degli elementi processuali obiettivamente certi, che, al di là, della responsabilità dell'imputato per gli omicidi possono essere fonte di convincimento per il giudice.

I risultati specifici degli accertamenti bancari hanno, inoltre confermato la sussistenza di stretti rapporti tra l'imputato ed altri personaggi pure indicati dal Buscetta quali appartenenti al clan Inzerillo.

Va evidenziato, innanzitutto, che il Bonura si è accertato essere socio del cognato Buscemi Salvatore, secondo Buscetta designato "reggente" della "famiglia" di Passo di Rigano, in diverse imprese edilizie, tra le quali l'"Immobiliare Raffaello".

Anzi, il Bonura, nel corso di un interrogatorio reso al G.I. di Palermo (F.P. f.220125) ha ammesso che il Buscemi Salvatore era pure interessato alla "Calcestruzzi Palermo" s.p.a., circostanza invece negata dalla difesa del cognato.

Il Bonura ha emesso un assegno dell'importo di lire 4.528.000 all'ordine di Greco Leonardo la cui appartenenza a "Cosa Nostra" ed il suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti sono stati ampiamente provati.

Ha, inoltre, emesso un assegno bancario dell'importo di lire 4.000.000 all'ordine di Piazza Vincenzo, il quale lo ha girato a Ciminello Francesco, socio di Inzerillo Rosario nella "Ciminello & C" s.n.c. (ditta che effettuava gli scavi nel terreno limitrofo al luogo dell'uccisione di Inzerillo Rosario).

Ne' va trascurato che il Bonura intrattenesse col Buscemi conti correnti bancari cointestati, sicche' delle operazioni bancarie compiute dall'uno beneficiava l'altro.

Sembrano allora significativi i risultati delle indagini bancarie su Buscemi Salvatore, per i quali si rinvia alla parte della sentenza che tratta della posizione di quest'ultimo e per una rassegna analitica e completa al Vol.37 ordinanza G.I. pag.7760.

Ed invero, e' proprio da tali risultati che emerge con assoluta evidenza la rete di rapporti con noti esponenti mafiosi dei due soci.

Appaiono, pertanto, anche alla luce di tali ulteriori elementi ampiamente riscontrate le dichiarazioni di Buscetta circa il ruolo di capo della "famiglia" di Uditore, ricoperto dal Bonura dopo l'uccisione di Bontate ed Inzerillo.

Di conseguenza, l'imputato va ritenuto responsabile per il reato di associazione per delinquere semplice, aggravato dalla sua qualita' di "capo", di cui al N.1 dell'epigrafe.

Per quanto concerne la sussistenza delle aggravanti, comuni agli altri associati, si rimanda a quanto precisato nella parte generale del presente provvedimento.

Non e' emersa, invece, alcuna prova della responsabilita' dell'imputato per i delitti di cui ai N.10, 13 e 22 dell'epigrafe.

In ordine al reato di associazione di tipo mafioso, invero, la detenzione dell'imputato precedente alla data di entrata in vigore della legge N.646/82, e l'assenza di ulteriori condotte significative ne impongono l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

Parimenti, il Bonura va assolto per non aver commesso il fatto dai delitti di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di traffico di stupefacenti, non essendo emersa in merito alcuna prova a suo carico.

Ne', invero, puo' considerarsi tale procedimento logico-adduttivo che vorrebbe far discendere la prova del suo attivo inserimento nel traffico di stupefacenti dal solo elemento della sua posizione di "reggente" della "famiglia" di Uditore, in considerazione del fatto che, secondo le dichiarazioni del Buscetta, tutte le famiglie mafiose erano interessate al traffico di droga.

L'imputato va, altresì, assolto per non aver commesso il fatto da tutti gli altri specifici delitti ascrittigli, per la cui motivazione si rinvia alla parte generale (cap.IV) della responsabilita' della "guerra di mafia".

Cio' premesso, e tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., Bonura Francesco va condannato alla pena di anni 6 di reclusione che si reputa adeguata alla gravita' dei fatti ed alla capacita' a delinquere del reo (pena base per art.416, III e IV comma, C.P.: anni 5 e mesi 6 di reclusione piu' aumento per art.416, V comma, C.P. = anni 6 di reclusione).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli art.216, 417 C.P. e 18 legge N.646 del 1982, alla pena come sopra inflitta va aggiunta la misura di sicurezza detentiva, che si individua nella casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230 ultimo comma, C.P., che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege",quella al pagamento in solido delle spese processuali, nonche' quella al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

**Brazzo' Giuseppe**

Brazzo' Giuseppe, originariamente imputato del delitto di associazione di tipo mafioso aggravato, e' stato rinviato a giudizio per il reato di ricettazione, cosi' modificato l'originario capo 10 dell'epigrafe.

Ed invero, l'originaria contestazione del delitto di cui all'art.416 bis C.P. si fondava sulle qualita' di socio dell'Ital-Costruzioni s.r.l., di parte delle cui quote e' diventata intestataria Palazzolo Saveria Benedetta, convivente del noto boss, "rappresentante " della "famiglia" di Corleone, Provenzano Bernardo.

In tale societa' sono state investite, pertanto, ingenti somme di denaro di provenienza sicuramente illecita, non risultando che la Palazzolo Saveria Benedetta svolgesse alcuna attivita' lecita, che le potesse fruttare consistenti disponibili finanziarie.

Il Brazzo', peraltro, tratto in arresto in esecuzione del mandato di cattura n.140/84 del 24 aprile 1984, protestava la sua innocenza, assumendo di

aver incontrato la Palazzolo solo una volta in occasione dell'acquisto da parte della stessa di quote sociali per un corrispettivo di dieci milioni di lire, pagato con un assegno negoziato da Castiglione Francesco, l'altro socio della Ital-Costruzioni (Vol.10/T f.161610).

Pertanto, non essendosi evidenziati, nel corso dell'istruttoria, ulteriori e particolari vincoli associativi tra il Brazzo' e gli altri imputati, il fatto contestato allo stesso venne riqualificato come episodio di ricettazione di capitali di illecita provenienza.

Innanzitutto, una conferma circa i rapporti tra la Palazzolo e Provenzano Bernardo si rinviene nel rapporto dei Carabinieri di Partinico del 27 Novembre 1983, mentre un ulteriore riscontro lo fornisce Buscetta Tommaso, al quale Badalamenti Gaetano riferisce che il Provenzano, pur essendo di Corleone, frequentava la zona di Cinisi, perche' originaria di quel paese era la sua donna.

Dagli accertamenti eseguiti e' risultato che la Palazzolo, come i suoi fratelli, indicati, peraltro, come legati ai Corleonesi nel citato rapporto, era originaria del medesimo paese di Badalamenti.



Al fine di verificare gli estremi della sussistenza del reato suddetto, occorre, ora, accertare la illecita' della provenienza della somma di denaro ricevuta dall'imputato e la consapevolezza dello stesso in merito all'illecita provenienza suddetta.

Non v'e', infatti, alcun dubbio sulla ricezione della somma in oggetto, documentalmente comprovata e, altresì, ammessa dallo stesso imputato.

In particolare, come risulta dal libro verbali della societa', prodotto dalla difesa, il 23 maggio 1983 il Brazzo' cedette alla Palazzolo diecimila quote sociali al prezzo del valore nominale di mille lire ciascuna per dieci milioni di lire che la Palazzolo pago' tramite un assegno, poi girato dal Brazzo' al Castiglione.

L'illecita provenienza della somma, si desume dai seguenti elementi.

Innanzitutto la Palazzolo, come si e' detto, e' risultata essere la convivente di Provenzano Bernardo, personaggio di grande rilievo dell'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra", anche nel traffico di stupefacenti, ed, in particolare, "rappresentante" della cosca di Corleone.

Ora, poiche' la Palazzolo non risulta esercitare alcuna lucrosa attivita' lecita, e, nel contempo, il Provenzano e' latitante da lungo tempo, insieme alla sua donna, appare assai verosimile che essa funga da prestanome del proprio convivente, il quale si serve della stessa per gestire e riciclare dalla latitanza i propri capitali di provenienza illecita, investendoli in attivita', almeno in apparenza, lecite.

Peraltro, anche si volesse ritenere possibile cio' che la difesa sostiene, e cioe' che la Palazzolo ben potrebbe avere la disponibilita' di una decina di milioni, frutto di risparmi lecitamente ottenuti da attivita' lavorative svolte in passato o da contributi finanziari da parte di parenti, sembra assai poco verosimile che la predetta, non titolare di reddito personale e priva di un'apparente solidita' finanziaria, abbia deciso di investire tutti i propri risparmi per fare ingresso in una societa', l'Ital-Costruzioni, i cui due preesistenti soci le sarebbero del tutto sconosciuti.

Qualora, invece, si tenga altresì conto del fatto che l'"Ital-Costruzioni", operava nel settore degli appalti e che nel 1982 aveva ottenuto un

sub-appalto di una certa consistenza per i lavori di costruzione di alcuni alloggi a Messina per conto della "Sicis s.p.a.", sembra legittimo dedurre che l'ingresso in societa' di capitali provenienti dalle illecite attivita' del Provenzano avesse, altresì, lo scopo di consentire a quest'ultimo di allargare la propria sfera di influenza nel mondo degli appalti, cui notoriamente la mafia e', per varie ragioni, assai interessata.

Ne' va trascurata un'ulteriore osservazione, fondata sulla giustificazione fornita dal Castiglione, socio del Brazzo', circa l'ingresso della Palazzolo nella societa': data la consistenza dei lavori da eseguirsi a Messina, di cui si sopra riferito, sarebbe emersa l'esigenza di ottenere fidi bancari piu' consistenti, per i quali occorreva un socio che per solidita' patrimoniale potesse fare da fidejussore.

Ora, posto che le condizioni per ammettere un nuovo socio era una notevole solidita' patrimoniale, e' impensabile che i due soci avrebbero accettato l'apporto di una donna, non titolare di alcun reddito personale, le cui disponibilita' finanziarie fossero costituite soltanto dal frutto dei propri risparmi.

Per contro, tale notevole solidita' patrimoniale della Palazzolo era a loro garantita dal suo status di convivente del Provenzano, e quindi dalla certezza che, attraverso la donna, sarebbero affluiti nel capitale sociale i proventi di attivita' illecite del medesimo.

Tale ultima osservazione, che non lascia dubbi circa l'illecita provenienza della somma di denaro, e' altresì illuminante circa la consapevolezza dell'imputato dell'origine illecita dei dieci milioni ricevuti.

Ed invero, proprio perche' i due soci non avrebbero accettato alcun apporto finanziario se non da persona, di cui fossero perfettamente a conoscenza della notevole solidita' patrimoniale, essi certamente sapevano, e percio' hanno accolto nella societa' la Palazzolo, che quei dieci milioni erano di provenienza illecita, e di pertinenza di Provenzano Bernardo, che con i proventi delle sue attivita' criminose garantiva una "notevole solidita' patrimoniale" ed un facile ricorso al credito.

Quanto alle dichiarazioni, rese nel corso dell'interrogatorio al G.I., con le quali il Brazzo' si e' protestato innocente, assumendo

che dell'amministrazione dell'"Ital-Costruzioni" si sarebbe sempre occupato il Castiglione, che lo avrebbe sempre tenuto all'oscuro dell'attività sociali, esse non appaiono credibili.

Ed invero, risulta dalla documentazione acquisita che il Brazzo' era il socio titolare della stragrande maggioranza delle quote sociali: dopo l'ingresso nella società della Palazzolo, quest'ultima possedeva diecimila quote, cedutegli dall'imputato, per un valore complessivo di dieci milioni di lire, il Castiglione, era, invece, titolare soltanto di quattromila quote per un valore di quattro milioni e il Brazzo' delle restanti ventiseimila quote per un valore complessivo di ventiseimilioni (Vol.19/B f.007326).

Il che significa che l'imputato, prima dell'apporto dei capitali della Palazzolo, era titolare di ben 36.000 quote su 40.000.

Appare, pertanto, incredibile che il Brazzo', il quale aveva investito trentasei milioni di lire nella società, il cui intero capitale era soltanto di quaranta milioni di lire, si disinteressasse del tutto dell'attività sociale, sol perché, come ha dichiarato, si fidava ciecamente del Castiglione (Vol.10/T f.161612).

Peraltro, la contraddittoriaeta' di certe dichiarazioni rese dall'imputato, il quale ha prima ammesso e poi, subito dopo, smentito di aver ricevuto di tanto in tanto somme di denaro dal Castiglione, conferma l'intenzione dello stesso di sminuire il proprio ruolo all'interno della societa', rispondendo in modo reticente (Vol.10/T 161612).

Tutti tali elementi inducono a ritenere che l'imputato fosse ben consapevole della provenienza illecita dei dieci milioni di lire ricevuti dalla Palazzolo, e, pertanto raggiunta la piena prova della responsabilita' del Brazzo', egli va condannato alla pena di anni due di reclusione e sei milioni di multa.

Alla condanna segue "ex lege" quella al pagamento in solido delle spese processuali e al pagamento di quelle relativa al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Peraltro, non sussistendo cause di esclusione dall'indulto ai sensi degli artt.6 e segg.D.P.R. n.865/86, la pena come sopra determinata va interamente condonata.

**Bronzini Alessandro**

Bronzini Alessandro e' stato rinviato a giudizio per i delitti di associazione per delinquere (capo 1), di tipo mafioso (capo 10) e finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13), nonche' per episodi di traffico di stupefacenti (capo 22).

Gli elementi probatori a carico dell'imputato, in ordine ai reati ascrittigli, derivano principalmente dalle dichiarazioni accusatorie, che lo riguardano, rese da Calzetta Stefano e da Epaminonda Angelo.

In particolare, il Calzetta lo ha indicato come trafficante di sostanze stupefacenti legato al gruppo Zanca e dedito al nord Italia a rapine insieme a Zanca Giuseppe.

Circa l'inserimento del Bronzini nel traffico di stupefacenti, il Calzetta ha riferito con ricchezza di particolari un significativo episodio, cui avrebbe avuto modo di assistere nel corso del 1981.

Mentre si trovava a Piazza Scaffa, presso il distributore di benzina degli Zanca, avrebbe

visto all'interno del casotto Zanca Carmelo, il cugino Zanca Giovanni di Cosimo, e Alfano Pietro, insieme ad un giovane alto e snello, a nome Sandro, detto "Il Vampiro".

Quest'ultimo aveva, secondo il racconto di Calzetta, una valigetta 24 ore che aveva aperto in presenza dei tre, mostrando le diverse mazzette da L.50.000 in essa contenute, che Zanca Carmelo aveva prelevato, avvolto dentro un sacchetto di carta e riposto dentro una busta di plastica, consegnata poi al cugino Zanca Giovanni.

Avrebbe quindi preso un'altra busta di plastica, riponendola nella valigia del Sandro, il quale, dopo tale operazione, si sarebbe avviato verso un'autovettura Alfa Romeo Giulia di colore bleu, assieme ad un altro giovane bassino, biondastro, con barba ed occhi chiari, col quale, secondo Calzetta, era solito accompagnarsi (Vol.11 f.402836).

Peraltro, il Calzetta ha subito dopo specificato che il Sandro, detto "Il Vampiro", si chiamava di cognome Bronzini e che commerciava in quadri.

Aggiungeva, ancora, che frequentava con assiduita' gli Zanca e che insieme a zanca



Giuseppe aveva compiuto a Milano rapine, come gli stessi gli avevano riferito (Vol.11 f.402837).

Infine, va ricordato che il Calzetta aveva altresì indicato che il Bronzini frequentava un "altro grosso mafioso", Iemma Franco, che gli sarebbe stato padrino.

Le dichiarazioni accusatorie del Calzetta hanno ricevuto significativi riscontri.

Si è, innanzitutto, accertato che il Bronzini era rimasto effettivamente coinvolto in indagini concernenti attività criminose nel nord Italia (Vol.11 f.402936).

Successivamente le rivelazioni di Federico Antonino confermavano il coinvolgimento di Zanca Giuseppe nella consumazione di diverse rapine nel nord Italia, benché il nome di Bronzini non sia emerso dalle dichiarazioni del teste suddetto (Vol.79 f.437596).

Ampi riscontri, poi, circa i collegamenti in attività criminose fra i due si ravvisano nelle rivelazioni di Epaminonda Angelo, il quale ha riferito di avere, nel 1979, inserito nel suo gruppo criminale operante in Lombardia sia il Bronzini che lo Zanca, anche per la fama di cui già

godevano, per aver eseguito su mandato di Turatello Francis un gravissimo quadruplice omicidio (Vol.172 f.489647, 493377).

Senza entrare nel merito delle indagini relative agli altri omicidi, che, secondo le dichiarazioni dell'Epaminonda, i due avrebbero consumato su suo mandato, di competenza dell'Autorita' Giudiziaria di Milano, va invece segnalato che anche l'Epaminonda, come gia' Calzetta, ricorda che era notorio e che, peraltro, gli stessi gli avevano confessato che, prima di inserirsi nel suo gruppo criminale, avevano commesso numerose rapine (Vol.181 f.493378).

Circa, poi, i rapporti dei due con esponenti mafiosi palermitani, l'Epaminonda ha riferito che i due si lamentavano di non essere ancora divenuti "uomini d'onore", con cio' intendendo dire che ancora non facevano parte a pieno titolo della "mafia" (Vol.181 f.493378).

Lo stesso ha, poi, precisato che mentre lo Zanca "smaniava" per diventare uomo d'onore, Bronzini non appariva particolarmente desideroso al riguardo, ma era comunque "coinvolto" nell'organizzazione (Vol.186 f.495158-495159).

L'Epaminonda ha, poi, indicato che i due a volte si accompagnavano ad un giovane di carnagione chiara, molto amico del Bronzini (i due si chiamavano "compare"), il quale gestiva una fabbrica e un negozio di camicie, nonché ad un uomo calvo che diceva di essere titolare di una concessionaria di auto, personaggi conosciuti in occasione di un soggiorno a Palermo (Vol.181 f.493378).

Infine, l'Epaminonda ha riferito che il Bronzini gli aveva confidato che Bono Alfredo, Fidanzati Gaetano, ed Enea Antonio meditavano di farlo uccidere per mano sua e dello Zanca e facevano comunque pressione sui due perché abbandonassero il suo gruppo, cosa che effettivamente si verificò nel corso dell'anno 1980 (Vol.172 f.489703).

Dalle dichiarazioni dell'Epaminonda emergono, pertanto, numerosi riscontri su quanto già riferito dal Calzetta, in particolare circa lo stretto rapporto che legava il Bronzini a Zanca Giuseppe, effettivamente autori di numerose rapine nel nord Italia.

Ne' è di minor rilievo l'accertamento del legame sussistente tra l'imputato e lo Iemma,

misteriosamente scomparso nel 1985, indicato dal Calzetta come padrino del Bronzini, ed invece con piu' precisione risultato, su indicazione della moglie Contino Adele, "compare" di lui (Vol.181 f.493436), come l'aveva indicato l'Epaminonda, il quale ne aveva esattamente indicata l'attivita' di proprietario di una fabbrica e di un negozio di camicie.

E sono, infine, significative le palesi contraddizioni, in cui il Bronzini si e' imbattuto nel corso degli interrogatori resi al G.I. e in dibattimento.

Ha, infatti, contestato tutti gli addebiti, negando contro l'evidenza di conoscere alcuno degli Zanca, il Calzetta e tutti gli altri personaggi summenzionati, eccettuati lo Ienna, che ha riconosciuto essere suo "compare", e l'Epaminonda; ma, soprattutto, mentre in istruttoria ha negato di aver mai posseduto un'autovettura Alfa Romeo Giulia di colore bleu (F.P. f.220247), in dibattimento ha ammesso che un'auto siffatta era stata di proprieta' della moglie, la quale, tuttavia, se ne sarebbe disfatta intorno agli anni 1975-1976 (interrogatorio all'udienza del 13 marzo 1986).

Assume, peraltro, rilievo sotto il profilo probatorio le sue ammissioni dei rapporti di "comparaggio" con lo Iemma e della sua attivita', che era, oltre a quella di pittore, anche quella di commerciante di quadri, se confrontate con la negazione di aver mai conosciuto Calzetta, il quale, di contro, ha mostrato di ben conoscere i suoi rapporti con terzi e la sua attivita' lecita apparente.

Cio' premesso, emerge con evidenza la piena prova della responsabilita' dell'imputato in ordine al reato di cui al capo 22.

Ed invero, il circostanziato episodio, riferito dal Calzetta, di cui erano protagonisti gli Zanca, l'Alfano Paolo (da tutti conosciuto per Alfano Pietro) e il Bronzini, si riferisce certamente ad un'operazione di compravendita di droga intercorsa appunto tra l'imputato e i summenzionati soggetti.

E', infatti, inequivocabile il contenuto di quella busta di plastica che lo Zanca Carmelo riponeva nella valigia del Bronzini, dopo avere prelevato le mazzette di 50.000 lire, che vi erano contenute.

Del resto, l'attivo inserimento degli Zanca e degli Alfano, risultante anche da altre autonome fonti, nel traffico di stupefacenti, e l'ampiamente riscontrato legame del Bronzini con gli stessi Zanca avvalorano ulteriormente le dichiarazioni accusatorie del Calzetta, che, peraltro, e' pienamente attendibile quando riferisce fatti caduti sotto la sua diretta percezione, sicche' l'imputato va condannato per il reato di traffico di stupefacenti aggravato (capo 22).

Appare, inoltre, sussistente l'aggravante dell'ingente quantita', tenuto conto delle diverse mazzette da 50.000 lire notate da Calzetta, cui corrisponde una quantita' di stupefacenti certamente non indifferente .

Circa la qualita' della sostanza, tenuto conto che l'Alfano e' risultato coinvolto nell'episodio della scoperta del laboratorio di via Messina Marine, ove si trasformava la morfina base in eroina, non vi possono essere dubbi circa il fatto che la transazione riguardasse proprio quest'ultima sostanza stupefacente.

Tali elementi, peraltro, benche' da essi possa presumersi che l'inserimento del Bronzini nel

traffico di stupefacenti non fosse occasionale e dovesse, verosimilmente, trovare fondamento in un'attiva partecipazione in un'organizzazione criminosa finalizzata al traffico di droga tra Palermo e Milano, posto, tra l'altro, che sia lo Zanca Carmelo e l'Alfano certamente di tale organizzazione facevano parte, tuttavia, in mancanza di ulteriori elementi che accertino la sussistenza di specifici vincoli associativi che legavano il Bronzini ai summenzionati personaggi, non e' stata raggiunta la piena prova della responsabilita' dell'imputato in ordine al reato di cui al capo 13, dal quale va pertanto assolto per insufficienza di prove.

In ordine, infine, ai capi 1 e 10, i rapporti con gli stessi personaggi, la cui appartenenza alla "famiglia" di Corso dei Mille e' provata, e altresì con lo Iemma, indicato dal Calzetta come mafioso di spicco, e infine quelli con i mafiosi Bono Alfredo, Fidanzati Gaetano ed Enea Antonio, non provano il sicuro inserimento del Bronzini nell'associazione "Cosa Nostra".

Anzi, un elemento contrario e' ulteriormente fornito dal contestuale scambio di droga contro denaro, certamente non usuale nei rapporti tra "uomini d'onore".

Ne' si possono trascurare, poi, le dichiarazioni dell'Epaminonda, il quale ha sottolineato che certamente fino al 1980 ne' lo Zanca Giuseppe ne' il Bronzini erano ancora "uomini d'onore", ed anzi quest'ultimo non appariva particolarmente desideroso di divenirlo.

Nessuna prova e' emersa, quindi, a carico dell'imputato in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10, dai quali va, pertanto, assolto per non aver commesso il fatto.

Circa la determinazione della pena, in ordine al reato di cui al capo 22, escluse le aggravanti di cui agli artt.74 N.5 e II cpv. L.del 22 dicembre1975 N.685, va ritenuta congrua quella di 8 anni di reclusione e 12.000.000 di multa (pena base anni 4 e L.6.000.000 di multa + aumento di un terzo per art.74 N.2 = anni 5 e mesi 4 e L.8.000.000 di multa + aumento di un mezzo per art.74 I cpv. = anni 8 di reclusione e L.12.000.000 di multa).

Alla condanna segue, ex lege, quella al pagamento in solido delle spese processuali e di quelle relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Vanno, altresì, comminate le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ai



sensi dell'art.29 C.P., e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena, ai sensi dell'art.32 C.P..

Tenuto conto, altresì della pericolosità sociale dell'imputato appare opportuno irrogare la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

**Brullo Vito Carmelo**

Brullo Vito e' stato rinviato a giudizio per il reato do favoreggiamento personale (capo 427).

In particolare, il Brullo e' accusato di avere, in concorso con Di Gregorio Salvatore, aiutato Maugeri Nicolò a sottrarsi alle ricerche dell'autorita', avvertendolo che nei suoi confronti era stato emesso mandato di cattura.

Ed invero, come emerge dalle intercettazioni telefoniche espletate, il 24 luglio 1982 il Maugeri ricevette la telefonata di un certo "Turi", il quale lo informo' che l'autorita' di polizia era andata a cercarlo presso il cantiere edile per la esecuzione di un provvedimento restrittivo (Vol.71/R f.075148).

Succesivamente, Di Gregorio Salvatore, cognato del Maugeri, nonche' dipendente dello stesso, idntificato nel "Turi" della telefonata, dopo aver ammesso i fatti, dichiaro', nel corso dell'interrogatorio reso al G.I., che era stato a sua volta informato dell'emissione del mandato di cattura

e pregato di avvertire il Maugeri da certo "Brullo Enzo", socio di quest'ultimo (Vol.73/R f.075550).

Identificato il Brullo nell'imputato, questi, nel corso dell'interrogatorio reso al G.I., ha ammesso di essere colui che aveva chiesto al Di Gregorio di avvisare il Maugeri (Vol.78/R f.076550-076551).

A tal proposito, il Brullo ha, anzi, specificato che recatosi in cantiere, presso cui eseguiva lavori di sbancamento, apprese dagli operari la notizia che le Forze dell'Ordine avevano cercato il Maugeri e allora "comprese" che era stato emesso mandato di cattura nei suoi confronti.

Avendo poi, incontrato, nel corso della stessa mattinata, il Di Gregorio, cognato del Maugeri, si premuro' di avvertirlo di quanto aveva appreso, comunicandogli, altresì, che sarebbe andato a cercare il Maugeri nella zona industriale di Catania, dove sapeva che egli eseguiva i lavori (Vol.78/R f.076551).

Peraltro, l'ampia confessione del Brullo e' perfettamente concordante con quella del Di Gregorio, laddove anche quest'ultimo ha riferito

che il Brullo gli disse che avrebbe cercato il Maugeri, per conto suo, nella zona industriale di Catania (Vol.73/R f.075550).

Alla luce, soprattutto, di tale ultima circostanza, appare pienamente provata non solo la sussistenza dell'elemento obbiettivo del reato, poiche' e' evidente che il Brullo, in concorso con il Di Gregorio, aiuto' il Maugeri a sottrarsi alle ricerche dell'autorita', ma altresì quell'elemento soggettivo, risultando dalle concordi dichiarazioni confessorie che il Brullo era al corrente del fatto che il Maugeri era ricercato per l'esecuzione di un mandato di cattura emesso nei suoi confronti.

L'imputato, chiedendo al cognato di avvisarlo e, nel contempo, premurandosi di cercarlo lui stesso nella zona industriale di Catania, certamente non intendeva far altro che aiutarlo a sottrarsi alla cattura.

L'imputato va, pertanto, condannato, in ordine al reato ascrittogli, alla pena di anni due di reclusione.

Alla condanna segue, ex lege, quella al pagamento in solido delle spese processuali e al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Peraltro, non sussistendo cause di esclusione dall'indulto, ai sensi degli artt. 6 e segg. D.P.R. n.865/86, la pena come sopra determinata va interamente condonata.

**Bruno Francesco**

Bruno Francesco e' stato rinviato a giudizio per i delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10), omicidio premeditato (capo 131), tentato omicidio premeditato (capo 132), detenzione e porto illegale in luogo pubblico di armi comuni da sparo (capo 133).

In ordine ai reati di cui ai capi 131, 132 e 133, si rinvia alla parte della sentenza che se ne occupa (Cap.VII), essendo qui sufficiente ricordare che, e' emersa la piena prova della responsabilita' dell'imputato quale compartecipe insieme ad ignoti dell'esecuzione dell'omicidio di Gallina Stefano e del tentato omicidio della moglie Simonetta Maria nonche' dei connessi reati relativi alle armi.

Ai fini del giudizio di responsabilita' del Bruno per i delitti associativi contestatigli non si possono trascurare le emergenze processuali relative al predetto fatto di sangue, avuto riguardo alla personalita' della vittima ed al comportamento dell'attuale imputato.

Gallina Stefano, invero, era un personaggio di rilievo all'interno della "famiglia" di Cinisi, essendo rimasto l'unico elemento di spicco del clan dopo l'eliminazione di Badalamenti Antonino, "reggente" della "famiglia" di Cinisi, avvenuta il 19 agosto 1981.

Quanto al Bruno, egli non puo' certamente considerarsi un "manovale" del crimine.

Per contro la sua solida posizione di costruttore edile, la sua figura di persona "pulita" e la sua conoscenza dei luoghi, presumibilmente ne hanno favorito la scelta come uno degli esecutori.

Peraltro, non avendo egli nessun movente personale, sarebbe stato arduo il collegamento con la vittima, se un teste oculare non avesse visto la sua autovettura fuggire precipitosamente e con manovra sospetta dal luogo del delitto.

L'inserimento dell'imputato nell'organizzazione criminosa "Cosa Nostra" e' dimostrato proprio da tali circostanze.

Ed invero, accertato che l'omicidio del Gallina costituisce un episodio di rilievo della "guerra di mafia", scatenatasi all'interno dell'organizzazione; considerato che, secondo quanto

riferito concordemente da Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore per l'esecuzione di omicidi non avveniva mai che si potessero incaricare persone estranee all'associazione, si deduce che il Bruno Francesco non solo e' organicamente inserito in "Cosa Nostra", ma che ha fornito un notevole efficiente contributo causale al raggiungimento dei fini associativi proprio con la consumazione del predetto omicidio.

La sua lunga latitanza che permane tutt'ora, dimostra in maniera significativa che, per sfuggire alle ricerche dell'autorita', gode oltretutto di quelle protezioni e di quegli appoggi riservati da parte dei suoi stessi correi a coloro che fanno parte dell'associazione.

Tale considerazione e' confermata dall'immediato prodigarsi da parte di piu' persone per fornirgli un alibi, che gli consentisse di sfuggire alla propria responsabilita'.

Pertanto, Bruno Francesco va dichiarato colpevole di tutti i reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione, stante l'unicita' del disegno criminoso, e, concessegli, in considerazione dell'assenza di significativi precedenti penali e



della personalita' dell'imputato, le circostanze attenuanti generiche che vanno ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, si ritiene adeguata nei suoi confronti la pena di anni 25 di reclusione e lire tre milioni di multa (pena base anni 21 per art.575 C.P. + anni 4 e L.3.000.000 di multa per art.81 cpv. = anni 25 di reclusione e L.3.000.000 di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Ai sensi degli artt.215 e segg., 417 C.P. e 18 legge N.646 del 1982, a pena espiata si ritiene opportuno applicare nei confronti dell'imputato la misura di sicurezza detentiva, che si individua nella casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, va ordinato, ai sensi dell'art.230, ultimo comma, C.P., che il condannato stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Alla condanna segue, ex lege, quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Sussistendo i requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione del condono, di cui agli artt.6 e segg., D.P.R. N.865/86, vanno condonati anni due di reclusione e L.3.000.000 di multa, relativi all'aumento di pena per continuazione concernenti i reati di cui ai capi N 1 e 133 dell'epigrafe.

**Brusca Bernardo**

Brusca Bernardo e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere comune (capo 1), di tipo mafioso (capo 10) e finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13), nonche' di concreti episodi di traffico di stupefacenti (capo 22) e di numerosi omicidi della "guerra di mafia".

Rinviando, per la trattazione delle numerose altre imputazioni a carico del Brusca Bernardo, alla parte della sentenza (Cap.IV) che si occupa della sua responsabilita' per tali fatti, va ora verificata la sussistenza di elementi, dai quali emerge la piena prova della sua partecipazione, in qualita' di capo, all'associazione criminosa "Cosa Nostra", e dal suo attivo inserimento nell'organizzazione preordinata al traffico di stupefacenti.

In ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, rivestono particolare rilievo le dichiarazioni rese in istruttoria e in dibattimento da Buscetta, il quale lo ha reiteratamente indicato quale affiliato della "famiglia" mafiosa di S.Giuseppe

Jato e capo della stessa in assenza di Salamone Antonio, dallo stesso Brusca sostituito in seno alla "Commissione", organo di direzione e collegamento tra tutte le cosche (Vol.124 f.450016 e 450085).

In particolare, il Buscetta ha, tra l'altro, riferito che, essendo il Salamone residente in Brasile, il Brusca, come lo stesso Salamone ebbe modo di rivelare al Buscetta, lo sostituiva come capo della "famiglia" e, in conseguenza, lo rappresentava altresì nella "Commissione", in seno alla quale era assai vicino ai "Corleonesi", sicché le decisioni di maggior rilievo furono prese dal Brusca, senza che il Salamone potesse permettersi di criticarle, dato che il suo ex-gregario aveva rafforzato di molto il proprio prestigio (Vol.124 f.450215, 450229; Udienza 5 Aprile 1986).

Anzi, il Salamone, proprio per ridimensionare il ruolo del Brusca, aveva fatto intendere al Bontate Stefano, in presenza di Buscetta, che avrebbe avallato il suo progetto di uccidere Riina Salvatore, divenuto capo effettivo dei corleonesi, benché, per non scoprirsi anzitempo, si

limitasse a promettergli che lo avrebbe appoggiato solo dopo l'eliminazione del Riina (Vol.124 bis f.450212).

Peraltro, le illuminanti rivelazioni del Buscetta hanno consentito di interpretare correttamente il contenuto di numerose telefonate tra il Salamone Antonio, suo fratello Salamone Nicolo', Bono Alfredo e Bono Giuseppe; telefonate intercettate, nel 1982 nel corso di altre indagini sui personaggi summenzionati, che costituiscono significativo riscontro dalle riferite dichiarazioni accusatorie del Buscetta.

All'epoca il Salamone, resosi irreperibile, perche' arbitrariamente allontanatosi dal comune ove era stato inviato con obbligo di soggiorno, si trovava, come s'e' detto, in Brasile ed i suoi interlocutori, utilizzando un linguaggio volutamente oscuro, al fine di eludere le eventuali intercettazioni telefoniche, resosi invece comprensibile solo dopo la decodificazione del Buscetta, lo informavano che, a seguito di false notizie denigratorie sul suo conto, messe in giro probabilmente da Ganci Giuseppe, il Brusca, indicato con vari appellativi, ma in una

telefonata del 20 Luglio 1982 fra il Salamone Antonio e il fratello Salamone Nicolo' chiamato col nome di battesimo "Bernardo", pretendeva che egli, per riabilitarsi, organizzasse e direttamente partecipasse a un non meglio precisato crimine in Brasile ai danni di una persona mai nominata, da identificare presumibilmente in Buscetta (Vol.181 f.493166 e segg.; f.493172 e segg.).

Il Salamone, peraltro, prendeva tempo, accampano la difficulta' di rintracciare tale persona e, contemporaneamente, raccomandava ai suoi interlocutori estrema prudenza col Brusca, la cui temibilita', derivante dai suoi rapporti con Riina Salvatore, da identificare presumibilmente nel di lui "compare", cui si accenna nelle telefonate intercettate, ne riceve indiretta conferma.

Alla fine, il Salamone, convinto che il vero responsabile della vicenda fosse il Brusca, che coi "Corleonesi" intendeva estrometterlo dall'organizzazione a causa della sua avversione per i metodi del Riina e della sua vecchia amicizia col Bontate e col Buscetta, in modo da prenderne definitivamente il posto al vertice della

"famiglia", il giorno dopo l'arresto di Bono Alfredo, che fino a quel momento insieme al fratello Bono Giuseppe lo aveva appoggiato e protetto, sentendosi ormai isolato, rientro' in Italia il 25 Ottobre 1982, autoescludendosi di fatto dall'organizzazione e lasciando campo libero al Brusca (Vol.181 f.493190).

Appaiono, pertanto, riscontrate le dichiarazioni del Buscetta, laddove dalle telefonate emerge nettamente, a tacer d'altro, lo stato di disagio e di pericolo in cui il Salamone si sentiva minacciato da un'operazione di estromissione che il Brusca in accordo coi corleonesi stava gestendo; operazione intorno alla quale il Buscetta aveva gia' ampiamente riferito.

La qualita' di capo dell'imputato in seno alla struttura gerarchica di "Cosa Nostra" risulta, peraltro, ampiamente confermata dalle dichiarazioni di Contorno Salvatore, il quale pure ha indicato il Brusca come capo effettivo della "famiglia" di S.Giuseppe Jato e membro della "Commissione" (Vol.125 f.456544, 456547, 456556).

Quanto poi, all'ignoranza del Contorno circa l'appartenenza a "Cosa Nostra" del Salamone

Antonio, essa trova spiegazione nella qualita' di semplice "soldato" del Contorno, per cui egli non poteva avere conoscenza di un personaggio ormai da molto tempo lontano dalla Sicilia ed estromesso di fatto dal Brusca.

Il rilevante ruolo ricoperto dall'imputato nelle attivita' criminose di "Cosa Nostra" emerge, altresì, dal suo attivo inserimento nell'organizzazione del contrabbando di tabacchi prima e del traffico degli stupefacenti poi, ed, in particolare, dalla sua partecipazione ad alcune riunioni tra notissimi esponenti mafiosi e camorristici.

Ulteriore riscontro circa gli strettissimi legami intercorrenti tra l'imputato ed i corleonesi deriva dalle rivelazioni del mafioso Di Cristina Giuseppe, il quale nel Febbraio-Marzo 1978, e quindi poco tempo prima di essere ucciso, riferì, tra l'altro, al Brig. Di Salvo Pietro e al Cap. Pettinato Alfio, che il Brusca Bernardo già allora costituiva la piu' importante "base" in Sicilia di Leggio Luciano (All.1 al Vol.5 M f.283497).

Altrettanto significative appaiono, altresì, le dichiarazioni rese da Bono Benedetta, convivente del defunto Colletti Carmelo, ex-capo della



"famiglia" di Ribera, la quale ha riferito degli stretti rapporti che legavano il Colletti al Brusca, con il quale spesso partecipava a riunioni tenute a S.Giuseppe Jato (Vol.166 f.486576 e f.486787).

Circa l'esistenza di tali rapporti appare rilevante l'incontro casuale, cui assistette la Bono, tra il Colletti e Brusca Giovanni, figlio di Brusca Bernardo, i quali si salutarono molto affettuosamente, abbracciandosi e baciandosi (Vol.166 f.4865779).

Obiettivo riscontro delle concordi dichiarazioni accusatorie fin qui riferite costituisce, poi, l'incontro, avvenuto gia' nel 1969 in un ristorante di Milano e accertato nel corso di un controllo di P.G. tra l'imputato, il Bono Giuseppe e il Salamone Antonio, i cui rapporti con il Brusca sono stati gia' valutati alla stregua sia delle dichiarazioni del Buscetta, sia delle intercettazioni telefoniche sopra riferite.

Infine, dalle risultanze delle indagini bancarie sono emersi ulteriori elementi a carico dell'imputato, derivanti, per lo piu', da operazioni compiute dal fratello Brusca Salvatore, da riferire alle attivita' e ai rapporti dell'imputato.

In particolare Brusca Salvatore, titolare di un conto corrente presso l'Agenzia di S.Giuseppe Jato della Cassa Rurale ed Artigiana di Monreale, ha tratto su tale c/c un assegno di 16.000.000 di lire, che ha utilizzato quale provvista per la richiesta di 3 assegni circolari, di importo complessivo corrispondente, emessi all'ordine di Prestigiacommo Salvatore, girati dal medesimo (ma questi ne ha disconosciuto, in dibattimento, la firma, alludendo ad una eventuale falsificazione di essa ad opera del Brusca Salvatore assieme al quale era cointestato il c/c in oggetto: Vol.30/Q Setties f.056512 e segg.) e poi negoziati da Liccardo Pasquale, il quale e' risultato essere al centro di un vorticoso giro di assegni bancari con personaggi come Zaza Michele, Fazio Salvatore, Marchese Filippo, Gelardi Mario, Nuvoletta Lorenzo, Bontate Stefano, Greco Michele e Greco Salvatore, Mafara Salvatore e numerosi altri, tutti appartenenti a "Cosa Nostra" o comunque ad essa collegati.

Cio' premesso, occorre rilevare come le reiterate, concordi e circostanziate dichiarazioni accusatorie del Buscetta e del Contorno

abbiano trovato una tale mole di riscontri, da poter affermare, senza ombra di dubbio, la responsabilita' dell'imputato in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, unificati dal vincolo della continuazione, entrambi aggravati anche per il ruolo rivestito dell'imputato di capo dell'associazione.

Ed invero, la qualita' del Brusca di capo effettivo della "famiglia" di S. Giuseppe Jato, vista la lunga assenza del Salamone, e di membro della "Commissione" assai vicino ai corleonesi, rivelata dal Buscetta, e' stata confermata non solo dal Contorno e, indirettamente, dalle dichiarazioni del boss Di Crestina, ma altresì dalle riferite intercettazioni telefoniche, dalle quali e', tra l'altro, emersa la grande preoccupazione del Salamone, e quindi di un, sia pur esautorato "capo-famiglia", circa le mosse del Brusca, preoccupazione che comprova, se ce ne fosse ancora bisogno, della grossa influenza esercitata in seno alla "Commissione" dall'imputato.

Anche in ordine ai reati di cui ai capi 13 e 22 della rubrica, e' emersa la piena prova della responsabilita' dell'imputato.

Ed invero, gia' nelle dichiarazioni del Buscetta il nome di Brusca Bernardo e'

inserito nell' novero dei piu' attivi trafficanti di stupefacenti (Vol.124 bis f.450252).

E', comunque, soprattutto nelle dichiarazioni rese dal Contorno, che maggiormente risulta l'inserimento del Brusca in tale attivita'.

In particolare, il Contorno ha riferito di aver visto personalmente una raffineria di eroina, gestita in una casa in costruzione da Marchese Mario in Villa Ciambra, che lo stesso Marchese, negli anni 1979-80 molto intimo del Contorno, gli avrebbe confidato di tenere per conto del Brusca Bernardo (Vol.125 f.456663, 456680, 456694).

Il Contorno ha, inoltre, riferito della partecipazione assieme ad esponenti mafiosi e camorristi di spicco a due riunioni svoltesi nel 1974 e nel 1979 nella tenuta dei Nuvoletta (Vol.125 f.456632 e 456633); riunioni che avevano lo scopo di coordinare le attivita' dei napoletani e dei siciliani, prima in relazione al contrabbando di sigarette, e poi, soprattutto, in relazione col traffico di stupefacenti, allorche', con l'inserimento in "Cosa Nostra" di alcune "famiglie" napoletane, si realizzo' il totale controllo da parte dell'associazione mafiosa dei canali di approvvigionamento e distribuzione di droga.

Le circostanziate e reiterate dichiarazioni del Contorno circa l'inserimento del Brusca nel traffico degli stupefacenti trova, peraltro, significativo riscontro, oltre che nelle riferite rivelazioni di Buscetta, anche negli accertati stretti rapporti dell'imputato con i fratelli Bono, in compagnia di uno dei quali fu controllato, come si e' visto, a Milano nel 1969 e con Ganci Giuseppe, uomo di fiducia degli stessi in U.S.A., rivelatosi uno dei cardini della fase del rientro dei dollari statunitensi attraverso la Svizzera (v.Cap.X).

Pertanto, anche in ordine ai reati di cui ai capi 13 e 22, e' emersa la piena prova della responsabilita' dell'imputato.

Tuttavia, gli elementi raccolti non sono sufficienti ad affermare che il Brusca svolgesse una attivita' direttiva nell'associazione criminosa finalizzata al traffico di stupefacenti, di cui certamente faceva parte: va, quindi, esclusa l'ipotesi di reato contestatagli, di cui all'art.75, comma III, legge n.685/75.

Cio' premesso, e tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., Brusca Bernardo va condannato, in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10

della rubrica, unificati dal vincolo della continuazione, alla pena di anni 11 di reclusione, che si reputa adeguata alla gravita' dei fatti ed alla capacita' a delinquere del reo (pena base per art.416 Bis, II e IV comma, C.P.:anni 7 di reclusione + aumento di un terzo per l'art.416 Bis, VI comma, C.P. = anni 9 e mesi 4 + mesi 4 per art.112 N.1 C.P. = anni 9 e mesi 8 + mesi 4 per art.7 legge n.575/65 = anni 10 + art.81 per 416 C.P. = anni 11 di reclusione).

In ordine ai delitti di cui ai capi 13 e 22, anch'essi unificati fra di loro per la continuazione, si reputa adeguata la pena di anni 12 di reclusione e L.200.000.000 di multa (pena base anni 5 e L.90.000.000 per art.71 legge N.575/65 + aumento di un terzo per art.74 N.2 = anni 6 e mesi 8 di reclusione e L.120.000.000 di multa + aumento di un mezzo per art.74 I cpv. = anni 10 e L.180.000.000 di multa + art.81 cpv. per art.75 II e IV comma, legge 685/75 = anni 12 di reclusione e L.200.000.000 di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt. 216,417 C.P. e 18 legge N.646 del 1982, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza, che si individua nella casa di lavoro per la durata di un anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, ult. comma, C.P., che il condannato, stante la sua pericolosità sociale, sia posto in libertà vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento di quelle relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

**Brusca Giovanni**

Brusca Giovanni e' stato rinviato a giudizio per associazione per delinquere comune (capo 1), di tipo mafioso (capo 10) e finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13), nonche' di concreti episodi di traffico di stupefacenti (capo 22).

In ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, hanno preminente rilievo le rivelazioni di Buscetta circa la composizione della "famiglia" mafiosa di S.Giuseppe Jato, il cui capo effettivo era Brusca Bernardo, padre dell'imputato.

Ebbene, il Buscetta ha riferito che di tale famiglia faceva parte anche il figlio del Brusca Bernardo, di cui ha detto pero', di non ricordare il nome.(Vol.124 f.450016).

Ora, poiche' i figli del Brusca sono tre, e cioe', oltre al Giovanni, Brusca Emanuele ed Enzo Salvatore, occorre verificare se sussistono elementi a carico



dell'imputato, tali da identificare con sufficiente certezza in questi il figlio cui intendeva riferirsi il Buscetta, e se, nel contempo, tali elementi fungono, altresì, da riscontro delle suddette dichiarazioni accusatorie circa l'appartenenza di Brusca Giovanni alla "famiglia" di S.Giuseppe Jato, e quindi a "Cosa Nostra".

In primo luogo, vanno esaminate le rivelazioni rese ai Carabinieri, tra il febbraio e il marzo 1978 e quindi poco prima di essere ucciso, da Di Cristina Giuseppe, capo-mafia di Riesi, il quale, tra l'altro, riferì che in qualche circostanza era stato visto fare da autista al boss Provenzano Bernardo, esponente di spicco del gruppo dei corleonesi, "il figlio minore, forse a nome Pino, di Brusca Bernardo" (Vol.5/M f.283499-283500).

Tale figlio del Brusca, secondo l'accusa, andrebbe identificato nel Giovanni, in quanto egli sarebbe stato all'epoca autista alle dipendenze di Randazzo Benedetto, alla guida della cui autovettura l'imputato sarebbe stato spesso notato.

Altro elemento a carico dell'imputato è costituito dall'esito di un controllo, compiuto dai Carabinieri a Corleone il 13 maggio 1976.

In particolare, il Brusca stava uscendo dall'abitazione di Grizzafi Giovanni, nipote di Riina Salvatore, capo carismatico del gruppo di "famiglia" detto dei "Corleonesi", in compagnia di tali Spatafora Liborio e Miceli Giuseppe (Vol.5/M f.282875).

Infine, Bono Benedetta, convivente del defunto esponente mafioso dell'agrigentino Colletti Carmelo, ha riferito di aver visto quest'ultimo salutare molto affettuosamente, abbracciandolo, il Brusca, casualmente incontrato per strada (Vol.166 f.486579).

Quanto, poi, ai risultati delle indagini bancarie, e' emerso che l'imputato ha negoziato un assegno emesso da Greco Salvatore fratello di Michele, dell'importo di lire 6.500.000.

Ora, da un approfondito esame degli elementi raccolti a carico dell'imputato non emergono prove sufficienti per affermare la responsabilita' dello stesso in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10.

Ed invero, le dichiarazioni accusatorie del Buscetta, benché ampiamente riscontrate in relazione al ruolo del padre dell'imputato in seno a "Cosa Nostra", non sembra abbiano trovato eguali

riscontri in relazione all'inserimento del Brusca Giovanni nell'organizzazione mafiosa, tanto piu' che, come si e' visto, lo stesso Buscetta ha parlato di un figlio del Brusca, senza essere in grado di ricordare il nome del battesimo.

Tale vaga indicazione, peraltro, trova apparente specificazione nelle riferite rivelazioni del Di Cristina relative al figlio minore del Brusca forse a nome Pino, posto che, non essendovi alcun figlio del Brusca a nome Pino o Giuseppe ed essendo il suo effettivo figlio minore Enzo Salvatore, troppo giovane d'eta'-nato nel 1968- all'epoca delle rivelazioni del Di Cristina (e' il 1978) per potere essere l'autista del Provenzano, e' presumibile che il Di Cristina intendesse riferirsi proprio a Brusca Giovanni, secondogenito del capofamiglia di S.Giuseppe Jato.

Senonche', va osservato che non vi e' prova, ne' riscontro della fondatezza di tale affermazione: da un lato, la conoscenza del fatto da parte del Di Cristina e' "de relato", ne' egli ha voluto indicare le sue fonti d'informazione (v.pag.30-31 dichiarazioni Col . P e t t i n a t o A l f i o a l



CC., secondo le quali, l'imputato aveva semplicemente aderito alla richiesta di Miceli Giuseppe di accompagnarlo a Corleone, ove doveva acquistare del grano e, qui giunti, andarono dallo Spatafora, il quale l'indirizzo' presso Grizzafi Giovanni (Vol.77 f.076409), destituiscono di valore probatorio la suddetta circostanza.

Ne' costituiscono piu' che sospetti, in questa sede, gli elementi di cui al rapporto giudiziario di denuncia dell'imputato per favoreggiamento personale del 7 gennaio 1982 (Vol.2/I f.031143 e seg.) e di cui alla "informativa" del 24 maggio 1982 compilata ai fini di una proposta di misura di prevenzione (Vol.63 FP f.220477 e seg.).

Quanto, infine, ai risultati specifici delle indagini bancarie l'imputato nel corso dell'interrogatorio reso in dibattimento, ha dichiarato di avere versato l'assegno, a firma di Greco Salvatore, su richiesta del conoscente Ficarotta Ciro sul conto corrente di quest'ultimo, al fine di fargli una cortesia, essendo il Ficarotta impossibilitato a farlo perche' impegnato (pag.10 e seg. della bob.n.2 dell'udienza del 7 marzo 1986).

Il Ficarotta, peraltro, dopo aver confermato tale spiegazione dei fatti, ha specificato che l'assegno gli era stato dato quale compenso per la sua attivita' di mietitrebbiatura, svolta nella zona di Vallelunga (pag.100 e seg. del verbale d'udienza del 3 ottobre 1986).

Benche' il teste non sia in grado di indicare la persona dalla quale ricevette il suddetto assegno, non sussistono elementi idonei a confutare tale spiegazione dei fatti.

Cio' premesso, si ritiene che non sia emersa la piena prova dell'inserimento del Brusca Giovanni nell'organizzazione criminosa "Cosa Nostra" e, pertanto, l'imputato va assolto dai delitti di cui ai capi 1 e 10 della rubrica per insufficienza di prove.

In ordine, invece, ai delitti di cui ai capi 13 e 22 della rubrica non e' emerso alcun elemento di prova a carico dell'imputato.

Ed invero, ne' nelle dichiarazioni del Buscetta, ne', tanto meno, in quelle del Di Cristina, v'e' alcuna allusione circa l'inserimento del Brusca nel traffico degli stupefacenti, non potendo esso nemmeno desumersi aprioristicamente dall'appartenenza, peraltro non provata, a "Cosa Nostra".

E', anzi, significativo che il Contorno, il quale ha ampiamente riferito dell'inserimento nel traffico di stupefacenti del padre Brusca Bernardo, ha espressamente dichiarato di non sapere nulla sul conto del Brusca Giovanni (Vol.125 f.456544).

L'imputato va, pertanto, assolto dai delitti di cui ai capi 13 e 22 della rubrica per non aver commesso il fatto.

All'assoluzione segue la revoca del decreto di sequestro del G.I. di Palermo del 4 aprile 1985, considerato, altresì, che il possesso dei beni assoggettati alla misura cautelare appare complessivamente compatibile con la possibilità economica dell'imputato.

**Buffa Francesco**

Buffa Francesco e' stato rinviato al giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione a delinquere e associazione per delinquere di tipo mafioso, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai n.1 e 10 dell'epigrafe.

A seguito della compiuta istruttoria e' emersa la piena prova della responsabilita' penale del Buffa, in ordine a tali reati.

Invero, l'affiliazione del Buffa Francesco al sodalizio criminoso denominato "Cosa Nostra" e' esplicitamente affermata da Contorno Salvatore, il quale, sia nel corso dei vari interrogatori resi al giudice istruttore di Palermo (Vol.125 f.456536, 456604, 456665, 456679, 456683), sia durante l'istruttoria dibattimentale (Ud Vol.34 f.013453 - 013457), lo ha indicato come appartenente, insieme al fratello Vincenzo, alla "famiglia" mafiosa di Ciaculli.

Il Contorno ha specificato che i fratelli Buffa Francesco e Buffa Vincenzo, in seno



alla organizzazione mafiosa, avessero una funzione ausiliaria spesso consistente nel nascondere latitanti o fornire loro documenti, ovvero occultare armi o autovetture rubate.

Il Contorno, inoltre, che ha dichiarato di conoscere, sin da ragazzi, i due fratelli, poiche' essi abitavano a soli 300 m. da casa sua, ha, invero, mostrato di essere a conoscenza di diversi particolari relativi all'imputato, quali i suoi rapporti di parentela con i Prestifilippo, gli Zanca, i Pullara' e Lombardo Giovanni, dai quali si desume la veridicita' delle sue dichiarazioni accusatorie che trovano riscontro in quelle rese da Calzetta Stefano (Vol.11 f.402841, 402856, 402861), (F.P. f.220850, 221038, 221041), (Vol.24 f.412066).

Costui indicava Buffa Francesco e Buffa Vincenzo come mafiosi, "soci" nelle imprese edili di Federico Domenico, e parenti di Zanca Carmelo, Pullara' Ignazio, Pace Stefano, Marceno' Francesco Paolo e Lombardo Giovanni.

Il Calzetta ha, altresì, riferito che la famiglia Buffa si inseriva nel gruppo della c.d. "mafia vincente".

Le concordi dichiarazioni del Contorno e del Calzetta hanno, peraltro, trovato riscontro negli accertati rapporti dell'imputato con Zanca Carmelo, Pace Stefano e Pullara' Ignazio, tutti appartenenti a "Cosa Nostra" e sposati con altrettante sorelle dei Buffa.

Ne', a tal proposito, va trascurato che e' prassi invalsa, in seno a "Cosa Nostra", quella di cementare le alleanze tra famiglie mafiose tramite il matrimonio.

Quanto ai rapporti con Federico Domenico, essi risultano provati soltanto in relazione al fratello Buffa Vincenzo, sicche' si rinvia alla scheda personale di costui.

Ma v'e' un ulteriore riscontro che appare piuttosto significativo: l'accertata partecipazione dell'imputato alla furtiva sostituzione della porta blindata dell'abitazione di Contorno Antonina, madre dei fratelli Grado e zia di Contorno Salvatore, il quale ha riferito che il Buffa Vincenzo, abitante nello stesso complesso immobiliare della zia, avrebbe, approfittando dell'assenza dei proprietari, dato incarico al fratello Francesco di sostituire la porta  
b l i n d a t a c o n

una normale, appropriandosi della prima, trattenendo le chiavi della seconda e lasciando su un tavolo alcuni proiettili con evidente significato intimidatorio (Vol.125 f.456569).

Ed invero, i successivi accertamenti dei CC. (Vol.169 f.488786 e segg.) hanno confermato che Buffa Francesco, insieme a due operai dipendenti della ditta Maddaloni, opero' tale sostituzione di porta.

In particolare, il teste Maricchiolo Stefano, maresciallo dei CC. in congedo, ha riferito, sia nelle dichiarazioni rese al giudice istruttore di Palermo (Vol.134 f.459494), sia in quelle rese al dibattimento (Ud.Vol.102 f.146 e segg.), di aver notato, intorno al dicembre '81, ma al giudice istruttore aveva detto dicembre '82, un'insolita puzza di bruciato, che si avvertiva sin dall'androne dello stabile, e, qualche giorno dopo, il Buffa che con due operai stava appunto smontando la porta blindata, che presentava evidenti segni di bruciatura, dall'appartamento di Contorno Antonina.

Il teste ha, altresì, ricordato che il Buffa si giustifico', dicendogli che era stato incaricato di tale lavoro dal titolare dell'appartamento.

Buffa Francesco, contraddicendo la giustificazione data al Maricchiolo, ha invece dichiarato, nel corso dell'interrogatorio reso in dibattimento (Ud.Vol.246 f.115761), che l'incarico gli era stato dato dal fratello Vincenzo, senza ulteriori spiegazioni.

Ebbene, posto che il Maricchiolo ha ricordato che i proprietari avevano già da tempo abbandonato la casa, sicché certamente non potevano essere a conoscenza del danneggiamento della porta, né potevano aver incaricato i Buffa della sostituzione della stessa (tanto più che, in tal caso, avrebbero fornito loro anche le chiavi, ad evitare la difficoltà derivante dal doverla smontare dall'esterno), è evidente che si trattò di un'iniziativa spontanea dei Buffa.

Ora, essa può trovare plausibile spiegazione solo se vista nel quadro di tutta una serie di analoghi comportamenti adottati da altri esponenti delle "famiglie" mafiose ostili al Contorno ed ai suoi congiunti, a carattere ora intimidatorio, ora puramente predatorio; un'analogia di comportamenti, in definitiva, che costituisce ulteriore riscontro degli elementi di prova, già esaminati, circa il fattivo

contributo dell'imputato al perseguimento dei fini generali dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" e il suo inserimento nella "famiglia" di Ciaculli.

Alla luce di tali considerazioni, apparendo pienamente provata l'appartenenza di Buffa Francesco all'associazione "Cosa Nostra", ne va ritenuta la responsabilita' per i reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai n.1 e 10 dell'epigrafe, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Per quanto concerne la sussistenza delle aggravanti e del vincolo della continuazione si rimanda a quanto gia' precisato nella parte generale del presente provvedimento.

Cio' premesso, e tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 c.p., Buffa Francesco va condannato alla pena di anni 6 di reclusione, che si reputa adeguata alla gravita' dei fatti ed alla capacita' a delinquere del reo (pena base per art.416 bis, 1° e 4° comma, c.p. = anni 4 di reclusione + aumento di un terzo per l'art.416 bis, 6° comma, c.p. = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per art.112 n.1, c.p. = anni 5 e mesi 6 + aumento per art.81 cpv c.p. = anni 6 di reclusione).

Ai sensi degli artt.29 e 32 c.p., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 c.p. e 18 legge n.646 del 1982, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva, che si individua nella casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, ultimo comma, c.p., che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in libeta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

**Buffa Vincenzo**

Buffa Vincenzo e' stato rinviato al giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere comune, di tipo mafioso, nonche' del delitto di tentato omicidio premeditato in persona di Contorno Salvatore e dei reati ad esso connessi, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai n.1, 10, 101, 102, 103, 104 e 105 dell'epigrafe.

In ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, a seguito della compiuta istruttoria, e' emersa la piena la piena prova della responsabilita' penale del Buffa.

Invero, l'affiliazione di Buffa Vincenzo al sodalizio criminoso denominato "Cosa Nostra" e' esplicitamente affermata da Contorno Salvatore, il quale, sia nel corso dei vari interrogatori resi al giudice istruttore di Palermo (Vol.125 f.456536, 456562, 456565, 456569, 456586, 456604, 456635, 456665, 456665, 456669, 456674, 456710), sia durante l'istruttoria dibattimentale (Ud.Vol.33 f.013087 -

013090; 013100), (Ud Vol.34 f.013453 - 013457), (Ud.Vol.35 f.013893), lo ha indicato come appartenente, insieme al fratello Francesco, alla "famiglia" mafiosa di Ciaculli e corresponsabile dell'attentato dallo stesso Contorno subito il 25 giugno 1981, episodio quest'ultimo per la cui trattazione si rinvia alla parte (Cap.V) del presente provvedimento che se ne occupa.

Il Contorno, che ha specificato consistere il ruolo di Buffa Vincenzo nel nascondere latitanti o fornire loro documenti, ovvero occultare armi o autovetture rubate, ha, in particolare, ricordato che in un'occasione il Buffa, essendo incensurato, presto' i propri documenti d'identita' a Bontate Stefano, cosa che gli destava grande preoccupazione spesso manifestata al Contorno stesso.

Il Contorno ha, altresì, ricordato con precisione i rapporti di parentela che legano il Buffa con noti esponenti mafiosi, quali Zanca Carmelo, Pullara' Ignazio, Pace Stefano, Marceno' Francesco Paolo, Prestifilippo Giuseppe e Prestifilippo Mario, precisando, inoltre, di conoscere da lungo tempo i fratelli Buffa, che, ancora ragazzi, abitavano nei pressi di casa sua.



Le accuse del Contorno hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni precedentemente rese da Calzetta Stefano al giudice istruttore di Palermo (Vol.11 f.402841, 402856, 402861), (F.P. f.220850, 221038, 221041), (Vol.24 f.412066), secondo il quale il Buffa e' un mafioso imparentato con gli Zanca e facente parte della "mafia vincente", nonche' socio nelle imprese edili di Federico Domenico.

Obiettivi riscontri delle dichiarazioni del Contorno sono, altresì, oltre i summenzionati rapporti di parentela con noti esponenti mafiosi, che si e' accertato essere stati costituiti a mezzo di matrimoni secondo una prassi assai diffusa nelle "famiglie" mafiose per cementare le alleanze (Vol.3 f.400719), gli accertati legami dell'imputato con Prestifilippo Mario Giovanni e Greco Giovanni e cioè due esponenti di spicco della "famiglia" di Ciaculli, della quale, secondo il Contorno, anche il Buffa fa parte.

Ed invero, già nel marzo 1976, in seguito ad un controllo della Squadra Mobile di Palermo, egli fu sorpreso, a bordo della propria autovettura, in compagnia dei personaggi summenzionati (Vol.12/L f.035481).

Quanto ai rapporti con Federico Domenico, lo stesso imputato ha confermato le dichiarazioni del Calzetta, specificando di essere stato "socio di fatto" del Federico nelle imprese edili di questo, fra il 1976 e il 1980 (Ud.Vol.25 f.270 e segg.).

In particolare, avendo, per caso, conosciuto il Federico, cui avrebbe consentito l'uso di materiale e attrezzature presenti in un proprio cantiere, questi lo avrebbe indotto a partecipare, per modesta quota, alla costruzione di tre edifici tramite l'ingresso nelle s.r.l. Adriana e Urania. Mentre la quota di partecipazione sarebbe stata inizialmente pari al 10%, poi, quando entrarono in società anche Prestifilippo Mario e Bisconti Ludovico, titolari del 24% delle quote sociali, lui avrebbe condiviso con il Federico il 52%.

Ebbene, a prescindere dall'inverosimiglianza delle modalità e delle motivazioni del suo ingresso in società col Federico, non può non rivelarsi che l'accertata appartenenza di tutti gli altri soci a "Cosa Nostra", ed in particolare lo specifico ruolo di prestanome assunto dal Federico per conto di numerosi esponenti mafiosi fanno fondatamente ritenere che la

partecipazione societaria del Buffa celasse l'inserimento dell'imputato nel circuito imprenditoriale mafioso, facente capo ai piu' influenti esponenti di "Cosa Nostra", e nell'attivita' di reimpiego di profitti illeciti (Cap.III e XII) attraverso prestanomi e congiunti, in varie imprese edilizie operanti nella zona orientale della citta' di Palermo.

Il complesso intreccio di rapporti e di interessi mafiosi, e' stato ampiamente svelato dagli specifici risultati degli espletati accertamenti bancari, per un esame dei quali si rinvia al volume 37 dell'ordinanza del G.I..

Ed e', invero, emerso che il Buffa era al centro di un notevole giro di assegni, che lo collegavano oltre che con il Federico, anche con Greco Nicolo', Prestifilippo Vincenzo, Prestifilippo Mario e Prestifilippo Giovanni, nonche' con Bisconti Ludovico e Bisconti Antonino, Oliveri Giovanni, Di Salvo Nicola e Pace Stefano, tutti affiliati a "Cosa Nostra" o ad essa collegati, a volte come prestanome.

Ne' appaiono, per nulla, convincenti le spiegazioni, a volte confuse, fornite in merito

dall'imputato, il quale a volte ha negato l'evidenza, dicendo di non conoscere taluno dei personaggi summenzionati, a volte ha giustificato tale giro di assegni, sostenendo che esso era preordinato a reperire la liquidita' necessaria per soddisfare le esigenze della societa', in cui era partecipe.

Senonche', la circostanza che alcuni dei personaggi citati, come ad esempio Greco Nicolo', s'e' accertato fossero a loro volta interessati a vorticosi movimenti di assegni per importi di miliardi di lire, toglie ogni ombra di dubbio circa lo scopo di tali operazioni bancarie, e, ad ogni modo, circa la "fiducia" che il Buffa doveva riscuotere negli ambienti mafiosi per potersi inserire in tali fittizi rapporti cambiari.

Ma, anche a non volere considerare sufficienti i riscontri obiettivi forniti dalle indagini bancarie, vi sono altri due episodi di diversa gravita', ma entrambi sintomatici dell'inserimento di Buffa Vincenzo nelle "famiglie" della mafia vincente, ostili al Contorno e ai suoi congiunti.

Il primo episodio e' quello della sostituzione della porta blindata dell'appartamento della zia di Contorno Salvatore, Contorno Antonina,

abitante nello stesso complesso immobiliare del Buffa.

Rinviando, per una piu' approfondita disanima dei fatti, alla parte del presente provvedimento dedicata al fratello Buffa Francesco, che sostituì materialmente la porta, va qui invece segnalata la debolezza della tesi difensiva di Buffa Vincenzo, il quale, dopo aver ammesso di aver lui dato incarico al fratello, ha dichiarato di aver preso tale iniziativa, poiche' aveva visto la porta "cadente", "tutta bruciacchiata e tutta per terra, quasi che pendolava" e non voleva lasciare la casa aperta (Ud.Vol.25 f.270 e segg.).

Ed invero, il teste Maricchiolo Stefano, maresciallo dei CC. in congedo, ha invece precisato che, lungi dall'essere "cadente", la porta presentava soltanto dei segni di bruciatura al di sotto dello spigolo superiore sinistro (Vol.134 f.459494), (Ud.Vol.102 f.146 e segg.), forse effetto proprio dell'uso della fiamma ossidrica per scardinarla.

Il secondo episodio, che comprova pienamente l'affiliazione a "Cosa Nostra" del Buffa, e' quello del tentato omicidio dello stesso Contorno il 25 giugno 1981, cui certamente

partecipo' l'imputato, di cui, peraltro, si occupa altra parte del presente provvedimento, cui si rinvia (Cap.V).

Apparendo, pertanto, alla luce degli elementi raccolti, pienamente provata l'appartenenza di Buffa Vincenzo alla menzionata associazione, ne va ritenuta la responsabilita' per i reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso ascrittigli ai capi n.1 e 10 dell'epigrafe, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Per quanto concerne la sussistenza delle aggravanti e del vincolo della continuazione si rimanda a quanto gia' precisato nella parte generale del presente provvedimento.

Ritenuto, altresì, che l'imputato va considerato responsabile anche del delitto di tentato omicidio premeditato e dei reati ad esso connessi, di cui ai capi n.101, 102, 103, 104 e 105, unificati sotto il vincolo della continuazione ai delitti di cui ai capi n.1 e 10 perche commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, per la cui motivazione si rinvia ad altra parte della sentenza, Buffa Vincenzo, tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 c.p., va condannato alla pena di anni 15 di reclusione e lire 1.000.000 di multa, che si reputa

adeguata alla gravita' dei fatti ed alla capacita' a delinquere del reo (pena base per artt.56, 575, 577 n.3 c.p. = anni 12 di reclusione + mesi 2 per art.112, n.1 c.p. = anni 12 e mesi 2 + aumento per art.81 cpv c.p. = anni 15 di reclusione e lire 1.000.000 di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 c.p., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 c.p. e 18 legge n.646 del 1982, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva, che si individua nella casa di lavoro per la durata di un anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, ultimo comma, c.p., che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

**Buscemi Salvatore**

Buscemi Salvatore e' stato rinviato al giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere comune, tipo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti, e di concreti fatti di traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai n.1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe, nonche' di numerosi omicidi della "guerra di mafia".

A seguito della compiuta istruttoria e' emersa la piena prova della responsabilita' penale del Buscemi per i capi n.1 e 10 dell'epigrafe.

Invero, l'affiliazione di Buscemi Salvatore al sodalizio criminoso "Cosa Nostra", e' esplicitamente affermata da Buscetta Tommaso, il quale, sia nel corso dei vari interrogatori, resi al G.I. di Palermo (Vol.124 f.450006, 450098, 4500099), sia durante l'istruttoria dibattimentale (Udienza del 4 e 5 Aprile 1986) lo ha indicato quale capo della "famiglia" mafiosa di Passo di Rigano, succeduto a Inzerillo Salvatore di Giuseppe dopo l'uccisione di questi,



che prima di lui era il capo della suddetta "famiglia".

Membri di prestigio di tale "famiglia" erano, altresì, secondo le rivelazioni del Buscetta, i fratelli Di Maggio, zii di Inzerillo Salvatore, e Montalto Salvatore, divenuto, dopo l'uccisione dell'Inzerillo, capo della "famiglia" di Villabate.

In particolare, il Buscetta ha riferito che, dopo l'uccisione di Bontate Stefano ed Inzerillo Salvatore, per riordinare l'assetto di "Cosa Nostra", assicurando il funzionamento delle "famiglie" maggiormente colpite dalla "guerra di mafia", la "Commissione" aveva posto provvisoriamente a capo di queste alcuni uomini di propria fiducia, e cioè graditi ai Corleonesi.

Ed e' proprio in tale sistema di "reggenze", che si inserisce la designazione di Buscemi Salvatore a capo della "famiglia" di Passo di Rigano, rivelata a Buscetta da un grosso esponente mafioso, che egli non ha ricordato se si trattasse di Salamone o di Badalamenti.

Il Buscetta, pur ignorando se il Buscemi facesse parte della "Commissione", ha tuttavia

sottolineato come anch'essa, dopo "la guerra di mafia", fosse uno strumento completamente asservito alla volonta' dei Corleonesi, sicche' la sopravvivenza delle "famiglie" prima ostili al loro gruppo trovava giustificazione solo nella sostituzione dei vecchi capo-famiglia uccisi, con altri pienamente inseriti nel nuovo gruppo dominante.

Il Buscetta ha, a tal proposito, segnalato la significativa circostanza, che, dopo l'uccisione di Inzerillo Salvatore, non vi fu alcuna reazione da parte della "famiglia" di Passo di Rigano, ne' tanto meno da parte del Buscemi che ne divenne il capo.

Buscemi Salvatore ha ammesso di conoscere sia il Montalto Salvatore che l'Inzerillo Salvatore, anche se i rapporti con il primo sarebbero limitati alle forniture di combustibile da parte del Montalto a favore del condominio di via Carini, di cui il Buscemi era amministratore, mentre ad entrambi il Buscemi ha ammesso di avere fatto delle piccole forniture di materiale edilizio, avendo essi costruito delle case vicino alla cava "Billiemi" dal Buscemi gestita (Vol.15 f.404049).

Peraltro, i piu' significativi riscontri delle dichiarazioni accusatorie del Buscetta derivano soprattutto dagli accertamenti bancari, dai quali sono emersi gli stretti rapporti che il Buscemi intratteneva con grossi esponenti di "Cosa Nostra", ed in particolare con quelli che, secondo le rivelazioni del Buscetta, gli erano piu' vicini.

In primo luogo, va segnalato che il Buscemi e' risultato essere amministratore unico ed azionista della "Raffaello S.p.A. Immobiliare", di cui e' socio anche il cognato Bonura Francesco, con il quale egli e' risultato essere cointestatario di un conto corrente presso il Banco di Sicilia agenzia 10.

Ne' puo', a tal proposito, tralasciarsi che, secondo Buscetta, il Bonura era, come Buscemi, aderente al clan degli Inzerillo, e, dopo l'uccisione di questi, divenne "reggente" della "famiglia" mafiosa dell'Uditore.

E', poi, significativo che il Buscemi abbia cambiato, in un'occasione, 20.000 dollari USA senza averne mai saputo giustificare la provenienza.

Quanto agli assegni, si e' accertato che il Buscemi e' coinvolto in un notevole giro di

assegni, insieme a noti esponenti dell'associazione mafiosa, che non trova altra spiegazione diversa da quella della regolamentazione di rapporti, derivanti da comuni interessi illeciti.

Invero, sono emersi riscontri circa gli stretti rapporti con Inzerillo Salvatore.

Il 17 Gennaio 1971, Buscemi Salvatore ha emesso un assegno di L.4.900.000 che viene negoziato, insieme ad altro titolo, dall'Inzerillo, che lo utilizzo' come provvista per richiedere, a suo ordine, un assegno circolare di L.6.500.000, girato a Badalamenti Gaetano, capo della "famiglia" di Cinisi.

Inoltre, il Buscemi ha emesso all'ordine dell'Inzerillo 6 assegni dell'importo complessivo di L.45.200.000 dei quali uno girato a Gambino Rosario, e, a sua volta, ha ricevuto dall'Inzerillo un assegno dell'importo di L.3.000.000, emesso il 26 febbraio 1977.

Un altro assegno di L.1.000.000, emesso dal Buscemi all'ordine di La Barbera Michelangelo, e' stato girato da quest'ultimo all'Inzerillo, che lo ha negoziato.

Secondo la difesa, tali rapporti di dare e avere tra l'Inzerillo e il Buscemi troverebbero giustificazione, da un lato in alcuni non meglio precisati prestiti che il Buscemi avrebbe fatto all'Inzerillo, prima che questi iniziasse l'attività di costruttore, e dall'altro nella qualità di "esattore" dell'Inzerillo per conto delle più grosse cave di Palermo, sicché a lui il Buscemi avrebbe pagato le forniture di materiale che prelevava presso le cave.

Di contro, va osservato che appare, in primo luogo, inverosimile, che, per fronteggiare esigenze dell'impresa da lui gestita, il Buscemi emettesse degli assegni dal suo conto corrente personale, e non invece da quello cointestato col Bonura Francesco.

Quanto, poi, ai presunti prestiti del Buscemi in favore dell'Inzerillo, a prescindere dalla vaghezza delle giustificazioni fornite, ciò dimostra, se non altro, gli stretti rapporti, anche di "fiducia" che intercorrevano tra i due.

Altrettanto significativi appaiono i riscontri bancari dei rapporti tra il Buscemi e il Montalto Salvatore, secondo le rivelazioni di

Buscetta, membro della "famiglia" di Inzerillo Salvatore, divenuto, dopo l'uccisione di questi, capo della "famiglia" di Villabate.

Ed invero, il Buscemi ha ricevuto da Montalto Salvatore tre assegni dell'importo complessivo di L.25.000.000, emessi da Inzerillo Salvatore e girati al Montalto medesimo.

Il Buscemi, a sua volta, ha emesso 5 assegni circolari dell'importo complessivo di L.30.265.204, versato sul conto corrente intestato alla "Combustibili solidi e liquidi " S.R.L., di cui e' amministratore unico il Montalto Salvatore.

Va, a tal proposito, osservato che non e' verosimile che i pagamenti del Buscemi attengano alle forniture del gasolio, che il Montalto ha effettuato a favore della societa' "Cava Billiemi" e "Calcestruzzi Palermo", come risulta dalle produzioni della difesa, dato che la data e l'ammontare delle fatture non corrispondono ai corrispondenti elementi desumibili dagli assegni, considerato che la prima impresa aveva un proprio conto corrente, mentre il Buscemi ha utilizzato il conto corrente personale, e rilevato che della seconda societa' limputato non risulta ufficialmente essere socio.

Nessuna plausibile giustificazione, poi, e' stata fornita circa gli assegni ricevuti dal Montalto, che, come s'e' detto, risultano emessi dall'Inzerillo, non essendo state provate le pretese forniture di materiale edilizio del Buscemi in favore del Montalto.

Oltre alle predette operazioni bancarie, che costituiscono i piu' significativi riscontri delle dichiarazioni accusatorie di Buscetta Tommaso, non vanno trascurate le altre numerose, che comprovano i rapporti del Buscemi con altri personaggi anch'essi ritenuti associati all'organizzazione "Cosa Nostra" o certamente portatori di interessate collusioni.

Il 19 Novembre 1977, Mineo Settimo, affiliato a "Cosa Nostra", ha tratto sul proprio conto corrente un assegno di L.5.000.000, negoziato al Buscemi, che l'ha versato sull'conto corrente cointestato a Bonura Francesco.

Il Buscemi ha emesso inoltre 3 assegni dell'importo complessivo di L.49.000.000, negoziati da Cannella Tommaso, indicato come capo della "famiglia" mafiosa di Prizzi.

La difesa anche in questo caso ha prodotto delle fatture attestanti prestazioni della Sicilpali, ma da

un attento esame delle stesse non vi e' corrispondenza tra le date e gli importi di tali fatture ed i corrispondenti elementi rilevabili dai titoli.

Buscemi Salvatore e il cognato Bonura Francesco hanno emesso 4 assegni, del complessivo importo di L.39.532.666 dei quali due all'ordine di Caltagirone Francesco Paolo e Greco Leonardo e gli altri all'ordine della ICRE, della quale gli stessi sono soci.

All'ordine della "Calcestruzzi Palermo" S.p.A., di cui e' amministratore unico Buscemi Antonino, fratello dell'imputato, sono stati tratti 8 assegni dell'importo complessivo di L.90.000.000 sul conto corrente intestato alla "CESPA" S.p.A, il cui pacchetto azionario era detenuto dalla F.I.M.E. S.p.A, di cui erano soci Lo Presti Ignazio e Gaeta Carmelo.

Tali assegni sono stati giustificati dalla difesa quale corrispettivo di forniture di calcestruzzo utilizzato per il complesso residenziale di Baida, realizzato dal Lo Presti Ignazio e dall'Inzerillo Salvatore.

Da tale circostanza si traggono dunque ulteriori elementi che testimoniano gli intensi e stretti rapporti di affari tra il Buscemi e l'Inzerillo.



Inoltre, risultano sussistere collegamenti tra l'imputato e Ciancimino Vito, il quale, in data 13 ottobre 1977, ha versato sul proprio conto corrente, presso l'Agenzia 13 del Banco di Roma di Palermo, la somma di L.29.000.000, di cui L.15.000.000 costituenti l'importo di un assegno tratto dal Buscemi sul proprio conto corrente .

Peraltro, la sussistenza dei suddetti rapporti non ha trovato che parziale conferma nell'incorporazione della S.I.R. S.p.A , di cui il Buscemi era amministratore unico, nella "ETNA Costruzioni S.p.A.", di cui Scardino Epifania Silvia, moglie del Ciancimino, era amministratore unico e del cui intero pacchetto azionario si e' accertato essere proprietario proprio il Ciancimino Vito, con il figlio Ciancimino Roberto.

Infatti, se e' vero che il Buscemi, come ha dimostrato la difesa, ha receduto dalla S.I.R. S.p.A. nel 1976, e' pur vero che detta societa' e' stata ceduta anche a Alamia Francesco, risultato molto legato in varie attivita' finanziarie con il Ciancimino Vito.

Comunque e' stato sicuramente accertato che al momento della fusione tra la S.I.R. S.p.A. e l'ETNA

costruzioni S.p.A. (9 Ottobre 1981) il Buscemi non aveva piu' alcuna partecipazione societaria.

Emerge, pertanto, con evidenza dai predetti risultati delle indagini bancarie la comunanza di interessi del Buscemi Salvatore, nello svolgimento della sua attivita' imprenditoriale con elementi affiliati a "Cosa Nostra" o comunque ad essa contigui.

Ed invero, il fitto scambio di assegni intercorso tra l'imputato e i summenzionati personaggi non trova altra spiegazione se non nella regolamentazione dei rapporti di "dare e avere" derivanti dai comuni interessi in attivita' illecite, probabilmente identificabili nel traffico di stupefacenti.

Tali considerazioni appaiono ulteriormente avvalorate, allorché si tenga conto della "carriera" imprenditoriale del Buscemi.

E', invero, significativo che egli, dopo essersi dedicato ad attivita' imprenditoriale in forma individuale nell'edilizia pubblica, abbia concentrato i propri interessi in societa', nelle quali e' costante la partecipazione del cognato Bonura, indicato dal Buscetta e dal Contorno quale capo della "famiglia" mafiosa dell'Uditore.

Tale scelta appare assai indicativa, tenuto conto del tipo di attività intrapresa e del tipo di ambiente in cui doveva operare, da cui traeva solide garanzie per il normale e tranquillo svolgimento delle proprie imprese ai fini dell'accaparramento delle aree edificabili e degli sbocchi di mercato in un settore, quale quello edilizio, caratterizzato da un pressante controllo dell'organizzazione mafiosa.

Il convincimento che le intraprese economiche riconducibili al Buscemi godessero di autorevoli e altrimenti ingiustificate protezioni può, altresì, ricavarsi dal fatto, puramente indiziario, della mancanza di danneggiamenti o di pressioni estorsive, nonché dall'ampiezza dei qualificati collegamenti vantati dai due soci.

In definitiva, gli accertati legami del Buscemi con numerosi affiliati di "Cosa Nostra", nonché con altri personaggi comunque collusi con l'organizzazione mafiosa, costituiscono efficace riscontro delle dichiarazioni del Buscetta, sì da ritenere pienamente provato l'inserimento di Buscemi Salvatore nel predetto sodalizio criminoso.

Comunque, non puo' essere valutata appieno la posizione processuale del Buscemi senza far riferimento ed espresso rinvio alla scheda del cognato (hanno sposato due sorelle) Bonura Francesco, ove si tratta espressamente il riferito episodio dell'incontro "chiarificatore" in data 26 Maggio 1981 presso la Calcestruzzi S.p.A. con Inzerillo Santo e Di Maggio Calogero, rispettivamente fratello e zio del defunto Inzerillo Salvatore.

I rapporti con quest'ultimo e con Montalto Salvatore, ampiamente dimostrati attraverso le approfondite indagini bancarie, e la constatazione che dopo la morte del Bontate, dell'Inzerillo ed il tentato omicidio di Contorno furono uccise tutte le persone, anche del tutto estrene alle logiche dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra", che comunque avessero avuto rapporti di amicizia o soltanto comunanza di interessi con costoro, non puo' far logicamente dubitare che la presenza del Buscemi e del Bonura a Palermo e soprattutto il loro tranquillo operare nelle attivita' imprenditoriali, mentre si assisteva (episodi Lo Presti - Immobiliare Malaspina - Edilferro Cap.II e III) al passaggio di talune imprese dall'ala protettiva del gruppo mafioso soccombente a quella del gruppo emergente, siano stati

determinati da una precisa scelta di campo che ha fornito un contributo certamente e consapevolmente non insignificante al perseguimento dei fini dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra".

Pertanto, ne va ritenuta la responsabilita' per i reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai n.1 e 10 dell'epigrafe.

Per quanto concerne la sussistenza delle aggravanti, comuni agli altri imputati, e del vincolo della continuazione si rimanda a quanto gia' precisato nella parte generale del presente provvedimento.

Quanto, poi, alla sua assunzione di funzioni direttive in seno all'organizzazione di "Cosa Nostra", acquisita, secondo le rivelazioni di Buscetta, dopo l'uccisione di Inzerillo Salvatore, gli ampi riscontri delle suddette rivelazioni circa i rapporti dell'imputato con gli esponenti del "clan" Inzerillo e l'indicativa circostanza che egli fu uno dei pochissimi, col Montalto e col Bonura, di detto "clan" a non fuggire da Palermo e a non interrompere le proprie attivita', rafforzano il convincimento che, in effetti, egli gia' vice dell'Inzerillo, venne poi designato dalla "Commissione" quale "reggente" della "famiglia" di Passo di Rigano.

Per converso, gli elementi probatori a carico del Buscemi, in ordine al traffico degli stupefacenti, non appaiono sufficienti per affermarne la responsabilita'.

Ed invero, gli accertati rapporti con noti esponenti mafiosi, il cui attivo inserimento nel traffico di stupefacenti e' provato, quale, ad esempio, La Mattina Nunzio, in compagnia del quale, il 24 febbraio 1979, il Buscemi, con l'Inzerillo Salvatore e il Perella Giacomo, si era recato a Napoli con volo di linea partito da Palermo, nonche' la presumibile inerenza al traffico di stupefacenti dei comuni interessi in attivita' illecite con altri esponenti mafiosi, rivelati dagli accertamenti bancari sopra riferiti, inducono a ritenere che il Buscemi fosse, altresì, attivamente inserito nel suddetto traffico.

La difesa, in proposito, ha tentato di dimostrare attraverso una documentazione, pur incompleta, che l'imputato aveva preso l'aereo per Napoli in conseguenza di uno sciopero della compagnia di bandiera, dovendo invece recarsi a Rio di Janeiro, via Roma.

Pur ad accettare la tesi difensiva rimane da dimostrare che anche i suoi compagni di viaggio non avessero in quel momento subito la stessa costrizione dell'imputato, dovendo comunque recarsi col medesimo o a Roma o addirittura in Brasile.

Comunque, anche la equivocita' di tale elemento indiziario non elimina completamente l'accertata sussistenza di rapporti con persone certamente dedite al traffico di stupefacenti, il che comporta l'assoluzione di Buscemi Salvatore dai delitti di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, e di traffico di stupefacenti, ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai n.13 e 22 dell'epigrafe, per insufficienza di prove.

L'imputato va, invece, assolto per non aver commesso il fatto da tutti gli altri omicidi e reati connessi ascrittigli, per la cui trattazione si rinvia alle parti del presente provvedimento che trattano gli omicidi della "guerra di mafia".

Cio' premesso, e tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., Buscemi Salvatore va condannato alla pena di anni 8 di reclusione, che si reputa adeguata alla gravita' dei fatti ed alla capacita' a delinquere del reo (pena base per art.416 Bis, II e IV comma C.P.= anni 5 di reclusione +

aumento di un terzo per l'art.416 Bis, VI comma, C.P. = anni 6 e mesi 8 + mesi 4 per art.112, N.1 C.P. = anni 7 + aumento per art.81,cpv. C.P. = anni 8 di reclusione).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge N.646 del 1982, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva che si individua nella casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, ultimo comma, C.P., che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali.

Sussistendo le condizioni per l'applicazione dell'indulto, di cui agli artt.6 e segg. D.P.R. N.865/86, va condonata la pena di anno 1 di reclusione.



Quanto ai beni sequestrati nei confronti dell'imputato e dei suoi congiunti Buscemi Salvatore, Buscemi Antonio, Buscemi Giuseppe e Buscemi Rosa, con decreto del G.I. di Palermo del 4 Aprile 1985, va, innanzitutto, osservato che il Buscemi Salvatore proviene da una famiglia estremamente agiata, le cui fortune economiche risalgono ad anni molto lontani, quando il padre dell'imputato, Buscemi Giovanni, avvio' lo sfruttamento della Cava Billiemi, che venne poi proseguito dai figli con la costituzione di diverse societa' (cfr, piu' ampiamente, sul punto, il decreto di prevenzione del Tribunale di Palermo, Sez.I penale R.M.P., n.91/85 dell'11-7-1985).

Lo stesso imputato si dedico', inoltre, con successo anche all'attivita' di imprenditore edile, per molto tempo esercitata in forma individuale, incrementando ulteriormente la propria situazione di possidenza, potendo valersi anche del contributo economico della moglie Patti Gandolfa, anch'essa proveniente da una famiglia particolarmente agiata.

Si e' gia' visto, tuttavia, che, a dispetto di tale invidiabile posizione economica, il Buscemi si inseri' a pieno titolo nell'associazione criminale denominata "Cosa Nostra", finendo anzi con l'assumere

un ruolo di assoluto rilievo che esalta la sua personalita' criminale, tanto piu' se si considera che esso emerge nell'inquietante contesto della c.d. "guerra di mafia".

In una certa misura, poi, anche la storia imprenditoriale dell'imputato si coniuga con le vicende criminali di cui lo stesso fu protagonista, poiche' il Buscemi, a partire dagli anni '70, inizio' intraprese imprenditoriali nel settore dell'edilizia promuovendo la costituzione di societa' con soggetti, risultati affiliati a "Cosa Nostra", come, ad esempio, il cognato Bonura Francesco.

Ciononostante, appare, nel caso di specie, assai arduo individuare con sufficiente concretezza un rapporto di scambio tra attivita' delittuose e attivita' economiche del Buscemi, con specifico riferimento alle vicende della societa' "Immobiliare Raffaello" S.p.A., che costituisce l'unica tra le societa' colpite dalla misura cautelare, esposta al sospetto di essere stata strumento di riciclaggio di capitali di illecita provenienza (l'analisi delle vicende della "B.P. Costruzioni" S.R.L., compiuti in sede di prevenzione, indusse invece il Tribunale, con argomentazioni che appaiono da condividere, a

escludere che anch'essa avesse svolto compiti analoghi).

E' vero, infatti, che l'indagine sulla provenienza dei capitali impiegati dalla "Immobiliare Raffaello" non puo' arrestarsi alla mera considerazione dei dati contabili di gestione, essendo di comune esperienza che i bilanci societari si prestano a facili manipolazioni, soprattutto in presenza di situazioni patrimoniali complesse, e che non puo' comunque trascurarsi il peso della negativa qualificazione, sotto il profilo personale, della composizione del gruppo sociale, ma il giudizio circa le funzioni di copertura di attivita' criminali eventualmente svolte dalla medesima societa', deve essere pur sempre ancorato anche ad elementi positivi e concreti, relativi all'analisi di specifiche vicende societarie.

Ora, nel caso in esame, a prescindere dalla comune appartenenza a "Cosa Nostra" del Buscemi e del Bonura, non v'e' altro elemento che induca a ritenere che la predetta societa' operasse grazie al reimpiego dei proventi illeciti, derivati all'imputato dal suo attivo inserimento nell'organizzazione "Cosa Nostra".

Ne' puo' sottacersi che non v'e', a maggior ragione, alcun elemento, che consenta di individuare con esattezza i beni, che costituiscono reimpiego di proventi avvenuto dopo l'entrata in vigore della legge N.646/82, posto che, come si e' ampiamente motivato nella parte generale del presente provvedimento, la Corte ha, a tal proposito, ritenuto di aderire all'indirizzo interpretativo, recentemente adottato, in materia, dalla Suprema Corte, secondo il quale, stante il principio di irretroattivita' della norma penale di cui all'art.25 Cost., non possono essere legittimamente confiscati beni acquisiti con capitali di provenienza illecita in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge predetta, tranne che non risulti provato che servirono a commettere il reato successivamente all'introduzione nel nostro sistema normativo dell'art.416 bis C.P. (29 Settembre 1982).

Alla luce delle precedenti considerazioni, non occorre indagare specificamente sulle singole provenienze dei singoli beni sequestrati nei confronti dell'imputato e dei suoi congiunti (a proposito dei quali e' peraltro urgente il rilievo che si tratta di persone che condividevano la stessa agiatezza dell'imputato e potevano provvedere con mezzi propri agli acquisti), poiche' il possesso dei medesimi beni

da parte del Buscemi appare compatibile con le fonti di reddito lecite di cui lo stesso poteva disporre.

Cio' premesso, va disposta la revoca del decreto di sequestro del G.I. di Palermo del 4 Aprile 1985, nei confronti di Buscemi Salvatore, Buscemi Antonio, Buscemi Giuseppe e Buscemi Rosa, con la restituzione dei beni ai rispettivi aventi diritto e con la cancellazione della trascrizione della misura cautelare relativamente agli immobili.

**Buscetta Tommaso**

Del Buscetta si tratta ampiamente in quasi tutte le parti generali e speciali della presente sentenza e pertanto sarebbe inutile ripetere in questa sede gli stessi argomenti.

L'eccezionale contributo da lui fornito alle indagini giudiziarie ha consentito di verificare positivamente le risultanze della lunga istruttoria e di conferire organicita' e coesione alle prove "aliunde" acquisite.

Egli ha fornito una "chiave di lettura" dall'interno delle vicende di "Cosa Nostra", dando un quadro nitido e preciso del suo apparato strutturale e strumentale e spiegandone le dinamiche e le logiche interne a partire dalla I "guerra di mafia" (1961-1963) fino alla recentissima serie di omicidi impropriamente definita anch'essa "guerra di mafia".

Ma il contributo, forse il piu' efficace, dal punto di vista della politica giudiziaria, perche' ha consentito che altre "voci" fossero ascoltate dai giudici, e' stato quello di rompere il muro di omerta'

apparentemente impenetrabile, che avvolgeva questa famigerata organizzazione criminale.

Si e' trattata di una vera e propria "rivoluzione", che ha consentito l'approccio alla realta' del fenomeno mafioso non piu' attraverso le sole indagini indiziarie che a tanti deludenti esiti processuali avevano portato ma attraverso elementi di prova diretta e rappresentativa.

Al di la' dei motivi che l'hanno indotto a collaborare con la giustizia, per i quali si rinvia al Cap.1, non puo' non riconoscersi che la sua collaborazione ha permesso di pervenire a risultati, nella repressione del fenomeno mafioso, altrimenti non raggiungibili in tempi tanto brevi ed in maniera cosi' approfondita.

In questa sede non occorre occuparsi della attendibilita' delle sue accuse, bensì degli elementi a suo carico in ordine alle imputazioni contestategli.

Cio' premesso, "nulla quaestio" per quanto riguarda la responsabilita' di Buscetta per i reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe (associazione per delinquere ed associazione mafiosa).

E' lo stesso imputato ad ammettere la sua appartenenza a "Cosa Nostra" ed anche il Contorno

lo indica come "uomo d'onore" della "famiglia" di Porta Nuova.

Vero e' che il prevenuto ha affermato di aver appreso da Badalamenti Gaetano, durante la propria detenzione in Italia, che Calo' Giuseppe lo aveva "posato" addebitandogli un comportamento disdicevole per un "uomo d'onore", ma e', del pari, lo stesso Buscetta ad ammettere che il Calo' aveva negato la circostanza, assumendo anzi che il Badalamenti era un "tragediaturi".

In ogni caso, come si e' gia' osservato, quando un "uomo d'onore" viene "posato" non per questo cessa di appartenere a "Cosa Nostra", essendo anzi costretto a rispettare tutti i doveri inerenti alla sua qualita' di consociato, primo fra tutti quello dell'omerta'.

Trattasi, in ogni caso, di un provvedimento non definitivo che non preclude la reintegrazione dell'uomo d'onore nella pienezza della sua posizione all'interno dell'associazione.

Non di espulsione, dunque, si tratta ma di un provvedimento, grosso modo, di sospensione dall'esercizio dei diritti derivanti dall'appartenenza a "Cosa Nostra".

Va, quindi, affermata la responsabilita' di Buscetta Tommaso in ordine ai reati ascrittigli



e concessegli le attenuanti generiche, ritenute, stante la già' illustrata importanza e completezza della sua collaborazione, prevalenti sulle aggravanti contestate, lo condanna, avuto riguardo ai criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione (pena base art.416 Bis II, IV comma anni 5 di reclusione - un terzo per art.62 Bis C.P. = anni 3 e mesi 4 di reclusione + art.81 cpv.C.P. = anni 3 e mesi 6 di reclusione.

Alla condanna segue la pena accessoria dell'interdizione per anni cinque dai pubblici uffici e la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per 1 anno a pena espiata.

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.23

**Calamia Giuseppe**

Calamia Giuseppe e' stato rinviato al giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere comune di tipo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti, nonche' di episodi di traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai nn.1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

A seguito della compiuta istruttoria non e' emersa la piena prova della responsabilita' penale del Calamia, per i reati ascrittigli.

L'affiliazione di Calamia Giuseppe al sodalizio criminoso "Cosa Nostra", e' esplicitamente affermata da Contorno Salvatore, il quale, nel corso degli interrogatori resi al G.I. di Palermo (Vol.125 f.456550, 45605, 456665, 456666), dopo averlo esattamente riconosciuto nell'immagine fotografica mostratagli, lo ha indicato come "uomo d'onore" della "famiglia" di Porta Nuova. Il Contorno ha ricordato di averlo conosciuto nel carcere di Termini Imerese nel 1970 e che gli fu successivamente

presentato come "uomo d'onore" da La Mattina Nunzio presso il ristorante "'Ngrasciata" di Palermo.

Infine, il Contorno ha riferito di essere a conoscenza delle attività illecite del Calamia, prima impegnato nel contrabbando di tabacchi lavorati esteri, poi inserito, con il La Mattina Nunzio nel traffico di stupefacenti.

Le dichiarazioni accusatorie del Calzetta Stefano (Vol.11 f.402862 Dib.Vol.79 f.031024), il quale, dopo aver esattamente riconosciuto il Calamia nella riproduzione fotografica mostratagli, ha ricordato di averlo visto, una volta, salutarsi, baciandosi, con Zanca Carmelo, esponente di spicco di "Cosa Nostra", e lo ha inserito attivamente nel traffico di stupefacenti, appaiono troppo generiche ed insignificanti per potere costituire un elemento di riscontro a quelle pur attendibili del Contorno.

Ed invero, la circostanza riferita dal Calzetta non può essere considerata univoca sotto il profilo indiziario, essendo ben possibile che l'affettuosità tra il Calamia e lo Zanca non derivasse dalla sussistenza di specifici vincoli

associativi tra i due, considerato che lo scambio di baci tra uomini non e' una prerogativa soltanto ed esclusivamente degli "uomini d'onore".

Pertanto, anche se lo stesso imputato, nel corso del suo interrogatorio reso al G.I. di Palermo (F.P. f.220699), ha ammesso di essere stato coinvolto nel contrabbando di sigarette e di essere stato, nel 1970, ristretto nel carcere di Termini Imerese, non sembrano emersi a suo carico altri significativi elementi oltre alle indicazioni del Contorno.

In conclusione, in coerenza con i criteri illustrati nella parte sul regime della prova (Cap. 12), il Calamia va assolto dai reati ascrittigli per insufficienza di prove.

**Calista Gaetano**

Calista Gaetano e' stato rinviato al giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere comune, di tipo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti, nonche' di traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai capi n.1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

A seguito della compiuta istruttoria e' emersa la piena prova della responsabilita' penale del Calista per i capi n.1 e 10 dell'epigrafe.

Invero, l'affiliazione di Calista Gaetano al sodalizio criminoso denominato "Cosa Nostra" e' esplicitamente affermata da Buscetta Tommaso, il quale, sia nel corso dei vari interrogatori resi al G.I. di Palermo (Vol.124 f.450007, Vol.124 bis f.450188, 450242, Vol.124 ter f. 450327), sia durante l'istruttoria dibattimentale (Ud.Vol.27 f.010808), lo ha indicato come elemento di spicco della "famiglia" mafiosa del Borgo.

Il Buscetta ha specificato che il Calista Gaetano, di cui ha riconosciuto

l'immagine riprodotta in una fotografia mostratagli, gli fu presentato nel carcere "Ucciardone" di Palermo come "uomo d'onore" da Ciriminna Salvatore, anch'egli appartenente alla "famiglia" del Borgo. Ed ha, inoltre, aggiunto che allora il Calista era piuttosto giovane ed abitava nel rione "Vucciria" di Palermo.

Durante la detenzione, come notato dal Buscetta, stranamente egli preferiva restare alla III sezione del carcere, allora riservata ai detenuti definitivi, invece di accogliere gli inviti del Ciriminna e di Cucuzza Salvatore, capo della "famiglia" del Borgo, affinché si facesse trasferire alla loro sezione o meglio in infermeria, ove, in effetti, si trasferì, ma solo dopo molti mesi di detenzione.

Il Calista, pur negando di conoscere il Buscetta, ha fornito delle parziali ammissioni di fatti, che danno riscontro a quanto da questi riferito.

Infatti, ha dichiarato di conoscere Ciriminna Salvatore, anche se solo perché coimputati in altro procedimento non ancora definito, di abitare alla "Vucciria" (rione popolare di Palermo) ed,

inoltre, ha ammesso di essere stato trasferito, per un mese circa, alla sezione infermeria del carcere dell'Ucciardone (Vol.123 f.449643-449644).

D'altra parte, le dichiarazioni accusatorie di Buscetta hanno trovato riscontro anche nelle dichiarazioni rese al G.I. di Palermo da Contorno Salvatore (Vol.125 f.456541, 456686), il quale lo ha indicato quale "uomo d'onore", pur ignorandone la "famiglia" di appartenenza, ed ha, altresì, riferito di aver frequentato, a volte, la salumeria dell'imputato alla "Vucciria", ove aveva incontrato altri "uomini d'onore", quali Buscemi Giorgio.

Nell'interrogatorio reso in dibattimento il Contorno ha poi aggiunto di avere incontrato nel predetto esercizio anche Bagarella Leoluca, "uomo d'onore" della "famiglia" di Corleone.

Infine, il teste Maltese Salvatore riferiva di aver appreso dal Calista Gaetano e da certo Cardella, compagni di cella presso la Casa Circondariale di Palermo, intorno al 1975-1976, che Buscetta Tommaso sarebbe stato il mandante dell'omicidio di Gnoffo Giuseppe.

Il Calista, pur negando tale circostanza, ha, peraltro, ammesso, nel corso dell'istruttoria dibattimentale (Udienza 8 marzo 1986), di essere stato compagno di cella di Cardella Salvatore.



Ora, a prescindere dalla fondatezza della rivelazione fatta al Maltese, negata dal Buscetta (Vol.124 ter f.450327), non si puo' non rilevare che il discutere con un compagno di cella di un omicidio di matrice mafiosa e mostrare di conoscere Buscetta Tommaso, nonche' la sua capacita' criminale, costituisce una smentita a quanto dichiarato all'autorita' giudiziaria e un ulteriore elemento di conferma circa il suo inserimento nelle vicende di "Cosa Nostra".

Pertanto, apparendo pienamente provata l'appartenenza di Calista Gaetano alla associazione mafiosa, ne va ritenuta la responsabilita' per i reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai n.1 e 10 dell'epigrafe, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Per quanto concerne la sussistenza delle aggravanti, comuni agli altri coimputati, e del vincolo della continuazione si rimanda a quanto gia' precisato nella parte generale del presente provvedimento.

Va, altresì, ritenuta sussistente la contestata aggravante, di cui all'art.7 legge n.575/65, posto che



Giuseppe, il cui inserimento nel traffico di stupefacenti e' pienamente provato.

Tuttavia, non essendosi accertata la responsabilita' di Cucuzza Salvatore per i reati concernenti il traffico degli stupefacenti, e ritenuto che i rapporti che legavano il Calista con lo Spadaro e il Savoca nel citato procedimento apparivano finalizzati al contrabbando di tabacchi, che pur si puo' considerare come la fase cronologicamente precedente l'intervento nel campo degli stupefacenti, non e' emersa la piena prova della responsabilita' penale del Calista, in ordine ai delitti concernenti gli stupefacenti, dai quali lo stesso va, pertanto, assolto per insufficienza di prove.

Cio' premesso, e tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 c.p., Calista Gaetano va condannato alla pena di anni 8 di reclusione, che si reputa adeguata alla gravita' dei fatti ed alla capacita' a delinquere del reo (pena base per art.416 bis, 1° e 4° comma, c.p.: anni 5 di reclusione piu' aumento di un terzo per art.416 bis, 6° comma, c.p.=anni 6 e mesi 8 + mesi 2 per art.112, n.1, c.p.= anni 6 e mesi 10 + mesi 2 per art.7 legge n.575/65 = anni 7 + aumento per art.81, cpv, c.p. = anni 8 di reclusione).

Ai sensi degli artt.29 e 32 c.p., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 c.p. e 18 legge n.646 del 1982, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva, che si individua nella casa di lavoro per la durata di 1 anno, a pena espiata.Appare opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, ultimo comma, c.p., che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Sussistendo, peraltro, le condizioni per l'applicazione dell'indulto, di cui agli artt. 6 e segg. D.P.R. n.865/86, la pena relativa al delitto di cui all'art.416 c.p., inflitta per continuazione, va condonata.

Calo' Giuseppe

E' da osservare relativamente al prevenuto in oggetto che soltanto nel corso di questo procedimento, dopo le indicazioni a lui dedicate nelle indagini sfociate nel Rapporto dei 161, la figura del Calo' ha assunto il peso e lo spessore che gli devono esser, in realta', riconosciuti in seno all'associazione mafiosa "cosa nostra".

Sul suo conto sia Contorno Salvatore (Vol.125 f.456539, 456546, 456573-456575, 456588, 456608-456609, 456628-456630, 456631-456640, 456646, 456648-456649, 456651, 456676, 456704, 456711, 456730, 456731, 456754, 455759, 456763), sia, in particolar modo, Buscetta Tommaso ((Vol.124 f.450006-450007, 450012, 450017, 450022, 450026, 450033, 450035-450036, 450038-450039, 450043, 450052, 450055-450057, 450064-450067, 450076-450077, 450082, 450085, 450088, 450091, 450096, 450098, 450100, 450111-450112, 450118, 450126; Vol.124 bis f.450134, 450142, 450150, 450162, 450165, 450175, 450177, 450181, 450183, 450186, 450221, ~~450227~~-450228, 450234, 450241, 450247, 450252, 450272; (Vol.124 ter f.450298, 450302, 450306, 450320, 450327, 450329-450330, 450339, 450350, 450361)

hanno parlato a lungo, chiarendo in modo inconfutabile come lo stesso sia uno dei personaggi di maggior spicco della "mafia vincente" ed uno degli alleati piu' importanti dei corleonesi.

Del Calo', quindi, si parla in molti punti della presente sentenza e, in apposita sezione, vengono esaminate le indicazioni probatorie emerse relativamente ai molti omicidi che gli vengono addebitati per la sua qualita' di membro della "commissione" o "cupola" (V. Capitolo IV Parte 2 "Causa e responsabilita' degli omicidi").

Conseguentemente, nel presente esame della sua posizione, mentre si fa, fin d'ora, rinvio alla parte sopra indicata della presente sentenza, e via via ad altre parti, man mano che se ne riscontri la necessita', giova tratteggiare gli elementi piu' interessanti, al fine di definirne la personalita' e le responsabilita' penali, relativamente ai reati di cui egli risulta imputato.

Invero, a prescindere dal precedente giudiziario relativo alle lesioni in danno di Scaletta Francesco, autore dell'omicidio del padre del Calo', quest'ultimo che - secondo il Buscetta - subito dopo la sua  
e s c a r c e r a z i o n e

relativa all'indicato episodio criminoso, era entrato a far parte della famiglia mafiosa di Porta Nuova, cooptato dal Buscetta medesimo in breve volgere di tempo divenne "rappresentante" della stessa "famiglia", dimostrando notevole accortezza ed estrema prudenza nelle illecite attivita' esperite, tanto da essere additato nel Rapporto dei Carabinieri e della Squadra Mobile di Palermo 28 maggio 1963, soltanto come colui, intorno al quale, insieme con Alberti Gerlando ruotavano pericolosi killers (Vol.124 quater f.452446-452447) e come frequentatore di Giaconia Stefano (Vol.124 quater f.452613).

In realta' quindi, le prime gravi accuse risalgono alle propalazioni del Vitale Leonardo ( f.452221-452235), il quale, com'e' noto, lo ha esplicitamente accusato di essere mandante di numerosi atti delittuosi (omicidi, sequestri di persona, estorsioni, danneggiamenti) e lo ha indicato, in perfetta sintonia con le successive, di oltre un decennio, rivelazioni del Buscetta , come "rappresentante" della "famiglia" di Porta Nuova.

Di estremo rilievo la circostanza che anche il Vitale, fin d'allora, parlasse degli stretti rapporti esistenti tra il Calo' e Rotolo Antonino e della loro sudditanza rispetto ai

Corleonesi. Infatti, ha riferito di una riunione mafiosa in cui si era discusso se una "tangente" imposta ad un costruttore edile dovesse spettare alla "famiglia" di "Altarello" o a quella della "Noce" e Riina Salvatore aveva deciso per la "Noce" assumendo di "aver nel cuore" questa "famiglia", senza che il Calo', presente alla riunione, dissentisse in alcun modo.

Relativamente al sequestro di persona di Cassina Luciano da parte di Scrima Francesco, parente del Calo' e "uomo d'onore" della famiglia di Porta Nuova, -come fa notare il Giudice istruttore nell'ordinanza di rinvio a giudizio - induce certamente al sospetto che anche il prevenuto, "rappresentante" della stessa "famiglia", non vi fosse estraneo; e si e' posto l'accento sul fatto che la partecipazione alle trattative per il riscatto, da parte del sacerdote Coppola Agostino, sicuramente molto vicino ai Corleonesi (come e' stato dimostrato nei procedimenti penali per i sequestri Torielli e Rossi di Montelera) (Vol.220), significa che l'alleanza del Calo' con quelli ed il suo coinvolgimento nei sequestri di persona risale ad antica data.



Dopo essere uscito indenne dal processo provocato dalle rivelazioni del Vitale Leonardo, il Calo' aveva gia' cominciato a gravitare su Roma, mantenendo, tuttavia, strettissimi legami con Palermo e con "Cosa Nostra".

Certo alla scaltra opera di mimetizzazione del Calo', - giocata persino sull'assunzione di un nome falso, Agliandolo Mario, - ha giovato grandemente il suo trasferimento a Roma, citta' che per la sua cognita vastita' e per la sua popolosita' (lo ha rilevato anche il Contorno al dibattimento Ud.11 aprile 1986) offre un nascondiglio sicuro a chiunque abbia interesse di non mettersi in evidenza. Nessuna meraviglia, adunque, che egli sia riuscito per oltre un decennio ad operare nell'ombra senza che nessuno facesse piu' caso a lui, nonostante il suo stato di latitanza.

Soltanto nel 1982, soprattutto per effetto delle dichiarazioni di Totta Gennaro, riaffiora il nome del Calo' nelle indagini sulla criminalita' mafiosa.

Nel Rapporto dei CC. e della Squadra Mobile di Palermo del 13.7.1982 (f.400096) (f.400372) gia' si faceva menzione degli di fonti anonime in cui il Calo' veniva indicato come uno dei responsabili

della c.d. guerra di mafia e fra i piu' potenti alleati dei Corleonesi; ed anche di analoga informativa secondo la quale il prevenuto operava "a Roma, con grande prestigio ed "incisivita'" ed era da ritenere "un punto di riferimento del crimine organizzato di stampo mafioso" (f.400286).

Si riferiva, altresí', che il Calo' era interessato, sempre secondo la medesima fonte, nelle imprese edilizie di Sbarra Danilo e poteva contare sull'appoggio, a Firenze, di Milano Nicola, a Verona, di Magliozzo Tommaso e, a Palermo, soprattutto di Magliozzo Vittorio, Motisi Ignazio, Di Giacomo Giovanni, i fratelli Cillari, i figli di Milano Nicola, Lipari Giovanni e Calista Gaetano.

Nel medesimo Rapporto, peraltro, Totta Gennaro aveva avuto in piu' occasioni agio di far rilevare la grave preoccupazione del Grado Vincenzo per "quello di Roma", alleato dei Corleonesi, che li (i Grado) voleva morti e che, per tale motivo, telefonava continuamente ai Ciulla ed ai Fidanzati, a Milano, perche' li facessero uccidere.



fosse a conoscenza del suo indirizzo. Ed ha soggiunto di avergli fatto capire chiaramente che non era piu' gradito a casa sua, quando si era accorto che il Buscetta viveva a casa di esso Calo' con la seconda moglie. In un non riuscito tentativo, poi, di offuscarne la personalita', ha posto in risalto che il suo amico di un tempo era moralmente censurabile per avere abbandonato la prima moglie ed i figli e perche' non restituiva al fratello Vincenzo il danaro che quest'ultimo gli aveva prestato.

Infine, ha soggiunto che uno dei figli era drogato (Fot.221391) - (Fot.221405).

Tale caratteristico metodo di 'contrattacco, che e' comune a molti degli imputati, e' stato oggetto di attenta osservazione da parte di questa Corte e di relativa considerazione in altra parte della presente, cui, pertanto, si rinvia (Capitolo I, pag.668 ss.).

Inoltre, resta il fatto indubitabile che il Calo' non e' riuscito a dare una plausibile risposta sul perche' egli abbia accolto nella propria abitazione, addirittura mettendogliela a disposizione il Buscetta Tommaso, nei confronti del quale ostenta oggi distacco e disprezzo.

Il Calo' si e' giustificato sostenendo di averlo fatto per la normale solidarieta' che si instaura fra latitanti, ma ognun vede come tale proposizione sia inappagante, e come peraltro tale comportamento finisca con l'offrire piu' che giustificati elementi di riscontro indiretto alle affermazioni del Buscetta, confermando, l'ospitalita' incontrovertita offerta dal Calo', nella sua oggettiva realta' storica, la conferma di un'antica amicizia, poi degenerata in animosa ostilita'.

Peraltro, ha fatto notare il Giudice istruttore nell'ordinanza di rinvio a giudizio come il patente risentimento del Calo' nei confronti del Buscetta lo abbia condotto a compiere un vero e proprio passo falso.

Insistendo sempre sull'"immoralita'" del Buscetta, il Calo' rivela che quest'ultimo aveva costretto il fratello Vincenzo e la moglie di quest'ultimo, sorella della prima moglie, a ricevere la nuova moglie brasiliana, cosi' provocando dissapori. Ora, se il Calo', come egli stesso ha ammesso, era a conoscenza di questo episodio, che non puo' essere avvenuto se non a Palermo durante la latitanza di Buscetta Tommaso, ne consegue che,

contrariamente a quanto da lui sostenuto, egli era bene a conoscenza di quanto accadeva a Palermo ed al Buscetta in particolare. E con cio' viene smentito l'asserto, radicale suo allontanamento e l'addotta estraneita' dall'ambiente palermitano.

Tommaso Buscetta, poi, ha riferito che uno dei personaggi maggiormente vicini al Calo' e' Magliozzo Vittorio e che era stato proprio quest'ultimo ad indirizzarlo alla casa romana del Calo'.

Ulteriori elementi possono essere tratti - ad avviso di questa Corte - dal confronto, di drammatica intensita', svoltosi nell'udienza pomeridiana del 10 aprile 1986, nel corso del quale si sono scontrate con accenti assai aspri, rivelando una ruggine annosa (metamorfosi di un'antica amicizia) le diverse, ma entrambe caratteristiche personalita' dei due personaggi in considerazione. Ora il confronto - come questa Corte ha avuto occasione di precisare nell'ordinanza dibattimentale pronunciata il 10 aprile 1986 - costituisce un'attivita' processuale mediante la quale, attraverso la puntualizzazione di contrastanti dichiarazioni, si cerca di dirimere o superare l'incertezza probatoria derivante da tale

contrasto, allorché esso verta su "fatti o circostanze importanti" del processo cui detti fatti si riferiscono. Or dalla disposizione legislativa ex art. 364 C.P.P. (che appunto prevede tale tipo di prova) la quale espressamente precisa che ad esser messe a confronto possono esser "le persone già' esaminate o interrogate" si ricava indubbiamente l'ulteriore corollario per cui a base dei risultati probatori correlativi possono esser poste dichiarazioni che provengano da imputati o da testi (si sottolinea la tecnicità delle surrichiamate espressioni: "esaminate" - pertinente ai testi - e "interrogate", consentanea alla qualità d'imputato del soggetto posto a confronto); e che la capacità probatoria non è dissimile (perché parificata dalla legge) col variare dei soggetti posti a confronto. Ciò perché al fine dell'accertamento della verità - scopo precipuo del processo penale - sta l'esigenza di chiarezza la quale può essere acquisita attraverso l'esame comparato e simultaneo delle differenti versioni dei fatti, e attraverso il modo con cui esse sono sostenute da ciascuno dei confrontati.

Scendendo ora all'esame dei risultati del confronto, gioverà subito osservare che già' la

posizione assunta dal Calo' - giocata monotonamente sulla richieste di documentazioni delle accuse contro di lui lanciate dal Buscetta, - e'anomala rispetto al mezzo istruttorio, richiesto con tanta insistenza dallo stesso Calo' cosi' come da numerosi altri imputati, (i quali si noti di passaggio, dopo l'esperimento del confronto del Calo' col Buscetta, si guardarono bene d'insistere sul mezzo istruttorio, nonostante lo specifico interpello del Presidente regolarmente consacrato nel verbale di udienza). Peraltro, la linea difensiva assunta dal Calo', del tutto antinomica rispetto al mezzo probatorio richiesto, che nelle prime battute del processo apparve evidentemente come un rimedio portentoso per squassare dalle fondamenta le accuse, altra non era se non la consueta difesa nei processi di mafia che hanno costellato la storia giudiziaria di assoluzioni con formula dubitativa proprio per la carenza di sicuri elementi probatori. E nella scelta del confronto come panacea per tutti i mali, come strategia difensiva comune, dovette certamente pesare (insieme a considerazioni temporali, stante l'elefantiaca struttura del processo) l'incredulita' diffusa a che nella pubblicita' del dibattimento certe accuse venissero



(per la prima volta nell'esperienza giudiziaria) confermate e ribadite, come poi, per contro, avvenne. Inde irae, naturalmente; il che sotto l'aspetto propriamente umano e' comprensibile, anche se non naturalmente giustificabile. Lo stupore e la rabbia impotente, massime dopo l'esperienza Buscettiana, la cui tempra pur messa a dura prova dall'affocata indagine dibattimentale, dimostro' di reggere al cimento, si tramuto' in vero furore allorquando sulla pedana si avvicendo' il Contorno che implacabilmente ripete' il suo atto d'accusa con tutta l'asprezza propria del personaggio. Di qui la ormai nota "ricusazione" del Presidente di questa Corte di Assise, di cui la Corte d'appello fece giustizia, dichiarandone l'inammissibilita', in brevissimo volgere di tempo.

Altra posizione assunta dal Calo' nei confronti del Buscetta e' quella che appare consonante assai con le corde gia' tentate dal Leggio, di cui sopra si e' ampiamente riferito. Anche qui il giudizio di riprovazione si svolge sulle avventure erotiche del Buscetta e sul suo disinteresse nei confronti della famiglia. Ma quest'ultimo argomento aizza le reazioni di quest'ultimo che, accusando l'interlocutore di aver

"calpestatò cio' che aveva accarezzato" racconta l'episodio del danaro offerto dal Calò al figlio

Su tale episodio occorre soffermarsi perche' in esso piu' stridente si rivela il contrasto fra i due e appare, pertanto, necessario approfondire il discorso al fine di stabilire quale delle due posizioni appaia piu' vicina alla verita'.

Certo la versione del Buscetta appare sulle prime munita del riscontro della condanna subita dal figlio Buscetta Antonino per esser stato colto in possesso delle banconote costituenti parte del riscatto del sequestro del costruttore romano Armellini Renato, per il quale era stata richiesta la somma di cinque miliardi e versate lire 945 milioni in banconote da lire 100 mila del conio piu' recente. Tuttavia, tale elemento, che potrebbe ritenersi altresì corroborato dalla considerazione della personalita' del Buscetta Antonino, che appare individuo che viveva di espedienti e non certo al livello di poter ordire e comunque partecipare ad una grossa operazione mafiosa come quella posta in essere per il sequestro del costruttore romano, avvenuto in Roma il 14 febbraio 1980 all'atto in cui

il sequestrato stava uscendo dal proprio ufficio, (la liberazione avvenne in Calabria il 2 novembre successivo) potrebbe esser contrastato dalle risultanze del processo intentato contro di lui e conclusosi in primo grado con sentenza del tribunale di Roma del 16 giugno 1982. Con tali intenti la difesa del Calo' ha prodotto copia di tale decisione nell'udienza del 21 ottobre 1987.

Devesi, tuttavia, rilevare che tale sentenza non appare passata in cosa giudicata per il Buscetta Antonino, per il quale - stante la sua nota uccisione avvenuta l' 11 settembre 1982, ricollegabile come quella del fratello Buscetta Benedetto, dello zio Buscetta Vincenzo e del cugino Buscetta Benedetto (in data 29 dicembre 1982) nonche' del cognato Genova Giuseppe, e dei cugini del padre D'Amico Antonio e D'Amico Orazio, alla persecuzione nei confronti dei rimanenti epigoni della c.d. mafia perdente, - sara' intervenuta declaratoria di improcedibilita' dell'azione penale per morte del reo. Pertanto, peraltro ad altri fini, questa Corte resta libera di rivalutare i fatti, con l'allargamento di orizzonte che consegue agli ulteriori elementi emergenti dalle

dichiarazioni di Buscetta Tommaso, e quindi col corredo di un piu' ampio materiale probatorio che le consente di inquadrare anche l'episodio in considerazione nella sequela di avvenimenti criminosi i quali solo nelle dichiarazioni del Buscetta Tommaso trovano una convincente spiegazione e un'attendibile chiave di lettura.

Or, cio' considerato, appare indiscutibile che, anche la consapevolezza da parte del Buscetta Antonino della provenienza illecita del danaro con cui egli cerco' di riscattare i gioielli della moglie che aveva dovuto pignorare a cagione di difficulta' economiche nelle quali sovente si dibatteva, non contrasterebbe in assoluto con la versione degli accadimenti narrata dal Buscetta Tommaso, una volta che si abbia presente che egli ben conosceva il personaggio che spontaneamente e almeno in apparenza con molta generosita', gli aveva donato il danaro; del quale e' comprensibile non abbia voluto fare il nome perche' amico del padre e perche' ne conosceva la posizione altolocata nell'ambito del Ggota mafioso. Infatti a favore di una tesi siffatta sta la considerazione che per organizzare e condurre a termine un'operazione come quella del sequestro

Armellini (che presupponeva, ad evidenza, tutta una serie di collegamenti, di connivenze e di organizzazione logistiche) bisognava risiedere nel Lazio, come il Calo' che, segretamente, abitava in Roma col falso nome di Agliodoro Mario, non apparendo sufficienti i viaggi a Roma del Buscetta Antonino di cui si parla (senza pero' specificarne i dati concreti) nella sentenza del tribunale di Roma sopra indicata. Certo la mancata residenza a Roma non avrebbe impedito al Buscetta figlio di partecipare al sequestro Armellini; che' anzi avrebbe potuto essere un elemento favorevole per se stesso e per l'organizzazione avvalersi di un correo non conosciuto nell'ambiente locale. Ma in tal caso non si spiegherebbe perche' il Buscetta Antonino abbia dovuto far ricorso al Monte di pietà', sottoponendo a pegno i gioielli della convivente De Almagro Jolanda (cinque anelli, un orologio d'oro, un bracciale d'argento ed altro) - e cio' riscontra le rivelazioni di Buscetta Tommaso -. E si badi che l'importo del riscatto Armellini in banconote da lire 100.000 fu versato ai rapitori in data 6 giugno 1980, mentre il pegno fu stipulato in data 8 luglio 1980 come da relativa polizza n.030182/05 dell'importo

di lire 5.203.000. Tali dati che la Corte riprende dalla sentenza del Tribunale di Roma datata 16 giugno 1982, prodotta dalla difesa del Calo', mentre si armonizzano bene con quanto dichiarato dal Buscetta Tommaso, si rivelano, chi ben guardi, incompatibili con la versione accreditata dalla medesima sentenza secondo la quale gia' ab initio l'Antonino era a conoscenza della provenienza illecita del danaro. Ed invero, se il riscatto fu versato in data 6 giugno non si vede come mai il Buscetta sia stato costretto a recarsi al Banco dei pegni in data 8 luglio, cioe' un mese e tre giorni dopo, come estrema risorsa per far fronte ad urgenti necessita', allorquando avrebbe dovuto aver gia' conseguito la sua parte di bottino, o, comunque, aver la speranza (d'immediata attuazione) di poterla conseguire, cioe', in tempi brevissimi. Tutto cio' avvalorava la versione del Buscetta Tommaso, che il Calo' contrasta in toto (e cio' all'attento ed esperto osservatore e' gia' sospetto, perche' anche il mentitore piu' incallito in genere costruisce su dati realmente esistenti, deformati dalla sua fervida immaginazione). Tutto questo si armonizza ulteriormente con le rampogne del Calo' al figlio del Buscetta, in quanto costui (sempre ovviamente secondo il racconto del

padre) aveva preso l'abitudine di truffare i Supermercati, prelevando merce mediante il rilascio di assegni a vuoto; lamentele che testimoniano di un individuo, pressato dalla stretta del bisogno, che s'ingegnava a sbarcare il lunario, ricorrendo ad espedienti di vario tipo, ma non ad atti di violenza che l'avrebbero ovviamente potuto trar "fuor dal pelago alla riva" in modo piu' rapido e risolutivo. E a chi valuti i fatti con la dovuta attenzione non possono sfuggire le considerazioni favorevoli ad accreditare la versione del coimputato dichiarante, ove si abbia riguardo agli elementi cronologici da quest'ultimo accuratamente riportati nella propria dichiarazione. Ed invero, il "generoso" esborso del danaro con intento di liberalita', avviene il giorno 12 agosto 1980, e cioe' alla vigilia del compleanno dell'Antonino, e con tale specifica motivazione (sicche' appare del tutto verosimile che il Tommaso ricordi la data a cagione del facile riferimento temporale ). E tale data e' la medesima in cui - come si apprende dalla sentenza piu' volte citata - si era pubblicizzata la notizia secondo la quale (vedi il Giornale di Sicilia e l'Ora del 12 agosto 1980) sarebbe stato effettuato dalle banche e dagli Uffici postali il controllo delle banconote del taglio di

lire 100.000. E' legittimo, pertanto, presumere che, all'atto del dono, il Calo' gia' conoscesse delle difficolta' di smercio in banca delle banconote regalate al Buscetta e che anche quest'ultimo ne fosse venuto a conoscenza; fatto codesto, che avvalora la tesi della sua iniziale buona fede, stante che - secondo la versione del padre - il Calo' aveva parlato del profitto di un carico di sigarette. La data del versamento delle banconote presso il Banco dei pegni da parte del Buscetta Antonino e' proprio quella del 13 agosto (giorno del suo compleanno) come documentato anche dal rapporto della Squadra mobile di Roma del 30 settembre 1981 in atti (Vol.124 quater f.450713)

Quanto poi al "distinguo" fra Monte di pieta' e Istituto bancario da cui la predetta sentenza argomenta, va precisato che a Palermo e' notorio che la Cassa di risparmio presiede a tale attivita' di prestiti su pegno, per cui nessun argomento probatorio puo' rettamente trarsi da tale distinzione. Per contro, e' del tutto verosimile che il Buscetta fosse ignaro della trappola cui andava incontro e sia stato messo sull'avviso dopo aver riempito la distinta di versamento, dalle more frapposte a tale operazione. Ed invero, la fama del personaggio che aveva donato il



danaro, considerato l'indugio inusitato frapposto al riacquisto degli oggetti dati in pegno, dovette insospettire il Buscetta, inducendolo a tentare di farsi riconsegnare il danaro. Ogni altra versione e' insostenibile, perche' e' palese che il controllo andava operato sul danaro dal cassiere che presiedeva a l l ' o p e r a z i o n e .

In definitiva, puo' adunque dirsi che l'attento ed approfondito scandaglio delle contrapposte versioni in punti rilevanti, giova all'attendibilita' del Buscetta e getta sprazzi illuminanti sulla sfuggente ed inquietante personalita' del Calo'.

Il duello verbale fra i due coimputati, quale puo' definirsi il confronto del quale la Corte si occupa, ha certamente segnato - come fu avvertito finanche dalla stampa, anche dalla meno "tenera" nei confronti dei c.d."imputati collaboratori"- sia pur fra alterne vicende una sensibile prevalenza della dialettica accusatoria del Buscetta.

Ciononostante, va doverosamente riconosciuto che a quelli che (continuando la metafora) possono esser definiti come i primi impegni dei ferri, il Calo' si mostra aggressivamente disinvolto, anche se arroccato su posizioni difensive delle quali

si e' gia' rilevato la mancata consentaneita' rispetto al mezzo istruttorio espletando. Formalmente controllato, attento a non trascendere in espressioni contumeliose, e' pronto, viceversa, a sottolineare la diversa condotta dell'antagonista, allorquando costui, perdendo le staffe, scantona nell'ingiuria.

Man mano, pero', che il contrasto verbale procedeva, attraversando anche periodi di stanca, in cui l'ansia reciproca di sopraffare l'interlocutore rispettivo ,sembrava ristagnare - si' da indurre il Presidente a pensare di por fine al mezzo probatorio - al Calo' accadeva di perdere la primitiva baldanza e l'originaria sicurezza. Specie dopo il colpo a sorpresa vibrato dal Buscetta coll'accento a tale Giannuzzu Lalicata ( cioe' Lalicata Giovanni ) di cui a tutta prima il CALO' nega la conoscenza ("Ma chi e'?"- esclama, ai ricordi evocati dall'interlocutore ) per ammetterla poi, sotto la spinta dell'evidenza, alla attenta ed insistita indagine di chi dirigeva il dibattito, un turbamento evidente traspare nel suo successivo contegno e nelle sue risposte da quel momento in poi, come se gli spettri di un fosco passato rivivessero in lui, non senza schianto interiore . C i o ' a v v i e n e

certamente in quanto l'avversario lo costringe con la stessa forza dei fatti ad abbandonare la consueta linea di diniego in radice, ed egli, di fronte alle prime ammissioni si sente portato su un terreno infido, e tentenna. In tal momento, facilmente identificabile nel riascolto o nella lettura delle trascrizioni, si avverte chiaramente che egli si smarrisce, e si controlla con difficoltà'. L'ammissione a denti stretti di essersi trovato in carcere con lo sciagurato Lalicata, dopo la spavalda negazione iniziale, l'equivoco stesso in cui cade, attribuendo alle parole del Buscetta un significato che esse non avevano, e non potevano avere, testimoniano di uno stato di disagio e di disorientamento, che conseguono alla grave accusa lanciategli dal suo contraddittore, la quale talora esplode in accenti drammatici :-" Con le tue mani lo hai fatto! "Accusa che prende le mosse dall'insistenza con cui il Calo' rinfacciava al Buscetta di avergli addebitato settanta omicidi e che il secondo negava (in quanto era conseguenza solo indiretta delle propalazioni riguardante la composizione della c.d. commissione) e che, quindi, appare frutto piu' di una felice estemporaneita' che

di una mossa accuratamente meditata, e preparata anteriormente. Accusa, peraltro, di cui e' impossibile non rilevare la circostanziata enunciazione. Ed invero, il Buscetta non si limita ad una generica indicazione sulla uccisione del Lalicata, bensì, partendo dalla notizia, letta in carcere, della scomparsa di quest'ultimo, racconta in dettaglio come egli ebbe ad informarsi per stabilire in quali circostanze e per quali motivi essa fosse maturata.

- "Io nel 1979, od '80 o '78, sono in carcere, e leggo : "Scomparsa una persona".

Questa persona che io leggo nel giornale e' un membro della sua famiglia (perche' io non ne faccio piu' parte adesso). Al primo incontro col Calo' io <le> domando : - Che cosa ha fatto ( perche' lo chiamavamo cosi') Giannuzzu, per scomparire ? Perche' e' scomparso?

- Eh, me l'ha detto la Commissione.

- Si', ma tu hai detto alla Commissione che questo era un bravo ragazzo, che questo era una valida persona? -

-Eh, la Commissione me l'ha detto...!

-Pippo, ma tu hai detto che questo ragazzo ha sofferto tanta fame in carcere dal '63 al '69, e' stato condannato per associazione a delinquere ?

- Si', ma non ho potuto far a meno...

- "Ho chiuso l'argomento con lui, mi sono recato a Favarella ed ho incontrato Greco Salvatore, ed ho detto a Greco Salvatore, Greco Michele : Michele, ma perche' e' stato deciso di affogare, di strangolare a >Giannuzzo? Michele, non potevate evitare questo ?

- No, non si poteva evitare, era troppo vicino a Badalamenti Gaetano.

Continuando la passeggiata, sono che passeggio con Magliozzo Vittorio, che lui -(riferito al Calo') - dice di non conoscere ) e gli dico :

-Vittorio, ma non era tuo compare, Gianni?

-Si'.

-Ma niente avete fatto in <famiglia> per salvare la vita di Gianni?

- Eh, io proprio quel giorno mi recavo da don Pippo, e don Pippo all'ingresso di questo negozio, mi disse di andare a fare i biglietti di aereo. Quando sono ritornato mi ha detto : - Non domandare piu' di tuo compare perche' e' in una situazione finita. Non dite niente in giro.

"Questa persona si chiama Lallicata Giovanni, membro della famiglia di Porta nuova, che il signor Calo', con questa faccia d'innocente,

si presenta qua, per dire : "Dimmi di dove sono il capo, chi te lo ha detto ? Questo e' il signor Calo' !!!"

Non puo' negarsi come molteplici elementi possan trarsi, oltre quelli gia' ampiamente lumeggiati piu' sopra, che appaiono veramente illuminanti circa la valutazione dei risultati del mezzo istruttorio in considerazione. Di fronte alla posizione cautamente ed accortamente difensiva del Calo', il Buscetta, non solo vigorosamente ribadisce le proprie accuse, ma le amplia e le integra con fatti e circostanze che sono in perfetta consonanza con sue precedenti rivelazioni, le quali, quindi, da questi ultimi ricevono conferma ed opportuni chiarimenti.

Valga il vero. Innanzi tutto, e' da mettere nel dovuto risalto la disinvoltura con la quale il Buscetta fa riferimento piu' volte alla carica in seno all'associazione "Cosa nostra" rivestita dal Calo'. Alle proteste di quest'ultimo che al solito invoca le prove, il Buscetta risponde che " lui sa benissimo che per le cose di mafia non ci sono testimonianze..." E' chiaro che a questo punto lo scontro si ferma ad un nulla di fatto. Impossibile per il Buscetta portare riscontri dell'incontro che assume avvenuto presso  
l ' a u t o g r i l l i P a v e s i

sull'autostrada fra Napoli e Roma, dato che gli altri due partecipanti alla riunione, Bontate Stefano e Inzerillo Salvatore sono caduti entrambi sotto i colpi dei Killer avversari. Ma certo, la riunione era ben possibile e tutt'altro che priva di logica, come il Calo' ha tentato di sostenere in sede di confronto, argomentando dalla distanza da Palermo del luogo fissato come sede del convegno. Tuttavia, le espressioni usate dal Buscetta nei confronti della qualifica del Calo' (rappresentante della famiglia di Porta Nuova) appaiono improntate a convinzione profonda, non hanno l'intonazione, facilmente riconoscibile, di una sovrastruttura artefatta allo scopo di conneastare le proprie proposizioni accusatorie. Se ne ha conferma valutando la rigida consequenzialita' dei comportamenti successivi a quelle premesse. Come nell'episodio in cui, dopo avere ribadito fra le negazioni ( non troppo convinte ) del Calo' la qualifica di capo della famiglia di Porta Nuova che a lui attribuisce ,quando quest'ultimo esprime la sua meraviglia sull'esistenza di un suo dovere di aiutarlo, ribatte :-"Eh, quando si accettano certe cariche si devono portare fino in fondo (Dib.Vol.32 f.012777)

Certo la coerenza potrebbe esser frutto della comprovata scaltrezza del soggetto e della sua peculiare abilita' dialettica. Tuttavia, appare quanto meno singolare che egli regga al gioco per tanto tempo senza mai tradirsi e senza incrinare minimamente la propria linea, nonostante sottoposto al fuoco di fila di domande da parte dei giudici, pubblici accusatori ed avvocati - questi ultimi tanto numerosi quanto agguerriti- ove non si ritenga che egli dica il vero.

Ed infatti, solo una volta e' possibile cogliere un'affermazione certamente non veritiera nelle sue dichiarazioni dibattimentali. Cio' avviene allorché egli nega, a domanda di un membro della difesa, di aver mai assunto il falso nome di Barbieri Adalberto (Con tale nome egli fu fermato a Milano il 17 giugno 1970 a bordo dell'Alfa Romeo targ. MI K38291 di proprieta' della madre di Scaglione Francesco, insieme con Alberti Gerlando - paccare'-, Calderone Giuseppe e tal Caruso Renato Martinez -in realta' Cicchiteddu-); ma l'apparente menzogna era giustificata dal fatto che nella parte del suo interrogatorio che era rimasta segreta per necessita' istruttorie ( e di cio' il Buscetta era a conoscenza, essendo imputato) tale circostanza era stata da lui ammessa, anche se in



un secondo tempo. Eppertanto, il diniego non puo' aver altra causa che quella di rispettare il segreto istruttorio, dal momento che egli aveva lungamente risposto sui passi fatti dal Cicchiteddu e da lui ai fini della preparazione di quello che avrebbe dovuto essere il "golpe" del principe Borghese. (Si prenda atto di quanto risposto ad un certo punto del dibattimento dal Buscetta ad un patrono di parte civile che l'interrogava sul fatto- udienza del 7 aprile 1986 -) Pertanto, l'episodio non puo' esser adoperato per scalfire la sua credibilita' ed e' da segnalare il fatto che l'imponente difesa degli altri imputati, nonostante il notevole numero degli interventi, non ha ritenuto di dover far ricorso alla risposta negativa da lui data in argomento..

Peraltro, e' da concludere sottolineando come la fredda pervicacia del Buscetta nel trattare temi che non soltanto in lui sembrano scatenare interiori uragani, per le sanguinose sventure che riecheggiano, sembra infrangere, talvolta, la dura scorza della "guardia" dell'avversario, scuotendone i nervi e spingendolo a profferire frasi in cui e' facile cogliere il bagliore di una sinistra ambiguita':  
"Buscetta - E mi hai fatto ammazzare mezza famiglia!

Calo'- La storia che racconti...

Buscetta- Mezza famiglia mi hai fatto ammazzare...

Calo' -La storia che racconti...

Buscetta- Perche' non mi facevi ammazzare a me..

Calo'- La storia che racconti...Ma non ti preoccupare...(Dib.Vol.32 f.012777).

Ma il discorso merita di esser ulteriormente approfondito, sviluppando le considerazioni gia' prospettate piu' sopra circa le rivelazioni dibattimentali del Buscetta. A parte,infatti, che va sottolineato il riferimento a Greco Michele ( il Salvatore e' nominato per evidente lapsus di cui il dichiarante subito si corregge) e alla consapevolezza di quest'ultimo della sorte toccata al Lallicata (reo di sodalizzare con gli esponenti della fazione avversa), va dedicato opportuno indugio alla figura del Magliozzo Vittorio, sempre accostata dal Buscetta a quella del Calo'.Varie volte, in verita',egli ha fatto riferimento al Magliozzo come l'uomo-chiave per riuscire a perforare la difficilmente penetrabile cortina fumogena di cui il Calo' si proteggeva con l'abilita' e la

scaltrezza che lo contraddistinguono. (Si veda l'episodio cui già si è accennato delle rampogne del Buscetta dopo il dono del danaro, poi risultato frutto del sequestro Armellini, al Calo' e dall'appuntamento fissato con quest'ultimo, tramite il Magliozzo, che ebbe bisogno di due giorni di tempo per poterlo convenire). Ma adesso spontaneamente il Buscetta, nel tirarlo in ballo per il suo legame di "comparaggio" coi Lalicata, racconta che il Magliozzo gli riferì - in occasione del servizio consuetudiniariamente reso al Calo' di acquistargli i biglietti d'aereo - delle frasi tragicamente premonitrici del destino del "Giannuzzu".

Ora ciò è tanto più significativo, in quanto il Calo' ha sempre negato di conoscere il Magliozzo, e viceversa. Laddove, in sede istruttoria attraverso le parole del coimputato Faldetta si era squarciato il fitto velo di mistero fatto calare accortamente sui rapporti fra i due, risultando dal suo interrogatorio (Vol.123 f.449970) che egli spesso era andato a rilevare il Calo' all'aeroporto di Palermo, per poi accompagnarlo in Corso Calatafimi, dove era ad attenderlo il Magliozzo. Vero è che poi il Faldetta ritratta in parte le sue dichiarazioni

gia' in sede istruttoria e ancor piu' in dibattimento ( v. verbale di udienza del 14/5/1986.); ma le rimasticature dell'imputato sono cosi' scoperte (prive come sono di alcuna valida giustificazione, in quanto non e' possibile equivocare in alcun modo sulla circostanza verbalizzata e sottoscritta della presenza del Magliozzo) che non puo' loro attribuirsi altro significato al di fuori di quello di un tardivo allineamento alle altrui strategie difensive, assunto a guisa di sanzione per aver ceduto all'impulso del momento. Ed invero, anche le invocate condizioni nervose di cui parla il Faldetta al dibattimento non spiegano un cosi' macroscopico divario fra le due diverse versioni. D'altra parte, nel secondo interrogatorio il Faldetta lascia fermo il luogo dove accompagnava il Calo' (Corso Calatafimi) che e' il medesimo dove abitavano non solo la sorella di quest'ultimo, ma anche il Magliozzo e dove trovansi altro appartamento intestato alla moglie del Calo' stesso. Se si pensa che l'edificio in questione era stato costruito proprio dal Faldetta e' proprio impensabile credere ad un mero lapsus da parte del prevenuto, nell'interrogatorio del 9 ottobre 1984. Peraltro, la presunzione-gia' cosi' saldamente ancorata su dati

incontrovertibili - diviene certezza, se si tenga conto dell'assoluto ribaltamento di circostanze cui il Faldetta accede a dibattimento, in cui sfiora l'assurdo, ritenendo di poter gabelare per verita' i contorcimenti della realta' piu' inverosimili ed ingiustificati. Come si puo', infatti, seriamente credere che "lo stato di prostrazione" in cui era caduto nel trovarsi in istato di detenzione, possa averlo condotto a un si' clamoroso anatopismo, come quello in cui adduce di esser incappato confondendo Palermo con Roma, ed invertendo il soggetto che partiva con quello che si recava ad accoglierlo. La assoluta e scoperta arrendevolezza attuale del faldetta alle esigenze altrui rafforza la credibilita' della prima versione,

Tutte insieme, peraltro, le circostanze e le considerazioni fin qui elencate coincidono pienamente con le indicazioni del Buscetta, rafforzandone il giudizio di attendibilita'. Contemporaneamente, la figura del Calo' ne risulta assai piu' netta e finalmente calata nella propria dimensione reale di personaggio di notevole importanza nell'organizzazione, nonostante la peculiare scaltrezza e l'estrema prudenza di cui ha dato costantemente prova.

Peraltro, gli assunti difensivi del Calo' nei confronti del Buscetta, non sembrano possedere il pregio della coerenza. Nei primi accenni del lungo confronto egli si orienta decisamente nell'attribuire le accuse dell'ex amico ad una "riedizione" delle propalazioni del Vitale, spiegando queste ultime ( per le quali ad ogni modo egli e' stato gia' giudicato ) col ricorso all'equivoco fra "rappresentante della famiglia di Porta nuova " e la qualifica verace di "rappresentante di tessuti nella zona di Porta nuova" (Dib.Vol.32 f.012791). Ognun intende facilmente pero' come sia stentata ed inverosimile l'argomentazione, posto che il Vitale a suo tempo ebbe a fare una mappa precisa dell'organizzazione mafiosa, che ha trovato in Buscetta, Contorno, Marsala e nelle indagini delle Forze dell'Ordine riscontri puntuali. Successivamente, contesta al Buscetta di essersi ispirato alle pagine del romanzo "Il Padrino" e ai fotogrammi del film che ne fu tratto (Dib.Vol.32 f.012745): "Calo' - Parla di Commissione, di sottocapo, di capo. Io conosco queste cose per avere visto e letto un libro: Il padrino".

Cio' dice il Calo' nell'intento, non nuovo, di confinare nell'ambito della leggenda, o

comunque delle affabulazioni l'esistenza e la struttura della associazione mafiosa. Sennonche', il tentativo non e' davvero felice, stante che e' notorio che proprio l'autore del romanzo Mario Puzo si e' ispirato a fatti realmente accaduti, e a persone che, pur con le prevedibili concessioni alle esigenze di carattere artistico, sono trasparentemente identificabili. Peraltro, nel romanzo del Puzo non si fa alcun accenno alla Commissione nei termini e coi compiti assegnatili dal Buscetta.

Per contro, sono da sottolineare certe sfumature della narrazione di quest'ultimo nel brano sopra riportato le quali, emergendo estemporaneamente dal dialogo che egli riporta con accenti d'insospettata efficacia verbale, possiedono una peculiare, convincente naturalezza. Come puo' rilevarsi ibidem, quando il Buscetta riferisce le parole del Magliozzo che lo ragguaglia su quanto dettogli in quella circostanza da "don" Pippo. Ora a parte tale ultimo appellativo, che da solo evoca un ambiente, una mentalita', un'atmosfera, il discorso del Calo' nei confronti del Magliozzo ha il secco taglio, il tono e l'autorita' propria del comando :- "Non domandare piu'... Non dite niente in giro!"

Un notevole riscontro sulla figura del Calo' proviene dalle dichiarazioni del Faldetta (Fot.449591) - (Fot.449594); (f.449964) - (Fot.449990)) il quale, per sostenere di essere una vittima della mafia, ha dovuto necessariamente accusare anche il Calo'.

E, seppur cautamente, il Faldetta ha fornito utilissime indicazioni che confermano appieno la grossa statura mafiosa del personaggio.

Il Faldetta, infatti, ha riferito che:

- continuamente assillato dalle pretese estorsive del noto Scaglione Salvatore ("rappresentante" della Noce e "capo mandamento"), si era rivolto a Calo' Paolo, zio dell'odierno prevenuto, il quale gli aveva risposto che, "se aveva la coscienza a posto poteva stare tranquillo" (naturalmente, il Faldetta lascia solo intuire perche' si era rivolto proprio a Calo' Paolo e non ad altri);

- che i suoi rapporti societari con Balducci Domenico (del quale parla Buscetta come malavitoso romano "vicino" al Calo') erano stati propiziati da Calo' Pippo;



- che assegni circolari per circa 350 milioni, a lui consegnati da Balducci e provenienti, con ogni probabilita', dal contrabbando di tabacchi, verosimilmente erano di pertinenza di Giuseppe Calo';

- che, su richiesta del Calo', lo aveva informato di tutte le domande che il G.I. di Palermo gli aveva fatto nel procedimento penale a carico di esso Faldetta, derivante dalla negoziazione degli assegni di cui sopra;

- che aveva acquistato per conto del Calo' e a proprio nome l'appartamento sito in Roma, via Aurelia 477, e lo aveva poi intestato, su indicazione del Calo', ad una societa' ("COMA Immobiliare" S.r.l.), di cui erano soci Bellino Gaspare e Vincenzo

- che, nell'estate 1983, avendo ricevuto una telefonata anonima estorsiva con la quale gli si richiedevano 50 milioni a titoli di "tangente", quando aveva iniziato a costruire un palazzo in questa via Danisinni, si era rivolto al Calo' e le telefonate erano cessate;

- che aveva incontrato piu' volte il Calo' a Palermo fino alla primavera del 1984.

Gia' basterebbero questi elementi di verifica da parte di un personaggio ambiguo come Faldetta - travolto e trascinato impetuosamente dalle spire dell'organizzazione rappresentata dal Calo', nei confronti del quale egli si mantiene certamente reticente - per rendersi conto quanto veridiche e fondate siano le accuse nei confronti del prevenuto da parte del Buscetta.

Ma ben altri sono i riscontri emersi nel corso della istruttoria. Si e' gia' detto che, a seguito delle dichiarazioni del Buscetta, era stato identificato nel Calo' il sedicente Mario Aglialoro, venuto alla ribalta, nell'istruttoria romana concernente l'omicidio di Domenico Balducci, quale vero e proprio "deus ex machina" di torbide vicende e di oscure manovre; si era accertato, fra l'altro, che in Porto Rotondo avevano alloggiato contemporaneamente, in ville messe a disposizione da Luigi Faldetta, il Calo' ed il noto Pazienza Francesco (v. es.test. di Bonino Umberto: (f.451940, 451941).

Su tali punti non e' inopportuno richiamare testualmente uno squarcio della requisitoria del P.M. di Roma, Dott. Sica Domenico

(Vol.224 f.166, 218) che felicemente osserva, fra l'altro: "La peculiarita' dell'associazione per delinquere di cui si tratta in questa sede appare..... quella di essere un punto di emergenza, uno snodo fra l'attivita' delinquenziale piu' brutale e la successiva indispensabile sistemazione finanziaria degli enormi introiti dell'organizzazione. Come pure emerge la caratteristica di essere un punto di riferimento per le varie associazioni criminose, cui sembra essere in grado di fornire ogni tipo di facilitazione, dall'assistenza alla sistemazione logistica.

Insomma, un terribile punto di aggregazione e di sostanziale controllo di tutte le altre forme associate criminali" (VOL.222 f.187).

Il Calo', a seguito delle intelligenti indagini svolte dalla Squadra Mobile della Questura di Roma, veniva, infine, arrestato a Roma il 26.3.1985 e, ad ulteriore ennesima conferma delle dichiarazioni di Buscetta, insieme con lui venivano arrestati Rotolo Antonino e Di Gesu' Lorenzo. Si ricordera', in proposito, che Buscetta ha riferito che il Bontate d i f f i d a v a

del Calo' perche', fra l'altro, era troppo amico del Rotolo. Puntualmente, i due venivano arrestati insieme.

Ebbene, come si e' avuto modo di dimostrare in altra parte della presente sentenza, il Rotolo e' elemento di spicco del traffico internazionale di stupefacenti e personaggio di punta delle alleanze mafiose che fanno capo ai corleonesi ed e' pertanto estremamente significativa la riscontrata familiarita' tra i due, che banalmente il Calo' vorrebbe spiegare, come al solito, con la comune solidarieta' tra i latitanti.

Ma - fatti, questi, ancora piu' gravi - si accertava che, su incarico di Cercola Guido, un personaggio coinvolto nelle vicende romane del Calo', il tedesco Friedrich Schudinn aveva realizzato sofisticate apparecchiature elettroniche, sicuramente utilizzabili in attentati dinamitardi e rinvenute nelle abitazioni di Calo' e del coimputato Fiorini Virgilio ((VOL.216 f.255) e segg.); si accertava, altresì, che in una villa di Poggio San Lorenzo (Rieti), acquistata dal Cercola nell'interesse del Calo', erano accuratamente nascosti 6,5 chilogrammi di eroina, saponette di esplosivo, mine

anticarro, detonatori, un fucile a pompa, rivoltelle ed il relativo munizionamento ((VOL.203 f.231) e segg.)). Non ci vuole molto per rendersi conto del significato della disponibilita', da parte del Calo' e dei suoi accoliti, di questi micidiali strumenti di morte.

Le indagini patrimoniali sul Calo' hanno riservato numerose sorprese e, soprattutto, hanno dimostrato la sua disponibilita' di ingenti mezzi finanziari.

Se si considera che, a Palermo, Calo' ha esordito come commesso di un negozio di tessuti e che, in questi lunghi anni, non risulta alcuna attivita' lavorativa, accanto all'accertata sua vicinanza al Rotolo Antonino, rivelata financo attraverso il contemporaneo arresto, la sua inspiegabile floridezza economica (come, infatti, credergli quand'egli l'attribuisce solo all'applicazione di forti tassi usurari a non precisati prestiti sotto il paravento del Balducci!) si ha l'ennesima riprova del suo coinvolgimento in lucrosissime attivita' illecite, fra cui principalmente il contrabbando di tabacchi ed il traffico di stupefacenti. Quanto a quest'ultimo appare elemento estremamente rivelatore il ritrovamento nella villa acquistata in Poggio San Lorenzo di una certa

quantita' di eroina di cui appresso piu' dettagliatamente si parlera'.

Riservando l'esame di quelle attivita' in cui e' coinvolto anche Faldetta Luigi a quando sara' esaminata la posizione di quest'ultimo, giova rilevare, anzitutto, che, come e' stato puntualizzato nella parte seconda, capitolo quinto, le indagini patrimoniali hanno consentito di individuare un punto di collegamento tra il Calo' e Ganci Giuseppe.

Buscetta Tommaso aveva avvertito di avere appreso da Badalamenti Gaetano che Calo' Pippo, in societa' con Faldetta Luigi, aveva realizzato delle ville in Sardegna e che dette ville erano intestate a societa' aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia (VOL.124 f.65). Anche questa notizia si e' rivelata precisa poiche' trattasi di societa' aventi sede a Trieste; ebbene, tre di queste societa' (Finanziaria Regionale Veneta, Safiorano e Stella Azzurra), intestatarie di vaste tenute agricole nella Capitale, erano state prima cedute a Balducci Domenico, particolarmente legato al Calo', come e' stato riferito dai teste Merluzzi Luciano. Sennonche', queste societa' risultano ora

nella disponibilita' di Ganci Vito e Bosco Nunzio, parenti di Ganci Giuseppe e risulta provato che almeno una delle stesse e' stata sicuramente acquistata con danaro di quest'ultimo. Ora, e' assolutamente improbabile che non vi sia alcun nesso fra l'originaria cessione delle societa' a personaggi gravitanti nell'orbita del Calo' ed il successivo acquisto da parte del Ganci e di suoi parenti.

Sugli investimenti patrimoniali del Calo' riferisce con precisione il rapporto della Criminaipol Lazio del 27.11.1984 (Vol.200 f.142, 237) e ad esso si rimanda per i particolari.

Qui bastera' ricordare (VOL.205) che l'11.2.1982, Weaver William ha venduto, per la somma di lit.165 milioni, a Lucarini Carolina, quale amministratrice della Immobiliare Rosi S.r.l., una casa di campagna con annesso terreno, in localita' Bano di Monte San Savino e che, il primo marzo dello stesso anno, Vecchi Floriano ha venduto a Panzeca Maria Ela, una casa con annesso terreno nella medesima localita' e in prossimita' di quella di cui sopra, per il prezzo di lit.160 milioni.

E bene, Lucarini Carolina e' la moglie di Diotallevi Ernesto, malavitoso della Capitale coimputato del Calo' nel processo romano, mentre Panzeca Maria Ela e' la nipote di Di Gesu' Lorenzo, che era stato al soggiorno obbligato in quel centro negli anni '60.

Dalle concordi dichiarazioni di Weaver William (Vol.205 f.254, 255), Greggi Giuseppe (Vol.205 f.257, 258) Licenziati Maurizio (Vol.205 f.260, 261), Neri Giuseppe (Vol.205 f.273, 274), Piattelli Olga (Vol.205 f.250 - 252), Biagi Maria Grazia (Vol.205 f.263, 264), risulta che le trattative furono condotte da Di Gesu' Lorenzo, per entrambe le ville, e che era in compagnia di un certo "Mario", che parlava pochissimo e che e' stato identificato da quasi tutti i testi nel Calo'. Da notare che i pagamenti, nonostante l'entita' delle somme, venivano effettuati



in contanti. Viene, dunque, ampiamente smentita la tesi del prevenuto della casualita' degli incontri con Di Gesu' e viene confermata l'esistenza di stretti collegamenti fra il prevenuto ed il romano Diotallevi Ernesto, cosi' come aveva affermato Buscetta Tommaso.

Occorre tener conto, poi: della villa acquistata in Poggio San Lorenzo (Rieti), nella quale sono state rinvenute l'eroina e le armi; di due appartamenti, venduti al Calo' dal Faldetta in Palermo (corso Calatafimi); dei due appartamenti individuati in Roma (via Tito Livio e via delle Carrozze) nelle indagini conseguenti al suo arresto; dell'appartamento di via Aurelia, 477; e, infine, di una villa recentemente individuata in territorio di Termini Imerese, edificata su terreno venduto in parte da Gaeta Giuseppe ("rappresentante" della "famiglia" di quel centro, secondo le indicazioni di Buscetta) ed una societa' di cui sono soci la moglie e il cognato del Calo'.

Va, adunque, affermata, sulla base delle doviziose risultanze processuali la colpevolezza del prevenuto in ordine ai capi 1, 10, 13 e 22 e quindi affermata la sua responsabilita' con la condanna ad anni 23 di reclusione e L.200.000.000 di multa stante

l'intensita' del dolo e la capacita' a delinquere del soggetto in esame e di tutte le ulteriori circostanze di cui all'art.133 C.P. (capi 1 e 10, p.b. art. 416 bis comma 4 C.P. anni 5 di reclusione + 1/3 art. 416 bis comma 6 C.P. = anni 6 e mesi 8 di reclusione + art. 112 n.1 C.P. = anni 6 e mesi 10 di reclusione + art.7 legge 1965/75 = anni 7 di reclusione + art.81 cpv C.P. = anni 7 e mesi 6 recl.) - (capi 13 e 22, p.b. art. 75 1 comma legge n.685/75, anni 15 di reclusione e L.160.000.000 di multa + IV comma = anni 15 di recl. e mesi 3 e L.180.000.000 di multa + art.81 cpv. C.P. = anni 15 e mesi 6 di reclusione e L.200.000.000 di multa).

A detta pena conseguono le pene accessorie come da dispositivo.

Il prevenuto va, per contro, assolto per non aver commesso il fatto dai reati di cui ai capi 153, 154, 155, 218, 219 e dai restanti capi per insufficienza di prove, secondo le motivazioni addotte in altra parte di questa sentenza, cui pertanto si rimanda (Capitolo I pagg.776 ss., e Capitolo IV Parte 2 cit. supra).

### Calzetta Stefano

La personalita' del Calzetta, come gia' esposto nel Capitolo I, appare inquietante allorché, improvvisamente - ma soprattutto dopo l'attentato alla fabbrica dei suoi fratelli - egli dichiara di non ricordare piu' niente, di esser caduto e d'aver sbattuto la testa. Per di piu' in carcere si e' spesso abbandonato a gesti vandalici, ed in aula ad estemporanei spogliarelli, che ne hanno determinata l'immediata espulsione, e sempre nel luogo di detenzione ad imbrattature escrementizie cui sono conseguiti numerosi ricoveri in appositi centri specializzati ed altrettanti esami psichiatrici, che ne hanno sempre affermato il perfetto stato di salute mentale.

La Corte e', pertanto, pervenuta alla convinzione, - partendo dalle osservazioni gia' sviluppate piu' sopra - avendo avuto modo di approfondire la psicologia del personaggio, di studiarne da vicino la personalita' (nel pomeriggio in cui dopo aver chiesto vivacemente d'esser interrogato, confermo' in pieno le sue dichiarazioni istruttorie) e di saggiarne de visu la normale attitudine al

colloquio, la coerenza nelle risposte e la pronta comprensione delle domande, - mettendo anche a profitto soprattutto le confidenze fatte al Sinagra (Ud.Vol.135 del 29 ottobre 1986, f.061825) ed i suggerimenti a lui dati con cui gli consigliava accomodamenti col metodo di seminare confusione, - che egli abbia voluto, da un lato, non rinnegare quanto detto in istruttoria (che ha confermato, quasi inaspettatamente in toto), ma dall'altro preconstituirsi un'excusatio, o addirittura insinuare un dubbio.

Va da se'che l'atto di soggettiva furbizia, tale oggettivamente non e', tanto scoperto appare il gioco di lui, e tanto rilievo assume, in questo assurdo copione da lui reiteratamente sfogliato, l'orgoglio di non disdirsi, proprio a cagione dell'intima convinzione d'aver detto il vero; confortato, del resto, dalle considerazioni di reale conoscenza dei fatti e delle persone, che hanno trovato nel processo formidabili riscontri.

Sotto il profilo, per contro, delle imputazioni che gli sono state contestate la Corte ritiene che non sussistano elementi sicuri per l'affermazione della sua responsabilita', sicche' egli va assolto dalle predette con formula dubitativa.

Infatti, se da un lato, sembra strano che il Calzetta, pur tenendo conto della "benevolenza" degli Zanca, o piuttosto del fatto che egli avesse finito coll'apparir loro per la stessa frequenza degli incontri, per l'abitudine di vederlo sovente, come un personaggio familiare, sia riuscito ad acquisire notizie sull'organizzazione, per lor natura strettamente riservate, senza far parte dell'organizzazione stessa; dall'altro, il fondato sospetto che egli abbia nei confronti di costoro, ed in parte di altri della cosca esercitato una forma di un tollerabile parassitismo operato, per di piu', da una persona apparentemente innocua, e nulla piu' di questo, comporta un bilanciamento di prove contrarie che impone l'assoluzione di lui dai reati ascrittigli per insufficienza di prove.

Peraltro, ne resta valido il contributo probatorio per notizie (come quella del cambiamento di foggia e colore dei capelli da parte del Prestifilippo Mario) direttamente da lui rilevate, ovvero per fatti (come la conferma della "tufiata" di Ciaculli gia' rivelata da Buscetta) appresi attraverso la chiarita dimestichezza con gli Zanca.

**Campanella Attilio**

L'imputato Campanella Attilio e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 13 e 32 dell'epigrafe.

Di tale "Attilio", trafficante di eroina, ha parlato Coniglio Salvatore, il quale, lo ha indicato come "uomo di fiducia" dei fratelli Grado Salvatore e Grado Vincenzo, suoi fornitori di eroina a Milano.

Inoltre, il Coniglio, ha riferito che l'eroina gli veniva fornita proprio dall' "Attilio" presso un bar di Piazza Washington a Milano, descrivendo quest'ultimo come un uomo di circa 40 anni, palermitano e scuro di carnagione (Vol.206 f.504670); ed ha altresì riferito che, nel 1979, presso la scuderia dei Grado, all'ippodromo di S. Siro, a Milano, ha consegnato circa 40 milioni ai fratelli Grado, per pagare una fornitura di cocaina, effettuata da Grado Vincenzo, sempre per il tramite di Campanella Attilio (Vol.206 f.504743).

Orbene, a seguito delle indagini esperite dopo tali dichiarazioni l'"Attilio" di cui si e' detto e' stato identificato nell'odierno imputato, indicato come un ex macellaio di Palermo emigrato a Milano da circa 15 anni, di agiate condizioni economiche ed amante dei cavalli (v. rapporto giudiziario del 23/10/1984 dei CC. di Palermo f.180070, 180077).

Peraltro, lo stesso Campanella, oltre ad essere stato esattamente descritto, e' stato, altresì, riconosciuto dal Coniglio in fotografia (Vol.206 f.95, 140, 168).

Lo stesso imputato, nel corso degli interrogatori resi, non ha negato di conoscere il Coniglio e i Grado, limitandosi però a dichiarare di aver incontrato il primo a Milano, per caso, in un bar di via Paolo Lupi, e Grado Vincenzo, sempre per caso, all'ippodromo di S.Siro (Vol.22/F f.015501), e protestandosi pertanto del tutto innocente ed estraneo al traffico degli stupefacenti.

Anche Anselmo Salvatore, nel corso delle sue dichiarazioni, ha indicato Campanella Attilio come un ex macellaio di Palermo, amante dei cavalli, che da quando si e' trasferito a Milano ha cambiato completamente tenore di vita, grazie alle illecite attività cui era dedito (Vol.160 f.485429).

Peraltro, sull'utenza telefonica nella disponibilita' di Coniglio Salvatore, e' stata intercettata una chiamata tra tale "Elsa" (ricevente) e tale "Attilio" (il quale cercava di "Salvino", diminutivo di Coniglio), dal tenore piuttosto equivoco, soprattutto con il riferimento al fatto che "Elsa" informava "Attilio" che il "Salvino" era andato a sbrigare una "commissione", non meglio specificata, ma indicata in maniera sufficiente per fare intendere all'"Attilio" di cosa si trattasse (Vol.160 f.485449).

Lodetti Elsa, identificata per la persona che ha intrattenuto il suddetto colloquio telefonico, a proposito dell'"Attilio" suo interlocutore, ha dichiarato che si trattava di una persona di circa 50 anni, di origine siciliana, con capelli brizzolati e carnagione scura, che spesso andava al bar e chiedeva del Coniglio (Vol.4/2 f.180089).

Orbene, ad un attento vaglio critico, gli esposti elementi offrono piena prova della colpevolezza dell'imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli.

Invero, le concordanti dichiarazioni del Coniglio e dell'Anselmo, rese in maniera del tutto autonoma ed indipendente, la citata,



"illuminante", intercettazione telefonica sull'utenza in disponibilita' dello stesso Coniglio, e l'ancora piu' significativa descrizione del Campanella offerta da Lodetti Elsa, offrono la prova che l'odierno imputato manteneva costanti rapporti, per esercitare il traffico degli stupefacenti contestatogli, con il Coniglio, smentendo le gia' deboli tesi difensive esposte dal Campanella in ordine alla casualita' degli incontri avuti con il Coniglio stesso e con i Grado.

Pertanto, sulla scorta degli elementi sopra esposti, l'imputato Campanella Attilio va ritenuto colpevole di tutti i reati ascrittigli come in epigrafe.

Per cui, considerato che i contestati reati vanno unificati sotto il vincolo della continuazione, in quanto espressione di un medesimo disegno criminoso; ritenute operanti le contestate aggravanti, eccettuata quella di cui all'art.75 comma V Legge 685/75, e valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., si ritiene equo infliggere all'imputato Campanella Attilio la complessiva pena di anni 7 di reclusione e L.18.000.000 di multa

risultante dal seguente computo: pena base art.71 1 comma L.685/75 anni 5 di reclusione e L.9.000.000 di multa + un terzo per art.74, comma 1, N.2 L.685/75 = anni 6 e mesi 8 di reclusione e L.12.000.000 di multa + art.81 cpv. C.P. = anni 7 di reclusione e L.18.000.000 di multa.

A tale condanna segue, come per legge, l'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici durante l'espiazione della pena, e della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

### Campanella Calogero

Campanella Calogero e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1 (in esso unificato il capo 7), 10, 13, 17,22 e 40.

Orbene, agli atti di questo processo v'e' la prova che Campanella Calogero e' affiliato all'associazione criminale denominata "Cosa Nostra", in quanto componente di spicco della "famiglia" di Catania e addirittura vice del capo, Santapaola Benedetto.

A riprova di cio' va, in primo luogo, osservato che risulta dal registro della Casa Circondariale di Catania che il Campanella, nel periodo compreso tra il 13 Luglio ed il 24 Dicembre 1981 ha effettuato svariati versamenti di somme di denaro, molti dei quali di L.200.000, ad appartenenti al gruppo facente capo al Santapaola (Vol.70/R f.075055).

Orbene, tale attivita' di "cassiere" del clan Santapaola, dimostra, oltre ogni ragionevole dubbio, che il Campanella era inserito a pieno titolo nell'organigramma della cosca di cui si e' detto, e prestava con regolarita' una notevole opera di assistenza economica agli associati.

A tal proposito del tutto irrilevanti risultano le giustificazioni addotte dall'odierno imputato il quale, nel riconoscere di aver effettuato tali versamenti (ed, invero, non si vede come avrebbe potuto negarlo), ha sostenuto di aver elargito tali somme del tutto spontaneamente e per soli scopi di solidarieta' tra compagni di detenzione, raccogliendo il danaro liberamente offerto da ex detenuti.

In realta', il considerevole numero di versamenti effettuati con regolarita' ed i destinatari degli stessi (Cali' Sebastiano, Cristaldi Venerando, Arturo Maurizio, Rapisarda Giovanni, Pistorio Giuseppe, Colombrita Nello, Cirrincione Nicola, Pellerito Antonino, Litrico Agostino, Fazio Angelo ed Pino Orazio), tutti, in qualche maniera, legati alla "famiglia" capeggiata da Santapaola, chiariscono la reale natura dell'attivita' svolta dal Campanella.

Circa i rapporti tra il Campanella e il Santapaola va osservato che il primo risulta raffigurato accanto al secondo in una foto scattata nel corso dell'inaugurazione della "Scimar" (Vol.70/R f.075055).

Inoltre - benché l'imputato abbia cercato di minimizzare la portata dei rapporti da lui intrattenuti col Santapaola - da tutta una serie di intercettazioni telefoniche (testualmente riportate nell'ordinanza-sentenza di rinvio a giudizio, per cui se ne omette la ripetizione v. pag.1624 e segg.) è possibile evincere, con evidenza palmare, la reale natura dei rapporti intercorrenti tra il citato Santapaola e l'odierno imputato, nonché il ruolo di tutto rilievo da quest'ultimo esercitato nell'ambito della nominata "famiglia".

Si tratta di tutto un complesso di intercettazioni telefoniche effettuate sulle utenze in uso a Condorelli Domenico, Cristaldi Salvatore e Licciardello Giuseppe, inerenti ad una serie di conversazioni telefoniche che si riferiscono ad argomenti concernenti la "guerra di mafia" esplosa nel catanese, tra il Clan facente capo a Ferlito Alfio e la "famiglia" del Santapaola, nel corso delle quali l'odierno imputato, indicato spesso con il suo consueto soprannome di "Carletto", viene indicato come tramite per rintracciare o comunicare con il Santapaola (all'epoca latitante), cui evidentemente doveva essere molto vicino.

A titolo di esempio puo' citarsi la telefonata intercorsa tra il Licciardello e lo stesso Santapaola, il quale nell'informarsi con il suo interlocutore circa l'eventuale emissione a suo carico di ordini di cattura riferentisi all'omicidio di Ferlito Alfio, invitava il Licciardello a telefonare ogni 24-28 ore a Campanella Calogero, "Carletto", per comunicare eventuali novita' (Vol.1/R f.057750-057751).

In altre telefonate il Campanella commentava con il Licciardello gli omicidi che si stavano verificando a Catania a seguito della "guerra di mafia", ed inoltre, in una delle utenze sotto controllo, e' stata intercettata una chiamata tra "Nitto" (vale a dire il Santapaola) e "Carletto" (Campanella Calogero), nella quale i due interlocutori commentano l'omicidio di Licciardello Agostino.

Inoltre, nel corso delle sue dichiarazioni Parisi Salvatore ha piu' volte indicato il Campanella come appartenente alla "famiglia" mafiosa del Santapaola, dichiarando testualmente: "anche Campanella Calogero, inteso "Carletto", fa parte del clan Santapaola" (vol.164 f.308, 313, e Vol.171 f.1 e ss.).

Infine, lo stesso imputato, nel periodo in cui infuriava la citata "guerra di mafia", era solito farsi accompagnare da un amico armato ed a richiesta di spiegazioni non ha fornito nel corso di vari interrogatori valide giustificazioni al riguardo. Risulta di tutta evidenza, quindi, che egli temeva per la sua vita, proprio a causa della sua appartenenza al clan avverso a quello del Ferlito.

Tutto quanto sopra esposto offre piena prova, a giudizio di questa Corte, della responsabilita' dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto al capo I dell'epigrafe (in esso unificato il capo 7), con le contestate aggravanti; pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., si ritiene equo infliggere a Campanella Calogero la complessiva pena di anni 6 di reclusione (pena base art.416 IV comma C.P. anni 5 di reclusione + art.416 V comma C.P. = anni 5 e mesi 6 di reclusione + art.7 L.31/5/1965 N.575 mod. ex art.18 L.13/9/1982 N.646 = anni 6 di reclusione).

Inoltre, premesso che per l'imputato ricorrono le condizioni di cui all'art.6 D.P.R. 18/12/1981 N.744, questa Corte dichiara condonata la pena, come sopra inflitta, nella misura di anno uno di reclusione.

Segue, come per legge, la condanna dell'imputato alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, nonché l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di anni uno; infine, va applicata al Campanella la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non superiore a 3 anni.

L'odierno imputato va, invece, assolto da tutti gli altri reati, ascrittigli come in epigrafe, per non aver commesso i fatti.

Invero, in ordine al reato di cui all'art.416 Bis C.P., contestato al capo 10 dell'epigrafe, va osservato che, alla data di entrata in vigore di tale norma l'imputato risultava detenuto.

Infine, in ordine ai reati contestati all'imputato nei rimanenti capi 13, 17,22 e 40, e tutti concernenti il traffico (ivi compresa, ovviamente, la detenzione) di sostanze stupefacenti, va osservato che l'unico elemento a carico del Campanella si rinviene negli accertati rapporti di conoscenza con Mutolo Gaspare - desunti, peraltro, da una intercettazione telefonica riguardante una conversazione tra il Mutolo e Condorelli Domenico, dove si fa riferimento a "Carletto" (Campanella Calogero), dai quali,



vista la conclamata attivita' di trafficante di stupefacenti di quest'ultimo, dovrebbe trarsi la correlativa responsabilita' dell'imputato.

Tuttavia, a giudizio di questa Corte, in ordine ai reati de quibus, tali elementi, di per se' equivoci - considerato che nella stessa conversazione intercettata non si fa riferimento, ne' esplicito, ne' cifrato al traffico di droga - sono del tutto insignificanti, atteso che, da un accertato rapporto di conoscenza non puo' certo trarsi il convincimento di una responsabilita' dell'odierno imputato per i reati a lui contestati ai capi 13,, 17, 22 e 40, dai quali va, pertanto, assolto per non aver commesso il fatto.

**Camporeale Antonio**

Camporeale Antonio e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 Bis C.P. a lui ascritti ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Peraltro, l'odierno imputato, e' stato assolto del reato di cui all'art.416 C.P., contestatogli nel corso del noto "processo del 114" celebrato in Catanzaro, per cui, sulla scorta del principio del ne bis in idem sancito dall'art.90 C.P.P., ed attesa la natura permanente dei reati allo stesso contestati nel presente dibattimento, l'esame di questa Corte va riferito, esclusivamente, a fatti avvenuti successivamente al giudizio di cui si e' detto.

Cio' premesso, occorre rilevare che, nel presente giudizio a carico del Campanella si pongono le precise dichiarazioni di Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore.

Il primo, riferisce che l'odierno imputato, da lui conosciuto da lunghissimo tempo, era "uomo d'onore" della "famiglia" di Porta Nuova, capeggiata

da Calo' Giuseppe, aggiungendo che era stato proprio costui a convincerlo a diventare un affiliato di "Cosa Nostra".

Tuttavia, il Buscetta, tanto in istruttoria quanto al dibattimento, ha manifestato forti dubbi circa la possibilita' che l'attuale imputato - da lui descritto come una persona particolarmente di spirito, che era solita rallegrare la compagnia mediante il racconto di barzellette - sia tuttora coinvolto nella attivita' criminale dell'organizzazione (Vol.124 f.450182 e ss.).

Per quanto concerne le deposizioni di Contorno Salvatore al riguardo, occorre rilevare che lo stesso, nel corso dell'istruttoria, in un primo momento, ha dichiarato di non conoscere il Camporeale (Vol.125 f.456540), mentre, in seguito, lo ha indicato come "uomo d'onore" della "famiglia" di Calo' Giuseppe (Vol.125 f.456704).

Tuttavia, al dibattimento, il Contorno ha riferito di non sapere piu' nulla del Camporeale, ormai da lungo tempo; mentre il Buscetta si e' detto sicuro che l'odierno imputato, da molti anni, e' praticamente inattivo.

Cio' posto, a giudizio di questa Corte, gli elementi raccolti a carico del Camporeale, se,

da un lato, rappresentano seri e fondati indizi per affermare la responsabilita' - considerata la piu' volte ricordata attendibilita' dei citati Buscetta e Contorno - dall'altro, atteso che non sussistono agli atti ulteriori riscontri, non eliminano del tutto il dubbio circa l'effettiva attuale responsabilita' dell'imputato, il quale va, pertanto, assolto da tutti i reati a lui ascritti come in epigrafe per insufficienza di prove.

**Cancelliere Domenico**

Cancelliere Domenico e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere comune, di tipo mafioso e finalizzata al traffico degli stupefacenti, nonche' di concreti episodi di tale traffico, rispettivamente contestatigli ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

Occorre, in primo luogo, rilevare che, l'odierno imputato, nipote di Cancelliere Leopoldo - indicato da Buscetta Tommaso come capo della "famiglia" del Borgo (Vol.124 f.450007) - alla morte di quest'ultimo ne ha ereditato - insieme al fratello Cancelliere Leopoldo, coimputato in codesto procedimento penale - la partecipazione azionaria nella s.r.l. "Calcestruzzi Arenella".

A tale societa' risulta di fatto interessato Riccobono Rosario - capo della "famiglia" di Partanna-Mondello - il quale la controllava per il tramite del cognato Vitamia Paolo, amministratore unico della citata societa' (Vol.2 bis f.131617).

Peraltro, l'"influenza" esercitata dal Riccobono su tale societa' e' altresì dimostrata dal fatto che uno dei fornitori abituali risulta essere Lauricella Salvatore, genero del Riccobono.

Orbene, tale, sia pur mediata, cointeressenza di interessi economici tra il Cancelliere ed il Riccobono, costituisce un primo indizio della qualita' di associato dell'odierno imputato, la cui famiglia di origine, peraltro, risulta essere stata da sempre - fin dai tempi del nonno Leopoldo nonche' del padre Nicola - particolarmente vicina ai Riccobono (Vol.2 bis f.131130).

Inoltre, che l'odierno imputato intrattenesse dei rapporti molto "stretti" con quest'ultimo e' dimostrato anche dalla sua accertata partecipazione - insieme al fratello Cancelliere Leopoldo, - alle nozze tra Micalizzi Michele e Riccobono Margherita, figlia di Riccobono Rosario.

Infatti, tale partecipazione risulta immortalata in una fotografia allegata in atti, che ritrae il Cancelliere al banchetto nuziale degli sposi di cui si e' detto (Vol.1/RB f.130059).

Peraltro, occorre a tal proposito osservare che, l'imputato, nel difendersi, si e' limitato a negare

ostinatamente di conoscere il Riccobono, sostenendo - anche contro ogni evidenza - di avere appreso solo dal P.M. che lo interrogava, che il consocio Vitamia Paolo e il fornitore Lauricella Salvatore, erano parenti del Riccobono; ed affermando, inoltre di non conoscere il Micalizzi Michele alle cui nozze, a suo dire, aveva partecipato sol perche' invitato da Vitamia (Vol.1/RB f.130056 e ss.).

L'inattendibilita' di tali affermazioni e' palese.

L'appartenenza dell'imputato all'associazione criminosa "Cosa Nostra" emerge con chiarezza a seguito delle dichiarazioni del coimputato Gasparini Francesco.

Quest'ultimo (tratto in arresto all'aeroporto parigino di Orly in possesso di un ingente quantitativo di stupefacenti), determinatosi a collaborare con la giustizia, ha dimostrato di ben conoscere vicende e personaggi della "famiglia" del Mutolo e del Riccobono, da lui piu' volte riconosciuti in fotografia.

A proposito di Cancelliere Domenico, il Gasparini lo ha riconosciuto come uno dei partecipanti ad una importante riunione, tenutasi il

30/4/81 presso la villa di Riccobono Rosario, alla quale convennero, a suo dire, circa 40 persone (Vol.59/R f.071733).

Il Gasparini ha riferito che, nel corso di tale riunione, gli invitati presero a discutere di argomenti, secondo il suo giudizio molto importanti, aggiungendo, altresì, di avere udito la seguente frase : ".....il Falco, uno e' fatto pensiamo all'altro".

Il Gasparini ha, inoltre, riferito che, durante tale riunione, molti dei convenuti manifestavano forti preoccupazioni per l'attivita' istruttoria svolta dal Giudice Falcone.

Cio' posto, non puo' non rilevarsi che, la frase percepita dal Gasparini, premesso che proprio con il soprannome "Il Falco" era noto Bontate Stefano, (v.cap.5° omicidio Inzerillo), ucciso pochi giorni prima (il 23/4/81), con tutta probabilita' si riferiva all'eliminazione di quest'ultimo, mentre si programmava l'omicidio di Inzerillo Salvatore.

La presenza ad una riunione in cui si discuteva di fatti di cosi' rilevante importanza per la vita dell'associazione mafiosa, non puo' che far concludere per la partecipazione dell'imputato all'associazione medesima.



Inoltre, il Gasparini, ha riconosciuto in Cancelliere Domenico la persona insieme alla quale aveva partecipato ad una cena, assieme a Micalizzi Michele, presso un ristorante stile liberty della città, nel corso della quale si era parlato liberamente del traffico di stupefacenti (Vol.59/R f.234, 330, Vol.61/R f.16, 17).

Anche tale episodio conferma che l'imputato era a conoscenza di fatti che soltanto un affiliato, legato dal giuramento di fedeltà a "Cosa Nostra" poteva conoscere.

Infine, la Calcestruzzi-Arenella, di cui il Cancelliere era socio, a seguito delle compiute indagini e' risultata perfettamente inserita nel circuito imprenditoriale mafioso, come si evince dai rapporti, nonché dai capitali assai cospicui impiegati nella società da componenti della "famiglia" di Partanna-Mondello, sul cui inserimento in traffici illeciti non vi può essere alcun dubbio.

Cio' premesso, a giudizio di questa Corte, dal complesso degli elementi sopra esposti, emerge chiara la responsabilità dell'odierno imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, i quali, quoad poenam, vanno unificati sotto il vincolo

della continuazione ex art.81 cpv. C.P., in quanto evidente espressione di un medesimo disegno criminoso.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., si ritiene equo infliggere a Cancelliere Domenico la complessiva pena di anni 6 di reclusione (pena base art.416 bis C.P. commi IV e VI, anni 5 e mesi 4 di reclusione + art.112 N.1 C.P., mesi 2 di reclusione = anni 5 e mesi 6 di reclusione + 81 cpv. C.P. = anni 6 di reclusione).

Segue, come per legge, la condanna alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, nonche' l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno e l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Cio' posto, in ordine ai reati contestati all'imputato ai capi 13 e 22 dell'epigrafe, va osservato quanto segue.

Si tratta di reati concernenti il traffico degli stupefacenti, nel quale il Cancelliere Domenico sarebbe coinvolto quale componente del gruppo facente capo al Riccobono.

Invero - come meglio chiarito nella parte relativa al traffico degli stupefacenti cui si fa

rinvio - tutte le "famiglie" erano interessate a tale lucrosissimo "affare", e tra queste, secondo quanto riferito da Buscetta Tommaso, quella facente capo al Riccobono era una delle piu' attive.

Peraltro, il coinvolgimento della famiglia del Riccobono nel traffico internazionale di stupefacenti e', altresì, dimostrato dal sequestro di 4,500 chilogrammi di eroina purissima rinvenuta - il 10/11/81, presso l'aeroporto di Orly di Parigi - in possesso di Gasparini Francesco, il quale ha ammesso che tale ingente quantitativo di droga era destinato proprio alla famiglia di Riccobono Rosario.

Lo stesso Gasparini, come si e' detto, ha sostenuto di aver partecipato ad una cena, assieme al Cancelliere, nel corso della quale si e' liberamente parlato del traffico degli stupefacenti.

Tuttavia in assenza di ulteriori riscontri non si puo' avere la certezza assoluta della responsabilita' dell'imputato.

Pertanto, Cancelliere Domenico va assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 dell'epigrafe.

**Cancelliere Leopoldo**

Cancelliere Leopoldo e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi i, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

L'odierno imputato, nipote di Cancelliere Leopoldo - indicato da Tommaso Buscetta come capo della "famiglia" del Borgo (Vol.124 f.450007) - alla morte di quest'ultimo ne ha ereditato - insieme al fratello Domenico, coimputato in codesto procedimento penale - la partecipazione azionaria nella s.r.l. "Calcestruzzi Arenella".

Tale societa', risulta, di fatto, facente capo ai noto Riccobono Rosario - capo della "famiglia" di Partanna-Mondello - il quale la controlla per il tramite del cognato Vitamia Paolo, amministratore unico della citata societa', (Vol.2-bis f.131617).

Uno dei fornitori abituali di tale societa' risulta, tra l'altro, Lauricella Salvatore, genero del Riccobono.

Orbene, tale, sia pur mediata, cointeressenza di interessi economici tra il Cancelliere ed il

Riccobono, costituisce un primo indizio della qualita' di associato dell'odierno imputato, la cui famiglia di origine, peraltro, risulta essere stata da sempre - fin dai tempi del nonno Leopoldo nonche' del padre Nicola - particolarmente vicina ai Riccobono (Vol.2 bis f.131130).

Inoltre, la sua accertata partecipazione - insieme al fratello Cancelliere Domenico - alle nozze tra Micalizzi Michele e Riccobono Margherita, figlia di Riccobono Rosario conferma i rapporti con quest'ultimo.

Un riscontro documentale di tale partecipazione risulta da una fotografia allegata in atti, che ritrae il Cancelliere al banchetto nuziale degli sposi (Vol.1/RB f.130059).

Le giustificazioni adottate dall'imputato circa la mancata conoscenza del Riccobono e dei rapporti di parentela col Vitamia Paolo, suo socio nella Calcestruzzi-Arenella s.r.l., sono del tutto inattenibili.

Cio' posto, per quanto riguarda i reati contestati all'imputato ai capi 13 e 22 dell'epigrafe - concernenti il traffico degli stupefacenti - occorre rilevare che, il Cancelliere Leopoldo ne

risponde per il solo fatto di essere componente della "famiglia" di Partanna-Mondello.

Invero - come meglio chiarito nella parte relativa al traffico degli stupefacenti cui si fa rinvio - tutte le "famiglie" erano interessate a tale lucrosissimo "affare", e tra queste, secondo quanto riferito da Buscetta Tommaso, quella facente capo al Riccobono era una delle piu' attive.

Peraltro, il coinvolgimento della famiglia del Riccobono nel traffico internazionale di stupefacenti e', altresì, dimostrato dal sequestro di 4,500 chilogrammi di eroina purissima rinvenuta - il 10/11/81, presso l'aeroporto di Orly di Parigi - in possesso di Gasparini Francesco, il quale ha ammesso che tale ingente quantitativo di droga era destinato proprio alla famiglia di Riccobono Rosario.

Tuttavia in mancanza di ulteriori riscontri idonei a fornire piena prova del coinvolgimento in prima persona del Cancelliere in tale attivita', non si puo' raggiungere la certezza assoluta della sua responsabilita'.

Ne', in tal senso, puo' essere considerato elemento decisivo il fatto che all'imputato sono stati

girati due assegni bancari, entrambi di lire 3.000.000, recanti rispettivamente il N.089259310 e 089267684, e tratti sul c/c N.410243070 del Banco di Sicilia ag.8 di Palermo, di cui e' titolare Graziano Salvatore, coinvolto nel traffico di stupefacenti, coimputato in codesto procedimento, e ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 13 e 22 modificati negli artt.648 e 81 C.P..

Tali titoli di credito, infatti, sono stati tratti in favore di Vitamia Paolo, amministratore unico della "Calcestruzzi Arenella", e successivamente girati al Cancelliere; per cui, benché anche questa circostanza sia un concreto elemento a carico dell'imputato in esame, non si può essere certi che tali somme riguardassero proventi derivanti dal traffico degli stupefacenti.

Cio' posto, occorre rilevare che, sia per i capi 1 e 10 dell'epigrafe che per i capi 13 e 22, gli elementi processuali a carico dell'imputato se, da un lato, costituiscono seri indizi di colpevolezza a suo carico, dall'altro, in assenza di ulteriori riscontri, non consentono di affermarne con sicurezza la responsabilita'.

Pertanto, Cancelliere Leopoldo va assolto da tutti i reati ascrittigli per insufficienza di prove.

**Cangialosi Giovanni**

Cangialosi Giovanni e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

L'odierno imputato e' stato indicato come coinvolto nelle attivita' illecite della c.d. "Fazione Catalano", composta - come si e' gia' detto nella parte generale relativa al traffico internazionale degli stupefacenti (cap.10^ parte 4^ par.3) cui si fa rinvio - da soggetti inseriti organicamente in "Cosa Nostra" Siciliana, anche se operanti per lo piu' negli U.S.A., e dedita al traffico internazionale della droga, nonche' alle correlative attivita' di riciclaggio dei proventi illeciti.

Piu' in particolare tale gruppo di imputati e' coinvolto in un vasto traffico di eroina tra la Sicilia e gli U.S.A., meglio noto come "Pizza Connection".

Cio' posto, va rilevato che risulta dallo "affidavit" dell'agente Rooney che Cangialosi Giovanni - originario di Borgetto (PA) come molti degli imputati coinvolti nella c.d. "Pizza Connection"



il 15 Marzo 1984 si era recato da Palermo a New York per prendere accordi di persona con i componenti della "Fazione Catalano" in relazione al traffico degli stupefacenti.

Cio' emerge con chiarezza da una serie inequivocabile di elementi magistralmente raccolti dagli investigatori americani (Vol.21/G f.617 e segg.).

Anzitutto, l'imputato, appena giunto all'aeroporto Kennedy di N.Y., forniva alle autorità locali, quale indirizzo per la sua permanenza negli U.S.A., quello di Mazzurco Salvatore, il quale era andato a riceverlo al suo arrivo.

Orbene, il Mazzurco, come già dimostrato da questa Corte, era uno degli elementi di maggior spicco della "Catalano Faction" - anch'egli, peraltro, originario di Borgetto - ed e' estremamente significativo che il Cangialosi alloggiasse proprio presso di lui durante la sua permanenza negli U.S.A.

Inoltre, la mattina successiva al suo arrivo (16 Marzo 84), il Cangialosi si incontrava con altri membri della "Fazione Catalano", tra i quali, Mazzurco ed i fratelli Lamberti alla Emmi Auto a Queens.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, i fratelli Lamberti Salvatore e Lamberti Giuseppe - riconosciuti colpevoli da questa Corte dei reati concernenti il traffico degli stupefacenti - conducevano il Cangialosi presso la famigerata pizzeria di Queens "Al Dente Pizza", di pertinenza di Catalano Salvatore e Ganci Giuseppe, rispettivamente capo e braccio destro della citata "Faction".

Il 16 Marzo 84 il Mazzurco telefonava alla moglie dal ristorante "Piccola Venezia", dicendole che si trovava in compagnia dei fratelli Lamberti e di Cangialosi, che indicava come una delle due persone venute dall'Italia, specificando che si trattava di "quelli dei vestiti".

Non si dimentichi che dal complesso delle intercettazioni telefoniche si desume che con tali termini l'imputato intendeva riferirsi all'eroina.

Anche nel prosieguo della sua permanenza negli U.S.A. il Cangialosi continuava a frequentare esclusivamente membri della "Fazione Catalano", come documentato dagli atti trasmessi dalla polizia statunitense (Vol.21/G f.633 e ss.).

Inoltre, lo stesso Cangialosi, nel corso della sua permanenza negli U.S.A., si incontrava anche

con Alfano Pietro, fedelissimo emissario di Badalamenti Gaetano, che costituiva un altro dei canali di rifornimento di eroina dalla Sicilia per la c.d. "Fazione Catalano" (Vol.21/G f.655).

Poco tempo dopo, il 9 Aprile '84, il Cangialosi veniva tratto in arresto negli U.S.A..

Infine, va rilevato che fra le documentazioni sequestrate a Cangialosi Giovanni e' stato rinvenuto un appunto contenente l'annotazione di 8 numeri di telefono corrispondenti ad altrettante cabine pubbliche ubicate lungo la strada che da Long Island porta verso il Nord (Vol.24/G f.028161 - 028162).

Tale ultima circostanza e' senz'altro di rilievo, atteso che risulta provato, a seguito delle indagini svolte dagli investigatori americani, che i componenti della "Fazione Catalano" utilizzavano i telefoni pubblici per mantenere i contatti concernenti il traffico degli stupefacenti, proprio per evitare di essere intercettati utilizzando utenze private.

Cio' premesso, l'insieme degli elementi esposti offre piena prova, a giudizio di questa Corte, della responsabilita' dell'imputato in ordine al reato a lui

ascritto al capo 13 dell'epigrafe, con l'esclusione dell'aggravante di cui al V comma dell'art.75 L.22-12-75 n.685, atteso che non risulta provato il possesso o la disponibilita' di armi in capo ai componenti dell'associazione in esame.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., si ritiene equo infliggere a Cangialosi Giovanni la complessiva pena di anni 5 di reclusione e L.30.000.000 di multa (pena base art.75 comma II legge 22/12/75 N.685 anni 4 di reclusione e L.22.000.000 di multa + art.75 comma IV legge 22/12/75 N.685 anno uno di reclusione e L.8.000.000 di multa = anni 5 di reclusione e L.30.000.000 di multa).

A tale condanna segue, come per legge, l'irrogazione delle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, nonche' l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Cio' posto, occorre rilevare che il medesimo quadro probatorio che si e' finora esposto, esprime un complesso di elementi a carico dell'imputato anche in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 1, 10 e 22 dell'epigrafe.

Cio' perche', lo stesso complesso di elementi che ha indotto questa Corte ad affermare la responsabilita' dell'imputato in ordine al reato a lui contestato al capo 13, dell'epigrafe, rappresenta, al contempo, serio indizio, sia dell'appartenenza del Cangialosi all'organizzazione criminale denominata "Cosa Nostra", che come si e' dimostrato aveva la direzione ed il controllo del traffico di stupefacenti, sia del suo coinvolgimento in specifici episodi connessi a tale traffico.

Tuttavia, in assenza di ulteriori specifici elementi a suo carico e tenuto conto che nel traffico di stupefacenti l'organizzazione si poteva servire anche di persone estranee ad essa, non si e' raggiunta la certezza della responsabilita' del Cangialosi in ordine ai reati a lui contestati ai capi 1, 10 e 22 dell'epigrafe, dai quali va assolto per insufficienza di prove.

L'assoluzione dal reato di cui all'art.416 bis C.P., comporta la revoca del sequestro e la restituzione dei beni agli aventi diritto.

**Cannizzaro Francesco**

Cannizzaro Francesco e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati a lui ascritti ai capi 1 (in esso unificato il capo 7), 9, 10, 13, 17, 20, 22, 40 e 51.

L'imputato, assieme al fratello Cannizzaro Umberto, e' stato indicato come appartenente al gruppo criminale dei "cavadduzzi", composto dai cugini Ferrara, a loro volta cugini di Santapaola Benedetto, incontrastato capo della "famiglia" di Catania", organicamente inserita in "Cosa Nostra".

Cio' premesso va rilevato che, nel Cap.X del presente provvedimento sul traffico di stupefacenti si e' gia' dimostrato il collegamento fra le "famiglie" palermitane e catanesi.

In quella sede e' stata chiarita l'esistenza di un collegamento operativo nel traffico di stupefacenti tra i "catanesi" e i "palermitani" nel settore del trasporto, via mare, dal Medio Oriente di ingentissimi quantitativi di morfina ed eroina attraverso lo sfruttamento dei vecchi canali inerenti al contrabbando di T.L.E.

Cio' posto, evidenti ragioni di economia processuale, impediscono di ripetere, in questa sede, quanto gia' detto in ordine agli stretti legami tra tali gruppi criminali, testimoniati, tra l'altro, dalle intercettazioni telefoniche, dalle quali sono emersi innegabili collegamenti tra Mutolo Gaspare ("uomo d'onore" palermitano) e Condorelli Domenico ("uomo d'onore catanese"), e dall'intensa attivita' investigativa allegata in atti (v. Vol.9/RA; Vol.10/RA; Vol.45/RA; Vol.63/R; Vol.120/R Bis).

In proposito significativa e' l'intercettazione telefonica nel corso della quale il Condorelli, per rassicurare il Mutolo sulla affidabilita' delle persone che manda a Palermo al posto suo, diceva: "uno e' come me e come te"....., proprio per indicare l'appartenenza alla medesima associazione mafiosa, che garantisce comportamenti adeguati alle "regole".

In tale contesto e' sufficiente ricordare che, si e' fornita ampia prova dello scambio di favori tra "catanesi" e "palermitani", nonche' della fornitura di partite di eroina da questi ultimi ai primi, con particolare riferimento alla "famiglia" capeggiata da

Riccobono Rosario, per il tramite del citato Mutolo Gaspare, vero e proprio braccio destro del Riccobono nel traffico internazionale di stupefacenti.

Cio' posto, nella citata parte generale, si e', inoltre, fornita ampia prova del fatto che, gli stessi "catanesi" avevano posto in essere una autonoma organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, del tutto indipendente da quella loro contestata al capo 13 dell'epigrafe.

Cio' premesso in ordine alla posizione dell'imputato Cannizzaro Francesco, va osservato che egli, gia' nel lontano 18 Ottobre 1978, era stato tratto in arresto, per ricettazione aggravata, in concorso con Masciarelli Roberto, noto malavitoso romano implicato nel traffico internazionale di stupefacenti assieme al cinese di Singapore Koh Bak Kin ed a Alan Thomas.

Orbene, gli stessi Koh Bak Kin e Alan Thomas hanno ammesso di aver rifornito i "Catanesi", ed in particolare il Cannizzaro Francesco ed il Ferrera Giuseppe di varie partite di eroina (Vol.79/R; Vol.83/R; Vol.114/R; Vol.120/R; Vol.129/R; Vol.142/R; Vol.145/R; Vol.147/R).



Peraltro, De Riz Pietro - delle cui dichiarazioni si e' ampiamente trattato nella parte generale sul traffico di stupefacenti cui si fa rinvio - e Alan Thomas, hanno perfettamente identificato in fotografia Ferrera Giuseppe e Cannizzaro Francesco, conosciuti in occasione dell'acquisto di una partita di eroina fornita da Koh Bak Kin (Vol.106/R f.76, 73, 79; Vol.112/R f.269 293).

A tal proposito, va ricordato che le dichiarazioni di De Riz e di Alan Thomas, sono state ampiamente riscontrate in circostanze di decisivo rilievo, nonche' dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza di Roma (v. rapporti allegati in atti, Vol.12/RA), dai quali viene confermata l'appartenenza del Cannizzaro Francesco all'organizzazione in questione (Vol.112/R; Vol.1/R; Vol.12/R; Vol.28/R; Vol.21/R; Vol.63/R).

Peraltro, le accuse del De Riz, concernenti le forniture di droga a Cannizzaro Francesco da parte di Castillo John Vittorio, sono state riscontrate proprio da quest'ultimo, il quale ha ammesso di avere consegnato gli stupefacenti in questione all'imputato, riconosciuto in fotografia (Vol.11/RA 116774-116775; Vol.17/RA 117079, 117082, 117085, 117102; Vol.41/RA 122285, 122309).

Ulteriori elementi che confermano il coinvolgimento dell'imputato nell'associazione mafiosa e nel traffico internazionale di stupefacenti si rinvencono nelle dichiarazioni di Gasparini Francesco - arrestato il 10 Novembre 1981, perche' trovato in possesso, all'aeroporto di Orly (Parigi), di Kg.4,500 di eroina destinata alla famiglia di Riccobono Rosario, il quale ha riferito che i fratelli Cannizzaro erano inseriti nei traffici in questione, ed ha dimostrato di ben conoscerli, tanto da essersi recato a Roma, presso un negozio gestito da costoro (Ginz), per risolvere una questione concernente un furto di gioielli subito dal Mutoio (Vol.87/R f.3, 5; Vol.59/R; Vol.61/R).

Tale ultima circostanza e' assai rilevante perche', oltre a confermare i collegamenti tra il Mutoio ed i fratelli Cannizzaro, dimostra lo "spessore" e la rilevanza di questi ultimi nell'organizzazione mafiosa, sostanziandosi in concreto indizio della loro qualita' di "associati", che si prodigano con pronta solidarieta' a risolvere i problemi del Mutoio, quelli di recupero di refurtiva, tipicamente devoluti a membri di tale associazione.

Peraltro, in ordine all'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra" va osservato che - come gia' ampiamente dimostrato nella parte della trattazione concernente il traffico di stupefacenti cui si fa rinvio - detta associazione controlla, in linea generale, tutto il traffico internazionale della droga, anche se, in via occasionale e per ruoli marginali, si serve di soggetti non associati, i quali, peraltro, non rivestono mai ruoli particolarmente significativi.

Cio' posto, risulta evidente che, l'inserimento in tali traffici, costituisce ulteriore serio indizio - anche se, ovviamente, non decisivo - della qualita' di associato dell'imputato, il quale, come si e' visto, svolgeva un ruolo assai rilevante nell'ambito di codeste attivita' criminali.

Peraltro, non puo' non rilevarsi che l'imputato e' inserito a pieno titolo nella consorteria criminosa capeggiata da Santapaola Benedetto (v.scheda personale), sul cui inserimento, ai massimi livelli, nella struttura di "Cosa Nostra" non sussiste dubbio alcuno, non soltanto per il suo rapporto di parentela con i Ferrara, ma anche per altri elementi che saranno di seguito illustrati.

Van comunque, osservato che se la parentela non puo' costituire, da sola, un elemento univoco per l'inserimento in un'associazione delinquenziale, non v'e' dubbio, come si e' avuto modo di precisare nel capitolo 2', che nell'ambito dell'associazione "Cosa Nostra" costituisce un elemento indiziario valido, se coordinato ad altri elementi, per la considerazione che proprio i rapporti di parentela e gli intrecci di affinita' attraverso matrimoni tra figli di associati, costituiscono la prima base di affidabilita' reciproca su cui si innesta quella determinata dall'appartenenza all'associazione.

Orbene, se cio' e' vero, e' ben difficile credere che l'imputato possa aver svolto il rilevante ruolo attribuitogli anche nell'ambito dell'approvvigionamento di sostanze stupefacenti senza essere anch'egli "la stessa cosa" dei Ferrera e del Santapaola.

Tuttavia, ad eliminare ogni ragionevole dubbio circa la qualita' di associato contestata all'imputato, sono intervenute le dichiarazioni di Parisi Salvatore, il quale ha indicato i fratelli Cannizzaro come, appartenenti a pieno titolo, al "Clan" capeggiato dal citato Santapaola (Vol.....f.486241).

Cio' premesso, l'insieme degli elementi esposti - in una con quanto detto nella parte generale concernente il traffico internazionale di stupefacenti cui si fa rinvio - offre piena prova, a giudizio di questa Corte, della responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 1, 10, 13 (in esso assorbito il capo 17), 22 (in esso assorbiti i capi 40 e 51), 9 e 20, con l'esclusione, limitatamente al capo 13, dell'aggravante di cui al quinto comma dell'art.75 L.22 Dicembre 1975 N.685, e, limitatamente al capo 22, dell'aggravante di cui all'art.74 N.5 L.22 Dicembre 1975 N.685, atteso che non risulta provata l'utilizzazione o comunque la disponibilita' di armi in capo ai componenti della specifica associazione de quo.

Cio' posto, va rilevato che, per un mero errore materiale, nel dispositivo risulta esclusa per il capo 22 la contestata aggravante prevista dal II comma dell'art.74 L.22 Dicembre 1975 N.685, anziche' quella di cui al II cpv. del medesimo articolo.

Tanto si segnala, facendo, altresì' presente che nel calcolo della pena e' stata calcolata l'aggravante dell'ingente quantita', desumibile dal volume dei traffici.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., ed unificati sotto il vincolo della continuazione i reati di cui ai capi 1, 9 e 10 e, separatamente, i reati di cui ai capi 13, 20 e 22, in quanto evidente espressione, in entrambi i casi, di un medesimo disegno criminoso, si ritiene equo infliggere a Cannizzaro Francesco la complessiva pena di anni 17 di reclusione e L.120.000.000 di multa, risultante dal seguente computo:

- capi 1, 9 e 10, pena base art.416 Bis comma IV C.P. anni 4 di reclusione + art.416 Bis comma VI C.P. = anni 5 e mesi 4 di reclusione + art.112 N.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 di reclusione + art.81 cpv. C.P. = anni 6 di reclusione;

- capi 13,20 e 22, pena base art.71 L.22 Dicembre 1975 N.685, anni 4 di reclusione e lire 30.000.000 di multa + art. 74 N.2 legge cit. = anni 6 di reclusione e L.45.000.000 di multa + art.74 II comma = anni 9 di reclusione e L.70.000.000 di multa + art.81 cpv.C.P. = anni 11 di reclusione e L.120.000.000 di multa;

la pena complessiva risulta pari a quella indicata tramite il cumulo materiale delle pene ai sensi dell'art.118 C.P.

A tale condanna segue, come per legge, l'irrogazione delle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena; nonché l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per la durata di un anno e l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Infine, visto il D.P.R. 18/12/1981 N.744, questa Corte, ritenuto che ne ricorrono le condizioni oggettive e soggettive, dichiara condonata nella misura di anno uno di reclusione la pena come sopra inflitta a Cannizzaro Francesco per effetto dell'aumento per continuazione in relazione al reato di cui all'art.416 C.P.

**Cannizzaro Umberto**

Cannizzaro Umberto e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati a lui ascritti ai capi 1, 9, 10, 13, 20, 22.

L'imputato, assieme al fratello Cannizzaro Francesco, e' stato indicato come appartenente alla famiglia dei "cavadduzzi", cosi' soprannominata dal nomignolo attribuito ai loro cugini Ferrera Giuseppe, Ferrera Antonino e Ferrera Francesco.

Costoro a loro volta, secondo l'accusa, sono inseriti nella "famiglia" di Catania, di cui e' "rappresentante" Santapaola Benedetto.

La posizione processuale del Cannizzaro Umberto non differisce da quella del fratello Cannizzaro Francesco che per alcune particolarita', che saranno in questa sede poste in rilievo, mentre per l'inserimento nell'associazione mafiosa si rimanda alla scheda precedente, che per la parte in comune ivi trattata deve considerarsi qui integralmente trascritta.



Del resto anche i difensori dei due fratelli hanno trattato insieme le due posizioni in unico contesto.

Cio' premesso, per quanto concerne la posizione personale di Cannizzaro Umberto, va rilevato che il nome dell'imputato era gia' emerso nelle indagini bancarie concernenti il clan mafioso palermitano facente capo al noto Spadaro Tommaso, atteso che era stato accertato che assegni circolari per L.53.700.000, emessi il 7 Settembre 1976 da Istituti di Credito romani, richiesti da Cannizzaro e da suoi prestanomi, erano stati versati in libretti di risparmio al portatore di sicura pertinenza dello Spadaro (Vol.63 f.17, 28, 39).

Codesti indizi sono stati confermati dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Roma (v.rapporti allegati in atti al Vol.12/RA), dove l'imputato e' stato indicato come uno dei componenti dell'organizzazione di cui si e' detto.

Inoltre, da tutta una serie di intercettazioni telefoniche, si evince che l'imputato era in contatto continuo con i coimputati Murabito Concetto, Giustolisi Antonietta, Ierna Michele e Torrisi Ignazio, e che lo stesso era in possesso di una "quarantina" di "chitarre", che nel gergo della

malavita equivalgono a pistole (Vol.9/RA f.114776, 114862, 114865, 116194).

Peraltro, dalle indagini condotte dai finanziari e' emerso che la pellicceria gestita dal Cannizzaro insieme a Serra Carlo era spesso frequentata da Bonica Marcello (Vol....f.114753), personaggio in stretto contatto con Ferrera Giuseppe, di cui era anche autista.

Ulteriore indizio a carico dell'imputato si sostanzia nel ritrovamento di una quantita' non esigua di cocaina in un negozio di Roma, gestito da Serra Carlo e dallo stesso Cannizzaro (Vol.46/RA f.128813, 128817).

Va, inoltre, rilevato che De Riz Pietro - delle cui dichiarazioni si e' ampiamente trattato nella parte generale sul traffico di stupefacenti cui si fa rinvio - si e' ampiamente soffermato sugli incontri avuti con il Cannizzaro (da lui riconosciuto in fotografia - Vol.11/RA.f.116744, Vol.41/RA f.122246 -) per una fornitura di cocaina proveniente dal coimputato Castillo John Vittorio, a cui era interessato anche Grazioli Sergio (Vol.11/RA f.116774, 116775, Vol.41/RA ff.122245, 122247).

Peraltro, non puo' non osservarsi che le accuse del De Riz, in ordine a tale vicenda, sono state

pienamente confermate dallo stesso Castillo John Vittorio, il quale ha reso ampia confessione (Vol 17/RA .f.117079, 117082, 117085, 117102, Vol.41/RA 122285, 122309).

Ulteriori elementi che confermano il coinvolgimento dell'imputato nel traffico internazionale di stupefacenti si rinvencono nelle dichiarazioni di Gasparini Francesco - arrestato il 10 Novembre 1981, perche' trovato in possesso, all'aeroporto di Orly (Parigi), di Kg.4,500 di eroina destinata alla "famiglia" di Riccobono Rosario -, il quale ha riferito che, assieme a Brusca Giovanbattista, avrebbe dovuto incontrarsi con un certo Ciro di Ladispoli per organizzare un traffico di cocaina cui avrebbero dovuto partecipare i fratelli Ferrera e Cannizzaro Umberto (Vol....f.071737,; Vol.54/R f.136; Vol.59/R f.218, 248; Vol.61/R f.38).

Il Gasparini ha, inoltre, dichiarato che i fratelli Cannizzaro erano inseriti nel traffico internazionale degli stupefacenti, ed ha dimostrato di ben conoscerli, tanto da essersi recato a Roma, presso un negozio gestito da costoro ("Ginz"), per risolvere una questione concernente un furto di gioielli subito da Mutolo (Vol.87/R f.3, 5; Vol.59/R; Vol.61/R).

Anche di tale episodio e del suo significato accusatorio si e' discusso nella scheda del fratello e ad essa si rinvia.

Anche Parisi Salvatore ha indicato i fratelli Cannizzaro come, appartenenti a pieno titolo, al "Clan" capeggiato dal citato Santapaola (Vol....f.486241), che come in altre parti della sentenza e' dimostrato, e' organicamente inserito nell'associazione mafiosa "Cosa Nostra".

Cio' premesso, l'insieme degli elementi esposti - in una con quanto detto nella parte generale concernente il traffico internazionale di stupefacenti cui si fa rinvio - offre piena prova, a giudizio di questa Corte, della responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 1, 10, 13, 22, 9 e 20, con l'esclusione, limitatamente al capo 13, dell'aggravante di cui al V comma dell'art.75 L.22 Dicembre 1975 N.685, e, limitatamente al capo 22, dell'aggravante di cui all'art.74 N.5 L.22 Dicembre 1975 n.685, atteso che non risulta provata l'utilizzazione o comunque la disponibilita' di armi in capo ai componenti della specifica associazione de quo.

Cio' posto, va rilevato che, per un mero errore materiale, nel dispositivo risulta esclusa per il capo

22 la contestata aggravante prevista dal II comma dell'art.74 L.22 Dicembre 1975 N.685, anziche' quella di cui al II cpv. del medesimo articolo.

Si segnala che nel computo della pena e' stata, pertanto, valutata la aggravante dell'ingente quantita', la cui sussistenza e' evidente, attese le enormi dimensioni del traffico di stupefacenti e le ingenti quantita' di tali sostanze trattate.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., ed unificati sotto il vincolo della continuazione i reati di cui ai capi 1, 9 e 10 e, separatamente, i reati di cui ai capi 13, 20 e 22, in quanto evidente espressione, in entrambi i casi, di un medesimo disegno criminoso, si ritiene equo infliggere a Cannizzaro Umberto la complessiva pena di anni 17 di reclusione e L.120.000.000 di multa, risultante dal seguente computo:

- capi 1,9 e 10, pena base art.416 Bis comma IV C.P. anni 4 di reclusione + art.416 Bis comma VI C.P. = anni 5 e mesi 4 di reclusione + art.112 N.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 di reclusione + art.81 cpv. C.P. = anni 6 di reclusione;

- capi 13, 20 e 22, pena base art.71 L.22 Dicembre 1975 N.685, anni 4 di reclusione e lire

30.000.000 di multa + art. 74 N.2 legge cit. = anni 6 di reclusione e L.45.000.000 di multa + art.74 II comma = anni 9 di reclusione e L.70.000.000 di multa + art.81 cpv.C.P. = anni 11 di reclusione e L.120.000.000 di multa;

la pena complessiva risulta dalla somma per effetto del cumulo materiale ai sensi dell'art.118 C.P.

A tale condanna segue, come per legge, l'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena; nonche' l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per la durata di un anno e l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

### Capizzi Benedetto

L'imputato Capizzi Benedetto e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22 e 89 a lui contestati come in epigrafe.

Anzitutto va rilevato che il Capizzi e' stato tratto in arresto, il 19 ottobre 1981, in occasione del c.d. "Blitz di Villagrazia", allorquando le Forze di Polizia - facendo irruzione in una villa di Via Valenza - interrompevano una riunione di mafiosi, i quali non esitavano ad ingaggiare un violento conflitto a fuoco che consentiva a molti di loro di sfuggire alla cattura.

Orbene, l'accertata partecipazione dell'imputato a tale riunione - particolarmente importante per il rilevante numero di partecipanti e per il periodo in cui essa si e' tenuta (in piena "guerra di mafia") - costituisce un primo rilevante elemento atto a dimostrare l'appartenenza del Capizzi a "Cosa Nostra".

Anche perche' tale riunione, come e' chiarito nella parte generale (cap.II), aveva lo scopo di

mettere a punto le strategie per l'uccisione di Contorno Salvatore, già una volta sfuggito ad un agguato, e di tutte le persone vicine a lui e a Bontate.

Il Capizzi e' poi indicato da Contorno come presente al "baglio Sorci", cioè nella tenuta di Sorci Antonino, "rappresentante" della "famiglia" di Villagrazia, cui l'imputato e' accusato di appartenere, in occasione della riunione a seguito della quale scomparvero Teresi Girolamo, Di Franco Giuseppe, Federico Angelo e Federico Salvatore, tutte persone molto legate a Bontate Stefano. Per una piu' completa trattazione dell'episodio si rinvia al cap.V della presente sentenza.

In questa sede e' appena il caso di rilevare che, indipendentemente dalla sua assoluzione per insufficienza di prove, ne e', a giudizio della Corte, accertata la sua presenza, e cio' in un altro dei momenti piu' significativi delle vicende di "Cosa Nostra".

Inoltre, i coimputati Contorno Salvatore, Coniglio Salvatore e Anselmo Salvatore, hanno concordemente indicato il Capizzi come componente dell'associazione mafiosa.



Invero, il Contorno lo indica come "uomo d'onore" della "famiglia" di Villagrazia, individuandolo esattamente come cognato di Di Carlo Andrea (Vol.125 f.456539) e riferendo, altresì, che il Capizzi era particolarmente legato a Marchese Mario detto Mariano (due cuori ed un'anima), e che costoro gli avevano ritualmente presentato come "uomo di onore" Marchese Santo (Vol.125 f.456680).

Il Coniglio Salvatore, oltre ad indicare il Capizzi come uno dei fornitori di stupefacenti a Milano (Vol.206 f.504668-504669), lo ha indicato come elemento di spicco dell'organizzazione capeggiata da Adelfio Francesco (Vol.206 f.504591), specificando che l'odierno imputato era in strettissimi rapporti con i Di Carlo, i quali erano tutti suoi cognati (Vol.206 f.504664).

Lo stesso Coniglio ha, altresì, aggiunto che nel corso di un comune periodo di detenzione il Capizzi gli aveva confidato di essere stato effettivamente presente alla riunione di Via Valenza interrotta dalla Polizia (c.d. "Blitz di Villagrazia") (Vol.206 f.504669).

Peraltro, i rapporti tra il Coniglio e il Capizzi risultano comprovati da una serie di

assegni allegati in atti, che, per esplicita ammissione dello stesso Coniglio, costituivano mezzi di pagamento di partite di stupefacenti, come del resto risulta provato da sentenza ormai passata in giudicato.

Tali rapporti tra Coniglio Salvatore e Capizzi Benedetto sono stati confermati anche da Anselmo Salvatore il quale ha riferito che, durante un periodo di comune detenzione, ha piu' volte notato i due parlare fittamente, aggiungendo altresì di essere a conoscenza che il Coniglio era debitore verso il Capizzi per il pagamento di una partita di stupefacenti (da pag.0097 e ss.).

Le stesso Anselmo ha, inoltre, dichiarato che il Capizzi, era elemento di spicco all'interno del carcere dell'Ucciardone, dove intratteneva strettissimi rapporti con Greco Leonardo, Fazio Salvatore, Fascella Pietro, Gambino Giuseppe, Madonia,.....e Bonanno Armando (Atto 999882 da pag.0097 e ss.).

Cio' posto, si osserva che tutti gli individui citati dall'Anselmo sono stati da questa Corte riconosciuti e condannati quali componenti dell'organizzazione criminale "Cosa Nostra".

Inoltre, dal complesso delle indagini bancarie, emerge che il Capizzi ha negoziato parecchi titoli in favore di personaggi quali Pullara' Ignazio, Teresi Carlo, D'Angelo Giuseppe, Adelfio Francesco, Mafara Giuseppe e Federico Domenico (v. Vol. contrassegnati dalla lettera L), tutti riconosciuti e condannati quali componenti di "Cosa Nostra".

Per quanto riguarda tali assegni si rinvia alla parte (Vol.37) dell'ordinanza - sentenza di rinvio a giudizio ove sono elencati.

Cio' premesso, a giudizio di questa Corte, dal complesso degli elementi sopra esposti, emerge chiara la responsabilita' dell'odierno imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, i quali vanno unificati sotto il vincolo della continuazione ex art.81 cpv. C.P., in quanto espressione di un medesimo disegno criminoso.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P. - con particolare riferimento ai rilevanti precedenti penali dell'imputato ed al suo comportamento processuale - si ritiene equo condannare Capizzi Benedetto alla complessiva pena di anni 8 di reclusione (pena base art.416 bis II e IV comma

C.P. 5 anni di reclusione + art.416 bis VI comma =  
anni 6 e mesi 8 reclusione + art.112 N.1 C.P. mesi 4  
di reclusione = anni 7 di reclusione + 81 cpv. C.P. =  
anni 8 di reclusione).

Segue, come per legge, la condanna alla pena  
accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici  
uffici e legale durante l'espiazione della pena;  
nonche' l'assegnazione ad una casa di lavoro per la  
durata di 1 anno e l'applicazione della misura di  
sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non  
inferiore a tre anni.

Cio' posto, l'odierno imputato va assolto dal  
reato a lui contestato al capo 89 dell'epigrafe per  
insufficienza di prove.

Per le motivazioni di tale assoluzione si rinvia  
alla parte della trattazione dove viene  
specificatamente preso in esame il capo 89.

Infine, in ordine ai reati in materia di  
stupefacenti contestati al Capizzi ai capi 13 e 22, va  
dichiarato non doversi procedere ex art.90 C.P.P.,  
atteso che gli unici elementi sostanzialmente  
contestati all'imputato in ordine al traffico di  
stupefacenti hanno costituito il supporto probatorio  
per una sua condanna in diverso procedimento penale,  
c.d. Nonna eroina, definito con sentenza del tribunale

di Palermo del 25/2/1985, divenuta irrevocabile il  
13/3/1987.

Carollo Gaetano

Nei confronti dell'imputato Carollo Gaetano va dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati contestatigli, essendo estinti per morte del reo.

**Caruso Vincenzo**

Caruso Vincenzo e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati a lui contestati ai capi 1, 10, 365 e 366 dell'epigrafe.

Cio' posto, occorre rilevare che, l'odierno imputato e' stato indicato da Sinagra Vincenzo di Antonino, come collegato alla "cosca" capeggiata da Marchese Filippo il quale si serviva del Caruso come esperto nella pulitura e modifica di armi.

Afferma il Sinagra: "Del Caruso il Marchese si serve come esperto di armi in quanto e' in grado di pulirle e di modificarle segando la canna dei fucili.

Una volta ha fatto tale operazione ad un fucile di mio cugino che poi mi fu affidato per portarlo al nascondiglio di cui ho parlato" (Vol.1/F f.011841).

Lo stesso Sinagra ha dimostrato di ben conoscere il Caruso, riconoscendolo in fotografia (Vol.1/F f.012065) ed esattamente indicandolo, nel corso dei suoi interrogatori, come proprietario del bar di Piazza S.Erasmo e del ristorante "La Nave" (Vol.1/F f.012077).

Inoltre, il Caruso, e' stato indicato da Calzetta Stefano come elemento particolarmente vicino ai Vernengo (Atto 999984 da pag.0200).

Lo stesso Calzetta riferisce che nel ristorante "La Nave" - che anch'egli indica esattamente come di proprieta' del Caruso - si erano celebrate le nozze di Pace Stefano, cui avevano partecipato "i megghiu cristiani" , vale a dire persone particolarmente importanti nelle gerarchie mafiose, quali Bontate Giovanni, Puilara' Ignazio col fratello, tutti gli Zanca, Zanca Giovanni, figlio di Cosimo ed altre persone."

(Atto 999984 da pag.0205).

Inoltre, a seguito di accertamenti eseguiti dalla P.G., e' stato accertato che il bar "Italicus" di Piazza S.Erasmo, di cui e' titolare il Caruso, "... e' notoriamente ritrovo abituale di mafiosi e pregiudicati della zona Kalsa, Via Messina Marine, Sperone ...; nel corso di recenti servizi di osservazione sono stati notati all'interno del bar Argano Gaspare, Scalia Giuseppe, Tinnirello Gaetano, Raccuglia Cosmo che si baciava con uno dei figli di Spadaro Vincenzo, Lombardo Sebastiano....., Rotolo Salvatore, Senapa Pietro, Tinnirello Michelangelo". (Vol.1/F F.011989).



Infine, a seguito di una perquisizione domiciliare presso l'abitazione del Caruso veniva rinvenuto un fucile cal. 410, marca "Falco", matricola N.87539, detenuto illegalmente (Vol.2/F f.012184).

Cio' posto, a giudizio di questa Corte, il complesso degli elementi esposti consente di affermare la piena responsabilita' dell'imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli come in epigrafe.

Invero, si e' gia' detto della piena attendibilita' del Sinagra allorché esso riferisce episodi concernenti la "famiglia" di Corso dei Mille, capeggiata da Marchese Filippo, degli ordini del quale egli era fedele esecutore.

Inoltre, nel caso di specie le affermazioni del Sinagra sono riscontrate da appostamenti e servizi di sorveglianza della Squadra Mobile di Palermo, dai quali risulta che il locale del Caruso era assiduamente frequentato da personaggi "di rilievo" dell'organizzazione mafiosa della zona, la maggior parte dei quali sono stati giudicati e condannati nel presente procedimento penale.

Altrettanto significativo risulta essere il ritrovamento dell'arma, proprio un fucile, presso l'abitazione dell'imputato.

Peraltro, premessa l'attendibilita' del Sinagra sul punto, non puo' non osservarsi che - come esattamente rilevato dal G.I. - il Marchese Filippo ben difficilmente avrebbe incaricato il Caruso di una funzione cosi' delicata, come e' quella di trattare le armi della "cosca", se quest'ultimo non fosse stato associato, e, quindi, totalmente affidabile.

Infatti, e' di tutta evidenza che, data la gravita' dei delitti che venivano commessi, vi era l'assoluta necessita' del massimo riserbo specialmente in ordine alle armi che venivano utilizzate nelle varie azioni criminali della "cosca".

Non puo' trascurarsi che nel corso dell'ispezione giudiziale eseguita dal G.I. il 2 aprile 1984, il Sinagra ebbe a riconoscere la casa ove l'imputato eseguiva i lavori di modifica delle armi della "famiglia" di Corso dei Mille, immobile che la difesa assume non essere nella titolarita' dell'imputato.

A parte l'ovvia considerazione che e' impensabile che tale lavoro cosi' delicato e pericoloso il Caruso, peraltro persona impegnata anche in altre attivita', lo svolgesse nella propria abitazione, rimane, in ogni caso, l'attendibile accusa

del Sinagra, che presuppone un contributo causale certamente non insignificante sotto il profilo operativo dell'apporto di mezzi adeguati per il perseguimento dei fini associativi.

Cio' premesso, Caruso Vincenzo, va ritenuto colpevole di tutti i reati ascrittigli come in epigrafe, i quali, in quanto evidente espressione del medesimo disegno criminoso, vanno unificati, quoad poenam, sotto il vincolo della continuazione ex art.81 cpv., C.P..

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., con particolare rilievo alla sostanziale irrilevanza dei precedenti penali dell'imputato ed alla sua partecipazione marginale all'attivita' dell'organizzazione, si ritiene equo infliggere la complessiva pena di anni 7 di reclusione (pena base art.416 bis comma I e IV anni 4 di reclusione + un terzo per comma VI = anni 5 e mesi 4 di reclusione + art.112 N.1 C.P. mesi 2 di reclusione = anni 5 e mesi 6 di reclusione + 81 cpv., C.P. = anni 7 di reclusione).

Segue, come per legge, la condanna alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena;

nonche' l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di 1 anno e l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Inoltre, premesso che per l'imputato ricorrono le condizioni di cui all'art.6 D.P.R. 18/12/1981 N.744, questa Corte dichiara condonata la pena, come sopra inflitta, nella misura di mesi 6 di reclusione.

Casella Antonino

Casella Antonino e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 1, 10, 13, 22 dell'epigrafe.

Ritiene la Corte che debba essere affermata la responsabilita' del prevenuto in ordine ai reati di cui ai cennati capi 1 e 10.

Diversi coimputati hanno concordemente indicato nel Casella un elemento di rilievo della organizzazione criminale mafiosa; l'attenta analisi di numerose circostanze ha, poi convalidato tali indicazioni suggellandone l'attendibilita'.

Sinagra Vincenzo cl. 1956, riconoscendo il Casella in fotografia, lo ha indicato come aggregato alla mafia ed ha precisato di averlo visto in compagnia di Marchese Filippo (Vol.258/FP f.258246) e di averlo successivamente incontrato durante la comune detenzione nel carcere palermitano dell'Ucciardone.

Del periodo di detenzione carceraria dell'imputato e delle modalita' - davvero emblematiche

- di svolgimento della stessa ha, invece, fornito illuminante descrizione Coniglio Salvatore, delle cui circostanziate dichiarazioni non e' fondatamente contestabile la veridicita'.

Ha riferito il Coniglio: "Casella Antonino comanda l'8^ sezione, e non si muove nulla senza che prima ci sia il suo consenso.

A sua volta il Casella riceve ordini dal boss della 7^ sezione (Lo Jacono Pietro; n.d.r.)", ed ha aggiunto: "Come il Bontate, godevano della massima liberta' di movimento Lo Jacono, Vernengo, Gambino e tutti gli altri nomi di spicco, come ad esempio Casella Antonino..." (Vol.... pp.92 e 103).

E' appena il caso di precisare che le concrete modalita' della detenzione nel carcere palermitano dell'Ucciardone, o meglio il grado di severita' ed asprezza del regime carcerario, hanno da sempre costituito un dato variabile in funzione dell'importanza e del peso del singolo recluso e della capacita' del medesimo di continuare ad usare l'efficacia intimidatrice dell'organizzazione mafiosa anche all'interno dell'istituto di pena.

Chiarisce, infatti, il Coniglio: "Gli agenti, invece, con gli altri detenuti si mostrano sgarbati e si rifiutano di aprire le celle".

Anche Contorno Salvatore e Buscetta Tommaso hanno parlato del Casella, di cui hanno indicato la "famiglia" di appartenenza - quella di Brancaccio - ed evidenziato gli stretti rapporti con Savoca Giuseppe, imputato nel presente procedimento del reato di associazione mafiosa e finalizzata al traffico di stupefacenti (Contorno: Vol.125 f.456537 e Interrogatorio Udienza del 14/4/1986; Buscetta: Vol.124 f.450007).

A riscontro di tali riferimenti va ricordato che il Casella era tra gli invitati al matrimonio della figlia di Savoca Giuseppe, a cui risultano aver partecipato i piu' prestigiosi nomi dell'associazione mafiosa palermitana (Vol.10 f.402788); e che Bruno Felice ha dichiarato ai G.I. di Palermo (Vol.90 f.440776) che il Casella ed i Savoca "sono tutti una famiglia".

Scarsamente credibile si appalesa l'assunto difensivo dell'imputato, che, alquanto risibilmente, si e' richiamato nel corso dell'interrogatorio dibattimentale ai rapporti di vicinato con i Savoca.

Non sembra infatti plausibile che il convincimento generalizzato circa gli stretti legami mafiosi del Casella con Savoca Giuseppe si

sia potuto formare sulla base di un semplice rapporto di conoscenza tra vicini di casa, e che il detto rapporto abbia potuto giustificare l'inclusione dei Casella tra gli invitati - come si e' detto, molto "selezionati" - al cennato matrimonio della figlia del Savoca.

Molto piu' probabile e' invece l'appartenenza di entrambi ad una comune "famiglia" mafiosa, stante anche il non adamantino passato dell'odierno imputato, il quale nel 1977 veniva sorpreso dai Carabinieri in una casa, a Napoli, insieme a Scavone Gaetano - sulla cui militanza mafiosa non e' oggi possibile alcun dubbio - e Savoca Salvatore.

L'organico inserimento del Casella nel sodalizio mafioso emerge, d'altronde, nitidamente da altre sintomatiche circostanze.

Casella Antonino ha tratto, in data 8 giugno 1982, sul proprio conto corrente un assegno dell'importo di lire 800.000 all'ordine di Nangano Giuseppe, imputato anch'egli e condannato nel presente procedimento per il reato di cui all'art.416 bis C.P., nonche', in data 6 febbraio 1980, un assegno per lire 200.000 negoziato da Savoca Giuseppe; ha inoltre ricevuto due assegni dell'importo complessivo di lire 12.500.000, tratti, sul finire del



1979, da Federico Domenico - parimenti condannato per associazione mafiosa - sul conto corrente intestato alla "Urania Costruzioni" s.r.l., di cui il Federico era amministratore e di cui era sostanzialmente titolare Bontate Giovanni.

Si registra, cioè, in relazione al Casella il fenomeno - tipicamente mafioso - dell'interferenza tra gli itinerari imprenditoriali del prevenuto e le sue attività criminose.

Di ciò è prova - oltre agli appena enunciati rapporti finanziari - la dichiarazione di Calzetta Stefano, che ha riferito (Vol...p.326) di aver sentito Graviano Michele dire che occorreva che tutti acquistassero il ferro presso la "Edilferro" - appartenente, come vedremo tra poco, ai Casella - anche se costava cinquanta lire in più rispetto agli altri commercianti.

La società "Edilferro", costituita nel 1980 con un capitale di 21 milioni dai fratelli Casella Antonino e Casella Giuseppe insieme a Messina Filippo, Savoca Vincenzo, Di Maggio Pietro e Corrao Antonino - alcuni dei quali coinvolti in gravi reati di contrabbando - dopo un aumento del capitale sociale a quasi 300 milioni, veniva improvvisamente ceduta, ad appena un anno dalla

costituzione, a Bosco Giovanni e Lo Bianco Giuseppe, prestanome di Inzerillo Salvatore, per essere inopinatamente riacquistata dopo appena otto mesi dal Casella Giuseppe (Vol.2 f.400416).

Giova osservare che Casella Antonino ha asserito in dibattimento : 1) di aver ricevuto, con il fratello, in corrispettivo della cessione delle quote sociali l'esigua somma di lire 21 milioni; 2) che la società mantenne fino alla cessione l'originario capitale sociale, affermazione smentita dalle risultanze del bilancio 1980; 3) che la cessione fu determinata dall'impossibilità per i due fratelli di dedicarsi a tempo pieno alla gestione dell'impresa sociale, asserzione inconciliabile con il quasi immediato riacquisto delle quote sociali.

Alla luce di tali considerazioni prende consistenza il convincimento che le vicende societarie della "Edilferro" siano state strettamente influenzate - in conseguenza della provenienza delittuosa delle risorse finanziarie investite fin dall'inizio nella società - dai mutevoli equilibri in seno all'organizzazione mafiosa, come dimostra la significativa coincidenza tra l'omicidio dell'Inzerillo e l'uscita di scena dei nominati Bosco e Lo Bianco.

In ordine alla affermata provenienza delittuosa delle somme impiegate per la sua attivita' imprenditoriale, va posto in luce che il Casella esercitava un'attivita' nel ramo degli autotrasporti che, avviata nel 1979, gia' nel 1980 poteva contare su un patrimonio notevole, disponendo di dieci motrici, due autotreni, un camion Fiat 602, un'autogru e ventuno rimorchi.

Una simile prosperita' aziendale a cosi' breve distanza dall'inizio dell'attivita' non puo' giustificarsi in assenza di fonti lecite di approvvigionamento finanziario.

Cio' tanto piu' appare conforme al vero, se si consideri che tale fortunato evolversi dell'attivita' imprenditoriale corrisponde cronologicamente al coinvolgimento in episodi criminosi, come la vicenda giudiziaria napoletana per contrabbando di tabacchi, che testimoniano l'esigenza di ricorrere a finanziamenti per la sua attivita' lecita, che non era in grado di autofinanziarsi e spiegano la provenienza del danaro impiegato.

Il suo intenso rapporto con Savoca Giuseppe ed i collegamenti di quest'ultimo e del fratello Casella Giuseppe con Sanseverino Domenico appaiono molto significativi per

dimostrare il concreto inserimento nel circuito imprenditoriale mafioso, di cui si e' piu' volte trattato nella presente sentenza (cap. III e XII).

Senza il ricorso a tali forme di reimpiego di profitti illeciti, il Casella sprovvisto di possidenze immobiliari di consistenza tale da agevolargli il ricorso al credito, non avrebbe potuto decollare da un punto di vista imprenditoriale.

Una riprova, come si e' gia' detto, e' fornita dalle vicende della "Edilferro", che rivelano il carattere strumentale della societa' rispetto a ben individuati interessi criminali, lasciando agevolmente intendere l'origine degli apporti finanziari dei gruppi avvicendatisi al controllo della societa'.

Soltanto ipotizzando che la societa' fosse il veicolo di riciclaggio di denaro "sporco" si puo' comprendere la ragione, evidentemente estranea alla logica dei rapporti economici, dei mutamenti dell'identita' dei soci, che, peraltro, in una prima fase avevano aumentato il capitale sociale a 220 milioni di lire senza sborsare altro denaro oltre alle quote iniziali.

Sulla scorta di quanto sin qui esposto non puo', in conclusione, ammettersi il dubbio circa l'appartenenza dell'imputato all'organizzazione criminale mafiosa.

Deve, tuttavia, precisarsi che nessuna prova e' stata acquisita da cui emerga il coinvolgimento dello stesso nel traffico di sostanze stupefacenti.

Di talche', Casella Antonino va dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1 e 10 della rubrica; va, invece, assolto dalle imputazioni di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto.

Riguardo alla sussistenza delle aggravanti contestate e del vincolo della continuazione si fa rinvio alla parte generale della sentenza.

Tenuto conto dei criteri previsti dall'art.133 C.P., l'imputato va condannato alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione (pena base per l'art.416 bis, I e IV comma, C.P. = anni 4 di reclusione + un terzo per l'art.416 bis, VI comma C.P. = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per l'art.112 N.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 + aumento per l'art.7 legge 575/65, sost. dall'art.18 legge 646/82 = anni 6 + aumento per l'art.81 cpv. C.P. = anni 6 e mesi 6 di reclusione).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P. la condanna alla pena cosi' determinata comporta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge 646/82, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per la durata di anni 1, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, u.c., C.P., che il condannato, stante la sua pericolosità sociale, sia posto in libertà vigilata per un tempo non inferiore a anni 3.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali e al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Per quanto concerne i beni sequestrati nei confronti dell'imputato e della di lui moglie Arcoleo Giovanna ai sensi dell'art.24 legge 13 settembre 1982 N.646, deve osservarsi che i predetti beni risultano acquistati in data anteriore all'entrata in vigore della citata legge introduttiva del nuovo art.416 bis C.P., il cui comma VII prevede la confisca obbligatoria nei confronti del condannato delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impiego.

Stante l'irretroattività di tale norma deve, pertanto, revocarsi il decreto di sequestro del G.I.

di Palermo del 4 aprile 1985 nei confronti di Casella Antonino e Arcoleo Giovanna, ordinando la restituzione dei beni agli aventi diritto.

**Casella Giuseppe**

Casella Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 1, 10, 13, 22 dell'epigrafe.

Alla luce delle risultanze processuali, ritiene la Corte che debba essere affermata la responsabilita' dell'imputato per il delitto previsto dall'art.648 C.P., cosi' modificata l'originaria imputazione di cui al capo 1.

E' emerso nel corso del processo come il Casella, pur non essendo organicamente inserito nell'organizzazione criminale denominata "Cosa Nostra", abbia assunto rispetto ad essa un ruolo di sostanziale "contiguita'".

Dell'imputato ha parlato Calzetta Stefano, che lo ha legato ai Vernengo ed agli Spadaro, insieme ai quali lo ha visto piu' volte, ed ha precisato che nonostante il Casella tenesse i suoi autotreni all'aperto, non ha mai subito attentati (Vol.11 f.402908 - 402909).

Siffatti riferimenti, per quanto non significativi per se' soli dell'aggregazione



dell'imputato ad alcuna cosca - stante anche la limitata conoscenza che il Calzetta puo' vantare della struttura e delle vicende dell'organizzazione mafiosa - sono, nondimeno gia' sintomatici di una collocazione dubbia del prevenuto rispetto al potere criminale mafioso.

Riscontro a tale assunto e' offerto da numerose, concordanti circostanze accertate durante le indagini di polizia e nel corso dell'istruttoria.

Casella Giuseppe e' stato amministratore della s.r.l. "Edilferro".

Tale societa', operante nel settore del commercio di materiale ferroso, e' stata costituita nel febbraio 1980 dal prevenuto, unitamente al fratello Casella Antonino ed a Messina Filippo, Savoca Vincenzo, Di Maggio Pietro e Corrao Antonino, alcuni dei quali coinvolti in gravi reati di contrabbando di t.l.e..

Ebbene, nella sede della "Edilferro", in locali di proprieta' del Casella, era ubicata la societa' "Giemmegi" appartenente all'esponente mafioso Cucuzza Salvatore, imputato nel presente procedimento e condannato, tra l'altro, per il tentato omicidio di Contorno Salvatore (Vol.2 f.400416).

In sede di perquisizione, all'interno della "Edilferro", e' stato, inoltre, identificato Nangano Giuseppe, noto pregiudicato mafioso, ed e' stato rinvenuto un cartoncino della ditta "Edil Beton", di proprieta' di Marchese Filippo (Vol.2 f.400416).

Interrogato, il Casella ha risibilmente negato - seppure solo in un primo momento - di conoscere il Cucuzza (Vol.4 f.400905) ed ha asserito di nulla sapere della "Edil Beton" e di non essere in grado di spiegare il rinvenimento del cennato cartoncino (Vol.4 f.400907).

Ha, infine, giustificato la presenza del Nangano adducendo rapporti commerciali con lo stesso per il rifornimento di carburante agli automezzi di sua proprieta' (Vol.4 f.400907).

Sulla scorta di questi elementi si evince chiaramente l'interferenza tra i percorsi imprenditoriali del Casella e le attivita' di individui dalla spiccata connotazione criminale.

Prova ne sono gli assegni, emessi o negoziati dall'imputato, scoperti in esito ad indagini bancarie,.

Il Casella ha emesso in circa otto mesi - dal novembre 1981 al luglio 1982 - a favore di

Sanseverino Domenico - indiziato di gravi reati in altro procedimento penale - assegni per complessive lire 95 milioni; ha presentato, inoltre, all'incasso effetti per complessive lire 5 milioni aventi come accettante o debitore l'Edilizia Sanseverino s.r.l., ed ha ricevuto - nel quadrimestre luglio - ottobre 1980 - assegni bancari tratti sui conti correnti intestati all'Immobiliare Emiro, il cui amministratore unico e' il predetto Sanseverino per complessive lire 33 milioni.

In data 30 aprile 1980 il Casella ha ricevuto da D'Angelo Giuseppe, condannato per associazione mafiosa nel presente processo, un assegno di lire 1.400.000; mentre Federico Domenico, parimenti condannato per il medesimo delitto, ha tratto per la "Cofed Costruzioni" s.r.l. 6 assegni per complessive lire 79.500.000 in favore del Casella.

Dal coimputato Oliveri Giovanni egli, inoltre, ha ricevuto un assegno bancario recante l'importo di lire 2.470.000, ed in favore del medesimo Oliveri ha emesso un assegno di lire 3.969.000.

Assegni per ammontare complessivo di circa 27.000.000 di lire ha, altresì, ricevuto il Casella dall'"Immobiliare Dueemme" s.p.a. e

dall'I.M.C.O s.p.a., ed ha presentato all'incasso effetti per circa 3.200.000 lire aventi come accettante o debitore la I.M.C.O. s.p.a.: le due nominate societa' fanno capo a Lo Presti Ignazio e Gaeta Carmelo, coimputato di associazione mafiosa in altro procedimento.

Tre assegni, per complessive lire 5 milioni circa, sono stati tratti, infine, dall'imputato in meno di tre mesi in favore del menzionato Nangano Giuseppe.

Orbene, gli elencati rapporti commerciali e finanziari oltre ad evidenziare e comprovare quella contiguita' all'area mafiosa di cui s'e' detto, delineano - per la loro intensita' e consistenza - assai piu' gravi responsabilita' del prevenuto relative al riciclaggio di grossi flussi di denaro di provenienza delittuosa in attivita' imprenditoriali aventi parvenza di legalita'.

Eloquente riprova dell'assunto ora espresso e' la peculiare vicenda della "Edilferro" s.r.l..

Detta societa', dotata al momento della costituzione di un capitale sociale di lire 21 milioni e di cui l'odierno imputato era l'amministratore unico, dopo una elevazione del capitale a quasi

trecento milioni - evidenziata dalle risultanze del bilancio 1980 ed ammessa, sia pure con argomentazioni destituite di attendibilita'', dal prevenuto nel corso del dibattimento - veniva improvvisamente ceduta, dopo appena un anno dalla nascita, a Bosco Giovanni e Lo Bianco Giuseppe, esponenti della famiglia di Inzerillo Salvatore, per essere inopinatamente riacquistata dopo appena otto mesi dal Casella (Vol.2 f.400416).

Non ha saputo chiarire l'imputato le ragioni di un siffatto, repentino avvicendamento.

In particolare, ha asserito il Casella al dibattimento di essere stato costretto a liberarsi della "Edilferro" per la impossibilita' di gestire tale impresa contemporaneamente a quell'altra sua individuale di autotrasportatore, nonche' per le montanti difficolta' economiche della societa''; salvo sostenere subito dopo che al momento del suo reingresso nulla era cambiato, immutata essendo l'esposizione debitoria e continuando egli ad esercitare attivita' di autotrasportatore.

Inspiegata e' rimasta, inoltre, la realizzazione, nel corso del primo esercizio sociale, di uno stabilimento del valore di oltre 200 milioni a

fronte di conferimenti dei singoli soci per complessivi 21 milioni;

In realta', per cogliere il significato di una vicenda cosi' singolare e' necessario tenere presente la piu' volte richiamata "collateralita'" del Casella rispetto all'attivita' criminale mafiosa.

Ha riferito il coimputato Calzetta Stefano di avere sentito Graviano Michele dire, in presenza di Vernengo Pietro, Battaglia Giuseppe ed Amato Federico, che occorreva che tutti acquistassero il ferro presso la "Edilferro" sebbene ivi costasse cinquanta lire in piu' "...perche' cio' gli interessava" (Vol. p.326).

Fondato appare, dunque, il convincimento che le vicende della "Edilferro" siano state determinate - in conseguenza della provenienza delittuosa delle risorse finanziarie investite sin dall'inizio nella societa' - dagli alterni equilibri tra gruppi rivali all'interno dell'organizzazione mafiosa e che, in definitiva, l'odierno imputato altro non sia stato che un "prestanome", incaricato di reinvestire in attivita' imprenditoriali lecite i proventi dei traffici mafiosi.

Conferma ne e' la significativa coincidenza temporale tra l'omicidio del boss Inzerillo e l'uscita di scena dei nominati Bosco e Lo Bianco, dei quali il primo dopo la scomparsa dell'Inzerillo si trasferiva negli Stati Uniti mentre il secondo si allontanava per destinazione ignota.

Per ulteriori valutazioni, anche sull'impresa individuale di autotrasporti svolta in societa' di fatto col fratello Casella Antonino, si rinvia alla scheda di quest'ultimo.

In conclusione, alla stregua degli acquisiti elementi non e' possibile formulare giudizio di appartenenza dell'imputato al sodalizio mafioso.

Egli si trovava, invero, alla data di entrata in vigore della legge 646/82, introduttiva dell'art.416 bis C.P., in stato di custodia cautelare (in carcere dal 12 luglio 1982, e nella propria abitazione dal 24 luglio 1984 al dicembre 1987); e nessun elemento e' emerso durante la detenzione, da cui si possa desumere un contributo anche minimo alle finalita' di "Cosa Nostra".

Nemmeno e' possibile ravvisare con certezza alcun coinvolgimento dell'imputato nel commercio di sostanze stupefacenti.

Deve, invece, reputarsi dimostrata la responsabilita' del Casella per il reato di ricettazione, stante l'attivita' dallo stesso posta in essere ai fini dell'accumulamento di ingenti somme provenienti dai traffici illeciti dell'organizzazione mafiosa.

Casella Giuseppe dev'essere, pertanto assolto dai reati di cui ai capi 10, 13 e 22 dell'epigrafe per non aver commesso il fatto; mentre va, al contrario, dichiarato colpevole del reato di ricettazione di cui all'art.648 C.P., cosi' modificata l'imputazione di cui al capo 1 della rubrica.

Tenuto conto dei criteri previsti dall'art.133 C.P., l'imputato va condannato alla pena, adeguata all'entita' dei fatti ed alla personalita' del reo, di anni 2 e mesi 6 di reclusione e lire 3 milioni di multa (pena base per l'art.648 C.P. = anni 2 di reclusione e lire 2 milioni di multa, aumentata ad anni 2 e mesi 6 di reclusione e lire 3 milioni di multa per l'art.81 cpv. C.P.).

Alla condanna segue, "ex lege" , quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.



**Castellana Giuseppe**

Castellana Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Al lume delle risultanze processuali, ritiene la Corte che debba essere affermata la responsabilita' del predetto per i delitti contestati.

Dell'imputato ha parlato, in circostanziate dichiarazioni al G.I. ed in dibattimento, Contorno Salvatore, che lo indicato come "uomo d'onore" e "capo-decina" della famiglia mafiosa di Ciaculli.

Interrogato in merito, il Castellana - cognato del capo mafioso Greco Michele, in quanto fratello della di lui moglie - si e' protestato estraneo a "Cosa Nostra" ed ha espresso stupore per la condanna all'ergastolo di Greco Michele e Greco Salvatore, della cui rettitudine egli mai aveva dubitato (Vol.95 F.P. f.223250-223251); ha soggiunto di conoscere Contorno Salvatore, ma di non averlo piu' visto da oltre venti anni.

Puo' sin d'ora osservarsi come le difese del prevenuto siano inconsistenti ed inattendibili.

Che egli ignorasse cio' che molti - e non solo a Palermo - sapevano, e cioe' la preminente importanza dei Greco in seno all'organizzazione mafiosa, e' asserto che non richiede alcuna confutazione, come del pari insostenibile e' quanto dal medesimo dichiarato dinanzi al G.I. di Palermo in data 6 novembre 1984: non essersi egli incontrato con i sunnominati Greco dal luglio 1982, allorche' si svolse il funerale del padre dei predetti.

Ma non rispondente a verita' si appalesa anche l'ulteriore affermazione di non aver piu' visto o incontrato Contorno Salvatore da circa 25 anni.

Puntualmente smentito e', infatti, il Castellana da una serie di circostanze minuziosamente riportate dal Contorno, il quale ha riferito di avere acquistato - per interposta persona, essendo sottoposto a procedura fallimentare - nel 1980 da tale Conti Filippo un terreno confinante con un fondo del Castellana - o che fece da intermediario sulla vendita - e di aver ivi costruito nello stesso anno una villa (Vol.125 f.456650 e 456655); precisando, altresì, che, trattandosi di immobile rientrante nella sfera territoriale di "controllo" della famiglia di

Ciaculli, si rese necessario, a tal fine, preliminarmente richiedere ed ottenere il permesso di Greco Michele, cosa che il Contorno fece, per via gerarchica, tramite Bontate Stefano.

Siffatta ricostruzione appare credibile, non ravvisandosi alcuna ragione per dubitare della sua veridicità: trattasi, infatti, di una vicenda patrimoniale di scarso rilievo, palesemente priva di immediati connotati specificatamente accusatori per il "coimputato dichiarante".

Alla luce di tale premessa, la riferita asserzione del Castellana, volta a mirare l'affidabilità delle indicazioni del Contorno negando qualsiasi rapporto col medesimo, si rileva inaccoglibile, dovendo ritenersi, al contrario, che l'imputato abbia avuto frequenti contatti con il primo, non foss'altro che per la vicinanza dei rispettivi fondi (il Castellana, pur abitando in Palermo, ha infatti ripetutamente dichiarato, anche al dibattimento, di coltivare personalmente i propri terreni e di recarvisi a tal fine quotidianamente).

Secondo il Contorno, l'imputato - che gli ha presentato in diverse occasioni svariati "uomini d'onore" (Vol.125 f.456668 e seg) - era addetto al

controllo della zona di via Conte Federico e si avvaleva a tal fine dell'opera di Guagliardito Ignazio, imputato di associazione mafiosa in altro procedimento (Vol.125 f.456687).

Anche qui, la precisione delle indagini fornite dal Contorno e la acclarata fragilita' delle difese dell'odierno imputato - che ha ammesso, peraltro, in dibattimento di conoscere il Guagliardito, precisando di avervi fatto ricorso unicamente per il "trattamento antiparassitario delle piante" - inducono a ritenere fondate le cennate proposizioni accusatorie, ed a considerare, di conseguenza, il Castellana organicamente inserito in "Cosa Nostra".

Del che, peraltro, e' riprova la presenza nella cooperativa agricola S.Spirito, unitamente al Castellana e ad alcuni suoi familiari, di altro associato mafioso, Abbate Giuseppe, condannato anch'egli nel presente procedimento per il reato di cui all'art.416 bis c.p.

Il prevenuto ha dichiarato nel corso dell'interrogatorio dibattimentale del 19 marzo 1986, che l'Abbate entro' a far parte della cooperativa su esplicita richiesta dei soci, allorché

parve evidente la necessita' di rivolgersi a persone dotate di esperienza nel campo della commercializzazione dei prodotti agricoli. Anche nella memoria difensiva in atti si precisa che "nell'anno 1971, al fine di dare un nuovo impulso alla cooperativa, si procedette all'allargamento della base sociale e venne deciso di effettuare anche la commercializzazione della notevole quantita' di agrumi prodotti dai soci. Per attuare tale disegno, furono ammessi vari soci e, fra questi, il sig. Abbate Giuseppe che da moltissimi anni commercializzava buona parte dei prodotti agrumari della zona".

Sembra assumere il Castellana, quindi, che il rapporto tra l'Abbate e la cooperativa agricola S.Spirito sia sorto solo a seguito della determinazione presa nel 1971 di effettuare in proprio anche la commercializzazione dei prodotti.

Sennonche', dall'atto costitutivo, registrato in Palermo il 9 maggio 1967, si desume la presenza di Abbate Giuseppe nel collegio sindacale della cooperativa gia' al momento della costituzione, cosa che, oltre a smentire le surriferite deduzioni del Castellana, appare ai fini del presente giudizio, degno di rilievo, attesa la posizione ricoperta dall'Abbate nell'organigramma mafioso.

In conclusione, gli elementi indizianti sin qui prospettati depongono univocamente nel senso dell'appartenenza dell'odierno prevenuto al sodalizio mafioso. D'altronde, ove si rifletta sulla importanza dei vincoli familiari nella sub-cultura mafiosa, e sulla consuetudine, che caratterizza anche la piu' moderna e spregiudicata mafia imprenditrice, di modellare i propri schemi organizzativi sui legami parentali, non puo' stupire che i cennati indizi riportino al Castellana, cognato del capo dei capi, Greco Michele, quale elemento di spicco dell'organizzazione mafiosa.

Di conseguenza, Castellana Giuseppe va dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1 e 10 della rubrica, unificati dal vincolo della continuazione.

Tenuto conto dei criteri previsti dall'art.133 c.p., l'imputato va condannato alla pena, che si stima adeguata alla entita' dei fatti e alla personalita' del reo, di anni 6 e mesi 6 di reclusione (pena base per l'art.416 bis, 1° e 4°, comma c.p.= anni 4 e mesi 3 di reclusione + aumento per l'art.416 bis, 6° comma, c.p. = anni 5 e mesi 10 + 2 mesi per l'art.112 n.1 c.p. = anni 6 di reclusione + aumento per l'art.81 cpv. c.p. = anni 6 e mesi 6 di reclusione).

Ai sensi del D.P.R. 865/86, la pena come sopra inflitta va condonata, sussistendone i presupposti, nella misura di mesi 6 di reclusione, corrispondente all'aumento di pena irrogato per l'art.81 cpv. C.P., in relazione al reato di cui al capo 1° dell'epigrafe.

La condanna alla pena così determinata comporta a mente degli artt.29 e 32 c.p. le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 c.p. e 18 legge 646/82, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, u.c., c.p., che il condannato, stante la sua pericolosità sociale, sia posto in libertà vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali.

**Castiglione Francesco**

Castiglione Francesco e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere del reato di ricettazione, cosi' modificata l'originaria imputazione di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Gli addebiti mossi all'imputato, consistenti nell'aver ricevuto, quale socio della Ital-Costruzioni S.R.L., da Palazzolo Saveria Benedetta convivente di Provenzano Bernardo, "rappresentante" insieme a Riina Salvatore della "famiglia" di Corleone, la somma di lire 10 milioni come corrispettivo della cessione di alcune quote sociali, sono stati perfettamente corroborati dall'esito delle risultanze istruttorie.

Peraltro, un riscontro e' fornito dallo stesso Buscetta, il quale ha appreso da Badalamenti Gaetano che il Provenzano conviveva con una donna di Cinisi e che spesso frequentava tale centro (Vol.124 f.450068).

E', invero, ben strano che, come asserito dal Castiglione (Vol.10/T f.161616), questi abbia



conosciuto la futura socia solo in occasione della stipula, svoltasi presso lo studio del noto commercialista Prof. Provenzano Giuseppe, dell'atto traslativo delle quote sociali.

E' del tutto inusuale infatti che il Castiglione, da molti anni per sua stessa ammissione (Vol.10/T f.161615) nel mondo dell'edilizia, avrebbe commesso la leggerezza di non assumere complete e dettagliate informazioni sulla persona che doveva entrare in societa' con lui.

Questo a maggior ragione ove si consideri la natura stessa dell'operazione intercorsa tra il Castiglione e la Palazzolo, e la natura della societa' estremamente personalizzata da parte dell'imputato.

Si consideri, altresì, che riunendo il predetto Prof. Provenzano le vesti di consulente finanziario del Castiglione e, nel contempo, di amministratore del patrimonio della Palazzolo (Vol.10 T f.161615), sarebbe stato ben facile e naturale per l'imputato conoscere la qualita' e le consistenze economiche della stessa.

Alla luce di queste ovvie considerazioni risulta come non sia logicamente pensabile, come invece l'imputato ha sostenuto, che il medesimo non fosse,

nel concludere la cessione delle quote sociali, ben conscio della reale natura dell'affare.

Se a cio' si aggiunge l'ovvia constatazione della materiale impossibilita' della Palazzolo, che mai risulta abbia svolto alcuna attivita', non tanto di possedere la somma di L.10.000.000, quanto di risultare intestataria di un patrimonio talmente corposo da richiedere un amministratore, il quadro e' completo nel senso della illecita provenienza delle descritte disponibilita' finanziarie.

Per ulteriori considerazioni circa l'apporto necessario in quel momento alla societa', si rinvia alla scheda dell'altro socio Brazzo' Giuseppe.

Ritenuta, quindi, provata la conoscenza da parte dell'imputato di quell'illecita provenienza che costituisce il presupposto del delitto di ricettazione, ne va affermata la penale responsabilita' dell'imputato e condannato, avuti presenti i criteri di cui all'art.133 C.P., alla pena di anni 2 di reclusione e L.6.000.000 di multa.

La pena cosi' determinata, in virtu' del provvedimento di clemenza del D.P.R. 16 Dicembre 1986 N.865, va interamente condonata.

Si pone, "ex lege", a carico dell'imputato il pagamento in solido delle spese processuali e di

quelle relative al suo mantenimento in carcere durante  
la custodia cautelare.

**Castiglione Girolamo**

Castiglione Girolamo e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere e associazione per delinquere di tipo mafioso, rispettivamente ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai capi n.1 e 10 dell'epigrafe, nonche' di una impressionante catena di rapine, furti e reati minori connessi.

Precisandosi che da tali delitti contro il patrimonio, in ordine ai quali e' stata ritenuta la penale responsabilita' del Castiglione, tratta altra parte di questa sentenza cui si rimanda, deve qui rilevarsi come non sia emersa, a seguito della compiuta istruttoria, la piena prova della colpevolezza dell'imputato per i reati associativi contestatigli.

Invero, le chiamate in correita' operate rispettivamente da Sinagra Vincenzo cl.1956 (P.P. f.258301 e segg.) e Di Marco Salvatore (Vol.34/F f.016403), dalle quali e' pure lecito evincere come la pericolosa banda in seno alla quale

risulta abbia "lavorato" il Castiglione, operasse alle dirette dipendenze del tristemente famoso Marchese Filippo (F.P.f.258352), capo della cosca di Corso dei Mille, ineriscono tuttavia esclusivamente alla serie, cui si e' fatto cenno, di furti e rapine.

Lo stesso Calzetta Stefano, che reiteratamente, tanto in istruttoria (F.P. f.221051), quanto in dibattimento (Dib.Vol.79 f.031056), ha accusato il Castiglione, lo ha fatto con riferimento ai reati contro il patrimonio.

L'imputato fa quindi parte di quella manovalanza del crimine controllata dall'associazione mafiosa e talvolta utilizzata anche per azioni criminose connesse ai fini associativi.

Poiche' il Castiglione risulta aver partecipato principalmente a reati contro il patrimonio che non appaiono tipici rispetto alle finalita' di "Cosa Nostra", non e' certo il suo contributo causale al momento associativo, seppur rimane accertata una sostanziale dipendenza dal capo della "famiglia" di Corso dei Mille.

Coerentemente con le esposte considerazioni appare raggiunta la prova della responsabilita' penale

dell'imputato in ordine ai singoli reati contro il patrimonio, il medesimo va; assolto per insufficienza di prove dai capi d'imputazione di cui ai n.1 e 10 dell'epigrafe.

Il Castiglione di contro, deve essere condannato per i reati ascrittigli ai capi 313 e 322 nonche' 324, 325, 327, 328, 330, 332, 334, 335, 336, 344 e 345 dell'epigrafe, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Tutto cio' premesso, tenuto conto e del citato vincolo della continuazione e dei criteri indicati dall'art.133 c.p., appare equo infliggere a Castiglione Girolamo la pena di anni otto di reclusione e L.3.000.000 di multa, che appare adeguata alla gravita' dei fatti e alla capacita' a delinquere del reo (p.b. per il reato piu' grave di cui al capo 320 e cioe' per l'art.628 p.p. cpv.2 n.1 e 2 c.p. = anni 6 di reclusione e L.2.000.000 di multa + aumento per art.61 n.7 c.p. di un anno e L.500.000 = anni 7 di reclusione e L.2.500.000 di multa + aumento per art.81 cpv. C.P. = anni 8 di reclusione e L.3.000.000 di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 c.p., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene

accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Stante la pericolosità sociale del condannato, si reputa opportuno ordinare, a pena espiata, ai sensi dell'art.229 c.p., che lo stesso sia posto in libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Alla condanna segue "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Castillo John Vittorio

Castillo John Vittorio e' stato rinviato a giudizio per rispondere del reato ascrittogli al capo 53 dell'epigrafe, relativo al concorso in fatti di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Alla stregua delle risultanze processuali e' emersa la piena prova della responsabilita' penale dell'imputato.

Ed invero, un primo concreto elemento di colpevolezza a carico del prevenuto puo' agevolmente trarsi dalle dichiarazioni del De Riz, anch'egli coinvolto nel traffico di stupefacenti, in base alle quali (Vol.16/RA f.116774) tale Mendoza, in seguito rivelatosi correttamente quale Castillo John Vittorio, aveva venduto ingenti partite di cocaina tra gli altri a Cannizzaro Francesco e a Grazioli Sergio (Vol.16/RA f.116774), questi ultimi particolarmente vicini, a Ferrera Giuseppe, della "famiglia" dei "Cavaduzzi" organicamente inserita in "Cosa Nostra".

Lo stesso Castillo poi, ha reso completa confessione in ordine al fatto contestatogli



chiarendo, da un canto le proprie vere generalita' (Vol.41/RA f.122286), dall'altro precisando di far parte di una grossa organizzazione dedita all'importazione nel nostro paese di ingenti quantitativi di cocaina (Vol.17/RA f.117079-117082), con una versione dei fatti sostanzialmente coincidente con quella del De Riz.

Appare cosi' pienamente provata, in presenza degli esposti inequivocabili riscontri probatori, la responsabilita' del Castillo, per il reato di spaccio e di detenzione di stupefacenti ascrittogli in rubrica.

Va pertanto pronunciata la condanna nei confronti dell'imputato in ordine al delitto di cui al capo 53 dell'epigrafe.

Cio' premesso, tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., per Castillo John Vittorio si reputa congrua la pena di anni 6 di reclusione e di L.10.000.000 di multa (p.b. art.71 legge n.685/75 anni 4 di reclusione e di lire.6.000.000 di multa + aumento per art.74 p.p. n.2 = anni 6 e lire 10.000.000).

Ai sensi degli artt.29 e 32 c.p. la condanna alla pena cosi' determinata comporta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici

uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Si reputa opportuno ordinare, stante la pericolosità sociale dell'imputato, che lo stesso, scontata la pena, sia posto in libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni (art.229 c.p.).

Alla condanna segue "ex-lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

### **Castronovo Francesco**

Castronovo Francesco e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

L'odierno imputato e' stato indicato come uno dei componenti di maggiore spicco della c.d. "Fazione Catalano", composta - come si e' gia' detto nel Capitolo X del presente provvedimento relativo al traffico internazionale degli stupefacenti, cui si fa rinvio - da soggetti inseriti organicamente in "cosa nostra" siciliana, anche se operanti per lo piu' negli U.S.A., e dedita al traffico internazionale della droga, nonche' alle correlative attivita' di riciclaggio dei proventi illeciti.

Piu' in particolare tale gruppo di imputati e' coinvolto in un vasto traffico di eroina tra la Sicilia e gli U.S.A., meglio noto come "Pizza Connection".

Invero, Castronovo Francesco - noto anche come "Frank" o "Ciccio l'Americano" - era stato gia' coinvolto nelle indagini conseguenti al sequestro di Kg.40 di eroina rinvenuta a Milano in possesso dei fratelli Adamita.

Come già si è esposto (cap.X, Parte IV, par.I) Contorno Salvatore ha fornito importanti particolari su tale vicenda, confermando che l'eroina in questione proveniva da Bagheria e stava per essere spedita negli Stati Uniti.

Peraltro, tali dichiarazioni, sono confortate da quanto accertato nel noto procedimento penale contro Spatola Rosario ed altri, in cui, in ordine a tale episodio sono emersi inequivoci elementi di responsabilità a carico, tra gli altri, di Castronovo Francesco (Vol.192 f.194), del quale veniva accertata la presenza in Bagheria (Vol.192 f.200).

Cio' premesso, va rilevato che, risulta dall'"affidavit" dell'agente Rooney (Vol. 21/G) che Castronovo Francesco - indicato come uno dei componenti di maggior peso della "Fazione Catalano" - era pienamente coinvolto nel traffico internazionale di stupefacenti concernente la c.d. "Pizza Connection".

Invero, dall'"affidavit" citato risulta che Zito Benedetto (anch'egli componente della Fazione Catalano, coinvolto nel citato traffico di droga), detto "Benny" ha presentato un agente DEA in

incognito al Castronovo, per trattare una partita di eroina, presso il "Mimmo's Pizza" 9936 Roosevelt Boulevard, Philadelphia, Pennsylvania, il quale, in tale occasione, ha notato che il Castronovo dava a Zito due pacchetti.

Inoltre, dal complesso delle indagini svolte in quella sede dagli investigatori americani (v. "affidavit" citato) emerge tutta una serie di contatti tra Zito, che trattava la vendita di eroina con l'agente sotto copertura, e numerosi componenti della "fazione Catalano", tra cui anche il Castronovo

Invero, si e' gia' ampiamente dimostrato in altra parte della trattazione (V. Cap.X concernente il traffico internazionale di stupefacenti) che i componenti della Fazione Catalano avevano organizzato un lucroso traffico di eroina rifornendosi in Sicilia presso le "famiglie" palermitane.

Piu' in particolare - come gia' emerso nella vicenda Adamita di cui si e' detto - i collegamenti piu' frequenti venivano intrattenuti con la "famiglia" di Bagheria, capeggiata da Greco Leonardo, della quale il Castronovo, secondo quanto riferito da Contorno Salvatore, faceva parte (Ud.Vol.35 f.13600 e segg.).

Inoltre, dalle esperite indagini risulta che il Castronovo ha negoziato, assieme al fratello Carlo, assegni per complessivi 10.000.000 di lire con Scaduto Giovanni, anch'egli "uomo d'onore" della "famiglia" di Bagheria (Vol.192 f.280 e 290).

Lo stesso Castronovo manteneva inoltre intensi contatti con Ganci Giuseppe, divenuto negli U.S.A. uomo di fiducia di Bono Giuseppe "rappresentante" delle "famiglie" di Bolognetta (come si evince da alcune intercettazioni telefoniche allegate in atti - Vol.30/Q f.69-), nonché di Catalano Salvatore, capo indiscusso dell'omonimo gruppo statunitense e componente della "famiglia" di Ciminna.

Inoltre, ulteriore indizio del suo organico inserimento nella struttura di "Cosa Nostra", si rinviene nella partecipazione dell'imputato alle sontuose nozze del citato Bono Giuseppe, celebrate a New York il 16 novembre 1980, dove e' stato ritratto in fotografia, insieme a numerosi altri "uomini d'onore" di "rango", molti dei quali riconosciuti componenti della "Catalano Faction".

IL Castronovo, e' stato altresì indicato da Amendolito Salvatore - personaggio coinvolto

nella attivita' connesse al riciclaggio del denaro proveniente dal traffico internazionale di stupefacenti - come uno dei soggetti dal quale riceveva denaro - in misura di 200-300.000 dollari per volta in banconote di piccolo taglio - da inviare in Svizzera (Vol.1/G f.016550 e segg.).

Amendolito Salvatore ha dettagliatamente descritto le modalita' tecniche dei trasferimenti di denaro che, in un primo momento, avevano luogo a mezzo Banca da New York in alcuni conti svizzeri (v. interrogatori allegati in atti), e, successivamente, mediante trasporto diretto del denaro, a mezzo di aerei privati, presso la filiale di Nassau (Bahamas) della Banca di Svizzera e D'Italia, dalla quale - a mezzo assegni circolari al portatore o con accrediti telegrafici - il denaro veniva trasferito sui citati conti svizzeri.

Peraltro, lo stesso Amendolito, ha dichiarato di aver dubitato circa la provenienza del denaro consegnatogli dal Castronovo, atteso che si trattava di monete di piccolo taglio (Vol.26/G f.028819 e segg.) solitamente provenienti dalla vendita al dettaglio dell'eroina. Aggiungeva, inoltre, di aver avuto notizia che il Castronovo aveva trovato in Della Torre Franco un'altro canale per l'esportazione di valuta.

Tali dichiarazioni risultano confermate da quanto emerso dalle indagini compiute dalla DEA e dal F.B.I. (Vol.1/G f.16), dalle quali emerge che Catalano Onofrio e Matassa Filippo erano stati notati mentre recapitavano ad Amendolito pacchi contenenti dollari in contanti, mentre Ganci Giuseppe e Castronovo Francesco svolgevano mansioni di controllo.

Vale la pena di ricordare che Catalano Onofrio e' uno dei personaggi di spicco della "Fazione Catalano" (fratello del capo Catalano Salvatore), cosi' come il gia' citato Ganci Giuseppe (Vol. 30/Q f.69).

Peraltro, le dichiarazioni di Amendolito risultano ulteriormente confortate dalle deposizioni di Matassa Filippo - anch'egli coinvolto nelle operazioni di riciclaggio del denaro proveniente dal traffico internazionale di stupefacenti - il quale offre conferma del fatto che il denaro manovrato da quest'ultimo era di pertinenza della "Fazione Catalano" (Vol.16/G f.152 e segg.; Vol.21/A/G f. 1, 8, 53, 56, 224, 305).

Il Matassa ha, inoltre, dichiarato di aver avuto contatti con Catalano Onofrio e Castronovo Francesco ("Frank"), su segnalazione



di Tognoli Oliviero (altro personaggio coinvolto nelle operazioni di riciclaggio di cui si e' detto), e di avere portato ad Amendolito e ad altri, somme certamente superiori al milione di dollari, prelevate dalla pasticceria "Casamento" e dal "Roma Restaurant" di titolarita' del Castronovo.

Inoltre, fra la documentazione sequestrata al Castronovo (Vol.24/G f.028132, 028139) sono stati rinvenuti documenti dai quali risulta che costui e' socio con Mazzara Gaetano (anch'egli "uomo d'onore" della "famiglia" della Noce, legata ai "Corleonesi") in due pizzerie di New York (la "Pizza D'Oro" e la "F. and G. Pizza"); nonche' il numero di telefono di Li Voti John (arrestato insieme a Montalto Salvatore a Milano) e il biglietto da visita di Lauricella Carlo, anch'egli coinvolto nella c.d. "Pizza connection".

Cio' premesso, l'insieme degli elementi esposti, - inquadrati nella parte generale (Cap.X) concernente il traffico internazionale di stupefacenti cui si fa rinvio, offre piena prova, a giudizio di questa Corte, della responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 1, 10, 13 e 22, con l'esclusione, limitatamente al capo 13,

dell'aggravante di cui al quinto comma dell'art.75 L. 22.12.75 N.685, e, limitatamente al capo 22, dell'aggravante di cui all'art.74 N.5 L. 22.12.75 N.685, atteso che non risulta provato, nell'ambito delle attivita' criminose inerenti al traffico di stupefacenti, che gli imputati abbiano fatto uso o si siano avvalsi di armi.

Cio' posto, va rilevato che, per un mero errore materiale, nel dispositivo risulta esclusa per il capo 22 la contestata aggravante prevista dal II comma dell'art.74 L. 22.12.75 N.685, anziche' quella di cui al 2° cpv. del medesimo articolo.

Tanto si segnala, facendo presente che nel calcolo della pena si e' tenuto conto della sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantita'.

Orbene, e' di tutta evidenza che, attese le enormi dimensioni del traffico di stupefacenti e le quantita' oggetto di esso - desumibili dal fiume di dollari (55 milioni in un solo anno) rientrati in Svizzera dagli U.S.A - tale aggravante va ritenuta pienamente operante, essendo stata esclusa solo, a causa di un errore di trascrizione.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., ed unificati sotto il vincolo della

continuazione rispettivamente tra di loro i reati di cui ai capi 1 e 10 nonché quelli di cui ai capi 13 e 22, in quanto evidente espressione, in entrambi i casi, di un medesimo disegno criminoso, si ritiene equo infliggere a Castronovo Francesco la complessiva pena di anni diciassette di reclusione e di lire 120.000.000 (centoventimilioni) di multa, risultante dal seguente computo:

- capi 1 e 10, pena base art.416 Bis comma IV C.P. anni 4 di reclusione + art.416 Bis comma VI C.P. = anni 5 e mesi 4 di reclusione + art.112 N.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 reclusione + art.81 cpv. C.P. = anni 6 d i r e c l u s i o n e ;

- capi 13 e 22, pena base art.71 L. 22.12.75 N.685, anni quattro di reclusione e lire 45.000.000 di multa + 1/3 per art.74 I comma N.2 = anni 5 mesi 4 e 60 milioni più 1/2 per art.74 II comma = anni otto di reclusione e lire 90.000.000 di multa + art.81 cpv. C.P. = anni 11 di reclusione e lire 120.000.000 di multa; per cui, la pena complessiva risulta pari a quella indicata tramite il cumulo materiale delle pene come sopra inflitte.

A tale condanna segue, come per legge, l'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante

l'espiazione della pena; nonche' l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per la durata di un anno e l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Infine, visto il D.P.R. 18.12.1981 N.744, questa Corte, ritenuto che ne ricorrono le condizioni oggettive e soggettive, dichiara condonata la pena come sopra inflitta a Castronovo Francesco nella misura di un anno di reclusione.

Catalano Onofrio

Catalano Onofrio e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13, e 22 dell'epigrafe.

L'odierno imputato e' stato indicato come uno dei componenti di maggiore spicco della c.d. "Fazione Catalano", capeggiata dal fratello Catalano Salvatore e composta - come si e' gia' detto nel capitolo X concernente il traffico internazionale degli stupefacenti, cui si fa rinvio - da soggetti inseriti organicamente in "Cosa Nostra" Siciliana, anche se operanti per lo piu' negli U.S.A., e dedita al traffico internazionale della droga, nonche' alle correlative attivita' di riciclaggio dei proventi illeciti.

Piu' in particolare tale gruppo di imputati e' coinvolto in un vasto traffico di eroina tra la Sicilia e gli U.S.A., meglio noto come "Pizza Connection".

Invero, il Catalano, era stato gia' coinvolto - come anche altri coimputati della c.d.

"Pizza Connection" - in un episodio di traffico di stupefacenti concernenti la spedizione in U.S.A. di 40 Kg. di eroina, provenienti da Bagheria, sequestrata a Milano ai fratelli Adamita il 16 Marzo 1980 (Vol.192 f.244, 251, 302) (Vol.196).

Inoltre, nell'ambito delle indagini concernenti il traffico degli stupefacenti facente capo a Spadaro Tommaso - di cui si e' ampiamente trattato in altra parte cui si fa rinvio - e' emerso che Catalano Onofrio ha negoziato 4 vaglia cambiari di lire 10.000.000 ciascuno (versandoli in un suo c/c presso l'agenzia di Ciminna del Banco di Sicilia), emessi il 15 Gennaio 1980 dall'agenzia N.3 di Palermo del Banco di Sicilia, e facenti parte di una partita di vaglia per un ammontare complessivo di 500.000.000 di lire, richiesti da Sampino Antonietta, cognata dello Spadaro, utilizzando come provvista alcuni libretti di risparmio dove erano depositate somme provenienti dal traffico degli stupefacenti di pertinenza di quest'ultimo (Vol.62 Ter f.1).

Peraltro, vaglia della stessa partita sono stati negoziati da noti trafficanti, tra i quali i fratelli Grado, Ingrassia Ignazio, Tinnirello Gaetano, ed altri ancora.

Ed a proposito dei fratelli Grado occorre rilevare che, su un c/c dell'agenzia 16 della Sicilcassa di Palermo intestato alla loro madre Grado Antonina, risultano versati tre assegni circolari da lire 5.000.000 ciascuno, la cui emissione e' stata richiesta alla Cassa Rurale ed Artigiana di Monreale, il 18 Settembre 1979, da tale Cinquemani Carmelo, utlizzando come provvista assegni di c/c tratti da Catalano Onofrio (Vol.11/B f.40, 48, 49).

Risulta, inoltre, che Greco Leonardo, capo della "famiglia" di Bagheria, ha apposto una firma di girata su un assegno emesso dal Catalano Onofrio per lire 10.000.000.

Orbene, a proposito di tali titoli di credito, occorre osservare che essi nel loro complesso fanno riferimento a somme non indifferenti e, singolarmente presi, ammontano sempre a "cifre tonde" (10.000.000; 5.000.000); il che rafforza - come gia' accennato alla parte della trattazione che concerne il traffico di stupefacenti cui si e' fatto rinvio - il convincimento che trattasi di una vera e propria redistribuzione di proventi illeciti, certamente derivanti, dati i personaggi coinvolti, dal traffico della droga.

Il fatto poi che dette persone risultino "aliunde" appartenenti all'associazione mafiosa "Cosa Nostra", che gestiva e controllava tutto il traffico dell'eroina, facendovi partecipare nella fase del finanziamento soltanto i suoi componenti, costituisce un elemento che rafforza il convincimento della Corte circa l'appartenenza dell'imputato a tale associazione.

Il Catalano Onofrio, e' fratello di Catalano Salvatore, capo indiscusso della omonima "Fazione", indicato da Buscetta Tommaso come "uomo d'onore della "famiglia" di Ciminna (PA), paese d'origine dei Catalano (Vol.124 Bis, f.450206, 450209, 450210).

Inoltre, per quanto concerne i fratelli Catalano, ulteriore indizio del loro organico inserimento nella struttura di "Cosa Nostra", si rinviene nella partecipazione alle sontuose nozze di Bono Giuseppe, celebrate a New York il 16 Novembre 1980, insieme a numerosi altri "uomini d'onore" di "rango", molti dei quali riconosciuti fotograficamente da Buscetta quali componenti di "Cosa Nostra" Siciliana (Vol.124 Bis f.450245).

Cio' posto, per quanto concerne il traffico di stupefacenti della c.d. "Pizza Connection", va



rilevato che un quadro completo ed esauriente dell'attività illecita svolta, in tale contesto, da Catalano Onofrio è fornito dal noto "affidavit" dell'agente Charles J. Rooney (Vol.21/G).

Dal citato "affidavit" emerge con chiarezza il pieno coinvolgimento di Catalano Onofrio in tale traffico, nonché una serie interminabile di elementi di collegamento tra i vari componenti della "Fazione Catalano" e l'imputato.

Emerge, altresì, che l'imputato operava in stretto contatto con il fratello Catalano Salvatore, capo di tale "Fazione".

Cio' premesso, evidenti ragioni di economia processuale impediscono di elencare analiticamente tutti gli elementi che emergono dal citato "affidavit", atteso che, sono già stati esposti nella parte generale sul traffico di stupefacenti cui si fa rinvio.

Parimenti, ci si limiterà, in questa sede, a fare rinvio alle numerose intercettazioni telefoniche ed alle altre fonti di prova esaurientemente analizzate nella parte generale di cui si è detto, che costituiscono ulteriori elementi di responsabilità a carico dell'imputato.

Invero, la posizione centrale occupata dai fratelli Catalano in tale traffico e' cosi' rilevante che la gia' svolta ricostruzione generale, dovendo necessariamente illustrare il ruolo da costoro occupato, offre piena contezza del complesso degli elementi a loro carico.

Peraltro, quanto emerso dall'affidavit risulta, altresì' confermato da ulteriori elementi a carico di Catalano Onofrio, dai quali si desume che egli era, a pieno titolo, inserito anche nel circuito di riciclaggio del denaro proveniente dal traffico di stupefacenti di cui si e' detto.

Invero, nel corso delle sue dichiarazioni Matassa Filippo - uno dei personaggi coinvolti nelle operazioni di riciclaggio concernenti la "Fazione Catalano" - ha confermato di aver avuto contatti con Castronovo Francesco e Catalano Onofrio, e di avere portato, per loro conto, ad Amendolito Salvatore, somme certamente superiori al milione di dollari (Vol.16/G f.152, 156.; Vol.21/G f.1 e ss., 8, 224, 305; Vol.26/G f.53,56; f.021741 e ss., f.021744).

Vale la pena di ricordare che, anche Amendolito e' un personaggio di tutto rilievo nel riciclaggio del denaro proveniente dai traffici della "Pizza Connection".

Peraltro, tutto cio' e' confermato dalle indagini compiute dalla Dea e dal F.B.I. (Vol.21/G f.16), dalle quali emerge che Catalano Onofrio e Matassa Filippo erano stati notati mentre recapitavano ad Amendolito pacchi contenenti dollari in contanti, mentre Ganci Giuseppe e Castronovo Francesco svolgevano mansioni di controllo.

Infine, ulteriori elementi che confermano il coinvolgimento dell'imputato nelle operazioni di riciclaggio si traggono dalle deposizioni di Donada Remo, impiegato della Coop Finanz. gestita da Cavalleri Antonio, il quale informa dei contatti intercorsi in Svizzera tra il Catalano Onofrio, e gli altri associati, tra i quali spiccano Rotolo Antonino, Greco Leonardo e Tognoli Oliviero (Ud.Vol.116 f.50984 e ss.), riconosciuti in fotografia (Ud.Vol.155 f.73077).

Cio' premesso, l'insieme degli elementi esposti offre piena prova, a giudizio di questa Corte, della responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 1, 10, 13 e 22, con l'esclusione, limitatamente al capo 13, dell'aggravante di cui al V comma dell'art.75 L.22 Dicembre 1975 N.685. e,

limitatamente al capo 22, dell'aggravante di cui all'art.74 N.5 L.22 Dicembre 1975 N.685, atteso che non risulta provato, nell'ambito delle attività criminose inerenti al traffico di stupefacenti, che gli imputati abbiano fatto uso o si siano avvalsi di armi.

Cio' posto, va rilevato che, per un mero errore materiale, nel dispositivo risulta esclusa per il capo 22 la contestata aggravante prevista dal II comma dell'art.74 L.22 Dicembre 1975 N.685, anziche' quella di cui al II cpv. del medesimo articolo.

Cio' si segnala in quanto sostanzialmente non si tenuto conto di tale errore, essendosi riconosciuta la sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantita', attese le enormi dimensioni del traffico di stupefacenti e le quantita' oggetto di esso, desumibili dal fiume di dollari (55 milioni in un solo anno) rientrati in Svizzera dagli U.S.A.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., ed unificati sotto il vincolo della continuazione i reati di cui ai capi 1 e 10 e, separatamente, i reati di cui ai capi 13 e 22, in quanto evidente espressione, in entrambi i casi, di un medesimo disegno criminoso, si ritiene equo infliggere

a Catalano Onofrio la complessiva pena di anni 17 di reclusione e L.120.000.000 di multa, risultante dal seguente computo:

capi 1 e 10, pena base art.416 Bis comma IV C.P. anni 4 di reclusione + art.416 Bis comma VI C.P. = anni 5 e mesi 4 di reclusione + art.112 N.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 di reclusione + art.81 cpv. C.P. = anni 6 di reclusione;

capi 13 e 22, pena base art.71 L.22 Dicembre 1975 N.685, anni 4 di reclusione e lire 45.000.000 di multa + art. 74 I comma N.2 legge cit. = anni 5 e mesi 4 di reclusione e L.60.000.000 di multa + art.74 II comma = anni 8 di reclusione e L.90.000.000 di multa + art.81 cpv.C.P. = anni 11 di reclusione e L.120.000.000 di multa;

per cui, la pena complessiva risulta pari a quella indicata tramite il cumulo materiale delle pene come sopra inflitte.

A tale condanna segue, come per legge, l'irrogazione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena; nonche' l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per la durata di un anno e l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

### Catalano Salvatore

Catalano Salvatore e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13, e 22 dell'epigrafe.

L'odierno imputato e' stato indicato il capo indiscusso della omonima "Fazione Catalano", composta - come si e' gia' detto nel Cap.X del presente provvedimento - da soggetti inseriti organicamente in "Cosa Nostra" Siciliana, anche se operanti per lo piu' negli U.S.A., e dedita al traffico internazionale della droga, nonche' alle correlative attivita' di riciclaggio dei proventi illeciti.

Piu' in particolare tale gruppo di imputati e' coinvolto in un vasto traffico di eroina tra la Sicilia e gli U.S.A., meglio noto come "Pizza Connection".

Il quadro generale delle attivita' illecite svolte da Catalano Salvatore, nel contesto dei traffici della c.d. "Pizza Connection", e' fornito dal noto affidavit dell'agente Charles J. Rooney, secondo cui esistono nell'area di New York 5 "famiglie" di cui

una e' la "famiglia" Bonanno (allegato agli atti al Vol.21/G).

Detta "famiglia" - che si occupa anche di traffico di stupefacenti - e' divisa in diversi gruppi o "factions" uno dei quali e' guidato da Catalano Salvatore, nato a Ciminna nel 1941, contitolare con Ganci Giuseppe - vero e proprio braccio destro dell'imputato - della Pizzeria "Al Dente Pizza", considerata come uno dei crocevia dei traffici della "Fazione Catalano".

Dal citato "affidavit" emerge con chiarezza il pieno coinvolgimento di Catalano Salvatore in tale traffico, nonche' una serie interminabile di elementi di collegamento tra i vari componenti della "Fazione Catalano", di cui, come si e' detto, l'imputato era il capo.

Cio' premesso, evidenti ragioni di economia processuale impediscono di elencare analiticamente tutti gli elementi che emergono dal citato documento, atteso che, sono gia' stati esposti nella parte generale sul traffico di stupefacenti, cui si fa rinvio.

Parimenti, ci si limitera', in questa sede, a fare rinvio alle numerose intercettazioni telefoniche

ed alle altre fonti di prova esaurientemente analizzate nella parte generale (cap.X Parte IV par.3) che costituiscono ulteriori elementi di responsabilita' a carico dell'imputato.

Invero, la posizione centrale occupata da Catalano Salvatore - insieme al cugino Catalano Onofrio, ai cugini Lamberti e Mazzurco Salvatore - in tale traffico e' cosi' rilevante che la gia' svolta ricostruzione generale, dovendo necessariamente illustrare il ruolo da costui occupato, offre piena contezza del complesso degli elementi a suo carico.

Peraltro, quanto emerso dall'"affidavit" risulta, altresì confermato da ulteriori elementi a carico di Catalano Salvatore di cui qui di seguito si trattera'.

Infatti, in una serie di informazioni confidenziali - di cui e' stata successivamente rivelata la fonte (il che ne consente la utilizzazione in questa sede essendosi data lettura delle dichiarazioni di Steven Hopson, teste irreperibile,) - raccolte dagli investigatori americani (Vol.20/G f.12 el4), Catalano Salvatore viene indicato come il capo di un'organizzazione criminale composta da siciliani con base a New York.



Piu' precisamente il Catalano viene indicato come il capo di una "fazione" siciliana di una delle cinque "famiglie" di New York; nonche' come uno dei maggiori trafficanti di eroina di Queens, assiduo frequentatore del Panificio di Grimaldi al 2101 Menahn Street Ridgewood di New York, dove si incontrava spesso con il citato Ganci, il quale prendeva ordini e rendeva conto del suo operato direttamente a lui.

Peraltro, l'F.B.I. ha verificato tali circostanze tramite un efficace servizio di sorveglianza elettronica (Vol.20/G f.17), accertando, altresì, che il Ganci e' socio del Catalano Salvatore in numerose pizzerie di New York (Vol.30/Q f.69, 70, 75).

Inoltre, il numero telefonico di Catalano Salvatore e' stato rinvenuto tra gli appunti di Richard Cefalu' all'atto del suo arresto a New York nel 1981 nel traffico di droga con la Sicilia.

Emblematica, poi, risulta essere la vicenda concernente l'ordine di acquisto di eroina fatto dall'agente DEA "sotto copertura", Hopson Steven, che era venuto in contatto con Zito Benedetto (v.scheda personale), da dove si evince chiaramente il ruolo centrale svolto in tale occasione dai Catalano Salvatore.

Cio' posto, per quanto concerne la partecipazione dell'imputato, come associato a "Cosa Nostra" lo stesso Buscetta ha fatto presente che coloro che, come i componenti della "Fazione Catalano", si occupavano del traffico di droga negli Stati Uniti d'America erano "uomini d'onore" ivi residenti, ma appartenenti a "Cosa Nostra" siciliana.

E' stato altresì osservato che il traffico di stupefacenti risulta monopolizzato da tale associazione (v. Cap. X cui si e' fatto rinvio), anche se, come si e' visto, per ruoli marginali ovvero per attivita' insostituibili non e' esclusa la partecipazione di soggetti non associati.

Considerando il rilevante ruolo ricoperto nell'ambito del traffico di stupefacenti ed il maneggio di ingenti capitali da parte dell'imputato, non vi puo' essere dubbio circa la qualita' di "uomo d'onore".

Tale assunto e' pienamente ed autorevolmente confermato da Buscetta Tommaso, il quale indica Catalano Salvatore come "uomo d'onore" della "famiglia" di Ciminna (PA), suo luogo di origine.

Buscetta Tommaso - che ha dimostrato di ben conoscere l'imputato - ha riferito di aver

conosciuto il Catalano, prima che costui divenisse "uomo d'onore", presso il campo di tiro a volo dell'Addaura, assiduamente frequentato anche da Greco Michele.

Ha, altresì, riferito che l'imputato si era da tempo trasferito a New York, dove si era inserito - assieme a Ganci Giuseppe, Mazzara Gaetano e Bono Giuseppe - nel traffico di stupefacenti, e dove gli aveva presentato i Cuntrera di Siculiana (AG), che si erano trasferiti a Montreal (Vol.124 Bis f.70, 73, 74, 108, 118; Vol.124 ter f.7, 15,; f.450206 e segg.).

Inoltre, tra gli appunti sequestrati a Ganci Giuseppe - che si e' gia' detto essere il braccio destro dell'imputato - sotto l'indicazione "Nardo" - diminutivo di Leonardo (Greco) - sono stati rinvenuti i numeri di tre utenze della rete urbana di Bagheria tutte riferibili al noto Greco Leonardo, autorevole esponente della "famiglia" di Bagheria (Vol.12/G Bis f.019772 e segg.).

Cio' conferma i collegamenti svelati da Contorno circa le "famiglie" impegnate nella spedizione della droga, tra cui quella di Bagheria, anche se e' dimostrato che l'invio della droga in U.S.A. avveniva per conto di piu' "famiglie" in unico contesto.

Infine, ulteriore indizio dell'organico inserimento di Catalano Salvatore nella struttura di "Cosa Nostra", si rinviene nella partecipazione dell'imputato alle sontuose nozze di Bono Giuseppe, celebrate a New York il 16 Novembre 1980, dove e' stato ritratto in fotografia, insieme a numerosi altri "uomini d'onore" di "rango", molti dei quali riconosciuti componenti della "Catalano Faction".

Peraltro, lo stesso Buscetta , ha riconosciuto nelle fotografie di codesta cerimonia il Catalano Salvatore.

Cio' premesso, l'insieme degli elementi esposti offre piena prova, a giudizio di questa Corte, della responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 1, 10, 13 e 22, con l'esclusione, limitatamente al capo 13, dell'aggravante di cui al V comma dell'art.75 L.22 Dicembre 1975 N.685, e, limitatamente al capo 22, dell'aggravante di cui all'art.74 N.5 L.22 Dicembre 1975 N.685, atteso che non risulta provato, nell'ambito delle attivita' criminose inerenti al traffico di stupefacenti, che gli imputati abbiano fatto uso o si siano avvalsi di armi.

Cio' posto, va rilevato che, per un mero errore materiale, nel dispositivo risulta esclusa per il capo 22 la contestata aggravante prevista dal II comma dell'art.74 L.22 Dicembre 1975 N.685, anziche' quella di cui al II cpv. del medesimo articolo.

Orbene, e' di tutta evidenza che, attese le enormi dimensioni del traffico di stupefacenti e le ingenti quantita' oggetto di esso - desumibili dal fiume di dollari (55 milioni in un solo anno) rientrati in Svizzera dagli U.S.A - tale aggravante va ritenuta pienamente sussistente, essendo stata esclusa solo a causa di un banale errore di trascrizione.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., ed unificati sotto il vincolo della continuazione i reati di cui ai capi 1 e 10 e, separatamente, i reati di cui ai capi 13 e 22, in quanto evidente espressione, in entrambi i casi, di un medesimo disegno criminoso, si ritiene equo infliggere a Catalano Salvatore la complessiva pena di anni 17 di reclusione e L.120.000.000 di multa, risultante dal seguente computo:

- capi 1 e 10, pena base art.416 Bis comma IV C.P. anni 4 di reclusione + art.416 Bis comma VI C.P. = anni 5 e mesi 4 di reclusione + art.112 N.1 C.P. =

anni 5 e mesi 6 di reclusione + art.81 cpv. C.P. =  
anni 6 di reclusione;

- capi 13 e 22, pena base art.71 L.22 Dicembre  
1975 N.685, anni 4 di reclusione e lire 45.000.000 di  
multa + art. 74 I comma N.2 legge cit. = anni 5 e mesi  
4 di reclusione e L.60.000.000 di multa + art.74 II  
comma = anni 8 di reclusione e L.90.000.000 di multa +  
art.81 cpv.C.P. = anni 11 di reclusione e  
L.120.000.000 di multa;

per cui, la pena complessiva risulta pari a quella  
indicata tramite il cumulo materiale delle pene come  
sopra inflitte.

A tale condanna segue, come per legge, la pena  
accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici  
uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione  
della pena; nonche' l'assegnazione, a pena espiata, ad  
una casa di lavoro per la durata di un anno e  
l'applicazione della misura di sicurezza della  
liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre  
anni.

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.24

**Certo Francesco**

Certo Francesco e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere e associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione n.9 e 20 dell'epigrafe.

La copiosissima quantita' degli elementi d'accusa raccolta in sede istruttoria non lascia alcun ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati di cui si e' detto.

Invero, le espletate indagini, originariamente intraprese su alcuni soggetti che apparivano spacciatori di stupefacenti di medio calibro sul mercato romano, hanno gradualmente consentito di accertare come le fila degli illeciti traffici fossero in realta' tenute dalla potente organizzazione criminale dei Ferrera, nell'ambito della quale non marginale risulta essere stato il ruolo del Certo.

In particolare, l'appartenenza dell'imputato al sodalizio dedito prima ad attivita' di contrabbando -



circostanza questa reiteratamente ammessa dal prevenuto - poi a quelle piu' remunerative concernenti il traffico di stupefacenti, e' indiscutibilmente provata da una serie considerevole di riscontri.

Così', si puo' constatare che gia' nel luglio 1983 il Certo risultava essere il comandante del moto peschereccio "Giovanni Battista", di proprieta' di Ferrera Francesco (Vol.9/RA f.114805) e messo a disposizione di Santapaola Benedetto per i suoi loschi traffici (Vol.9/RA f.114806).

Lo stesso Certo compariva tra gli amministratori della compagnia di navigazione cipriota "PIATRA Navigation CO.LTD." (Vol.9/RA f.114807), il cui rappresentante greco, tale Petrakis NiKolaos, e' ben noto all'autorita' giudiziaria del suo paese (Vol.9/RA f.114810) per il suo coinvolgimento nel traffico di s t u p e f a c e n t i .

Il fatto, a tal proposito, che l'imputato abbia, dinanzi al giudice istruttore, recisamente negato - contro le stesse risultanze documentali dei registri navali ciprioti - di essere mai stato amministratore della PIATRA, assume logicamente valore di ulteriore elemento di accusa nei confronti dello stesso deponente.

Altri elementi di colpevolezza nei confronti del Certo si traggono dall'episodio riferito dai verbalizzanti, allorché il 30 settembre 1983, i militari della Guardia di Finanza, intimando l'Alt alla motonave Alexandros T, avvistata al largo di Capo Spartivento, potevano notare membri dell'equipaggio, tra i quali il Certo, nell'atto di buttare in mare il carico di bordo, costituito da più di un centinaio di casse di tabacchi lavorati esteri, che i finanzieri provvedevano a recuperare.

La circostanza, confermata dall'imputato (Vol.22/RA f.117628), di per sé apparentemente indicativa solo di illecite attività di contrabbando, stimola ad una più attenta riflessione.

Partendo dall'osservazione della stazza della Alexandros T e' infatti apparso strano, in sede istruttoria, che la stessa, in occasione del viaggio interrotto dall'operazione di polizia, trasportasse un carico, recuperato dai finanzieri, di soli 1500 Kg di tabacchi.

Se alla inusualità di tale condotta, non ascrivibile agli schemi delittuosi di contrabbandieri e spacciatori, che, quando rischiano, lo fanno per ottenere il massimo dei vantaggi, si aggiungono gli

oggettivi riscontri ricavabili dalle registrazioni sull'utenza telefonica di Di Stefano Nunzia, moglie del coimputato Trapani Nicolo', si puo' agevolmente giungere alla conclusione che ben altro e di ben altro valore era l'illecito carico dell'Alexandros T.

In data 1 ottobre 1983 infatti la Di Stefano, parlando al telefono con un interlocutore rimasto sconosciuto, precisava che dalle effettuate ispezioni a bordo della nave i finanzieri, nonostante l'ausilio di cani antidroga, non avevano trovato nulla: "perche' tutte le cose erano via" (Vol.9/RA f.114838-114842), lasciava ben intendere che l'Alexandros T si era sbarazzata di ben altro carico e ben piu' compromettente delle sigarette di contrabbando. Infatti, non avrebbe senso nel contesto della telefonata il riferimento ai cani antidroga, qualora non vi fosse stata la concreta possibilita' che rinvenissero sostanze stupefacenti.

Tutto cio', integrato anche dal fatto che durante l'estate del 1982, in svariati periodi, Certo Francesco figurava aver preso alloggio ad Atene presso l'hotel Niky, contemporaneamente abitato, come e' facile constatare dai registri dell'albergo, da personaggi quali Ferrera Giuseppe e

Dattilo Sebastiano (Vol.9/RA f.114878), riconosciuti colpevoli di reati connessi con il traffico di stupefacenti, completa il quadro probatorio a carico dell'imputato.

L'affermazione della penale responsabilita' del Certo riceve, quale ulteriore e definitivo puntello di prova, energica conferma, peraltro, dalle dichiarazioni del coimputato, gia' citato, Dattilo Sebastiano.

Questi ha, reiteratamente ed in modo assai chiaro (Vol.16/RA f.116821 e segg.), (Vol.17/RA f.117111 e segg.), (Vol.48/RA f.129384), precisato il coinvolgimento dell'imputato nei traffici di sostanze stupefacenti effettuati per conto dei Ferrera, dimostrandosi anche in grado di fornire dettagli a proposito di molte illecite operazioni, come quella in cui il Certo, comandante del "Maria Jose'", aveva trasbordato in Calabria un ingente quantitativo di hashish prelevato in Libano.

Senza contare, infine, le esplicite rivelazioni sempre del Dattilo a proposito della fitta rete di contatti e riunioni di "affari" tra l'imputato e vari altri personaggi del clan Ferrera, tutti coinvolti negli oscuri e piu' svariati traffici illeciti.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, appare pienamente provata la responsabilita' di Certo Francesco in ordine ai reati che gli vengono contestati unificati per continuazione tra loro e, essendo espressione del medesimo disegno criminoso, con i reati di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria dei 30 maggio 1986, irrevocabile il 15 maggio 1987, che si occupa dello sbarco dell'hashish sulla costa calabra.

Cio' premesso, tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 c.p., nonche' della predetta continuazione, Certo Francesco va qui condannato alla pena, ritenuta equa, di anni 5 di reclusione e lire 2 milioni di multa, in relazione, appunto, all'aumento di cui all'art.81 cpv c.p. nei confronti del giudicato di condanna formatosi presso l'Autorita' Giudiziaria di Reggio Calabria.

Ai sensi degli artt.29 e 32 c.p., la condanna alla pena cosi' determinata comporta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma di legge (art.216 c.p.), vista l'impressionante serie di precedenti penali del

condannato relativamente ai delitti contro il monopolio dei tabacchi, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva, che si individua nella casa di lavoro per la durata di un anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230 c.p., che il condannato, stante la sua pericolosità sociale, sia posto in libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

**Chiang Wing Keung**

E' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei reati rispettivamente ascrittigli ai capi d'imputazione n.17 e 40 dell'epigrafe, concernenti l'illecito traffico di stupefacenti.

In ordine a tali delitti e' emersa, a seguito dell'espletata attivita' istruttoria, la piena prova della responsabilita' penale dell'imputato.

Ed invero, l'appartenenza del Chiang all'associazione criminale responsabile dei predetti traffici e' esplicitamente affermata dalle reiterate e circostanziate dichiarazioni di piu' di un coimputato.

L'orientale Koh Bah Kin, fornitore di Mutolo Gaspare, per esempio, ha indicato nel prevenuto uno dei suoi collaboratori, specificando anzi che proprio al Chiang, De Caro Carlo (nipote del Mutolo) aveva consegnato, il 10 maggio 1982, piu' di 150 milioni di lire in pagamento di una partita di droga (Vol.147/R f.099551).

Ulteriori elementi di prova a carico del'imputato emergono dalle dichiarazioni del De

Riz Pietro, trafficante risolutosi a collaborare con le autorità inquirenti (Vol.....), e da quelle di Thomas Alan il quale ultimo, oltre a confermare il ruolo del Chiang Wing, ha anche rivelato di aver consegnato proprio a quest'ultimo gli scontrini ferroviari di due valigie piene di droga, consegnategli dal Koh Bah Kin (Vol.112/R f.085144).

E' evidente come in presenza di tali circostanziati elementi non possa non affermarsi la responsabilità penale del Chiang in relazione ai reati ascrittigli, unificati sotto il vincolo della continuazione tra loro e con i reati di cui agli artt. 71 e 74 della legge 685 del 1975, per i quali l'imputato e' stato giudicato con sentenza della Corte d'Appello di Roma del 4 ottobre 1986, irrevocabile il 29 settembre 1987.

Tutto cio' premesso, tenuto conto dei criteri dell'art.133 c.p., la pena inflitta a Chiang Wing Keung con la citata sentenza va aumentata di anni 2 di reclusione e L.10.000.000 di multa.

Alla condanna segue "ex-lege" quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.



### Chiaracane Giuseppe

Chiaracane Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis c.p., rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione n.1 e 10 dell'epigrafe.

In ordine a tali fatti gli elementi di prova a carico dell'imputato, emersi nel corso del procedimento, non sono sufficienti per addivenire ad un'affermazione di responsabilita'.

Ed invero, l'appartenenza dell'imputato alla associazione criminale denominata "Cosa Nostra" risulta esclusivamente dalle deposizioni rese da Sinagra Vincenzo cl.1956 e Contorno Salvatore (Vol.70 f.433978), (Vol.125 f.456641), ne' e' emerso, in ordine a tali dichiarazioni alcun riscontro obiettivo.

Lo stesso contenuto delle affermazioni di Contorno e Sinagra non e', peraltro, sufficiente a conclamare con certezza l'appartenenza dell'imputato all'organizzazione mafiosa.

Contorno si e', infatti, limitato a precisare che Chiaracane Giuseppe - padre di quel Chiaracane Salvatore legale della mafia e, a sua volta, "uomo d'onore" - era un tempo membro della famiglia di Corso dei Mille.

Sinagra, per conto suo, riportando quanto riferitogli dal proprio omonimo cugino, ha asserito essere l'imputato: "un grande mafioso", aggiungendo di averlo visto in una occasione baciare, con fare tipico della gestualita' mafiosa, con reciproco rispetto altri noti "uomini d'onore" (F.P. f.258359).

Poiche' le dichiarazioni di Sinagra si riferiscono essenzialmente ad un giudizio desunto da un atteggiamento, che pur essendo oggettivamente tipicizzato, non e' esclusivo, dato che da esso non si puo' trarre la massima d'esperienza che tutti gli uomini che si baciano sono associati mafiosi, esse non costituiscono elemento univoco di riscontro.

Pertanto, in presenza soltanto della attendibile, ma generica, dichiarazione di Contorno, coerentemente con i principi espressi della Corte in tema di valutazione delle prove (cap. I e XII), Chiaracane Giuseppe va assolto dai reati ascrittigli per insufficienza di prove.

### Chiaracane Salvatore

Chiaracane Salvatore e' stato rinviato al giudizio di questa Corte per rispondere dei reati di associazione per delinquere comune e di tipo mafioso, nonche' di frode processuale, ascrittigli ai capi 1 10 e 406 dell'epigrafe.

Cronologicamente, il primo riferimento processuale all'imputato e' fatto da Calzetta Stefano, il quale nel suo interrogatorio del 12 marzo 1983 (Vol.11 f.402854) assumeva: "il Marchese Filippo e' collegato con il Chiaracane; di questi ultimi uno dei fratelli fa l'avvocato ed uno e' costruttore; il Marchese Filippo e' figlioccio di Chiaracane Vincenzo, mafioso rispettato nella zona, padre dei citati avvocato e costruttore".

Tali affermazioni venivano ribadite in un successivo interrogatorio (Vol.11 f.402881), nel quale asseriva, fra l'altro, che l'avvocato Chiaracane era adibito dalle "famiglie" mafiose per la sicura affidabilita' che era in grado di garantire.

Nel parlare poi di Nangano "Pinuzzu", lo riteneva molto legato alla famiglia Chiaracane (F.P. f.221022).

Al dibattimento (Ud.9 luglio 1986) il Calzetta confermava le precedenti dichiarazioni aggiungendo di conoscere personalmente il Chiaracane costruttore, al quale portava i blocchetti di pomice prodotti dalla ditta di suo fratello.

A seguito di questa situazione così ingarbugliata di nomi e di parentele la Corte richiedeva al centro di Criminalpol della Sicilia occidentale più approfondite notizie, che pervenivano con nota del 18 novembre 1986, allegata agli atti dell'udienza del successivo 20 novembre.

Si chiariva in detta nota che il Calzetta aveva riferito erroneamente che l'avvocato Chiaracane Salvatore era figlio di "u zu Vicenzu", mentre dalle risultanze anagrafiche quest'ultimo, identificato per Chiaracane Vincenzo, nato a Palermo l'8 febbraio 1910, risultava essere uno zio materno acquisito, il quale aveva un figlio a nome Chiaracane Pietro, titolare di un'impresa edile individuale con sede presso la propria abitazione di via Diaz N.92.

Il rapporto di Polizia chiariva, però, che l'erronea valutazione del Calzetta su tali

presunti rapporti di parentela non era un fatto isolato, poiche' era comune convincimento nella zona di Corso dei Mille che l'avvocato Chiaracane Salvatore fosse fratello del costruttore Chiaracane Pietro.

A conferma di tali supposizioni veniva allegata una nota informativa redatta dalla Squadra Mobile il 23 agosto 1983, nella quale veniva riportato tale assunto oltre che ad una integrale situazione anagrafica dei Chiaracane.

In detta nota, comunque, si faceva presente che sia Chiaracane Vincenzo, padre di Pietro, il costruttore, sia Chiaracane Giuseppe, padre dell'avvocato, erano entrambi diffidati, gia' soggiornanti obbligati e indiziati di appartenenza alla mafia.

Pertanto, se e' stato accertato che il Chiaracane costruttore non e' certamente fratello dell'avvocato, ma soltanto cugino, non vi e' dubbio che Calzetta con le sue dichiarazioni ha rappresentato al giudice quell'alone di mafiosita' che in ogni caso emanava la famiglia Chiaracane al suo completo e che ben poteva giustificare agli occhi di Calzetta il puntuale ricorso da parte degli "uomini d'onore" della famiglia di Corso dei Mille

all'avvocato Chiaracane Salvatore, per i rapporti di affidabilita' che il vincolo associativo imponeva.

Il Calzetta, poi, al dibattimento non era in grado di riferire alcun episodio concreto che potesse avvalorare questa sua affermazione.

Buscetta Tommaso si limitava a ricordare come, in passato, il capo della "famiglia" di Corso dei Mille fosse stato tale Chiaracane Pietro, persona diversa da un altro Chiaracane, originario di un paese vicino a Palermo, imputato nel processo di Catanzaro.

L'allusione a Chiaracane Giuseppe, il padre dell'avvocato, e' evidente, anche se Buscetta, con tutta onesta', affermava che nessuno gli aveva mai detto che costui fosse "uomo d'onore", ricordando che a Catanzaro era stato assolto.

Le nebulose accuse sin qui' descritte ricevono una maggiore concretezza attraverso le dichiarazioni di Sinagra Vincenzo cl.1956.

In tal senso, infatti, il Sinagra, gia' nell'interrogatorio del 18 novembre 1983 (Vol.1/F f.011775) spontaneamente riferiva: "altro

collaboratore e' l'avvocato Chiaracane, che riferisce tutto a Filippo Marchese e che ne reca gli ordini al carcere.

Peppuccio Spadaro inoltre ci disse che l'avvocato Chiaracane aveva suggerito a noi tre di fare i pazzi, perche' non avevamo altra via di uscita. In caso contrario, essendo stati colti sul fatto avrebbero fatto il processo diretto e saremmo stati condannati a 30 anni".

Nel corso del medesimo interrogatorio, verso la fine, il Sinagra, suggeriva, al fine di catturare il Marchese, di pedinare o l'avvocato Chiaracane o Baiamonte Angelo, evidentemente indicando le persone che egli sapeva piu' vicine e con le quali veniva piu' spesso in contatto.

Riferendo poi sull'omicidio di Di Fatta Diego e sulla successiva cattura, nonche' sulle prime ore trascorse in carcere il Sinagra aggiungeva:

" L'indomani mattina verso le dieci si presento' nella mia cella il Peppuccio Spadaro assieme ad un altro di cui non ricordo il nome i quali mi fecero presente che l'avvocato Chiaracane ci consigliava di fare i pazzi, che in caso contrario

avremmo rischiato da trent'anni all'ergastolo.... In conseguenza di cio' venimmo legati alla quarta sezione in letti di contenzione ed ivi venivamo avvisati da Peppuccio Madonia figlio di Ciccio, dell'arrivo del Giudice per gli interrogatori e quindi di accentuare le nostre manifestazioni di pazzia.

La venuta del Giudice era comunicata ai Madonia dall'avvocato Chiaracane" (Vol.1/F f.011836).

Piu' oltre, trattando della situazione di estrema anarchia regnante all'interno dell'Ucciardone, il Sinagra precisava:

" Peraltro, al carcere di Palermo entrano o possono entrare coltelli ed altre armi nonche' droga ivi introdotti solitamente a mezzo degli avvocati o di qualche guardia che si presta per timore di rappresaglie.

Non so il nome di tali guardie ma e' un fatto diffuso, e quanto agli avvocati non ne conosco i nomi ad eccezione del Chiaracane che pero' non e' il solo. Del Chiaracane io sono sicuro non solo perche' me l'ha detto mio cugino ma anche perche' spesso trovavo il Chiaracane, che conosco personalmente in compagnia di Filippo Marchese, mentre era latitante, quando io e  
m i e i                    c u g i n i                    a n d a v a m o



a trovare il Marchese nei vari posti dove si nascondeva.

I nascondigli del Marchese venivano di volta in volta comunicati a mio cugino da Baiamonte Angelo il giorno prima dell'incontro e quando ci presentavamo all'appuntamento nel luogo concordato ci trovavamo spessissimo il Chiaracane. Mio cugino mi ha altresì detto che costui è figlio di un mafioso di una certa importanza.

Io mi sono incontrato con il Marchese in tre posti ove egli si nascondeva e precisamente nella sua villa di Casteldaccia, nella sua villa sita nell'agrumeto in fondo a Via Giafar di cui ho già parlato ed in un'altra villa costituita da due fabbricati antichi, ai quali si accede attraverso un cancello in ferro in una strada, che è traversa della via che porta da Torrelunga a Villabate.

Il Chiaracane l'ho incontrato solamente in questa villa di Villabate ed in quella di via Giafar..." (Vol.1/F f.011837-011840).

Di seguito il Sinagra precisava come il Marchese mai si recasse nello studio del Chiaracane, ma fosse quest'ultimo a recarsi nei luoghi ove il primo si nascondeva (Vol. 1/F f.011842).

Nel confermare che tramite il Chiaracane venivano avvisati, lui e i suoi cugini, dell'arrivo del Giudice, il Sinagra ribadiva la sua convinzione circa l'ingresso di coltelli all'Ucciardone per mezzo degli avvocati e precisava:

"Sono certo che coltelli ed armi sono entrati in carcere all'Ucciardone tramite i legali e suppongo che uno di questi sia il Chiaracane ma e' soltanto una supposizione.

Mi consta invece personalmente per averlo appreso da mio cugino Vincenzo che l'avvocato Chiaracane aveva portato delle bustine di droga da fiutare a Peppuccio Madonia. Ho dedotto che abbia portato anche i coltelli e le armi dal fatto che mio cugino mi diceva che tramite il Chiaracane entrava tutto.

Domanda: lei e' a conoscenza del fatto che l'avv.to Chiaracane facesse parte dell'organizzazione mafiosa facente capo a Filippo Marchese?

Risposta: a me sembra evidente che facesse parte dell'organizzazione mafiosa del Marchese dato che, con quest'ultimo era legato a filo doppio e con lui l'ho visto spesso, e d'altra parte mio cugino mi diceva che era "dei nostri".

Inoltre ogni volta che io avevo un guaio giudiziario mi rivolgevo a lui.

In particolare quando sparai in casa del Lo Verso, l'avv. Chiaracane mi consiglio' la latitanza dicendomi testualmente che il Giudice era intenzionato a fare un mandato di cattura aggiungendo, hai capito cosa devi fare? (Vol. 1/F f.012067-012069).

Nell'interrogatorio reso al G.I. il Sinagra riferiva:

" Ne' io, ne' i miei genitori ne' mio fratello abbiamo mai dato denaro all'avv. Chiaracane. Sono sicuro che essi nemmeno lo conoscono; io conosco soltanto la sua abitazione e non anche il suo studio, che nemmeno so dove sia ubicato.

Una volta, mi sono recato nella sua abitazione insieme con Rotolo Salvatore e Sinagra Vincenzo, per portargli notizie riguardanti Filippo Marchese. Io pero' sono rimasto giu' ad attenderlo, mentre sono saliti Rotolo e "Tempesta".

Escludo che i miei parenti, e nemmeno i miei genitori e fratello possano aver pagato onorari per l'avv. Chiaracane. Fra l'altro faccio presente che io non ho mai detto ai miei genitori di interessarsi per l'avvocato, poiche' sapevo che a

tutto avrebbe pensato l'organizzazione e che pertanto, era inutile pensarci da me o per il tramite dei miei congiunti.

E' vero che l'avv. Chiaracane non arrivava agli interrogatori quando io simulavo la pazzia. Pero', posso dire che, una volta, l'ho visto dalla porta, quando e' entrato, per interrogarmi, il giudice Micciche' accompagnato da due donne; puo' darsi pero' che si trattasse di un interrogatorio da parte del giudice Signorino. In ogni caso, debbo ribadire che, tutte le volte che sono stato interrogato, venivo avvisato, per il tramite di Giuseppe Madonia o di Peppuccio Spadaro di Giovanni Bontate, tempestivamente dell'interrogatorio stesso e della necessita' di accentuare le forme di pazzia. Costoro mi dicevano espressamente che era stato l'avv. Chiaracane ad avvertirli, affinche' io accentuassi la mia simulazione di pazzia davanti al giudice.

Escludo che i miei genitori si recassero all'Ucciardone per attendere l'avv. Chiaracane e per apprendere notizie circa il mio interrogatorio.

I miei genitori non sapevano nulla di nulla.

Posso dire che sono andato diverse volte nella villa, usata da Filippo Marchese e dove lo

stesso si nascondeva, e tutte le volte vi ho incontrato l'avv. Chiaracane. Non so dire se vi andasse di iniziativa sua o perche' convocato da Marchese. Comunque, posso dire che, tutte le volte che sono andato in quella villa, era perche' si attendeva l'arrivo di qualche persona da strangolare o da far scomparire. In tali occasioni, vi erano numerosi membri dell'organizzazione, armati ed alcuni dei quali latitanti.

Debbo dire, pero', che una volta, come ho gia' detto al P.M., sono entrato nella villa dalla parte posteriore e, cioe', quando, insieme con Rotolo e i due Sinagra abbiamo portato quell'uomo identificato per Migliore Antonino.

In tale circostanza, non sono andato nella parte anteriore della villa, ma vi si e' recato soltanto il Sinagra Antonio per chiamare Filippo Marchese. Ignoro, quindi, se in quella circostanza il Chiaracane fosse presente " (Vol. 8/F f.014126-014129 .

Le precise e dettagliate dichiarazioni del Sinagra pongono non pochi problemi al fine di qualificare giuridicamente la condotta dell'imputato Chiaracane Salvatore, soprattutto alla luce della sua professione.

Il problema e' molto delicato perche' si tratta di stabilire i limiti e i confini dell'attivita' professionale del difensore.

In proposito, l'accusa segue due filoni: quello di considerare l'imputato il "legale della cosca", una specie di "consiglieri", per usare un termine romanzesco non aderente, pero', alla realta' associativa mafiosa, e quello di valutarne la condotta sotto il profilo del contributo al perseguimento dei fini associativi.

La prima proposizione accusatoria che investe l'imputato e' quella dei suoi frequenti incontri con Marchese Filippo nei luoghi dove egli si nascondeva durante la latitanza, e la seconda, quella di aver saputo dal cugino "Tempesta" che l'avvocato era "dei nostri" e trasmetteva in carcere gli ordini del Marchese.

Come si vede l'accusa si articola in due parti ben distinte: una parte fatta di percezioni dirette collegate ad un'altra parte logico-deduttiva in relazione a confidenze ricevute.

Nel corso del confronto del 30 marzo 1984 il Chiaracane ammetteva alcune visite al Marchese anche se giustificava i fatti con le

richieste avanzategli dalla moglie del Marchese medesimo, la quale chiedeva per se' quegli incontri, ma poi, casualmente, gli faceva incontrare il marito.

Il Sinagra precisava anche che molte volte presente agli incontri del Chiaracane e del Marchese vi erano altri personaggi latitanti, tristemente famosi per le loro imprese criminose, quali il cugino Sinagra Vincenzo cl.1952, detto "Tempesta", Rotolo Salvatore Senapa Pietro e Marchese Antonino.

Tra le dichiarazioni del Sinagra e le ammissioni, seppur parziali, da parte del Chiaracane si puo' dare per certo che i due si incontrassero.

Innanzitutto e' da dire che le giustificazioni addotte dall'imputato, per minimizzare il suo coinvolgimento psicologico, non appaiono attendibili per carenza di logicita'.

Non si vede, infatti, per quale motivo un professionista come il Chiaracane avrebbe dovuto accogliere le richieste di incontro con la moglie del Marchese fuori dal suo studio professionale ed in posti assolutamente nascosti.

Ne' si vede per quali motivi il Marchese lo avrebbe dovuto "convocare" insieme ad altri

appartenenti alla sua "famiglia", anch'essi latitanti, con i quali, peraltro, il Chiaracane aveva un atteggiamento, a dir poco, di affettuosa affabilità (baci ed abbracci).

Dati i tempi, le modalità e le circostanze degli incontri con il Marchese, appare arduo ricollegarli pressoché esclusivamente all'attività professionale dell'avvocato nei confronti del Marchese, visto come cliente

Infatti, le situazioni che si possono verificare sono due: o il Marchese non era latitante ed allora non vi era alcun motivo per cui un avvocato esercitasse la sua professione non solo a domicilio ma nei luoghi più disparati ove il cliente riteneva di volerlo convocare.

Ovvero, il Marchese era latitante ed allora non pare a questa Corte, nonostante le considerazioni svolte in proposito dalla difesa, che il diritto di difesa dell'imputato latitante si spinga al punto da dovere costringere i professionisti ad andarli a trovare nei luoghi ove si nascondono.

E' evidente che non si chiede alla deontologia professionale di violare il relativo segreto e denunciare i luoghi dove si trovino latitanti, ma da



cio' al fatto di essere sempre disponibili ad ogni chiamata e per ogni tipo d'incontro v'e' molta differenza.

Peraltro, lo stesso Sinagra ha aggiunto che molto spesso sia il Rotolo che il cugino "Tempesta", sempre da latitanti, si recavano a casa, e non allo studio, dell'avvocato per riferirgli notizie riguardanti Marchese Filippo (Vol.8/F f.014126).

Nessun sospetto puo' sorgere circa il proposito calunnioso (paventato dalla difesa) del Sinagra di coinvolgere l'avvocato Chiaracane nei gravi delitti commessi dalla cosca di Corso dei Mille, perche' nel corso del confronto in data 30 marzo 1984 il Sinagra chiarira' che nella villa sulla strada di Villabate si era recato moltissime volte e per scopi diversi, non solo per commettere omicidi ma anche per contattare il Marchese e prendere i relativi ordini. Talvolta aveva incontrato ivi l'avvocato Chiaracane che conversava col Marchese, presenti numerosi della cosca anche latitanti, mai pero' cio' e' avvenuto in occasione di fatti criminosi.

Pertanto, si deve escludere qualsiasi intento calunnioso da parte del Sinagra.

Nel corso del medesimo atto istruttorio il Sinagra sosteneva di avere appreso dal cugino "Tempesta", che vantava la potenza dell'organizzazione dicendo che disponeva anche di medici e di avvocati, che in caso di bisogno, non si sarebbe dovuto preoccupare di nulla perche' l'avvocato sarebbe stato adibito dalla cosca che lo avrebbe pagato.

Questo e' un altro punto che e' stato oggetto di una ampia disamina dibattimentale.

Anche perche' con tale affermazione si legittimerebbe la qualifica di "legale della cosca" attribuita all'imputato dall'accusa.

Innanzitutto, il Sinagra ha escluso che sia lui che i suoi parenti avessero mai pagato l'avvocato Chiaracane, fatto questo confermato dai genitori del Sinagra.

Il ricorso di Sinagra alla difesa del Chiaracane si e' concretizzato in tre episodi.

Una prima volta in relazione ad un processo per tentativo di furto che si doveva celebrare in Appello nell'ottobre - novembre 1981.

E' confermato dalla deposizione dell'avvocato Di Pasquale Filippo che mentre attendeva l'inizio del processo fu avvicinato dall'avvocato Chiaracane il quale gli chiese se era lui che assisteva il Sinagra.

Il Di Pasquale si mostro' subito disponibile a cedere il mandato, ma il Chiaracane non accetto' l'invito ed insistette perche' continuasse ad occuparsi lui della causa in appello.

Nel corso di un secondo episodio, quello del tentato omicidio di Lo Verso il Sinagra aveva ricevuto una comunicazione giudiziaria e si era rivolto al Chiaracane, il quale gli avrebbe consigliato la latitanza, poiche' prevedeva che il giudice avrebbe emesso nei suoi confronti un mandato di cattura.

E' stato documentalmente provato che in tale occasione il Sinagra aveva formalizzato la nomina del difensore in cancelleria, proprio adibendo il Chiaracane.

Un terzo ed ultimo episodio si riferisce all'omicidio Di Fatta allorche' autonomamente in Questura il Sinagra fece il nome dell'avvocato Chiaracane come suo difensore.

A seguito di perquisizione nello studio dell'avvocato Chiaracane veniva rinvenuto un appunto con l'annotazione delle somme versate a titolo di onorario da Sinagra Vincenzo e Antonino.

Secondo la difesa questa sarebbe la prova che si tratta di pagamenti provenienti dalla "famiglia" di Sinagra.

In verita', non si comprende perche' non possano essere annotazioni fatte per attivita' prestata per la "famiglia" di Corso dei Mille, pur con le indicazioni dei nomi dei singoli componenti, che avevano ricevuto la prestazione professionale.

Per quanto concerne la nomina davanti al Cancelliere nel procedimento per il tentato omicidio Lo Verso, indipendentemente dal fatto che Sinagra non ricorda evidentemente l'episodio, il fatto che sia stata formalizzata una nomina di difensore, nessun significato univoco puo' avere, dato che certamente non puo' andare a fare la nomina di difensore direttamente la "cosca".

Con cio' si vuole dire che anche se il Chiaracane fosse stato adibito dalla "famiglia" di Corso dei Mille, in ogni caso si sarebbe dovuto invitare l'interessato a formalizzare negli uffici del Tribunale la relativa dichiarazione di nomina.

Da una valutazione complessiva di tutti questi fatti non risulta affatto dimostrato che il Sinagra scegliesse nella sua piena autonomia e

al di fuori di qualsiasi vincolo e di qualsiasi imposizione il difensore di fiducia nella persona dell'avvocato Chiaracane.

Invero, l'unica circostanza che potrebbe dare adito a qualche dubbio e' quella della nomina dell'avvocato Di Pasquale, che certamente contrasterebbe con la tesi sostenuta dal Sinagra.

A ben vedere, pero', la data in cui il Chiaracane si incomincia ad interessare sotto il profilo difensivo del Sinagra e' quella dell'ottobre - novembre 1981, quando gia' lo stesso era da poco (agosto 1981) entrato nella "famiglia" di Corso dei Mille (v. Cap.IX e Cap.XI Capo 406).

Pertanto, e' solo dopo questa data che il Chiaracane puo' validamente occuparsi delle difese del Sinagra, entrato da poco nella cosca.

E' perfettamente aderente alla logica che precedentemente egli si fosse rivolto ad un altro legale, che peraltro lo difendeva praticamente senza richiedergli esosi onorari

Il Sinagra e' talmente convinto che il Chiaracane sia il legale della cosca, che allorché si trova in Questura in stato di arresto per l'omicidio di Di Fatta nomina, come egli stesso

ha spiegato, l'Avv. Chiaracane, perche' cosi' alle relative spese sarebbe stata costretta in ogni caso a pensarci la "famiglia".

In effetti, se si scorre l'elenco degli imputati che sono stati difesi dal Chiaracane (rapporto 23 agosto 1983 - ud. 20 novembre 1986 f.068921) si trae la netta convinzione che la maggior parte dei difesi, come e' emerso nel presente procedimento, appartengono a "Cosa Nostra" ed in particolare alla "famiglia" di Corso dei Mille.

A titolo esemplificativo si possono citare Marchese Giuseppe, Fazio Salvatore, Tinnirello Gregorio, Marchese Filippo, Alfano Paolo, Lupo Giuseppe, Scalia Giuseppe, Rotolo Salvatore, Zanca Pietro, Zanca Giuseppe, Zanca Giovanni, Tinnirello Giuseppe, senza contare poi tutti quelli difesi presso la sezione di Misure di Prevenzione.

Per quanto concerne l'istigazione a simulare la pazzia si rinvia alla approfondita trattazione dell'argomento al Cap.XI paragrafo n.34.

In questa sede e' appena il caso di ricordare che la decisione autonoma di simulare in Questura la

pazzia e' stata manifestata soltanto da Sinagra Antonio, il quale, come si evince dalla relazione di servizio dell'agente Licciardello Filippo, ogni volta che gli si rivolgeva la parola, rispondeva con la frase: "voglio mia madre".

Di contro, Sinagra Vincenzo cl.1956 non aveva alcuna intenzione di farsi considerare infermo di mente, rendendo anzi sensate dichiarazioni che tendevano ad attenuare le proprie responsabilita'.

Si e' pure rilevato in quella sede che l'unica persona che poteva, almeno ufficialmente, conoscere la data dell'arrivo del Giudice per effettuare gli interrogatori, in concomitanza dei quali avrebbero i tre Sinagra dovuto accentuare le manifestazioni di pazzia, era l'Avv. Chiaracane Salvatore, essendo stato nominato difensore di fiducia dal Sinagra Vincenzo cl.1956 all'atto dell'arresto, come risulta dal rapporto per l'omicidio di Di Fatta Diego (vol.74 f.437531).

Diversamente si dovrebbe supporre che altri difensori, eventualmente nominati d'ufficio, solitamente non interessati, si prendessero la briga di avvertire i detenuti del carcere palermitano dell'Ucciardone della data degli interrogatori dei Sinagra.

A tale elemento specificamente indiziante va strettamente collegato, a parere della Corte, quell'altro derivante dall'estremo tecnicismo giuridico del "consiglio" ricevuto dal Sinagra, il quale certamente non puo' esserselo inventato.

Infatti, la pazzia non doveva servire soltanto ad allontanare lo spettro del carcere a vita, ma, almeno all'inizio, piuttosto ad evitare la possibilita' di un giudizio direttissimo, le cui conseguenze disastrose per gli arrestati potevano essere previste soltanto da un tecnico del diritto processuale penale, quale appunto il Chiaracane.

Soprattutto dopo che il Sinagra Vincenzo cl.1956 aveva fatto sapere, tramite Peppuccio Spadaro, che aveva abbandonato sull'autovettura l'arma del delitto, il modo certo per evitare una pesante condanna era la pazzia che, anche se in ultima analisi non fosse stata credibile, doveva costringere quantomeno il Giudice a disporre una perizia, atto incompatibile con il rito direttissimo.

In ogni caso, il Sinagra Vincenzo cl.1956 avrebbe dovuto uniformarsi alla linea difensiva degli altri due, sia per non comprometterne la posizione, sia perche' la sua pazzia, tenuto conto della



personalita' facilmente suggestionabile, poteva garantire che non si lasciasse scappare ammissioni pregiudizievoli anche per i suoi correi, come aveva iniziato a fare in Questura.

E' comprensibile, quindi, l'interessamento dell'associazione criminosa "Cosa Nostra", per costringere il Sinagra a simulare la pazzia, proprio per non danneggiare la posizione processuale degli altri "uomini d'onore", i cugini, "Tempesta", i quali spontaneamente o consigliati o istigati hanno comunque scelto una linea difensiva cui egli si doveva adeguare.

L'imputato Chiaracane si e' difeso affermando che non si era mai recato ne' ad un colloquio ne' agli interrogatori, poiche' non condivideva la linea difensiva della follia, specialmente in contemporanea da parte di tutti e tre gli imputati.

Tuttavia, rimane del tutto inspiegabile, attraverso quali canali il Chiaracane sia potuto venire a conoscenza di tale linea difensiva scelta dagli imputati in assenza di qualsiasi contatto con i suoi clienti.

In ogni caso il motivo per cui egli non si recava agli interrogatori e' evidente: ben conoscendo

il consiglio che aveva dato (di fare i pazzi), sapeva che sarebbe stato inutile partecipare ad un atto istruttorio sostanzialmente inconcludente sotto il profilo del merito.

Un ulteriore elemento puo' aggiungersi in questa sede e cioe' che verosimilmente il tramite per far pervenire le notizie necessarie ai tre e prima ancora al Madonia, era costituito dall'imputato Cucina Vincenzo, difeso proprio dall'Avv. Chiaracane, detenuto in quanto favoreggiatore proprio del Madonia nel processo per l'omicidio del Capitano Basile Emanuele (Ud. 20.11.86 f.068921).

Per chiarire "funditus" i rapporti con Marchese Filippo, l'imputato Chiaracane ha fatto presente nel corso dei suoi interrogatori istruttori come avesse rinunciato, in epoca non sospetta, cioe' sin dal 1982 ad assistere Marchese Filippo ed il di lui figlio Gregorio nel procedimento a loro carico per la cosiddetta strage di Bagheria, motivando tale scelta proprio col fatto che il Marchese Filippo con le sue richieste era diventato troppo pressante.

A riscontro di tale assunto veniva prodotta una documentazione relativa alle nomine difensive effettuate nel suddetto procedimento da Marchese Filippo e dal figlio Gregorio in favore degli avv.ti Seminara Paolo e Farina Tommaso, comuni ad entrambi gli imputati.

La Corte ha acquisito i documenti richiesti, tuttavia dall'esame di essi non si rileva alcuna rinuncia o una revoca implicita; si tratta solo di una nomina strumentale all'inserimento di altri difensori per costituire un collegio di difesa, visto che il Chiaracane poteva comunque continuare a seguire l'istruttoria quale difensore di Marchese Giuseppe.

La dimostrazione di cio' e' data dal fatto che soltanto lui tra tutti i difensori ha avuto, secondo un costume professionale che bisogna riconoscergli, la diligenza di richiedere il giorno successivo al deposito la copia di quella perizia dattiloscopica, che sarebbe divenuta la causa indiretta della morte del Prof. Giaccone Paolo (vedi omicidio Giaccone -Cap.VIII ).

Il foglietto contenente appunti in relazione ad una probabile acquisizione di voti per le elezioni comunali del 1980, rivelava un "progetto" da parte del

Chiaracane di procurare voti ad un suo amico, candidato nelle elezioni amministrative per il Comune di Palermo.

Ebbene a certo "Fifiddu" veniva "attribuito" il controllo di un rilevante numero di voti da parte del Chiaracane e quest'ultimo, con estrema difficoltà, ha ammesso che il "Fifiddu" altri non era se non Marchese Filippo.

Tale aiuto richiesto ad un personaggio come il Marchese Filippo dal suo "Avvocato" e' indice di un legame interpersonale che va' al di la' dei rapporti di natura professionale ed e' l'ulteriore dimostrazione del "controllo" del territorio esercitato dal Marchese e di cui in determinate occasioni beneficiava anche il Chiaracane, in termini di clientela.

Il fatto, poi, che il Marchese in quel periodo fosse latitante o indiziato poco importa.

Ma l'elemento probatorio documentale piu' inquietante tra quelli sequestrati all'imputato e' costituito da un pezzetto di carta con scritti i componenti la II Sezione della Corte di Assise di Palermo, dal Presidente ai Giudici Popolari.

Questo particolare getta infatti una luce sinistra sui movimenti che avvengono dietro le quinte

delle aule di giustizia, processi fatti di sollecitazioni, di raccomandazioni, ma talvolta anche di vere e proprie intimidazioni.

L'episodio dell'omicidio Giaccone ne e' un fulgido esempio.

Le dichiarazioni di Sinagra Vincenzo cl.1956 ricevono un valido supporto probatorio da quelle di Contorno Salvatore, il quale affermava: "l'Avv. Chiaracane Salvatore, che ho appreso dai giornali essere agli arresti domiciliari, e' un "uomo d'onore" ed e' un "perno" della "famiglia" di Corso Dei Mille; e', inoltre, elemento molto fidato di Greco Michele.

Ho appreso tutto cio' dal povero Teresi Girolamo.

Anche il padre era un "uomo d'onore".

Inoltre, nel nostro ambiente, e' voce comune che l'Avv. Chiaracane avrebbe dovuto interessarsi per farsi di informare tempestivamente Greco Michele della scarcerazione di Marchese Pietro, Greco Giovannello e Spica Antonio, in modo cioe', che il Greco Michele potesse eliminarli" (Vol.125 f.456535).

Successivamente Contorno precisava: "in ordine ai Chiaracane Salvatore non posso che

ribadire quanto già detto e cioè che il medesimo è "uomo d'onore" della "famiglia" di Corso dei Mille, come del resto lo era il padre, e che è legato particolarmente a Greco Michele.

In particolare, quest'ultimo voleva che il Chiaracane, avvalendosi della sua professione di avvocato, facesse di tutto per fare scarcerare Greco Giovanni, detto "Giovannello" e Marchese Pietro, per farli uccidere dai suoi sicari.

Il Chiaracane è divenuto "uomo d'onore" dopo di essere divenuto avvocato.

Tali fatti, all'interno di "Cosa Nostra" sono del tutto noti a chiunque.

Io, però, non ho mai avuto rapporti diretti con l'Avv. Chiaracane".

Nel corso di altro interrogatorio il Contorno nel riconoscere la fotografia di Compagnone Gaspare, inteso "Nuccio", affermava che costui era particolarmente legato all'Avv. Chiaracane Salvatore, a Marchese Filippo, a Spadaro Vincenzo (Cece') ed a Greco Michele (vol.125 f.456722).

Dall'indagine dibattimentale (Ud. del 14 aprile 1986) il Contorno, richiesto di indicare da chi

avesse saputo che l'Avv. Chiaracane si occupava di avere notizie di Greco Giovannello rispondeva: "la buon'anima di Teresi Girolamo".

Dimenticando che il Teresi, scomparso il 26 maggio 1981, non avrebbe potuto riferirgli alcuna notizia, dato che la fuga di Marchese, Greco e Spica e' finita sul nascere, in quanto arrestati a Zurigo il 12 giugno 1981.

In ogni caso, pero', anche a non voler considerare fornito di riscontro il cennato incarico da parte di Greco Michele, per mancata individuazione della fonte professionale, rimane il fatto che Contorno ha certamente chiamato in correita' l'Avv. Chiaracane, quale appartenente all'associazione mafiosa "Cosa Nostra", inserendolo nella "famiglia" di Corso Dei Mille e ne ha messo in luce i rapporti di conoscenza con Greco Michele.

Un riscontro alle dichiarazioni di Contorno sui riferiti rapporti col Compagnone e', comunque, il fatto che l'Avv. Chiaracane era stato difensore di fiducia di Compagnone Gaspare nel corso di un procedimento di misure di prevenzione presso il Tribunale di Palermo.

Ma il riscontro piu' inaspettato circa i denunciati rapporti tra l'Avv. Chiaracane e Greco Michele e' venuto al dibattimento dalla deposizione della teste Leo Antonella.

Costei, sentita all'udienza del 16 ottobre 1986, affermava con sicurezza che nel 1980, allorché collaborava con il G.I. Dr. Falcone nell'attivita' istruttoria del processo contro Spatola Rosario ed altri, aveva visto Greco Michele, citato come teste, insieme all'Avv. Chiaracane, il quale lo aveva atteso dinanzi la porta del giudice durante il tempo necessario per il compimento dell'atto istruttorio, per poi andare via insieme a lui.

La teste, sottoposta ad un fuoco di fila di domande, dichiarava con estrema correttezza e precisione di non esser certa se l'Avv. Chiaracane fosse entrato o meno nella stanza del Giudice a conclusione della deposizione, senza alcun tentennamento nel ribadire quanto sostanzialmente aveva gia' detto al G.I.

Appare, inoltre, perfettamente credibile sia il particolare, aggiunto all'udienza, della consegna della cedola di citazione da parte del Greco, cosi' come appare pienamente giustificato il sorgere di un ricordo cosi' preciso e nitido nella teste in



conseguenza di un avvenimento eccezionale quale quello dell'arresto di Greco Michele.

Le asserite titubanze, prospettate impropriamente dalla difesa come sintomo di non attendibilita', sono determinate soltanto dalla cura e dall'attenzione, riscontrata nella teste, di fornire elementi assolutamente certi e di lasciare nel dubbio quei particolari, per cui il ricordo non era altrettanto nitido.

Cio' depone, quindi, per la massima attendibilita' della Leo per cui risulta provato che l'Avv. Chiaracane ha accompagnato Greco Michele dinanzi alla porta del G.I., lo ha aspettato per poi allontanarsi insieme.

Il fatto in se' non avrebbe nessuna rilevanza probatoria se l'imputato non si ostinasse a negare tale circostanza, che peraltro fornisce un'importante conferma alle dichiarazioni di Contorno circa i rapporti tra i due.

Non bisogna peraltro trascurare che l'imputato Greco Michele ha mostrato al dibattimento, di ricordare perfettamente l'episodio negli stessi termini riportati dalla teste, fatta eccezione per la presenza dell'Avv. Chiaracane.

La difesa ha mostrato di attribuire l'iniziativa della Leo ad un certo rancore rimasto nei confronti dell'avvocato Chiaracane per fatti passati, collegati ad atti istruttori nel corso del processo per l'omicidio Sgroi, dimenticando, pero', che proprio al dibattimento si e' avuta la dimostrazione dell'assoluta carenza di interesse personale alla deposizione, allorche' la stessa difesa si e' resa conto che la teste aveva di sua iniziativa influito sulla nomina dell'Avv. Chiaracane a difensore di ufficio di imputati latitanti nel processo contro Spatola Rosario ed altri.

In conclusione, gli incontri con il latitante Marchese Filippo nei nascondigli da costui prescelti; i consigli rivolti ai suoi clienti di darsi alla latitanza; i suggerimenti ad andare in escandescenze, simulando manifestazioni comiziali per frodare la giustizia; l'acquisizione di informazioni relative alle composizioni delle Corti di Assise; il ricorso a Marchese Filippo per acquisire voti in occasione di competizioni elettorali; i provati rapporti con Greco Michele, capo della Commissione di "Cosa Nostra"; sono tutti elementi che integrano la condotta dell'imputato e trascendono certamente dalla deontologia professionale, che, nel

caso particolare del soggetto in esame, e' stata probabilmente deviata e condizionata da fattori ambientali, cui l'imputato non si e' potuto sottrarre.

Da un punto di vista giuridico, al di la' di qualsiasi nominalistica qualifica di "uomo d'onore" non v'e' dubbio che il suo comportamento attraverso l'attivita' di supporto svolta oltre i limiti della professione forense a favore dei Marchese e dei Sinagra nonche' di tutti i componenti della "famiglia" di Corso dei Mille, ha fornito un contributo non indifferente, anzi certamente determinante, alla vita dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" ed alla generalita' dei suoi componenti.

Pertanto, va' ritenuta la responsabilita' del Chiaracane in ordine ai reati di cui ai capi di imputazione 1, 10 e 406 dell'epigrafe, unificati per il vincolo della continuazione, stante l'unicita' del disegno criminoso, e concesse, in virtu' della sua incensuratezza e della minorata pericolosita', le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, la Corte lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione (pena base per art.416 bis C.P. anni 3 di reclusione piu' art.81 cpv. C.P. = anni 4 e mesi 6 di reclusione).

Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici per anni 5.

A norma degli art.215 e 217, 230 e 417 C.P. si dispone l'assegnazione a pena espiata ad una casa di lavoro per un anno.

Sussistendo i presupposti di legge sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, ai sensi degli artt.6 e seguenti D.P.R. 16 dicembre 1986 n.865, vanno dichiarati condonati anni 1 e mesi 6 di reclusione, costituenti l'aumento per continuazione.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

**Chimera Vittorio**

Chimera Vittorio e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 44, 387, 452 e 453 della rubrica.

Ritiene la Corte, alla luce delle raggiunte risultanze istruttorie, che l'imputato debba essere ritenuto responsabile soltanto dei fatti contestatigli ai capi 387, 452 e 453.

Sono state raccolte a carico del Chimera le prove di numerosi contatti, soprattutto telefonici, dallo stesso intrattenuti con soggetti pregiudicati, taluni dei quali imputati nel presente procedimento.

Dal tenore delle conversazioni telefoniche, svoltesi con linguaggio criptico e allusivo, e', peraltro, chiaramente desumibile il riferimento ad operazioni di carattere illecito.

Chiamato a dare spiegazione sul contenuto delle predette conversazioni, e, in particolare sui cenni che in talune di esse e' dato rilevare alla consegna di "scarpe" e "giubbotti", il prevenuto ha ammesso di commerciare in capi di abbigliamento di provenienza delittuosa (Vol.16/RA f.116840).

Non sussiste ragione - ad avviso della Corte - per dubitare dell'attendibilita' delle dichiarazioni dell'imputato, attesi pure i numerosi precedenti giudiziari dello stesso, condannato in passato, tra l'altro, anche per reati contro il patrimonio. D'altronde, se i cennati assunti del Chimera appaiono non del tutto esaurienti - si pensi, ad esempio, alla conversazione di cui al Vol.10/RA f.115104, in cui il prevenuto anziche' offrire - come sarebbe stato logico, attesa la sua asserita condizione di "commerciante" - richiede al coimputato Rapisarda "quelle scarpe marro' e nere...e vedi pure il giubbotto" - e pur vero che l'auto-affermazione di responsabilita' del Chimera sembra, per le ragioni sopra esposte, complessivamente credibile e tale da confortare il giudizio di colpevolezza cui si ritiene di dover pervenire in ordine al reato di cui agli artt.81 cpv e 648 C.P.

Per quanto concerne i reati di cui ai capi 452 e 453 dell'epigrafe, la Guardia di Finanza di Roma, in esecuzione del provvedimento emesso dalla locale Procura della Repubblica, in data 25 novembre 1983, rinveniva e sequestrava nell'abitazione dell'imputato novantadue stecche di t.l.e. di contrabbando, che lo

stesso ammetteva di essersi procurato al fine di rivenderle (Vol.16/RA f.116840; Vol.22/RA f.117658; Vol.41/RA f.122315).

Da cio' consegue la sicura responsabilita' del Chimera per i reati ascrittigli ai capi prima richiamati, unificati a quello di cui al capo 387 per il vincolo della continuazione.

Non altrettanto certa si appalesa, invece, la colpevolezza del Chimera per il delitto di cui agli artt. 71 e 74 L.685/1975.

Si e' gia' accennato, a tal riguardo, all'equivocita' degli intercettati contatti telefonici del prevenuto, alcuni dei quali sembrano alludere alle fasi dell'arrivo, della consegna e del pagamento di partite di droga.

Si veda, ad esempio, la conversazione riportata nel Vol.10/RA f.115517, in cui il Chimera e Rapisarda Giovanni - del quale ultimo si son potute appurare nel presente processo le pesanti responsabilita' in ordine al traffico degli stupefacenti - abbastanza animatamente discutono dell'arrivo di una persona Altavilla Alessandro, (Vol.10/RA f.115516), attesa con impazienza, la quale deve consegnare al Rapisarda qualcosa che questi, a sua volta, dovra' portare ad un appuntamento

fissato improrogabilmente per il mattino successivo (Vol.10/RA 115517).

Orbene, e' difficile, se si tiene conto delle frasi allusive usate dai due per intendersi; dell'esortazione a " non parlare per telefono" (Vol.10/RA f.115518); della personalita' criminale del Rapisarda; della partenza in aereo da Roma, il giorno dopo, dell'Altavilla insieme ad una donna, con l'uso di false generalita' (Vol.10/RA f.115519), non pensare che si trattasse della consegna, ai fini della rivendita, di una certa quantita' di droga.

Cosi' pure, nel colloquio telefonico registrato il 13 ottobre 1983, la risoluta e reiterata richiesta da parte dell'imputato alla interlocutrice della somma di tre milioni di lire ("perche' se non mi dai i soldi....mi rida' indietro la roba....sono due le cose", intima il Chimera , e ancora, "stasera o mi dai i soldi.....o mi dai la roba", (Vol.10.RA f.115427), sembra piu' riferirsi al pagamento di una partita di stupefacenti che all'acquisto di tabacchi di contrabbando (Vol.41/RA f.122315), rispetto al quale dovrebbe altrimenti pensarsi che l'imputato commerciasse "all'ingrosso", anziche' "al dettaglio".



Cio' non risulta provato, ed appare, obbiettivamente, poco probabile, considerate anche le affermazioni dell'imputato, il quale ha asserito (Vol.22/RA f.117658) di avere acquistato le sigarette poi rinvenute nella sua abitazione dalla Guardia di Finanza di Roma, perche' si trovava in difficolta' economiche, cosi' confermando l'indizio che il commercio di beni di contrabbando costituisse per il prevenuto una sorta di ripiego temporaneo, piuttosto che un traffico "professionalmente" condotto su grande scala.

A fronte di tali circostanze di un certo peso probatorio deve, tuttavia, registrarsi la presenza di elementi di contrasto, come la mancanza di solidi collegamenti capaci di conferire univocita' e certezza ai menzionati indizi diretti a configurare una autonoma ipotesi di concorso di spaccio di cocaina, insieme agli imputati D'Angelo Mario, Rapisarda Giovanni e Serra Carlo.

Per le ragioni sinora svolte, dunque, l'imputato va assolto dal reato ascrittogli al capo 44 dell'epigrafe per insufficienza di prove e dichiarato, invece, colpevole dei reati di cui ai capi 387, 452 e 453, unificati sotto il vincolo della continuazione,

in quanto commessi nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso.

Tenuto conto dei criteri previsti dall'art.133 C.P., Chimera Vittorio deve essere, pertanto, condannato alla pena, che si stima adeguata all'entita' del fatto e alla personalita' del reo, di anni 2 e mesi 6 di reclusione e lire 5 milioni di multa (p.b. per l'art.648 C.P. = anni 2 di reclusione e lire 1.400.000 di multa, aumentata per la continuazione ad anni 2 e mesi 6 di reclusione e lire 5 milioni di multa).

La pena come sopra inflitta in relazione al reato di cui all'art.648 C.P., va condonata, sussistendo i presupposti previsti dal D.P.R. n.865 del 16 dicembre 1986, nella misura di anni 2 di reclusione e Lire 1.400.000 di multa.

**Cillari Antonino**

Cillari Antonino e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 1, 10, 13, 22 e 37 dell'epigrafe.

Alla luce della compiuta istruttoria, definitivamente provata risulta la responsabilita' del predetto in ordine ai reati di cui ai cennati capi 1, 10, 22 e 37.

Contorno Salvatore ha indicato i fratelli Cillari come componenti della "famiglia" mafiosa di Porta Nuova (Vol.125 f.456539) e, successivamente, parlando di Cangemi Salvatore ha riferito che gli venne presentato in carcere nel 1977 e che gli risultava che dapprima commerciasse in bestiame e, in seguito, si occupasse di traffico di droga nel gruppo di Spadaro Tommaso, di Giacomo Giovanni nonche' i Cillari (Vol.125 f.127).

Anselmo Salvatore ha collocato Cillari Antonino, il fratello Gioacchino e Di Giacomo Giovanni nella medesima cosca criminale. (Vol.133 f.459295).

Coniglio Salvatore riferiva, poi, che allo stesso gruppo criminale dei Cillari apparteneva Cucuzza Salvatore - con cio' evidenziando ulteriori collegamenti con altri associati a "Cosa Nostra" (Vol.206 f.141) -, e che i due fratelli agivano sempre congiuntamente.

Detti assunti sono convalidati, al lume delle conoscenze acquisite sui sintomi caratteristici del comportamento e dello "status" mafiosi, dalla circostanza descritta dal coimputato Coniglio Salvatore, il quale spontaneamente ha dichiarato al P.M. di Palermo, di aver potuto verificare il notevole ascendente dei fratelli Cillari tra i reclusi nella Casa Circondariale di Palermo, e persino tra gli operatori penitenziari (Vol.206 f.504644 - 504645): cosa, questa, del tutto normale per i detenuti affiliati a "Cosa Nostra", i quali spesso continuano, anche in carcere, ad usare la forza intimidatrice della organizzazione criminale cui appartengono.

Valore non secondario, inoltre, deve annettersi - tenuto conto che, come ha dichiarato Anselmo Salvatore, i fratelli Cillari agivano congiuntamente, tanto che per Coniglio Salvatore essi erano, unitamente a Di Giacomo Giovanni,

"tutto una cosa" (Vol.206 f.504597) - al fidanzamento tra Cillari Gioacchino e Lo Presti Giuseppina, figlia di Lo Presti Salvatore, condannato nel presente procedimento per i reati di cui agli artt.416 e 416 bis, C.P., quale appartenente alla medesima "famiglia" di Porta Nuova.

Tale rapporto, infatti, riveste un significato che oltrepassa gli imperscrutabili confini dei sentimenti umani, per assumere valore sintomatico della frequenza ed intensita' dei contatti - attestati, peraltro, esplicitamente dal Coniglio - del Cillari con il Lo Presti ed i suoi familiari, contatti che quest'ultimo difficilmente avrebbe permesso di instaurare a persone della cui affidabilita' ed atteggiamento rispetto al fenomeno mafioso non fosse stato sicuro.

Per quanto sin qui detto, l'imputato deve reputarsi responsabile dei contestati delitti di associazione a delinquere e associazione a delinquere di tipo mafioso, unificati dal vincolo della continuazione, rinviandosi, in ordine alla sussistenza delle contestate aggravanti e del vincolo della continuazione a quanto gia' precisato nella parte generale del presente provvedimento.

In relazione al reato di cui al capo 13 della rubrica, deve osservarsi che gli elementi probatori a carico del Cillari consistono unicamente nei fatti oggetto del procedimento penale conclusosi con la sentenza 25 febbraio 1985 del Tribunale di Palermo, divenuta irrevocabile il 13 marzo 1987.

Pertanto, in ordine a tale imputazione va dichiarato non doversi procedere per ostacolo di precedente giudicato, ai sensi dell'art.90 C.P.P..

Hanno formato oggetto del cennato procedimento, c.d. di "nonna eroina", fatti qualificati e perseguiti ai sensi degli artt.71 e 74 legge 22 dicembre 1975 N.865, la cui cognizione rimane ovviamente per cio' stesso estranea al presente giudizio.

Distinti da quei fatti - sebbene ad essi legati, come si dira', dall'unicita' del programma criminoso - sono, invero, gli episodi contestati al Cillari nel presente processo.

L'imputazione di cui al capo 37 e' relativa al trasporto in Milano, in concorso con Cillari Gioacchino, Di Giacomo Giovanni, Enna Vittorio e Fiorenza Vincenzo, di ingenti quantitativi di eroina.

Ha riferito l'Anselmo che un infermiere del manicomio giudiziario di Palermo, a nome Vittorio,

aveva effettuato dei viaggi a Milano per trasportare partite di droga per conto del Di Giacomo e dei Cillari (Vol.133 f.459250 e Vol.7/2 f.181656).

Il predetto dichiarante non si mostrava in grado di fornire ulteriori dettagli. In esito alle indagini della polizia giudiziaria si riusciva, comunque, ugualmente, ad identificare l'infermiere, cui l'Anselmo si era riferito nelle sue dichiarazioni.

Trattavasi di Enna Vittorio, successivamente riconosciuto dall'Anselmo in fotografia.

Ora, l'imprecisione iniziale dei riferimenti porta ad escludere che l'Anselmo potesse essere spinto nel formulare le cennate proposizioni accusatorie, da motivi di "ritorsione" o rancore verso qualcuno.

Al contrario, il medesimo, intendeva in tal modo dar prova della sua volonta' di collaborare con le Autorita', rivelando tutto quanto fosse , anche vagamente, a sua conoscenza.

Da queste considerazioni d'ordine logico sulla piena attendibilita' della formulazione accusatoria discende il giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al citato reato.

Discende linearmente da tali premesse e dalle considerazioni svolte nella scheda del fratello Gioacchino, cui si rinvia, la responsabilita' di Cillari Antonino per il fatto ascrittogli al capo 22 dell'epigrafe.

L'accertato coinvolgimento dell'imputato nel traffico di droga tra Palermo e Milano, invero, integra la fattispecie prevista dall'art.74 N.2 della legge 685/75, essendo il Cillari concorso nel predetto reato unitamente ad altri membri della medesima associazione a delinquere.

E' noto che l'aggravante di cui all'art.74, I comma, N.2 della legge del 1975 e' applicabile autonomamente dall'ipotesi criminosa contemplata dall'art.75 L. cit., divenendo i delitti di cui all'art.71 piu' gravi per il solo fatto di essere commessi da persone tra loro associate, o da tre o piu' persone, siano queste legate o meno dal particolare vincolo associativo di cui all'art.75 (Cass. Sez.I, 9/7/1983 N.6393; Cass.Sez.VI, 6/2/1985 N.1255).

La ricorrenza dei presupposti applicativi del principio "ne bis in idem" relativamente al capo 13, in nulla contrasta, dunque, con il positivo accertamento, nella specie, dell'ipotesi delittuosa di cui al capo 22.



Cio' non esclude, naturalmente, che si debba tener conto della esistenza di un unico disegno criminoso, gia' disvelato nel processo c.d. di "nonna eroina", di cui gli episodi in atto contestati rappresentano ulteriori articolazioni esecutive.

In conclusione, Cillari Antonino dev'essere dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1 e 10 della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione; nonche' dei reati contestati ai capi 22 e 37 della rubrica, unificati ai reati di cui alla sentenza 25 febbraio 1985 del Tribunale di Palermo, divenuta irrevocabile il 13 marzo 1987, in quanto commessi nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso.

Per cio' che riguarda le aggravanti contestate al cennato capo 22, salvo quanto gia' precisato - in rettifica della contraria erronea statuizione contenuta nel dispositivo - circa l'ingente quantita' commerciata, si fa rinvio a quanto detto nella parte generale, escludendosi in questa sede, l'applicabilita' del II cpv. dell'art.74, legge 685/75, per difetto di prova.

Deve, inoltre, dichiararsi non doversi procedere per l'imputazione di cui al capo 13, per ostacolo di

precedente giudicato, costituito dalla sentenza 25 febbraio 1985 del Tribunale di Palermo, divenuta irrevocabile il 13 marzo 1987.

Tenuto conto dei criteri previsti dall'art.133 C.P., Cillari Antonino dev'essere condannato, pertanto, alla pena, adeguata alla entita' dei fatti e alla personalita' del reo, di anni 8 di reclusione e lire 3 milioni di multa (pena base per l'art.416 bis I e IV comma, C.P. = 4 anni di reclusione + un terzo per l'art.416 bis, VI comma, C.P. = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per l'art.112 N.1, C.P. = anni 5 e mesi 6 + mesi 6 per l'art.7 legge 575/65, sostituito dall'art.18 legge 646/86 = anni 6 + aumento per l'art.81 cpv., C.P. = anni 6 e mesi 6 di reclusione; pena inflitta per i reati di cui ai capi 22 e 37, da qualificare come aumento per continuazione rispetto ai reati giudicati con sentenza 25 febbraio 1985 del Tribunale di Palermo = anni 1 e mesi 6 di reclusione e lire 3 milioni di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P. la condanna alla pena cosi' determinata comporta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge 646/82, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per la durata di anni 1, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, u.c., C.P., che il condannato, stante la sua pericolosità sociale, sia posto in libertà vigilata per un tempo non inferiore a anni 3.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Cillari Gioacchino

Cillari Gioacchino e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 1, 10, 13, 22, 33, 37 e 39 dell'epigrafe.

Alla luce della compiuta istruttoria, definitivamente provata risulta la responsabilita' del predetto in ordine ai reati di cui ai cennati capi 1, 10, 22 e 37.

Buscetta ha indicato Cillari Gioacchino (Vol.124 f.11) come appartenente alla sua stessa "famiglia", quella di Porta Nuova e lo ha riconosciuto in fotografia.

Al dibattimento (4 aprile 1986) Buscetta ha precisato di aver saputo della appartenenza dell'imputato all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" da componenti della ....(le parole non sono trascritte ma sembrerebbe che la frase dovesse essere "componenti della sua famiglia"), ma - e cio' ancora una volta rafforza la credibilita' del personaggio - opera il sottile distinguo che non gli e' stato formalmente "precisato" come "uomo d'onore", per l'ambiguita' della sua posizione in seno all'associazione.

Tuttavia, in relazione a quanto piu' volte detto (cap.III e XII), circa l'impossibilita' di errore nell'ambito delle comunicazioni tra gli associati sulla appartenenza di un soggetto a "Cosa Nostra", e tenuto conto dell'attendibilita' attribuita dalla Corte a Buscetta (cap.I), non v'e' dubbio che l'elemento riferito da costui ha un idoneo significato probatorio, che va, comunque, collegato, non essendo il solo, con le altre emergenze processuali.

Significativo e', poi, l'ulteriore accostamento da parte, Buscetta del Cillari al Di Giacomo Giovanni, indicato come capo-decina della sua "famiglia", accostamento che si ripetera' nelle indicazioni di altri coimputati.

Anche Contorno Salvatore ha indicato in Cillari Antonino un componente della "famiglia" mafiosa di Porta Nuova (Vol.125 f.456539).

In altro interrogatorio il Contorno parlando di Cangemi Salvatore ha dichiarato che costui si occupava di traffico di droga nel gruppo di Spadaro Tommaso, Di Giacomo Giacomo nonche' i Cillari (Vol.125 f.127 Inform). E' da porre, in risalto, come si tratti di "uomini d'onore" tutti della medesima "famiglia" di Porta Nuova.

Coniglio Salvatore ha evidenziato, poi, l'appartenenza dei fratelli Cillari, che operavano, a suo dire, sempre congiuntamente, al medesimo gruppo criminale di Cucuzza Salvatore, con cio' evidenziando gli ulteriori collegamenti dei fratelli con "uomini d'onore" di altre "famiglie" come quella del Borgo.

Anselmo Salvatore ha collocato Cillari Antonino il fratello Gioacchino e Di Giacomo Giovanni nella medesima cosca criminale. (Vol.133 f.459295).

Detti assunti sono convalidati, al lume delle conoscenze acquisite sui sintomi caratteristici del comportamento e dello "status" mafiosi, dalla circostanza descritta dal coimputato Coniglio Salvatore, il quale spontaneamente ha dichiarato al P.M. di Palermo, di aver potuto verificare il notevole ascendente dei fratelli Cillari tra i reclusi nella Casa Circondariale di Palermo, e persino tra gli operatori penitenziari (Vol.206 f.504644 - 504645): cosa, questa, del tutto normale per i detenuti affiliati a "Cosa Nostra", i quali spesso continuano, anche in carcere, ad usare la forza intimidatrice della organizzazione criminale cui appartengono.

Valore non secondario, inoltre, deve annettersi - tenuto conto che, come ha dichiarato Anselmo Salvatore, i fratelli Cillari agivano congiuntamente, tanto che per Coniglio Salvatore essi erano, unitamente a Di Giacomo Giovanni, "tutto una cosa" (Vol.206 f.504597) - al fidanzamento tra Cillari Gioacchino e Lo Presti Giuseppina, figlia di Lo Presti Salvatore, condannato nel presente procedimento per i reati di cui agli artt.416 e 416 bis, C.P., come appartenente alla medesima "famiglia" di Porta Nuova.

Tale rapporto, infatti, riveste un significato che oltrepassa gli imperscrutabili confini dei sentimenti umani, per assumere valore sintomatico della frequenza ed intensita' dei contatti - attestati, peraltro, esplicitamente dal Coniglio (Vol. f.) - del Cillari con il Lo Presti ed i suoi familiari, contatti che quest'ultimo difficilmente avrebbe permesso di instaurare a persone della cui affidabilita' ed atteggiamento rispetto al fenomeno mafioso non fosse stato sicuro.

Per quanto sin qui detto, l'imputato deve reputarsi responsabile dei contestati delitti di associazione a delinquere e associazione a delinquere

di tipo mafioso, unificati dal vincolo della continuazione, rinviandosi, in ordine alla sussistenza delle contestate aggravanti e del vincolo della continuazione a quanto già precisato nella parte generale del presente provvedimento.

In relazione al reato di cui al capo 13 della rubrica, deve osservarsi che gli elementi probatori a carico del Cillari consistono unicamente nei fatti oggetto del procedimento penale conclusosi con la sentenza 25 febbraio 1985 del Tribunale di Palermo, divenuta irrevocabile il 13 marzo 1987.

Pertanto, in ordine a tale imputazione va dichiarato non doversi procedere per ostacolo di precedente giudicato, ai sensi dell'art.90 C.P.P..

Hanno formato oggetto del cennato procedimento, c.d. di "nonna eroina", fatti qualificati e perseguiti ai sensi degli artt.71 e 74 legge 22 dicembre 1975 N.865, la cui cognizione rimane ovviamente per ciò stesso estranea al presente giudizio.

Distinti da quei fatti - sebbene ad essi legati, come si dirà', dall'unicità del programma criminoso - sono, invero, gli episodi contestati al Cillari nel presente processo.

L'imputazione di cui al capo 33 e' relativa alla cessione effettuata da Cillari Gioacchino, di



una modica quantita' di sostanza stupefacente (circa 1 grammo di eroina) a Gammino Gioacchino.

Anselmo Salvatore ha riferito che Nicosia Carmelo gli presento' un tale Gammino Gioacchino, in compagnia del quale era solito recarsi a Milano per recapitare la droga, dicendogli che costui era alla ricerca di "roba".

L'Anselmo, a seguito di tale richiesta, mise in contatto il Gammino con Cillari Gioacchino, che gli cedette come campione un grammo di eroina, rivelatasi poi di pessima qualita' (Vol. f.181663).

Detta circostanza e' da ritenere rispondente a verita', stante la precisione dei dettagli riferiti e la personalita' del Gammino, indiziato, unitamente al Nicosia ed all'inseparabile amico di questi, Gallea Bruno, del reato di traffico di stupefacenti.

Preciso riscontro alle cennate dichiarazioni e', d'altronde, offerto dalla telefonata intercorsa tra Anselmo Salvatore e lo zio del Gammino, tramite la quale il primo si premurava di avvisare il secondo circa la pessima qualita' del campione di eroina fornitogli (Vol.7/2 f.181663).

Egualemente certa e' la responsabilita' del prevenuto per il delitto ascrittogli al capo 37 dell'epigrafe, relativo al trasporto in Milano, in concorso con Cillari Antonino, Di Giacomo Giovanni, Enna Vittorio e Fiorenza Vincenzo, di ingenti quantita' di eroina.

Ha riferito l'Anselmo che un infermiere del manicomio giudiziario di Palermo, a nome Vittorio, aveva effettuato dei viaggi a Milano per trasportare partite di droga per conto del Di Giacomo e dei Cillari. (Vol.....f.459250 e Vol.....f.181656).

Il predetto dichiarante non si mostrava in grado di fornire ulteriori dettagli in merito; in esito alle indagini della polizia giudiziaria si riusciva, comunque, ugualmente, ad identificare l'"infermiere" cui l'Anselmo si era riferito nelle sue dichiarazioni.

Trattavasi di Enna Vittorio, successivamente riconosciuto dall'Anselmo in fotografia.

Ora, l'imprecisione iniziale dei riferimenti porta ad escludere che l'Anselmo potesse essere spinto nel formulare le cennate proposizioni accusatorie, da motivi di "ritorsione" o rancore verso qualcuno.

Al contrario, il medesimo, intendeva in tal modo

dar prova della sua volonta' di collaborare con le Autorita', rivelando tutto quanto fosse , anche vagamente, a sua conoscenza.

Dalla piena attendibilita' attribuita alla chiamata in correita' dell'Anselmo discende il giudizio di colpevolezza dell'imputato, in ordine al reato in esame.

Discende linearmente dalle premesse svolte, infine, la responsabilita' di Cillari Antonino per il fatto ascrittoagli al capo 22 dell'epigrafe.

Ed invero, avuto riguardo alla accertata appartenenza dei Cillari all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" e considerato che tale organizzazione controllava integralmente in tutte le sue fasi il traffico di eroina (v. in proposito il cap.X), gli episodi di cessione di sostanze stupefacenti per le quali i Cillari sono stati ritenuti responsabili e gli elementi di giudizio tratti dal loro coinvolgimento in una vasta e continua attivita' di rifornimento del mercato nazionale, soprattutto di Milano, consentono di ritenere i Cillari come i terminali di cui si serve l'organizzazione mafiosa, cui appartengono, per piazzare nei mercati locali una parte dell'eroina prodotta dai laboratori di trasformazione della morfina-base.

Si tratta, quindi, non di un coinvolgimento in una delle fasi operative del traffico attraverso provati vincoli associativi, bensì un'attività di concorso nella commercializzazione del prodotto.

Di contro, poiché i fatti associativi finalizzati alle sostanze stupefacenti contestati si risolvono sostanzialmente nei medesimi fatti per i quali gli imputati sono stati condannati nel processo di "Nonna Eroina" (trattandosi in tale processo di una associazione per lo spaccio che nulla ha a che vedere, a parte i collegamenti per l'approvvigionamento della droga, con i ben più vasti traffici gestiti da "Cosa Nostra" e diretti nella fase della distribuzione verso il più proficuo mercato statunitense) si è ritenuto di applicare in relazione al reato di cui al capo 13 dell'epigrafe l'ostacolo del precedente giudicato.

La ricorrenza dei presupposti applicativi del principio "ne bis in idem" relativamente al capo 13, in nulla contrasta, dunque, con il positivo accertamento, nella specie, dell'ipotesi delittuosa di cui al capo 22.

Cio' non esclude, naturalmente, che si debba tener conto della esistenza di un unico disegno criminoso, già disvelato nel processo c.d. di "nonna eroina", di cui gli episodi in atto contestati rappresentano ulteriori articolazioni esecutive.

Infine, per quanto concerne il delitto di cui al capo 39 della rubrica, gli elementi processuali non appaiono sufficienti ai fini di un'affermazione di colpevolezza.

L'accusa formulata dall'Anselmo in ordine alla cessione da parte di Cillari Gioacchino di ingenti quantitativi di eroina e cocaina a Salerno Luigi, che - sempre a detta dell'Anselmo - la smerciava nella zona del "Capo" (Vol.....f.459248), sembra, invero, di per se' assai attendibile, stante l'accurata ricostruzione che l'Anselmo ha fatto della circostanza (Vol.....f.181656).

Tuttavia, in difetto di ulteriori elementi di dettaglio, nonche' di un qualsiasi riscontro probatorio, che consenta di ritenere la veridicitá delle riferite proposizioni accusatorie, il Cillari va assolto per insufficienza di prove.

In conclusione, Cillari Antonino dev'essere dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1 e 10 della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione; nonche' dei reati contestati ai capi 22 33 e 37 della rubrica, unificati tra di loro ed ai reati di cui alla sentenza 25 febbraio 1985 del Tribunale di Palermo, divenuta irrevocabile il 13 marzo 1987, in quanto commessi nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso.

Per cio' che riguarda le aggravanti contestate al cennato capo 22, salvo quanto gia' precisato - in rettifica della contraria erronea statuizione contenuta nel dispositivo - circa l'ingente quantita' commerciata, si fa rinvio a quanto detto nella parte generale, escludendosi in questa sede, l'applicabilita' del II cpv. dell'art.74, legge 685/75, non ritenendosi l'associazione armata.

Va inoltre, dichiarato non doversi procedere per l'imputazione di cui al capo 13, per ostacolo di precedente giudicato, costituito dalla sentenza 25 febbraio 1985 del Tribunale di Palermo, divenuta irrevocabile il 13 marzo 1987.

L'imputato va, infine, assolto dal reato di cui al capo 39 dell'epigrafe per insufficienza di prove.

Tenuto conto dei criteri previsti dall'art.133 C.P., Cillari Antonino va condannato, pertanto, alla pena, adeguata alla entita' dei fatti e alla personalita' del reo, di anni 8 di reclusione e lire 3 milioni di multa (pena base per l'art.416 bis I e IV comma, C.P. = 4 anni di reclusione + un terzo per l'art.416 bis, VI comma, C.P. = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per l'art.112 N:1, C.P. = anni 5 e mesi 6 + mesi 6 per l'art.7 legge 575/65, sostituito dall'art.18 legge

646/86 = anni 6 + aumento per l'art.81 cpv., C.P. = anni 6 e mesi 6 di reclusione; pena inflitta per i reati di cui ai capi 22 e 37, da qualificare come aumento per continuazione rispetto ai reati giudicati con sentenza 25 febbraio 1985 del Tribunale di Palermo = anni 1 e mesi 6 di reclusione e lire 3 milioni di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P. la condanna alla pena cosi' determinata comporta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge 646/82, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per la durata di anni 1, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, u.c., C.P., che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Si ordina, altresì, la restituzione agli aventi diritto delle autovetture sequestrate in esecuzione del decreto 4 aprile 1984 del G.I. di Palermo, che si revoca, per l'impossibilità di assoggettare a confisca ex art.416 bis 7 comma, C.P., i predetti beni stante la non appartenenza degli stessi all'imputato al momento del sequestro.



**Ciriminna Salvatore**

Ciriminna Salvatore e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Ritiene la Corte che debba essere affermata la responsabilita' dell'imputato per i cennati delitti.

Buscetta Tommaso ha indicato piu' volte il Ciriminna come "uomo d'onore" della famiglia del "Borgo", da lui conosciuto negli anni '60 unitamente a Cancelliere Leopoldo, di cui il Ciriminna era il consigliere, e poi rivisto attorno agli anni 1974-75, durante un periodo di detenzione all'Ucciardone (Vol.124 f.450186).

Le dichiarazioni di Buscetta, confermate in dibattimento, costituiscono, per la loro comprovata attendibilita' e per la precisione dei riferimenti, la cornice e la chiave di lettura degli elementi indiziari che sono stati acquisiti a carico del prevenuto nel corso dell'istruttoria.

Il Buscetta, nel riferire al G.I. di Palermo a proposito di Calista Gaetano - presentatogli, quale " u o m o d ' o n o r e " , d a l

Ciriminna durante la cennata comune detenzione nel carcere palermitano, ed anch'egli imputato nel presente procedimento - fornisce un particolare significativo, riguardante l'invito fattogli dall'odierno imputato e da Cucuzza Salvatore di trasferirsi "alla loro sezione o, meglio, in infermeria" (Vol.124 f.450188).

Orbene, puo' essere utile osservare che la permanenza in infermeria durante il periodo di detenzione costituisce - o ha costituito - un segno evidente della posizione di rilievo che il detenuto ricopre nell'organizzazione mafiosa.

Pertanto, la circostanza, confermata dal Ciriminna (Vol.123 F.449598), dell'incontro con il Buscetta nell'infermeria dell'Ucciardone, pur non potendo di per se' assumere, com'e' evidente, valore determinante ai fini del giudizio di colpevolezza, non puo' ritenersi priva di un suo peso.

Ma cio' che appare veramente degno di attenzione e' l'evidente disponibilita' economica manifestata dal Ciriminna, il quale dal 1973 - anno in cui decise di allontanarsi da Palermo e di trasferirsi a Camerano (AN), " anche perche' e' un paesetto dove si potevano intravedere possibilita' di lavoro" (udienza

dibattimentale del 19 marzo 1986) - e' vissuto ininterrottamente nelle Marche, alloggiando, prima, per un lungo periodo, in albergo, e poi in un appartamento di proprieta', e facendo semplicemente "qualche mediazione" nel settore del commercio di calzature.

Richiesto di chiarire la causa di una cosi' evidente ed apparentemente ingiustificata agiatezza, il Ciriminna ha riferito di aver costituito, nel 1969, insieme ad un tale Russo Alesi Calogero, una societa' per il commercio di materiale edilizio.

Ora, in verita', e' difficile comprendere la natura e l'entita' del contributo dell'imputato all'attivita' di detta impresa, ove si tenga presente che il Ciriminna, dichiarato fallito dal Tribunale di Palermo nel 1955, e' stato riabilitato solo nel 1967, sicche' non puo' ragionevolmente pensarsi che "medio tempore" egli abbia acquistato tanto credito e lecitamente accumulato guadagni tanto consistenti da permettergli di limitare il suo contributo alla nascente impresa commerciale al semplice apprestamento del capitale iniziale della costituenda societa'.

Si aggiunga che il Ciriminna risulta addirittura essersi costituito, in data 11 giugno

1974, fidejussore della COM.FER s.p.a. Commercio Ferro, in ordine al fido di lire 29.000.000 concesso a detta societa' dalla C.C.R.V.E. (Vol.138-ter/R f.095990), cio' che ripropone i sopra delineati interrogativi.

In realta', le proposizioni accusatorie del Buscetta trovano nei riferiti indizi pieno riscontro e sicura convalida: Ciriminna Salvatore e' organicamente inserito nella organizzazione criminale denominata "Cosa Nostra", pur non potendoglisi riconoscere, in difetto di qualsiasi prova, una posizione preminente rispetto a quella degli altri associati.

Egli deve, pertanto, essere dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1 e 10 della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione.

In ordine alle contestate aggravanti e al vincolo della continuazione si fa rinvio alla parte generale della presente sentenza, salvo quanto si e' gia' detto circa la insussistenza dei presupposti di cui all'art.416 bis, 2 comma C.P..

Tenuto conto dei criteri previsti dall'art.133 C.P., Ciriminna Salvatore va, quindi, condannato alla pena, adeguata alla entita' dei fatti e alla

personalita' del reo, di anni 6 e mesi 6 di reclusione (p.b. per l'art.416 bis I e IV comma C.P. = anni 4 di reclusione + 1/3 per l'art.416 bis VI comma C.P. = 5 anni e 4 mesi per l'art.112 n.1 C.P. + 2 mesi = anni 5 e mesi 6 + mesi 6 per l'art.7 l.575/65 sost. dall'art.18 l.646/82 = anni 6 + aumento per l'art.81 cpv C.P. = anni 6 e mesi 6).

Sussistendo i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art.6 e segg. del D.P.R. 16 dicembre 1986 N.865, va condonato l'aumento di pena di mesi 6 inflitta per continuazione in relazione all'art.416 C.P..

Ai sensi degli artt.28 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 l.646/82, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230 u.c. C.P., che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad anni tre.

Alla condanna segue "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali.

Ciulla Antonino

Ciulla Antonino e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1), di tipo mafioso (capo 10), finalizzata al traffico degli stupefacenti (capo 13), nonche' per concrete attivita' di traffico delle predette sostanze (capo 22) .

Questa Corte rileva che le emergenze processuali non hanno consentito di individuare elementi sufficienti per affermare con certezza la responsabilita' del prevenuto in ordine ai delitti ascrittigli.

Ed invero, a determinare l'incriminazione dell'odierno imputato hanno contribuito le dichiarazioni di numerosi testi ed imputati che hanno collocato la famiglia Ciulla all'interno dell'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" nonche' ai vertici del traffico di stupefacenti dalla stessa attivamente gestita.

In tale direzione si pongono innanzitutto le dichiarazioni dei coimputati Contorno e

Buscetta, il primo dei quali ha affermato che, pur non conoscendo tutti e cinque i germani Ciulla, gli era tuttavia noto come gli stessi fossero tutti ugualmente "uomini d'onore", mentre il secondo, riferendosi piu' specificamente a Ciulla Giuseppe, fratello dell'imputato in esame, lo ha collocato all'interno della "famiglia" mafiosa di Resuttana" (Vol.125 ff.456602, 456666 e Vol.124-bis ff.450008, 450194).

Oltre alle indicazioni dei citati coimputati, utili soprattutto al fine di provare l'inserimento dei Ciulla nel noto sodalizio mafioso, e' d'obbligo registrare le indicazioni di tutta una serie di altri coimputati e testi che hanno collocato i Ciulla all'interno di un'organizzazione dedita al traffico degli stupefacenti.

Così', Gennaro Totta ha riferito di conoscere i Ciulla e di sapere che gli stessi erano dediti al traffico degli stupefacenti in combutta con i Grado e i Fidanzati (Vol.4-bis f.000718 -000719).

D'Aloisio Michele ha indicato nei fratelli Ciulla coloro che rifornivano di droga un suo amico a nome Aprile Paolo (Vol.8-ter f.003295).



Ed ancora Epaminonda Angelo, stella di prima grandezza nel firmamento del crimine organizzato milanese, ha asserito che i Ciulla facevano parte dei palermitani che a Milano erano diretti e coordinati da Fidanzati Gaetano, dai fratelli Bono e da Enea Robertino e che, per conto di questi ultimi, controllavano il traffico di eroina in regime di monopolio (Vol.114/FP f.224815, Vol.172 f.489705).

Gli stessi Ciulla, inoltre, erano conosciuti anche da Coniglio Salvatore che li ha annoverati tra i fornitori di stupefacenti nella zona del milanese in combutta sempre con i Fidanzati (Vol.206 f.504715).

Cio' posto, se non puo' farsi a meno di notare l'elevata attendibilita' dei riferimenti offerti da tutti i citati coimputati e testi, come emerge dall'inquietante analogia del richiamo ai rapporti tra i Ciulla ed il clan dei Fidanzati, va di contro rilevato che le indicazioni fornite riguardano non in modo specifico ed individuale i singoli germani Ciulla bensì genericamente "i fratelli Ciulla".

Orbene, non pare corretto a questa Corte fondare una sicura affermazione di responsabilita' penale a carico di un singolo individuo sulla base di una

indeterminata accusa collettiva laddove non si individuano prove concrete riferibili specificamente a quell'individuo.

Ed in effetti da un oculato esame degli atti processuali emerge che l'unico dei fratelli Ciulla investito da addebiti personali e' il Giuseppe (il quale per tale ragione e' stato condannato) mentre in nessun punto affiora il nome degli altri fratelli e nella specie quello di Ciulla Antonino, l'imputato in esame.

Risultando, dunque, il quadro probatorio estremamente equivoco, questi va assolto da tutti i delitti ascrittigli con la formula del dubbio.

**Ciulla Cesare**

Ciulla Cesare e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1), di tipo mafioso (capo 10), finalizzata al traffico degli stupefacenti (capo 13), nonche' per concrete attivita' di traffico delle predette sostanze (capo 22).

Questa Corte rileva che le emergenze processuali non hanno consentito di individuare elementi sufficienti per affermare con certezza la responsabilita' del prevenuto, quale appartenente, all'associazione mafiosa intesa "Cosa Nostra".

Ed invero, a determinare l'incriminazione dell'odierno imputato hanno contribuito le dichiarazioni di numerosi testi ed imputati che hanno collocato la famiglia Ciulla all'interno dell'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", nonche' ai vertici del traffico di stupefacenti dalla stessa attivamente gestita.

In tale direzione si pongono innanzitutto le dichiarazioni dei coimputati Contorno e

Buscetta, il primo dei quali ha affermato che, pur non conoscendo tutti e cinque i germani Ciulla, gli era tuttavia noto come gli stessi fossero tutti ugualmente "uomini d'onore" mentre il secondo, riferendosi piu' specificamente a Ciulla Giuseppe, fratello dell'imputato in esame, lo ha collocato all'interno della "famiglia" mafiosa di Resuttana" (Vol.125 ff.456602, 456666 e Vol.124-bis ff.450008, 450194).

Oltre alle indicazioni dei citati coimputati, utili soprattutto al fine di provare l'inserimento dei Ciulla nel noto consesso mafioso, e' d'obbligo registrare le indicazioni di tutta una serie di altri coimputati e testi che hanno collocato i Ciulla all'interno di un'organizzazione dedita al traffico degli stupefacenti.

Cosi' Gennaro Totta ha riferito di conoscere i Ciulla e di sapere che gli stessi erano dediti al traffico degli stupefacenti in combutta con i Grado e i Fidanzati (Vol.4-bis f.000718 -000719).

D'Aloisio Michele ha indicato nei fratelli Ciulla coloro che rifornivano di droga un suo amico a nome Aprile Paolo (Vol.8-ter f.003295).

Ed ancora Epaminonda Angelo, stella di prima grandezza nel firmamento del crimine organizzato milanese, ha asserito che i Ciulla facevano parte dei palermitani che a Milano erano diretti e coordinati da Fidanzati Gaetano, dai fratelli Bono e da Enea Robertino e che, per conto di questi ultimi, controllavano il traffico di eroina in regime di monopolio (Vol.114/FP f.224815, Vol.172 f.489705).

Gli stessi Ciulla, inoltre, erano conosciuti anche da Coniglio Salvatore che li ha annoverati tra i fornitori di stupefacenti nella zona del milanese in combutta sempre con i Fidanzati (Vol.206 f.504715).

Cio' posto, se non puo' farsi a meno di notare l'elevata attendibilita' dei riferimenti offerti da tutti i citati coimputati e testi, come emerge dall'inquietante analogia del richiamo ai rapporti tra i Ciulla ed il clan dei Fidanzati, va di contro rilevato che le indicazioni fornite riguardano non in modo specifico ed individuale i singoli germani Ciulla bensì genericamente "i fratelli Ciulla".

Orbene, non pare corretto a questa Corte fondare una sicura affermazione di responsabilita' penale a carico di un singolo individuo sulla base di una

indeterminata accusa collettiva laddove non si individuano prove concrete riferibili specificamente a quell'individuo.

Ed in effetti da un oculato esame degli atti processuali emerge che l'unico dei fratelli Ciulla investito da addebiti personali e' il Giuseppe (il quale per tale ragione e' stato correttamente condannato) mentre in nessun punto affiora il nome degli altri fratelli e nella specie quello di Ciulla Cesare, l'imputato in esame.

Risultando, dunque, il quadro probatorio estremamente equivoco questi va assolto da tutti i delitti ascrittigli con la formula del dubbio.

Quanto all'imputazione di cui ai capi 13 e 22 ascritta all'imputato, concernente l'inserimento del medesimo in un'organizzazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nonche' concrete operazioni di mercato della droga, giova evidenziare in questa sede la riconducibilita' dei fatti anzidetti alle ipotesi criminose gia' mosse al Ciulla e per le quali questi riporto' definitiva condanna dalla Corte d'Appello di Milano l'1/2/85, con le ovvie implicazioni processuali sull'odierna accusa, opportunamente sollevate dalla difesa del prevenuto.

Ed invero, la mancata certezza dell'inserimento dell'imputato nell'organizzazione criminale intesa "Cosa Nostra", piu' sopra argomentato, impedisce di configurare a suo carico una precisa responsabilita' in ordine al fatto associativo ascrittogli al capo 13, per il quale invece questa Corte ha ravvisato colpevole, tra gli altri, il di lui fratello Giuseppe.

Se, infatti, ben si e' ritenuto quest'ultimo coinvolto nell'organizzazione finalizzata al traffico di stupefacenti direttamente gestita dalla mafia isolana, definibile, per qualita' e quantita' ontologiche, del tutto diversa ed autonoma da quella ascritta al predetto Ciulla innanzi all'A.G. lombarda e per la quale egli riporto' condanna irrevocabile, ad identico risultato non puo' pervenirsi nei riguardi del di lui fratello Cesare, odierno imputato.

Difettano invero a suo carico - come si e' detto - gli specifici e qualificanti riscontri di carattere probatorio in ordine ai rapporti con personaggi inseriti in "Cosa Nostra", direttamente legati al traffico degli stupefacenti: vago ed impreciso e' il collegamento con i Bono; parimenti inconsistente e generico e' poi il richiamo ai rapporti tra i

"fratelli Ciulla" e i Fidanzati, operato da Epaminonda, Coniglio, Totta e Contorno, sicche' non e' ultroneo ritenere oggi esclusa l'appartenenza del Ciulla Cesare al novero soggettivo ed oggettivo (sub 13) ravvisandosi invece a suo carico l'identico - e ben piu' circoscritto rispetto a quello direttamente gestito da "Cosa Nostra" - contesto associativo lombardo per il quale egli ha gia' riportato condanna irrevocabile oggi preclusiva di un'ulteriore pronuncia di merito sui medesimi fatti nei suoi confronti.

La riconducibilita' del fatto d'associazione ascritto al Ciulla nell'ambito processuale sopra richiamato, gia' coperto da giudicato, comporta la pari identificazione delle operazioni di commercio della droga sul capo 22 a quello specifico novero associativo, e, mancando in atti ogni pur minima prova di un diverso inquadramento delle medesime, anche per detta imputazione va rettamente opposto lo sbarramento processuale di cui all'art.90 C.P.P..



**Ciulla Giovanni**

Ciulla Giovanni e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1), di tipo mafioso (capo 10), finalizzata al traffico degli stupefacenti (capo 13), nonche' per concrete attivita' di traffico delle predette sostanze (capo 22) .

Questa Corte rileva che le emergenze processuali non hanno consentito di individuare elementi sufficienti per affermare con certezza la responsabilita' del prevenuto in ordine ai delitti ascrittigli.

Ed invero, a determinare l'incriminazione dell'odierno imputato hanno contribuito le dichiarazioni di numerosi testi ed imputati che hanno collocato la famiglia Ciulla all'interno dell'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", nonche' ai vertici del traffico di stupefacenti dalla stessa attivamente gestita.

In tale direzione si pongono innanzitutto le dichiarazioni dei coimputati Contorno e

Buscetta il primo dei quali ha affermato che, pur non conoscendo tutti e cinque i germani Ciulla, gli era tuttavia noto come gli stessi fossero tutti ugualmente "uomini d'onore", mentre il secondo, riferendosi piu' specificamente a Ciulla Giuseppe, fratello dell'imputato in esame, lo ha collocato all'interno della "famiglia" mafiosa di Resuttana" (Vol.125 ff.456602, 456666 e Vol.124-bis ff.450008, 450194).

Oltre alle indicazioni dei citati coimputati, utili soprattutto al fine di provare l'inserimento dei Ciulla nel noto consesso mafioso, e' d'obbligo registrare le indicazioni di tutta una serie di altri coimputati e testi che hanno collocato i Ciulla all'interno di un'organizzazione dedita al traffico degli stupefacenti.

Così' Gennaro Totta ha riferito di conoscere i Ciulla e di sapere che gli stessi erano dediti al traffico degli stupefacenti "in combutta" con i Grado e i Fidanzati (Vol.4-bis f.000718 -000719).

D'Aloisio Michele ha indicato nei fratelli Ciulla coloro che rifornivano di droga un suo amico a nome Aprile Paolo (Vol.8-ter f.003295).

Ed ancora Epaminonda Angelo, stella di prima grandezza nel firmamento del crimine organizzato milanese, ha asserito che i Ciulla facevano parte dei palermitani che a Milano erano diretti e coordinati da Fidanzati Gaetano, dai fratelli Bono e da Enea Robertino e che, per conto di questi ultimi, controllavano il traffico di eroina in regime di monopolio (Vol.114/FP f.224815, Vol.172 f.489705).

Gli stessi Ciulla, inoltre, erano conosciuti anche da Coniglio Salvatore che li ha annoverati tra i fornitori di stupefacenti nella zona del milanese unitamente ai Fidanzati (Vol.206 f.504715).

Cio' posto, se non puo' farsi a meno di notare l'elevata attendibilita' dei riferimenti offerti da tutti i citati coimputati e testi, come emerge dall'inquietante analogia del richiamo ai rapporti tra i Ciulla ed il clan dei Fidanzati, va di contro rilevato che le indicazioni fornite riguardano non in modo specifico ed individuale i singoli germani Ciulla bensì genericamente "i fratelli Ciulla".

Orbene, non pare corretto a questa Corte fondare una sicura affermazione di responsabilita' penale a carico di un singolo individuo sulla base di una

indeterminata accusa collettiva laddove non si individuano prove concrete riferibili specificamente a quell'individuo.

Ed in effetti da un oculato esame degli atti processuali emerge che l'unico dei fratelli Ciulla investito da addebiti personali e' il Giuseppe (il quale per tale ragione e' stato correttamente condannato) mentre in nessun punto affiora il nome degli altri fratelli e nella specie quello di Ciulla Giovanni, l'imputato in esame.

Risultando, dunque, il quadro probatorio estremamente equivoco questi va assolto da tutti i delitti ascrittigli con la formula del dubbio.

**Ciulla Giuseppe**

Ciulla Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1), di tipo mafioso (Capo 10), finalizzata al traffico degli stupefacenti (capo 13), nonche' per concrete attivita' di traffico delle medesime sostanze (capo 22).

Questa Corte rileva che le risultanze processuali conducono univocamente ad affermare la partecipazione del prevenuto alle strutture associative citate.

Ed invero, operano in tale direzione non soltanto le dichiarazioni di numerosi coimputati ma anche una serie di specifici riscontri obiettivi.

Il collegamento del prevenuto con l'associazione mafiosa "Cosa Nostra" si paleso' evidente gia' con la condanna ad anni 13 di reclusione e lire 800.000 di multa inflittagli dalla Corte d'Appello di Milano per la partecipazione in concorso con i "liggiani" ai famosi sequestri Torielli e Rossi di Montelera.

Appare evidente che soltanto un soggetto ben inserito nella struttura mafiosa avrebbe avuto modo di partecipare al sequestro di personaggi talmente in vista (Vol.220 f.309533).

Tuttavia la conferma di tale stabile inserimento interverrà successivamente ed in particolare con le dichiarazioni dei coimputati Buscetta e Contorno.

Salvatore Contorno, parlando dei fratelli Ciulla, ha insistito, infatti nel dire come fossero tutti "uomini d'onore" e come cio' gli fosse noto sin da quando era entrato a far parte di "Cosa Nostra" e li ha collegati ai Bono ed ai Fidanzati; legame quest'ultimo unito da ampie conferme, offerte dalle dichiarazioni di numerosi coimputati.

Il predetto Contorno, inoltre, dopo aver precisato di non aver mai conosciuto tutti e cinque i fratelli Ciulla, specificava pero' di averne incontrati due a Milano nel corso di un pranzo tenuto da Bono Giuseppe in un locale di Corso Buenos Aires .

A tale banchetto, sempre secondo le indicazioni del Contorno erano presenti Teresi Mimmo e

Federico Salvatore i quali gli presentarono uno o entrambi i fratelli dicendogli tuttavia che tutti i Ciulla (e quindi non soltanto i presenti) erano "la stessa cosa".

Peraltro il Contorno riferisce di aver appreso dai predetti Teresi e Federico che i Ciulla si erano arricchiti a Milano e che operavano nella zona di Trezzano sul Naviglio e precisamente nel quartiere Zingone (Vol 125 f.456602, 456666); circostanza quest'ultima che conferisce notevole validità probatoria alle ricordate indicazioni, dovendosi registrare che effettivamente i Ciulla ed in particolare Ciulla Giuseppe operavano nella citata zona.

Va, inoltre evidenziato, che nel corso degli interrogatori resi, il Contorno ha specificamente indicato Ciulla Giuseppe quale "uomo d'onore", sicché se le indicazioni fornite dal citato coimputato in ordine all'appartenenza degli altri fratelli Ciulla al noto consesso mafioso possono apparire generiche, non così può dirsi per l'imputato in esame.

In linea con le dichiarazioni del Contorno appaiono poi quelle di Buscetta Tommaso il quale, nel ricostruire l'organigramma della "famiglia"

di Resuttana con a capo Madonia Francesco, ha indicato il prevenuto quale appartenente alla stessa, precisando di non conoscere personalmente Ciulla Giuseppe ma di aver appreso che si trattava di "uomo d'onore" della "famiglia" menzionata da altri "uomini d'onore" all'interno del carcere.

Gli atti processuali forniscono un utile convalida alle rivelazioni del Buscetta essendo emerso che Ciulla Antonino, fratello dell'odierno imputato, nel marzo 1978, accompagnò tale Madonia Francesco rappresentante della "famiglia" di Resuttana, all'aeroporto di Milano-Linate.

Si conferma in tal modo il legame tra Ciulla Giuseppe e la "famiglia" mafiosa in cui il Buscetta lo aveva inserito. (Vol.124-bis ff.450008, 450194 e V.Fasc.Mis.Prev. Ciulla Antonino Vol.6 ff.401727 - 401728).

Melluso Giovanni nell'interrogatorio del 5/4/84 (Vol....), ha riconosciuto nella foto N.54, con l'indicazione di Ciulla Giuseppe, le sembianze di un uomo che aveva incontrato a Pero, vicino Milano, dove abitava o aveva una donna.

Ricordava in proposito come tale personaggio avesse protetto la latitanza di un certo Ortisi



Giuseppe, siciliano trapiantato a Milano, implicato nel traffico di droga e in rapine.

Notevole rilevanza ai fini dell'inserimento del prevenuto nell'ambito dell'organizzazione dedita al traffico degli stupefacenti hanno, poi, le indicazioni di Totta Gennaro, il quale ha riferito di sapere che i Ciulla erano in contatto con i Grado e con i Fidanzati, avendo egli stesso assistito a scambi di buste e valigette tra costoro presso il bar "Motta" di Milano, Via Napoli.

Ed ancora il Totta aggiungeva di aver appreso da Grado Vincenzo che i Ciulla e i Fidanzati erano suoi nemici, in quanto incaricati da un importante mafioso siciliano residente a Roma di uccidere lui e i suoi fratelli (Vol.4-bis ff.000718 - 000719).

Il Totta puo', dunque, collocarsi nel novero dei coimputati che, suffragando le indicazioni di Contorno, collegano i Ciulla con i Fidanzati nella gestione dei traffici di sostanze stupefacenti.

D'Aloisio Michele ha riferito come i fratelli Ciulla rifornissero di eroina un suo amico, tale Paolo Aprile, e che gli stessi erano collocati in posizione subalterna al "paccare"

(alias Alberti Gerlando); legame che sottolinea l'inserimento, già evidenziato da Buscetta e Contorno, del prevenuto nell'associazione "Cosa Nostra", di cui l'Alberti è conclamato esponente (Vol.8-ter f.003295).

L'attività criminosa dei Ciulla nell'ambito del traffico di stupefacenti trova poi una conferma particolarmente eminente nelle prospettazioni di Epaminonda Angelo, personaggio che è stato per lunghi anni astro di prima grandezza della malavita milanese ed in particolare nell'ambito dei traffici di droga.

Egli ha riferito infatti che i Ciulla facevano parte dei palermitani, che a Milano venivano diretti da Fidanzati Gaetano, dai fratelli Bono e da Enea Robertino e che, per conto di questi ultimi, controllavano il traffico dell'eroina in regime di monopolio. (Vol.114/FP f.224815 e Vol.172 f.489705).

Gli stessi Ciulla, inoltre, erano conosciuti anche dal Coniglio Salvatore il quale si è detto direttamente a conoscenza che i predetti operavano nel settore degli stupefacenti in collegamento con i Fidanzati e con Cangelosi Salvatore.

Corre a questo punto l'obbligo di sottolineare da una parte la concordanza di tutti i testi ed i coimputati circa il legame tra i Ciulla ed i Fidanzati e d'altra parte l'importanza del collegamento operato dal Consiglio tra i fratelli in esame e tale Cangelosi (Vol.206 f.504715, 504671).

Ed invero, come emerge dall'interrogatorio di Ciulla Salvatore, fratello del prevenuto, il Cangelosi, cognato di Fidanzati Gaetano, svolgeva attivita' di imprenditore edile assieme a Ciulla Giuseppe (V. Ciulla Salvatore int. 7/3/85 Vol.186 f.495174).

Orbene, tale relazione tra l'odierno imputato ed il Cangelosi colloca senz'altro il primo in posizione nettamente differenziata rispetto a quella dei suoi germani, consentendo invero di elevare il mero richiamo ai "Ciulla", prospettato da piu' parti con riferimento ai rapporti con il clan Fidanzati, al rango di indizio concreto ed attendibile, riferibile al solo Giuseppe.

Ne' possono ritenersi valide al fine di sminuire la rilevanza probatoria della relazione tra il Cangelosi e l'imputato in esame i rilievi mossi dalla difesa, secondo la quale il Cangelosi di cui

avrebbe parlato Ciulla Salvatore non sarebbe il noto cognato di Fidanzati Gaetano, nato a Palermo il 16/9/38 e residente in Milano dal 1968, bensì tale Cangialosi Salvatore, nato a Palermo il 7/11/38 e residente nel comune di Trezzano sul Naviglio (V.prod.difesa Ciulla Salvatore depositata all'udienza 30/10/87).

Senonche' tale assunto difensivo non puo' reggere ad un adeguato vaglio critico, ove si osservi innanzitutto che la difesa si e' limitata a produrre copia di un certificato di residenza relativo ad un certo Cangialosi, senza peraltro fornire prova alcuna del rapporto concreto esistente tra tale soggetto ed il Ciulla di cui ci si occupa.

In secondo luogo, che al Ciulla Salvatore fu chiesto se conoscesse tale Cangialosi Salvatore e non Cangialosi, onde appare evidente che trattasi di persone completamente distinte; ed infine che i rapporti di P.G. e le indicazioni fornite da coimputati e testi (V.Coniglio Vol.206 f.504671 ed Epaminonda Vol.... e rapp.giud. 16/2/85 Vol.186 ff.494844-494845-494846, rapp.giud. 6/3/85 Vol.186 ff.494847-494848-494849) pongono in contatto nel traffico della droga Ciulla Giuseppe proprio con il Cangialosi Salvatore cognato del Fidanzati.

Non vi e', quindi, dubbio alcuno che Ciulla Giuseppe fosse conosciuto come "uomo d'onore" della "famiglia" di Resuttana all'interno dell'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra" (Contorno e Buscetta) ed inoltre che nello specifico ambiente dei trafficanti di stupefacenti fosse ben noto quale elemento attivamente collegato con i Bono ed i Fidanzati.

Ne' puo' sottacersi che il prevenuto ha gravitato da sempre nel contesto associativo mafioso siciliano, come provato dal suo gia' evidenziato coinvolgimento con i "liggiani" nel campo dei sequestri di persona.

Quanto teste' evidenziato consente dunque di affermare in maniera inconfutabile la responsabilita' del prevenuto in ordine ai delitti associativi contestatigli, precisando, peraltro - in specifica risposta all'eccezione di "un bis in idem" avanzata dalla difesa, - che nessun problema di duplicazione di giudicati si pone tra la condanna inflitta al prevenuto dalla Corte d'Appello di Milano l'1/2/1985 quale capo di un'associazione dedita all'illegale detenzione ed importazione dal Sud-America in Milano, con successiva commercializzazione in Milano e Catania di ingentissimi quantitativi di cocaina e l'odierna

condanna per la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo 13 dell'epigrafe.

Ed invero, dagli elementi sopra emersi offerti dalle dichiarazioni di Buscetta, Contorno, di altri coimputati e testi nonche' dall'accertata relazione tra Ciulla Giuseppe ed i "liggiani", puo' senz'altro dedursi il personale coinvolgimento del prevenuto nell'esteso novero associativo del narcotraffico gestito da "Cosa Nostra".

Mentre, infatti, per gli altri fratelli Ciulla non sono emersi elementi sufficienti per affermare il loro stabile inserimento all'interno della organizzazione criminosa determinata "Cosa Nostra", per l'odierno imputato si sono evidenziati specifici collegamenti e con la mafia siciliana e con soggetti, quali i Bono e i Fidanzati sempre inseriti in tale consesso, seppure operanti nella zona di Milano.

Appare dunque evidente che l'associazione dedita al traffico di droga per la quale fu condannato dalla Corte d'Appello di Milano e' del tutto distinta per struttura soggettiva, modalita' di partecipazione, circostanze spaziali e temporali di costituzione e di operativita' da quella oggi imputatagli, essendo la

prima molto piu' circoscritta di quella odierna direttamente gestita dall'associazione mafiosa "Cosa Nostra".

Pertanto, puo' senz'altro affermarsi come non osti alla condanna per il capo 13 il divieto di cui all'art.90 C.P.P., invocato dalla difesa.

Cio' posto, Ciulla Giuseppe va condannato per i delitti contestatigli ai capi 1, 10 e 13 dell'epigrafe, esclusa per il capo 13 l'aggravante di cui al V comma dell'art.75 L.685/75 e riuniti i primi due capi sotto il vincolo della continuazione, alla pena, determinata tenendo conto dei criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., di anni 13 di reclusione e lire 50.000.000 di multa (pena base art.416 bis I e IV comma C.P. = anni 5 di reclusione + aumento di un terzo, comma VI art.416 bis C.P. = anni 6 e mesi 8 di reclusione + aumento ex art.112 N.1 C.P. = anni 7 e mesi 2 di reclusione + aumento fino ad un terzo ex art.7 provv.dif.mis.prev. = anni 7 e mesi 8 + aumento ex art.81 cpv.,C.P. = anni 9 di reclusione + pena base art.75 L.685/75 = anni 3, mesi 6 di reclusione e lire 40.000.000 di multa + aumento ex art.75 IV comma L.cit. = anni 4 di reclusione e lire 50.000.000 di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P. la condanna alla pena cosi' determinata comporta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiatione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge 646/82, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per la durata di anni 1, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, u.c., C.P., che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali.

Riguardo, infine, al delitto di cui al capo 22 dell'epigrafe va qui brevemente evidenziato che l'accusa in questione si sostanzia in una serie indifferenziata di atti di detenzione, spaccio ecc... di sostanze stupefacenti.

Orbene e' evidente che un'accusa di tal fatta per la sua genericita' contiene tutte le specifiche accuse possibili.

Poiche' dopo la condanna di Milano, nell'ambito della quale emersero a carico del prevenuto una serie



di episodi specifici di traffico non sono stati in alcun modo provati altri fatti del genere imputabili al prevenuto si puo' affermare, senza tema di smentita, l'identita' tra i fatti per cui il medesimo e' stato condannato con la sentenza della Corte d'Appello di Milano l'1/2/1985 e quelli contestatigli al citato capo 22.

Va conseguentemente dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo 22 perche' l'azione penale non poteva essere esercitata per l'impedimento derivante da un precedente giudicato.

Ciulla Salvatore

Ciulla Salvatore e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1), di tipo mafioso (capo 10), finalizzata al traffico degli stupefacenti (capo 13), nonche' per concrete attivita' di traffico delle predette sostanze (capo 22) .

Questa Corte rileva che le emergenze processuali non hanno consentito di individuare elementi sufficienti per affermare con certezza la responsabilita' del prevenuto all'associazione mafiosa intesa "Cosa Nostra".

Ed invero, a determinare l'incriminazione dell'odierno imputato hanno contribuito le dichiarazioni di numerosi testi ed imputati che hanno collocato la famiglia Ciulla all'interno dell'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", nonche' ai vertici del traffico di stupefacenti dalla stessa attivamente gestita.

In tale direzione si pongono innanzitutto le dichiarazioni dei coimputati Contorno e

Buscetta, il primo dei quali ha affermato che, pur non conoscendo tutti e cinque i germani Ciulla, gli era tuttavia noto come gli stessi fossero tutti ugualmente "uomini d'onore" mentre il secondo, riferendosi piu' specificamente a Ciulla Giuseppe, fratello dell'imputato in esame, lo ha collocato all'interno della "famiglia" mafiosa di Resuttana" (Vol.125 ff.456602, 456666 e Vol.124-bis ff.450008, 450194).

Oltre alle indicazioni dei citati coimputati, utili soprattutto al fine di provare l'inserimento dei Ciulla nel noto consesso mafioso, e' d'obbligo registrare le indicazioni di tutta una serie di altri coimputati e testi che hanno collocato i Ciulla all'interno di un'organizzazione dedita al traffico degli stupefacenti.

Così' Gennaro Totta ha riferito di conoscere i Ciulla e di sapere che gli stessi erano dediti al traffico degli stupefacenti in combutta con i Grado e i Fidanzati (Vol.4-bis f.000718 -000719).

D'Aloisio Michele ha indicato nei fratelli Ciulla coloro che rifornivano di droga un suo amico a nome Aprile Paolo (Vol.8-ter f.003295).

Ed ancora Epaminonda Angelo, stella di prima grandezza nel firmamento del crimine organizzato milanese, ha asserito che i Ciulla facevano parte dei palermitani che a Milano erano diretti e coordinati da Fidanzati Gaetano, dai fratelli Bono e da Enea Robertino e che, per conto di questi ultimi, controllavano il traffico di eroina in regime di monopolio (Vol.114/FP f.224815, Vol.172 f.489705).

Gli stessi Ciulla, inoltre, erano conosciuti anche da Coniglio Salvatore che li ha annoverati tra i fornitori di stupefacenti nella zona del milanese in combutta sempre con i Fidanzati (Vol.206 f.504715).

Cio' posto, se non puo' farsi a meno di notare l'elevata attendibilita' dei riferimenti offerti da tutti i citati coimputati e testi, come emerge dall'inquietante analogia del richiamo ai rapporti tra i Ciulla ed il clan dei Fidanzati, va di contro rilevato che le indicazioni fornite riguardano non in modo specifico ed individuale i singoli germani Ciulla, bensì genericamente "i fratelli Ciulla".

Orbene, non pare corretto a questa Corte fondare una sicura affermazione di responsabilita' penale a carico di un singolo individuo sulla base di una

indeterminata accusa collettiva laddove non si individuano prove concrete riferibili specificamente a quell'individuo.

Ed in effetti da un oculato esame degli atti processuali emerge che l'unico dei fratelli Ciulla investito da addebiti personali e' il Giuseppe (il quale per tale ragione e' stato correttamente condannato) mentre in nessun punto affiora il nome degli altri fratelli e nella specie quello di Ciulla Salvatore, l'imputato in esame.

Risultando, dunque, il quadro probatorio estremamente equivoco questi va assolto da tutti i delitti ascrittigli con la formula del dubbio.

Quanto all'imputazione di cui ai capi 13 e 22 ascritta all'imputato, concernente l'inserimento del medesimo in un'organizzazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nonche' concrete operazioni di mercato della droga, giova evidenziare in questa sede la riconducibilita' dei fatti anzidetti alle ipotesi criminose gia' mosse al Ciulla e per le quali questi riporto' definitiva condanna dalla Corte d'Appello di Milano l'1/2/85, con le ovvie implicazioni processuali sull'odierna accusa, opportunamente sollevate dalla difesa del prevenuto.

Ed invero, la mancata certezza dell'inserimento dell'imputato nell'organizzazione criminale intesa "Cosa Nostra", piu' sopra argomentato, impedisce di configurare a suo carico una precisa responsabilita' in ordine al fatto associativo ascrittogli al capo 13 per il quale invece questa Corte ha ravvisato colpevole, tra gli altri, il di lui fratello Giuseppe.

Se infatti ben si e' ritenuto quest'ultimo coinvolto nell'organizzazione finalizzata al traffico di stupefacenti direttamente gestita dalla mafia isolana, definibile, per qualita' e quantita' ontologiche, del tutto diversa ed autonoma da quella ascritta al predetto Ciulla innanzi all'A.G. lombarda e per la quale egli riporto' condanna irrevocabile, ad identico risultato non puo' pervenirsi nei riguardi del di lui fratello Cesare, odierno imputato.

Difettano invero a suo carico - come si e' detto - gli specifici e qualificanti riscontri di carattere probatorio in ordine ai rapporti con personaggi inseriti in "Cosa Nostra", direttamente legati al traffico degli stupefacenti: vago ed impreciso e' il collegamento con i Bono; parimenti inconsistente e generico e' poi il richiamo ai rapporti tra i

"fratelli Ciulla" e i Fidanzati, operato da Epaminonda, Coniglio, Totta e Contorno, sicche' non e' ultroneo ritenere oggi esclusa l'appartenenza del Ciulla Salvatore al novero soggettivo ed oggettivo (sub 13) ravvisandosi invece a suo carico l'identico - e ben piu' circoscritto rispetto a quello direttamente gestito da "Cosa Nostra" - contesto associativo lombardo per il quale egli ha gia' riportato condanna irrevocabile oggi preclusiva alla prosecuzione del rito nei suoi confronti.

La riconducibilita' del fatto d'associazione ascritto al Ciulla all'ambito processuale sopra richiamato, gia' coperto da giudicato, comporta pertanto la pari identificazione delle operazioni di mercato della droga sul capo 22 e quello specifico novero associativo, mancando in atti ogni pur minima prova di un diverso inquadramento delle medesime, sicche' anche per detta imputazione va rettamente opposto lo sbarramento processuale di cui all'art.90 C.P.P..

**Clemente Antonino**

Clemente Antonino e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei reati di cui agli artt.477 e 378 C.P., rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione nn.401 e 416 dell'epigrafe.

Per quanto riguarda il delitto di falsita' materiale commesso da pubblico ufficiale in atti amministrativi (art.477 C.P.), deve rilevarsi come dalla compiuta istruzione non sono emerse prove che rendano evidente, ai sensi dell'art.152 2° comma c.p.p., la non colpevolezza dell'imputato, essendo anzi riscontrabili elementi di segno contrario.

Rientrando tuttavia la fattispecie "de quo" tra quelle regolate dal recente provvedimento d'amnistia, di cui al D.P.R. 16 dicembre 1986 n.865, non resta a questa Corte che dichiarare l'improcedibilita' nei confronti del Clemente, in ordine al reato di cui al capo n.401 dell'epigrafe, per essere lo stesso estinto per amnistia.



Per quel che concerne poi il delitto di favoreggiamento personale, per il quale l'imputato e' chiamato a rispondere nella qualita' di Presidente della Delegazione Comunale di Palermo-Settecannoli, secondo l'ipotesi accusatoria sarebbe consistito nell'aver aiutato Rotolo Salvatore a sottrarsi alle ricerche dell'autorita', rilasciandogli una Carta d'identita' falsamente intestata a La Malfa Gaspare.

Dagli accertamenti espletati e' emerso che il Rotolo aveva presentato le fotografie che riproducevano la sua effigie come appartenenti a La Malfa Gaspare, firmando con tale nome le relative richieste di rilascio del documento.

la condotta delittuosa ascrivibile al Clemente e' certamente quella di avere attestato il falso nel momento in cui ha garantito personalmente circa le generalita' del richiedente, il che integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico non contestato.

Rimane da stabilire se il Presidente della delegazione abbia inteso con tale condotta anche aiutare il Rotolo a sfuggire alle investigazioni dell'Autorita', il che presuppone la conoscenza della vera identita' di questi e gli artifici subdolamente usati.

Gli impiegati della delegazione hanno concordamente riferito di una costante frequentazione tra i due, cui si oppongono le proteste di innocenza del Clemente.

Poiche' non si rinvergono agli atti altri elementi che possano consentire di superare i dubbi sulla responsabilita' dell'imputato, non resta che pronunciare l'assoluzione dell'imputato, in relazione al delitto di cui all'art.378 C.P., per insufficienza di prove.

**Colizzi Anna**

Colizzi Anna e' stata rinviata a giudizio di questa Corte per rispondere del reato di cui all'articolo 372 C.P., ascritte al capo d'imputazione n.440 della rubrica.

In ordine a tale reato, contestato all'imputata per avere, deponendo come teste dinanzi al G.I. di Palermo, taciuto cio' che inequivocabilmente sapeva intorno ai rapporti tra il proprio convivente Faraone Nicola, Buscetta Tommaso e Fragomeni Armando non sono emerse prove evidenti di non colpevolezza della Colizzi, essendo anzi riscontrabili elementi di senso opposto.

Rientrando tuttavia la fattispecie "de quo" tra quelle regolate dal recente provvedimento di amnistia di cui al D.P.R 16 dicembre 1986 n.865, non resta a questa Corte che dichiarare la non procedibilita' nei confronti dell'imputata, in ordine al reato di cui al capo n.440 dell'epigrafe, per essere lo stesso estinto per amnistia.

**Condorelli Domenico**

Condorelli Domenico e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti ascrittigli ai capi 1, in esso unificato il capo 7, nonche' 10, 13, 17, 22 e 40 dell'epigrafe.

In ordine ai capi 1, 13 e 22 unificati ed in essi assorbiti rispettivamente i capi 17 e 40, e' emersa la piena prova della responsabilita' penale dell'imputato.

Invero gli elementi a carico del Condorelli tanto in relazione al traffico di stupefacenti, quanto al reato di associazione per delinquere sono molteplici e non lasciano dubbio alcuno circa il pieno coinvolgimento dell'imputato.

Questi e' risultato, come emerso dalle attivita' istruttorie svolte anche mediante l'ausilio di intercettazioni telefoniche, intrattenere strettissimi e costanti collegamenti con Mutolo Gaspare, componente dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra", impegnato in un vasto traffico internazionale di stupefacenti.

Il Condorelli aveva una tale intimita' col

Mutolo da ospitarne in casa il fratello Giovanni, al quale era stato imposto come a misura di prevenzione il divieto di dimorare a Palermo.

In una circostanza poi, (Vol.1/R f.057355 - 057356) l'imputato, il Mutolo ed altri noti pregiudicati quali Cusimano Giovanni e Pedone Michelangelo (anch'essi condannati nel presente procedimento), sono stati fermati, a Catania, mentre si trovavano per la strada.

Ispezionata dalle forze di Polizia la Ferrari del Mutolo e un circolo ricreativo del Condorelli, i cani del nucleo antidroga, mostravano inequivocabili segni di presenza di sostanze stupefacenti, che però non venivano trovate.

Tale comportamento dei cani lascia fondatamente ritenere che la vettura fosse stata da poco utilizzata per il trasporto di tali sostanze, anche per la ingiustificata presenza di Cusimano e Pedone sul posto.

In quella occasione, il Condorelli ha dichiarato agli organi di Polizia di non aver mai conosciuto gli individui fermati con lui (Vol.20/R f.062714), e di aver solo indicato loro un'officina di gommista.

L'imputato e' stato, poi, clamorosamente

smentito dalla presenza a casa sua di De Caro Carlo, nipote del Mutolo ed abituale corriere di droga, il quale (Vol.20/R f.062706) ha lasciato intendere che lo zio ed il Condorelli si dovessero incontrare di proposito, avendo anzi tutti quanti girato un po' per Catania prima di trovare l'abitazione dell'imputato (Vol.20/R f.062715).

Le numerose intercettazioni telefoniche hanno dato conto, poi, dei rapporti strettissimi tra l'imputato e Mutolo ed altri personaggi coinvolti a pieno titolo nella organizzazione criminale denominata "Cosa Nostra".

Deve cosi' essere citata la telefonata con la quale, in data 3 maggio 1982, il Mutolo ha chiamato il Condorelli per comunicargli l'arrivo a Catania del fratello Giovanni, latore di un messaggio che attendeva una risposta (Vol.1/R f.057363).

Tale telefonata si collega con quella del 5 maggio 1982, nella quale Mutolo, dopo aver trasmesso al Condorelli i saluti per "Carletto" - identificato in Campanella Calogero, anch'egli "uomo d'onore" - otteneva, nel colorito e fantasioso idioma criptico, tipico dei trafficanti di droga, risposta negativa per quella "macchina", termine corrispondente, come ha

affermato Koh Bak Kin, che di quel traffico era il principale compartecipe all'eroina.

Decisiva per il convincimento circa l'appartenenza dell'imputato e "Cosa Nostra" e' la telefonata del 14 maggio 1982, in cui il Condorelli comunica al Mutolo che il giorno dopo mandera' a Palermo, per prendere una "cosa", due persone di fiducia : uno "e' come me e come te" , l'altro "e' un carissimo amico mio e amico di Carlo" (Vol.1/R f.057378), (vedi anche Vol.63/R f.072848), laddove evidentemente il Condorelli, per tranquillizzare l'amico palermitano, qualifica i due emissari l'uno come "uomo d'onore", qualita' comune ai due interlocutori, l'altro come persona assai vicina, se non organica, all'organizzazione mafiosa, in ogni caso amica.

I due sopradetti individui sono poi stati individuati in Maugeri Nicolo' e Cristaldi Salvatore per la posizione dei quali si rinvia alle rispettive schede personali.

Tale conversazione fornisce, peraltro, obiettivo riscontro al metodo di comunicazione tra gli associati riferiti da Contorno. Basta far presente la comune appartenenza all'associazione mafiosa per superare d'incanto qualsiasi problema in ordine

all'affidabilita' delle persone.

E' questo del resto l'importante contributo della qualita' di associato al traffico di stupefacenti, che, come ha sostenuto Buscetta, consente una elasticita' di rapporti nelle transazioni, basate essenzialmente sulla fiducia, che agevola e rende piu' sicuri gli scambi di denaro e di droga, vantaggio notevole rispetto ad organizzazioni similari.

Chiarissima, in conclusione, l'ulteriore conversazione telefonica del 17 maggio 1982 (Vol.1/3 F.057380), in cui il Mutolo chiede al Condorelli di mettersi in contatto con "Nitto" (Santapaola Bendetto) per la soluzione della questione concernente "quelle cose" che i napoletani avevano comprato e di cui "Nitto" e' a conoscenza; da questa telefonata e' giocoforza dedurre la familiarita' dell'imputato col clan catanese dei Santapaola del quale, soltanto nella sua qualita' di "uomo d'onore", avrebbe potuto sollecitare l'intervento.

In sede istruttoria, si noti, l'imputato - e cio' non puo' che avvalorare gli assunti accusatori - contraddicendo quanto reso all'Autorita' di Polizia catanese, ha ammesso di conoscere Mutolo Gaspare



sin dal 1966 e di intrattenere con lui rapporti epistolari (Vol.2/R f.057925-097926).

Infine, un ulteriore elemento indiziario e' fornito dalle possidenze immobiliari dell'imputato, titolare insieme alla moglie di un appartamento in Catania e di un appezzamento di terreno in Belpasso (CT).

Tali beni appaiono non proporzionali alla capacita' di reddito dell'imputato esercente la vendita al pubblico di bibite e generi simili in un piccolo chiosco su suolo pubblico. Peraltro, come egli stesso ha rappresentato dal 1974, l'imputato ha sofferto di gravi affezioni che ne hanno diminuito la capacita' lavorativa (ernia discale). Gli acquisti immobiliari e l'inizio di una attivita' della moglie nella ristorazione nel periodo vicino al 1979 non trovano quindi giustificazione che nell'attivita' connessa al ruolo criminale del Condorelli in "Cosa Nostra" ed ai suoi traffici col Mutolo.

L'anteriorita' degli acquisti rispetto alla legge "La Torre" e la carenza di prove circa una loro utilizzazione successiva ai fini associativi, ostano per la loro confisca.

Alla luce dell'ingente materiale probatorio teste' illustrato, apparendo pienamente provato il coinvolgimento di Condorelli Domenico negli

illeciti traffici di stupefacenti, nonche' la propria affiliazione all'organizzazione denominata "Cosa Nostra", ne va ritenuta la responsabilita' per i reati ascrittigli ai capi di imputazione 1, 13 e 22 in essi assorbiti rispettivamente i capi 17 e 40 dell'epigrafe, unificati sotto il vincolo della continuazione i capi 13 e 22.

In relazione all'imputazione di associazione per delinquere di tipo mafioso per la quale pure l'imputato e' stato rinviato a giudizio, deve precisarsi, che, trovandosi il Condorelli ristretto in carcere da momento anteriore all'entrata in vigore della normativa di cui all'art.416 bis C.P., e non essendovi la prova che egli abbia tenuto all'interno dell'istituto penitenziario condotte che possano essere indicative di un contributo al perseguimento dei fini associativi, non resta che pronunciare l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

Cio' premesso, tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., Condorelli Domenico va condannato alla pena di anni 15 di reclusione e £.50.000.000 di multa (pena base per art.71 L.1975/685: anni 4 di reclusione e £.15.000.000 di multa + un terzo per art.74 N.2 L.1975/685 = anni 5 e

mesi 4 e £.20.000.000 + un mezzo per art.74 II cpv. L.1975/685 = anni 8 e £.30.000.000 + aumento per art.81 cpv., C.P. = anni 9 e £.50.000.000 + anni 6 per art.416 IV e V comma C.P. = anni 15 e £. 50.000.000).

Un anno di reclusione, relativamente alla pena di cui all'art.416 C.P., va condonato all'imputato.

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P. la condanna alla pena cosi' determinata comporta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge 646/82, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva, che si individua nella casa di lavoro per la durata di anni 1, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, u.c., C.P., che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni .

In conseguenza dell'assoluzione dall'art.416 bis C.P., si ordina la restituzione dei beni in sequestro agli aventi diritto nonche' la cancellazione della trascrizione della misura cautelare eseguita presso la Conservatoria dei R.R.I.I. di Catania con formalita' NN.20982/16571 del 17 giugno 1985.

**Contorno Antonino**

Contorno Antonino e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti previsti e puniti dagli articoli 416 e 416 bis C.P., nonche' del delitto di cui all'art.648 C.P., risultando cosi' modificata l'originaria imputazione di cui al capo 13 della rubrica.

A seguito della compiuta istruttoria e' emersa la prova della responsabilita' penale dell'imputato per quanto riguarda il reato di ricettazione continuata, fattispecie nell'ambito della quale questa Corte ha ritenuto di comprendere i delitti originariamente contestati ai capi d'imputazione 13 e 11 dell'ordinanza.

Ed invero, in ordine ai reati di associazione per delinquere finalizzati al traffico di stupefacenti e associazione per delinquere di tipo mafioso, mai sono emersi indici di condotta criminosa che non siano sussumibili nel fatto della ricettazione continuata. E' questa, infatti, la corretta qualificazione giuridica da attribuire alla circostanza - provata

dalle effettuate indagini bancarie - che l'imputato ha ricevuto e negoziato vari assegni di conto corrente tratti da personaggi quali Capizzi Benedetto e Grado Giacomo (nipote del Contorno Antonino), noti criminali dediti al commercio di stupefacenti, e condannati, in questo procedimento, per tali attivita'.

Ne' vi possono essere seri dubbi per la qualita' dei coimputati traenti, notoriamente inseriti nel traffico di droga, sulla provenienza delittuosa dei menzionati assegni, tutti di importo intero, prerogativa come e' noto dell'attivita' di distribuzione dei proventi illeciti.

Alla luce di tali considerazioni, apparendo pienamente provata la responsabilita' del Contorno in ordine al reato di cui agli artt.648 e 81 cpv C.P., ne va affermata la penale responsabilita', tenendo presente la sussistenza della continuazione per avere l'imputato commesso il delitto con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.

Passando all'imputazione di associazione per delinquere e' certo che Contorno Antonino, come per altro lo stesso ha ammesso (F.P. f.225243), abbia

fatto parte dell'organizzazione criminale "Cosa Nostra", ma cio' risale agli anni cinquanta, circostanza che lo stesso Buscetta ha confermato (Dib.Vol.28 f.011089), aggiungendo come il Contorno dopo essere stato "posato" per la disgregazione della "famiglia" di appartenenza (Vol.124 f.450330), non abbia piu' fatto parte dell'organizzazione.

Alla luce di tali dichiarazioni, si rileva che l'imputato e' stato gia' giudicato con sentenza della Corte di Assise di Appello di Catanzaro del 28 dicembre 1973 (irrevocabile il 12 maggio 1975) per il medesimo fatto, commesso fino e non oltre il 1963.

Deve pertanto, nei confronti del predetto imputato, dichiararsi la non procedibilita' in ordine al reato di cui all'art.416 C.P., per ostacolo di precedente giudicato, ai sensi dell'art.90 C.P.P. mentre va assolto dal reato cui al capo 416 Bis C.P. per non aver commesso il fatto.

Cio' premesso Contorno Antonino, tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., va condannato alla pena di anni 2 e mesi 1 di reclusione e 2 milioni di multa (p.b. anni 2 di reclusione e 1 milione di multa + aumento per art.81 cpv C.P.) ;

detta pena, così aumentata per la continuazione, va condonata nella misura di anni 2 e 2 milioni di multa.

Alla condanna segue, ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

In conseguenza dell'assoluzione per l'art.416 bis C.P., si dispone la revoca del sequestro ordinato dal G.I. di Palermo in data 4 aprile 1985 nei confronti dell'imputato.

### Contorno Salvatore

Del Contorno e della sua funzione nel presente processo si e' occupata ampiamente la parte generale di questa sentenza (Capitolo I pagg.752 ss) nella quale si son messe in risalto le caratteristiche del personaggio, l'attendibilita' che gli si puo' concedere attraverso l'esame dei riscontri numerosissimi,che punteggiano questo vastissimo carteggio processuale.

Si e' nella sede indicata messo adeguatamente in risalto che il prevenuto, dopo lunga esitazione, ha scelto la via della collaborazione con la Giustizia, rivelando notizie importantissime sulla struttura ed il funzionamento di "Cosa Nostra" e sulle cause ed i protagonisti della c.d. guerra di mafia, forte della sua profonda conoscenza della mafia derivantegli dall'appartenenza alla "famiglia" mafiosa di Bontate Stefano, del quale era uomo di fiducia.

Del resto, l'essere stato vittima di un attentato mafioso, dal quale e' uscito pressocche' illeso solo in virtu' della sua prontezza di riflessi e del suo sangue freddo, e' la migliore dimostrazione



di quanto la sua eliminazione stesse a cuore ai suoi avversari.

E di cio' si ha conferma ulteriore nelle decine di suoi parenti ed amici barbaramente trucidati dai corleonesi e dai loro alleati nel tentativo di stanarlo, seguendo la nota tattica della "terra bruciata".

Del pari, preziosa si e' rivelata la collaborazione del Contorno nel rivelare particolari inediti del traffico di stupefacenti gestito da "Cosa Nostra" e nel descriverne le articolazioni ed i soggetti interessati, fornendo riscontri obiettivi in punti di decisiva importanza (v. per esempio, quanto da lui riferito - e, poi, constatato - sulla presenza di segni di riconoscimento sui pacchi contenenti l'eroina sequestrata a Cedrate di Gallarate il 18.3.1980).

In ordine ai reati che gli sono addebitati nel capo d'imputazione che lo concerne, l'imputato e' confesso. Confesso per cio' che riguarda il reato associativo ex art. 416 C.P., confesso per quelli attinenti al traffico di stupefacenti.

Per cio' che riguarda, per contro il reato art.416 bis C.P., egli va assolto con formula piena dal momento che si trovava detenuto al momento della

sua entrata in vigore. Per piu' ragioni egli, dunque, appare meritevole della concessione delle attenuanti generiche, che vanno dichiarate prevalenti sulle aggravanti contestate.

Pertanto, valutate le circostanze, tutte ex art.133 C.P., equa pena da infliggergli appare quella di anni 6 e L.10.000.000 di multa (p.b. 416 C.P. anno 1 e mesi 6 di reclusione + 1/3 art.62 bis prevalenti = anno 1 reclusione (art. 71 legge n. 685/75 = anni 6 recl. e 9 mil. di multa - 1/3 62 bis prevalenti = anni 4 recl. e 6 mil. di multa + 81 cpv. C.P. = anni 5 e 10 milioni = anni 6 recl. e 10 mil. di multa).

Coppola Giacomo

In ordine ai capi 1 e 10 della rubrica, gli elementi di prova a carico dell'imputato emersi nel corso dell'istruttoria formale e di quella dibattimentale, non sono sufficienti per addivenire ad un'affermazione di responsabilita'.

Ed invero l'appartenenza di Coppola Giacomo all'associazione criminosa denominata "Cosa Nostra", risulta esclusivamente affermata da Buscetta Tommaso, il quale avrebbe appreso questa notizia dal fratello dell'imputato Coppola Domenico, conosciuto negli U.S.A. (Vol.124 bis f.450202-450203) intorno al 1965.

Questi avrebbe confidato al Buscetta, nel corso dei colloqui intercorsi tra i due in un periodo di comune detenzione nel carcere di Palermo, come anche il proprio fratello Giacomo fosse affiliato alla "famiglia" di Partinico (Vol.124 f.450014).

Tale accusa e' stata respinta in sede dibattimentale dall'imputato che si e' protestato del tutto estraneo ai fatti, pur ammettendo di conoscere e

di aver avuto rapporti occasionali con Mania Filippo e Bertolino Giuseppe, indicati dal Buscetta quali "uomini d'onore".

Si rileva, inoltre, che nel procedimento penale per i sequestri di persona Torielli e Rossi di Montelera celebratosi dinanzi l'Autorita' giudiziaria milanese e il cui principale imputato era Leggio Luciano, (Vol.220 f.509066, 509236, 509448, 509449, 509474, 509475), si e' potuto accertare come l'imputato abbia avuto intensi rapporti di conoscenza con lo stesso Leggio e con Coppola Frank, detto "tre dita". Pur trattandosi di significativi riscontri, e tenendo altresì presente che le circostanze di tempo e di luogo in cui Buscetta ha dichiarato di aver incontrato e conosciuto Coppola Domenico, sono state confermate dall'imputato in dibattimento, questa Corte ritiene, nell'assenza di altri concreti e definitivi elementi che attestino la penale responsabilita' del Coppola Giacomo, di assolvere il predetto in ordine ai reati ascrittigli per insufficienza di prove.

**Corallo Giovanni**

Corallo Giovanni e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai N.1, 10, 13, e 22 dell'epigrafe, nonche' di vari delitti di omicidio dei quali tratta altra parte del presente provvedimento.

A seguito della compiuta istruttoria e' emersa la piena prova della responsabilita' penale del Corallo per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso (capi 1 e 10 dell'epigrafe).

L'affiliazione dell'imputato al sodalizio criminoso denominato "Cosa Nostra" e' stata infatti affermata dal Buscetta, il quale, riferendo quanto appreso da Badalamenti Gaetano, ha potuto chiarire le circostanze che portarono il Corallo, dopo l'uccisione (15 giugno 1981) di Gnoffo Ignazio, "rappresentante" della "famiglia" di Palermo-centro, a divenire "reggente" della predetta "famiglia", grazie all'appoggio del vecchio amico Calo' Giuseppe (Vol.124 bis f.450183).

Lo stesso Buscetta, occorre precisare, non ha mancato di manifestare la propria sorpresa in relazione all'ascesa dell'imputato ai vertici dell'organizzazione, sorpresa sostanzialmente dovuta al fatto di aver conosciuto il Corallo quando ancora non era "uomo d'onore" e di non averne mai sentito parlare durante i periodi di detenzione all'Ucciardone (Vol.124 bis f.450183).

Interrogato dal G.I., l'imputato ha protestato la sua innocenza dichiarando tuttavia di conoscere Buscetta, Gnoffo Ignazio e, in modo particolare, il Calo', col quale ha ammesso un forte legame di amicizia risalente ai lunghi anni trascorsi insieme quali commessi presso la ditta "Giardini" di via Maqueda, in Palermo. Ha negato, invece, di conoscere il Badalamenti, il quale, a suo dire, avrebbe mentito sul suo conto (Vol.123 f.449694).

E' assai importante notare a questo punto come il Corallo, al fine di fornire una giustificazione logica alle pesanti accuse lanciate dal Buscetta nei suoi confronti, abbia fatto preciso riferimento (Vol.123 f.449695) ad un preteso intento di quest'ultimo di calunniarlo, in quanto fraterno amico di quel Calo', responsabile di gravi fatti di sangue nei confronti di familiari del suo accusatore.

Pur senza volersi soffermare sui rapporti, confermati dall'imputato, con personaggi del calibro di quelli menzionati, circostanza che pure non può non assumere un particolare significato, e' quanto meno singolare che in istruttoria come al dibattimento l'imputato sia stato in grado di fornire, nel tentativo di smontare le pesanti accuse a proprio carico, una giustificazione come quella prospettata, certamente preclusa a persone non realmente addentro ai fatti del sodalizio per il quale e' processo.

Non bisogna trascurare, comunque, che dagli atti del processo risulta che il negozio di Giardini, proprio nel periodo degli anni '60, era regolarmente frequentato dai fratelli La Barbera, i capi dell'epoca della "famiglia" di Palermo Centro.

Pertanto, non può meravigliare che sin da allora l'imputato fosse in contatto con certi ambienti mafiosi e potesse essere cooptato per l'ingresso nell'associazione mafiosa.

Tale quadro indiziante si amplia ancora di più allorché Buscetta al dibattimento oltre a ribadire l'amicizia tra il Corallo e di Calò a lui ben nota, introduce un nuovo elemento: anche il padre di Corallo era "uomo d'onore".

Certamente tale circostanza da sola non può essere decisiva ai fini del convincimento, tuttavia

colora in un certo modo l'ambiente di provenienza dell'imputato e rende ancor piu' credibile la probabilita' di un suo ingresso nell'associazione.

Soprattutto, ove si consideri che quasi tutti i figli degli associati sono indicati anch'essi come tali (v. in proposito Marsala Vincenzo), proprio perche' e' necessario vincolarli col giuramento ai segreti di "Cosa Nostra", che seppur involontariamente potrebbero filtrare nell'ambiente familiare.

La constatazione, poi, che il descritto contesto probatorio sia stato ulteriormente arricchito dai precisi riscontri rinvenuti nelle deposizioni rese nell'ormai lontano 1973 da Vitale Leonardo, non ha fatto che corroborare il convincimento di questa Corte in ordine alla colpevolezza del prevenuto.

Ed invero, il Vitale, in anni ormai remoti, aveva indicato nel Corallo uno degli appartenenti all'associazione mafiosa, fornendo dei particolari, che non possono che riferirsi all'attuale imputato e che confermano in pieno quelli riferiti dal Buscetta. Soffermandosi brevemente sul valore e sulla conducenza dei "memoriali" del Vitale, il primo degli "uomini d'onore" determinatosi a collaborare con l'autorita' giudiziaria, questa Corte non puo' esimersi dal prendere atto della sostanziale perfetta coincidenza di contenuto tra le dichiarazioni



del Vitale sulla struttura e sulle modalita' d'ingresso nell'associazione e quelle posteriormente rese da Buscetta, Contorno, Marsala.

La Corte e' ben a conoscenza del fatto che il Vitale Leonardo non e' stato giudicato del tutto attendibile, anche perche' affetto da alterazioni delle facolta' mentali; tuttavia non puo' non rilevare che l'asserita malattia mentale, non comportando, come affermato dai periti, ne' allucinazioni, ne' deliri di persecuzione, ne' altre gravi turbe psichiche, non escludeva in assoluto la sua capacita' di ricordare e di riferire fatti caduti sotto la sua percezione.

Or dunque, non appare scorretto, pur senza rimettere in discussione il giudicato penale formatosi nel giudizio instaurato a seguito delle dichiarazioni di Vitale Leonardo, (che, peraltro, secondo quanto risulta a questa Corte non hanno portato nemmeno all'instaurazione di un processo nei confronti del Corallo), valutare liberamente queste stesse, come fatto storico e di riscontro ad altri elementi probatori, scaturenti da altre fonti assolutamente autonome, ai fini della decisione in relazione ai reati concernenti l'affiliazione mafiosa.

In definitiva, non puo' che evidenziarsi la totale concordanza tra le dichiarazioni di Vitale Leonardo e di Buscetta Tommaso - a diversi anni di

distanza - circa le prerogative di "uomo d'onore" dell'imputato.

Alla luce di tali considerazioni, apparendo pienamente provata l'appartenenza di Corallo Giovanni alla menzionata associazione, ne va ritenuta la responsabilita' per i reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai N.1 e 10 dell'epigrafe, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Per quanto concerne la sussistenza delle aggravanti e del vincolo della continuazione si rimanda a quanto gia' precisato nella parte generale del presente provvedimento.

In ordine al traffico di stupefacenti nessun elemento probatorio e' emerso a carico del Corallo, pertanto, il predetto va assolto dai reati ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai N.13 e 22 dell'epigrafe, per non aver commesso il fatto.

Cio' premesso, tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., reputata opportuna alla stregua delle risultanze del giudizio e per esigenze di giusta retribuzione, la concessione delle circostanze attenuanti generiche che si valutano equivalenti alle contestate aggravanti, Corallo Giovanni va condannato alla pena di anni 4 di reclusione, che si

reputa adeguata (pena base per art.416 bis: anni 3 di reclusione + aumento per art.81 cpv. C.P. = anni 4 di reclusione)

Ai sensi dell'art.29 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. A norma degli art. 216, 417 C.P. e 18 L.N.646 del 1982, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva, che si individua nella casa di lavoro per la durata di 1 anno.

La pena come sopra determinata e' condonata, nella parte afferente all'aumento di un anno per continuazione relativamente al reato di cui all'art.416 C.P.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

L'imputato va, inoltre, assolto da tutti gli altri reati di omicidio ascrittigli, sul presupposto della sua temporanea "reggenza" della "famiglia" di Palermo- centro dopo l'omicidio di Gnoffo Ignazio, per non aver commesso il fatto.

Ed invero, se da tale incarico di prestigio si puo' desumere facilmente la scelta di campo effettuata dal Corallo a seguito delle richieste del vecchio amico Calo', che, proprio nel pieno

evolversi degli omicidi della "guerra di mafia", aveva bisogno di persone di cui potersi assolutamente fidare, tuttavia la sua semplice adesione ad un generico programma criminoso, che puo' avergli procurato dei vantaggi, non puo' ritenersi idonea, alla luce dei principi generali in tema di concorso nel reato, a realizzare l'ipotesi di compartecipazione morale, mediante le necessarie forme di istigazione, determinazione, o rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, ai singoli omicidi contestatigli.

Sotto il profilo patrimoniale si osserva che le fortune economiche del Corallo si adeguano singolarmente alle tappe della sua ascesa all'interno dell'associazione criminale denominata "Cosa Nostra", che culmina, secondo quanto accertato in precedenza, nel 1981 con la sua nomina a "reggente" della "famiglia" di Palermo Centro.

Per la verita', anche fino alla meta' degli anni 70' il Corallo, impiegato come commesso in un'avviato negozio di tessuti del centro cittadino, aveva mostrato una capacita' di spesa non del tutto proporzionata ai suoi redditi da lavoro dipendente, intuitivamente non molto elevati, avendo egli acquistato, rispettivamente nel 1964 e nel 1972, un appartamento in Palermo, via Zappala' e un altro appartamento in Mondello.

Avuto riguardo, peraltro, alla assenza di

notizie sul coinvolgimento dell'imputato in attivita' criminali nell'arco di tempo in cui vennero effettuati i due acquisti e alla continuita' durante un lungo periodo di tempo, dell'attivita' lavorativa dell'imputato, per quanto modesta, puo' nondimeno presumersi la legittima provenienza dei mezzi impiegati dal Corallo per effettuare gli acquisti medesimi.

Occorre, in proposito, considerare anche il notevole lasso di tempo intercorso tra la stipula dei due atti di vendita, significativo della difficolta' con cui l'imputato, coerentemente con la sua posizione sociale, poteva prelevare risorse da destinare al risparmio e agli investimenti.

Ne' si deve trascurare che il Corallo risulta per la prima volta possessore di un'autovettura nel 1971, epoca in cui acquista una popolare F.I.A.T. 127, circostanza che conferma come gli investimenti immobiliari dell'imputato esaurissero le sue possibilita' economiche imponendogli sostanziali rinuncie nella fruizione di beni di consumo.

A partire dalla fine del 1976, pero', l'imputato rivela ben piu' larghe disponibilita' finanziarie, tanto che, a pochi anni di distanza dall'ultimo acquisto immobiliare che aveva presumibilmente assorbito tutti i suoi risparmi di oscuro commesso,

egli avvia in proprio una nuova attivita' commerciale, costituendo la ditta "Mary Poppins", e mostra piu' in generale la capacita' di condurre un notevole tenore di vita. L'imputato inizia, infatti, a servirsi di autovetture alquanto costose, come la B.M.W.tg. PA 620920, giungendo a possedere contemporaneamente tre veicoli (oltre alla B.M.W citata, la Volkswagen e la Renault di cui ai nn. 4 e 8 del decreto di sequestro).

Per cio' che concerne l'autovettura tg. PA 390814, la stessa non risulta, invece, che sia stata mai intestata all'imputato o alla di lui moglie.

Nel 1983, acquista per il notevole importo di L.130.000.000 un vano ubicato in una centralissima via cittadina da destinare all'esercizio di un'attivita' commerciale.

A quest'ultimo proposito va rilevato che l'asserita simulazione in eccesso del prezzo di vendita del locale in questione da parte dei contraenti, (cfr. le deduzioni svolte dagli interessati davanti al Tribunale della liberta' in sede di richiesta di riesame del decreto di sequestro) -affermazione peraltro singolarmente in contrasto con la prassi esattamente opposta generalmente seguita per motivi fiscali- non toglierebbe comunque che per la stima del bene medesimo non varrebbe tanto riferirsi alle sue modeste dimensioni, quanto al valore di avviamento commerciale connesso alla sua favorevole

ubicazione, la cui incidenza sul prezzo di vendita e' chiaramente preponderante.

Anche l'esistenza di terzi beneficiari di un patto di prelazione relativo allo stesso locale avrebbe poi reso effettivamente piu' onerose le condizioni di vendita.

Cio' premesso, se si considera che gli indici dell'improvviso benessere del Corallo si manifestano in epoca immediatamente prossima alla assunzione, da parte sua, della "reggenza" della "famiglia" di Palermo Centro a seguito dell'uccisione di Gnoffo Ignazio, assassinato nel 1981, se ne puo' agevolmente dedurre che gli ingenti mezzi finanziari di cui l'imputato pote' disporre improvvisamente nel 1983 senza la giustificazione di una linea di costante progressione economica negli anni precedenti, appaiono riferibili al suo attivo inserimento nella delinquenza organizzata di stampo mafioso, clamorosamente rivelato da Buscetta, seguito alla morte dello Gnoffo.

Quanto a Porcelli Caterina, moglie dell'imputato e cointestataria dell'immobile di cui al n. 2 del decreto di sequestro si deve escludere che ella abbia partecipato all'acquisto impiegando mezzi economici propri, poiche' dalle informazioni dell'anagrafe tributaria si evince che la donna dispone soltanto di

redditi di impresa presumibilmente riferibili alla gestione in comune con il marito dell'esercizio commerciale denominato "Mary Poppins", mentre e' significativo che in passato, la Porcelli non aveva partecipato agli altri acquisti del marito.

Per le considerazioni che precedono, deve ritenersi la legittima provenienza dei beni di cui ai nn. 1,3,7 del decreto di sequestro del G.I. di Palermo del 4.4.1985, mentre e' erroneo il riferimento all'imputato della titolarita' dell'autovettura tg. PA 390814; si deve invece ritenere che gli altri beni in sequestro costituiscano il frutto e comunque il reimpiego delle illecite attivita' del prevenuto all'interno dell'associazione criminale denominata "Cosa nostra".

Ai fini dei conseguenti provvedimenti ablativi si deve tuttavia rilevare che le autovetture di cui ai nn.4 e 6 del decreto di sequestro risultano alienate a terzi prima dell'adozione della misura cautelare e vanno quindi restituite ai rispettivi aventi diritto, mentre tra gli altri beni puo' essere confiscato soltanto l'immobile di cui al n. 2 del decreto di sequestro, l'unico acquistato posteriormente all'entrata in vigore della Legge "La Torre".

Alla stregua di tali considerazioni, va ordinata la confisca dell'immobile di cui al n.2 del decreto di sequestro emesso dal G.I. di Palermo il 4 aprile 1985



nei confronti di Corallo Giovanni e Porcelli Caterina,  
mentre va revocato il provvedimento cautelare  
relativamente agli altri beni, ordinandone la  
restituzione agli aventi diritto.

### Corona Matteo

Corona Matteo e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai n.1, 10, 348, 349 (modificato in 590 C.P.), 350 e 351 dell'epigrafe.

Occorre precisare, innanzi tutto, che la rapina allo scalo ferroviario Villabate-Ficarazzelli, come e' dimostrato dagli omicidi che seguirono (Sparacello-Lo Verso-Fallutra) non e' stata certamente compiuta in attuazione di programmi criminosi dell'organizzazione mafiosa ma, al contrario, in dispregio delle direttive della "famiglia" di Corso dei Mille, di cui era capo Marchese Filippo. Dalla partecipazione dell'imputato al cennato delitto, che non e' un reato-fine, non puo' dunque desumersi l'appartenenza all'associazione criminosa "Cosa Nostra".

La circostanza invece, su cui occorre soffermarsi, ha come riferimento l'inaugurazione dell'esercizio della "Palermo-Carni", di proprieta' di De Lisi Antonino, cognato del Corona.

In tale occasione, secondo quanto ha riferito Sinagra Vincenzo cl.1956 (F.P. f.258353), l'imputato, con atteggiamento che fu certamente notato da molti

presenti aveva abbracciato e baciato con trasporto Greco Giuseppe cl.1952, detto "Scarpazzedda", personaggio al vertice dell'associazione mafiosa, dotato secondo la distorta logica mafiosa, di grande carisma per le sue leggendarie gesta criminose.

Pure significativa appare la circostanza, emersa in dibattimento, che il De Lisi, si fosse rivolto, per organizzare il rinfresco inaugurale del proprio esercizio commerciale - in cui abbondavano gli ospiti di provata fede mafiosa - al Corona, e che quest'ultimo si muovesse con grande familiarita', tanto da venire addirittura scambiato per il proprietario del locale.

E' evidente che i soli elementi descritti, benché certamente significativi, non appaiono rasserenanti ai fini della responsabilita' per il reato di associazione mafiosa, anche se l'accusa ha sostenuto che proprio la sua appartenenza a "Cosa Nostra" spiegherebbe la mancata uccisione per la rapina compiuta senza autorizzazione.

Tuttavia, anche tale elemento non appare del tutto convincente, dato che, così come e' avvenuto per Di Marco Salvatore, anch'egli risparmiato, e' ben possibile che la notizia della partecipazione del Corona non fosse pervenuta a Marchese Filippo.

Non resta dunque, in relazione alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, che assolvere

l'imputato per insufficienza di prove.

Per quanto concerne le imputazioni relative alla rapina allo scalo ferroviario Villabate-Ficarazzelli, si rinvia al capitolo XI ove l'episodio e' trattato anche sotto il profilo della responsabilita' penale.

Il Corona, per detti reati, unificati sotto il vincolo della continuazione, va condannato alla pena ritenuta equa di anni 7 di recl. e L.3 milioni di multa (p.b. per 628 c.p. e cpv. II n.1 c.p. = anni 5 e mesi 8 di recl. e L.2.000.000 di multa + art.61 n.7 c.p. = anni 6 di recl. e L.2.200.000 di multa + aumento per art.81 cpv c.p. 1 anno di recl. e L.800.000 = anni 7 di recl. e L.3.000.000 di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 c.p. alla condanna seguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena. Alla condanna cosi' determinata, stante la pericolosita' sociale dell'imputato, segue, ai sensi di legge, la misura di sicurezza della liberta' vigilata (art.230 c.p.) per un tempo non inferiore ad anni 3. L'aumento di pena per continuazione va condonato, ai sensi degli artt.6 e segg. D.P.R. n.865/1986. In relazione all'imputazione concernente il capo 349 dell'epigrafe deve dichiararsi la non procedibilita' per assenza di querela, trattandosi di lesioni colpose.

Corona Orazio

Gli elementi di prova emersi a carico dell'imputato, non appaiono sufficienti per l'affermazione della sua responsabilita' in ordine ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Ed invero, l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminale denominata "Cosa Nostra", risulta esclusivamente dalle dichiarazioni di Calzetta Stefano, le quali non hanno trovato altri riscontri.

Calzetta Stefano ha indicato in Corona Orazio uno dei componenti del gruppo criminale facente capo a Lo Jacono Pietro (Vol.11 f.402854).

Il Calzetta ha, altresì, affermato che l'attuale imputato consumava estorsioni in danno dei negozianti della zona della Stazione FF.SS. assieme a Mistretta Rosario e Di Pasquale Giovanni.

Buscetta ha collocato il Lo Jacono nella "famiglia" di S. Maria di Gesu', pertanto a questa dovrebbe appartenere anche l'imputato.

Si e' accertato, inoltre, che il Corona per sua stessa ammissione frequentava la sala da barba di Gatto Luigi, in via Torino, luogo di incontro di numerosi esponenti mafiosi.

I numerosi precedenti penali dell'imputato per reati contro il patrimonio depongono piu' per un inserimento in un contesto di delinquenza comune piuttosto che mafiosa.

In presenza di siffatto quadro, in cui l'assunto del Calzetta non risulta corroborato da altri riscontri probatori oggettivi, non resta che assolvere Corona Orazio in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, per insufficienza di prove.

All'assoluzione in ordine al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso consegue la revoca del sequestro dei beni ai sensi dell'art.24 legge 13 settembre 1982 n.646, dei quali va disposta la restituzione agli aventi diritto.

**Costantino Antonino**

Costantino Antonino e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di cui agli artt.416 e 416 Bis C.P. 71, 74 e 75 L.1975 N.685, ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai numeri 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

A seguito della compiuta istruttoria e' emersa, per le imputazioni, di cui ai capi 13 e 22 dell'epigrafe, la piena prova della responsabilita' penale dell'imputato.

Si e' protestato innocente asserendo di non conoscere il Calzetta e di aver intrattenuto con i suoi congiunti Vernengo soltanto normali rapporti di parentela, per altro saltuari, essendo egli da gran tempo residente in Francia pur recandosi abbastanza spesso a Palermo in visita presso i suoi familiari.

Il Costantino e' in realta' un affine dei Vernengo, in quanto cugino di Rosa Vernengo di Pietro, poiche' costei risulta sposata con Francesco Marino Mannoia, la cui madre Leonarda Costantino e' sorella del padre dell'imputato.

Secondo il Calzetta egli e' uno dei piu' intimi e fidati collaboratori dei Vernengo, per conto dei quali viaggiava spesso, soprattutto in Francia ed in Grecia, con il preciso incarico di trattare l'acquisto di sigarette di contrabbando e di droga, come allo stesso Calzetta confidato dai Vernengo.

Egli e' risultato in possesso di regolare passaporto, rilasciatogli dalla Questura di Palermo il 9 marzo 1973 e rinnovato il 7 marzo 1978 a richiesta del Consolato italiano di Bastia. I suoi frequenti viaggi risultano confermati dalle dichiarazioni da lui rese nel corso dei suoi interrogatori, avendo egli riferito di risiedere da parecchi anni in Francia, di recarsi molto spesso in Grecia, nazione di origine della moglie, e di recarsi spesso a Palermo per brevi periodi.

Il Calzetta, nonostante il Costantino sostenga di non conoscerlo, si e' mostrato molto bene informato sui suoi frequenti spostamenti. Ma ha altresì riferito un significativo episodio, comprovante il sicuro coinvolgimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti gestito dai Vernengo.

Ha, infatti, dichiarato il Calzetta (Vol.73/F.P. f.221014-221015) che due giorni prima dell'uccisione



del fratello di Mafara Francesco (14 ottobre 1981), si era egli recato presso l'abitazione di Vernengo Pietro, in via Ponte Ammiraglio, avendo appreso che quest'ultimo era stato dimesso dal carcere. Nell'occasione aveva trovato ivi, intenti a conversare con il citato Vernengo, il cugino di costui Vernengo Ruggero, il Costantino e Sinagra Vincenzo classe 1952, detto "Tempesta".

Si era quindi presentato Mafara Francesco, subito apostrofato scherzosamente da Vernengo Pietro con l'epiteto "pezzo di merda". Cio' nonostante il Mafara si era avvicinato a tutti i presenti, baciandoli, e al momento di baciare il Costantino, torno' a baciarlo un'altra volta, accompagnando l'effusione con la frase testuale: "Baciamoci un'altra volta".

Rimasti per breve tempo tutti i presenti a conversare, il Calzetta era stato quindi lasciato in compagnia del solo Costantino, mentre gli altri si erano allontanati con il Mafara, ritornando senza costui dopo circa mezz'ora. Dopo tale episodio il Calzetta non aveva piu' rivisto il Mafara, che due giorni dopo era scomparso, mentre all'interno della Calcestruzzi Maredolce, era stato contemporaneamente

u c c i s o

fratello dello stesso Mafara.

L'episodio, come si e' detto, e' sintomatico dell'inserimento della posizione di rilievo del Costantino in seno all'organizzazione finalizzata al traffico di stupefacenti, come e' agevole intuire dal fatto che egli partecipa ad un incontro nel corso del quale il Mafara, anch'egli pienamente coinvolto nel traffico di droga (v. dichiarazioni Contorno e Buscetta), lo bacia per due volte, evidentemente la ragione del prestigio di cui il Costantino godeva, non essendo altrimenti interpretabile l'atteggiamento del Mafara, se non come manifestazione del desiderio di dimostrare il proprio rispetto e la propria sincerita' a persona che ben sapeva essere il braccio destro del Vernengo.

Essendo stato possibile, con riferimento alla data di uccisione del fratello del Mafara, stabilire che l'episodio narrato dal Calzetta si era verificato il 12 ottobre 1981, il Costantino ha sostenuto che in quell'epoca egli si trovava sicuramente in Francia e, precisamente, a Nizza, ove prestava servizio alle dipendenze di tale Roger Sabbagh.

Questi, spontaneamente presentatosi

all'istruttore, veniva in data 30 giugno 1984 assunto in qualita' di teste. Confermava l'assunto del Costantino, precisando che costui era stato alle sue dipendenze in qualita' di autista dal 25 settembre all'1 ottobre 1981, senza mai allontanarsi da Nizza, in tale periodo, per piu' di ventiquattro ore. Esibiva inoltre il teste taluni stampati dell'Istituto di previdenza sociale francese, asserendo che essi comprovavano il rapporto di lavoro del Costantino (Vol.86 f.439711-439713).

Tuttavia, disposte successivamente indagini, si apprendeva dalla Polizia francese che in realta' il Costantio aveva clandestinamente lavorato in Nizza alle dipendenze del Sabbagh non nell'autunno bensì nella primavera del 1981 e che non vi era traccia di tale rapporto, come detto clandestino, presso la Securite' Sociale (v. rapporto Criminalpol 6 novembre 1984, a Vol.143 f.468676).

Il Calzetta, in successivo interrogatorio, nel ribadire l'impegno dell'imputato, conosciuto anche col soprannome di Nino "occhialino", quale trafficante di droga addetto al reperimento della morfina di base utilizzata dai Vernengo nei loro laboratori (uno effettivamente scoperto in via Messina Marina, come esposto in altra parte della sentenza), ha aggiunto di averlo visto spesso in via Conte Federico, assieme ai

Graviano Filippo, Battaglia Giuseppe e Di Gaetano Giovanni, riunirsi in atteggiamenti sospetti nel cantiere dei Graviano.

Tali dichiarazioni del Calzetta, che appaiono dettagliate e dimostrano la conoscenza certa dell'imputato, del quale e' indicato anche l'abitazione, la professione del padre etc., sono state pienamente confermate da Contorno Salvatore (Vol.125 f.456685), il quale ha riferito aver appreso dal Francesco Marino Mannoia, congiunto dell'imputato, che costui e' un provetto chimico capace di occuparsi della raffinazione della morfina, essendo stato a cio' istruito, insieme a tutti i Vernengo e a De Simone Antonino da Vernengo Antoino detto "u dutturi" proprio per la sua esperienza nel ramo.

Tali chiamate in correita', gia' autonomamente e reciprocamente riscontrantesi, appaiono vieppiu' credibili alla luce delle dichiarazioni dell'imputato il quale, non solo ha inspiegabilmente negato di conoscere il Calzetta, ma reso visibili dichiarazioni al dibattimento circa la sua attivita' all'estero di venditore ambulante.

Pero' di una sola attivita' all'imputato non ha fatto cenno, per quanto all'apparenza ben piu' blasonata di quelle umilissime asseritamente svolte:

quella di rappresentante per il territorio della Francia nord della Agrosicula s.p.a. (Rapp. G.d.F. del 18 aprile 1979) con sede in Palermo e presso lo studio del notissimo Mandalari Giuseppe.

L'omissione si spiega agevolmente, sol che si consideri che tale società è interamente controllata dal coimputato Vernengo Giuseppe fratello di Pietro, egli consentiva la copertura necessaria per svolgere in Francia il ruolo descritto da Calzetta Stefano.

È sintomatico poi che proprio nel 1981 allorché secondo l'accusa l'imputato aveva raggiunto il massimo coinvolgimento nei traffici illeciti il Costantino avesse acquistato un appezzamento di terreno in Pallavicino, zona in cui operava nel traffico degli stupefacenti Mutolo Gaspare della "famiglia" di Pertonna Mondello.

Non sembra che la dichiarata attività di venditore ambulante all'estero potesse consentirgli tale acquisto immobiliare, che non viene confiscato per l'assoluzione del reato di cui all'art.416 Bis C.P., apparendo frutto di profitti illeciti.

Un ulteriore elemento che completa definitivamente il quadro probatorio è costituito dal coinvolgimento in un processo svoltosi a Napoli contro Cozzolini

Riccardo ed altri, tra cui Vernengo, imputati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti di De Simone Antonino, cognato dei Vernengo (Sen. Trib. Napoli del 5 luglio 1979, Vol.160/F.P. f.228167).

Il De Simone e' stato assolto perche' identificato per "Nino occhialino" del quale si parla nel rapporto ed in telefonate registrate, sotto il profilo che essendo cognato, non poteva essere l'interlocutore che, qualificandosi col citato soprannome chiede del cugino Vernengo Antonino.

Non v'e' dubbio, quindi, che gia' nel 1977 epoca a cui si riferiscono i fatti di quel processo, il Costantino, identificato soltanto ora come il cugino (anche se affine) del Vernengo era coinvolto nei traffici di costoro.

Le giustificazioni addotte dal Costantino circa i frequenti spostamenti in Grecia, asserita patria della moglie, ed in Francia sede della propria residenza, non possono essere ritenute del tutto verosimili, in un contesto di circostanze che, come si sta per vedere, non lasciano seri dubbi a proposito del suo coinvolgimento nei traffici di droga.

Alla luce di tali considerazioni, apparendo indiscutibilmente provata l'appartenenza di Costantino

Antonino, tramite i Vernengo all'organizzazione criminale dedita alla illecita a attivita' di produzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti, ne va ritenuta la responsabilita' per i reati ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai N.13 e 22 dell'epigrafe, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Per quanto concerne la sussistenza delle aggravanti e del vincolo della continuazione si rimanda a quanto gia' precisato nella parte generale del presente provvedimento.

Venendo alle imputazioni riguardanti i delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, di cui pure il Costantino e' chiamato a rispondere, non puo' dirsi emerso nel corso del procedimento penale alcun elemento per affermare la penale responsabilita' dell'imputato.

Gli addebiti mossi nei confronti del Costantino da Calzetta Stefano e Contorno Salvatore riguardano, infatti, le attivita' criminali connesse col traffico degli stupefacenti.

Ne', naturalmente, i rapporti di familiarita' o addirittura di parentela tra l'imputato ed i Vernengo sono, per se' soli, sufficienti ad individuare nel

Costantino un membro di associazioni criminali di tipo semplice o mafioso.

Infatti, se e' vero che il traffico degli stupefacenti e' interamente e direttamente controllato da "Cosa Nostra", e pur vero che non tutti coloro che sono coinvolti nel traffico sono "uomini d'onore". Peraltro, il rapporto di lontana affinita' con il Vernengo, gia' giustificherebbe una certa affidabilita'.

Comunque, decisivo ai fini del convincimento della Corte e' il comportamento descritto dal Calzetta secondo cui i Vernengo ed il Mafara si appartavano per discutere di qualcosa, presumibilmente fatti di mafia, che ne' quest'ultimo ne' l'attuale imputato potevano sentire pur essendo vicino al gruppo Vernengo nell'ambito degli stupefacenti.

Pertanto, nei confronti del predetto imputato non puo' che pronunciarsi l'assoluzione in ordine ai reati ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai N.1 e 10 dell'epigrafe, per non avere commesso il fatto.

Cio' premesso, e tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., Costantino Antonino va condannato alla pena di anni 10 di reclusione e L.50.000.000 di multa, che si reputa adeguata alla



capacita' a delinquere del reo (pena base per art.71 L.685 del 1975: anni 4 di reclusione e L.15.000.000 di multa + aumento di un terzo per art.74 N.2 L.685 del 1975 = anni 5 e mesi 4 di reclusione e L.20.000.000 di multa + aumento di un mezzo per art.74 l cpv. L.685 del 1975 = anni 8 di reclusione e L.30.000.000 di multa + aumento per la continuazione = anni 10 di reclusione e L.50.000.000 di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Si reputa altresì opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, parte prima, N.1 C.P., che il condannato, stante la sua pericolosità sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

**Cristaldi Salvatore**

Cristaldi Salvatore e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai N.1, 10, 13, 22, 17 e 40 dell'epigrafe.

A seguito della compiuta istruttoria e' emersa la piena prova della responsabilita' penale del Cristaldi per i capi n.13 e 22 dell'epigrafe, in essi rispettivamente assorbiti i capi 17 e 40.

Invero, da una serie di circostanze oggettive puo' facilmente evincersi l'appartenenza di Cristaldi Salvatore all'organizzazione criminale dedita all'illecita attivita' di produzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti.

Particolare rilievo assume a questo riguardo, grazie alle espletate intercettazioni telefoniche, una telefonata che risulta intercettata la sera del 14 maggio 1982 tra Mutolo Gaspare, noto trafficante di droga, e Condorelli Domenico (Vol.63/R f.072848), nel

corso della quale e' emerso che quest'ultimo stava inviando a Palermo due suoi emissari, per ottenere dal Mutolo "una cosa", certamente droga, da portare a Catania (Vol.63/R f.072850).

Dagli effettuati servizi di appostamento si e' potuto accertare che i due personaggi inviati dal Condorelli erano Maugeri Nicolo' e, appunto, Cristaldi Salvatore (Vol.12/R f.060748 - 060749).

Orbene, l'imputato, nel tentativo di giustificare il suddetto viaggio a Palermo, ha fornito al G.I. una versione dei fatti in vero poco credibile.

Ha asserito, infatti, di essersi recato a Palermo solo per fare compagnia al suo amico Maugeri Nicolo', inviato da Condorelli a chiedere a Mutolo Gaspare occasioni di lavoro per le sue pale meccaniche.

La "cosa" di cui si parla nella conversazione telefonica sarebbe stata, nella versione di Cristaldi, un regalo per il figlio di Condorelli (Vol.5/R f.058788).

Alle contestazioni del G.I. concernenti la circostanza che durante tutto il dialogo telefonico mai si e' fatto cenno alle inoperose pale meccaniche del Maugeri, parlandosi invece di questa misteriosa

"cosa" il Cristaldi, naturalmente, non ha potuto opporre argomentazione alcuna.

Altro importante elemento che contribuisce a rendere certa l'appartenenza dell'imputato al sodalizio criminale dedito al traffico degli stupefacenti, e' la notevole familiarita' fra lo stesso e Campanella Calogero il quale, come puo' leggersi, in altra parte di questo provvedimento, e' risultato essere dedito al traffico di stupefacenti, nonche' tesoriere del "clan" dei Santapaola e che, per ammissione dello stesso Cristaldi era solito cenare e soggiornare a casa di quest'ultimo (Vol. 5/R f.058790).

Alla luce di tali considerazioni, apparendo pienamente provata l'appartenenza del Cristaldi Salvatore alla associazione criminosa finalizzata al traffico degli stupefacenti, ne va ritenuta la responsabilita' per i reati ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai n.13 e 22, in essi assorbiti i capi 17 e 40 dell'epigrafe, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Per quanto concerne l'imputazione di associazione per delinquere di cui all'art.416 C.P. deve precisarsi come, dal contenuto della ricordata telefonata tra Condorelli e Mutolo puo' agevolmente trarsi la conclusione che soltanto uno dei due

emissari inviati a Palermo per prendere la droga risulta essere "uomo d'onore" ("e' come me e come te", riferisce il Condorelli al suo interlocutore), essendo l'altro semplicemente un caro amico del mafioso catanese (Vol.63/R f.072850).

Gli espletati accertamenti di P.G., hanno consentito di accertare con sicurezza che tale "uomo d'onore" era, tra i due, il Maugeri, condannato, come puo' leggersi in altra parte di questo provvedimento, per i delitti di cui agli artt.416 e 416 Bis C.P.

Il Cristaldi, dunque, ragionando per esclusione, era una di quelle persone seguite da membri dell'organizzazione mafiosa, molto vicine ed in procinto di entrarvi e percio' ugualmente affidabili.

Proprio perche' in ogni caso costoro non danno un contributo causale alle attivita' associative, pare conforme a giustizia assolvere l'imputato dal reato di cui all'art.416 C.P. per insufficienza di prove.

Accertato che il Cristaldi si trovava ristretto in carcere sin dal Luglio 1982, data anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge "La Torre", in mancanza di comportamenti dai quali possa desumersi all'interno dell'istituzione carceraria un qualsiasi apporto ai fini dell'associazione mafiosa, detto imputato in ordine al

reato di cui all'art.416 Bis C.P. va assolto per non aver commesso il fatto.

Cio' premesso, tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., Cristaldi Salvatore va condannato alla pena di anni 10 di reclusione e L.50.000.000 di multa, che si reputa adeguata alla capacita' a delinquere del reo (pena base per art.71 L.N.685 del 1975; anni 4 di reclusione e L.15.000.000 di multa + aumento di un terzo per art.74 N.2 L.1975 N.685 = anni 5 e mesi 4 di reclusione e L.20.000.000 di multa piu' aumento di un mezzo per art.74 I cpv. L.1975 N.685 = anni 8 di reclusione e L.30.000.000 di multa + aumento per art.81 cpv. C.P. = anni 10 di reclusione e L.50.000.000 di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P. la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Si reputa altresì opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230 parte prima N.1 C.P., che il condannato, stante la sua pericolosità sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. Alla condanna segue, ex lege, quella al pagamento in solido delle spese processuali e di quelle relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

**Cristaldi Venerando**

Cristaldi Venerando e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere e associazione per delinquere di stampo mafioso, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai N.1 e 10 dell'epigrafe.

Per questi delitti e' emersa, a seguito della compiuta istruttoria, la piena prova della responsabilita' penale dell'imputato.

Sono riscontrabili infatti, a supporto delle affermazioni del G.I. di Palermo in relazione all'appartenenza del Cristaldi alla famiglia catanese di Santapaola Benedetto, vari episodi assai significativi.

Innanzi tutto, nel corso di una perquisizione effettuata il 22 aprile 1982 nella abitazione palermitana di Mutolo Gaspare, noto mafioso dedito in concorso con i gruppi criminali catanesi a traffici di stupefacenti, venne tra le altre cose ritrovata una lettera (Vol.1/R f.057427) - che in

dibattimento il Cristaldi ha riconosciuto come propria - con la quale esprimeva nei confronti del Mutolo stima ed affetto particolari.

A questa prima circostanza, significativa degli stretti rapporti intercorrenti tra Cristaldi Venerando e Mutolo, rapporti con ogni probabilita' a loro volta indicativi di una certa familiarita' tra l'imputato e le cosche mafiose, si aggiungono altri definitivi elementi di prova a carico del Cristaldi.

Grazie alle disposte intercettazioni telefoniche si e' infatti potuta dimostrare con certezza la sussistenza di legami dell'imputato con la "famiglia" catanese dei Santapaola, solo cosi' possono, per esempio, trovare spiegazione alcune telefonate in uscita dalla Casa Circondariale di Catania con le quali, rispettivamente, il Cristaldi informava la propria madre di trovarsi in compagnia di "Ninuzzo" (Santapaola Antonino) (Vol.63/R F.073034), e mandava al coimputato Campanella Calogero i saluti dello stesso Santapaola (Vol.63/R F.073057).

Quello stesso Campanella Calogero che e' risultato, a seguito delle compiute indagini, aver



rimesso quale tesoriere del "clan" catanese, del denaro a favore di Cristaldi Antonino (Vol.70/R f.075057-75058) e di altri detenuti membri del gruppo Santapaola.

L'episodio principale tuttavia, in chiave probatoria, e' quello che, avente come sfondo sempre la Casa Circondariale di Catania, vede come protagonisti Cristaldi Venerando e Ferlito Alfio.

Un giorno infatti, nel rientrare dall'ora d'aria, il Cristaldi apostrofando il Ferlito (grosso nome della criminalita' organizzata catanese, appartenente a cosca rivale a quella dei Santapaola), lo ingiurava pesantemente e a gran voce.

Basterebbe solo questo fatto - che il Cristaldi asserisce di non ricordare, smentito pero' dai numerosi testi escussi (Vol.49/R f.069753 - 069758 - 069756 - 069585) - per affermare la colpevolezza dello stesso in ordine ai reati di cui e' accusato.

Risulta impensabile, infatti, che il Cristaldi potesse in tal modo rivolgersi ad un personaggio del calibro Ferlito Alfio, se non in forza del sostegno di un gruppo molto forte quale appunto quello rivale dei Santapaola.

Per tutte le svolte considerazioni ed in presenza di siffatti elementi, e' evidente come l'appartenenza dell'imputato al sodalizio mafioso denominato "Cosa Nostra" non possa seriamente essere messa in discussione, ne va pertanto affermata la responsabilita' per i reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso acrittigli ai capi di imputazione di cui ai N.1 e 10 dell'epigrafe, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Per quanto concerne la sussistenza delle aggravanti e del vincolo della continuazione si rimanda a quanto gia' precisato nella parte generale del presente provvedimento.

Cio' precisato, visti i criteri indicati dall'art.133 C.P., Cristaldi Venerando va condannato alla pena di anni 7 di reclusione, che si reputa adeguata alla gravita' dei fatti e alla capacita' a delinquere del reo (pena base per art.416 bis, I e IV comma C.P. anni 4 di reclusione + aumento di un terzo per l'art.416 bis, VI comma C.P. = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per art.112 N.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 + aumento per art.81 cpv. C.P. = anni 7 di reclusione).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi determinata comporta le pene accessorie

dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge 646/82, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per la durata di anni 1, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, u.c., C.P., che il condannato, stante la sua pericolosità sociale, sia posto in libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Croce Alfredo

Croce Alfredo e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere e associazione per delinquere di tipo mafioso, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai n.1 e 10 dell'epigrafe.

In ordine a questi delitti, gli elementi di prova a carico dell'imputato, emersi nel corso dell'istruttoria formale e di quella dibattimentale, non sono sufficienti per addivenire ad un'affermazione di responsabilita'.

Ed invero, l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminosa denominata "Cosa Nostra", risulta esclusivamente da quanto affermato da Contorno Salvatore, le cui dichiarazioni in merito non hanno trovato altri riscontri.

Orbene, dalle sole dichiarazioni pur attendibili del coimputato Contorno, secondo le quali l'imputato fa parte (nella qualita' di "spiccia-faccende") della famiglia di Ciaculli (Vol.125 f.456535-456667), e' coniugato con tale Zarcone Ida (Vol.125 f.456667), e, fatto significativo, sarebbe stato cresimato da Greco

Salvatore, detto il "senatore", non puo' trarsi con certezza la conclusione circa l'appartenenza del Croce all'associazione mafiosa "Cosa Nostra".

In particolare, per quanto riguarda il fatto, ammesso dall'imputato, che padrino dello stesso e' stato Greco Salvatore, pur non sfuggendo alla Corte i particolari significativi attribuiti, nell'ambito degli ambienti e della cultura mafiosi, a siffatte circostanze ed ai vincoli che tale rapporto produce, tale elemento a giudizio della Corte, non puo' assumere il valore di concreto riscontro probatorio alle dichiarazioni di Contorno, per carenza di univocita'

Ne', logicamente, il complesso delle prove a carico dell'imputato puo', infine, essere integrato dagli elementi raccolti a carico dei propri fratelli Domenico e Giorgio, anch'essi indicati quali personaggi mafiosi da altri coimputati "pentiti". Risulta dunque evidente, non essendo emersi in sede dibattimentale altri riscontri di alcun tipo, come, in presenza di un siffatto quadro, i cui elementi non sono stati corroborati da altre prove oggettivamente apprezzabili, in coerenza con criteri di valutazione della prova espressi al cap.XII, non resti che assolvere Croce Alfredo in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, per insufficienza di prove.

**Croce Domenico**

Croce Domenico e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere e associazione per delinquere di tipo mafioso, rispettivamente ascrittogli ai capi di imputazione di cui ai n.1 e 10 dell'epigrafe.

Per questi delitti e' emersa, a seguito della compiuta istruttoria, la piena prova della responsabilita' penale del Croce.

Invero, l'affiliazione del Croce Domenico al sodalizio criminoso denominato "Cosa Nostra" e' esplicitamente affermata da Calzetta Stefano, il quale sia in sede istruttoria (F.P. f.221038, 221039), sia durante l'istruttoria dibattimentale (Ud.Vol.79 f.0311055), lo ha indicato come intimo amico degli Zanca, come persona molto rispettata da Alfano Paolo - circostanza questa assai significativa, ove si pensi che detto Alfano e' certamente uno degli esponenti di maggior rilievo della "famiglia di Corso dei Mille - e lo ha qualificato infine come: "certamente mafioso".

Dalle deposizioni di un altro "collaboratore", Federico Antonino, rese al giudice istruttore di

Palermo, si apprende che, in occasione dell'uccisione del fratello di questi Federico Domenico, costui era stato piu' volte avvicinato da Croce Domenico, che all'epoca gestiva una autocarrozzeria in via Giafar, il quale, per scoraggiarne la costituzione di parte civile nel processo contro tale Fiumefreddo, nel frattempo incolpato, dell'omicidio di suo fratello, aveva lasciato intendere di essere a conoscenza che l'autore del delitto non era il Fiumefreddo, ma altra persona.

Tutto cio' dimostra come il Croce, informato di cose che soltanto a una persona ben inserita nell'organizzazione criminosa poteva essere nota, abbia con certezza fatto parte di "Cosa Nostra".

Ulteriore conferma dell'appartenenza del Croce all'associazione criminale, e' data dal fatto che lo stesso, come Federico Antonino ha riferito, piu' volte aveva invitato quest'ultimo a scaricare sigarette di contrabbando (Vol.79 f.437600).

Da altre numerose fonti processuali, per tutte Buscetta e Contorno e' accertato che anche il contrabbando di tabacchi, prima dell'esplosione del traffico di stupefacenti, era un'attivita' controllata e diretta da uomini di "Cosa Nostra" e da altre

organizzazioni campane. Da cio' si trae, quindi, un ulteriore indizio nei confronti dell'imputato, il quale si dedica ad attivita' delinquenziali inserite nel programma criminoso dell'associazione.

Sempre in sede istruttoria, Contorno Salvatore ha, infine, ribadito che l'imputato Croce Domenico e' membro della "famiglia" di Ciaculli (Vol.125 f.456535), quest'ultima indicazione, si badi bene, non deve affatto ritenersi un elemento che svaluti il contenuto probatorio della circostanza, sol perche' in contraddizione con quanto prima affermato da Calzetta Stefano circa l'appartenenza alla cosca di Corso dei Mille.

Infatti, la sostanziale unitarieta' di "Cosa Nostra" e delle "famiglie" in cui essa e' suddivisa, non fa assumere alcuna rilevanza all'errore o alla discordanza sulla "famiglia" d'appartenenza.

Peraltro, v'e' da considerare che eventuali imprecisioni di Calzetta sulla struttura organizzativa dell'associazione mafiosa sono pienamente giustificabili, atteso che egli e' un "esterno" al sodalizio e riferisce tutto cio' che cade sotto la sua percezione.

Suggella il quadro probatorio raccolto l'accertamento, a seguito delle espletate indagini bancarie, di rapporti dell'imputato con i Greco



e con altri appartenenti alle cosche mafiose.

Di tali rapporti si citano i piu' significativi:

- a) Ha negoziato l'assegno bancario nr.07313494210 di lire 7.500.000, tratto da Greco Salvatore cl.1927 sul proprio c/c nr.28387/20, versandone in parte l'importo sul c/c nr.41788, intestato a Croce Vincenzo, nato a Palermo il 24-3-1960 presso la C.R.A.M. di Falsomiele.
  
- b) Ha negoziato l'assegno bancario nr.023516804 di lire 3.000.000, tratto da Greco Salvatore, mediante versamento nel c/c nr.41788 intrattenuto da Croce Vincenzo presso la C.R.A.M. di Falsomiele.
  
- c) Ha tratto sul proprio c/c nr.49632/10 della Cassa Centrale di Risparmio V.E. - succursale nr.24 di Palermo - l'assegno nr.01 079 4452 del 5.10.1979 di lire 2.200.000, all'ordine di tale Taormina Gaspare che l'ha girato a Palermo il 4.11.1985.
  
- d) Ha negoziato i seguenti assegni:  
  
n.1071355 del 15.12.1981 di lire 2.000.000;

n.1071356 del 15.12.1981 di lire 2.500.000,

tratti da D'Angelo Giuseppe di Giuseppe, nato a Palermo il 26.3.1933 sul c/c nr.8425/0 della C.R.A.M. di Boccadifalco.

- e) Ha ricevuto l'assegno nr.1341206 del 12.7.1976 di lire 200.000, tratto da Greco Michele fu Giuseppe nato a Palermo il 2.5.1924, sul c/c nr.00/920/1 della Banca Popolare di Palermo.

Alla luce di tali considerazioni, apparendo pienamente provata l'appartenenza di Croce Domenico alla menzionata associazione, ne va ritenuta la responsabilita' per i reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso ascritti ai capi d'imputazione di cui ai n.1 e 10 dell'epigrafe, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Per quanto concerne la sussistenza delle aggravanti e del vincolo della continuazione si rimanda a quanto gia' precisato nella parte generale del presente provvedimento.

Cio' premesso, tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 c.p., Croce Domenico va condannato alla pena di anni 6 di reclusione, che si reputa

adeguata alla gravita' dei fatti ed alla capacita' a delinquere del reo (pena base per art.416 bis, 1° e 4° comma c.p. = anni 4 di reclusione + aumento di 1/3 per art.416 bis 6° comma c.p. = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per art.112 n.1 c.p. = anni 5 e mesi 6 + aumento per art.81 cpv c.p. = anni 6 di reclusione)

Ai sensi degli artt.29 e 32 c.p., la condanna alla pena cosi' inflitta comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.229 c.p., che il condannato, scontata la pena inflitta, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Vengono condonati mesi 6 di reclusione, costituenti l'aumento per continuazione in relazione all'art.416 C.P.

Alla condanna segue "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Croce Giorgio

Croce Giorgio e' stato rinviato al giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere e associazione per delinquere di tipo mafioso, rispettivamente ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

In ordine a questi capi d'imputazione, gli elementi di prova a carico dell'imputato, emersi nel corso dell'istruttoria formale e di quella dibattimentale, non sono sufficienti per addivenire ad un'affermazione di responsabilita'.

Ed invero, l'appartenenza dell'imputato alla associazione criminosa denominata "Cosa Nostra", risulta esclusivamente da quanto affermato da Contorno Salvatore, le cui dichiarazioni in merito non hanno trovato alcun altro riscontro.

In particolare, Contorno ha indicato - intendendo cosi' dimostrare una certa familiarita' con il Croce - nell'imputato uno dei membri della "famiglia" di Ciaculli (Vol.125 f.456535), ne ha riconosciuto, in istruttoria, la fotografia (Vol.125

f.456604), ha fornito descrizione delle fattezze somatiche della di lui moglie tale signora Faraone, donna dal viso lentiginoso (Vol.125 f.456667).

Ha infine precisato, come il Croce sia stato assunto alle dipendenze dell'AMAT, per interessamento di Greco Salvatore; e' opportuno con riguardo a quest'ultima circostanza precisare, tuttavia, come l'imputato abbia dimostrato di essere stato assunto presso l'AMAT in seguito al regolare superamento di un pubblico concorso, e non per chiamata diretta come pure molti colleghi.

In sede dibattimentale, pur avendo il Contorno confermato di conoscere il Croce, non sono emersi altri riscontri di ordine probatorio, anche in relazione alle rivelazioni di altri imputati "collaboratori", a proposito dell'appartenenza del Croce ad organizzazioni criminali di stampo mafioso.

Risulta dunque evidente, in presenza di un siffatto quadro, che gli elementi di cui si e' in possesso, che pure potrebbero costituire valide ipotesi accusatorie, per non essere corroborati da alcun altro riscontro oggettivo di affiancare alle

rivelazioni di Contorno, non sono di per se' soli idonei ad affermare la penale responsabilita' dell'imputato per i reati ascrittigli.

Non resta pertanto che assolvere Croce Giorgio in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, per insufficienza di prove.

Cucina Luigi

Con rapporto giudiziario della Questura di Palermo del 20 agosto 1984 , Cucina Luigi veniva denunciato e tratto in stato di arresto, unitamente a Messina Pietro, per il reato di favoreggiamento personale nei confronti del latitante Cusimano Giovanni, imputato nel presente procedimento del reato p.e p. dall'art.416 bis C.P.;

Si riferiva in rapporto che i predetti, pedinati da personale dipendente, verso le ore 12,00 di quello stesso giorno, erano stati visti dirigersi su una Fiat 126 di colore bianco verso la sommita' della collina restrostante lo stabilimento "Coca-Cola" di Partanna Modello, ed ivi contattare il latitante Cusimano Giovanni.

Cucina Luigi e Messina Pietro venivano, pertanto, tratti a giudizio dinanzi questa Corte per rispondere del reato loro ascritto al capo 431 dell'epigrafe.

Nel rinviare ad altra parte della sentenza per quanto concerne il Messina, deve qui affermarsi

la responsabilita' del Cucina Luigi per il reato contestatogli.

Si riferisce nel cennato rapporto che il Messina ed il Cucina, scesi dalla vettura Fiat 126 , dettero agli agenti la netta impressione di essersi recati in quel posto allo scopo di prendere contatto con il Cusimano (Vol.15/RB f.134966-134967).

Stante cio', nessun credito possono ricevere le lacunose, contraddittorie e inconsistenti difese tentate dai due coimputati, volte a presentare l'incontro come casuale.

Basti rilevare che, mentre il Cucina ha dichiarato di essersi servito, unitamente al Messina, per portarsi presso lo stabilimento "Coca-Cola", di un'auto Fiat 126 bianca guidata da un non meglio precisato amico di nome "Mario" (Vol.15/RB f.134959), il Messina ha parlato, al riguardo, di un amico di cui non ha saputo fornire le generalita', il quale con una "Renault 5" azzurra avrebbe accompagnato i due alla ricerca del fantomatico "Mario".

Inoltre, mentre secondo la versione del Messina, i due sarebbero rimasti insieme al



conducente della "Renault 5" finche', incontrato il Cusimano, si trasferirono sulla Fiat 126 di questi; per il Cucina essi sarebbero stati lasciati dall'amico Mario nei pressi dello stabilimento, ove solo dopo alcuni minuti avrebbero incontrato il Cusimano (Vol.15/RB f.134915-134916).

Deve osservarsi, anche, che, all'interrogatorio reso davanti al G.I. di Palermo, l'1 settembre 1984, Cucina Luigi ha per la prima volta menzionato, quale primitivo destinatario della visita dei due imputati in quel 20 agosto 1984, un certo Caronia, del quale pero', non si fa alcun cenno nelle dichiarazioni del Messina, ne' in quelle precedenti dello stesso Cucina.

Ora, la palese contraddittorieta' delle surriferite ricostruzioni dimostra - ad avviso della Corte - che Cucina Luigi e Messina Pietro erano pienamente consapevoli del fatto che il Cusimano fosse ricercato dall'Autorita'.

Le cennate inconsistenti argomentazioni appaiono, infatti, frettolosamente apprestate al solo fine di dissimulare l'effettiva illecita finalita' dell'incontro con il Cusimano, che era

evidentemente quella di aiutare quest'ultimo nel sottrarsi alla cattura, pur continuando ad occuparsi, tramite i predetti, di attivita' inerenti ai lavori della sua villa.

Cucina Luigi dev'essere, pertanto, dichiarato colpevole del reato ascrittogli al capo 431 della rubrica e, tenuto conto dei criteri previsti dall'art.133 C.P., condannato alla pena che si stima equa, di anni di due di reclusione.

La pena come sopra inflitta va interamente condonata sussistendo i presupposti previsti dal D.P.R. del 16 dicembre 1986 n.865.

### Cucuzza Salvatore

Cucuzza Salvatore e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe, nonche' di numerosi omicidi della "guerra di mafia".

Alla luce degli elementi di prova raccolti nel corso del processo, deve essere affermata la responsabilita' dell'imputato per i delitti di associazione per delinquere e associazione per delinquere di tipo mafioso, oltre che per il tentato omicidio di Contorno Salvatore.

Buscetta ha indicato nell'imputato, conosciuto in carcere intorno agli anni 1974-75, il capo della "famiglia" del Borgo, subentrato, quale uomo particolarmente gradito ai "Corleonesi" a Cancelliere Leopoldo (Vol.124 f.450007) nella veste di "reggente" della cosca.

La ricostruzione che il Buscetta ha fatto del graduale riassetto dell'organizzazione mafiosa dopo le lacerazioni prodotte dalla " guerra di mafia"

si e' dimostrata, come si e' detto nella parte generale, del tutto attendibile e confortata dalle risultanze processuali.

Nessuna ragione, dunque, sussiste per dubitare della veridicita' delle proposizioni accusatorie del Buscetta.

Anche Contorno Salvatore, nel tracciare l'organigramma delle cosche mafiose, ha indicato il Cucuzza come il capo della "famiglia" del Borgo (Vol.125 f.456540), frequentatore abituale, nel periodo estivo, unitamente ai ben noti Greco Giuseppe cl.1952 "Scarpazzedda", Greco Leonardo, Lucchese Giuseppe, i Prestifilippo ed altri, della villa di Greco Michele e Greco Salvatore in Casteldaccia.

Nel Cucuzza Contorno ha, inoltre, riconosciuto una delle persone che attentarono alla sua vita nel 1981 a Palermo, e, precisamente, il guidatore dell'autovettura Volkswagen Golf di colore verde, che seguiva la moto con a bordo "Scarpazzedda", autore materiale del tentato omicidio.

Ora, la presenza del pervenuto tra gli autori dell'agguato, uno degli episodi piu' rilevanti della c.d. "guerra di mafia", comprova l'appartenenza del

medesimo allo schieramento del gruppo emergente e fornisce un prezioso riscontro alle dichiarazioni del Buscetta, confermando il ruolo primario del Cucuzza all'interno di "Cosa Nostra".

In aggiunta agli elementi sopra esposti devono, altresì, richiamarsi quali ulteriori circostanze indizianti i rapporti che reiteratamente l'imputato ha intrattenuto con persone ed imprese rientranti nel circuito mafioso quali l'impresa Di Maria, dei fratelli Graziano; l'impresa Federico, appartenente ai Greco, Prestifilippo, Buffa, Di Pace, Bisconti, Teresi Giovanni; la SESPÀ di Seidita Antonino e Spadaro Giuseppe (F.P. f.226866).

Eloquente e' anche, in tal senso, la negoziazione da parte di Alioto Giuseppa, moglie del Cucuzza, nel 1981, di un assegno di lire 4.000.000, tratto sul conto corrente della "Edil-ceramica" s.n.c. da Tinnirello Gaetano, imputato nel presente processo; e da parte di Cucuzza Domenico, fratello e socio del prevenuto, nel 1982, di un assegno circolare di lire 5.000.000, emesso dalla C.C.R.V.E., a richiesta dell'ASPO (Associazione Siciliana Produttori

Ortofrutticoli) controllata da famiglie mafiose di spicco (F.P. f.226866), e nel cui consiglio direttivo era Greco Salvatore cl.1927, anch'esso imputato nel presente procedimento.

Definitiva riprova della validita' delle considerazioni svolte, infine, e' la evidente sperequazione tra l'attivita' lavorativa dichiarata dall'imputato e l'entita' dei redditi in capo allo stesso accertati.

Invero, per sua stessa ammissione (F.P. f.226865-226866), il Cucuzza avrebbe, nel giro di soli sei mesi (agosto '80 - febbraio '81), e partendo da un capitale minimo (Vol.22/F f.015355), raggiunto una posizione di invidiabile agiatezza, tanto da poter disporre, insieme al fratello, della non trascurabile somma di lire 120-130 milioni.

Cio' che manifestatamente rileva - a giudizio della Corte - e' l'illiceita' di tali proventi.

Infine non puo' tralasciarsi che l'imputato era socio della G.M.G. s.r.l. i cui uffici e mezzi erano situati all'interno della Edilferro, le cui vicende societarie, come e' esposto in altre parti della sentenza (cap. II, III, XII), hanno seguito gli sviluppi delle dinamiche interne dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra";

L'ingresso del Cucuzza nel circuito imprenditoriale mafioso e' ulteriormente dimostrato dall'affidamento di commesse inerenti all'attivita' agrumeria dell'A.S.P.O., di cui e' prova il citato assegno di 5 milioni di lire ricevuto dal fratello e socio Cucuzza Domenico, nonche' i rapporti con i Tinnirello di Corso dei Mille, comprovati dagli assegni dell'Edilceramica s.n.c.;

Il coinvolgimento, poi, dell'imputato nel processo per l'omicidio di La Corte Angelo, maturato nell'ambito di una associazione operante nella zona di cui l'imputato e' indicato come "reggente", indipendentemente dall'esito, evidenzia i rapporti con i coimputati Calista Gaetano, condannato da questa Corte per l'appartenenza alla medesima associazione.

La difesa ha rilevato che colui che era indicato come il "rappresentante" della "famiglia" del Borgo, Cancelliere Leopoldo era deceduto il 6 dicembre 1982 e che il Cucuzza e' stato arrestato il 19 settembre 1983, per cui in ogni caso, anche a voler dare per ammessa la tesi dell'accusa la sua "reggenza" era durata ben poco tempo.

In realta', Buscetta ha dichiarato di aver conosciuto il Cancelliere, quando gia' vecchio e

malandato stava su una sedia a rotelle, per cui non e' pensabile, in relazione a tanti altri esempi di anziani destituiti dalle cariche direttive (v. per tutti Geraci Antonino, "Nene'), che si sia attesa la morte del "rappresentante" per legittimare la successione del Cucuzza.

Comunque, il predetto e' stato assolto da tutti gli omicidi della "guerra di mafia", contestatigli per la sua qualifica direttiva e per il contributo fornito con la sua partecipazione all'attentato a Contorno Salvatore, per le considerazioni svolte nella parte finale del cap. IV sulla responsabilita' in generale per i suddetti omicidi.

In conclusione, Cucuzza Salvatore dev'essere dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, unificati per continuazione.

Nel rinviare, per quanto attiene alla sussistenza delle contestate aggravanti e al vincolo della continuazione, alla parte generale del presente procedimento, deve precisarsi che ricorrono nella specie i presupposti previsti dal secondo comma dell'art.416 bis C.P., essendo emerse con evidenza, al lume degli elementi di prova acquisiti, la posizione preminente del Cucuzza in seno all'organizzazione mafiosa.



L'imputato e' stato, altresì, ritenuto, in altra parte della sentenza, colpevole dei reati di cui ai capi da 101 a 105, unificati sotto il vincolo della continuazione al reato di cui al capo 10.

Tenuto conto dei criteri previsti dall'art.133 C.P. Cucuzza Salvatore va pertanto condannato alla pena, che si stima adeguata all'entita' dei fatti e alla capacita' a delinquere del reo, di anni 8 di reclusione e lire 10;000.000 di multa (p.b.per gli artt.56, 575 e 577 n.3 C.P. = anni 12 di reclusione + aumento per art.112 C.P. = anni 12 e mesi 6 di reclusione + aumento per art.81 cpv C.P. = anni 18 di reclusione e lire 10.000.000 di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P. la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione pertetua dai pubblici uffuci e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 L.646 del 1982, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi del'art. 230, u.c. C.P., che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Alla condanna segue "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento della spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Per quanto concerne i delitti ascritti all'imputato ai capi di cui ai nn.13 e 22, deve osservarsi che pure in presenza di elementi indiziari di non poco peso, quali le dichiarazioni di Buscetta e Contorno, secondo cui le dette famiglie mafiose operanti in Palermo hanno esteso il proprio ambito di attivita' anche al redditizio settore del commercio di stupefacenti, non puo' dirsi provata, in difetto di sicuri riscontri, la responsabilita' del Cucuzza nel traffico di sostanze stupefacenti, ne' la finalizzazione del sodalizio criminoso di cui quest'ultimo faceva parte, alla realizzazione di profitti attraverso il commercio di droga.

L'imputato deve essere, pertanto, assolto dai reati contestatigli ai capi 13 e 22 della rubrica, per insufficienza di prove.

**Cusimano Giovanni**

Cusimano Giovanni e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati contestatigli ai capi 1, 10 13 e 22 dell'epigrafe.

I numerosi elementi raccolti a carico dell'imputato nel corso dell'istruttoria, dimostrano l'appartenenza del medesimo alla "famiglia" mafiosa di Riccobono Rosario, conducono ad affermare la responsabilita' per tutti i reati contestati.

Il Cusimano interrogato dal G.I. di Palermo il 29 agosto 1984, ha dichiarato di non conoscere il Riccobono, di averne soltanto sentito parlare. Tale assunto risulta smentito oltre che dall'incauto uso del nome confidenziale "Saro" nel corso dell'interrogatorio, per designare il Riccobono (Vol.17/RB f.135719), dall'avvenuta identificazione, nell'ottobre '81, del Cusimano, mentre a bordo di un'auto intestata a Vitamia Rosalia, moglie di Riccobono Rosario, attendeva Mancuso Mariano presso l'abitazione della cognata del nominato Riccobono Rosario.

Del tutto inverosimili sono apparse le spiegazioni addotte al riguardo dal prevenuto, secondo cui la Vitamia, incontrando casualmente i due al bar e vedendoli in difficoltà' perche' appiedati, avrebbe spontaneamente offerto la propria auto.

Qualche settimana dopo, il Cusimano veniva fermato per un controllo insieme a Romano Matteo su un'autovettura "Alfa 6", dal Riccobono acquistata e fittiziamente intestata a Giunta Antonino (Vol.1/RB f.130041).

Il Cusimano ha dichiarato al G.I. di aver in quella circostanza, accompagnato il Romano, il quale intendeva acquistare la cennata autovettura; cio' che - si osserva - appare scarsamente conciliabile con quanto precedentemente riferito dall'imputato circa l'episodio dei suoi rapporti con il Romano (Vol.17/RB f.135713).

La posizione del prevenuto rispetto al gruppo criminale del Riccobono - già' intuibile per la verità', alla luce delle vicende appena svolte - è' chiarita dalle dichiarazioni del coimputato Gasparini Francesco e, prima ancora, dalle circostanze dell'arresto, nel febbraio 1982, del noto esponente mafioso Mutolo Gaspare.

Il 2 febbraio di quell'anno, infatti, il Cusimano veniva fermato in Catania dalla Polizia, unitamente al Mutolo, a Pedone Michelangelo e al catanese Condorelli Domenico. Perquisita la casa del Condorelli, veniva trovato De Caro Carlo, nipote del Mutolo, il quale, piu' tardi, in sede dibattimentale ha dichiarato (Dib.Vol.161 f.075196) che Cusimano Giovanni, Mutolo Gaspare, Pedone Michelangelo ed egli stesso erano partiti da Palermo con due auto per recarsi a Catania ed ivi incontrare il Condorelli.

Il De Caro non si diceva pero', in grado di precisare le finalita' dell'incontro, tuttavia, se si considera che il Mutolo, detenuto in regime di semiliberta' presso la Casa Circondariale di Teramo, decise, approfittando di un permesso concessogli per recarsi a Palermo, di incontrarsi a Catania con un esponente di spicco della malavita locale; e se si tiene altresì presente che, sottoposta a perquisizione l'auto del Mutolo, i cani antidroga della Guardia di Finanza segnalavano l'esistenza di droga nel portabagagli, droga non rinvenuta perche' probabilmente in quel momento gia'

prelevata (Vol.20/R f.062705), ci si convince che le ragioni del cennato viaggio a Catania erano completamente diverse da quelle, assolutamente banali e inattendibili, che i protagonisti hanno in seguito rappresentato all'Autorita' Giudiziaria.

La natura del legame che unisce il Cusimano alla "famiglia" di Riccobono Rosario emerge, pero', definitivamente dalla deposizione dell'imputato, Gasparini Francesco, arrestato nel 1981 a Parigi in possesso di 4,6 Kg. di eroina, e interrogato su commissione rogatoria dall'Autorita' Giudiziaria francese.

Il predetto, in passato attivo come "corriere" per la "famiglia" di Riccobono (Vds. la lettera inviategli dopo l'arresto da Mutolo Gaspare, Vol.59/R f.071728), riconosceva in fotografia nel Cusimano Giovanni l'autista e uomo di fiducia di Riccobono Rosario e precisava che, durante un incontro nell'appartamento di Mutolo, tra il Riccobono, Koh Bah Kin, grosso commerciante di droga, imputato anch'esso nel presente procedimento, e il catanese Santapaola Benedetto, il Cusimano aveva avuto il compito di controllare tutta la zona, avvalendosi, a tal fine, di individui a lui subordinati (Vol.59/R f.071739).

Le indicazioni del Gasparini, lungi dall'essere - come la difesa dell'imputato assume - frutto d'immaginazione, costituiscono un elemento probatorio non trascurabile e trovano puntuale riscontro nei fatti obiettivi ed incontestabili sopra esposti.

Di contro, nessuna conferma processuale ha ricevuto la recisa affermazione fatta dal De Caro al dibattimento (Dib. Vol.161 f.075200), secondo cui il Cusimano non apparterebbe alla "famiglia" Riccobono. Può osservarsi, al riguardo, che, come lo stesso De Caro non manca di rilevare (Dib. Vol.161 f.075187), e come emerge, del resto, nitidamente dalle risposte rese dal medesimo all'udienza del 19 dicembre 1986, il De Caro non aveva all'interno della "famiglia" di Riccobono Rosario il benché minimo peso, e non poteva, pertanto, conoscere la struttura né le attività criminali. In ogni caso appare evidente il tentativo di De Caro di agevolare con le sue dichiarazioni l'odierno imputato.

Il Cusimano è stato alle dipendenze della Calcestruzzi Arenella s.r.l., società controllata dal Riccobono attraverso il cognato Vitania Paolo, e a prescindere dalle dichiarazioni di De

Caro, con la sua condotta in piu' di un episodio o come autista, o come guardiaspalle, o come dirigente di un servizio di sicurezza nel corso di una riunione ove si trattano affari di stupefacenti, o come accompagnatore del Mutolo a Catania, mostra di fornire un indispensabile contributo all'associazione mafiosa e finalizzata al traffico di stupefacenti della "famiglia" di Pertonna Mondello.

In conclusione, stante l'accertata partecipazione dell'imputato al sodalizio mafioso facente capo a Riccobono Rosario, finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di attivita' illecite, tra cui, segnatamente, il traffico di stupefacenti, Cusimano Giovanni va dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1, 10, 13 e 22 della rubrica, unificati tra loro per continuazione, rispettivamente, i reati di cui ai capi 1 e 10, nonche' quelli di cui ai capi 13 e 22.

Per quanto concerne la sussistenza delle contestate aggravanti e del vincolo della continuazione, si rimanda alla parte generale del presente procedimento, precisando in questa sede, che deve essere applicata l'aggravante di cui all'art.74, 1 cpv. L.22 dicembre 1975 n.685, trattandosi - come e' emerso dagli atti - di traffico di droga svoltosi su grande scala e per ingenti quantita'.



Deve, invece, in difetto di qualsiasi prova, reputarsi inconsistente l'aggravante di cui al 2 cpv. dell'articolo citato, erroneamente indicata nel dispositivo come II comma.

Tenuto conto dei criteri previsti dall'art.133 C.P., l'imputato va, pertanto, condannato alla pena, adeguata alla gravita' dei fatti e alla pericolosita' del reo, di anni 16 di reclusione e lire 90 milioni di multa (p.b. per l'art.416 bis, 1 e 4 co. C.P. = anni 4 di reclusione + aumento di 1/3 per l'art.416 bis, 6 co. C.P. = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per l'art.112 n.1,C.P. = anni 5 e mesi 6 + aumento per l'art.7 L.575/65 sost. art.18 L.646/82 = anni 6 + aumento per art.81 cpv., C.P. = anni 7 di reclusione; p.b. per l'art.71, L.685/75 = anni 4 di reclusione e lire 30 milioni di multa + aumento di 1/3 per l'art.74 n.2 L.cit. = anni 5 e mesi 4 di reclusione e lire 40 milioni di multa + aumento di 1/2 per l'art.74, 1 cpv., L. cit. = anni 8 di reclusione e lire 60 milioni di multa + aumento per l'art.81,cpv. C.P. = anni 9 di reclusione e di lire 90 milioni di multa).

La pena come sopra inflitta, va condonata, sussistendo i presupposti previsti dal D.P.R. 16 dicembre 1986, n.865, nella misura di 1 anno, relativamente all'aumento per continuazione in ordine al reato di cui all'art.416, C.P..

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 L.n.646 del 1982, alle pene come sopra inflitta va aggiunta la misura detentiva della casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, u.c. C.P., che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Alla condanna segue "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

**Cusimano Pietro**

Cusimano Pietro e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Il prevenuto e' stato indicato da Contorno Salvatore come appartenente alla "famiglia" mafiosa di Ciaculli.

Tale proposizione accusatoria, tuttavia, non appare sorretta da un quadro probatorio sufficientemente sicuro si' da poter fondare un'affermazione di colpevolezza.

Le affermazioni di Contorno, formulate dinanzi al G.I. di Palermo (Vol.125 f.456585, 456568) e nel dibattimento restituiscono, invero, del Cusimano un'immagine non certo priva di ombre.

Contorno ha, infatti, dichiarato, nel corso dell'istruttoria formale, di conoscere da lungo tempo il Cusimano e di saperlo inserito nella "famiglia" di Ciaculli, pur non ritenendolo piu', causa l'eta' avanzata, un membro di questa; ha precisato, altresì, che il Cusimano gli fu presentato come "uomo d'onore" da Greco Michele, Castellana Giuseppe ed altri.

In sede dibattimentale le predette proposizioni sono state parzialmente modificate: l'imputato e' stato presentato come "uomo d'onore" ancora attivo in veste di "basante"; mentre non ha ricevuto conferma la sopra cennata circostanza della presentazione quale "uomo d'onore" del Cusimano a Contorno ad opera di Greco Michele e Castellana Giuseppe.

Ritiene la Corte che le dichiarazioni di Contorno, sebbene verosimili, stante la profonda conoscenza che a questi deve riconoscersi della realta' mafiosa descritta, manchino di adeguato riscontro probatorio.

Nessun altro elemento e' stato infatti, acquisito dal quale si possa desumere con certezza l'esistenza di un vincolo associativo effettivo ed operante che leghi l'imputato al gruppo criminale dei Greco.

Ne' alcun valore puo' a tal fine attribuirsi alla presunta cessione dell'impianto distributore di carburante gestito dai Cusimano a Prestilippo Giovanni, circostanza, questa, rivelata da Contorno e successivamente dimostratasi non rispondente al vero.

Per le considerazioni ora esposte, quindi, Cusimano Pietro va assolto dai reati ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, per insufficienza di prove.

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.25

D'Agostino Rosario

Rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe, e' deceduto il 12 ottobre 1987;

Ai sensi degli artt.150 C.P. e 479 C.P.P., va pertanto dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati ascrittigli come in rubrica perche' estinti per morte del reo.

**Dainotti Giuseppe**

Dainotti Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per i delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso (capi 1 e 10), nonche' per associazione finalizzata al traffico di ingenti quantita' di sostanze stupefacenti (capo 13) e per le concorrenti e tra loro autonome ipotesi delittuose previste dall'art. 71 legge 685/75 (capo 22).

Cio' premesso, questa Corte osserva che le emergenze processuali consentono di affermare la responsabilita' penale del prevenuto in ordine ai reati allo stesso ascritti al capo 13, con esclusione dell'aggravante di cui al comma 5' dell'art. 75 legge citata, ed al capo 22 della rubrica, esclusa l'aggravante del n. 5 e del cpv. II dell'art. 74 legge citata.

Ed invero, in tal senso appare univocamente convergente l'esito dell'intervento operato dalla Squadra Mobile di Palermo il 14 gennaio 1983.

In tale data il Dainotti veniva fermato alla guida di una autovettura "Renault 5" con a bordo il coimputato Di Giacomo Giovanni.



Perquisito l'automezzo, si rinvenivano e sequestravano: una busta contenente la somma di L.67.545.000, sedici mascherine sterili del tipo normalmente in uso nei laboratori chimici, due provette in cristallo ed un crivello.

Orbene, non e' chi non veda l'importanza di tale ritrovamento, se si consideri, in linea con le pertinenti deduzioni svolte in seno al rapporto giudiziario del 22 marzo 1983 della Squadra Mobile di Palermo (Vol.4 R/B f.132298), che i crivelli o setacci, le mascherine, le provette sono proprio alcuni degli strumenti specificamente destinati e solitamente in uso ai laboratori di raffinazione dell'eroina.

Ed infatti, i setacci vengono adoperati per ottenere una maggiore polverizzazione della eroina allo stato puro ed una migliore miscelazione dello stupefacente con le sostanze da taglio, le provette sono utilizzate per accertare il grado di purezza dell'eroina e le mascherine sono usate per proteggersi dalle esalazioni di anidride acetica che si libera nel processo di fusione.

Al rinvenimento di tali qualificati utensili va poi aggiunta, quale ulteriore e non secondario

elemento indiziante, l'ingente somma di denaro sequestrata nella medesima occasione al Dainotti e del cui possesso il medesimo non ha saputo offrire alcuna plausibile giustificazione, cosicche' appare tutt'altro che azzardato desumerne in questa sede la provenienza dall'illecito e cospicuo traffico di droga.

Infatti, a seguito di perquisizione eseguita nell'immediatezza dell'arresto nella casa di abitazione del Dainotti veniva rinvenuta altra ingente somma di danaro ed, in particolare, L. 23.800.000 celata sotto il cuscino del letto e L. 5 milioni dentro una scatola metallica nel soggiorno (Vol. 2 bis/RB f.131668).

In totale, quindi, il Dainotti tra la somma detenuta nell'autovettura e quella nascosta a casa aveva la disponibilita' di oltre 106 milioni di lire in contanti.

Orbene, dal possesso di siffatti arnesi e dello ingente importo in denaro liquido assolutamente non giustificabile discende altresì, come inevitabile corollario, la prova dell'inserimento del Dainotti in un'organizzazione stabilmente dedita alla produzione ed al traffico di sostanze stupefacenti.

Non puo', infatti, che dedursi, secondo le regole della logica e della comune esperienza, che l'imputato, proprio perche' in possesso dei piu' volte ricordati strumenti, avesse pieno e libero accesso ai laboratori di raffinazione dell'eroina e fosse bene a conoscenza dei procedimenti tecnici che cola' si eseguivano.

I laboratori, del resto, come e' noto, costituiscono la principale struttura, l'asse portante della organizzazione criminosa che li gestisce, garantendo piu' d'ogni altra fonte un incessante e sempre piu' intenso accumulo di capitali.

Un ulteriore elemento che fornisce un adeguato supporto probatorio e' costituito dal riconoscimento fotografico dell'imputato da parte di Coniglio Salvatore, come una persona che assieme al Di Giacomo Giovanni aveva frequenti contatti nel rione di Via Perpignano con i fratelli Cillari Antonino e Cillari Gioacchino, i quali sono indicati come al centro di un vasto traffico di stupefacenti sia nel processo c.d. di Nonna Eroina, sia nel presente procedimento.

Peraltro, a sancire in modo definitivo il coinvolgimento del prevenuto nel traffico in argomento

valgono le dichiarazioni rese dal medesimo nel corso dei vari interrogatori, svoltisi in fase istruttoria e successivamente confermati all'odierno giudizio.

Ed invero, ad una attenta analisi del loro contenuto emerge come le giustificazioni rese dall'imputato in ordine al possesso degli strumenti e del denaro siano da ritenere del tutto risibili, fantasiose e smentite dalle esperite indagini (cfr accertamenti in ordine acquisto crivello - Vol. II R/B f.133953 e dichiarazioni della sorella), oltre che spesso tra loro in contrasto, tanto da palesarne in maniera evidente il carattere mendace.

Tale mendacio non puo' logicamente spiegarsi se non in relazione all'illecita provenienza degli strumenti e del denaro.

Alla luce delle pregresse considerazioni, va ritenuto il Dainotti Giuseppe colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi 13 e 22 dell'epigrafe ed, escluse le aggravanti del comma 5° art. 75 legge 685/75 e del n. 5 dell'art. 74 legge citata nonche' del cpv. II del medesimo articolo, (tenuto conto che l'associazione non e' da considerarsi armata, ne' risulta provato l'uso di armi espressamente finalizzato al traffico di stupefacenti), unificati tali delitti sotto il vincolo

della continuazione in relazione all'unicita' del disegno criminoso, valutati i criteri direttivi di cui all'art. 133 C.P., gli va inflitta la condanna alla pena di anni 10 di reclusione e L. 50 milioni di multa, che si reputa adeguata alla gravita' dei fatti ed alla capacita' a delinquere del reo, (pena base anni 4 di reclusione e L. 18 milioni di multa per art. 71 legge n. 685 del 1975 + un terzo ex art. 74 n. 2 legge 685/75 = anni 5 di reclusione, mesi 4 di reclusione e L. 26 milioni di multa + un mezzo ex art. 74, I cpv. stessa legge = anni 8 di reclusione e L. 36 milioni di multa + art. 81 cpv. C.P. = anni 10 di reclusione e L. 50 milioni di multa).

La condanna alle pene come sopra inflitte comporta, a norma degli artt. 29 e 32 C.P., l'interdizione dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena.

Il condannato in conformita' dell'art. 230 C.P., va, inoltre, sottoposto a pena espiata alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3.

Segue ex lege, la condanna al pagamento in solido delle spese processuali e di quelle inerenti alla custodia cautelare.

Riguardo, invece, ai delitti ascritti al Dainotti ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, questa Corte rileva che gli elementi raccolti non consentono di giungere ad un giudizio di serena certezza circa la partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra".

In tal senso, un significativo valore indiziante possiede indubbiamente la circostanza che il Dainotti ebbe contatti ripetuti e certamente non occasionali con Di Giacomo Giovanni, personaggio a carico del quale sono emersi stretti legami con il gruppo mafioso facente capo a Riccobono Rosario ed appartenente, quale conclamato "uomo d'onore" alla "famiglia" di "Porta Nuova".

Come si e' gia' evidenziato il Dainotti, quando fu fermato dalla Polizia a bordo della autovettura contenente gli oggetti incriminati, si trovava appunto in compagnia del Di Giacomo; circostanza che evidenzia gli stretti legami esistenti tra i due.

Peraltro, non si tratto' dell'unico contatto accertato tra gli stessi, in quanto i predetti erano stati sorpresi assieme in precedenza, e cioe' il 16 novembre 1981, allorche' agenti della Squadra Mobile

di Palermo arrestarono l'allora latitante Di Giacomo mentre, alla guida di un "Alfa 6", era intento a conversare con il Dainotti, che si trovava, a sua volta, alla guida della "Renault 5" di cui si e' gia' detto.

A tale circostanza molto significativa si aggiunge l'accertata frequenza del Dainotti con i fratelli Cillari Antonino e Cillari Gioacchino, entrambi condannati, cosi' come il Di Giacomo, quali appartenenti all'associazione criminosa "Cosa Nostra".

Un ulteriore elemento indiziante a carico del Dainotti e' costituito dal fatto che avendo egli libero accesso ai laboratori di produzione di eroina, che operavano sotto il totale controllo dell'associazione mafiosa, non poteva che essere una persona di fiducia, legata da quei vincoli di omerta' e segretezza che solo l'appartenenza all'associazione poteva rendere solidi e sicuri.

Tuttavia, poiche' tale assunto ha trovato talvolta qualche eccezione, essendosi l'organizzazione per il traffico di stupefacenti servita di persone anche estranee all'organizzazione, appare conforme a giustizia assolvere il Dainotti dai reati ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe per insufficienza di prove.

Di contro, va osservato che gli accertati rapporti tra il Dainotti ed il Di Giacomo benché costituenti senz'altro indizio di partecipazione del primo all'associazione "Cosa Nostra" non possono essere ritenuti sufficienti ad affermarne con certezza l'appartenenza.



**D'Amico Baldassare**

D'Amico Baldassare e' stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui al capo II dell'epigrafe, modificato nel delitto di ricettazione, consistente, nella specie, nell'essersi intromesso, assumendo la fittizia qualita' di socio nell'Enologica Galeazzo s.p.a., per far ricevere ed occultare a Vernengo Antonino ed altri, effettivi proprietari di tale societa', ingenti profitti provenienti da delitti, che in tal modo venivano reimpiegati in attivita' apparentemente lecite.

Cio' premesso, va osservato che le risultanze processuali consentono di affermare con certezza la responsabilita' dell'imputato in ordine a tale reato.

Ed invero, l'accusa in esame puo' giovare delle ammissioni dello stesso D'Amico, il quale nell'interrogatorio reso in fase istruttoria e confermato in dibattimento ha riconosciuto di aver fatto da prestanome a Vernengo Antonino, assumendo la qualita' di socio fittizio della "Enologica Galeazzo" s.p.a., nella quale era stato

inserito dal predetto Vernengo senza alcun personale esborso di denaro.

E' chiaro come con tale condotta il prevenuto si sia prestato al riciclaggio di denaro di illecito provenienza di pertinenza del gruppo Vernengo.

Ne' dubbi possono insorgere sulla provenienza illecita del denaro investito nella citata societa', ova si consideri che la perizia contabile eseguita sulla "Enologica Galeazzo" s.p.a. da' la certezza che il denaro necessario per la costituzione della societa' e per la realizzazione dello stabilimento enologico e' stato conferito esclusivamente in contanti.

Considerando quindi, che il capitale sociale, pari ad un miliardo di lire, versato in contanti, e' stato pressocche' per intero utilizzato per la realizzazione dello stabilimento enologico e che i pagamenti della societa' sono stati effettuati in contanti, appare palese che in tal modo si e' voluta occultare la provenienza effettiva del denaro dai traffici illeciti di Vernengo Antonino.

Peraltro, appare evidente che il D'Amico, avvinto alla famiglia Vernengo da uno stretto legame, essendo all'epoca dei fatti fidanzato con la

figlia di Vernengo Antonino, fosse ben consapevole del tipo di attivita' svolta dal predetto e consequenzialmente della provenienza illecita del denaro investito nella citata societa'.

Tutto quanto sopra evidenziato consente, dunque, di ritenere D'Amico Baldassare colpevole del reato ascrittogli e, concessegli le attenuanti generiche in considerazione del leale contegno processuale, valutati altresì i criteri direttivi di cui all'art. 133 C.P., appare conforme a giustizia condannarlo alla pena di anno uno, mesi quattro di reclusione e Lire due milioni di multa (p.b. anni due di reclusione e lire tre milioni di multa - 1/3 attenuanti generiche = anno uno, mesi quattro di reclusione e lire due milioni di multa).

L'imputato va, inoltre, condannato al pagamento in solido delle spese processuali e di quelle inerenti alla custodia cautelare.

Nei suoi confronti va, infine, sospesa l'esecuzione della pena come sopra inflitta per anni cinque, tenuto conto che la sua incensuratezza ed il già evidenziato positivo contegno processuale fanno ragionevolmente presumere che egli si asterra' per il futuro dal ricadere in attivita' criminose.

**D'Angelo Giuseppe**

D'Angelo Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per associazione a delinquere ed associazione a delinquere di tipo mafioso (rispett. capi 1) e 10)) nonche' per i fatti inerenti al tentato omicidio di Contorno Salvatore, indicati nei capi da 101) a 105 dell'epigrafe.

Cio' premesso, questa Corte rileva che le risultanze processuali provano in maniera inconfutabile la responsabilita' penale dell'imputato in ordine ai delitti allo stesso ascritti ai capi 1) e 10) della rubrica.

Ed invero, la partecipazione del prevenuto alla associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" si ricava in modo certo ed inequivoco da innumerevoli elementi tutti tra loro concordanti.

In tale direzione milita innanzitutto la ricostruzione dell'organigramma della famiglia mafiosa di "Corso dei Mille" fornita dal coimputato Contorno Salvatore.

Quest'ultimo infatti, nell'elencare i componenti della citata "famiglia", ha ricordato il nome di

D'Angelo Giuseppe nonche' degli Zanca ed in particolare di Zanca Carmelo (v.Contorno Vol. 125 fot.456534).

In proposito va sottolineata la coincidenza tra l'indicazione del Contorno e le dichiarazioni di un altro coimputato, Calzetta Stefano, il quale ha posto in evidenza lo stretto legame tra il D'Angelo e il gruppo degli Zanca, sia per via di parentela (D'Angelo Giuseppe e Zanca Carmelo sono infatti cugini per parte di madre), sia perche' il prevenuto, secondo quanto riferisce il Calzetta, curava assieme a Scalia Giuseppe, per conto di Melo Zanca (Zanca Carmelo), la riscossione delle tangenti imposte dallo stesso Zanca ai commercianti di Corso dei Mille, presentandosi alle nuove vittime con fare convincente ed eventualmente ricorrendo, a garanzia del buon esito del taglieggiamento, alla persuasiva mediazione di chi - amico delle vittime predestinate - aveva gia' subito atti di rappresaglia in risposta all'iniziale suo rifiuto (v.Calzetta Vol 73/FP fot.221018 e 221044).

Evidente appare come la condotta descritta si inquadri perfettamente nell'ambito delle tipiche tecniche di autofinanziamento utilizzate

dall'organizzazione mafiosa, facendo ricorso proprio a quegli strumenti intimidatori che ne caratterizzano la struttura.

Il Calzetta inoltre, ha fornito, dimostrando una specifica conoscenza dell'odierno imputato, ulteriori particolari sulle attività svolte dal medesimo, riferendo che, sempre in collegamento con gli Zanca, il D'Angelo, denominato "pecora bianca" per via dei capelli brizzolati, si dedicava ad altri illeciti compiti, come quello di allibratore clandestino all'ippodromo, corrompendo i fantini e drogando i cavalli.

Quanto teste' detto e' circostanza invero rilevante ove si consideri che il prevenuto ha ammesso di possedere un cavallo da corsa e di essere appassionato di ippica (v. Calzetta Vol.73 ff.221035/36 e interr. D'Angelo Vol. 147 FP fot.227785).

Altresi' illuminanti, al fine di confermare l'appartenenza del D'Angelo all'associazione mafiosa "Cosa Nostra", appaiono le dichiarazioni rese da Federico Antonino il quale ha indicato l'odierno imputato come uno degli esponenti mafiosi cui il di lui fratello Domenico, poco prima di

essere ucciso, si era rivolto al fine di far desistere il Quartararo, sospettato dal medesimo Federico di essere l'omicida del congiunto, dai suoi propositi di vendetta verso quest'ultimo a seguito grave liti insorte tra i due.

Secondo il Federico, inoltre, lo stesso D'Angelo, unitamente a Croce Domenico, ebbe ad avvisarlo subito dopo l'uccisione di Domenico, mostrandosi al corrente dei retroscena del delitto, in quanto non manco' di rappresentargli l'innocenza di tale Fiumefreddo, che ne era stato giudizialmente incolpato (V. Federico Vol. 79 fot.437595).

Orbene, non puo' revocarsi in dubbio come anche la descritta attivita' intermediatrice del D'Angelo rispecchi "in toto" le tipiche modalita' operative del consesso mafioso, sempre tendente, in un'ottica naturalmente distorsiva, a sostituirsi allo Stato nei compiti precipui al medesimo istituzionalmente attribuiti.

Peraltro, elemento particolarmente significativo delle dichiarazioni del Federico, da cui le stesse ricevono sostanziale convalida, e' dato dall'accostamento tra l'imputato e Croce Domenico.

Invero, tale abbinamento e' parimenti riscontrabile nel contesto delle dichiarazioni del Contorno laddove questi ebbe a rammentare che un tale Buscemi Giorgio gli venne presentato come "uomo d'onore" da altri due soggetti rivestiti della medesima qualifica, appunto D'Angelo Giuseppe e Croce Domenico (v.Contorno Vol. 125 fot.456686).

L'accostamento operato dal Contorno e dal Federico e' destinato ad assurgere ad un piu' intenso valore probatorio, ove si ponga mente al fatto che il D'Angelo si guardo' bene dall'indicare il Croce fra i coimputati che ammise di conoscere, mentre i loro rapporti risultano suffragati, persino documentalmente, da un assegno di L.2.500.000 emesso dallo stesso D'Angelo a favore del Croce il 18 dicembre 1981 sul conto corrente presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Monreale (v.interr.D'Angelo Vol.147 F.P. fot.227783 e accertamenti bancari pag.7814).

Puo' a questo punto senz'altro sottolinearsi la notevole attendibilita' delle indicazioni fornite dai coimputati Contorno e Calzetta nonche' da Federico Antonino in ordine alla partecipazione del D'Angelo al noto consesso mafioso, laddove



si osservi che gli stessi, pur narrando episodi distinti, fanno menzione di particolari presenti nelle dichiarazioni degli altri, costituendone in tal modo utile ed obiettivo riscontro.

L'accusa in esame puo' ancora giovare delle contraddizioni in cui l'imputato stesso e' caduto nel corso degli interrogatori resi in istruttoria.

Infatti in un primo tempo il D'Angelo, rispondendo ad espressa domanda dell'istruttore, nego' di conoscere il noto barbiere di via Torino, Gatto Luigi, gestore del suddetto locale, luogo di abituale incontro di noti esponenti mafiosi.

Nego' anche di conoscere Bruno Felice, congiunto del Gatto, che aveva reso altre dichiarazioni a suo carico, asserendo di averlo visto camminare armato di una pistola che teneva nel borsello, casualmente aperto in presenza del Bruno.

Subito dopo, evidentemente preoccupato del probabile rinvenimento da parte dell'Autorita' giudiziaria della documentazione comprovante i suoi rapporti con il Gatto, e quindi con il Bruno Felice, chiese di conferire con il G.I. e dichiaro' di essersi rammentato che tempo prima aveva contattato

i due suddetti in vista di un acquisto di terreno successivamente non piu' conclusosi (interr.D'Angelo Vol.147 FP ff.227848/49 e 227853/54).

Nel prosieguo delle indagini venne, infatti, rinvenuto un assegno emesso dal D'Angelo a favore del Gatto, per l'importo di L.8.000.000, l'1 settembre 1980 sul suo conto corrente presso al Cassa Rurale ed Artigiana di Monreale (v.accertamenti bancari pag.7814).

Completano vieppiu' il quadro probatorio le risultanze delle indagini bancarie comprovanti i rapporti del D'Angelo con noti esponenti mafiosi.

Ed invero, dalla documentazione bancaria acquisita in corso d'istruttoria emergono rapporti del D'Angelo con la "Liistro Giovanni s.n.c.", facente capo al gruppo mafioso degli Spadaro, con Nangano giuseppe, Greco Ignazio, Casella Giuseppe, Lo Iacono Antonino, Argano Filippo, Federico Domenico, Capizzi Benedetto; tutti, tranne il Casella, condannati da questa Corte con l'odierno giudizio, perche' appartenenti a "Cosa

Nostra", nonche con Marchese Gregorio - fratello del Marchese Pietro ucciso mentre trovavasi recluso nel carcere dell'Ucciardone - ucciso anch'egli in Bagheria il 3 agosto 1982 nella casa di Marchese Filippo (v. accertamenti bancari pagg. 7812-7816).

Tutto quanto teste' rilevato consente, dunque, di ritenere D'Angelo Giuseppe colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi 1) e 10) dell'epigrafe tra loro uniti sotto il vincolo della continuazione per via dell'esistenza di un unico programma criminoso che entrambi ricomprende e, valutati i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., il predetto va condannato alla pena di anni sette di reclusione (pena base art. 416 bis I e IV comma = anni quattro e m. 9 di recl. + aumento di 1/3 per aggrav. di cui al VI comma = a. 6 e m. 4 recl. + art. 112 n. 1 = a. 6 e m. 6 recl. + art. 81 cpv. = a. 7 di recl.).

Visti gli artt. 29 e 32 c.p. lo stesso va, inoltre, dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente durante l'espiazione della pena.

In applicazione dell'art. 417 c.p. l'imputato viene sottoposto alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per la durata di anni tre e viene assegnato, a pena espiata, ad una casa di lavoro per la durata di anni uno.

Infine, questa Corte dichiara, visti gli artt. 6 e ss. D.P.R. 16 dicembre 1986 n.865, condonata la pena di mesi sei di reclusione sulla maggior pena come sopra inflitta.

L'imputato va, invece, assolto dai reati allo stesso ascritti ai capi da 101) a 105) dell'epigrafe (tentato omicidio di Contorno Salvatore) per insufficienza di prove, per i motivi specificamente indicati in altra parte della sentenza (Cap. V).

L'imputato va, infine, condannato al pagamento in solido delle spese processuali e al pagamento di quelli inerenti alla custodia cautelare.

D'Angelo Mario

E' stato rinviato a giudizio per fatti specifici inerenti al traffico di sostanze stupefacenti (capi 44 e 49 dell'epigrafe).

Le indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate su alcuni soggetti che apparivano come spacciatori di stupefacenti di medio calibro sul mercato della capitale, hanno gradualmente consentito di accertare che quei soggetti erano i terminali della pericolosissima organizzazione mafiosa catanese dei Ferrera e di Santapaola Nitto, dedita ad ogni sorta di delitti, fra cui anche il traffico internazionale di stupefacenti su larga scala, e collegata con la mafia palermitana.

D'Angelo Mario e', appunto, uno dei malavitosi romani che si rifornivano di stupefacenti presso l'organizzazione dei Ferrera.

Sono stati accertati suoi contatti, anche telefonici, con personaggi sicuramente coinvolti nello spaccio di stupefacenti, come Rapisarda Giovanni, Bellia Giuseppe (Vol. 9 R/A 114716)

e Chimera Vittorio (Vol. 9 R/A 114727) ed inoltre, con diverse altre persone, alle quali e' fondato ritenere, dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, che egli fornisse stupefacenti (cfr. le telefonate coi vari Riccardo, Francesco e Rossano di cui ai (Vol.9 R/A 114717) - (Vol. 9 R/A 114721)).

Alcune telefonate sono estremamente significative.

Si ricordi, in particolare, quella fra Rapisarda Giovanni e il D'Angelo del 25 marzo 1983 (Mario: "senti, ma portami quelle tre cartelle che mi hai promesso;

Giovanni: va bene oggi vado;

Mario: e, poi, se ci sono, pure di colore bianco, quelle, altre. Portane pure alcune di quelle mi fai questa cortesia?: (Vol. 9 R/A 114711) - (Vol. 9 R/A 114712)).

Va precisato, altresì, che, il 18 novembre 1983, a seguito di perquisizione domiciliare eseguita nell'abitazione del D'Angelo, venne rinvenuta, nascosta in un sottoscala, una bilancina di precisione, completa di pesi e astuccio in legno, generalmente usata da chi smercia stupefacenti (Vol. 12 R/A 116213).

Inoltre, già il 23 ottobre 1982, i CC. di Roma avevano denunciato il D'Angelo, in concorso con altri, per spaccio di stupefacenti ((Vol. 41 R/A 122250) - (Vol. 41 R/A 122259) rapporto di denuncia Bob. 60 Fot. 820)).

Il prevenuto, negli interrogatori resi al P.M. di Roma il 29 novembre 1983 ((Verbale d'interrogatorio 301188) - (Vol. 16 R/A 116851)) ed all'ufficio istruzione di Palermo l'11 luglio 1984 ((Vol. 41 R/A 122241) - (Vol. 41 R/A 122244)), aveva ammesso che, essendo notorio che il Rapisarda trafficava in stupefacenti, gli aveva chiesto ed aveva ricevuto cinque chilogrammi di hashish per la somma di 5 milioni; tale droga, che egli aveva chiesto per conto di alcuni conoscenti, non era stata pagata da essi e, quindi, aveva cominciato a pagarla egli stesso, consegnando, in acconto, alla convivente del Rapisarda la somma di L. 300.000 (l'incontro e la consegna del danaro era stato seguito da militari della Guardia di Finanza: (Vol. 9 R/A 114715)).

Ammetteva, altresì, di avere chiesto al Rapisarda cocaina per uso personale.

Queste, se pur parziali, ammissioni, venivano inopinatamente ritrattate dal D'Angelo,

nell'interrogatorio, da lui stesso sollecitato del 28 ottobre 1984 ((Vol. 43 R/A 122989) - (Vol. 43 R/A 122990)); ma questa ritrattazione e' ancora piu' significativa delle sue precedenti ammissioni.

Secondo il D'Angelo, il Rapisarda gli aveva consegnato 5 milioni perche' gli fornisse tre passaporti in bianco e le telefonate riguardavano, appunto, quest'affare.

Egli, prima, aveva ammesso di avere ricevuto hashish, perche' riteneva che quella fosse la via piu' breve per riacquistare la liberta'.

Quindi, per non ammettere un reato (per altro, ancora non consumato) di non eccessiva gravita', il D'Angelo, secondo la sua versione dei fatti, non soltanto si sarebbe riconosciuto colpevole di un reato di gran lunga piu' grave, ma avrebbe falsamente accusato un coimputato.

Il mendacio e' cosi' evidente, che non merita di essere ulteriormente confutato.

Ne segue che risulta ampiamente provata la responsabilita' del D'Angelo per gli specifici reati di traffico di stupefacenti (capi 44 e 49), per i quali va condannato, riuniti gli stessi per effetto della continuazione, alla pena di anni 7 di reclusione



e L. 18 milioni di multa che si reputa adeguata alla gravita' dei fatti ed alla capacita' a delinquere del reo (pena base per art. 71 legge n. 685 del 1975: anni 4 di reclusione e L. 6 milioni di multa + aumento della meta' per art. 74 stessa legge = anni 6 di reclusione e L. 9 milioni di multa + art. 81 cpv., C.P. = anni 7 di reclusione e L. 18 milioni di multa.).

Tale condanna alle pene come sopra inflitte comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena.

Tenuto conto della pericolosita' sociale manifestata, il D'Angelo a norma dell'art. 230 C.P., va sottoposto a pena espiata alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un periodo non inferiore ad anni tre.

L'imputato va, altresì' condannato al pagamento in solido delle spese processuali e al pagamento di quelle inerenti alla custodia cautelare.

**D'Angelo Salvatore**

D'Angelo Salvatore e' stato rinviato a giudizio per i reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, rispettivamente ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Cio' premesso, questa Corte rileva che gli elementi raccolti non hanno consentito di giungere ad una prova sufficiente circa l'effettiva partecipazione del prevenuto all'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra".

Ed invero, militano indubbiamente nella direzione di un coinvolgimento del prevenuto nella citata associazione criminosa le dichiarazioni del coimputato Contorno Salvatore il quale, avendolo riconosciuto in fotografia, lo ha indicato come affiliato, assieme al fratello D'Angelo Giuseppe, conclamato "uomo d'onore", alla "famiglia" mafiosa di Corso dei Mille , precisando altresì che lo stesso gli venne ritualmente presentato, secondo le regole di "Cosa Nostra", dal già menzionato congiunto (Vol.125 f.456534, 456593, 456604, 456669).

Il Contorno, peraltro, ha mostrato di conoscere con precisione l'attivit  di meccanico esercitata dall'odierno imputato, l'ubicazione della sua officina ed i legami dello stesso col coimputato Alfano Michelangelo, per il quale avrebbe espletato dei lavori nell'ambito della ditta "Appalti Ferroviari", di cui lo Alfano stesso e' titolare.

Ed ancora di D'Angelo Salvatore fa dei cenni anche Calzetta Stefano riferendo che il predetto ed il fratello D'Angelo Giuseppe si occupavano di scommesse clandestine presso il locale ippodromo (Vol. 73 F.P. f. 221036), "corrompendo i fantini e drogando i cavalli".

Un'attenta analisi degli elementi probatori a carico del'imputato porta a concludere che gli unici dati utilizzabili ai fini di una partecipazione del D'Angelo all'associazione "Cosa Nostra", sono costituiti dalle dichiarazioni del coimputato Contorno Salvatore.

Ed in vero, non sembra esatto a questa Corte ritenere, cos  come ha fatto il G.I. che le indicazioni del Contorno trovino un riscontro obiettivo nelle dichiarazioni di Calzetta

Stefano, poiche' le stesse non appaiono significamente convergenti in merito alla presunta appartenenza del prevenuto all'associazione criminosa in esame.

Cio' posto, pur non avendo motivo di dubitare dell'attendibilita' intrinseca del Contorno, tuttavia nella specie, manca qualsiasi possibilita' di convalida, anche d'ordine logico delle sue accuse, che in ogni caso debbono inserirsi in un quadro di compatibilita' con la condotta e la personalita' dell'imputato.

Orbene, in proposito e' facile rilevare dagli atti di causa che il D'Angelo e' soggetto assolutamente incensurato, ha un modesto patrimonio, e' risultato estraneo al traffico di droga ed ha, per lo meno in apparenza, condotto vita di relazione irreprensibile.

Conseguentemente, non avendo le circostanze emerse consentito di raccogliere un adeguato sostegno probatorio all'accusa in atti, l'imputato va assolto, conformemente a giustizia, con formula dubitativa.

**Dattilo Sebastiano**

Dattilo Sebastiano e' stato rinviato a giudizio per il delitto di associazione finalizzata alla commissione di piu' delitti fra quelli previsti dalla legge 685/75 (capo 20).

Questa Corte osserva che le risultanze processuali conducono in modo univoco ad affermare la responsabilita' del prevenuto in ordine al reato ascrittogli.

In tale direzione valgono in primo luogo le ammissioni di responsabilita' piu' volte ribadite dall'imputato nel corso degli interrogatori resi.

Il prevenuto nel corso dell'istruttoria ha, invero, ampiamente chiarito il ruolo svolto quale partecipe di un'organizzazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti facente capo al gruppo catanese dei Ferrera ed, in particolare, diretta da Ferrera Giuseppe, fornendo in proposito utilissime e circostanziate indicazioni - tutte puntualmente seguite da validi riscontri - su diversi membri dell'organizzazione stessa e su episodi specifici di traffico di droga.

Risulta dalle dichiarazioni del Dattilo, ampiamente confermate nel corso delle indagini promosse dalla Guardia di Finanza, che il prevenuto, dotato di ampia esperienza nel comando di navi contrabbandiere (come peraltro evidenziano i suoi specifici e numerosi procedimenti penali), venne assunto dal gruppo dei Ferrera per dirigere natanti dell'organizzazione destinati al trasporto di stupefacenti.

Tale ruolo del Dattilo ha trovato, peraltro, conferma negli interrogatori resi dai coimputati De Riz Pietro (Vol. 28/R f.065138) e Certo Francesco (Vol. 127/R f.090739).

In particolare, l'imputato e' risultato coinvolto in alcuni specifici episodi di traffico internazionale di stupefacenti, allorche' ebbe a comandare la nave "Maria Concetta", che effettuò il trasporto di un carico di oltre 11 tonnellate di hashish dal Libano in Italia (v. in proposito ammissioni del Dattilo in Vol. 22/RA f.117634 e segg.), nonche' in relazione ad un programmato e non piu' eseguito trasporto di una partita di eroina di 300 Kg. ed infine consapevolmente figurando quale socio della societa' intestataria di un altro natante

della organizzazione (Alexandros T.), attività tutte facenti capo, come è stato ampiamente provato in fase istruttoria, all'organizzazione diretta dal Ferrera Giuseppe.

Come appare chiaro da quanto teste' evidenziato l'odierno imputato aveva una attribuzione specifica (comandante delle navi da trasporto) nell'ambito di quella ripartizione che caratterizza tutte le forme associative, compresa quella finalizzata al traffico degli stupefacenti.

Ne' puo' darsi rilievo alcuno al successivo mutamento intervenuto nelle dichiarazioni del Dattilo, allorché lo stesso afferma di avere mentito sull'esistenza di un traffico internazionale di stupefacenti, sostenendo che l'unica attività effettivamente svolta riguardava in realtà il contrabbando di tabacco (v. lettere Dattilo allegate al verbale di udienza del 15 e 17 giugno 1987).

Ed invero, siffatta postuma ritrattazione appare senz'altro motivata dalla presumibile delusione ed amarezza del prevenuto, da lungo tempo (quasi quattro anni) ristretto in custodia cautelare, malgrado l'ampia collaborazione fornita agli inquirenti

Va, infine, aggiunto che l'odierno imputato e' stato condannato con sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 30 maggio 1986, passata in giudicato il 15 maggio 1987, per uno degli episodi contestatogli inizialmente anche nel presente procedimento e successivamente separato nel corso dell'istruzione e trasmesso all'autorita' giudiziaria calabrese (importazione in Italia di oltre 11 tonnellate di hashish).

Poiche' appare evidente a questa Corte l'esistenza di un unico disegno criminoso tra tale delitto ed il reato associativo contestato all'imputato, trattandosi sostanzialmente di una delle attivita' illecite realizzate dall'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, di cui il Dattilo faceva parte, va opportunamente disposta l'unificazione del reato ascritto al medesimo al capo 20 dell'epigrafe con il piu' grave reato per il quale e' stato gia' giudicato e condannato con la citata sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, applicandosi in tal modo, per effetto della continuazione criminosa ex art.81 cpv C.P., la pena di anno 1, mesi 6 di reclusione e lire 2 milioni di multa.



Alla condanna consegue ex lege il pagamento in solido delle spese processuali ed di quelle inerenti alla custodia cautelare.

**Davi' Salvatore**

Davi' Salvatore e' stato rinviato a giudizio per i delitti di associazione per delinquere ed associazione per delinquere di stampo mafioso (rispettivamente capi 1) e 10)).

Cio' premesso, questa Corte osserva che le risultanze processuali rivelano in modo univoco l'appartenenza del prevenuto all'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra".

Primo elemento convergente in tale direzione sono le dichiarazioni di Buscetta Tommaso, il quale, nel ricostruire l'organigramma della "famiglia" mafiosa di Partanna-Mondello, avente a capo il noto mafioso Riccobono Rosario, ha indicato il Davi' quale membro della stessa (Vol.124 bis f.450198).

Le indicazioni in questione rivelano il loro fondamentale apporto probatorio soprattutto se poste in correlazione con altri particolari rivelati dal medesimo Buscetta in ordine alla "famiglia" di Partanna.

Il Buscetta Tommaso ha, infatti, riferito di avere conosciuto l'odierno imputato nel carcere di Palermo, circostanza confermata dallo stesso Davi' (Vol.123 f.449781), dove quest'ultimo era ristretto in stato di custodia cautelare, perche' imputato, insieme ad altri esponenti della sua "famiglia", del delitto di omicidio in pregiudizio dell'agente di P.S. Capiello.

Ha aggiunto il Buscetta che, in relazione a tale episodio criminoso, lo stesso Davi' e i fratelli Micalizzi Michele e Micalizzi Salvatore gli avevano fatto capire, con parziali ammissioni ed ammiccamenti, che Riccobono Rosario, rappresentante della loro "famiglia", era coinvolto in prima persona in tale omicidio.

Orbene, a conferma di tali indicazioni va rilevato che Davi' Salvatore e' stato dichiarato colpevole di concorso nell'omicidio dell'agente Capiello e condannato alla pena di anni venticinque di reclusione (v.interrogatorio del Davi' all'udienza del 26 marzo 1986) dalla Corte di Appello di Palermo.

In proposito, occorre tenere presente che il suddetto omicidio constitui' il tragico epilogo di un

tentativo di estorsione operato ai danni del noto imprenditore ed industriale palermitano Randazzo Angelo, cioe' di un'attivita' delittuosa tipica, come hanno concordamente dichiarato i coimputati Buscetta, Contorno ed il teste Marsala Vincenzo, dell'associazione mafiosa.

Ulteriore riscontro alla chiamata in correita' operata dal Buscetta e' dato dalle rivelazioni di Contorno Salvatore che ha ribadito la affiliazione del prevenuto alla "famiglia" mafiosa di Partanna-Mondello, facente parte della organizzazione criminosa "Cosa Nostra" (Vol.125 f.456542).

Se gia' la chiamata incrociata di correo, di per se' supportata da riscontri obiettivi, sarebbe piu' che bastevole ad assicurare l'inserimento del Davi' nella citata organizzazione mafiosa, tuttavia ad assicurarne il vigore probatorio e' altresì intervenuta la spontanea confessione del coimputato De Caro Carlo che ha reso specifica menzione del Davi', quale componente del gia' richiamato nucleo mafioso di Partanna Mondello.

Ed invero, il De Caro nella fase dibattimentale ha cominciato a collaborare con la giustizia ammettendo, innanzitutto, di aver operato quale corriere nel traffico di sostanze stupefacenti

gestito dalla "famiglia" di Partanna Mondello ed in particolare dallo zio del medesimo, Mutolo Gaspare, appartenente alla citata compagine, ed annoverando tra i componenti della stessa appunto il Davi' (vedi interrogatorio del De Caro all'udienza del 19 dicembre 1986 (Ud.Vol.161 f.075186)).

Va subito rilevata la particolare attendibilita' di tali rivelazioni, ove si consideri la diretta e specifica conoscenza che il De Caro aveva degli appartenenti alla "famiglia" di Partanna, sia in dipendenza della parentela con il Mutolo Gaspare, sia in relazione al ruolo svolto al servizio della medesima quale corriere di rilievo nei traffici di droga.

Tutto quanto sopra evidenziato consente, dunque, di affermare la responsabilita' penale del prevenuto in ordine ai reati al medesimo ascritti, unificati sotto il vincolo della continuazione stante l'unicita' del disegno criminoso e, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 c.p., di condannarlo alla pena di anni sette di reclusione (pena base per art.416 bis 1°, 4° anni 4 di reclusione + art.416 bis 6° comma, c.p. = anni 5 e mesi 4 di reclusione + aumento ex art.112 n.1, c.p. =anni 6 di reclusione + aumento ex

artt.7 Legge 575/85 e 18 L. 646/82 = anni 6 e mesi 6 di reclusione + aumento ex art.81 cpv c.p. = anni sette di reclusione).

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento in solido delle spese processuali e di quelle inerenti la custodia cautelare.

Alla condanna segue ai sensi degli artt.29 e 32 c.p., l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena.

Infine, in applicazione degli artt.215 e segg., 417,c.p. e dell'art.7 L.n.575/65 così come modificato dall'art.18 L. n.646/82, il Davi', soggetto sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, va assegnato, a pena espiata, ad una casa di lavoro per la durata di anni uno ed, al termine, va applicata la misura della liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad anni tre.

**De Caro Carlo**

De Caro Carlo e' stato rinviato a giudizio per i delitti di associazione a delinquere semplice (capo 1), di tipo mafioso (capo 10), nonche' finalizzata al traffico di stupefacenti (capi 13 e 17) e per le concorrenti e tra loro autonome ipotesi delittuose previste dall'art. 71 L.685/75 (capi 22 e 40).

Cio' premesso, questa Corte rileva che le emergenze processuali consentono di affermare in maniera inconfutabile la responsabilita' penale del prevenuto in ordine al reato al medesimo ascritto al solo capo 40 della rubrica.

Illuminanti in tale direzione appaiono innanzitutto le ampie e dettagliate ammissioni rese dall'imputato nella fase dibattimentale.

Il De Caro infatti, determinatosi in tale fase di giudizio a rendere ampia confessione, ha fornito specifiche indicazioni circa il traffico delle sostanze stupefacenti diretto dallo zio, Mutolo Gaspare, chiarendo con dovizia di particolari il suo ruolo all'interno di tali traffici.

In particolare, il prevenuto ha confessato di avere svolto diversi viaggi per conto del Mutolo, recandosi a Firenze, dove riceveva da Koh Bak Kin, in cambio degli scontrini del deposito bagagli corrispondenti a valigie contenenti la sostanza stupefacente, che provvedeva a consegnare a Palermo ai fratelli Micalizzi, membri della stessa "famiglia" del Mutolo ed allo stesso saldamente legati da comuni interessi.

Precisava, inoltre, che negli scambi avvenuti a Firenze, in tutto in numero di due, aveva preso in consegna dal Koh Bak Kin, per ognuna delle occasioni, due chili di sostanza stupefacenti del tipo eroina, mentre durante un altro viaggio, questa volta a Roma, aveva ricevuto dal medesimo corriere una valigia contenente ben cinque chili di eroina del tipo scuro (c.d. "brown sugar").

Infine, riferiva di aver compiuto un altro viaggio a Roma al fine precipuo di consegnare all'orientale una somma di denaro (L.300.000.000 circa) in pagamento di precedenti consegne di droga.

Nel corso di tale viaggio, resosi conto di essere seguito dalla Polizia, non provvedeva alla consegna del denaro, ma faceva ritorno a Palermo.



In seguito veniva nuovamente inviato, per ordine dei Micalizzi e dello zio, a Roma, dove la consegna dell'ingente somma andava finalmente a buon fine (Vol.161-Udienza del 19 dicembre 1986).

Orbene, tali ammissioni sono assolutamente attendibili, perche' trovano ampio riscontro in una serie di accertamenti operati dall Criminalpol di Roma, nonche' dalle dichiarazioni rese dal coimputato Koh Bak Kin.

Ed invero, durante la permanenza dello zio, Mutolo Gaspare, a Teramo in regime di semiliberta', egli aveva alloggiato nello stesso albergo del congiunto; circostanza questa ampiamente chiarita e specificata dallo stesso De Caro (Vol.1/R f. 057355).

Successivamente, attraverso varie comunicazioni telefoniche intercettate e numerosi servizi di appostamento, si accertava che il De Caro era stato piu' volte inviato a Roma dallo stesso zio, perche' si incontrasse con il fornitore di droga Koh Bah Kin e per consegnargli denaro in pagamento di partite di sostanze stupefacenti, servendosi come appoggio logistico dell'abitazione di Ianni' Anna, moglie separata di Gasparini

Francesco (arrestato presso l'aeroporto di Orly di Parigi, perche' sorpreso in possesso di 4,500 chilogrammi di eroina ed operante, quale corriere, proprio nell'ambito dell'organizzazione facente capo a Mutolo Gaspare).

Come ampiamente chiarito al dibattimento dal De Caro, l'episodio del pedinamento effettuato dalla Polizia fin nei pressi dell'abitazione della Ianni' corrisponde a quella volta in cui ebbe a recarsi a Roma al solo fine di effettuare il pagamento in denaro al Koh Bah Kin (Vol.1/R f.057368-057377; f.057465, 057469, 057471, 057472, 057494, 057495, 057496, 057497, 057498, 057500).

E quest'ultimo, decidendosi, dopo il suo arresto in Thailandia, a collaborare con la giustizia italiana, ha pienamente confermato dette risultanze, rivelando di aver fornito numerose partite di eroina a Mutolo Gaspare, consegnandole proprio al nipote a nome "Carlo", il quale in qualche occasione gli aveva dato denaro contante in pagamento.(Vol.83/R f.077747 e segg.; Vol.19/RA f.117326 e segg.; Vol.147/R f.099549 e segg.).

Le suesposte risultanze dimostrano, dunque, la penale responsabilita' del De Caro in ordina al

delitto allo stesso ascritto al capo 40 della rubrica e, concesse le attenuanti generiche da ritenere prevalenti sulle contestate aggravanti, in relazione alla spontanea e fattiva collaborazione prestata all'autorita' giudiziaria, applicati i criteri di cui all'art.133 C.P., appare conforme a giustizia condannarlo alla pena di anni tre di reclusione e di lire sei milioni multa (p.b. anni quattro di reclusione e sei milioni di multa - 1/3 ex-art.62 bis = anni due, mesi otto di reclusione e lire quattro milioni di multa + aumento ex-art.81 cpv = anni tre di reclusione e lire sei milioni di multa).

L'imputato va, inoltre, condannato al pagamento in solido delle spese processuali e al pagamento di quelle inerenti alla custodia cautelare.

Alla condanna come sopra inflitta, consegue ai sensi dell'art.29 C.P. l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e la sottoposizione, in conformita' dell'art 229 C.P., alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per una durata non inferiore ad un anno.

Riguardo poi al delitto di cui al capo 10 dell'epigrafe, concernente la partecipazione, a partire dal 29 settembre 1982, all'associazione di tipo mafioso "Cosa Nostra", si rileva che il De

Caro si trovava detenuto al tempo in cui e' entrata in vigore l'art.416 bis c.p..

Conformemente ai principi esposti nella parte generale, in assenza di qualsiasi manifestazione comportamentale, dalla quale possa desumersi il permanere della sua posizione di associato, l'imputato va assolto per non aver commesso il fatto.

In relazione, infine, ai delitti ascritti al De Caro ai capi 1, 13, 17 e 22, questa Corte rileva che gli elementi probatori raccolti non consentono di giungere ad una prova sufficiente circa la responsabilita' dell'imputato.

Ed invero, notevolmente dubbia appare la partecipazione del prevenuto all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" in epoca anteriore al 29 settembre 1982.

Se, infatti, gli stretti rapporti di parentela con il Mutolo Gaspare, nonche' le attivita' criminose svolte per conto dello stesso, costituiscono indizio rilevante di inserimento nel predetto consesso mafioso, va, d'altra parte, considerato che il De Caro Carlo all'epoca in cui venne coinvolto negli illeciti traffici, per cui oggi lo si condanna, aveva circa vent'anni - eta' che rende, perlomeno, dubbio il suo inserimento effettivo nell'associazione criminosa, quale "uomo d'onore"- ed, inoltre, che nessun

coimputato ha mai parlato del prevenuto quale soggetto affiliato alla citata associazione criminosa.

Peraltro, non puo' sottacersi la rilevanza delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato - la cui attendibilita' e' stata per altri versi pienamente confermata - il quale riferisce di non essere mai entrato a far parte di "Cosa Nostra", e che anzi proprio la sua funzione di corriere ne escludeva l'appartenenza, poiche' generalmente la mafia, per evitare possibili collegamenti con i suoi esponenti nel caso di sequestro del narcotico, non si avvale di affiliati per tali mansioni, ma di soggetti ad essa estranei (Vol.161-Udienza del 19 dicembre 1986).

Ed invero, l'accertato ruolo di corriere di ingenti quantitativi di droga milita indubbiamente nel senso di una partecipazione stabile ad una struttura associativa finalizzata al traffico di stupefacenti.

Di contro, nella specie non si puo' essere affatto certi di tale consapevole partecipazione qualora si consideri che il De Caro si era convinto a svolgere l'illecita attivita', consistente in due viaggi con trasporto di stupefacenti ed in uno con consegna di denaro, per i quali, peraltro, non e' mai stato ricompensato, solo perche' richiesto dallo zio Mutolo Gaspare, disinteressandosi, per il

resto, completamente dei loschi affari svolti dall'organizzazione facente capo allo stesso.

Pertanto, non avendo le circostanze emerse consentito di raccogliere un adeguato sostegno probatorio alla accusa in atti, appare conforme a giustizia, assolvere De Caro Carlo dai delitti allo stesso ascritti ai capi 1, 13, 17 e 22 dell'epigrafe con formula dubitativa.

De Riz Pietro Luigi

De Riz Pietro Luigi e' stato rinviato a giudizio per associazione a delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti (capo 20) nonche' per detenzione di ingente quantita' di sostanza stupefacente di tipo cocaina (capo 52).

Questa Corte rileva che le risultanze processuali rivelano in maniera inconfutabile la responsabilita' del prevenuto in ordine ai delitti ascrittigli.

Va innanzitutto premesso, per migliore comprensione dei fatti e dell'esatto ruolo svolto dall'odierno imputato, che le responsabilita' dello stesso sono emerse nel corso di un'ampia indagine della Guardia di Finanza di Roma, inizialmente orientata su alcuni soggetti che apparivano come spacciatori di stupefacenti di medio calibro sul mercato della Capitale, che ha consentito in prosieguo di accertare il legame di tali malavitosi locali con la potentissima organizzazione mafiosa catanese dei Ferrera e di Nitto Santapaola (Santapaola Benedetto), dedita al traffico internazionale di droga.

E' in tale ambito che si e' appunto profilata la figura del De Riz, soggetto da una parte ben inserito, per sua stessa ammissione, nell'ambiente della malavita romana ed in costante contatto con spacciatori locali quali Urbani Gianfranco, Grazioli Sergio, Mosciarelli Roberto (gli ultimi due conosciuti durante un periodo di detenzione a Roma) e nondimeno in contatto con trafficanti internazionali del calibro del noto Thomas Alan e, per il tramite di questi, con il monopolista dell'importazione di droga della Thailandia, Koh Bak Kin.

Cio' premesso, va evidenziato che l'accusa in esame puo' innanzitutto validamente giovare delle ampie e dettagliate ammissioni fornite dallo stesso De Riz, il quale, appena tratto in arresto, ha ammesso di essere stato un informatore della Squadra Narcotici della Questura di Roma, mostrando la propria disponibilita' a rendere piena confessione sia sul ruolo svolto dal medesimo che dagli altri correi nel traffico di droga.

Ed invero, le indicazioni fornite del prevenuto ben chiariscono la funzione dallo stesso svolta nell'ambito dell'associazione dedita al traffico di



stupefacenti facente capo a Ferrera Giuseppe (Vol.16/RA f.da 116775 a 116777; Vol.22/RA f.da 117660 a 117661; Vol.112/R f.da 084859 a 084860; Vol.18/RA f.da 117189 a 117191; Vol.21/RAf.da 117595 a 117596).

Nel corso degli interrogatori resi il De Riz dichiaro' infatti che Ferrera Giuseppe e Cannizzaro Francesco (rappresentante su Roma del primo) avevano saputo dal gia' menzionato Urbani che il prevenuto per le sue ottime entrate aveva la possibilita' di contattare "cinesi" in grado di operare rilevanti forniture di eroina e che, all'uopo richiesto, esso De Riz aveva iniziato a rivestire il fondamentale ed imprescindibile ruolo di intermediario tra Thomas Alan, e quindi Koh Bak Kin, e la potente organizzazione mafiosa catanese.

Il De Riz ha riferito infatti di una serie di incontri, dallo stesso organizzati, tra Ferrera Giuseppe ed i suoi accoliti ed il Thomas, nel corso dei quali si erano svolte contrattazioni di rilevanti quantita' di eroina tutte andate a buon fine con il raggiungimento di concreti accordi e relativo scambio di denaro con droga.

Giova a tal proposito porre in evidenza l'elevata attendibilita' delle dichiarazioni fornite dall'odierno imputato, tutte sostanzialmente confermate sia da Thomas Alan che da Koh Bak Kin (v.pag.1727 informatico e pagg.da 1735 a 1739 informatico), anche se il De Riz nel corso del suo interrogatorio dibattimentale ha cercato, per comprensibili remore difensive, di sminuire l'importanza della sua funzione di intermediario, la cui rilevanza e' tuttavia ugualmente emersa e senz'altro assicurata agli atti processuali.

In tale direzione rileva in particolare un contrasto evidenziatosi tra le dichiarazioni del prevenuto e le indicazioni fornite da Thomas Alan allorquando questi ebbe a riferire che, nel corso di uno dei gia' menzionati incontri con il Ferrera, consegno' proprio al De Riz lo scontrino di deposito delle valigie contenenti eroina depositate alla stazione Termini di Roma, ricevendo poi al contropartita di denaro in due distinte soluzioni .

Orbene, proprio nell'intento di limitare il suo ruolo a quello di semplice tramite del tutto estraneo alle modalita' della consegna e del pagamento della droga, il De Riz ha sintomaticamente negato di

avere ricevuto i predetti scontrini (Vol.16/RA f.116776).

Tuttavia il suo inserimento nell'organizzazione facente capo al Ferrera emerge ugualmente, e proprio dalle sue personali ammissioni, quando il prevenuto riferisce che Ferrera Giuseppe gli propose di assumere il comando di una nave che avrebbe dovuto sbarcare in Italia sigarette di contrabbando hascish ed eroina pari a Kg.100 fornite dall'organizzazione Thomas Alan, Koh Bak Kin.

Vero e' che il De Riz rifiuto' il suddetto incarico ma e' evidente che una tale proposta poteva essere diretta, per l'importanza e la rilevanza del carico, solo ad un uomo di fiducia, inserito in modo stabile nell'organizzazione del Ferrera (Vol.16/RA f.116777 e Vol.18/RA ff.117189, 117190, 117191).

Riguardo poi allo specifico episodio di detenzione di un ingente quantitativo di cocaina in concorso con Grazioli Sergio, acquirente della sostanza presso l'organizzazione sudamericana facente capo a Mendoza Mario "alias" Castillo John Vittorio, la responsabilita' del prevenuto emerge con evidenza dalle dichiarazioni dello stesso nel

corso dell'interrogatorio reso al P.M. di Roma in data 25 novembre 1983 (Vol.16/RA ff.116774 e 116775).

In verita', anche in tali dichiarazioni il De Riz ha cercato di simulare il suo ruolo, affermandosi sostanzialmente inconsapevole della detenzione della predetta sostanza da parte del Grazioli, ma un'attenta lettura delle stesse finisce col contraddire l'intento difensivo dell'imputato il quale, a suo dire, dopo aver raggiunto un accordo sul prezzo di vendita della "roba" e sulle modalita' di pagamento (concordammo) collaboro' con il Grazioli al collocamento della stessa accompagnandolo presso le diverse persone che avrebbero potuto acquistarla.

Di palmare evidenza e' come in tale episodio il De Riz abbia dimostrato non gia' di assumere il ruolo di semplice interprete e di mero tramite con le organizzazioni dedite al traffico degli stupefacenti, bensì una profonda conoscenza delle organizzazioni nazionali ed internazionali dedite al turpe traffico così da renderlo elemento indispensabile per il buon esito delle contrattazioni.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, non par dubbio che il De Riz debba rispondere pienamente dei delitti di associazione finalizzata al

traffico di stupefacenti nonche' di detenzione di ingente quantita' di cocaina allo stesso ascritti.

In ultimo devesi aggiungere che l'odierno imputato e' stato condannato ex art.71 e 74 L.685/75 con sentenza della Corte d'Appello di Roma del 4 ottobre 1986, passata in giudicato il 29 settembre 1987.

Orbene, poiche' appare evidente a questo Collegio la sussistenza di un disegno criminoso unitario tra gli episodi specifici di traffico di stupefacenti attribuiti all'imputato in quella sede ed i fatti per i quali oggi lo si condanna, va opportunamente disposta l'unificazione dei delitti ascritti allo stesso ai capi 20) e 52) dell'epigrafe con quelli di cui agli artt.71 e 74 L.685/75 per i quali e' stato gia' giudicato e condannato con la citata sentenza della Corte d'Appello di Roma, applicandosi in tal modo, per effetto della continuazione criminosa ex art.81 cpv C.P., la pena aggiuntiva di mesi dieci di reclusione e lire tre milioni di multa.

L'imputato va inoltre condannato al pagamento in solido delle spese processuali, e, individualmente, di quelle inerenti al suo mantenimento durante la custodia cautelare.

**De Simone Antonino**

De Simone Antonino e' stato rinviato a giudizio per i delitti di associazione a delinquere semplice (capo 1) di tipo mafioso (capo 10), nonche' di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 13) e per le concorrenti tra loro autonome ipotesi delittuose previste dall'art.71 L.865/75 (capo 22).

Cio' premesso, questa Corte rileva che le emergenze processuali non hanno consentito di giungere ad una prova sufficiente riguardo all'effettiva attribuibilita' al prevenuto dei delitti ascrittigli.

Ed invero, elementi rilevanti e specifici a carico del De Simone sono stati forniti dal coimputato Contorno Salvatore, che avendolo riconosciuto in fotografia, ha indicato l'odierno imputato quale "uomo d'onore" appartenente alla "famiglia" mafiosa di S. Maria di Gesu', altresì precisando che lo stesso, padre dei tre fratelli, ex-impiegato dell'acquedotto comunale e proprietario di una villa in localita' Piano Stoppa, gli sarebbe

stato indicato da tale Marino Mannoia Francesco, quale provetto "chimico" e dunque capace di occuparsi dei delicati meccanismi di produzione e raffinazione dell'eroina , in quanto a cio' specificatamente addestrato dal di lui cognato, il noto Vernengo Antonino, inteso "u dutturi", proprio perche' esperto in chimica e ottimo conoscitore dei metodi di raffinazione della citata sostanza stupefacente (Vol.125 f.456604, 456605, 456669, 456685).

Peraltro, le anzidette indicazioni fornite dal Contorno (padre di tre figli, proprietario di una villa in localita' Piano Stoppa, parente dei rinomati Vernengo Pietro e Vernengo Antonino in quanto coniugato con la sorella dei medesimi) sono risultate tutte puntualmente rispondenti al vero, oltre che riconosciute dall'imputato medesimo, e la loro rilevanza ai fini della tesi accusatoria e' notevole ove si consideri che Vernengo Pietro e Vernengo Antonino appartengono ad una delle famiglie mafiose piu' importanti del piu' ampio sodalizio mafioso ed attivamente inserite nel traffico della droga (si veda la parte della sentenza ove sono specificati gli illeciti traffici di droga) e che il Marino Mannoia

Francesco, cui lo ha accomunato il Contorno ben poteva conoscere le notizie riferite, in quanto legato da intimi vincoli di parentela con i Vernengo, essendo sposato con la figlia di Vernengo Giuseppe, fratello dei ricordati Vernengo Pietro e Vernengo Antonino (Vol.142 f.467775; Udienza del 7 maggio 1986).

Di contro, va tuttavia rilevato che le pur circostanziate e puntuali asserzioni del Contorno Salvatore, non hanno ricevuto altri supporti processuali, ne' in chiamate di correo riguardanti l'odierno imputato da parte di altri coimputati, ne' di altra natura.

Nulla di concreto e' poi emerso circa l'effettiva capacita' di chimico del prevenuto; circostanza che, ove riscontrata, avrebbe almeno reso verosimile il suo coinvolgimento nei traffici attribuiti ai Vernengo.

Cio' posto, in considerazione dell'ambiguita' del panorama indiziario riscontrabile a suo carico il De Simone, va assolto da tutti i delitti ascrittigli con la formula del dubbio.



De Vardo Lorenzo

De Vardo Lorenzo e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

L'odierno imputato e' stato indicato come uno dei componenti della c.d. "Fazione Catalano", composta - come si e' gia' detto nella parte generale relativa al traffico internazionale degli stupefacenti, Cap. X, cui si fa rinvio - da soggetti inseriti organicamente in "Cosa Nostra" siciliana, anche se operanti per lo piu' negli U.S.A., e dediti al traffico internazionale della droga, nonche' alle correlative attivita' di riciclaggio dei proventi illeciti.

Piu' in particolare tale gruppo di imputati e' coinvolto in un vasto traffico di eroina tra la Sicilia e gli U.S.A., meglio noto come "Pizza Connection".

Un quadro completo ed esauriente delle attivita' della "Fazione Catalano" si rinviene nell'"affidavit" dell'agente Rooney Charles J (Vol.21/G) - di cui si e' ampiamente trattato nella parte generale

concernente il traffico internazionale di stupefacenti cui si fa rinvio - dove si esamina ampiamente anche la posizione di De Vardo Lorenzo, il quale viene indicato come coinvolto nelle attivita' inerenti il traffico della droga.

Dal citato affidavit emerge con chiarezza il pieno coinvolgimento del De Vardo in tale traffico, nonche' una serie interminabile di elementi di collegamento tra i vari esponenti della "Fazione Catalano" e l'imputato.

Cio' premesso, evidenti ragioni di economia processuale impediscono di elencare analiticamente tutti gli elementi che emergono dall'"affidavit" di cui si e' detto, atteso che, essi sono gia' stati esposti nella parte generale sul traffico di stupefacenti, Cap. X del presente provvedimento, cui si fa rinvio.

Peraltro, il coinvolgimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti risulta confermato da tutta una serie di ulteriori elementi di cui di seguito si trattera'.

Invero, fra la documentazione sequestrata al De Vardo sono stati rinvenuti:

- il numero di telefono di Rappa Frank, soggetto implicato da piu' di dieci anni in indagini

concernenti il traffico internazionale di stupefacenti;

- il numero di telefono di Zappala' Natale, di Bagnara Calabria, individuo in stretto contatto con Macaluso Salvatore e Spadaro Tommaso, come testimoniato da un giro di assegni bancari per centinaia di milioni (Vol.24/G f.028110-028111).

Inoltre, appare assai emblematica la vicenda del viaggio in Sicilia di De Vardo Lorenzo, che offre ulteriore riscontro del coinvolgimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti di cui si e' detto.

Invero, il De Vardo, si reca in Sicilia i primi giorni del mese di marzo 1984, per risolvere alcuni problemi inerenti al traffico di stupefacenti, come dimostrato dalla sorveglianza alla quale l'imputato e' stato sottoposto dalla Polizia italiana, e da tutta una serie di intercettazioni telefoniche.

Infatti, il 4 marzo 1984, Lamberti Giuseppe - elemento di spicco della "Fazione Catalano", particolarmente attivo nel traffico di stupefacenti (v. scheda personale) - chiama il De Vardo, facendo chiaro riferimento al loro precedente accordo di ricevere "vernice" "dall'Italia a marzo" (Vol.21/G f.590, 591).

In una successiva telefonata tra Lamberti Salvatore e Lamberti Giuseppe, si fa riferimento al viaggio in Sicilia del De Vardo (Vol.21/G f.593).

Il De Vardo, alle ore 19,30, della stessa sera del 4 marzo 1984, parte dall'aeroporto Kennedy di New York per la Sicilia (Vol.21/G f.024764, Vol.5/G f.017752, 017756), e viene posto sotto sorveglianza della Polizia italiana.

Il 6 marzo 1984 ed il 7 giugno 1984, il De Vardo, arrivato a Milazzo (ME), suo paese d'origine, chiama, piu' volte, Soresi Natale, figlio di Soresi Giuseppe - ritenuto colpevole da questa Corte del reato di cui al capo 13 dell'epigrafe - e, facendo chiari riferimenti al traffico di stupefacenti, fissa un appuntamento a Borgetto (PA) (Vol.21/G f. 359, 360, 361, 362).

Nello stesso periodo il De Vardo mantiene costanti contatti telefonici con gli U.S.A., chiamando la "Fera Construction Company" di New York, un'impresa di cui e' socio, per parlare con Russo Joe, il quale lo sollecita a tornare al piu' presto (Vol.26/G f.028920), (Vol.24/G f.027977); (Vol.21/G f.187, 190).

Dopo alcuni minuti, dagli U.S.A., telefona al De Vardo, un certo Mike (probabilmente

Cavallaro), e dal breve colloquio fra i due si capisce che entrambi sono persuasi che il De Vardo e' sorvegliato e che e' opportuno il suo ritorno negli U.S.A. al piu' presto (Vol.21/G 191).

In effetti, il De Vardo rientra negli U.S.A. l'11 marzo 1984, e dalle telefonate ivi intercettate si trae la riprova che l'improvviso rientro e' dovuto al controllo esercitato dalla Polizia Italiana (Vol.21/G f.024786), e si apprende che un cugino del Soresi Natale, si sarebbe recato negli Stati Uniti.

Orbene, come si e' dimostrato in altra parte della trattazione, tale "cugino" del Soresi si identifica con Cangialosi Giovanni, del cui viaggio negli U.S.A., per risolvere questioni attinenti al traffico di stupefacenti, si e' ampiamente detto nella scheda personale concernente quest'ultimo, cui si fa rinvio (v., inoltre, Vol.21/G f.617 e ss.).

Orbene, pochi giorni dopo il rientro dell'imputato dalla Sicilia, il 16 marzo 1984, Lamberti Giuseppe si reca, assieme al citato Cangialosi, presso il parcheggio dello "Shopping Center" di Baldwin, dove si incontrano con il De Vardo (v. affidavit Vol.21/G); tre giorni dopo, il 19 marzo 1984, tale incontro viene ripetuto.

Inoltre, la mattina del 23 marzo 1984, vengono notati, nei locali della "Pronto Interior Demolition", Brooklin, N.Y., l'imputato insieme a "prestigiosi" personaggi della "Fazione Catalano" quali Ganci Giuseppe, Mazzurco Salvatore, Lamberti Giuseppe, Lamberti Salvatore; nonche' Cangialosi Giovanni, Ligammari Giovanni e Ligammari Peter, tutti, a vario titolo coinvolti nel traffico di stupefacenti concernente da c.d. "Pizza Connection" (Vol.21/G f.623, 624, 626, 628, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 638, 639, 643, 646, 647, 648, 654 e ss.) (Vol.21/G 024483, 024607, 024624, 024740, 024755).

Cio' premesso, l'insieme degli elementi esposti offre piena prova, a giudizio di questa Corte, della responsabilita' dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto al capo 13 dell'epigrafe, con l'esclusione dell'aggravante di cui al quinto comma dell'art.75 L.22/12/75 N.685, atteso che non risulta provato il possesso o la disponibilita' di armi in capo ai componenti dell'associazione de quo.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., si ritiene equo infliggere ad De Vardo Lorenzo la complessiva pena di anni 5 di reclusione e lire 30.000.000 di multa (pena base

art.75 comma II L.22/12/75 N.685 anni 4 di reclusione e lire 22.000.000 di multa + art.75 comma IV L.22/12/75 N.685 anni 1 di reclusione e lire 8.000.000 di multa = anni 5 di reclusione e lire 30.000.000 di multa).

A tale condanna segue, come per legge, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, nonche' l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Cio' posto, occorre rilevare che il medesimo quadro probatorio che si e' finora esposto, esprime un complesso di elementi a carico dell'imputato anche in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 1, 10 e 22 dell'epigrafe.

Cio' perche', lo stesso complesso di elementi che ha condotto questa Corte ad affermare la responsabilita' dell'imputato in ordine al reato a lui contestato al capo 13 dell'epigrafe, rappresenta, al contempo, serio indizio, sia dell'appartenenza del De Vardo all'organizzazione criminale denominata "Cosa Nostra" (capi 1 e 10), sia del suo coinvolgimento nell'attivita' illecite concernenti il traffico di stupefacenti, a lui contestato al capo 22 dell'epigrafe.

Tuttavia, in assenza di ulteriori riscontri, questi stessi elementi non sono idonei, di per se soli, a fornire la piena certezza della responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati a lui contestati ai capi 1, 10 e 22 dell'epigrafe, dai quali va assolto per insufficienza di prove.



**Di Caccamo Benedetto**

Di Caccamo Benedetto e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1), di tipo mafioso (capo 10) e finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13) nonche' per fatti specifici di traffico di stupefacenti (capo 22).

Questa Corte rileva che le risultanze processuali inducono ad affermare la responsabilita' del prevenuto per i fatti ascrittigli ai capi 1 e 10 della rubrica, ai quali bisogna dare, pero', una diversa configurazione giuridica.

Ed invero, gli elementi raccolti hanno permesso di evidenziare che il prevenuto, pur risultante titolare apparente dell'autovettura "R 18" tg.CS-260418, in realta' non ne faceva alcun uso poiche' la stessa veniva usata dalla famiglia Vernengo e dalla di lui moglie Aglieri Provvidenza.

Tale reale utilizzazione si ricava infatti da una serie di emergenze processuali.

Innanzitutto, la citata Aglieri veniva controllata a bordo di tale veicolo il 7 dicembre 1981 e il 3 febbraio 1982, ed inoltre lo stesso Vernengo fu notato dai militari dell'Arma salire a bordo della predetta autovettura alle ore 8,45 del del 9 febbraio 1982 nella locale Via Messina Marine, proprio in prossimita' del luogo ove successivamente avvenne la scoperta del noto laboratorio destinato alla raffinazione della morfina base per la trasformazione in eroina (Vol.5/S f.137354; Vol.2 f.400418, 400419).

Peraltro, il concessionario della Renault di Castrovillari presso il quale l'automezzo in questione fu acquistato ebbe a dichiarare che il pagamento dello stesso non fu effettuato dal Di Caccamo, bensì da un amico della moglie (Vol.224 f.510885, 510893, 510894).

Cio' premesso, essendo questa la sostanza dei fatti ascrivibili all'imputato, e' facile desumere che bisogna dare ai fatti contestati diversa qualificazione giuridica.

Ed invero, e' doveroso ricordare come, per potersi parlare di partecipazione all'associazione, sia necessario, esplicare una attivita' associativa,

ossia concorrere con la propria condotta all'attuazione del programma di delinquenza con la consapevolezza e la volonta' di operare in tali direzioni in complicita' con altri soggetti parimenti associati.

Orbene, nella specie appare del tutto forzato voler ricondurre la condotta del Di Caccamo in ambito associativo, dovendosi invero osservare che l'unico contatto tra il prevenuto e le realta' associativa e' dato dai suoi unilaterali rapporti con il solo Vernengo; contatti, peraltro, occasionali, in quanto limitatisi a consentire allo stesso l'uso di una macchina intestata a Di Caccamo Benedetto.

Ne' possono , aver rilievo per suffragare la presente appartenenza dell'odierno imputato all'associazione intesa "Cosa Nostra", le dichiarazioni rese sul punto da Calzetta Stefano, dal momento che le stesse si limitano ribadire un legame tra il Di Caccamo e il Vernengo, che qui non si vuole smentire, ma ricondurre alla esatta valenza probatoria (F.P. f.221026, 221075).

Uguualmente dicasi, per il riferimento fatto dal Pucci, il concessionario gia' menzionato, a presunti legami di ordine economico tra il prevenuto e il gruppo dei Vernengo, desumibili dal fatto che lo stesso avrebbe avuto intenzione di aprire una fabbrica di vernici fra Corigliano Calabro e Sibari, ossia nella zona dove venne installata la "Simons" Vernici dei figli di Aglieri Giorgio, suocero del Vernengo.

Se invero, si leggono con attenzione le dichiarazioni del concessionario, risulta agevole comprendere come il proposito in questione vada imputato al Di Caccamo Domenico, fratello del Di Caccamo Benedetto, anziche' a quest'ultimo.

In realta' pare a questa Corte che la condotta dell'odierno imputato vada piu' opportunamente ricondotta alla fattispecie del favoreggiamento personale, consistito nell'aver agito il Di Caccamo al solo fine di aiutare il Vernengo, nella sua qualita' di associato mafioso, ad eludere le investigazioni ed impedire le ricerche dell'autorita', rimanendo intestatario della macchina usata da quest'ultimo, e cosi' consentendogli di muoversi liberamente a bordo della stessa senza poter essere facilmente individuato dagli organi d'indagine.

Ne' puo' essere d'ostacolo a tale diversa situazione normativa la apparente incompatibilita' tra il delitto di favoreggiamento ed un reato permanente qual'e' appunto quello associativo in discorso.

Invero, tale incompatibilita' non esiste ove si osservi che il favoreggiamento puo' benissimo configurarsi in un aiuto prestato agli autori di un reato permanente, prima della cessazione dell'"iter criminis", anche se e' certo che nella maggior parte dei casi il favoreggiamento si innesta con riguardo a fattispecie delittuose gia' consumatesi.

Questa imputazione poggia precisamente sulla differenza che corre fra "commissione" e "consumazione"; l'art.378 C.P. contiene l'espressione "dopo che fu commesso un delitto", e non quello dopo che fu consumato un delitto; a stretto rigore esegetico quindi, e' ben possibile il favoreggiamento rispetto ad un reato permanente quando quest'ultimo sebbene ancora non consumatosi con la cessazione della permanenza sia, come nel caso che ci occupa, gia' perfetto e quindi "commesso"(si veda in tal senso Cass. Sez.II Penale, 22 ottobre 1984).

D'altronde che la scelta del legislatore sia nella direzione della compatibilita' tra

favoreggiamento e reato permanente e' dimostrato dal fatto che l'art.2 L.n.646/82 ha inserito l'attuale secondo comma nell'art.378 C.P., configurante una aggravante nel caso in cui il reato favorito sia quello di associazione di tipo mafioso ex art.416 bis C.P..

Ritenere infatti, che l'aiuto integrante il favoreggiamento possa prestarsi solo una volta che il reato suddetto si sia consumato, vorrebbe dire non vedere quasi mai applicato l'art.378 C.P. nel suo secondo comma; inoltre i casi di aiuto piu' pericolosi e quindi piu' meritevoli di pena sono senz'altro quelli manifestatesi nel corso dell'associazione mafiosa e non certo quelli in relazione a semplici ex-mafiosi.

Ritenuta la compatibilita' tra favoreggiamento personale e reato permanente anche nel corso dell'"iter criminis" di quest'ultimo, l'ultimo impedimento alla sussunzione della condotta del Di Caccamo Benedetto nella fattispecie dell'art.378 II comma C.P., potrebbe aversi ove tale condotta rivestisse gli estremi della partecipazione alla struttura associativa.

Orbene, poiche', come si e' gia' ampiamente rilevato, non vi e' prova alcuna che l'odierno

imputato fosse partecipe del noto consesso mafioso, mentre emerge con evidenza che lo stesso agì al solo fine di consentire all'associato mafioso, Vernengo Pietro, di eludere le investigazioni dell'autorità e di sottrarsi alle ricerche della stessa, può, senza tema di smentita, ricondursi la condotta alla fattispecie dell'art.378 II comma C.P., della quale presenta tutti gli elementi oggettivi e soggettivi.

Tutto quanto teste' evidenziato consente dunque di ritenere Di Caccamo Benedetto, responsabile del delitto di favoreggiamento personale aggravato, in tal senso giuridicamente qualificato il fatto ascrittogli ai capi 1 e 10 della rubrica, e di condannarlo, valutati i criteri di cui all'art. 133 C.P., alla pena di anni due di reclusione .

L'imputato va inoltre condannato al pagamento in solido delle spese processuali, nonché, individualmente, di quelli del suo mantenimento durante la custodia cautelare.

In ultimo, visti gli artt.6 e segg. D.P.R. 16 dicembre 1986 n.865, non ostando impedimenti oggettivi e soggettivi alla concessione dell'indulto, questa Corte dichiara condonata sotto la comminatoria di legge l'intera pena come sopra inflitta al prevenuto.

Riguardo poi ai delitti allo stesso ascritti ai capi 13 e 22 va qui brevemente rilevato che gli stessi gli vennero contestati nel presupposto della sua partecipazione all'associazione mafiosa di cui i Vernengo fanno parte ed agli illeciti traffici, in particolare riguardanti la droga, dalla medesima gestiti.

Poiche', viceversa, nulla e' risultato agli atti riguardo a tale presunta partecipazione ne consegue l'impossibilita' di attribuire al Di Caccamo i delitti di cui ai capi 13 e 22, dai quali va dunque assolto per non aver commesso il fatto.



**Di Carlo Andrea**

Di Carlo Andrea e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1), di tipo mafioso (capo 10), nonche' per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13) e per concreta attivita' di traffico di droga (capo 22).

Degli omicidi e degli altri reati contestatigli con il mandato di cattura 418/84 del 4 dicembre 1984, dai quali tutti e' stato assolto per non aver commesso il fatto, tratta altra parte della sentenza (Cap.IV).

Cio' premesso, questa Corte rileva che numerosi e concordanti elementi sono emersi in seno al presente procedimento per poter affermare in maniera certa l'appartenenza del prevenuto all'associazione criminale "Cosa Nostra".

Ed invero, l'estrazione mafiosa del prevenuto era gia' emersa in passato in occasione della scoperta da parte della Squadra Mobile di Palermo del c.d. "covo" di via Pecori Giraldi, ove, oltre a numerose armi e munizioni ed a ben quattro chilogrammi di

eroina, venne rinvenuta ampia documentazione che consenti' di stabilire l'esistenza di precisi collegamenti tra i gruppi mafiosi di Corleone e quelli di Altofonte (a cui, come si dira', successivamente, appartiene il Di Carlo).

Perquisita, nell'ambito delle medesime indagini, anche la casa dell'odierno imputato, si rinvenne ivi ulteriore documentazione, comprovante i suoi rapporti anche col noto Cannella Tommaso, cognato di Pipitone Antonino, che nel 1972 aveva costituito con Di Maio Giuseppina, moglie di Di Carlo Francesco, fratello del prevenuto, la societa' di autostrasporti "Tes", nella quale Di Carlo Giulio, altro fratello dei precedenti, aveva assunto la qualita' di sindaco.

Inoltre, sempre presso il Di Carlo furono rivenute due fotografie a colori, una riprodotte il medesimo insieme al fratello Di Carlo Giulio ed a Leggio Giuseppe (appartenente alla "famiglia" di Corleone), l'altra, eseguita nella stessa occasione, raffigurante Di Carlo Giulio e Di Carlo Andrea in pose affettuose con Riina Giacomo (noto affiliato della "famiglia" di Corleone), Gioe' Antonio (cugino dei p r e d e t t i

coinvolto nella scoperta del "covo" di Via Pecori Giroidi) e Nuvoletta Lorenzo (esponente di rilievo della malavita campana).

Contemporaneamente veniva rinvenuta nel "covo" gia' menzionato altra fotografia riprodotte Bagarella Leoluca nello stesso luogo e nelle stesse circostanze delle precedenti fotografie; circostanza quest'ultima invero significativa in ordine agli stretti rapporti tra il potente gruppo dei "Corleonesi", di cui il Bagarella e' membro autorevole, e la famiglia Di Carlo.

I sopracitati elementi che non consentirono in precedente procedimento di affermare la responsabilita' dei Di Carlo, quali componenti del noto consesso mafioso vengono ad assumere oggi indiscutibile valenza probatoria in relazione alle circostanziate accuse formulate dai coimputati Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore a loro volta supportate dalle dichiarazioni di Coniglio Salvatore e Bono Benedetta.

Buscetta, infatti, ha indicato Di Carlo Andrea quale componente, insieme ai fratelli Di Carlo Giulio e Di Carlo Francesco, della "famiglia" di Altofonte, precisando altresì che si

trattava di una famiglia composta da pericolosissimi affiliati e posta sotto la diretta influenza dei "Corleonesi"; collegamento che era già emerso dalle precedenti indagini e che in tal modo viene inequivocabilmente confermato (Vol.124 f.450015; Vol.124/bis f.450206).

Dal canto suo il Contorno, le cui conoscenze della famiglia di Di Carlo sono ben più ampie di quelle di Buscetta Tommaso, come dimostrano gli stretti rapporti anche di tipo illecito esistenti con Di Carlo Franco (Vol.125 f.456579), confermando l'appartenenza dei Di Carlo alla "famiglia" di Altofonte, ha aggiunto che nel 1979 Di Carlo Andrea sostituì Di Carlo Francesco quale rappresentante della citata famiglia e componente della famigerata "commissione" di "Cosa Nostra", così evidenziando il ruolo di primo piano dell'odierno imputato nell'associazione mafiosa (Vol.125 f.456543, 456546).

Altresì, Contorno ha parlato degli stretti rapporti tra i Di Carlo e la famiglia di Pipitone, offrendo in tal modo convincente conferma del coinvolgimento dei prevenuti nella ricordata società di autotrasporti "Tes" (Vol.125 f.456714).

Il ruolo di spicco dei Di Carlo nell'ambito dell'associazione in questione e' stato ulteriormente ribadito dalle asserzioni di Coniglio Salvatore il quale riferi' che Brucia Gaspare, con lui operante nel commercio di droga nella zona di Milano, gli confido' che la potenza del loro fornitore, Capizzi Benedetto, derivava dalla parentela (cognato) con i Di Carlo di Altofonte, membri potenti dell'organizzazione mafiosa siciliana (Vol.206 f.504669).

La Bono Benedetta, infine, ha riferito degli stretti legami tra Di Carlo Giulio e il noto mafioso agrigentino Colletti Carmelo, il quale le rilevo' l'appartenenza alla mafia dei Di Carlo, precisando peraltro, che gli stessi appartenevano ad un gruppo mafioso diverso dal suo (Vol.79/R f.076859; Vol.98/R f.081283; Vol.166 f.486586; Vol.188 f.495857).

Di tutta evidenza e' quindi come la somma di tutti gli indizi esprima una univoca direzione accusatoria, incrementata da gli utili riferimenti forniti dai coimputati Buscetta Tommaso e Coniglio Salvatore e definitivamente illuminata a guisa di valido e obbiettivo riscontro, dalle

dirette cognizioni sul conto dei Di Carlo, rilevate dal Contorno ed, infine, dai disinteressati dettagli offerti dalla teste Bono Benedetta.

Tutto quanto sopra rilevato consente dunque di affermare la penale responsabilita' di Di Carlo Andrea in ordine ai delitti allo stesso ascritti ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, riuniti per effetto della continuazione, e valutati i criteri direttivi dell'art.133 C.P., di condannarlo alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione (p.b. art.416 bis I e IV comma C.P., anni quattro di reclusione + aumento di 1/3 ex-art.416 bis VI comma C.P. = anni cinque e mesi quattro di reclusione + aumento fino ad 1/3 ex-art.112 n.1 C.P. = anni sei di reclusione + aumento fino ad 1/3 ex-art.7 provv. def. mis. prev. = anni sei e mesi sei di reclusione + aumento ex-art.81 cpv. = anni sette e mesi sei di reclusione).

L'imputato va inoltre condannato al pagamento in solido delle spese processuali.

Il prevenuto, in conformita' degli artt. 29 e 32 C.P., va interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetto durante l'espiazione della pena.

Visti gli artt. 417 C.P. e 7 L.n.575/65 modificato ex-art. 18 L.n.646/82 il Di Carlo

Andrea va assegnato da una casa di lavoro per la durata di anni uno e sottoposto alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore ai tre anni.

Visti gli artt.6 e segg. D.P.R. 16-12-86 n.865, questa Corte dichiara condonata all'imputato la pena di anni uno sulla maggiore pena come sopra inflitta.

Riguardo infine, ai delitti relativi al traffico di stupefacenti ai capi 13 e 22 dell'epigrafe, va quindi brevemente rilevato che nessun concreto elemento sussiste agli atti del processo per poter affermare la responsabilita' del prevenuto in ordine agli stessi.

Ne' puo' considerarsi in tal senso utile indizio il coinvolgimento del fratello Di Carlo Francesco nei traffici di droga, sia perche' non pare corretto a questa Corte trasferire, senza alcun plausibile riscontro, elementi emersi a carico di un fratello nei confronti dell'altro, sia considerata la circostanza, emergente dalle dichiarazioni del Contorno, che Di Carlo Francesco si era da tempo allontanato dall'associazione "Cosa Nostra" ed operava in modo del tutto autonomo (Vol.125 f.456579).

Il Di Carlo Andrea va, quindi, assolto dai delitti ascrittigli ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto.

**Di Carlo Giulio**

Di Carlo Giulio e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1), di tipo mafioso (capo 10), nonche' per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13) e per concreta attivita' di traffico di droga (capo 22).

Cio' premesso, questa Corte rileva che numerosi e concordanti elementi sono emersi in seno al presente procedimento per poter affermare in maniera certa l'appartenenza del prevenuto all'associazione criminale "Cosa Nostra".

Ed invero, l'estrazione mafiosa del prevenuto era gia' emersa in passato in occasione della scoperta da parte della Squadra Mobile di Palermo del c.d. "covo" di via Pecori Giraldi, ove, oltre a numerose armi e munizioni ed a ben quattro chilogrammi di eroina, venne rinvenuta ampia documentazione che consenti' di stabilire l'esistenza di precisi collegamenti tra i gruppi mafiosi di Corleone e quelli di Altofonte (a cui, come si dira', successivamente, appartiene il Di Carlo).



Perquisita, nell'ambito delle medesime indagini, anche la casa di Di Carlo Andrea, fratello dell'odierno imputato, si rinvenne ivi ulteriore documentazione, comprovante i suoi rapporti anche col noto Cannella Tommaso, cognato di Pipitone Antonino, che nel 1972 aveva costituito con Di Maio Giuseppina, moglie di Di Carlo Francesco, altro fratello del prevenuto, la societa' di autostrasporti "Tes", nella quale Di Carlo Giulio, aveva assunto la qualita' di sindaco.

Inoltre, sempre presso l'abitazione di Di Carlo Andrea furono rivenute due fotografie a colori, una riprodotte il medesimo insieme al fratello Di Carlo Giulio ed a Leggio Giuseppe (appartenente alla "famiglia" di Corleone), l'altra, eseguita nella stessa occasione, raffigurante Di Carlo Giulio e Di Carlo Andrea in pose affettuose con Riina Giacomo (noto affiliato della "famiglia" di Corleone), Gioe' Antonio (cugino dei predetti coinvolto nella scoperta del "covo" di Via Pecori Giroldi) e Nuvoletta Lorenzo (esponente di rilievo della malavita campana).

Contemporaneamente veniva rinvenuta nel "covo" gia' menzionato altra fotografia riprodotte Bagarella Leoluca nello stesso luogo e nelle stesse circostanze delle precedenti fotografie; circostanza quest'ultima invero significativa in ordine agli stretti rapporti tra il potente gruppo dei "Corleonesi", di cui il Bagarella e' membro autorevole, e la famiglia Di Carlo.

I sopracitati elementi che non consentirono in precedente procedimento di affermare la responsabilita' dei Di Carlo, quali componenti del noto consesso mafioso vengono ad assumere oggi indiscutibile valenza probatoria in relazione alle circostanziate accuse formulate dai coimputati Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore a loro volta supportate dalle dichiarazioni di Coniglio Salvatore e Bono Benedetta.

Buscetta, infatti, ha indicato Di Carlo Giulio quale componente insieme ai fratelli Di Carlo Andrea e Di Carlo Francesco, della "famiglia" di Altofonte precisando altresì che si trattava di una famiglia composta da pericolosissimi affiliati e posta sotto la diretta influenza dei "Corleonesi"; collegamento che era gia' emerso dalle precedenti indagini e che in tal modo viene

inequivocabilmente confermato (Vol.124 f.450015; Vol.124/bis f.450206).

Dal canto suo il Contorno, le cui conoscenze della famiglia di Di Carlo sono ben piu' ampie di quelle di Buscetta Tommaso, come dimostrano gli stretti rapporti anche di tipo illecito esistenti con Di Carlo Franco (Vol.125 f.456579), confermando l'appartenenza dei Di Carlo alla "famiglia" di Altofonte, ha aggiunto che nel 1979 Di Carlo Andrea sostituì Di Carlo Francesco quale rappresentante della citata famiglia e componente della famigerata "commissione" di "Cosa Nostra", così evidenziando il ruolo di primo piano del'odierno imputato nell'associazione mafiosa (Vol.125 f.456543, 456546).

Altresi', Contorno ha parlato degli stretti rapporti tra i Di Carlo e la famiglia di Pipitone, offrendo in tal modo convincente conferma del coinvolgimento dei prevenuti nella ricordata società di autotrasporti "Tes" (Vol.125 f.456714).

Il ruolo di spicco dei Di Carlo nell'ambito dell'associazione in questione e' stato ulteriormente ribadito dalle asserzioni di Coniglio Salvatore il quale riferì che Brucia

Gaspare, con lui operante nel commercio di droga nella zona di Milano, gli confido' che la potenza del loro fornitore, Capizzi Benedetto, derivava dalla parentela (cognato) con i Di Carlo di Altofonte, membri potenti dell'organizzazione mafiosa siciliana (Vol.206 f.504669).

La Bono Benedetta, infine, ha riferito degli stretti legami tra l'odierno imputato e il noto mafioso agrigentino Colletti Carmelo, il quale le rilevo' l'appartenenza alla mafia dei Di Carlo, precisando peraltro, che gli stessi appartenevano ad un gruppo mafioso diverso dal suo (Vol.79/R f.076859; Vol.98/R f.081283; Vol.166 f.486586; Vol.188 f.495857).

Di tutta evidenza e' quindi come la somma di tutti gli indizi esprime una univoca direzione accusatoria, incrementata da gli utili riferimenti forniti dai coimputati Buscetta Tommaso e Coniglio Salvatore e definitivamente illuminata a guisa di valido e obbiettivo riscontro, dalle dirette cognizioni sul conto dei Di Carlo, rilevate dal Contorno ed, infine, dai disinteressati dettagli offerti dalla teste Bono Benedetta.

Tutto quanto sopra rilevato consente dunque di affermare la penale responsabilita' di Di Carlo Giulio in ordine ai delitti allo stesso ascritti ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, riuniti per effetto della continuazione, e valutati i criteri direttivi dell'art.133 C.P., di condannarlo conformemente, a giudizio, alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione (p.b. art.416 bis I e IV comma C.P., anni quattro di reclusione + aumento di 1/3 ex-art.416 bis VI comma C.P. = anni cinque e mesi quattro di reclusione + aumento fino ad 1/3 ex-art.112 n.1 C.P. = anni sei di reclusione + aumento fino ad 1/3 ex-art.7 provv. def. mis. prev. = anni sei e mesi sei di reclusione + aumento ex-art.81 cpv. = anni sette e mesi sei di reclusione).

L'imputato va inoltre condannato al pagamento in solido delle spese processuali.

Il prevenuto, in conformita' degli artt. 29 e 32 C.P., va interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente durante l'espiazione delle pena.

Visti gli artt. 417 C.P. e 7 L.n.575/65 modificato ex-art. 18 L.n.646/82 il Di Carlo Andrea va assegnato da una casa di lavoro per la durata di anni uno e sottoposto alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore ai tre anni.

Visti gli artt.6 e segg. D.P.R. 16-12-86 n.865, questa Corte dichiara condonata all'imputato la pena di anni uno sulla maggiore pena come sopra inflitta.

Riguardo infine, ai delitti relativi al traffico di stupefacenti ai capi 13 e 22 dell'epigrafe, va quindi brevemente rilevato che nessun concreto elemento sussiste agli atti del processo per poter affermare la responsabilita' del prevenuto in ordine agli stessi.

Ne' puo' considerarsi in tal senso utile indizio il coinvolgimento del fratello Di Carlo Francesco nei traffici di droga, sia perche' non pare corretto a questa Corte trasferire, senza alcun plausibile riscontro, elementi emersi a carico di un fratello nei confronti dell'altro, sia per la circostanza, emergente dalle dichiarazioni del Contorno, che Di Carlo Francesco si era da tempo allontanato dall'associazione "Cosa Nostra" ed operava in modo del tutto autonomo (Vol.125 f.456579).

Il Di Carlo Giulio va, quindi, assolto dai delitti ascrittigli ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto.

Di Fede Francesco

Di Fede Lorenzo

Di Fede Lorenzo e Di Fede Francesco sono stati rinviati a giudizio per associazione a delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10).

Cio' premesso, questa Corte rileva che le risultanze processuali non hanno consentito di giungere ad una prova sufficiente circa l'effettiva affiliazione dei prevenuti all'associazione criminale intesa "Cosa Nostra".

Ed invero, costituiscono indubbiamente rilevante indizio di appartenenza al citato consesso le dichiarazioni del coimputato Contorno Salvatore, il quale, avendo riconosciuto entrambi i Di Fede i fotografia, li ha indicati come membri della "famiglia" mafiosa di Corso dei Mille - Roccella, precisando altresì che i medesimi gli erano stati ritualmente presentati, secondo le regole di "Cosa Nostra", da Abbate Giuseppe e Conigliaro Giacomo, affiliati anch'essi alla medesima "famiglia", e che i prevenuti si occupavano del

"controllo" della zona di "Roccella" (Vol. 125 f.456604, 456669).

Parimenti degna di menzione e' la circostanza che Di Fede Lorenzo e Di Fede Francesco risultavano legati da stretti vincoli di parentela (rispettivamente suocero e cognato) con il conclamato "uomo d'onore" Zanca Onofrio, membro autorevole della "famiglia" di Corso dei Mille.

Tutto cio' considerato, pur non potendosi escludere il tributo probatorio offerto dalla precisione e dall'esattezza dei riferimenti forniti dal Contorno, e' doveroso ancora una volta ricordare, in conformita' del costante orientamento di questa Corte, come sia imprescindibile al fine di riconoscere adeguatezza e sufficienza probatoria alla dichiarazioni del Contorno, la sussistenza in atti, in loro complementare ausilio, di riscontri puntuali, fondati anche su elementi di ordine logico, che permettano di inserire gli accusati in un quadro di compatibilita' con la loro condotta e personalita'.

Orbene, nella specia manca per l'appunto una positiva conferma delle affermazioni del coimputato predetto, in quanto le giustificazioni fornite dai prevenuti nel corso dell'interrogatorio reso in istruttoria e confermato in dibattimento, circa i loro



rapporti con i gia' menzionati Abbate, Conigliaro e Zanca si palesano non solo attendibili nella sostanza, ma indicative della natura almeno apparentemente lecita degli stessi.

Gli odierni imputati hanno, infatti, riferito di conoscere Conigliaro Giacomo ed Abbate Giuseppe, quali proprietari di terreni nella zona di "Fondo Tasca", confinanti con altri di loro pertinenza.

Riguardo poi, ai rapporti con Zanca Onofrio appare del tutto evidente a questa Corte, che, in mancanza di altri piu' significativi elementi, la sola relazione di affinita' tra genero e suocero abbia il pregio di giustificarli. (F.P. f.228645, 228646 - Udienza del 21 marzo 1986; Vol.182 f.493707, 4937087 - Udienza del 21 marzo 1986).

Ne' puo', infine, trascurarsi che nessun altro coimputato ha supportato la chiamata di correo del Contorno, indicando i due Di Fede quali "uomini d'onore".

Risultando, dunque, il quadro probatorio estremamente equivoco, gli imputati vanno assolti, conformemente a giustizia, con la formula del dubbio.

Di Fede Lorenzo

La scheda di Di Fede Lorenzo, e' stata trattata  
insieme alla scheda di Di Fede Francesco.

Di Fresco Onofrio

Di Fresco Onofrio e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

Alla luce delle risultanze istruttorie la responsabilita' dell'imputato per i delitti di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di traffico di stupefacenti, di cui, rispettivamente, ai capi 13 e 22 dell'epigrafe, deve ritenersi certa e comprovata.

Calzetta Stefano ha riconosciuto in fotografia nel Di Fresco quel "Maurizio" che, insieme a Matranga Giovanni, il 6 marzo 1983, si reco' a casa sua per prendere in consegna una partita di cocaina da Virzi' Salvatore (Vol.11 f.402829, 402830); ha aggiunto di aver assistito ad incontri tra il Di Fresco, il cognato di questi, Mannino Angelo ("Paluzzu"), e il nominato Virzi' per le consegne di sacchetti contenenti stupefacenti (Vol.11 f.402835); ed ha precisato, infine, che il giorno seguente a quello dei funerali del

Virzi', il Matranga si reco' assieme al cognato "Maurizio", presso lo stabilimento balneare gestito in vita dal Virzi', per prelevare un sacchetto di plastica contenente della cocaina (Vol.11 f.402831).

Nel rinviare, per quanto concerne l'attendibilita' intrinseca dell'imputato Calzetta, alla parte generale del presente provvedimento, va incidentalmente rilevato che l'approfondita perizia psichiatrica condotta, su incarico del G.I. di Termini Imerese, sul detto imputato, ha evidenziato tratti senza dubbio anomali della personalita' di questi, che, tuttavia, non incidono affatto sulla capacita' del medesimo di registrare, avocare e ricostruire gli eventi trascorsi.

Deve osservarsi, inoltre, che le cennate proposizioni accusatorie del Calzetta, per la loro minuziosita' e concordanza, appaiono pienamente degne di fede, rilevandosi, di contro, inconsistenti le argomentazioni della difesa, miranti a contestarne la veridicita' col richiamarsi a circostanze che nulla hanno a che vedere con quelle delle quali ora si discute e che, se mai, possono semplicemente

confermare la diagnosi contenuta nella relazione peritale depositata il 14 giugno 1984, senza nulla togliere all'attendibilita' delle surriferite dichiarazioni.

Alla luce delle esposte considerazioni, il valore di una riprova assume la circostanza dell'arresto, in Cutro (CZ) il 25 agosto 1985, del Di Fresco, unitamente a Vernengo Cosimo e Urso Giuseppe, esponenti del clan dei Vernengo cui faceva capo la raffineria di droga scoperta nel febbraio 1982 in via Messina Marine.

Il collegamento del Di Fresco con i predetti - confermato dalle dichiarazioni rese al G.I. di Palermo (Vol.187 f.495941) da Vernengo Cosimo, e non certamente smentito dalle risibili difese del Di Fresco, che ha sostenuto di trovarsi per caso in quel luogo - ribadisce la validita' delle dichiarazioni del Calzetta, giustificando l'affermazione di responsabilita' dell'imputato cui questa Corte ritiene di dover pervenire.

Di Fresco Onofrio va, pertanto, dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 13 e 22 della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Per quanto riguarda la sussistenza delle contestate aggravanti e del vincolo della continuazione, si rimanda alla parte generale della presente sentenza, precisandosi, in questa sede, che deve essere applicata l'aggravante di cui all'art.74, I cpv, L.22 dicembre 1975, n.685, essendosi i traffici in questione svolti certamente su grande scala e per quantita' ingenti (Vol.11 f.402835); deve escludersi invece l'aggravante di cui al 2 cpv. dell'articolo citato, atteso che non si e' riconosciuto all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti il carattere di associazione "armata".

Tenuto conto dei criteri previsti dall'art.133 C.P., l'imputato va, quindi, condannato alla pena, adeguata alla gravita' dei fatti ed alla personalita' del reo, di anni 10 di reclusione e di lire 50 milioni di multa (p.b. per l'art.71, L.685/75 = anni 4 di reclusione e di lire 12 milioni di multa + aumento di 1/3 ex art.74 n.2, L. cit. = anni 5 e mesi 4 di reclusione e lire 16 milioni di multa + aumento di 1/2 ex art.74,1 cpv. L.cit. = anni 8 e lire 24 milioni di multa + aumento ex art.81 cpv. C.P. = anni 10 di reclusione e 50 milioni di multa).

La condanna alla pena cosi' determinata comporta, ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Va altresì ordinata, a norma dell'art.230, 1 co. C.P. l'applicazione, a pena espiata, della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore ai tre anni.

In ordine ai reati contestati al prevenuto ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, la presenza sopra ricordata in Calabria del Di Fresco e dei due "uomini d'onore" Vernengo Cosimo e Urso Giuseppe, non puo', per quanto assai significativa e di certo non accidentale, da sola suffragare un'affermazione di colpevolezza del prevenuto per i delitti di cui agli artt.416 e 416 bis C.P..

Di Fresco Onofrio, di conseguenza, va assolto dai reati ascrittigli ai capi 1 e 10 della rubrica, per insufficienza di prove.

Di Gaetano Giovanni

Di Gaetano Giovanni e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22 dell'epigrafe.

Dalla compiuta istruttoria e' rimasta provata l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminosa denominata "Cosa Nostra": ne deve, pertanto, essere affermata la responsabilita' per i reati ascrittigli ai capi 1 e 10.

Gli imputati Calzetta Stefano, Contorno Salvatore e Sinagra Vincenzo cl.1956 hanno fornito indicazioni precise e concordanti sulla posizione del Di Gaetano Giovanni detto "u Parrineddu", nell'organigramma mafioso.

Calzetta Stefano, nel descrivere le attivita' e la struttura del gruppo criminale dei Graviano, in sede istruttoria formale e dibattimentale, ha indicato nel prevenuto, riconosciuto in fotografia, un affiliato alla predetta "famiglia" insieme ai fratelli Battaglia Giuseppe e Battaglia Antonino, al primo dei



quali il Di Gaetano soleva accompagnarsi, unitamente al piu' grande dei figli di Graviano Michele (Vol.11 f.402837, 402838, 402857).

Il Calzetta riferisce anche che l'imputato era socio di Vitrano Giacomo, proprietario di una pescheria sita nel mercato della "Vucciria", non molto lontano dalla macelleria dell'imputato di via Chiavettieri, il quale era detenuto per traffico di stupefacenti.

I luoghi di incontro e di riunione indicati dal Calzetta sono il popolare quartiere della Kalsa o il cantiere dei fratelli Graviano sito in una traversa di via Conte Federico, ove il Graviano Filippo, il Di Gaetano e Battaglia Giuseppe si incontravano con altri "mafiosi".

Il Calzetta e' certo che quest'ultimo commerciava con l'eroina perche' aveva proposto personalmente a lui di spacciarla.

Il Calzetta assieme a questo nutrito gruppo impegnato in traffici illeciti aveva pure visto Costantino Antonio, parente di Vernengo, per conto dei quali viaggiava in Francia ed in Grecia per il traffico di stupefacenti.

Al dibattimento il Calzetta ha chiarito la natura di tali collegamenti (Udienza del 9 luglio

1986), definendoli di natura mafiosa, mostrando di ben conoscere l'imputato, che ha indicato col suo soprannome non certo comune.

Come puo' notarsi, il coimputato ha riferito dei fatti specifici consistenti in numerosi incontri e frequenti riunioni con tutta una serie di persone che sono state ritenute o appartenenti all'associazione mafiosa o inserite nel traffico di stupefacenti (Savoca, Graviano, Battaglia, Costantino).

Circostanze, queste, confermate da Sinagra Vincenzo cl.1956 (F.P. f.125), il quale, nel riferire di aver visto il figlio "molto giovane" di Graviano Michele in frequente compagnia del Di Gaetano, ha indicato nell'imputato un membro della cosca mafiosa dei Marchese.

L'imputato Contorno Salvatore ha, da parte sua, collocato il Di Gaetano all'interno della "famiglia" dei Savoca (Vol.125 f.456625), fornendo con cio' stante, il solido e comprovato legame tra questa "famiglia" e quella dei Graviano, un prezioso elemento di riscontro alle proposizioni del Calzetta.

Inoltre il Contorno in un precedente interrogatorio (10 Dicembre 1984) dichiara di conoscerlo come "uomo d'onore" di Belmonte Mezzagno.

In effetti tale indicazione di Contorno e' confermata dalla sua scheda patrimoniale e dalla perentela con La Rosa Salvatore, ex sindaco di tale paese, indicato anch'egli come "uomo d'onore".

Le sopracennate dichiarazioni degli imputati Calzetta, Contorno e Sinagra sufficienti per la loro precisione e veridicita' a fondare l'affermazione di colpevolezza, risultano ulteriormente rafforzate da taluni elementi obbiettivi acquisiti al presente procedimento, al lume dei quali l'organico inserimento del Di Gaetano in "Cosa Nostra" appare definitivamente dimostrato.

Il primo settembre 1982, l'odierno imputato venne "controllato" dalla Polizia di Stato nella zona di Brancaccio, mentre si trovava su autovettura in compagnia di Graviano Filippo e Savoca Giuseppe.

Le giustificazioni addotte dai tre, volte ad accreditare la tesi di un incontro casuale tra il Savoca e il Graviano, rilevano la propria inconsistenza, allorche', nel settembre 1984, Savoca Giuseppe viene arrestato insieme a Battaglia Giuseppe e Graviano Benedetto, fratello di Graviano Filippo, all'interno di una casa in cui sono rinvenuti oggetti preziosi, r a c c h i u s i

in un contenitore "professionale" e ancora recanti il talloncino che contrassegna i gioielli ancora in vendita.

Il Di Gaetano viene, invece, arrestato in Casteldaccia nell'agosto '85 in compagnia di Graviano Filippo, nei pressi di un caseggiato rustico, all'interno del quale vengono rinvenuti, tra l'altro, due fucili con relative munizioni e tre targhe automobilistiche, oltre ad un'inquietante copia del quotidiano L'Ora con la notizia dell'uccisione del Commissario Cassara'.

Tali fatti dimostrano, se ce ne fosse il bisogno, il carattere tutt'altro che saltuario o accidentale e le illecite finalita' degli incontri tra l'odierno imputato e gli esponenti delle "famiglie" Graviano e Savoca, ed evidenziano l'attiva partecipazione del medesimo alle attivita' criminose di quei gruppi.

In questo quadro probatorio assume il valore di un ulteriore conferma la circostanza, assai significativa, dell'inclusione del Di Gaetano nella lista degli invitati al matrimonio della figlia di Savoca Giuseppe, unitamente agli esponenti di maggiore rilievo delle cosche palermitane (Vol.11 f.402787).

Da un attento esame dell'originale si nota (Vol.10 f.402787) che il nome del Di Gaetano e' tagliato, come se fosse stato depennato in un secondo momento.

In realta', la spiegazione e' fornita dallo stesso imputato il quale asserisce che poco prima del matrimonio era stato arrestato e si trovava detenuto a Lagonegro.

Comunque, l'importanza del documento ai fini dell'apporto probatorio non e' l'esservi inserito, ma l'accostamento tra i nomi che riproduce i raggruppamenti tra le "famiglie' mafiose.

Infine, il coinvolgimento dell'imputato nel processo per l'uccisione di Biondo Matteo, limitatamente ad una imputazione di associazione per delinquere con Savoca Giuseppe e Spadaro Tommaso, che operava proprio alla "Vucciria" (dalla quale e' stato assolto) si fondava sulla unica fonte probatoria costituita dalla vedova dello scomparso, che tra coloro che dettavano legge in quel rione aveva posto anche il Di Gaetano.

Tuttavia, tale voce, allora isolata, ha trovato in atto piu' ampi e qualificati riscontri.

Agli assegni (N.9), di modico importo e risalenti al 1974, ricevuti da Greco Giuseppe

cl.1952 "Scarpazzedda", non si puo' attribuire alcun rilievo probatorio, se non quello di una ulteriore significativa conoscenza da parte dell'imputato, che chiude e completa il cerchio probatorio della sua responsabilita'.

Alla luce delle considerazioni sinora svolte, Di Gaetano Giovanni va, quindi, dichiarato colpevole dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai nn. 1 e 10 dell'epigrafe, unificati sotto il vincolo della continuazione, rinviandosi alla parte generale della presente sentenza in ordine alla sussistenza delle contestate aggravanti e al vincolo della continuazione.

Tenuto conto dei criteri previsti dall'art.113 C.P., il Di Gaetano va condannato alla pena di anni 8 di reclusione, che appare adeguata all'entita' del fatto ed alla personalita' del reo (p.b. per l'art.416 bis, 1 e 4 co., C.P. = anni 5 di reclusione + aumento di 1/3 per l'art.416 bis, 6 co. C.P. = anni 6 e mesi 8 + 2 mesi per l'art.112 n.1, C.P. = anni 6 e mesi 10 + aumento per l'art.7 L.575/65 sost. art.18 L.646/82 = anni 7 + 1 anno per l'art.81 cpv. C.P. = anni 8 di reclusione).

La pena come sopra inflitta va condonata sussistendo i presupposti previsti dal D.P.R. 16 dicembre 1986 n.865, nella misura di 1 anno. Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P. la condanna alla pena cosi' detrminata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 L.646 del 1982, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, si reputa, opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230 u.c. C.P., che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue "ex lege", quella la pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Per quanto concerne i delitti ascritti all'imputato ai capi di imputazione di cui ai nn.13 e 22, deve osservarsi che pur in presenza di elementi indiziari a carico del prevenuto, quali le dichiarazioni di Buscetta e Contorno,

secondo cui tutte le "famiglie" mafiose operanti in Palermo avevano esteso il proprio ambito di attivita' anche al redditizio settore del commercio di stupefacenti; nonche' le circostanziate accuse mosse dal Calzetta nei confronti di Battaglia Giuseppe (Vol.11 f.402837), il quale - com'e' noto - si accompagnava costantemente al Di Gaetano, non risulta provata la responsabilita' di quest'ultimo nel traffico di sostanze stupefacenti.

Il Di Gaetano dev'essere, pertanto, assolto dai reati contestatigli ai capi nn.13 e 22 della rubrica per insufficienza di prove.



Di Giacomo Giovanni

Di Giacomo Giovanni e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1), di tipo mafioso (capo 10), finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13), con l'aggravante, contestata per ciascuno dei precedenti capi, di aver diretto tali associazioni, nonche' per concrete attivita' di traffico delle predette sostanze (capi 22 e 37).

Cio' premesso, questa Corte rileva che le risultanze processuali hanno consentito di individuare copiosi elementi a carico dell'imputato che puo' ritenersi, senza tema di smentita, colpevole per i delitti ascrittigli.

Ed invero, in tale direzione operano non soltanto numerose e circostanziate chiamate di correo da parte di altri coimputati, ma anche tutta una serie di accertamenti svolti dagli organi inquirenti.

Innanzitutto il 14 maggio 1981, nel corso di una perquisizione operata nell'abitazione del Di Giacomo, veniva, fra l'altro, rinvenuta una carta

d'identita' recante il n.5238671, con apposta la fotografia del Di Giacomo, ma intestata a tale Napoli Vito, risultato, in esito ai compiuti accertamenti, sconosciuto all'ufficio anagrafe del Comune di Palermo.

In seguito, tuttavia, la P.G. acclarava che la carta d'identita' in argomento era stata a suo tempo rilasciata a Grifo' Maria, sorella del Grifo' Michele e zia paterna dei fratelli Micalizzi Salvatore e Micalizzi Michele, quest'ultimo genero di Riccobono Rosario.

Emergeva in tal modo un primo significativo indizio circa i legami tra il prevenuto ed il gruppo mafioso facente capo a Riccobono Rosario (Vol 2 bis/RB f.131123-131124).

Piu' tardi e precisamente il 16 novembre 1981, nella Via Alcide De Gasperi di Palermo, agenti della locale Squadra Mobile traevano in arresto il Di Giacomo, in esecuzione di un ordine di carcerazione e di un mandato di cattura emessi rispettivamente dalla Procura della Repubblica e dall'Ufficio Istruzione di Palermo.

Di particolare rilievo, ai fini dell'inserimento dell'odierno imputato nell'organigramma mafioso siciliano, sono le circostanze di tale arresto.

Ed infatti - a comprova dei tutt'altro che occasionali collegamenti tra l'odierno imputato ed il citato Riccobono - non va qui tralasciato che il Di Giacomo sorpreso alla guida in una "Alfa 6", acquistata da Lauricella Salvatore, genero di Riccobono Rosario ed intestata a Giunta Antonino, cognato di Riccobono Rosario.

Al momento dell'arresto il prevenuto dichiarava che tale automezzo era di proprieta' di un certo Romano Matteo.

Orbene, il riferimento al Romano quale proprietario dell'"Alfa 6", benché sicuramente erroneo ha tuttavia un peso indiziante considerevole, in primo luogo per l'assoluta inconsistenza delle giustificazioni fornite dall'imputato in ordine all'affidamento dell'autovettura da parte del Romano : e' infatti impensabile che un soggetto incarichi una persona, incontrata per la prima volta, di vendergli per suo conto l'autovettura e contestualmente gliela affidi.

Ed inoltre per il personaggio, Romano Matteo, tutt'altro che anonimo e insignificante (Dib.Vol.19 f.000298; Vol.4/RB f.132111).

Infatti, costui, la cui presenza a bordo dell'"Alfa 6" fu accertata in altra occasione, e'

cognato di Adamita Michele, coimputato assieme a Gambino Joseph in un procedimento penale per traffico di stupefacenti, e fu arrestato il 15 maggio 1982 a New York, in quanto trovato in possesso di Kg.5 di eroina, 7.500 dollari in contanti e numerosi gioielli del valore complessivo di circa 150.000 dollari.

Sempre in occasione del citato arresto, gli agenti accertarono che il Di Giacomo stava conversando con Dainotti Giuseppe; soggetto che in prosieguo risulterà pesantemente coinvolto in attività connesse alla produzione ed al traffico di sostanze stupefacenti.

Ed invero, il 14 gennaio 1983, in Palermo nella Via Colonna Rotta, personale della locale Squadra Mobile, fermava un'autovettura "Renault 5", guidata dal Dainotti e con a bordo il Di Giacomo Giovanni. Perquisita l'autovettura gli agenti operanti rinvenivano una busta contenente la somma di L.67.545.000, sedici mascherine del tipo comunemente in uso nei laboratori chimici, due provette di cristallo ed un crivello.

Si noti che tutti gli oggetti rivenuti nell'occorso di cui trattasi, vengono usualmente

adoperati nella trasforamzione chimica della morfina base in eroina

I due, interpellati dagli organi di P.G. circa il possesso, innanzitutto, dell'ingente somma, asserivano di averla rinvenuta poco prima per strada. Evidentemente tale incredibile giustificazione non poteva reggere al vaglio giudiziario, sicche' il Di Giacomo, specificatamente interrogato su punto, mutando la versione inizialmente fornita agli agenti, si accollava la titolarita' della predetta somma, dichiarandola frutto delle sue molteplici attivita' lavorative, giustificando la dichiarazione resa nell'immediatezza del fermo con il timore che gli agenti di Polizia considerassero il possesso della somma di denaro come verosimile provento dell'attivita' di traffico degli stupefacenti.

Orbene, e' evidente che, nell'intento di difendersi, l'imputato rivela - in buona sostanza - tutta la sua colpevolezza, stabilendo quel collegamento logico tra il possesso del denaro e il rinvenimento di oggetti tipici della raffinazione della morfina che gli organi inquirenti non poterono fare a meno di operare (Vol.4/RB f.132180; Vol.8/RB f.132822).

Peraltro anche le giustificazioni rese dal Dainotti circa il possesso dei predetti strumenti, di cui a sua volta quest'ultimo si assume la titolarita', vanno considerate risibili e fantasiose (Vol.8/RB f.132813, 132816);

Appare evidente che il mendacio dei coimputati Di Giacomo e Dainotti circa la provenienza rispettivamente della somma di denaro e degli utensili puo' spiegarsi logicamente solo in relazione all'illecita finalita' degli strumenti e dell'illecita origine del denaro.

D'altronde, dal possesso di siffatti arnesi e dall'ingente somma di denaro liquido discende, altresì, come inevitabile corollario, la prova dell'inserimento del Di Giacomo in una organizzazione stabilmente dedita alla produzione ed al traffico di sostanze stupefacenti.

Devesi, infatti, ammettere, che l'imputato, proprio perche' in possesso dei piu' volte ricordati strumenti, aveva pieno e libero accesso ai laboratori di raffinazione della morfina-base ed era bene a conoscenza dei procedimenti che cola' si eseguivano; laboratori che, come e' noto, costituiscono la principale struttura, l'asse portante

dell'organizzazione criminosa che li gestisce, garantendo piu' di ogni altra fonte un'incessante fonte di capitali.

Se i suesposti accertamenti avevano gia' dato adeguato sostegno probatorio all'inserimento dell'odierno imputato nell'organizzazione criminosa "Cosa Nostra", nonche' al suo coinvolgimento, ad alto livello, nel traffico degli stupefacenti, le indicazioni dettagliatissime fornite da numerosi coimputati riguardo al Di Giacomo li hanno elevato al rango di ferma ed inattacabile prova.

Buscetta Tommaso, infatti, riconoscendo il Di Giacomo nella fotografia mostratagli, lo ha indicato quale "uomo d'onore" della "famiglia" di Porta Nuova con il grado di "capo-decina".

Si noti che il Buscetta apparteneva alla medesima "famiglia", onde le sue informazioni sul punto sono particolarmente rilevanti (Vol.124 f.450007; Vol.124 bis f.450176, 450177, 450178, 450242).

Occorre adeguatamente sottolineare l'inserimento del prevenuto, operato dal Buscetta, nella "famiglia" di Porta Nuova alla quale appartenevano i fratelli Cillari, personaggi che vengono collegati al Di Giacomo da tutti coloro che

fanno menzione di quest'ultimo siccome operanti insieme allo stesso nel traffico degli stupefacenti.

Le indicazioni fornite dal Buscetta sul conto del Di Giacomo hanno trovato ulteriore convalida nelle dichiarazioni di Contorno Salvatore.

Ed invero, anche il Contorno ha ricordato che il Di Giacomo Giovanni, inteso "il lungo", riconosciuto nella fotografia mostratagli, e' "uomo d'onore" della "famiglia" di Porta Nuova, ed e' attivamente inserito nel traffico di droga insieme ai gia' noti fratelli Cillari (Vol.125 f.456539, 456631, 456666).

Si noti peraltro che l'imputato, piu' volte interrogato circa la sua conoscenza con i Cillari, ha sempre sostenuto, sfidando l'evidenza, di non conoscerli affatto.

La chiamata in correita' operata all'unisono dal Buscetta e dal Contorno ha trovato ampia eco nelle dichiarazioni rese da Anselmo Salvatore e Coniglio Salvatore, i quali si sono ampiamente soffermati sulla posizione assunta dall'imputato in seno all'organizzazione criminosa di cui e' processo, ed in particolare circa l'inserimento dello stesso nell'attivita' di traffico di stupefacenti.



In particolare, i predetti hanno precisato di essersi riforniti piu' volte di eroina, a Palermo, presso il Di Giacomo, il quale operava in tale traffico assieme ai fratelli Cillari Antonino e Cillari Gioacchino.

Sia l'Anselmo che il Coniglio hanno ricostruito dettagliatamente l'attivita' di traffico di stupefacenti svolta dal prevenuto riferendo che lo stesso, tramite vari intermediari, operava anche sul mercato di Milano; era solito incontrarsi con personaggi tutti appartenenti alla "famiglia" di Porta Nuova ( Lipari Giovanni, i Cillari, Alberti Gerlandi jr.) all'interno del bar "D'Alba" della Zisa; aveva una posizione di preminenza nel commercio degli stupefacenti nella zona "Zisa-Danisinni" tanto che l'Anselmo disse che l'imputato aveva "il pallino nelle mani", in quanto appunto tutte le operazioni di fornitura di droga passavano attraverso il suo controllo.

Va, peraltro, evidenziato che il Coniglio e l'Anselmo erano particolarmente in grado di riferire l'attivita' svolta dall'odierno imputato in quanto, per loro stessa ammissione, svolgevano l'attivita' di intermediari nel commercio di droga, rifornendosi dal prevenuto della predetta sostanza che poi provvedevano a rivendere ad altri.

Il Coniglio ha, poi, raccontato di uno specifico episodio in cui si rifornì di 280 gr. di cocaina presso il Di Giacomo ed anche che quest'ultimo era solito procurare eroina, tra gli altri, anche a tale Brucia Gaspare, con consegne di circa 200 gr. di sostanza per volta (Vol.133 f.459201, 459213, 459214, 549216, 459222, 459228, 459230, 459232, 459234, 459235, 459248, 459257, 459266, 459268, 459271, 459273, 459284, 459286, 459288, 459290, 459302; Vol.134 f. 459487, 459489; Vol.7/2 f.181656, 181659; Vol.206 f.504587, 504588, 504597, 504600, 504613, 504623, 504625, 504639, 504645, 504662, 504666, 504671, 504702, 504703, 504704, 504706, 504707, 504709, 504710, 504712, 504714, 504715, 504716, 504725, 504742).

La elevata attendibilità delle dichiarazioni rese dall'Anselmo e dal Coniglio sul conto di Di Giacomo ha peraltro già volutamente resistito ad una verifica processuale.

Ed invero, il Tribunale di Milano, Sez.III ha dichiarato l'imputato colpevole di traffico di stupefacenti in concorso con i Cillari e gli stessi Coniglio Salvatore e Anselmo Salvatore, condannandolo alla pena di anni dieci di

reclusione e L.40.000.000 di multa, proprio sulla scorta delle indicazioni fornite da quest'ultimi.

Dell'odierno imputato hanno, anche, parlato Bruno Felice, Gasparini Francesco e Melluso Gianni.

Il primo ha riferito che il Di Giacomo frequentava il "salone" di Gatto Luigi ( si ricordi che il negozio da barbire del Gatto era frequentato abitualmente da personaggi inseriti in "Cosa Nostra") (Vol.90 f.440777); tale circostanza ha trovato, peraltro, solido riscontro nelle dichiarazioni del Gasparini, che, riconosciuto il Di Giacomo in fotografia ha appunto affermato che lo stesso frequentava il citato "salone" da barba.

Si noti che la conoscenza del Di Giacomo da parte del Gasparini, acclarato corriere della droga per conto della mafia siciliana, ribadisce la collocazione del prevenuto ai vertici dell'organizzazione nel commercio in questione.

Melluso Giovanni, infine, ebbe a dichiarare che l'imputato era molto vicino alla "famiglia" dei fidanzati e cio' trova convalida nelle indicazioni ben piu' specifiche del Coniglio, il quale ricordava che, per la sua

attività sul mercato di Milano, l'odierno imputato era in contatto con i citati Fidanzati, i quali monopolizzavano in quel capoluogo il traffico della droga con i Ciulla e i Grado (Vol.71 f.434124; Vol.84 f.439004; Vol.207 f.504715);

Tutto quanto teste' evidenziato consente, dunque, di affermare la responsabilità del prevenuto in ordine ai delitti ascrittigli ai capi 1, 10, e 13, con l'esclusione dell'aggravante di aver diretto le associazioni di cui faceva parte mancando agli atti la prova dello svolgimento dell'attività direttiva e con esclusione per i capi 13 e 22 delle aggravanti di cui agli artt.75 5 co., 74 n.5 e 2 cpv. L.685/75.

Il capo 37 va ritenuto assorbito nel capo 22 trattandosi di uno episodio specifico di traffico di stupefacenti che può senz'altro essere inserito nella più ampia attività di traffico contestata al capo 22 citato.

Cio' posto, e tenuto conto dei criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., Di Giacomo Giovanni va condannato, ritenuta rispettivamente la continuazione tra i capi 1 e 10, 13 e 22, alla pena di anni sedici di reclusione e 90 milioni di multa (p.b.per art.416 bis, Comma 4°, C.P. anni 5 di reclusione + art.416 bis

, comma 6°, C.P. = anni 6 e mesi 8 di reclusione +  
art.112 n.1 C.P. = anni 6 e mesi 10 di reclusione +  
art.7 L.575/75 = anni 7 di reclusione + art.81 cpv  
C.P. = anni 7 e mesi 6 di reclusione) + (p.b. art.71  
L.n.685 del 1975, anni 4 di reclusione e L.60 milioni  
di multa + 1/3 art.74 n.2 stessa legge = anni 5 e mesi  
4 di reclusione e L.60 milioni di multa + 1/2 per  
art.74 1° cpv., stessa legge = anni 8 di reclusione e  
L.90 milioni di multa + art.81 cpv. C.P. = anni 8 e  
mesi 6 di reclusione e L.90 milioni di multa.)

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P. la condanna  
alla pena cosi' determinata comporta le pene  
accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici  
uffici e l'interdizione legale durante l'espiazione  
della pena.

A norma degli artt. 216, 417 C.P. e 18  
L.n.646/82, alle pene come sopra inflitte va aggiunta  
la misura di sicurezza detentiva , che si individua  
nella casa di lavoro per la durata di anni uno,  
ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai  
sensi dell'art.230 u.co., C.P., che il condannato,  
stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in  
liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad anni  
tre.

Alla condanna segue "ex lege" , quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Di Giovanni Calogero

Di Giovanni Calogero e' stato rinviato a giudizio per il delitto di favoreggiamento personale nei confronti del latitante Madonia Giuseppe del quale avrebbe appunto protetto la latitanza (capo 428).

Cio' premesso, questa Corte rilevava che le emrgenze processuali non consentono di ritenere il prevenuto colpevole del delitto ascrittogli.

Ed invero, l'unico elemento esistente a carico del Di Giovanni e' dato dal contenuto di una comunicazione telefonica diretta all'utenza di una macelleria di Gela, avvenuta in data 21 novembre 1983, nel corso della quale, Rizza Salvatore, soggetto che effettivamente favori' la latitanza del gia' menzionato Madonia, chiese di "Calo'-Tabarano", avvertendolo di riferire a "quello" e a Vara Ciro, altro conclamato favoreggiatore del Madonia, che ".....si erano portati Toto' Polara (Polara Salvatore) a Palermo"...(Vol.118/R f.086730, 086731).

Orbene, se da un lato non puo' sottacersi l'inquietante tenore della menzionata telefonata, specie se posta in relazione alla circostanza dell'arresto del citato Polara, avvenuto il giorno di tale comunicazione telefonica, non devono per altro verso trascurarsi ulteriori emergenze processuali che, a ben vedere, ridimensionano notevolmente il ruolo del prevenuto fino a renderlo penalmente indifferente.

Risulta, infatti, agli atti che l'odierno imputato viveva stabilmente in Germania fin dal lontano 1968 e che aveva fatto ritorno in Italia in occasione delle consultazioni elettorali del giugno 1983, ossia cinque mesi prima dei fatti contestatigli (Vol.128/R f.090938 e segg. e Vol.119/R f.087357, 087359, 087360).

Tale circostanza non puo' non generare corpose perplessita' sul ruolo svolto dal Di Giovanni nella telefonata attribuitagli, mancando qualsiasi elemento dal quale possa fondatamente ricavarsi che il predetto, nonostante la lunga assenza dalla Sicilia e la conseguente verosimile ignoranza degli avvenimenti cola' verificatisi, fosse a conoscenza dello stato di latitanza di Madonia Giuseppe.



Conseguentemente, per quanto al riguardo possa apparire attendibile che il "Calo' Tabarano", di cui alla telefonata in questione, - nonostante il diniego del prevenuto, chiaramente motivato da comprensibili remore difensive - fosse l'odierno imputato, tuttavia difetta del tutto la prova che il medesimo fosse consapevole dello stato di latitanza del Madonia e che del messaggio di cui doveva farsi latore avrebbe potuto in qualche maniera contribuire a favorirla.

Tali condizioni, conducono dunque ad assolvere il prevenuto dal delitto ascrittogli per assoluta mancanza di prove in ordine all'imprescindibile elemento soggettivo del reato.

Di Giuseppe Pietro

Di Giuseppe Pietro e' stato rinviato a giudizio, per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

L'analisi delle risultanze processuali non consente pero' di pervenire all'affermazione della sua responsabilita', in ordine ai fatti attribuitigli.

Invero, le accuse, formulate a carico dell'imputato, trovano fondamento nelle dichiarazioni di Contorno Salvatore, il quale ha asserito che il Di Giuseppe, cognato di Buffa Vincenzo, gli era stato presentato come "uomo d'onore" da quest'ultimo e da Zanca Carmelo.

Il Contorno ha, poi, aggiunto che l'imputato e' persona benestante, in quanto con la sua famiglia era proprietario di diverse estensioni di terreno, cedute anche per edificazioni.

Ha, poi, precisato di essere stato piu' volte a caccia con lui, in quanto il medesimo era titolare di porto d'armi, poi revocatogli, perche' sorpreso a caccia di notte nei pressi di Palermo.

In conclusione, ha quindi affermato che, stante la sua condizione di benestante, il Di Giuseppe veniva utilizzato, senza suscitare sospetti, per l'impiego di capitali illeciti, sia da parte del "Gruppo" Zanca che del "Gruppo" dei Prestifilippo, entrambi con lui imparentati tramite la moglie (Vol.125 f.456669-456670).

Il Contorno ha proceduto anche al riconoscimento fotografico dell'imputato.

Quest'ultimo ha, nel corso dell'interrogatorio reso in istruttoria, respinto gli addebiti, dichiarando di non conoscere Contorno Salvatore se non dai giornali, e comunque di non essere mafioso, ne' tantomeno di conoscere mafiosi (Vol.142 f.467765-467766).

Al dibattimento ha spiegato che il patrimonio, di cui era titolare, proveniva dall'eredita' del padre e di uno zio, precisando che alcuni dei terreni ereditati erano stati permutati con appartamenti e che, in ogni caso, usufruttuaria dell'intero patrimonio del padre era la madre, che gli corrispondeva qualche somma per provvedere al sostentamento della propria famiglia, in quanto egli vive, esercitando l'agricoltura.

Ha poi confermato di essere stato denunciato, nel 1972, perche', nelle prime ore di una mattina, aveva cacciato in territorio di Mussomeli, nonostante la caccia non fosse stata ancora aperta.

Al termine dell'interrogatorio, ha prodotto copia del testamento e certificazione sanitaria, attestante la sua condizione di ammalato di disturbi nervosi.

Gli elementi a carico del Di Giuseppe non presentano, a giudizio di questa Corte, quei caratteri di certezza e univocita', tali da far ritenere che lo stesso sia affiliato a "Cosa Nostra".

Invero le dichiarazioni di Contorno, se provano, nonostante il fermo diniego dell'imputato, che tra i due vi fu realmente qualche occasione di incontro e tale circostanza e' avvalorata dal riconoscimento fotografico operato dal pentito; nulla dimostrano in ordine alla partecipazione e all'inserimento del Di Giuseppe nell'associazione criminale.

Anche il particolare, riferito da Contorno, della revoca del porto d'armi dell'imputato, in quanto lo stesso, nei pressi di Palermo, era stato sorpreso a cacciare nonostante il

divieto, trova solo un generico riscontro nei fatti, poiche' dal Decreto Penale di Condanna, emesso dal Pretore di Mussomeli ed allegato agli atti, si evince che l'episodio, a base di tale revoca, avvenne in Mussomeli e non in Palermo, nel lontano 1972, e che, inoltre, non si verifico' secondo le modalita' temporali riferite da Contorno, e cioe' di notte, ma nelle prime ore della mattinata.

In ogni caso tale elemento, seppur, possa contribuire, in modo generico, a sostenere la credibilita' delle dichiarazioni del Contorno e a dimostrare che un rapporto di conoscenza con l'imputato dovesse esservi, perche' il pentito potesse ricordare, oltre ai particolari sulle condizioni economiche del Di Giuseppe, anche una tale specifica circostanza; non puo' assolutamente provare, con la necessaria certezza ed il rigore logico richiesto, l'adesione dell'imputato a "Cosa Nostra".

Circa, poi, le affermazioni del Contorno, riguardanti l'utilizzazione del Di Giuseppe, da parte di "gruppi" mafiosi, per i quali egli avrebbe provveduto all'impiego di capitali illecitamente acquisiti, non sussistono validi riscontri obiettivi idonei a suffragare, la veridicita' di tale

dichiarazione, essendo peraltro dimostrato che il patrimonio di cui l'imputato e' titolare, e' stato da lui acquistato in via ereditaria e non essendovi, poi, alcun elemento probatorio, in merito ad eventuali operazioni di riciclaggio compiute dallo stesso.

In conclusione, se, dall'esame delle emergenze processuali puo' ricavarsi l'impressione che l'imputato conoscesse, anche per ragioni di parentela, esponenti mafiosi appartenenti a "Cosa Nostra", con i quali in qualche occasione si sara' intrattenuto, non esistono, in atti, indizi tali da far ritenere provato con un apprezzabile grado di sicurezza, il suo inserimento nell'associazione criminale.

Appare, pertanto, conforme a giustizia, assolvere il Di Giuseppe dai reati ascrittigli, per insufficienza di prove.

Di Gregorio Francesco

Di Gregorio Francesco e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10) ascrittigli come in epigrafe.

Gli elementi probatori sussistenti a suo carico non possono pero' ritenersi sufficienti per pervenire alla affermazione della sua responsabilita' penale.

Infatti, l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminosa "Cosa Nostra" e' stata unicamente affermata da Contorno Salvatore il quale ha precisato di conoscere il Di Gregorio per averlo incontrato spessissimo da Bontate Stefano.

Il Contorno ha poi riferito la circostanza che l'imputato abbia lavorato per tre mesi all'AMAP e lo ha riconosciuto in fotografia (Vol.125 f.456670 e 456604).

Tuttavia, non e' stato in grado di riferire alcuno specifico episodio sul conto del Di Gregorio, limitandosi genericamente ad indicarlo come persona giovane, a disposizione della "famiglia" di S.Maria di Gesu'.

Nel corso dell'interrogatorio reso innanzi al G.I. (Vol.175 f.229394), l'imputato ha respinto ogni addebito, dichiarando di non conoscere Contorno.

Ha, invece, confermato la circostanza di aver lavorato come trimestralista presso l'AMAP.

Tale ultima circostanza, che concorda con quanto riferito da Contorno, nonche' il riconoscimento fotografico operato da questi (Vol.125 f.456604) provano che tra i due vi fosse effettivamente un rapporto di conoscenza e che con notevole probabilita' Di Gregorio frequentasse l'abitazione di Bontate Stefano.

Ma la carenza di qualsiasi riferimento da parte di Contorno a specifici episodi circa l'attivitaa svolta dall'imputato in seno all'associazione e l'estrema genericita' con la quale lo stesso pentito ha definito il ruolo di Di Gregorio, indicato come persona a disposizione della "famiglia", non consentono in modo certo ed univoco di dimostrare l'appartenenza dell'imputato all'associazione e conseguentemente la sua responsabilita' in ordine ai reati attribuitigli.

Pertanto, appare conforme a giustizia assolvere Di Gregorio Francesco per insufficienza di prove.



Di Gregorio Gaetano

Di Gregorio Gaetano e' stato rinviato a giudizio, per rispondere dei reati di associazione per delinquere (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10) ascrittigli in epigrafe.

Gli elementi probatori a suo carico, non sono, pero' sufficienti a pervenire ad una affermazione di responsabilita'.

Infatti, l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminosa "Cosa Nostra" e' affermata soltanto da Contorno Salvatore, che lo ha definito "uomo d'onore" della "famiglia" di S.Maria di Gesu' e lo ha riconosciuto in fotografia (Vol.125 f.456604).

Lo stesso Contorno ha aggiunto che il Di Gregorio lo conosceva bene, perche' piu' di una volta erano stati in contatto per commercio di animali, anche se gli affari non erano mai stati conclusi (Vol.125 f.456670).

L'imputato all'interrogatorio si e' protestato innocente, ribadendo la sua totale estraneita' all'organizzazione criminosa.

Ha inoltre precisato di essersi dedicato al suo lavoro di mediatore nel commercio di agrumi e di coltivatore di qualche piccolo fondo in suo possesso.

Ha aggiunto poi di conoscere solo di vista Contorno, con il quale non vi erano neanche rapporti di salute, mentre invece conosceva Bontate Stefano che aveva, nella borgata, fama di persona autorevole.

Dichiarava quindi di essere padre di Di Gregorio Stefano, ma negava che questi fosse l'autista personale di Bontate e che si trovasse in una vettura che precedeva a guisa di staffetta quella del medesimo Bontate, quando questi venne ucciso.

Sosteneva infatti che quella sera il figlio si trovava a casa e comunque se cio' fosse accaduto glielo avrebbe confidato.

Ora, se il riconoscimento da parte di Contorno prova che lo stesso conosceva Di Gregorio, cio' non consente di stabilire se vi fossero stati tra i due rapporti d'affari o una mera conoscenza visiva, come peraltro sostiene l'imputato.

La dichiarazione di Contorno che l'imputato fosse "uomo d'onore", non e' poi suffragata da ulteriori riscontri obiettivi o da riferimento a specifici episodi.

Ne' la circostanza che l'imputato abbia dichiarato di conoscere il Bontate che, a suo dire, nella zona, aveva fama di persona autorevole, puo' dimostrare in modo sicuro che il Di Gregorio appartenesse alla "famiglia" di S.Maria di Gesu'.

Tale conoscenza poteva infatti scaturire dall'attivita' di mediatore di agrumi svolta dall'imputato, oltreche' dai normali rapporti che si instaurano tra gente che vive nella stessa borgata.

L'"autorevolezza" del Bontate e' poi una circostanza pressocche' nota alla generalita' degli abitanti della zona, sottoposta al suo penetrante controllo.

Il tentativo, poi, di creare un alibi, per il figlio Stefano, che peraltro trova smentita nelle concordi dichiarazioni di Di Gregorio Salvatore e di Buscetta, se certamente non rende l'imputato persona leale e di assoluto credito, non contribuisce a chiarire in modo anche approssimato se egli fosse o meno affiliato all'associazione.

Non sussistendo pertanto indizi certi ed univoci che dimostrino la responsabilita' del Di Gregorio in ordine ai reati attribuitigli, appare

conforme a giustizia assolverlo per insufficienza di prove.

Di Gregorio Salvatore

Di Gregorio Salvatore e' stato rinviato a giudizio per rispondere, in concorso con Brullo Vito Carmelo, del delitto di cui all'art.378 C.P. (capo 427) ascrittogli come in epigrafe.

Dall'analisi delle risultanze processuali emerge con chiarezza la sua responsabilita', in ordine al reato contestatogli.

Invero e' stato l'imputato stesso ad ammettere, nel corso dell'interrogatorio innanzi al G.I., di aver avvertito Maugeri Nicolo' della emissione di un mandato di cattura a suo carico.

A conferma di cio' ha precisato che il tale soprannominato "Turi" interlocutore del Maugeri nella telefonata del 24/7/1982 ore 8,48, oggetto di intercettazione, era proprio lui.

Ha poi aggiunto di aver appreso la notizia da certo Brullo Enzo, socio in affari del Maugeri e di essere stato incaricato di avvertire quest'ultimo proprio dallo stesso Brullo (Vol.73/R f.075547-075548).

Sulla base di tali elementi deve essere dichiarata la responsabilita' dell'imputato in ordine al reato ascrittogli al capo 427 dell'epigrafe.

Ai fini della determinazione della pena, puo' tenersi conto del comportamento processuale del Di Gregorio, ispirato alla massima lealta' e collaborazione e pertanto stabilire la stessa nella misura di cui al II comma dell'art.378.

L'imputato deve essere, quindi, condannato alla pena di anni 2 di reclusione, nonche' al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Tuttavia in applicazione degli artt.6 e segg. D.P.R. 16/12/1986 N.865, tale soluzione va interamente condonata, alle condizioni di legge.

Di Leo Vincenzo

Di Leo Vincenzo e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti e di detenzione e porto illegale di armi, ascrittigli rispettivamente ai capi 31 e 362 dell'epigrafe.

Infatti, nel corso di dichiarazioni rese da Coniglio Salvatore, innanzi al P.M., nel quadro di una collaborazione con l'A.G., e' emerso che un giovane di circa 30 anni, alto e snello, soprannominato "Billy", era stato adibito, da Lombardo Salvatore e dallo stesso Coniglio, al trasporto di sostanze stupefacenti.

Il Coniglio precisava che il "Billy" era andato a trovarlo presso il suo "Stallone" ed egli gli aveva consegnato dell'eroina ed aggiungeva, inoltre, che il medesimo "Billy" aveva raggiunto il luogo dell'incontro a bordo di una moto di grossa cilindrata, accompagnato dal Lombardo, il quale viaggiava a bordo della sua Mercedes.

Concludeva, affermando che il "Billy" si trovava recluso alla 7^ sez. - IV p. - 6^ cella, della casa

circondariale di Palermo, insieme a Nunzio Scalia.

Il Coniglio procedeva, poi, al riconoscimento fotografico del "Billy", individuando una forte rassomiglianza tra la foto 31 (Vol.6 f.26), riferentesi al Di Leo, ed il predetto "Billy", con la sola differenza che la persona da lui conosciuta aveva i capelli piu' lunghi ed i baffi meno folti di quella ritratta in fotografia.

Altri particolari sul "Billy", identificato poi con l'odierno imputato, venivano segnalati da un altro pentito, Anselmo Salvatore, il quale dichiarava che Lombardo possedeva oltre che una Mercedes ed una BMW, anche una moto di grossa cilindrata, che veniva presa dal "Billy", il quale si allontanava per destinazione ignota, fuori Palermo.

Anselmo precisava, poi, che il "Billy" si recava, talvolta da Coniglio (Salvino) per consegnare la droga o intascare il denaro.

Descriveva il "Billy" come un ragazzo che lavorava da Lombardo ed aveva circa 30 anni e statura alta e snella.

Aggiungeva, quindi, che il giovane girava sempre armato di revolver e di averlo visto in tale situazione nel novembre-dicembre 1981, periodo in cui



il "Billy" svolse varie commissioni per conto del Lombardo recandosi presso lo "Stallone" o altrove, per ritirare la droga o riscuotere i compensi.

A seguito di tali deposizioni, il "Billy" veniva identificato con l'imputato Di Leo Vincenzo, prima sottoposto a fermo di P.G. e poi tratto in arresto, perche' colpito da ordine di cattura del P.M. in data 1 dicembre 1984.

Interrogato dal Procuratore della Repubblica (Vol.6/Z f.181059-181060) ha protestato la sua innocenza, dichiarando di non conoscere i suoi accusatori.

Ha, poi, precisato di essere stato ristretto insieme a Nunzio Scalia, nella 7<sup>a</sup> sez., ove occupavano una cella al IV piano.

Ha aggiunto di aver lavorato al "Sombrero", locale appartenente al Lombardo e di non avere mai circolato con la moto Honda di questi, chiarendo subito dopo che era uscito con il Lombardo a bordo della motocicletta, ma era sempre il suddetto che la pilotava, sia perche' egli era sfornito di patente, sia perche' non gli veniva concesso di guidarla.

Concludeva, negando di essere stato mai soprannominato "Billy" e che al "Sombrero" vi fosse alcun ragazzo con tale nome.

Interrogato dal G.I. in data 28 gennaio 1985 (Vol 7/Z f.181500, 181502), ha confermato le dichiarazioni rese, affermando altresì di aver appreso il nome di Anselmo Salvatore dai giornali, mentre aveva conosciuto Coniglio Salvatore, in carcere a Palermo, tra la fine del 1982 e i primi del 1983, in modo del tutto occasionale.

In tale circostanza avevano parlato ed egli aveva raccontato al Coniglio i propri precedenti giudiziari e che aveva lavorato presso la sala "Sombbrero" di Lombardo, particolari in base ai quali il Coniglio lo avrebbe chiamato in causa.

Concludeva, precisando di non essere mai stato soprannominato "Billy", bensì "Enzo il baffone", per via dei folti baffi.

Al dibattimento l'imputato confermava gli interrogatori resi, ribadendo la sua innocenza.

L'analisi delle risultanze processuali consente di pervenire alla affermazione della responsabilità dell'imputato, in ordine ai reati ascrittigli.

Invero, debbono ritenersi attendibili le dichiarazioni accusatorie di Coniglio e di Anselmo, i quali concordemente hanno affermato che il "Billy" svolgeva l'attività di trasporto

degli stupefacenti, sia per conto del Lombardo, che per conto dello stesso Coniglio.

Non vi sono, poi, dubbi che il "Billy", sia da identificare con Di Leo Vincenzo.

A parte, infatti, la notevole rilevanza del riconoscimento fotografico, operato da Coniglio, che deve ritenersi veritiero, stante la pressocche' nulla influenza, ai fini della sua veridicita', di una lieve differenza riscontrata nella lunghezza dei capelli e dei baffi, elemento che frequentemente non coincide nelle foto segnaletiche, scattate spesso molti anni prima; non si puo' ignorare che il Coniglio ha riferito un particolare preciso, confermato dallo stesso imputato, e che cioe' quest'ultimo si trovasse recluso alla 7^ sez., IV p., 6^ cella della casa circondariale di Palermo.

Esiste, poi, concordanza tra la descrizione del "Billy" come giovane sui 30 anni, alto e snello, operata da Anselmo e quella riferita da Coniglio.

L'attivita' svolta dal "Billy" rectius Di Leo Vincenzo e in particolare le sue frequenti visite allo "Stallone" del Coniglio, per la consegna della droga o l'esazione del denaro, sono, inoltre, non solo affermate da quest'ultimo, ma ribadite in modo circostanziato da Anselmo.

Tali elementi, in relazione tra loro, dimostrano, con sufficiente certezza, che il Di Leo deteneva e trasportava gli stupefacenti per conto di Lombardo e Coniglio, agli ordini dei quali lavorava.

In ordine alla detenzione e al porto illegale della rivoltella, si rileva che tali fatti sono sufficientemente provati dalle dichiarazioni di Anselmo, che ha precisato che il "Billy" girava sempre armato di revolver e di averlo visto in tale situazione nel novembre-dicembre 1981.

La circostanza appare verosimile stante la necessita' del Di Leo di difendersi in caso di imprevisti, connessi alla sua attivita'.

Dall'esame del suo certificato penale, risulta, poi, che l'imputato non e' nuovo a condotte di tal genere, avendo riportato ben tre condanne, per violazioni inerenti le armi.

Premesso cio', va quindi dichiarata la responsabilita' del Di Leo, in ordine ai reati ascrittigli.

Per la determinazione della pena, va precisato che i reati in oggetto debbono ritenersi avvinti dal vincolo della continuazione, perche' commessi in esecuzione di un medesimo progetto criminoso.    \_\_\_    \_\_\_    \_\_\_

La pena base deve essere quindi stabilita, in relazione a quella prevista per il reato piu' grave, e cioe' quello di cui all'art.71 L.685/75.

Sulla pena cosi' determinata, va operato l'aumento previsto per l'aggravante di cui all'art.74 comma I N.2 e comma II, sia perche' il fatto e' stato commesso da tre persone in concorso tra loro, sia perche' riguarda ingenti quantitativi di stupefacenti, come si deduce dalla frequenza delle operazioni svolte dal Di Leo, e dalle dichiarazioni dei pentiti.

A tale aumento va aggiunto quello previsto dall'art.81 cpv.

L'imputato deve essere pertanto condannato alla pena di anni 9 di reclusione e £.40.000.000 di multa (pena base art.71 L.685/1975: anni 5 di reclusione e £.20.000.000 di multa + art.74, I comma N.2 e II comma stessa legge = anni 7 e mesi 6 di reclusione e £.30.000.000 di multa + art.81 cpv.,C.P. = anni 9 e £.40.000.000) nonche' al pagamento delle spese processuali e di quelle relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Alla condanna conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena principale.

In considerazione della sua pericolosità sociale, l'imputato va inoltre sottoposto, dopo l'espiazione della pena, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo di tempo non inferiore ai 3 anni.

**Di Marco Salvatore**

Di Marco Salvatore e' stato rinviato a giudizio, per rispondere dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso (capi 1 e 10), nonche' di quelli di cui ai capi 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 327, 328, 330, 334, 335, 336, 344, 345, 347, 348, 350, 351 ascrittigli come in epigrafe.

Rinviando per la trattazione di tali capi di imputazione, alla parte della sentenza, in cui vengono esaminati, ci si limitera' ad analizzare in questa sede, la posizione del Di Marco, in relazione ai reati di cui ai capi 1 e 10.

Deve rilevarsi, al riguardo, che la ricognizione critica delle risultanze processuali, non consente di pervenire all'affermazione della responsabilita' dell'imputato, in ordine a tali delitti.

Invero, se dalle dichiarazioni di Sinagra Vincenzo, emerge con chiarezza che il Di Marco partecipo' a numerose azioni delittuose contro il patrimonio, organizzate dalla banda, di cui

Sinagra faceva parte, capeggiata dal "boss" Marchese Filippo, la cui "famiglia" mafiosa apparteneva, come riferito da Buscetta, a "Cosa Nostra"; non e' dimostrato, in modo certo ed univoco, l'inserimento dell'imputato in un contesto associativo.

Gli elementi probatori acquisiti ed in particolare sia le dichiarazioni di Sinagra, che quelle dello stesso imputato, rese in istruttoria, inducono a ritenere che il Di Marco venisse contattato di volta in volta, per collaborare alla consumazione dei furti e delle rapine, occupandosi di reperire le auto e le moto, necessarie per la fuga.

La semplice partecipazione alle attivita' della banda, non puo' da sola, dimostrare con sicurezza la sua affiliazione alla organizzazione criminale, in cui con notevole probabilita' non risulterebbe mai inserito, limitandosi a prestare una collaborazione episodica a singoli illeciti, peraltro imposta dal timore per un'eventuale vendetta del Sinagra.

Avvalora tale ipotesi, anche la considerazione del fatto, che, egli, dopo l'arresto del Sinagra, avvenuto nel 1982, pote' troncare ogni legame con la banda di Marchese e cio', a giudizio della



Corte, proprio a cagione della labilita' di tale vincolo, non corrispondente ad un reale e pieno inserimento nell'Associazione.

Se cosi' non fosse, il suo allontanamento, interpretato dagli associati come un tradimento, difficilmente lo avrebbe sottratto ad una spietata vendetta.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene pertanto la Corte, che non sussistano indizi, tali da dimostrare la sicura appartenenza del Di Marco all'associazione e che lo stesso debba essere, quindi, assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10, per insufficienza di prove.

All'assoluzione consegue la revoca del decreto di sequestro del G.I. di Palermo dell'11 aprile 1985 e la restituzione dei beni agli aventi diritto.

Il Di Marco va poi condannato per i reati di cui ai capi da 313 a 322; 327, 328, 330, 334, 335, 336, 344, 345, 347, 348, 350, 351.

In ordine alla determinazione della pena, deve innanzitutto considerarsi il contributo determinante, fornito dall'imputato alle indagini, mediante le dichiarazioni rese in istruttoria ed inoltre il suo spiccato senso di lealta' nell'ammettere la propria responsabilita' relativamente ai fatti, di cui ai citati capi di imputazione.

Tale comportamento processuale, ispirato a sincera resipiscenza, puo' essere, a giudizio della Corte, valutato ai fini della concessione delle attenuanti generiche.

Non si ritiene infatti, per ragioni umanitarie, di considerare quale ostacolo alla concessione del beneficio, la successiva ritrattazione dell'imputato, avvenuta all'udienza dibattimentale, in quanto la medesima e' stata, in larga misura, determinata dalle minacce che il Di Marco ha subito ad opera di persone non identificate, durante la detenzione alla casa circondariale di Termini Imerese.

Pertanto, all'imputato vanno concesse le attenuanti di cui all'art.62 bis C.P., da ritenere equivalenti alle contestate aggravanti.

Cio' premesso la pena base, deve essere stabilita avendo riguardo a quella prevista per il reato piu' grave e cioe' la rapina (628 C.P.), sulla quale dovra' essere operato l'aumento di cui all'art.81 cpv., poiche' trattasi di condotte delittuose avvinte dal medesimo progetto criminoso.

Il Di Marco va quindi condannato alla pena di anni 5 di reclusione e L.2.000.000 di multa (pena base anni 3 di reclusione e L.1.000.000 di multa +

anni 2 e L.1.000.000 per 81. cpv. = anni 5 di reclusione e L.2.000.000 di multa), oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Alla condanna consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e quella legale durante l'espiazione della pena.

In considerazione della sua pericolosità sociale, il Di Marco deve essere sottoposto a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata, per un periodo di tempo non inferiore a tre anni.

**Di Pace Giovanni**

Di Pace Giovanni e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso (capi 1 e 10) e di associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti (capo 13) nonche' di traffico di stupefacenti (capo 22), ascrittigli come in epigrafe.

Dall'analisi delle risultanze processuali non e' possibile pervenire, a giudizio della Corte, ad una affermazione della responsabilita' dell'imputato, in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10.

Invero, gli elementi a carico del Di Pace sono costituiti, in primo luogo, dalle dichiarazioni di Contorno Salvatore, il quale lo ha indicato (Vol.125 f.456599) come appartenente alla "famiglia" di Ciaculli, e proprietario di tenute agricole nei pressi di Vittoria.

Il Contorno ha anche riferito (Vol.125 f.456671) che l'imputato gli venne presentato come uomo d'onore, presso il campo di tiro a volo di Favarella.

Inoltre dal rapporto di P.G. del 19/10/1984 (Vol.125 Bis f.456830), risulta che lo stesso era

socio dei Greco nella Coop. Agr. Favarella ed e' stato amministratore della Dea S.R.L., di Bagheria, societa' coinvolta in una truffa ai danni della CEE, per la quale sono stati rinviati a giudizio sia il Di Pace che Greco Michele e Greco Salvatore.

Dal medesimo rapporto si rileva, inoltre, che l'imputato e' marito di Cottone Paola, sorella della moglie di Greco Salvatore, fratello di Greco Michele, e che il Di Pace, occupa, in Casteldaccia e precisamente in contrada Stazzone, la medesima villa plurifamiliare, insieme a Greco Salvatore.

Nella suddetta villa, nel corso di una perquisizione e' stata rinvenuta una fotografia di gruppo, ritraente il Di Pace insieme a Prestifilippo Salvatore, Prestifilippo Giovanni, Prestifilippo Mario, e Prestifilippo Giuseppe nonche' al famigerato Greco Giuseppe cl.1952 detto "Scarpazzedda" (Vol.91/R f.079279).

In seguito anche ad indagini bancarie e' emersa, infine, l'esistenza di assegni che collegherebbero l'imputato a Ingrassia Giuseppe, secondo

Contorno Salvatore, corrispondente dei Greco e dei Prestifilippo a Milano, nel traffico di droga da essi gestito.

L'imputato, da parte sua, ha negato, nel corso dell'interrogatorio reso in istruttoria (Vol.196 F.P. f.230155 - 230156) gli addebiti, confermando i rapporti di affinita' con Greco Salvatore e la partecipazione assieme ai fratelli Greco, alla Dea S.R.L..

Ha concluso, dichiarando di avere possedimenti a Vittoria e di mancare da Palermo da 10 anni.

L'esame critico degli elementi probatori, sinora enunciati, non consente di dimostrare in modo certo ed univoco l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminosa "Cosa Nostra".

Ed invero le dichiarazioni del pentito Contorno Salvatore, che genericamente lo ha definito "uomo d'onore" appartenente alla "famiglia" di Ciaculli, in carenza di obiettivi riscontri riguardanti anche episodi specifici, da cui si evidenzia l'organico inserimento nell'associazione, non possono di per se' considerarsi determinanti.

La circostanza dell'esistenza di rapporti d'affari tra l'imputato ed il Greco, evidenziato

dalla partecipazione del Di Pace a due società operanti nel settore della produzione e distribuzione degli agrumi, una delle quali coinvolta nella truffa alla CEE, se già appare indice di contiguità con i fratelli Greco, con uno dei quali peraltro l'imputato ha un rapporto di pseudo affinità, essendo questi cognato della moglie, non permette di accertare con sufficiente certezza, l'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra".

Potrebbe, infatti, trattarsi di rapporti economici totalmente indipendenti da un eventuale coinvolgimento del Di Pace, nell'attività dell'organizzazione.

Per quanto concerne il fatto che l'imputato occupi la medesima villa plurifamiliare con Greco Salvatore, esso nulla prova, poiché essendo i due cognati, non appare inusuale che gli stessi possano abitare vicino e in particolare nello stesso complesso edilizio, circostanza questa riscontrabile comunemente.

Serie perplessità, in ordine alla estraneità dell'imputato ad ambienti mafiosi, suscita il ritrovamento della fotografia che lo ritrae insieme ai Prestifilippo, pericolosi criminali appartenenti alla famiglia di Ciaculli.

Se, infatti, e' stato chiarito che il Greco Giuseppe, fotografato insieme ad essi, non e' il famigerato "Scarpazzedda", ma il figlio di Greco Salvatore, il senatore, a differenza di quanto indicato nell'ordinanza di rinvio a giudizio, tale fotografia costituisce sempre un elemento che pur non potendo da solo dimostrare l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminale "Cosa Nostra", tuttavia indica un certo grado di cordiale intimita' con taluni esponenti di essa.

Le indagini bancarie, condotte in istruttoria, non contribuiscono invece a provare la responsabilita' dell'imputato, in quanto l'unico rapporto con l'Ingrassia, citato nell'ordinanza come rappresentante dei Prestifilippo a Milano, riguarda un assegno bancario tratto sul c/c di questi e ricevuto dal Di Pace .

Peraltro l'unicita' di tale rapporto e la minima rilevanza dell'importo, (appena 2 milioni), fanno ritenere che si sia trattato di un episodio occasionale.

Gli altri movimenti bancari, riguardano, soltanto rapporti intercorsi tra il Di Pace e i fratelli Greco, a cagione delle attivita' economiche da essi svolte in societa'.



Pertanto, previa ponderazione delle circostanze sinora analizzate, appare conforme a giustizia, assolvere l'imputato dei delitti di cui ai capi 1 e 10 per insufficienza di prove.

Cio' precisato, e' necessario esaminare la posizione del Di Pace, in ordine ai delitti di cui ai capi 13 e 22, ascrittigli in rubrica.

L'analisi delle emergenze processuali non consente di rilevare il benché minimo elemento a sostegno di tale accusa, mancando qualsiasi riferimento nell'ordinanza di rinvio a giudizio ad una eventuale attività di traffico di stupefacenti, cui l'imputato abbia partecipato.

Il Di Pace va quindi assolto da tali imputazioni per non aver commesso il fatto.

**Di Pace Giuseppe**

Di Pace Giuseppe e' stato rinviato a giudizio, per rispondere del delitto di ricettazione continuata ascrittogli al capo 381 dell'epigrafe.

L'analisi delle risultanze processuali, consente di affermare la responsabilita' penale dell'imputato, in ordine al fatto addebitatogli.

Le indagini bancarie condotte in istruttoria, hanno evidenziato che il Di Pace negozio' in data 25 febbraio 1980 ben tredici vaglia per complessivi L.130.000.000, facenti parte di una serie di titoli per L.500.000.000 richiesti da tale Sampino Antonietta, in un solo giorno, attingendo alla provvista di libretti bancari del Banco di Sicilia, di pertinenza di Spadaro Tommaso.

L'operazione effettuata dalla Sampino, come rilevato dalle indagini, aveva lo scopo di distribuire il denaro, tra le varie "famiglie' mafiose.

L'imputato, nel corso dell'interrogatorio Vol.67 f.422552 e ss.) ha ammesso che la negoziazione era

stata preceduta, alcuni giorni prima dell'operazione, dalla costituzione da parte di certa Mannino Alessandra di un libretto al portatore a lei intestato per L.106.950.000 (L.D.R. 37855 - Zebra) versati in contanti.

In tale occasione il Di pace, aveva mostrato alla Mannino la sua disponibilita' per ulteriori operazioni e questo lo aveva contattato, per il versamento di L.130.000.000 in vaglia cambiari, in parte sul primo libretto e il reato uno di nuova accensione.

Poiche', pero', in virtu' di una disposizione interna del banco di Roma, sui libretti al portatore puo' essere solo versato denaro contante, egli aveva cambiato i vaglia a suo nome provvedendo al versamento del denaro ottenuto.

Precisava che la Mannino non gli era stata presentata da nessuno e che non l'aveva piu' rivista.

Le giustificazioni addotte dall'imputato non appaiono pero' credibili.

Egli, infatti, ha riferito che il versamento, ad opera della Mannino, della somma di L.106.950.000 nel primo libretto al portatore (37855 - Zebra), era avvenuto in denaro contante. (Vol.67 f.422552-422553).

Gli accertamenti effettuati hanno invece permesso di verificare che tale versamento fu eseguito in data 1 febbraio 1980, ma non in contanti, bensì attraverso prelievi effettuati dallo stesso Di Pace, in pari data, dai L.D.R. 36215, 36225, 36315. tutti intestati a nomi di fantasia e sulla cui scheda risultava l'annotazione del nome dell'imputato.

L'entità dei prelievi era solo lievemente inferiore a quella del successivo versamento, e precisamente L.104.745.000.

L'imputato nel corso di un secondo interrogatorio (F.P. f.230255 e segg) ed alla contestazione di tali fatti, ha risposto di non ricordare chi gli avesse dato il denaro e per quali ragioni avesse compiuto operazioni così intricate, e tale atteggiamento ha mantenuto in seguito all'interrogatorio del 19 gennaio 1984 (F.P. f.230264).

In tale ultima occasione, dopo l'esibizione della documentazione riguardante i suddetti ed altri libretti, ha riconosciuto che gli stessi sono stati da lui manovrati, per esigenze di clienti e che ciò comunque rientrava nelle sue competenze, essendo addetto all'Ufficio "Sviluppo".

Alla luce di tali elementi, appare evidente che il Di Pace, abbia, con le sue dichiarazioni reticenti e contraddittorie, voluto nascondere l'identita' delle persone per le quali lavorava e gli scopi delle operazioni bancarie eseguite.

Ma la responsabilita' dell'imputato e' avvalorata anche da altre circostanze.

In particolare, il versamento effettuato dal Di Pace in data 24 settembre 1979 sul D.R.36215, mediante un assegno all'ordine di Rossini Antonino (N.0030331491) dall'importo di L.78.500.000, sul quale l'imputato ha ammesso di avere apposto la falsa firma di girata.

Tale somma di L.78.500.000 proveniva dal cambio di 100.000\$ USA, effettuato nella stessa giornata, il cui controvalore e' di L.79.700.000, leggermente superiore alla cifra versata sul D.R.36215.

Con perizia grafica (Vol.81 f.79) e' stato poi accertato che le distinte sono state compilate dal Di Pace, mediante l'apposizione di firme relativa a soggetti inesistenti.

E' chiaro, quindi, che anche in tal caso, il Di Pace ha negato di essere l'autore dell'operazione, e che abbia voluto occultare i veri scopi di tali movimenti bancari, con notevole

probabilita', finalizzate al reimpiego di capitali frutto di attivita' connesse al traffico di stupefacenti.

Sono emerse poi una serie abbondante di operazioni bancarie di rilievo (F.P. f.230299 e segg.), per le quali il Di Pace ha ammesso di avere apposto firme false sulle relative distinte ed ha dichiarato di non ricordare per conto di chi le avesse svolte.

A questo riguardo si puo' ricordare, in data 16 ottobre 1979, il cambio di 120.000\$ utilizzando il controvalore (L.85.880.000) per ottenere assegni circolari, la cui distinta di richiesta e' stata firmata dal Di pace, come lui stesso ammesso, a nome di Greco Michele.

Al riguardo, il Di Pace ha candidamente affermato, non solo di non ricordare i clienti che hanno richiesto l'operazione, ma anche che l'apposizione delle false firme, era per lui da considerarsi come una mera leggerezza.

Una particolare considerazione, meritano poi i rapporti del Di Pace con Teresi Girolamo e i familiari di questi, suoi ex datori di lavoro.

Gli accertamenti bancari hanno dimostrato che il Di Pace ha effettuato numerose operazioni,

nell'interesse dei Teresi, travasando disponibilita' finanziarie da un deposito ad un altro, mediante frequenti falsificazioni di firme nelle distinte.

Lo stesso imputato ha ammesso, nell'interrogatorio del 21 maggio 1984, (Vol.79 f.437569) di fronte alle contestazioni, che in effetti parte del danaro e alcuni dei libretti di risparmio, ma solo quelli nominativi, da lui accesi, riguardavano il Teresi.

Ha, poi, aggiunto di non ricordare degli altri, ma che qualche volta aveva creato uno e due libretti al portatore per Teresi Girolamo.

Riguardo alla specifica circostanza contestategli il 26 marzo 1984 (F.P. f.230280) di un assegno di L.2.200.000 emesso da Teresi Pietro, amministratore dell'Immobiliare Vespri all'ordine di Di Pace Giuseppe e da lui negoziato, egli ha risposto di non ricordare nulla della causale dello stesso e che probabilmente gli sara' servito a pagare qualche cambiale per conto dei Teresi.

Al dibattimento, l'imputato ha precisato di aver contattato il Teresi per ottenere l'apertura dei libretti presso il Banco di Roma e cosi' raggiungere il "plafond" richiestogli dalla Banca, in quanto addetto allo "Sviluppo".

In ordine all'assegno di L.2.200.000 emesso da Teresi Pietro, ha dichiarato di avere richiesto al Teresi il rilascio di qualche assegno in bianco per effettuare pagamenti.

Ha ribadito di non avere rapporti con il Teresi Pietro, cugino di Girolamo e cognato dei Grado, che nell'ordinanza di rinvio, era indicato come l'emittente dell'assegno.

In ordine agli altri clienti, che egli ha dichiarato di non conoscere e per conto dei quali svolgeva operazioni, ha precisato che spesso gli venivano segnalati dai colleghi, ovvero che essi si limitavano a lasciare il denaro presso la Cassa ed egli provvedeva poi ad effettuare le operazioni.

La ricognizione critica del materiale probatorio acquisito, consente di concludere che l'imputato svolgeva per conto delle "famiglie" mafiose, una attività di intermediazione ricettatoria, diretta ad occultare le notevoli disponibilità finanziarie derivanti dal traffico degli stupefacenti attraverso complessi ed artificiosi movimenti bancari.

Tale assunto trova la propria conferma non solo nell'accurata, ricostruzione di tutte le operazioni svolte dal Di Pace, ispirate tutte da una logica di frammentazione dei depositi, strumentale al



conseguimento del fine illecito, ma soprattutto dal comportamento dell'imputato, il quale ha compiuto un frequentissimo ricorso alla falsificazione di firme su distinte ed assegni bancari, giustificando tale attivita', in modo non convincente ed adeguato, spesso ascrivendola alla categoria della mera leggerezza.

A cio' va aggiunta l'esplicita ammissione di avere svolto le operazioni contestategli unite all'atteggiamento di reticenza e di omerta', dietro il quale ha cercato di nascondere l'identita' dei soggetti per i quali agiva.

Tali circostanze contribuiscono anche ad evidenziare il dolo dell'imputato, il quale era certamente consapevole della illegittima provenienza del denaro da lui impiegato nelle operazioni bancarie svolte.

Ne' le considerazioni svolte dalla difesa consentono di escludere la responsabilita' dell'imputato.

Non appaiono, infatti, concludenti i riferimenti al D.L.15-12-1979 n.625, circa l'insussistenza dell'obbligo di identificare i soggetti che versino somme non inferiori a 20 milioni.

Anche a voler ammettere quanto sostenuto dalla difesa, nelle proprie dotte argomentazioni, appare

inverosimile che l'imputato non avesse alcuna conoscenza dei clienti, specie quando gli venivano richieste operazioni sospette ed inusuali.

I suoi "non ricordo" non possono pertanto ritenersi credibili.

Riguardo all'attività di produttore, svolta dall'imputato presso il Banco di Roma, invocata dalla difesa a giustificazione delle operazioni da lui eseguite, deve rilevarsi come tale qualità non potesse esimere il Di Pace, in presenza di operazioni che destavano, all'esame di persona esperta come lui, serie perplessità, dall'astenersi dall'eseguirle, anche se ciò poteva comportargli un pregiudizio di carattere economico.

Invero, l'imputato ha dimostrato di non avere scrupolo alcuno, agendo con il massimo della spregiudicatezza, al fine di conseguire, non solo più alti profitti all'interno dell'istituto di credito, ma anche la remunerazione da parte delle cosche, di cui l'assegno di L.2.200.000 a firma di Teresi Pietro e a lui intestato costituisce un esempio.

Appare infatti un mero espediente difensivo la giustificazione addotta a riguardo dall'imputato nel corso del dibattimento, secondo cui tale titolo gli

era servito per eseguire pagamenti per conto della ditta Teresi, quando in istruttoria aveva riferito di non ricordare la causale e di ritenere, in via di supposizione, che fosse stato utilizzato per pagare qualche cambiale.

Pertanto, l'imputato va dichiarato colpevole del reato di ricettazione continuata, e cio' perche' la violazione dell'art.648 C.P. e' stata compiuta in tempi diversi, mediante piu' azioni, sorrette ed avvinte dal medesimo progetto criminoso.

In ordine alla determinazione della pena, essa va stabilita tenuto conto dell'aumento previsto per l'aggravante di cui all'art.61 N.9, essendo stato commesso il fatto, con violazione dei doveri inerenti la qualita' di incaricato di pubblico servizio, nonche' dall'aumento di cui all'art.81 cpv., C.P..

Il Di Pace deve essere, quindi, condannato alla pena di anni 4 di reclusione e L.10.000.000 di multa nonche' al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare (pena base anni 2 e mesi 6 di reclusione e L.6.000.000 di multa + un terzo L.61 N.9 = anni 3 e mesi 4 e L.8.000.000 + 81 cpv = anni 4 reclusione e L.10.000.000 di multa).

Alla condanna segue per legge l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

In considerazione della sua pericolosità sociale, l'imputato va sottoposto, dopo l'espiazione della pena, alla misura di sicurezza della libertà vigilata, per un periodo non inferiore ad un anno.

Ai sensi dell'art.6 e segg. D.P.R. 16-12-1986 N.865, si dichiarano interamente condonati anni due di reclusione e L.10.00.000 di multa.

Di Pasquale Giovanni

Di Pasquale Giovanni e' stato rinviato a giudizio per i reati di associazione per delinquere e di tipo mafioso ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Invero, l'imputato si e' protestato innocente osservando di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa e di non conoscere il Calzetta.

Tuttavia, sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza, avuto riguardo alle reiterate e circostanziate dichiarazioni rese da Stefano Calzetta (Vol.11 f.402852-402854-402895).

Questi, infatti, dopo aver dichiarato che a Pietro Lo Iacono, arrestato nella nota villa di Via Valenza, fa capo l'organizzazione criminosa che controlla la zona circostante la Stazione Centrale, ha riferito che il Di Pasquale detto "Giannuzzu u beddu" era uno dei piu' stretti collaboratori del predetto e che a seguito dell'arresto del capo, faceva le sue veci in seno all'organizzazione, nell'ambito

della quale, aveva, assieme a Rosario Mistretta e Orazio Corona, assunto una posizione di particolare prestigio dopo la scomparsa di Emanuele D'Agostino.

Ha aggiunto il Calzetta che il Di Pasquale, così come altri esponenti mafiosi, era stato frequentatore, in Via Torino, della sala da barba gestita da Luigi Gatto e ha concluso, riferendo che il predetto si trovava in compagnia di Pietro Vernengo, Carmelo Zanca e Nicola Di Salvo, nonché di altra persona appartenente alla "famiglia" di Rosario Riccobono, allorché il Vernengo aveva detto al Calzetta che anche i suoi fratelli, titolari di una fabbrica di blocchetti di cemento dovevano pagare "il pizzo", così come tutti gli altri commercianti ed imprenditori della zona.

Tuttavia, a dire del Calzetta, considerato che essi non versavano in buone condizioni economiche il Vernengo aveva ottenuto di far loro pagare soltanto trecentomilalire al mese.

Tali dichiarazioni hanno trovato puntuale conferma in quelle rese dal teste Bruno Felice (Vol.90 f.440778), congiunto del Gatto, il quale

ha riferito anch'egli che il Di Pasquale era molto vicino a Lo Iacono Pietro.

Contorno Salvatore (Vol.125 f.456572), nel confermare l'appartenenza dell'imputato all'associazione mafiosa ha affermato che probabilmente faceva parte della "famiglia" di Palermo-Centro.

Peraltro, diversamente da quanto assunto dalla difesa, le dichiarazioni del Calzetta non sono state contraddette da Contorno.

A tal fine si precisa infatti, che il Contorno non ha attribuito al Di Pasquale una posizione diversa da quella indicata dal Calzetta, ma si e' limitato a dichiarare l'appartenenza del medesimo all'organizzazione di "Cosa Nostra".

Non appare credibile il Bruno, quando nel corso dell'istruttoria dibattimentale ha avuto cura di precisare che intendeva un'istruttoria il Di Pasquale "vicino a Lo Iacono" nel senso di vicinanza dei due negozi, siti nella stessa via.

A parte la considerazione che il negozio, cosi' come affermato dallo stesso Di Pasquale, non fosse suo, ma del figlio, si osserva che se il

Bruno avesse voluto semplicemente indicare la vicinanza dei due magazzini, avrebbe detto negozio vicino a quello del Lo Iacono; invece, dichiarando le seguenti testuali parole: "di avere appreso che il Di Pasquale fosse persona vicina al Lo Iacono", ha dimostrato di voler riferirsi al rapporto esistente tra le due persone e non alla vicinanza dei due negozi.

Il Di Pasquale da parte sua, pur incredibilmente negando di conoscere il Lo Iacono, conosciutissimo nella zona, non ha potuto fare a meno di ammettere i suoi rapporti con il Mistretta, col Corona e le sue frequentazioni presso la sala da barba del Gatto.

Peraltro, a dimostrazione della circostanza che il Di Pasquale non frequentasse la predetta sala da barba solo per fruire dei relativi servizi, si fa presente che l'imputato ha tratto sulla Sicilcassa, il 2.2.1983, un assegno di lire 2.800.000 negoziato proprio da Gatto Luigi.

Le concordi dichiarazioni del Calzetta, di Bruno Felice e del Contorno Salvatore appaiono attendibili ai fini del convincimento circa l'inserimento organico dell'imputato

Di Pasquale



Giovanni nell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" e circa il contributo causale non indifferente, consapevolmente prestato, per il perseguimento delle criminose finalita' associative.

Si deve a tal fine far presente che l'imputato, non risultando impegnato in attivita' economiche di qualsiasi genere, non puo' che ricorrere ad illeciti espedienti per procurarsi disponibilita' finanziarie.

Significativi sono, infatti, anche i suoi numerosi precedenti per reati contro il patrimonio ed emissione di assegni a vuoto.

Va, quindi, a giudizio di questa Corte affermata la penale responsabilita' in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe unificati per continuazione sotto il profilo della medesimezza del disegno criminoso e, valutati i criteri dell'art.133 C.P., appare adeguata alla personalita' del reo e alla gravita' dei fatti la pena di anni sette di reclusione (pena base per l'art.416 Bis I° e IV° comma C.P. = anni 4 mesi 9 + 1/3 per aggravanti di cui al VI° comma = anni 6 mesi 4 piu' mesi 2 per art.112 N.1 C.P. = anni 6 mesi 6 + mesi 6 per art.81 cpv. C.P. = anni 7 di reclusione).

Poiche' esistono i presupposti di legge sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, ai sensi

degli artt.6 e segg. D.P.R. 16 dicembre 1986 N.865, vanno dichiarati condonati mesi sei di reclusione, costituente l'aumento per continuazione relativo all'art.416 C.P.

Alla condanna consegue, per legge, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante il tempo di esecuzione della pena.

In considerazione della pericolosità sociale, a norma degli artt. 215, 216, 217, 230, 417 C.P., ne va disposta l'assegnazione, a pena espiata ad una casa di lavoro per la durata di anni uno ed, al termine, la sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Di Pieri Pietro

Di Pieri Pietro e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere (capo 1), di tipo mafioso (capo 10), finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13) nonche' per il reato di traffico di stupefacenti (capo 22), ascrittigli come in epigrafe.

Gli elementi di prova emersi a suo carico, tuttavia, non consentono di addivenire ad una sicura affermazione di responsabilita'.

Ed, invero, l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminosa "Cosa Nostra" risulta soltanto affermata da Contorno Salvatore.

In particolare il Contorno ha indicato Di Pieri Pietro quale affiliato e "capo decina" della famiglia mafiosa di Brancaccio (Vol.125. f.456538), (Vol.125. f.456623-456624), (Vol.125 f.456671), (Vol. f.456687), aggiungendo che il predetto gli venne ritualmente presentato come "uomo d'onore" secondo le regole di "Cosa Nostra" da Bontate Stefano e Savoca Giuseppe.

Egli ha poi dimostrato di ben conoscere il Di Pieri nel corso di una ricognizione fotografica, indicandone inoltre l'attivita' di commerciante di carne, probabilmente in societa' con i Randazzo ed i legami parentali con la famiglia Savoca.

Tali dichiarazioni di merito hanno trovato soltanto un limitato riscontro negli espletati accertamenti di polizia giudiziaria.

Dal rapporto della Squadra Mobile di Palermo del 6 Ottobre 1984 (Vol.125 bis f.456770), ma anche dalle dichiarazioni del teste Randazzo Gaetano (Vol.14 ter f.052858), si rileva, infatti, che il Di Pieri risulta dipendente della Italcarnè S.p.A. di cui e' presidente il Randazzo e lo stesso imputato, nel corso dell'interrogatorio, ha riferito che la di lui figlia Antonina ha contratto matrimonio con Savoca Vincenzo di Rosolino, nipote di Savoca Giuseppe.

Inoltre, come risulta dal rapporto citato, l'imputato, che e' diffidato di P.S., e' stato in passato coinvolto in un procedimento penale per contrabbando di tabacchi lavorati esteri, costituente questa l'attivita' originaria del gruppo facente capo ai Savoca, successivamente dedicatisi al piu' lucroso traffico di sostanze stupefacenti.

Ed a proposito dei Savoca e' significativo ricordare che il Di Pieri Pietro era nella lista degli invitati al matrimonio di Corrao Attilio con Savoca Benedetta, sequestrata nel corso di una perquisizione espletata il 16 settembre 1982, nell'ambito delle indagini conseguenti all'omicidio del generale Dalla Chiesa (vedi rapporto 24 Marzo 1983; Vol.10 f.402786).

Ora, certamente le dichiarazioni di Contorno Salvatore costituiscono validi elementi di accusa, in quanto precise e reiterate anche in dibattimento, ma non abbastanza da fondare un giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica.

Pertanto, non resta che assolvere Di Pieri Pietro dai i delitti di cui ai capi 1 e 10 come in epigrafe per insufficienza di prove.

In ordine ai delitti di cui ai capi 13 e 22 della rubrica, non vi e' alcuna prova a carico dell'imputato.

Ed invero, l'unico elemento emerso a carico del Di Pieri per i delitti predetti e' la conoscenza di Savoca Giuseppe, peraltro giustificata dal loro rapporto di parentela.

Pertanto, in ordine ai delitti di cui ai capi 13 e 22 della rubrica, Di Pieri Pietro va assolto per non aver commesso il fatto.

**Di Salvo Nicola**

Di Salvo Nicola e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso , associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, episodi concreti di traffico di tali sostanze, nonche' altri reati connessi ascrittigli ai capi 1, 10, 13, 22, 363, 364, 394, 395 dell'epigrafe.

Rinviando per i reati di cui ai capi 363, 364, 394, 395, alla parte speciale della sentenza (Cap.X Parte III - Par.2) che se ne occupa vanno ora separatamente esaminati gli elementi di responsabilita' a carico di Di Salvo Nicola in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10 da una parte e 13 e 22 dall'altra.

Per cio' che riguarda i reati ascritti all'imputato ai capi 13 (in esso unificato il capo 16) e 22 (in esso unificato il capo 34) gli elementi probatori esistenti hanno evidenziato che il Di Salvo era sicuramente dedito al traffico di sostanze stupefacenti, nonche' affiliato ad una associazione a delinquere finalizzata alla predetta attivita'.

Depone inevitabilmente in tal senso il rinvenimento del laboratorio di via Messina Marine, sito nella villetta di proprieta' del predetto imputato.

E' stato, infatti, accertato a seguito delle esperite indagini peritali, che gli oggetti trovati sono strumenti tipici dei laboratori clandestini per la produzione di eroina.

Ora, atteso che il Di Salvo e' risultato essere proprietario della villetta in cui si trovava il predetto laboratorio, ed essendo altresì di tutta evidenza che un laboratorio del genere richiede un'organizzazione complessa ed articolata che, oltre a curare l'approvvigionamento della morfina e la produzione dell'eroina, si occupi della commercializzazione del prodotto finito attraverso canali collaudati, la responsabilita' penale dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi 13 e 22 puo' essere senza dubbio affermata.

Tuttavia, e' bene precisare che l'imputato nell'ambito di tale associazione ha una posizione di semplice partecipazione.



A tal fine occorre mettere in evidenza, e cio' anche a riprova dell'organico inserimento del Di Salvo nell'ambito della predetta associazione, i suoi stretti legami, anzi la sua dipendenza dal clan Vernengo, cui certamente compete un ruolo direttivo nell'organizzazione criminosa.

In particolare Vernengo Pietro e', poi, tra gli elementi di maggiore spicco della sua "famiglia" di S.Maria di Gesu'.

L'uccisione del suo capo Bontate Stefano, non soltanto non ha intaccato in alcun modo il suo prestigio mafioso, ma lo ha accresciuto, tanto che sicuramente egli e' adesso ai vertice della piramide mafiosa.

I rapporti illeciti esistenti tra il Di Salvo ed il clan dei Vernengo sono dimostrati, procedendo a ritroso, innanzitutto dalla constatata presenza dinanzi alla villa di Di Salvo Nicola dell'autovettura in uso a Vernengo Pietro nonche' dal rinvenimento nella villa predetta, fra gli altri documenti, dell'atto di precetto diretto a Vernengo Pietro e notificato il 23 agosto 1977 al nipote, Vernengo Luigi, concernente il pagamento della somma di £.162.907.446 a titolo di pena

pecuniaria e spese di giustizia, cui era stato condannato dal Tribunale di Castrovillari con sentenza del 14 novembre 1972 per contrabbando di tabacchi (fasc.1, docum.alleg.Vol.5) assieme al Di Salvo Nicola.

Gia' in quel procedimento il Di Salvo era coimputato del Vernengo.

Nella villa e' stata altresì rinvenuta una polizza di assicurazione per la responsabilita' civile relativa ad un automezzo, targato PA 445338 intesta a Vernengo Giuseppe, cugino di Vernengo Pietro.

A cio' si aggiunge che, attraverso gli accertamenti bancari, e' stato individuato un assegno di Di Salvo Nicola riferibile direttamente a Vernengo Giuseppe.

Il Di Salvo, infatti, ha tratto sulla Cassa Rurale ed Artigiana di Monreale il 28 aprile 1980, un assegno di E.3.500.000, negoziato da Cottone Tommaso, quale amministratore della s.r.l. "Ass.A.Comm" e secondo quanto risulta dalle dichiarazioni del Cottone (Vol.4/S f.344, Vol.5/S f.50), l'assegno era stato consegnato al Cottone medesimo da Vernengo Giuseppe per l'acquisto dell'autovettura Renault Alpine targata PA 590955, intestata a De Luca Vita, madre del Vernengo.

Debbono essere ricordate, poi, altre significative circostanze sintomatiche dello strettissimo rapporto esistente fra il Di Salvo e tutto il gruppo dei Vernengo.

Il 16 aprile 1976 sull'autostrada A 14, nei pressi di Taranto, venne controllata l'autovettura BMW targata PA 416635 intestata a Vernengo Antonino: a bordo veniva identificati Di Salvo Nicola, Lo Vario Carlo, Gambino Andrea ed il sedicente Lanzetta Alfonso, che successivi accertamenti permettevano di identificare in Vernengo Pietro. (Vol.2 f.400635)

Il 15 novembre 1978 il Di Salvo veniva controllato a bordo dell'autovettura A 112 targata PA 456033 intestata a Di Salvo Rosaria.

Forniva false generalita', mentre il passeggero che lo accompagnava veniva identificato in Graviano Michele (Vol.11 f.400635 - 400636), la persona cioe' cosi' legata a Vernengo Pietro che costui, secondo Calzetta Stefano accolse bestemmiando la notizia della sua uccisione (Vol.2 f.402877).

Per ultimo il 13 Novembre 1981, a Palermo, veniva controllata l'autovettura BMW targata PA 594884, di proprieta' di Vernengo Giuseppe fu

Giovanni, condotta dallo stesso ed occupata anche da Vernengo Pietro e dal Di Salvo che nell'occasione dichiarava di lavorare alle dipendenze di Vernengo Giuseppe nella ditta di autotrasporti di cui quest'ultimo era titolare (vol.3/S f.136473).

Non sembra occorra altro per dimostrare gli strettissimi legami esistenti fra il Di Salvo e la famiglia Vernengo, peraltro rilevati anche da Calzetta Stefano, Contorno Salvatore, Sinagra Vincenzo di Antonino e Felice Bruno.

La raffineria che, secondo il Calzetta, pur gestita dai Vernengo, era di pertinenza di tutte le "famiglie" mafiose, che vi investivano i loro capitali.

Significativa e' poi la circostanza narrata da Calzetta Stefano, secondo cui il Di Salvo era presente, insieme ad altra persona appartenente al clan Riccobono, allorquando Zanca Carmelo e Vernengo Pietro gli avevano chiaramente detto che anche i suoi fratelli dovevano pagare "il pizzo" come tutti gli altri commercianti della zona.

E trattasi di presenza indicativa della sua appartenenza alla cosca, dato che e' facile dedurre che un simile argomento (l'imposizione di una tangente) non sarebbe stato certo trattato dinanzi a persona estranea all'organizzazione.

Significativa e' altresì la circostanza narrata dallo stesso Calzetta, secondo il quale il Di Salvo si trovava in compagnia di Vernengo Pietro, all'interno della fabbrica di ghiaccio di quest'ultimo, allorquando il Vernengo medesimo si era incontrato, poco tempo dopo l'uccisione di Graviano Michele, con Ferrera Giuseppe, detto "cavadduzzu", elemento di spicco della criminalita' catanese, affiliato al clan Santapaola.

Contorno Salvatore (Vol.125 f.456534) e il teste Felice Bruno (Vol.90 f.440776) hanno poi indicato il Di Salvo come compare di Vernengo Pietro, mentre Sinagra Vincenzo di Antonino (F.P. f.258224, 258248, 258249) ha da parte sua riconosciuto fotograficamente il Di Salvo come "il compare" di Vernengo Pietro, asserendo anche che quest'ultimo era in societa' con l'imputato nella raffineria in questione.

Considerati gli strettissimi rapporti esistenti tra il Di Salvo e il clan dei Vernengo, nonché le posizioni di centralità di quest'ultimi nell'ambito dell'associazione criminosa, sul personaggio predetto occorre aggiungere quanto segue, per meglio chiarire la sua posizione.

Il riscontrato coinvolgimento di Vernengo Pietro e del suo gruppo familiare nel laboratorio di eroina di cui trattasi rende estremamente attendibile quanto riferito sul conto del Vernengo e dei suoi familiari da Calzetta Stefano: "Nel 1978 tornando a Palermo dal Lido di Ficarazzi, dove i Vernengoposseggono due villini, manifestati al citato Vernengo Pietro, mio accompagnatore, il proposito di trasferirmi negli Stati Uniti d'America dove speravo di fare fortuna e verso cui ero attratto per interessi turistici.

Nell'occasione il Vernengo cerco' di dissuadermi dal proposito, ma alle mie insistenze mi propose esplicitamente di portare con me il quel Paese qualche chilo di eroina (Vol.11 f.402876-402877).

Non ha egli una posizione patrimoniale che gli consenta di disporre di notevoli somme di denaro eppure risulta che si concedeva costosi hobbies o

spendeva ragguardevoli cifre a favore di persone appartenenti alla sua stessa "famiglia" mafiosa.

Maffolini Vincenzo, guidatore di cavalli da corsa, ha dichiarato di aver conosciuto il Di Salvo all'ippodromo della Favorita e di aver saputo che egli aveva acquistato un cavallo della scuderia Monti per L.4.000.000 (Vol.7/S f.138128-138129).

Oliveri Giuseppe, agricoltore, riferiva che un assegno da L.7.200.000, emesso dal Di Salvo a suo ordine, era il corrispettivo di un pezzo di terreno acquistato dal predetto ed aggiungeva che nell'atto definitivo, stipulato dal notaio Chiazzese, era stato indicato altro nome che pero' non ricordava (Vol.6/S f.137869-137870).

Dagli accertamenti bancari e' merso, altrsi', che Di Salvo ha emesso un assegno a favore del titolare della sala di trattenimenti "Happy Days" e successivamente si accertava che il titolo era stato dato in pagamento del pranzo nuziale tra Calcagno Angelo e Tagliavia Giuseppa, al quale erano presenti, tra gli altri, oltre lo stesso Di Salvo, i fratelli Graviano Benedetto, Graviano Giuseppe, Graviano Filippo, Vernengo Pietro e Vernengo Luigi,

Lombardo Michele e Lombardo Sebastiano e Senapa Pietro, testimoni di nozze (Vol.8/S f.138436).

Sentite in proposito, Tagliavia Giuseppa dichiarava di sconoscere che il trattenimento era stato pagato dal Di Salvo e che tra gli invitati erano presenti le persone su indicate (Vol.7/S f.138130-138131).

Altro assegno da L.9.100.000 emesso dal Di Salvo, risultava negoziato da S.p.A. Indomar, il cui titolare Inglese Gioacchino precisava che era stato utilizzato per l'acquisto di autovettura RS Turbo Alpine Renault, intestata ad Lauricella Angela moglie di Senapa Pietro, e produceva la relativa scheda del P.R.A. (Vol.7/S f.138449-138450,138203).

Ora, non v'e' dubbio che queste risultanze dimostrano come il Di Salvo avesse delle disponibilita' che certamente non potevano provenire dalla sua attivita' lecita e che egli utilizzava anche per remunerare altri appartenenti al medesimo sodalizio.

Indicativi sotto questo aspetto sono soprattutto gli ultimi due casi.



Ed invero non c'e' valido motivo perche' il Di Salvo paghi un trattenimento di nozze a Calcagno Angelo, ricercato per omicidio ed associazione per delinquere, cui partecipano influenti membri di "famiglie' mafiose ed addirittura faccia acquistare a Lauricella Angela, moglie di Senapa Pietro, testimone alle nozze della Tagliavia, una costosa autovettura.

Vero e' che la Lauricella, sentita sui fatti, ha negato che essa o il marito abbiano mai acquistato una Alpine Renault (Vol.8/S f.138502-138503) ma e' da considerare che non poteva essere una iniziativa della Indomar intestarle l'autovettura e predisporre tutti i necessari documenti.

La realta' e' dunque che il Di Salvo era utilizzato come la persona che doveva piu' esporsi: era titolare della casa ove era installato il laboratorio di eroina e fungeva da pagatore per conto della sua "famiglia" e del gruppo dei Vernengo.

I risultati delle indagini bancarie ed altri accertamenti istruttori hanno poi offerto nuovi univoci elementi che dimostrano gli stretti rapporti del Di Salvo con altri mafiosi.

In particolare le espletate indagini bancarie hanno consentito di accertare intensissimi rapporti fra il Di Salvo e Pullara' Ignazio, Visconti Ludovico, Oliveri Giovanni, Adelfio Francesco, Capizzi Benedetto, Caruso Vincenzo, Teresi Girolamo, Marchese Filippo, Risicato Ludovico, Nicolini Adele, moglie del defunto Mineo Filippo, D'Alia Giovanni, Virruso Antonino, Amato Federico, Casella Antonino, Buffa Vincenzo ed altri ancora, tutti personaggi la cui appartenenza a "Cosa Nostra" e' indiscutibile.

Il numero degli assegni nonche' l'importo complessivo della somma in essi indicata e' indice di un volume d'affari non corrispondente all'attivita' ufficialmente svolta dal predetto imputato, come puo' desumersi dai dai movimenti bancari che di seguito si riportano:

a) Ha tratto sul c/c n. 410169051 del Banco Di Sicilia - agenzia 6 di Palermo - , i seguenti assegni:

1 n. 48318222 del 10 luglio 1979 di lire 9.500.000, all'ordine di Oliveri Giovanni, nato a Villafrati il 21 marzo 1945;

2 n. 49318236 del 15 ottobre 1979 di lire 5.700.000, all'ordine di Alongi Giovanni, nato a Palermo il 28 novembre 1936,

3 n. 57696301 del 31 ottobre 1979 di lire 5.000.000, all'ordine di se stesso, girato ad Adelfio Francesco, nato a Palermo il 24 marzo 1941;

4 n. 40020700 del 25 febbraio 1980 di lire 1.200.000;

n.57693286 del 30 novembre 1979 di lire 3.000.000, all'ordine di Teresi Emanuele di Giovanbattista, nato a Palermo l'1 gennaio 1933; il secondo assegno e' stato girato dal Teresi quale amministratore della "TE.CO." (Tecno Costruzioni) S.p.A..

5 assegno (acquisito in fotocopia priva del recto, presumibilmente n.23497 del 23 aprile 1979 di lire 400.000, come da estratto conto), negoziato da Bisconti Ludovico, nato a Belmonte Mezzagno il 2 gennaio 1927;

b) Ha tratto sul c/c n.41342 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele -, l'assegno n.1395868 del 10 febbraio 1982 di lire 2.000.000, che e' stato negoziato da Li Vorsi Gaspare, nato a Palermo l'1 gennaio 1933, mediante versamento nel c/c intrattenuto dalla "LI VORSI" S.p.A..

c) Ha ricevuto da Marchese Filippo, nato a Palermo il 14 settembre 1938, assegno n.20747334 del 28 maggio di lire 2.000.000.

d) Ha tratto sul c/c n.410169051 i seguenti assegni:

n.49325656 del 4 ottobre 1979 di lire 7.300.000;

n.57696314 del 13 novembre 1979 di lire  
3.500.000,

all'ordine di Capizzi Benedetto, nato a  
Palermo il 28 giugno 1944.

Dallo stesso ha ricevuto l'assegno  
n.000144106 del 12 novembre 1979 di lire 3.500.000,  
tratto sul c/c n.28730/3 della C.R.A. di Villagrazia  
di Palermo.

e) Ha tratto sul c/c n.410169051 i seguenti  
assegni:

n.57693290 del 18 ottobre 1979 di lire  
7.800.000;

n.49325655 del 1 ottobre 1979 di lire  
10.000.000;

n.49325649 del 21 settembre 1979 di lire  
5.000.000,

negoziati da Pullara' Ignazio, nato a San  
Giuseppe Jato il 13 aprile 1946.

Da Pullara' Ignazio ha ricevuto i seguenti  
assegni:

n.0592178 del 2 maggio 1979 di lire  
5.000.000;

n.0582519 del 19 gennaio 1979 di lire  
1.200.000;

n.0303970 del 24 ottobre 1979 di lire  
8.000.000;

n.0589123 del 20 marzo 1979 di lire  
1.050.000;

n.0586073 del 19 febbraio 1979 di lire  
2.000.000;

n.0584439 del 12 febbraio 1979 di lire  
10.000.000;

n.0313697 del 21 dicembre 1979 di lire  
1.580.000;

n.0584028 del 29 gennaio 1979 di lire  
1.000.000,

tutti tratti sul c/c n.41191 della C.R.A.  
Monreale - agenzia di Falsomiele -, intrattenuto dallo  
stesso Pullara'.

f) Ha tratto sul c/c n.410169051 i seguenti  
assegni:

n.57693299 del 30 ottobre 1979 di lire  
18.000.000;

n.57693299 del 30 ottobre 1979 di lire  
18.000.000;

n.57693290 del 25 ottobre 1979 di lire  
7.800.000,

girati a Pullara' Ignazio.

Da Pullara' Ignazio ha ricevuto i seguenti  
assegni:

n.0313692 del 3 dicembre 1979 di lire  
200.000;

n.0594574 del 10 maggio 1979 di lire  
5.000.000;

n.0589128 del 27 marzo 1979 di lire  
750.000;

n.0590522 del 29 marzo 1979 di lire  
441.000;

n.0587529 del 12 marzo 1979 di lire  
3.000.000;

n.0303964 del 10 ottobre 1979 di lire  
7.000.000;

n.0288181 del 26 luglio 1979 di lire  
1.000.000,

tutti tratti sul c/c n.41191.

In data 2 maggio 1979 Gabriele Giuseppe,  
nato a Palermo l'8 febbraio 1945, titolare della  
"Sicilgru", ha tratto sul c/c 122852/10 della  
C.C.R.V.E. l'assegno n.8724945 di lire 15.000.000  
all'ordine di Di Salvo Nicola, negoziato da Pullara'  
Ignazio.

g) Ha ricevuto l'assegno n.010047584 del 23  
aprile 1979 di lire 9.000.000, tratto sul c/c  
n.24058/20 della C.C.R.V.E. - succursale 22 di Palermo  
- intrattenuto da Buffa Vincenzo, nato a Palermo il 22  
ottobre 1938.

h) Ha ricevuto l'assegno n.000144103 del 2  
novembre 1979 di lire 5.000.000 tratto sul c/c 28730  
della C.R.A. di Villagrazia di Palermo intrattenuto da  
C a p i z z i B e n e d e t t o .

Giova a tal fine ricordare che il Di Salvo



e' gestore di un negozio di frutta e verdura e detersivi.

Cio' induce a ritenere che tali somme di denaro costituiscono i proventi di un'attivita' finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tenuto conto che il predetto ha sempre svolto attivita' illecite come risulta dai suoi precedenti penali e che la negoziazione di tali assegni e' avvenuta con soggetti notoriamente pregiudicati, alcuno dei quali gia' condannati per traffico di sostanze stupefacenti.

Altro importante dato da sottolineare e' come nell'elenco degli invitati al matrimonio tra Corrao Attilio e Savoca Benedetta, sequestrato nel corso della perquisizione effettuata nell'ambito delle indagini susseguenti all'omicidio del generale Dalla Chiesa, figuravano unitamente a tutti gli elementi di maggiore prestigio delle cosche del palermitano (Greco, Spadaro, Casella Antonino) Di Salvo Nicola.

Nella villa del Di Salvo sono stati altresì rinvenuti, fra gli altri, i numeri telefonici relativi a Argano Gaspare, Marchese Gregorio, Montalto Salvatore, alla sorella di Alfano Paolo, anch'essi noti esponenti mafiosi.

Va osservato pertanto, alla stregua degli accertamenti e delle argomentazioni che precedono, come l'imputato predetto in ordine ai delitti di cui ai capi 13, 16, 22, 34, appare raggiunto da pesantissimi elementi di prova.

Deve pertanto essere affermata la sua penale responsabilita' in ordine ai delitti di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di traffico di stupefacenti.

In ordine, invece, ai delitti di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, gli elementi di prova emersi a suo carico non consentono di addivenire ad una sicura affermazione di responsabilita'.

E' stato ampiamente dimostrato che il Di Salvo e' un personaggio che gravita nell'orbita della "famiglia" di Corso dei Mille ed ha anche legami con altri noti ambienti mafiosi.

Tuttavia, l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminosa "Cosa Nostra" puo' essere solo induttivamente affermata, vale a dire sulla base della comprovata esistenza di legami strettissimi con esponenti mafiosi e in particolare con il gruppo Vernengo.

Infatti, la sua qualita' di "uomo d'onore" non e' stata indicata da nessuno dei testi e dagli imputati pentiti.

Lo stesso Contorno Salvatore, pur indicando il Di Salvo sempre come compare di Vernengo Pietro (Vol.125 f.456534), non e' stato in grado di riferire se il prevenuto abbia la eventuale qualita' di "uomo d'onore".

Pertanto, non resta che assolvere Di Salvo Nicola per i delitti di cui ai capi 1 e 10 come in epigrafe, per insufficienza di prove.

Quanto alla pena da infliggere al Di Salvo per le violazioni di cui e' stato ritenuto colpevole, capi 13 e 22, inoltre di detenzione illegale arma con matricola abrasa art.23 L.110/75, furto aggravato di energia elettrica, ritenuto che le molteplici violazioni della legge penale ascritta all'imputato, possono essere unificate sotto il vincolo della continuazione, per l'esistente unicita' del disegno criminoso; considerato i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P. e, segnatamente l'intensita' del dolo e la gravita' del pericolo insito nelle azioni poste in essere del Di Salvo; ritenute sussistenti le aggravanti contestate, appare conforme a giustizia

condannare Di Salvo Nicola alla pena di anni 18 di reclusione e L. 160.000.000 di multa così determinata: anni 6 di reclusione e L.60.000.000 di multa + un terzo = anni 8 di reclusione e L.80.000.000 di multa + un mezzo (per art.74) = anni 12 di reclusione e L.120.000.000 di multa + art.81 (anni 6 e L.40.000.000 di multa = anni 18 di reclusione e L. 160.000.000 di multa).

Inoltre, va condannato al risarcimento del danno in favore dell'Enel e Comune di Palermo.

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena così determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

In considerazione della sua pericolosità sociale, l'imputato va sottoposto, dopo l'espiazione della pena, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo di tempo non inferiore ai tre anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Si dispone, altresì, la confisca delle sostanze stupefacenti e di quant'altro sequestrato a Di Salvo Nicola con rapporto N.2180/2 del 12 febbraio 1982 della Legione CC. di Palermo.

Di Trapani Diego

Di Trapani Diego e' stato rinviato a giudizio per i reati di associazione per delinquere e di tipo mafioso ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Dalle risultanze processuali e' emersa la piena prova dell'appartenenza dell'imputato al sodalizio criminoso "Cosa Nostra", sia in epoca antecedente che successiva all'entrata in vigore della legge N.646 del 1982.

L'affiliazione di Di Trapani Diego a "Cosa Nostra" e' esplicitamente affermata da Buscetta Tommaso (Vol.124 f.450009).

In particolare, questi lo ha indicato, anche nel corso dell'istruttoria dibattimentale, come uomo d'onore della "famiglia" di Resuttana o di San Lorenzo.

Egli avendolo conosciuto personalmente in carcere, sapeva che era meccanico e che era imputato nel procedimento dei 114.

Inoltre, il Buscetta con il Badalamenti che non nutriva particolare simpatia

per il fratello, della stessa famiglia di Cinisi, aveva avuto modo di esprimere le stesse riserve nei confronti del Di Trapani Diego (Vol.124/A f.450194).

Le proposizioni accusatorie del Buscetta hanno trovato un primo riscontro nelle dichiarazioni rese in sede istruttoria da Contorno Salvatore, il quale ha riferito di conoscere Di Trapani Diego e i suoi due fratelli come uomini d'onore, pur ignorandone la "famiglia" di appartenenza (Vol.125 f.456541).

Successivamente, precisa (Vol.125 f.456671-456672) che l'imputato gli fu presentato come uomo d'onore da Teresi Girolamo, il quale, rivoltosi al Di Trapani, allorché intraprese la costruzione di una centrale del gas nella zona di Carini, ove il Di Trapani operava, aveva poi continuato ad incontrarlo in un cantiere di costruzione di un edificio gestito dal medesimo nei pressi di piazza Turba.

Il Contorno seppe poi che i fratelli del Di Trapani fossero più di due.

Sentito dal G.I., il Di Trapani ammetteva di aver conosciuto il Buscetta in carcere e di aver

in passato svolto attivita' di meccanico come pure di essere stato imputato nel procedimento penale dei "114".

Negava di appartenere ad associazioni mafiose ed escludeva che vi appartenessero i suoi familiari.

Dichiarava, altresì, che il nome di Matranga Antonino non gli era nuovo, anche se non ricordava di averlo conosciuto; che i Madonia erano suoi cugini, in quanto la madre di Madonia Francesco era sorella del padre; che i Ciulla, Gambino Giacomo Giuseppe e Carollo Gaetano gli erano sconosciuti; che Pilo Giovanni era da lui conosciuto per motivi di lavoro.

Sebbene l'imputato abbia reso delle dichiarazioni parzialmente difformi da quelle del Buscetta e del Contorno, queste ultime appaiono pienamente attendibili e cio' sia per la specifica conoscenza che dello stesso aveva il Buscetta, sia per la constatata convergenza di contenuto della dichiarazioni di Contorno e quelle di Buscetta.

Del resto lo stesso Badalamenti, commentando negativamente il carattere dei due fratelli Di Trapani per i comportamenti tenuti all'interno dell'associazione, dimostrava in tal modo



di ben conoscere i fratelli Di Trapani, peraltro tutti residenti a Cinisi, il Di Trapani Diego in Corso Umberto e i fratelli Di Trapani Francesco, Di Trapani Leopoldo, Di Trapani Michele e Di Trapani Salvatore nella contrada "Cipollazzo".

Altri significativi riscontri circa l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminosa "Cosa Nostra" vanno ravvisati in altre circostanze obiettivamente accertate.

L'imputato ha avuto rapporti d'affari con un altro coimputato - Sardina Mercurio - e tra i due vi e' stato un passaggio di assegni per oltre 40.000.000 di lire (Vol.209 f.505308-505309-505310), benché il Di Trapani ha dichiarato trattarsi solo di assegni di favore.

L'imputato e' risultato anche coinvolto nelle indagini riguardante i sequestri di persona effettuati nel milanese (sequestro Torielli Rossi di Montelera) e il teste Nannini ha riferito (Vol.220 f.509464) che in un locale frequentato da molti degli imputati, aveva visto il Di Trapani (che riconosceva in foto) con Leggio Luciano e Quartararo Antonino.

Cio' induce a ritenere che il Di Trapani fosse un personaggio di rilevante prestigio, tanto da accompagnarsi al Leggio stesso.

E del resto i rapporti di parentela con i Madonia non sono che una ulteriore conferma dei legami del Di Trapani con la predetta associazione: non e' pensabile, infatti, che il Leggio a Milano, si accompagnasse al cugino dei suoi piu' fidati alleati - i Madonia - per mera amicizia, ne' che lo stesso imputato per fini leciti, si facesse vedere in giro in compagnia di un latitante del peso del Leggio.

In conclusione le precise dichiarazioni del Buscetta e del Contorno; i rapporti d'affari dell'imputato con Sardina Mercurio e le risultanze processuali rinvenibili nella sentenza contro Leggio Luciano ed altri per i sequestri di persona sono tutti elementi sufficienti per addivenire ad una affermazione di responsabilita' dell'imputato, in ordine ai reati ascrittigli ai capi 1 e 10 della rubrica, unificati dal vincolo della continuazione, sotto il profilo della medesimezza del disegno criminoso.

Tenuto conto dei criteri dell'art.133 C.P., appare adeguata alla personalita' del reo e alla gravita' dei fatti la pena di anni 7 di reclusione (pena base per l'art.416 Bis I e IV comma C.P. = anni

4 + un terzo per aggravante di cui al VI comma = anni  
5 mesi 4 + mesi 2 per l'art.112 N.1 C.P. = anni 5 mesi  
6 + mesi 6 per art.18 L.646/82 + mesi 6 per art.81  
cpv. C.P. = anni 7 di reclusione).

Poiche' esistono i presupposti di legge sia  
sotto il profilo oggettivo che soggettivo, ai sensi  
degli artt.6 e segg. D.P.R. 16 Dicembre 1986 N.865,  
vanno dichiarati condonati mesi 6 di reclusione,  
costituenti l'aumento per continuazione relativo  
all'art.416 C.P..

Alla condanna consegue, per legge,  
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale  
durante il tempo di esecuzione della pena.

In considerazione della pericolosita' sociale, a  
norma degli artt.215, 216,217,230,417 C.P., ne va  
disposta l'assegnazione, a pena espiata ad una casa di  
lavoro per la durata di anni uno ed, al termine, la  
sottoposizione alla misura di sicurezza della liberta'  
vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento  
delle spese processuali e a quelle di mantenimento in  
carcere durante la custodia cautelare.

Per cio' che concerne le quote di partecipazione  
alla s.n.c. "Di Trapani Francesco e Serra Vita Diego e  
Pietro" corrente in Cinisi ed avente ad oggetto lavori

edili e stradali, sequestrate nei confronti dell'imputato, ai sensi dell'art.24 L.13 Settembre 1982 N.646, va rilevato che la consistenza patrimoniale della societa' deve presumibilmente ritenersi modesta, e dubbia persino la su effettiva operativita' sul mercato, dal momento che non risultano dichiarati dal Di Trapani redditi da partecipazione a societa' ne' sono stati sottoposti a sequestro beni strumentali di qualsiasi genere.

Sembra ovvio desumere che la titolarita' della quota di partecipazione in oggetto non e' nella specie idonea ad assumere valore sintomatico di illeciti arricchimenti dell'imputato, riferibili alle sue criminose attivita' all'interno dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra".

Va conseguentemente pronunciata la revoca del decreto di sequestro del G.I. di Palermo dell'11 Aprile 1985 nei confronti di Di Trapani Diego, con la restituzione del bene all'avente diritto.

Di Trapani Giovanni Battista

Di Trapani Giovanni Battista e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10), ascrittigli come in epigrafe.

Gli elementi di prova emersi a suo carico, tuttavia, non consentono di addivenire ad una sicura affermazione di responsabilita'.

Ed invero, l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminosa "Cosa Nostra" risulta affermata da Contorno Salvatore e in modo certo soltanto da Buscetta Tommaso.

In particolare quest'ultimo ha indicato - anche nel corso del dibattimento - il Di Trapani Giovanni Battista quale affiliato della famiglia mafiosa di Cinisi (Vol.124 f.450013; Vol.124 Bis f.450200), mentre il Contorno ha riferito che della famiglia di Cinisi facevano parte i fratelli Di Trapani (Vol.125 f.456542; Vol.125 f.456541), confermando successivamente come tutti i fratelli Di Trapani fossero uomini d'onore (Vol.125 f.456593).

Ora, le dichiarazioni di Buscetta Tommaso certamente costituiscono validi elementi di accusa in quanto specifiche e reiterate in dibattimento.

Non puo' invece attribuirsi una sufficiente rilevanza probatoria alle dichiarazioni di Contorno.

A tal fine, infatti, va osservato che il predetto non ha indicato nominativamente l'imputato quale "uomo d'onore", riferendo anzi che uomini d'onore della famiglia di Cinisi fossero i tre fratelli Di Trapani, vale a dire i figli del fratello del padre dell'imputato, Di Trapani Salvatore, e quindi soggetti diversi dall'imputato.

Va osservato ancora che il Tribunale di Palermo - sezione misure prevenzione - ha sottoposto il Di Trapani Giovanni Battista, con decreto n.138/79 del 19/6/1980 (Vol.124 Quater f.455775) alla sorveglianza speciale di P.S., ritenendo che la societa' MA.GE.DI. S.p.A - della quale era socio il Di Trapani Giovanni Battista con Madonia Francesco e Gelardi Mario - nascondesse in realta' una complessa rete di traffici illeciti.

Era stato, infatti, rilevato da un attento esame dei bilanci della MA.GE.DI. che l'utile netto dal 1974

al 1978, si era aggirato da poco piu' di 1.000.000 a L.4.200.000 e che tale utile era impensabile potesse consentire la sopravvivenza dei tre soci e di ben sei dipendenti tutti regolarmente stipendiati.

Ma la Corte d'Appello di Palermo Sez.V, disattendendo le valutazioni del Tribunale di Palermo - sez. misure di prevenzione - con decreto n.118/80 del 27/10/1981, ha dichiarato non farsi luogo all'applicazione della misura inflitta in primo grado, avendo accertato che al predetto imputato non puo' essere addebitato alcun ingiustificato arricchimento e che pertanto non sussiste alcun elemento concreto da cui desumere la pericolosita' sociale dello stesso.

Inoltre, e' stata copiosamente documentata la gravita' delle lesioni riportate in seguito ad incidente motociclistico, che giustificano il suo allontanamento dalla gestione della societa' sin dall'Agosto del 1977 (Vol.4 Quater f.008783 -008804) e successivamente (8-6-81) la cessione della quota in favore degli altri soci.

Deve infine rilevarsi che le dichiarazioni rese dall'imputato, con riferimento alle vicende della MA.GE.DI., hanno trovato un puntuale riscontro in quelle rese dal Gelardi e cio' conferma la

veridicità delle affermazioni dell'imputato a sua discolta.

Pertanto non resta che assolvere Di Trapani Giovanni Battista per i delitti di cui ai capi 1 e 10 come in epigrafe per insufficienza di prove.

All'assoluzione consegue la revoca del sequestro disposto dal G.I. di Palermo l'11 aprile 1985 e la restituzione dei beni agli aventi diritto.



### Durante Samuele

Durante Samuele e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di calunnia e autocalunnia ascrittigli ai capi 413 e 414 dell'epigrafe.

L'uno Dicembre 1983 Durante Samuele, imputato in un procedimento penale pendente in Cagliari per traffico di sostanze stupefacenti, dopo aver chiesto di essere interrogato alla presenza di magistrati siciliani (Vol.18 f.230129), dichiarava di conoscere noti esponenti della organizzazione criminosa "Cosa Nostra" e manifestava l'intenzione di rivelare importanti informazioni concernenti progetti criminosi, alcuni dei quali gia' attuati, altri ancora da portare a compimento, facendo peraltro cenno al sequestro di Di Nora Nicolo'.

Il 10 Dicembre 1983 (Vol.195 f.230100, 230107) allorché veniva interrogato nel presente procedimento, ai sensi dell'art.348 Bis C.P.P., incolpava Marchese Pietro e se stesso del sequestro di Di Nora Nicolo', nonostante avesse dichiarato nel primo interrogatorio di non sapere se il predetto sequestro fosse stato o meno attuato.

Poiche' la narrazione dei fatti appariva palesemente inverosimile, con mandato di cattura 205/84 del 15 Giugno 1984, gli venivano contestati i reati di calunnia ed autocalunnia di cui agli artt.368 e 369 C.P..

Interrogato (Vol.91 f.230080 - 230081) dichiarava di volersi avvalere della facolta' di non rispondere.

Con ordinanza del 20 luglio 1984 ne veniva disposta la scarcerazione dal Tribunale della Liberta'.

Cio' premesso, ritiene il Tribunale che le acquisite risultanze processuali non consentono assolutamente di dubitare circa la penale responsabilita' del Durante in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 413 e 414 della rubrica.

Ed invero, il comportamento dell'imputato configura gli estremi dei reati di calunnia e di autocalunnia.

A tal fine e' importante sottolineare come l'incolpazione di Marchese Pietro e di se stesso appare scarsamente sostenibile.

Infatti, l'imputato, contraddicendosi, afferma successivamente di aver preso parte assieme a Marchese Pietro ad un sequestro, che prima ha dichiarato non sapere se fosse stato attuato o no.

Ma, soprattutto, la infondatezza dell'incolpazione deve desumersi dalla narrazione inverosimile delle modalita' della sua presunta partecipazione al sequestro.

Al riguardo ha dichiarato di essere partito in treno da Palermo alle ore 18,00 circa, e di essere arrivato a Patti alle ore 22,30.

Ivi, a piedi avrebbe continuato alla volta dell'imbocco dell'autostrada per Messina, rimanendo in attesa di un TIR con targa straniera, da cui sarebbero discesi il Di Nora, con un cerotto sulla bocca ed uno sugli occhi, Bono Giorgio, Zaza Michele ed altro sconosciuto.

Costoro avrebbero preso posto su una Alfetta, parcheggiata nei pressi senza alcuna persona ad attenderli, che sarebbe stata, poi, guidata dal Durante sino ad Agrigento, ove, in aperta campagna, sarebbero scesi tutti quanti, ad eccezione del Durante medesimo e dello sconosciuto, che avrebbero fatto rientro a Palermo.

Ora, e' evidente l'incongruenza di tutto cio'.

E' assurdo, infatti, pensare che per commettere un delitto cosi' grave e delicato il Di Nora sia stato fatto scendere, con cerotti visibilmente

applicati al viso, proprio alla fine dell'autostrada di Patti, ove era ben possibile, per notoria esperienza, sostasse una pattuglia di Polizia; cosi' come e' assurdo che ben 5 persone abbiano preso posto su una fantomatica Alfetta lasciata nei pressi, viaggiando scomodamente e per lungo tratto in compagnia manifesta di un sequestrato ricoperto di cerotti, col rischio di essere fermati da un'auto della Polizia.

E' assurdo, infine, che un'organizzazione cosi' efficiente, come quella che per certo organizzo' il sequestro in questione, fosse cosi' a corto di mezzi e di intelligenza da far viaggiare l'autista (Durante) in treno fino a Patti, facendogli poi raggiungere a piedi, nottetempo, il luogo dell'appuntamento col TIR e lasciandolo ivi in solitaria attesa per circa 3 ore.

Infine, altra circostanza significativa e' la constatata falsita' di alcune delle dichiarazioni rese dall'imputato.

Infatti, il suo palese mendacio e' emerso con ogni evidenza allorquando, richiesto di riconoscere le persone ritratte nelle fotografie mostrategli e con cui egli asseriva di avere avuto una certa

frequentazione per le pretese mansioni di autista svolte alle dipendenze di Salvo Antonio, non ha saputo riconoscere il cugino di costui Salvo Ignazio e il loro congiunto Lo Presti Ignazio.

Alla stregua delle considerazioni che precedono deve affermarsi la responsabilita' dell'imputato per i reati di calunnia e di autocalunnia.

Per vero ricorre sia l'elemento materiale che psicologico dei reati in esame, atteso che il Durante ha incolpato Marchese Pietro, pur sapendolo innocente, e se stesso, pur non avendo partecipato al predetto sequestro.

Quanto alla pena da infliggersi a Durante Samuele per le due violazioni di cui e' stato ritenuto colpevole, considerato che i due reati concorrono formalmente ai sensi dell'art.81 I comma C.P., essendo stati commessi con la stessa azione, considerati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., appare conforme a giustizia condannare Durante Samuele alla pena di anni 4 di reclusione cosi' determinata: pena base reato piu' grave di cui al capo 413, art.369 C.P. = anni 3 di reclusione + aumento di anni 1 di reclusione per art.81 I comma C.P. = anni 4 di reclusione.

Segue per legge l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

In considerazione della sua pericolosità sociale, l'imputato va sottoposto, dopo l'espiazione della pena, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo di tempo non inferiore ad anni 1.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E  
S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.26

**Enea Antonino**

Enea Antonino e' stato rinviato a giudizio, per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso (capi 1 e 10), nonche' per quelli di associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti e di traffico di stupefacenti (capi 13 e 22), ascrittigli come in epigrafe.

Gli elementi probatori, emersi a suo carico, consentono di pervenire all'affermazione della sua responsabilita', in ordine ai reati di cui ai capi 1, 10, 13.

Invero, sia Buscetta Tommaso che Contorno Salvatore, sono stati concordi nel dichiarare l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminale "Cosa Nostra".

Il primo ha precisato che alla "famiglia" mafiosa" di S.Giuseppe Jato, sono affiliati sia Enea Salvatore che il fratello Enea Antonino, entrambi figli di Enea Giovanni, mobiliere del Monte di Pieta', anch'egli mafioso (Vol.124 f.450016-450017).



Nell'interrogatorio reso al G.I. di Milano il 10 ottobre 1984, il Buscetta ha mutato leggermente la propria precedente versione, sottolineando che Enea Antonino ed Enea Salvatore, detto "Roberto", erano inseriti nella "famiglia" di Bolognetta, il cui "rappresentante" era Bono Giuseppe (Vol.124-bis f.450340).

Successivamente ha, pero', rettificato tale affermazione, sostenendo che gli Enea appartengono alla "famiglia" di S.Giuseppe Jato (Vol.124-bis f.459340), come, peraltro, riferito la prima volta.

Contorno Salvatore, a proposito dei fratelli Enea, ha dichiarato che essi sono "uomini d'onore" appartenenti alla "famiglia" di Bolognetta, insieme ai Bono, ai Fidanzati ed ai Martello.

Ha quindi rilevato che gli Enea posseggono alcuni magazzini di mobili, di fronte alla Banca d'Italia ed in via Napoli a Palermo.

In quest'ultimo negozio, egli aveva avuto occasione di incontrare l'imputato una sola volta.

Precisava, pero', che Lo Jacono Pietro gli aveva riferito, dopo avergli presentato Enea Salvatore, che sia questi che il fratello Antonino facevano parte della "famiglia" di Bono Giuseppe (Vol.125 f.456700).

Al dibattimento Buscetta Tommaso ha confermato che gli Enea, figli del mobiliere, da lui conosciuti sin da bambini, fanno parte della "famiglia" di Bolognetta.

Su specifica domanda della difesa ha chiarito che la qualifica di "uomini d'onore" degli Enea, gli era nota perche' riferitagli da Bono, Salamone e tanti altri.

Ha infine rilevato che gli Enea trattavano i loro affari prevalentemente a Milano, ma di non saperne comunque precisare la residenza.

Contorno Salvatore in sede dibattimentale, a proposito dei legami che intercorrevano tra i fratelli Bono ed altri esponenti mafiosi, per la realizzazione del traffico di stupefacenti, ha precisato che collegati ai Bono erano anche i fratelli Enea.

V'e' da precisare, in proposito, che la diversa indicazione della "famiglia" di appartenenza non ha nessuna rilevanza circa la responsabilita' in relazione alla partecipazione all'associazione mafiosa, attesa l'unitarieta' della stessa. Inoltre, come nel caso delle "famiglie" di Bolognetta e di S. Giuseppe Jato, gli stretti rapporti anche di parentela fra i loro membri (Bono, Salamone) giustificano eventuali possibili inesattezze.

Le dichiarazioni dei due "pentiti" trovano, comunque, adeguato sostegno anche in numerosi altri riscontri probatori.

Dall'interrogatorio reso da Tasso Gabriella, innanzi all'A.G. di Milano e poi confermato ed integrato al dibattimento, risulta che presso i locali della "Datra" s.r.l. con sede in Milano in via Larga N.13, erano soliti riunirsi i mafiosi facenti capo a Bono Giuseppe e cioè' Fidanzati, Martello, nonché' gli Enea.

Riguardo a questi ultimi, la Tasso ha precisato che si trattava di tale "Robertino" (Enea Salvatore) e del fratello Nino (Enea Antonino, odierno imputato) riconosciuto, dalla Tasso, nella fotografia della carta d'identità a lui intestata (Vol.18 f.410688-410689).

Un ulteriore elemento, che avvalorava la tesi accusatoria, e' fornito dall'episodio descritto dal rapporto di P.G. a carico dell'imputato.

Lo stesso infatti e' stato sorpreso il 26 luglio 1982, dopo un pranzo in un ristorante palermitano, insieme a Bono Giuseppe, Martello Biagio e Fidanzati Stefano, in quel periodo latitante (Allegato 1 al Vol.30/Q f.052917-052918).

Un'intercettazione telefonica, effettuata sull'utenza del fratello dell'imputato, Enea Salvatore, ha consentito di accertare che subito dopo il fermo di Enea Antonino, avvenuto in occasione del descritto episodio, un anonimo interlocutore (Li Vorsi Gaspare), in un linguaggio cifrato caratteristico della mafia, comunico' ad Enea Salvatore la notizia dell'avvenuto fermo. (Allegato 1 al Vol.30/Q f.052959-052960).

Decisivi elementi, in ordine alla partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa ed ai fini di questa, emergono inoltre dalle numerose intercettazioni telefoniche.

Esse hanno permesso di individuare gli stretti legami tra l'imputato e Bono Giuseppe, il quale chiese ai due Enea di procurargli un alloggio vicino Palermo per l'estate (Vol.196-bis F.500049), nonche' i legami con Martello Biagio che l'imputato ebbe l'incarico di prelevare all'aeroporto su disposizione, a mezzo telefono, del fratello Salvatore (Vol.196-bis f.500054).

Deve poi rilevarsi che l'utenza palermitana dell'imputato e' risultata destinataria di comunicazioni da parte di Virgilio Antonio (Vol.196-bis f.500099), di Amendolito Salvatore,

Barbarossa Nunzio, esponenti di primo piano nel traffico degli stupefacenti.

Interrogato dal G.I. sui fatti contestatigli, Enea Antonino, si e' protestato innocente, dichiarando di non conoscere Buscetta.

Ha poi affermato di conoscere, ma solo in virtu' di un rapporto di amicizia, Bono Alfredo e Bono Giuseppe, nonche' Martello Biagio, con i quali pranzo' insieme a Palermo e successivamente venne fermato dalla Polizia.

Ha precisato infine che il fratello Salvatore era soprannominato "Roberto" (F.P. f.230716 e segg.).

Al dibattimento si e' limitato a confermare il precedente interrogatorio.

La ricognizione critica degli elementi di prova, sinora enunciati, dimostra con notevole grado di certezza l'appartenenza dell'imputato al sodalizio criminoso e la sua responsabilita' in ordine ai reati attribuitigli.

Le dichiarazioni di Buscetta e di Contorno, rese sia in istruttoria che in dibattimento, ed i numerosi riscontri riguardanti i legami dell'imputato con la "famiglia" mafiosa di Bono Giuseppe e con esponenti di questa  
c o m e

Martello e Fidanzati, nonché le stesse ammissioni dell'Enea circa il vincolo di "mera" amicizia intercorsa con i fratelli Bono ed il Martello, confermano tale conclusione.

A ciò debbono aggiungersi i risultati delle numerose intercettazioni telefoniche, che hanno evidenziato i rapporti dell'imputato con soggetti dediti al traffico degli stupefacenti, che costituiva, come peraltro emerso dalle dichiarazioni di Contorno, la principale attività della "famiglia" mafiosa diretta da Bono Giuseppe, cui l'imputato apparteneva.

Pertanto l'Enea deve essere dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1, 10 e 13.

Per quanto concerne la sua posizione in ordine al delitto di traffico di stupefacenti, di cui al capo 22 dell'epigrafe deve rilevarsi che non sussistono elementi sufficienti per giungere ad una affermazione di responsabilità.

Invero, pur essendo accertata la partecipazione dell'imputato ad una associazione dedita al traffico degli stupefacenti, attesi i frequenti contatti dell'Enea con i personaggi chiave di tale illecita attività, non emerge dalle risultanze processuali

alcun episodio specifico che possa univocamente e con certezza dimostrare lo svolgimento da parte dell'imputato di una concreta attivita', che integri la fattispecie di cui al capo 22 della rubrica.

L'Enea va pertanto assolto da tale reato per insufficienza di prove.

Cio' premesso, in ordine alla determinazione della pena per i delitti di cui ai capi 1 e 10, deve rilevarsi che questi sono da ritenersi avvinti, (ex art.81 cpv., dal vincolo della continuazione, essendo stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

Pertanto la pena dovra' essere determinata, avendo riguardo a quella prevista per il reato piu' grave, cioe' quello di cui all'art.416 bis, C.P..

All'imputato deve essere quindi inflitta per tali delitti la pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione (pena base 416 bis I e IV comma anni 4 reclusione + 1/3 per VI comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per 112 N.1 C.P. = anni 5 mesi 6 + art.81 cpv. anni 6 + mesi 6 per art.7 L.575/65 = anni 6 e mesi 6).

Per il delitto di cui al capo 13, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art.75, V comma, non sussistendone i presupposti, all'Enea va

invece inflitta la pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione e £.60.000.000 di multa (pena base art.75 II comma = anni 4 e mesi 6 di reclusione e £.45.000.000 di multa + mesi 12 e £.15.000.000 di multa per art.75 IV comma = anni 5 e mesi 6 di reclusione e £.60.000.000 di multa).

Le pene così determinate vanno cumulate in applicazione dell'art.73 C.P. e pertanto l'imputato deve essere condannato alla pena complessiva di anni 12 di reclusione e £.60.000.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena così determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge N.646 del 1982, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva, che si individua nella casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, si reputa opportuno disporre, ai sensi dell'art.230, ultimo comma, C.P., che il



condannato, stante la sua pericolosità sociale, sia posto in libertà vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

**Enna Vittorio**

Enna Vittorio e' stato rinviato a giudizio, per rispondere dei delitti di detenzione illegale e trasporto di sostanze stupefacenti in ingenti quantita' (capo 37) ed associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti (capo 13).

L'analisi delle risultanze processuali consente di affermare la responsabilita' dell'imputato, in ordine al reato di cui al capo 37.

Invero, l'Enna e' stato indicato da Anselmo Salvatore, come il "Vittorio", infermiere del manicomio di Palermo, che aveva effettuato, per conto di Di Giacomo Giovanni, detto "u longu", il trasporto di diverse partite di droga a Milano, recapitate ad un tale, soprannominato "u cinisi", e ad un certo "catanese".

L'Anselmo ha, quindi, aggiunto che il "Vittorio", circa tre mesi prima, era stato arrestato per fatti di droga (Vol.1/2 f.179201).

Quindi, lo ha riconosciuto nella foto raffigurante le sembianze dell'imputato (Vol.133 f.459195).

Il riconoscimento fotografico, unito alla circostanza riferita dal "pentito" in ordine all'arresto dell'Enna, tre mesi prima, ed alla sua qualita' di infermiere del manicomio di Palermo, hanno permesso con certezza di identificarlo con la persona descritta nelle dichiarazioni.

Interrogato in istruttoria, l'imputato ha respinto le accuse, affermando di non conoscere Anselmo, ne' i soggetti da lui chiamati in causa come mittenti o destinatari della "merce" trasportata e cioe' Di Giacomo Giovanni, e i fantomatici "u cinisi" e "u catanese".

Tale interrogatorio e' stato confermato al dibattimento.

Gli elementi probatori sinora enunciati ed in particolare le precise e circostanziate dichiarazioni dell'Anselmo, suffragate da un riconoscimento fotografico e dalla corrispondenza delle riferite circostanze sull'attivita' lavorativa dell'imputato ed il suo arresto "per fatti di droga", con la realta', permettono di concludere con apprezzabile grado di sicurezza che l'Enna, abbia svolto in molteplici occasioni, l'attivita' di corriere della droga tra Palermo e Milano.

Tanto piu' che l'Anselmo ha riferito i fatti-reato con analiticita' di particolari, fornendo indicazioni esatte, ma generiche, circa il correo, tanto che alla sua identificazione si e' potuti risalire ad altra via.

E', quindi, impensabile che l'imputato "collaboratore" sia stato mosso dall'intento di eliminare l'Enna.

Pertanto, l'imputato deve essere dichiarato colpevole del reato attribuitogli al capo 37 della rubrica.

Per quanto riguarda la sua responsabilita' per il delitto di cui al capo 13, deve rilevarsi che non sussistono elementi sufficienti che la dimostrino.

Infatti il terminale di una sia pur vasta organizzazione puo' essere estraneo alla struttura fondamentale associativa di questa.

Come, peraltro, confermato da qualche imputato (V.interr. De Caro Carlo), i corrieri, al fine di evitare che da essi si risalga ai vertici dell'organizzazione, sono normalmente scelti fra elementi ad essa estranei.

Pertanto in assenza di ulteriori circostanze, che in modo univoco possano far ritenere l'organico

inserimento dell'imputato nel contesto associativo, egli deve essere assolto dall'imputazione di cui al capo 13, per insufficienza di prove.

L'Enna deve essere quindi condannato per il delitto di cui artt.71 e 74 L.685/75, commesso con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, stante la pluralità degli episodi accertati di trasporto di stupefacenti, alla pena unica di anni 6 e mesi 6 di reclusione e L.10 milioni di multa (pena base art.71 = anni 4 di reclusione e L.6.000.000 di multa + aumento di un mezzo per art.74 = anni 6 di reclusione e L.9.000.000 di multa + 81 cpv = anni 6 e mesi 6 di reclusione e L.10.000.000 di multa), oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Alla condanna conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale, durante l'espiazione della pena.

In considerazione della sua pericolosità sociale, il condannato va sottoposto a pena espiata alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

**Ercolano Salvatore**

Ercolano Salvatore e' stato rinviato a giudizio, per rispondere dei reati di associazione per delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10), nonche' per quelli di associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti (Capo 13) e di traffico di stupefacenti (capo 22), ascrittigli come in epigrafe.

Gli elementi probatori, acquisiti a carico dell'imputato, consentono di pervenire all'affermazione della sua responsabilita' in ordine a tutti i delitti contestatigli.

Esaminando la sua posizione in relazione ai reati di cui ai capi 1 e 10, deve rilevarsi che l'appartenenza dell'Ercolano all'associazione mafiosa ed in particolare al gruppo dei catanesi diretto da Santapaola Benedetto, e' emersa chiaramente dalle dichiarazioni rese da Dattilo Sebastiano, Saia Antonino, Parisi Salvatore.

Gia', il Dattilo nel corso delle indagini sui traffici di droga condotti dai catanesi, aveva

riferito di aver conosciuto l'imputato nel giugno 1982 a Catania, durante una riunione in casa di Ferrera Giuseppe, cui parteciparono Torrisi Orazio, Bonica Marcello ed altri soggetti palesemente armati.

Tale riunione aveva come finalita' quella di organizzare il prelevamento ad Atene, di 11,3 tonnellate di hashish provenienti dal Libano.

Per tale specifico episodio di traffico di stupefacenti, la Corte di Cassazione ha dichiarato, in seguito a conflitto sollevato dall'imputato, la competenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria.

Tuttavia, ai fini del presente procedimento, il fatto delittuoso in questione, puo' essere valutato come sintomatico del coinvolgimento dell'Ercolano, nelle attivita' dell'associazione mafiosa.

Il Dattilo ha poi continuato, dichiarando di aver partecipato ad un'ulteriore riunione nel Giugno 1983, a Catania, alla quale intervenne, insieme a Ferrera Antonino, Bonica Marcello, Riela Saverio, anche l'Ercolano.

Scopo del convegno, era quello di estromettere il dichiarante dai traffici di droga, mediante il pretesto di dover mutare attivita'.

La conferma dell'organico inserimento dell'imputato nel sodalizio criminoso e' venuta poi dalle dichiarazioni di Parisi Salvatore, il quale ha chiaramente affermato l'appartenenza dell'Ercolano al "clan" di Santapaola, mettendo peraltro in evidenza i loro rapporti di parentela (Vol.164 f.486242 e Vol.171 f.489272).

Tale conclusione e' stata poi avvalorata dalle dichiarazioni di Saia Antonino, il quale ha narrato di un incontro tenutosi a Catania, per dirimere un conflitto insorto tra il gruppo di Santapaola e di "Turi Ercolano" (l'imputato) ed un altro gruppo mafioso, per il controllo del traffico di droga a Torino (Vol.164 f.486251-486252 e segg.).

Tali deposizioni, notevolmente concordi tra loro, dimostrano con certezza l'affiliazione dell'imputato all'organizzazione "Cosa Nostra".

Le proteste di innocenza dell'Ercolano, e le sue dichiarazioni di non conoscere il Dattilo, il Saia ed il Parisi rese in sede di interrogatorio (Vol.44/RA f.123490 e segg.), appaiono un mero espediente difensivo diretto ad occultare la verita'.

Anche l'interrogatorio reso in dibattimento ed in particolare le contraddizioni in cui l'imputato e'



incorso con riferimento alla conoscenza del Dattilo e di altri esponenti mafiosi del "clan" dei catanesi, rendono le proteste di innocenza dell'imputato inattendibili.

Sulla base di quanto sinora esposto, va quindi dichiarata la responsabilita' dell'Ercolano per i reati di cui ai capi 1 e 10.

Per quanto concerne i reati di cui ai capi 13 e 22, la prova della responsabilita' dell'imputato si desume non solo dalle dichiarazioni del Dattilo, che riguardando in parte un episodio, sottoposto alla cognizione di altro giudice, potrebbero risultare non pienamente influenti ai fini del presente procedimento, ma anche da quanto riferito da Saia Antonino circa l'attivita' di traffico di droga, espletata dall'Ercolano, in Torino (Vol.164 f.486251-486252).

Tali elementi sono stati suffragati dalle deposizioni di Coniglio, Fragomeni, Miano Roberto.

Il Coniglio ha affermato di conoscere Ercolano Turi (l'imputato) nipote di Santapaola e trafficante di cocaina a Torino.

Il Fragomeni narra invece di un incontro in un Bar di corso Peschiera a Torino, dove erano

presenti Borgna Paolo ed Ercolano "Turi" insieme ad altri trafficanti di cocaina.

Il dichiarante ha riferito che la cocaina gli veniva fornita da Borgna Paolo che lavorava insieme all'Ercolano.

Un'ulteriore conferma e' stata poi fornita da Miano Roberto, che ha precisato di essersi incontrato alla fine del 1982, con l'Ercolano ed altri per discutere di alcuni contrasti sorti per la concorrenza di diversi gruppi, nell'attivita' di spaccio degli stupefacenti sulla piazza di Torino.

La concordanza e l'univocita' di tali numerose dichiarazioni, permette di concludere che l'Ercolano fosse un importante trafficante di sostanze stupefacenti, che controllava insieme ad altri soci, la zona di Torino, occupandosi di rifornire i rivenditori.

L'imputato, nel corso degli interrogatori, ha respinto decisamente ogni addebito a riguardo.

Tuttavia tali proteste di innocenza, non convincono, essendo per lo piu' generiche e comunque inidonee a confutare, in modo preciso le dichiarazioni poste a sostegno dell'accusa.

Anche per i delitti di cui ai capi 13 e 22, deve essere quindi riconosciuta la colpevolezza dell'imputato.

In ordine alla determinazione della pena, deve rilevarsi che i delitti di cui ai capi 1 e 10 sono da ritenersi avvinti, tra loro, dal vincolo della continuazione, poiche' commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

Analoga considerazione va formulata per i reati di cui ai capi 13 e 22.

Posto, pertanto, che i reati piu' gravi sono rispettivamente quelli di cui ai capi 10 e 22 della rubrica, la pena dovra' ex art.81 cpv, stabilirsi in base a quella prevista per questi ultimi.

Cio' premesso per i delitti di cui ai capi 1 e 10, l'Ercolano va condannato alla pena unica di anni 6 e mesi 6 di reclusione (pena base 416 bis: I e IV comma anni 4 di reclusione + 1/3 per VI comma = anni 5 e mesi 4 di reclusione + mesi 2 per art.112 N.1 C.P. + mesi 12 art.81 = anni 6 e 6 mesi di reclusione).

Per i delitti di cui ai capi 13 e 22, escluse le aggravanti di cui all'art.74 N.5 e 2 cpv L.685/75, non ricorrendone i presupposti, l'imputato deve essere condannato alla pena unica di anni 9 e mesi 6 di reclusione e L.90.000.000 di multa (pena base artt.71 e 74 N.2 e I cpv = anni 4 di reclusione e L.30.000.000

+ aumento di un terzo per art.74 N.2 = anni 5 e mesi 4 di reclusione e L.40.000.000 di multa + aumento di un mezzo per art.74, I cpv. = anni 8 di reclusione e L.60.000.000 di multa + 81 cpv = anni 9 e mesi sei di reclusione e L.90.000.000 di multa).

Poiche' ai sensi dell'art.73 C.P., su tali pene deve essere operato il cumulo materiale, l'Ercolano va condannato alla pena complessiva di anni 16 di reclusione e L.90.000.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

In considerazione della sua pericolosita' sociale, l'Ercolano va sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della liberta' vigilata, per un periodo non inferiore a 3 anni.

Ai sensi dell'art 6 e segg. D.P.R. 16-12-1986 N.865, va disposto il condono di anni 1 di reclusione.

**Faia Salvatore**

Faia Salvatore e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 313, 314, 315, 316, 332, 352, 353, 354, ascrittigli come in rubrica.

In questa sede verra' esaminata la sua posizione processuale in ordine ai reati di associazione per delinquere semplice (Capo 1) e di tipo mafioso (capo 10), rinviando per gli altri reati, alla parte della sentenza in cui vengono trattati.

L'imputato e' stato indicato sia da Sinagra Vincenzo che da Di Marco Salvatore, come loro complice in numerose imprese criminali, attuate nell'ambito della "famiglia" mafiosa di Corso dei Mille, sotto la direzione di Marchese Filippo.

Il Faia detto "l'americano" e' stato riconosciuto dal Sinagra in una foto segnaletica.

L'imputato, nell'interrogatorio reso in istruttoria ed in quello dibattimentale, si e' protestato innocente, negando di conoscere Di Marco, Sinagra, Marchese e di aver preso parte alle loro imprese (Vol.209/FP f.231224 e segg.).

Il suo coinvolgimento in numerosi furti e rapine organizzati dalla predetta cosca, e' stato pero' dimostrato in altra parte del presente provvedimento, ove e' stata affermata la sua responsabilita' per la c.d. rapina "Marabeti" (capi 313-316) ed il furto "Piraino" (capo 332).

Tuttavia sia le dichiarazioni dei suddetti "pentiti" che l'accertata partecipazione a tali delitti, non appaiono elementi probatori sufficienti a concludere che il Faia fosse organicamente inserito nella "famiglia" di Corso dei Mille.

Infatti, la consumazione di furti e rapine, non rientrano tra le attivita' illecite tipiche dell'associazione, seppur assuma in taluni casi di maggior rilievo un valore sintomatico dell'appartenenza ad essa, in mancanza di altri elementi, non costituisce prova certa ed univoca dell'inserimento nel sodalizio criminoso.

Pertanto, non sussistendo altri elementi che consentano di affermarne con sicurezza l'appartenenza a "Cosa Nostra", egli va assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 per insufficienza di prove.

In ordine alla determinazione della pena per i reati di cui ai capi 313, 314, 315, 316, 332, per i

quali il Faia e' stato ritenuto responsabile, deve rilevarsi che essi sono avvinti dal vincolo della continuazione, perche' commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

Posto, quindi, che il reato piu' grave e' da considerarsi quello di rapina aggravata di cui al capo 313, l'imputato deve essere condannato alla pena unica di anni 6 di reclusione e £.2.000.000 di multa (pena base per art.628 cpv. II, N.1 = anni 5 e £.1.200.000 di multa + anni 1 e £.800.000 di multa per art.81 cpv. = anni 6 e £. 2.000.000 di multa), oltre al pagamento delle spese processuali.

Alla condanna conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena.

In considerazione della sua pericolosita' sociale, il Faia va sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della liberta' vigilata, per un tempo non inferiore ad anni 3.

Faldetta Luigi

Faldetta Luigi e' stato rinviato a giudizio, per rispondere dei reati di cui agli artt.416 (associazione per delinquere semplice) e 416 Bis (associazione per delinquere di tipo mafioso), ascrittigli come in epigrafe. L'analisi delle risultanze processuali, consente di pervenire all'affermazione della sua responsabilita', in ordine ai reati attribuitigli.

Invero, notevoli sono gli elementi a carico del Faldetta, che sono emersi nel corso delle indagini istruttorie.

Procedendo al loro dettagliato esame, si rileva che in primo luogo, il Faldetta negozio' assegni per circa lire 305 milioni, dello stesso tipo di quelli trovati addosso a Giuseppe Di Cristina ed un assegno di lire 14.600.000, tratto su C/C di Salvatore Inzerillo, "boss" di Passo di Rigano.

Mentre per i primi, lo stesso risulta imputato di ricettazione in altro procedimento, in quanto e' stato accertato che provenivano da traffici illeciti,





richiesti dal cognato dello Spadaro, Sampino Giovanni, in data 16.12.1976 e per un importo di lire 75.000.000, sono stati negoziati da Faldetta, il quale emise anche un assegno di lire 20.000.000, negoziato dalla Societa' Fiduciaria di Certif. e Rev. di pertinenza di Tommaso Spadaro. L'imputato, interrogato in proposito, ha collegato i predetti assegni prima alla concessione di un prestito da parte di Sampino Francesco, suocero dello Spadaro (Vol.67 f.422611 int. del 19.12.1983), poi cambiando versione, nell'interrogatorio del 15.10.1984 (Vol.123 f.449978), ad una operazione economica intrapresa in societa' con lo Spadaro e non andata a buon fine.

Per quanto riguarda l'assegno da 200.000.000, ha dichiarato che trattarsi della restituzione di un prestito, senza che lo Spadaro avesse ricevuto alcun compenso.

A parte le evidenti contraddizioni tra il primo ed il secondo interrogatorio, che stranamente a distanza di un anno di tempo, appare piu' dettagliato rispetto a quello, anche l'ultima riferita circostanza della mancata richiesta di qualsiasi interesse per il prestito da 200.000.000, suscita notevole perplessita' ed avvalorata la tesi che si trattasse di un rapporto di

natura ben diversa. Ulteriori riscontri, in ordine alla attivita' di Faldetta e ai suoi rapporti con Pippo Calo', sono stati forniti da Tommaso Buscetta.

Quest'ultimo ha dichiarato che il Faldetta, pur non essendo "uomo d'onore" rappresenta gli interessi di Pippo Calo' in numerosissimi affari, apparentemente leciti. Infatti per confidenze ricevute da Gaetano Badalamenti, aveva saputo che insieme a Calo' e a Tommaso Spadaro, Faldetta aveva costruito delle ville in Sardegna.

Il "pentito" aggiungeva che il Calo' era solito reinvestire, con l'ausilio del Faldetta, il denaro di provenienza illecita, in attivita' apparentemente lecite. A conferma del rapporto tra i due, Buscetta ricordava che in occasione dell'arresto del Faldetta, il Calo' lo aveva segnalato a lui, perche' lo trattasse con un occhio di riguardo, anche se lo stesso Faldetta si guardo' bene dall'approfittare di tale raccomandazione (Vol.124 f.450007, 450064, 450096).

Circa il tenore di tali rapporti, il Buscetta ha chiarito che essi non potevano ricondursi alla situazione di assoggettamento

dell'imprenditore al potere mafioso, poiche' tutti coloro che cooperano, si attendono anche vantaggi. A dimostrazione di tale assunto sosteneva che un esempio era costituito da Faldetta, testa di legno di Pippo Calo', nonostante abbia sempre negato i rapporti con quest'ultimo, pur continuando nella occulta collaborazione, e non certo solo per paura (Vol.124 Quater f.450379).

Tale deposizione, ha consentito, tra l'altro, di approfondire il particolare della costruzione delle ville in Sardegna. Dal rapporto della Criminalpol Lazio (Vol.200 f.501845 e segg.) e' stato possibile accertare, il sicuro interessamento dell'imputato in due societa', La Mediterranea s.r.l. e la Agroedil Olmo s.r.l. che hanno realizzato immobili in Porto Rotondo, su terreni originariamente appartenenti alla S.p.a. Punta Volpe, passata nel 1978, sotto il controllo di Flavio Carboni.

La Mediterranea s.r.l., che prima era amministrata dal Faldetta, sostituito poi a causa di vicissitudini giudiziarie con Luciano Merluzzi, al quale a sua volta e' subentrato nel 1980 Bellino Gaspare , un falegname di S.Lorenzo nelle mani di Pippo Calo', ha realizzato in Porto Rotondo un complesso residenziale

di 56 miniappartamenti, di cui diciannove ceduti alla s.r.l. "Montus", controllata da Diotallevi Ernesto (in strettissimi rapporti, secondo Buscetta, con il Calo'), due a Faldetta Luigi, uno a Di Gesu' Lorenzo. (Vol.124 Quater f.451995).

A tal proposito la vedova dell'imprenditore Balducci Domenico, De Carolis Italia ha chiarito che il marito era in societa' con Faldetta, Agliandolo Mario, Calo' Pippo e Di Gesu' Lorenzo, nella s.p.a. Mediterranea, circostanza questa confermata da Merluzzi (Vol.124 Quater - 452004 - 452005).

Interrogato su tali particolari, il Faldetta ha sostenuto di aver lavorato da solo e non in societa' con i suddetti personaggi (Vol.123 449964 - 449994). Tuttavia ha affermato che, ceduta la s.p.a. Mediterranea a Merluzzi Luciano, prestanome di Balducci, gli vennero corrisposti circa 340.000.000 di lire in assegni, per i quali subi' in seguito procedimento penale per ricettazione. Tali assegni provenivano probabilmente dal Calo', ed erano tipo analogo a quelli trovati su Di Cristina Giuseppe.

Nessuna spiegazione e' stata data pero' dall'imputato, in ordine alla nomina, nel 1980, di Bellino Gaspare, prestanome di Calo', ad amministratore della societa'.

Altro elemento che mostra il coinvolgimento di Faldetta nelle attivita' dell'associazione mafiosa e in particolare di Calo' Pippo, riguarda un appartamento sito in Roma, Via Aurelia 477, nei pressi di Piazza Irnerio. In tale appartamento, poi indicato dal Buscetta, si riunivano trafficanti di stupefacenti, facenti capo a La Mattina Nunzio, della stessa famiglia di Calo' Pippo.

Tale appartamento, venne venduto il 20.2.1981 dalla s.r.l. Aurelia 71 alla s.r.l. Immobiliare COMA, una societa' di cui sono risultati soci i fratelli Bellino Gaspare e Vincenzo, prestanomi di Calo' Pippo.

Alle trattative si interesso' Faldetta e come da egli stesso ammesso, il Calo' frequentava l'immobile, utilizzando il suo nome. Dalle dichiarazioni di Luciano Merluzzi e' emerso uno straordinario interessamento del Faldetta, il quale si attivo' per la costituzione della societa' cui intestare l'appartamento e pago' personalmente, firmando e girando assegni, il prezzo ai venditori.

Tale episodio evidenzia il grado di collusione del Faldetta con il Calo'.

Altro episodio, che avvalora le tesi accusatorie, riguarda la costruzione di due ville a Porto Rotondo, da parte dell'imputato, su terreni acquistati dalle societa' Agroedil Ontano e Agroedil Olmo, quest'ultima avente come soci Balducci Domenico, Bellino Gaspare, prestanome di calo', nonche' la moglie del Bellino, Maniscalco Angela.

Su tali terreni contigui, come riferito dallo stesso imputato e da Merluzzi, il Faldetta costruì due ville, in cui, nell'estate 1981, villeggiarono "a contatto di gomito" Calo' Pippo e Pazienza Francesco. Cio' si ricava anche dalle dichiarazioni dell'avv. Stufler Gustavo (Vol.124 Quater f.451964) che si occupava degli interessi patrimoniali di certo Terni Sergio, amministratore di una societa' immobiliare di Porto Rotondo. Lo Stufler, in altra occasione, ha riferito che essendo stato il Faldetta arrestato per fatti di mafia e poi scarcerato dal Tribunale della liberta', si vantava di cio', tanto che ammiccando rispose ad una sua richiesta di spiegazioni sull'accaduto, con la frase "La Mafia non esiste" (Vol.205 f.504539).

Agli interrogatori il Faldetta si e' protestato innocente, dichiarando di non far parte di organizzazioni mafiose e di avere conosciuto Calo' Pippo, anche perche' in occasione di alcune estorsioni ai suoi danni, si era rivolto allo zio di questi, Calo' Paolo che gli aveva assicurato protezione. I rapporti con Calo' Pippo si erano intensificati, quando egli incarico' Faldetta di costruirgli una villetta nella zona di Villagrazia di Palermo.

Cosi', cominciarono a frequentarsi, anche se l'imputato nega di aver avuto rapporti d'affari con il Calo' e di avergli richiesto protezione. Ha affermato inoltre di sapere solo vagamente che il Calo' facesse parte di organizzazioni mafiose.

Al dibattimento ha confermato gli interrogatori resi in istruttoria, mantenendo un contegno, ispirato alla medesima linea difensiva.

La ricognizione critica degli elementi raccolti a carico dell'imputato e sinora enunciati, permette di ricostruire chiaramente la sua posizione.

Egli infatti non e', come peraltro affermato da Buscetta, un "uomo d'onore" e quindi un soggetto organicamente inserito nell'associazione "Cosa Nostra".



Tuttavia le risultanze processuali provano che egli non si limitava a svolgere certe attività perché gli venivano imposte dalla organizzazione mafiosa, ma partecipava a numerosi affari, intrapresi dal Calo' e da altri personaggi, ai quali era cointeressato, ricavandone profitti. Le numerose negoziazioni di assegni provenienti da attività illecite; gli investimenti nel settore dell'edilizia effettuati in Sardegna, mediante società sotto il controllo indiretto del Calo'; l'interessamento del Faldetta all'acquisto ed alla intestazione dell'appartamento di Via Aurelia 477, il cui prezzo venne pagato dall'imputato, firmando personalmente gli assegni; i rapporti di cordiale intimità con il Calo' con il quale hanno trascorso in qualche occasione le vacanze, nella stessa località; sono indizi univoci e certi della funzione ausiliaria che il Faldetta svolgeva per la cosca di Calo', collaborando all'investimento del denaro illecitamente acquisito, in attività di copertura, specie nel settore edilizio. Pertanto, deve essere affermata la responsabilità dell'imputato, in qualità di concorrente ex art.110 C.P. nei delitti di cui all'art.416 e 416 Bis.

Secondo la piu' accreditata interpretazione, infatti, e' possibile il concorso nel delitto di associazione da parte di estranei all'associazione stessa, secondo le regole generali dell'art.110 C.P., in virtu' del principio secondo cui anche rispetto al reato necessariamente plurisoggettivo e' ammissibile il concorso eventuale, da parte pero' di persone diverse dai concorrenti necessari.

Tale ipotesi di concorso e' ipotizzabile in quanto il non associato, conoscendo la natura e le finalita'dell'associazione, assuma attivamente e consapevolmente un comportamento atto a favorirne concretamente le attivita' ed il perseguimento degli scopi. E' il caso di un soggetto, che, a titolo esemplificativo, operando nel campo economico-imprenditoriale, pur non essendo nelle condizioni di essere considerato associato mafioso, mantenga pero' intensi rapporti d'affari con un'associazione mafiosa, abbia interesse a che questa continui la sua attivita' ed assume consapevolmente comportamenti idonei a favorirne il perpetuarsi ed il rafforzamento patrimoniale.

Questo tipo di condotta, ravvisabile in tipiche manifestazioni di connivenza o nel quadro di una dimensione corruttivo-collusiva, pur potendosi

qualificare come una particolare forma di omertà attiva esterna, non trae origine dal vincolo associativo, ne' dalla forza di intimidazione propria del medesimo, bensì da una convergenza di interessi tale da indurre il non associato ad attivarsi a favore dell'associazione ed a contribuire in maniera non insignificante, dall'esterno, alla sua vita.

Il comportamento del Faldetta rientra puntualmente in tale ipotesi non potendosi condividere ed accogliere le osservazioni formulate dalla difesa circa la sua mancata conoscenza della circostanza che il Calo' appartenesse ad una associazione criminale e che l'attività economica svolta fosse un contributo all'associazione.

Il Faldetta conosceva molto bene il Calo', tant'è che riteneva che la sua amicizia e la sua frequentazione potessero aiutarlo nel lavoro, fungendo da elementi di protezione. Appare, quindi, inverosimile che, data la intricata rete di rapporti di affari con il medesimo e personaggi a lui legati, l'imputato fosse ignaro delle finalità illecite che questi perseguiva per conto del sodalizio criminoso.

Il Faldetta inoltre, è stato già in un'occasione arrestato e poi scarcerato per delitti collegati all'attività del Calo', ma nonostante

cio' ha continuato nei rapporti di affari con questi, assumendo in alcuni casi atteggiamenti di ostentata sicurezza, anzi di spavalderia (Vol.205 f.504539).

Tale ultima circostanza e' di per se' eloquente della consapevolezza da parte dell'imputato della illiceita' delle attivita' realizzate dal Calo' ed alle quali egli partecipava.

Il Faldetta va quindi dichiarato colpevole dei reati ascrittigli in epigrafe. Per quanto concerne la determinazione della pena deve rilevarsi che i reati ascritti all'imputato possono ritenersi avvinti dal vincolo della continuazione, essendo stati commessi in esecuzione di un medesimo progetto criminoso.

Cio' premesso ai fini dell'applicazione dell'art.81 cpv., il reato piu' grave tra quelli di cui ai capi 1 e 10 va identificato con il concorso in associazione per delinquere di tipo mafioso (art.110 e 416 BIS C.P.).

Pertanto l'imputato deve essere condannato alla pena di anni 6 di reclusione (p.b. art.416 Bis I e IV c. = anni 4 recl. + 1/3 per 416 Bis VI c. C.P. = anni 5 mesi 4 + mesi 2 recl. per 112 N.1 C.P. = anni 5 mesi 6 + mesi 6 art.81 = anni 6 di reclusione), oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Alla pena così determinata conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale, durante l'espiazione della pena. In considerazione della sua pericolosità sociale, il Faldetta deve essere sottoposto, a pena espiata alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno ed a quella della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni

**Faraone Nicola**

Faraone Nicola e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22.

Esaminando la sua posizione processuale, in ordine ai reati di cui agli artt. 71 e 75 L.685/1975 (c.13 e 22), deve rilevarsi come la ricognizione critica degli elementi probatori, a suo carico, consenta di pervenire all'affermazione della sua penale responsabilita'.

Invero, l'imputato e' stato indicato da Fragomeni Antonio, uno spacciatore di cocaina operante tra Torino e Milano, come trafficante di droga collegato a Buscetta Tommaso e ad Alberti Gerlando.

Il Fragomeni ha riferito di aver conosciuto, nel 1980, Vessichelli Antonio (Tonino), gestore del maneggio di Moncalieri, il quale si era offerto di rifornirlo di cocaina e gli aveva presentato Buscetta Tommaso.

Ulteriori notizie sul ruolo di primaria importanza di quest'ultimo, in seno alle organizzazioni mafiose, gli erano poi state comunicate dagli amici Faraone Nicola e "Maurizio" (Procida Salvatore), che gli erano stati presentati dal Vessichelli.

Il pentito affermava, quindi, di essere con i medesimi "addentro" al traffico di cocaina, acquistando dal Faraone e dal "Maurizio", ben 150 gr. di tale sostanza, che rivendeva poi tra Torino e Brescia.

Procedeva, successivamente, al riconoscimento fotografico dell'imputato.

Il Fragomeni ha, inoltre, raccontato un episodio, verificatosi a Palermo, e che dimostra l'attività esercitata dall'imputato nell'ambito del traffico degli stupefacenti.

Nell'agosto del 1980, il pentito si era recato, in compagnia degli amici Cammisa Concetto ed Amato Orazio, a Palermo, per rifornirsi di cocaina, da prelevare presso un non identificato meccanico.

Arrivati a Palermo, non avendo rintracciato tale soggetto, vennero indirizzati presso un villino di Carini, la cui ubicazione corrisponde, come si evince

dal rapporto dei CC. del 20 Gennaio 1984 (Vol.71 f.434198-A) a quello ove fu scoperta la raffineria di droga, gestita da Alberti Gerlando cl.1927.

Ivi, il suddetto meccanico, incaricato di tenere i contatti, affermo' di non conoscere Vessichelli e rinvio' l'incontro al giorno successivo, presso la sua officina.

In tale occasione si presentarono Faraone Nicola e Procida Salvatore, Alberti Gerlando cl.1947 e la convivente del Faraone, Colizzi Anna.

Gli stessi erano a bordo di una Wolkswagen "maggiolino" di colore verde.

Al Fragomeni, venne fatto presente, da parte del Faraone e di Procida, che i traffici di stupefacenti erano sospesi a causa del periodo estivo, ma che a settembre lo avrebbero rifornito, come da egli richiesto, rintracciandolo, a tal fine, a Torino.

Da quel momento i rapporti con Faraone e "Maurizio" (Procida Salvatore) si intensificarono e questi gli dissero di essere del "clan" di Buscetta Tommaso, da essi definito il "principe della cocaina" (Vol.18 f.410854 e segg.).

Il Fragomeni, ha concluso affermando che sia il Faraone che il Procida, lo



incontrarono a Torino, nel successivo mese di settembre, e da quel momento gli fornirono roba per circa 6 mesi, che indicarono come proveniente da Palermo ed in particolare da Don Masino.

L'imputato, interrogato in istruttoria e poi in dibattimento, ha dichiarato di non conoscere Fragomeni e di aver conosciuto il Buscetta, solo in occasione di acquisti da quest'ultimo compiuti, presso il negozio della moglie, ma ignorandone la vera identità'.

Ha precisato di non essere associato ai traffici gestiti da Buscetta ed Alberti e di aver intrattenuto con Vessichelli e con Procida, rapporti di pura amicizia.

L'analisi attenta delle risultanze processuali, conferma, però, l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del Fragomeni.

In relazione alle circostanze in cui avvenne la conoscenza tra il Buscetta e l'imputato, sono emerse serie incongruenze, nella versione del Faraone, che la rendono poco credibile.

L'imputato ha dichiarato, infatti, di aver conosciuto il Buscetta, quando acquisto' capi di abbigliamento, presso il negozio in cui lavorava la moglie e successivamente al maneggio di Moncalieri, ove trascorsero un'oretta insieme (F.P. f.232284).

Tuttavia, cio' contrasta con il ritrovamento di un taccuino, sequestrato alla convivente dell'imputato, dell'annotazione del nome del Buscetta, del suo soprannome "Roberto" e del nome del suocero di questi, Guimares.

Cio' comporta che fra i due vi fosse una conoscenza profonda, altrimenti non troverebbe alcuna spiegazione l'indicazione dello pseudonimo del Buscetta e del nome del di lui suocero.

A tal riguardo non convincono le affermazioni dell'imputato riguardanti l'annotazione del nome da parte della moglie, per ricordarsi che il Buscetta aveva acquistato presso di lei, un capo di abbigliamento, per il quale erano necessarie riparazioni e che doveva essere riconsegnato l'indomani.

Ne' convince la precisazione operata in dibattimento, che il nome "Roberto" si riferisce al figlio del Buscetta.

Si tratta di costruzioni ideate dall'imputato al fine di occultare la verita', e tale opinione e' avvalorata dalla carenza di qualsiasi valido chiarimento circa l'indicazione del nominativo del suocero di Buscetta, che certamente non appare collegabile alla inverosimile vicende dei capi d'abbigliamento.

Da tali argomentazioni si rileva, pertanto, che sia la vera identita' di "Don Masino", sia gli artifici, da egli creati per occultarla, fossero ben noti al Faraone, il quale si trovava con questi in rapporti d'affari.

Ulteriore riscontro alle proposizioni accusatorie e' venuto dalla verifica di alcuni particolari dell'episodio, narrato dal Fragomeni e concernente la sua venuta a Palermo, nell'Agosto 1980, per rifornirsi di droga.

Tale racconto appare conforme a verita', e cio' in primo luogo, perche' della presenza del Fragomeni e dei suoi accompagnatori Cammisa ed Amato, vi e' traccia nelle registrazioni del Motel Agip, relative alla notte tra il 15 e il 16 Agosto 1980 (Vol.71 f.434198-434198 A).

In secondo luogo vi e' coincidenza tra l'autovettura Wolkswagen "maggiolino" verde, a bordo della quale il pentito ha dichiarato di aver visto il Faraone, la convivente di questi e gli altri complici, e l'autovettura, mediante la quale il Faraone, ha ammesso di essere venuto in Sicilia, in quel periodo, insieme alla convivente e possibilmente anche con il Procida (F.P. 232284).

Vi e' poi concordanza tra il villino, sito in territorio di Carini, presso il quale Fragomeni si sarebbe recato e da egli compiutamente descritto, e quella raffineria di eroina, trovata dai CC. nei pressi di Carini, nell'Agosto 1980, e cioe' nello stesso mese, cui si riferisce l'episodio.

Ma un ultimo elemento che chiarisce gli stretti legami tra l'imputato e Buscetta, si rileva sempre dal racconto di Fragomeni, cui ha riferito dell'indicazione, datagli dal Faraone di recarsi a mangiare presso la pizzeria New York City che, come egli disse, apparteneva a Buscetta Tommaso.

Anche tale particolare e' veritiero, poiche' la Pizzeria New York Place e non City, come erroneamente ricordava il Fragomeni, e' gestita da congiunti di "Don Masino".

E ben difficilmente il pentito avrebbe potuto conoscere tale circostanza, se non l'avesse appresa dal Faraone.

Tutti gli elementi, sinora enunciati, dimostrano la perfetta attendibilita' delle dichiarazioni del Fragomeni e pertanto consentono di ritenere con sufficiente certezza, che l'imputato fosse coinvolto nel traffico di stupefacenti, che si realizzava tra la

Sicilia ed il Nord Italia, zona quest'ultima rifornita da lui e dai complici mediante la sostanza prodotta o comunque raffinata nei laboratori clandestini, come quello di Carini.

Tale ultima deduzione trova conferma nella deposizione del pentito, che ha riferito che il Faraone lo rifornì di stupefacente nel Settembre 1980 e nei mesi successivi a Torino.

Le argomentazioni della difesa, dirette ad inficiare la credibilità di Fragomeni, non appaiono concludenti, poiché si riferiscono a contraddizioni su elementi marginali della deposizione, quali il prezzo della cocaina che ha subito oscillazioni nel corso dei vari interrogatori.

Ne' la dichiarazione di Buscetta Tommaso, di non conoscere il Faraone, può essere ritenuta veritiera, poiché il "Boss" difficilmente avrebbe accusato un gregario che collaborava ai suoi traffici.

Cio' premesso l'imputato va dichiarato colpevole dei reati attribuitigli ai capi 13 e 22.

Per quanto concerne i reati di cui ai capi 1 e 10, non sussistono invece prove della sua appartenenza all'organizzazione mafiosa.

Infatti, pur rilevandosi che i traffici di droga, cui l'imputato partecipava, erano una delle attività principali di "Cosa Nostra", gli elementi probatori acquisiti non evidenziano alcun organico inserimento del Faraone nell'associazione mafiosa, alla quale pote' rimanere estraneo, nonostante collaborasse al commercio delle sostanze stupefacenti.

In carenza di qualsiasi riscontro circa la sua affiliazione a "Cosa Nostra", egli va pertanto assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10, per non aver commesso il fatto.

In ordine alla determinazione della pena, per i reati di cui agli artt.75 II e IV comma L.685/1975 (capo 13) e 81 cpv. C.P. 71, 74 N.2 e 5, I e II cpv. L.685/1975 (capo 22) deve, preliminarmente, rilevarsi che essi sono avvinti dal vincolo della continuazione, essendo stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

Ritenuto, quindi, il reato piu' grave, quello di cui agli artt. 71 e 74 L.685/1975 e previa esclusione delle aggravanti di cui all'art.74 N.5 e II\* cpv., non emergendo alcuna prova della loro sussistenza, l'imputato deve essere condannato alla pena di anni 8 emesi 6 di reclusione e L.40.000.000 di multa (pena

base anni 4 di reclusione e L.9.000.000 di multa + un terzo per art.74 N.2 = anni 5 mesi 4 di reclusione e L.12.000.000 di multa + un mezzo per I cpv. = anni 8 di reclusione e L.18.000.000 di multa + 81 cpv. = anni 8 mesi 6 di reclusione e L.40.000.000 di multa nonche' al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

A questa vanno aggiunte quelle accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena principale.

In considerazione della sua pericolosita' sociale, il Faraone deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

**Fascella Antonino**

Fascella Antonino e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10), nonche' per i delitti di associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti e di traffico di stupefacenti (capo 13 e 22).

La ricognizione critica degli elementi probatori acquisiti non consente pero' di pervenire all'affermazione della responsabilita' dell'imputato, in ordine a tutti i reati ascrittigli in epigrafe.

Per quanto concerne le imputazioni di cui ai capi 1 e 10, esse hanno avuto origine dalle dichiarazioni di Contorno Salvatore il quale ha indicato il Fascella come "uomo d'onore" della "famiglia" di S.Maria di Gesu' (Vol.125 f.456594) riconoscendolo altresì in fotografia (Vol.125 f.456598).

Il pentito ha precisato di non poter aggiungere nulla di significativo circa l'imputato il quale si occupava di allevamento di maiali.



Ha, poi, chiarito di non ritenere veritiera la voce secondo cui, in un allevamento di maiali del Fascella fossero stati dati dei cadaveri in pasto alle bestie.

A tali affermazioni di Contorno, hanno fatto seguito quelle di Calzetta Stefano, il quale ha dichiarato di sapere che i Fascella avevano una porcilaia a Gibilrossa e di aver sentito dagli Zanca che ivi si erano perse le tracce di alcuni scomparsi (F.P. di Calzetta f.220850).

L'imputato in una sua memoria, inviata al G.I., si e' protestato innocente, dichiarando di non conoscere Contorno Salvatore.

Ha poi chiarito di aver allevato maiali, qualche tempo prima, ma non potendo piu' provvedere, per difficulta' economiche, all'acquisto dei mangimi, li vendette ed acquisto' un terreno a Piano Stoppa, ove coltivava ortaggi.

Successivamente abbandonata l'agricoltura, comincio' a svolgere l'attivita' di raccoglitore ambulante di rottami (F.P. Vol.f.232942).

Gli elementi sinora enunciati, non sono, a giudizio della Corte, sufficienti a dimostrare l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminale "Cosa Nostra", e conseguentemente la sua responsabilita'.

Se infatti le dichiarazioni di Contorno Salvatore, unite al riconoscimento fotografico, provano che tra questi e l'imputato vi sia stato un minimo di conoscenza anche solo visiva e cio' in contrasto con le affermazioni del Fascella, che ha dichiarato invece di non conoscere il Contorno e di non averlo mai visto; nessuna indicazione viene dal pentito, in ordine ad episodi specifici, che possano in modo certo ed univoco, dimostrare che l'imputato fosse organicamente inserito nella "famiglia" mafiosa di S.Maria di Gesu' e quindi in "Cosa Nostra". In ordine all'attivita' di allevamento di maiali e alla possibilita' che questi ultimi, come ha riferito Calzetta Stefano (F.P. f.220850), venissero utilizzati per far sparire i cadaveri, se appare confermata, anche per le dichiarazioni dell'imputato, che questi si fosse in passato dedicato a tale allevamento, nessuna prova puo' scaturire in ordine all'affiliazione del Fascella a "Cosa Nostra", tanto piu' che la riferita circostanza della sparizione dei cadaveri, perche' dati in pasto ai maiali, e' null'altro che una semplice voce, sulla cui veridicita' lo stesso Contorno ha espresso notevoli riserve.

Alla luce di cio', pur rilevandosi dalle dichiarazioni di Contorno, l'esistenza di contatti tra l'imputato e gli ambienti mafiosi, non sussistono elementi probatori che con certezza ed univocita', dimostrino la responsabilita' del medesimo per i reati di cui ai capi 1 e 10, dovendosi a tal fine ritenere necessaria la prova dell'effettivo inserimento dell'imputato nella struttura associativa.

Il Fascella va, pertanto, assolto da tali imputazioni per insufficienza di prove.

Analoga conclusione, deve essere adottata, circa la responsabilita' dell'imputato per i reati di cui ai capi 13 e 22.

A riguardo, infatti, esistono soltanto le dichiarazioni di Contorno (Vol.125 f.456672) che ha sottolineato che tutti i Fascella si occupavano del traffico di droga in collegamento con gli Adelfio e i Pullara'.

Tali affermazioni, pur potendosi ritenere genericamente attendibili, perche' provenienti da un appartenente alla stessa "famiglia" mafiosa, nulla provano in ordine all'eventuale attivita' esercitata dall'imputato, in tale traffico di stupefacenti e pertanto non possono ritenersi sufficienti a dimostrare la responsabilita' per questi reati.

Il Fascella va, quindi, assolto da tali imputazioni con formula dubitativa.

**Fascella Francesco**

Fascella Francesco, e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22, nonche' per quelli di cui ai capi 313, 314, 315, 316, ascrittigli come in epigrafe.

Rinviando, per questi ultimi, alla parte della sentenza che se ne occupa, tratteremo in questa sede delle imputazioni di cui ai nn.1, 10, 13, 22.

In ordine ai delitti di associazione per delinquere di tipo semplice (416 C.P.) e di tipo mafioso (416 Bis), sussistono sufficienti elementi probatori, per affermare la responsabilita' dell'imputato.

Invero, lo stesso e' stato indicato da Calzetta Stefano come affiliato a cosche mafiose e vicino ai fratelli Pullara', accomunandolo in tal senso al fratello Fascella Pietro, arrestato nel c.d. blitz di Villagrazia (F.P. f.220850);

Successivamente, Sinagra Vincenzo di Antonino ha dichiarato che Fascella Francesco e' appartenente alla "nuova mafia" ed ha rapporti di frequentazione con Tinnirello Giuseppe (F.P. f.258242).

Ulteriore riscontro e' stato fornito da Contorno Salvatore, il quale ha precisato che l'imputato era "uomo d'onore" della "famiglia" di S.Maria di Gesu' e si occupava del traffico di droga, insieme agli Adelfio ed ai Pullara' (Vol.125 f.456531).

L'imputato si e' protestato innocente assumendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa, ed in particolare a quelle operanti nella zona di Villagrazia e di non conoscere Sinagra Vincenzo, Pullara' Ignazio ed Adelfio Francesco, nonche' gli Zanca ed i Tinnirello (Vol.4 f.400951 e segg.) (F.P. f.232556 e segg.).

Ha poi riferito di dedicarsi alla sua attivita' di allevatore di maiali, possedendo una porcilaia presso Piano Stoppa (Misilmeri) e negando, con fermezza, che alcuni corpi umani, siano stati dati in pasto ai suoi maiali, per farli sparire (Vol.57 f.419428 e segg.).

Al dibattimento ha confermato le dichiarazioni rese in istruttoria, precisando altresì di non conoscere Contorno Salvatore e di aver conosciuto Tinnirello Giuseppe e Pullara' Giovanni, durante la carcerazione.

Le dichiarazioni concordi e reiterate dei pentiti, circa l'appartenenza del Fascella all'associazione criminale, ed in particolare le affermazioni del Sinagra in ordine all'inserimento dell'imputato nella banda di rapinatori, alle dipendenze del Boss Marchese Filippo, in assenza di ulteriori elementi che le contraddicano, possono ritenersi pienamente probanti dell'affiliazione del Fascella a "Cosa Nostra".

Le proteste di innocenza dell'imputato appaiono un mero espediente difensivo, essendo dirette, piu' che ad una precisa confutazione delle accuse, alla generica affermazione di non conoscere la maggior parte dei personaggi mafiosi, con i quali aveva, invece, rapporti.

Il Fascella va pertanto dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P..

Per quanto concerne le imputazioni di cui ai capi 13 e 22, l'unico elemento a carico dell'imputato e' costituito dalle dichiarazioni di Contorno Salvatore che ha riferito che tutti i Fascella si occupavano del traffico di droga, insieme agli Adelfio ed ai Pullara'.

Tali affermazioni pur potendosi ritenere genericamente attendibili, provenendo da un appartenente alla stessa "famiglia" mafiosa, nulla dimostrano in ordine all'eventuale attivita' esercitata dall'imputato in tale traffico e pertanto non possono ritenersi sufficienti a provarne la responsabilita' per tali reati.

Il Fascella deve essere quindi assolto dai delitti di cui ai capi 13 e 22 per insufficienza di prove.

Il medesimo e' stato pero' condannato per i reati di cui ai capi 313, 314, 315, 316 dell'epigrafe.

Per quanto concerne la determinazione della pena, deve quindi rilevarsi che i reati ascritti all'imputato, rispettivamente ai capi 1, 10, 313, 314, 315, 316 possono ritenersi tutti avvinti dal vincolo della continuazione, essendo stati commessi in esecuzione di un medesimo progetto criminoso.

Cio' premesso al fine dell'applicazione dell'art.81 cpv. C.P., il reato piu' grave tra essi va identificato con l'associazione di tipo mafioso (art.416 Bis), aggravata ex IV e VI comma art.416 Bis C.P., 112 N.1 C.P..



Pertanto all'imputato va inflitta, per tutti i reati di cui sopra unificati ex art.81, la pena di anni 9 di reclusione e L.3.000.000 di multa (pena base 416 Bis I e IV comma anni 5 di reclusione + un terzo art.416 Bis VI comma C.P. = anni 6 mesi 8 di reclusione + mesi 4 per art.112 N.1 = anni 7 di reclusione + anni 2 e L.3.000.000 di multa per 81 cpv. = anni 9 di reclusione e L.3.000.000 di multa).

L'imputato va quindi condannato alla pena unica di anni 9 di reclusione e L.3.000.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Alla condanna conseguono, per legge, le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

In considerazione della sua pericolosità sociale, il Fascella Francesco deve essere sottoposto a pena espiata alle misure di sicurezza dell'assegnazione di una casa di lavoro per la durata di un anno e dalla libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

**Fascella Pietro**

Fascella Pietro e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice, associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti ed omicidio premeditato, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai N.1, 10, 13, 22 e 89 dell'epigrafe.

Rinviando per questo ultimo reato alla parte della sentenza che se ne occupa, vanno qui esaminati gli elementi di responsabilita' a carico dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10 da una parte, e 13 e 22 dall'altra.

Dalla compiuta istruttoria e' possibile pervenire con assoluta certezza alla affermazione della responsabilita' penale del Fascella per quel che concerne i reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, essendo stata riscontrata da una pluralita' di elementi probatori, l'affiliazione del predetto alla associazione mafiosa "Cosa Nostra".

Il Contorno, in particolare, ha piu' volte indicato Fascella Pietro, quale "uomo d'onore" della "famiglia" di S.Maria di Gesu', implicato nel blitz di Villagrazia (Vol.125 f. 456561, 456594, 456713).

Calzetta Stefano lo ha indicato come uomo molto legato al gruppo degli Zanca, la cui casa era solito frequentare assiduamente insieme a personaggi come Gambino Giuseppe, Pullara' Ignazio, Mangano Vittorio, Labruzzo Mario ed altri (Vol.11 f.402860).

Lo stesso ha aggiunto di sapere che i fratelli Fascella hanno a Gibilrossa una porcilaia e di avere appreso dagli Zanca che ivi vi erano tre enormi maiali capaci di fare sparire in pochi minuti un corpo umano.

Ha, poi detto di avere appreso, sempre dagli Zanca, che nella porcilaia di Gibilrossa si sarebbero perse le tracce di alcuni scomparsi.

Ha, inoltre, dichiarato di sapere che i Fascella hanno un negozio molto grande alla Guadagna dove, gli stessi, erano soliti incontrarsi con Pullara' G.Battista, Profeta Salvatore e Gambino Giuseppe (F.P. f.220850).

Infine, anche Anselmo Salvatore, ha riferito sugli intensi rapporti mantenuti, in stato di detenzione, dal Fascella con Capizzi Benedetto, Fazio Toto', Gambino Giuseppe e Bonanno Armando durante il periodo di reclusione trascorso all'Ucciardone (Vol.133 f.459218 e 459262), in tal modo comprovando il perdurare dei vincoli criminosi che legano gli appartenenti a "Cosa Nostra" nonostante lo stato di detenzione.

Ad ulteriore conferma dell'appartenenza, a pieno titolo, del Fascella all'organizzazione mafiosa e della sua attiva partecipazione ad importanti "summit" di tale associazione criminale, deve ricordarsi che il Fascella fu tratto in arresto a seguito del c.d. "blitz di Villagrazia" nel quale vennero scoperti, riuniti a convegno, numerosi pregiudicati mafiosi i quali, all'irruzione della Polizia reagirono aprendo un conflitto a fuoco, nel quale, tra gli altri, rimase ferito ad una gamba il Fascella mentre tentava di fuggire.

Con sentenza della Corte di Appello del 3 Maggio 1985 (Vol.120 f.505746) anche il Fascella riportò condanna per i reati contestatigli con riferimento a tale episodio.

A conferma del fatto che i legami del Fascella con noti pregiudicati mafiosi risalgono a parecchi anni addietro deve ricordarsi che, già nel 1973, lo stesso venne sorpreso dalla Polizia a bordo di una autovettura in compagnia dei pregiudicati Pullara' G.Battista, Gambino Giuseppe ed Adelfio Francesco (Vol.6 f.401795).

Cio' premesso nessun dubbio sussiste in ordine alla partecipazione del prevenuto al sodalizio criminoso contestatogli.

Non sussistono, invece, prove sufficienti per pervenire ad un giudizio di certezza in ordine alla responsabilita' dell'imputato per i reati di cui ai capi 13 e 22.

Soltanto il Contorno ha riferito che i fratelli Fascella si occupavano del traffico di stupefacenti in collegamento con gli Adelfio ed i Pullara' (Vol. 125 f.456672).

Tale assunto, non confortato da altri riscontri ed in assenza di elementi specifici che comprovino la attiva partecipazione dell'imputato a tale ulteriore attivita' illecita non puo' costituire prova sufficiente al fine della condanna del Fascella in ordine ai reati inerenti al traffico di stupefacenti dai quali, pertanto, deve essere assolto con formula dubitativa.

Da quanto esposto consegue, invece, la condanna dell'imputato per i reati di cui ai capi 416 e 416 Bis C.P., tra loro unificati per la unicità del disegno criminoso perseguito.

La Corte, valutati i criteri di cui all'art.133 C.P. e tenuto conto che trattasi di persona già sottoposta a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, ritiene equo irrogare la pena di anni 9 di reclusione (pena base per 416 Bis I e IV comma = anni 5 e mesi 6 di reclusione + aumento per VI comma = anni 7 + aumento ex art.112 N.1 C.P. = anni 7 + mesi 6 di reclusione + aumento ex art.7 L.575/85 e 18 L.646/82 = anni 8 di reclusione + aumento ex art.81 cpv. C.P. = anni 9 di reclusione).

Alla condanna consegue, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante il tempo di esecuzione della pena.

In considerazione della pericolosità sociale dell'imputato, a norma degli art.215, 216, 217, 230 e 417 C.P., ne va disposta l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per un anno ed, al termine, la sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

**Favuzza Giovanni**

Favuzza Giovanni e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10) ascrittigli in epigrafe.

L'unico elemento indiziante dell'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra" e' riferito da Contorno Salvatore.

Questi, infatti, ha dichiarato che il Favuzza, di professione ferroviere residente nei pressi di un terreno del padre dello stesso Contorno, gli sarebbe stato ritualmente presentato come "uomo d'onore" dal cognato Riccobono Francesco a da Castellana Giuseppe (Vol.125 f.456672).

Piu' precisamente Favuzza Giovanni ed il cognato Riccobono sarebbero stati affiliati alla "famiglia" di Ciaculli (Vol.125 f.456536)).

Interrogato, l'imputato, ha respinto gli addebiti sostenendo di avere da sempre lavorato, per sostenere la famiglia privata dall'apporto lavorativo del padre colpito da paralisi, in un primo tempo come contadino e successivamente, dal 1968 in poi, alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato.



Ha poi negato di avere frequentato il Contorno negli ultimi 18 anni, ne' di essersi associato ad alcuno per il compimento di attivita' illecite (Interrogatorio del 6 novembre 1984, Vol.215/FP f.233208).

Preso atto che, le dichiarazioni del Contorno relative al Favuzza, seppure precise nell'individuare quale "uomo d'onore", non sono, pero', state confortate da altri riscontri, permane il dubbio in ordine alla responsabilita' dell'imputato per i reati ascrittigli.

Lo stesso va pertanto assolto dalle imputazioni predette con la formula dubitativa della insufficienza di prove.

**Fazio Ignazio**

Fazio Ignazio e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10) nonche' per il reato di lesioni personali aggravate di cui ai capi 337 e 338 dell'epigrafe.

Rinviando per quest'ultimo reato alla parte della sentenza che se ne occupa bisogna qui esaminare gli elementi di responsabilita' emersi a suo carico in ordine ai reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P..

Indicato da Sinagra Vincenzo di Antonino quale appartenente alla cosca di Corso dei Mille, alle dipendenze di Marchese Filippo (F.P. f.258244), a detta dello stesso Sinagra fu coinvolto in un episodio particolarmente significativo attestante il suo stabile inserimento nell'associazione criminosa "Cosa Nostra".

Ha, infatti, riferito il Sinagra che qualche giorno prima dell'aggressione ai danni di tale Manca Salvatore, quest'ultimo venne a lungo pedinato dagli stessi Sinagra, dal Fazio e da

Rotolo Salvatore al fine di cogliere il momento piu' propizio per aggredirlo ed in tal modo punirlo per avere schiaffeggiato, nel corso di un diverbio, Raccuglia Cosimo (F.P. f.258351).

Nel corso di uno di tali pedinamenti i predetti, avvistati da una pattuglia della Polizia, si diedero alla fuga anche perche' temevano che la Polizia potesse rinvenire la pistola che il Fazio teneva nel proprio borsello.

Tutti i componenti del "commando punitivo" riuscirono a fuggire ad eccezione di Sinagra Antonino, il quale venne arrestato, mentre fu effettivamente rinvenuta e sequestrata la pistola che il Fazio aveva nel borsello.

La partecipazione del Fazio a tale spedizione punitiva di tipico stampo mafioso non puo' considerarsi occasionale sia per la natura dell'episodio che per i legami comprovati degli altri personaggi coinvolti con l'organizzazione "Cosa Nostra" ed anche tenuto conto del fatto che l'imputato risulta protagonista di una serie impressionante di precedenti giudiziari per reati contro il patrimonio e la persona.

Pertanto, deve ritenersi che il Fazio fosse inserito a pieno titolo nell'organizzazione

criminale mafiosa ai cui vertici risulta peraltro esservi anche il di lui padre Fazio Salvatore. Conseguentemente l'imputato va dichiarato colpevole dei reati attribuitigli ai capi 1 e 10 della rubrica.

In ordine alla determinazione della sanzione, deve rilevarsi che la Corte, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., ritiene equo irrogare la pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione quale risulta anche per l'effetto dell'aggravante speciale di cui all'art.7 L. N.575/1965 sostituito dall'art.18 L. N.646/1982, trattandosi di persona già sottoposta a misura di prevenzione con provvedimento definitivo (pena base per art.416 bis I e IV comma = anni 4 di reclusione + aumento per VI comma = anni 5 e mesi 4 + aumento ex art.112 N.1 C.P. = anni 5 e mesi 10 + aumento ex art.7 L.575/1965 = anni 6 e mesi 2 + aumento ex art.81 cpv., C.P. = anni 6 e mesi 6 di reclusione).

Alla condanna segue, per legge, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante il tempo di esecuzione della pena.

In considerazione della pericolosità sociale dell'imputato, a norma degli artt.215, 216, 217, 230 e 417 C.P. ne va disposta l'assegnazione a pena espiata

ad una casa di lavoro per la durata di 1 anno, ed al termine la sottoposizione alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

L'imputato va, altresì condannato al pagamento delle spese processuali ed a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

**Fazio Salvatore**

Fazio Salvatore e' stato rinviato a giudizio innanzi questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi N.1,10,13 e 22 dell'epigrafe.

Le risultanze probatorie consentono di pervenire in modo univoco ad un giudizio di affermazione della penale responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10.

Con rapporto della Squadra Mobile di Palermo del 27 gennaio 1982, (Vol.13 f.050545) il Fazio venne denunciato quale appartenente ad associazione per delinquere facente capo a Marchese Filippo.

Il Fazio e' risultato contitolare di una ditta, la "Siciliana" s.n.c., operante nel settore degli impianti elettrici, con Inchiappa G.Battista, il quale fu arrestato il 17 gennaio 1982, in compagnia di Marchese Giuseppe (nipote di Marchese Filippo) e

Spadaro Francesco (nipote di Spadaro "Masino") perche' trovato in possesso di numerose munizioni e due rivoltelle cal.38 dello stesso tipo di quelle usate dai killers in numerosi omicidi di mafia.

In occasione dell'arresto dell'Inchiappa fu possibile esaminare la documentazione relativa alla societa' gestita insieme al Fazio e fu possibile, tra l'altro, accertare che tale societa' aveva effettuato numerosi lavori per conto della ditta "Liistro", direttamente controllata da Spadaro Tommaso.

Gli stretti rapporti esistenti tra il Fazio e numerosi esponenti di spicco della cosca facente capo a Marchese Filippo sono inconfutabilmente, emersi dalla documentazione bancaria acquisita.

In particolare, e' risultato che, nel periodo compreso tra il 1979 ed il 1981, il Fazio ha tratto sul c/c N.12744/20, intrattenuto presso la C.C.R.V.E., succursale N.24, unitamente ad Inchiappa G.Battista, numerosi assegni a favore di Marchese Filippo (N.8 assegni per l'ammontare di alcune decine di milioni); a favore di Tinnirello Gregorio (N.4 assegni); a favore di Caltagirone Francesco Paolo (N.3 assegni); a favore di Lupo Giuseppe (N.3 assegni) ed altri a

favore di Oliveri Giovanni, Li Vorsi Gaspare, Tinnirello Gaetano, Abbate Giuseppe, Argano Filippo, Guida Andrea e Lo Jacono Giovanni.

Il Fazio ha poi ricevuto altri numerosi assegni tratti da Lupo Giuseppe, ritenuto prestanome dello stesso Marchese.

Ed altri ne ha ricevuto da Balsamo Giovanni, Tinnirello Ottavio ed ancora da Marchese Filippo, alcuni dei quali ha poi girato ad Oliveri Giovanni ed a Tinnirello Gaetano.

Lo stretto collegamento del Fazio con il Marchese risulta anche dal fatto che gia' nel luglio del 1974, il Fazio, era stato controllato dalla Polizia mentre insieme a Marchese Filippo ed a Marchese Pietro, si recava a Gaeta per accompagnarvi Marchese Giuseppe che, in quel comune era stato assegnato al soggiorno obbligato.

Il Fazio e', poi, risultato proprietario di un villino in costruzione, sito a Casteldaccia, di fronte allo stabilimento dei "Vini Corvo", nelle vicinanze di altro villino di proprieta' dei Marchese (Vol.13 f.030558).



A fronte di tali evenienze, devono considerarsi mendaci ed assolutamente inattendibili le tesi difensive sostenute dall'imputato, il quale ha piu' volte dichiarato di non avere mai conosciuto Marchese Filippo ne' Spadaro Tommaso e anche nel corso del dibattimento ha negato di conoscere quasi tutti i personaggi con i quali e' risultato avere avuto frequenti rapporti bancari rispetto ai quali, il Fazio, non e' stato in grado di fornire giustificazioni plausibili di una loro attinenza ad attivita' di natura lecita.

Dinanzi alla evidenza della falsita' delle proprie dichiarazioni, il Fazio, soltanto in un secondo tempo, cambiando le precedenti versioni, ha dovuto quanto meno ammettere di conoscere Marchese Filippo e di essere stato anche in rapporti economici con lui (Interrogatorio del 15 febbraio 1983 a Vol.6/H f.029541).

Anche Sinagra Vincenzo, confermando la notevole considerazione di cui il Fazio godeva tra gli esponenti di primo piano dell'associazione mafiosa, ha dichiarato che trovandosi contestualmente al Fazio in stato di detenzione, ebbe modo di notarlo piu' volte in compagnia di Bontate Giovanni, privilegio, ovviamente, consentito solo ad esponenti

mafiosi di eguale prestigioso livello (F.P. ff.258225-258225).

Anche Anselmo Salvatore, a riprova della intensita' di rapporti mantenuti dagli esponenti mafiosi anche all'interno della struttura carceraria, ha confermato di aver visto, in piu' occasioni, il Fazio in compagnia di Gambino Giuseppe, Bonanno Armando, Capizzi Benedetto e Fascella Pietro, con i quali ultimi condivideva, tra l'altro, la cella in infermeria (Vol.133 f.459218, f.459490).

Le esposte risultanze probatorie hanno cosi' consentito di individuare nel Fazio uno degli uomini di punta del clan di Corso dei Mille, al quale, con tutta evidenza, era affidato il compito di riciclare e distribuire il denaro di provenienza illecita per il tramite dell'attivita' imprenditoriale da lui gestita.

Cio' consente di affermare con tutta certezza la responsabilita' dell'imputato, in ordine ai reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P..

Il dubbio permane, invece, in ordine alle imputazioni di cui ai capi 13 e 22.

Ed infatti, gli unici elementi probatori a carico del Fazio in ordine al traffico di stupefacenti, consistono nella esistenza di una

numerosa serie di rapporti bancari intercorsi tra lo stesso o il suo socio e noti personaggi mafiosi, alcuni dei quali coinvolti in traffici di droga.

Ma una tale evenienza sebbene significativa, non confortata da altri riscontri ne' da precise circostanze attestanti la diretta partecipazione dell'imputato a tale ulteriore attivita' illecita, non consentono di pervenire ad un giudizio di certezza in ordine alla sua responsabilita' per tali reati.

Ne consegue, pertanto, l'assoluzione per insufficienza di prove per i reati di cui ai capi 13 e 22.

Cio' premesso, Fazio Salvatore va condannato per i delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, quest'ultimo aggravato anche ai sensi dell'art.7 L.575/85, tra loro unificati ai sensi dell'art.81 cpv., C.P..

Valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., la Corte ritiene adeguata alla personalita' del reo ed alla gravita' dei fatti commessi la pena di anni 7 di reclusione (pena base per art.416 bis I e IV comma = anni 4 e mesi 6 + aumento ex art.7 L.575/85 e art. 18 L.646/82 = anni 6 e mesi 6 + aumento ex art.81 cpv., C.P. = anni 7 di reclusione).

Alla condanna consegue, ai sensi degli art.29 e 32 C.P., l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante il tempo di esecuzione della pena.

In considerazione della pericolosità sociale dell'imputato, a norma degli artt.215,216, 217, 230, 417 C.P., ne va disposta l'assegnazione, a pena espiata ad una casa di lavoro per un anno ed, al termine, la sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali ed a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

**Federico Domenico**

Federico Domenico e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 270, 271, 272 dell'epigrafe.

Rinviando per i reati di cui ai capi 270, 271 e 272 alla parte della sentenza che se ne occupa, vanno qui esaminati gli elementi di responsabilita' a carico dell'imputato in ordine ai reati di cui agli artt.416 e 461 Bis C.P..

La qualita' di associato a "Cosa Nostra" del Federico, e' stata rivelata sia dal Calzetta che dal Contorno.

Le dichiarazioni accusatorie degli stessi hanno poi trovato ampi riscontri negli esiti delle indagini bancarie che hanno fornito la prova della imponente ed improvvisa ascesa economica del Federico divenuto, in breve tempo, uno dei personaggi piu' in vista dell'imprenditoria edilizia palermitana.

Il Calzetta ha piu' volte parlato del Federico come di una delle famiglie palermitane diventate nel giro di pochi anni molto "rispettate" (Vol.11 f.402857).

Ha riferito che i Federico hanno costruito numerosissimi edifici facendo da prestanome a tutte le "famiglie" mafiose che comandavano nella zona di Corso dei Mille, Via Conte Federico, via Giafar e via Messina Marine.

Ha dichiarato di averli visto spesso in compagnia di Argano Filippo ed i suoi fratelli, i Tinnirello, Bisconti Ludovico ed il figlio Bisconti Pietro nonche' con Prestifilippo Mario, tutti personaggi con i quali erano particolarmente vicini (Vol.11 f.402858).

Ha, ancora, aggiunto di essersi piu' volte recato presso gli uffici della impresa Federico per riscuotere il danaro di alcune forniture di blocchetti fatti dai suoi fratelli, creditori dei Federico per un ammontare di circa 10.000.000.

Ha precisato che proprio in una di queste occasioni, esattamente 2 o 3 giorni dopo l'omicidio del Dalla Chiesa, ebbe modo di vedere arrivare in quegli uffici il Prestifilippo a bordo di una BMW, in compagnia di Bisconti Pietro.

All'arrivo dei due, Federico Domenico si precipito' ad accoglierli con fare molto deferente (Vol. 11 f.402858-402859).

Tale episodio e' stato confermato, in altro interrogatorio, dallo stesso Calzetta, il quale ha sottolineato con tutta evidenza l'espansivita' con cui il Federico trattava il Prestifilippo (Vol.11 f.402897).

Il fratello di Calzetta Stefano, Calzetta Vincenzo, ha confermato, all'udienza del 25 luglio 1986, l'esistenza di rapporti di lavoro con Federico Domenico nonche' la circostanza che il fratello si era qualche volta recato negli uffici dei Federico per riscuotere alcune fatture.

Lo stesso ha anche sostenuto che i Federico avevano totalmente estinto il debito di 10 milioni nei suoi confronti.

Calzetta Stefano ha dichiarato anche che il Federico era socio ed amico del Bisconti da lui definito "personaggio troppo grosso" nella mafia nonche' intimo amico di Argano Filippo e dei Tinnirello (Vol.11 f.221025).

Messo a confronto con Federico Domenico, il Calzetta ha pero' dichiarato di non conoscerlo anche se, successivamente, ha affermato di avere fatto cio' per cercare di sminuire il peso delle accuse precedentemente formulate nei suoi confronti.

Sul Federico Domenico ha riferito ampiamente anche Contorno Salvatore, il quale lo ha indicato quale "uomo d'onore", socio di Prestifilippo Giovanni padre di Mario, anche se non ne ha ricordato la "famiglia" di appartenenza (Vol.125 f.456572).

Ha aggiunto di sapere che il Federico aveva una villetta a Ficarazzi contigua a quella di Calletta "Pinuzzu", altro "uomo d'onore" legato ai corleonesi (Vol.125 f.456608).

A riscontro della improvvisa ricchezza del Federico di decisiva importanza sono risultate le indagini bancarie relative alla societa' del suo gruppo ed in particolare della "Urania" s.r.l., della "Atlantide", della "Socopa", della "Cofed" e della "Adriana costruzioni".

Quest'ultima societa', come confermato al dibattimento all'udienza del 9 luglio 1986 dallo stesso imputato, fu da lui costituita insieme a Prestifilippo Mario e a Bisconti Ludovico (anche se in realta' vi prendeva parte attiva il figlio Bisconti Pietro) ed in essa aveva una partecipazione anche Buffa Vincenzo.



L'"Urania costruzioni" fu costituita da Federico con la moglie, Di Bartolo Anna Maria, ed in essa il Buffa figurava come apportatore delle attrezzature.

L'"Atlantide" originariamente costituita da Teresi Liborio era stata rilevata dal Federico insieme a Bontate Giovanni, Saccone Michele e Vitale Giacomo, cognato del Bontate.

La "Socopa" e la "Cofed" furono invece costituite insieme al nipote Federico Vito, figlio del fratello Federico Giuseppe.

Fino al 1974-75 il Federico era poi stato in societa' anche con la moglie di Bontate Giovanni, Citarda Francesca, nella "Minerva costruzioni".

L'imputato interrogato ha respinto gli addebiti a suo carico ed in particolare ha dichiarato di avere lavorato in passato come saldatore presso i Cantieri Navali, assumendo contemporaneamente l'incarico di amministratore (sia pure essendo in possesso della sola licenza elementare) e di manutentore presso diversi condomini.

Successivamente, per svolgere piu' liberamente tale attivita', aveva deciso di lasciare il lavoro ai Cantieri optando per un lavoro presso l'ufficio

spedizioni di una cooperativa di trasporto bagagli alla Stazione di Palermo.

Quindi, avendo avuto occasione di conoscere il Bontate aveva accettato di mettersi in societa' con la di lui moglie nella "Minerva costruzioni", dando cosi' inizio alla sua attivita' di imprenditore edile.

Dell'ingente giro di assegni facente a lui capo, il Federico ha sostenuto che una parte si riferiva al suo normale giro di affari, altra invece era costituita da assegni "di favore" facenti parte di una sorta di giro di comodo fatto tra amici per venirsi vicendevolmente incontro.

Tale assunto e' pero' smentito dal fatto che negli assegni negoziati dal Federico non vi e' corrispondenza tra le somme ricevute e quelle versate, il che esclude la possibilita' di rinvenire in tali operazioni dei vicendevoli scambi "di favore".

Cosi', ad esempio, mentre e' risultato che il Federico ha ricevuto da Greco Nicolo' assegni per diverse centinaia di milioni, quelli emessi dal Federico a favore del Greco si aggirano complessivamente su 150 milioni.

E' poi risultato che l'imputato ha ricevuto assegni da Lombardo Giovanni, Prestifilippo

Giovanni, Pace Vincenzo, Bisconti Ludovico, mentre altri assegni da lui emessi sono stati negoziati da D'Angelo Giuseppe, Tinnirello Gaetano, Galati Salvatore, Marchese Gregorio.

Da quanto e' emerso e' da ritenere che tale giro di assegni si riferisse agli investimenti operati dalle diverse cosche mafiose nell'edilizia per il tramite del Federico, e cio' a conferma di quanto dichiarato dal Calzetta e dal Contorno il quale non ha, come gia' detto, avuto alcuna esitazione nel rivelare la qualita' di "uomo d'onore" del Federico.

Cio' premesso deve ritenersi inequivocabilmente provata la partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" e pertanto egli deve essere condannato ai sensi degli artt.416 e 416 bis unificati per la unicità del disegno criminoso perseguito.

Per tali motivi, valutati i criteri di cui all'art.133 C.P., la Corte, ritiene equo irrogare la pena di anni 7 di reclusione quale risulta anche per l'effetto dell'aggravante speciale di cui all'art.7 L. 575/1965 sostituito dall'art.18 L.646/1982 (pena base art.416 Bis I e IV comma = anni 4 di reclusione +

aumento per VI comma = anni 5 + mesi 4 + aumento ex art.112 N.1, C.P. = anni 5 e mesi 10 + aumento ex art. 7 L.575/65 = anni 6 e mesi 4 + aumento ex art.81 cpv., C.P. = anni 7 di reclusione).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata, comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge N.646 del 1982, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva, che si individua nella casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, ultimo comma, C.P., che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

### Federico Giuseppe

Federico Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Fratello del piu' noto Federico Domenico, Giuseppe era conosciuto da Calzetta il quale ha dichiarato che la sua paralisi era da imputare alle conseguenze di un colpo di pistola sparatogli da un carnezziere di nome Bruno Domenico, il quale a sua volta sarebbe stato ucciso da Perna Giovanni su mandato dello stesso Federico Giuseppe (Vol.11 f.402858).

Il Calzetta ha poi parlato, in generale, della ascesa della famiglia Federico diventata in pochi anni una delle famiglie palermitane piu' "rispettate" e dotate di eccezionale prosperita' economica.

A detta dello stesso Calzetta, i Federico avrebbero, infatti, costruito numerosissimi edifici facendo da prestanome a tutte le "famiglie" mafiose che comandavano nella zona di Corso dei Mille, via Conte Federico, via Giafar e via Messina Marine.

Sempre riferendosi in generale ai Federico ha detto di averli visti spesso riuniti con Argano Filippo, i Tinnirello, Bisconti Ludovico ed il figlio Bisconti Pietro nonche' con Prestifilippo Mario (Vol.11 f.402858).

Riferendosi in particolare a Federico Giuseppe, ha dichiarato che lo stesso, sia prima di diventare paralitico che dopo, era assiduo frequentatore della casa degli Zanca insieme a personaggi quali Fascella Pietro, Gambino Giuseppe, Pullara' Ignazio, Labruzzo Mario ed altri (Vol.11 f.402860).

Ha poi detto di ritenere che il Federico fosse ancora inserito in posizione attiva nell'organizzazione mafiosa desumendo cio' dal fatto che, in seguito all'incidente che lo rese paralitico, il Federico, anziche' essere messo da parte veniva trasportato con tutta la carrozzella a casa di Zanca Carmelo per assistervi alle riunioni che li' si svolgevano (Vol.71 f.434243).

Cio' premesso deve osservarsi che le dichiarazioni accusatorie del Calzetta, seppure circostanziate, non hanno trovato riscontro in dichiarazioni di altri pentiti ne' in specifici episodi che abbiano evidenziato il diretto apporto del

Federico all'associazione criminosa che gli si imputa.

Pertanto, in mancanza di elementi probatori capaci di condurre ad un giudizio di assoluta certezza in ordine alla responsabilita' dell'imputato, lo stesso deve essere assolto con formula dubitativa.

**Ferrera Antonino**

Ferrera Antonino e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati a lui contestati ai capi 1, 9, 10, 13, 20 e 22 dell'epigrafe.

L'imputato, assieme ai suoi fratelli Giuseppe Ferrera e Francesco Ferrera, e' stato indicato come appartenente alla famiglia dei "cavaduzzi", capeggiata dal noto Santapaola Benedetto (v. scheda personale), incontrastato Boss di "Cosa Nostra" per la Sicilia orientale, e, piu' in particolare, della provincia di Catania, nonche' alleato dei "Corleonesi".

Tale gruppo criminale, tra cui spiccano oltre ai fratelli Ferrera, anche i fratelli Cannizzaro (Francesco e Umberto), imparentati, come i primi, al citato Santapaola, e' stato indicato come organicamente inserito in "Cosa Nostra" - anche se operante in una provincia lontana da Palermo - ed, inoltre, come particolarmente attivo nel traffico internazionale di stupefacenti, avendo a tali scopi costituito una autonoma associazione



criminale, concernente una parte di tali traffici, ed operante autonomamente da quella contestata al capo 13 dell'epigrafe.

Cio' premesso va rilevato che, nella parte generale sul traffico di stupefacenti si e' gia' dimostrato, in maniera inconfutabile, il collegamento fra le "famiglie" palermitane ed il citato "Clan dei Catanesi", capeggiato da Santapaola Benedetto.

In quella sede e' stata chiarita l'esistenza di un collegamento operativo nel traffico di stupefacenti tra i "Catanesi" e i "Palermitani" nel settore del trasporto, via mare, dal Medio e dall'estremo Oriente, di ingentissimi quantitativi di morfina ed eroina, attraverso lo sfruttamento dei vecchi canali inerenti al contrabbando di T.L.E.

Cio' posto, evidenti ragioni di economia processuale, impediscono di ripetere, in questa sede, quanto gia' detto in ordine agli stretti legami tra tali gruppi criminali, testimoniati, tra l'altro, dalle intercettazioni telefoniche, dalle quali sono emersi innegabili collegamenti tra Mutolo Gaspare ("uomo d'onore" Palermitano) e Condorelli Domenico ("Clan dei Catanesi"), e dall'intensa attivita' investigativa allegata in atti (V. Vol.9/RA; Vol.10/RA; Vol.45/RA; Vol.63/R; Vol.120/R bis;).

In tale contesto e' sufficiente ricordare che, si e' fornita ampia prova dello scambio di favori tra "Catanesi" e "Palermitani", nonche' della fornitura di partite di eroina da questi ultimi ai primi, con particolare riferimento alla "famiglia" capeggiata da Riccobono Rosario, per il tramite del citato Mutolo Gaspare, vero e proprio braccio destro del Riccobono nel traffico internazionale di stupefacenti (v. parte generale cui si e' fatto rinvio).

Cio' posto, nella citata parte generale, si e', inoltre, fornita ampia prova del fatto che, gli stessi "Catanesi" avevano posto in essere un'autonoma organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, come gia' detto, del tutto indipendente da quella loro contestata al capo 13 dell'epigrafe.

Detto questo, va rilevato che De Riz Pietro e Thomas Alan, hanno diffusamente parlato del ruolo svolto dai fratelli Ferrera nell'ambito del traffico internazionale di stupefacenti, accennando a grosse forniture di eroina effettuate per il tramite del noto Koh Bak Kin (Vol.79/R; Vol.83/R; Vol.114/R; Vol.120/R; Vol.129/R; Vol.142/R; Vol.145/R; Vol.147/R).

A tal proposito, va ricordato che le dichiarazioni di De Riz Pietro e di Thomas Alan - di cui si e' trattato nella parte generale sul traffico di stupefacenti cui si fa rinvio - sono state ampiamente riscontrate, in circostanze di decisivo rilievo, dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza di Roma (v. rapporti allegati in atti, Vol.12/RA), dai quali viene confermata l'appartenenza dei fratelli Ferrera, ed in particolare di Ferrera Antonino, all'organizzazione in questione (Vol.112/R, Vol.1/R, Vol.12/R, Vol.28/R, Vol.21/R, Vol.39/R; f.121596 e ss.).

Di fatti, nei citati rapporti veniva segnalato che i Ferrera, inseriti nel traffico di stupefacenti della capitale, commerciavano in hashish, cocaina ed eroina (Vol.16/RA; f.121596 e ss.).

Inoltre, dei fratelli Ferrera, ed in particolare dell'imputato, ha ampiamente parlato Dattilo Sebastiano - anch'egli dedito al traffico internazionale di stupefacenti e coimputato in codesto procedimento - soffermandosi a descriverne il ruolo nell'ambito del traffico di droga e riconoscendoli in fotografia (Vol.16/RA f.40 e ss.; Vol.17/RA f.185 e ss.; Vol.22/RA f.4 e ss.; Vol.41/RA f.82 e ss.).

Il Dattilo ha dichiarato di avere incontrato a Durazzo, nel gennaio 1982, Trapani Nicola, il quale lo aveva convinto ad assumere il comando della nave "M/N Maria Catania", che era utilizzata per il contrabbando il T.L.E. per conto dell'organizzazione dei Ferrera, cui il natante apparteneva, anche se formalmente intestato al Trapani.

Nel successivo giugno il Dattilo si era recato a Catania, per ricevere il relativo compenso, ed in tale occasione aveva conosciuto Ferrera Giuseppe.

Da Catania il Dattilo insieme al Ferrera era andato ad Atene, dove era stato incaricato di recarsi in Libano con un'altra nave per caricare 11.3 tonnellate di hashish.

Nel dicembre successivo il Dattilo, era stato incaricato dal Ferrera di reperire un'altra nave, ed aveva acquistato la "Alexandros T."

Rientrato a Roma, si era incontrato con Ferrera Antonino ed insieme si erano recati a Zurigo, incontrandosi con Waridel Paul, insieme al quale avevano proseguito per la Spagna, al fine di acquistare un'altra nave da adibire al trasporto di 300 Kg di eroina.

Tuttavia l'operazione era stata annullata, per motivi prudenziali, a seguito del sequestro della nave "Alexandros G." con un carico di 233 Kg. di eroina.

Successivamente il Dattilo e' stato convocato nel giugno dell'83 a Catania da Trapani Nicola, il quale lo aveva prelevato all'aeroporto di tale citta' assieme a Torrisi Orazio, e tutti si erano recati in uno stabilimento dove vi erano Ferrera Giuseppe e Ferrera Antonino, i quali lo avevano informato, soltanto al fine di "scaricarlo", che il traffico di stupefacenti andava sospeso per riprendere il contrabbando di T.L.E.

Orbene, le dichiarazioni del Dattilo sono state ampiamente riscontrate, dalle indagini condotte - anche tramite numerose intercettazioni telefoniche particolarmente significative - dalla Guardia di Finanza di Roma (Vol.9/RA).

Invero, da tutta una serie di intercettazioni telefoniche si desumono chiaramente i contatti del Dattilo con Ferrera Giuseppe e Trapani Nicola; e proprio una di queste conversazioni ha consentito ai finanziari di controllare il Dattilo durante un suo viaggio a Catania, e di accertare che presso lo stabilimento Avimec il

Santapaola si incontrava con persone giunte a bordo di un'autovettura intestata alla moglie di Ferrera Giuseppe ed in uso a Ferrera Antonino (Rover bianca targata CT 617647).

Inoltre, assai significativa risulta la documentazione sequestrata presso l'abitazione di Ferrera Antonino, relativa alle navi utilizzate per gli illeciti trasporti del gruppo.

Parimenti rilevanti risultano le accertate presenze contemporanee, in Grecia, di Dattilo, Ferrera Giuseppe, Ferrera Antonino ed altri membri dell'organizzazione; ed in Spagna del Dattilo e di Ferrera Antonino.

Piu' in particolare e' stato accertato che, Ferrara Antonino ha alloggiato dal 23 al 27 maggio 1983 presso l'Hotel "Seasons" di Glifada (Atene); e che quest'ultimo ed il Dattilo hanno alloggiato in Spagna presso l'Hotel Galua di La Menga do Mar Menor (Murcia) dal 24 al 28 marzo 1983, lo stesso albergo dove, nell'82 aveva alloggiato il noto Mussullulu Azor Avni (Vol.48/RA f.195).

Peraltro, dagli accertamenti eseguiti sulle navi utilizzate dall'organizzazione e' emerso che la nave "Alexandros T." risulta intestata alla societa' "Piortu shipping company", la cui sigla, secondo il

Dattilo, trae origine dalle iniziali di Pippo (Ferrera), Orazio (Torrise) e Turi (Ercolano).

Ulteriori elementi a carico dell'imputato si traggono dalle dichiarazioni rese da Waridel Paul, il quale ha riferito di aver conosciuto, nel carcere di Roma, Ferrera Giuseppe, il quale era molto rispettato perche' ritenuto un Boss mafioso di notevole levatura; e di avere rivisto il Ferrera a Zurigo, dove aveva appreso che costui era in contatto con Mussullulu Yasar Avni, per l'acquisto della nave "Dusk" e che piu' volte, il Ferrera, insieme al fratello Antonino, si era recato in Svizzera per l'acquisto del natante (Vol.209 f.249, 281).

Cio' posto, in ordine all'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra" quale associato, va osservato che - come gia' ampiamente dimostrato nella parte della trattazione concernente il traffico di stupefacenti cui si fa rinvio - detta associazione controlla, in linea generale, tutto il traffico internazionale della droga, anche se, in via occasionale e per ruoli marginali, si serve di soggetti non associati, i quali, peraltro, non rivestono mai ruoli particolarmente significativi.

Detto questo, risulta evidente che, l'inserimento in tali traffici, costituisce serio indizio - anche se, ovviamente, non decisivo - della qualita' di associato dell'imputato, il quale, per come si e' visto, svolgeva un ruolo assai rilevante nell'ambito di codeste attivita' criminali.

Peraltro, non puo' non osservarsi che l'imputato e' inserito a pieno titolo nella consorteria criminosa capeggiata da Santapaola Benedetto (v. scheda personale), sulla cui appartenenza, ai massimi livelli, nella struttura di "Cosa Nostra" non sussiste dubbio alcuno.

Orbene, se cio' e' vero, e' ben difficile credere che l'imputato possa avere svolto il rilevante ruolo che si e' visto senza essere anch'egli - assieme ai suoi fratelli - "la stessa cosa" del suo capo.

Inoltre, l'imputato e' stato indicato da Parisi Salvatore, come appartenente, a pieno titolo, insieme ai suoi fratelli, al "Clan" capeggiato dal citato Santapaola ( Vol. 164 F.486241).

Altri elementi che confermano la collocazione e l'importanza dei Ferrera, ed in maniera particolare di Ferrera Giuseppe, nell'ambito della "famiglia" mafiosa catanese si traggono dagli



accertamenti effettuati in occasione delle indagini inerenti all'omicidio di Ferlito Alfio, acerrimo rivale del Santapaola, di cui si tratta ampiamente nella parte della sentenza concernente tale efferato delitto, cui si fa rinvio.

Si tratta, in estrema sintesi, delle intercettazioni telefoniche di chiamate intercorse tra l'imputato e Licciardello Giuseppe e tra quest'ultimo con Ferrera Antonino, ovvero, con alcuni funzionari di Polizia (Vol.62/R f.072801, 072759, 072747, 072762), dal contenuto delle quali si desume chiaramente l'intimo collegamento del Ferrera con il Santapaola e la loro posizione nella faida mafiosa conclusasi con l'omicidio del Ferlito, meglio noto come "Strage della Circonvallazione", e, non a caso, perpetrato in Palermo.

Il ruolo di spicco svolto da Ferrera Giuseppe, nel contesto di cui si e' detto, e' stato altresì confermato da Epaminonda Angelo (Vol.172 f.1 e ss.; Vol.181 f.272 e ss.; Vol.186 f.302 e ss.), il quale ha dichiarato che i Ferrera, intesi "i cavadduzzi" appartengono alla filiale catanese della mafia palermitana, capeggiata dal Santapaola, e da Saia Antonino (Vol.164

f.136 e ss.), il quale ha dichiarato di aver partecipato col suo gruppo, operante prevalentemente a Torino, ad una riunione di pacificazione tra il "Clan" Santapaola ed i superstiti del gruppo, capeggiato da Ferlito Alfio, alla quale era presente Ferrera Giuseppe detto "u cavadduzzu".

Peraltro, i legami "palermitani" dei fratelli Ferrera e loro appartenenza al "Clan" capeggiato dal Santapaola, sono stati ribaditi da Maltese Salvatore (Vol.27 f.87) e D'Amico Pasquale (Vol.23 f.40 e ss.); mentre era noto anche a Contorno Salvatore, che i Ferrera, operavano a Roma nel campo del commercio dell'hashish ed erano particolarmente vicini al Santapaola, malgrado egli non li conoscesse di persona (Vol.125 f.43, 50, 117).

Cio' premesso, l'insieme degli elementi esposti - in una con quanto detto nella parte generale concernente il traffico internazionale di stupefacenti cui si fa rinvio - offre piena prova, a giudizio di questa Corte, della responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 1, 10, 13, 22, 9 e 20, con l'esclusione, limitatamente al capo 13, dell'aggravante di cui al quinto comma dell'art.75 L. 22.12.75 N.685 e, limitatamente al capo 22,

dell'aggravante di cui all'art.74 N.5 L. 22.12.75 N.685, atteso che non risulta provata l'utilizzazione o comunque la disponibilita' di armi in capo ai componenti della specifica associazione de quo.

Cio' posto, va rilevato che, per un mero errore materiale, nel dispositivo risulta esclusa per il capo 22 la contestata aggravante prevista dal II comma dell'art.74 L. 22.12.75 N.685, anziche' quella di cui al II cpv. del medesimo articolo.

Tanto si segnala al giudice d'Appello.

Orbene, e' di tutta evidenza che, attese le enormi dimensioni del traffico di stupefacenti e le ingenti quantita' oggetto di esso - desumibili dal fiume di dollari che costituisce il ricavato di detta attivita' criminale - tale aggravante va ritenuta pienamente operante essendo stata esclusa solo a causa di un banale errore.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., ed unificati sotto il vincolo della continuazione i reati di cui ai capi 1, 9 e 10 e, separatamente, i reati di cui ai capi 13, 20 e 22, in quanto evidente espressione, in entrambi i casi, di un medesimo disegno criminoso, si ritiene equo infliggere a Ferrera Antonino la complessiva pena di anni diciassette di reclusione e lire 120.000.000

(centoventimilioni) di multa, risultante dal seguente computo:

capi 1, 9 e 10, pena base art.416 Bis comma 4 C.P. anni quattro di reclusione + art.416 Bis comma 6 C.P. = anni cinque e mesi quattro di reclusione + art.112 N.1 C.P. = anni cinque e mesi sei di reclusione + art.81 cpv. C.P. = anni sei di reclusione;

capi 13, 20 e 22, pena base art.71 L. 22.12.75 N.685, anni quattro di reclusione e lire 30.000.000 di multa + art.74 N.2 legge cit. = anni sei di reclusione e lire 45.000.000 di multa + art.74 2 comma = anni nove di reclusione e lire 70.000.000 di multa + art.81 cpv. C.P. = anni undici di reclusione e lire 120.000.000 di multa;

per cui, la pena complessiva risulta pari a quella indicata tramite il cumulo materiale delle pene come sopra inflitte.

A tale condanna segue, come per legge, l'inflizione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena; nonche' l'assegnazione, a pena espiaata, ad una casa di lavoro per la durata di un anno e l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

**Ferrera Francesco**

Ferrera Francesco e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati a lui contestati ai capi 1, 9, 10, 13, 20 e 22 dell'epigrafe.

L'imputato, assieme ai suoi fratelli Giuseppe Ferrera e Antonino Ferrera, e' stato indicato come appartenente alla famiglia dei "cavadduzzi", capeggiata dal noto Santapaola Benedetto (v. scheda personale), incontrastato Boss di "Cosa Nostra" per la Sicilia orientale, e, piu' in particolare, della provincia di Catania, nonche' alleato dei "Corleonesi".

Tale gruppo criminale, tra cui spiccano oltre ai fratelli Ferrera, anche i fratelli Cannizzaro (Francesco e Umberto), imparentati, come i primi, al citato Santapaola, e' stato indicato come organicamente inserito in "Cosa Nostra" - anche se operante in una provincia lontana da Palermo - ed, inoltre, come particolarmente attivo nel traffico internazionale di stupefacenti, avendo a tali scopi costituito una autonoma associazione

criminale, concernente una parte di tali traffici, ed operante autonomamente da quella contestata al capo 13 dell'epigrafe.

Cio' premesso va rilevato che, nella parte generale sul traffico di stupefacenti si e' gia' dimostrato, in maniera inconfutabile, il collegamento fra le "famiglie" palermitane ed il citato "Clan dei Catanesi", capeggiato da Santapaola Benedetto.

In quella sede e' stata chiarita l'esistenza di un collegamento operativo nel traffico di stupefacenti tra i "Catanesi" e i "Palermitani" nel settore del trasporto, via mare, dal Medio e dall'estremo Oriente, di ingentissimi quantitativi di morfina ed eroina, attraverso lo sfruttamento dei vecchi canali inerenti al contrabbando di T.L.E.

Cio' posto, evidenti ragioni di economia processuale, impediscono di ripetere, in questa sede, quanto gia' detto in ordine agli stretti legami tra tali gruppi criminali, testimoniati, tra l'altro, dalle intercettazioni telefoniche, dalle quali sono emersi innegabili collegamenti tra Mutolo Gaspare ("uomo d'onore" Palermitano) e Condorelli Domenico ("Clan dei Catanesi"), e dall'intensa attivita' investigativa allegata in atti (V. Vol.9/RA; Vol.10/RA; Vol.45/RA; Vol.63/R; Vol.120/R bis;).

In tale contesto e' sufficiente ricordare che, si e' fornita ampia prova dello scambio di favori tra "Catanesi" e "Palermitani", nonche' della fornitura di partite di eroina da questi ultimi ai primi, con particolare riferimento alla "famiglia" capeggiata da Riccobono Rosario, per il tramite del citato Mutolo Gaspare, vero e proprio braccio destro del Riccobono nel traffico internazionale di stupefacenti (v. parte generale cui si e' fatto rinvio).

Cio' posto, nella citata parte generale, si e', inoltre, fornita ampia prova del fatto che, gli stessi "Catanesi" avevano posto in essere un'autonoma organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, come gia' detto, del tutto indipendente da quella loro contestata al capo 13 dell'epigrafe.

Detto questo, per quanto concerne la posizione di Ferrera Francesco, va rilevato che la personalita' criminale dell'imputato e' gia' stata ampiamente esaminata nel decreto del Tribunale di Catania del 21-7-84 che lo ha sottoposto alla misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno (Vol.44/RA f.68, Vol.44/RA f.123345 e ss.).

Cio' premesso, in ordine al coinvolgimento dell'imputato nel traffico internazionale di stupefacenti, va rilevato che De Riz Pietro e Thomas Alan, hanno diffusamente parlato del ruolo svolto dai fratelli Ferrera nell'ambito di tali attivita' illecite, accennando a grosse forniture di eroina effettuate per il tramite del noto Koh Bak Kin (Vol.79/R; Vol.83/R; Vol.114/R; Vol.120/R; Vol.129/R; Vol.142/R; Vol.145/R; Vol.147/R).

A tal proposito, va ricordato che le dichiarazioni di De Riz Pietro e di Thomas Alan - di cui si e' trattato nella parte generale sul traffico di stupefacenti cui si fa rinvio - sono state ampiamente riscontrate, in circostanze di decisivo rilievo, dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza di Roma (v. rapporti allegati in atti, Vol.12/RA), dai quali viene confermata l'appartenenza dei fratelli Ferrera, e di Ferrera Francesco Augusto, all'organizzazione in questione (Vol.112/R, Vol.1/R, Vol.12/R, Vol.28/R, Vol.21/R, Vol.63/R; f.121596 e ss.).

Difatti, nei citati rapporti veniva segnalato che i Ferrera, inseriti nel traffico di stupefacenti della capitale, commerciavano in hashish, cocaina ed eroina (Vol.39/RA f.121596 e ss.).



Peraltro, anche il coimputato Dattilo Sebastiano ha diffusamente descritto il ruolo svolto dai fratelli Ferrera nell'ambito del traffico internazionale di stupefacenti, ed anche le sue dichiarazioni sono state debitamente riscontrate dall'attivita' investigativa di cui si e' detto (Vol.16/RA f.40 e ss; Vol.17/RA f.185 e ss.; Vol.22/RA f.4 e ss.; Vol.41/RA f.82 e ss.).

Cio' posto, in ordine all'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra" quale associato, va osservato che - come gia' ampiamente dimostrato nella parte della trattazione concernente il traffico di stupefacenti cui si fa rinvio - detta associazione controlla, in linea generale, tutto il traffico internazionale della droga, anche se, in via occasionale e per ruoli marginali, si serve di soggetti non associati, i quali, peraltro, non rivestono mai ruoli particolarmente significativi.

Detto questo, risulta evidente che, l'inserimento in tali traffici, costituisce serio indizio - anche se, ovviamente, non decisivo - della qualita' di associato dell'imputato, il quale, per come si e' visto, svolgeva un ruolo assai rilevante nell'ambito di codeste attivita' criminali.

Peraltro, non puo' non osservarsi che l'imputato e' inserito a pieno titolo nella consorteria criminosa capeggiata da Santapaola Benedetto (v. scheda personale), sul cui inserimento, ai massimi livelli, nella struttura di "Cosa Nostra" non sussiste dubbio alcuno.

Orbene, se cio' e' vero, e' ben difficile credere che l'imputato possa avere svolto il rilevante ruolo che si e' visto senza essere anch'egli - assieme ai suoi fratelli - "la stessa cosa" del suo capo.

Inoltre, l'imputato e' stato indicato da Parisi Salvatore, come appartenente, a pieno titolo, insieme ai suoi fratelli, al "Clan" capeggiato dal citato Santapaola (Vol.164 f.486241); mentre era noto anche a Contorno Salvatore, malgrado egli non li conoscesse di persona, che i Ferrera, operavano a Roma nel campo del commercio dell'hashish ed erano particolarmente vicini al Santapaola (Vol.125 f.43, 50, 117).

Altri elementi che confermano la collocazione e l'importanza di Ferrera Francesco, nell'ambito della "famiglia" mafiosa catanese si traggono dagli accertamenti effettuati in occasione delle indagini inerenti al grave ferimento subito dallo stesso imputato, in un agguato avvenuto il 15-6-1982, nonche'

all'omicidio, avvenuto il giorno successivo, di Ferlito Alfio, acerrimo rivale del Santapaola, di cui si tratta ampiamente nella parte della sentenza concernente tale efferrato delitto, cui si fa rinvio.

Si tratta, in estrema sintesi, di tutta una serie di intercettazioni telefoniche di chiamate intercorse tra prestigiosi componenti del "clan" Santapaola (Vol.62/R f.072801, 072759, 072747, 072762), dal contenuto delle quali si desume chiaramente la posizione mantenuta dai Ferrera nella faida mafiosa conclusasi con l'omicidio del Ferlito, meglio noto come "Strage della Circonvallazione", e, non a caso, perpetrato in Palermo.

In tale contesto, assai significative del ruolo svolto nell'organizzazione dal Ferrera sono le telefonate intercettate lo stesso giorno del ferimento dell'imputato, alle ore 21,44, tra due componenti del "Clan Santapaola", Campanella Calogero e Condorelli Domenico, i quali scambiandosi informazioni sull'accaduto ("il fatto di Franco") si raccomandano grande prudenza (Vol. 1/R f.057800).

Una ulteriore telefonata conferma il ruolo di prestigio occupato da Ferrera Francesco

nell'organizzazione di cui si e' detto, atteso che Licciardello Giuseppe, commentando il ferimento dell'imputato insieme ad un tale "Andrea", osserva preoccupato che "Purtroppo significa che le cose vanno in alto" (Vol.62/R f.072769).

Orbene, non e' difficile dedurre da tale ultima chiamata che, con il ferimento di Ferrera Francesco, gli avversari del Santapaola avevano colpito molto "in alto" nella gerarchia della "famiglia", offrendo ulteriore conferma del prestigioso ruolo ricoperto dall'imputato.

Lo stesso Licciardello, comunicando con un funzionario della Questura di Catania, a proposito del ferimento dell'imputato commentava che era il cugino di Santapaola e che aveva avuto una parte di rilievo nelle vicende catanesi (Vol. 62/R f.072747).

Peraltro, l'eco dell'episodio, ritenuto di estrema gravita', aveva raggiunto anche il citato Dattilo Sebastiano, il quale ha dichiarato di aver appreso del ferimento di Ferrera Francesco, mentre si trovava in Grecia per organizzare un traffico di eroina per conto dei fratelli Ferrera (f.0040 informatico).

Infine, il ruolo di spicco svolto da Ferrera Francesco, nel contesto di cui si e' detto, e'

stato confermato da Epaminonda Angelo (Vol.172 f.1 e ss.; Vol.181 f.272 e ss.; Vol.186 f.302 e ss.), il quale ha dichiarato che i Ferrera, intesi "i cavadduzzi", appartengono alla filiale catanese della mafia palermitana, capeggiata dal Santapaola; riferendo, altresì, di avere assistito, nel febbraio del 1979, ad uno scambio di battute tra Pernice Nello e Fidanzati Gaetano, i quali si chiedevano quale fosse il più adatto a ricoprire la carica di capo a Catania - atteso che nel settembre 1978 era stato ucciso Calderone Giuseppe, "rappresentante" di quella "famiglia" mafiosa - ed il Fidanzati si era pronunciato a favore di Ferrera Francesco, mentre il Pernice riteneva più adatto il Santapaola (Vol.181 f.273, 274).

Cio' premesso, l'insieme degli elementi esposti - in una con quanto detto nella parte generale concernente il traffico internazionale di stupefacenti cui si fa rinvio - offre piena prova, a giudizio di questa Corte, della responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 1, 10, 13, 22, 9 e 20, con l'esclusione, limitatamente al capo 13, dell'aggravante di cui al quinto comma dell'art.75 L. 22.12.75 N.685 e, limitatamente al capo 22,

dell'aggravante di cui all'art.74 N.5 L. 22.12.75 N.685, atteso che non risulta provata l'utilizzazione o comunque la disponibilita' di armi in capo ai componenti della specifica associazione de quo.

Cio' posto, va rilevato che, per un mero errore materiale, nel dispositivo risulta esclusa per il capo 22 la contestata aggravante prevista dal II comma dell'art.74 L. 22.12.75 N.685, anziche' quella di cui al II cpv. del medesimo articolo.

Tanto si segnala al giudice d'Appello.

Orbene, e' di tutta evidenza che, attese le enormi dimensioni del traffico di stupefacenti e le ingenti quantita' oggetto di esso - desumibili dal fiume di dollari che costituisce il ricavato di detta attivita' criminale - tale aggravante va ritenuta pienamente operante essendo stata esclusa solo a causa di un banale errore.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., ed unificati sotto il vincolo della continuazione i reati di cui ai capi 1, 9 e 10 e, separatamente, i reati di cui ai capi 13, 20 e 22, in quanto evidente espressione, in entrambi i casi, di un medesimo disegno criminoso, si ritiene equo infliggere a Ferrera Francesco Augusto la complessiva pena di anni diciassette di reclusione e lire 120.000.000

(centoventimilioni) di multa, risultante dal seguente computo:

capi 1, 9 e 10, pena base art.416 Bis comma 4 C.P. anni quattro di reclusione + art.416 Bis comma 6 C.P. = anni cinque e mesi quattro di reclusione + art.112 N.1 C.P. = anni cinque e mesi sei di reclusione + art.81 cpv. C.P. = anni sei di reclusione;

capi 13, 20 e 22, pena base art.71 L. 22.12.75 N.685, anni quattro di reclusione e lire 30.000.000 di multa + art.74 N.2 legge cit. = anni sei di reclusione e lire 45.000.000 di multa + art.74 2 comma = anni nove di reclusione e lire 70.000.000 di multa + art.81 cpv. C.P. = anni undici di reclusione e lire 120.000.000 di multa;

per cui, la pena complessiva risulta pari a quella indicata tramite il cumulo materiale delle pene come sopra inflitte.

A tale condanna segue, come per legge, l'inflizione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena; nonche' l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per la durata di un anno e l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

**Ferrera Giuseppe**

Ferrera Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati a lui contestati ai capi 1 (in esso unificato il capo 7), 9, 10, 13, 17, 20, 22 e 40 dell'epigrafe.

L'imputato, assieme ai suoi fratelli Antonino Ferrera e Francesco Ferrera, e' stato indicato come appartenente alla famiglia dei "cavadduzzi", capeggiata dal noto Santapaola Benedetto (v. scheda personale), incontrastato Boss di "Cosa Nostra" per la Sicilia orientale, e, piu' in particolare, della provincia di Catania, nonche' alleato dei "Corleonesi".

Tale gruppo criminale, tra cui spiccano oltre ai fratelli Ferrera, anche i fratelli Cannizzaro (Francesco e Umberto), imparentati, come i primi, al citato Santapaola, e' stato indicato come organicamente inserito in "Cosa Nostra" - anche se operante in una provincia lontana da Palermo - ed, inoltre, come particolarmente attivo nel traffico internazionale di stupefacenti, avendo a



tali scopi costituito una autonoma associazione criminale, concernente una parte di tali traffici, ed operante autonomamente rispetto a quella oggetto di contestazione al capo 13 dell'epigrafe.

Cio' premesso va rilevato che, nella parte generale sul traffico di stupefacenti si e' gia' dimostrato, in maniera inconfutabile, il collegamento fra le "famiglie" palermitane ed il citato "Clan dei Catanesi", capeggiato da Santapaola Benedetto.

In quella sede e' stata chiarita l'esigenza di un collegamento operativo nel traffico di stupefacenti tra i "Catanesi" e i "Palermitani" nel settore del trasporto, via mare, dal Medio e dall'estremo Oriente, di ingentissimi quantitativi di morfina ed eroina, attraverso lo sfruttamento dei vecchi canali inerenti al contrabbando di T.L.E.

Cio' posto, evidenti ragioni di economia processuale, impediscono di ripetere, in questa sede, quanto gia' detto in ordine agli stretti legami tra tali gruppi criminali, testimoniati, tra l'altro, dalle intercettazioni telefoniche, dalle quali sono emersi innegabili collegamenti tra Mutolo Gaspare ("uomo d'onore" Palermitano) e Condorelli Domenico ("Clan dei Catanesi"), e dall'intensa attivita' investigativa allegata in atti

(V. Vol.9/RA; Vol.10/RA; Vol.45/RA; Vol.63/R; Vol.120/R bis;).

In tale contesto e' sufficiente ricordare che, si e' fornita ampia prova dello scambio di favori tra "Catanesi" e "Palermitani", nonche' della fornitura di partite di eroina da questi ultimi ai primi, con particolare riferimento alla "famiglia" capeggiata da Riccobono Rosario, per il tramite del citato Mutolo Gaspare, vero e proprio braccio destro del Riccobono nel traffico internazionale di stupefacenti (v. parte generale cui si e' fatto rinvio).

Cio' posto, nella citata parte generale, si e', inoltre, fornita ampia prova del fatto che, gli stessi "Catanesi" avevano posto in essere un'autonoma organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, come gia' detto, del tutto indipendente da quella loro contestata al capo 13 dell'epigrafe.

Detto questo, per quanto concerne la posizione personale di Ferrera Giuseppe, va rilevato che la personalita' criminale dell'imputato e' stata gia' esaminata dal Tribunale di Catania che lo ha sottoposto alla misura di prevenzione del soggiorno obbligato, non mancando di sottolineare i rapporti che gia' da tempo il Ferrera aveva istaurato con

pericolosi elementi della criminalita' palermitana e campana (Vol.41/RA f.282).

Cio' premesso, per quanto concerne la partecipazione dell'imputato alle attivita' criminali inerenti al traffico internazionale di stupefacenti, un primo elemento di responsabilita' si ricava dalle dichiarazioni rese da Gasperini Francesco.

Invero, il Gasperini - arrestato il 10.11.81, perche' trovato in possesso, all'aeroporto di Orly (Parigi), di Kg 4,500 di eroina destinata alla "famiglia" di Riccobono Rosario, per il tramite di Mutolo Gaspare - ha riferito che, assieme a Brusca Giovanbattista, avrebbe dovuto incontrarsi con un certo Ciro di Ladispoli per organizzare un traffico di cocaina cui avrebbero dovuto partecipare i fratelli Ferrera e Cannizzaro Umberto (Vol.59/RA f.071737); (Vol.54/R, f.136; Vol.59/R f.218, 248,; Vol.61/R f.11, 38).

Inoltre, anche il coimputato De Riz Pietro ha riferito di essere stato contattato dal Ferrera, il quale si diceva disposto ad acquistare grosse partite di droga da importare, via mare, dalla Thailandia, manifestando la volonta' di essere messo in contatto con i noti Koh Bak Kin e Thomas Alan (Vol.112 f.7 e ss.).

Orbene, gli stessi Koh Bak Kin e Thomas Alan hanno ammesso di aver fornito i "Catanesi", ed in particolare il Cannizzaro Francesco e il Ferrera Giuseppe di varie partite di eroina (Vol. 79/R; Vol.83/R; Vol.114/R; Vol.120/R; Vol.129/R; Vol.142/R; Vol.145/R; Vol.147/R).

Peraltro, De Riz Pietro e Thomas Alan, hanno perfettamente identificato Ferrera Giuseppe in fotografia, dichiarando di averlo conosciuto in occasione dell'acquisto di eroina fornita da Koh Bak Kin (Vol.106/R f.76, 73, 79; Vol.112/R 269, 293).

A tal proposito, va ricordato che le dichiarazioni di De Riz e di Thomas Alan - di cui si e' ampiamente trattato nella parte generale sul traffico di stupefacenti cui si fa rinvio - sono state ampiamente riscontrate, in circostanze di decisivo rilievo, dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza di Roma (v. rapporti allegati in atti, Vol.12/RA), dai quali viene confermata l'appartenenza dei fratelli Ferrera, ed in particolare di Ferrera Giuseppe, all'organizzazione in questione (Vol.112/R, Vol.1/R, Vol.12/R, Vol.28/R, Vol.21/R, Vol.63/R).

Di fatti, nei citati rapporti veniva segnalato che i Ferrera, inseriti nel traffico di stupefacenti della capitale, commerciavano in hashish, cocaina ed eroina (Vol.16/RA).

Inoltre, dei fratelli Ferrera, ed in particolare dell'imputato, ha ampiamente parlato Dattilo Sebastiano - anch'egli dedito al traffico internazionale di stupefacenti e coimputato in codesto procedimento - soffermandosi a descriverne il ruolo nell'ambito del traffico di droga e riconoscendoli in fotografia (Vol.16/RA f.40 e ss.; Vol.17/RA f.185 e ss.; Vol.22/RA f.4 e ss.; Vol.41/RA f.82 e ss.).

Il Dattilo ha dichiarato di avere incontrato a Durazzo, nel gennaio 1982, Trapani Nicola, il quale lo aveva convinto ad assumere il comando della nave "M/N Maria Catania", che era utilizzata per il contrabbando di T.L.E. per conto dell'organizzazione di Ferrera Giuseppe, cui il natante apparteneva, anche se formalmente intestato al Trapani.

Nel successivo giugno il Dattilo si era recato a Catania, per ricevere il relativo compenso, ed in tale occasione aveva conosciuto Ferrera Giuseppe.

Da Catania il Dattilo insieme al Ferrera era andato ad Atene, dove era stato incaricato di recarsi in Libano con un'altra nave per caricare 11.3 tonnellate di hashish.

Nel dicembre successivo il Dattilo, era stato incaricato dal Ferrera di reperire un'altra nave, ed aveva acquistato la "Alexnadros T."

Rientrato a Roma, si era incontrato con Ferrera Antonino ed insieme si erano recati a Zurigo, incontrandosi con Waridel Paul, insieme al quale avevano proseguito per la Spagna, al fine di acquistare un'altra nave da adibire al trasporto di 300 Kg di eroina.

Tuttavia l'operazione era stata annullata, per motivi prudenziali, a seguito del sequestro della nave "Alexandros G." con un carico di 233 Kg. di eroina.

Orbene, le dichiarazioni del Dattilo sono state ampiamente riscontrate, dalle indagini condotte - anche tramite numerose intercettazioni telefoniche particolarmente significative - dalla Guardia di Finanza di Roma (Vol.9/RA).

Invero, da tutta una serie di intercettazioni telefoniche si desumono chiaramente i contatti del Dattilo con Ferrera Giuseppe e Trapani

Nicola; e proprio una di queste conversazioni ha consentito ai finanziari di controllare il Dattilo durante un suo viaggio a Catania, e di accertare che presso lo stabilimento Avimec il Santapaola si incontrava con persone giunte a bordo di un'autovettura intestata alla moglie di Ferrera Giuseppe ed in uso a Ferrera Antonino.

Inoltre, assai significativa risulta la documentazione sequestrata presso l'abitazione di Ferrera Antonino, relativa alle navi utilizzate per gli illeciti trasporti del gruppo.

Parimenti rilevanti risultano le accertate presenze contemporanee, in Grecia, di Dattilo, Ferrera Giuseppe, Ferrera Antonino ed altri membri dell'organizzazione; ed in Spagna del Dattilo e di Ferrera Antonino.

Peraltro, dagli accertamenti eseguiti sulle navi utilizzate dall'organizzazione e' emerso che la nave "Alexandros T." risulta intestata alla societa' "Piortu shipping company", la cui sigla, secondo il Dattilo, trae origine dalle iniziali di Pippo (Ferrera), Orazio (Torrise) e Turi (Ercolano).

Infine, le dichiarazioni rese dal libanese Chidiac Adel Arip hanno confermato la presenza della nave che sbarcava 11 tonnellate di hashish sulle coste calabre, per conto di un grosso boss siciliano di nome "Pippo" (diminutivo con il quale aveva acquistato dai libanesi anche tre Kalashnikov (Vol.48/RA f.6, 64).

Ulteriori elementi a carico dell'imputato si traggono dalle dichiarazioni rese da Waridel Paul, il quale ha riferito di aver conosciuto nel carcere di Roma Ferrera Giuseppe, il quale era molto rispettato perche' ritenuto un Boss mafioso di notevole levatura; e di avere rivisto il Ferrera a Zurigo, dove aveva appreso che costui era in contatto con Mussullulu Yasar Avni, per l'acquisto della nave "Dusk" e che piu' volte, il Ferrera, insieme al fratello Antonino, si era recato in Svizzera per l'acquisto del natante (Vol.209 f.249, 281).

Cio' posto, in ordine all'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra" quale associato, va osservato che - come gia' ampiamente dimostrato nella parte della trattazione concernente il traffico di stupefacenti cui si fa rinvio - detta associazione



controlla, in linea generale, tutto il traffico internazionale della droga, anche se, in via occasionale e per ruoli marginali, si serve di soggetti non associati, i quali, peraltro, non rivestono mai ruoli particolarmente significativi.

Detto questo, risulta evidente che, l'inserimento in tali traffici, costituisce serio indizio - anche se, ovviamente, non decisivo - della qualita' di associato dell'imputato, il quale, per come si e' visto, svolgeva un ruolo assai rilevante nell'ambito di codeste attivita' criminali.

Peraltro, non puo' non osservarsi che l'imputato e' inserito a pieno titolo nella consorteria criminosa capeggiata da Santapaola Benedetto (v. scheda personale), sul cui inserimento, ai massimi livelli, nella struttura di "Cosa Nostra" non sussiste dubbio alcuno.

Orbene, se cio' e' vero, e' ben difficile credere che l'imputato possa avere svolto il rilevante ruolo che si e' visto senza essere anch'egli - assieme ai suoi fratelli - "la stessa cosa" del suo capo.

Inoltre, l'imputato e' stato indicato da Parisi Salvatore, come appartenente, a pieno titolo, insieme ai suoi fratelli, al "Clan" capeggiato dal citato Santapaola (Vol. 164 f.486241).

Ulteriore elemento che conferma la sua qualita' di associato, nonche' i gia' segnalati legami tra la "famiglia" capeggiata da Santapaola e le "famiglie" "vincenti" di Palermo, si rinviene nelle dichiarazioni rese da Calzetta Stefano, il quale ha precisato di aver assistito ad una visita fatta dal Ferrera - subito dopo l'omicidio di Graviano Michele - al potente boss palermitano Vernengo Pietro, nel corso del quale i due si erano abbracciati con "slancio" (Vol.11 f.61, 205).

Inoltre, gia' nel 1977 Ferrera Giuseppe era stato sorpreso dalla Polizia a Napoli in compagnia di noti personaggi tutti appartenenti o comunque collegati a "Cosa Nostra", tra i quali Spadaro Vincenzo, Michele Zaza, Mazzarella Ciro, Milano Nicolo', Enea Salvatore, ed il sedicente Mascolino Gaspare, alias Bono Alfredo.

Peraltro, i legami "palermitani" dell'imputato e la sua appartenenza al "Clan" capeggiato dal Santapaola, sono stati ribaditi da Maltese Salvatore (Vol.27 f.87) e D'Amico Pasquale (Vol.23 f.40 e ss.); mentre era noto anche a Contorno Salvatore, che i  
F e r r e r a ,

operavano a Roma nel campo del commercio dell'hashish ed erano particolarmente vicini al Santapaola, malgrado egli non li conoscesse di persona (Vol.125 f.43, 50, 117).

Altri elementi che confermano la collocazione e l'importanza dei Ferrera, ed in maniera particolare di Ferrera Giuseppe, nell'ambito della "famiglia" mafiosa catanese si traggono dagli accertamenti effettuati in occasione delle indagini inerenti all'omicidio di Ferlito Alfio, acerrimo rivale del Santapaola, di cui si tratta ampiamente nella parte della sentenza concernente tale efferato delitto, cui si fa rinvio.

Si tratta, in estrema sintesi, delle intercettazioni telefoniche di chiamate intercorse tra l'imputato e Licciardello Giuseppe e tra quest'ultimo con Ferrera Antonino, ovvero, con alcuni funzionari di Polizia (Vol.62/R f.072801, 072759, 072747, 072762), dal contenuto delle quali si desume chiaramente l'intimo collegamento del Ferrera con il Santapaola e la loro posizione nella faida mafiosa conclusasi con l'omicidio del Ferlito, meglio noto come "Strage della Circonvallazione", e, non a caso, perpetrato in Palermo.

Il ruolo di spicco svolto da Ferrera Giuseppe, nel contesto di cui si e' detto, e' stato altrsi' confermato da Epaminonda Angelo (Vol.172 f.1 e ss.; Vol.181 f.272 e ss.; Vol.186 f.302 e ss.), il quale ha dichiarato che i Ferrera, intesi "i cavadduzzi" appartengono alla filiale catanese della mafia palermitana, capeggiata dal Santapaola; e da saia Antonino (Vol.164 f.136 e ss.), il quale ha dichiarato di aver partecipato col suo gruppo, operante prevalentemente a Torino, ad una riunione di pacificazione tra il "Clan" Santapaola ed i superstiti del gruppo capeggiato da Ferlito Alfio, alla quale era presente Ferrera Giuseppe detto "u cavadduzzu".

Cio' premesso, l'insieme degli elementi esposti - in una con quanto detto nella parte generale concernente il traffico internazionale di stupefacenti cui si fa rinvio - offre piena prova, a giudizio di questa Corte, della responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 1, 9, 10, 13 (in esso assorbito il capo 17), 20 e 22 (in esso assorbito il capo 40), con l'esclusione, limitatamente al capo 13, dell'aggravante di cui al quinto comma dell'art.75 L. 22.12.75 N.685 e, limitatamente al capo

22, dell'aggravante di cui all'art.74 N.5 L. 22.12.75 N.685, atteso che non risulta provata l'utilizzazione o comunque la disponibilita' di armi in capo ai componenti della specifica associazione de quo.

Cio' posto, va rilevato che, per un mero errore materiale, nel dispositivo risulta esclusa per il capo 22 la contestata aggravante prevista dal II comma dell'art.74 L. 22.12.75 N.685, anziche' quella di cui al II cpv. del medesimo articolo.

Tanto si segnala al giudice d'Appello.

Orbene, e' di tutta evidenza che, attese le enormi dimensioni del traffico di stupefacenti e le ingenti quantita' oggetto di esso - desumibili dal fiume di dollari che costituisce il ricavato di detta attivita' criminale - tale aggravante va ritenuta pienamente operante essendo stata esclusa solo a causa di un banale errore.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., ed unificati sotto il vincolo della continuazione i reati di cui ai capi 1, 9 e 10 e, separatamente, i reati di cui ai capi 13, 20 e 22, in quanto evidente espressione, in entrambi i casi, di un medesimo disegno criminoso, si ritiene equo infliggere a Ferrera Giuseppe la complessiva pena di anni ventidue di reclusione e lire 180.000.000

(centoottantamilion) di multa, risultante dal seguente computo:

capi 1, 9 e 10, pena base art.416 Bis comma 4 C.P. anni sei di resclusione + art.416 Bis comma 6 C.P. = anni otto e mesi sei di resclusione + art.7 L. 31.5.1965 N.575 sostituito dall'art.18 L. 13.9.82 N.646 = anni nove di resclusione + art.81 cpv. C.P. = anni dieci di resclusione;

capi 13, 20 e 22, pena base art.71 L. 22.12.75 N.685, anni quattro e mesi otto di resclusione e lire 60.000.000 di multa + art.74 N.2 legge cit. = anni sette di resclusione e lire 90.000.000 di multa + art.74 2 comma = anni dieci e mesi sei di resclusione e lire 135.000.000 di multa + art.81 cpv. C.P. = anni dodici di resclusione e lire 180.000.000 di multa;

per cui, la pena complessiva risulta pari a quella indicata tramite il cumulo materiale delle pene come sopra inflitte.

A tale condanna segue, come per legge, l'inflizione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena; nonche' l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per la durata di un anno e l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

**Ficarra Giuseppe**

Ficarra Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

La sua appartenenza alla associazione mafiosa "Cosa Nostra" e' stata affermata, sia pure con qualche incertezza, dal Buscetta.

Egli ha, infatti, ricordato di avere sentito parlare del Ficarra come "uomo d'onore", probabilmente della stessa "famiglia" cui apparteneva Vitale Leonardo e di cui era capo lo zio di quest'ultimo.

Ma ha precisato di non averlo mai visto (Vol.124-bis f.450237).

L'imputato, interrogato, si e' protestato innocente confermando di non avere mai conosciuto il Buscetta e negando di avere mai fatto parte della "famiglia" di Altarello di Baida, indicata da quest'ultimo come la probabile "famiglia" di appartenenza del Ficarra.

Questi ha, pero', ammesso di avere conosciuto Vitale Leonardo e suo zio, perche' suoi coimputati in altro procedimento penale (V.verbale di interrogatorio del 5 ottobre 1984 a F.P. f.234841).

Tali risultanze processuali non confortate da altri riscontri sono insufficienti per radicare un convincimento di certezza in ordine alla responsabilita' dell'imputato, il quale, pertanto, deve essere assolto per i reati di cui ai capi 1 e 10 con formula dubitativa.

Nulla e' emerso, invece, a carico del Ficarra in ordine agli altri addebiti mossigli per cui lo stesso va sollevato dalle imputazioni di cui agli artt.71 e 75 della legge N.685/1975 con l'ampia formula liberatoria "per non aver commesso i fatti" (capi 13 e 22); ed infatti l'espletata istruzione non ha acquisito la prova dell'inserimento dell'imputato nel traffico di sostanze stupefacenti e della sua partecipazione agli utili derivanti da tale illecita attivita'.



**Fici Giovanni**

E' stato rinviato a giudizio innanzi a questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, detenzione e porto abusivo di una rivoltella con matricola abrasa, ricettazione della stessa, danneggiamento, incendio, falso in patente ed uso del documento falsificato, rispettivamente ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai N.1, 10, 13, 22, 376, 377, 378, 398, 399, 402 e 403 dell'epigrafe.

Trattasi di personaggio di chiara estrazione mafiosa e considerevole capacita' criminale, come manifestatamente hanno dimostrato le risultanze dell'istruttoria e del giudizio.

Le vicende e certi particolari episodi della vita del Fici forniscono piena conferma agli assunti accusatori.

L'imputato, si noti, ha asserito di conoscere e di aver frequentato Greco Giovanni detto

"Giovannello" (F.P. f.234954). La circostanza, di per se' connotata di esclusivo valore indiziario - essendo il predetto Greco uno dei boss della "famiglia" di Ciaculli, borgata nativa dello stesso Fici - assurge a incisivo riscontro probatorio solo che si pensi come lo stesso Greco sia stato arrestato in Svizzera mentre, in compagnia di Marchese Pietro e Spica Antonino (personaggi portatori di precisi segni di affiliazione mafiosa), tentava, utilizzando un passaporto intestato al Fici, di raggiungere il Brasile (Vol.1 f.400200).

E' significativo che l'imputato, in relazione alla contestazione concernente l'episodio riportato, abbia precisato, dopo aver detto di avere preso il passaporto per vaghe e mai realizzate aspirazioni turistiche (F.P. f.234954), di aver appreso dello smarrimento del documento solo in seguito al ricevimento di una comunicazione giudiziaria per favoreggiamento del Greco (F.P. f.234954). Ha concluso il Fici, che evidentemente non teneva in gran conto le capacita' investigative ed intellettive dei magistrati inquirenti, sottolineando la possibilita' di aver smarrito il passaporto nel corso di una di quelle battute di caccia durante le quali egli era solito recare con se' il documento (F.P. f.234956).

Quello che a prima vista potrebbe sembrare un semplice ed isolato episodio di favoreggiamento personale, si inserisce, al contrario, nella attivita' complessiva di esternazione della affiliazione mafiosa, risultante per altro da ulteriori riscontri, del Fici.

Dagli esiti di accurate indagini condotte in istruttoria, risulta infatti che lo stesso passaporto sia stato costantemente nella disponibilita' del Greco - cugino, si ricordi, dell'imputato - che lo utilizzava per i suoi soggiorni alberghieri e per i suoi frequenti spostamenti - fanno fede i visti d'ingresso - in Brasile (Vol.1 f.400249).

Piu' che del reato di cui all'art.378 C.P., appare dunque corretto parlare di attivita' di mutua assistenza, rivelatrice degli indissolubili legami della comune appartenenza a "Cosa Nostra", cio' anche alla luce di altre circostanze.

Circostanze come quella che, in data 6 gennaio 1982, ha visto il Fici ancora protagonista.

Questi, nel corso di un'operazione di Polizia nei sobborghi di Palermo, per distogliere l'attenzione delle Forze dell'Ordine che stavano seguendo due autovetture che, in guisa da destare sospetti,

uscivano dal cantiere di Mazara (famiglia in contrasto con i Greco), improvvisamente sceso da una delle due automobili, si dava alla fuga nelle campagne circostanti, attirando verso di se' l'attenzione dei militari.

L'imputato, per giustificare lo strano comportamento, ha, interrogato dal P.M., addotto (Vol.11/A f.001391) di aver chiesto ad uno sconosciuto un passaggio per recarsi in centro, questi all'improvviso lo avrebbe invitato a lasciare l'auto cosa che il Fici faceva, dandosi alla fuga, visti i Carabinieri, per tema di essere coinvolto in un conflitto a fuoco.

Orbene, diversamente, le successive indagini, consacrate in rapporto giudiziario (Vol.1 f.400200), permettendo di appurare che uno degli occupanti della autovettura sfuggita al controllo era il noto mafioso Greco Giuseppe detto "scarpuzzedda", hanno indotto gli istruttori e inducono questa Corte a ritenere che l'intenzione dei componenti la spedizione fosse quella di eliminare Mazara Pietro e Giuseppe, superstiti dell'omonima famiglia sterminata nel corso di quella che viene impropriamente definita "guerra di mafia".

In altra occasione, l'11 novembre 1983, l'imputato veniva nuovamente arrestato in circostanze analoghe, trovando rifugio, dopo essersi catapultato fuori da un'auto in corsa, all'interno di un negozio di alimentari in Villabate.

Immediatamente rintracciato e tratto in arresto, il Fici veniva trovato in possesso di una falsa patente di guida. In un borsello maldestramente occultato tra i banconi della bottega, venivano altresì rinvenuti un revolver modello Smith e Wesson 357 Magnum ed alcuni proiettili, nonché varie chiavi ed appunti.

Al G.I. che lo ha interrogato in merito, l'imputato ha ripetuto la versione del passaggio in macchina (F.P. f.234958) e, riconosciuta la propria responsabilità in ordine alla falsificazione della patente di guida (F.P. f.234960), ha decisamente negato di essere il possessore del borsello trovato nel negozio e del suo sospetto contenuto (F.P. f.234960).

In questo, tuttavia, il Fici è stato smentito dalle testimonianze - reiterate al dibattimento, udienza del 1 ottobre 1986 - di Resuttano Anna, Pelle' Luigi, Mortella Antonio, Calcagno Vincenzo e Raffa

Carmelo, sufficientemente chiare nel senso che a disfarsi del borsello sia stato, immediatamente prima dell'arresto, l'imputato.

In particolare la Resuttano (Vol.8 f.402431) ed il Calcagno (Vol.8 f.402438) nel deporre, hanno precisato di avere avuto percezione del fatto che il borsello fosse, invero, portato seco dall'utente.

Tra le cose trovate all'interno del borsello del Fici, meritano particolare attenzione i vari mazzi di chiavi con i rispettivi cartoncini di indicazione: "Baglio 10 Macaluso", "Sbarra Bonanno e Portone Principale", "Casa C.A."

Ebbene, i dovuti accertamenti istruttori hanno consentito di appurare che le chiavi in questione conferiscono al loro possessore la possibilita' di muoversi nel sobborgo di Ciaculli, regno incontrastato della "famiglia" di Greco, tra le piu' potenti dell'organigramma mafioso, indistintamente, aprendo i cancelli, le catene ed ogni tipo di sbarramento di cui le stradelle interpoderali della borgata sono piene (Vol.18 f.410763 e 410766).

La chiave con la sigla "Casa C.A.", e' quella di una casa di Prestifilippo Nicola, "uomo d'onore" della "famiglia" di Ciaculli, condannato come tale in questo stesso procedimento.

Tutto quanto da ultimo precisato, si coniuga perfettamente con le dichiarazioni di Contorno Salvatore (Vol.125 f.456691) che, indipendentemente dal caso Fici, ha riferito che tutta la zona di Ciaculli e' intessuta da una fitta rete di vie interne con cancelli chiusi da serrature, cosicche' l'accesso e la possibilita' di muoversi sono riservati solo a chi abbia le chiavi adatte.

Ove tutto cio' non bastasse all'incriminazione ed alla condanna del Fici per i reati associativi, possono citarsi come rilievo definitivo le dichiarazioni di Sinagra Vincenzo di Antonino (F;P; f.258266) e di Contorno ancora (Vol.125 f.456572), entrambe inequivocabili nel confermare affiliazioni mafiose, per di piu' in posizione di spicco, dell'imputato.

Venendo alle imputazioni (capi N.13 e 22 della rubrica) da porsi in relazione al traffico di stupefacenti, non resta che pronunciare assoluzione per insufficienza di prove.

Gli unici addebiti contestabili all'imputato per i reati di droga sono, infatti, quelli generici risultanti dalla ricostruzione del fenomeno mafioso fatta da Buscetta e Contorno.

E, se pure in piu' di una occasione si e' potuto dimostrare come i membri di spicco delle cosche mafiose - quale l'imputato e' - fossero coinvolti nell'illegale commercio di droga, cio' non e' tuttavia sufficiente, in assenza di altri riscontri nella medesima direzione, per l'accertamento della penale responsabilita' del Fici anche in ordine ai suddetti delitti.

Per quanto attiene poi alle gravi violazioni delittuose delle leggi sul controllo delle armi (capi 376 e 377), il rinvenimento del revolver con la matricola abrasa e delle relative munizioni, provato come si e' visto anche testimonialmente, inchioda l'imputato e, unitamente al reato di ricettazione (capo 378) dell'arma, la matricola abrasa e' sufficiente, per giurisprudenza ormai consolidata, a provare il grave delitto - e della patente - come confessato dallo stesso Fici - determina incremento della penale responsabilita'.

Della patente falsificata l'imputato ha, inoltre, per sua ammissione, fatto uso, deve dunque essere chiamato a rispondere anche del delitto di cui all'art.469 C.P. (capo 403 dell'epigrafe).

Per la materiale falsificazione del documento di abilitazione alla guida, il cui riferimento normativo



per mero errore materiale, e' stato indicato nell'art.476 C.P. nel dispositivo - in cio' mutata l'imputazione dell'originario capo 402 della rubrica - il Fici, in concorso con un complice rimasto ignoto, autore quest'ultimo (F.P. f.234960) della contraffazione, va ulteriormente condannato.

Costituendo tutti i reati di cui si e' detto - compresi quelli all'imputato ascritti ai capi 398 e 399 connessi al cosiddetto "Esodo di Ciaculli", per i quali si rinvia al capitolo di questo provvedimento dedicato ai reati minori - espressione inequivoca dello stesso disegno criminoso, ritiene questa Corte di dover applicare il vincolo della continuazione.

Tutto cio' premesso, tenuto conto dei criteri di cui all'art.133 e particolarmente della gravita' dei fatti, l'imputato va condannato alla pena ritenuta equa di anni 10 di reclusione (p.b. per art.416 Bis I e IV comma C.P. = anni 4 di reclusione + aumento di un terzo per art.416 Bis VI comma C.P. = anni 5 e mesi 4 di reclusione + aumento per art.7 L. 31-5-1965 N.575 = anni 6 di reclusione + aumento per art.112 N.1 C.P. = anni 7 di reclusione + aumento per art.81 cpv. C.P. = anni 10 di reclusione).

Alla pena in tal modo determinata seguono, ai sensi degli artt.29 e 32 del Codice Penale le pene

accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge N.646 del 1982, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva, che si individua nella casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, ultimo comma C.P., che il condannato, stante la sua pericolosità sociale, sia posto in libertà vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

**Fidanzati Antonino**

Fidanzati Antonino e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai N.1,10,13 (unificato il 19) e 22 dell'epigrafe.

A seguito della compiuta istruttoria e' emersa la prova della responsabilita' penale del Fidanzati per i capi 13 e 22 della rubrica.

Invero, in ordine alle imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti, si e' raccolta una quantita' considerevole di elementi d'accusa a carico dell'imputato.

Alcuni di essi, e' corretto precisare, riferendosi genericamente ai "fratelli Fidanzati", non obbediscono, almeno apparentemente, ai principi generali sulla personalita' della responsabilita' penale ; ma una

analisi attenta consente, tuttavia, la individuazione specifica della colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli.

Particolarmente puo' qui ricordarsi come, in sede istruttoria, rendendo interrogatorio dinanzi alla Autorita' Giudiziaria, il Fidanzati abbia ammesso di essere stato abituale frequentatore della Datra S.R.L. e della Maprial due societa', site in via Larga 13 a Milano, praticamente gestite, ed in ogni caso intensamente frequentate, da personaggi del calibro di Alberti Gerlando, Enea Antonino, Bono Giuseppe, Bono Alfredo e Martello Ugo, noti boss del traffico in grande stile di stupefacenti (Vol.168 Bis f.487872 e segg.).

Orbene, la frequenza delle due societa', i rapporti confidenziali con l'Alberti - giusta quanto lo stesso imputato ha chiarito - (Vol.168 Bis f.487872 e segg.) - l'inevitabile stretto contatto con i sopra menzionati individui, gia' di per se costituiscono un corredo probatorio destinato ad essere ulteriormente corroborato dagli altri riscontri che si stanno per vedere.

Specificamente possono e devono riportarsi le significative dichiarazioni di Melluso Giovanni e Coniglio Salvatore i quali, nei loro propositi

di collaborare con l'Autorita' Giudiziaria, hanno precisato interessanti circostanze riguardanti Fidanzati Antonino.

Il primo, in particolar modo, ha ricordato, nel corso della espletata istruttoria, come, essendo entrato, durante un comune periodo di detenzione, nelle grazie di Fidanzati Gaetano - fratello dell'imputato e nome tutelare della "famiglia" - avrebbe da questi appreso come anche l'attuale prevenuto fosse pienamente coinvolto nelle illecite' attivita' del commercio della droga, (Vol.87 f.439883 e segg.).

Asserzioni che hanno trovato piena conferma e dunque incisivo impulso probatorio in quelle, analoghe, di Coniglio Salvatore.

Questi (Vol.1 f.178895-178896), ha dichiarato di ben conoscere l'imputato, di avervi intrattenuto rapporti di natura commerciale e di averlo incontrato diverse volte nel corso delle consegne di forti quantitativi di stupefacenti.

Si ricordi per completezza, a questo punto, che uno dei fratelli di Fidanzati Antonino, Fidanzati Gaetano, e' stato per molti anni, per concorde riconoscimento popolare e processuale (si veda la parte di questa sentenza a costui dedicata),

uno dei punti di riferimento del traffico nazionale di stupefacenti, cio' rende verosimile il pieno coinvolgimento dell'imputato, peraltro correttamente deducibile da quanto si e' detto e si dira', negli illegali commerci.

Se tutto cio' non dovesse bastare puo' aggiungersi, infatti, l'esito positivo di un riconoscimento fotografico effettuato da Epaminonda Angelo, che ha individuato senza incertezze l'imputato, a lui evidentemente ben noto per averlo incontrato, in compagnia del piu' "rappresentativo" Gaetano, come si e' detto uno dei capi assoluti dello smercio della droga a Milano (Vol.172 f.489723).

L'intero gruppo dei fratelli Fidanzati e', in ultimo, indicato come uno dei principali punti di riferimento degli illeciti traffici di stupefacenti, da Pastura Alfonso, trafficante risolutosi a collaborare con la Giustizia (Vol.8/B f.003362 e segg.; f.003373 e segg.; f.003383).

Anche in questo caso, la comprensivita' della proposizione accusatoria, non puo' non comportare, logicamente, l'addebito di responsabilita', in linea personale, a carico dell'imputato certamente partecipe, per tutto quanto si e' gia' visto, dei traffici illegali.

Alla luce di tali considerazioni, apparendo provato il coinvolgimento di Fidanzati Stefano nelle illecite attività connesse con il traffico di stupefacenti, ne va ritenuta la responsabilità per i reati rispettivamente ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai n.13 e 22 della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Per quanto concerne la sussistenza delle aggravanti e del vincolo della continuazione si rimanda a quanto già precisato nella parte generale del presente provvedimento.

Gli elementi probatori a carico di Fidanzati Antonino, in ordine all'appartenenza all'associazione criminosa denominata "Cosa Nostra", consistono nelle dichiarazioni rese, nel corso dell'istruttoria, da Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore.

Il primo, dopo aver precisato come tutti i fratelli Fidanzati, ivi dunque compreso Fidanzati Antonino, fossero membri della "famiglia" mafiosa di Bolognetta, facente capo a Bono Giuseppe (Vol.124 f.450016; Vol.124 Ter f.450340), ha successivamente ammesso dei dubbi sull'appartenenza mafiosa di Fidanzati Antonino (Vol.124 Bis f.450208).

Il Contorno, si e' limitato (Vol.125 f.456543) a collocare - genericamente - "tutti i Fidanzati" nella cosca di Bolognetta.

Si e' in presenza, come ognuno vede, di un apparato indiziario che, pur non costituendo del tutto di fondamento la ipotesi accusatoria, non e' sufficiente, in ordine alle imputazioni di cui ai capi N.1 e 10 delle'epigrafe, per addivenire alla affermazione della penale responsabilita' del Fidanzati.

Va pertanto assolto Fidanzati Antonino, dall'accusa di essere organico a "Cosa Nostra", per insufficienza di prove.

Tutto cio' premesso, tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., Fidanzati Antonino va condannato alla pena di anni 9 di reclusione e lire 40.000.000 di multa, che si ritiene adeguata alla gravita' dei fatti e alla capacita' a delinquere del reo (pena base per art.71 I comma L.1975/685 = anni 4 di reclusione e lire 9.000.000 di multa, piu' aumento di un terzo per art.74 N.2 L.1975/685 = anni 5 e mesi 4 di reclusione e lire 12.000.000 di multa, + aumento della meta' per art.74 I cpv L.1975/685 = anni 8 di reclusione e lire 18.000.000 di multa, piu' aumento per art.81 cpv., C.P. = anni 9 di reclusione e lire 40.000.000 di multa).



Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma dell'art.229 C.P. si reputa opportuno ordinare che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto, scontata la pena principale, in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

All'assoluzione segue, ai sensi di legge, la revoca del decreto di sequestro dei beni dell'imputato, emesso dal G.I. di Palermo.

**Fidanzati Carlo**

Fidanzati Carlo e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai N.1,10,13 (a questo unificato il capo 19) e 22 dell'epigrafe.

A seguito della compiuta istruttoria e emersa la piena prova della responsabilita' penale dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi N. 1 e 10 dell'epigrafe.

Invero, operando - come e' conforme a diritto - nell'ambito della complessiva e vasta attivita' criminale posta in essere dai fratelli Fidanzati (coimputati in questo procedimento), la dovuta attivita' di personalizzazione della posizione processuale di Fidanzati Carlo, non rimangono dubbi relativamente al pieno coinvolgimento mafioso dello stesso.

L'affiliazione dell'imputato al sodalizio criminoso denominato "Cosa Nostra" risulta, infatti, provata da una considerevole serie di riscontri.

Particolarmente puo' e deve farsi riferimento alle concordanti dichiarazioni rese, nel corso della complessiva attivita' istruttoria, da Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore.

Il primo, dopo avere precisato come tutti i fratelli Fidanzati, ivi dunque compreso Carlo, fossero membri della "famiglia" mafiosa di Bolognetta, facente capo a Bono Giuseppe: (Vol.124 f.450016) e (Vol.124-ter f.450340), ha esplicitamente ricordato, ammettendo dei dubbi sull'appartenenza mafiosa di Fidanzati Giuseppe, Fidanzati Stefano e Fidanzati Antonino (per i quali si rinvia alle parti di questa sentenza a costoro dedicate), come proprio il Fidanzati Carlo fosse certamente un "uomo d'onore", (Vol.124-bis f.450208).

Contorno, da parte sua, nella fornita ricostruzione della mappa della topografia criminale di "Cosa Nostra", ha egualmente collocato l'imputato tra gli "uomini d'onore" della "famiglia" di Bolognetta (Vol.125 f.456543), in compagnia dei propri fratelli.

Tale ultima chiamata di correo se apparentemente potrebbe sembrare improntata ad una certa genericita', in realta', in considerazione soprattutto della precisa asserzione del Buscetta a proposito dello status di "uomo d'onore di Fidanzati Carlo, attribuisce indiscusso valore probatorio, nel contempo ricevendone, alle dichiarazioni dello stesso Buscetta.

Quest'ultimo, poi, in sede di istruttoria dibattimentale ha peraltro aggiunto (Bobina 4 pag.21 Ud. del 5 aprile 1986) di aver saputo da Fidanzati Gaetano, dal Salamone e da altri ancora dell'appartenenza dell'imputato all'organizzazione criminale per cui e' processo.

A cio' si aggiunga, in conclusione, l'esito positivo di un riconoscimento fotografico effettuato da Epaminonda Angelo (Vol.172 f.489718) il quale, pur sostenendo di non aver mai intrattenuto rapporti diretti col Fidanzati Carlo, lo ha riconosciuto, avendolo evidentemente incontrato - certamente in compagnia del fratello Gaetano - nel corso di incontri e riunioni verosimilmente finalizzati all'inserimento pieno delle "famiglie" nel contesto della delinquenza comune del Nord-Italia.

Tutto ciò premesso, considerando che quelli che isolatamente presi non sarebbero sufficienti, uniti e coordinati tra loro forniscono piena prova circa l'organicita' di Fidanzati Carlo alla menzionata associazione, ne va ritenuta la responsabilita' per i reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai N 1 e 10 dell'epigrafe, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Per quanto concerne la sussistenza delle aggravanti e del vincolo della continuazione si rimanda a quanto già precisato nella parte generale del presente provvedimento.

Gli elementi probatori a carico del Fidanzati in ordine al traffico di stupefacenti, emersi nel corso della istruzione formale e di quella dibattimentale, non sono sufficienti per addivenire ad un'affermazione di responsabilita'.

E se pure le ipotesi accusatorie riguardanti, a carico dell'imputato, i delitti connessi con i traffici di droga, non sono del tutto sprovviste di riscontri: sentenza di incompetenza del G.I. di Trento in data 21 gennaio 1983, (Vol.4/A f.000482, 000486) che ha riconosciuto nel Fidanzati Carlo un

trafficante di droga; riconoscimento fotografico da parte del Pastura - noto trafficante di stupefacenti, operante nell'Italia settentrionale (si ricordi che da molti anni l'imputato aveva fissato la propria residenza a Milano), (Vol.8/B f.003404 e segg.) - dell'imputato, questa Corte non ha ritenuto essere raggiunta pienezza di prova per addivenire alla affermazione della penale responsabilita'.

Pertanto, nei confronti del predetto Fidanzati va pronunciata, in ordine ai reati ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai N.13 e 22 dell'epigrafe, l'assoluzione per insufficienza di prove.

Cio' ritenuto, tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., Fidanzati Carlo va condannato alla pena di anni 6 di reclusione, che si ritiene adeguata alla gravita' dei fatti ed alla capacita' a delinquere del reo (pena base per art.416 Bis I e IV comma C.P. = anni 4 di reclusione + aumento di un terzo per l'art. 416 Bis VI comma C.P. = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per art.112 N.1, C.P. = anni 5 e mesi 6 + aumento per art.81 cpv., C.P. = anni 6 di reclusione).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici

uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge N.646 del 1982, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva, che si individua nella casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, ultimo comma, C.P., che il condannato, stante la sua pericolosità sociale, sia posto in libertà vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

### Fidanzati Gaetano

Fidanzati Gaetano e' stato rinviato a giudizio innanzi a questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai N.1,10,13 (unificato a questi il capo 19) e 22 dell'epigrafe .

Le risultanze della compiuta istruttoria, vagliate al dibattimento anche mediante il ricorso a confronti, talvolta assai tesi, hanno consentito di raccogliere, relativamente alla prova della piena responsabilita' del Fidanzati per tutti i delitti ascrittigli, una quantita' davvero notevole di elementi.

Si e' cosi' raccolta una massa considerevole di supporti probatori, e le numerosissime chiamate in correita' delle quali si dovra' conto accavallandosi, incrociandosi e sempre trovando conferma le une nelle altre, ancorche' promananti dalle rivelazioni dei piu'



svariati personaggi, esponenti di ambienti e contesti criminali apparentemente lontati, hanno consentito di acclarare, al di là di ogni ragionevole dubbio ed unitamente ad altri riscontri di natura oggettiva, la qualità, nell'imputato, di rispettabilissimo "uomo d'onore" e di caposaldo del traffico di stupefacenti.

Non sembra inopportuno, prima di passare all'analisi dei riscontri acquisiti, ed al solo fine di delineare le situazioni e l'ambiente in cui da sempre l'imputato si è mosso, ricordare - quale premessa comunque naturalmente ininfluyente ai fini della serenità del giudizio di questa Corte - come già nel 1970, a Milano, nel corso di una operazione di Polizia, vennero fermati nei pressi del domicilio del fidanzato personaggi quali Buscetta Tommaso, Greco Salvatore, Alberti Gerlando, Badalamenti Gaetano e Calderone Giuseppe, tutti notissimi membri di spicco di "Cosa Nostra".

Anche alla luce di tale circostanza, sono apparse credibili le dichiarazioni dello stesso Buscetta circa la sua appartenenza all'associazione "Cosa Nostra".

Alle accuse di Buscetta e di Contorno che, per quanto vedremo, già sarebbero sufficienti per condannare il fidanzato, se ne sono, peraltro,

aggiunte molte altre, dalle fonti piu' disparate e tutte univoche.

Quelle di Calzetta Stefano, uno dei coimputati risolutisi a collaborare, che, parlando dell'imputato, ne ha ricordato lo status di "mafioso di rispetto" (Vol.... f.221020), e quelle ancora di Azzoli Rodolfo.

Quest'ultimo, anch'egli imputato "collaboratore" dell'Autorita' Giudiziaria", ha precisato (F.P. Vol.24 f.217609) come la famiglia Fidanzati aveva avvertito i "Grado" di sparire dall'Italia, perche' le altre "famiglie" mafiose li cercavano per sopprimerli.

Dopo l'espatrio clandestino di tutti i fratelli Grado (Gaetano, Giacomo, Salvatore e Vincenzo - vedi parte della sentenza che li riguarda) in Spagna, i Fidanzati dapprima legati a questi ultimi nel traffico degli stupefacenti, avevano assunto il totale controllo di tale attivita' delittuosa per la zona di Milano e dintorni.

Centrale operativa delle molteplici attivita' criminali del Fidanzati, ben inserito in piu' d'un ambiente criminale, e', infatti, sempre stata Milano.

Nel capoluogo lombardo, residenza anagrafica dell'imputato e della sua famiglia, originaria del rione "Arenella" di Palermo, il predetto ha, tra

l'altro, frequentato i locali ove avevano sede talune società commerciali : la Datra s.r.l. e la Maprial, con sede in via Larga 13, che svolgevano traffici poco chiari.

Nel corso delle indagini su dette imprese, parzialmente confluite, per il tramite dell'Autorità Giudiziaria milanese, per competenza in questo procedimento; tali Ferri Luciano e Tasso Gabriella, a vario titolo coinvolti nella gestione amministrativa, hanno precisato, reiterando le proprie dichiarazioni nel corso della verifica dibattimentale, come i Fidanzati si incontrassero nei locali sociali abituale ritrovo di Bono Alfredo, Buscetta Tommaso, Alberti Gerlando, i Martello, tutti uomini che le successive indagini hanno consentito di inserire nel medesimo ambito associativo di "Cosa Nostra" (Vol.86 f.439643-439644-439645).

Gli stretti rapporti intercorrenti tra il predetto Bono, nome di rilievo nel traffico degli stupefacenti, ed i Fidanzati risultano, poi, a conferma delle circostanze già riportate, dagli esiti di intercettazioni telefoniche in atti.

Si è, infatti, potuto captare una conversazione - in partenza dall'utenza del Bono - nel corso

della quale tale Camerano Giorgio gli comunicava di essersi incontrato con il fratello del suo "fidanzato Tonino" (Vol..... f.054295).

Orbene, l'evidente circospezione, l'oscuro cifrario adoperati nel colloquio telefonico, non sono altro che segni evidenti della fisiologica illiceita' del contenuto della conversazione, verosimilmente finalizzata alla regolamentazione di traffici illegali.

Bono Alfredo, si ricordi, e', tra l'altro, fratello di quel Bono Giuseppe che, nella organica ricostruzione delle "famiglie" di "Cosa Nostra", Buscetta ha collocato a capo della cosca di Bolognetta.

Proprio alla "famiglia" di Bolognetta, secondo quest'ultimo (Vol.124 f.450016), (Vol.124-ter f.450340) appartengono tutti i fratelli Fidanzati.

Ne' si pensi, a questo punto, che la definizione "tutti i fratelli Fidanzati" generalizzante e, per cio', inidonea, secondo i principi generali, a individuare in capo a chicchessia i requisiti personali della responsabilita' penale, possa nel caso di specie menomare l'accertamento della colpevolezza dell'imputato.

Lo stesso Buscetta ha, infatti, subito chiarito la posizione "uomo d'onore" di Fidanzati Gaetano, dicendolo vicino a Bono Giuseppe (Vol.124 f.450132) e precisando di averlo conosciuto personalmente nel corso di un comune periodo di detenzione in Palermo (Vol.124 f.450208).

Sostanziale conferma a quanto asserito dal Buscetta, hanno fornito le importanti rivelazioni di Contorno Salvatore.

Costui ha confermato, nel corso dei molteplici interrogatori, come tutti i fratelli Fidanzati fossero effettivamente membri della famiglia di Bolognetta (Vol.125 f.456543) e assai vicini ai gruppi emergenti facenti capo ai "corleonesi" (Vol.125 f.456649).

Anche in questo caso la comprensivita' dell'addebito in capo a "tutti i fratelli", apparentemente contraria ad un uso corretto dello strumentario processuale punitivo, e' destinata a sgonfiarsi, personalizzandosi nell'individuazione di responsabilita' anche e particolarmente in capo a Fidanzati Gaetano.

Contorno ha, infatti, ricordato alle autorita' inquirenti di avere personalmente conosciuto, nelle carceri di Novara, l'imputato (Vol.

125 f.456649), precisando di avervi intrattenuto rapporti alquanto turbolenti (Vol.125 f.456696).

Nel corso di un violento alterco tra i due, anzi, il Fidanzati avrebbe riferito al Contorno di avere personalmente invitato Grado Antonino a presentarsi, per conto della "commissione" di "Cosa Nostra", dinanzi a detto consesso, dopo l'uccisione di Bontate Stefano (Vol.125 f.456696-456697).

Da quella "udienza", evidentemente sfociata nell'esecuzione di una sentenza di condanna già pronunciata, il Grado non avrebbe più fatto ritorno.

Ha aggiunto in conclusione il Contorno che il Fidanzati si occupava materialmente a Milano della commercializzazione dell'eroina prodotta nei laboratori siciliani (Vol.125 f.456698).

Un altro imputato "collaboratore", Fragomeni Armando ha in istruttoria riferito (Vol.18 f.410851-410852) che, trovandosi nel 1979 in Lombardia, si era recato, in compagnia di altri pregiudicati, in un ristorante del centro di Milano, per acquistare "roba" da "tale Fidanzati" (identificato poi dal Fragomeni nell'imputato in esame) e da Alberti Gerlando, reputati i capi assoluti del commercio della droga in quella città'.

Nell'occasione il Fragomeni ed i suoi compagni avevano ricevuto da un terzo uomo, telefonicamente rintracciato dal Fidanzati, una valigetta colma di ben tre Kg. di eroina e due Kg. di cocaina.

Effettuato, in sede di istruzione dibattimentale, confronto tra il Fragomeni e l'imputato (Udienza del 18 settembre 1986), alle circostanziate precisazioni del primo, che pure e' stato in grado di ricordare l'autovettura (A.112) e le modalita' di arrivo del Fidanzati, quest'ultimo non ha in buona sostanza saputo apporre alcunché'.

I riscontri e gli elementi probatori sin qui esposti, già' abbondantemente sufficienti per giungere all'affermazione della penale responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti, non esauriscono le argomentazioni a sostegno della decisione adottata.

Ulteriori precisazioni sono necessarie per meglio fissare la personalita' e la complessiva condotta di vita dell'imputato, totalmente improntate al delitto.

Rilevantissime appaiono, in quest'ottica, le molteplici propalazioni accusatorie che e' lecito desumere dalle dichiarazioni istruttorie di Melluso

Giovanni ed Epaminonda Angelo, perfettamente idonee a chiarire - ove ancora occorresse - la imponente statura criminale del Fidanzati.

E' tuttavia opportuno, preliminarmente, relativamente all'attendibilita' della lunga confessione di Melluso, sgomberare il campo dai sospetti e dagli equivoci.

E' un fatto storico, pertanto non abbisognevole di particolari approfondimenti, che l'imputato ed il suo accusatore abbiano trascorso un lungo periodo di comune detenzione a Novara.

Tra i due si erano instaurati rapporti di particolare confidenza e di abituale commensalita', cio', oltre che ammesso in dibattimento dallo stesso Fidanzati (Udienza del 6 giugno 1987), e' risultato dalla relazione - acquisita agli atti - della'Autorita' carceraria novarese (Udienza del 10 ottobre 1986) nonche' delle neutrali asserzioni del camorrista D'Amico Pasquale (Vol.106/R f.083550).

Sempre le Autorita' penitenziarie hanno certificato che i due erano soliti pressocche' quotidianamente appartarsi per le ore di "socialita", che trascorrevano insieme dalle 11,30 alle 13,30.



Era dunque possibile per i due detenuti vedere il telegiornale - un'edizione del quale va in onda, come e' noto alle ore 13,00 (RAI TV/RETE 2) - commentandone insieme le notizie.

Questa premessa, apparentemente insignificante, si reputa opportuna al fine di meglio apprezzare determinate circostanze, oggetto delle dichiarazioni del Melluso, che hanno costituito materia di contrasti dibattimentali.

Melluso infatti, dopo aver sommariamente riferito le confidenze ricevute in carcere dal Fidanzati, in base alle quali il predetto si era mostrato molto informato sui dettagli dell'omicidio Basile (Vol.87 f.439886), aveva asserito di essere fervente "anti-cutoliano", (Vol.87 f.439886) nonche' legatissimo ai Santapaola di Catania, ha accentrato il contenuto delle proprie dichiarazioni sulle considerazioni, ricevute dall'imputato, circa l'operato del generale Dalla Chiesa, allora Prefetto di Palermo.

Tutte le volte che la TV riportava la notizia sul generale - e' il commento di Melluso - il Fidanzati era solito ripetere che l'alto ufficiale, qualificato con i piu' ingiuriosi epiteti, avrebbe presto finito di dare fastidio (Vol.87 f.439901).

In relazione all'omicidio Dalla Chiesa, inoltre, sempre secondo le dichiarazioni di Melluso (Vol.87 f.439902), l'imputato - dimostrando conoscenza di fatti giustificabile solo in mafioso di elevatissimo grado - andava dicendo a tutti che in Sicilia sarebbe presto successo qualcosa di grosso, un evento gravissimo, monito per tutti gli uomini impegnati contro le organizzazioni mafiose.

Il descritto spocchioso atteggiamento, le vanterie, i rapporti con i vertici della criminalita' nazionale manifestati dal Fidanzati a tal punto avevano impressionato il "povero" Melluso da fargli testualmente dire: "Mi sono formato la convinzione che persona veramente potente sia, nell'ambito dell'organizzazione mafiosa a Napoli, con posizione sopra-ordinata ai camorristi, Gaetano Fidanzati (Vol.87 f.439891).

A logica riprova della sostanziale attendibilita' di quanto riportato da parte del Melluso che ha, per inciso, completato le sue dichiarazioni chiarendo i rapporti tra l'imputato e i Vernengo ed i Marchese di Corso dei Mille (Vol.87 f.439890), depone l'esito del confronto giudiziario ritualmente espletato al dibattimento.

All'udienza del 2 ottobre 1986, il Fidanzati nulla di concreto ha saputo ribattere alle asserzioni del suo contraddittore che non fossero allusioni ed insulti.

Altri elementi di valutazione circa la responsabilita' del Fidanzati ha fornito, con la sua collaborazione istruttoria, Epaminonda Angelo, altro significativo nome della malavita milanese.

Ha esordito il predetto teste precisando (Vol.186 f.495158) di avere appreso, dalla voce dell'"uomo d'onore" Pernice Nello, come anche il Fidanzati rivestisse tale carica, aggiungendo di avere assistito, nell'ormai lontano 1979 in un locale milanese, ad una delicata riunione nel corso della quale si discutevano problemi connessi con l'organizzaeione della mappa delle "famiglie" mafiose catanesi tra l'imputato e lo stesso Pernice (Vol.... f.493379) "compare" di Leggio Luciano (come evidenziato dal processo sui sequestri di persona che porto' all'arresto e alla condanna di entrambi) .

In relazione al traffico degli stupefacenti l'Epaminonda ha ricordato che il Fidanzati - con i suoi fratelli - deteneva il monopolio nel Nord-Italia anche del traffico di cocaina (Vol.186 f.495158), tant'e' che gli aveva proposto, nel 1981,

di partecipare per lire duecento milioni ad una grossa importazione di detto stupefacente dalla Bolivia (Vol.186 f.489641).

Ha concluso Epaminonda ricordando come l'imputato, definito: "uno dei maggiori esponenti mafiosi operanti in Lombardia", abbia partecipato, come lui, a Milano alla festa di battesimo del figlio di Turatello Francis, riservata, per avervi partecipato niente meno che Coppola Frank, solo a "uomini d'onore" di rango e a grossi esponenti della malavita (Vol.186 f.489549).

Venendo, per concludere, all'analisi dei rapporti pure significativi, intercorrenti tra il Fidanzati e gli ambienti camorristici, possono essere ricordate le precisazioni del camorrista D'Amico Pasquale.

Questi ha inequivocamente chiarito essere l'imputato - agevolmente riconosciuto in fotografia (Vol.106/R f.083545) - l'uomo della mafia palermitana addetto ai rapporti con le organizzazioni camorristiche.

Lo stesso Fidanzati, sempre secondo D'Amico, avrebbe partecipato, a Marano, a diverse riunioni, presenti anche Cutolo Rosetta e Cutolo Pasquale, per  
a p p i a n a r e t a l u n i

contrasti insorti tra le "famiglie" palermitane e le frange camorristiche.

Quest'ultima circostanza ha trovato significativa conferma nel contenuto degli interrogatori, resi in istruttoria e confermati in dibattimento, del camorrista Incarnato Mario.

Costui ha riferito, tra l'altro, (Vol.103/R f.082757, 082759) di avere personalmente conosciuto l'imputato in occasione di una riunione tenutasi, giusto a Marano, nel 1980 nella villa dei Nuvoletta.

Trovano, così, sicura conferma le affermazioni del Melluso, anche in relazione al presunto odio alla lunga sorto tra l'imputato e Cutolo Pasquale, divenuto suo avversario per i contrasti con i Nuvoletta.

Alla luce delle considerazioni svolte, apparendo piu' che pienamente provata la penale responsabilita' di Fidanzati Gaetano per tutti i reati come ascrittigli in rubrica - rispettivamente unificati tra di loro i capi 1 e 10, e 13 e 22 sotto il vincolo della continuazione - non resta che pronunciare la condanna.

Per quanto concerne la sussistenza delle aggravanti e del vincolo della continuazione si

rimanda a quanto già precisato nella parte generale del presente provvedimento.

Cio' premesso, e tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., Fidanzati Gaetano va condannato alla pena di anni 22 di reclusione e lire 180.000.000 di multa, che si reputa adeguata alla gravita' dei fatti ed alla capacita' a delinquere del reo (pena base per art.416 bis I e IV comma C.P. = anni 4 di reclusione + aumento di un terzo per art.416 bis VI comma = anni 5 e mesi 4 di reclusione + aumento mesi 4 per art.112 N.1 C.P. = anni 5 e mesi 8 di reclusione + aumento mesi 6 per art.7 L. 1965/575 = anni 6 e mesi 2 di reclusione + aumento per art. 81 cpv., C.P. = anni 7 di reclusione, in relazione ai capi 1 e 10.

Pena base per art.71 = anni 6 di reclusione e £.45.000.000 di multa + aumento di un terzo per art.74 N.2 L. 1975/675 = anni 8 di reclusione e £.60.000.000 di multa + aumento della meta' per art.74, I cpv. L.1975/675 = anni 12 di reclusione e £.90.000.000 di multa + aumento per art.81 cpv., C.P. = anni 15 di reclusione e £.180.000.000 di multa, in relazione ai capi 13 e 22, per un totale di anni 22 di reclusione e lire 180.000.000 di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge N.646 del 1982, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva, che si individua nella casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, ultimo comma, C.P., che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

### Fidanzati Giuseppe

Fidanzati Giuseppe e' stato rinviato a giudizio innanzi a questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai N.1,10,13 e 22 dell'epigrafe.

A seguito della compiuta istruttoria e' emersa la prova della responsabilita' penale del Fidanzati per i capi 13 e 22 della rubrica.

Invero, in ordine alle imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti, si e' raccolta una quantita' considerevole di elementi d'accusa a carico dell'imputato.

Alcuni di essi, e' corretto precisare, riferendosi genericamente ai "fratelli Fidanzati", non obbediscono, almeno apparentemente, ai principi generali sulla personalita' della responsabilita' penale; ma analisi attenta consente, tuttavia, l'individuazione specifica



della colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli.

Particolare importanza assume - per iniziare - in quanto corroborata da altri elementi, la chiamata in correita' resa da Melluso Giovanni, risolutosi a collaborare nell'istruttoria pendente, per reati connessi, davanti ad altra Autorita' Giudiziaria.

Ha chiaramente precisato, il Melluso, entrato durante un comune periodo di detenzione nelle grazie di Fidanzati Gaetano, fratello dell'imputato e nume tutelare della famiglia, di avere da questi appreso come anche Giuseppe fosse pienamente coinvolto nelle illecite attivita' del commercio di droga. (Vol.87 f.439883 e segg.).

A tale prima e gia' rilevante contestazione, attribuiscono evidente credibilita' altre circostanze.

Si ricordi, per esempio, quanto dichiarato in istruttoria da Coniglio Salvatore, altro pregiudicato collaboratore.

Secondo il predetto, tutti i fratelli Fidanzati, notoriamente, avrebbero operato nel giro degli stupefacenti (Vol.132 f.458871); questa asserzione, apparentemente generica, acquista forza e

verosimiglianza ove solo si consideri come lo stesso Coniglio, a sua volta coinvolto negli illegali traffici, doveva essere bene informato in materia, per essere assai vicino a Fidanzati Gaetano e al di questi cognato Cangialosi Salvatore, noti ed importanti spacciatori, (Vol.99 f.443128).

La globale dizione tutti i fratelli, in bocca a persona, come si e' detto, addentro al mondo degli stupefacenti, non puo' non assumere valenza di responsabilita' personale anche per l'attuale imputato.

Passando ora, all'analisi di riscontri maggiormente forniti di requisiti dell'oggettivita' - in ordine all'appartenenza ed all'attivismo di Fidanzati Giuseppe nel campo dello smercio di stupefacenti - possono e devono menzionarsi alcune altre importanti risultanze istruttorie.

L'intercettazione di una conversazione telefonica in partenza dall'utenza di Bono Alfredo - riconosciuto, si noti, in questo stesso procedimento quale grosso nome del mondo della droga - ha consentito di porre un altro tassello al mosaico delle prove raccolte a carico del Fidanzati, (Vol.39/Q bis f.054296).

Il Bono, conversando con tale Camerano Giorgio, rimasto estraneo a questo procedimento ma evidentemente partecipe degli illeciti traffici, precisava per telefono di essersi da poco incontrato con l'imputato a se' legato dal rapporto, strettissimo in certi ambienti, intercorrente tra "padrino" e "figlioccio".

L'oscuro frasario - tipico di chi deve nascondere qualche cosa - utilizzato nel dialogo telefonico, nonche' il riscontrato legame affettivo e spirituale intercorrente tra il Bono e il fidanzati Giuseppe, nella telefonata affettuosamente chiamato "Pinuccio", rendono inverosimile che l'imputato, appunto, non fosse a sua volta uno dei membri dell'organizzazione dedita abitualmente alla commercializzazione della droga.

Proprio in questa sua qualita' il fidanzati, secondo le inequivoche rivelazioni di Epaminonda Angelo (Vol.172 f.489718), avrebbe partecipato a delicate riunioni e , come nel caso esplicitamente ricordato dal boss milanese, nella circostanza fisicamente presente, ad importanti chiarimenti cui soltanto un individuo inserito nell'illegale ambiente del traffico di droga, sarebbe stato ammesso.

Epaminonda, si ricordi, ha - per di piu' - agevolmente riconosciuto in fotografia, nel corso degli accertamenti istruttori, il prevenuto (Vol.172 f.489718), avendolo evidentemente incontrato durante qualcuna delle consegne o qualcuno degli incontri riguardanti le preziose polverine.

Piu' genericamente, per concludere, l'intero clan dei fratelli Fidanzati e' stato indicato come uno dei principali punti di riferimento del mondo degli stupefacenti, da Pastura Alfonso, trafficante risolutosi a collaborare con la Giustizia (Vol.8/B f.003362 e segg.; f.003373 e segg.; f.003383).

Anche in questo caso, la comprensivita' della proposizione accusatoria, non puo' escludere, logicamente, l'addebito di responsabilita', in linea personale, a carico dell'imputato certamente partecipe, per tutto quanto si e' gia' visto, dei traffici illegali.

Alla luce di tali considerazioni, apparendo provato il coinvolgimento di Fidanzati Giuseppe nelle illecite attivita' connesse con il traffico di stupefacenti, ne va ritenuta la responsabilita' per i reati rispettivamente ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai n.13 e 22 della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Per quanto concerne la sussistenza delle aggravanti e del vincolo della continuazione si rimanda a quanto già precisato nella parte generale del presente provvedimento.

Gli elementi probatori a carico di Fidanzati Giuseppe, in ordine all'appartenenza dello stesso all'associazione criminosa denominata "Cosa Nostra", consistono nelle dichiarazioni rese, nel corso dell'istruttoria, da Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore.

Hanno affermato i due rispettivamente (Vol.124 f.450016 e Vol.124 ter f.450340) e (Vol.125 f.456543), e in guisa alquanto generica, essere "tutti i fratelli Fidanzati" membri della "famiglia" mafiosa di Bolognetta, facente capo a Bono Giuseppe.

Cio', pur essendo verosimile anche in forza della accertata qualità di spacciatore di stupefacenti dell'imputato, non può risultare sufficiente, in ordine alle imputazioni di cui ai capi n.1 e 10 dell'epigrafe, per addivenire a pronuncia di condanna per il Fidanzati, non potendo dirsi raggiunta pienezza di prove che la considerevole illegale attività dell'imputato venisse realizzata quale membro di "Cosa Nostra".

Occorre pertanto, per i reati in oggetto, pronunciare assoluzione per insufficienza di prove.

Tutto cio' premesso, tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., Fidanzati Giuseppe va condannato alla pena di anni 9 di reclusione e lire 40.000.000 di multa, che si ritiene adeguata alla gravita' dei fatti e alla capacita' a delinquere del reo (pena base per art.71 I comma L.1975/685 = anni 5 e mesi 4 di reclusione e lire 12.000.000 di multa, piu' aumento della meta' per art.74 I cpv. L.1975/685 = anni 8 di reclusione e lire 18.000.000 di multa, piu' aumento per art.81 cpv., C.P. = anni 9 di reclusione e lire 40.000.000 di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma dell'art.229 C.P. si reputa opportuno ordinare che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto, espiata la pena principale, in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

All'assoluzione segue, ai sensi di legge, la revoca del decreto di sequestro dei beni dell'imputato, emesso dal G.I. di Palermo.

### Fidanzati Stefano

Fidanzati Stefano e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi N.1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

A seguito della compiuta istruttoria e' emersa la prova della responsabilita' penale del Fidanzati per i delitti di cui ai capi 13 e 22 dell'epigrafe.

Invero, in ordine alle imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti, si e' raccolta una quantita' considerevolissima di elementi d'accusa a carico dell'imputato.

Alcuni di essi, e' corretto precisare, riferendosi genericamente ai "fratelli Fidanzati", non obbediscono, almeno apparentemente, ai principi generali sulla personalita' della responsabilita' penale; un'analisi attenta consente, tuttavia, in guisa da non lasciar



dubbi, l'individuazione specifica della colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli.

Puo' iniziarsi, a questo punto, sottolineando, ed e' circostanza che - ovviamente unita alla congeria di riscontri che si vedranno - assume un cospicuo valore probatorio, i rapporti di frequenza, commensalita', stretta amicizia, intercorrenti tra l'imputato ed alcuni noti pregiudicati abitualmente dediti al traffico degli stupefacenti, rapporti, per altro, ammessi - in sede di istruzione dibattimentale - dallo stesso prevenuto, (Ud.del 26 marzo 1986; Bob.05 f.3 e segg.).

Il Fidanzati, si ricordi, e' stato arrestato, in esecuzione di un ordine di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Torino, in data 26 luglio 1982 mentre, all'uscita di un ristorante palermitano, si trovava in compagnia di Martello Biagio, Enea Antonino e Bono Giuseppe, gli ultimi due - pesantemente coinvolti nel traffico di droga - condannati per le loro illecite attivita' in questo stesso giudizio.

Ad ulteriore significativa conferma dei rapporti organici intercorrenti tra l'imputato e l'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti di

cui l'Enea ed il Bono erano personaggi di rilievo, milita anche la constatazione di come l'imputato, al momento del citato arresto fosse - come usualmente accade tra amici stretti - alla guida di un'autovettura (targata PA 582475) di proprieta', o in ogni caso nella disponibilita', dell'Enea.

Venendo alle dichiarazioni rese in istruttoria e reiterata in dibattimento da Ferri Luciano (Vol.23/Q f.048756) e Tasso Gabriella (Vol.23/Q f.048783), a vario titolo coinvolti nella gestione di due societa' con sede in Milano : la "Datra" s.r.l. e la "Maprial", e imputati in un procedimento penale per reati connessi, pendente dinanzi quella Autorita' Giudiziaria, e' emerso come i fratelli Fidanzati, indistintamente, fossero abituali frequentatori di quelle societa', verosimilmente paravento di varie attivita' illecite.

Orbene, ove si noti che, secondo quanto affermato dal Ferri e dalla Tasso (Udienza del 18 settembre 1986, Vol.109 f.048741 e segg.), le due predette societa' erano praticamente in mano a personaggi quali: i Martello, Alberti Gerlando, grossissimo trafficante nazionale ed internazionale di droga, Bono Giuseppe e Bono Alfredo, tutti dediti al commercio illegale di stupefacenti, la conclusione e' obbligata.

E' logico e lecito, infatti, tramutare quelli che nella generica dizione: "i fratelli Fidanzati" sembrerebbero semplici sospetti, in vere e proprie consistenti prove d'accusa a carico dell'imputato, stretto amico ed abituale frequentatore, come si e' gia' dimostrato, dei predetti personaggi.

Se tutto cio' non bastasse, puo' aggiungersi l'esito positivo di un riconoscimento fotografico effettuato da Epaminonda Angelo che ha individuato, nella fotografia raffigurante l'imputato, uno dei fratelli Fidanzati, a lui ben noti per essere il piu' "rappresentativo" di essi, Fidanzati Gaetano, uno dei capi assoluti dello smercio della droga a Milano (Vol.172, 489723).

L'intero gruppo dei fratelli Fidanzati e', in ultimo, indicato come uno dei principali punti di riferimento degli illeciti traffici di stupefacenti, dal Pastura, trafficante risolutosi a collaborare con la Giustizia (Vol.8/B f.003362 segg.; f.003373 e segg.; f.003383).

Anche in questo caso, la comprensivita' della proposizione accusatoria, non puo' escludere, logicamente, l'addebito di responsabilita', in linea

personale, a carico dell'imputato certamente partecipe, per tutto quanto si e' gia' visto, dei traffici illegali.

Alla luce di tali considerazioni, apparendo provato il coinvolgimento di Fidanzati Stefano nelle illecite attivita' connesse con il traffico di stupefacenti, ne va ritenuta la responsabilita' per i reati rispettivamente ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai n.13 e 22 della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Per quanto concerne la sussistenza delle aggravanti e del vincolo della continuazione si rimanda a quanto gia' precisato nella parte generale del presente provvedimento.

Gli elementi probatori a carico di Fidanzati Stefano, in ordine all'appartenenza dello stesso all'associazione criminosa denominata "Cosa Nostra", consistono nelle dichiarazioni rese, nel corso dell'istruttoria, da Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore.

Il primo, dopo aver genericamente asserito come tutti i fratelli Fidanzati fossero membri della famiglia mafiosa di Bolognetta, (Vol.124 f.450016) e (Vol.124 ter f.450340), ha ulteriormente precisato, con cio' dimostrando dubbi e, in ogni caso, una

conoscenza non diretta dei fatti, essere Fidanzati Stefano membro di altra famiglia (S.Giuseppe Jato) (Vol.124 ter 450340).

Il Contorno, diversamente, ha globalmente collocato tutti i fratelli Fidanzati nella cosca di Bolognetta (Vol.125 f.456543).

Tale sostanziale discrepanza, cui non reca certo conforto la nebulosa affermazione di Federico Antonino (Vol.78 f.437599) relativamente ad un certo potere manifestato dall'imputato nel corso di un comune periodo di detenzione, induce - in assenza di oggettivi ulteriori riscontri che possano corroborare l'accusa di organicita' alla mafia - a propendere per l'assoluzione, per i reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, per insufficienza di prove.

Tutto cio' premesso, tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., Fidanzati Stefano va condannato alla pena di anni 9 di reclusione e lire 40.000.000 di multa, che si ritiene adeguata alla gravita' dei fatti e alla capacita' a delinquere del reo (pena base per art.71 I comma = anni 4 di reclusione e lire 9.000.000 di multa + aumento di un terzo per art.74 N.2 L.1975/685 = anni 5 e mesi 4 di reclusione e lire 12.000.000 di multa + aumento della meta' per art.74 I cpv. L.1975/685 = anni 8 di

reclusione e lire 18.000.000 di multa + aumento per art.81 cpv., C.P. = anni 9 di reclusione e lire 40.000.000 di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma dell'art.229 C.P. si reputa opportuno ordinare che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto, scontata la pena principale, in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

### Filippone Gaetano

Filippone Gaetano e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

L'appartenenza dell'imputato all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" e' stata affermata da Buscetta Tommaso, il quale lo ha indicato quale affiliato alla "famiglia" di Porta Nuova, alla quale il Buscetta stesso apparteneva.

Filippone Gaetano "junior", l'odierno imputato, e' figlio di Filippone Salvatore e nipote di Filippone Gaetano, i quali, secondo quanto riferito da Buscetta, hanno sempre avuto un ruolo di preminenza in seno alla citata "famiglia".

Il Buscetta ha, altresì, narrato che nei primi anni sessanta, in occasione dei contrasti sorti tra "famiglie" rivali, culminanti nell'uccisione di Di Pisa Calcedonio, egli fu a conoscenza del fatto che, all'interno delle "famiglie" mafiose, nacque il sospetto che tale omicidio fosse stato materialmente compiuto da appartenenti alla "famiglia"

di Porta Nuova e precisamente da Filippone Gaetano "junior", nipote dell'allora "capo famiglia" (Vol.124 f.450102-450103).

Il Filippone, in tale occasione protestò la sua estraneità al delitto e la sua posizione fu garantita dal nonno.

Tali sospetti portarono, però, all'espulsione di tutti i membri della famiglia di Porta Nuova, che venne, come si dice in gergo mafioso, "posata".

In tale occasione, le trattative per accertare se Filippone Gaetano junior fosse responsabile del delitto furono condotte da Calò Giuseppe, che, lontano parente dei Filippone, era già un esponente di prestigio della suddetta "famiglia" mafiosa (Vol.124 f.450111).

Il Buscetta ha, infine, riconosciuto in una foto mostratagli dal G.I. l'imputato (Vol.124/A f.104).

Sentito dal magistrato, in relazione alle accuse mossegli dal Buscetta, Filippone Gaetano si è protestato del tutto estraneo a quanto contestatogli.

In favore dell'imputato è, quindi, da rilevare le dichiarazioni rese dal Buscetta non hanno trovato



un adeguato riscontro ne' in dati obiettivi, ne' in dichiarazioni rese da altri coimputati.

Il Contorno, infatti, asserisce di non avere mai sentito parlare di Filippone Gaetano junior quale "uomo d'onore", al contrario del vecchio Filippone Gaetano da lui conosciuto (Vol.125 f.456540).

Tali risultanze processuali insinuano il dubbio circa la responsabilita' dell'imputato, in ordine ai reati contestatigli; preso, quindi, atto della mancata emersione di una piena e incontrovertibile prova della partecipazione del prevenuto all'associazione "Cosa Nostra", lo stesso va assolto per insufficienza di prove dalle imputazioni mossegli.

All'assoluzione consegue la revoca del sequestro dei beni, ai sensi dell'art.24 L. del 13 Settembre 1982 N.646, dei quali va ordinata la restituzione agli aventi diritto.

**Finazzo Emanuele**

Finazzo Emanuele e' stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt.81 cpv. e 648 C.P. (cosi' modificato il capo 10 dell'epigrafe originaria).

Con rapporto giudiziario del 27 Novembre 1983, il Comandante della Compagnia dei CC. di Partinico, nel tracciare la mappa delle locali cosche mafiose ed occupandosi in particolare del "clan" facente capo a Badalamenti Gaetano, riferiva alla competente Autorita' giudiziaria che quest'ultimo si era avvalso anche dell'opera di Finazzo Emanuele, fratello del noto mafioso Finazzo Giuseppe ucciso a Terrasini il 10 Dicembre 1981, per investire in affari leciti gli ingenti profitti derivanti dalle sue attivita' criminose ed, in particolare, del traffico di sostanze stupefacenti.

Veniva rilevato, quindi, che Finazzo Emanuele, pur non svolgendo alcuna attivita' lavorativa e pur essendo privo di altre fonti lecite di guadagno, era entrato a far parte di alcune

societa' e precisamente della Sifac S.p.A., della S.p.A. Sicula Calcestruzzi e della S.p.A. "Copacabana", per un impegno finanziario ammontante, complessivamente, ad alcune centinaia di milioni (Vol.1/T f.152713).

Sulla scorta di tali elementi, l'imputato veniva tratto in arresto e rendeva al magistrato inquirente un interrogatorio nel quale protestava la sua estraneita' al ruolo contestatogli.

In particolare il Finazzo asseriva di non trarre alcun utile dalla Sifac S.p.A. e della S.p.A. Sicula Calcestruzzi, di cui era amministratore unico ed affermava che al sostentamento della propria famiglia provvedeva la moglie con il suo stipendio di insegnante elementare.

Il prevenuto aggiungeva, altresì, di ignorare che Giannola Vito, già socio della Sifac S.p.A., fosse nipote del noto mafioso Impastato Giacomo e di essere venuto a conoscenza solo in un secondo momento del fatto che i figli di Badalamenti Gaetano erano soci della S.p.A. "Copacabana".

L'espletata istruttoria ha, inoltre, evidenziato che, pur non sussistendo particolari vincoli associativi fra il Finazzo ed il Badalamenti, nella societa' di cui l'imputato e'

intestatarario di azioni sono, senza dubbio, affluiti capitali di pertinenza di Badalamenti Gaetano (Vol.1/T f.152987), (Vol.3/T f.160197).

L'illecita provenienza di tali capitali appare sufficientemente dimostrata dalle contraddizioni in cui e' caduto l'imputato allorche' ha affermato di avere, per un certo periodo di tempo, ignorato che i soci della S.p.A. "Copacabana" erano anche i figli del suddetto Badalamenti, da anni latitante prima di essere arrestato in Spagna; non bisogna, inoltre, sottovalutare la circostanza, riferita dallo stesso imputato, relativa al fatto che al sostentamento della famiglia Finazzo provvedeva la moglie del prevenuto.

Risulta, quindi, inverosimile la tesi difensiva secondo cui l'apporto finanziario alle predette societa' sarebbe il frutto di una lunga attivita' di autotrasportatore esercitata dal Finazzo.

Alla luce di quanto sopra va, quindi, a giudizio di questa Corte, affermata la penale responsabilita' dell'imputato, in ordine al reato di ricettazione continuata ascrittogli come in epigrafe, sub capo 10.

In sintonia col disposto dell'art.133 C.P., appare adeguata alla personalita' del reo ed alla gravita' dei fatti la pena di anni 3 e mesi 6 di

reclusione e L.4.000.000 di multa (pena base = anni 3 di reclusione e L.3.000.000 di multa + art.81 cpv. C.P., = anni 3 e mesi 6 di reclusione e L.4.000.000 di multa).

Poiche' esistono i presupposti di legge, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, ai sensi degli artt.6 e segg. D.P.R. 16 Dicembre 1986 N.865, vanno dichiarati condonati anni 2 e L.4.000.000 di multa.

Alla condanna consegue, per legge, l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

In considerazione alla pericolosita' sociale dell'imputato, ne va disposta, a pena espiata, la sottoposizione alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per una durata non inferiore ad un anno.

Il Finazzo va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

**Fiorenza Vincenzo**

Fiorenza Vincenzo e' stato rinviato a giudizio per rispondere del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13) e del reato di cui agli artt.110 e 81 cpv., C.P., 71 e 74 L. N.685/75, per avere, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e trasportato a Milano per farne commercio ingente quantita' di sostanza stupefacente (capo 37).

Elementi di responsabilita'' in ordine ai reati contestati all'imputato emergono dalle rivelazioni fatte sul suo conto da Coniglio Salvatore e Anselmo Salvatore, i quali hanno riferito all'A.G., che il Fiorenza, gia' sottoposto alla misura di prevenzione del soggiorno obbligato, era inserito nel traffico degli stupefacenti ed era solito frequentare il bar dei coimputati D'Alba Andrea, D'Alba Giovanni e D'Alba Pasquale dove si incontrava con i Cillari, Alberti Gerlando junior, Lipari Giovanni ed altri, tutti individui dediti al traffico di droga. (Vol.133 f.459195, 459248, 459250, 459272), (Vol.1/Y f.181656).

In particolare, Coniglio Salvatore ha raccontato che nel 1980 a Milano il Fiorenza Vincenzo, detto "Enzo" gli aveva consegnato un chilogrammo di eroina per conto di Lucchese Andrea, marito di una sorella dell'imputato, e che, poi, il predetto gli aveva insistentemente richiesto il pagamento di forniture di cocaina, fatte allo stesso Coniglio, per un ammontare di £.50.000.000 (Vol.206 f.504730, 504742).

Interrogato dal Magistrato inquirente il prevenuto ha negato ogni sua responsabilita' in ordine ai reati ascrittigli in epigrafe, assumendo di frequentare i D'Alba per motivi di affinita', essendo consuocero di D'Alba Andrea e di conoscere i Lipari perche' entrambi imputati nel c.d. processo di Catanzaro.

Dalle risultanze processuali emerge, quindi, evidente la responsabilita' dell'imputato per i reati contestati al capo 37 dell'epigrafe, in considerazione delle precise e circostanziate accuse mossegli dal Coniglio e dall'Anselmo.

Entrambi, infatti, concordano nel dichiarare che il Fiorenza era dedito al traffico di stupefacenti.

In ordine all'imputazione di cui al capo 13 della rubrica, va, al contrario, osservato che non sussistono prove sufficienti circa l'organico inserimento del prevenuto nell'associazione dedita al traffico di stupefacenti contestatogli, atteso che l'episodio specificamente addebitatogli non s'inquadra nei traffici gestiti dall'associazione mafiosa "Cosa Nostra", ma in un'attività di distribuzione a livello nazionale assolutamente autonoma con vincoli associativi con altri soggetti.

Alla luce di quanto premesso va, quindi, assolto l'imputato per insufficienza di prove dal reato di cui al capo 13 della rubrica, mentre ne va affermata la penale responsabilità in ordine ai reati di cui al capo 37, unificate le singole fattispecie delittuose sotto il vincolo della continuazione, per essere le stesse espressione di un medesimo disegno criminoso.

Valutati i criteri dell'art.133 C.P., appare adeguata alla personalità del reo ed alla gravità dei fatti la pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione e lire 10 milioni di multa (pena base = anni 4 e lire 6 milioni + art.74 C.P. = anni 6 e 9 milioni + art.81 cpv., C.P. = anni 6 e mesi 6 e lire 10 milioni).

Alla condanna consegue, per legge, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante il tempo di esecuzione della pena.



In considerazione della pericolosità sociale dell'imputato ne va disposta la sottoposizione, al termine della pena, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali ed a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.27

**Gaeta Giuseppe**

Gaeta Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, rispettivamente ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Buscetta Tommaso ha indicato l'imputato, identificandolo, in un primo tempo, con il nome di Gallo Giuseppe (Vol.124 f.450000) e successivamente, corretto l'errore, con quello di Gaeta Giuseppe, quale capo della "famiglia" mafiosa di Termini Imerese ed ha precisato di non conoscere il prevenuto personalmente, ma di avere appreso della sua appartenenza a "Cosa Nostra" e del suo ruolo di "capofamiglia", mentre si trovava detenuto all'Ucciardone (Vol.124 f.450011-450012).

Buscetta ha, altresì, ricordato di aver fatto contattare l'imputato, mentre anch'egli si trovava detenuto all'Ucciardone, da Galeazzo Giuseppe, dopo aver appreso da una sua nipote che il di lei marito, Insaranto, costruttore in Termini Imerese, aveva subito parecchi soprusi e da ultimo era rimasto vittima del furto di un autocarro.

Il Gaeta, secondo il Buscetta, gli fece sapere in risposta che l'Insaranto preferiva, alla sua, l'amicizia di un appartenente alle forze dell'ordine e che, pertanto, era giusto che fosse punito. L'intervento nella questione di Calo' Giuseppe, legato al Gaeta anche per via di una trascorsa comune detenzione, aveva evitato all'Insaranto ulteriori guai (Vol.124 f.450012).

L'episodio ha trovato riscontro nelle deposizioni dei testi escussi e nelle parziali ammissioni dello stesso Gaeta.

Invero, Buscetta Serafina, moglie dell'Insaranto, pur tra le reticenze dettate dalla comprensibile paura di ritorsioni nei suoi confronti, ha ammesso di essersi recata a colloquio con zio Tommaso, insieme al marito, in epoca successiva a quella in cui quest'ultimo aveva subito il furto di un autocarro, ma ha negato di aver sollecitato l'intervento del congiunto per ottenere la restituzione del veicolo (Vol.215 f.507284).

L'Insaranto, a sua volta, in modo piu' esplicito ha dichiarato di essersi rivolto a molte persone, tra cui il Gaeta per recuperare il suo autocarro, ed ha ammesso di aver spesso avvicinato

all'epoca, anche per ragioni attinenti al furto subito, il maresciallo dei Carabinieri Patini, facendosi vedere con lui in piazza o al bar (Vol.215 f.507281).

Le dichiarazioni dei testi, seppure escludono la richiesta di mediazione del Buscetta, per i già accennati motivi (si ricordi che, all'epoca della deposizione, era stato ucciso da poco un altro congiunto del Buscetta), tuttavia, nella sostanza, confermano il riferito episodio, significativo del "controllo" esercitato dal Gaeta sul territorio di Termini Imerese, tanto da indurre l'Insaranto a rivolgersi a lui per recuperare la refurtiva, nell'impossibilità di ottenere, altrimenti, tale risultato.

Peraltro il Gaeta, da parte sua, pur negando di avere mai conosciuto Buscetta Tommaso, ha tuttavia, ammesso di essere stato contattato dall'Insaranto per fargli recuperare un autocarro rubatogli, ed ha spiegato tale richiesta con la propria "esuberanza" e con la propria "notorietà" a Termini Imerese (Vol.123 f.449672).

Inoltre, il fatto costituisce ulteriore indice di una condotta tipicamente riconducibile alle regole

fondamentali dell'associazione, sol che si consideri che il Gaeta denego' il suo aiuto all'Insaranto, nonostante l'autorevole intervento di Buscetta, perche' il costruttore frequentava un maresciallo dei Carabinieri ed aveva denunciato il furto subito. Anche Contorno Salvatore ha ribadito l'appartenenza del Gaeta a "Cosa Nostra" e la sua qualita' di capo della "famiglia" di Termini Imerese (Vol.125 f.456533) cosi' confermando le dichiarazioni di Buscetta.

Gli stretti rapporti con Calo', gia' indicati da Buscetta, risultano, inoltre, definitivamente accertati dagli esiti delle indagini bancarie. Il Gaeta risulta, infatti, emittente di un assegno bancario, versato a Di Gesu' Lorenzo (Ud. Vol.72 f.028652), imputato nello stralcio di questo procedimento, e i cui strettissimi legami con Calo' sono stati evidenziati dalle circostanze del suo arresto ed acclarati dal Giudice Istruttore di Roma con ordinanza del 25-6-1986 (Ud. Vol.116 f.051113).

L'imputato ha, inoltre, emesso, per l'importo di lire 10.000.000 l'assegno n.25382299 sul c/c n.13541/20, presso la C.C.R.V.E., agenzia di Termini Imerese, intestato a Di Novo Rosa (c/c per il

quale egli risulta delegato alla firma), a favore dello stesso Di Gesu' (Ud. Vol.130 f.059553). Altri assegni legano l'imputato, spesso per il tramite dei fratelli, al Di Gesu'.

Infatti, un assegno circolare di lire 10.000.000 risulta versato dal fratello Emilio sul c/c di Di Gesu' Lorenzo (Ud. Vol.130 f.059516). E' interessante notare che tale ultimo titolo fa parte di un ampio gruppo di assegni emessi a richiesta di Marsalone Salvatore per complessivi 45.000.000 di lire, e tutti all'ordine di La Russa Biagio e negoziati, tra gli altri, due direttamente da Gaeta Giuseppe e tre da Sampino Giovanni, Prestifilippo Domenico, Mondello Giovanni, circa i quali risulta, attraverso le indagini effettuate, che hanno compiuto numerose operazioni nell'interesse di Spadaro Tommaso (Ud. Vol.130 f.059510).

Ancora v'e' l'assegno n.52662900 emesso dal Gaeta sul c/c n.41009833, sempre della Di Novo, presso il Banco di Sicilia di Termini Imerese, per l'importo di lire 2.515.000 e versato sul c/c del Di Gesu' Lorenzo (Ud. Vol.72 f.028652).

Infine, anche lo zio del Gaeta, Cifone Erasmo, risulta intestatario di un assegno tratto

da Cere' Maria sulla Banca del Monte e negoziato da Di Gesu' Lorenzo (Ud. Vol.43 f.016979). Nel corso della sua deposizione, il Cilfone ha collegato l'assegno a uno sconto di cambiali del nipote presso la ditta della Cere', per la quale lo zio era procacciatore di affari ed ha affermato che l'assegno fu da lui successivamente consegnato al nipote e girato al Di Gesu' (Ud. Vol.43 f.016974).

Pertanto, tale vorticoso giro di assegni, che vedono in definitiva sempre beneficiario, pur attraverso ulteriori mediazioni di congiunti, il Di Gesu', rende davvero poco credibile l'affermazione dibattimentale di Gaeta Giuseppe, secondo cui egli non avrebbe mai intrattenuto rapporti economici con Di Gesu', ma solo di amicizia.

Il diretto legame con Calo', e quindi non realizzato solo attraverso l'intermediazione del suo fedelissimo Di Gesu', e' risultato dimostrato, altresì, dalla significativa circostanza che la "Leonardo s.r.l.", una societa' di pertinenza del primo (ne sono soci la moglie e il cognato di Calo'), ha realizzato una villa nel territorio di Termini Imerese, sita di fronte ad un'altra, identica, del Gaeta e su terreno in parte venduto da quest'ultimo.



Va notato inoltre che le spese notarili per l'acquisto dell'altra parte di terreno da parte della "Leonardo s.r.l." sono state pagate con assegno emesso da Di Gesu' Rosa, sorella di Lorenzo (Ud. Vol.130 f.059492).

Pertanto, le numerose risultanze probatorie comprovano la penale responsabilita' dell'imputato per i delitti di cui ai capi 1 e 10, unificati sotto il vincolo della continuazione, stante l'unicita' del disegno criminoso che li avvince.

Ritiene la Corte, tuttavia, di dovere escludere, per l'imputato, l'aggravante contestata di aver diretto l'organizzazione, prevista dall'art.416 Bis comma II C.P..

Infatti, nessun elemento conferma in modo certo la qualita' di capo del Gaeta, peraltro, non indicato da Buscetta tra i membri della "Commissione", cosi' come tutti gli altri "capifamiglia".

Inoltre, l'istruttoria espletata non ha consentito di accertare la struttura e l'articolazione interna della "famiglia" di Termini Imerese.

Pertanto, non puo' darsi luogo all'applicazione della predetta aggravante.

Tutto cio' premesso, tenuto conto dei criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., l'imputato va condannato alla pena di anni 7 di reclusione (p.b. ex art.416 Bis commi IV e VI C.P. = anni 5 e mesi 10 di reclusione + aumento di mesi 2 ex art.112 n.1 C.P. = anni 6 + aumento ex art.81 cpv. C.P. = anni 7).

L'imputato va anche condannato in base all'art.488 C.P.P. al pagamento in solido delle spese processuali e di quelle inerenti al proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Alla condanna segue, ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena.

In considerazione della pericolosita' sociale del reo, visti gli artt.417 e 215 e segg. C.P. l'imputato va assegnato, a pena espiata, a una casa di lavoro per un anno e, al termine, va disposta la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

**Gagliano Luigi**

Gagliano Luigi e' stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di favoreggiamento personale ascrittogli al capo 428 dell'epigrafe.

Durante le indagini svolte dalla P.G. per la cattura del latitante Giuseppe Madonia e l'attivita' di favoreggiamento prestata a costui da Salvatore Rizza, Ciro Vara, Rosolino Alaimo e Carmela Migliaro sono, infatti, emersi elementi di responsabilita' anche a carico dell'imputato.

Dalle intercettazioni telefoniche espletate si e' rilevato che, sparsasi il 22 novembre 1983 la falsa notizia della cattura del Madonia, il Rizza aveva chiamato l'utenza di Catania, intestata all'imputato, chiedendo di "u zio Luigi" il quale l'aveva rassicurato sulla sorte dell'imputato, riferendogli che questi era riuscito a sfuggire ad una irruzione dei Carabinieri ed, al momento, si trovava in una non meglio precisata localita' in compagnia di Ciro Vara e Fasinna Loreto. (Vol. 118/R f.086747 e segg.).

L'imputato nel corso del suo interrogatorio (Vol.116/R f.086312 e segg.) ha, dapprima, ammesso di conoscere il Madonia ma ha negato di aver ricevuto dal Rizza telefonate concernenti il suddetto, poi avuta lettura della telefonata intercettata ha sostenuto di aver preparato un pranzo, in localita' Dittaino, per numerose persone, fra cui il Madonia che egli non sapeva latitante , e di aver assistito, durante tale banchetto, alla fuga precipitosa dei commensali, all'arrivo delle Forze dell'Ordine.

Tornato a casa, il Gagliano aveva ricevuto, secondo la versione da lui fornita, la telefonata del Rizza, il quale voleva sapere "come fosse finito il pranzo".

Tale assunto difensivo e' pero', inverosimile, dalla lettura della telefonata intercettata emerge, infatti, che il Gagliano conosceva bene il luogo dove il Madonia si era rifugiato; da cio' la logica conseguenza che l'incontro dell'imputato con il Madonia non era ne' casuale ne' innocente al punto che, proprio, al Gagliano si rivolse il Rizza, per avere notizie del latitante.

Da quanto sopra premesso emerge, con evidenza, che l'imputato ha posto in essere in concorso con altri una condotta idonea nell'integrare gli estremi del reato di cui all'art.378 c.p.

Ne va, quindi, a giudizio di questa Corte, affermata la generale responsabilita' in ordine al reato di cui al capo 428 dell'epigrafe.

Valutati i criteri dell'art.133 c.p., appare conforme ad equita' la condanna dell'imputato alla pena di anni due di reclusione.

Poiche' esistono i presupposti di legge, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, ai sensi degli articoli sei e segg. D.P.R. 16.12.1986 n.865, va dichiarata condonata l'intera pena, come sopra inflitta all'imputato.

Il Gagliano va, infine, condannato al pagamento delle spese processuali ed a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

**Galeazzo Giuseppe**

Galeazzo Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione a delinquere semplice e di stampo mafioso, ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Dalla compiuta istruttoria emergono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza, in ordine ai reati contestatigli, avuto riguardo alle dichiarazioni rese nel 1973 da Vitale Leonardo (Vol.124/C f.452223 e segg.) e a quanto riferito da Buscetta Tommaso (Vol.124 ff.450012, 450132); (Vol.124 bis ff.450134, 450180, 450181, 450182, 450242); (Vol.124 ter f.450321).

Il Vitale ha, infatti, indicato l'imputato quale appartenente alla "famiglia" di Porta Nuova, specificando, inoltre, che costui aveva partecipato, con altri, alla spedizione di Castelfranco Veneto per uccidere Sirchia Giuseppe.

Cio' concorda con quanto dichiarato dal Buscetta che, nelle sue reiterate e circostanziate accuse, ha r i v e l a t o c h e i l

Galeazzo, dopo essere stato arrestato in Castelfranco Veneto insieme a Lo Presti Salvatore, Rizzuto Salvatore e Fidanzati Gaetano, gli confido', avendolo incontrato nel carcere dell'Ucciardone, che, nella localita' veneta, il gruppo si era recato per individuare la casa di Sirchia Giuseppe ed approntare il suo omicidio. Tale crimine, infatti, era stato deciso dal triumvirato che allora reggeva "Cosa Nostra" e voluto soprattutto da Bontate Stefano, al quale il Sirchia aveva ucciso il suo vice Diana Bernardo.

Il Buscetta ha altresì dichiarato che tali particolari gli vennero confermati anche dagli altri partecipanti alla spedizione.

La perfetta concordanza delle dichiarazioni del Vitale e del Buscetta, obiettivamente avvalorate e riscontrate dall'arresto del Galeazzo in Castelfranco Veneto, eliminano ogni dubbio sull'appartenenza dell'imputato alla cosca mafiosa di Porta Nuova.

Non puo', inoltre, non essere rilevato che la lunga latitanza del Galeazzo, costituisce un ulteriore elemento di prova circa il suo attuale inserimento in organizzazioni criminali, così come rivelato dal Vitale e dal Buscetta.

Quest'ultimo ha, inoltre, ulteriormente riferito che egli si servi' proprio dell'imputato per contattare Gaeta Giuseppe, capo della "famiglia" di Termini Imerese, affinche' costui si adoperasse per far ritrovare al marito di una sua nipote, tale Insaranto, un automezzo che gli era stato rubato.

Tale circostanza riconferma il perdurante inserimento dell'imputato nell'ambito di "Cosa Nostra", anche dopo l'arresto e la detenzione relativi ai fatti di Castelfranco Veneto.

Alla luce di quanto sopra considerato, va, quindi, a giudizio di questa Corte affermata la responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, unificati per continuazione sotto il profilo della identita' del disegno criminoso. Valutati i criteri dell'art.133 c.p., appare equa la pena di anni sei di reclusione (pena base art.416 bis I e IV c.p.p. = anni 4 di reclusione + un terzo per aggravante di cui al VI comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per art.112 N.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 + mesi 6 per art.81 cpv. C.P. = anni 6 di reclusione).

Poiche' esistono i presupposti di legge, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, ai sensi



degli artt.6 e segg. D.P.R. 16-12-1986 N.865, vanno dichiarati condonati mesi sei di reclusione, costituenti l'aumento per continuazione relativo all'art.416 C.P.

Alla condanna consegue, per legge, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante il tempo di esecuzione della pena.

In considerazione della pericolosità sociale dell'imputato, a norma degli artt.215, 216, 217, 230, 417 C.P., ne va disposta l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per anno uno ed, al termine, la sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento in solido, delle spese processuali.

Gallea Bruno Maurizio

Gallea Bruno Maurizio e' stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt.110 e 81 C.P., 71 e 74 L.685/75, per avere, in concorso con Nicosia Carmelo e Gammino Gioacchino, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e ceduto a persone non identificate ingenti quantitativi di hashish.

Tale imputazione e' stata ricavata dal materiale probatorio acquisito nelle indagini conclusesi con la sentenza datata 25 Febbraio 1985 del Tribunale di Palermo, passata in giudicato il 13 Marzo 1987 (c.d. processo di "Nonna Eroina").

In particolare elementi di colpevolezza a carico dell'imputato si rinvenivano nelle dichiarazioni di Anselmo Salvatore, il quale, ad un certo punto del suo racconto (Vol.133 f.459292 e segg.), aveva affermato, che il Gallea e il Nicosia si erano recati con lui a Salerno, per intavolare trattative allo scopo di acquistare partite di hashish che avrebbero, poi, dovuto essere trasportate con un camion di un amico di quest'ultimi, poi identificato in Gammino Gioacchino.

Occorre, pero', rilevare che nella sentenza sopra citata, anche in mancanza di una specifica imputazione riguardante il menzionato traffico di hashish, si fa notare come, in realta', l'Anselmo nel rendere le predette dichiarazioni abbia cercato di ridurre le responsabilita' dei propri amici, nel tentativo di escluderne la colpevolezza per traffici di maggiore consistenza e gravita' di quello riguardante l'hashish.

Infatti, attraverso le precise e circostanziate accuse mosse dal Coniglio Salvatore e l'inequivocabile riscontro delle intercettazioni telefoniche effettuate nel corso delle indagini di P.G., il Tribunale e' pervenuto alla convinzione che non doveva prestarsi fede all'Anselmo su questo punto ed ha affermato la responsabilita' del Gallea, unitamente al Nicosia, per la piu' grave ipotesi di traffico di eroina.

Appaiono, pertanto, poco attendibili, quale fonte di imputazione, le dichiarazioni dell'Anselmo, su cui si fonda l'odierna contestazione, di cui al capo 35 dell'epigrafe.

Quindi, dal momento che questa Corte condivide appieno le osservazioni e le analisi operate dal

Tribunale, nella citata sentenza e' da ritenere infondata l'accusa di cui al capo 35 ed il Gallea deve essere assolto perche' il fatto non sussiste.

Tale formula di assoluzione appare, a giudizio di questa Corte, la piu' esatta atteso che, difettando la sentenza del Tribunale gia' citata del presupposto di una specifica imputazione concernente il traffico di hashish, non potrebbe profilarsi un contrasto di giudicati ex art.90 C.P.P.

**Gambino Giacomo Giuseppe**

Gambino Giacomo Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, tentata estorsione, rispettivamente ascrittagli ai capi 1, 10, 13, 22 e 356 dell'epigrafe.

L'imputato veniva denunciato con rapporto dei C.C. di Palermo del 25.8.78, quale esponente dei gruppi legati ai "corleonesi" di Leggio Luciano, a seguito delle indagini succedute alla dichiarazione del defunto "boss" di Riesi, Di Cristina Giuseppe.

Quest'ultimo, infatti, nelle sue note rivelazioni fatte al brig. De Salvo Pietro e al cap. Pettinato Alfio pochi giorni prima di essere ucciso, dichiaro' che "base di Luciano Leggio in Sicilia..." e' (tra gli altri) "Gambino Giuseppe" ("Peppe") calvo e biondo, in atto rinchiuso per detenzione e porto illegale di armi nella Casa Circondariale di Trapani o Marsala" ( v e d a s i

rapporto C.C. 21 giugno 1978 (Allegato al Vol.5/M f.283497) 283 497 e deposizione Pettinato (Vol.181 f.493348).

Tale dichiarazione consentiva l'identificazione dell'odierno imputato sulla base del suo accertato secondo nome di battesimo, "Giuseppe" e delle sue fattezze.

E' chiaro, pertanto, che il Di Cristina utilizzava tale nome per indicare l'imputato e non quello di Giacomo, cosi' come del resto faranno gli altri coimputati nel corso delle loro dichiarazioni nel presente procedimento, a riprova del fatto che il nome Giuseppe e il diminutivo "Peppe" era quello usato per identificare il Gambino nell'ambiente criminale.

Peraltro, ad eliminare ogni ulteriore dubbio, vi fu, da parte del Di Cristina, il riferimento alla circostanza obiettiva dello stato di detenzione, e l'esatta indicazione delle sue ragioni e della sua localizzazione.

L'imputato, infatti, si trovava allora ristretto a seguito del suo arresto avvenuto in Castelvetro il 12 febbraio 1977 insieme a Bonanno Armando e Leone Giovanni, quest'ultimo dipendente di

Agate Mariano (poi individuato quale capo della "famiglia" mafiosa di Mazara del Vallo) mentre a bordo di un'autovettura rubata e con targa pure rubata, in possesso di armi micidiali, sostavano nei pressi dell'abitazione di Cordio Ernesto che, secondo notizie dei C.C., essi avevano intenzione di uccidere.

Tale circostanza, oltre a fungere da contributo per la esatta identificazione dell'imputato, costituisce puntuale riscontro alle dichiarazioni del Di Cristina circa la posizione del Gambino all'interno dell'organizzazione.

Il Cordio, infatti, era all'epoca oggetto di una spietata caccia all'uomo (era già sfuggito ad un agguato e successivamente venne effettivamente assassinato) da parte della mafia di Mazara, ritenuta molto legata ai "Corleonesi", per punirlo della sua partecipazione al sequestro Campisi, compiuto senza il consenso delle famiglie locali.

Giova, inoltre, al proposito ricordare che il Bonanno, pochi anni dopo, esattamente il 5 maggio 1980, sarebbe stato tratto in arresto, nelle ore immediatamente successive all'omicidio del cap. Basile in Monreale, insieme a Puccio Vincenzo e Madonia Giuseppe, figlio di Salvatore, ritenuto uno dei più importanti punti di appoggio dei "Corleonesi" a Palermo.

Contribuiscono a lumeggiare lo stretto legame dell'imputato con il clan dei "Corleonesi" ed altresì, il suo inserimento in "Cosa Nostra", numerose altre circostanze, particolarmente significative, se poste in organico collegamento.

Infatti, in occasione del primo arresto di Bagarella Leoluca, operato dai C.C. il 6 agosto 1974, venne accertato che il latitante occupava insieme alla sorella Bagarella Antonietta ed al cognato Riina Salvatore, un appartamento della società RISA in largo S.Lorenzo 7, il cui contratto di fornitura elettrica era stato stipulato proprio dal Gambino (vedasi rapporto 25/8/78 Vol.2 f.400603).

Nello stesso edificio altro appartamento contiguo risulta' di proprietà del già citato Madonia Francesco, ritenuto fedele pretoriano della cosca liggiana.

L'anno precedente, inoltre, e precisamente il 6 settembre 1973, il Gambino, insieme al predetto Madonia, ai familiari di costui, a Corallo Gaetano (poi ucciso a Linate di Milano) ed a Montello Biagio, era intervenuto in Corleone al matrimonio di Grizzafi Giovanni, nipote di Riina Salvatore per parte di madre (vedasi citato rapporto Vol.2 f.400604).



Il 20 novembre 1978, nel corso di un'operazione condotta dalla Compagnia C.C. di S.Lorenzo, venne accertato che era di proprieta' del Gambino, l'autocarro OM tg.PA28559, utilizzato dalla societa' MAGEDI, presieduta da Mandolani Giuseppe (lo stesso della RISA e ritenuto un commercialista legato ai "Corleonesi") e - di fatto - di proprieta' di Di Trapani Giovanbattista e di Madonia Francesco, gia' piu' volte coinvolto nelle vicende riguardanti il Gambino, e cio' a conferma degli intensissimi rapporti esistenti tra i due (vedasi gia' citato rapporto Vol.2 f.400603).

Anche gli accertati vincoli di parentela del Gambino contribuiscono a confermare le risultanze gia' esposte e costituiscono puntuale riscontro delle dichiarazioni circa la collocazione del Gambino all'interno dell'organizzazione, effettuata da Vitale, Buscetta, Contorno, Anselmo.

L'imputato risulta, infatti, cognato di Spina Calogero, figlio di Spina Raffaele, ritenuto esponente di spicco di "Cosa Nostra" e del costruttore Pilo Giovanni, coimputato nel presente procedimento, e cio' per via dei matrimoni della sorella Lucia con il primo e della sorella Anna con il secondo.

Peraltro va sottolineato che il Pilo vendette alla società RISA (ossia Riina Salvatore), il già citato appartamento di Via S.Lorenzo 7. (vedasi rapporto già citato Vol.2 f.400603).

Già Vitale Leonardo aveva parlato del Gambino quale membro della "famiglia" di S.Lorenzo, detto "u turrittisi" (Torretta e', infatti, il paese di origine della madre dell'imputato), per interessamento del quale egli aveva ottenuto la guardiania nel cantiere edile del costruttore Semilia (Vol.124 Quater f.452224).

Buscetta, a sua volta, dichiarava di aver appreso da Bontate Stefano e Badalamenti Gaetano la qualità di "pericoloso uomo d'azione" dell'imputato, dopo averlo riconosciuto in fotografia ed indicato quale membro della "famiglia" di Resuttana (Vol.124 Bis 450 190 e 91).

A risposta della sua pericolosità, ricordava uno specifico episodio.

Il Gambino, poco prima dell'uccisione del Bontate, si era recato nella pizzeria gestita dai figli del Buscetta Antonio e Benedetto, nonché dal genero Genova Giuseppe, per richiedere il pagamento della "mesata", ossia della tangente imposta

ai negozianti della zona, giustificata dalla necessita' di raccogliere somme per i detenuti, come imponevano le regole di "mutua assistenza" dell'associazione.

Riferiva il Buscetta che al rifiuto del figlio Antonio, che adduceva difficolta' finanziarie, il Gambino aveva opposto l'ivito a "riflettere" ed aveva preannunciato una sua prossima visita.

Informato in Brasile del fatto dal Genova, poiche' nelle more il figlio era stato tratto in arresto per il sequestro Armellini, il Buscetta aveva raccomandato al genero di dire al Gambino di mettersi telefonicamente in contatto con lui.

Tuttavia, nessuno si era fatto piu' vedere ne' sentire (Vol.124 Bis f.450192).

E' significativo ricordare che i figli di Buscetta sono scomparsi e il genero e' stato ucciso, proprio all'interno della pizzeria, nel Natale 1982.

L'importanza del prevenuto nell'organizzazione veniva, altresì, confermata da Contorno Salvatore, che collocava l'imputato nella

"famiglia" di S.Lorenzo, di cui, anzi, affermava che fosse divenuto il capo dopo la scomparsa di Giacalone Filippo.

Aggiungeva, inoltre, di ritenere che la posizione del Gambino, anche da Contorno detto "u tignusu", come già dal Di Cristina, si fosse ulteriormente rafforzata dopo la scomparsa di Riccobono Rosario, probabilmente eliminato dai "corleonesi", nonostante la sua precedente collaborazione, perché la sua potenza "dava ombra" al Gambino (Vol.125 f.456582).

Anche dalle dichiarazioni di Contorno, pertanto, emerge il legame con il gruppo vincente dei "Corleonesi" e nella sostanza risulta confermata l'appartenenza del Gambino al sodalizio criminoso, nessun rilievo avendo a tal proposito il contrasto con Buscetta, nella determinazione della "famiglia" di appartenenza.

A parte l'osservazione, infatti, che assolutamente irrilevante ai fini della responsabilità per i reati di cui ai capi 1 e 10 e' la collocazione all'interno dell'una o dell'altra "famiglia", attesa l'appartenenza di tutte queste a "Cosa Nostra", va rilevato che, invero, si e' accertato che le due "famiglie" di "Resuttana" e

"S.Lorenzo" estendono il loro potere sulla piana dei Colli ed operano, entrambe, in piena sintonia di vedute, al servizio dei "Corleonesi".

Le discordanti conoscenze degli imputati "collaboratori" appartenenti a di "Cosa Nostra" danno conferma dell'estremo riserbo e della segretezza mantenuti dai "Corleonesi" e dai loro alleati circa la composizione delle proprie "famiglie", perfino all'interno dell'associazione.

Tali convergenti risultanze dimostrano, pertanto, l'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra", e il ruolo preminente all'interno di essa; elemento quest'ultimo, altresì altamente indiziario dello inserimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti, così come i frequenti contatti con Madonia Salvatore, ritenuto uno dei più attivi in tale traffico.

Secondo le concordanti dichiarazioni di Buscetta e Contorno, a tale traffico partecipavano tutte le "famiglie" mafiose e tutti coloro che in essa avevano posizioni di preminenza.

In ordine alla partecipazione specifica dell'imputato a tale traffico, tuttavia, venivano ulteriormente acquisite le dichiarazioni di Anselmo Salvatore che, perfettamente descrivendolo in

relazione alle sue caratteristiche fisiche (la già piu' volte menzionata calvizie), alla sua collocazione nel panorama delle "famiglie" mafiose (legami con Madonia Francesco), ai suoi precedenti giudiziari (arresto in Castelvetro insieme a Bonanno Armando) ed alle parentele (e' cognato del costruttore Pilo Giovanni), riferiva di averlo visto personalmente contattare dal fratello Anselmo Vincenzo, da Spina Giuseppe e da Coniglio Salvatore, presso la macelleria di Gianni Calogero in questa Via Lancia di Brolo, ovvero in una sala di bigliardini in Via Bonincontro, e ricevere dai predetti ordinazioni di partite di droga che egli soddisfaceva nel giro di poche ore, dopo essersi allontanato a bordo di un'autovettura. Aggiungeva l'Anselmo che gli assegni versati al Gambino in pagamento dell'eroina venivano negoziati da Pilo Giovanni che avendo, quale imprenditore edile, un grosso giro apparentemente lecito, poteva facilmente occultare la fonte (Vol.133 f.459192 - 459214 - 459230/31 - 459192).

Tali dichiarazioni dell'Anselmo, chiaramente riferibili all'imputato in esame per la dovizia di dettagli atti a identificarlo esattamente, in ragione dell'innumerabile serie di riscontri precedentemente

indicati (si veda ad esempio il collegamento con Spina e Pilo), comprovano il preciso inserimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti.

Pertanto, dal complesso delle numerose risultanze probatorie, nessun dubbio sussiste in ordine alla penale responsabilita' dell'imputato per i delitti di cui ai capi 1,10, 13 e 22.

In assenza, invece, di ulteriori riscontri obiettivi dell'episodio riferito da Buscetta della tentata estorsione ai danni dei suoi congiunti e della riferibilita' della stessa all'imputato, permane l'incertezza sulla sua responsabilita', sicche' il prevenuto va assolto per insufficienza di prove dal reato di cui al capo 356.

Tutto cio' premesso, ritenuta l'identita' del disegno criminoso che avvince i delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, tali reati vanno unificati sotto il vincolo della continuazione e per gli stessi si ritiene adeguata, tenuto conto dei criteri di cui all'art.133 C.P., la pena di anni 7 di reclusione (ex art.416 Bis 4° e 6° comma = anni 5 e mesi 10 + mesi 2 ex art.112 N.1 C.P. = anni 6 e mesi 6 ex 81 cpv C.P. = anni 6 e mesi 6 + mesi 6 ex art.7 L.575/65 come modificato dall'art.3 L.646/82 = anni 7).

Per i delitti di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti, anch'essi unificati per continuazione, l'imputato va condannato alla stregua dei criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., alla pena di anni 11 e lire 160 milioni di multa (p.b. ex art.71 e 74 N.2 e 1° cpv L.685/75 = anni 8 e £.80.000.000 + aumento fino al triplo ex 81 cpv. = anni 11 e £.160.000.000).

Alla condanna segue, ai sensi degli art. 29 e 32 C.P., l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena.

L'imputato va, altresì, condannato in base all'art.488 C.P.P. al pagamento delle spese processuali e di quelle inerenti al proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Stante la pericolosità sociale del reo, visti gli art.415 e 215 e segg. C.P., l'imputato va assegnato, a pena espiata, a una casa di lavoro ed, al termine, gli va applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.



**Gambino Giuseppe**

Gambino Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso (1 e 10), associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13), traffico di stupefacenti (capo 22), omicidio plurimo premeditato (capo 89) e frode processuale (capo 406).

Rinviando per i reati di cui ai capi 89 e 406 dell'epigrafe alla parte della sentenza che se ne occupa, vanno ora presi in esame gli elementi di responsabilita' a carico di Gambino Giuseppe in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10, da una parte, e 13 e 22, dall'altra.

Cio' premesso, va rilevato che dalla compiuta istruttoria sono emersi concreti elementi probatori, circa la responsabilita' penale dell'imputato per i delitti di cui ai capi 1 e 10.

Ed invero, per addivenire all'affermazione della colpevolezza del prevenuto per i reati di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P., e' sufficiente dare la piena prova della sua appartenenza alla organizzazione criminale "Cosa Nostra".

Tale prova si desume, senza ombra di dubbio, dalle precise e concordanti dichiarazioni di Calzetta Stefano, di Contorno Salvatore e di Coniglio Salvatore e dalla circostanza che il Gambino Giuseppe e' stato protagonista di due episodi altamente significativi: il c.d. "blitz di Villagrazia" (summit mafioso scoperto dalla Polizia) e l'omicidio di Marchese Pietro nel carcere dell'Ucciardone.

L'imputato, infatti, unito da legami parentali con gli Zanca, e' ben conosciuto da Calzetta Stefano, che lo indica, assieme a Labruzzo Mario, quale "boss" della Guadagna e quale assiduo frequentatore di casa Zanca, insieme a personaggi del calibro di Pullara' Ignazio, Mangano Vittorio ed altri mafiosi (Vol.11 ff.402857, 402860-402861, 402888).

Del ruolo del Gambino nell'omicidio di Teresi Girolamo e dei suoi amici ha riferito il Contorno (Vol.125 f 32) e tale circostanza, analizzata in altra parte del presente provvedimento, e' pero' significativa dell'inserimento organico dell'imputato nella lotta tra famiglie mafiose scatenatasi in Palermo sul finire degli anni settanta e nei primi anni ottanta.

Di Gambino Giuseppe, quale membro della "famiglia" mafiosa di Santa Maria di Gesu', detto anche "u cuvattu", ha parlato diffusamente anche Coniglio Salvatore, il quale in un primo tempo lo indica, pero', erroneamente come "Vernengo u cuvattu" (Vol.206 f.504614).

Secondo quanto riferito dal Coniglio, l'imputato si riuniva con Bontate Giovanni, Adelfio Francesco, Pullara' Gianni ed altri mafiosi sempre nella stessa cella durante la comune detenzione all'Ucciardone e, sempre nella medesima circostanza il Gambino aveva partecipato alla aggressione in danno di Alberti Gerlando detto "u paccare" (Vol.206 f.504663).

Lo stabile inserimento del Gambino nell'organizzazione criminale "Cosa Nostra" e la sicura affidabilita' di cui egli godeva in seno alla predetta organizzazione, si rilevano, inoltre, dagli specifici episodi criminosi dei quali l'imputato e' stato partecipe e per i quali egli e' stato condannato.

Il Gambino era, infatti, presente nella villa di Via Valenza dove, nell'ottobre del 1981, fece irruzione la polizia, interrompendo un summit mafioso

(cd. Blitz di Villagrazia) ed e' stato, altresì, condannato all'ergastolo da questa Corte d'Assise, in primo grado, per l'omicidio di Marchese Pietro, ucciso nel carcere dell'Ucciardone nel febbraio 1982.

Alla luce di quanto sopra premesso, e', quindi, a giudizio di questa Corte, pienamente provato lo stabile ed attivo contributo dell'imputato alle finalita' dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra", di cui il prevenuto ha fatto parte sia in epoca antecedente che successiva all'entrata in vigore della L.646/82.

Ne consegue la responsabilita' del Gambino Giuseppe per i reati ascrittigli ai capi 1 e 10 della rubrica, unificati dal vincolo della continuazione, per essere gli stessi espressione di un medesimo disegno criminoso.

In ordine, invece, ai delitti di cui ai capi 13 e 22 dell'epigrafe, occorre rilevare che, dalla compiuta istruttoria, non e' emersa alcuna prova della responsabilita' dell'imputato.

Nonostante, infatti, il Gambino abbia mantenuto contatti, con personaggi notoriamente impegnati nel traffico di sostanze stupefacenti, quali i fratelli Pullara, gli Zanca ed altri,

non sono emersi elementi specifici che comprovino la fattiva partecipazione dell'imputato a tale illecita attivita'.

Il Gambino Giuseppe va, quindi, assolto dalle imputazioni di cui ai capi 13 e 22 dell'epigrafe, per non aver commesso il fatto.

Cio' premesso, Gambino Giuseppe va condannato per i delitti di cui ai capi 1, 10 e 406 dell'epigrafe, rinviando per la trattazione del capo 406 ad altra parte del presente provvedimento che se ne occupa, unificati dal vincolo della continuazione.

In sintonia col disposto dell'art.133 C.P., si ritiene congrua la pena di anni otto di reclusione (pena base ex art.416 bis I e IV comma, C.P., anni 5 di reclusione + un terzo per VI comma = anni 6 e mesi 8 di reclusione + 112 N.1 C.P. = anni 6 e mesi 10 + art.81 cpv C.P.= anni 8 di reclusione).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge N.646 del 1982, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva, che si

individua nella casa di lavoro per la durata di 1 anno e della liberta' vigilata per un periodo di tempo non inferiore a tre anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Preso atto che non sono emersi elementi di prova circa la illecita provenienza dei beni sequestrati all'imputato, si dispone la revoca del decreto di sequestro emesso dai G.I. di Palermo, in data 11 aprile 1985, nei confronti di Gambino Giuseppe e della moglie Salerno Angela.

**Gammino Gioacchino**

Gammino Gioacchino e' stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt.110 C.P. e 72 L.685/75, per avere acquistato dal Cillari Gioacchino una modica quantita' di sostanze stupefacenti (circa gr. 1 di eroina) come campione in prova di una maggiore quantita' di droga che il Gammino aveva intenzione di acquistare (capo 33) e del reato di cui al capo 35, per avere, in concorso con Nicosia Carmelo e Gallea Bruno Maurizio, illegalmente detenuto e ceduto a persone non identificate ingenti quantitativi di hashish (art.110, 81 C.P., 71 e 74 L.685/75).

L'imputato va condannato per il reato di cui al capo 33 della rubrica sulla base delle seguenti considerazioni: l'imputazione in esame risulta formulata sulla base di un'intercettazione telefonica sull'utenza usata da Anselmo Salvatore, in data 25 Gennaio 1982, dalla quale risulta che un uomo non qualificatosi, chiamato l'Anselmo gli comunica con toni adirati che "quella cosa e' merda e proprio non serve".

Da parte sua l'Anselmo risponde di metterla da parte che la dara' indietro a "Jachino".

L'Anselmo aveva, infatti, dichiarato d'aver consegnato un grammo di eroina al Gammino per conto del Cillari (Vol.7/2 f.181662-181664).

Pertanto, mentre non hanno ragion d'essere i dubbi del Giudice Istruttore circa l'identificazione dello "Jachino" che ben puo' essere considerato il Cillari, resta il fatto certo ed indiscutibile che la predetta telefonata costituisce inequivocabile riscontro alle dichiarazioni rese sul punto dall'Anselmo, che aveva indicato nel Gammino la persona cui aveva consegnato un minimo quantitativo di droga, proveniente dal Cillari, allo scopo di saggiarne la purezza.

Ne consegue la penale responsabilita' dell'imputato per il reato ascrittogli al capo 33 dell'epigrafe.

Il Gammino va, invece, assolto perche' il fatto non sussiste dall'altra imputazione, di cui al capo 35.

Invero, l'imputazione predetta e' stata ricavata dal materiale probatorio acquisito nelle indagini conclusesi con la sentenza datata 25 Febbraio 1985 del Tribunale di Palermo, passata in cosa giudicata il 13 Marzo 1987, c.d. processo di "nonna eroina".



In particolare, l'accusa in esame, e' scaturita dalle dichiarazioni di Anselmo Salvatore, il quale aveva affermato che il Nicosia e il Gallea si erano recati con lui a Salerno allo scopo di intavolare trattative per l'acquisto di partite di hashish, che avrebbero dovuto, poi, essere trasportate con un camion di un amico del Nicosia e del Gallea, identificato nel Gammino.

La sentenza sopra citata ha, pero', messo in evidenza che le dichiarazioni rese dall'Anselmo, su tale punto, erano inattendibili, essendo emerso chiaramente l'intento di questo ultimo di limitare la responsabilita' dei coimputati Nicosia e Gallea, indirizzando le autorita' inquirenti su traffici illeciti meno gravi e consistenti di quelli, in effetti, da loro effettuati.

Pertanto, una volta ritenuto, come il Tribunale ha fatto, che le dichiarazioni dell'Anselmo avessero lo scopo riduttivo sopra messo in risalto, appare in netta contraddizione con tali premesse sostenere la fondatezza dell'imputazione di cui al capo 35, sulla base della fonte, in tal caso, poco affidabile.

Poiche' questa Corte condivide appieno le osservazioni e l'analisi operate dal Tribunale, e dal momento che nessun elemento di prova e' venuto a confortare la sua identificazione quale proprietario di un autocarro atto al trasporto della droga leggera sotto balle di fieno e quale amico del Gallea e del Nicosia, il Gammino va assolto dall'imputazione di cui al capo 35 dell'epigrafe con la formula "perche' il fatto non sussiste".

Alla luce di quanto sopra premesso in ordine alla responsabilita' dell'imputato per il reato ascrittogli al capo 33, quest'ultimo, in sintonia col disposto dell'art.133 C.P. va condannato alla pena di anni 3 di reclusione e L.9.000.000 di multa.

Segue, ex lege, l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

In considerazione della pericolosita' sociale del prevenuto ne va, infine, disposta, a pena espiata, la sottoposizione alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per una durata non inferiore ad un anno.

Alla condanna di cui sopra, consegue l'obbligo per l'imputato del pagamento in solido delle spese processuali e di quelle del mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

**Gariffo Carmelo**

Gariffo Carmelo e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

Dalla compiuta istruttoria emerge che l'imputato, nipote di Provenzano Bernardo e Provenzano Salvatore, il primo dei quali noto esponente della "famiglia" mafiosa di Corleone, si inserisce nel mondo imprenditoriale palermitano occupandosi della Medisud S.R.L., di cui e' socio il suddetto Provenzano Salvatore.

In seno alla predetta societa' il Gariffo ha mansioni e disponibilita' finanziarie certamente superiori a quelle di un semplice addetto; a testimonianza di cio' sta l'elevato tenore di vita mantenuto dall'imputato.

Dalle intercettazioni telefoniche eseguite dalla P.G., si rileva che il Gariffo e' solito usare frasi convenzionali con alcuni dei suoi interlocutori, mantenendo, tra l'altro, un certo riserbo sulla effettiva natura degli affari trattati.

A cio' si aggiunga che di seguito a tali telefonate, sono stati osservati, dagli agenti di P.G., incontri inusuali e sospetti tra l'imputato ed altri individui (Vol.8/T f.160889, 160894).

Interrogato dal magistrato inquirente, il Gariffo ha negato ogni addebito, affermandosi estraneo ad ogni affare condotto dallo zio Provenzano Salvatore, ed in particolare, alle trattative concernenti l'acquisto, in agro di Castelbuono, di un terreno per la somma di lire 300 milioni.

Le discolpe dell'imputato non sono pero' atte ad inficiare le risultanze processuali il cui univoco significato e' che Gariffo Carmelo ha gestito per conto dello zio Provenzano Bernardo, investimenti di denaro proveniente da attivita' illecite, atteso che gli ingenti mezzi finanziari di cui egli ha mostrato la disponibilita' non sono, senza dubbio, il frutto della propria, asserita, attivita' di rappresentante di commercio.

Occorre, pero', rilevare che nessun teste o imputato pentito parlano di Gariffo e, dalla compiuta istruttoria non sono emersi concreti elementi di prova circa l'inserimento dell'imputato nell'organizzazione "Cosa Nostra".

Appare pertanto aderente a quanto sopra enunciato disporre la modifica dei capi 1 e 10 della rubrica, contestati all'imputato, nella imputazione per il reato di cui agli artt.81 cpv.C.P. e 648 C.P., per avere il Gariffo, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed al fine di procurarsi un profitto, ricevuto denaro proveniente dai delitti contestati a Provenzano Bernardo.

In ordine ai delitti di cui ai capi 13 e 22 dell'epigrafe, si rileva che dalla compiuta istruttoria non e' emersa la piena prova di una condotta attiva dell'imputato idonea ad integrare gli estremi delle suddette fattispecie di reato.

Contraddicono, infatti, le risultanze delle indagini di P.G. la circostanza che nessun teste o imputato pentito menzioni l'imputato e la mancata emersione di concreti elementi probatori circa il coinvolgimento del Gariffo nelle attivita' concernenti il traffico di sostanze stupefacenti.

Ne consegue l'assoluzione per insufficienza di prove del prevenuto dalle imputazioni di cui ai capi 13 e 22 della rubrica.

In conseguenza della asserita penale responsabilita' dell'imputato per i capi 1 e 10 della

rubrica, cosi' come modificati, in sintonia col disposto dell'art.133 C.P., si ritiene equa la condanna del reo alla pena di anni 4 di reclusione e lire 10.000.000 di multa, (pena base = anni 3 di reclusione e L.8.000.000 di multa + art.81 cpv.C.P. = anni 4 di reclusione e L.10.000.000 di multa).

Alla condanna consegue, ex lege, l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

In considerazione della pericolosita' sociale dell'imputato, ne va disposta, a pena espiata, la sottoposizione alla misura di sicurezza della liberta' vigilata, per una durata non inferiore ad un anno.

Il Gariffo va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali ed a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

**Gasparini Francesco**

Gasparini Francesco e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi 17 e 40 dell'epigrafe.

A seguito del suo arresto, operato presso l'Aeroporto Orly di Parigi il 10 novembre 1981, ove, provenendo dalla Thailandia, venne sorpreso in possesso di 4,500 chilogrammi di eroina, vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 152/82 del 18 giugno 1982 e mandato di cattura 326/82 del 23 luglio 1982, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975 (capi 7, 17 e 40 dell'epigrafe).

Dell'imputato tratta ampiamente la parte della sentenza appositamente dedicata alle indagini conseguenti al suo arresto e, quindi, ai traffici di droga di Gaspare Mutolo e della "famiglia" di Riccobono Rosario.

In questa sede giova ricordare che l'imputato, interrogato in sede di commissione rogatoria internazionale, oltre a dare compiuta contezza delle proprie responsabilita', chiamo' in correita' numerosi coimputati ed in particolare riferi' di aver rivestito il ruolo di "uomo di fiducia" di Gaspare Mutolo, da egli stesso indicato quale "braccio destro" del boss mafioso Rosario Riccobono.

I contatti col Mutolo, secondo il Gasparini, erano divenuti particolarmente intensi allorché costui gli aveva esposto la necessita' di intraprendere nuovi rapporti con la Thailandia, al fine di assicurare continuita' al reperimento di eroina, oggetto principale del traffico gestito dalla "famiglia" mafiosa del Riccobono.

Infatti la scoperta di numerose raffinerie operanti nel palermitano per la trasformazione della morfina di base in eroina aveva comportato la sospensione di tale attivita', ritenuta ormai troppo pericolosa.

Da qui la necessita' di acquistare sul mercato thailandese eroina già raffinata e pronta per la commercializzazione.

L'incarico specifico conferito dal Mutolo al Gasparini fu, secondo costui, quello di



prendere contatti col fornitore orientale, il coimputato Koh Bak Kin, col quale avvenne un primo incontro in Giulianova, proprio alla presenza del Mutolo, che servi' a gettare le basi del nuovo canale di approvvigionamento della sostanza stupefacente.

Nell'ottobre del 1981 il Gasparini, come ha dichiarato, compi' un primo viaggio a Bangkok per contattare ivi il Kin.

Da costui ricevette successivamente in Roma la consegna di circa 4 Kg di morfina base, che lo stesso Gasparini consegnò a Palermo ai fratelli Michele e Salvatore Micalizzi, dai quali ricevette, quale prezzo per la fornitura, lire 200 milioni in contanti, successivamente cambiati in dollari presso il coimputato Michele Minesi.

Dopo un secondo incontro in Giulianova, sempre su indicazione del Mutolo, il Koh Bak Kin ed il Gasparini si recarono a Palermo per partecipare ad una riunione nel corso della quale vennero gettate le basi dell'ambizioso progetto relativo alla importazione, via mare, di centinaia di chili di eroina.

Ad essa parteciparono anche Rosario Riccobono, Benedetto Santapaola ed i fratelli Micalizzi.

L'arresto del Gasparini al termine di uno dei viaggi effettuati in Thailandia per trasportare medi quantitativi di droga, gli impedi' ovviamente di partecipare alla realizzazione del suaccennato progetto, che non venne tuttavia abbandonato dall'organizzazione, essendo stato egli sostituito da Fioravante Palestini, anch'egli pero' arrestato in Egitto il 24 maggio 1983 mentre a bordo della nave Alexandros G. trasportava ben 233 chili di eroina thailandese diretta alla organizzazione siciliana.

Le dichiarazioni del Gasparini, come sopra sinteticamente esposte, hanno trovato puntuale riscontro in quelle del Koh Bak Kin, anch'esso dopo il suo arresto decisi a collaborare con la Giustizia, nonche' nei minuziosi accertamenti disposti a tale fine e tutti risoltisi con esito positivo, come dettagliatamente viene riferito nella richiamata parte della sentenza, dove inoltre le dichiarazioni medesime sono state analiticamente esaminate.

Pertanto, nessun dubbio sussiste in ordine alla penale responsabilita' dell'imputato, vero e proprio corriere dell'organizzazione del Mutolo per i delitti di cui ai capi 17 e 40, unificati sotto il vincolo della continuazione, stante l'unicita' del disegno criminoso che li avvince.

All'imputato, tenuto conto dell'ampia confessione resa e della sua condotta processuale, utile all'accertamento dei fatti e della responsabilita' dei correi, vanno concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute, sulla base di una comparazione qualitativa delle stesse, equivalenti alle aggravanti contestate.

Pertanto, tenuto conto dei criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., pena adeguata alla gravita' del fatto e alla personalita' del reo, stimasi in anni quattro e mesi sei e lire nove milioni di multa (pena base ex art.71 L.685/75 = anni 4 di reclusione e L.8.000.000 di multa + aumento ex art.81 cpv. C.P. = anni 4 e mesi 6 di reclusione e L.9.000.000 di multa).

In base all'art.29 C.P. alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

L'imputato va, altresì, condannato in solido al pagamento delle spese processuali e di quelle inerenti al proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Stante la pericolosita' sociale del reo, visti gli art.215 e 229 C.P. allo stesso va applicata, a pena espiata, la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad un anno.

**Gelardi Mario**

Gelardi Mario e' stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 81 cpv e 648 C.P. (cosi' unificati e modificati i capi 1 e 10 dell'originaria epigrafe).

Con rapporto giudiziario, in data 8 febbraio 1983, la Squadra Mobile ed il Gruppo Operativo dei CC. di Palermo denunciavano Riccobono Rosario ed altri, tra cui Gelardi Mario, quali responsabili dei reati di cui agli artt. 416 bis C.P. e 75 L. N.685/75.

Dalla compiuta istruttoria non e' pero' emerso nessun concreto elemento di appartenenza a "Cosa Nostra" a carico del Gelardi ne' alcun suo coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti.

E' da rilevare piuttosto il fatto che il Gelardi unitamente ai noti mafiosi Madonia Francesco e Di Trapani Giovan Battista, ha costituito la S.p.A. "MA.GE.DI.", operante nel settore della commercializzazione degli agrumi.

Cosi' come osservato dal Tribunale di Palermo, sezione Misure di Prevenzione, da un attento esame dei

bilanci della suddetta società si evince che l'utile netto, dal 1974 al 1978, si è aggirato da poco più di un milione a circa quattro milioni di lire; e', quindi, inverosimile che tale utile potesse consentire il sostentamento dei tre soci e di sei dipendenti, tutti regolarmente stipendiati, senza che, in realtà, la società celasse una complessa rete di traffici illeciti.

La partecipazione del Gelardi alla "MA.GE.DI." ha, quindi, una sua rilevanza penale, atteso che proprio attraverso tale società, l'imputato ha impiegato capitali, appartenenti al Madonia ed il Di Trapani, di sicura provenienza illecita, dato il coinvolgimento dei predetti soci nell'organizzazione mafiosa e, in particolare, del Madonia nel traffico di sostanze stupefacenti.

In considerazione del fatto che il Madonia ed il Di Trapani sono, rispettivamente, cognato e cugino del Gelardi, risulta, senza dubbio, inverosimile l'assunto difensivo secondo cui l'imputato ha ignorato l'illecita provenienza delle somme impiegate dai propri congiunti nella "MA.GE.DI".

Prove ulteriori della connessione economica tra il Gelardi ed i Madonia emergono

dall'analisi della scheda bancaria di Madonia Francesco, laddove si rinvencono diversi assegni bancari tratti e negoziati dall'imputato in favore di personaggi quali Liccardo Pasquale, Greco Giuseppe e Conigliaro Giacomo, legati al contrabbando ed ai Madonia.

Nel corso della istruttoria dibattimentale, l'imputato, a parziale modifica di quanto precedentemente dichiarato, ha fornito una giustificazione dei suoi rapporti economici con il Liccardo, affermando di aver avuto con quest'ultimo alcuni contatti telefonici, riguardanti l'acquisto di una partita di "patate da seme".

Tutto cio', alla luce delle molteplici contraddizioni in cui e' caduto il Gelardi nel corso degli interrogatori resi al G.I., appare, a giudizio di questa Corte, inverosimile e comunque non idoneo a contraddire le risultanze processuali, il cui univoco significato induce a ritenere la penale responsabilita' dell'imputato per il reato di ricettazione continuata ascrittogli come in epigrafe, cosi' come modificato in sede di rinvio a giudizio.

In sintonia col disposto dell'art.133 C.P., appare adeguata alla personalita' del reo ed alla gravita' dei fatti la pena di anni 4 di reclusione e

L.10.000.000 di multa (pena base = anni 3 di reclusione e L.8.000.000 di multa + 81 cpv, C.P. = anni 4 e L.10.000.000 di multa).

Alla condanna consegue, per legge, l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

In considerazione della pericolosità sociale dell'imputato, ne va disposta, a pena espiata, la sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad un anno.

Il Gelardi va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali ed a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

**Geraci Antonino**

Geraci Antonino, detto "Nene'", e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso (capi 1 e 10), associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti (capi 13 e 22), nonche' di numerosissimi omicidi e reati minori connessi, ritenuti consumati su mandato della cosiddetta "Commissione", organo di vertice dell'organizzazione "Cosa Nostra".

L'imputato e' stato indicato da Buscetta quale capo della "famiglia" di Partinico ed, altresì, membro della "Commissione" (Vol.124 f.450014; 450085), all'interno della quale, pertanto, l'imputato avrebbe partecipato alla deliberazione dei delitti piu' gravi, costituenti specifici episodi della cosiddetta "guerra di mafia".

Tuttavia della responsabilita' per questi ultimi e di altri gravi omicidi, quali quello del cap. D'Aleo Mario, del dott. Boris Giuliano Giorgio e del prof. Giaccone Paolo, si occupa



altra parte della presente sentenza, cui in tale sede si rinvia, dovendosi limitare adesso l'esame della posizione dell'imputato ai soli reati associativi e connessi al traffico di stupefacenti.

All'interno della "Commissione", a detta di Buscetta, il Geraci costituiva un fedele alleato dei Corleonesi, come dimostrato dalla piu' volte notata presenza a Partinico, suo vero e proprio paese d'appoggio, di Riina Salvatore, circostanza questa, riferita al Buscetta dal Badalamenti (Vol.124 Bis f.450203). Lo stretto legame con i Corleonesi spiegherebbe, altresì, come la "famiglia" di Partinico non ebbe a subire perdita alcuna nel corso della cosiddetta "guerra di mafia". Peraltro, Buscetta ha riconosciuto l'imputato in fotografia (Vol.124 Bis f.450241) e, in dibattimento, riordinati meglio i suoi ricordi, ha affermato di averlo conosciuto all'incirca nel 1963 e ne ha confermato la qualita' di capofamiglia di Partinico e membro della "Commissione", acquisita, secondo quanto riferito in istruttoria, dopo il ritiro da tali funzioni del piu' anziano Bertolino Giuseppe, cioe' all'incirca nel 1975 (Vol.124 f.450085).

Il legame dell'imputato con l'organizzazione criminale, a preciso riscontro delle dichiarazioni di Buscetta, e' confermato da una circostanza, risalente nel tempo, ma assai significativa.

Dal rapporto del 25 febbraio 1967 dei C.C. di Roma, risulta, infatti, che il Geraci era presente a Roma, presso l'Hotel Cesari il 6 febbraio 1962, insieme a Coppola Domenico (nipote di Coppola Frank) e Badalamenti Gaetano e che, il giorno seguente, nello stesso albergo, vi erano Buscetta Tommaso e Mazzara Giacinto.

Tali accertamenti valgono, altresì, a smentire le affermazioni dell'imputato di non conoscere Buscetta. Oltremodo interessante e' pure la contemporanea presenza insieme al Geraci del Coppola, anche egli indicato da Buscetta come appartenente alla cosca di Partinico; cio', infatti, comprova gli stretti legami tra i due e costituisce ulteriore riscontro alle dichiarazioni del Buscetta.

Queste ultime, peraltro, convergono sostanzialmente con quanto gia' riferito al cap. Pettinato Alfio dal "boss" di Riesi, Di Cristina Giuseppe, poco prima di essere ucciso, circa il fatto che una delle principali basi di

Leggio Luciano in Sicilia "era 'Iraci' Nene' o Nini' che dispone a Partinico di un deposito di droga" (vedasi al riguardo deposizione Pettinato - Vol.183 f.493349). La riferibilita' delle dichiarazioni all'odierno imputato e' evidente, atteso che "Iraci" e' la trasposizione dialettale di "Geraci" e "Nene'" e' il diminutivo comunemente usato per designare il prevenuto, come dallo stesso ammesso.

Gli stessi legami con i Corleonesi traspaiono anche dalle successive dichiarazioni di Marsala Vincenzo che ha riferito di aver assistito nel 1981, essendo al seguito del padre Marsala Mariano, ad una riunione della famigerata "Commissione", notando l'arrivo di Riina Salvatore, accompagnato da un uomo, che ha meticolosamente descritto nelle sue fattezze fisiche, riconoscendolo in fotografia, proprio nel Geraci Antonino, detto "Nene'" (Vol.225 f.501319).

Ancora Contorno Salvatore ha confermato l'appartenenza del Geraci alla "famiglia" di Partinico e la sua qualita' di capo di essa, fino al momento in cui fu sostituito dal suo piu' giovane omonimo, che ne assunse anche il ruolo all'interno della "Commissione" (Vol.125 f.456543).

Le suddette reiterate, concordanti e circostanziate dichiarazioni hanno trovato ampio riscontro nelle ulteriori risultanze probatorie.

Infatti, l'utenza telefonica del Geraci risulta annotata, insieme a quelle di numerosi altri soggetti, ritenuti esponenti di spicco di "Cosa Nostra", in un'agenda di Colletti Carmelo, ucciso il 30 luglio 1983 nell'agrigentino, anch'egli considerato membro dell'organizzazione. Il collegamento con quest'ultimo, ove ve ne fosse ulteriore bisogno, si ricava agevolmente anche da un significativo episodio, confermato anche in dibattimento dalla teste Bono Benedetta, all'epoca sentimentalmente legata al Colletti. Essa ha, infatti, riferito di una "raccomandazione" a favore della di lei sorella, richiesta da essa, insieme al Colletti, a Geraci "Nene", attraverso l'intermediazione del piu' anziano Bertolino Giuseppe.

Tale episodio, inoltre, costituisce ulteriore riprova dell'"influenza" dell'imputato, se ad esso, un esponente dell'organizzazione, come il Colletti, poteva rivolgersi per procurare ad altri un lavoro e, ancor di piu', conferma gli stretti rapporti con il Bertolino, gia', come si e' visto, indicato da

Buscetta quale predecessore di "don Nene'" nel ruolo di "capofamiglia".

Anche le risultanze delle indagini bancarie hanno evidenziato rapporti dell'imputato con personaggi di spicco di "Cosa Nostra" e con ambienti della criminalita' comune.

Il Geraci ha tratto sul proprio c/c n.41020356 del Banco di Sicilia - agenzia di Partinico - l'assegno n.58473848 del 4-3-82 di lire 3.100.000, all'ordine dell'Edilceramica s.n.c., il cui amministratore unico e' Tinnirello Gaetano, ritenuto "uomo d'onore" della "famiglia" di Corso dei Mille e coinvolto nel traffico di stupefacenti. Riguardo a tale assegno del tutto generiche e prive di riscontro risultano le giustificazioni addotte dall'imputato circa la necessita' di pagare una partita di piastrelle ivi acquistate.

Ancora vi e' un assegno tratto sul c/c del Geraci di lire 1.834.000, all'ordine di Greco Leonardo, coimputato nel presente procedimento e da questi girato al proprio socio Caltagirone Francesco Paolo.

Infine, il Geraci ha negoziato i seguenti assegni circolari emessi all'ordine di Altobelli Italo il 12-10-1978 dal Banco di Napoli, filiale di Torre Annunziata:

n.681689095 del 26-10-78 di lire 5.000.000;

n.681689097 del 26-10-78 di lire 5.000.000;

Altobelli Italo, detto "o professore", risulta denunciato, insieme a Ferretti Dino e Frigerio Enrico per il reato di illecita esportazione di valuta all'estero ed e' stato coinvolto in indagini relative al traffico di sigarette e stupefacenti.

Riguardo a tali assegni, prive di ogni credibilita' risultano le dichiarazioni dell'imputato che ha affermato che essi trovano giustificazione nella vendita di una partita di limoni all'albero, compiuta ad imprecisati personaggi, in considerazione della assoluta genericita' delle affermazioni e della comune esperienza relativa alle modalita' di tali negoziazioni, di certo non compiute con sconosciuti.

Pertanto, alla stregua di tali numerose e convergenti risultanze probatorie nessun dubbio sussiste in ordine alla responsabilita' del Geraci, per i delitti di cui ai capi 1 e 10, aggravata dall'avere l'imputato diretto l'organizzazione a partire dal 1975 e almeno per un certo periodo di tempo fino alla sua sostituzione con il piu' giovane omonimo, secondo quanto si ricava a tal proposito dalle concordanti dichiarazioni di Buscetta e Contorno.

Infine, circa il coinvolgimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti, ritiene la Corte che l'originaria imputazione vada modificata in quella piu' propria di ricettazione.

Si e' accertato, infatti, che i membri della "Commissione", proprio per tale loro qualita', limitano di regola la loro attivita' al finanziamento del traffico, facendovi confluire i capitali propri e dei membri della propria "famiglia", e presiedono alla ripartizione dei relativi profitti in proporzione dell'importanza e del contributo delle varie "famiglie" rappresentate.

Ora, con riguardo specifico alla posizione del Geraci, va osservato che un diretto coinvolgimento dello stesso nel traffico e' stato affermato solo dal defunto "boss" Di Cristina, che ha dichiarato, come gia' evidenziato, che il Geraci disporrebbe di un deposito di droga a Partinico. Tale dichiarazione, tuttavia, non hanno avuto alcun riscontro obiettivo.

Sono stati, invece, acquisiti al procedimento i gia' menzionati assegni, che collegano l'imputato con i maggiori esponenti di tale traffico; inoltre, in una telefonata intercettata tra il Salamone e il

Palazzolo Vito Roberto, anch'egli ritenuto un grosso trafficante, si riferisce di aver visto, due o tre volte, "zio Nene".

Queste risultanze, pertanto, poste in organico collegamento con la cennata qualita' di "capofamiglia" del Geraci, almeno per un certo periodo di tempo, e con quanto gia' acclarato circa il particolare ruolo esercitato dai dirigenti dell'organizzazione "Cosa Nostra" in ordine al traffico di stupefacenti, consentono di affermare la responsabilita' dell'imputato per il delitto di ricettazione continuata.

Tutto cio' premesso, l'imputato va condannato per i delitti di cui ai capi 1 e 10, unificati sotto il vincolo della continuazione, stante l'identita' del disegno criminoso che li avvince. Tenuto conto dei criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., e considerata la gravita' dei fatti e la personalita' del reo, si ritiene adeguata la pena di anni 8 di reclusione (p.b. ex art.416 Bis, II, IV, VI comma C.P. = anni 6 e mesi 11 di reclusione + mesi 2 ex art.112 N.1 C.P. = anni 7 + 1 anno ex art.81 cpv. C.P. = anni 8).



Per il delitto di ricettazione continuata, in base all'art.133 C.P., in relazione alla gravita' dei fatti e alla personalita' del reo, pena congrua stimasi anni 4 di reclusione e lire 3.000.000 di multa (p.b. ex art.648 comma I C.P. = anni 2 di reclusione e lire 1.500.000 di multa + aumento del doppio ex art.81 cpv. C.P. = anni 4 e lire 3.000.000).

Alla condanna segue, ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena.

L'imputato va, altresì, condannato, in base all'art.488 C.P.P. al pagamento in solido delle spese processuali e di quelle relative al proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Stante la pericolosità sociale del reo, e in applicazione degli artt.417 e 215 e segg. C.P., a pena espiata, va disposta l'assegnazione dell'imputato a una casa di lavoro per la durata di un anno, ed al termine, l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

**Gheorgulis Charalampos**

Gheorgulis Charalampos e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di cui ai capi 17 e 40 dell'epigrafe.

Il Gheorgulis era uno dei componenti dell'equipaggio della nave greca "Alexandros G." a bordo della quale, il 24 Maggio 1983, a Porto Suez, a seguito di una perquisizione effettuata dalla polizia egiziana su segnalazione di ufficiali della polizia greca, venne rinvenuto e sequestrato un carico di ben Kg.233 di eroina pura di provenienza thailandese oltre ad alcune armi; un automatico F.N., una carabina automatica ed una rivoltella 38 Special (Vol.78/R f.076610).

Le indagini che seguirono a tale operazione che comporto', tra l'altro, l'arresto del connazionale Palestrini Fioravante e di altri membri dell'equipaggio, consentirono di accertare che il carico di stupefacenti era stato inviato dall'orientale Koh Bak Kin all'organizzazione siciliana capeggiata da Mutolo Gaspare.

Le risultanze processuali non hanno consentito di pervenire ad un giudizio di certezza in ordine al ruolo svolto dal Gheorgulis nella operazione di trasporto del carico illegale, ne' hanno consentito di accertare se l'imputato, nella sua qualita' di semplice membro dell'equipaggio, sia stato effettivamente al corrente della reale natura del carico trasportato che venne poi rinvenuto celato in apposito nascondiglio nelle stive della nave (Vol.78/R f.076613).

Per tali motivi, la Corte, ritiene di dovere assolvere l'imputato dai reati ascrittigli con formula dubitativa.

**Gherokunas Dimitrios**

Gherokunas Dimitrios e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 17 e 40 dell'epigrafe.

L'imputato era il comandante della nave greca "Alexandros G." a bordo della quale, il 24 maggio 1983 a Porto Suez, a seguito di una perquisizione effettuata dalla polizia egiziana, su segnalazione di ufficiali della polizia greca, vennero rinvenuti e sequestrati ben 233 chilogrammi di eroina pura di provenienza thailandese, oltre ad alcune armi, un fucile mitragliatore, una carabina automatica ed una rivoltella 38 special (Vol.78/R f.076610).

Le indagini che seguirono a tale operazione, che comporto' tra l'altro l'arresto del connazionale Palestini Fioravante e di altri membri dell'equipaggio, consentirono di accertare che il carico di stupefacenti era diretto in Sicilia e che il suo trasporto era stato organizzato dall'associazione mafiosa capaggiata da Mutolo Gaspare in contatto con l'orientale Koh Bak Kin.

Le risultanze processuali non hanno però consentito di pervenire ad un giudizio di certezza in ordine alle responsabilità dell'imputato.

Dalle indagini svolte è emersa, infatti, l'ambiguità del ruolo svolto dal Gherokunas nella operazione gestita dalla DEA di concerto con la Polizia greca che condusse alla intercettazione della nave con il suo ingente carico di stupefacenti.

L'operazione fu, infatti, favorita anche dalle informazioni fornite dal comandante della nave ad un ufficiale della Polizia greca, tenente Bograkos Paulos, ma tali informazioni sono risultate incomplete e non del tutto veridiche.

Nel gennaio del 1983, un collaboratore all'estero della Polizia greca, aveva informato il Bograkos che il greco Palmos Fotos e l'italiano Cristoforetti Giuseppe stavano organizzando un trasporto per conto della mafia siciliana, di una quantità estremamente notevole di eroina.

Il Cristoforetti ed il Palmos erano stati pedinati in Grecia e si era accertato che i due si erano messi in contatto tra loro e con armatori greci.

Successivamente il Palmos aveva assunto come comandante della nave il Gherokunas, insieme al quale avevano provveduto ad arruolare i membri dell'equipaggio. Il Gherokunas ha sostenuto che, secondo gli accordi presi con il Palmos, aveva ritenuto di dovere effettuare il trasporto di contrabbando di alcuni pacchi contenenti preziosi ed oro.

Ha aggiunto di avere accettato l'offerta del suo conoscente perche' da tempo, per varie vicende giudiziarie, non aveva piu' potuto effettuare lavori del genere, mentre in passato aveva molte altre volte fatto del contrabbando (Vol.82 f.077650).

Nel marzo del 1983 Palmos e Gherokunas si erano recati a Zurigo per due volte presso la Credit Bank (anche se il Gherokunas ha escluso trattarsi dello stesso istituto di credito) per ritirare le somme necessarie ad affrontare il viaggio della nave (la prima volta l'equivalente di 150.000 dollari in franchi svizzeri; la seconda volta 50.000 dollari U.S.A. e 80.000 dollari canadesi).

La nave, salpata da Eleusi il 4-4-1983 per Porto Sudan con un carico di cemento, aveva poi proseguito per la Thailandia, dove (a circa 15 miglia dalla costa

di Ko Fra Kong) era stata avvicinata da due pescherecci con un gran numero di uomini armati a bordo che avevano caricato le casse contenenti la droga e le armi.

Sulla nave era salito il Palestini, uomo di fiducia dell'organizzazione, con l'incarico di accompagnare il carico fino alla sua destinazione in Sicilia e che, a detta del Gherokunas, era sempre armato.

La merce era stata posta nella cabina del comandante, secondo cui, proprio questa circostanza gli aveva permesso di accertare la reale natura del carico visto che una scatola si era rotta (Vol.82 f.077451).

Del fatto aveva provveduto ad avvertire l'equipaggio comunicando altresì che oramai la consegna doveva essere effettuata. Dopo circa una settimana di viaggio, il comandante, aveva poi occultato l'eroina nel posto dove fu poi trovata dalla Polizia egiziana.

La nave era stata sorvegliata per tutta la durata del viaggio da informatori della Polizia greca e lo stesso Gherokunas via radio e per il tramite della moglie aveva fornito informazioni sul viaggio rendendo così possibile il sequestro della droga all'arrivo della nave a Porto Suez.

Sembra poco credibile che il comandante della nave sia stato tenuto all'oscuro di tutta l'operazione di trasporto dell'ingente quantita' di stupefacenti, peraltro riposta nella sua stessa cabina, ed anche perche' tale versione contrasterebbe con quanto dichiarato dal Palestini alla Polizia italiana.

Costui ha riferito di essersi incontrato ad Atene nel marzo 1983 col Gherokunas ed il Palmos, i quali gli avrebbero affidato l'incarico di recarsi a Bangkok per contattare Koh Bak Kin ed avvertirlo del giorno in cui sarebbe arrivata al largo della Thailandia la nave destinata a trasportare l'eroina.

Il Gherokunas ha, invece, decisamente smentito di avere incontrato il Palestini ad Atene prima della sua partenza per la Thailandia (Vol.82 f.077452). Il Palestini ha, poi, riferito che, all'atto dell'imbarco dell'eroina sulla nave, il comandante aveva conversato per circa dieci minuti nella propria cabina con Koh Bak Kin.

Inoltre il Gherokunas nella sua dichiarazione resa al magg. Pitino, in occasione dell'espletamento della commissione rogatoria in Grecia, si e' dimostrato reticente in ordine al ruolo



svolto dal Cristoforetti e dai mandanti dell'operazione, essendosi limitato a dire di avere appreso dal Palmos che dietro di lui vi erano in Svizzera tre persone "molto grosse" che non avrebbe dovuto mai cercare di conoscere (Vol.82 f.077453).

Di contro e' risultato con certezza che vi era stata una collaborazione tra il Gherokunas e le Autorita' di Polizia egiziana e greca, per cui sorgono degli insuperabili dubbi sull'atteggiamento psicologico dell'imputato e sul suo comportamento, che e' consistito nel far si' che l'operazione di trasporto degli stupefacenti andasse a buon fine al solo scopo di consentirne il sequestro.

Cio' si evince dal fatto che fu egli stesso ad indicare agli inquirenti il luogo della stiva ove erano nascoste tali sostanze.

Alla luce di tali considerazioni il Gherokunas va assolto dai reati ascrittigli per insufficienza di prove.

**Giacalone Filippo**

Giacalone Filippo e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1-10-13 e 22 della epigrafe.

L'appartenenza del Giacalone all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" e' stata affermata da Buscetta Tommaso, il quale, sia in istruttoria che in dibattimento lo ha indicato come il capo della "famiglia" di San Lorenzo almeno fino al 1978, anno in cui si verifico' la sua scomparsa (Vol.124 f.450008).

Il Buscetta ha dichiarato di avere conosciuto il Giacalone in carcere perche' detenuto per l'omicidio del M.llo Sorino (Vol.124 Bis f.450196).

Il 10 gennaio 1974, infatti, era stato ucciso nel rione di S.Lorenzo il M.llo di P.S. in pensione Angelo Sorino e la polizia ne aveva ritenuto responsabile il "capo-famiglia" della zona, Filippo Giacalone, il quale venne arrestato. Il Buscetta ha pero' riferito che, trovandosi in carcere insieme al

predetto ed a Stefano Bontate, apprese che in realta' il delitto era stato consumato all'insaputa della "Commissione", tanto che il Bontate pretese, in presenza dello stesso Buscetta, delle spiegazioni da parte del Giacalone (Vol.124 f.450024).

Quest'ultimo rispose di essere estraneo all'omicidio e si ripromise una volta tornato in liberta', di accertare l'autore.

Il Buscetta ha poi dichiarato che successivamente, nel 1980, apprese direttamente dal Bontate che ad uccidere il Sorino era stato Leoluca Bagarella su mandato dei Corleonesi e che cio' aveva provocato gravissimi attriti all'interno dell'organizzazione.

Infatti, era stata una gravissima scorrettezza quella di uccidere una persona in territorio di altra "famiglia", e per giunta tenendone all'oscuro la "Commissione".

Il Bontate aveva riferito, altresì, al Buscetta che ad informarlo circa l'autore ed i mandanti dell'omicidio Sorino era stato proprio il Giacalone.(Vol.124 f.450025).

Inoltre, ad attestare il ruolo di primo piano ricoperto dal Giacalone all'interno

dell'organizzazione, va osservato che il Buscetta, nel tracciare la composizione della "Commissione" dal 1975 in poi, ha indicato il Giacalone come capo mandamento (Vol.124 Quater f.450227).

Il Buscetta ha poi dichiarato che nel 1978, a seguito della scomparsa del Giacalone il suo posto all'interno della "Commissione" fu preso da Francesco Madonia (Vol.124 f.450084) mentre della famiglia di S.Lorenzo assunsero la reggenza, i Piedone.

Il Contorno ha confermato l'appartenenza a "Cosa Nostra" del Giacalone nella qualita' di capo della "famiglia" di S.Lorenzo, facendo altresì riferimento alla sua scomparsa e probabile soppressione nell'anno 1978 (Vol.125 f.456541).

Oltre alla perfetta concordanza tra le circostanziate e reiterate dichiarazioni del Buscetta e del Contorno, un ulteriore elemento di riscontro, che chiude il cerchio probatorio in ordine alla responsabilita' dell'imputato, e' dato dal fatto che, gia' dieci anni prima, anche Leonardo Vitale lo aveva indicato come rappresentante della "famiglia" di S.Lorenzo.

Per tali motivi, pienamente provato deve ritenersi la responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati di associazione per delinquere semplice e di stampo mafioso, quest'ultimo aggravato anche ai sensi del 2° comma dell'art.416 Bis C.P. a causa del ruolo preminente assunto dal Giacalone, nell'ambito dell'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra".

Le risultanze processuali non hanno invece evidenziato fatti o episodi specifici comprovanti l'inserimento dell'imputato nel traffico di sostanze stupefacenti o comunque la sua partecipazione agli utili derivanti da tale ulteriore attivita' illecita.

Pertanto egli deve essere assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non avere commesso il fatto.

Non essendo stata raggiunta la prova certa della morte dell'imputato, ne va, quindi, affermata la penale responsabilita' in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, unificati per continuazione sotto il profilo della identita' del disegno criminoso.

Valutati i criteri di cui all'art.133 C.P. appare adeguata alla personalita' del reo ed alla gravita' dei fatti connessi la pena di anni otto di reclusione, come risulta anche per l'effetto della

aggravante di cui all'art.7 L.575/1965 sostituito dall'art.18 L.13 settembre 1982 N.646 (pena base per 416 Bis C.P. I°-II°-IV° comma = a.5 + aumento 1/3 per aggravante VI comma = a.6 m.8 di reclusione + m.2 per 112 N.1 c.p. = a.6 m.10 + m.2 per art.7 L.575/1965 = a.7 + aumento per 81 cpv. C.P. = a.8 di reclusione).

Poiche' esistono i presupposti di legge sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, ai sensi degli art.6 e segg. D.P.R. 16 dicembre 1986 N.865 va dichiarato condonato un anno di reclusione, costituente l'aumento per continuazione relativo all'art.416 C.P.

Alla condanna consegue per legge, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante il tempo di esecuzione della pena.

In considerazione della pericolosita' sociale dell'imputato, a norma degli artt.215, 216, 217, 230, 417 C.P., ne va disposta l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per un anno ed al termine, la sottoposizione alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

L'imputato va, altresi', condannato al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Giuliano Salvatore

Rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, da 313 a 316 e 332 dell'epigrafe, va affermata la sua responsabilita' soltanto in ordine a quest'ultimo reato, come e' specificato nel capitolo XI dei reati minori, cui si rinvia.

Indicato da Sinagra Vincenzo cl.1956 (F.P. f.258276, 258280, 258281, 258302, 258303, 258327-258329) quale componente della banda criminale operante in Corso dei Mille e responsabile, tra l'altro, della rapina in danno di Marabeti Gaetano e del furto in danno di Piraino Edoardo, si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere il Sinagra ne' alcuno dei suoi coimputati ad eccezione di Raccuglia Cosmo, a lui legato da vincoli di parentela.

Secondo il Sinagra, invece, il Giuliano, impiegato postale, e' uno dei basisti utilizzati dalla banda per la consumazione di grossi furti e rapine. E fu, secondo detto coimputato, proprio il Giuliano a segnalare la possibilita'

di compiere una grossa rapina alla Stazione Centrale, che frutto' ai malviventi un bottino di circa un miliardo. Essa venne consumata il 15 giugno 1977 presso l'Ufficio raccomandate di Poste Ferrovia ed il Giuliano, denunciato e tratto a giudizio, venne con sentenza del Tribunale di Palermo del 25 maggio 1979 assolto con ampia formula. ((Vol.78 f.437362 e segg.) + (Vol.1/N) a (Vol.8/N)). Non e' stato quindi possibile, per la preclusione di cui all'art.90 C.P.P., ricontestare all'imputato tale episodio criminoso nonostante i nuovi elementi di prova emersi dalle dichiarazioni del Sinagra.

In questa sede va altresì' aggiunto che secondo il Sinagra fu proprio il prevenuto ad indicargli fisicamente, senza però' fargliene il nome, il basista di altra rapina consumata presso lo scalo ferroviario di Villabate Ficarazzelli, della quale altresì' si occupa la presente sentenza.

Ed ha riferito ancora il Sinagra di avere presentato il Giuliano a Lombardo Sebastiano, gestore della sala di trattenimenti "Happy Days" ove l'imputato aveva intenzione di tenere un ricevimento per festeggiare una ricorrenza familiare.



Nel corso di uno dei suoi interrogatori il Giuliano ha ammesso di aver festeggiato presso il suddetto locale la prima comunione di uno dei suoi figli, cosi' fornendo riscontro alle dichiarazioni del Sinagra, che pero' ha continuato a sostenere di nemmeno conoscere.

Per altro, della conoscenza fra il Sinagra ed il Giuliano ha anche riferito l'imputato Di Marco Salvatore, ((Vol.34/F f.016411-016414, 016431, 016432), (Vol.58 f.419714-419721)), il quale, pur non sapendo riferire nulla circa la partecipazione del Giuliano medesimo agli episodi delittuosi narrati dal Sinagra, ha dichiarato di avere visto i due assieme spesso in Piazza S.Erasmo, anche presso Raccuglia Cosmo, ed ha altresì aggiunto che, arrestati entrambi, si erano trovati, dopo il periodo di isolamento, nella medesima cella e che dal Giuliano si era visto rivolgere insistenti domande circa il contenuto dei suoi interrogatori al P.M. ed al Giudice istruttore, all'evidente scopo di accertarsi se lo stesso Di Marco avesse dichiarato alcunché di pregiudizievole per lui e per gli altri aderenti alla cosca.

Sulla scorta delle dichiarazioni di Sinagra Vincenzo cl.1956, confermate da Di Marco

Salvatore, deve ritenersi che il Giuliano facesse parte di quella manovalanza del crimine utilizzata talvolta dall'associazione mafiosa, certamente controllata, ma non organicamente inserita nei quadri della struttura associativa.

Peraltro l'imputato risulta aver partecipato pressoché esclusivamente a reati contro il patrimonio, che non appaiono tipici in relazione al perseguimento delle finalità di "Cosa Nostra".

Tuttavia l'accertata responsabilità concorsuale per un furto con connotati anche estorsivi contestati a taluni correi al capo n.333, l'indicazione di lui come "basista" a grosse rapine organizzate sotto l'egida dell'associazione ai fini di finanziamento per altre attività illecite come il contrabbando o il traffico di stupefacenti, lasciano permanere dei dubbi circa il suo organico inserimento nella "famiglia" di Corso dei Mille.

Pertanto, rinviando al capitolo XI per la motivazione dell'assoluzione per la partecipazione alla rapina Marabeti (capi da 313 a 316) e della condanna per il furto aggravato in danno di Piraino Edoardo, appare conforme a giustizia assolvere il Giuliano dai capi 1, 10 e da 313 a 316 per insufficienza di prove.

Di contro il predetto va condannato per il reato di cui al capo 332 dell'epigrafe alla pena di anni 6 di reclusione e L.2.000.000 di multa.

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P. la condanna comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena.

Stante la pericolosità sociale del condannato appare opportuno ordinare, a pena espiata, la misura della libertà vigilata per un tempo non inferiore ad un anno.

Alla condanna segue quella al pagamento in solido delle spese processuali e delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Giustolisi Antonietta

Giustolisi Antonietta e' stata rinviata a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice e finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e vendita di sostanze stupefacenti a Capuano Mario e Cordaro Giuseppe, rispettivamente ascrittile ai capi 9, 20 e 50 dell'epigrafe.

All'imputata hanno condotto le risultanze delle indagini di Polizia Giudiziaria, culminate in sequestro di stupefacenti, e le dichiarazioni di Dattilo Sebastiano, detto "Nano".

Dal complesso di tali elementi e' risultato che la casa dell'imputata, moglie di Ierna Salvatore in Roma, costituiva una base d'appoggio, insieme a quelle degli altri catanesi Bellia Giuseppe e Rapisarda Giovanni, per gli illeciti traffici nella capitale della pericolosa organizzazione criminale facente capo ai Ferrera e a Santapaola Benedetto, dedita a ogni sorta di delitti, tra cui il traffico internazionale  
d i

stupefacenti. In particolare tali collegamenti degli Ierna con i Ferrera sono stati ampiamente provati dalle intercettazioni telefoniche e dalle indagini effettuate dalla Polizia Giudiziaria di Genova.

Dalle numerosissime telefonate intercettate, risulta l'utilizzazione dell'abitazione degli Ierna da parte dei Ferrera, che vi alloggiavano durante le loro frequenti permanenze nella capitale. Inoltre, va ricordato che si e' accertato che era, appunto, intestata alla Giustolisi, l'utenza telefonica n.2677657, annotata da Dattilo Sebastiano, come relativa alla casa sita nei pressi di Via Casilina, ove egli e il Ferrera si erano fermati, per una breve sosta a Roma, nel loro viaggio verso Atene. Numerose sono, inoltre, le telefonate del Dattilo a casa Ierna per cercarvi Ferrera Giuseppe (Vol.9/RA f.114802). Si richiamano, inoltre, in questa sede, quella in cui una donna cercava di Rapisarda Giovanni presso gli Ierna (Vol.9/RA f.114631); quella tra Rapisarda Giovanni e Bonica Marcello, che si trovava nell'abitazione degli Ierna; quella tra Savoca Carmelo

(sempre da casa Ierna) e la propria utenza telefonica in Catania (Vol.9/RA f.114672); quella di Murabito Concetto con Ierna Salvatore (Vol.9/RA f.114728); quella in cui "Nino" (verosimilmente Ferrera Antonino) cerca "Franchitto" (Cannizzaro Francesco) a casa Ierna (Vol.9/RA f.114688).

Il fatto che i Ferrera alloggiassero a Roma, in casa Ierna, e' provato dalla circostanza che proprio da tale abitazione, venivano prenotati due biglietti per il volo Roma-Zurigo (Vol.9/RA f.114669) e, che il 26 febbraio 1983, Ferrera Nino telefonava e chiedeva, appunto, all'odierna imputata che mandasse qualcuno a prenderlo all'aeroporto (Vol.9/RA f.114671), dove, infatti, veniva rilevato, insieme a Ferrera Giuseppe, probabilmente da Cannizzaro Francesco (Vol.9/RA f.114673). Va, inoltre, richiamata la telefonata a casa Ierna, dopo l'arrivo dei Ferrera dalla Svizzera, di un certo "Santo" che chiedeva dello "zio Turi", ossia il marito Salvatore, al quale la Giustolisi rispondeva che il marito era uscito con "cavadduzzu" (Vol.9/RA f.114675).

Tuttavia, va osservato che, sebbene tale complessa serie di elementi dimostri la precisa utilizzazione di casa Ierna da parte dell'organizzazione dei Ferrera, ed, altresì, gli stretti legami con la stessa di Ierna Salvatore, tuttavia, non appare sufficiente a provare l'appartenenza della stessa all'associazione criminale. Con specifico riguardo all'imputata, infatti, risulta provata la mera attività di ricezione delle telefonate, volte per lo più alla ricerca, in casa Ierna, di terzi estranei o congiunti della Giustolisi. Anche il Dattilo ha affermato di non conoscere personalmente la Giustolisi, cui ha ammesso di aver fatto soltanto delle telefonate. Pertanto, sebbene sia altamente indiziaria l'accertata presenza in casa Ierna dei Ferrera, tale circostanza, unitamente al tenore delle conversazioni telefoniche intercettate, in assenza di ulteriori elementi che comprovino la diretta partecipazione della Giustolisi all'associazione criminale, non paiono sufficienti ad affermare la penale responsabilità dell'imputata per i delitti di cui ai capi 9 e 20.

Ritiene, perciò, la Corte di dover assolvere la prevenuta dai predetti reati per insufficienza di prove.

Alle stesse conclusioni si perviene, analizzate le risultanze probatorie relative al coinvolgimento degli Ierna nel traffico di stupefacenti. Anche in questo caso trattasi di intercettazioni telefoniche e di esiti di appostamenti della Polizia Giudiziaria che provano che, grazie agli Ierna, pervenivano a Genova, ai siciliani Capuano Mario e Cordaro Giuseppe, ingenti partite di sostanze stupefacenti. Chiaro, in tal senso, e' il testo della telefonata del 10-3-83 tra Ierna Salvatore e Capuano Mario in cui il secondo si lamenta con il primo del colore delle "camicie", che sono scure e non bianche, come promesso.

Il 16 marzo 1983, inoltre, risulta effettuata dal Capuano una telefonata a casa Ierna per aver conferma della partenza per Genova del figlio dell'imputata, Ierna Michele (Vol.9/RA f.114733).

Riguardo a tali telefonate gli Ierna, padre e figlio, e la prevenuta non hanno saputo dare adeguate spiegazioni, cadendo, altresì, in contraddizioni ed incoerenti affermazioni in ordine alla vicenda delle "camicie" cedute al Capuano.



Significativa e', inoltre, la telefonata di un uomo alle cinque del mattino, in casa Ierna che preannunciava l'arrivo, puntualmente verificatosi, di una Alfa Sud targata GE. Va rilevato che a partire dallo stesso pomeriggio, si registravano delle telefonate tra Giustolisi Antonietta e Cordaro Giuseppe. Dal tenore delle telefonate traspare la preoccupazione per il ritardo nell'arrivo delle "camicie" a destinazione, successivamente rivelatosi come causato da un banale guasto alla macchina (Vol.9/RA f.114734 e segg.). E' evidente che tali telefonate, direttamente compiute e ricevute dall'imputata, costituiscono un grave elemento da cui desumere il suo inserimento nel traffico di stupefacenti, tuttavia, in assenza di altre risultanze che comprovino una piu' diretta partecipazione dell'imputata ai fatti di detenzione e vendita di sostanze stupefacenti al Capuano e al Cordaro, ritiene la Corte che continuino a persistere dubbi sulla penale responsabilita' dell'imputata per il delitto di cui al capo 50.

Pertanto, la Giustolisi va assolta dallo stesso per insufficienza di prove.

**Grado Gaetano**

Grado Gaetano e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1-10-13 e 22 della epigrafe.

Le risultanze processuali rilevano in modo univoco la responsabilita' dell'imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli.

Primo elemento convergente in tale direzione sono le dichiarazioni di Rodolfo Azzoli, il quale ha lungamente parlato del coinvolgimento dell'intera "famiglia" Grado nel traffico di droga (Vol.19 f.410980).

Individuato in Spagna ed estradato in Italia, l'Azzoli ha ammesso le sue responsabilita' e con la sua collaborazione ha consentito di pervenire ad utilissimi riscontri in ordine al ruolo svolto dai Grado nel traffico di stupefacenti quali acquirenti, dal 1978 ai primi mesi del 1981, di enormi quantita' di morfina base e quali fornitori di eroina per il mercato dell'Italia settentrionale ed in particolare di Milano.

Egli ha espressamente detto di avere conosciuto per il tramite di Grado Antonino, suo diretto interlocutore, anche gli altri fratelli tra i quali Grado Gaetano (Vol.410981). Secondo le rivelazioni dell'Azzoli, verso la fine dell'anno 1981, l'intera "famiglia" Grado si era trasferita in Spagna per sfuggire alle conseguenze della c.d. "guerra di mafia" scoppiata in Sicilia.

L'Azzoli ha, infatti, riferito che durante il tempo della permanenza dei fratelli Grado a Benidorm (Alicante) Salvatore Grado gli rivelò che erano fuggiti dall'Italia perché la "famiglia" Fidanzati li aveva avvisati nel loro interesse che altre famiglie, tutte legate al traffico di droga, avevano deciso di eliminarli. (Vol.19 f.410989).

E' stato altresì possibile, grazie alla collaborazione a livello giudiziario delle autorità spagnole, accertare che numerosi immobili furono acquistati a Benidorm, in quel periodo, dai Grado sotto falsi nomi e con denaro proveniente da conti svizzeri, acquistando così un significativo riscontro circa la disponibilità di ingenti mezzi finanziari da parte dei medesimi e circa l'illiceità della origine della loro ricchezza.

Ad ulteriore conferma della validita' dei risultati probatori raggiunti, anche il Buscetta ha confermato l'appartenenza di Grado Gaetano alla organizzazione mafiosa "Cosa Nostra".

Egli ha dichiarato di conoscere personalmente Grado Gaetano per averlo incontrato all'Ucciardone dove gli era stato presentato come "soldato" della "famiglia" di Bontate (Vol.124 f.450137)

La chiamata incrociata di correo da parte dell'Azzoli e del Buscetta e' stata suffragata da numerosi riscontri obiettivi evidenziati grazie anche alle indagini condotte dal Giudice Istruttore di Trento che ha fatto luce sui traffici condotti dai Grado (Vol.4/A f.000483).

Nell'ambito di tale istruttoria, il trafficante turco Sami Saleh ha indicato l'imputato quale commerciante di droga sulla piazza di Milano, insieme ai suoi fratelli, in contatto con numerosi elementi della criminalita' turca ed in particolare con il Wakka (Vol.4/A f.000727 e segg.).

Tali emergenze sono state poi ulteriormente riscontrate dalle dichiarazioni rese da Contorno Salvatore, di solito restio a rivelare circostanze

concernenti i suoi cugini Grado, e che pure non ha potuto fare a meno di indicare Grado Gaetano, quale appartenente alla "famiglia" capeggiata da Stefano Bontate (Vol.125 f.456531).

La convergenza di tali elementi probatori consente di ritenere pienamente provati sia l'inserimento dell'imputato nell'ambito della organizzazione mafiosa, nella qualita', espressamente riconosciutagli dal Buscetta e dal Contorno, di "uomo d'onore", sia il suo coinvolgimento nel complesso traffico di stupefacenti condotto insieme ad i fratelli, per i quali si rinvia alla piu' approfondita trattazione della parte generale.

Per tali motivi, Grado Gaetano deve essere condannato per i reati ascrittigli ai capi 1-10- nonche' 13 e 22 dell'epigrafe, rispettivamente tra loro unificati per la identita' dei disegni criminosi perseguiti.

Valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., la Corte ritiene adeguata alla personalita' del reo ed alla gravita' dei fatti commessi la pena di anni 17 e 120 milioni di multa, quale risulta per effetto del cumulo tra i diversi reati commessi

dall'imputato (capi 1 e 10: pena base per 416 Bis I e IV a 4 recl. + 1/3 per VI comma = a 5 m 4 + aumento per 112 N.1 C.P. a 5 m 6 + aumento art.7 L.575/65 = a. 6 aumento + ex art.81 cpv C.P. = a. 6 m 6 di reclusione) + (capi 13 e 22: pena base art.71 = a 5 recl. e 42 milioni di multa + aumento di 1/3 per 74 N.2 = a.6 m.8 recl. e 56 milioni di multa + aumento della meta' per 1°cpv. = a.10 e 84 milioni di multa+aumento ex art.81 cpv C.P. = a.10 m.6 e 120 milioni di multa)

Alla condanna consegue, per legge, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante il tempo di esecuzione della pena.

In considerazione della pericolosità sociale dell'imputato a norma degli artt.215,216,217,230,417 C.P. ne va disposta l'assegnazione a pena espiata, ad una casa di lavoro per un anno ed al termine la sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

L'imputato va altresì, condannato al pagamento delle spese processuali ed a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

**Grado Giacomo**

Grado Giacomo e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1-10-13 e 22 della epigrafe.

Le risultanze processuali hanno rivelato in modo certo ed univoco il pieno coinvolgimento dell'imputato nel vasto traffico di stupefacenti condotto dai fratelli Grado tra Palermo e l'Italia settentrionale.

Per l'esposizione dei molteplici elementi probatori concernenti tale traffico si rinvia alle parti della sentenza dedicate all'esame delle posizioni dei fratelli Grado Vincenzo, Grado Gaetano, Grado Salvatore nonche' alle parti generali.

Per quel che riguarda, in particolare, la posizione del Giacomo, va precisato che egli e' risultato il principale autore di tutte le operazioni bancarie relative a tali traffici ed incentrate, principalmente, su un conto corrente intestato alla madre dei Grado, Antonina Contorno, presso la Sicilcassa di Palermo.

Egli rivestiva quindi, il ruolo di una sorta di "esperto finanziario" del gruppo familiare e sarebbe contrario ad ogni logica credere alla tesi difensiva sostenuta, il quale, arrestato dopo una lunga latitanza, si e' protestato innocente asserendo di avere effettuato le contestate operazioni bancarie (dell'ordine di centinaia di milioni!) per conto dei fratelli, ignorando la provenienza e la destinazione dei titoli negoziati (interr. del 9 ottobre 1984 Vol.123 f.449617).

In particolare l'imputato ha osservato di essere dedito alla "originale" professione di "scambista" di assegni post-datati, che ha dichiarato di svolgere, precedentemente, a Milano, pur essendo egli rimasto a vivere a Palermo, dopo che, nel 1964, a seguito di una serie di vicissitudini giudiziarie, gli altri fratelli Grado avevano deciso di trasferirsi a Milano.

Attraverso le complesse indagini bancarie effettuate e' stato, in realta', possibile dimostrare che dall'Italia settentrionale sono affluiti su conti correnti e libretti di deposito a risparmio, costituiti presso banche palermitane e manovrati soprattutto da Giacomo Grado, denaro contante e assegni per un importo complessivo veramente ingente.



Tali somme sono state utilizzate in parte, per finanziare imprese edili, tra le quali in particolare la SEICO s.r.l., nelle quali sono risultati interessati sia il Grado Giacomo che il cognato Pietro Teresi, ed in parte per acquistare immobili di notevole valore come quelli acquistati a Benidorm in Spagna dai Grado, sotto falsi nomi, successivamente al trasferimento in quel paese.

La circostanza del trasferimento in Spagna del Giacomo insieme ai fratelli e' stata rivelata dall'Azzoli. (Vol.19 f.410981) e confermata dallo stesso imputato il quale ha dichiarato di avere lasciato l'Italia perche' temeva di rimanere implicato in vicende giudiziarie (interrog. del 9 ottobre Vol.123 f.449618).

L'imputato non ha potuto negare di avere conosciuto personaggi quali il Toffa, Madranga Gioacchino, Zarcone Giovanni, Azzoli Rodolfo che ha sostenuto di aver incontrato a Milano dove gli stessi erano in contatto con i suoi fratelli.

Tutto quanto evidenziato consente dunque di affermare la responsabilita' del Grado in ordine ai reati al medesimo ascritti ai capi 13 e 22 della

epigrafe unificati tra loro sotto il vincolo della continuazione in ragione del legame di ordine intellettuale che li avvinca.

Di contro non sussistono elementi probatori che consentano di ritenere la appartenenza all'associazione mafiosa "Cosa Nostra".

E' vero che l'inserimento rituale in tale associazione criminosa e' stato provato per alcuni dei fratelli dell'imputato (in particolare per Antonio e Gaetano) ma cio' non puo' certamente comportare l'estensione della responsabilita' per i reati di cui agli artt. 416 e 416 Bis C.P. anche agli altri membri della "famiglia" Grado e cio' in particolare tenendo conto anche del fatto che il Contorno ha negato la qualita' di uomo d'onore del Grado Giacomo pur riconoscendola agli altri cugini Antonino e Gaetano.

Cio' premesso, la Corte ritiene di dovere assolvere l'imputato dai reati di cui ai capi 1 e 10 della epigrafe per non avere commesso il fatto.

Pertanto, valutati i criteri di cui all'art.133 C.P., La Corte, ritiene equo irrogare a Giacomo Grado la pena di anni nove di reclusione e quaranta milioni di multa (pena base per art. 71 L.685/1975 = a 4 di reclusione e 15 milioni di multa + aumento di 1/3

per art.74 N.2 = a 5 m 4 e 20 milioni di multa +  
art.74 cpv.I = anni 8 di reclusione e 30 milioni di  
multa + aumento per continuazione ex art.81 cpv. C.P.  
= a 9 di reclusione e 40 milioni di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna  
alla pena cosi' determinata comporta le pene  
accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici  
uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione  
della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge  
N.646 del 1982, alle pene come sopra inflitte va  
aggiunta la misura di sicurezza detentiva, che si  
individua nella casa di lavoro per la durata di 1  
anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare,  
ai sensi dell'art.230, ultimo comma, C.P., che il  
condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia  
posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore  
a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al  
pagamento in solido delle spese processuali ed al  
pagamento delle spese relative al mantenimento in  
carcere durante la custodia cautelare.

### Grado Salvatore

Grado Salvatore e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1-10-13 e 22 della epigrafe.

A seguito della compiuta istruttoria e' emersa la piena responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli ai capi 13 e 22.

Il Salvatore e' risultato, infatti, pienamente coinvolto nel vasto traffico di stupefacenti condotto dall'intera "famiglia" Grado nell'Italia settentrionale grazie ai collegamenti, con alcuni fornitori turco-siriani di eroina e morfina base.

Di notevole rilevanza sono risultate le indagini svolte dal G.I. di Trento in ordine a tali traffici (Vol.4/A f.000482).

In particolare, nel corso di tale istruttoria uno dei principali fornitori dei Grado, il siriano Wakkas Saleh Al Sin, ha dichiarato di essere stato messo in contatto dal turco Zaki Kirpul con Grado Salvatore ("Totuccio") e con Giovanni Zarcone con i quali ha detto di avere

avuto numerosi incontri al fine di concordare le modalita' di fornitura della morfina e del pagamento della stessa (Vol.4/ f.000754).

Anche il cittadino turco Akkaya Asin ha riferito di aver assistito ad una trattativa per l'acquisto di una grossa partita di morfina base tra Grado Salvatore ed il turco Ivan Galie (Vol. 1/B f.251252).

A conferma del sicuro coinvolgimento dell'imputato nel traffico degli stupefacenti l'Azzoli ha, tra l'altro, dichiarato di avere prospettato personalmente a Salvatore Grado la possibilita' di effettuare buoni investimenti mobiliari in Spagna con i proventi dei fiorenti traffici svolti in Italia.

Ed infatti, nel novembre del 1981, Salvatore Grado, presentandosi sotto il falso nome di Salvatore Termini, aveva acquistato diversi appartamenti e chalets a Benidorm utilizzando all'uopo somme di denaro di diverse centinaia di milioni, fatte affluire su un conto acceso presso il Banco di Bilbao dall'Azzoli con i fondi provenienti da alcuni conti correnti intrattenuti dallo stesso presso diverse banche svizzere e di cui i fratelli Grado avevano la disponibilita'.

Il teste Miguel Angelo Peiro Tomas direttore del Banco di Bilbao di Benidorm ha riferito che l'Azzoli, gia' suo cliente, gli aveva presentato con il nome di Salvatore Termini il Grado Salvatore, il quale venne autorizzato ad operare liberamente sul conto corrente N.50044/8 che lo stesso Azzoli intratteneva presso il suo istituto (Vol.16 f.410992).

Il teste ha poi dichiarato che tutte le volte che i due italiani si presentavano in banca, colui che prendeva le decisioni finali e le iniziative era sempre il Grado nonostante parlasse Adolfo Azzoli (Vol.16 f.410993).

Il trasferimento in Spagna dell'imputato insieme ai fratelli, avvenuto al fine di sfuggire alla c.d. "guerra di mafia" divampata in Italia, e' stato confermato da numerosi testi spagnoli che lo hanno riconosciuto in colui che abitava uno degli appartamenti acquistati a Benidorm sotto il nome dell'Azzoli (Vol.19 f.52 e segg.).

Anche Gennaro Totta non ha avuto esitazione ad affermare che il predetto Grado Salvatore era un trafficante di droga sulla piazza di Milano e che nel 1979 aveva partecipato insieme al

fratello Vincenzo Grado all'incontro con i trafficanti turchi presso l'Hotel City Varese per sistemare "vecchie pendenze" economiche connesse al traffico degli stupefacenti (Vol. 4/A f.253 e segg.).

Le emergenze processuali fin qui riassunte hanno poi trovato ulteriore conferma nelle dichiarazioni di Salvatore Coniglio, che ha indicato in "Totuccio" uno dei fratelli Grado presso cui si riforniva di droga (Vol.124 f.504649); nelle dichiarazioni del Pastura, che lo aveva indicato quale uno dei titolari dei laboratori siciliani in cui avveniva la trasformazione della morfina base in eroina (Vol.8/B f.003246) ed infine nelle dichiarazioni di Buscetta, il quale, pero', ha esitato nel ricomprendere Salvatore Grado tra i componenti della "famiglia" mafiosa di S.Maria di Gesu', di cui era capo Stefano Bontate (Vol.124 f.450001).

A causa di tale incertezza in ordine alla indicazione dell'imputato quale "uomo d'onore" permane il dubbio su un suo organico inserimento nell'ambito dell'organizzazione "Cosa Nostra" e pertanto ne va dichiarata l'assoluzione dai reati di cui ai capi 1 e 10 per insufficienza di prove.

Nessun dubbio invece sulla responsabilita' in ordine ai reati di cui ai capi 13 e 22 che alla stregua delle riferite emergenze, deve ritenersi pienamente provata.

Cio' premesso, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., la Corte ritiene equo condannare Grado Salvatore alla pena di anni nove di reclusione e quaranta milioni di multa (pena base per art.71 L.685/75 = a.4 di recl. e 15 milioni di multa + aumento di 1/3 per 74 N.2 = a.5 m.4 e 20 milioni di multa + aumento della meta' per 1°cpv. C.P.= anni 8 di recl. e 30 milioni di multa + aumento ex art.81, cpv. C.P. = a.9 di recl. e 40 milioni di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Infine tenuto conto della pericolosita' sociale del condannato, se ne dispone la sottoposizione alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Alla condanna segue "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al



pagamento delle spese relative al mantenimento in  
carcere durante la custodia cautelare

### Grado Vincenzo

Grado Vincenzo e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1 e 3 (unificato al capo 1), 10, 13 e 22 della epigrafe.

Le risultanze processuali hanno evidenziato con assoluta certezza il coinvolgimento di tutti i fratelli Grado, e segnatamente del Vincenzo Grado, in un vasto traffico di stupefacenti condotto principalmente nella piazza di Milano.

Le indagini relative a tale traffico, particolarmente complesse, si ricollegano alle acquisizioni dell'istruttoria, condotta dal Giudice Istruttore di Trento, che ha fatto luce sul collegamento esistente tra un gruppo di trafficanti orientali, dediti all'importazione di ingentissimi quantitativi di eroina pura e morfina base dalla Turchia e Siria in Italia, ed i fratelli Grado.

Questi ultimi infatti, provvedevano, dopo avere spedito e raffinato in Sicilia notevoli quantitativi di droga, alla distribuzione di stupefacenti nella zona di Milano, facendo capo alla "famiglia"

Fidanzati, alla "famiglia" Ciulla ed a personaggi milanesi tra i quali, in particolare, Totta Gennaro (Vol.4/A f.000483).

Dalle ammissioni di diversi imputati e testi e' emerso in modo univoco il ruolo svolto dai Grado in tale traffico ed in particolare quella di primo piano svolto dal Vincenzo.

Dall'istruttoria e' emerso, in particolare, che l'attivita' di collegamento tra gli indicati personaggi italiani e gli importatori turco-siriani era principalmente svolta da Wakkas Salah Al Din ed i suoi fratelli (Vol.4/A f.000484).

Il Wakkas ha dichiarato di sapere che la famiglia Cil (tra i principali fornitori degli stupefacenti importati in Italia) trattava la vendita della morfina unicamente con la "famiglia" Grado (Vol.4/A f.000884 e segg.).

Anche il teste Sami Saleh ha riferito di frequenti contatti tra gli esponenti della "famiglia" Grado e specificatamente del Vincenzo, con elementi della criminalita' turca e siriana ed in particolare con il Wakkas (Vol.4/A interrogatorio del 12.6.82 al F.P. dell'imputato f.238076 e segg.).

Egli ha riferito che tali incontri avvenivano spesso in un bar sito vicino Corso Vercelli a Milano.

Ha poi asserito di avere assistito personalmente ad una trattativa per la consegna ai fratelli Grado di una partita di circa 11-12 chilogrammi di morfina base nel 1979.

Anche Totta Gennaro ha fornito utilissimi elementi di riscontro alla complessa attivita' illecita svolta dalla "famiglia" Grado ed in particolare egli ha chiarito di essere piu' intimamente legato al Vincenzo Grado, dal quale avrebbe appreso le informazioni relative agli affari condotti da lui e dai suoi fratelli.

Ha riferito di avere conosciuto Vincenzo Grado intorno al 1975 e di avere svolto con quest'ultimo attivita' inerente al commercio di preziosi. Ha poi dichiarato di avere avuto piu' volte occasione, accompagnandosi al Vincenzo, di assistere ad incontri tra personaggi turchi ed i fratelli Grado nonche' ad alcune consegne di ingentissimi quantitativi di sostanze stupefacenti.

Sempre dai discorsi dei Grado il Totta avrebbe appreso che tali forniture, dell'ordine di qualche centinaio di chili per volta, avvenivano tramite T.I.R. guidati da Turchi.

La merce veniva immediatamente trasbordata su altri autocarri italiani e trasportata in Sicilia,

dove in appositi laboratori veniva raffinata, per essere poi successivamente commercializzata nella piazza di Milano.

Ha riferito che, a volte, arrivavano anche tre autocarri per settimana ed a volte non ne arrivavano per periodi piu' o meno lunghi, anche perche' i pagamenti ai fornitori non avvenivano sempre regolarmente.

Il Totta ha riconosciuto nel Wakkas uno dei personaggi siriani in contatto con i Grado ed ha riferito di un episodio in cui il Wakkas in compagnia di un turco, tale Galip, si sarebbe recato presso il suo albergo "Hotel Val Ceresio" cercando dei fratelli Grado. Ha poi riferito che l'incontro tra i Grado ed i turchi avvenne il giorno dopo a Varese presso l'Hotel City, allo scopo di sistemare vecchie pendenze economiche e riprendere le forniture, una delle quali avvenne proprio il giorno successivo.

Il Totta ha anche affermato che, dopo l'omicidio di Grado Antonino, la villa di Vincenzo Grado a Porto Ceresio, divenne punto di riferimento di numerosi palermitani vicini ai Grado, i quali temevano di essere uccisi e che

pertanto desideravano andare via dall'Italia. In talune occasioni Vincenzo gli avrebbe poi rivelato che alcuni appartenenti alla sua "famiglia" ed alcuni amici si erano rifugiati in Spagna, perche' temevano di essere uccisi dai loro avversari.

Tale circostanza e' stata confermata dalle dichiarazioni rese da Rodolfo Azzoli (Vol.19 f.410981), nonche' dalla portiera degli appartamenti a Benidorm dai Grado (Vol.19 f.410996).

Come si evince anche dalla relazione di servizio del cap. Honorati del 25 aprile 1982 (Vol. f.001497), i guadagni ricavati da tale attivita' erano particolarmente ingenti perche' la morfina base, importata dalla Turchia veniva acquistata a £ 10.000.000 al chilogrammo e talvolta neppure regolarmente pagata ai Turchi mentre il prodotto raffinato veniva rivenduto a prezzi astronomici (Vol. 1/B f.001499).

Ulteriore riscontro alle, peraltro, gia' bastevoli risultanze probatorie in ordine al coinvolgimento dell'imputato nel traffico degli stupefacenti e' costituito dalle dichiarazioni di Pastura Alfonso e di Coniglio Salvatore.

Quest'ultimo ha dichiarato esplicitamente di essersi rifornito, nel 1980, di eroina e cocaina

direttamente dal Grado Vincenzo e dal fratello Salvatore. (Vol.206 f.504649).

Ha pure riferito che tra i vari sistemi usati dai Grado per trasportare la droga raffinata dalla Sicilia al Nord Italia vi era quello di occultarla nei pneumatici di autovetture che imbarcavano da Palermo per Napoli. (Vol.206 f.504670).

Pastura Alfonso ha dichiarato di avere conosciuto in carcere a Trento Grado Vincenzo dal quale avrebbe appreso che tutti e tre i fratelli unitamente al cugino Salvatore Contorno e ad un suo fornitore detenuto avevano sempre contatti per il traffico di stupefacenti (Vol.053234) (All.2 al Vol.30/Q f.053234).

Anche Zerbetto Alessandro ha dichiarato di conoscere Grado Vincenzo quale proprietario della villa di Porto Ceresio dove alla, sua presenza, sarebbe avvenuto un importante incontro tra Contorno Salvatore e Rosario Agatino, i quali commentando le notizie pubblicate da un quotidiano del Nord avevano mostrato grande preoccupazione.

Zerbetto pero' non ha saputo precisare se alla discussione abbia partecipato anche il Grado, sopraggiunto in un secondo tempo alla villa. (Vol.2 f.400511).

Contorno Salvatore, pur confermando le dichiarazioni di Zerbetto in ordine all'incontro di Porto Ceresio, ha negato che il cugino Vincenzo Grado fosse "uomo d'onore" mentre invece tale qualita' non ha esitato a riconoscere ai fratelli Antonino e Gaetano. (Vol.125 f.456531).

Ed e' proprio questa circostanza che consente di escludere l'organico inserimento dell'imputato nell'ambito della organizzazione criminale "Cosa Nostra" e di dichiarare di conseguenza l'assoluzione per i reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe per non avere commesso il fatto.

Ed in effetti, il comprovato inserimento dell'imputato nella organizzazione dedita al traffico degli stupefacenti non puo', per se solo, comportare anche il convincimento in ordine alla responsabilita' per i reati associativi di cui ai capi 416 e 416 Bis, stante l'autonomia delle condotte criminose con essi perseguite.

Ed invero, se da un lato le risultanze processuali hanno consentito di pervenire con certezza alla affermazione per tutti i fratelli Grado della responsabilita' in ordine ai reati di cui ai capi 13 e 22 non altrettanto e' avvenuto per i reati



di cui ai capi 1 e 10 considerato che soltanto per alcuni di essi e' stato possibile accertare la qualita' di "uomini d'onore".

Per tali motivi, valutati i criteri di cui all'art.133 C.P., la Corte ritiene equo irrogare all'imputato la pena di anni nove di reclusione e quaranta milioni di multa (pena base per art.71 L.685/1975=a.4 di reclusione e 15 milioni di multa + aumento di 1/3 per 74 N.2=a.5 M.4 e 20 milioni di multa + aumento della meta' per 1°cpv. = a.8 recl. e 30 milioni di multa + aumento per continuazione ex art.81 cpv. C.P.=a.9 di reclusione e 40 milioni di multa).

Alla condanna consegue ai sensi degli artt. 29 e 32 C.P., l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante il tempo di esecuzione della pena.

Infine, tenuto conto della pericolosita' sociale del condannato se ne dispone la sottoposizione alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Alla condanna segue "ex lege" quella al pagamento delle spese processuali e di quelle relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Il Grado va assolto dai reati di cui ai capi 1 e  
10 per non aver commesso il fatto.

**Graviano Benedetto**

Graviano Benedetto e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, e traffico di stupefacenti rispettivamente ascrittigli ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

Contorno Salvatore, oltre a riconoscere l'imputato in fotografia, dimostrando cosi' di conoscerlo personalmente, ha chiaramente affermato l'appartenenza alla "famiglia" mafiosa di Brancaccio dei tre fratelli Graviano e del loro defunto padre (Vol.125 f.456570).

L'imputato e' stato, altresì, indicato da Calzetta Stefano quale affiliato, insieme ai fratelli Filippo e Giuseppe, alle cosche capeggiate dai Savoca e dagli Spadaro e come vicino ai membri dell'organizzazione gravitanti nel quartiere della Kalsa (Vol.11 f.402857).

Lo stesso Calzetta ha riferito che i fratelli Graviano erano soliti frequentare il

locale di Virzi' Salvatore, così come altri affiliati a "Cosa Nostra" e pericolosi pregiudicati (Vol.11 f.402826); con riguardo specifico all'attuale imputato, Calzetta ha affermato che egli si accompagnava spesso a Battaglia Giuseppe, altrove significativamente indicato come "guardaspalle" dei Graviano, e a un macellaio, detto "u Parrineddu", riconosciuto dallo stesso nella foto riprodotte le sembianze di Di Giovanni Gaetano, entrambi appunto ritenuti membri del "clan" dei Graviano (Vol.11 f.402857).

Arrestato dopo lunga latitanza, l'imputato si è protestato innocente, negando di conoscere alcuno dei coimputati, ad eccezione di Mannino Angelo, suo parente, Battaglia Giuseppe, cliente di una sua officina, e di Fascella Francesco, avendo lavorato con costui nella raccolta di rifiuti da dare in pasto ai maiali (F.P. f.238187).

Tali dichiarazioni risultano, tuttavia, alla stregua delle ulteriori risultanze probatorie, del tutto destituite di fondamento. Il legame dei fratelli Graviano con Savoca Giuseppe e con "Parrineddu" (Di Gaetano Giovanni) risulta, infatti, confermato oltre che dalle propalazioni di

Sinagra (F.P. f.258284), dall'obiettivo riscontro costituito dal fatto che, appunto, il Di Gaetano e il Savoca vennero sorpresi dalla Polizia mentre viaggiavano, nella zona di Brancaccio, a bordo di un'auto risultata di proprieta' di Graviano Benedetto e condotta dal di lui fratello Filippo (vedasi rapporto della Squadra Mobile del 24 marzo 1983 e la relazione di servizio relativa al controllo - Vol.10 f.402687, 402779).

Seppure tale elemento e', con maggiore evidenza, ricollegabile al fratello Filippo, una piu' diretta e risolutiva efficacia probatoria circa il legame dell'imputato con l'associazione e gli stretti rapporti, all'interno di questa, con Savoca Giuseppe e Battaglia Giuseppe, hanno le circostanze del suo arresto.

Graviano Benedetto, infatti, venne sorpreso il 20 settembre 1984 mentre, insieme ai predetti, si nascondeva in un immobile della locale via Bandita ove vennero rinvenuti e sequestrati numerosi preziosi recanti ancora le etichette del prezzo e quindi, presumibilmente, provenienti da furti e rapine (vedasi rapporto della Squadra Mobile del 21 settembre 1984 - Vol.99 Bis f.443146).

Pertanto risulta davvero poco credibile la tesi sostenuta dall'imputato di non conoscere il Savoca e di aver per caso incontrato il Battaglia, al quale avrebbe proposto di condividere il rifugio nel periodo di latitanza (F.P. f.238189). Infatti e' poco probabile che ben tre latitanti siano casualmente presenti nel medesimo appartamento e in possesso tutti di refurtiva o che addirittura a un semplice cliente di una propria officina (il Battaglia, appunto) sia proposto di condividere il rifugio durante la latitanza.

Inoltre, si ricordi che il fratello dell'imputato, Filippo, e' stato tratto in arresto il 21 agosto 1985, insieme a Di Gaetano Giovanni, con cui si nascondeva in un rifugio nelle campagne nei pressi di Casteldaccia.

Estremamente significativa, alla stregua del suo organico collegamento con quanto gia' esposto, e preciso riscontro delle dichiarazioni di Contorno circa l'appartenenza di Graviano Michele, e dei suoi tre figli, alla "famiglia" di Brancaccio, risulta la circostanza dell'avvenuta uccisione del predetto, probabilmente per mano dei cosiddetti perdenti.

Cio' si desume dall'allarme che tale omicidio, a detta di Sinagra Vincenzo di Antonino (F.P. di Sinagra f.238352) suscito' nell'ambito della cosca di Corso dei Mille ed altresì dalle dichiarazioni di Calzetta. Questi ha dichiarato di aver appreso da Zanca Carmelo che il Graviano sarebbe stato ucciso dagli stessi "perdenti" per punirlo delle indicazioni da lui fornite circa i nascondigli di Contorno Salvatore, all'epoca oggetto di una spietata caccia all'uomo per i suoi strettissimi legami con Bontate.

Il Graviano, come ha riferito il Calzetta, era molto legato a Vernengo Pietro, che accolse "bestemmiando" la notizia della sua morte, e ad Amato Federico, Battaglia Giuseppe, Di Gaetano Giovanni e Di Salvo Nicola, ritenuti esponenti della cosca di Corso dei Mille. A questo proposito, peraltro, va ricordato che nell'ambito delle indagini relative a tale omicidio, gli inquirenti hanno accertato che il Graviano, titolare di una fabbrica di cemento e proprietario di numerosi appartamenti, aveva depositato in vari istituti di credito banconote provenienti dal riscatto pagato per il sequestro Lavagna e che aveva

prestato numerose fidejussioni a favore di elementi gravitanti nei gruppi che controllavano la zona orientale di Palermo, quali Lo Iacono Antonino, Sanseverino Domenico, Di Caccamo Benedetto.

Clienti della sua fabbrica (gestita dopo la sua morte soprattutto dal figlio Giuseppe) erano, inoltre, le imprese Finocchio ed Amato, quest'ultima facente capo, come si e' accertato, ai Vernengo.

Tali accertamenti contribuiscono ulteriormente ad individuare la collocazione e il ruolo avuto dai Graviano all'interno dell'organizzazione, soprattutto attraverso il padre, prima della sua morte.

Ulteriore circostanza significativa dell'inserimento del Graviano nella organizzazione criminosa e' costituita dalla sua accertata partecipazione al matrimonio tra Calcagno Angelo e Tagliavia Giuseppa, insieme ai fratelli Filippo e Giuseppe, a Battaglia Giuseppe, ai figli di Vernengo Pietro, nonche' a Senapa Pietro, testimone di nozze.



Pertanto, dalle numerose risultanze probatorie, emerge con certezza la affiliazione dell'imputato al sodalizio criminoso.

Altrettanto, invece, non pare alla Corte possa affermarsi circa il coinvolgimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti.

Infatti, la partecipazione a tale attivita' illecita e' stata affermata da Contorno con un riferimento generico a tutti i Graviano (Vol.125 f.456673).

Calzetta, a sua volta, ha indicato l'impresa di produzione di cemento del padre dell'imputato come un mero paravento per lo svolgimento del traffico anzidetto (Vol.11 f.402837) ed ha affermato che i tre fratelli Graviano erano inseriti nell'organizzazione, che aveva la propria base operativa nello stabilimento balneare Virzi' ove ricevevano sovente partite di cocaina da Virzi' Salvatore e Matranga Giovanni (Vol.11 f.402835).

Tuttavia, in assenza di obiettivi elementi comprovanti l'adesione all'associazione da parte dell'imputato e il ruolo dallo stesso svolto nel traffico e considerato che il Tribunale della liberta' ha revocato il sequestro dell'ingente patrimonio

dell'imputato, avendone accertata la lecita provenienza, l'imputato va assolto per insufficienza di prove dai delitti di cui ai capi 13 e 22.

Pertanto, ritenuta la responsabilita' del prevenuto per i delitti di cui ai capi 1 e 10, unificati sotto il vincolo della continuazione, stante la comprovata unicita' del disegno criminoso che li avvince, il Graviano va condannato, tenuto conto dei criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., e in particolare della gravita' del fatto e della personalita' del reo, alla pena di anni 6 di reclusione (p.b. ex art.416 Bis C.P. = anni 5 e mesi 4 + aumento x art.112 N.1 C.P. di mesi 2 = anni 5 e mesi 6 di reclusione + aumento ex art.81 cpv. C.P. = anni 6 di reclusione).

L'imputato va, altresì, condannato in solido al pagamento delle spese processuali e di quelle inerenti alla propria custodia cautelare, in base all'art.488 C.P.P.

Alla condanna segue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ai sensi degli artt.29 e 32 C.P.

Stante la pericolosita' sociale del reo, in base agli artt.417, 215 e segg. C.P. l'imputato va assegnato, a pena espiata, a una casa di lavoro per la

durata di un anno e al termine va disposta la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3.

Ricorrendone i presupposti, la pena come sopra determinata va condonata nella misura di mesi 6.

### Graviano Filippo

Graviano Filippo e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

L'imputato e' stato indicato da Contorno quale affiliato, insieme al defunto padre e ai suoi fratelli Benedetto e Giuseppe, alla "famiglia" mafiosa di Brancaccio (Vol.125 f.456570 - 456573).

Anche Calzetta Stefano ha riferito (Vol.11 f.402857) degli stretti legami intercorrenti tra i fratelli Graviano e Di Gaetano Giovanni, i fratelli Battaglia Antonino e Giuseppe (quest'ultimo altrove significativamente definito "guardaspalle" di Graviano); egli ha precisato, inoltre, che i Graviano erano soliti frequentare il locale di Virzi' Salvatore, noto luogo di ritrovo di pregiudicati ed esponenti delle cosche

palermitane (Vol.11 f.402826). In particolare, con riguardo all'attuale imputato, Calzetta ha affermato di averlo visto trattenersi nel quartiere palermitano della Kalsa, oltre che con i fratelli Battaglia e con il Di Gaetano, anche con membri dei gruppi degli Spadaro, Savoca e Lucchese (Vol.11 f.402857).

Ed altresì, Sinagra Vincenzo ha riferito che un figlio molto giovane di Graviano Michele frequentava assiduamente Battaglia Giuseppe e Di Gaetano Giovanni, detto "Parrineddu" (F.P. f.258284).

Tali dichiarazioni sono state suffragate da un'innumerabile serie di riscontri obiettivi, che dimostrano in modo inequivocabile il preciso legame con il sodalizio criminale.

L'odierno imputato venne, infatti, fermato nel corso di un controllo effettuato dal personale della locale Squadra Mobile, mentre si aggirava nella zona di Brancaccio, in compagnia di Savoca Giuseppe e del Di Gaetano, a bordo di un'auto di proprietà del fratello Benedetto (vedasi rapporto del 24 marzo 1983 Vol.11 f.402867 e la relativa relazione di servizio Vol.10 f.402779).

Ancora piu' diretta conferma delle dichiarazioni di Contorno e Calzetta relative all'appartenenza dell'imputato all'organizzazione e al suo legame con "Parrineddu", si ricava dalle circostanze del suo arresto. Il Graviano, infatti, venne arrestato, dopo lunga latitanza, il 21 agosto 1985 unitamente al Di Gaetano, insieme a cui si nascondeva in un rifugio nella campagna di Casteldaccia (Vol.238 f.521638).

Inoltre, il fratello Benedetto venne arrestato insieme al Savoca e al Battaglia in un immobile di questa via Bandita, ove essi si nascondevano e ove vennero rinvenuti e sequestrati numerosi preziosi recanti ancora le etichette del prezzo e, quindi, presumibilmente provenienti da furti e rapine (vedasi rapporto del 21 settembre 1984 Vol.99 Bis f.443146).

Pertanto, del tutto prive di credibilita' risultano le dichiarazioni dell'imputato circa l'esistenza di meri rapporti d'affari con il Di Gaetano e circa la superficiale conoscenza del Savoca, poiche', come si e' accertato, una complessa rete di rapporti lega l'imputato agli esponenti delle cosche di Brancaccio e della Kalsa.

Oltre a cio', estremamente significativa dell'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra", una volta posta in organico collegamento con le precedenti risultanze probatorie, ed, altresì, puntuale riscontro delle su esposte dichiarazioni di Contorno, e' la circostanza che il padre dell'imputato, Graviano Michele, venne ucciso il 7 gennaio 1982, probabilmente per mano dei cosiddetti gruppi perdenti. Cio' si desume dall'allarme che tale omicidio, a detta di Sinagra Vincenzo (F.P. f.258352) suscito' nell'ambito della cosca di Corso dei Mille.

Calzetta, a sua volta, ha dichiarato di aver appreso da Zanca Carmelo che il Graviano sarebbe stato ucciso dai "perdenti" per punirlo delle indicazioni da lui fornite circa i nascondigli di Contorno Salvatore, all'epoca oggetto di una spietata caccia all'uomo per i suoi strettissimi rapporti con Bontate.

Il Graviano, come riferito da Calzetta, era molto legato a Vernengo Pietro, che accolse "bestemmiando" la notizia della sua morte, ed Amato Federico, Battaglia Giuseppe, Di Gaetano Giovanni e Di Salvo Nicola, ritenuti esponenti della cosca di Corso  
d e i

Mille. A questo proposito, peraltro, va ricordato che nell'ambito delle indagini relative a tale omicidio, gli inquirenti hanno accertato che il Graviano, titolare di una fabbrica di cemento e proprietario di numerosi appartamenti, aveva depositato in vari istituti di credito, banconote provenienti dal riscatto pagato per il sequestro Lavagna e che aveva prestato numerose fidejussioni a favore di elementi gravitanti nei gruppi che controllavano la zona orientale di Palermo, quali Lo Iacono Antonino, Sanseverino Domenico, Di Caccamo Benedetto. Clienti della sua fabbrica (gestita dopo la sua morte soprattutto dal figlio Giuseppe) erano, inoltre, le imprese Finocchio e Amato, quest'ultima facente capo, come si e' accertato, ai Vernengo.

Tali accertamenti contribuiscono ulteriormente ad individuare la collocazione e il ruolo avuto dai Graviano all'interno dell'organizzazione, soprattutto attraverso il padre, prima della sua morte.

Ulteriore elemento significativo e' l'accertata partecipazione dell'imputato, insieme ai fratelli Benedetto e Giuseppe, al matrimonio tra



Calcagno Angelo e Tagliavia Giuseppa, cui parteciparono, tra gli altri, i figli di Vernengo Pietro, Battaglia Giuseppe e Senapa Pietro, peraltro testimone di nozze, tutti ritenuti esponenti dell'organizzazione.

Pertanto, dalle numerose risultanze probatorie, emerge con certezza l'affiliazione dell'imputato al sodalizio criminoso.

Altrettanto, invece, non pare alla Corte possa affermarsi circa il coinvolgimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti.

Infatti, la partecipazione a tale attivita' illecita e' stata affermata da Contorno con un riferimento generico a tutti i Graviano (Vol.125 f.456673).

Calzetta, a sua volta, ha indicato l'impresa di produzione di cemento del padre dell'imputato come un mero paravento per lo svolgimento del traffico anzidetto (Vol.11 f.402837) ed ha affermato che i tre fratelli Graviano erano inseriti nell'organizzazione, finalizzata allo spaccio di stupefacenti.

Infatti, essi erano soliti prelevare partite di cocaina da Virzi' Salvatore e Matranga Giovanni (Vol.11 f.402835).

Tuttavia, in assenza di obiettivi elementi comprovanti l'adesione all'associazione da parte dell'imputato e il ruolo dallo stesso svolto nel traffico, l'imputato va assolto per insufficienza di prove dai delitti di cui ai capi 13 e 22.

Pertanto, ritenuta la responsabilita' del prevenuto per i delitti di cui ai capi 1 e 10, unificati sotto il vincolo della continuazione, stante la comprovata unicita' del disegno criminoso che li avvince, il Graviano va condannato, tenuto conto dei criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., e in particolare della gravita' del fatto e della personalita' del reo, alla pena di anni 6 di reclusione (p.b. ex art.416 Bis IV e V comma C.P. = anni 5 e mesi 4 di reclusione + aumento di mesi 2 ex art.112 N.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 di reclusione + aumento di mesi 6 ex art.81 cpv. C.P. = anni 6 di reclusione).

L'imputato va, altresì, condannato in solido al pagamento delle spese processuali e di quelle inerenti al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, in base all'art.488 C.P.P.

Alla condanna segue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ai sensi degli artt.29 e 32 C.P.

Stante la pericolosità sociale del reo, in base agli artt.417, 215 e segg. C.P. l'imputato va assegnato, a pena espiata, a una casa di lavoro per la durata di un anno e al termine va disposta la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3.

Ricorrendone i presupposti, la pena come sopra determinata va condonata nella misura di mesi 6.

**Graviano Giuseppe**

Graviano Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

L'imputato e' stato indicato da Contorno quale affiliato, insieme ai fratelli Benedetto e Giuseppe, alla "famiglia" mafiosa di Brancaccio (Vol.125 f.456570). Anche Calzetta Stefano ha riferito degli stretti legami dei fratelli Graviano con Di Gaetano Giovanni, detto "u Parrineddu", nonche' con Battaglia Antonino e Giuseppe (Vol.11 f.402857) (quest'ultimo altrove significativamente indicato quale "guardaspalle" dei Graviano); egli ha altresì precisato che i Graviano erano soliti frequentare il locale di Virzi' Salvatore, noto ritrovo dei pregiudicati ed esponenti delle cosche palermitane ( V o l . 1 1 f . 4 0 2 8 2 6 ) e

che essi, particolarmente vicini ai membri dell'organizzazione gravitanti nell'ambito del quartiere della Kalsa, facevano capo agli Spadaro e ai Savoca (Vol.11 f.402857). Anche Sinagra ha riferito che un figlio molto giovane di Graviano Michele, frequentava assiduamente il Battaglia e il Di Gaetano (F.P. di Sinagra f.258284/000125).

Le dichiarazioni circa l'appartenenza del Graviano al sodalizio criminoso sono suffragate da una innumerevole serie di riscontri.

Il significativo ruolo del padre all'interno dell'organizzazione, riferito da Contorno, e' stato infatti ampiamente accertato. Il 7-1-82 Graviano Michele venne ucciso, probabilmente per mano dei cosiddetti "gruppi perdenti".

Cio' si desume dall'allarme che tale omicidio, a detta di Sinagra Vincenzo di Antonino (F.P. f.258352) suscito' nell'ambito della cosca di Corso dei Mille ed altresì dalle dichiarazioni di Calzetta. Questi ha dichiarato di aver appreso da Zanca Carmelo che il Graviano sarebbe stato ucciso dagli stessi "perdenti" per punirlo delle indicazioni da lui fornite circa i nascosti di

Contorno Salvatore, all'epoca oggetto di una spietata caccia all'uomo per i suoi strettissimi legami con Bontate.

Il Graviano, come ha riferito il Calzetta, era molto legato a Vernengo Pietro, che accolse "bestemmiando" la notizia della sua morte, e ad Amato Federico, Battaglia Giuseppe, Di Gaetano Giovanni e Di Salvo Nicola, ritenuti esponenti della cosca di Corso dei Mille. In tale sede, peraltro, va ricordato che nell'ambito delle indagini relative a tale omicidio, gli inquirenti hanno accertato che il Graviano, titolare di una fabbrica di cemento e proprietario di numerosi appartamenti, aveva depositato, in vari istituti di credito, banconote provenienti dal riscatto pagato per il sequestro Lavagna e che aveva prestato numerose fidejussioni a favore di elementi gravitanti nei gruppi che controllavano la zona orientale di Palermo, quali Lo Iacono Antonino, Sanseverino Domenico, Di Caccamo Benedetto.

Clienti della sua fabbrica (gestita dopo la sua morte soprattutto dal figlio Giuseppe) erano, inoltre, le imprese Finocchio e Amato, quest'ultima facente capo, come si e' accertato, ai Vernengo.

Tali accertamenti contribuiscono a delineare la collocazione e il ruolo avuto dai Graviano all'interno dell'organizzazione, soprattutto attraverso il padre, e come già indicato, sono preciso riscontro alle affermazioni di Contorno.

Inoltre, va ricordato che il fratello Filippo venne fermato nel corso di un controllo mentre viaggiava nella zona di Brancaccio insieme al Di Gaetano e al Savoca a bordo di un'autovettura risultata di proprietà del fratello Benedetto (vedasi rapporto della Squadra Mobile del 24 marzo 1983 e la relazione di servizio - Vol.10 f.402687; 402779).

Graviano Benedetto, a sua volta, venne sorpreso il 20 settembre 1984 mentre, insieme ai predetti, si nascondeva in un immobile della locale via Bandita, ove vennero rinvenuti e sequestrati numerosi preziosi recanti ancora le etichette del prezzo e quindi, presumibilmente, provenienti da furti e rapine (vedasi rapporto della Squadra Mobile del 21 settembre 1984 - Vol.99 Bis f.443146).

Altrettanto significative anche le circostanze dell'arresto del fratello Filippo, sorpreso insieme a Di Gaetano Giovanni con cui si nascondeva in un rifugio nella campagna nei pressi di Casteldaccia.

Episodio direttamente riferibile all'imputato, circa il suo legame con le "famiglie" mafiose palermitane e' costituito dalla sua accertata partecipazione al matrimonio tra Calcagno Angelo e Tagliavia Giuseppa, insieme ai fratelli Benedetto e Filippo, a Battaglia Giuseppe, ai figli di Vernengo Pietro, nonche' a Senapa Pietro, testimone di nozze.

Pertanto, dalle numerose risultanze probatorie, emerge con certezza l'affiliazione dell'imputato al sodalizio criminoso.

Altrettanto, invece, non pare alla Corte possa affermarsi circa il coinvolgimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti.

Infatti, la partecipazione a tale attivita' illecita e' stata affermata da Contorno con un riferimento generico a tutti i Graviano (Vol.125 f.456673).

Calzetta, a sua volta, ha indicato l'impresa di produzione di cemento del padre dell'imputato come un mero paravento per lo svolgimento del traffico anzidetto (Vol.11 f.402837) ed ha affermato che i tre fratelli Graviano erano inseriti nell'organizzazione  
c h e            a v e v a            c o m e            b a s e



operativa lo stabilimento balneare Virzi', da dove prelevavano partite di cocaina (Vol.11 f.402835).

Tuttavia, in assenza di obiettivi elementi comprovanti l'adesione all'associazione da parte dell'imputato, l'imputato va assolto per insufficienza di prove dai delitti di cui ai capi 13 e 22.

Pertanto, ritenuta la responsabilita' del prevenuto per i delitti di cui ai capi 1 e 10, unificati sotto il vincolo della continuazione, stante la comprovata unicit  del disegno criminoso che li avvince, il Graviano va condannato, tenuto conto dei criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., e in particolare della gravita' del fatto e della personalita' del reo, alla pena di anni 6 di reclusione (p.b. ex art.416 Bis C.P. = anni 5 e mesi 4 di reclusione + aumento di mesi 2 ex art.112 N.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 di reclusione + aumento ex art.81 cpv. C.P. = anni 6 di reclusione).

L'imputato va, altresi', condannato in solido al pagamento delle spese processuali e di quelle inerenti alla propria custodia cautelare, in base all'art.488 C.P.P.

Alla condanna segue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, ai sensi degli artt.29 e 32 C.P.

Stante la pericolosità sociale del reo, in base agli artt.417, 215 e segg. C.P. l'imputato va assegnato, a pena espiata, a una casa di lavoro per la durata di un anno e al termine va disposta la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3.

Ricorrendone i presupposti, la pena come sopra determinata va condonata nella misura di mesi 6.

**Graziano Salvatore**

E' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti ed estorsione, rispettivamente ascrittigli ai capi d'imputazione Nn.1, 10, 13, 22 e 397 dell'epigrafe.

I riscontri acquisiti in istruttoria, nel caso di specie opportunamente vagliati al dibattimento, sono sufficienti per pervenire - parzialmente modificate le imputazioni a carico dell'imputato - all'affermazione della penale responsabilita' dello stesso.

Iniziando dalla contestazione concernente il delitto di ricettazione, consumato dal Graziano ai danni di tale Vitale Giovanni, fittavolo del principe Lanza Francesco di Scalea, non v'e' alcun dubbio in ordine alla sussistenza dello stesso.

Le modalita' del fatto, la successione - che sta per esaminarsi - degli eventi, forniscono esemplare

rappresentazione di quello che potrebbe definirsi il paradigma giuridico-criminologico dell'estorsione.

Il 10 aprile 1979 per fornire un quadro piu' chiaro l'imputato provvedeva, in proprio e quale procuratore di altre persone tra cui: D'Agostino G. Battista, Bonanno Salvatore, Madonia Giuseppe, Riccobono Gaetana (portatori tutti di vincoli e coinvolgimenti mafiosi), all'acquisto di una porzione del cosi' detto "Fondo Scalea" dal proprietario principe Lanza di Scalea ceduta.

Uno degli affittuari dell'alienante - significativamente uno solo - tale Vitale Giovanni riusciva, tuttavia, dopo giudiziale controversia a vedersi riconosciuta la pretesa, garantitagli dalle norme del diritto agrario, alla prelazione sulla parte del fondo da lui condotta in affitto.

Cio', ponendosi come ostacolo alla progettata speculazione immobiliare, non poteva, ovviamente, esser tollerato dal Graziano e dai suoi numerosi rappresentati.

Avvicinato, il Vitale precisava all'imputato di non voler vendere; il Graziano si lasciava andare allora - secondo quanto depresso dall'agricoltore - a bestemmie ed escandescenze (Vol.5/RB f.132346).

Nel corso di un'altra deposizione assunta dal G.I. di Palermo, il Vitale ha confermato (Vol.9/RB f.133182 a 133187) di essersi risoluto a vendere perche' impaurito dall'atteggiamento minaccioso dell'imputato.

Acutamente subodorando la possibilita' che il terreno ceduto potesse essere impiegato - mediante, si noti, una semplice variante al Piano Regolatore Generale (cosa non nuova da quelle parti, vedasi la deposizione del principe Lanza di Scalea a Vol.12/RB f.134375) - a fini edificatori e, dunque, assai lucrosi, il Vitale pretendeva, per vendere, l'inserimento nello strumento negoziale di una clausola in base alla quale al prezzo pattuito di lire 120.000.000, il Graziano avrebbe dovuto aggiungere, ove in realta' avesse costruito, tre appartamenti (Vol.9/RB f.133183).

L'ulteriore pretesa, ha ribadito il piccolo proprietario, faceva andare in bestia l'imputato che, ecco la classica, velata minaccia estorsiva, precisava che sarebbe stato meglio, per il Vitale, accettare, onde evitare, andando per le campagne, "qualcosa di grave" (Vol.9/RB f.133184).

Frettolosamente stipulato il preliminare di cessione, il cedente riceveva, tra l'altro, un assegno

di conto corrente emesso da tale D'Agostino Salvatore, a copertura di un precedente assegno dello stesso importo del Graziano.

Consigliato dal proprio legale Avv. Noto Ottavio, il Vitale pretendeva che il predetto D'Agostino, gli rilasciasse una dichiarazione espressamente attestante che il secondo assegno era da porsi in relazione col compromesso di vendita.

Il rifiuto di costui, inspiegabile ove l'affare condotto fosse stato improntato ai requisiti della liceita', induceva il legale, secondo quanto dallo stesso deposto (Vol.9/RB f.133181), a rimettere il mandato relativamente a queste trattative dallo stesso definite quanto meno "strane" (Vol.9/RB f.133179).

Questo, in sintesi, il fatto. A caratterizzare lo stesso dei requisiti del delitto di cui all'art.629 C.P., oltre alle chiarissime deposizioni del Vitale, privato per le minacce subite della fisiologica autodeterminazione negoziale, depongono altrettanto incisivamente almeno altre due circostanze:

- in primo luogo, una certa oscurita', non chiarita plausibilmente in sede dibattimentale, di tutta la vicenda connessa con lo scambio degli assegni

dati in pagamento al Vitale, tanto percepibile da indurre il legale di questi a disinteressarsi volutamente del prosieguo della transazione.

- e, soprattutto, il paradigmatico mutamento dell'atteggiamento processuale dello stesso Vitale, tipico di questo tipo di reati. All'udienza del 5 settembre 1986, infatti, questi, al tetragono comportamento mostrato nella fase istruttoria, ha sostituito reticenza e insicurezza, indicative delle ulteriori pressioni subite.

Per quanto concerne, invece, l'affiliazione mafiosa, pur essendo verosimile che il Graziano, visti i nomi dei personaggi da lui rappresentati nell'affare immobiliare di cui si e' detto, sia stato in qualche misura contiguo, se non inserito, al contesto associativo criminale, ritiene tuttavia questa Corte, nell'assenza di ulteriori riscontri di segno analogo, dover pronunciare assoluzione (capi n.1 e 10) per insufficienza di prove.

Ritiene altresì' questa Corte di modificare in quella di ricettazione le imputazioni riguardanti (capi 13 e 22) gli stupefacenti.

Ed invero, e' sufficiente a giustificare la contestazione del delitto di cui all'art.648, la

riscontrata incapacita' dell'imputato di fornire in istruzione, ed in dibattimento, benché a lungo interrogato in merito, adeguata giustificazione in ordine alle ingentissime somme dallo stesso gestite particolarmente in relazione all'acquisto di azioni della societa' "S. Marco", acquisto che - ove andato in porto - avrebbe comportato un esborso nell'ordine di miliardi.

Altro significativo riscontro probatorio e' l'assoluta reticenza: "Non intendo rispondere", ha, infatti, recisamente dichiarato il Graziano al Giudice Istruttore che gli contestava (Vol.3/RB f.132067-132068) la disponibilita' in Svizzera di decine di migliaia di dollari americani.

Ben strane, invero, sono apparse alla Corte tali risorse finanziarie in persona che, come dalla stessa ammesso, e' stata condannata nei gradi di merito per un furto definibile, senza urtare la suscettibilita' di chicchessia, "volgare", di salumi (Udienza del 6 giugno 1986).

Della descritta disponibilita' finanziaria, verosimilmente indicativa di fonti di finanziamento illecite, il Graziani, dunque, non ha dato contezza.



Ne' cio' avrebbe significato un'indebita inversione dell'onere probatorio, per poco che si pensi che nel fisiologico rapporto processuale, alla pubblica accusa attrice incombe l'onere della prova del fatto costitutivo - nel caso di specie la manifesta illiceita' della provenienza dei denari dell'imputato - spettando a quest'ultimo almeno un "minimum" di prove sulle circostanze eventualmente escludenti la responsabilita'.

Prove certamente non raggiunte dal Graziani, assolutamente reticente sui capitoli svizzeri e alquanto ambiguo ed elusivo sull'affare "S. Marco".

Tutto cio' premesso, accertata la penale responsabilita' dell'imputato in relazione ai delitti di estorsione aggravata e ricettazione, rispettivamente capo 397 della rubrica ed art.648 C.P., ne va pronunciata penale condanna.

Quanto alla pena, alla luce dei criteri di cui all'art.133 C.P., e particolarmente tenendo conto del non leale comportamento processuale dell'imputato, vista altresì la complessiva e naturale identita' del disegno criminoso che induce a ritenere il vincolo della continuazione, essa si determina in anni 5 di reclusione (p.b. per art.629 comma II in relazione

all'art.628 cpv. II n.1 = anni 4 e mesi 6 di reclusione + aumento per art.61 n.7 = anni 4 e mesi 8 di reclusione + aumento per art.81 cpv. C.P. = anni 5 di reclusione).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Ai sensi, ancora, degli artt. 215 e ss. C.P. si reputa opportuno disporre, a pena scontata, che l'imputato, stante la sua pericolosita' sociale, venga sottoposto alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Alla condanna cosi' determinata segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

**Grazioli Sergio**

Grazioli Sergio e' stato rinviato a giudizio per rispondere del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 20) e di traffico di stupefacenti (capo 51).

Il procedimento penale per i reati contestatigli in rubrica e' stato promosso, nei confronti dell'imputato, dal P.M. di Roma che ha, poi, trasmesso gli atti all'Ufficio Istruzione di Palermo per competenza per connessione.

A tal proposito, a fronte dell'eccezione di incompetenza per territorio della A.G. palermitana avanzata dalla difesa del Grazioli Sergio in seguito al suo proscioglimento in istruttoria dalla imputazione di cui all'art.416 C.P., e' da rilevare che la ritenuta competenza per connessione sussiste, tuttavia, nei confronti della A.G. di Palermo, avuto riguardo al fatto che, dalla compiuta istruttoria, sono emersi molteplici elementi di collegamento dell'imputato con personaggi quali Ferrera Giuseppe e Mutolo Gaspare, esponenti di spicco della malavita organizzata e dell'associazione criminale "Cosa Nostra".

E', inoltre, dato acquisito dalle indagini di P.G. che "Cosa Nostra" si serve per i suoi traffici illeciti, oltre che dei suoi affiliati, anche di personaggi estranei all'organizzazione e, talvolta, insospettabili.

Ne deriva che, riguardo ai fatti per cui si procede nei confronti di Grazioli Sergio, esistono esigenze di connessione oggettiva e probatoria con i fatti di reato in esame da parte della A.G. di Palermo, ai sensi dei nn.1 e 4 dell'art.45 C.P.P..

In merito, infine, alla circostanza secondo cui per i fatti di cui ai capi 20 e 50 dell'epigrafe l'imputato sarebbe stato oggetto di giudizio del Tribunale di Roma in data 5 Febbraio 1987, e' da rilevare che pur non essendo stata dimostrata l'identita' di tali summenzionati capi di imputazione, la sentenza in parola non e' ancora divenuta irrevocabile e non esiste, quindi, alcuna preclusione ex art.90 C.P.P. relativamente all'ammissibilita' dell'odierno giudizio nei confronti di Grazioli Sergio.

Passando ora all'esame della responsabilita' dell'imputato per i reati contestatigli in rubrica, dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Roma

e' emerso che il Grazioli e' uno dei terminali, nella malavita romana, dell'organizzazione criminale facente capo alla malavita catanese dei Ferrera e di Santapaola Benedetto.

Precise e circostanziate accuse, nei confronti dell'imputato, sono state mosse da De Riz Pietro, il quale ha riferito di aver visto piu' volte l'imputato in compagnia di Cannizzaro Francesco in occasione di trattative per l'acquisto di cocaina.

Il De Riz, aveva poi saputo, nel Giugno 1983, dall'imputato che questi, unitamente al Cannizzaro, aveva acquistato circa un chilogrammo di cocaina da tale Mendoza Mario, cittadino sudamericano.

Grazioli Sergio era, inoltre, noto al De Riz quale amico di Ferrera Giuseppe, che egli aveva visto piu' volte insieme all'imputato ed al Cannizzaro (Vol.15/RA f.116773).

Lo stesso De Riz ha, poi, riferito, con precisione di particolari, dell'attivita' svolta dall'imputato nell'ambito del traffico di stupefacenti gestito dal Ferrera, di cui era fornitore il Koh Bak Kin (Vol.15/RA f.116774).

A tal proposito e' esemplare l'episodio, riferito dal De Riz e poi confermato da Alan Thomas, relativo all'incontro avvenuto in un ristorante nei pressi di Cinecitta' tra lo stesso De Riz, Cannizzaro Francesco, Grazioli Sergio, Ferrera Giuseppe ed altri malavitosi, incontro durante il quale venne concordato con il Thomas l'acquisto di eroina (Vol.16/RA f.116775).

In un secondo incontro, a cui erano presenti il De Riz, il Thomas, il Grazioli ed il Cannizzaro Francesco, il Thomas disse che voleva garanzie sul pagamento della fornitura di eroina concordata ed allora il Grazioli lo porto' a vedere il suo negozio, facendogli cosi' intendere di essere solvibile, oltre che facilmente reperibile.

Dalle dichiarazioni del De Riz emerge, quindi, con evidenza come il Grazioli sia organicamente inserito nel traffico di stupefacenti sulla piazza di Roma, gestito dai Ferrera.

L'imputato, inoltre, appare essere un personaggio di non minore rilievo nell'organizzazione, al punto da offrire garanzie personali per il pagamento delle forniture di eroina effettuate, tramite il Thomas, dal Koh Bak Kin.

In merito all'episodio di cui al capo di imputazione 51, le accuse del De Riz sono state, quindi, confermate dal coimputato Castillo John Vittorio alias Mendoza Jasi Alberto, il quale ha ammesso di avere consegnato nel Giugno del 1983 della cocaina a Grazioli Sergio e Cannizzaro Francesco.

Le dichiarazioni rese dal De Riz hanno poi trovato conferma anche nelle ammissioni fatte da Alan Thomas, fiduciario di Koh Bak Kin, il quale ebbe modo di incontrare, piu' volte, in alcuni ristoranti romani, De Riz Pietro, Ferrera Giuseppe, Cannizzaro Francesco, Rapisarda Giovanni e Grazioli Sergio, con i quali tratto' delle forniture di eroina da parte di Koh Bak Kin.

Anche secondo le dichiarazioni rese dal Thomas, l'imputato era attivamente inserito nell'organizzazione criminale facente capo a Ferrera Giuseppe e dedita al traffico di stupefacenti nella capitale e nel resto d'Italia (Vol.106/R f.083493 e segg.; Vol.112/R f.085124 e segg.).

Infine, e' da sottolineare il fatto che le convergenti accuse del De Riz, di Alan

Thomas e del Castillo trovano riscontro probatorio nelle telefonate registrate sulla utenza intestata a Bellia Giuseppe, un individuo legato al clan dei Ferrera, in cui piu' volte tale Sergio, da identificarsi con ogni probabilita' nel Grazioli, parlava con Pippo (Ferrera Giuseppe) per concordare un incontro col "Pelato", da identificarsi nell' Alan Thomas; le telefonate in questione avevano riguardo agli incontri svoltisi tra il Grazioli ed il Thomas per la fornitura di eroina (Vol.9/RA f.114697 e segg.).

In merito all'identificazione dell'interlocutore denominato Sergio e' pero' da rilevare che, non essendo stato possibile procedere a perizia fonica, anche per la lunga latitanza del Grazioli, le risultanze delle intercettazioni telefoniche in esame sono da considerarsi quali elementi indiziari della responsabilita' dell'odierno imputato, essendo, comunque, da sottolineare il fatto che essi hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal De Riz e del Thomas.

Alla luce di quanto sopra premesso e', quindi, evidente che il Grazioli Sergio ha svolto un ruolo attivo nell'ambito dell'organizzazione criminale



dedita al traffico di sostanze stupefacenti e diretta dal Ferrera Giuseppe e che l'imputato ha posto in essere una condotta integrante gli estremi della fattispecie di cui agli artt.71 e 74 cpv. L.675/75, acquistando, certamente per poi rivenderlo, un chilogrammo circa di cocaina dal Castillo John Vittorio e trattando altre partite di eroina; ne va, quindi, a giudizio di questa Corte affermata la penale responsabilita' per i reati ascrittigli ai capi 20 e 51 dell'epigrafe, unificati per continuazione sotto il profilo della identita' del disegno criminoso.

Valutati i criteri di cui all'art.133 C.P., appare adeguata alla personalita' del reo ed alla gravita' dei fatti la pena di anni 7 di reclusione e L.40.000.000 di multa, (pena base per art.71 L.685/75 = anni 4 di reclusione e L.20.000.000 di multa + un mezzo per art.74 cpv. L.685/75 = anni 6 di reclusione e L.30.000.000 di multa + 81 cpv. C.P. = anni 7 di reclusione e L.40.000.000 di multa.

Segue, ex lege, l'interdizione perpetua, del Grazioli, dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena.

In considerazione della sua pericolosita' sociale, l'imputato va sottoposto, dopo la espiazione

della pena, alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un periodo di tempo non inferiore ai tre anni.

Infine, l'imputato va condannato al pagamento delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

**Greco Francesco**

Greco Francesco e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1 e 10 della epigrafe.

In ordine a tali reati, le risultanze processuali non hanno consentito di raggiungere la piena prova della responsabilita' dell'imputato.

La sua appartenenza alla associazione mafiosa "Cosa Nostra" e' stata affermata da Contorno Salvatore, il quale ha dichiarato essergli stato ritualmente presentato da altri accoliti della "famiglia" di Ciaculli.

Egli ha aggiunto che il Francesco, molto legato ai piu' noti fratelli Greco Michele e Greco Salvatore svolgendo l'attivita' di medico era estremamente utile nell'ambito della organizzazione in quanto veniva utilizzato per prestazioni sanitarie agli associati che dovevano essere tenute riservate (Vol.125 f.456674).

E' stato inoltre provato il coinvolgimento del predetto, insieme a fratelli nella truffa AIMA,

costituente un tipico esempio di attivita' illecita posta in essere dai componenti della associazione mafiosa.

Nella documentazione sequestrata a casa del Greco e' stato rinvenuto un appunto manoscritto recante il recapito dell'imputato La Rosa Angelo che, secondo le rivelazioni del Contorno, si sarebbe trasferito a Latina offrendo ospitalita' nelle sue proprieta' ai latitanti mafiosi gravitanti su Roma (Vol.125 f.456676).

Cio' nonostante, in assenza di ulteriori decisivi riscontri, deve ritenersi non raggiunta la prova piena dello stabile ed organico inserimento dell'imputato nell'ambito della associazione contestatagli.

Egli pertanto, deve essere assolto per insufficienza di prove.

**Greco Giovanni**

Greco Giovanni e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22, 247, 248 dell'epigrafe.

In questi ultimi capi (247 e 248) sono stati contestati all'imputato il tentato omicidio ai danni di Greco Giuseppe detto "Scarpuzzedda" nonche' la detenzione ed il porto illegale di armi al fine di commettere il reato predetto.

Di tale episodio, di centrale importanza nell'ambito della c.d. "guerra di mafia" perche' ad esso fecero seguito una serie di efferati omicidi di rappresaglia, si parla ampiamente nella parte generale della sentenza cui si fa rinvio per la sua trattazione.

E' sufficiente qui ricordare che il Calzetta Stefano ne ha a lungo parlato riferendo di avere appreso da Zanca Onofrio che i responsabili della c.d. "tufiata di Ciaculli" (ovverosia sparatoria di Ciaculli) della mattina di Natale del 1982, erano stati il Greco Giovanni detto "Giovannello" e Romano Giuseppe detto "l'Americano".

Quella stessa sera, ad ora molto tarda, venivano uccisi i Ficano, rispettivamente padre e fratello della fidanzata del Greco.

Successivamente, negli Stati Uniti, dove aveva cercato rifugio, veniva ucciso anche "l'Americano" (V.11 f.402863).

Tale episodio chiarisce la collocazione, nell'ambito della guerra tra cosche mafiose scatenatasi in quel periodo, del "Giovannello" il quale si schierò con la parte avversa ai Greco di Croceverde Giardini.

Della sospetta affiliazione dell'imputato al gruppo criminale del "covo di Corso dei Mille" si riferisce nel rapporto di Polizia del 6 Maggio 1980, (Vol.12/L f.035435) in cui viene denunciato il probabile coinvolgimento del Greco in una serie di episodi criminosi, per lo più rapine a mano armata, culminanti nel più grave episodio della rapina alla Cassa di Risparmio di via M.Stabile conclusosi con l'omicidio del metronotte Sgroi (V.12/L f.035442-43).

E' opportuno qui richiamare la sentenza della Corte di Assise di Palermo che, il 2 Aprile 1984 ha condannato il Greco alla pena di anni 14 di

reclusione per il reato di associazione per delinquere, porto e detenzione illegale di armi e lo ha prosciolto con formula dubitativa dai delitti di rapina ed omicidio (Vol.198 f.501000 e segg.).

L'esistenza di stabili collegamenti del Greco con noti esponenti mafiosi emergono oltre che dalle richiamate vicende processuali, dal rapporto di Polizia del 6 Maggio 1980 (Vol.12/L f.035435) nel quale e', tra l'altro, richiamata la relazione di servizio del 13 Maggio 1976 attestante un controllo di polizia nel quale il "Giovannello" venne sorpreso a bordo di una autovettura BMW targata PA.350856 insieme a Buffa Vincenzo e Prestifilippo Mario.

Nella parte generale della sentenza e' trattato anche l'episodio del tentativo di fuga in Brasile del "Giovannello" e della sua donna Ficano Francesca, insieme alla sorella ed al cognato Marchese Pietro nonche' al fido Spica Antonino, al fine di sfuggire alla vendetta delle cosche avverse.

Arrestato a Zurigo insieme ai suoi complici, il Greco venne trovato in possesso di una notevolissima somma di denaro proveniente dai sequestri Susini ed Armellini.

In quell'occasione fu, inoltre, trovato in possesso del passaporto di Fici Giovanni, dal Greco già' utilizzato in precedenti viaggi in Sud America (Vol.1 f.400242 e segg.).

Estradati in Italia, i cinque venivano perseguitati dalla vendetta dei "corleonesi". Il Marchese veniva ucciso nel carcere dell'Ucciardone il 25 Aprile 1982, lo Spica, dopo essere sfuggito ad un primo attentato, veniva assassinato a Milano il 15 Aprile 1982 mentre Greco Giovannello, alleatosi con Badalamenti Gaetano, riusciva a sfuggire ai suoi avversari.

Dei legami tra il Greco e Badalamenti Gaetano ha parlato Sansone Fabrizio Norberto, il quale ha riferito della presenza in Brasile del Giovannello in compagnia del Badalamenti (Vol. f.508368).

Ed infatti, e' stato accertato che il Badalamenti, sotto il falso nome di Ruffino Marco, con il figlio Ruffino Vito, sotto il falso nome di Suarbuca Daniele, ed il Giovannello, sotto il falso nome di Rosi Vincenzo, avevano alloggiato dal 13 al 20 Marzo 1984 a Rio de Janeiro presso il Residence  
C a p o c o b a n a



Hotel, lo stesso albergo dal quale sono risultate effettuate dal coimputato Alfano Pietro, le telefonate negli U.S.A. concernenti il traffico di stupefacenti di cui tratta lungamente altra parte della sentenza (rapporto 13 Luglio 1984 Vol.124 quater f.453144 e segg.).

Anche il Contorno ha indicato "Giovannello" quale "uomo d'onore" della famiglia di Ciaculli, molto amico di Inzerillo Salvatore e Bontate Stefano (Vol.125 f.456564 e 456581).

Di Giovannello ha parlato anche Totta Gennaro il quale ha ricordato di averlo incontrato nella villa di Porto Ceresio di Grado Vincenzo nel periodo in cui, dopo l'omicidio di Grado Nino, quella villa divenne punto di riferimento di numerosi palermitani vicini ai Grado che, temendo di essere uccisi, volevano andare via dall'Italia (Vol.72 f.435493).

Infine, anche il Buscetta ha indicato il Greco quale "uomo d'onore" della "famiglia" di Ciaculli di cui aveva avuto occasione di sentire parlare come "ragazzo valoroso" da Badalamenti Gaetano (Vol.124 f.450075) e da Salamone Antonio dal quale aveva appreso della tentata fuga in Brasile del "Giovannello" (Vol.124 f.450059).

La collocazione del Greco ai vertici dell'organizzazione criminosa, come comprovata dai numerosi riscontri probatori citati nonche' dallo stesso accanimento nei suoi confronti delle cosche mafiose avversarie e dai legami personali con il Bontate e l'Inzerillo, personaggi coinvolti nei vasti traffici di droga, costituisce indizio di un probabile inserimento del predetto anche in tale ulteriore attivita' illecita.

Ma l'assenza di ulteriori prove a suo carico che ne attestino l'inserimento attivo in tale traffico ovvero la sua partecipazione agli utili da esso derivanti non consente di pervenire ad un giudizio di certezza in ordine alla responsabilita' penale dell'imputato per i reati ascrittigli ai capi 13 e 22 in ordine ai quali deve, quindi, essere assolto per insufficienza di prove.

Tenuto conto che il Greco deve essere condannato per i reati di cui ai capi 247 e 248, come e' pienamente provato nella parte della sentenza che direttamente se ne occupa, considerando che tali reati vanno unificati per la identita' del disegno criminoso ai reati di cui ai capi 1 e 10, valutati i criteri di cui all'art.133 C.P., la Corte ritiene equo irrogare

la pena di anni 15 e L.1.000.000 di multa (pena base art.56 in riferimento agli artt. 575 e 577 comma 3 = anni 12 anni di reclusione + aumento ex art.81 cpv C.P. = anni 15 e L.1.000.000 di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena così determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

In considerazione della pericolosità sociale dell'imputato, a norma degli artt.215, 216, 217, 230, 417 C.P., ne va disposta l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per un anno ed al termine la sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

**Greco Giuseppe (cl.1954)**

Greco Giuseppe cl.1954 e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1-10-13 e 22 della epigrafe.

L'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra" e' stata affermata con dichiarazioni conformi sia dal Buscetta che dal Contorno.

Il Buscetta, in particolare, ha detto di essere sicuro della qualita' di "uomo d'onore" di Greco Giuseppe figlio di Michele e a tal proposito ha ricordato un episodio altamente significativo.

Quando gli furono sequestrati e fatti sparire i due figli, Benedetto e Antonio, Badalamenti Gaetano, gli propose di fare sparire per ritorsione Greco Giuseppe, figlio di Michele.

IL Buscetta rifiuto' la proposta ritenendo trattarsi di un giovane innocuo ed estraneo alle vicende di mafia, ma fu proprio in quella occasione che il Badalamenti gli riferi' che Greco Giuseppe era "combinato" e cioe', anche lui aveva prestato il rituale giuramento d'onore.

Anche il Contorno non ha avuto esitazioni nell'indicare l'imputato come membro della "famiglia" di Ciaculli ed in particolare ha riferito che i Prestifilippo usualmente si accompagnavano a Greco "Scarpuzzedda" ed ai figli di Michele e Salvatore Greco, loro coetanei (Vol.125 f.456532; 456682).

L'imputato e' risultato essere socio della "Grinta s.r.l.", concessionaria Honda di Palermo costituita insieme a Tasca Lucio ed Inglese Giorgio.

Come si evince dal rapporto del 4 febbraio del 1983 (Vol.3/A f.000252) nonche' dalle dichiarazioni rese in tal senso dagli stessi soci del Greco, molti amici di quest'ultimo - tra questi certamente il pregiudicato La Rosa - disponevano di un numero considerevole di autovetture prelevate dal parco usato della Grinta verosimilmente impiegate nelle imprese criminose della associazione.

Il ruolo di prestigio assunto dall'imputato nell'ambito della organizzazione mafiosa e' sottolineato nel rapporto di polizia del 7 settembre 1983 in cui si chiarisce che il Greco, agiva all'ombra della figura carismatica del padre Michele come elemento di sicuro affidamento delle cosche (Vol.14 f.403950).

Basti pensare all'apporto logistico fornito dal Greco attraverso la possibilita' assicurata agli associati di usufruire del parco macchine della Grinta.

Alcune risultanze probatorie hanno poi evidenziato l'esistenza di un sicuro collegamento del Greco con personaggi come Montalto Salvatore, Marchese Antonio ed il noto Salvo Antonino.

Quest'ultimo, infatti, concesse al Greco di utilizzare la propria Mercedes 300 per effettuare alcune riprese del film "Crema cioccolato e Paprika" prodotto dal Greco nel 1981. Lo stesso imputato ha poi affermato di avere personalmente curato la distribuzione delle magliette pubblicitarie che accompagnarono il lancio del film, quindici delle quali furono rinvenute nella abitazione di Marchese Antonino di Vincenzo.

L'imputato ha, inoltre, negato di conoscere il pregiudicato Montalto, ma in occasione di una perquisizione effettuata nella sua abitazione e' stata annotata l'utenza telefonica corrispondente all'esercizio gestito da Montalto Salvatore (Vol.14 f.403960).

Dalle esposte risultanze processuali emerge con tutta evidenza l'inserimento dell'imputato nell'ambito della associazione "Cosa Nostra" nonche' l'apporto logistico fornito dallo stesso per il perseguimento delle criminose finalita' associative.

Emerge poi una ingiustificata disponibilita' economica se, come dichiarato al dibattimento dallo stesso imputato, il Greco si limitava a gestire una societa', "la Grinta", che non gli consentiva di percepire alcun utile e contemporaneamente poteva permettersi la produzione di un film che, sempre come sostenuto dall'imputato gli costava non meno di 600 milioni a suo dire, generosamente messogli a disposizione dal padre!

Le risultanze processuali non hanno invece posto in luce fatti o episodi specifici comprovanti l'inserimento dell'imputato nel traffico di sostanze stupefacenti e pertanto lo stesso deve essere assolto dalle imputazioni di cui ai capi 13 e 22 per non avere commesso il fatto.

Per i reati di cui ai capi 1 e 10, unificati per continuazione sotto il profilo della medesimezza del disegno criminoso, la Corte, valutati i criteri di cui all'art.133 C.P., concesse le attenuanti generiche da

ritenersi equivalenti alle contestate aggravanti, ritiene equa la pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione (pena base art.416 bis anni 4 di reclusione + art. 81 cpv., C.P. = anni 4 e mesi 6 di reclusione.

Poiche' esistono i presupposti di legge sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, ai sensi degli artt.6 e segg. D.P.R. 16 dicembre 1986 N.865, vanno dichiarati condonati mesi 6 di reclusione, costituenti l'aumento per continuazione relativa all'art.416 C.P.

Alla condanna consegue per legge l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5 e appena espiata viene disposta l'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali ed a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.



**Greco Giuseppe cl.1958**

Greco Giuseppe cl.1958, e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1-10-13 e 22 della epigrafe.

Figlio di Greco Salvatore, detto il "senatore" e' stato denunciato con il rapporto del 13 luglio 1982 come uno dei piu' attivi membri della cosca di Ciaculli Croceverde Giardini (Vol.1 f.400096 e segg.).

Contorno Salvatore lo ha indicato senza alcuna esitazione come uno dei membri della "famiglia" di Ciaculli (Vol.125 f.456532) nonche' come colui che unitamente a Buffa Vincenzo, gli presento' ritualmente quale "uomo d'onore" tale Ignoto Francesco (V.125 f.456674).

In altro interrogatorio, il Contorno ha anche ricordato che il Greco, in altra occasione, gli presento' quale uomo d'onore Prestifilippo Vincenzo unitamente a Prestifilippo Giuseppe, personaggi cointeressati alla raffineria dei Prestifilippo, sita nell'edificio di Croceverde Giardini.

Il Contorno ha poi detto, parlando di Salerno Pietro come pericolosissimo "uomo d'onore" della "famiglia" di Corso dei Mille, che questi cresciuto d'importanza in seno a "Cosa Nostra", era solito accompagnarsi a Prestifilippo Mario ed al Greco Giuseppe cl.1958 figlio di Greco Salvatore detto "senatore" (Vol.125 f.456719).

I rapporti di frequentazione del Greco con giovani appartenenti a varie famiglie mafiose sono comprovati da due episodi risalenti al 1982.

Nel febbraio del 1982 il Greco veniva notato transitare nella strada che porta a Gibilrossa su una Renault 14 targata PA612433, guidata da Prestifilippo Giuseppe.

A bordo della stessa auto veniva notato altro giovane che alla vista degli Agenti si affrettava a nascondere il volto. La polizia non riusciva a procedere al fermo della auto vettura che si dileguava (Vol.6 f.401766).

Nel maggio dello stesso anno, in occasione di un controllo effettuato dalla polizia nella zona di Corso dei Mille, Greco Giuseppe cl.1958 veniva fermato in compagnia di Tinnirello Lorenzo a bordo di una Wolkswagen Scirocco seguita da una Talbot Simca a

bordo della quale erano Zasa Giuseppe e Prestifilippo Giuseppe (Vol.6 f.401766).

Durante l'interrogatorio reso al dibattimento, l'imputato ha precisato di essere legato da rapporti di parentela con il Tinnirello e lo Zasa e da rapporti di mera amicizia con i Prestifilippo.

Non possono, dunque, esservi dubbi sull'appartenenza di Greco Giuseppe all'organizzazione mafiosa nella quale, secondo le concordi dichiarazioni del Buscetta e del Contorno, sia il padre Greco Salvatore, detto il "senatore" che lo zio Greco Michele, detto il "papa", avevano certamente coinvolto i rispettivi figli.

Le indagini espletate non hanno, invece, evidenziato fatti o episodi specifici comprovanti l'inserimento a qualsiasi titolo dell'imputato nel traffico di sostanze stupefacenti. Pertanto il Greco deve essere assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non avere commesso il fatto.

In ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10 l'imputato deve essere condannato alla pena, che si ritiene equa alla luce dei criteri direttivi di cui

all'art.133 C.P., di anni sei di reclusione (pena base per art. 416 Bis I° e IV° comma C.P. = a.4 di reclusione + 1/3 per VI comma = a.5 m.4 + aumento ex art.112 N.1 C.P. = a.5 m.6 + aumento ex art.7 L.575/1965 = a.5 m.8 + aumento ex art.81 cpv C.P. = a.6 recl.).

Alla condanna consegue, per legge, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante il tempo di esecuzione della pena.

In considerazione della pericolosità sociale dell'imputato, a norma degli artt. 215, 216, 217, 230 e 417 C.P., ne va disposta l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per un anno ed al termine la sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali ed a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Greco Giuseppe (cl.1952)

Greco Giuseppe cl.1952 e' stato rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli nei mandati di cattura n.323/84; N.418/84; N.58/85; e 79/85 essendo in essi assorbite ed integrate tutte le precedenti contestazioni.

Degli specifici e numerosi episodi criminosi addebitati all'imputato trattano altre parti della presente sentenza, cui si fa rinvio, mentre in questa sede vengono esaminati gli elementi di responsabilita' a carico del predetto in ordine ai reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

L'importanza ed il ruolo assunto da Greco Giuseppe cl.1952, detto "Scarpazzedda", nell'ambito di "Cosa Nostra" sono emersi con tutta evidenza attraverso le dichiarazioni del Buscetta e del Contorno, i quali all'unisono hanno descritto il Greco come appartenente alla "famiglia" di Ciaculli, della quale ad un certo punto divenne addirittura capo al posto del prestigioso Greco Michele rimasto "capo-commissione" (Vol.124 f.450088; Vol.125 f.456532).

In particolare Buscetta ha accusato "Scarpazzedda" di essere uno degli esecutori materiali dell'omicidio del col.Russo (Vol.124 f.450010) e di avere barbaramente ucciso il figlio, ancora giovanissimo, di Inzerillo Salvatore, sol perche' aveva manifestato l'intenzione di vendicare la morte del padre.

Inoltre, a dimostrazione della particolare ferocia del Greco, il Buscetta ha affermato di avere appreso dal Badalamenti che, prima di uccidere il "ragazzo", "Scarpazzedda" gli taglio' il braccio destro facendogli presente che non gli sarebbe piu' servito per uccidere Riina Salvatore (Vol.124 f.450053-450054).

A tale barbaro gesto aveva assistito anche Grado Antonino, il quale successivamente fu ucciso dallo stesso "Scarpazzedda" su decisione della commissione (Vol.124 f.450138).

In uno dei suoi interrogatori, il Buscetta ha definito l'odierno imputato "una belva sanguinaria" privo di qualsiasi umanita' che si e' imposto nell'ambito dell'organizzazione per la sua decisione e crudelta' tanto da diventare il vero "dominus" della "famiglia" di Ciaculli ed il migliore alleato dei Corleonesi (Vol.124 f.450143-450144).

La particolare cura e l'accanimento con cui Greco Giuseppe cl.1952 "Scarpazzedda" ha voluto "bonificare" il territorio di Ciaculli, sarebbero dimostrati dal fatto che lo stesso impose l'abbandono del territorio a tutte le "famiglie" che non fossero di assoluta lealta' (Vol.124 f.450149).

L'inclinazione sanguinaria di Greco Giuseppe e' stata poi confermata dal Contorno, che ha riconosciuto nel predetto uno degli esecutori materiali dell'attentato da lui subito (Vol.125 f.456565 e segg.).

Il Contorno lo ha indicato anche come uno dei piu' assidui frequentatori della villa di Casteldaccia di Greco Michele e di Greco Salvatore unitamente ai Prestifilippo, a Greco Leonardo, Cocuzza Salvatore, Lucchese Giuseppe ed altri (Vol.125 f.456587).

La fama del Greco quale pericolosissimo e spietato esponente di "Cosa Nostra" ha trovato larga eco nelle dichiarazioni di tutti gli altri imputati che hanno offerto alla Giustizia la loro collaborazione.

Gia', il Totta, facendo menzione dei mafiosi avversari di Grado Vincenzo di cui

questi gli parlava, aveva accennato al prevenuto come ad un uomo giovane che già comandava a Palermo e faceva paura a tutti.

Anzi, accennando all'omicidio di Grado Antonino, di cui il fratello Vincenzo riteneva responsabile proprio il Greco, aveva riferito che "Scarpazzedda" a Palermo stava ammazzando un sacco di gente e che non voleva sentire ragioni da nessuno.

Tali indicazioni hanno trovato riscontro in quelle di Calzetta Stefano, il quale menzionando l'episodio della "tufiata" di Ciaculli nel Natale 1982, ha asserito che detta sparatoria era stata organizzata da Greco Giovannello e Romano Giuseppe detto "l'americano", proprio contro Greco Giuseppe cl.1952 divenuto nella guerra di mafia loro acerrimo avversario (Vol.11 f.402863 e 402840).

Successivamente, Sinagra Vincenzo di Antonino ha rincarato la dose, rivelando addirittura la personale partecipazione dell'imputato a taluni omicidi commessi con il prevalente intervento di esponenti della "cosca di Corso dei Mille" anche nella famigerata "camera della morte" di S.Erasmo.

In particolare, con riferimento all'omicidio di Rugnetta Antonino, il Sinagra ha riferito che il



cennato "Scarpazzedda", prima di strangolare il malcapitato contrabbandiere, si armo' di carta e penna all'evidente scopo di annotare, in macabra parodia di interrogatorio giudiziale, le eventuali indicazioni fornite dal torturato atte a localizzare Contorno Salvatore, del quale Rugnetta era amico (F.P.f.258186-258187).

A dimostrazione dell'importanza e del ruolo rivestiti dall'imputato nell'organizzazione mafiosa, Sinagra ha poi riferito che Marchese Filippo, in una occasione si lamento' personalmente col Greco per la vigorosa azione antimafia che andava conducendo la magistratura di Palermo.

Si precisa che in alcuni interrogatori, il Sinagra pur avendo identificato con certezza Greco "Scarpazzedda" (cl.52) lo ha indicato con il nome Greco "Giovannello" (F.P.258186-258187).

A questo riguardo, va detto, che da ulteriori indagini si e' appreso che lo stesso "Scarpazzedda" aveva ingenerato ed alimentato, all'interno della cosca, tale equivoco che consentiva allo spietato "cacciatore" ("Scarpazzedda") di assumere il nome della propria preda ed acerrimo nemico ("Giovannello").

L'imputato e' rimasto latitante, sebbene esista agli atti un interrogatorio reso dallo stesso in data 8 maggio 1980, nel corso del quale si protesto' innocente asserendo di non conoscere alcuno dei suoi coimputati ad eccezione di Greco Giovannello suo amico di infanzia (Vol.12/L f.035695).

Significativi collegamenti del Greco con pericolosi esponenti di "Cosa Nostra" emergono poi da due rapporti di Polizia (rapporto del 21 ottobre 1977 Vol.12/L f.035471 e rapporto del 24 marzo 1983).

Nel primo viene evidenziato il collegamento del Greco con Puccio Vincenzo, il quale qualche anno dopo sarebbe stato riconosciuto colpevole e condannato all'ergastolo per l'omicidio del capitano Basile.

Nel secondo vengono riportati i risultati delle investigazioni dell'agente di P.S. Zucchetto Calogero, il quale paghera' con la vita per aver osato cio', il quale sorprese il Greco in compagnia di Montalto Salvatore, capo della famiglia di Villabate e potente alleato del Greco di Ciaculli e dei Corleonesi, ed in altra occasione in compagnia di Prestifilippo Mario, altro pericoloso killer di Ciaculli.

A cio' deve aggiungersi che Buscetta ha indicato l'imputato come uno dei piu' attivi trafficanti di droga, attivita' che, per certo, stante la sua posizione di preminenza in seno alla sua "famiglia" ed all'intera "Cosa Nostra" il Greco e' assurdo pensare abbia tralasciato.

Per altro, l'inserimento in tali traffici traspare dalle risultanze delle espletate indagini bancarie dalle quali sono emersi i rapporti del Greco con D'Agostino Emanuele e Brusca Bernardo, entrambi pesantemente coinvolti nel commercio di droga ed il secondo, addirittura, secondo il Contorno, gestore di una propria raffineria.

Altri rapporti sono, inoltre, emersi da tali indagini con gli "uomini d'onore" Bonaccorso Domenico, Bellino Vincenzo e Di Gaetano Giovanni.

Dalle esposte risultanze, emergono con tutta evidenza gli elementi di responsabilita' a carico dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22.

Tenuto conto che lo stesso deve essere condannato anche per i reati di cui ai capi da 63 a 67, da 70 a 73, da 81 a 88, da 95 a 105, da 118 a 120,

da 137 a 140, da 145 a 152, da 156 a 159, da 161 a 166, da 169 a 191, da 202 a 213, da 225 a 234, da 237 a 246, da 255 a 260, 265, 266, 398 e 399, la pena, quale risulta dalla pena per la violazione piu' grave, aumentata per effetto dell'art.81 cpv., C.P., si determina nell'ergastolo e nella multa di 200 milioni.

Seguono le pene accessorie di cui al dispositivo.

**Greco Ignazio**

Greco Ignazio e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Dalla compiuta istruzione e' emersa la piena prova della responsabilita' penale dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti.

Egli e', infatti, risultato appartenere alla cosca mafiosa di Corso dei Mille, legato da vincoli di amicizia con il capo Marchese Filippo ed il suo braccio destro Baiamonte Angelo.

I sospetti circa il suo inserimento nella predetta cosca risalgono al 1983, allorché nel corso di un servizio per la repressione della criminalita' organizzata svolto dai Carabinieri nella zona di Villabate, il Greco fu tratto in arresto perche' trovato in possesso di numerose armi e munizioni illegalmente detenute.

Infatti, durante una perquisizione effettuata nella sua abitazione di Villabate il 19 Agosto 1983, vennero rinvenute due rivoltelle rispettivamente calibro 32 e 38, due fucili e numerose munizioni, tutto in buono stato d'uso e manutenzione.

Per tale fatto, il Greco riporto' una condanna alla pena di un anno e mesi 4 di reclusione.

Dalle dichiarazioni di Sinagra Vincenzo e' stato possibile apprendere dell'apporto logistico fornito da Greco Ignazio al Marchese durante la sua latitanza, mettendogli a disposizione come rifugio e come luogo di consumazione di efferati delitti la sua abitazione di Corso dei Mille.

Il Sinagra ha, poi, dichiarato di avere visto piu' volte il Greco alle riunioni di mafia che si tenevano in detta villa e di avere sentito Baiamonte Angelo che lo chiamava confidenzialmente "compare".

Ha riferito, inoltre, di avere incontrato il Greco anche in altri luoghi, in particolare nell'ex fabbrica di mattoni da lui gia' indicata agli inquirenti, in compagnia dei predetti Marchese e Baiamonte nonche' di altre persone (Vol.1/F Bis f.012819 e segg.).

Il Greco, interrogato, ha sostenuto la propria estraneita' ai fatti contestatigli dichiarando in particolare, di non conoscere il Sinagra, ne' il Baiamonte, ne' Marchese Filippo ne' tanto meno Greco Michele.

La inattendibilita' di questa ultima affermazione e' stata smentita da una pluralita' di risultanze probatorie.

Ed, infatti, nel corso di un servizio svolto dal personale della Polizia di Stato e dai Carabinieri del locale Nucleo Operativo, in relazione alle ricerche di Greco Michele, si aveva modo di notare, nei pressi dell'Ucciardone Castellana Rosaria, moglie del suddetto Greco che si intratteneva a colloquio con tre donne occupanti l'autovettura targata PA.529172, risultata intestata a Greco Ignazio.

Ed ancora, anche i compiuti accertamenti bancari hanno evidenziato inequivocabilmente l'esistenza di rapporti tra Greco Ignazio e Greco Michele.

E', infatti, risultato che un assegno di L.3.000.000 tratto il 20 Febbraio 1978 da Greco Michele all'ordine di Bonaccorso Maria sulla Banca Popolare di Palermo e girato da quest'ultima allo stesso Greco Ignazio, nonche' altro assegno di L.1.350.000 emesso da Greco Michele, siano stati versati sul conto corrente dell'imputato.

Quest'ultimo durante l'interrogatorio reso al dibattimento non e' stato in grado di fornire alcuna

giustificazione in ordine ai rapporti sottostanti tali operazioni bancarie (vedi udienza del 15 Maggio 1986).

Cio' premesso si ritiene sussistano prove sufficienti in ordine all'inserimento organico dell'imputato nell'associazione contestatagli, nonche' del contributo prestato per il perseguimento delle criminose finalita' associative.

Pertanto, lo stesso deve essere condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 tra loro unificati per la medesimezza del disegno criminoso perseguito.

Alla luce dei criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., la Corte ritiene equo irrogare la pena di anni 6 di reclusione (pena base per 416 Bis, I e IV comma C.P. = anni 4 di reclusione + un terzo per aggravante VI comma = anni 5 e mesi 4 + aumento per art.112 N.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 + aumento per art.81 cpv. = anni 6 di reclusione).

Poiche' sussistono i presupposti di legge sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo ai sensi degli artt.6 e segg. D.P.R. 16 Dicembre 1986 N.865 vanno dichiarati condonati mesi 6 di reclusione costituenti l'aumento per continuazione relativo all'art.416 C.P.

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene



accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

In considerazione della pericolosità sociale dell'imputato, a norma degli artt.215, 216, 217, 230 e 417 C.P., ne va disposta l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per un anno ed al termine la sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.28

**Greco Leonardo**

Si tratta - come la Corte ha accertato, al vaglio delle numerose e convincenti fonti processuali di prova che saranno appresso indicate - di figura di prima grandezza nel mai abbastanza deprecato "traffico di morte" che funesta la nostra societa'.

Due i plinti fondamentali dell'accusa nei confronti del prevenuto in esame. Essi sono costituiti dalle dichiarazioni di Amendolito Salvatore e di Contorno Salvatore , la cui combinazione permette di mettere in chiaro il ruolo di primaria importanza del giudicabile nel traffico internazionale di stupefacenti .

Peraltro,nell'esame della sua posizione non puo' prescindersi da un'opportuna precisazione concernente le imputazioni che al prevenuto vengano addebitate. Contro di lui si procede, non soltanto per i capi 1,10,13 e 22, ma anche per numerosi omicidi, che gli sono stati contestati quale membro di fatto della c.d. commissione che, secondo l'accusa,avrebbe deliberato tali delitti, e, quindi come mandante degli stessi.

Per tali ultimi reati sara' bene fin d'ora rimandare a quella parte della sentenza in cui si

esaminano dettagliatamente i temi della responsabilità collettiva della c.d. commissione, e dei singoli componenti della medesima.

Invero, al fine di chiarire la posizione del giudicabile in seno all'associazione "cosa nostra" e il suo inserimento nel traffico di stupefacenti, - come già a suo tempo osservato dal Giudice istruttore - l'esame deve prender l'abbrivo dai risultati probatori conseguiti nel procedimento contro Rosario Spatola ed altri, in cui egli risulta imputato di falsa testimonianza (VOL.192 f.256), (VOL.192 f.259), (VOL.192 f.260), (VOL.192 f.262), (VOL.192 f.275), (VOL.192 f.277)e (VOL.192 f.291) + (VOL.192/A f.645) + (VOL.192/B f.662) e (VOL.192/B f.991)), nonché nelle circostanze di fatto emerse nel procedimento per misura di prevenzione conclusosi con decreto del Tribunale di Palermo del 24 giugno 1982 (VOL.3 f.153), che gli inflisse il divieto di soggiorno nella provincia di Palermo per la durata di anni tre. In entrambe le sedi, e particolarmente nella seconda, si acquisirono elementi che, in un primo tempo apparirono solamente indicativi, ma che - col senno di poi - assunsero l'inequivocabile valore di precisi riscontri di un'attività delittuosa, invano denegata dall'imputato in tutte le sue difese.

Invero il Greco, pregiudicato per detenzione illegale d'arma da fuoco e favoreggiamento personale, venne gia' il 16 novembre 1970 sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con divieto di soggiorno. A quell'epoca svolgeva l'attivita' di costruttore edile, ma risultava gia'inserito negli ambienti mafiosi di Bagheria, intrattenendo accertati rapporti con soggetti gravemente indiziati di appartenere alla mafia del luogo, tra cui l'ex soggiornante obbligato Antonino Gargano.

Nel febbraio 1973, scontata la misura di prevenzione, fece ritorno in Bagheria e subito dopo, col citato Gargano e con Francesco Paolo Caltagirone, costitui' una societa' per la commercializzazione del materiale ferroso destinato all'edilizia, denominata ICRE( Industria chiodi e reti).

Nell'ambito delle indagini concernenti il noto procedimento contro Rosario Spatola ad altri, si accerto' che egli aveva apposto la sua firma di girata ad un assegno emesso da Onofrio Catalano (recentemente e severamente condannato per traffico di stupefacenti a New York, nel procedimento denominato

comunemente quale "pizza connection") per lire dieci milioni. Il titolo era stato poi negoziato dal socio Antonino Gargano con il prelievo di cinque milioni in contanti e la richiesta di un vaglia cambiario intestato allo stesso Catalano, che era stato poi girato a favore di Ludovico Bisconti.

Sentiti in merito i protagonisti della singolare operazione bancaria, fornirono tutti giustificazioni assolutamente inattendibili.

In particolare, il Greco asseriva dapprima che trattavasi di un acquisto di tondini di ferro fatto dal Catalano presso la ICRE, ma non riusciva ad esibire la corrispondente fattura, bensì' altra e di minore importo con data successiva alla operazione in questione. E per altro, che non di acquisto si trattasse era evidente dal fatto che almeno metà' della somma era tornata in mano al Catalano a seguito delle poco chiare operazioni bancarie suddescritte.

Contestatogli quanto sopra il Greco mutava versione, sostenendo che il Catalano aveva pregato lui ed il Gargano di presentare il titolo in banca per la negoziazione, mentre risultava,

come da accertamenti esperiti, titolare di un conto corrente presso la Sicilcassa di Bagheria e non aveva, pertanto, bisogno di alcuna presentazione.

Anche il Bisconti si rifugiava dietro il comodo assunto che il titolo gli era stato dato dal Catalano, solo perché glielo cambiasse, ma le ulteriori indagini bancarie esperite consentivano di accertare che detto Catalano era uno dei beneficiari, per complessive lire 20.000.000 di quei vaglia cambiari, sicuramente provenienti dai traffici di droga di Tommaso Spadaro, come esposto nella parte della sentenza ad essi dedicata, la cui emissione, per complessivi 500.000.000 era stata chiesta da Antonietta Sampino e che erano stati poi distribuiti agli appartenenti di quasi tutte le "famiglie" mafiose. Quattro di tali vaglia, per altro, risultano negoziati dal Caltagirone, socio del Greco, che ha sostenuto di nulla ricordare in merito all'operazione, e un altro dallo stesso Leonardo Greco, colto anche lui in proposito da assoluta amnesia.

Nel marzo del 1978, inoltre, il Greco negoziava presso la Sicilcassa di Bagheria un assegno di lire 20.000.000 emesso a suo favore della

Thermoplastic S.p.A. e richiedeva quattro assegni circolari da lire 5.000.000 ciascuno all'ordine di tale Giacomo Pinotti. Gli assegni venivano girati con la corrispondente firma di persona delle suddette generalita', vergata pero' in ciascuno di essi in modo diverso, tanto da far apparire chiaro che nessun Pinotti era davvero esistente, e finivano rispettivamente nelle mani di Pietro Inzerillo (fratello del piu' noto Salvatore) poi ucciso, come e' noto negli Stati Uniti d'America; di Leonarda Costantino, madre di Francesco Marino Mannoia; e di Michele Graviano, anch'egli ucciso nel corso della "guerra di mafia". Tutti personaggi codesti che, come poi sarebbe stato accertato, risultano sicuramente affiliati a Cosa Nostra. Con essi il Greco - secondo le risultanze istruttorie inequivocabili, intratteneva rapporti in ordine ai quali non e' stato in grado di fornire alcuna persuasiva e convincente spiegazione.

Nella parte della sentenza dedicata alla illustrazione dei traffici di droga con gli U.S.A. si tratta anche del ruolo di Leonardo Greco, rivelatosi sia il punto di partenza siciliano della droga spedita oltre oceano, sia il punto terminale di arrivo delle ingentissime quantita' di valuta estera rimesse in Italia dagli acquirenti americani.



Gia' nel corso delle indagini condotte dalla Polizia U.S.A. erano emersi i collegamenti tra il Greco e Giuseppe Ganci, detto u' buffulutu"= masciddutu, ovverosia, in lingua, dalle gote grosse, paffuto, sicuramente coinvolto in quei traffici, essendo state ritrovate tra gli appunti sequestratigli, sotto l'indicazione "Nardo", le annotazioni di tre utenze della rete urbana di Bagheria, tutte riferibili a Leonardo Greco (Fot.019790).

Su tale personaggio, sul suo ruolo e sulla sua importanza in "cosa nostra" e nell'ambito del traffico di droga, appaiono illuminanti le approfondite indagini di questa Corte, condensate in Cap. I, parte II, pp.711 e ss., ed in particolare, pp. 732 ss.

Inoltre, Gaetano Mazzara, sottoposto il 19 dicembre 1983 a pedinamento in Sicilia, dove, come appariva dalle espletate intercettazioni telefoniche, si era recato per condurre a termine le trattative per l'acquisto di ingente quantitativo di sostanza stupefacente, fu visto recarsi alla ore 8,45 in Bagheria. Ivi giunto, si recava presso la sede della ICRE, uscendone poco dopo e facendovi ritorno verso le 10,30. Dopo circa mezz'ora ne usciva con una autovettura condotta da Carlo Castronovo, con il

quale si recava in banca. Nella stessa giornata prendeva contatti, tra gli altri con Filippo Nania, Michelangelo Aiello, Umberto Casamento, Erasmo Ferrante e Salvatore Sbeglia, tutti personaggi anche per altro verso, coinvolti nell'inchiesta relativa al traffico di stupefacenti con gli U.S.A.

Ma, come dianzi precisato, punti decisivi d'accusa nei confronti del giudicabile si ritrovano, anzitutto, nelle dichiarazioni di Amendolito Salvatore, e, quindi, in quelle del :Contorno il quale lo indica come capo effettivo della famiglia di Bagheria.

Salvatore Amendolito, piu' volte sentito dagli agenti federali U.S.A. e dal Grand Jury nonche' da organi di polizia giudiziaria e dall'Autorita' giudiziaria italiana nel corso di commissione rogatoria internazionale (VOL.1/G f.6), ha fatto importantissime rivelazioni sul riciclaggio dei dollari "sporchi", riferendo in particolare di svolgere attivita' di intermediazione tra clienti e banche per risolvere problemi finanziari e negoziare titoli.

Dal 1977 si era stabilito a New York, dove aveva costituito la INTERNATIONAL FISH Co., societa' di import-export di pesce dagli U.S.A. in Italia, avendo come corrispondente tale Miniati Salvatore, della FINAGEST, societa' svizzera che si interessava del trasferimento di capitali italiani.

In America aveva preso contatti con un siculo-americano, il quale lo aveva fatto entrare in rapporti con Mario Di Pasquale .

Quest'ultimo lo aveva messo in relazione con Paolo Guarino e Giorgio Muratore, personaggi che egli aveva incontrato nel gennaio 1980. Con essi tuttavia, non era riuscito a concludere alcuna spedizione di pesce, mentre poi aveva saputo dal Di Pasquale che il Guarino era stato ucciso a Palermo per questioni di mafia.

Tra la fine del 1979 e gli inizi del 1980 si era trovato in difficolta' finanziarie ed aveva allora accettato una proposta fattagli da Salvatore Miniati, che gli chiedeva di interessarsi per trasferire ingenti somme dagli U.S.A. in Svizzera per un ammontare complessivo di circa 10.000.000 di dollari, ripartiti in circa 300.000 dollari per volta.

Il Miniati gli aveva fatto presente che la proposta partiva da un suo amico e cliente,

Oliviero Tognoli, il quale era titolare di alcune ferriere in Sicilia, che fornivano materiali ad un gruppo di costruttori siciliani: questi stavano intraprendendo alcune grosse costruzioni ed avevano bisogno di circa dieci miliardi di lire. Lo stesso Tognoli aveva detto al Miniati che vi erano dei proprietari di pizzerie newyorkesi i quali avevano disponibilita' di liquido, evaso al fisco, e volevano trasferirlo in Sicilia per investimenti immobiliari. Il loro problema era come fare uscire quelle somme dagli U.S.A. ed il compito dell' Amendolito doveva consistere nell'attuare tale proposito e far pervenire la valuta in Svizzera, poiche' per i successivi movimenti altri si sarebbero interessati.

Amendolito continuava ricordando di aver parlato della cosa direttamente con Tognoli, il quale gli aveva indicato la persona presso la quale avrebbe dovuto prelevare il denaro, cioe' tale Frank Castronovo, detto "Ciccio l'Americano".

Il sistema di trasferimento del denaro, ideato dall'Amendolito, veniva realizzato con il prelievo diretto delle somme dal Castronovo e il versamento nel proprio conto corrente; quindi nel successivo trasferimento mediante rimessa bancaria o mediante cheques presso la banca svizzera-italiana di

Nassau. Da qui un funzionario della banca, via telex, trasferiva il denaro alla sede di Mendrisio (Svizzera) dello stesso Istituto di credito, dove veniva versato in un conto corrente specificamente aperto.

La valuta dalla Svizzera giungeva poi in Sicilia a Tognoli e da questi ad un gruppo di imprenditori rappresentato da Leonardo Greco.

Amendolito aggiungeva di aver effettivamente trasferito, col detto sistema, circa dieci milioni di dollari; di essere una volta venuto in Sicilia, ove aveva incontrato Tognoli ed un certo Greco (che poi riconosceva nella foto segnaletica di Leonardo Greco); che costui acquistava dal Tognoli grossi quantitativi di ferro; che aveva ricevuto denaro da esportare oltre che dal Castronovo anche da Philip Matassa, presentatogli dal Tognoli come cugino della propria moglie.

Gli accertamenti disposti in seguito alle dichiarazioni dell'Amendolito ne hanno dimostrato la piena attendibilita', fino ai piu' minuti particolari.

Mario Di Pasquale, Giorgio Muratore e Francesco Castronovo sono tutti di Bagheria, alla cui "famiglia" appartiene Leonardo

Greco, e sono stati oggetto di indagine, assieme a Paolo Guarino, nel noto procedimento contro Rosario Spatola ed altri. Il Di Pasquale ed il Muratore anzi sono stati in quella sede condannati per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Dagli atti di quel procedimento risulta, inoltre, che effettivamente Giorgio Muratore si era recato negli U.S.A. nel gennaio 1980 e che, successivamente, Paolo Guarino era stato ucciso in Palermo per questioni relative a somme provenienti dal traffico di eroina. Dai rapporti, in atti, della DEA e della FBI era già emerso che Onofrio Catalano e Filippo Matassa erano stati notati mentre recapitavano ad Amendolito pacchi contenenti dollari in contanti, mentre Giuseppe Ganci e Frank Castronovo svolgevano mansioni di controllo (vedi rapporto a (Vol.1/G f.16) ed altri successivi di pari oggetto).

Salvatore Contorno (VOL.125 f.5), (VOL.125 f.18), (VOL.125 f.58), (VOL.125 f.60), (VOL.125 f.61), (VOL.125 f.73), (VOL.125 f.111), (VOL.125 f.112), (VOL.125 f.125), (VOL.125 f.134), (VOL.125 f.138), (VOL.125 f.145), (VOL.125 f.154), (VOL.125 f.160), (VOL.125 f.162) e (VOL.125 f.191)), contribuendo a far

saldare compiutamente il cerchio relativo alla ricostruzione dell'intero traffico della droga facente capo al Greco, ha invece descritto le fasi della preparazione della spedizione dell'eroina negli U.S.A. nell'ambito di un traffico i cui proventi giungevano poi in Italia attraverso le operazioni finanziarie dell'Amendolito.

Egli ha testualmente riferito:

- "Per quanto riguarda Greco Leonardo ed i suoi fratelli, posso dire che mi sono stati ritualmente presentati come "uomini d'onore" il predetto ed un fratello residente abitualmente negli U.S.A. (Salvatore Greco, del quale tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata alla illustrazione dei traffici di eroina con gli Stati Uniti di America). Anche gli altri fratelli, tuttavia, come mi e' stato riferito da Emanuele D'Agostino, sono "uomini d'onore". Al riguardo preciso quanto segue: nei primi mesi del 1980 Emanuele D'Agostino, che in quel periodo era latitante, mi invito' ad andare con lui, guidando la mia autovettura. Lo accompagnai prima al deposito di ferro, sito all'uscita dell'autostrada per Bagheria, cui e' interessato Leonardo Greco, poiche' i l

D'Agostino aveva un appuntamento con quest'ultimo; quindi, poiche' Leonardo Greco non era li', accompagnai il D'Agostino, seguendo le sue indicazioni, in una casa di campagna sita presso Bagheria, che sarei in grado di indicare. Qui il D'Agostino mi presento' come "uomo d'onore" una persona che mi disse essere il fratello di Leonardo Greco ed abitante negli U.S.A.; mi preciso' che tutti i Greco, fratelli di Leonardo, erano "la stessa cosa". L'incontro, come ho avuto modo di notare, aveva come scopo la spedizione di una partita di eroina, circa 40 chilogrammi, negli U.S.A.. Vi erano, infatti, altri uomini che mi sembrarono stranieri e che non mi furono presentati, che sarei forse in grado di riconoscere. Costoro accertarono se la droga fosse di buona qualita'. Non capii bene il procedimento usato, ma vidi pacchi di cellophane contenenti una sostanza bianca e vidi qualcosa che bolliva su un fornello ed una puzza intensa di acido, nonche' dei piccoli contenitori di vetro. Io, per discrezione, mi appartai andandomene fuori, in macchina, anche perche' l'aria era divenuta irrespirabile. Dopo un po' D'Agostino usci' ed andammo via insieme. Lungo il tragitto egli mi spiego' che quelli da me visti erano gli acquirenti americani



della droga. Mi spiego' anche che si trattava di merce appartenente a diverse persone e che si stava preparando la spedizione in unica volta. Mi disse che per distinguere le varie partite si apponevano segnali convenzionali sui pacchi (segni di matita, tagli di estremita' e cosi' via), in modo che si potesse distinguere se e quale partita non fosse buona. Se mal non ricordo ogni pacco era di 500 gr. Dopo un paio di giorni fu data grande pubblicita' al sequestro di una partita di droga di 40 chilogrammi di eroina, avvenuto in Milano ed il D'Agostino mi informo' dell'accaduto e mi disse che si trattava proprio di quella partita di droga di cui ho parlato".

E' evidente in questa descrizione il riferimento ai 40 kg. di eroina sequestrati nel marzo 1980 ai fratelli Adamita in Milano, di cui si e' occupato il piu' volte citato procedimento contro Rosario Spatola ed altri.

Va aggiunto che a quell'operazione parteciparono alcuni emissari degli acquirenti americani, quali Filippo Ragusa e Filippo Ricupa, residenti negli U.S.A., che furono in piu' occasioni notati in Bagheria assieme a Giorgio Muratore e che possono essere benissimo quegli stranieri di cui parla Contorno.

Vi era pero' un elemento da confrontare. Quando quel quantitativo di eroina era stato sequestrato nessuno aveva fatto attenzione ad eventuali segni sui pacchi di cellophane contenenti la droga e di tutto cio' non vi era traccia nei rapporti di Polizia. Occorrendo compiere tale accertamento, si procedeva in Milano all'esame del reperto. Aperti gli scatoli contenenti i pacchi con l'eroina, veniva riscontrato che ciascuno di questi pesava 500 gr. e che su molti di essi vi erano i segni convenzionali descritti dal Contorno: alcuni presentavano dei numeri, altri delle "x", altri ancora dei tagli agli angoli superiori (VOL.155 f.160). Non sarebbe stata possibile piu' puntuale conferma delle dichiarazioni del Contorno e prova piu' convincente e perentoria, al contempo, del coinvolgimento di Leonardo Greco e del fratello Salvatore nel traffico di stupefacenti con gli U.S.A. (Si vedano a tal proposito nel Cap. I, parte I, di questa sentenza la parte appositamente dedicata a tale episodio nella valutazione psicologico probatoria del Contorno ( paragr. 12, pp. 91 ss.) in cui, fra l'altro, si riportano alcuni tratti delle dichiarazioni dibattimentali del Contorno

Ulteriore riscontro, questa volta delle dichiarazioni di Amendolito, trovansi nel controllo di Polizia cui il 10 luglio 1981 il Greco ed Oliviero Tognoli furono sottoposti mentre transitavano insieme dal valico di Ponte Chiasso a bordo dell'autovettura targata BS-660265.

Ed il Tognoli era mero strumento nelle mani del Greco, come ebbe al Contorno a confidare Orazio Saccone, che in una successiva piu' precisa ricostruzione della visita col D'Agostino a Bagheria, lo stesso Contorno ha precisato trovavasi in compagnia "e non casualmente" del Leonardo Greco.

Ma Salvatore Contorno non si e' limitato a riferire dei traffici di droga del Greco, fornendo anzi preziosi particolari circa il suo ruolo nell'ambito di Cosa Nostra, rivelatosi di primaria importanza.

Secondo il Contorno, invero, dovendo essere sostituito Antonino Mineo, vecchio capo della "famiglia" di Bagheria, aspiravano alla "prestigiosa" carica sia Tommaso Scaduto che il Greco, che avversava profondamente il concorrente. Per dirimere la questione Michele

Greco aveva imposto il genero Giovanni Scaduto, rivelatosi una figura meramente rappresentativa, poiche' il vero capo della cosca era divenuto il Greco, entrato anche a far parte della Commissione di Cosa Nostra.

Il Greco, secondo il Contorno, manteneva stretti contatti con gli omonimi di Ciaculli, dei quali spesso era ospite nella loro villa di Casteldaccia; con il famigerato Giuseppe Greco di Nicolo' detto "scarpazzedda" e con i Prestifilippo.

Altri privilegiati rapporti con il prestigioso boss dell'agrigentino Carmelo Colletti emergono dalle dichiarazioni della ex convivente di costui Benedetta Bono (VOL.116 f.2 e segg.) + (VOL.166 f.166) + (VOL.188 f.212 e segg.)), secondo cui l'amante era stato visto da lei piu' volte rientrare da Bagheria con pacchi di banconote da lire 50.000 appena ritirati dal Greco. E nonostante costui abbia negato financo di conoscere il Colletti, e' stato accertato come quest'ultimo tenesse le utenze telefoniche relative al Greco accuratamente annotate nella sua agenda (VOL.198 f.265). E' emerso inoltre, nel corso di servizio di  
i n t e r c e t t a z i o n e

telefonica disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento sulla utenza del Colletti, che costui l'8 gennaio 1982 ricevette due telefonate da Leonardo Greco, che gli si rivolgeva col deferente e significativo appellativo di "don Carmelo" (VOL.143 f.119) + (VOL.146/R f.3).

Vanno ancora ricordate le dichiarazioni di Salvatore Coniglio (VOL.206 f.130), (VOL.206 f.131), (VOL.206 f.143) e (VOL.206 f.149)), in forza delle quali e' stato emesso nei confronti del Greco, l'ordine di cattura 237/84, con il quale gli fu contestato il reato di cui all'art.75 legge n.685 del 1975.

Infine, appare opportuno far menzione delle risultanze delle indagini bancarie (di cui all'allegata scheda) espletate sul Greco e sui suoi soci Caltagirone e Gargano. Esse hanno consentito di accertare rapporti bancari intrattenuti personalmente dall'imputato in esame o dal suo gruppo con Antonino Geraci, Antonino La Rosa, Rosario D'Agostino, Giovanni Oliveri, Salvatore Fazio, Gaetano Tinnirello, Benedetto Santapaola, Giovanni Pilo, Alessandro Vanni  
C a l v e l l o , G i o v a n

Battista Inchiappa, Gaspare Lo Cascio, Salvatore Buscemi, Filippo Marchese, Salvatore Greco, Benedetto Tinnirello, Domenico Federico, tutti incriminati per loro appartenenza a Cosa Nostra e tutti sconosciuti al Greco, com'egli ha candidamente, sin dai suoi primi interrogatori, dichiarato, ammettendo di conoscere soltanto i suoi compaesani di Bagheria e taluno dei coimputati col quale avrebbe intrattenuto meri rapporti commerciali.

L'imponenza delle prove raccolte emerge inequivocabilmente dagli elementi superiormente riassunti, per cui la Corte non ha alcun dubbio sulla sua colpevolezza in ordine ai reati di cui ai mentovati capi 1, 10, 13 e 22.

Pertanto, mentre dagli altri reati a lui addebitati egli deve andar assolto con formula piena (come chiarito in CAP. IV, Parte II, della presente ) per i delitti in ordine ai quali ne va affermata la responsabilita', - avuto riguardo alla peculiare intensita' del dolo, alla gravita' sconvolgente delle conseguenze prodotte, alle surrettizie modalita' del fatto, alla personalita' globale del giudicabile, quale emerge dagli elementi a suo carico raccolti, adeguata appare la pena di anni ventidue di reclusione

e di lire 180 milioni di multa, cui conseguono le pene accessorie dettagliate in dispositivo (p.b. art. 416 bis I e IV comma C.P. = anni 4 reclusione +1/3 per V comma = anni 5 e mesi 6 reclusione + art. 7 legge n. 565 del 1965 = anni 6 reclusione + 81 cpv C.P. = anni 6 e mesi 6 reclusione-

p.b. art. 75 3 comma L. n. 685/75 = a. 15 recl. e 140 mil. di multa + aumento ex comma quarto art. 75 L.685/75= anni 15 mesi 2 e L.150.000.000 + art. 81 C.P.cpv. = anni 15 mesi 6 e 180 mil. di multa.

**GRECO Leonardo** nato il 16.6.1938

a) Risulta essere socio della I.C.RE (Industria Chiodi e Reti) S.r.l., con sede in Bagheria, contrada Serradifalco, i cui altri soci sono:

**CALTAGIRONE Francesco Paolo di Pietro**, nato a Bagheria il 22.8.1936;

**GARGANO Antonino fu Giovanni e MINEO Maria**, nato a Bagheria il 16.10.1936

**CALTAGIRONE Pietro**, nato a Bagheria il 18.2.1920.

b) CALTAGIRONE Francesco Paolo ha emesso i sottoelencati assegni bancari tratti sul proprio c/c nr.38588/20 intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - agenzia di Bagheria -:

1) a favore dell'AVIMEC TRASPORTI S.r.l., con sede in Catania, Piazza dei Martiri nr.4;

n.1160536 del 21.02.1978 di lire 4.449.000 neg.da SANTAPAOLA Benedetto, nato a Catania il 4.6.1938.

Soci dell'AVIMEC sono SANTAPAOLA Grazia fu Vincenzo e di D'EMANUELE Cosima, nata a Catania il 10.1.1942, sorella di SANTAPAOLA Benedetto, ed il marito ERCOLANO Giuseppe, fratello di ERCOLANO Salvatore.

2) a favore di TERESI Antonino, nato a Palermo il 2.8.1952;

n.1174968 del 31.10.1978 di lire 11.750.000 emesso all'ordine della societa' TERESI e SACCONI.

c) CALTAGIRONE Francesco Paolo ha ricevuto i seguenti assegni bancari:



1) assegno bancario nr.0068166 del 28.12.1978 e nr.0075671 del 09.01.1979 rispettivamente di lire 3.000.000 e 8.000.000, tratti sul c/c nr.145403/20 intrattenuto da LA ROSA Antonino, nato a Palermo il 18.6.1938, presso la C.C.R.V.E. - filiale di Palermo -.

2) n 016338336 del 15.12.1979 di lire 1.600.000 tratto sul c/c nr.38518/10 intrattenuto da TINNIRELLO Gaetano di Santo e di VASSALLO Vincenza, nato a Palermo il 16.1.1946, presso la C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo -.

3) n.023235285 del 03.02.1983 di lire 22.000.000, emesso a favore della I.C.RE., tratto sul c/c nr.229753/20 intrattenuto dalla INGAR S.r.l., il cui amministratore e' PILO Emanuele, nato a Palermo il 3.10.1946, presso la C.C.R.V.E. - sede in Palermo -.

4) n.29964322 del 21.04.1978 di lire 1.834.000, emesso a favore di GRECO Leonardo e tratto sul c/c nr.410103556 intrattenuto da GERACI Antonino, nato a Partinico il 2.1.1917, presso il Banco di Sicilia - agenzia di Partinico -.

5) n.3 assegni bancari per complessive lire 14.400.000 tratti sul c/c nr.12744/20 intrattenuto da INCHIAPPA G.Battista e FAZIO Salvatore presso la C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo -. Costoro, sullo stesso conto, hanno tratto l'assegno nr.016337348 del 9.11.1978 di lire 2.500.000 all'ordine di GRECO Leonardo.

6) n.58252928 del 2.10.1980 di lire 1.725.000, emesso all'ordine di GRECO Leonardo e tratto sul c/c nr.58252928 da TERESI Emanuele di Giovanbattista e di CAMINIA Salvatrice, nato a Palermo l'1.1.1933, amministratore della TE.CO. - Tecno Costruzioni - S.p.A..

7) Sul c/c nr.16178/20 della Olimar Costruzioni S.r.l. con sede in Palermo, via Messina Marine nr.429, della quale sono soci:

- TINNIRELLO Benedetto, nato a Palermo il 5.1.1926;

- MARCHESE Filippo, nato a Palermo il 14.9.1938;

- OLIVERI Giovanni, nato a Villafrati il 21.3.1945;

sono stati tratti gli assegni nn.rr. 016340347 del 20.4.1980 di lire 17.370.000 e 016357504 del 5.1.1981 di lire 1.243.500, emessi rispettivamente all'ordine di CALTAGIRONE Francesco Paolo e dell'I.C.RE. s.n.c..

8) Ha ricevuto da D'AGOSTINO Rosario fu Ignazio e di BONOMO Caterina, nato a Palermo il 20.6.1945, l'assegno nr.0588001 del 2.3.1979 di lire 1.378.000, tratto sul c/c nr.407511 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele -.

d) Il CALTAGIRONE ha presentato all'incasso diversi effetti emessi dalle imprese del gruppo "Notaro" e precisamente:

I.N.C. S.p.A., effetti per lire 12.294.404;

N.S.C. S.n.c., effetti per lire 14.386.174;

Notaro Costruzioni (presumibilmente N.S.C.),  
effetti per lire 2.601.681.

La I.N.C. S.p.A. e' l'Impresa Notaro Costruzioni S.p.A. con sede in Bagheria, via Consolare nr.25 nella

quale e' socio NOTARO Andrea fu Mariano e di GANDOLFO Maria Concetta, nato a Villabate (PA) il 9.11.1920, coniugato GRECO Rosa di Giuseppe e di FERRARA Caterina, nata a Palermo il 15.11.1930, sorella di GRECO Michele e GRECO Salvatore.

La N.S.C. S.p.A. e' la Notaro Siciliana Costruzioni S.p.A. con sede in Bagheria, via Consolare nr.25 nella quale e' socio NOTARO Mariano di Andrea e di GRECO Rosa, nato a Palermo il 18.9.1952.

e) VANNI CALVELLO Alessandro di Vincenzo, nato a Palermo il 20.3.1939, ha tratto sul proprio c/c nr.5.58/20 della C.C.R.V.E. - agenzia di Alia -, gli assegni nn.rr.0808931 del 2.7.1979 di lire 11.022.000 e 5093124 del 27.1.1977 di lire 1.253.000 all'ordine di CALTAGIRONE Francesco Paolo, che li ha negoziati.

f) LO CASCIO Gaspare, nato a Palermo l'11.9.1942, ha tratto sul proprio c/c nr.42056 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele -, l'assegno nr.1426996 del 30.6.1982 di lire 3.596.400 all'ordine

della "Cava Valle Rena" s.n.c. che l'ha girato all'I.C.RE..

g) GRECO Salvatore ha tratto, sul c/c nr.25503 del Banco di Sicilia - sede di Palermo -, l'assegno nr.48889040 del 28.3.1980 di lire 26.960.000 all'ordine di CALTAGIRONE Francesco Paolo.

h) CALTAGIRONE Francesco Paolo ha negoziato i seguenti assegni:

n.010604304 del 21.05.1979 di lire 4.528.000

n.010270114 del 23.05.1979 di lire 9.778.000

n.010865801 del 29.08.1979 di lire 10.266.666

n.010865820 del 29.08.1979 di lire 15.000.000

tratti sul c/c nr.144692/20 della C.C.R.V.E. - Filiale di Palermo - il primo da BONURA Francesco di Vincenzo, nato a Palermo il 27.3.1942, e gli altri tre da BUSCEMI Salvatore di Giovanni, nato a Palermo il 28.5.1938.

Gli assegni sono stati emessi rispettivamente all'ordine di GRECO Leonardo, di CALTAGIRONE Francesco Paolo, e dell'I.C.RE..

i) CALTAGIRONE Francesco Paolo ha ricevuto i seguenti assegni:

- 1) n.015063128 del 28.09.1979 di lire 25.000.000
- n.015063129 del 20.11.1979 di lire 30.000.000
- n.015063130 del 22.11.1979 di lire 34.000.000
- n.015197409 del 10.09.1980 di lire 18.245.000
- n.015197412 del 23.09.1980 di lire 18.345.000

tratti da FEDERICO Domenico nato a Palermo il 25.2.1940, sul c/c n.186324/20 della C.C.R.V.E. - filiale di Palermo - intrattenuto dalla "Adriana Costruzioni" S.r.l. della quale FEDERICO e' amministratore.

- 2) n.1336917 del 30.09.1980 di lire 20.000.000
- n.1336919 del 30.11.1980 di lire 19.270.000

tratti da FEDERICO Domenico sul c/c n.41665 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele - intrattenuto dalla "CO. FED." S.r.l. della quale FEDERICO e' procuratore.

- 3) n.015105996 del 23.01.1980 di lire 10.000.000

n.015105997 del 15.02.1980 di lire 14.000.000  
n.015105998 del 15.03.1980 di lire 15.000.000  
n.015105999 del 27.04.1980 di lire 25.000.000

tratti da FEDERICO Domenico sul c/c n.162274/20 della C.C.R.V.E. - filiale di Palermo - intrattenuto dalla "Urania Costruzioni" S.r.l. della quale FEDERICO e' amministratore. Gli assegni sono stati emessi all'ordine dell'I.C.RE. e girati da CALTAGIRONE nella qualita'.

n.0596038 del 30.07.1979 di lire 28.000.000  
n.0340801 del 28.05.1980 di lire 19.000.000  
n.0340805 del 30.05.1980 di lire 2.000.000  
n.0340802 del 29.06.1980 di lire 19.000.000  
n.0340806 del 30.06.1980 di lire 2.300.000

tratti da DI BARTOLO Anna Maria, nata a Palermo il 26.2.1942 - moglie di FEDERICO -, sul c/c n.40162 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele -.

**Greco Michele**

Personaggio inquietante, del quale in altra parte della sentenza si e' tratteggiato il profilo, alla luce delle risultanze istruttorie e dibattimentali, dopo il suo arresto avvenuto nel corso dello svolgimento di questo processo, pur protestando la sua assoluta estraneita' all'organizzazione criminale di cui veniva indicato come il capo, svelava in realta', attraverso l'esame approfondito delle sue dichiarazioni, atteggiamenti ed aspetti che finiscono col confermare quanto di lui era stato detto in istruttoria e a dibattimento dagli imputati dichiaranti.

Egli e' qualificato quale individuo dalla scialba personalita' e succube dei corleonesi sia da Buscetta sia dal Contorno, e collocato da costoro, dal Marsala e da altri al vertice della organizzazione di "cosa nostra", la quale, secondo le indicazioni che da piu' parti sono confluite nel presente procedimento (a conferma di quanto gia' rilevato dalle forze dell'ordine in vari Rapporti, quale quello del 13 luglio 1982) si rastrema in forma piramidale.



Per le necessita', invero attinenti alla sua organizzazione, alle sfere di competenza interne ed anche per la determinazione dei piu' gravi delitti (secondo le affermazioni soprattutto del Buscetta Tommaso) funziona un organismo verticistico, variamente chiamato "commissione", "cupola" o "provincia", capo del quale e' stato concordemente indicato il Greco Michele.

Trattasi di insopprimibile esigenza interna alla stessa struttura, la cui articolazione presuppone una ramificazione di competenze, in senso sempre piu' lato e responsabile.

Rimandando, comunque, su tale fondamentale punto del processo alle trattazioni specifiche che ne sono state fatte in Capitolo I pag.769 ss. e in Capitolo IV Parte 2, resta da dare atto che la figura del Greco Michele, collocata al vertice di tale organizzazione, attraverso un nomignolo, "Papa", che quasi certamente si forma a cagione della sincope afferente al termine Papa' - gia' di per se' stesso estremamente indicativo - soltanto negli ultimi tempi si e' rivelata in tutto il suo spessore e la sua importanza nella impropriamente chiamata "guerra di mafia".

Le prime notizie della sua posizione di spicco in seno all'organizzazione mafiosa risalgono al lontano 1981 in cui un giovane, tale Di Gregorio Salvatore, sentito dalla Polizia, essendo stato arrestato insieme con Mondino Michele come partecipe (Vol.6/A f.001006) di una tentata rapina, ne fece per la prima volta il nome (non senza omettere di premettervi un significativo "don", indicandone la zona d'influenza).

Del verbale di polizia che tali dichiarazioni riporta e' stato chiesta dalla difesa la declaratoria di nullita' per mancato adempimento delle formalita' di cui all'art.225 C.P.P..

Senonche', come e' stato altrove osservato, (Capitolo V paragrafo 1) la parte che concerne le dichiarazioni del Di Gregorio sul Greco Michele, ha natura e funzione soltanto di sommarie informazioni testimoniali. Ed invero, chiuso il verbale concernente il reato per cui egli era stato arrestato, il cui brano si individua per la spontaneita' delle dichiarazioni (spontaneamente dichiara), la parte finale di esso e' dedicata alle informazioni che i poliziotti, accortisi che il Di Gregorio abitava nei pressi della casa dove fu

ucciso il Bontate, ottennero dallo stesso, facendo precedere le dichiarazioni medesime da un significativo A D.R..

Conseguentemente, nei confronti di siffatta parte del verbale (il cui contenuto e' notoriamente scindibile) non vigevano le formalita' previste dalla legge per l'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, proprio perche' non ne ricorreva la ratio.

Peraltro, come e' noto, dopo qualche tempo, uscito dal carcere, il 23 dicembre 1981, il Di Gregorio, che secondo le dichiarazioni del padre era rimasto cosi' scioccato ed impaurito, tanto da farsi accompagnare anche per la minima incombenza (V. Capitolo IV paragrafo 44), venne messo a morte in relazione certamente alle dichiarazioni che aveva reso e dopo pochi giorni che il Di Gregorio Stefano, autista del Bontate, di cui aveva fatto cenno il suo omonimo Salvatore, era stato senza alcun frutto sentito dalla Polizia, con le contestazioni relative alle rivelazioni sopra riassunte.

Anche di tale omicidio e' stato chiamato a rispondere il Greco Michele nel presente processo e la Corte ha ritenuto di doverne affermare la responsabilita' sulla base degli elementi evidenziati in altra parte di questa sentenza (Capitolo VII paragrafo 8).

La potenza economica raggiunta dalla famiglia del prevenuto e le sue peculiari doti di tiratore olimpionico ne hanno consentito il facile inserimento negli ambienti piu' chiusi del Capoluogo regionale ed anche in quelli finanziari, com'e' dimostrato, in modo emblematico, dalle vicende attinenti all'acquisto del fondo Verbumcaudo di Polizzi Generosa (PA).

Detto fondo, anch'esso appartenente all'eredita' del conte Tagliavia, esteso oltre 150 ettari, risulta venduto il 30 dicembre 1978 a Greco Michele e Greco Salvatore ed alle loro consorti per il prezzo di L.250 milioni.

L'Avv. Gioia Luigi, sentito come teste, ha riferito (Vol.24 f.452083-452085) che il prezzo effettivamente sborsato era stato di 650 milioni di lire, oltre a 150 milioni di lire dati dai Greco al mezzadro Serrauto Giuseppe per lasciare i fondi. Il Gioia non ha mancato di sottolineare che in ultima analisi i Greco gli avrebbero fatto un favore perche' nessuno voleva acquistare il fondo.

In realta' tutta la vicenda e' poco chiara.

E', anzitutto, molto strano che un'amministrazione avente fini meramente liquidatori

nell'interesse dei creditori, qual era quella dell'avvocato Gioia, stipuli un contratto pubblico di compravendita per un prezzo inferiore di ben 400 milioni a quello effettivo, esponendo cosi' la S.A.T. S.p.A. al diritto di prelazione da parte dei proprietari dei fondi contigui.

Appaiono, poi, molto significative le modalita' di pagamento del prezzo.

Il corrispettivo, infatti, e' stato pagato dal Greco quanto a 300 milioni di lire con un assegno di pari importo tratto sul Banco di Sicilia di Palermo il 2 aprile 1979, dopo la concessione di un fido, la cui pratica e' stata istruita, a tempo di record, in pochissimi giorni; quanto a 350 milioni di lire mediante assegni tratti dall'Immobiliare Frattese sulla Banca Fabbrocini di Marano di Napoli.

Amministratore della societa' immobiliare e' Di Maro Domenico, imputato di appartenenza all'associazione camorristica "Nuova Famiglia", ritenuto particolarmente legato ai fratelli Nuvoletta, indicati da Buscetta quali mafiosi alle dirette dipendenze di Greco Michele.

Ebbene, il Di Maro, interrogato, ha dichiarato di aver fatto un favore a Fabbrocini Alfredo, che intendeva erogare un fido all'imprenditore Cocozza Salvatore, il quale ormai aveva interamente utilizzato le sue linee di credito (Vol.74 f.436586).

Il Fabbrocini, personaggio anch'egli molto vicino ai Nuvoletta, ha sostenuto al contrario che era stato il Cocozza ad indicare Di Maro Domenico per intestargli formalmente l'erogazione del prestito (Vol.80 f.437942).

Cocozza Salvatore, deceduto fin dal 7 febbraio 1980, non e' in grado di smentire ne'l'uno ne'l'altro.

Tuttavia e' da notare che anche Barbarossa Nunzio, indicato da Buscetta come mafioso e braccio destro di Zaza Michele, ha chiamato piu' volte in causa il defunto Cocozza Salvatore come prenditore di assegni poi pervenuti a mafiosi siciliani.

Va, infine, ricordato che l'Avv. Gioia Luigi, quando gli e' stato chiesto come mai avesse accettato assegni per ben 350 milioni di lire, emessi direttamente all'ordine della S.A.T. da parte di una societa' a lui completamente sconosciuta, quale

l'Immobiliare Frattese, ha candidamente sostenuto (Vol.90 f.440883), che non aveva fatto caso al nome del traente e che non aveva nemmeno esaminato gli assegni.

In conclusione, puo' ben dirsi che con le significative modalita' teste' descritte, i Greco si sono sostanzialmente impadroniti, a condizioni estremamente vantaggiose, di gran parte dell'eredita' del conte Tagliavia.

In relazione a quest'ultima va segnalata la singolare transazione stipulata dall'Avv. Gioia Luigi con i Greco, nella spiegata qualita' di amministratore unico della "S.A.T.", (alla quale erano stati conferiti i beni della eredita' Tagliavia) in base alla quale il canone da questi corrisposto nella misura di lit. 16.000.000 annui, veniva ridotto a lit. 6.000.000 per miglioramenti.

Altra clausola dell'atto qualificato come transattivo era che la S.A.T. doveva corrispondere ai Greco il 25% del prezzo ricavato dalla eventuale vendita del detto fondo.

Ebbene, la S.A.T., dopo aver stipulato un preliminare con il costruttore Alfano Rosario per un miliardo e dopo aver ricevuto da costui un acconto di 150 milioni, accondiscendeva a far

subentrare all'Alfano (dichiaratosi non in condizione di assumersi l'onere della realizzazione degli edifici su tale fondo) la "Edil Costruzioni" di Puccio Antonino, Bonaccorso Salvatore, Finocchio Gaspare e Fici Giovanna (suocera di Prestifilippo Nicola): il fondo, cioè, passava definitivamente ad alcuni membri di "Cosa Nostra", dopo essere stato condotto da tempo immemorabile dai fratelli Greco per un canone irrisorio, senza che i proprietari osassero pretenderne la riconsegna per giunta minacciati di azioni legali e procedure esecutive.

Si pensi che trattavasi di ben 75 ettari di agrumeto coltivato a regola d'arte e altamente fruttifero.

Negli accertati collegamenti con Di Marco Domenico e quindi con il clan camorristico degli Zaza, dei Nuvoletta e dei Bardellino, ricevono luminosa conferma attraverso le dichiarazioni di D'Amico Pasquale, (confermate a dibattimento nell'udienza dell'8 ottobre 1986) il quale dopo aver riconosciuto senza esitazione la fotografia del prevenuto, ha riferito di averlo incontrato a Marano presso i Nuvoletta, ove il Greco si era recato a visitare questi ultimi e



il Cutolo del quale il D'Amico era uno degli uomini di fiducia.

D'altra parte il Greco, ammantato da un'aurea di perbenismo, munito di passaporto e di porto d'armi, per anni e' stato il gradito ospite di noti circoli cittadini, - come osserva il Giudice istruttore nell'ordinanza di rinvio a giudizio - e di "blasonate" famiglie che, a gara tra di loro, cercavano anche di fare, con successo, buoni affari con societa' quali la "GR.IN.TA", sigla accomunante il figlio di lui, Greco Giuseppe, il barone Tasca ed il barone Inglese.

Come prova dei molteplici rapporti d'affari del Greco con gli altri imputati, piu' che tutti gli atti processuali, forse, e' indicativa la scheda delle risultanze bancarie che si allega e dalla quale si evince la stretta connessione del "Papa" con il clan dei Nuvoletta, e con Tinnirello Gaetano, Tinnirello Gaspare, Adelfio Francesco, La Rosa Giovanni, Tafuri Giuseppe, Aiello Michelangelo, Bontate Giovanni, Di Carlo Francesco, Orlando Antonio, Liccardo Pasquale, Di Pace Giuseppe, Greco Ignazio, Milano Salvatore, Milano Nunzio, Milano

Nicolo', Prestifilippo Giovanni, Prestifilippo Salvatore, Di Noto Francesco, La Pietra Gaetano, Mafara Salvatore, Rotello Antonio, Ingrassia Salvatore, Ingrassia Giuseppe, Inzerillo Santo, Mineo Giovanni, Mineo Antonio, Ciulla Ignazio, Vanni Calvello Alessandro, Li Vorsi Gaspare, Cannella Tommaso, Saccone Giuseppe, Saccone Orazio, Tinnirello Vincenzo, Greco Michelangelo, Bonaccorso Domenico e Francesco, Prestifilippo Nicola, Oliveri Giovanni, Tinnirello Gaetano, Di Maggio Giuseppe, La Rosa Antonino, Cottone Giuseppe, Intile Francesco, Guzzino Diego, Mineo Antonio, Prestifilippo Mario Giovanni.

Non a torto, adunque, osserva il Giudice istruttore che basta scorrere la scheda bancaria per rendersi conto della "centralita'" del ruolo del Greco anche nei rapporti economici, come pure bastera' rileggere le pagine dell'omicidio di Di Cristina Giuseppe o della organizzazione di Spadaro Tommaso per rendersi conto di come alcuni personaggi tornino sempre a galla in indagini bancarie

connesse al traffico di t.l.e. e di stupefacenti (cfr, per esempio, Liccardo Pasquale, La Pietra Gaetano).

Per qualunque scopo sia stato fatto, il libretto di deposito a risparmio vincolato a termine nominativo a nome di Prestifilippo Mario Giovanni aperto il 14 agosto 1958 dal prevenuto, dimostra, se pur ve ne fosse bisogno, l'intensita' dei rapporti e la vicinanza fra il giudicabile ed i Prestifilippo.

Il "Mariolino", cui il dono era stato dedicato, doveva con gli anni divenire uno dei killer prediletti della "famiglia" di Ciaculli e tale sua triste qualita' lo ha portato a finire i suoi giorni, mentre si trovava latitante, assassinato in un agguato appositamente tesogli in quel di Bagheria durante lo svolgimento di questo processo.

Secondo poi con quanto e' stato concordemente riferito dal Buscetta e dal Contorno, il Greco Pino (non parente del giudicabile in esame nonostante l'omonimia) persona legatissima ai corleonesi era riuscito ad imporsi come rappresentante della famiglia di Ciaculli.

Cio' aveva costituito pur sempre una deminutio del Greco Michele, il quale, pur conservando il ruolo di capo della commissione, aveva di fatto attenuato i contatti con la propria "famiglia".

Emerge in tal modo nitidamente la figura del Greco che in realta', secondo la presentazione del Buscetta, e' soggetto dalla personalita' opaca, che probabilmente per bramosia di potere, si e' fatto trascinare sulla scia dei prepotenti corleonesi, certamente per concomitanza di interessi, dimostrando, tuttavia, un opportunistico cinismo e favorendo col suo comportamento agnostico l'ascesa di quelli disseminata da innumerevoli cadaveri.

Il suo regno, il baglio "Favarella", oltre ad essere luogo di incontro di mafiosi di rango, e' anche il luogo ove, per un certo periodo, viene impiantato un laboratorio di eroina.

Le sue frequentazioni mondane non gli impediscono di essere invitato, quale ospite d'onore, alle nozze della figlia di Savoca Pino con Corrao Attilio.

Il suo interessamento per la attivita' di regista del figlio Giuseppe si esplica nell'ottenere, senza problemi, la disponibilita' del Teatro Massimo o della magnifica "Mercedes" di Salvo Nino.

Le sue attivita' di agrario sono esemplarmente illustrate da quanto detto sul fondo Tagliavia o

da quanto puo' leggersi nell'ordinanza di rinvio a giudizio del G.I. nel procedimento penale concernente truffe alla C.E.E. (Vol.218 f.508314).

Moltissime sono le pagine del processo che lo riguardano e lo avvolgono - nonostante le sue negazioni dibattimentali - indissolubilmente a tutta una sequela di avvenimenti tragici che hanno funestato, lasciando una tache indelebile, la citta' di Palermo.

Attraverso le indicazioni del Buscetta, del Contorno, del Sinagra e le rivelazioni del D'Amico Pasquale sopra richiamate, emergono punti decisivi per la valutazione della sua personalita' che qui possono essere brevemente cosi' riassunti:

a) - capo di "Cosa Nostra" e rappresentante, in seno alla stessa, delle famiglie campane;

b) - gestore, in proprio e con i Prestifilippo, di un laboratorio di eroina;

c) - mandante, del pari, di altri delitti, quali quello dell'Inzerillo Salvatore e di numerosi altri di cui si tratta nelle opportune sedi;

d) - ricco possidente agrario anche per la forza di intimidazione connessa all'organizzazione mafiosa che gli consente operazioni come quella contro i proprietari del fondo Tagliavia;

e) - "rispettato" cliente di istituti bancari, come dimostra l'operazione del fondo Verbumcaudo;

f) - imprenditore e trasformatore agrumicolo con lauti guadagni attraverso operazioni truffaldine ai danni della C.E.E;

g) - interessato ad un vorticoso giro di centinaia di milioni che, data la "qualita'" dei personaggi con i quali ha intrattenuto rapporti bancari, non possono non essere che proventi di illecite attivita';

h) - frequentatore di salotti mondani, ma anche di ambienti indubbiamente mafiosi e/o camorristi, come dimostrato dalle sue visite ai Nuvoletta a Marano o dall'invito alle nozze Savoca ;

i) - protagonista della c.d. "guerra di mafia", e delle persecuzioni e delle stragi che ad essa si riconnettono;

l) - persecutore inflessibile dei "traditori", come dimostrato dalla soppressione di Di Gregorio Stefano e dal brutale omicidio di Marchese Pietro;

m) - tenace, nell'odio, anche nei confronti dei congiunti, come dimostrato dalla persecuzione di "Cicchiteddu" ed altri, costretti ad emigrare per sfuggire alla sua vendetta;

n) - uno dei principali responsabili, insomma, di questi terribili anni di piombo che tanto sinistramente hanno segnato una citta', una regione, un'intera nazione.

Si e' altrove osservato come le dichiarazioni del Buscetta concernenti l'uccisione di Pizzuto Gigino ricevano luminosa conferma dalle propalazioni di Marsala Vincenzo, imputato di reati connessi, il quale ha confermato a dibattimento, con assoluta coerenza e senza alcun tentennamento, le rivelazioni rese durante la formale istruzione. In base ad esse e' stato possibile apprendere che, dopo l'uccisione di Bontate Stefano, il padre (poi soppresso - com'e' noto - in data 4 febbraio 1983 in Vicari) gli aveva narrato di una riunione di una cinquantina di uomini d'onore, presieduta da Greco Michele, il quale li aveva informati che Pizzuto era da considerarsi "fuori dalla famiglia" e che il suo posto era stato assegnato a Intile Francesco da Caccamo. Inoltre, il Greco, dopo aver informato i partecipanti alla riunione che il Pizzuto aveva mancato di riguardo alla commissione, non presentandosi davanti ad essa, ancorche' piu' volte invitato, aveva

significativamente commentato: "Chi ha firmato cambiali scadute prima o poi le deve pagare" (Vol.199 ff.6 e 7).

Ognun vede come le rivelazioni del Buscetta trovino nel racconto del Marsala , precisi ed inequivocabili riscontri, che attengono non soltanto alla posizione del Pizzuto in seno all'associazione mafiosa, ma anche all'organizzazione strutturale di quest'ultima e - particolarmente - al rango predominante di Greco Michele, che presiedette la riunione, cui il padre del Marsala partecipò', ed ebbe a pronunciare le parole gravide di oscuri presagi nei confronti del Pizzuto, di cui sopra si e' riportato il preciso tenore. In sostanza, esaminando congiuntamente gli elementi provenienti da fonti diverse e fra di loro non conosciute, ci si accorge come essi si sovrappongano armonicamente, concretando l'uno la continuazione logica dell'altro, lo sviluppo ultroneo, e nel contempo, la chiarificazione di proposizioni anteriori, e tutti insieme finiscono col fornire la descrizione di un ambiente, di una mentalita', di un modo di vivere.

Ne' va sottovalutato l'apporto conoscitivo del Contorno, sia nei confronti del Greco



Michele che del fratello Salvatore detto "Il Senatore".

Peculiare, nella sua singolarita' e' la descrizione del fondo Favarella che egli ha fatto a dibattimento su specifica domanda :"-U ' funnu Favareda e' tuttu chiusu i' mura, tutto chiuso di muri...Ed e' cumminato :u' limitu 'ra parti i sutta, versu i' Balati, versu Villabate E ddu bagghiu ri casi unni arristaru a Toto' Montalbo (Montalbo Salvatore)...Vinennu ri Cruciverde Giardini e iennu versu Palermu c'e' una stradella a attaccari e veni tuttu u' recintu chi ci sono i muri...e costeggiano...a' ricintazioni ri Favarella... e si puo' andare verso Villabate...

Doppu, c'e' a strada - via Conte Federico -, e cumincia : u' primu purtuni ranni, unni trasevano l'autotreno, a lamerato; un sicunnu purtuni e' tutto un pezzo ri lamerato sutta e tuttu cu' i bacchetti. U' primu e' tuttu lamiratu, u' sicunnu e' meta' lameratu. N'ta' jornu, c'e' sulu u' catinazzu, a' sira e' chiusu cu' du' catinazzi e a' mattina 'u veni a grapi ddu omu chi c'e'.

Doppu si trasi nnu sicunnu purtuni, e c'e' una stradella sulla sinistra tutt'a longu chi va o' primu bagghiu 'ri casi.

Mentri unu camina na' prima strata, ru sicunnu purtuni si po' trasiri puru nna stessa strata. Nell'altro purtuni e' sempre unica strada. Arrivannu nno bagghiu ci sunnu du' pilastri chi sunnu, chi fa ri pinsillina .

Prima di trasiri nno bagghiu c'e' una porta ranni a lamirato, rintra o' garage - e' un garage ranni e c'e 'un 42 vecchia data, un camion molto vecchio.

Si va sulla destra e c'e' l'ufficiu ru "Senaturi", tutta mobili nuovi, tutto sembra un tiatro...molto fino... Si va sulla sinistra e s'(acchiana nni'stanzi susu. E dda, unni si facivanu i riunioni e cumpagnia. 'Nfacci ci ficiru tuttu u' macchinario ricenti di agrumi...s'impaccanu agrumi...Si va cchiu' avanti e c'e' ...l'autri cai unni sta n'autru guardianu...sempri dintra u' bagghiu, e ci sta un guardianu...

Doppu si camina e si va a finisci nell'otra stratella, si va a finisci unni c'eranu i cani e u' laboratorio. L'otra strata si va unni c'era u' tiru a u picciuni. E sutta u' tiru a picciuni, ci facevanu u' macinu, unni macinavanu i' mannarini...Sul lato sinistro c'era l'atra stratella unni iavano a fari i' granni manciati..tutt' i granni manciati. E dda c'e'

tutta ...n'altu bagghiu, unni si mittivanu i' machini, i machini si mittevanu dintra pi' unnu fari viriri quannu passava l'elicottero.

E allora c'era una cucina a Elle, c'e' na' bella cucina ranni e doppu u' saluni unni si manciava, o' lato c'e' una pirriera, una cava ri pietra. Pero' ca un funziona cchiu' e ddocu ci sunnu tanti cunigghia...Ora ultimamenti, (chi 'avi di l'ottanta ca unnu frequentu cchiu',) ci ficinu n'altu purtuni, ri quannu era latitanti l'imputato Greco Michele e cumpagni, cci ficinu n'altu purtuni chi dava versu di Toto' Montalbo, ra parti ri dda' banna. E nisceva subito pi' Villabate, perciò un c'era bisogno cchiu' di trasiri r'u Conte Federico, ma trasevano ra'Abbati(Villabate).No, non avevano chiossai di due uscite...

C'e' n'altu particolari: quannu arristaru a Luca BAGARELLA , subito u signor Michele GRECO manno' nni' Stefano BONTATE e nna' tutti l'autri, ca aviano arristatu BAGARELLA e ci aviano truvatu a' chiavi du purtuni, e avevanu un problema siddu arrivanu i' sbirri dda. Subitu ci canciar u catinazza, come sempre si faceva. Chistu era u' luogo Favarella!"(Ud Vol.35, del 15 aprile 1986, f.013821-26)

Riportato nella sua integrezza lo squarcio dell'interrogatorio di Contorno che concerne la descrizione del fondo Favarella, appare, innanzi tutto, spontanea l'osservazione che essa, nella sicurezza dell'esposizione e nella meticolosità dei particolari rivela l'assoluta padronanza dei luoghi descritti.

Altro che fugace e clandestina introduzione da parte di un impenitente cacciatore di conigli, come l'imputato Greco Michele ha cercato di accreditare nel suo interrogatorio dibattimentale, raccontando di esser stato avvertito da Tanuzzu, l'autista del padre che "u figghiu di <Sasa' a' crapara> entrava ogni domenica nel fondo per cacciare senza permesso conigli (Vedi interr. Greco Michele, UD Vol.62 dell'11 giugno 1986).

La conoscenza di particolari come l'arredamento dell'Ufficio di Greco Salvatore cl.1927 detto "il Senatore", di tutti gli ingressi del fondo, delle stradelle che vi si dipartono, i sistemi di chiusura dei portoni di giorno chiusi con un solo catenaccio e di sera con due, del luogo dove si macinavano i manderini per distruggerli, del baglio dove si nascondevano le auto per non farle notare da elicotteri delle forze dell'ordine, di una vecchia cava di pietra, tutte codeste indicazioni concretano

elementi che difficilmente possono esser acquisiti durante sporadiche ed affannose irruzioni domenicali.

Ma, a prescindere da cio', dall'elaborato peritale appositamente disposto da questa Corte si e' accertato che le descrizioni del Contorno rispondono in massima parte alla realta'.

Ed invero, i due periti all'uopo nominati, un ingegnere e un professore d'agraria, hanno, in adempimento dei quesiti loro posti dalla Corte accertato che la descrizione del fondo e' conforme in quasi tutti i punti con quanto da loro accertato e descritto.

Mentre, i punti di discordanza sarebbero rappresentati: a) dall'effettiva estensione del fondo (359 tumoli, e non 200), b) dalla mancata constatazione di un fosso d'acqua in vicinanza delle case Galati, c) dall'inesistenza della pensilina esterna al baglio sostenuta da due o tre pilastri,nonche' d) dalla "forma ad Elle" della cucina, che non e' conforme alla pianta del locale, ma soltanto alla disposizione dei piani di cottura.(UD Vol.146, dell'11 novembre 1986, f.068108 ss.)

In merito a cio' va brevemente considerato:

sub a) che non si puo' pretendere la precisione assoluta nell'indicazione dell'estensione del fondo,

assai vasta, che non puo' esser apprezzata "ad occhio";

sub b) la circostanza e' irrilevante, tenuto conto del fatto che puo' esser intervenuta una modifica a sei anni di distanza;

sub c) in realta' la discordanza e' inesistente, perche' - come del resto ipotizzato dai periti - la "pensilina" di Contorno coincide (salva l'inappropriata terminologia) col porticato chiuso, come puo' desumersi dalle indicazioni ulteriori del c.d. pentito;

sub d) l'espressione usata dal Contorno ( tenuto conto del fatto che trattasi d'un indotto) ben si puo' attagliare - come del resto avvertito dai due periti - alla disposizione (ad angolo retto) dei piani di cottura (devesi anche tener conto della limitata cultura del descrittore e della sua gia' piu' volte rilevata ( V. supra paragr. 4 e tent. omicidio Contorno e Foglietta ) scarsa padronanza della lingua italiana.

Ulteriori interessanti elementi che ricevono dalle indagini positivi riscontri sono contenuti, pero', dalle surriportate dichiarazioni del Contorno.

Come si puo' rilevare dalla lettura del periodo finale del brano de quo, quest'ultimo, come per un

ricordo improvviso fa riferimento al fatto che quasi tutti i mafiosi possedessero le chiavi del fondo in questione e come in occasione dell'arresto di Bagarella Leoluca cui furono trovate le predette chiavi ,il Greco Michele fece avvertire il Bontate e gli altri che era stato costretto a cambiare la serratura,operazione questa che era ricorrente ogni qualvolta accadeva un fatto simile ("come sempre si faceva").

Orbene, all'atto dell'arresto del Bagarella operato dai CC. di Palermo l' 11 dicembre 1979 gli furono rinvenute addosso numerosi mazzi di chiavi, fra cui uno con una sola chiave.

Manca l'assoluto riscontro che tale chiave fosse proprio quella in questione, ma esso fu reso impossibile anche dall'immediato cambio delle serrature tuzioristicamente disposto dal Greco.

Tuttavia, di tale ricorrente cambio di catenacci si ha prova nel processo, e proprio (ironia del destino) attraverso la deposizione di un teste addotto dalla difesa del Greco, e proprio a domanda del difensore di costui, avv. Mirabile.

Invero, Barbera Giuseppe - sentito all'udienza del 14 novembre 1986 (Ud Vol.145 f.067629) su sollecitazione di quest'ultimo testualmente

rispondeva :"-Di solito non preavvisavo nessuno, tranne il caso in cui trovavo il cancello chiuso perche' veniva cambiata la chiave: un paio di volte e' stata cambiata la chiave. E, quindi, telefonavo al signor Greco e allora trovavo il modo d'avere la nuova chiave".

Presidente: .... in quale arco di tempo?

Barbera Giuseppe:-"Dal 1975 al 1980".

Eppertanto, se si collega anche il fatto che l'arresto del Bagarella avvenne proprio nel detto quinquennio forti indizi vengono a confermare le parole del Contorno.

Del resto, l'uso accorto di catene di acciaio nella contrada Ciaculli al fine di creare una rete viaria interpoderale interna di massima sicurezza documentato dal rapporto 3 novembre 1983 della Squadra mobile di Palermo (Vol.14 f.404010) si collega a guisa di perfetto pendant che testimonia di strategie uniformi adottate nella zona.

Le riscontrate propalazioni del Contorno gettano adunque sprazzi illuminanti - come gia' quelle del Buscetta - nei confronti della figura per certi versi enigmatica, e comunque, inquietante dell'imputato Greco Michele.



Quest'ultimo che ama atteggiarsi a "gentiluomo di campagna" e che comunque godeva d' un 'invidiabile posizione economica (in altra parte sono trattate le vicende relative all'acquisto del fondo Verbuncaudo) viene dipinto dal Contorno, come già dal Buscetta, come il regista occulto di quelle morti di persone innocenti ree soltanto d'esser parenti o amici del Contorno :-"Lo scopo di questi omicidi dovremmo chiederlo a don Michele GRECO e a Pino "Scarpazzedda", se e' ancora vivo o morto, non lo so, ma questo lo dovremmo domandare a don Michele Greco che ne sa piu' di me...Tutti questi omicidi avvennero nella borgata del signor Greco Michele, non e' che avvennero in altre zone, percio' se non decideva lui non si sarebbe mosso nessuno perche' e' suo territorio..."

Tutto cio' contribuisce a gettare una luce sinistra sulla figura di codesto personaggio, il quale e' caratterizzato ogni volta che ha voluto parlare per difendersi da una notevole ambiguita'.

La stessa frase che egli ha ripetuto a dibattimento durante il suo interrogatorio giudiziale per cui "- la violenza non fa parte della mia dignita'" - chi ben guardi e' gravida di sottintesi inquietanti.

Egli non protesta,infatti, la sua completa estraneita' ai fatti gravissimi che gli venivano contestati; sibbene, la farebbe indirettamente discendere da una questione di grado, e quasi di rango.

E come se egli non riuscisse ad uscire dall'ambito di una sua interiore equivocita', anche il messaggio che egli ha voluto lasciare alla Corte al momento in cui essa doveva entrare in Camera di consiglio, si e' prestato - fors'anche contro le intenzioni di chi l'esprime - a valutazioni opposte ed inquietanti (Ud Vol.407 dell'11 novembre 1987, f.179461).

Lo stesso ostenta una superiore e glaciale sufficienza sociale nei confronti del Contorno, figlio di "Sasa' a' crapara", del quale arriva a storpiare malevolmente il cognome, per far intendere il suo disprezzo.

Vanta amicizie altolocate e tale Flugj Nicolo' teste a difesa del Greco si e' indotto a testimoniare a suo favore, peraltro incorrendo in contraddizioni ed in incaute affermazioni che hanno dato la misura della sua scarsa o addirittura nulla attendibilita'.( v. Ud Vol.139 del 6 novembre 1986 f.067053 ss.).

Afferma che la Favarella era frequentata da Ufficiali dei CC. (e cita il povero col. Russo assassinato a Ficuzza) da alti magistrati, nonche' da un numero tale di persone tale da impedire in ogni caso che nel fondo si esercitassero attivita' illecite come la raffineria di cui parla il Contorno.

Tuttavia, nonostante l'affastellamento di tante allegazioni difensive, non riesce a fornire una spiegazione valida (che prescindesse, cioe', da un'effettiva e ripetuta, comoda frequentazione dei luoghi col consenso esplicito dei proprietari) della perfetta conoscenza da parte del Contorno dei luoghi e delle abitudini di coloro che vi soggiornavano e lavoravano. Non dice poi perche' il Contorno avrebbe dovuto indicarlo come protagonista, se non per ferocia, quanto meno per opportunistico cinismo, di tanti orrendi delitti.

Un motivo valido non sarebbe di certo la ripulsa per le clandestine, asserite penetrazioni del Contorno nel fondo, denunciate dall'autista del padre.

Ne' sa dare ragione della conoscenza approfondita anche dell'attivita' del fratello Salvatore (detto il Senatore) da parte del figlio di "Sasa' a' crapara", nonche' addirittura del luogo dove

si tenevano le riunioni (indubbiamente fra uomini d'onore).

E la figura del Greco, nonostante tutta la cortina fumogena di perbenismo di cui abilmente egli era riuscito a circondarsi (della quale non e' da meravigliarsi, tenuto conto delle sue doviziose condizioni economiche e della particolare abilita' al tiro al piattello e al tiro al piccione che gli valse tutta una serie di amicizie del c.d. "bel mondo" palermitano) emerge in tutta la sua drammatica e fosca ambiguita'.

Mentr'egli giurava e spergiurava di non conoscere l'avv. Chiaracane Salvatore, dalla testimonianza di una coraggiosa segretaria giudiziaria Leo Antonella, allora in servizio presso l'Ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, la quale si e' fatto carico di tutti i furibondi attacchi che la sua improvvisa sortita le ha procurato a dibattimento, si e' appreso che i due erano venuti insieme allorquando il Greco Michele fu sentito dal giudice Falcone nel corso dell'istruzione del processo Spatola.(v. UD Vol.125 del 16 ottobre 1986,056417,ss.).

Eppertanto, attraverso questo squarcio di luce apportato al processo tramite l'intervento,ammirevole

per virtu'e sensibilita' civica, di codesta esemplare collaboratrice della giustizia, si rivelano le reti di segretezza e di omerta' di cui gli uomini di "cosa nostra" si ammantano di solito al fine di operare nell'ombra indisturbati.

Cosi' come l'imprevisto irrompere sulla scena del processo di un semplice Carabiniere, il quale, in servizio d'ordine durante la celebrazione di esso, bene appostato pote' cogliere alcune frasi- che nel loro inequivocabile tenore testimoniavano di una consuetudine antica - fra il Greco Michele e Leggio Luciano, nonostante che i due negassero fra loro ogni precedente rapporto (Ud Vol.122 del 10 ottobre 1986, f.055194 s.).

Di fronte a tale inequivocabile risultato acquisito tramite persona le mille miglia lontana per nascita e mentalita' dall'ambiente siciliano, la difesa (solamente retorica,peraltro) del Greco :-" Ma e' possibile che io debba esser calunniato anche stando in cella !- diventa espressione di un anacronistico vittimismo, e persuade, se mai, della verita' dei contenuti accusatori.

Per quanto concerne il ruolo del prevenuto in seno alla "commissione" e alle responsabilita' conseguenti in ordine ai numerosi omicidi che gli

vengono contestati, si rimanda alle trattazioni specifiche del Capitolo I pag.769 ss., del Capitolo IV Parte 2, Capitolo V, VI e VII, ove, fra l'altro, si mettono in luce le difficoltà probatorie connesse con l'individuazione dei mandanti.

Eppertanto, sulla base delle considerazioni qui e altrove svolte deve essere affermata la responsabilità del Greco Michele in ordine ai reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22, da 83 a 90, da 95 a 105, dal37 a 140, da 145 a 149, da 153 a 159, da 161 a 166, da 173 a 187, da 202 a 213, da 225 a 234, da 239 a 246, da 255 a 260, 265, 266, 298 e 299.

Va per contro assolto dai reati di cui ai capi 218 e 219 per non aver commesso il fatto e da tutti i rimanenti reati ascrittigli per insufficienza di prove (per i capi 374 e 375 si veda Capitolo XI, par.29).

Data la gravità e la quantità dei delitti per cui viene affermata la colpevolezza del giudicabile va irrogata la pena dell'ergastolo e di L.200.000.000 di multa, cui conseguono le pene accessorie come da dispositivo.

**GRECO Michele**

VERBUMCAUDO:

a) Acquisto del fondo: I fratelli Michele e Salvatore GRECO e le loro rispettive consorti hanno acquistato, in data 30.12.1979, un comprensorio di terre sito nel territorio di Polizzi Generosa, denominato "Serra Fichera Stazione Vallelunga" costituenti l'azienda agricola "VERBUMCAUDO".

Tale comprensorio di terre e' esteso catastalmente Ha 150.14.76 ed e' stato acquistato<sup>239</sup> dalla societa' "Siciliana Alberghi e Turismo" S.p.A. con sede in Palermo e il cui amministratore e' l'avv. GIOIA Luigi, nato a Palermo il 16.1.1925.

L'atto di compravendita e' stato stipulato presso lo studio del notaio Oreste Morello di Palermo e reca il nr.4318 di rep. e 1499 di racc.; la nota di trascrizione e' del 21.1.1980.

Il prezzo convenuto nell'atto era di lire 250.000.000 mentre, in realta', ne furono pagati 650.000.000, come da contratto preliminare, oltre a lire 150.000.000 circa al mezzadro, sig. SERRUTO Giuseppe, nato a Tusa il 27.5.1916, quale buonauscita.

b) Pagamento del fondo: il materiale pagamento del prezzo alla S.A.T. S.p.A. e' avvenuto in data

2.4.1979, mediante versamento di complessive lire 650.000.000 sul c/c nr.300001231 di cui e' titolare la stessa societa' presso l'agenzia nr.7 del Banco di Sicilia di Palermo. Sono stati accreditati gli importi corrispondenti ai seguenti assegni bancari:

- assegno nr.28486825 di lire 300.000.000 del 2.4.1979, emesso a Palermo e tratto sul c/c nr.2100 41 03820 76 del Banco di Sicilia di Palermo; il conto era intestato ai fratelli GRECO, Michele e Salvatore.

- nr.4 assegni (dal nr.A-329852 al nr.A-329855), della Banca Fabbrocini di Marano di Napoli, emessi a Palermo il 2.4.1979, di cui i primi tre sono di lire 100.000.000 ciascuno, mentre il nr. A-329855 e' di lire 50.000.000, per complessive lire 350.000.000. Gli assegni sono stati tratti sul c/c 2351/15 della Banca Fabbrocini di Marano di Napoli, intestato alla Immobiliare Frattese 72 S.r.l., il cui amministratore unico e' DI MARO Domenico , nato a Marano il 25.5.1943.

c) c/c 2100 41 03820 76 presso il Banco di Sicilia di Palermo: Si tratta di un conto corrente con



facolta' di scoperto per lire 300.000.000 a titolo di  
extrafido straordinario, acceso in data 4.4.1979 (data  
dell'operazione) ed estinto in data 30.10.1979. Dalla  
pratica di fido si evince che lo stesso era stato  
concesso a scadenza di mesi 6 (telex del settore  
affari del 28.3.1979), garantito dalle fideiussioni  
delle consorti di Michele e Salvatore Greco.

Il conto, fino al 31.3.1980, ha fatto registrare  
solo capitalizzazioni d'interesse; a tale data il  
saldo era di lire 344.924.380.

Presenta i seguenti movimenti in dare:

!-----!	!-----!	!-----!
! data !	! importo !	! Destinazione !
!operaz. !	! movimento !	!
!-----!	!-----!	!-----!
!04.04.79!	!300.000.000!	! ass.n.28486825 emesso !
! !	! !	! ord. S.A.T. !
!-----!	!-----!	!-----!
!28.07.79!	!14.152.000!	! competenze !
!-----!	!-----!	!-----!
!27.10 79!	!14.118.190!	! " !
!-----!	!-----!	!-----!
!16.02.80!	!16.654.190!	! " !

!-----!	!-----!	!-----!
!03.05.80!	!19.664.210!	!"
!-----!	!-----!	!-----!
!26.07.80!	!8.857.750!	!"
!-----!	!-----!	!-----!
!25.10.80!	!558.870!	!"
!-----!	!-----!	!-----!

I movimenti in avere sono i seguenti:

! data !	! importo !	! Destinazione !
! operaz.!	! movimento !	
!	!	!30 assegni circolari !
!24.04.80!	!150.000.000!	!C.C.R.V.E. del 22.4.80 !
!	!	!dal n.460.380.674 !
!	!	!al n.460.380.704-(ASPO)-!
!-----!	!-----!	!-----!
!	!	!2 ass. circ. della B.N.L.!
!	!	!n.590400383 e 590400403 !
!07.05.80!	!100.000.000!	!emessi il 6.5.1980 dalla !
!	!	!B.N.L. per L.50.000.000 !
!	!	!ciascuno !
!-----!	!-----!	!-----!
!	!	!10 ass. circ. C.C.R.V.E. !

13.05.80	50.000.000	del 29.4.80 richiesti	!
!	!	!dall'A.S.P.O.	!
!-----!	!-----!	!-----!	!
!-----!	!-----!	!-----!	!
16.05.80	23.546.382	5 ass. circ. C.C.R.V.E.	!
!	!	!richiesti dall'A.S.P.O.	!
!-----!	!-----!	!-----!	!
!	!	!1 ass. C.C.R.V.E. tratto	!
!	!	!da GRECO G.ppe, nato a Pa	!
16.05.80	40.542.218	lermo il 28.6.1931, quale	!
!	!	!presidente dell'A.S.P.O.,	!
!	!	!a favore della Coop.La Fa	!
!	!	!varella.	!
!-----!	!-----!	!-----!	!
!	!	!giro conto dal c/c	!
!	!	!n.410025503 del Banco di	!
30.10.80	9.416.610	Sicilia intestato a	!
!	!	!GRECO Salvatore.	!
!-----!	!-----!	!-----!	!

d) c/c nr.2351/15 presso la Banca Fabbrocini:  
anche in questo caso si ha una concessione di fido da  
utilizzarsi mediante apertura di credito in conto  
corrente, concessa dalla Banca Fabbrocini alla  
societa' "Immobiliare Frattese 72" S.r.l., con sede a

Napoli in via Roma nr.156. A fronte dell'apertura di credito sono state presentate fidejussioni da parte di DI MARO Domenico fu Alfredo e di MARRA Teresa, nato a Marano di Napoli il 25.5.1943, e dei fratelli Luigi e Salvatore.

Il conto corrente e' stato acceso in data 11.4.1979 con la ricezione dei quattro assegni di cui sopra (valuta 2.4.1979).

Presenta i seguenti movimenti in dare:

data	importo	Destinazione
operaz.		
		alla S.A.T. S.p.A. trami
11.04.79	350.000.000	te GRECO per l'acquisto
		del fondo Verbuncaudo
29.06.79	17.315.917	competenze
28.09.79	18.796.806	"
		a/b n.378554 emesso ord.

!	!	!	di LICCARDO Pasquale	!
!	27.11.79!	36.000.000!	recante l'annotazione	!
!	!	!	"forzato d'ordine dott.	!
!	!	!	Alfredo".	!
!	-----!	-----!	-----!	!
!	31.12.79!	20.370.531!	competenze	!
!	-----!	-----!	-----!	!
!	31.03.80!	21.707.402!	"	!
!	-----!	-----!	-----!	!
!	30.06.80!	24.870.739!	"	!
!	-----!	-----!	-----!	!
!	30.09.80!	320!	"	!
!	-----!	-----!	-----!	!

I movimenti in avere sono i seguenti:

! <th>-----!</th> <th>-----!</th> <th>-----!</th> <th>!</th>	-----!	-----!	-----!	!
!	data	!	importo	!
!	operaz.!	!		!
!	-----!	-----!	-----!	!
!	19.10.79!	36.000.000!	assegno Merit Napoli	!
!	!	!	n.160680-652	!
!	-----!	-----!	-----!	!
!	-----!	-----!	-----!	!
!	!	!	ass. n.123513-234793140	!

!27.06.80!	40.215.000!	Istituto Bancario S.Paolo!
!	!	!di Torino - Napoli - !
!-----!	!-----!	!-----!
!	!	!sconto effetti diretti !
!03.07.80!	!398.767.686!	!(intest.Immobiliare Frat !
!	!	!tese) !
!-----!	!-----!	!-----!

Il saldo del conto, al 03.10.1980, data di messa in liquidazione della Banca Fabbrocini, era di lire 14.079.029 dare.

e) Interrogatorio di DI MARO Domenico: sentito il 4 maggio 1984, il Di Maro ha dichiarato di aver emesso gli assegni su richiesta di Alfredo FABBROCINI, interessato nell'omonima Banca, il quale intendeva fare un prestito a COCOZZA Salvatore, conosciuto da entrambi, che faceva il costruttore a Prato. Il Fabbrocini gli aveva detto che la Banca non poteva effettuare il prestito direttamente al Cocozza e che i soldi sarebbero stati restituiti in pochi mesi. Gli assegni erano stati emessi dal DI MARO in presenza di Fabbrocini e del Cocozza, privi dell'indicazione dell'ordinatario. Il DI MARO dichiarava anche che era s t a t o u t i l i z z a t o p e r

l'operazione un blocchetto d'assegni di altro c/c, previa modifica del numero del conto da parte del Fabbrocini o di un dipendente. Dichiarava, altresì, che il fido era stato deliberato in sette giorni e che non ricordava se, all'atto dell'emissione degli assegni, lo stesso fosse stato già deliberato (la richiesta di concessione fido reca due timbri, del 1 marzo e del 15.3.1979). Inoltre, aggiungeva che le somme non gli erano state restituite perché il COCOZZA era morto e la Banca era stata posta in liquidazione; egli, pertanto, aveva restituito il prestito con effetti cambiari.

f) Interrogatorio di Alfredo FABBROCINI:

Dichiarava di non conoscere Michele GRECO e di conoscere invece DI MARO Domenico e COCOZZA Salvatore, quali ottimi clienti della Banca Fabbrocini. Precisava che il COCOZZA gli aveva chiesto un prestito che egli non gli poteva concedere direttamente poiché la sua esposizione debitoria era molto elevata.

Il COCOZZA a questo punto si era offerto di trovare un garante e gli aveva fatto il nome di DI MARO Domenico, che soddisfaceva a pieno la richiesta del FABBROCINI che pertanto aveva

consentito l'emissione degli assegni. Detti assegni erano stati consegnati in sua presenza dal DI MARO al COCOZZA, senza l'indicazione dell'ordinatario. Ignorava chi avesse apposto il nome del beneficiario sugli assegni e non conosceva la S.A.T..

g) Informative: DI MARO Domenico risulta pregiudicato per contravvenzioni varie, omicidio colposo, associazione per delinquere di stampo camorristico, contrabbando, esportazione di valuta, stupefacenti; e' indiziato di appartenere al clan camorristico "LA NUOVA FAMIGLIA" che fa capo ai bosses NUVOLETTA Lorenzo, Ciro ed Angelo di Marano. Risulta amministratore unico delle societa':

- S.n.c. Ceramiche DI MARO;
- S.r.l. Igienica DI MARO;
- S.r.l. S.I.F. "Societa' Immobiliare Flegrea";
- S.r.l. S.I.V. "Societa' Immobiliare Villarica";
- S.r.l. S.I.M. "Societa' Immobiliare Marano";
- S.p.a. CADIM;
- Immobiliare Frattese 72 S.r.l..



E' altresì interessato nelle:

- S.r.l. Algi Immobiliare;
- S.r.l. Immobiliare Citta' Giardino;
- S.r.l. Immobiliare Citta' Giardino 2.

COCOZZA Salvatore: si identifica in COCOZZA Salvatore di Salvatore, nato a Napoli l'11.9.1928 e deceduto a Marsiglia (Francia) il 7.2.1980.

Presso la Camera di Commercio di Firenze risulta amministratore unico delle seguenti società':

- S.p.a. Costruzioni Vesuviane;
- S.r.l. architetto Nino del Papa & C.

Inoltre, il COCOZZA Salvatore era interessato nella società' ETRURIA 2000 S.p.A.

h) Restituzione di parte del prestito: In data 6.5.1980 GRECO Salvatore ha richiesto nr.5 assegni circolari da lire 50.000.000 ciascuno presso la Banca Nazionale del Lavoro - sede di Palermo - versando quale contropartita l'assegno bancario nr.660266 di

lire 250.000.000 emesso lo stesso giorno e  
tratto sul c/c nr.220347-TP intestato alla cooperativa  
agrumicola LA FAVARELLA a.r.l. nella quale lo stesso  
e' interessato.

Gli assegni sono i seguenti:

!-----!	!-----!	!-----!	!-----!
! ass.n. !	! di lire !	!negoz.il!	!negoziatario: !
! !	! !	!GRECO Salvatore!	!
!590/400383!	!50.000.000!	!07.05.80!	!
! !	! !	!versato:	!
!590/400403!	!50.000.000!	!07.05.80!	!
!-----!	!-----!	!-----!	!-----!
!-----!	!-----!	!-----!	!-----!
! !	! !	!negoziatario:	!
! !	! !	!DI MARO Dom.co !	!
! !	! !	!(S.I.M.) !	!
!590/400414!	!50.000.000!	!22.05.80!	!versato: !
! !	! !	!c/c 22383 !	!
! !	! !	!CREDIT !	!
!-----!	!-----!	!-----!	!-----!
! !	! !	!negoziatario:	!
! !	! !	!DI MARO Dom.co !	!
!590/400415!	!50.000.000!	!20.05.80!	!versato: !
! !	! !	!c/c n.12 !	!
! !	! !	!I.B.S.P.T. !	!

!-----!	!-----!	!-----!	!-----!
!	!	!	! <u>negoziatario:</u> !
!	!	!	! DI MARO Dom.co !
!590/400416!	!50.000.000!	!22.05.80!	! <u>versato:</u> !
!	!	!	! c/c 22370/00 !
!	!	!	! CREDIT !
!-----!	!-----!	!-----!	!-----!

Altre notizie: dall'esame della documentazione bancaria il DI MARO risulta aver ricevuto:

- n.17 assegni per complessive lire 27.728.566 tratti da TINNIRELLO Gaetano di Santo e di Vassallo Vincenza, nato a Palermo il 16.1.1947, sul c/c n.38518/10 della C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo -, anche per conto della "Ceramiche Di Maro" s.n.c.;

- assegno circolare n.460287346 del 04.07.1978 della C.C.R.V.E. - filiale di Palermo -, di lire 5.000.000 richiesto da TINNIRELLO Gaspare di Giuseppe e di RIZZUTO Benedetta, nato a Palermo il 26.10.1947, fratello di TINNIRELLO Vincenzo, nato a Palermo l'1.10.1951.

1) ADELFIGIO Francesco di Salvatore e di FILECCIA Giuseppa, nato a Palermo il 24.3.1941, ha effettuato, in data 13.6.1979, presso la C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele -, una richiesta di 2 assegni circolari da lire 5.000.000 ciascuno all'ordine di LA ROSA Giovanni, versando, quale provvista, l'assegno bancario nr.0598582 del 13.6.1979 di pari importo, tratto sul proprio c/c nr.40207 dello stesso istituto di credito. Gli assegni, emessi dalla C.R.A.M. per conto dell'Istituto di Credito delle Casse Rurali ed Artigiane, sono stati negoziati rispettivamente da TAFURI Giuseppe, nato ad Altofonte il 29.1.1943, e da GRECO Michele.

In data 13.6.1979 sono stati richiesti, presso la C.C.R.V.E. - sportello Mercato Ortofrutticolo di Palermo -, nr.2 assegni circolari da lire 2.500.000 ciascuno, all'ordine di LA ROSA Giovanni. Dalla relativa distinta la richiesta risulta essere stata effettuata da ADELFIGIO Francesco, il quale, come contropartita, ha versato l'assegno di sportello di pari importo richiesto da AMATO Eugenio, nato a Palermo il 2.3.1939. I due assegni, nn.rr.400739159 e 400739160 sono stati negoziati da GRECO Michele.

Sentito in data 4.4.1985, AMATO Eugenio ha dichiarato di aver richiesto i due assegni per effettuare un pagamento ad ADELFINO Francesco o ad uno dei suoi fratelli, fornitori di merce al mercato ortofrutticolo e di aver apposto personalmente la firma di ADELFINO sulla distinta per poter ricordarsi l'avvenuto pagamento, precisando che la suddetta operazione era stata effettuata su indicazione dello stesso ADELFINO.

2) Ha ricevuto da AIELLO Michelangelo fu Giuseppe e fu GRECO Giuseppina, nato a Bagheria il 4.6.1932, i seguenti assegni bancari:

n.8444600 del 2.10.1981 di lire 27.500.000  
tratto sul c/c nr.1106000;

n.5600972 del 4.03.1982 di lire 38.256.000  
tratto sul c/c nr.780037800.

Sentito ad esame testimoniale, in data 15 maggio 1984, AIELLO Michelangelo ha dichiarato che l'assegno di lire 27.500.000 si riferiva all'acquisto di uno spezzone di terreno sito in Casteldaccia

relativamente al quale, per diversi motivi, non era stato possibile effettuare la trascrizione della compravendita mentre l'altro si riferiva, presumibilmente, alla fornitura di derivati agrumari effettuata dai fratelli GRECO alla I.D.A. - Industria Derivati Agrumi S.p.A. - con sede in Bagheria, della quale era direttore commerciale.

AIELLO Michelangelo, inoltre, ha tratto i seguenti assegni:

- n.72687835 del 15.6.1981 di lire 20.000.000  
(c/c nr.410009296);

- n.6446451 del 15.6.1981 di lire 60.000.000  
(c/c nr.41016/20).

I predetti assegni, unitamente al nr.48954329 del 15.6.1978 di lire 5.000.000, tratto dallo stesso Greco Michele, sono stati utilizzati dal Greco per l'acquisto di un terreno sito in territorio di Casteldaccia, esteso circa 1300 metri quadrati, già di proprietà di CLEMENTE Giuseppe fu Giuseppe e di D'ANGELO Rosa, nato a Palermo il 19.5.1937.

3) Ha emesso i seguenti assegni bancari:

- n.1116465 del 09.06.1975 di lire 5.000.000  
(c/c nr.00/920/1);

- n.20223699 del 24.02.1978 di lire 25.000.000  
(c/c nr.4103334/75),

che sono stati versati nel c/c nr.40027 della  
C.R.A.M. intestato a Bontate Giovanni, nato a Palermo  
il 6.10.1946;

n.2023681 del 20.12.1978 di lire 5.000.000;

n.20232916 del 15.01.1979 di lire 50.000.000,

che sono stati negoziati da DI GREGORIO Natale  
ritirando valuta contante per il primo e mediante  
versamento nel l.D.R. al portatore nr.23676/31 per il  
secondo.

n.20232920 del 13.2.1979 di lire 60.000.000,

negoziato da BONTATE Giovanni mediante  
prelevamento di valuta contante.

Inoltre, ha ricevuto da BONTATE Giovanni :  
l'assegno bancario nr.0570150 del 17.8.1978 di lire  
50.000.000 versandolo in pari data sul I.D.R.  
nr.520460/32; nr.11 assegni circolari di lire  
4.000.000 ciascuno piu' uno da lire 1.000.000, emessi  
dalla C.C.R.V.E. di Palermo all'ordine di Bontate  
Giovanni.

La provvista utilizzata per richiedere detti  
assegni circolari e' stata prelevata dal I.D.R.  
nr.23676/31 sul quale operavano lo stesso BONTATE e Di  
Gregorio (vedi sentenza SPATOLA: (Vol.192),  
(Vol.192/A), (Vol.192/B)).

4) Ha negoziato, in data 17.10.1978, l'assegno  
circolare nr.01468109 del 5.10.1978 di lire 10.000.000  
giratogli da tale CAIAZZO Orlando. La richiesta, per  
complessive lire 37.000.000, e' stata fatta presso la  
Banca Mutua Popolare Agricola di Lodi da AMMENDOLA  
Mario fu Salvatore e di DE FELICE Rosa, nato a Torre  
Annunziata (NA) il 1.7.1936 e residente a Peschiera  
Borromeo in via Carducci nr.22.



Sentito in data 4.7.1984, AMMENDOLA Mario ha dichiarato che: la richiesta si riferiva alla restituzione di un prestito relativo all'acquisto di un terreno, fattogli da tale sig. MONTELLO o MONTELLA Vincenzo, autotrasportatore di Torre Annunziata, originario del suo stesso quartiere; che il prestito lo aveva ricevuto dal MONTELLA e da due suoi amici di nome Orlando e Salvatore che non conosceva; che aveva custodito la somma prestatagli nella propria abitazione e, resosi conto di non potere acquistare il terreno, aveva restituito il prestito, in tre o quattro volte, consegnando al MONTELLA assegni circolari della Banca Mutua Popolare Agricola di Lodi, dietro sua richiesta; che non conosceva il sig. CAIAZZO Orlando ma presumibilmente si trattava dell'amico del MONTELLA a nome Orlando.

AMMENDOLA Mario e' stato denunciato dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano con rapporto nr.6019 del 2.6.1982 unitamente a FERRETTI Dino di Como ed altri, per violazioni dell'art.1, 1 comma del D.L. 4.3.1976 nr.31 e successive modificazioni, relativamente ad assegni circolari richiesti presso la Banca Mutua Popolare Agricola di Lodi affluiti su c/c oggetto di indagine.

Per gli stessi motivi e per gli stessi reati e' stato denunciato dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano con rapporto nr.1891 del 15.2.1983 redatto nei confronti di FRIGERIO Enrico ed altri. Il predetto AMMENDOLA risulta avere precedenti per contrabbando e per minaccia a mano armata.

Col rapporto 1981 del 15.2.1983, per le stesse violazioni, risulta denunciato tale CAIAZZO Orlando, nato a Torre Annunziata il 2.8.1950 ed ivi residente in via Gallo nr.10, con precedenti per contrabbando e ricettazione.

5) Ha richiesto, in data 27.12.1977, prelevando il controvalore dal l.D.R. 520460/32, i seguenti assegni circolari:

!-----!	!-----!	!-----!	!-----!
! numero !	!data emis.!	!imp.lit. !	! ordinario !
!-----!	!-----!	!-----!	!-----!
!460227725!	!27.12.1977!	!5.000.000!	! GRECO Michele !
!-----!	!-----!	!-----!	!-----!
!460227726!	!27.12.1977!	!5.000.000!	! " " !
!-----!	!-----!	!-----!	!-----!

!-----!	!-----!	!-----!	!-----!
!460227727!	!27.12.1977!	!5.000.000!	! " " !
!-----!	!-----!	!-----!	!-----!
!460227728!	!27.12.1977!	!5.000.000!	! " " !
!-----!	!-----!	!-----!	!-----!
!440031659!	!27.12.1977!	!5.000.000!	! " " !
!-----!	!-----!	!-----!	!-----!

Gli assegni nn.rr.460227725 e 726 sono stati girati da DI CARLO Francesco, nato ad Altofonte il 18.2.1941 a FIUMARA Carmelo, nato a Tortorici l'8.1.1931 che li ha negoziati.

Sentito in data 19.12.1984, il FIUMARA ha dichiarato di aver ricevuto gli assegni da DI CARLO Francesco a titolo di corrispettivo per la vendita di un'appartamento sito in Altofonte, via Silvio Bocconi nr.10, stipulato a favore della moglie del DI CARLO.

L'assegno nr.460227727 risulta essere stato negoziato presso la Banca Fabbrocini - Filiale di Marano di Napoli -, da ORLANDO Antonio fu Gaetano, nato a Marano l'11.7.1924 (come da specimen di firma).

I restanti due assegni sono stati negoziati da LICCARDO Pasquale, nato a Marano il 16.8.1946.

6) In data 16.10.1979 DI PACE Giuseppe, dipendente del Banco di Roma, ha richiesto assegni circolari per lire 85.880.000 utilizzando quale provvista il controvalore di 120.000 dollari U.S.A. cambiati in partite di 20.000 dollari ciascuna, a nome di persone inesistenti (vedi parte seconda capitolo terzo).

Inoltre ha richiesto:

- in data 17.10.1979 assegni circolari per lire 69.600.000;

- in data 18.10.1979 assegni circolari per lire 11.432.720;

- in data 19.10.1979 assegni circolari per lire 16.060.000;

detti assegni sono stati richiesti all'ordine di GRECO Michele e le distinte di richiesta

recano la firma di questi ma sono opera grafica del predetto DI PACE. I titoli sono stati negoziati da GRECO Michele mediante versamento sul l.D.R. 520460/32

7) Ha emesso, in data 20.2.1978, all'ordine di BONACCORSI Maria, l'assegno nr.1358655 di lire 3.000.000 tratto sul proprio c/c nr.920/1 intrattenuto presso la Banca Popolare Siciliana. Il titolo e' stato negoziato da GRECO Ignazio, nato a Palermo il 23.7.1922.

8) Ha ricevuto, in data 9.7.1979, l'assegno emesso a suo ordine, nr.010761455 di lire 1.000.000 tratto sul c/c nr.1454/03 della C.C.R.V.E., intestato a LA ROSA Antonino, nato a Palermo il 18.6.1938.

9) Ha emesso, in data 30.6.1982, gli assegni n.024529426 di lire 10.000.000 e n.85558608 di lire 10.000.000, tratti rispettivamente sui cc/cc 14536/20 della C.C.R.V.E. e 410333475 del Banco di Sicilia. I titoli sono stati negoziati da LEONE Cosimo, nato a Valledolmo il 22.5.1943, presso la Banca Popolare Don Bosco di S.Cataldo.

10) Ha emesso gli assegni nnrr.28568794 del 15.5.1978 e 28568783 del 2.5.1978, entrambi di lire 1.000.000, che sono stati versati da MILANO Salvatore di Nicolo' e di ZAPPAVIGNA Provvidenza, nato a Palermo il 13.15.1953, nel c/c di MILANO Nunzio, dei predetti, nato a Palermo il 26.8.1949.

Ha emesso, all'ordine di MILANO Nunzio, l'assegno nr.1358669 dell'11.7.1978 di lire 1.000.000 tratto sul c/c nr.920/1. Il titolo e' stato negoziato da MILANO Nicolo' di Nunzio e di Canale Angela, nato a Palermo il 25.11.1927, padre di Salvatore e Nunzio.

11) Ha negoziato in data 8.9.1978, versandoli sul proprio c/c nr.3334/75 del Banco di Sicilia - sede di Palermo -, i seguenti assegni circolari emessi in data 1.9.1978 dal Banco di Napoli:

n.880052369 di lire 5.000.000;

n.880052370 di lire 5.000.000;

n.880052371 di lire 5.000.000;

n.870097078 di lire 2.500.000;

n.870097079 di lire 2.500.000;

n.7/3181988 di lire 5.000.000;

n.7/3185407 di lire 5.000.000;

n.067113460 di lire 5.000.000.

I suddetti assegni sono stati richiesti all'ordine di GRECO Michele da tale MORRA Mario, via Calvizzano - Marano di Napoli -, utilizzando quale provvista i seguenti assegni circolari:

- n.D 681418862 di lire 5.000.000

emesso il 30.8.1978 dal Banco di Napoli -  
agenzia nr.24 di Napoli - all'ordine di FOGLIA Mario;

- n.E 740245123 di lire 10.000.000

emesso il 28.8.1978 dal Banco di Napoli -  
agenzia nr.7 di Napoli - all'ordine di ROSSI Mario;

- n. 08/1004442 di lire 10.000.000

emesso il 28.8.1978 dal Credito Italiano di  
Castellammare di Stabia all'ordine di ESPOSITO  
Giovanni a richiesta della Cassa Popolare Stabiese,  
Corso Vittorio Emanuele 69 - Castellammare di Stabia

- . Tale richiesta e' di complessive lire 30.000.000 e comprende l'assegno nr.08/1.004.444 di lire 10.000.000 negoziato da RAVIOLI Ernesto.

- n. 060012451 di lire 10.000.000

emesso il 29.8.1978 dalla Banca Commerciale Italiana di Torre Annunziata, all'ordine e a richiesta di BALZANO Giuseppe domiciliato in Torre Annunziata, via Asilo Infantile nr.70 (trattasi dell'omonimo contrabbandiere di Torre A., ucciso qualche anno addietro, che ha richiesto anche assegni bancari negoziati da LICCARDO Pasquale).

12) In data 21.12.1977, ha richiesto, presso la C.C.R.V.E. di Palermo, nr.4 assegni circolari all'ordine di LO FASO Onofrio e nr.4 assegni circolari all'ordine di GALATI Benedetto di lire 5.000.000 ciascuno per complessive lire 40.000.000. La provvista proviene, per lire 20.000.000 dalla negoziazione dell'assegno bancario nr.821239 tratto sulla C.C.R.V.E.; per lire 20.000.000 dal prelevamento sul l.D.R. nr.520460/32.

I titoli sono stati negoziati a Napoli da PICA Gennaro, nato a Napoli il 15.5.1926, per conto della S.r.l."IL CAPRICORNO" impresa edile, della quale era amministratore.



PICA Gennaro, in data 11.7.1984, ha dichiarato che gli assegni in argomento gli erano stati dati dalla famiglia ZAZA e si riferivano all'acquisto di una casa di proprietà della S.r.l. IL CAPRICORNO.

13) Ha negoziato, in data 17.10.1978, presso la C.C.R.V.E., l'assegno circolare nr.01459367 del 2.10.1978 di lire 10.000.000, emesso all'ordine di PIEVANI Romano e dallo stesso richiesto presso la Banca Popolare di Palazzolo sull'Oglio e tratti sull'I.C.B.P.I.; il PIEVANI aveva richiesto contestualmente l'assegno nr.01459368 di lire 10.000.000 ed il nr.01459369 di lire 7.000.000, quest'ultimo negoziato presso la Banca Popolare Siciliana da LO JACONO Antonino.

Il PIEVANI, per richiedere i titoli, aveva versato l'assegno bancario nr.6059600 del 2.10.1978 di lire 27.000.000 tratto sul suo c/c nr.13852 della Banca Popolare Agricola di Palazzolo sull'Oglio.

Precedentemente, il PIEVANI aveva richiesto, all'ordine di se stesso, in data 9.5.1978 presso la Banca Popolare Agricola di Palazzolo sull'Oglio - agenzia di Sarnico -, gli assegni circolari I.C.B.P.I. nnrr.01356036 di lire 10.000.000

e 01352660 di lire 9.000.000 negoziati rispettivamente da RAVIOLI Ernesto e da LICCARDO Castrese.

14) Ha emesso i seguenti assegni bancari negoziati da PRESTIFILIPPO Giovanni fu Francesco e fu Noto Maria, nato a Palermo il 28.5.1921:

n.13621962 del 30.06.1978 di lire 2.000.000;  
n.28493080 del 28.05.1980 di lire 2.232.000;  
n. 1377514 del 29.11.1979 di lire 2.897.000;  
n. 866223 del 15.11.1974 di lire 300.000;  
n. 1274893 del 29.05.1980 di lire 711.000;  
n. 0850598 del 30.11.1978 di lire 5.955.000;

PRESTIFILIPPO Giovanni, in data 30.11.1978, ha effettuato, per conto dei fratelli GRECO, il pagamento dell'ILOR e dell'IRPEF.

Ha emesso i seguenti assegni:

n.1120752 del 01.09.1975 di lire 5.000.000;  
n.1116472 del 28.01.1976 di lire 300.000;

all'ordine di PRESTIFILIPPO Salvatore, fratello di Giovanni, nato a Palermo l'8.4.1933.

15) Ha negoziato i seguenti assegni circolari:

n.671381713 dell'8.5.1978 di lire 2.500.000;

n.681477927 del 10.5.1978 di lire 5.000.000.

I suddetti assegni fanno parte di due richieste di titoli all'ordine fatte in data 8.5.1978 per complessive lire 18.000.000 ed in data 10.5.1978 per complessive lire 31.000.000, da MONACO Francesco, nato a Torre Annunziata il 16.2.1939, all'ordine di se stesso versando, quale provvista, valuta contante.

Inoltre, il Monaco contestualmente, ha richiesto:

in data 8.5.1978:

!-----!-----!-----!			
! n. ass. !	! importo !	! negoziatario !	!
!-----!-----!-----!			
!	!	!DI NOTO Francesco !	!
!681477966!	!5.000.000 !	!n. Palermo il 22. 1934 !	!
!	!	!(ucciso) !	!

!681477967!	5.000.000	!MILANO Salvatore	!
!681477968!	5.000.000	!MILANO Salvatore	!
!651531877!	500.000	!LA PIETRA Gaetano	!
!	!	!n. Napoli l'1.4.1939	!

in data 10.5.1978:

! n. ass. !	! importo !	! negoziatario !	!
!	!	!MAFARA Salvatore	!
!681477928!	5.000.000	!n. Palermo il 4.4.1938,	!
!	!	!deceduto il 23.12.1978	!
!	!	!FRIGATO Gabriele	!
!	!	!n. Bosaro il 24.2.1945	!
!681477929!	5.000.000	!res. in Milano - via	!
!	!	!Saponaro n.24	!
!681477930!	5.000.000	!LICCARDO Castrese	!
!681477931!	5.000.000	!LA PIETRA Salvatore!	!

```
!-----!-----!-----!  
!           !           !TERRUZZI Loretta  !  
!681477932!5.000.000 !n. Milano l'11.3.1937  !  
!           !           !ivi res. C.so Vittorio 47!  
!           !           !(deceduta)           !  
!-----!-----!-----!  
!651531691! 500.000 !LA PIETRA Gaetano  !  
!-----!-----!-----!  
!651531692! 500.000 !LA PIETRA Gaetano  !  
!-----!-----!-----!
```

MONACO Francesco e' stato denunciato dal Nucleo Speciale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano, con rapporto nr.1891 del 15.2.1983 per violazioni all'art.1 I comma del D.L. 4.3.1976 nr.31 e successive modificazioni, in concorso con FRIGERIO Enrico ed altri.

Con lo stesso rapporto e' stato denunciato, altresì, LA PIETRA Gaetano il cui nominativo e' emerso anche nel corso dell'istruttoria relativa all'omicidio del boss DI CRISTINA Giuseppe.

16) Ha negoziato, in data 17.8.1978, presso la Banca Popolare di Palermo, i seguenti assegni circolari:

n.081304608 di lire 5.000.000;

n.081304615 di lire 4.000.000;

gli assegni sono stati richiesti presso il Banco di Napoli - agenzia nr.24 di Napoli - da ROTELLO Antonio, nato a Napoli il 15.2.1943 ed ivi residente in via Salita Echia nr.15, all'ordine di CLEMENTE Mario. Contestualmente il ROTELLO ha richiesto i seguenti assegni:

- n.071950772 di lire 2.000.000

negoziato da INGRASSIA Salvatore di Antonino e fu Bonetti Giacoma, nato a Palermo il 25.9.1955, nipote di INGRASSIA Giuseppe, nato a Palermo il 22.2.1922 in quanto figlio del fratello di quest'ultimo, Antonino.

- n.081304604 di lire 5.000.000,

- n.081304605 di lire 5.000.000,

negoziati da INZIRILLO Santo di Giuseppe, nato a Palermo il 23.4.1946.

- n.081304612 di lire 5.000.000,

- n.081304613 di lire 5.000.000,

girati da INZIRILLO Santo e negoziati da  
POLACCHINI Ajdee' - legata all'Inzerillo.

- n.081304607 di lire 5.000.000,

- n.081304609 di lire 5.000.000,

- n.081304610 di lire 5.000.000,

negoziati da MINEO Giovanni fu Vincenzo e fu  
Mineo Vincenza, nato a Bagheria il 2.11.1918 e  
residente a Napoli in via S. Sstefano nr.25. E' cugino  
di MINEO Antonio fu Giovanbattista in quanto il padre  
di quest'ultimo era fratello della madre.

- n.081304606 di lire 5.000.000,

- n.081304614 di lire 5.000.000,

negoziati da CIMINELLO Francesco fu Antonino e  
fu ORELLO Concetta, nata a Palermo il 26.3.1934.

ROTELLO Antonio e' stato denunciato dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano con rapporto nr.1891 del 15.2.1983 per violazioni all'art.1 del D.L. 4.3.1976 nr.31 e succ. modificazioni, in concorso con FRIGERIO Enrico ed altri e con rapporto nr.6019 del 2.6.1982, per lo stesso reato, unitamente a FERRETTI Dino, nato a Scandiano il 24.5.1930. Inoltre e' emerso nel corso delle indagini relative all'istruttoria del processo contro SPATOLA Rosario ed altri.

17) In data 12.10.1978 ha effettuato una richiesta di complessive lire 80.000.000 di assegni circolari, prelevando il valore corrispondente dal l.D.R. 5204.60/32; gli assegni richiesti, nr.16 da lire 5.000.000 ciascuno, vanno dal nr.460.228.035 al nr.460.228.050 e sono stati negoziati:

- nn.rr.460.228.040 e 460.229.043

da CIULLA Ignazio, nato a Palermo il 12.6.1924 ed ivi residente in via Cavour nr.120;

- n.460.228.035

da LO PRESTI Osvaldo, non meglio identificato;



- n.460.228.042

da CATALANO Isidoro, non meglio identificato;

- nn.rr.460.228.036, 460.228.038, 460.228.044 e  
460.228.045

da DI TERESI Giuseppe domiciliato in via  
Montepellegrino nr.144; (impiegato di LI VORSI  
Gaspere);

- n.460.228.046

da VANNI CALVELLO Alessandro, nato a Palermo il  
20.3.1939;

- n.460.228.041

dalla ditta "POKER" di DI GESU' Francesco con  
sede in Palermo via Autonomia Siciliana nr.138 della  
quale risulta essere titolare DI GESU' Francesco, nato  
a Caccamo il 2.1.1944;

- nn.rr.460.228.047 e 460.228.048,

previa girata di DI CARLO Francesco, da CUSIMANO  
Giuseppe, nato a Palermo il 24.6.1950,

rispettivamente mediante prelevamento di valuta contante e versamento nel c/c nr.10/1218/q intestato a DI CARLO F.sco. CUSIMANO Giuseppe era gestore del "Castello di S. Nicola l'Arena" nel quale era interessato DI CARLO Francesco e VANNI CALVELLO Alessandro.

- n.460.228.039

da LI VORSI Gaspare, nato a Palermo l'1.1.1933.

- nn.rr.460.228.049 e 460.228.050

da CANNELLA Tommaso, nato a Corleone il 18.5.1940, residente a Palermo in via Terrasanta n.86.

18) Ha ricevuto dall'A.S.P.O.:

- nr.55 assegni circolari della C.C.R.V.E. da lire 5.000.000 ciascuno;

- nr.4 assegni circolari del Banco di Roma da lire 15.000.000 ciascuno,

per complessive lire 335.000.000.

L'A.S.P.O.e' l'Associazione Siciliana Produttori Ortofrutticoli della quale era presidente GRECO Giuseppe, nato a Palermo il 28.6.1931 e nella quale era interessato, quale appartenente al consiglio direttivo, GRECO Salvatore.

GRECO Giuseppe Ha ricevuto da Greco Michele i seguenti assegni:

n.016076603 del 29.10.1980 di lit. 2.760.000;  
n.016089562 del 05.01.1981 di lit.35.000.000;  
n.016089575 del 23.01.1981 di lit.25.000.000;  
n.016089573 del 20.01.1981 di lit.27.000.000.

19) SACCONE Giuseppe fu Michele, nato a Palermo il 12.4.1921, ha richiesto in data 27.5.1977 l'assegno circolare nr.460194709 del 27.5.1977 di lire 5.000.000 all'ordine di BONTATE Giovanni (nato a Palermo il 6.10.1956); la distinta di richiesta era stata fatta all'ordine di SACCONE Orazio fu Michele, nato a Palermo l'11.1.1923, ed e' stata poi corretta.

L'assegno e' stato negoziato da Greco Michele.

20) TINNIRELLO Ottavio, nato a Palermo il 3.6.1946 ed ivi residente in cortile Badalamenti nr.20 - fratello di TINNIRELLO Vincenzo, nato a Palermo l'1.10.1951 - ha richiesto i seguenti assegni circolari presso la C.C.R.V.E. - filiale di Palermo:

n.400705772 di lire 3.000.000 del 28.8.1978;

n.400705773 di lire 3.000.000 del 28.8.1978.

Gli assegni sono stati negoziati rispettivamente da FAZIO Salvatore di Giovan Battista, nato a Palermo il 4.7.1927 e da GRECO Michele.

21) Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.007414815 del 09.08.1978 di lit. 8.000.000;

n.007411877 del 14.07.1978 di lit. 2.500.000;

n.007411878 del 14.07.1978 di lit. 3.500.000;

n.007414819 del 26.07.1978 di lit. 1.500.000;

n.007520446 del 17.06.1980 di lit.30.000.000,

tratti sul c/c nr.7171/77 della Cassa di Risparmio di Piacenza - succursale di Carpaneto

Piacentino - intrattenuto da GRECO Caterina di Michelangelo e fu Passalacqua Rosalia, nata a Bagheria l'11.6.1934 - figlia di GRECO Michelangelo, nato a Bagheria il 22.4.1905 -.

La stessa ha negoziato l'assegno nr.20227061 nel giugno 1978 di lire 35.000.000 tratto sul c/c nr.4103334/75 del Banco di Sicilia - sede di Palermo -, intrattenuto da Greco Michele.

22) Ha tratto sul c/c 410333475 l'assegno nr.48920235 del 9.7.1980 di lire 1.700.000 all'ordine di BONACCORSO Domenico fu Pietro, nato a Palermo il 3.1.1924, che l'ha girato al fratello BONACCORSO Francesco, nato a Palermo il 3.2.1926, il quale lo ha negoziato mediante versamento sul c/c 8903250/10 della Banca Commerciale Italiana intestato ad entrambi.

23) GIOIA Luigi, nato a Palermo il 16.1.1925, ha tratto sul proprio c/c nr.410224250 del Banco di Sicilia - sede di Palermo - l'assegno nr.39718066 del 28.11.1980 di lire 50.000.000 all'ordine di GRECO Salvatore che lo ha negoziato.

Sentito in data 21.12.1984, Gioia Luigi ha dichiarato: che si occupava della sistemazione dell'eredita' di TAGLIAVIA Salvatore, comprensiva del fondo Ciaculli (fondo Tagliavia e fondo Costa) esteso circa Ha 75 e condotto in affitto da GRECO Michele e dal fratello Salvatore; che l'eredita' era oberata dai debiti tanto che gli istituti di crediti minacciavano di espropriare detto fondo, per cui i GRECO avevano iniziato due giudizi contro l'eredita' Tagliavia, il primo per la riduzione del canone di affitto da lire 16.000.000 a lire 6.000.000, per asseriti miglioramenti, ed il secondo per il riscatto del fondo, nella loro qualita' di coltivatori diretti; che gli stessi avevano pero' promesso che avrebbero desistito dalle azioni esecutive se si fosse raggiunto l'accordo con gli istituti di credito, come poi era avvenuto; che pertanto, si era addivenuti ad una transazione con i GRECO, piu' precisamente ad una rinunzia giudiziale all'azione da parte loro previo accordo sulla riduzione del canone a lire 6.000.000 ed esborso, a titolo di acconto, di somme di danaro per complessive lire 80.000.000; che l'accordo prevedeva il consenso dei GRECO al rilascio

immediato del fondo tutte le volte che la S.A.T. (Siciliana Alberghi e Turismo) S.p.A. avesse proceduto a vendite dei terreni del fondo e che sull'importo delle vendite stesse sarebbe stato corrisposto ai GRECO una percentuale del 25% sul fondo Tagliavia e del 20% sul fondo Costa; che la somma di lire 80.000.000 era stata anticipata da lui stesso; che aveva stipulato con l'imprenditore ALFANO Rosario un prelimare che prevedeva il pagamento, da parte del promittente acquirente, di circa lire 1.000.000.000 e che lo stesso aveva già erogato, a titolo di acconto, 150.000.000 circa ma, dopo pochi mesi, gli aveva fatto presente che non era in grado di assumersi l'impegno della realizzazione degli edifici e gli aveva chiesto, pertanto, di aderire al subingresso di altri costruttori; precisamente, erano subentrati la "Edil Costruzioni", BONACCORSO Salvatore, FINOCCHIO Gaspare e FICI Giovanna.

ALFANO Rosario si identifica nell'omonimo fu Aurelio e fu Zito Anna, nato a Bisacchino il 23.2.1932 e residente a Palermo in via Croce Rossa nr.81.

FINOCCHIO Gaspare si identifica nell'omonimo nato a Palermo il 29.7.1931.

Amministratore della Edil Costruzioni S.r.l. e' Puccio Antonino fu Salvatore, nato a Palermo il 24.4.1936.

FICI Giovanna si identifica nell'omonima, nata a Palermo l'1.5.1933, madre di Giuseppe GRECO "Scarpuzzedda" e suocera di PRESTIFILIPPO Nicola di Francesco, nato a Palermo l'8.4.1950.

BONACCORSO Salvatore si identifica nell'omonimo nato a Palermo il 14.3.1958 ed ivi domiciliato in via Gibilrosso nr.3/a.

ALFANO Rosario, in data 30.1.1985, ha confermato quanto gia' dichiarato da Gioia Luigi precisando: che, in seguito alle sopravvenute difficolta', aveva dato voce circa la necessita' di vendere il terreno del compromesso, e si erano presentati Puccio Antonino e FINOCCHIO Gaspare che avevano acquistato la gran parte del terreno oggetto del preliminare; che, s u c c e s s i v a m e n t e ,



si erano presentati BONACCORSO Salvatore e FICI Giovanna, accompagnata dal genero PRESTIFILIPPO Nicola.

24) Ha tratto sul c/c 00920/1 l'assegno nr.1274888 dell'8.5.1980 di lire 4.000.000 all'ordine di OLIVERI Giovanni fu Domenico, nata a Villafrati (PA) il 21.3.1945, che lo ha girato alla "Edil Ceramica" s.n.c., con sede in Palermo via Messina Marine nr.20/d; l'assegno e' stato negoziato dall'amministratore della societa', TINNIRELLO Gaetano di Santo, nato a Palermo il 16.1.1946.

Ha tratto, altresì, l'assegno nr.1120751 del 7.7.1975 di lire 500.000 all'ordine di D'AGOSTINO Salvatore che lo ha girato ad OLIVERI Giovanni.

25) Oltre a ricevere gli assegni di cui al punto 5., LICCARDO Pasquale ha tratto i seguenti assegni:

n. 6295990 del 26.06.1980 di L. 12.412.000;

n. 6287598 del 19.03.1980 di L. 16.572.000;

n.A-0343581 del 08.05.1979 di L. 16.397.000,

tutti emessi all'ordine di GRECO Michele.

26) Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.737658 del 13.05.1976 di lire 5.000.000;

n.781121 del 08.10.1976 di lire 2.740.930;

n.759745 del 07.07.1976 di lire 2.981.220,

tratti da INGRASSIA Giuseppe, di cui al punto 17, sul c/c nr.13904/01 della Banca Commerciale Italiana - agenzia 39 di Milano -.

27) VANNI CALVELLO Alessandro, di cui al punto 18, ha emesso l'assegno nr.5096632 del 26.5.1978 di lire 300.000 all'ordine di GRECO Michele.

28) Ha tratto l'assegno nr.0828842 dell'11.1.1978 di lire 1.220.000 all'ordine di DI MAGGIO Giuseppe, nato a Palermo il 29.6.1923 ed ucciso il 19.10.1982, suocero di LO JACONO Antonino di cui al punto 14.

29) Ha tratto i seguenti assegni:

n.024529422 del 24.06.1982 di lire 5.000.000;  
n.016089579 del 19.08.1981 di lire 5.000.000,

all'ordine di DI PACE Giovanni, nato a Palermo  
il 30.7.1931.

30) Ha tratto i seguenti assegni:

n.069362611 del 20.08.1982 di lire 1.126.500;  
n.085558610 del 20.08.1982 di lire 4.565.500;  
n.069362612 del 26.08.1982 di lire 2.419.500;  
n.069362611 del 20.08.1982 di lire 1.126.500;  
n.085558610 del 20.08.1982 di lire 4.565.500;  
n.069362612 del 26.08.1982 di lire 2.416.500,

tutti emessi all'ordine di COTTONE Maria,  
cognata, e negoziati da LA ROSA Antonino di Vincenzo,  
nato a Palermo il 22.5.1957.

31) Ha emesso i seguenti assegni:

n. 1341205 del 25.06.1976 di lire 1.700.000;  
n. 1341219 del 03.09.1976 di lire 7.094.000;  
n. 1341207 del 06.07.1976 di lire 3.000.000;

n. 1116477 del 11.03.1976 di lire 2.690.000;  
n.016089578 del 25.08.1981 di lire 2.400.000;  
n. 0831602 del 16.06.1978 di lire 1.300.000;  
n. 0707898 del 10.10.1977 di lire 7.000.000;  
n.085558605 del 08.06.1982 di lire 5.000.000;  
n. 20238682 del 18.10.1978 di lire 3.700.000,

tutti negoziati da **TASCA** Lucio, nato a Palermo il 9.1.1940, anche per conto della "Grinta" S.r.l. della quale e' amministratore e nella quale e' socio **GRECO** Giuseppe, nato a Palermo il 2.3.1954, figlio di Michele.

L'assegno nr.20238682 e' stato emesso all'ordine di **CAMMARATA** Mario.

32) Ha tratto i seguenti assegni:

n. 711272 del 08.08.1974 di lire 250.000;  
n. 708860 del 29.07.1974 di lire 72.000;  
n. 761388 del 21.04.1975 di lire 42.000;  
n. 1341225 del 18.10.1975 di lire 80.000;  
n. 787555 del 24.03.1975 di lire 100.000;  
n. 761386 del 21.04.1975 di lire 200.000;  
n. 1120760 del 13.10.1975 di lire 58.000;

n. 1377504 del 30.07.1979 di lire 610.000;  
n. 1377507 del 13.08.1979 di lire 430.000;  
n. 1274881 del 16.04.1980 di lire 385.000;  
n. 1300875 del 10.11.1980 di lire 650.000;  
n. 827974 del 17.02.1975 di lire 143.000;  
n.085558603 del 10.05.1982 di lire 1.400.000;  
n.085556340 del 03.05.1982 di lire 1.050.000;  
n.085556338 del 03.05.1982 di lire 1.000.000,

tutti negoziati da COTTONE Giuseppe fu Angelo e  
fu Cottone Angela, nato a Villabate il 6.1.1927.

33) Ha tratto i seguenti assegni:

n. 1377518 del 08.02.1980 di lire 552.000;  
n. 1377503 del 30.05.1979 di lire 500.000;  
n. 1377505 del 31.07.1979 di lire 500.000;  
n. 1377506 del 31.07.1979 di lire 500.000;  
n.010035124 del 01.10.1979 di lire 3.000.000;  
n.016076604 del 30.10.1980 di lire 1.500.000;  
n.016076610 del 04.12.1980 di lire 5.200.000;  
n. 48954330 del 12.03.1982 di lire 2.000.000;  
n.085558604 del 24.05.1982 di lire 6.500.000;  
n. 48954326 del 18.04.1980 di lire 1.000.000,

tutti negoziati da GALATI Salvatore, nato a Palermo il 25.6.1949.

Ha tratto, altresì, l'assegno nr.20238684 del 23.11.1978 di lire 3.300.000 all'ordine di GALATI Pietro, nato a Palermo il 6.9.1941.

34) .LI VORSI Gaspare, oltre agli assegni di cui al punto 18, ha ricevuto l'assegno nr.1358654 del 20.2.1978 di lire 580.000.

35) Ha emesso l'assegno nr.1341206 del 12.07.1976 di lire 200.000 all'ordine di CROCE Domenico di Vincenzo, nato a Palermo il 18.4.1936.

36) Ha tratto l'assegno nr.20232913 del 21.08.1978 di lire 1.600.000 all'ordine di INTILI Francesco, nato a Caccamo il 5.2.1926 ed ivi residente in via Roma nr.105, che lo ha girato a GUZZINO Diego, cognato, il quale lo ha negoziato mediante versamento sul c/c 410030/13 intestato ad INTILE.

37) MINEO Antonio fu Giovan Battista e fu Parlatore Rosalia, nato a Bagheria il 12.7.1909 ed ivi residente in via Diego D'Amico nr.34, di cui al punto 17, ha tratto i seguenti assegni:

n.5139156 del 13.12.1977 di lire 5.000.000;

n.5139157 del 13.12.1977 di lire 5.000.000,

negoziati da Greco Michele, che a sua volta, ha tratto l'assegno nr.0821233 del 14.11.1977 di lire 1.200.000 all'ordine di MINEO Antonio.

MINEO Giovan Battista di Antonino e di Tamburini Antonina, nato a Bagheria l'8.5.1949, ha richiesto, in data 9.12.1977, nr.5 assegni circolari da lire 2.000.000 ciascuno a favore del padre Mineo Antonio; gli assegni sono stati negoziati da GRECO Michele.

38) VANNI CALVELLO Alessandro di cui ai punti 18 e 27 ha tratto sul c/c 12101012/K del Banco di Credito Siciliano - agenzia di Alia - i seguenti assegni:

n.1635989 del 21.08.1978 di lire 2.400.000;

n.1638844 del 27.10.1978 di lire 1.000.000,

all'ordine di GRECO Michele.



Greco Nicolo'

Greco Nicolo' e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

L'appartenenza del Greco all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" e' stata affermata da Contorno Salvatore il quale lo ha indicato come "uomo d'onore" della "famiglia" di Ciaculli (Vol.125 f.456585).

Contorno ha dichiarato, sia nel corso dell'interrogatorio reso il 25 Aprile 1985 che al dibattimento, di avere appreso della scomparsa di Greco Nicola, ma ha detto di ignorarne i motivi.

Ha aggiunto che lo stesso era in societa' con i Prestifilippo, con Federico Domenico ed i Bisconti di Belmonte Mezzagno.

Per ammissione dello stesso imputato (Vol.2/L f.031762 p.v. di s.i.t. rese il 27 Agosto 1979) si e' appreso che il prevenuto, oltre ad essere coltivatore diretto e proprietario di diversi appezzamenti di terreno ubicati in localita' Ciaculli; lavorava come

"coordinatore" alle dipendenze della s.r.l. "Adriana Costruzioni", societa' costituita da Federico Domenico insieme a Prestifilippo Mario ed a Bisconti Ludovico.

Le espletate indagini bancarie hanno poi comprovato che nel periodo compreso tra il Settembre 1977 ed il Giugno 1982 Greco Nicolo' e' stato interessato ad un imponente giro di assegni (emessi e ricevuti) per l'importo di oltre un miliardo con Federico Domenico, noto personaggio dell'associazione "Cosa Nostra" nelle cui imprese edilizie sono risultati investiti e riciclati i capitali di diverse cosche mafiose (rinvio alla parte della sentenza che tratta la posizione di Federico Domenico).

Numerosi altri assegni hanno, poi, provato i rapporti diretti dell'imputato con Buffa Vincenzo, Bisconti Pietro e Bisconti Ludovico, Sanseverino Domenico, Prestifilippo Giovanni, padre di Prestifilippo Mario, Teresi Carlo ed altri noti personaggi dislocati in varie famiglie mafiose.

Il sodalizio criminoso del Greco con personaggi destinati a rapidissima carriera in seno all'organizzazione mafiosa ha radici lontane nel

tempo, basti qui ricordare che nel Gennaio del 1975 l'imputato fu tratto in arresto perche' sorpreso in flagranza di furto aggravato insieme ai Prestifilippo Mario e Prestifilippo Giuseppe (Vol.12/L f.035465).

Le dichiarazioni del Contorno unitamente ai citati riscontri obiettivi consentono di affermare con assoluta certezza le responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati di cui agli art.416 e 416 Bis, di contro, non essendo stati raccolti a suo carico sufficienti elementi atti a comprovarne l'inserimento nel traffico di stupefacenti, lo stesso deve essere assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per insufficienza di prove.

Valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., la Corte, ritiene equo irrogare la pena di anni 7 di reclusione quale risulta anche per l'effetto dell'aggravante speciale di cui ai n.7 L.31 Maggio 1965 n.575 sostituito dall'art.18 L.13 Settembre 1982 n.646, trattandosi di persona gia' sottoposta a misura di prevenzione con provvedimento definitivo (pena base art.416 Bis I e IV comma = anni 4 + aumento VI comma = anni 5 e mesi 4 + aumento ex art. 112 n.1 C.P. = anni 5 e mesi 10 + aumento ex art.7 L.575/65 = anni 6 e mesi 4 + aumento ex art.81 cpv.C.P. = anni 7 di reclusione).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena così determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

In considerazione della pericolosità sociale dell'imputato, a norma degli artt.215, 216, 217, 230, 417 C.P., ne va disposta l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per un anno ed al termine la sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Greco Salvatore (cl.1927)

Personaggio di cui non puo' non sottolinearsi l'estrema vicinanza al fratello insieme col quale si e' sempre mosso in perfetta sintonia di intenti, sia nell'ambito della organizzazione criminosa "cosa nostra", nella quale egli occupa, pur non costando di una sua partecipazione ai vertici decisionali, se non altro per essere il fratello del capo della "Commissione", sia nelle imprese di carattere economico.

Il Greco Salvatore detto "Senatore" e' cosi' chiamato, appunto perche', mentre il fratello Michele si dedicava con successo alle riunioni mondane, si e' sempre occupato delle situazioni politiche, attivandosi, come riconosciuto anche dallo stesso Greco Michele in un suo interrogatorio, al fine di ottenere favori per gente da lui protetta da politici cui assicurava, in modo abbastanza sensibile, l'affluire dei voti.

Cio' non toglie, peraltro, che egli coltivasse amicizie nel novero delle persone che contano, che

sfruttava, pero', - in modo che appare illuminante - per personaggi inseriti come lui nella congrega mafiosa.

A tal proposito e' processualmente emerso un episodio che da' la misura, da un lato della capacita' di penetrazione nell'ambiente borghese, attraverso il fascino della ricchezza e la possibilita' di ricambiare in modo sempre gradito i favori ricevuti, e, dall'altro, l'allargamento a macchia d'olio e la diffusivita' dei privilegi conquistati da un singolo membro a favore di altri autorevoli esponenti della organizzazione mafiosa.

Altamente emblematico appare, poi, un episodio che dimostra i collegamenti di Greco Salvatore sia con insospettabili professionisti, sia con il coimputato Calo' Giuseppe.

Come risulta da un Rapporto del Commissario di P.S. Di Fazio Girolamo, inoltrato al dirigente della Squadra Mobile di Palermo, mai pervenuto alla locale Procura della Repubblica, ma acquisito nel corso dell'istruttoria (Vol.124 quater f.455280), il predetto funzionario, aveva ricevuto notizia confidenziale il 5 febbraio 1980 del ricovero nel reparto di neurochirurgia di questo Ospedale Civico, diretto dal professore Morello Aldo, della

moglie del latitante Calo' Giuseppe a nome Mattaliano Rosa.

Il personale della Squadra Mobile prontamente inviato sul posto identificava davanti all'ingresso del reparto proprio Greco Salvatore, detto "il Senatore", e, portatosi all'interno, in un primo tempo non riusciva ad individuare la moglie del Calo'.

Dopo avere invano controllato le corsie e tutte le stanze del reparto, gli agenti decidevano di entrare nell'unico locale non visitato ove era affissa la targhetta "Aiuto".

Constatavano, cosi', che all'interno dello studio riservato al medico era stata approntata una stanza di degenza con un letto su cui giaceva una donna, assistita da un uomo, identificato per Calo' Antonino, fratello del ricercato.

La donna poteva essere identificata per la Mattaliano Rosa soltanto dopo notevoli difficolta', perche' eludeva le domande, rispondendo sempre : "sono una parente del professore Morello".

Interrogato su questa vicenda, fortuitamente pervenuta a conoscenza dell'Autorita' Giudiziaria, il professore Morello ha fornito la spiegazione di avere ospitato la donna in quella stanza per una cortesia nei confronti di un autista di autombulanze.

Il fatto, comunque, a suo dire non doveva essere considerato eccezionale, perche' capitava di "concedere questa stanza a persone di riguardo" (Vol.199 f.501687 UD. 190 del 13 febbraio 1987).

Circa la presenza davanti al suo reparto di Greco Salvatore, detto "il Senatore", il Morello non ha avuto difficolta' ad ammettere che si trattava di persona che conosceva bene, tanto che era stato testimone alle nozze della di lui figlia con Scaduto Giovanni e che altro testimone di quelle nozze era stato il professore Scire' Filippo, gia' primario di cardiocirurgia.

Ne' va trascurato di osservare che gli episodi relativi ai fondi "Verbumcaudo" e "Tagliavia" riguardano anche Greco Salvatore, dato che dette operazioni sono state realizzate da entrambi i fratelli. Pertanto, per l'esame approfondito di tali episodi si rimanda all'esame della posizione del fratello Greco Michele..

Ma le frequentazioni e le amicizie ed i contatti di natura economica del Greco Salvatore, non si fermano certo qui, anche se sempre permangono nell'ambito di una certa cerchia di persone. Invero, egli, oltre ad avere avuto rapporti con Di Maro



Salvatore, un affiliato al clan dei Nuvoletta di Marano, ha intrattenuto rapporti anche con Tinnirello Gaetano, Tinnirello Gaspare, La Rosa Antonino, Abbate Giuseppe, Saccone Orazio, Saccone Giuseppe, Di Maggio Giuseppe, Teresi Margherita (moglie di Bontate Stefano), Di Pace Giovanni, Sanseverino Domenico, Cucuzza Domenico e Salvatore, Mafara Pietro, Mafara Giovanni Antonio, Aiello Michelangelo, Conigliaro Giacomo, Bruno Francesco, Fici Giovanna e Finocchio Gaspare (fondo Tagliavia), Alongi Giovanni, Brusca Giovanni e Bernardo, Teresi Gaspare, Croce Domenico e Vincenzo, Oliveri Giovanni, Milano Salvatore, Prestifilippo Giovanni, Caradonna Gianluigi (procuratore di societa' dei cugini Salvo), Argano Gaspare e Filippo, Di Fresco Giovanni, Caltagirone Francesco Paolo, Greco Leonardo, Fici Benedetto, Teresi Carlo, Mafara Giuseppe, Liccardo Pasquale, Scaduto Giovanni, La Rosa Antonino, Anello Angelo, Federico Domenico (Adriana

Costruzioni). Tutto cio' e' luminosamente dimostrato dall'esame dell'allegata scheda bancaria.

Greco Salvatore - come gia' precisato, e come lapidariamente indicato dal Contorno in sede dibattimentale : UD 15 aprile 1986 e' da considerarsi il "politico" della famiglia Greco, interessato alle vicende elettorali e frequentatore degli uffici del Municipio di Palermo.

La sua attivita' - come e' dimostrato dalle risultanze istruttorie e bancarie e dalla testimonianza di vari coimputati (Buscetta Contorno) - si e' svolta all'unisono con quella del fratello del quale e' il primo dei "consiglieri".

Impegnato in prima persona, con il germano e con i Prestifilippo, nella raffinazione di eroina, l'imputato deve ritenersi una delle menti di "Cosa Nostra" nella gestione di tale turpe attivita'.

Le residuali attivita', come detto in relazione al fratello Michele, si sono svolte all'ombra sinistra ed intimidatrice dell'organizzazione criminale di cui egli e il fratello facevan parte.

Agrario, si e' rivelato versato in truffe alla C.E.E., in sfruttamento di altrui patrimoni (fondo Tagliavia), o nello sfruttamento di posizioni di "prestigio" (fondo Verbumcaudo).

I vari coimputati (Buscetta, Contorno, Calzetta, Sinagra, ecc.) non hanno fatto altro che confermare quanto gia' rilevabile dalle acquisizioni probatorie.

Il Greco, insomma, si e' rivelato l'alter ego del "papa", e come lui coinvolto pesantemente nella c.d. "guerra di mafia" e nell'appoggio alla cosca egemone corleonese.

Piu' "discreto" del fratello nelle frequentazioni mondane, ma piu' esposto in quelle politiche, l'imputato non si e' mai discostato dalla attivita' del primo, per cui le notazioni riguardanti il "papa" possono a lui, almeno in parte, essere assimilate.

Va, quindi, affermata la responsabilita' del prevenuto in ordine ai reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 e congrua appare la pena di anni 18 e L.160.000.000 di multa. Essa risulta dalla somma della pena stabilita per i capi 1 e 10, anni 8 di reclusione (p.b. per art.416 bis 1 e 4 comma anni 4 di reclusione + 1/3 per aggravante di cui al 6 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 per art.112 n.1 C.P. + anni 2 art.81 cpv C.P. = anni 8) con quella adottata per i capi 13 e 22 di anni 10 di reclusione e L.160.000.000 di multa (p.b. anni 4 di reclusione e L.80.000.000 di multa per

art.71 legge 685/75 + 1/3 ex art.74 n.2 stessa legge =  
anni 5 mesi 4 e L.100.000.000 di multa + 1/2 art.74 1  
cpv = anni 8 di reclusione e L.150.000.000 + art.81 +  
anni 10 di reclusione e L.160.000.000 di multa);

Ad essa conseguono le pene accessorie come in  
dispositivo.

Per contro, viene assolto dai rimanenti capi  
ascrittigli, per non aver commesso il fatto, tranne  
che per i reati di cui ai capi 374 e 375 in ordine ai  
quali si veda Cap.XI par.29.

GRECO SALVATORE nato il 7.7.1927

VERBUMCAUDO:

a) Acquisto del fondo: I fratelli Michele e  
Salvatore GRECO e le loro rispettive consorti hanno  
acquistato, in data 30.12.1979, un comprensorio di  
terre sito nel territorio di Polizzi Generosa,  
denominato "Serra Fichera Stazione Vallelunga"  
costituenti l'azienda agricola "VERBUMCAUDO".

Tale comprensorio di terre e' esteso  
catastalmente Ha 150.14.76 ed e' stato acquistato da

potere della societa' "Siciliana Alberghi e Turismo" S.p.A. con sede in Palermo e il cui amministratore e' l'avv. GIOIA Luigi, nato a Palermo il 16.1.1925.

L'atto di compravendita e' stato stipulato presso lo studio del notaio Oreste Morello di Palermo e reca il nr.4318 di rep.e 1499 di racc..

Il prezzo indicato nell'atto era di lire 250.000.000 mentre, in realta', ne furono pagate 650.000.000, come da contratto preliminare, oltre a lire 150.000.000 circa al mezzadro, sig. SERRUTO Giuseppe, nato a Tusa il 27.5.1916, quale buonuscita.

b) Pagamento del fondo:il materiale pagamento del prezzo alla S.A.T. S.p.A. e' avvenuto in data 2.4.1979, mediante versamento di complessive lire 650.000.000 sul c/c nr.300001231 di cui e' titolare la stessa societa'presso l'agenzia nr.7 del Banco di Sicilia di Palermo. Sono stati accreditati gli importi corrispondenti ai seguenti assegni bancari:

- assegno nr.28486825 di lire 300.000.000 del 2.4.1979, emesso a Palermo e tratto sul c/c nr.2100 41 03820 76 del Banco di Sicilia di Palermo; il conto era intestato ai fratelli GRECO, Michele e Salvatore.

- nr.4 assegni (dal nr.A-329852 al nr.A-329855), della Banca Fabbrocini di Marano di Napoli, emessi a Palermo il 2.4.1979, di cui i primi tre sono di lire 100.000.000 ciascuno mentre il nr. A-329855 e' di lire 50.000.000, per complessive lire 350.000.000. Gli assegni sono stati tratti sul c/c 2351/15 della Banca Fabbrocini di Marano di Napoli, intestato alla Immobiliare Frattese 72 S.r.l., il cui amministratore unico e' DI MARO Domenico, nato a Marano il 25.5.1943.

c) c/c 2100 41 03820 76 presso il Banco di Sicilia di Palermo: Si tratta di un conto corrente con facolta' di scoperto per lire 300.000.000 a titolo di extrafido straordinario, acceso in data 4.4.1979 (data dell'operazione) ed estinto in data 30.10.1979. Dalla pratica di fido si evince che lo stesso era stato concesso a scadenza di mesi 6 (telex del settore affari del 28.3.1979), garantito dalle fideiussioni delle consorti di Michele e Salvatore Greco.

Il conto, fino al 31.3.1980, ha fatto registrare solo capitalizzazioni d'interesse; a tale data il saldo era di lire 344.924.380.

Presenta i seguenti movimenti in dare:

data	importo	Destinazione
operaz.	movimento	
04.04.79	300.000.000	ass.n.28486825 emesso
		ord. S.A.T.
28.07.79	14.152.000	competenze
27.10 79	14.118.190	"
16.02.80	16.654.190	"
03.05.80	19.664.210	"
26.07.80	8.857.750	"
25.10.80	558.870	"

I movimenti in avere sono i seguenti:

-----

! data !	importo !	Destinazione !
! operaz.! movimento !		
!-----!-----!-----!		
! !	!30 assegni circolari !	!
!24.04.80!	!150.000.000!	!C.C.R.V.E. del 22.4.80 !
! !	!dal n.460.380.674 !	!
! !	!al n.460.380.704-(ASPO)-!	!
!-----!-----!-----!		
! !	!2 ass. circ. della B.N.L.! !	!
! !	!n.590400383 e 590400403 !	!
!07.05.80!	!100.000.000!	!emessi il 6.5.1980 dalla !
! !	!B.N.L. per L.50.000.000 !	!
! !	!ciascuno !	!
!-----!-----!-----!		
! !	!10 ass.circ. C.C.R.V.E. !	!
!13.05.80!	!50.000.000!	!del 29.4.80 richiesti !
! !	!dall'A.S.P.O. !	!
!-----!-----!-----!		
!16.05.80!	!23.546.382!	!5 ass.circ.C.C.R.V.E. !
! !	!richiesti dall'A.S.P.O. !	!
!-----!-----!-----!		
!-----!-----!-----!		
! !	!1 ass.C.C.R.V.E. tratto !	!
! !	!da GRECO G.ppe, nato a Pa!	!
!16.05.80!	!40.542.218!	!lermo il 28.6.1931, quale!



!	!	!presidente dell'A.S.P.O.,!
!	!	!a favore della Coop.La Fa!
!	!	!varella. !
!-----!	!-----!	!-----!
!	!	!giro conto dal c/c !
!	!	!n.410025503 del Banco di !
!30.10.80!	!9.416.610!	!Sicilia intestato a !
!	!	!GRECO Salvatore. !
!-----!	!-----!	!-----!

d) c/c nr.2351/15 presso la Banca Fabbrocini:  
anche in questo caso si ha una concessione di fido da utilizzarsi mediante apertura di credito in conto corrente, concessa dalla Banca Fabbrocini alla societa' "Immobiliare Frattese 72" S.r.l., con sede a Napoli in via Roma nr.156. A fronte dell'apertura di credito sono state presentate fidejussioni da parte di DI MARO Domenico fu Alfredo e di MARRA Teresa, nato a Marano di Napoli il 25.5.1943, e dei fratelli Luigi e Salvatore.

Il conto corrente e' stato acceso in data 11.4.1979 con la ricezione dei quattro assegni di cui sopra (valuta 2.4.1979).

Presenta i seguenti movimenti in dare:

data	importo	Destinazione
operaz.		
		alla S.A.T. S.p.A. trami
11.04.79	350.000.000	te GRECO per l'acquisto
		del fondo Verbuncaudo
29.06.79	17.315.917	competenze
28.09.79	18.796.806	"
		a/b n.378554 emesso ord.
		di LICCARDO Pasquale
27.11.79	36.000.000	recante l'annotazione
		"forzato d'ordine dott.
		Alfredo".
31.12.79	20.370.531	competenze
31.03.80	21.707.402	"
30.06.80	24.870.739	"

!-----!	!-----!	!-----!
!30.09.80!	320!	"
!-----!	!-----!	!-----!

I movimenti in avere sono i seguenti:

!-----!	!-----!	!-----!
! data !	! importo !	! Destinazione !
! operaz.!	!	!
!-----!	!-----!	!-----!
!19.10.79!	36.000.000!	!assegno Merit Napoli !
!	!	!n.160680-652 !
!-----!	!-----!	!-----!
!	!	!ass. n.123513-234793140 !
!27.06.80!	40.215.000!	!Istituto Bancario S.Paolo!
!	!	!di Torino - Napoli - !
!-----!	!-----!	!-----!
!-----!	!-----!	!-----!
!	!	!sconto effetti diretti !
!03.07.80!	398.767.686!	!(intest.Immobiliare Frat_ !
!	!	!tese) !
!-----!	!-----!	!-----!

Il saldo del conto, al 03.10.1980, data di messa in liquidazione della Banca Fabbrocini, era di lire 14.079.029 dare.

e) Interrogatorio di DI MARO Domenico: Il 4 maggio 1984, il Di Maro ha dichiarato di aver emesso gli assegni su richiesta di Alfredo FABBROCINI, interessato nell'omonima Banca, il quale intendeva fare un prestito a COCOZZA Salvatore, conosciuto da entrambi, che faceva il costruttore a Prato. Il Fabbrocini gli aveva detto che la Banca non poteva effettuare il prestito direttamente al Cocozza e che i soldi sarebbero stati restituiti in pochi mesi. Gli assegni erano stati emessi dal DI MARO in presenza di Fabbrocini e del Cocozza, privi dell'indicazione dell'ordinatario. Il DI MARO dichiarava anche che era stato utilizzato per l'operazione un blocchetto d'assegni di altro c/c, previa modifica del numero del conto da parte del Fabbrocini o di un dipendente. Dichiarava, altresì, che il fido era stato deliberato in sette giorni e che non ricordava se, all'atto dell'emissione degli assegni, lo stesso fosse stato già deliberato (la richiesta di concessione fido reca due timbri, del 1 marzo e del 15.3.1979). Inoltre aggiungeva che le somme non gli

erano state restituite perche' il COCOZZA era morto e la Banca era stata posta in liquidazione; egli, pertanto, aveva restituito il prestito con effetti cambiari.

f) Interrogatorio di Alfredo FABBROCINI:  
Dichiarava di non conoscere Michele GRECO e di conoscere invece DI MARO Domenico e COCOZZA Salvatore, quali ottimi clienti della Banca Fabbrocini. Precisava che il COCOZZA gli aveva chiesto un prestito che egli non gli poteva concedere direttamente poiche' la sua esposizione debitoria era molto elevata.

Il COCOZZA a questo punto si era offerto di trovare un garante e gli aveva fatto il nome DI MARO Domenico che soddisfaceva a pieno la richiesta del FABBROCINI, che pertanto aveva consentito l'emissione degli assegni. Detti assegni erano stati consegnati in sua presenza dal DI MARO al COCOZZA, senza l'indicazione dell'ordinatario. Ignorava chi avesse apposto il nome del beneficiario sugli assegni e non conosceva la S.A.T..

g) Informazioni: DI MARO Domenico e' pregiudicato per contravvenzioni varie, omicidio colposo, associazione per delinquere di stampo camorristico, contrabbando, esportazione di valuta, stupefacenti; e' indiziato di appartenere al clan camorristico "LA NUOVA FAMIGLIA" che fa capo ai bosses NUVOLETTA Lorenzo, Ciro ed Angelo di Marano. Risulta amministratore unico delle societa':

- S.n.c. Ceramiche DI MARO;
- S.r.l. Igienica DI MARO;
- S.r.l. S.I.F. "Societa' Immobiliare Flegrea";
- S.r.l. S.I.V. "Societa' Immobiliare Villarica";
- S.r.l. S.I.M. "Societa' Immobiliare Marano";
- S.p.a. CADIM;
- Immobiliare Frattese 72 S.r.l..

E' altresì interessato nelle:

- S.r.l. Algi Immobiliare;
- S.r.l. Immobiliare Citta' Giardino;
- S.r.l. Immobiliare Citta' Giardino 2.

COCOZZA Salvatore: si identifica in COCOZZA Salvatore di Salvatore, nato a Napoli l'11.9.1928 e deceduto a Marsiglia (Francia) il 7.2.1980.

Presso la Camera di Commercio di Firenze risulta amministratore unico delle seguenti societa':

- S.p.a. Costruzioni Vesuviane;
- S.r.l. architetto Nino del Papa & C.

Inoltre il COCOZZA Salvatore era interessato nella societa' ETRURIA 2000 S.p.A.

h) Restituzione di parte del prestito: In data 6.5.1980 GRECO Salvatore ha richiesto nr.5 assegni circolari da lire 50.000.000 ciascuno presso la Banca Nazionale del Lavoro - sede di Palermo - versando quale contropartita l'assegno bancario nr.660266 di lire 250.000.000 emesso lo stesso giorno e tratto sul c/c nr.220347-TP intestato alla cooperativa agrumicola LA FAVARELLA a.r.l. nella quale lo stesso e' interessato.

Gli assegni sono i seguenti:

!-----!-----!-----!-----!

!	ass.n.	!	di lire	!	negoz.il	!	<u>negoziatario:</u>	!
!		!		!		!	GRECO Salvatore	!
!	590/400383	!	50.000.000	!	07.05.80	!		!
!		!		!		!		!
!	590/400403	!	50.000.000	!	07.05.80	!	" "	!
!	-----	!	-----	!	-----	!	-----	!
!		!		!		!	<u>negoziatario:</u>	!
!		!		!		!	DI MARO Dom.co	!
!		!		!		!	(S.I.M.)	!
!	590/400414	!	50.000.000	!	22.05.80	!	<u>versato:</u>	!
!		!		!		!	c/c 22383	!
!		!		!		!	CREDIT	!
!	-----	!	-----	!	-----	!	-----	!
!		!		!		!	<u>negoziatario:</u>	!
!		!		!		!	DI MARO Dom.co	!
!	590/400415	!	50.000.000	!	20.05.80	!	<u>versato:</u>	!
!		!		!		!	c/c n.12	!
!		!		!		!	I.B.S.P.T.	!
!	-----	!	-----	!	-----	!	-----	!
!		!		!		!	<u>negoziatario:</u>	!
!		!		!		!	DI MARO Dom.co	!
!	590/400416	!	50.000.000	!	22.05.80	!	<u>versato:</u>	!
!		!		!		!	c/c 22370/00	!
!		!		!		!	CREDIT	!



!-----!-----!-----!-----!

Altre notizie: dall'esame della documentazione bancaria il DI MARO risulta aver ricevuto:

- n.17 assegni per complessive lire 27.728.566 tratti da TINNIRELLO Gaetano di Santo e di Vassallo Vincenza, nata a Palermo il 16.1.1947, sul c/c n.38518/10 della C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo -, anche per conto della "Ceramiche Di Maro" s.n.c.;

- assegno circolare n.460287346 del 04.07.1978 della C.C.R.V.E. - filiale di Palermo -, di lire 5.000.000 richiesto da TINNIRELLO Gaspare di Giuseppe e di RIZZUTO Benedetta, nato a Palermo il 26.10.1947, fratello di TINNIRELLO Vincenzo, nato a Palermo l'1.10.1951.

1) Ha ricevuto dall'A.S.P.O., Associazione Siciliana Produttori Ortofrutticoli, della quale era presidente GRECO Giuseppe, nato a Palermo il 28.6.1931 e nella quale egli era interessato, in

qualita' di appartenente al consiglio direttivo, i seguenti assegni:

- in data 26.2.1979 l'assegno bancario n.0369569 di lire 10.718.138 tratto sul c/c n.210126/10 della C.C.R.V.E. - succursale 6 di Palermo -:

- in data 18.4.1980 n.6 assegni circolari di lire 15.000.000 ciascuno richiesti presso il banco di Roma dall'A.S.P.O. a suo ordine, per complessive lire 90.000.000;

- in data 21.4.1980 n.10 assegni circolari da lire 5.000.000 ciascuno richiesti presso la C.C.R.V.E. - succursale di Palermo -, per complessive lire 50.000.000;

- in data 22.4.1980 n.30 assegni circolari di lire 5.000.000 ciascuno per complessive lire 150.000.000, versati nel c/c n.0382076 (vicenda VERBUMCAUDO);

- in data 29.4.1980 n.20 assegni circolari di lire 5.000.000 ciascuno per un importo complessivo di lire 100.000.000, dei quali 15 assegni sono stati versati nel c/c n.03820 76;

- in data 9.2.1982 nr.28 assegni circolari di lire 5.000.000 ciascuno per un importo complessivo di lire 140.000.000;

- in data 10.2.1982 nr.1 assegno circolare da lire 5.000.000;

- in data 15.2.1982 nr.5 assegni circolari di cui 2 da lire 4.000.000 e 3 da lire 1.000.000 per complessive lire 11.000.000;

- in data 10.5.1982 nr.15 assegni circolari dei quali nr.4 da lire 1.000.000 e 11 da lire 4.000.000 per complessive lire 48.000.000;

- in data 11.5.1982 nr.6 assegni circolari da lire 5.000.000 ciascuno per complessive lire 80.000.000.

Complessivamente ha ricevuto assegni dall'A.S.P.O. per lire 684.718.138.

2) L'A.S.P.O. ha emesso assegni anche ai seguenti nominativi:

a) GRECO Michele fu Giuseppe, fratello di Salvatore, nr.55 assegni circolari della C.C.R.V.E.di lire 5.000.000" ciascuno e nr.4 assegni circolari del Banco di Roma di lire 15.000.000 ciascuno per complessive lire 335.000.000;

b) LA ROSA Antonino di Vincenzo, nato a Palermo il 22.5.1957 ed ivi residente in via Ciaculli nr.215, nr.11 assegni circolari da lire 5.000.000 ciascuno, nr.13 da lire 4.000.000 e nr.1 da lire 1.000.000 girati da GRECO Salvatore, per compessive lire 108.000.000;

c) ABBATE Giuseppe, nato a Palermo il 2.4.1925:

NEG O Z I A T A R I			
data	ABBATE	Coop. Agric.	Realval
emiss.	Giuseppe	S. Spirito	S.p.A.
18.04.80	45.000.000	90.000.000	
21.04.80	15.000.000		

!-----!	!-----!	!-----!	!-----!
!23.04.80!	!40.000.000!	!20.000.000!	!
!-----!	!-----!	!-----!	!-----!
!29.04.80!	!30.000.000!	!125.000.000!	!
!-----!	!-----!	!-----!	!-----!
!09.02.82!	!20.000.000!	!55.000.000!	!15.000.000!
!-----!	!-----!	!-----!	!-----!
!10.02.82!	!5.000.000!	!5.000.000!	!
!-----!	!-----!	!-----!	!-----!
!11.05.82!	!5.000.000!	!10.000.000!	!
!-----!	!-----!	!-----!	!-----!
!TOTALE!	!160.000.000!	!305.000.000!	!15.000.000!
!-----!	!-----!	!-----!	!-----ò

d) ENAREC S.p.A., nr.30 assegni circolari della C.C.R.V.E.da lire 5.000.000 ciascuno per un importo di lire 150.000.000.

L'ENAREC (Ente Nazionale Regionale Case) S.p.A., con sede in Napoli, via Generale Orsini nr.47, e' stata costituita il 21.5.1972 con atto rogato dal notaio CAPUANO Renato di Napoli ed e' iscritta alla Cancelleria Commerciale del Tribunale di Napoli al nr.635/72.

In data 21.9.1979 il capitale sociale era cosi' diviso:

- MUZZICO Carmine, nato a Napoli il 30.9.1920 ed ivi domiciliato in via Arenella nr.39, possessore di nr.50 azioni da lire 2.000.000 cadauna;

- NORMALE Antonio, nato a Napoli il 10.6.193, ed ivi domiciliato in via Aniello Falcone nr.440, possessore di nr.50 azioni.

Amministratore unico della societa', fin dall'atto della sua costituzione, e' FORLANI Ugo, nato a Napoli il 3.1.1917 ed ivi residente in via Michelangelo da Caravaggio nr.70/b.

Sentito in data 16.1.1985, FORLANI Ugo ha dichiarato di aver ricevuto gli assegni da NORMALE Salvatore fu Ernesto e di Pastore Anna, nato a Napoli l'11.9.1929, fratello di Antonio, per averli cambiati in denaro contante.

A sua volta sentito in data 14.2.1985, NORMALE Antonio ha dichiarato: che il fratello Salvatore e' stato ucciso il 26.11.1984; che lo

stesso gestiva un allevamento di cavalli da corsa in localita' Agnano e Quarto di Napoli nonche' una sala da corse a Napoli; che era amico, per averlo appreso da lui, di MAISTO Luigi, ucciso circa 4 anni prima; che conosceva anche NUVOLETTA Lorenzo e NUVOLETTA Ciro.

- SACCONI Orazio di Michele, nato a Palermo l'11.1.1923, nr.16 assegni circolari della C.C.R.V.E. di lire 5.000.000 ciascuno per complessive lire 80.000.000. Alcuni dei predetti assegni sono stati negoziati anche per conto della "C.A.F." (Cooperativa Agricola Falsomiele) con sede in Palermo, via S.Maria di Gesu' nr.80, nella quale erano interessati i fratelli Saccone.

- SACCONI Giuseppe di Michele, nato a Palermo il 12.4.1921, fratello di Orazio, nr.3 c/c del Banco di Roma di lire 15.000.000 ciascuno per complessive lire 45.000.000;

- DI MAGGIO Giuseppe, nato a Palermo il 29.6.1923 ed ucciso il 19.10.1982, nr.3 assegni da lire 5.000.000 per complessive lire 15.000.000.

- **BODELLINI** Francesca fu Luigi e di Vandi Evelina, nata a Rimini il 30.6.1930, vedova **DI MAGGIO**, nr.2 assegni della C.C.R.V.E. di lire 5.000.000 ciascuno per lire 10.000.000.

- **LO JACONO** Antonino di Andrea, nato a Palermo il 14.10.1947, nr.1 assegno da lire 5.000.000.

- **TERESI** Margherita fu Salvatore e di Pedone Giuseppa, nata a Palermo il 15.6.1942, vedova di **BONTATE** Stefano, nato a Palermo il 23.4.1938, nr.7 assegni circolari della C.C.R.V.E. di lire 5.000.000 ciascuno per lire 35.000.000.

- **DI PACE** Giovanni, nato a Palermo il 30.7.1931, coniugato con **COTTONE** Paola, nata a Palermo il 28.4.1939 - sorella di **COTTONE** Maria (moglie di **GRECO** Salvatore) - nr.4 assegni circolari della C.C.R.V.E. da lire 5.000.000 ciascuno per lire 20.000.000.

- **NOTARO** Andrea fu Mariano e di Gandolfo Maria Concetta, nato a Villabate (PA) il 9.11.1920, coniugato con **Greco** Rosa di



Giuseppe e di Ferrara Caterina, nata a Palermo il 5.11.1930 (sorella di Michele e Salvatore), nr.2 assegni circolari della C.C.R.V.E. da lire 1.000.000 cadauno per lire 2.000.000;

- NOTARO Mariano di Andrea e di GRECO Rosa, nato a Palermo il 18.9.1952, nr.6 assegni circolari da lire 5.000.000 ciascuno e nr.2 da lire 1.000.000 per un totale di lire 32.000.000.

- SANSEVERINO Domenico, nato a Palermo il 22.5.1942, nr.1 assegno circolare della C.C.R.V.E. di lire 5.000.000;

- CUCUZZA Domenico di Pietro e di Morgavi Concetta, nato a Palermo il 26.2.1955, fratello di CUCUZZA Salvatore, nato a Palermo il 15.7.1947, nr.1 assegno circolare di lire 5.000.000;

- MAFARA Pietro, nato a Palermo il 22.7.1937 ed ivi domiciliato in via Agostino Gallo nr.38, nr.1 assegno circolare della C.C.R.V.E. di lire 5.000.000;

- **MAFARA** Giovanni Antonio, nato a Palermo il 29.5.1952 ed ivi domiciliato via Brasca nr.4 (ucciso il 14.10.1981), nr.1 assegno circolare della C.C.R.V.E. di lire 5.000.000.

- "**GRINTA**" S.r.l., con sede in Palermo, della quale e' amministratore **TASCA** Lucio, nato a Palermo il 9.1.1940 e nella quale e' socio **GRECO** Giuseppe, di Michele, nato a Palermo il 2.3.1954, nr.2 assegni circolari della C.C.R.V.E. da lire 5.000.000 ciascuno per lire 10.000.000.

- **AIELLO** Michelangelo fu Giuseppe e fu Greco Giuseppina, nato a Bagheria il 4.6.1932, nr.4 assegni circolari della C.C.R.V.E. da lire 5.000.000 per lire 20.000.000.

- **CONIGLIARO** Giacomo, nato a Palermo il 20.5.1937, nr.2 assegni circolari della C.C.R.V.E. da lire 5.000.000 per lire 10.000.000.

In data 9.12.1981 **GRECO** Salvatore ha accreditato sul proprio c/c della C.C.R.V.E. - succursale 4 di Palermo -, l'assegno nr.1098539 del 9.12.1981 di lire 50.000.000, tratto sul c/c nr.6033

della Banca Nazionale del Lavoro - sede di Catania - intrattenuto dalla "Xeda Italia" S.p.A., con sede in Catania - zona industriale Belpasso -, avente per oggetto la costruzione di macchine e prodotti chimici per la lavorazione degli ortofrutticoli nonche' la realizzazione di stabilimenti con il sistema "Chiavi in mano".

Sentito in data 21.12.1984 e 6.3.1985, CINQUE BONAVENTURA Antonino, nato a Catania il 13.1.1934, all'epoca direttore generale della societa', ha dichiarato: che aveva consegnato l'assegno all'avv. Greco Giuseppe, presidente dell'A.S.P.O., per la regolarizzazione di una "transazione" susseguente alla realizzazione di uno stabilimento effettuata per conto dell'A.S.P.O. in Termini Imerese; che per la realizzazione delle opere edili gli erano state "suggerite" alcune imprese tra le quali la "Sicis" S.p.A. con sede in Bagheria, via Papa Giovanni XXIII, della quale e' amministratore BRUNO Francesco, nato a Bagheria il 19.1.1929, - comproprietaria di uno stabilimento attiguo al terreno su cui doveva sorgere la centrale agrumicola, denominato Termoplastic; che la transazione di cui sopra e' relativa ad un preteso aumento di prezzi ed alla contabilizzazione di alcune

opere non previste in contratto per un ammontare complessivo di lire 100.000.000 operato dalla Sicis in relazione alla quale, dopo animata discussione, Greco Salvatore, nella sua qualita' di appartenente al consiglio direttivo dell'A.S.P.O., aveva proposto di intercedere personalmente per trovare un accordo con la Sicis, proposta accettata ed in seguito alla quale e' stato emesso l'assegno.

3) AIELLO Michelangelo, di cui al punto 2, ha ricevuto, da Greco Salvatore i seguenti assegni:

n. 023504698 del 05.03.1982 di L. 3.594.513;  
n.08373066204 del 20.10.1981 di L. 6.290.000;  
n. 7391379106 del 09.06.1981 di L. 3.320.000;  
n. 073134950 del 04.06.1981 di L. 2.650.000;  
n. 075702006 del 08.09.1981 di L. 5.000.000.

4) GIOIA Luigi, nato a Palermo il 16.1.1925, ha tratto sul proprio c/c/ nr.410224250 del Banco di Sicilia - sede di Palermo - l'assegno nr.39718066 del 28.11.1980 di lire 50.000.000 all'ordine di GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1927 che lo ha negoziato.

Sentito in data 21.12.1984, Gioia Luigi ha dichiarato: che si era occupato della sistemazione dell'eredita' di TAGLIAVIA Salvatore, comprensiva del fondo Ciaculli esteso circa ha 75 e condotto in affitto da GRECO Michele e dal fratello Salvatore; che l'eredita' era oberata di debiti e gli istituti di crediti minacciavano di espropriare detto fondo, per cui i GRECO, avevano iniziato due giudizi contro l'eredita' Tagliavia, il primo per la riduzione del canone di affitto da lire 16.000.000 a lire 6.000.000, per asseriti miglioramenti, ed il secondo per il riscatto del fondo, nella loro qualita' di coltivatori diretti; che avevano promesso, pero', che avrebbero desistito dalle azioni esecutive se si fosse raggiunto l'accordo con gli istituti di credito, come in effetti era avvenuto; che, pertanto, si era addivenuti ad una transazione con i GRECO concretatasi in una rinunzia giudiziale all'azione da parte loro previo accordo sulla riduzione del canone a lire 6.000.000 ed esborso, a titolo di acconto, di complessive lire 80.000.000; che l'accordo prevedeva il consenso dei GRECO al rilascio immediato del fondo tutte le volte che la S.A.T. (Siciliana Alberghi e Turismo)

S.p.A. avesse provveduto alle vendite e che sull'importo delle vendite stesse sarebbe stato dato ai GRECO una percentuale del 25% sul fondo Tagliavia e del 20% sul fondo Costa; che la somma di lire 80.000.000 era stata anticipata da lui stesso; che aveva stipulato con l'imprenditore ALFANO Rosario un preliminare per la vendita di parte del fondo per un corrispettivo di circa lire 1.000.000.000 e che lo stesso aveva già erogato, a titolo di acconto 150.000.000 circa quando, dopo pochi mesi, gli aveva fatto presente che non era in grado di assumersi l'impegno della realizzazione degli edifici e gli aveva chiesto, pertanto di aderire al subingresso di altri costruttori; erano, quindi subentrati la "Edil Costruzioni", BONACCORSO Salvatore, FINOCCHIO Gaspare e FICI Giovanna.

ALFANO Rosario si identifica nell'omonimo fu Aurelio e fu Zito Anna, nato a Bisacquino il 23.2.1932 e residente a Palermo in via Croce Rossa nr.81.

FINOCCHIO Gaspare si identifica nell'omonimo nato a Palermo il 29.7.1931.

FICI Giovanna si identifica nell'omonima nata a Palermo l'1.5.1933, madre di Giuseppe Greco "scarpuzzedda" e suocera di Prestifilippo Nicola di Francesco, nato a Palermo l'8.4.1950.

BONACCORSO Salvatore si identifica nell'omonimo, nato a Palermo il 14.3.1958 ed ivi domiciliato in via Gibilrossa nr.3/a.

ALFANO Rosario, sentito in data 30.1.1985, ha confermato quanto dichiarato da Gioia Luigi precisando: che, in seguito a sopravvenute difficoltà, aveva dato voce circa la necessità di vendere il terreno del compromesso, in seguito alla quale si erano presentati PUCCIO Antonino e FINOCCHIO Gaspare che avevano acquistato la gran parte del terreno; successivamente si erano presentati BONACCORSO Salvatore e FICI Giovanna, accompagnata dal genero PRESTIFILIPPO Nicola.

5) Ha emesso a favore di ALONGI Giovanni, nato a Palermo il 28.11.1936, l'assegno bancario

nr.023482278 dell'11.8.1981 di lire 1.900.000, traendolo dal proprio c/c/ intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - succursale n.4 -.

6) Ha negoziato in data 30.11.1976 presso la Banca Popolare di Palermo, l'assegno circolare nr.7/0470633 del 29.11.1976 di lire 5.000.000 richiesto da BONTATE Stefano, nato a Palermo il 23.4.1938, all'ordine di tale PACE Giovanni, utilizzando come contropartita, parte del netto ricavo di uno sconto effetti a firma dello stesso PACE Giovanni.

7) Ha emesso, in data 17.12.1981, l'assegno bancario nr.023497072 di lire 6.500.000. Il titolo e' stato presentato all'incasso da BRUSCA Giovanni di Bernardo e di Brusca Antonietta, nato a S.Giuseppe Jato il 20.2.1957, figlio di BRUSCA Bernardo, nato a S.Giuseppe Jato il 9.9.1929, il quale lo ha versato sul c/c nr.31628 della C.R.A.M. di S.G.Jato intestato a FICAROTTA Ciro, nato a Palermo il 15.1.1952.

8) Ha emesso, traendoli sul proprio c/c nr.410025503 del Banco di Sicilia, i seguenti assegni bancari all'ordine di TERESI Gaspare :



n.073134947 del 27.05.1981 di lire 2.000.000;  
n.073134946 del 27.05.1981 di lire 2.380.000;  
n.023480733 del 10.09.1981 di lire 2.000.000;  
n.023480734 del 10.09.1981 di lire 1.750.000.

I titoli sono stati negoziati, presso la C.C.R.V.E. - succursale.24 -, da CONIGLIARO Giacomo di cui al punto 2.

9) Ha emesso, traendolo sul proprio c/c nr.28387/20 della C.C.R.V.E., l'assegno bancario nr.023516804 dell'8.7.1982 di lire 3.000.000 e l'assegno nr.07313494210 dle 28.4.1981 di lire 7.500.000 tratto c/c nr.410025503 del Banco di Sicilia, negoziati da CROCE Domenico, nato a Palermo il 18.4.1936 ed ivi residente in via Conte Federico, mediante versamento nel c/c nr.41788 intestato a CROCE Vincenzo, nato a Palermo, il 24.3.1960.

10) DI PACE Giovanni, di cui al punto 3, ha ricevuto da GRECO Salvatore e della moglie di quest'ultimo, COTTONE Maria, i seguenti assegni bancari:

n. 1350311 del 21.06.1977 di L. 5.000.000;  
n. 1350319 del 08.08.1977 di L. 840.000;  
n. 701561 del 29.03.1974 di L. 1.000.000;  
n. 708325 del di L. 200.000;  
n. 708330 del 24.09.1974 di L. 513.000;  
n. 720356 del 28.10.1974 di L. 2.000.000;  
n.023522094 del 14.09.1982 di L. 1.500.000;  
n.023522102 del 01.09.1982 di L. 6.000.000;  
n.023522101 del 01.09.1982 di L. 7.000.000.

DI PACE Giovanni, di cui al punto 3, ha tratto sul conto corrente nr.41015557 del Banco di Sicilia - succursale di Vittoria -, cointestato con la moglie COTTONE Paola, nata a Palermo il 28.4.1939, l'assegno nr.59068289 del 27.9.1979 di lire 30.000.000 all'ordine di GRECO Salvatore.

Il DI PACE ha negoziato il seguente assegno:

- n.0380933 del 29.05.1979 di lire 1.569.055 ,  
tratto su conto corrente intrattenuto dall'A.S.P.O.presso la succursale nr.6 di Palermo della C.C.R.V.E.;

DI PACE Giovanni ha ottenuto un mutuo ipotecario del Banco di Sicilia - sezione di Credito Agrario e Peschereccio -, da utilizzare per l'acquisto ed il miglioramento di un fondo rustico sito in Vittoria, contrada "POZZO BOLLENTE", diviso in piu' appezzamenti ed esteso, nell'intero, Ha 7.63.17, di complessive lire 100.000.000.

Il mutuo e' stato estinto il 21.7.1979 mediante versamento della complessiva somma di lire 120.470.405. Il versamento e' stato effettuato da GRECO Salvatore cha ha negoziato l'assegno nr.0660261 del 2.7.79 di lire 30.470.405 tratto su conto corrente nr.220347TP della Banca Nazionale del Lavoro intrattenuto dalla Cooperativa Agricola "LA FAVARELLA" S.r.l. ed il nr.28509681 del 2.7.79 di lire 90.000.000 tratto sul conto corrente nr.4103928 del Banco di Sicilia sede di Palermo intrattenuto dallo stesso GRECO Salvatore.

GRECO Salvatore Ha negoziato, mediante versamento nel proprio c/c nr.410025503 del Banco di Sicilia - sede in Palermo -, i seguenti assegni:

n.929449217 del 19.06.1981 di lire 5.000.000;

n.929449218 del 19.06.1981 di lire 5.000.000;  
n.929449220 del 19.06.1981 di lire 5.000.000;  
n.945663421 del 19.06.1981 di lire 5.000.000;

Gli assegni sono stati tratti sul c/c nr.15991 del Banco di Roma - agenzia B di Palermo -, intrattenuto dalla "RI.AL." S.r.l. ed emessi all'ordine di DI PACE Giovanni che li ha girati a GRECO Salvatore. Sentito l'8.6.1985 ALESSI Gaspare, di Giovanni nato a Palermo il 4.8.1962, amministratore della "RI.AL." S.r.l. con sede in Milano - via Donatello nr.21 -, ha dichiarato di aver dato gli assegni a DI PACE Giovanni quale parziale pagamento dell'acquisto di un appartamento sito in Palermo, via Marchese Ugo nr.30, costato complessivamente lire 145.000.000.

11) Ha emesso, in data 14.1.1982, traendolo dal suo c/c/ nr.28387/20 della C.C.R.V.E., l'assegno nr.3499119 di lire 2.080.000 a favore di OLIVERI Giovanni, nato a Villafrati il 21.3.1945. Detto assegno e' stato versato sul c/c nr.5165/20 intestato alla ditta "Oliveri Ciro & Giovanni".

12) Ha girato ad ABBATE Giuseppe, di cui al punto 2, l'assegno circolare nr.590400641 di lire 30.000.000, richiesto dallo stesso GRECO Salvatore a suo ordine in data 30.5.1980 presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Palermo.

Contestualmente ha richiesto altri assegni circolari utilizzando quale provvista l'assegno bancario nr.06602676 di lire 160.000.000 tratto sul c/c nr.220347 della Banca Nazionale del Lavoro, intestato alla "Cooperativa Favarella".

13) LA ROSA Antonino di Vincenzo, nato a Palermo il 22.5.1957, ha ricevuto i seguenti assegni bancari tratti sul c/c nr.28387 intestato a GRECO Salvatore ed alla moglie COTTONE Maria:

n.023493400 del 27.11.1981 di lire 6.000.000;  
n.023493392 del 13.11.1981 di lire 6.000.000;  
n.023480738 del 1981 di lire 2.450.000;  
n.023497076 del 18.12.1981 di lire 7.000.000;  
n.023495375 del 04.12.1981 di lire 5.000.000;  
n.023519589 del 06.08.1982 di lire 4.000.000;  
n.023515589 del 1982 di lire 6.000.000;  
n.023529867 del 27.08.1982 di lire 4.000.000;

n.023515582 del 16.07.1982 di lire 6.500.000;  
n.023519583 del 02.08.1982 di lire 2.061.000;  
n.023519584 del 30.07.1982 di lire 5.000.000;  
n.023499118 del 11.01.1982 di lire 2.489.000;  
n.023522093 del 13.09.1982 di lire 2.500.000;  
n.023520866 del 13.08.1982 di lire 6.000.000;  
n.023519590 del 06.08.1982 di lire 4.000.000;  
n.023522106 del 07.09.1982 di lire 2.000.000;  
n.023522105 del 03.09.1982 di lire 5.000.000;  
n.023520870 del 01.09.1982 di lire 1.000.000.

14) Ha emesso, in data 6.7.1982, gli assegni bancari nn.rr.023512389/390 di lire 5.000.000 ciascuno traendoli dal proprio c/c nr.28387/20 della C.C.R.V.E.. I titoli sono stati negoziati da LEONE Cosimo, nato a Valledolmo il 22.5.1943, mediante versamento sul c/c nr.410029914 intestato alla moglie, DI GIOIA Grazia.

15) Ha tratto sul c/c nr.410025503 del Banco di Sicilia l'assegno nr.28492255 del 30.04.1979 di lire 2.570.000 negoziato il 2.5.1979 da MILANO Salvatore, nato a Palermo il 13.11.1953.

16) Ha emesso a favore di PRESTIFILIPPO Giovanni, nato a Palermo il 28.5.1921, i seguenti assegni bancari:

n. 0289604 del 02.11.1979 di lire 1.982.000;  
n. 686780 del 07.11.1973 di lire 480.000;  
n. 0289605 del 30.11.1979 di lire 2.888.000;  
n.023474495 del 1981 di lire 1.500.000;  
n.023484161 del 20.07.1981 di lire 420.000;  
n.023471318 del 20.05.1981 di lire 420.000;  
n.023495371 del 30.11.1981 di lire 4.000.000;  
n.023482277 del 10.08.1981 di lire 420.000.

17) Ha versato, in data 19.12.1980, sul c/c 220347 intrattenuto presso la Banca Nazionale del Lavoro ed intestato alla Cooperativa Agricola Favarella, i seguenti AA/CC della Banca Commerciale Italiana:

n.070012019 di lire 100.000.000;  
n.070012021 di lire 100.000.000;  
n.070012022 di lire 100.000.000.

I titoli sono stati richiesti da CARADONNA Gianluigi, nato a Salemi l'1.1.1950 e residente a

Palermo in via Imperatore Federico nr.50, procuratore di alcune societa' facenti capo a SALVO Ignazio, nato a Salemi il 27.5.1931, ed al cugino di questi SALVO Antonino, nato a Salemi il 14.7.1929, nonche' imparentato con i predetti, all'ordine di se stesso, girati poi a GRECO Salvatore.

La provvista utilizzata per richiedere i titoli, proviene da un prelievo di lire 304.000.000 fatto sul libretto di deposito a risparmio intestato "X2".

b) In data 01.12.1982, CARADONNA Gianluigi ha richiesto presso la B.C.I., all'ordine di NOTARO Andrea, di cui al punto 2, cognato di Salvatore e Michele GRECO, i seguenti assegni circolari:

n.070013884 di lire 100.000.000;

n.070013885 di lire 100.000.000;

n.070013886 di lire 100.000.000;

n.070013887 di lire 80.226.000.

La provvista utilizzata per richiedere i titoli proviene dalla negoziazione di nr.4 assegni circolari di lire 100.000.000 cadauno dei quali, 3 richiesti in



data 22.11.1980 all'ordine di CARADONNA da SALVO  
Angela ed uno richiesto in data 19.10.1982, sempre  
all'ordine dello stesso CARADONNAEEE

Gli assegni circolari della Banca Commerciale  
Italiana sono stati girati da NOTARO a COTTONE Maria,  
moglie di GRECO Salvatore, che li versa sul CC.DD.a  
deconto di effetti agrari a peso della Cooperativa  
Agricola Favarella.

c) In data 30.3.1983, NOTARO Andrea ha richiesto  
presso il Banco di Sicilia, all'ordine di se stesso, i  
seguenti vagli cambiari:

n.690531293 di lire 100.000.000;  
n.690531294 di lire 100.000.000;  
n.690531295 di lire 100.000.000;  
n.690531296 di lire 100.000.000.

Detti vaglia Notaro li ha girati a CARADONNA  
Gianluigi, il quale, in data 1.4.1983, li ha versati  
sul proprio c/c.

Per richiedere i vaglia cambiari NOTARO Andrea ha utilizzato quale provvista l'assegno bancario nr.086369380 di lire 400.000.000 tratto sul proprio c/c nr.41004539 del Banco di Sicilia di Palermo.

d) SALVO Antonino ha prestato fidejussione a favore di NOTARO Andrea per un importo complessivo di lire 450.000.000, presso il Banco di Sicilia - filiale di Palermo -.

e) In merito all'operazione del 30.3.1983 ed al rapporto fidejussorio con Antonino SALVO il Notaro ha dichiarato che gli assegni circolari si riferivano alla restituzione di un prestito di lire 400.000.000, ricevuto per contanti da Nino SALVO, cui aveva rilasciato come contropartita effetti cambiari di pari importo e che la fidejussione gli era stata prestata in quanto, non essendo stato in grado, alla scadenza, di estinguere il debito, lo stesso SALVO lo aveva consigliato di chiedere un prestito alla banca, prestito che il Salvo stesso aveva garantito mediante fidejussione.

Alla contestazione che dalle dichiarazioni di Nino SALVO risultava che il prestito era stato

fatto non a lui ma a suo cognato GRECO Salvatore e che i vaglia cambiari, in restituzione del prestito, erano stati emessi a suo ordine poiche' il SALVO non gradiva assegni a firma del GRECO, data la sua qualita' di indiziato di appartenenza alla mafia, il NOTARO insisteva nel dire che il prestito SALVO lo aveva fatto a lui e non a suo cognato.

18) Ha ricevuto i seguenti assegni bancari tratti sul c/c nr.3096/20 della C.C.R.V.E. intrattenuto da ARGANO Salvatore fu Filippo, nato a Palermo l'8.2.1936 - fratello di ARGANO Filippo, nato a Palermo l'1.8.1930 -:

n.016660523 del 03.03.1980 di lire 3.882.100;  
n.016664980 del 24.03.1980 di lire 2.193.000;  
n.016684113 del 27.04.1981 di lire 6.019.900;  
n. 1536677 del 20.02.1978 di lire 7.674.850;  
n. 1536682 del 06.03.1978 di lire 3.091.000.

Ha emesso a favore di DI FRESCO Giovanni, nato a Palermo il 18.3.1929, l'assegno nr.75702005 del 5.9.1981 di lire 2.000.000 traendolo dal c/c nr.410025503 del Banco di Sicilia.

Il titolo e' stato girato ad ARGANO Salvatore che lo ha negoziato.

19) Ha tratto l'assegno nr.048889040 del 28.3.1980 di lire 20.960.000 all'ordine di CALTAGIRONE Francesco Paolo di Pietro, nato a Bagheria il 22.8.1936.

Il CALTAGIRONE e' socio della "I.C.RE." (Industria Chiodi e Reti) S.r.l., con sede in Bagheria, contrada Serradifalco, unitamente a GRECO Leonardo fu Salvatore, nato a Bagheria il 16.6.1938, ed altri.

20) Ha emesso, in data 23.4.1974, a favore di FICI Benedetto, nato a Palermo il 7.7.1939, l'assegno bancario nr.701568 di lire 450.000, traendolo dal c/c nr.921/1 della Banca Popolare di Palermo.

Il titolo e' stato negoziato dallo stesso FICI Benedetto.

21) Ha emesso, in data 6.2.1975, all'ordine della Combustibili Liquidi & Solidi, con sede in Palermo via Pandolfini nr.6, l'assegno bancario nr.731633 di lire 84.811.

Il titolo e' stato negoziato da MONTALTO Salvatore fu Francesco, nato a Villabate il 3.4.1936, nella qualita' di amministratore unico della Combustibili Solidi & Liquidi.

22) Ha tratto sul c/c nr.921/1 della Banca Popolare di Palermo, i seguenti assegni bancari:

n.1143554 del 25.08.1976 di lire 3.000.000  
neg. da NOTARO Andrea;

n.1147089 del 22.10.1976 di lire 12.000.000  
neg. da NOTARO Carmelo.

NOTARO Andrea, di cui al punto 2, ha girato l'assegno alla "Sicilcalce" S.p.A., con sede in Bagheria via Consolare 27, societa' nella quale e' interessato.

NOTARO Carmelo si identifica nell'omonimo nato a Villabate il 4.1.1916, fratello di NOTARO Andrea.

23) Ha emesso, in data 6.4.1981, l'assegno bancario nr.1330843 di lire 1.034.000 all'ordine di TERESI Carlo, nato a Palermo il 3.1.1925.

Il titolo e' stato negoziato dallo stesso presso la C.C.R.V.E. 662 di Palermo.

24) Ha emesso i seguenti assegni bancari tratti sul c/c nr.28387/20 della C.C.R.V.E. - succursale 4 di Palermo -:

n.023488142 del 19.10.1981 di lit. 4.000.000;  
n.023484164 del 27.07.1981 di lit. 8.131.000;  
n.048889048 del 02.04.1980 di lit.13.740.000;  
n.048889049 del 02.04.1980 di lit.16.000.000.

I primi tre titoli sono stati emessi all'ordine della "Calcestruzzi Maredolce" S.p.A. e presentati all'incasso da MAFARA Giuseppe, nato a Palermo il 4.1.1943, amministratore unico della stessa, mentre il quarto e' stato negoziato da MAFARA Pietro di cui al punto 2.

25) Ha negoziato i seguenti assegni bancari tratti sul c/c 309141 della Banca Popolare di Credito - filiale di Marano di Napoli - intrattenuto congiuntamente da LICCARDO Pasquale, nato a Marano di Napoli il 16.8.1946 e dal fratello LICCARDO Castrese:

n.6295990 del 26.06.1980 di lire 12.412.000;

n.7388377 del 08.03.1982 di lire 9.107.000.

26) Ha ricevuto i seguenti assegni bancari tratti sul c/c nr.113904/01 della Banca Commerciale Italiana - agenzia 39 di Milano -, intrattenuto da INGRASSIA Giuseppe di cui al punto 2:

n.658356 del 22.08.1975 di lire 15.000.000;

n.065075 del 10.08.1978 di lire 30.000.000;

n.065076 del 10.08.1978 di lire 30.000.000;

n.781124 del 08.10.1976 di lire 2.740.930;

n.749745 del 07.07.1976 di lire 2.981.220;

n.737657 del 11.05.1976 di lire 9.767.780,

alcuni dei quali emessi all'ordine della Cooperativa Agricola La Favarella.

27) Ha ricevuto i seguenti assegni circolari della C.C.R.V.E. - filiale di Palermo - richiesti, in data 20.4.1976 da SCADUTO Giovanni, nato a Palermo il 29.3.1948 , all'ordine del Dr. Salvatore SCADUTO fu Giovanni:

n.301462758 di lire 150.000;  
n.310462759 di lire 150.000;  
n.400474217 di lire 2.000.000;  
n.400474218 di lire 2.183.546.

Contestualmente, SCADUTO Giovanni, ha richiesto altri 3 assegni circolari dei quali uno di lire 1.000.000 e due da lire 500.000 ciascuno.

La provvista utilizzata per richiedere i titoli, e' stata prelevata dal deposito a risparmio nr.1064878/52 allo stesso intestato.

28) LA ROSA Antonino di Filippo, nato a Palermo il 18.6.1938, ha tratto a favore di GRECO Salvatore, sul c/c nr.145403/20, i seguenti assegni:



n.0010439 del 13.07.1978 di lire 2.613.000;

n.0059374 del 06.12.1978 di lire 432.000;

n.4525496 del 15.11.1977 di lire 2.000.000

il titolo e' stato emesso a favore di tale  
**ANELLO Angelo;**

a favore dello stesso **GRECO Salvatore** ha tratto,  
sul c/c nr.410078642 del Banco di Sicilia - agenzia di  
Villabate -, i seguenti assegni:

n. 58505283 del 27.01.1980 di lit. 3.163.000;

n. 58505284 del 27.01.1980 di lit. 2.760.000;

n. 50658811 del 26.03.1980 di lit.10.960.000;

n. 50658780 del 18.03.1980 di lit. 7.845.000;

n.066627312 del 27.01.1981 di lit. 1.785.000;

n. 50658793 del 18.03.1980 di lit. 4.956.000;

n. 50658755 del 07.03.1980 di lit. 7.419.000;

n. 40886838 del 12.12.1979 di lit. 5.238.000;

n. 40885675 del 04.12.1979 di lit. 4.327.000;

n. 40885676 del 04.12.1979 di lit. 2.681.000.

29) Ha ricevuto l'assegno n.015174748 del  
24.6.1980 di lire 2.500.000 tratto da **FEDERICO**  
**Domenico**, nato a Palermo il 25.2.1940,; sul c/c  
n.186324/20 della C.C.R.V.E. - filiale di Palermo -

intrattenuto dalla "Adriana Costruzioni" S.r.l. della quale FEDERICO e' amministratore.

Greco Salvatore cl.1924

Greco Salvatore cl.1924 e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

L'unico elemento indiziante dell'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra" e' riferito da Buscetta Tommaso.

Questi, infatti, ha dichiarato che Greco Salvatore cl.1924 detto "l'ingegnere" e' stato membro della "famiglia" di Ciaculli fino al 1963, data in cui migro' in Sud America senza fare piu' ritorno in Italia.

Da allora l'ingegnere sarebbe rimasto estraneo ad ogni vicenda di mafia e non avrebbe poi mantenuto contatti con nessuno (Vol.124 Bis f.450148).

Rifacendo la storia dei due gruppi dei Greco, il Buscetta ha poi specificato che non vi e' alcun rapporto di parentela tra "l'ingegnere" e Greco Michele.

Entrambi pero' gli risultano cugini del Greco detto "Cicchiteddu" perche' il padre di Greco Michele era fratello della madre di "Cicchiteddu" e

quest'ultimo con Greco Salvatore cl.1924 erano invece figli di fratelli (Vol.124 f.450047).

Il Buscetta, quindi, ha escluso che l'imputato, almeno dopo il 1963, sia stato implicato in qualche specifico fatto illecito o che comunque abbia manifestato, con comportamenti univoci, quali frequentazioni o contatti con altri associati, la sua determinazione di rimanere nell'associazione "Cosa Nostra".

E' vero anche che, come ha rivelato lo stesso Buscetta, nei casi come quello dell'"ingegnere", non e' concepibile che un "uomo d'onore" si presenti al suo capo famiglia per avvertirlo che non intende piu' fare parte di "Cosa Nostra".

Gli eventi della vita possono determinare anche, ad esempio, che "l'uomo d'onore" si trasferisca in qualche luogo lontano dalla Sicilia e che non venga impiegato attivamente negli affari della famiglia; ma, in qualunque tempo, e dovunque egli si trovi, puo' accadere che ci si ricordi di lui e che gli si richieda qualche comportamento derivante dalla sua qualita' di "uomo d'onore", al quale non si puo' sottrarre (Vol.124 Bis f.450277).

Il tenore delle dichiarazioni rese da Buscetta, unitamente al fatto che le risultanze

probatorie non hanno consentito di evidenziare episodi specifici comprovanti l'appartenenza dell'imputato all'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra", non consente di pervenire ad un giudizio di certezza in ordine alla responsabilita' dell'imputato che, pertanto, deve essere assolto per insufficienza di prove.

Greco Salvatore cl.1933

Greco Salvatore nato il 3 Aprile 1933, e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

L'odierno imputato e' stato indicato come uno dei componenti della c.d. "Fazione Catalano", composta - come si e' gia' detto nel Cap.X del presente procedimento relativo al traffico internazionale degli stupefacenti cui si fa rinvio - da soggetti inseriti organicamente in "Cosa Nostra" Siciliana, anche se operanti per lo piu' negli U.S.A., e dedita al traffico internazionale della droga, nonche' alle correlative attivita' di riciclaggio dei proventi illeciti.

Piu' in particolare tale gruppo di imputati e' coinvolto in un vasto traffico di eroina tra la Sicilia e gli U.S.A., meglio noto come "Pizza Connection".

Il quadro completo ed esauriente delle attivita' illecite compiute dal Greco, nel contesto di tali traffici, e' fornito dal noto affidavit dell'agente Rooney Charles J. (allegato in atti al Vol.21/G).

Dal citato affidavit emerge con chiarezza il pieno coinvolgimento di Greco Salvatore cl.1933 in tale traffico, nonche' una serie assai numerosa di elementi di collegamento tra i vari componenti della "Fazione Catalano" e l'imputato.

Cio' premesso, evidenti ragioni di economia processuale impediscono di elencare analiticamente tutti gli elementi che emergono dall'affidavit di cui si e' detto, atteso che, essi sono stati gia' esposti nella parte generale sul traffico di stupefacenti cui si fa rinvio.

Parimenti, ci si limitera', in questa sede, a fare rinvio alle numerose intercettazioni telefoniche ed alle altre fonti di prova esaurientemente analizzate nella suddetta parte generale, dove si tratta, per ovvie ragioni, anche del ruolo e della posizione di Greco Salvatore cl.1933, offrendo piena contezza del complesso degli elementi a suo carico.

Peraltro, quanto emerso dall'affidavit e nelle altre parti della trattazione cui si e' fatto rinvio, risulta, altresì, confermato da ulteriori elementi a carico dell'imputato di cui qui di seguito si trattera'.

Infatti, dalle investigazioni compiute dalla FBI americana (Vol.20/G f.1 e ss.), risulta che Greco Salvatore cl.1933 era uno dei componenti della "Fazione Catalano".

Inoltre, sempre l'FBI ha accertato contatti diretti tra Greco Salvatore cl.1933 e Salamone Philip (Filippo), uomo di fiducia di Ganci Giuseppe, Castronovo Francesco e Catalano Salvatore, tutti elementi di spicco della "Fazione Catalano", pienamente coinvolti nei traffici della c.d. "Pizza Connection".

Peraltro, fra la documentazione sequestrata a Greco Salvatore cl.1933, sono stati rinvenuti:

- un assegno di \$1000,00, emesso dall'imputato, in data 30 Marzo 1980, a favore di Ficano Filippo, imputato per riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di stupefacenti nel noto procedimento penale contro Spatola Rosario ed altri;

- una scrittura privata da cui risulta che, nel 1983, il gia' citato Salamone Philip (Filippo) lavorava alle dipendenze dell'imputato;

- il numero dell'utenza telefonica di Ventimiglia Antonio;



- la documentazione concernente l'immatricolazione di un'autovettura Chevrolet intestata a Palazzolo Vito Roberto (Vol.24/G f.028141-028142).

Queste ultime circostanze sono molto significative, perche' danno atto di un collegamento dell'imputato con il Ventimiglia ed il Palazzolo, entrambi elementi di tutto rilievo nella attivita' di riciclaggio del denaro proveniente dal traffico di stupefacenti.

Inoltre, Contorno Salvatore, indica Greco Salvatore cl.1933 come uno dei presenti ad una riunione svoltasi - per preparare la spedizione di una grossa partita di eroina negli U.S.A. - presso un casolare in territorio di Bagheria, dove erano stati indirizzati da Greco Leonardo, fratello dell'imputato (Vol.125 pag.5, 61, 134, 135, 154, 160).

Vale la pena di ricordare che si tratta della ben nota partita di eroina sequestrata a Milano ai fratelli Adamita; e cio' offre ulteriore conferma del coinvolgimento dell'imputato nei traffici di cui si e' detto.

Del resto, anche lo stesso Contorno ha dichiarato che nel traffico di stupefacenti erano

pienamente coinvolti Greco Leonardo ed il fratello "americano" di quest'ultimo, vale a dire Greco Salvatore cl.1933, che proprio in quella occasione gli era stato ritualmente presentato come "uomo d'onore" da D'Agostino Emanuele.

Cio' posto, per quanto concerne la partecipazione dell'imputato, come "associato", a "Cosa Nostra" siciliana, va osservato che, nel Cap. X del presente provvedimento riguardante il traffico degli stupefacenti - cui si fa rinvio - , si e' gia' detto che i componenti della "Fazione Catalano" erano "uomini d'onore" appartenenti a "famiglie" risultate vincenti nella c.d. "guerra di mafia".

In quella sede e' stato altresì osservato che il traffico di stupefacenti risulta monopolizzato da "Cosa Nostra" (v. Cap. X cui si e' fatto rinvio), anche se, come si e' visto, per ruoli marginali ovvero occasionalmente, tale organizzazione puo' servirsi di soggetti non associati, confortando il convincimento che, l'accertata partecipazione di un soggetto alle attivita' illecite concernenti tali traffici e' serio indizio della sua qualita' di "uomo d'onore" (ovviamente, da solo non sufficiente a fornirne piena prova).

Tale assunto e' valido anche nel caso di Greco Salvatore cl.1933, il quale e' stato indicato come "uomo d'onore" della "famiglia" di Bagheria da Contorno Salvatore (v. dichiarazioni citate sopra) e da Buscetta Tommaso, della cui attendibilita' si e' gia' detto nel Cap.1 del presente provvedimento.

Infine, va ricordato che l'imputato e' fratello di Greco Michele, riconosciuto capo proprio della "famiglia" di Bagheria, legata ai Corleonesi, il quale risultava "vincente" nella c.d. "guerra di mafia".

Cio' premesso, l'insieme degli elementi esposti - in una con quanto detto nel Cap. X del presente provvedimento concernente il traffico internazionale di stupefacenti cui si fa rinvio - offre piena prova, a giudizio di questa Corte, della responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 1, 10, 13 e 22, con l'esclusione, limitatamente al capo 13, dell'aggravante di cui al quinto comma dell'art.75 L.22/12/75 N.685, e, limitatamente al capo 22, dell'aggravante di cui all'art.74 N.5 L.22/12/75 N.685, atteso che non risulta provato, nell'ambito delle attivita' criminose inerenti al traffico di stupefacenti, che gli imputati abbiano fatto uso o si siano avvalsi di armi.

Cio' posto, va rilevato che, per un mero errore materiale, nel dispositivo risulta esclusa per il capo 22 la contestata aggravante prevista dal II comma dell'art.74 L.22/12/75 N.685, anziche' quella di cui al II cpv. del medesimo articolo.

Tanto si segnala al giudice d'Appello.

Orbene, e' di tutta evidenza che, attese le enormi dimensioni del traffico di stupefacenti e le ingenti quantita' oggetto di esso - desumibili dal fiume di dollari (55 milioni in un solo anno) rientrati in Svizzera dagli U.S.A - tale aggravante va ritenuta pienamente operante, essendo stata esclusa solo a causa di un banale errore.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., ed unificati sotto il vincolo della continuazione i reati di cui ai capi 1 e 10 e, separatamente, i reati di cui ai capi 13 e 22, in quanto evidente espressione, in entrambi i casi, di un medesimo disegno criminoso, si ritiene equo infliggere a Greco Salvatore cl.1933 la complessiva pena di anni 18 di reclusione e L.160.000.000 (centosessantamiliardi) di multa, risultante dal seguente computo:

capi 1 e 10, pena base art.416 Bis comma IV C.P. anni 4 di reclusione + art.416 Bis comma VI C.P. = anni 5 e mesi 4 di reclusione + art.112 N.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 di reclusione + art.81 cpv. C.P. = anni 6 e mesi 6 di reclusione;

capi 13 e 22, pena base art.71 L.22/12/1975 N.685, anni 4 di reclusione e lire 30.000.000 di multa + art. 74 N.2 legge cit. = anni 6 di reclusione e L.45.000.000 di multa + art.74 comma II = anni 9 di reclusione e L.70.000.000 di multa + art.81 cpv. C.P. = anni 11 e mesi 6 di reclusione e L.160.000.000 di multa;

per cui, la pena complessiva risulta pari a quella indicata tramite il cumulo materiale delle pene come sopra inflitte.

A tale condanna segue, come per legge, l'inflizione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena; nonche' l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per la durata di 1 anno e l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

**Guttadauro Giuseppe**

Guttadauro Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

L'appartenenza dell'imputato all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" e' stata affermata da Sinagra Vincenzo, nel corso delle dichiarazioni rese all'Autorita' Giudiziaria.

In tale occasione il Sinagra, infatti, descrivendo una delle ville adibite a rifugio di Marchese Filippo, ne descriveva una che riteneva di proprieta' di un medico, che egli aveva appunto visto ivi con il suddetto Marchese.

Successivamente il Sinagra riconosceva in foto il Guttadauro Giuseppe e lo indicava come quel medico che forniva al Marchese la disponibilita' della villa (Vol.1/F f.012056); a tal proposito, quindi, aggiungeva che egli piu' volte aveva visto passeggiare l'imputato con il Marchese nell'agrumeto della villa.

Il Sinagra riferiva di avere saputo dal cugino detto "Tempesta" che "il medico era dei nostri" (Vol.80 f.434039), anche se egli, personalmente, non era a conoscenza dell'appartenenza del Guttadauro alla cosca mafiosa diretta dal Marchese, perche' non lo aveva mai visto nelle riunioni; il cugino sopracitato gli aveva pero' raccontato che tale medico prestava la sua assistenza agli affiliati mafiosi in occasione di ferimenti o fatti non denunciabili all'autorita' pubblica; a tal proposito, il Sinagra aggiungeva di aver saputo dal cugino che il medico si sarebbe prodigato di completare la loro opera allorché essi non fossero riusciti ad eliminare qualcuno e lo avessero soltanto ferito, non gli risultava, pero', che cio' fosse mai accaduto.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale il Sinagra non confermava pero' tale sua ultima dichiarazione, limitandosi a dire che il Guttadauro gli era stato indicato dai cugini Sinagra Antonino e Sinagra Vincenzo come "uomo d'onore", a cui poteva rivolgersi qualora avesse avuto necessita' di prestazioni sanitarie.

In merito alle dichiarazioni rese da Sinagra Vincenzo e', quindi, da rilevare che l'imputato e'

imparentato con Greco Ignazio, di cui ha sposato una figlia, il quale era il proprietario della villa di Corso dei Mille di cui aveva la disponibilita' Marchese Filippo e della quale parla il Sinagra.

Contestate all'imputato le sue frequentazioni con Marchese Filippo e la circostanza del ritrovamento in suo possesso di appunti riguardanti le utenze telefoniche di numerosi affiliati alla cosca mafiosa del Marchese, quali ad es. Prestifilippo Salvatore e Raccuglia Cosmo, questi si e' protestato innocente dei reati attribuitigli, affermando di avere incontrato i sopracitati malavitosi in occasione di visite mediche e di interventi chirurgici da lui effettuati nei confronti dei suddetti o di loro parenti.

Dalle risultanze processuali emerge, quindi, un ragionevole dubbio riguardo alla colpevolezza dell'imputato per entrambi i reati contestategli.

Ed invero, depongono a favore della responsabilita' del Guttadauro le precise e circostanziate dichiarazioni rese dal Sinagra in merito ai rapporti intercorsi tra l'imputato e Marchese Filippo.

Per contro, e' da rilevare che tali accuse non hanno trovato ulteriore, adeguato riscontro nelle



deposizioni rese dai coimputati che hanno collaborato con l'Autorita' Giudiziaria, ne' sono state avvalorate da obiettive risultanze delle indagini condotte.

L'esistenza, pertanto, di elementi probatori di reita' e di innocenza, parimenti verosimili, induce a ritenere non sufficientemente provata la partecipazione di Guttadauro Giuseppe all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" ed egli va, quindi, assolto dai reati ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, per insufficienza di prove.

TRIBUNALE DI PALERMO

C O R T E D I A S S I S E

SEZIONE PRIMA

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.29

**Iaccarino Franco**

Nei confronti di Iaccarino Franco e' stato emesso mandato di comparizione del 31 ottobre 1983, con il quale gli e' stato contestato il reato di falsa testimonianza.

Di tale imputato si occupa la parte della sentenza relativa alla scoperta del laboratorio per raffinazione di eroina scoperto in via Messina Marine e gestito, tra gli altri, da Di Salvo Nicola.

Ed invero, come ivi esposto, nel corso delle indagini bancarie espletate in ordine al predetto Di Salvo e' emerso che un assegno da lire 1.400.000 da costui tratto il 15 gennaio 1981 sulla Cassa Rurale ed Artigiana di Monreale all'ordine di tale Pagano Nicola era stato negoziato dal napoletano Romano Ciro. Quest'ultimo riferi' che gli era stato ceduto dal contrabbandiere di Torre Annunziata Longobardi Pasquale (Vol.7/S f.198), il quale a sua volta l'aveva ricevuto da Iaccarino Franco (Vol.7/S f.17).

Interrogato sulla provenienza dell'assegno, Iaccarino Franco rendeva una dichiarazione manifestamente inattendibile, affermando cioe' di aver incontrato per caso un uomo dall'accento palermitano a Torre Annunziata e di avergli venduto dei cavalli (Vol.7/S f.197).

Trattasi, invero, di incredibile assunto, perche', a parte la sua intrinseca inverosimiglianza, l'assegno e' all'ordine di Pagano Nicola, mentre avrebbe dovuto essere direttamente all'ordine dello Iaccarino, ed inoltre risulta compilato con grafia diversa da quella di Di Salvo Nicola.

Ricorrendo nella specie i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art.1 e segg. D.P.R. 16.12.1986 n.685 va dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato, essendo il reato estinto per intervenuta amnistia.

**Ianni Anna**

Ianni Anna e' stata rinviata a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di traffico di tali sostanze, contestatili ai capi 17 e 40 dell'epigrafe.

Nel corso delle indagini di P.G., relativi ai traffici illeciti posti in essere dalla banda criminale diretta da Mutolo Gaspare e Riccobono Rosario, e' emerso che nella abitazione romana della Ianni, moglie separata di Gasparini Francesco, si erano incontrati De Caro Carlo, membro della associazione criminosa e nipote del Mutolo, ed il coimputato Koh Bak Kin, punto di riferimento thailandese della suddetta banda.

Dalle intercettazioni telefoniche eseguite nel corso delle predette indagini, si e', inoltre, potuto rilevare che nel corso di una telefonata intercorsa tra l'imputata e Mutolo Gaspare, la Ianni non solo era a conoscenza dell'incontro che sarebbe avvenuto presso la sua abitazione, ma si era, anzi, interessata per il buon esito dello stesso.

In data 10 Maggio 1982, l'imputata riceve, quindi, una telefonata da parte del Koh Bak Kin nel corso della quale la donna viene informata che il De Caro e' pedinato dalla Polizia e le viene suggerito di avvertirlo di usare prudenza.

A conferma di quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche, lo stesso Koh Bak Kin ha riferito che, a seguito di quella telefonata, le modalita' del suo incontro col De Caro, che doveva consegnargli 150 o 180 milioni in pagamento di una partita di eroina, vennero stabilite in modo tale da evitare il pedinamento da parte della Polizia.

Cio' sommariamente premesso, si rileva che alla luce delle risultanze processuali e' opportuno modificare i capi di imputazioni di Ianni Anna in quello riguardante il reato di favoreggiamento personale, art.378 C.P..

Dalla compiuta istruttoria e', infatti, chiaramente emerso come l'imputata abbia posto in essere una condotta volta ad aiutare i componenti della banda criminale facente capo a Mutolo Gaspare, ad eludere le indagini di P.G. relativamente al traffico di sostanze stupefacenti da essi posto in essere.

D'altra parte, non e' emerso alcun elemento probatorio che possa indurre a ritenere la colpevolezza della imputata per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di traffico delle stesse, cosi' come contestati in rubrica ai capi 17 e 40, non essendo, agli atti, dimostrata una fattiva partecipazione della Ianni all'organizzazione criminale.

In base a queste considerazioni, l'imputata va, quindi, ritenuta responsabile del delitto di cui all'art.378 C.P., cosi' modificati i capi 17 e 40 dell'originaria epigrafe.

In sintonia, quindi, col disposto dell'art.133 C.P., appare equa e rispondente ai criteri di legge, la pena di anni due di reclusione.

Poiche' esistono i presupposti di legge, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, ai sensi degli artt.6 e segg. D.P.R. 16 Dicembre 1986 N.865, va dichiarata condonata l'intera pena inflitta all'imputata.

Segue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Ianni Giacinto

Ianni Giacinto e' stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art.378 c.p., ascrittogli al capo 425 dell'epigrafe.

Nel corso delle indagini riguardanti il traffico di sostanza stupefacente posto in essere da Gasperini Franceso e Palestini Fioravante, e' stato accertato che l'imputato insieme a La Molinara Guerino aveva alloggiato presso l'Hotel Conchiglia d'Oro di Mondello in data 1 luglio 1983, per incontrare Mutolo Giovanni, fratello di Gaspare, noto trafficante di droga (Vol.70/R f.074982).

Tale circostanza ha destato l'attenzione delle autorita' inquirenti, dal momento che lo Ianni ed il La Molinara sono entrambi originari di Giulianova, cosi' come il Palestini sopra citato ed e' opinione degli inquirenti che in questa localita' Mutolo Gaspare, durante un periodo di soggiorno obbligato ivi trascorso, ha reclutato diversi componenti della sua organizzazione criminale.



Interrogato sul suo viaggio a Palermo con il La Molinara, Ianni Giacinto affermava di avere accompagnato il suo compaesano per "fare una passeggiata" e di avere, poi, per caso, incontrato, nella piazza di Mondello, Mutolo Giovanni, fratello di Gaspare, da lui conosciuto a Teramo tramite quest'ultimo, allorché egli si trovava recluso presso la locale Casa Circondariale (Vol.78/R f.076552 e segg.).

In un secondo interrogatorio, dopo che con mandato di cattura gli era stato contestato il reato di favoreggiamento personale, l'imputato negava di conoscere il Mutolo e di avere incontrato alcuno durante il suo soggiorno a Palermo (Vol.79/R f.076885 e segg.).

Dalle indagini esperite e', inoltre, emerso che la mattina dell'1 luglio 1983, Mutolo Giovanni era andato in albergo per informarsi circa l'arrivo dello Ianni e del La Molinara, dicendo alla moglie del proprietario che si trattava di due suoi amici, quindi li aveva raggiunti, nel pomeriggio del loro arrivo, in albergo accompagnato dalla moglie e dal figlio di pochi mesi (v. deposizione di Herrmanus Irene a Vol.84/R f.077789).

Lo stesso Mutolo Giovanni ha, poi, dichiarato che i due soggetti erano venuti a Palermo per incontrare suo fratello Gaspare e si erano rivolti a lui perche' probabilmente cosi' indirizzati dallo stesso (Vol.89/R f.078712).

Cio' sommariamente premesso, si rileva che le contraddittorie dichiarazioni rese dallo Ianni, nel corso della compiuta istruzione, non possono integrare gli estremi del reato di favoreggiamento personale, nei confronti del La Molinara, riguardo agli episodi di traffico di stupefacenti da quest'ultimo compiuti, perche' l'imputato rese tali dichiarazioni al G.I. nella qualita' di indiziato di reato; e', infatti, giurisprudenza costante del Supremo Collegio che "esula il reato di cui all'art.378 c.p., quando si vogliono eludere le investigazioni dell'Autorita' per sottrarsi ad una propria responsabilita' penale" (Cass. Pen. 1-3-1935).

Ianni Giacinto va, quindi, a giudizio di questa Corte, assolto dal reato contestatogli al capo 425 dell'epigrafe, perche' il fatto non costituisce reato.

Ierna Michele

Ierna Michele e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti per associazione a delinquere semplice e finalizzata al traffico di stupefacenti (capi 9 e 20 della rubrica) e detenzione e vendita di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo 50).

La reponsabilita' dell'imputato per i reati contestatigli emerge con assoluta certezza dalle risultanze delle indagini di Polizia Giudiziaria e dalle dichiarazioni confessorie di Dattilo Sebastiano, detto "Nano". Dalle suddette indagini, culminante ne sequestro di stupefacenti, e', infatti, dimostrato che i "Ferrera", che da tempo erano noti per essere inseriti nel traffico di stupefacenti in atto a Roma e per i loro stretti legami con il catanese Santapaola Benedetto, si avvalevano quali punti d'appoggio per i loro illeciti affari delle abitazioni romane dei catanesi Rapisarda Giovanni, Bellia Giuseppe e Ierna Salvatore, padre dell'attuale imputato.

L'utilizzazione da parte dei Ferrera della casa degli Ierna durante le loro frequenti permanenze nella capitale, risulta, infatti, dimostrato, tra l'altro, dal fatto che, appunto, lo Ierna Salvatore aveva la responsabilita' (in quanto intestata alla moglie) della utenza telefonica N.2677657, gia' annotata dal Dattilo come relativa alla casa sita nei pressi di Via Casilina, ove egli e Ferrera Giuseppe si erano fermati per una breve sosta a Roma, nel loro viaggio verso Atene.

Numerose sono, inoltre, le telefonate del Dattilo al su citato numero per cercarvi Ferrera Giuseppe (Vol.9/RA f.114802),(Vol.45/RA f.125603 - 125604). Dalle ulteriori intercettazioni telefoniche e dai servizi di appostamento e', inoltre, emerso che numerose telefonate in arrivo e in partenza dall'utenza predetta, alludono, in linguaggio poco chiaro, ai traffici vari intercorsi con personaggi vari, quali Ferrera Giuseppe, Capuano Mario e Cordaro Giuseppe, coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti. A cio' aggiungasi che nel corso di appostamenti di Polizia Giudiziaria, si e' accertata che nell'aprile 83 si sono recati a Roma, presso l'abitazione di Ierna Salvatore,

Capuano Mario e di Di Stefano Lucia in compagnia di Chierici Silvio; dal tenore di una telefonata intercettata, si deduce, inoltre, che Ierna Salvatore ha ceduto al Chierici gr.3.40 di droga. Se pur tale complesso di risultanze sia piu' direttamente riferibile al padre dell'imputato, il quale ha negato di frequentare la casa paterna, tuttavia, a precisa conferma dell'inserimento dello Ierna Michele nella medesima organizzazione criminale, vi sono le registrazioni effettuate sull'utenza di Catania intestata allo stesso, delle conversazioni con Spataro Benedetto e Savoca Carmelo (Vol.9/RA f.114788).

Nel corso nella piu' significativa di tali telefonate Benedetto, cercando di Michele e non trovandolo, lasciava un univoco messaggio allo stesso per il tramite di Mariella, riferiva, infatti, che egli stava partendo per Roma, insieme all'amico di Vasco Alvaro il quale utimo avrebbe dovuto essere avvertito del fatto che urgevano i soldi; inoltre, qualora egli avesse richiesto di Pippo, la donna doveva rispondere che era partito (Vol.9/RA f.114785).

Di tale telefonata l'imputato non ha saputo fornire certezza alcuna perche' e' evidente che essa si riferisce agli illeciti traffici dell'organizzazione per conto della quale, Ierna Michele, doveva avvertire l'Alvaro di fornire il danaro richiesto probabilmente quale corrispettivo di partite di stupefacenti.

Infatti, altre risultanze dimostrano, in modo inequivocabile la partecipazione dell'imputato al traffico di stupefacenti. Alle indagini dei C.C. di Genova risulta, che gli Ierna, facevano pervenire ai siciliani Capuano Mario e Cordaro Giuseppe ingenti quantita' di stupefacenti, infatti, insieme al padre si e' recato a Genova in data 13.maggio.1983 ed e' stato notato dagli agenti di Polizia Giudiziaria, mentre si incontrava con Capuano Mario (vedasi rapp. 17 novembre " vol.9/RA f.114597 e segg.).

Significativa risulta la circostanza che nella stessa occasione Ierna Salvatore si incontrava pure con Cordaro Giuseppe, cui, peraltro, l'imputato ha ammesso di avere telefonato per avvertirlo di essere arrivato insieme al padre.

Al riguardo Ierna Michele ha riferito di avere nell'occasione accompagnato in auto a Genova il

padre che doveva consegnare al Capuano una partita di camicie da quest'ultimo ordinate.

Il riferimento alle camicie compare altresì, nel testo intercettato di una telefonata del 10 marzo 1983 tra il Capuano e lo Ierna Salvatore

Il 16 marzo 1983, inoltre, risulta effettuata dal Capuano una telefonata a casa Ierna per aver conferma della partenza per Genova dell'imputato (Vol.9/RA f.114733).

Riguardo a tali circostanze l'imputato, non ha saputo fornire altra spiegazione, se non quella riferita, cadendo altresì in contraddizione circa l'ora dell'incontro con Capuano, avendo indicato, dapprima, le prime ore della mattinata e, dietro contestazione dell'Ufficio, la tarda serata, come risultante dalle intercettazioni telefoniche dei carabinieri (Vol.35/RA f.119060).

Il padre, Ierna Salvatore, coinvolto anch'egli nell'episodio, a sua volta, ha negato e successivamente ammesso l'incontro con Capuano (Vol.41/RA f.122312).

Tali incoerenti e contraddittorie difese, sono inverosimili ed inidonee a inficiare le risultanze processuali da cui emerge la responsabilita' dell'imputato. E' evidente, infatti, atteso l'esito degli appostamenti e il sequestro di cocaina compiuto dagli organi di Polizia Giudiziaria, e considerata l'accertata partecipazione di Ierna Salvatore alla associazione criminale dei Ferrera, che, invero, "le camicie" non siano altro che le partite di stupefacenti indacate con linguaggio convenzionale che i cifrati riferimenti ai "pacchettini", alle "camicie", all'importo della "bolletta del telefono", contenuti in altre telefonate, siano espressione di un contrasto circa il peso effettivo dei stupefacenti consegnati (Vol.9/RA f.114736 e 114740).

Sulla scorta di tale complesso di elementi, pertanto, si ritiene che siano integrati gli estremi dei reati contestati a Ierna Michele infatti, in ordine ai reati di cui ai capi 9 e 20 della rubrica risulta evidente che l'imputato fosse inserito nell'associazione per delinquere diretta e organizzata da Ferrera Giuseppe, in considerazione soprattutto del tenore delle conversazioni telefoniche intercettate sulla sua utenza catanese e di quelle registrate presso l'utenza paterna in cui si chiede se



"Michele" si sia recato a Genova nonché del suo comprovato inserimento nel traffico degli stupefacenti, costituente specifico fine dell'organizzazione dei Ferrera.

Va, tuttavia, esclusa per l'imputato l'aggravante di aver costituito l'associazione, non essendo emersa dalle risultanze processuali una sua attività di direzione e costituzione dell'organizzazione, ma solo una fattiva partecipazione alla realizzazione dei fini delittuosi di essa.

Allo stesso modo, sulla base delle risultanze delle intercettazioni telefoniche e degli appostamenti di Polizia Giudiziaria va ritenuta la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui al capo 50.

Pertanto, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, stante l'unicità del disegno criminoso che li avvince, tenuto conto dei criteri direttivi di cui all'art.133 C.P. e valutata la gravità del fatto e la personalità del reo, l'imputato va condannato alla pena di anni 5 e lire 30 milioni di multa (p.b. ex art.71 e 74 N.1 L.685/75 uguale anni 4 e mesi 6 di reclusione e lire 15.000.000 di multa + aumento fino al triplo ex 81 cpv. C.P. = anni 5 e lire 30.000.000).

L'imputato va, altresì, condannato in base all'art.488 C.P.P.; al pagamento in solido delle spese processuali e di quelle inerenti alla propria custodia cautelare.

Alla condanna segue, ai sensi degli artt. 29 e 32 C.P. l'interdizione perpetua dei pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena.

Stante la pericolosità sociale del reo, Ierna Michele va sottoposto, dopo l'espiazione della pena, alla misura di sicurezza dell'assegnazione a una casa di lavoro per la durata di un anno e, al termine, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

**Ierna Salvatore**

Ierna Salvatore e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere semplice e finalizzata al traffico di stupefacenti (capi 9 e 20 della rubrica) e di detenzione e vendita di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo 50).

La responsabilita' dell'imputato per i reati contestatigli, emerge, senza ombra di dubbio, dalle risultanze delle indagini di Polizia Giudiziaria e dalle dichiarazioni confessorie di Dattilo Sebastiano, detto "Nano".

Dalle suddette indagini, culminate in sequestro di stupefacenti, e', infatti, dimostrato che i Ferrera, i quali da tempo erano noti per essere inseriti nel traffico di stupefacenti in atto a Roma, si avvalevano, quali punti di appoggio per i loro illeciti affari, delle abitazioni romane dei catanesi Rapisarda Giovanni, Ierna Salvatore, Bellia Giuseppe; era, inoltre, lo Ierna Salvatore che manteneva i contatti con una fitta rete di spacciatori a Genova.

A conferma di cio' sta quanto dichiarato da Dattilo Sebastiano, il quale, dopo aver riconosciuto in foto l'imputato (Vol.17/RA f.117112), ha dichiarato che nell'ambito dei suoi contatti con Ferrera Giuseppe egli si era fermato a Roma in una casa sita nei pressi della Via Casilina, di cui aveva avuto modo di rilevare il numero dell'utenza telefonica (2677657), che, ad un controllo di P.G. e' risultato essere quello installato presso l'abitazione di Ierna Salvatore.

Dalle intercettazioni telefoniche e dai servizi di appostamento eseguiti e', inoltre, emerso che numerose telefonate in arrivo ed in partenza dall'utenza sopra indicata, alludono, in linguaggio poco chiaro, a traffici vari intercorsi tra lo Ierna e personaggi quali Ferrera Giuseppe, Dattilo Sebastiano, Capuano Mario e Cordaro Giuseppe, coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare dagli appostamenti di P.G., si e' rilevato che nell'aprile 1983 si sono recati a Roma, presso l'abitazione dell'imputato, Capuano Mario e De Stefano Lucia, in compagnia di Chierici Silvio; dal tenore di una telefonata intercettata

nel corso delle indagini, si deduce che Ierna Salvatore ha ceduto al Chierici 3,40 grammi di droga.

L'imputato, inoltre, insieme al figlio Michele si e' recato a Genova, in data 13-5-1983, ed e' stato notato, dagli agenti di P.G., mentre si incontrava con Cordaro Giuseppe, successivamente gli Ierna padre e figlio, si sono incontrati con Capuano Mario (v. rapporto del 17 novembre 1983 - Vol.9/RA f.114597 e segg.).

Contestati all'imputato i fatti sopra riportati, questi ha, in un primo tempo negato ogni addebito, ogni suo contatto con i citati coimputati, poi, ha ammesso di avere avuto rapporti di affari con il Capuano, riguardo ad una vendita di camicie effettuata dallo Ierna a quest'ultimo.

Con tale affermazione, l'imputato ha voluto fornire all'Autorita' Giudiziaria una spiegazione circa il contenuto di una telefonata, intercettata in data 10-3-1983, dove si sente il Capuano lamentarsi riguardo al colore di tali camicie che "non sono bianche ma sono scure" (Vol.45 Ter/RA f.125431).

Cio' sommariamente premesso, risulta evidente come le incoerenti e contraddittorie difese

dell'imputato siano inverosimili ed inidonee ad inficiare le risultanze processuali, il cui univoco significato induce a ritenere integrati gli estremi dei reati contestati a Ierna Salvatore.

In ordine ai reati di cui ai capi 9 e 20 della rubrica, e' evidente che l'imputato e' perfettamente inserito nell'associazione per delinquere diretta ed organizzata da Ferrera Giuseppe; all'utenza telefonica dello Ierna fanno, infatti, capo numerosi personaggi collegati con il Ferrera e l'abitazione romana dell'imputato e' stata, dal coimputato Dattilo Sebastiano, indicata quale punto di riferimento per coloro che erano associati al Ferrera.

A proposito del reato di associazione per delinquere, contestato allo Ierna al capo nove dell'epigrafe, e', quindi, da rilevare che va esclusa per l'imputato l'aggravante di aver costituito l'associazione di cui sopra, non essendo emersa dalle risultanze processuali una sua attivita' di direzione e costituzione dell'organizzazione criminale ma, bensì, una fattiva partecipazione alla realizzazione dei fini dell'associazione per delinquere.

Secondo quanto emerso nel corso dell'istruttoria, lo Ierna manteneva i contatti,

con una fitta rete di spacciatori a Genova, recandosi piu' volte in quella citta' ed incontrandovi i predetti Cordaro e Capuano.

Ed e' in base a quanto emerso circa i traffici illeciti intercorsi tra l'imputato e questi ultimi, che deve ritenersi raggiunta la piena prova in ordine al reato di cui al capo 50 dell'epigrafe, avendo Ierna Salvatore ceduto a Capuano Mario e Cordaro Giuseppe sostanza stupefacente, del tipo cocaina, cui si fa' cenno nella telefonata avente ad oggetto "le camicie" ed il cui prezzo e' stato pagato in occasione di uno degli incontri genovesi tra i citati malavitosi, cosi' come emerge dall'effettuato servizio di appostamento.

Va, quindi, a giudizio di questa Corte, affermata la penale responsabilita' di Ierna Salvatore per i reati ascrittigli in epigrafe, esclusa l'aggravante di cui al capo 9, unificate le singole fattispecie delittuose col vincolo della continuazione, sotto il profilo della medesimezza del disegno criminoso.

In sintonia col disposto dall'art.133 C.P., appare adeguata alla personalita' del reo ed alla gravita' dei fatti, la pena di anni cinque di

reclusione e lire trenta milioni di multa (pena base per art 71 e 74 L.685/75 = anni 4 e mesi 6 di reclusione e £.15.000.000 di multa + aumento ex art.81 cpv., C.P. = anni 5 e £. 30.000.000 di multa).

Segue, per legge, l'interdizione perpetua dell'imputato dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena.

In considerazione della sua pericolosità sociale, Ierna Salvatore va sottoposto, dopo l'espiazione della pena, alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo di tempo non inferiore a tre anni. L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali ed a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.



**Ignoto Francesco**

Ignoto Francesco e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Dalle risultanze processuali emerge un ragionevole dubbio riguardo alla colpevolezza dell'imputato per entrambi i reati contestatigli.

Depone a favore della responsabilita' dell'Ignoto, il fatto che l'appartenenza di quest'ultimo all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" e' stata affermata da Contorno Salvatore, nel corso delle deposizioni rese ai magistrati inquirenti.

Nel corso della sua prima dichiarazione il Contorno ha, infatti, indicato quale componente della "famiglia" di Ciaculli "il figlio unico (l'altro e' morto) della sorella di Prestifilippo Giovanni e Salvatore, specificando che il padre del predetto era impiegato presso l'Acquedotto.

Successivamente il Contorno riconosceva l'imputato in foto e precisava che questi gli era

stato presentato quale "uomo d'onore" da Greco Salvatore, detto "il senatore", e da Buffa Vincenzo aggiungendo che non era a conoscenza di specifici episodi a carico dell'Ignoto ma aveva saputo che l'attivita' sanitaria del predetto era estremamente utile nell'ambito di "Cosa Nostra".

(Vol.125 f.456532,456604,456674).

Contorno Salvatore, poi, pur avendo erroneamente affermato che una fosse la sorella di Prestifilippo Giovanni e Salvatore, mostrava di avere una perfetta conoscenza dell'imputato allorché affermava: (Vol.125 f.456592) "posso dire che l'uomo d'onore, che peraltro personalmente conosco, e' quello il cui padre si chiama Sebastiano (non ne ricordo il cognome) che aveva un fratello che pero' e' morto, ed il cui padre lavorava all'acquedotto.

Il personaggio in questione ha qualche anno meno di me.

Dagli accertamenti bancari eseguiti, e', inoltre risultato che l'imputato ha prelevato la somma di lire 19.127.490 a seguito di estinzione di un certificato di deposito vincolato al portatore Mediobanca n.1722117/11.

Tale certificato era stato emesso a seguito di estinzione di un libretto a risparmio al portatore denominato "Filippa".

Tale Filippa veniva identificata in Bonta' Filippa, moglie del coimputato Prestifilippo Salvatore cl.1933, veniva poi accertato che la somma sopraindicata era stata prelevata, unitamente ad altre somme di denaro, dal c/c di Ingrassia Giuseppe ed accreditata nel libretto a risparmio "Filippa", prima dell'estinzione di quest'ultimo libretto.

Sentito dal G.I., Ignoto Francesco si protestava innocente, pur ammettendo di aver conosciuto il Contorno e di averlo incontrato, per l'ultima volta, qualche anno prima in occasione di una visita medica da lui effettuata in favore della madre del Contorno.

L'imputato aggiungeva, inoltre, di conoscere i Greco di Coceverde Giardini, essendo nato e cresciuto a pochi metri della loro abitazione.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale l'imputato ha, poi, fornito chiarimenti circa il passaggio di denaro, avvenuto dall'Ingrassia a lui, per il tramite dei suoi zii Prestifilippo,

assumendo di aver effettuato le suddette operazioni bancarie per incarico dello zio Ingrassia Giuseppe, allorché questi gravemente malato, si era trasferito da Milano a Palermo. (V. Udienza del 2.4.86).

A favore dell'imputato va, quindi, rilevato che tale suo assunto difensivo appare, a giudizio di questa Corte, verosimile e che le dichiarazioni rese da Contorno Salvatore non hanno trovato ulteriore adeguato riscontro nelle deposizioni dei coimputati e nelle obiettive risultanze delle indagini di P.G.

L'esistenza, pertanto, di elementi probatori di reità e di innocenza parimenti verosimili induce a ritenere non sufficientemente provata la partecipazione dell'ignoto all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" ed egli va, quindi, assolto dai dati ascrittigli ai capi 1 e 10 della rubrica, per insufficienza di prove.

### Inchiappa Giovan Battista

Inchiappa Giovan Battista e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai N.1,10,13 e 22 dell'epigrafe.

Le emergenze processuali consentono di pervenire in modo univoco ad un giudizio di affermazione della penale responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi N.1 e 10.

Con rapporto della Squadra Mobile di Palermo del 27 Gennaio 1982 (Vol.13/M f.030544) l'Inchiappa veniva denunciato quale appartenente all'associazione per delinquere facente capo a Marchese Filippo.

In data 15 Gennaio 1982 l'imputato era stato tratto in arresto nella zona di Brancaccio perche' sorpreso insieme a Marchese Giuseppe e Spadaro Francesco a bordo dell'autovettura Golf GTI targata PA 626624, all'interno della quale vennero

rinvenute due rivoltelle Smith Wesson calibro 38 Special, cariche, con matricole abrasi e con numerose munizioni di scorta (rapp. giud. del 17 Gennaio 1982 f.030382).

Particolarmente significativa si ritiene la presenza dell'Inchiappa nella zona di Brancaccio, teatro in quel periodo della nota lunga serie di omicidi, a bordo di una veloce autovettura, munita di armi, di chiara provenienza illecita ed in evidente procinto di essere usate, in compagnia di due elementi di spicco dell'organizzazione mafiosa; lo Spadaro, figlio di Spadaro Giuseppe e nipote di Spadaro Tommaso, notissimi esponenti di "Cosa Nostra", e Marchese Giuseppe, figlio del latitante Marchese Vincenzo e nipote del non meno noto Marchese Filippo, capo della cosca dei "Corleonesi".

Il convergere di tali circostanze destituisce di ogni fondamento le proteste di innocenza dell'imputato e la sua tesi difensiva che si basa sulla pretesa occasionalita' della sua presenza a bordo della macchina fermata dalla Polizia.

L'imputato, nel corso dell'interrogatorio reso al P.M. il 19 Gennaio 1982 (Vol.12/H f.030429) ha

dichiarato che era stato Marchese Giuseppe, il giorno del suo arresto, a recarsi nel suo ufficio contattandolo per alcune riparazioni elettriche da effettuare a casa della madre, dove a bordo della Golf si erano recati in compagnia di un altro giovane, lo Spadaro, che l'Inchiappa dichiarava di non avere mai visto prima.

Tale versione modificava quella resa dall'imputato alla Polizia al momento del suo arresto (rapp.giud. del 17 Gennaio 1982 Vol.12/H 030385) in base alla quale sarebbe stato lo stesso Inchiappa a chiedere passaggio ai due giovani a bordo della Golf, versione tra l'altro smentita dalle dichiarazioni rese dalla segretaria dell'imputato, Graziano Maria, e dal suo socio Fazio Salvatore (rapp. del 17 Gennaio 1982 Vol.12/H 030384).

Quest'ultimo e' risultato essere socio dell'Inchiappa nella Siciliana S.N.C., societa' che opera nelle installazioni di impianti elettrici.

Si e' accertato che tale societa' ha effettuato una notevole mole di lavori a favore della societa' edilizia "Liistro costruzioni", circostanza confermata dallo stesso imputato nel corso del dibattimento, di cui sono soci Spadaro Antonino e Spadaro

Francesco, figli del noto mafioso Spadaro Tommaso, il che evidenzia l'esistenza di rapporti con la famiglia Spadaro, negati sempre dall'imputato.

Il collegamento dell'Inchiappa con la famiglia di Marchese risulta, invece, oltre che dal riferito episodio dell'arresto dell'imputato unitamente a Marchese Giuseppe anche dal collegamento realizzato per il tramite del socio Fazio Salvatore.

Questi, infatti, già indicato da Calzetta e Sinagra come elemento di punta della cosca di Marchese Filippo, ha avuto intensi rapporti di amicizia con i Marchese come si evince dalla circostanza che il 23 Luglio 1974 fu accertato che lo stesso, in compagnia di Marchese Filippo e Marchese Pietro, accompagnò Marchese Giuseppe nel comune di Gaeta ove quest'ultimo era stato assegnato al soggiorno obbligato.

Lo stabile collegamento dell'Inchiappa con i Marchese ed altri noti esponenti mafiosi si evince poi inconfutabilmente dalla documentazione bancaria acquisita.

Una lunga serie di rapporti bancari collega, infatti, la Siciliana S.N.C e personalmente l'Inchiappa a Marchese Filippo, Tinnirello



Gaetano, Tinnirello Gregorio, Oliveri Giovanni, Abbate Giuseppe, Argano Filippo, Lo Iacono Giovanni, Lo Iacono Andrea e a Lupo Giuseppe, ritenuto prestanome di Marchese Filippo.

L'assunto difensivo sostenuto dall'imputato nel corso del dibattimento in base al quale si tratterebbe, in realta', di assegni emessi dal Fazio per motivi personali, pur avendoli prelevati da un c/c cointestato ai due soci, costituisce, nella evidente impossibilita' per l'Inchiappa di fornire una plausibile spiegazione alla pretesa liceita' degli affari condotti dalla propria societa', un labile tentativo di addossare l'intera responsabilita' per i traffici illeciti posti in essere, sul suo socio Fazio Salvatore.

La concordanza e molteplicita' degli elementi probatori fin qui esaminati, concernenti l'inserimento dell'Inchiappa nell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" consentono di affermare la penale responsabilita' per i reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai N.1 e 10 dell'epigrafe.

Analoga convergenza di elementi non si rinviene in ordine ai reati ascritti all'Inchiappa ai capi 13 e 22 dell'epigrafe.

Gli elementi probatori a carico dell'imputato in ordine al traffico di stupefacenti consistono unicamente nella esistenza di una lunga sequenza di rapporti bancari intercorrenti tra lo stesso o il suo socio e noti personaggi coinvolti in traffici di droga.

Ma una tale circostanza, sebbene significativa, non confortata da altri riscontri e da precise circostanze attestanti la diretta partecipazione dell'imputato a tale ulteriore attivita' illecita, non consente di pervenire ad un giudizio di certezza in ordine alla sua responsabilita' e pertanto ne consegue l'assoluzione per insufficienza di prove in ordine ai reati di cui ai capi 13 e 22.

Cio' premesso, Inchiappa Giovan Battista va, pertanto, condannato per i delitti di associazione per delinquere e di tipo mafioso aggravata anche ai sensi dell'art.112 N.1 C.P. e unificati per continuazione sotto il profilo della medesimezza del disegno criminoso.

Valutati i criteri di cui all'art.133 C.P., la Corte ritiene adeguata alla personalita' del reo ed

alla gravita' dei fatti commessi, la pena di anni 6 di reclusione (pena base art.416 Bis IV comma = anni 4 di reclusione + un terzo aggravante comma VI = anni 5 mesi 4 + di reclusione aumento ex art. 112 N.1 C.P. = anni 5 mesi 6 di reclusione + art.81 cpv. = anni 6 di reclusione).

Alla pena cosi' determinata vanno aggiunte le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ai sensi dell'art.29 C.P. e della interdizione legale duerante l'espiazione della pena ai sensi dell'art.32 C.P..

In considerazione della pericolosita' sociale dell'imputato, a norma degli artt.215, 216, 217, 230, 417 C.P., ne va disposta l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per un anno ed, al termine, la sottoposizione alla misura di sicurezza non detentiva della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali ed a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

All'accertamento della penale responsabilita' dell'Inchiappa per il delitto di cui all'art.416 Bis, consegue la necessita' di valutare la provenienza dei beni sequestratigli ai sensi dell'art.241, L.13 Settembre 1982 N.646.

**Ingrassia Ignazio**

Ingrassia Ignazio e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice, associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai N.1,10,13 e 22 dell'epigrafe.

Gli elementi di responsabilita' a suo carico vanno separatamente esaminati per quel che concerne i reati ascrittigli ai capi 13 e 22 dell'epigrafe da un lato ed i reati di cui ai capi 1 e 10 dall'altro.

Ed invero, a seguito della compiuta istruttoria, mentre e' emersa la piena prova della responsabilita' penale dell'Ingrassia per i reati attinenti al traffico di stupefacenti, analoga certezza non e' stata possibile raggiungere in ordine ai reati di cui agli art.416 e 416 Bis C.P..

Il sicuro coinvolgimento dell'imputato nell'organizzazione del traffico di stupefacenti si evince da una duplicita' di elementi probatori.

Da un lato le dichiarazioni di Contorno Salvatore, il quale ha dichiarato risultargli che l'Ingrassia, insieme al padre Ingrassia Andrea, si occupava del traffico di droga nei collegamenti con i Pullara' ed i Prestifilippo (Vol.125 f.456674), dall'altro la scoperta di numerosi assegni, alcuni di notevole entita', provenienti da negoziazioni con noti personaggi operanti nel traffico della droga, che costituiscono puntuale e sicuro riscontro alle dichiarazioni predette.

Ed infatti, Ingrassia Ignazio risulta beneficiario il 27 Aprile 1978 di un assegno bancario da L.2.200.000 emesso da Pullara' Giovan Battista e di altro da L.2.000.000 emesso da Bontate Giovanni, personaggi entrambi sicuramente coinvolti in traffici di sostanze stupefacenti, come esposto nella parte della sentenza che li riguarda.

Dalle espletate indagini bancarie e' stato, poi, possibile rinvenire altro assegno di L.1.500.000 emesso dall'Ingrassia il 14 Marzo 1979 a favore di Pullara' Giovanni ed un assegno di L.3.500.000 tratto il 20 Settembre 1979 dall'Ingrassia sulla Sicilcassa a favore di Alongi Giovanni.

Infine, indagando sui traffici di droga condotti da Spadaro Tommaso e' emerso che l'Ingrassia risultava beneficiario di due assegni circolari da L.20.000.000 ciascuno, provenienti da una partita di titoli per complessive L.500.000.000, la cui emissione venne richiesta, da Sampino Antonietta, operante su libretti bancari di risparmio di sicura pertinenza dello Spadaro.

Dalle indagini espletate per identificare i destinatari degli altri assegni e' risultato che alle negoziazioni di tali titoli avevano partecipato personaggi come Grado Giacomo, Priolo Salvatore, Oliveri Giovanni, Tinnirello Gaetano, Greco Salvatore, padre di Greco Giovannello, Prestifilippo Giovanni La Rosa Antonino, Bisconti Pietro ed altri personaggi operanti nel traffico della droga e percettori dei relativi utili di cui l'indicata operazione bancaria costituisce un chiaro caso di distribuzione di proventi del traffico di stupefacenti.

E' nota infatti l'esistenza di una divisione di compiti in seno all'organizzazione del traffico di stupefacenti in base alla quale mentre alcuni si

occupano materialmente della gestione del traffico e del riciclaggio del denaro, altri come nel caso dell'Ingrassia, partecipano solo finanziariamente al traffico stesso, condividendone in misura predeterminata utili e rischi.

In ordine, invece, ai delitti di cui ai capi 1 e 10 non e' emersa la piena prova della responsabilita' dell'imputato.

E' vero infatti che il Contorno (Vol.125 f.456537) indica l'Ingrassia quale componente, insieme al padre Ingrassia Andrea, della "famiglia" mafiosa di Ciaculli e che Calzetta Stefano ha riferito (F.P. f.221042) essere l'Ingrassia un "soldato buono" molto legato ai Pullara', elemento di spicco dell'organizzazione mafiosa, nell'ambito della quale avrebbe preso il posto del padre Ingrassia Andrea, ormai vecchio, ma dalle dichiarazioni suddette, non essendo indicate ulteriori specifiche circostanze, non e' possibile evincere con certezza l'organico inserimento dell'imputato nell'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra" ne' una tale prova puo' ricavarsi dalla accertata responsabilita' dell'Ingrassia in ordine ai reati attinenti al traffico di stupefacenti occorrendo per i reati associativi di cui agli art.416

e 416 Bis C.P. il raggiungimento di una prova specifica ed autonoma.

Cio' premesso Ingrassia Ignazio va pertanto assolto per insufficienza di prove dai reati ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Va, invece, condannato per i reati di cui ai capi 13 e 22, unificati per continuazione sotto il profilo della medesimezza del disegno criminoso, per i quali la Corte, valutati gli elementi direttivi di cui all'art.133 C.P., ritiene congruo irrogare la pena di anni 9 di reclusione e L.40.000.000 di multa (pena base art.71 L.685/1975 = anni 4 di reclusione e L.15.000.000 di multa + aumento di un terzo per art.75 N.2 = anni 5 mesi 4 di reclusione e L.20.000.000 di multa + aumento della meta' per I cpv. = anni 8 di reclusione e L.30.000.000 di multa + aumento per continuazione ex art.81 cpv.C.P. = anni 9 di reclusione e L.40.000.000 di multa).

Alla condanna segue, ex lege, quella al pagamento delle spese processuali e di quelle relative alla custodia cautelare.



### Insinna Loreto

Insinna Loreto e' stato rinviato a giudizio per rispondere del delitto di favoreggiamento personale, per avere, in concorso con altri, aiutato Madonia Giuseppe a sottrarsi alle ricerche delle autorita' (capo 428 dell'epigrafe).

All'imputato hanno condotto le indagini svolte per la cattura del latitante Madonia Giuseppe.

Dalle intercettazioni telefoniche espletate, infatti, e' risultato che, sparsasi il 22 Novembre 1983 la falsa notizia della cattura del latitante Madonia Giuseppe, il Rizza aveva chiamato a Catania, l'utenza di tale "zu Luigi", poi identificato nell'imputato Gagliano Luigi, che l'aveva rassicurato sulla sorte del Madonia, riferendogli che era riuscito a fuggire, nel corso di un pranzo organizzato a Dittaino, ad una irruzione dei Carabinieri, allontanandosi con il cugino "Loreto".

Tale precisa risultanza, inoltre, e' stata confermata, nel corso del suo interrogatorio dinanzi al G.I., dal Gagliano che ha affermato di aver personalmente visto i Madonia allontanarsi in

macchina insieme al cugino Loreto (Vol.116/R f.086318).

L'imputato, a sua volta, ha ammesso la sua presenza al pranzo tenuto in un cantiere edile in localita' Dittaino, insieme al cugino Madonia Giuseppe, ma ha negato di sapere dello stato di latitanza dello stesso e di averlo accompagnato via in macchina dopo che questi, nel corso del pranzo, aveva appreso delle operazioni dei CC. di ricerca dei latitanti.

Tali dichiarazioni, tuttavia, risultano del tutto destituite di fondamento, atteso che la condotta materiale di favoreggiamento emerge chiaramente dal tenore della conversazione telefonica avvenuta tra i correi anteriormente al loro arresto, e proprio nel momento in cui essi, a causa della preoccupazione per la sorte del latitante, avevano tutto l'interesse a riferire con esattezza quanto accaduto.

Quanto poi all'asserita ignoranza dello stato di latitanza, basti pensare che lo stesso imputato cade in palese contraddizione con se stesso, quando afferma di avere appreso proprio dallo stesso Madonia, dopo che questi, visibilmente preoccupato, aveva ascoltato dalla radio le notizie circa le operazioni

dei CC., che "forse era ricercato anche egli"  
(Vol.120/R f.087504).

Pertanto, nessun dubbio sussiste in ordine alla penale responsabilita' dell'imputato in ordine al delitto ascrittogli, per il quale va condannato, in base all'art.378 comma II C.P., tenuto conto dei criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., della gravita' del fatto e della responsabilita' del reo, alla pena di anni 2 di reclusione.

Ricorrendone i presupposti di legge, la pena come sopra determinata va interamente condonata.

**Inzerillo Giuseppe**

Inzerillo Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso (capi 1 e 10), di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti (capi 13 e 22).

Tuttavia, poiche' nel corso del procedimento si e' accertato che l'imputato e' deceduto il 3 Dicembre 1986, ai sensi degli artt.150 C.P. e 152 C.P.P., va dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati allo stesso ascritti, perche' estinti per morte del reo.

### Inzerillo Santo

Inzerillo Santo e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10), associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13), traffico di stupefacenti (capo 22).

In ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, dall'istruttoria compiuta, e' emersa la piena prova della responsabilita' penale dell'imputato.

L'affiliazione di Inzerillo Santo a "Cosa Nostra" e' esplicitamente affermata dal Buscetta che lo ha indicato quale componente, insieme al padre Inzerillo Giuseppe ed al fratello Inzerillo Salvatore, della cosca mafiosa di Uditore (Vol.124 f.450005).

Tale dichiarazione resa da Buscetta Tommaso in istruttoria e' stata poi dallo stesso ribadita in dibattimento nel corso del quale lo stesso ha fatto riferimento alla nota intercettata telefonata da lui effettuata dal Brasile all'ingegnere Lo

Presti Ignazio al fine di chiedere informazioni sulla intricata situazione palermitana a seguito dell'omicidio di Inzerillo Salvatore, fratello di Inzerillo Santo.

In quell'occasione, il Buscetta aveva chiesto di essere messo in contatto con "Santino" apprendendo però che successivamente alla morte del fratello anche Inzerillo Santo era scomparso e non si sapeva se fosse ancora vivo.

Un riscontro alle dichiarazioni di Buscetta si rinviene nelle rivelazioni di Contorno Salvatore (Vol.125 f.456538), che ha pure indicato l'Inzerillo come "uomo d'onore" anche se collocandolo nell'ambito della "famiglia" mafiosa di Passo di Rigano.

L'accertamento degli stretti rapporti intercorsi tra l'imputato e noti membri dell'associazione "Cosa Nostra" emerge, poi, dalle dichiarazioni rese da Di Gregorio Salvatore, secondo il quale Inzerillo Santo si accompagnava spesso con Bontate Stefano a bordo della stessa auto (Vol.1 f.400152).

Numerosi riferimenti all'imputato ed alla sua presunta soppressione si rinvencono nel rapporto giudiziario relativo all'omicidio del fratello Inzerillo Salvatore (Vol.1 f.400152 e segg.).

In mancanza di prove certe della sua morte ed in presenza degli indicati elementi probatori relativi all'appartenenza dell'imputato al sodalizio criminoso "Cosa Nostra", ne va affermata la responsabilita' in ordine ai reati di cui ai capi N.1 e N.10 dell'epigrafe.

In ordine, invece, ai reati di cui ai capi 13 e 22 non e' emersa la piena prova della responsabilita' dell'imputato in quanto, pur essendo stato accertato il coinvolgimento del "clan" Inzerillo nel traffico degli stupefacenti, non sono emerse prove specifiche a carico di Inzerillo Santo che pertanto deve essere assolto per insufficienza di prove.

Affermata la penale responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi N.1 e N.10, unificati per continuazione sotto il profilo della medesimezza del disegno criminoso, la Corte, valutati i criteri di cui all'art.133 C.P., ritiene equo irrogare ad Inzerillo Santo la pena di anni 6 di reclusione (pena base per art.416 Bis comma I e IV C.P. = anni 4 di reclusione + un terzo aggravante VI comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per art.112.N.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 + mesi 6 per art.81 cpv. C.P. = anni 6 di reclusione).

Poiche' sussistono i presupposti di legge, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo ai sensi degli art.6 e ss. D.P.R. 16 Dicembre 1986 N.865, vanno dichiarati condonati mesi 6 di reclusione costituenti l'aumento per continuazione relativo all'art. 416 C.P..

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

In considerazione della pericolosita' sociale dell'imputato, a norma degli artt.215, 216, 217, 230, 417 C.P., ne va disposta l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per un anno ed al termine la sottoposizione alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.



**Karakonstantis Dimitrios**

Karakonstantis Dimitrios e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di cui ai capi 17 e 40 della epigrafe.

L'imputato era uno dei membri dell'equipaggio della nave greca "Alexandros G." a bordo della quale, il 24 Maggio 1983, a Porto Suez, a seguito di una perquisizione effettuata dalla polizia egiziana, su segnalazione di ufficiali della polizia greca, vennero rinvenuti e sequestrati Kg.233 di eroina pura di provenienza thailandese oltre ad alcune armi (una rivoltella 38 Special, un fucile a ripetizione ed un fucile mitragliatore da guerra di fabbricazione belga) (Vol.78/R f.076610).

Le indagini che seguirono a tale operazione, gestita dalla DEA di concerto con la Polizia greca, consentirono di accertare che il carico di stupefacenti era stato inviato dall'orientale Koh Bak Kin all'organizzazione mafiosa capeggiata da Mutolo Gaspare.

La scoperta dell'ingentissimo carico di eroina consentiva di procedere all'arresto, oltre a tutti i

membri dell'equipaggio, anche del connazionale Palestini Fioravante che nell'operazione aveva svolto il ruolo di uomo di fiducia dell'organizzazione siciliana con l'incarico di accompagnare il carico fino a destinazione.

Le risultanze processuali non hanno consentito, invece, di pervenire ad un giudizio di certezza in ordine al ruolo svolto dal karakonstantis.

Ed infatti, con riguardo al profilo psicologico dei reati contestati all'imputato non e' stato possibile accertare se il Karakonstantis, mero componente dell'equipaggio che non ricopriva incarichi di particolare responsabilita', sia stato effettivamente consapevole della reale natura del carico trasportato, ritrovato nascosto nelle stive della nave (Vol.78/R f.076613).

Pertanto, non sussistendo la piena prova della responsabilita' dell'imputato, la Corte, ritiene di dovere assolvere con formula dubitativa.

### Koh Bak Kin

Il coinvolgimento dell'imputato Koh-Bak-Kin nel traffico internazionale di stupefacenti, ed in particolare, in quello destinato a rifornire di ingenti e continue quantita' di eroina varie organizzazioni criminose fra cui la famiglia mafiosa capeggiata dal Rosario Riccobono, emerge in tutta la sua chiarezza, proprio dalle ammissioni dello stesso Kin (Vol.49/R f.189) + (Vol.50/R f.215) + (Vol.146/R f.232).

Costui, innanzi tutto, ha riferito d'aver conosciuto Mutolo Gaspare nel carcere di Sulmona, ove egli si trovava ristretto per espiare una pena di anni 6 di recl. inflittagli proprio per traffico di stupefacenti.

Espiata detta pena, il Koh-Bak-Kin fece rientro a Bangkok dove, qualche tempo dopo, ricevette una prima lettera inviatagli da Mutolo, seguita poi, da altre con le quali tutte quest'ultimo lo invitava a mettersi in contatto in Italia con Gasperini Francesco.

Il Kin, accogliendo di buon grado l'invito, rientro' in Italia, s'incontro col Gasperini, si

reco' in compagnia di costui a Giulianova presso il Mutolo e, successivamente, a Palermo per partecipare alla piu' volte richiamata riunione concernente l'organizzazione del trasporto dalla Thailandia in Italia, di centinaia di chili d'eroina, alla quale parteciparono anche Riccobono Rosario, Santapaola Benedetto, i fratelli Micalizzi e Gasperini Francesco.

Il Koh-Bak-Kin, inoltre, ha confermato d'aver fornito in piu' occasioni sostanze stupefacenti al Gasperini che agiva per conto del Mutolo.

Successivamente all'arresto del Gasperini, il Mutolo aveva invitato il Kin a prender contatto con Palestini Fioravante, detto Gabriele, destinato a sostituire il Gasperini nel ruolo di emissario della famiglia Riccobono.

Gli incontri fra i due furono diversi ed alcuni di essi avvennero a Palermo, in casa del Mutolo, con l'intervento dei soliti coimputati. Il Koh-Bak-Kin, inoltre, in piu' occasioni fornì a Bangkok non lievi quantitativi d'eroina a corrieri inviatigli dal Palestini, sempre per conto del Mutolo Gaspare.

Uno di costoro, come ricorda il Kin, venne arrestato all'aeroporto di Fiumicino, mentre aveva

addosso 9 Kg. e mezzo d'eroina (si trattava di Abbenante Michele).

Il Kin ha riferito altresì d'aver fornito, tramite Alan Thomas e De Ritz Pietro, vari quantitativi d'eroina a Urbani Gianfranco, detto "Pantera", malavitoso romano che trafficava in stupefacenti.

In ordine, infine, all'esportazione dell'ingente quantitativo di eroina sequestrato dalla polizia egiziana a Suez il 24 maggio 1983, il Kin ha confermato d'aver curato egli stesso la fornitura di tale sostanza stupefacente e d'esser intervenuto, altresì, anche al pagamento del prezzo, avvenuto in occasione di tre distinti incontri a Zurigo con Thang Song.

In realta' appare evidente che il Kin, con furbizia tutta orientale, si e' ben guardato dal rivelare tutto quello che egli sa e che probabilmente avrebbe potuto aggravare la sua posizione.

Tuttavia, egli ha mantenuto un contegno collaborativo assai fermo ed ha respinto con esemplare freddezza tutte le proposte di ritrattazione formulategli al dibattimento, in sede di confronto, dal Mutolo Gaspare.

Inoltre, egli ha consentito con le sue ammissioni di approfondire il ruolo dei Catanesi nel traffico della droga e i loro legami, tramite il Mutolo e il Riccobono, con "cosa nostra".

Peraltro, stante che il Koh-Bak-Kin e' stato condannato a Roma con sentenza della locale Corte d'Appello pronunciata il 4 luglio 1985 e divenuta definitiva il 29 settembre 1987, ritenendo che l'attivita' illecita del prevenuto debba esser inserita in quel contesto oggetto del processo di Roma, va su quella pena applicata la continuazione nella misura di anno uno di recl. e lire 500.000 di multa.

**Labruzzo Mario**

Labruzzo Mario e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere e di associazione per delinquere di tipo mafioso ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa e di conoscere soltanto, tra i suoi coimputati, Gambino Giuseppe in quanto originario della stessa borgata.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza, avuto riguardo alle reiterate e riscontrate dichiarazioni rese da Calzetta Stefano.

Questi ha, infatti, riferito che il Labruzzo insieme a Gambino Giuseppe controllava la zona di Piazza Guadagna ed era vicino alla "famiglia" Zanca, sussistendo, tra l'altro, un rapporto di parentela tra questa famiglia ed il Gambino, cugino di Zanca Carmelo, autorevole esponente mafioso della zona di Piazza Scaffa (Vol.11 f.402842).

Il Labruzzo e' stato poi indicato dal Calzetta

tra le persone che frequentavano assiduamente la casa degli Zanca insieme a personaggi come Fascella Pietro, Pullara' Ignazio, Mangano Vittorio, Profeta Salvatore e Federico Giuseppe (Vol.11 f.402860).

Il Calzetta riferisce, inoltre, di un episodio di lupara bianca verosimilmente riferibile al Labruzzo.

Alcuni anni addietro nel rione Guadagna si era messo in vista mediante prepotenze e violenze tale Lucera Liborio che in tal modo aveva ostacolato l'emergere del potere del Labruzzo, il quale aveva dovuto subire, da parte del Lucera, anche qualche "sgarbo".

Successivamente il Lucera scomparve e il Labruzzo recuperò prestigio affiancato da Gambino Giuseppe unitamente al quale divenne elemento di primo piano nella zona Guadagna (Vol.11 f. 402861).

Di una regolare "iniziazione" del Labruzzo aveva del resto, da tempo, parlato anche Vitale Leonardo, indicandolo quale esponente mafioso della zona Via Oreto-Guadagna (Vol.124C f.452231).

Piena conferma le dichiarazioni del Calzetta hanno poi trovato nelle risultanze di un servizio di



osservazione effettuato dalla Squadra Mobile di Palermo nel Gennaio 1974, durante il quale l'imputato fu notato insieme a Messina Edoardo, della "famiglia" mafiosa di S.Maria di Gesu', ed a Vernengo Antonio, appartenente alla stessa cosca (vedi rapporto giud. 6 Ottobre 1984 Vol. 125A f.456770).

A fronte di tale concordanza di elementi probatori, attestanti lo stabile collegamento del Labruzzo con gli esponenti mafiosi dell'organizzazione criminale "Cosa Nostra" ed il suo organico inserimento in tale associazione, non assume alcuna rilevanza il giudizio personale riferito dal Contorno, secondo il quale il Labruzzo, pur essendo stato imputato in diversi in procedimenti del reato di associazione per delinquere perche' solito accompagnarsi a noti pregiudicati, sarebbe in realta' un "bonaccione" e non un uomo d'onore (Vol.125 f.456594).

L'imputato va, pertanto, condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, unificati per continuazione, stante l'identita' del disegno criminoso posto in essere.

Tenendo conto dei criteri direttivi di cui all'art. 133 C.P., la Corte ritiene equo irrogare la pena di anni 7 di reclusione anche per effetto

dell'aggravante di cui all'art.7 L.31 Maggio 1965 N.575 sostituito dall'art.18 L.13 Settembre 1982 N.646 (pena base per art.416 Bis I e IV comma = anni 4 di reclusione + un terzo aggravante VI comma = anni 5 + mesi 4 + aumento ex art.112 N.1 C.P. = anni 5 + mesi 6 + aumento ex art.7 L.575/85 = anni 6 + aumento ex art.81 cpv. C.P. = anni 7 di reclusione).

Poiche' ne esistono i presupposti di legge, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, ai sensi degli artt.6 e segg. D.P.R. 16 Dicembre 1986 N.865, va dichiarato il condono per anni uno di reclusione, costituente l'aumento per continuazione relativo all'art.416 C.P.

Alla condanna consegue, per legge, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante il tempo di esecuzione della pena.

In considerazione della pericolosita' sociale dell'imputato, a norma degli artt. 215, 216, 217, 230, 417 C.P. , ne va disposta l'assegnazione a pena espiata ad una casa di lavoro per un anno ed, al termine, la sottoposizione alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali ed a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

### La Malfa Gaspare

La Malfa Gaspare e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di falso in autorizzazione amministrativa e favoreggiamento personale, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione N.401 e 415 dell'epigrafe.

Si e' contestato all'imputato di aver richiesto alla delegazione comunale di "Palermo-Settecannoli" il rilascio di una carta d'identita' a lui intestata, allegando alla relativa richiesta una fotografia riprodotte le sembianze di Rotolo Salvatore, al momento dei fatti latitante, che avrebbe aiutato ad eludere le ricerche dell'Autorita'. Ebbene nel corso della compiuta istruzione, nessun elemento e' emerso in ordine alla penale responsabilita' dell'imputato.

In particolare, al di la' delle affermazioni di Sinagra Vincenzo che non hanno trovato alcun riscontro, apparendo anzi, al dibattimento, non del tutto genuine, non vi e' alcuna prova che lo svolgimento dei fatti sia quello offerto dalle proposizioni accusatorie. Considerati, anzi, gli

accertati rapporti di parentela e di buon vicinato intercorrenti tra il La Malfa ed il Rotolo (Vol.173 f.488757), nulla esclude che quest'ultimo abbia da se' richiesto il documento d'identita', allegando una fotografia riprodotte le proprie sembianze e declinando le generalita' dell'imputato, facilmente ottenute grazie alla menzionata "parentela".

Le indagini condotte presso la delegazione comunale che ha rilasciato il documento, nulla hanno aggiunto alle ipotesi della Pubblica Accusa.

E se pure e' risultato che la carta d'identita' in questione e' stata effettivamente rilasciata con procedura alquanto abbreviata rispetto all'ordinario (Vol.156 f.478275), cio' non comporta alcun oggettivo significato probatorio in relazione alle imputazioni elevate a carico del La Malfa. Questi essendo gli elementi in fatto, la Corte ritiene conforme a giustizia assolvere l'imputato per non aver commesso il fatto, avuto riguardo ad entrambe le ipotesi di reato tra loro, peraltro, teleologicamente connesse.

### La Mantia Gaspare

La Mantia Gaspare e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere e di associazione per delinquere di tipo mafioso ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

L'appartenenza del La Mantia all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" e' stata affermata da Contorno Salvatore, il quale lo ha indicato quale appartenente alla "famiglia" di Ciaculli.

Il Contorno riferisce due episodi riguardanti il La Mantia.

In una occasione, ha dichiarato che gli sarebbe stato presentato quale "uomo d'onore" dal "capo decina" Castellana Giuseppe e da Riccobono Francesco, entrambi componenti della famiglia di Ciaculli.

Ha sostenuto poi che il La Mantia, insieme al figlio Matteo, avrebbe assistito alla sua fuga per sottrarsi all'agguato mortale tesogli il 25 giugno 1981 (Vol.125 f.456586, 456675).

Nel corso dell'interrogatorio reso al G.I. il 31

ottobre 1984 e nelle dichiarazioni rese al dibattimento l'imputato non ha negato di conoscere il Contorno, suo vicino di borgata, ma ha contestato di essergli stato presentato quale "uomo d'onore" dal Castellana e dal Riccobono.

Egli ha, anzi, sostenuto che un tale incontro a quattro non si sarebbe mai verificato, anche se ha ammesso di conoscere il Castellana, in quanto proprietario di un terreno confinante con il proprio, ed il Riccobono, anch'egli residente nella sua stessa borgata.

L'imputato ha poi contestato la dichiarazione del Contorno relativa alla sua presunta presenza all'agguato del 25 giugno 1981.

La difesa ha, infatti, presentato documentazione idonea a comprovare il ricovero del La Mantia all'ospedale Niguarda di Milano nel periodo 24 giugno 1981/19 luglio 1981 (Dib.Vol.43 f.017117).

Per quel che riguarda la cambiale di lire 125.000.000, firmata dall'imputato insieme a Federico Domenico e Buffa Vincenzo, a garanzia di un fido concesso dalla Cassa di Risparmio per lire 100.000.000 all'Urania Costruzioni s.r.l. facente capo a Bontate Giovanni, il La Mantia ha dichiarato di avere apposto la firma di garanzia,

nella qualita' di socio dell'Urania s.r.l., per far fronte alla necessita' di tale societa' di ottenere il fido dalla Banca.

Per quel che concerne i riscontrati rapporti bancari tra l'imputato e Lombardo Giovanni, il La Mantia ha sostenuto, a sua discolpa, che si riferivano a dei prestiti fatti al proprio cugino, titolare di una cartolibreria, trovatosi in un momento di difficolta' economica.

In merito, infine, ad un'altra serie di assegni emessi nel periodo Luglio 79/ottobre 79 a favore del La Mantia da Federico Domenico, socio del genero, e dalla moglie Di Bartolo Anna, l'imputato ha sostenuto trattarsi di lecite operazioni commerciali relative all'esercizio di elettrodomestici e materiale elettrico da lui gestito.

Preso atto che le dichiarazioni del Contorno sono risultate parzialmente smentite dalle difese addotte dall'imputato e che le indagini bancarie relative ai rapporti tra il La Mantia ed esponenti mafiosi non consentono di pervenire ad un giudizio di certezza in ordine alla responsabilita' dell'imputato, lo stesso deve essere assolto dagli addebiti di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe per insufficienza di prove.

### La Mantia Matteo

La Mantia Matteo e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere e di associazione di tipo mafioso ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

La sua appartenenza al sodalizio criminoso "Cosa Nostra" e' stata affermata da Contorno Salvatore, che lo ha indicato quale "uomo d'onore" della "famiglia" di Ciaculli.

il Contorno ha riferito che l'imputato gli era stato ritualmente presentato come "uomo d'onore" dal cognato del La Mantia, Buffa Vincenzo, affiliato alla "famiglia" di Ciaculli (Vol.125 f.456675).

Il Contorno ha poi dichiarato che, nel corso dell'agguato tesogli nel Giugno 1981, aveva abbandonato la sua autovettura quasi davanti al negozio gestito da La Mantia Matteo e dal padre La Mantia Gaspare, i quali lo avevano visto fuggire, certamente vedendo anche i suoi aggressori.

Questa circostanza e' stata smentita dall'imputato, il quale ha dichiarato che il giorno dell'agguato egli si trovava a Milano per assistere il padre, ricoverato all'Ospedale Niguarda, come provato



da apposita documentazione sanitaria (Dib.Vol.43 f.017117).

La presenza del La Mantia, in quel periodo, a Milano e' stata poi confermata dalla testimonianza resa dalla madre Taormina Rosalia (Dib.Vol.119 f.052769) e dal cugino Quattrocchi Antonio che ha dichiarato di avere ospitato, in quei giorni, il La Mantia nella propria abitazione a Milano (Dib.Vol.119 f. 052774).

L'imputato ha poi riferito di avere conosciuto il Contorno nel periodo in cui frequentavano insieme la scuola elementare e di non avere piu' avuto, da allora, contatti con il predetto.

Ha respinto l'addebito di fare parte della associazione mafiosa "Cosa Nostra", affermando di lavorare assiduamente nel negozio del padre affetto da una grave malattia (Dib.Vol.43 f.017119, documentazione prodotta nell'interesse di La Mantia Gaspare che ne comprova l'effettiva invalidita').

Tenuto conto della parziale smentita delle dichiarazioni rese dal Contorno e della assenza di altre emergenze processuali comprovanti l'organico inserimento dell'imputato nell'associazione "Cosa Nostra", lo stesso deve essere assolto dai reati ascrittigli per insufficienza di prove.

### La Mantia Salvatore

La Mantia Salvatore e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere (capo 1) e di tipo mafioso (cpo 10) ascrittigli in epigrafe.

L'unico elemento di prova, in ordine all'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra", e' costituito dalle dichiarazioni rese da Contorno Salvatore che lo riguardano.

Questi, infatti, ha riferito che l'imputato gli era stato presentato da Castellana Giuseppe come "uomo d'onore" della "famiglia" di Ciaculli.

Ha precisato pero' che la loro conoscenza risaliva ad epoca antecedente, ricordando il particolare che un tempo il La Mantia portava la caratteristica chierica degli ecclesiastici da ricollegarsi alla sua intenzione di farsi monaco.

Ha riferito, poi, che il La Mantia era conosciuto nel suo ambiente come appassionato di macchine: egli era stato, infatti, uno dei primi ad acquistare una 1500 Fiat con "giradischi incorporato".

Ha precisato, altresì, che il La Mantia, possidente e benestante anche da parte della moglie (una Lo Giudice che ha una sorella "scema"), veniva utilizzato dalla sua "famiglia" come "faccia pulita", cioè come prestanome o appoggio per i latitanti (Vol.125 f.456675).

L'imputato ha respinto gli addebiti, dichiarando di essere un bracciante agricolo che vive del proprio lavoro.

Ha dichiarato di avere conosciuto il Contorno da bambino e di non avere più avuto rapporti con lui in seguito.

Ha affermato di conoscere il Castellana, ma solo perché proprietario di un terreno, sito poco distante dalla propria abitazione.

Ha smentito di avere avuto da giovane intenzione di dedicarsi alla vita religiosa, anche se ha precisato il particolare di avere avuto sin da bambino una specie di tonsura naturale nella nuca.

Tenuto conto del fatto che il Contorno, da quanto ha dichiarato, ha dimostrato di ben conoscere il La Mantia, ma che le emergenze processuali non hanno consentito di acquisire ulteriori specifici elementi, comprovanti l'inserimento dell'imputato

nella associazione mafiosa "Cosa Nostra", a riscontro delle dichiarazioni rese dal Contorno, deve concludersi per l'assoluzione dell'imputato dai reati ascrittigli per insufficienza di prove.

Lamberti Giuseppe

Lamberti Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

L'odierno imputato e' stato indicato, insieme con il cugino Lamberti Salvatore, come uno dei componenti della c.d. "Fazione Catalano", composta - come si e' gia' detto nella parte generale relativa al traffico internazionale degli stupefacenti, Cap. X del presente provvedimento, cui si fa rinvio - da soggetti inseriti organicamente in "Cosa Nostra" siciliana, anche se operanti per lo piu' negli U.S.A., e dedita al traffico internazionale della droga, nonche' alle correlative attivita' di riciclaggio dei proventi illeciti.

Piu' in particolare tale gruppo di imputati e' coinvolto in un vasto traffico di eroina tra la Sicilia e gli U.S.A., meglio noto come "Pizza Connection".

Il quadro completo ed esauriente delle attivita' illecite compiute da Lamberti Giuseppe (Joseph),

nel contesto di tali traffici, e' fornito dal noto affidavit dell'agente Rooney Charles J (allegato in atti al Vol.21/G).

Dal citato affidavit emerge con chiarezza il pieno coinvolgimento del Lamberti in tale traffico, nonche' una serie interminabile di elementi di collegamento tra i vari esponenti della "Fazione Catalano" e l'imputato, che, del resto, era - insieme al cugino Lamberti Salvatore - uno dei soggetti maggiormente coinvolti nelle attivita' concernenti la c.d. "Pizza Connection".

Cio' premesso, evidenti ragioni di economia processuale impediscono di elencare analiticamente tutti gli elementi che emergono dall'affidavit di cui si e' detto, atteso che essi sono gia' stati esposti nel Cap. X del presente provvedimento cui si fa rinvio.

Parimenti, ci si limitera', in questa sede, a fare rinvio alle numerose intercettazioni telefoniche ed alle altre fonti di prova esaurientemente analizzate nella suddetta parte generale, dove si tratta, per ovvie ragioni, anche del ruolo e della posizione di Lamberti Giuseppe, offrendo piena contezza del complesso degli elementi a suo carico.

Tuttavia, in questa sede, va, in estrema sintesi, ricordato che i cugini Lamberti, originari di Borgetto (PA), sono tra i maggiori protagonisti delle attività criminali concernenti la c.d. "Pizza Connection", insieme con Mazzurco Salvatore (del quale sono soci in affari, come meglio si vedrà in seguito) ed i fratelli Catalano, con i quali si mantengono in strettissimo e costante contatto, come ampiamente provato da tutta una serie di intercettazioni telefoniche (v. affidavit citato) - concernenti, senza dubbio, questioni attinenti sia al traffico di stupefacenti che a problemi dell'"associazione" - tra costoro e Ganci Giuseppe, vero e proprio braccio destro (nonché contitolare in molte pizzerie di New York) di Catalano Salvatore, capo indiscusso della "Fazione" omonima.

Emblematica, poi, risulta essere la vicenda concernente l'ordine di acquisto di eroina fatto dall'agente DEA "sotto copertura", Hopson Stiven, che era venuto in contatto con Zito Benedetto (v. scheda personale), da dove si evince chiaramente il ruolo centrale svolto in tale occasione dai cugini Lamberti.

Peraltro, quanto emerso dall'affidavit e nelle altre parti della trattazione cui si e' fatto rinvio, risulta, altresì, confermato da ulteriori elementi a carico dell'imputato di cui qui di seguito si trattera'.

Infatti, dalle investigazioni compiute dalla FBI emerge che l'imputato, assieme al cugino Lamberti Salvatore, e' socio in affari con il citato Mazzurco Salvatore nelle societa' "Pronto Interio Demolition", "Roma American Imports" e "Pino Europa Boutique", considerate imprese implicate nelle attivita' di riciclaggio e reimpiego di capitali provenienti dal traffico di stupefacenti. (Vol.20/G f.1 e ss.).

Inoltre, in una rubrica sequestrata all'imputato sono stati rinvenuti i numeri di telefono del citato Mazzurco Salvatore e di Rappa Franco ("Frank"), anch'egli originario di Borgetto (PA), coinvolto da oltre un decennio in indagini concernenti il traffico internazionale di stupefacenti tra la Sicilia e gli U.S.A. (Vol.12/G Bis f.019713, 019721, 019764, 019723).

Ulteriori elementi che confermano i collegamenti tra il Lamberti e Mazzurco Salvatore si rinengono nella documentazione sequestrata a



quest'ultimo (Vol.24/G f.028070, 028082), nell'ambito della quale sono stati rinvenuti:

- due biglietti aerei per la tratta New York-Miami, a nome Mazzurco Salvatore e Lamberti Giuseppe;
- fattura di acquisto di materiali edili per l'appartamento del noto Bono Giuseppe, rilasciata a "Lamberti Construscting";
- copia dell'appello avverso la condanna pronunciata negli U.S.A. contro Rappa Frank;
- certificato da cui risulta che Adamita Emanuele, Mazzurco Salvatore e Lamberti Giuseppe, sono soci della "Nenorec Incorporated", di cui e' segretario Adamita Domenico.

Peraltro, non puo' non rilevarsi che da tale documentazione emergono chiari collegamenti del Lamberti con i noti fratelli Adamita, coinvolti nel sequestro di 40 Kg. di eroina (eseguito in Milano) proveniente da Bagheria e destinata al mercato Americano, di cui si e' gia ampiamente trattato.

Inoltre, tra la documentazione sequestrata a Lamberti Giuseppe sono stati rinvenuti (Vol.24/G f.028097, 028099):

- un assegno di U.S. \$ 100,00, emesso da Lamberti Elisabeth a favore della moglie di Bono Giuseppe;
- un biglietto con annotata la dicitura "Alfano Restaurant" ed accanto il numero dell'utenza (posta sotto controllo negli U.S.A.) di Alfano Pietro, nonche' il numero dell'utenza dell'avv. Dieppe di Rio de Janeiro, difensore, in Brasile, di Buscetta Tommaso;
- una fotografia nella quale sono raffigurati l'imputato insieme al cugino Lamberti Salvatore, nonche' Soresi Natale e Soresi Giuseppe; quest'ultimo risulta coinvolto nelle attivita' della c.d. "Pizza Connection" ed e' stato da questa Corte ritenuto colpevole del reato di cui al capo 13 dell'epigrafe (v. schede personali).

Va altresì sottolineato che Mazzurco Salvatore e' cognato di Lamberti Giuseppe.

Inoltre, tra i numeri di telefono trovati in possesso di Baldinucci Giuseppe (anch'egli originario di Borgetto) all'atto del suo arresto negli U.S.A. vi era anche quello di Lamberti Giuseppe.

A tal proposito, va rilevato che il Baldinucci e' stato trovato in possesso di una borsa marrone, consegnatagli da Mazzurco e contenente 40.000 \$

in contanti, e di un campione di eroina purissima (89,6%) (v. affidavit citato).

Peraltro, occorre ricordare che, da tutta una serie di intercettazioni telefoniche cui si e' fatto rinvio, emergono evidenti contatti, inerenti al traffico degli stupefacenti, tra il Lamberti e Badalamenti Gaetano, che era uno dei canali di rifornimento di eroina per i componenti della c.d. "Pizza Connection".

Piu' in particolare, in tutta una serie di telefonate tra Alfano Pietro (fedele esecutore degli ordini di Badalamenti Gaetano - v. scheda personale - ), Lamberti Giuseppe, Palazzolo Emanuele, Evola Salvatore e lo stesso Badalamenti, si evidenzia il pieno coinvolgimento di tutti costoro nel traffico di cui si e' detto e si testimonia di una difficolta' (non si sa se apparente o reale) della "Fazione Catalano" nel pagare una partita di stupefacenti (Vol.21/G f.024705, 024719 e ss.).

Assai significativo, inoltre, risulta essere il viaggio in Sicilia del Lamberti, di cui si tratta ampiamente nell'affidavit cui si e' fatto rinvio, da dove emerge chiarissimo il coinvolgimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti, nonche' il

suo legame con le "famiglie" risultate vincenti nella c.d. "guerra di mafia".

Invero, nella parte della trattazione riguardante il traffico degli stupefacenti (Cap. X) si e' gia' detto che i componenti della "Fazione Catalano" erano "uomini d'onore" appartenenti a "famiglie" risultate vincenti nella c.d. "guerra di mafia".

In quella sede e' stato altresì osservato che il traffico di stupefacenti risulta monopolizzato da "Cosa Nostra" anche se, come si e' visto, per ruoli marginali ovvero occasionalmente, tale organizzazione puo' servirsi di soggetti non associati, confortando il convincimento che l'accertata partecipazione di un soggetto alle attivita' illecite concernenti tali traffici e' serio indizio della sua qualita' di "uomo d'onore" (ovviamente, da solo non sufficiente a fornire piena prova).

Tale assunto e' valido anche nel caso di Lamberti Giuseppe, il quale e' stato indicato quale associato da Contorno Salvatore, il quale riferisce di essere a conoscenza del fatto che i Lamberti sono "uomini d'onore" della "famiglia" di Borgetto e che fanno la spola tra la Sicilia e gli U.S.A. per mantenere i contatti nel traffico di stupefacenti (Vol.125 f.158, 159).

Tali dichiarazioni sono state pienamente riscontrate da quanto emerge dall'affidavit citato e dalle altre indagini istruttorie allegati in atti, dalle quali e' dato desumere che il Lamberti Giuseppe si e' recato in Sicilia, facendo visita (come si e' gia' accennato) a personaggi di spicco appartenenti tutti a "famiglie" risultate vincenti nella c.d. "guerra di mafia".

Cio' premesso, l'insieme degli elementi esposti - in una con quanto detto nella parte generale concernente il traffico internazionale di stupefacenti cui si fa rinvio - offre piena prova, a giudizio di questa Corte, della responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 1, 10, 13 e 22, con l'esclusione, limitatamente al capo 13, dell'aggravante di cui al quinto comma dell'art.75 L.22/12/75 N.685, e, limitatamente al capo 22, dell'aggravante di cui all'art.74 N.5 L.22/12/75 N.685, atteso che non risulta provato, nell'ambito delle attivita' criminose inerenti al traffico di stupefacenti, che gli imputati abbiano fatto uso o si siano avvalsi di armi.

Cio' posto, va rilevato che, per un mero errore materiale, nel dispositivo risulta esclusa per il capo

22 la contestata aggravante prevista dal II comma dell'art.74 L.22/12/75 N.685, anzicche' quella di cui al II cpv. del medesimo articolo.

Orbene, e' di tutta evidenza che, attese le enormi dimensioni del traffico di stupefacenti e le ingenti quantita' oggetto di esso - desumibili dal fiume di dollari (55 milioni in un solo anno) rientrati in Svizzera dagli U.S.A - tale aggravante va ritenuta pienamente operante essendo stata esclusa solo a causa di un banale errore.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., ed unificati sotto il vincolo della continuazione i reati di cui ai capi 1 e 10 e, separatamente, i reati di cui ai capi 13 e 22, in quanto evidente espressione, in entrambi i casi, di un medesimo disegno criminoso, si ritiene equo infliggere a Lamberti Giuseppe la complessiva pena di anni 17 di reclusione e L.120.000.000 di multa, risultante dal seguente computo:

capi 1 e 10, pena base art.416 Bis comma IV C.P. =  
anni 4 di reclusione + art.416 Bis comma VI C.P. =  
anni 5 e mesi 4 di reclusione + art.112 N.1 C.P. =  
anni 5 e mesi 6 di reclusione + art.81 cpv. C.P. =  
anni 6 di reclusione;

capi 13 e 22, pena base art.71 L.22 Dicembre 1975 N.685, anni 4 di reclusione e lire 30.000.000 di multa + art. 74 N.2 legge cit. = anni 6 di reclusione e L.45.000.000 di multa + art.74 II comma = anni 9 di reclusione e L.70.000.000 di multa + art.81 cpv.C.P. = anni 11 di reclusione e L.120.000.000 di multa;

per cui, la pena complessiva risulta pari a quella indicata tramite il cumulo materiale delle pene come sopra inflitte.

A tale condanna segue, come per legge, l'inflizione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena; nonche' l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per la durata di un anno e l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Infine, visto il D.P.R. 18/12/1981 N.744, questa Corte, ritenuto che ne ricorrono le condizioni oggettive e soggettive, dichiara condonata la pena come sopra inflitta a Lamberti Giuseppe nella misura di anni 1 di reclusione.

**Lamberti Salvatore**

Lamberti Salvatore e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

L'odierno imputato e' stato indicato, insieme con il cugino Lamberti Giuseppe, come uno dei componenti della c.d. "Fazione Catalano", composta - come si e' gia' detto nella parte generale relativa al traffico internazionale degli stupefacenti, Cap. X del presente provvedimento, cui si fa rinvio - da soggetti inseriti organicamente in "Cosa Nostra" siciliana, anche se operanti per lo piu' negli U.S.A., e dedita al traffico internazionale della droga, nonche' alle correlative attivita' di riciclaggio dei proventi illeciti.

Piu' in particolare tale gruppo di imputati e' coinvolto in un vasto traffico di eroina tra la Sicilia e gli U.S.A., meglio noto come "Pizza Connection".

Il quadro completo ed esauriente delle attivita' illecite compiute da Lamberti Salvatore , nel



contesto di tali traffici, e' fornito dal noto affidavit dell'agente Rooney Charles J (allegato in atti al Vol.21/G).

Dal citato affidavit emerge con chiarezza il pieno coinvolgimento del Lamberti in tale traffico, nonche' una serie interminabile di elementi di collegamento tra i vari esponenti della "Fazione Catalano" e l'imputato, che, del resto, era - insieme al cugino Lamberti Giuseppe - uno dei soggetti maggiormente coinvolti nelle attivita' concernenti la c.d. "Pizza Connection".

Cio' premesso, evidenti ragioni di economia processuale impediscono di elencare analiticamente tutti gli elementi che emergono dall'affidavit di cui si e' detto, atteso che, essi sono gia' stati esposti nel Cap. X del presente provvedimento cui si fa rinvio.

Parimenti, ci si limitera', in questa sede, a fare rinvio alle numerose intercettazioni telefoniche ed alle altre fonti di prova esaurientemente analizzate nella suddetta parte generale, dove si tratta, per ovvie ragioni, anche del ruolo e della posizione di Lamberti Salvatore, offrendo piena contezza del complesso degli elementi a suo carico.

Tuttavia, in questa sede, va, in estrema sintesi, ricordato che i cugini Lamberti, originari di Borgetto (PA), sono tra i maggiori protagonisti delle attività criminali concernenti la c.d. "Pizza Connection", insieme con Mazzurco Salvatore (del quale sono soci in affari, come meglio si vedrà in seguito) ed i fratelli Catalano, con i quali si mantengono in strettissimo e costante contatto, come ampiamente provato da tutta una serie di intercettazioni telefoniche (v. affidavit citato) - concernenti, senza dubbio, questioni attinenti sia al traffico di stupefacenti che a problemi dell'"associazione" - tra costoro e Ganci Giuseppe, vero e proprio braccio destro (nonché contitolare in molte pizzerie di New York) di Catalano Salvatore, capo indiscusso della "Fazione" omonima.

Emblematica, poi, risulta essere la vicenda concernente l'ordine di acquisto di eroina fatto dall'agente DEA "sotto copertura", Hopson Stiven, che era venuto in contatto con Zito Benedetto (v. scheda personale), da dove si evince chiaramente il ruolo centrale svolto in tale occasione dai cugini Lamberti. (v. affidavit citato).

Peraltro, quanto emerso dall'affidavit e nelle altre parti della trattazione cui si e' fatto rinvio, risulta, altresì, confermato da ulteriori elementi a carico dell'imputato di cui qui di seguito si trattera'.

Infatti, dalle investigazioni compiute dalla FBI emerge che l'imputato, assieme al cugino Lamberti Giuseppe, e' socio in affari con il citato Mazzurco Salvatore nelle societa' "Pronto Interio Demolition", "Roma American Imports" e "Pino Europa Boutique", considerate imprese implicate nelle attivita' di riciclaggio e reimpiego di capitali provenienti dal traffico di stupefacenti. (Vol.20/G f.1 e ss.).

Inoltre, tra la documentazione sequestrata a Lamberti Giuseppe e' stata rinvenuta (Vol.24/G f.028097, 028099) una fotografia nella quale sono raffigurati l'imputato insieme al cugino Lamberti Giuseppe, nonche' Soresi Natale e Soresi Giuseppe; quest'ultimo risulta coinvolto nelle attivita' della c.d. "Pizza Connection" ed e' stato da questa Corte ritenuto colpevole del reato di cui al capo 13 dell'epigrafe (v.schede personali).

Peraltro, da un'intercettazione telefonica si desume che Mazzurco Salvatore, Lamberti

Salvatore, Pietro Alfano e lo "zio" di quest'ultimo, vale a dire Badalamenti Gaetano (che era uno dei canali di rifornimento dell'eroina della "Fazione Catalano"), stavano organizzando una serie di spedizioni di droga da far entrare negli U.S.A. da paesi stranieri (Vol. 21/G f.479, 492).

Altra telefonata molto indicativa e' quella tra Lamberti Salvatore e Lamberti Giuseppe, dove quest'ultimo informa il primo che avrebbe dovuto incontrarsi con "quella persona che viene dalla campagna", cioe' con Cangialosi Giovanni (v.scheda personale), il quale - come e' stato accertato da questa Corte, che lo ha ritenuto colpevole del reato di cui al capo 13 dell'epigrafe - si era recato negli U.S.A. per contattare i membri della "Fazione Catalano" (v. affidavit citato), al fine di risolvere questioni inerenti al traffico di stupefacenti, e che, in tale occasione, aveva piu' volte contattato i Lamberti con i quali si era anche recato presso la notissima pizzeria "Al Dente Pizza" di titolarita' di Catalano Salvatore e Ganci Giuseppe.

Inoltre, in tutta una serie di telefonate intercorse tra Badalamenti Gaetano e Lamberti Salvatore e il citato Mazzurco, viene

trattata, senza possibilita' di equivoci, la fornitura di partite di eroina (Vol.21/G f.479, 492).

Peraltro, da indagini condotte dalla FBI americana (Vol.20/G), si e' avuta conferma che Lamberti Salvatore, assieme al cugino Lamberti Giuseppe, era uno dei membri di spicco della "Fazione Catalano" maggiormente coinvolto nel traffico di stupefacenti concernente la c.d. "Pizza Connection".

Cio' posto, in ordine all'appartenenza dell'imputato, come "associato", a "Cosa Nostra" siciliana, si e' gia' osservato - nel Cap. X del presente provvedimento riguardante il traffico degli stupefacenti cui si e' fatto rinvio - che i componenti della "Fazione Catalano" erano "uomini d'onore" appartenenti a "famiglie" risultate vincenti nella c.d. "guerra di mafia".

In quella sede e' stato altresì osservato che il traffico di stupefacenti risulta monopolizzato da "Cosa Nostra" (v. Cap. X cui si e' fatto rinvio), anche se, come si e' visto, per ruoli marginali ovvero occasionalmente, tale organizzazione puo' servirsi di soggetti non associati, confortando il convincimento che l'accertata partecipazione di un soggetto alle attivita' illecite concernenti tali traffici e' serio

indizio della sua qualita' di "uomo d'onore" (ovviamente, da solo non sufficiente a fornire piena prova).

Tale assunto e' valido anche nel caso di Lamberti Salvatore, il quale e' stato indicato da Buscetta Tommaso come "uomo d'onore" della "famiglia" di Borgetto (PA).

Ulteriore riscontro della qualita' di associato dell'imputato si rinviene nelle dichiarazioni di Contorno Salvatore, il quale riferisce di essere a conoscenza del fatto che i Lamberti erano "uomini d'onore" della "famiglia" di Borgetto, i quali, a suo dire, facevano la spola tra la Sicilia e gli U.S.A. per mantenere i contatti nel traffico di stupefacenti (Vol.125 f.158, 159).

Tali dichiarazioni, peraltro, sono pienamente riscontrate da quanto emerge dall'affidavit citato e dalle altre indagini istruttorie di cui si e' detto sopra.

A tal proposito, risulta emblematica una telefonata tra Lamberti Salvatore e Mazzara Gaetano, poco prima che quest'ultimo partisse per la Sicilia (di questo viaggio, motivato da esigenze legate a problemi nell'"organizzazione", si e' detto ampiamente in altra parte della trattazione), dove

l'imputato manifesta preoccupazione per la situazione in Italia ("e' veramente brutta") ricordando al Mazzara che "in questo lavoro" sono "tutti per uno e uno per tutti", il cui riferimento alle questioni inerenti a "Cosa Nostra" siciliana ed al traffico di stupefacenti e' assai chiaro (Vol.21/G f.357).

Cio' premesso, l'insieme degli elementi esposti - come gia' detto nel Cap. X del presente provvedimento concernente il traffico internazionale di stupefacenti cui si fa rinvio - offre piena prova, a giudizio di questa Corte, della responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 1, 10, 13 e 22, con l'esclusione, limitatamente al capo 13, dell'aggravante di cui al quinto comma dell'art.75 L.22/12/75 N.685, e, limitatamente al capo 22, dell'aggravante di cui all'art.74 N.5 L.22/12/75 N.685, atteso che non risulta provato, nell'ambito delle attivita' criminose inerenti al traffico di stupefacenti, che gli imputati abbiano fatto uso o si siano avvalsi di armi.

Cio' posto, va rilevato che, per un mero errore materiale, nel dispositivo risulta esclusa per il capo 22 la contestata aggravante prevista dal II comma dell'art.74 L.22/12/75 N.685, anziche' quella di cui al II cpv. del medesimo articolo.

Orbene, e' di tutta evidenza che, attese le enormi dimensioni del traffico di stupefacenti e le ingenti quantita' oggetto di esso - desumibili dal fiume di dollari (55 milioni in un solo anno) rientrati in Svizzera dagli U.S.A - tale aggravante va ritenuta pienamente operante essendo stata esclusa solo a causa di un banale errore.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., ed unificati sotto il vincolo della continuazione i reati di cui ai capi 1 e 10 e, separatamente, i reati di cui ai capi 13 e 22, in quanto evidente espressione, in entrambi i casi, di un medesimo disegno criminoso, si ritiene equo infliggere a Lamberti Salvatore la complessiva pena di anni 17 di reclusione e L.120.000.000 di multa, risultante dal seguente computo:

capi 1 e 10, pena base art.416 Bis comma IV C.P. anni 4 di reclusione + art.416 Bis comma VI C.P. = anni 5 e mesi 4 di reclusione + art.112 N.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 di reclusione + art.81 cpv. C.P. = anni 6 di reclusione;

capi 13 e 22, pena base art.71 L.22 Dicembre 1975 N.685, anni 4 di reclusione e lire 30.000.000 di multa + art. 74 N.2 legge cit. = anni 6 di reclusione



e L.45.000.000 di multa + art.74 II comma = anni 9 di reclusione e L.70.000.000 di multa + art.81 cpv.C.P. = anni 11 di reclusione e L.120.000.000 di multa;

per cui, la pena complessiva risulta pari a quella indicata tramite il cumulo materiale delle pene come sopra inflitte.

A tale condanna segue, come per legge, l'inflizione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena; nonche' l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per la durata di un anno e l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Infine, visto il D.P.R. 18/12/1981 N.744, questa Corte, ritenuto che ne ricorrono le condizioni oggettive e soggettive, dichiara condonata la pena come sopra inflitta a Lamberti Salvatore nella misura di anni 1 di reclusione.

### La Molinara Guerino

La Molinara Guerino e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione a delinquere aggravata, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di vendita, acquisto, importazione, detenzione illegale di sostanze stupefacenti, ascrittigli rispettivamente ai capi di imputazione nn.17 e 40 dell'epigrafe.

Gli univoci e concordanti elementi accusatori presenti in atti inducono questa Corte a formulare un sereno giudizio di responsabilita' penale, nei confronti del La Molinara, per tutti i reati ascrittigli.

Per cio' che riguarda, in particolare, il reato ascritto all'imputato al capo 17, gli elementi probatori esistenti hanno evidenziato che il La Molinara era sicuramente affiliato ad una associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, facente capo a Mutolo Gaspare.

Depongono inevitabilmente in tal senso gli

stretti rapporti esistenti tra l'imputato e tale Abbenante Michele, nonche' la presenza piu' volte riscontrata a Palermo del La Molinara.

Con riferimento al primo degli elementi probatori, appare opportuno precisare che il nominato Abbenante-sorpreso a Roma il 21 ottobre 1982 con un carico di Kg.9,500 di eroina, proveniente dalla Thailandia e fornita dall'orientale Koh Bak Kin - come risulta piu' chiaramente evidenziato nella sua scheda personale, e' anch'egli organicamente inserito nell'organizzazione criminale, facente capo a Mutolo Gaspare, dedita al traffico internazionale di ingenti quantita' di stupefacenti.

I legami illeciti esistenti tra questi due soggetti sono dimostrati dal viaggio che il La Molinara intraprese, il 10 Aprile 1982, alla volta della Thailandia in compagnia dell'Abbenante.

E' rimasto infatti documentalmente accertato, a seguito delle esperite indagini, che i due imputati effettuarono insieme il volo Palermo-Milano-Bangkok (Vol.83/R f1.077702 e 077714) e (Vol.122/R f.089731); che, giunti nella capitale thailandese, il La Molinara e l'Abbenante presero alloggio nella stessa camera dell'Hotel Montien (Vol.122/R f.089132) e (Vol.138/R bis f.094989) dall'11 al 18 Aprile 1982.

Sempre con riferimento a tale viaggio, giova anche ricordare che, come e' stato accertato, presso lo stesso albergo trovo' alloggio dal 9 al 16 Aprile 1982 Palestini Fioravante - persona anch'essa organicamente inserita in tale organizzazione, sorpresa il 24 Maggio 1983 in Egitto con un ingente carico di droga - unitamente alla sua compagna De Angelis Luana (Vol.83/R f.077614), per cui nello stesso periodo erano presenti, nel medesimo albergo di Bangkok, La Molinara Guerino, Abbenate Michele e Palestini Fioravante, e cio' certamente non e' casuale.

Nel corso dei suoi interrogatori l'imputato ha, invece, asserito di essersi recato in Thailandia per scopi turistici, di non conoscere l'Abbenante, di ricordare solo vagamente che nella sua stessa stanza aveva dormito altra persona e di conoscere Palestini Fioravante solo perche' entrambi originari di Giulianova. La constatata divergenza tra quanto detto dal La Molinara e quanto accertato attraverso le espletate indagini riferentesi alle modalita' del predetto viaggio, induce a ritenere, senza alcun ragionevole dubbio, che le dichiarazioni

dell'imputato sono palesemente mendaci, atteso anche che egli nel volo SK 971 Plermo-Milano-Bangkok occupava un posto vicino all'Abbenante, come e' stato rilevato dalla carta di sbarco che reca un numero progressivo (Vol.83/R f.077613).

E' altresì inverosimile l'assunto difensivo in base al quale la contiguita' - durante il viaggio a Bangkok e il soggiorno in albergo - con Abbenante Michele e' dipesa unicamente dalle scelte organizzative dell'agenzia.

In realta', secondo quanto risulta dalla testimonianza di La Corte Giovanni, il biglietto per la Thailandia e' stato acquistato anche per lui, a Palermo, proprio dall'Abbenante (Vol.94/R fl.080083-080084).

E' inoltre fortemente indicativa dell'appartenenza dell'imputato a tale organizzazione criminosa la presenza del La Molinara, in compagnia di Ionni Giacinto - imputato per cio' di favoreggiamento personale-, a Palermo, piu' volte riscontrata.

E' stato, infatti, accertato che il 29 ottobre 1982 il La Molinara, insieme allo Ionni, avevano alloggiato a Palermo presso l'Hotel Conchiglia

D'Oro di Mondello, ove prestava servizio Mutolo Giacomina, sorella di Mutolo Gaspare e madre dell'odierno imputato De Caro Carlo (Vol.70/R f.094982).

Ora, la presenza del La Molinara a Palermo il 29 Ottobre 1982- e cioe', appena otto giorni dopo l'arresto a Fiumicino dell'Abbenante con quasi dieci chili di eroina- e' sicuramente da porre in relazione con l'arresto di quest'ultimo.

Altra presenza presso lo stesso albergo del La Molinara, sempre in compagnia di tale Ionni Giacinto veniva riscontrata in data 1 luglio 1983 e, in tale seconda occasione il La Molinara ebbe ad incontrarsi con Mutolo Giovanni, fratello di Mutolo Gaspare.

A tal proposito, l'imputato ha dichiarato di essersi recato a Palermo per acquistare magliette al figlio, tacendo sulla sua precedente presenza a Palermo.

Ora, cio' e' oltremodo sintomatico che ne' il La Molinara, ne' lo Ionni abbiano fatto riferimento alla loro contestuale presenza all'Hotel Conchiglia D'Oro l'anno prima - vale a dire il 29 Ottobre 1982.

Infatti, cio' avrebbe reso ad essi estremamente arduo continuare a sostenere la inverosimile giustificazione dello spostamento a Palermo per l'acquisto di magliette.

Altrettanto negativo e' stato l'atteggiamento di Mutolo Giovanni nel suo primo interrogatorio (Vol.76/R f.076221) in cui escludeva di conoscere La Molinara Guerino e Ionni Giacinto.

Nel successivo interrogatorio (Vol.89/R f.078414 e 078715) l'atteggiamento difensivo del Mutolo, pur mendace, si faceva piu' articolato ed intelligente, ma il prevenuto si lasciava sfuggire pericolose ammissioni.

Egli, infatti, riferiva che i due gli avevano detto che erano venuti a Palermo, perche' volevano incontrare il fratello Mutolo Gaspare ed a tale scopo si erano a lui rivolti.

In realta', secondo quanto risulta dalla testimonianza di Irene Herremanno (Vol.84/R f.077789-077790), i due erano attesi a Palermo e Mutolo Giovanni si era recato prima del loro arrivo, per informarsi su di loro, presso l'albergo Conchiglia D'Oro.

Inoltre, quel pomeriggio, dopo il loro arrivo, li aveva raggiunti in albergo, accompagnato dalla moglie e dal figlioletto di pochi mesi.

In conclusione, dunque, deve ritenersi provato che il La Molinara ed il suo accompagnatore erano venuti a Palermo nello specifico intento di incontrarsi con Mutolo Giovanni ed il motivo dell'incontro doveva essere veramente grave se i due, per venire a Palermo, utilizzarono, ad insaputa del proprietario, l'autovettura di Ragnoli Giovanni (fasc.per.f.076523), datore di lavoro dello Ionni.

E trattavasi certamente di motivi inerenti al traffico di stupefacenti in cui, per le considerazioni espresse, era sicuramente coinvolto, oltre al Mutolo Giovanni, anche il La Molinara Guerino.

E' chiaro dunque che il La Molinara era un altro dei malavitosi di Giulianova "arruolato" da Mutolo Gaspare per il traffico di stupefacenti durante il suo soggiorno a Giulianova.

La asserita occasionalita' della conoscenza di Mutolo Gaspare da parte dell'imputato e' stata poi smentita dalla frequentazione della villa che il Mutolo aveva preso in affitto a Giulianova, nonche' dalla successiva conoscenza del fratello del predetto, Mutolo Giovanni, quest'ultimo spesso incontrato durante la sua presenza a Palermo (f.p. f.076526-076527).



Ed altro viaggio a Palermo del La Molinara si e' accertato essere stato fatto immediatamente prima che egli con l'Abbenante partisse per la Thailandia nell'aprile del 1982, poiche' i relativi biglietti per il volo Palermo-Milano-Bangkok risultavano acquistati presso l'agenzia Sicantur di Palermo, come e' stato gia' detto (Vol.83/R 077704-077705).

In conclusione, la dimostrata presenza a Palermo del La Molinara in luoghi e date estremamente significativi e la sua partecipazione ad un viaggio effettuato dall'Abbenante collega, senza alcun ragionevole dubbio, l'imputato all'organizzazione di Mutolo Gaspare.

Sussistono, pertanto, nella specie tutti gli elementi costitutivi tipici della associazione a delinquere prevista dall'art.75 legge n.685/75.

Nella parte generale concernente il traffico degli stupefacenti ed, in particolare, la fase dell'approvvigionamento della eroina, si e' gia' evidenziata l'esistenza di tale organizzazione, alla quale partecipavano numerosi soggetti sia palermitani che catanesi, oltre che stranieri, organizzati secondo una precisa distribuzione di compiti affidati a ciascuno di essi.

Dimostrata nella parte generale l'esistenza del vincolo associativo che avvinceva gli imputati e la predisposizione da parte di questi di attivita' e di mezzi e, quindi di una organizzazione volta alla realizzazione degli scopi dell'ente, nessun ragionevole dubbio puo' sussistere circa la consapevolezza e la volonta' del La Molinara di partecipare con gli altri alla realizzazione del programma criminoso.

L'esistenza di tale "affectio societatis" nel La Molinara e' evidenziata dalla stessa condotta tenuta dall'imputato volta ad apportare, tramite il viaggio intrapreso verso l'estremo oriente e i frequenti spostamenti a Palermo, un contributo apprezzabile all'esistenza stessa dell'associazione.

Sussistono, quindi, tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per affermare la penale responsabilita' dell'imputato in ordine al reato contestatogli al capo 17 della epigrafe.

Per cio' che riguarda il reato di vendita, acquisto, importazione, detenzione illegale di sostanze stupefacenti si osserva che, risulta sufficientemente provato che il La Molinara sia dedito al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

In proposito va rilevato il viaggio dell'imputato a Bangkok nell'Aprile 1982.

Ora, la presenza dell'imputato a Bangkok non trova alcuna logica e credibile spiegazione se non nell'acquisto e nella conseguente importazione di eroina in Italia.

E' significativa a tal fine la circostanza che tale viaggio il La Molinara l'ha effettuato in compagnia di un altro noto trafficante di droga Abbenante Michele.

Tutto cio' induce a ritenere fondatamente che l'imputato abbia importato in Italia, detenuto, ceduto partite di sostanze stupefacenti genericamente indicate nel capo 40 dell'epigrafe.

Le argomentazioni sopra svolte consentono di affermare la penale responsabilita' dell'imputato anche in ordine al reato ascrittogli al capo 40 dell'epigrafe.

Quanto alla pena da infliggere al La Molinara per le violazioni di cui e' stato ritenuto colpevole, ritenuto che le violazioni della legge penale ascritte all'imputato, possono essere unificate sotto il vincolo della continuazione, per l'esistente unicitá del disegno criminoso; considerati i criteri

direttivi di cui all'art.133 c.p. e, segnatamente l'intensita' del dolo e la gravita' del pericolo insito nelle azioni poste in essere dal La Molinara; ritenute sussistenti le aggravanti contestate, appare conforme a giustizia condannare il La Molinara Guerino alla pena di anni 9 e L. 40 milioni di multa cosi' determinata: pena base reato piu' grave di cui al capo 40, art.71 legge 685/75 = anni 4 di reclusione e L.20 milioni di multa + aumento di un mezzo per art.74 N.2 l.685/1975 = anni 6 di reclusione + 30 milioni di multa + anni 3 e L.10.000.000 di multa per art.81 cpv. C.P. = anni di reclusione e L.40 milioni di multa.

Segue, per legge, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena.

In considerazione della sua pericolosita' sociale, l'imputato va sottoposto, dopo l'espiazione della pena, alla misura della liberta' vigilata per un periodo di tempo non inferiore ai tre anni.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Lam Sing Choy

Lam Sing Choy e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione a delinquere aggravata, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di vendita, acquisto, importazione, detenzione illegale di sostanze stupefacenti, ascrittigli rispettivamente ai capi di imputazione N.17 e 40 dell'epigrafe.

Gli elementi di prova emersi a suo carico sono sufficienti per addivenire ad una affermazione di responsabilita'.

Ed invero, per cio' che riguarda il reato ascritto all'imputato al capo 17, l'appartenenza del predetto ad una associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti risulta dalle dichiarazioni di Koh Bak Kin, che lo ha indicato come uno dei suoi collaboratori, pur fornendone dapprima false generalita'.

Quanto riferito da Koh Bak Kin ha trovato poi puntuale conferma nelle dichiarazioni di De Riz Pietro che aveva conosciuto l'imputato fin dai tempi della sua detenzione a Rebibbia e recentemente ne aveva notato la presenza a Roma.

Il De Riz ha aggiunto che il Lam era anche il fornitore di una banda di trafficanti romana, facente capo a Urbani Gianfranco detto "il Pantera", oltre che dei mafiosi siciliani.

Ulteriori elementi a suo carico emergono dalle dichiarazioni del trafficante Thomas Alan, il quale, oltre a confermare il ruolo del Lam Sing Choy, quale collaboratore del Kin, ha anche precisato che una valigia con un carico di droga, sequestrata all'americano Crebeniak, componente della sua banda, era diretta in Italia proprio al Lam Sing Choy.

Ora, le dichiarazioni del Kin, di De Riz, e Thomas Alan appaiono pienamente attendibili perche' univoche e convergenti.

Pertanto, alla stregua della considerazione che precede deve affermarsi, senza alcun ragionevole dubbio, l'affiliazione dell'imputato ad una associazione criminosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Sussistono, quindi, nella specie, tutti gli elementi costitutivi tipici della associazione a delinquere prevista dall'art.75 legge N.685/75.

Per cio' che riguarda il reato di vendita, acquisto, importazione, detenzione illegale di sostanze stupefacenti, si osserva che risulta altresì sufficientemente provato che il Lam sia dedito al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

In proposito e' significativa l'attribuzione al Lam Sing Choy di specifici compiti di fornitore di eroina.

Infatti, il "Tony" (il cinese della prima consegna di eroina) aveva fornito eroina ai romani e ai siciliani per conto di Lam Sing Choy (secondo quanto ha dichiarato il De Riz).

Il Lam avrebbe poi partecipato ad un incontro avvenuto, a casa di Urbani Gianfranco, fra quest'ultimo e il Kin, per dirimere delle divergenze aventi ad oggetto partite di eroina.

Tutto cio' induce a ritenere fondatamente che l'imputato abbia in Italia detenuto e ceduto partite di sostanze stupefacenti, genericamente indicate nel capo 40 dell'epigrafe.

Le argomentazioni sopra svolte consentono pertanto di affermare la penale responsabilita' dell'imputato anche in ordine al reato ascrittogli al capo 40 dell'epigrafe.

Quanto alla pena da infliggere a Lam Sing Choy per le violazioni di cui e' stato ritenuto colpevole, ritenuta la continuazione fra i reati ascrittigli in questo processo di cui agli artt.75 e 71 1.685/75 e quelli per cui il Lam e' stato condannato con sentenza della Corte d'Appello di Roma 4 ottobre 1980, divenuta definitiva il 29 settembre 1987, appare conforme a giustizia aumentare la pena inflitta in quella sede di anni due di reclusione e 10 milioni di multa.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento durante il periodo di custodia cautelare.



### La Rosa Angelo

La Rosa Angelo e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere (capo 1), e di tipo mafioso (capo 10) ascrittigli come in epigrafe.

Gli elementi di prova emersi a suo carico non sono, pero', sufficienti per addivenire ad una affermazione di responsabilita'.

Ed invero, l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminosa "Cosa Nostra" risulta soltanto affermata da Contorno Salvatore, le cui dichiarazioni in merito non hanno trovato un pieno riscontro.

Invero, il Contorno ha indicato La Rosa Angelo come uomo d'onore facente parte della famiglia di "Ciaculli", affiliata all'organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra".

Sul suo conto il Contorno ha riferito:

-che lo stesso, intorno al 1976, gli venne presentato ritualmente, come uomo d'onore, nella villa di Greco Michele dove si era portato a bordo di una Giulia Alfa Romeo tg. LT (Latina) di colore bianco;

-che risiedeva da tempo in quella provincia dove era titolare di una grande tenuta in cui, secondo quanto si diceva negli ambienti di "Cosa Nostra", nascondeva latitanti che gravitavano su Roma;

-che lo aveva incontrato una seconda volta a Ciaculli e che in tale occasione aveva avuto modo di salutarlo;

-che aveva appreso, altresì, che il La Rosa aveva stretti rapporti con Calo' Giuseppe (Vol.125 f.456676).

Interrogato, l'imputato ha respinto gli addebiti assumendo di non conoscere il Contorno Salvatore e di avere, casualmente, incontrato presso il Mercato Ortofrutticolo di Milano, dove si era portato a bordo della sua Alfa Romeo Giulia di colore bianco targata LT, per vendere i prodotti della sua tenuta, quell'Ingrassia Giuseppe (Vol.183 f.494113-494114) che, il Contorno Salvatore e il Buscetta Tommaso, hanno indicato come uomo d'onore della "famiglia" di Ciaculli.

Le dichiarazioni di Contorno Salvatore, che costituiscono indubbiamente validi elementi di accusa, in quanto precise e circostanziate, hanno trovato un limitato riscontro nelle ulteriori acquisizioni

processuali dalle quali e' emerso che il numero dell'utenza telefonica del La Rosa Angelo figura nell'agenda sequestrata ai coimputati Ingrassia Giuseppe e Greco Francesco (vedasi documentazioni in sequestro) e che l'autovettura del prevenuto e' stata segnalata nella zona di Ciaculli.

E' stato poi accertato che il La Rosa ha negoziato il 31 Gennaio 1978 l'assegno bancario N.6579499 di L.25.000.000, tratto sulla Banca Popolare Siciliana presso la filiale di Cisterna di Latina del Banco di Santo Spirito ed emesso da Federico Domenico, anch'egli imputato in questo processo.

Ora, tali risultanze processuali, sebbene sintomatiche dell'affiliazione dell'imputato all'organizzazione criminosa "Cosa Nostra", non consentono di affermare con certezza l'appartenenza del medesimo alla predetta organizzazione.

Pertanto, non resta che assolvere La Rosa Angelo in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, per insufficienza di prove.

### La Rosa Antonino

La Rosa Antonino e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10), associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13), traffico di stupefacenti (capo 22) come in epigrafe.

L'imputato si e' protestato innocente, asserendo di essere soltanto un dipendente dei Greco di Ciaculli ed estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa.

Ora, in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, dalle risultanze processuali e' emersa la piena prova della responsabilita' penale del La Rosa, essendo stata dimostrata l'affiliazione dell'imputato a "Cosa Nostra" da talune circostanze obbiettivamente accertate.

Il La Rosa in data 17 gennaio 1983 venne fermato da personale della Sezione Investigativa della Squadra Mobile di Palermo mentre, a bordo di una Fiat 127 targata PA 631661, transitava per la via Conte

Federico nella zona di Ciaculli. All'interno dell'autovettura venne rinvenuta una copiosa documentazione riguardante aziende ed attività economiche facenti capo a Michele Greco, Salvatore Greco, Giuseppe Greco di Salvatore, Giovanni Prestifilippo ed altri elementi a costoro collegati.

Il La Rosa venne, altresì, trovato in possesso di numerose chiavi, di cui alcune, come chiarito dallo stesso imputato, appartenenti a lucchetti di catene e cancelli installati nella zona di Ciaculli e che gli consentivano di circolare liberamente per le strade interpoderali di tale zona, ed altre appartenenti a delle autovetture avute in prestito dalla società GRINTA.

Quanto sopra dimostra come il La Rosa godesse la piena fiducia delle famiglie di Michele e Greco Salvatore, come emerge chiaramente dal fatto che lo stesso, anche per sua ammissione, ne curava durante la latitanza gli interessi economici e poteva liberamente muoversi per la zona di Ciaculli, essendo in possesso delle chiavi che davano accesso alle varie strade interpoderali ostruite con catene e cancelli.

Ed in proposito e' opportuno ricordare che, secondo le rivelazioni di Contorno Salvatore (Vol.125 f.456691), che hanno per altro confermato quanto precedentemente accertato dagli inquirenti (Vol.14 f.404010), tutta la zona di Ciaculli e' percorsa da una fitta rete di vie interne e che nei punti di congiunzione delle varie strade interpoderali vengono installati cancelli per impedire l'accesso ai non possessori delle chiavi di apertura delle relative serrature, che vengono sostituite in occasione dell'arresto di latitanti e del probabile sequestro delle chiavi in loro possesso, come per altro si verifico' subito dopo l'arresto di Fici Giovanni (Vol.18 f.410763-410766 e 410834).

E' estremamente significativo, pertanto, che di tali chiavi, che gli consentivano di utilizzare appieno questa particolare rete viaria riservata ai ricercati e, comunque, agli appartenenti alla cosca dei Greco, fosse in possesso anche il La Rosa.

Costui, inoltre, disponeva di numerose autovetture di pertinenza della GRINTA, societa' di cui era socio Greco Giuseppe di Michele.

Tale circostanza, oltre che dalle dichiarazioni dello stesso La Rosa, veniva confermata dai due soci di Greco Giuseppe, Tosca Lucio e Inglese Giorgio (Vol. f.238589-238590).

Dalle dichiarazioni del Tosca e dell'Inglese, risulta che piu' volte amici di Greco Giuseppe si erano presentati a ritirare per breve periodo autovetture a nome del socio.

Cio' dimostra come gli adepti al clan mafioso dei Greco potevano con tale sistema disporre di un numero considerevole di autovetture, prelevate dal parco usato della GRINTA, intestate a terzi ignari circa l'uso di esse.

Il La Rosa, inoltre, era adibito al controllo degli operai della cooperativa Favarella dei fratelli Greco Michele e Greco Salvatore. E curava, altresì, gli interessi di altre famiglie mafiose, quali quella dei Prestifilippo, avendo l'onore della lettura del consumo di acqua di un pozzo di proprieta' di Prestifilippo Caterina, Buffa Rosa e Bonta' Filippa, tutte parenti di Prestifilippo Giovanni, padre del famigerato Mario.

Infine, la particolare attivita' svolta dall'imputato per conto dei fratelli Greco ed il

contributo prestato all'associazione e' testimoniato dai seguenti rapporti bancari:

LA ROSA Antonino n. 22.5.1957

a) Ha ricevuto i seguenti assegni bancari tratti sul c/c nr.28387 intestato a GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1927 ed alla moglie COTTONE Maria di Antonino, nata a Villabate il 23.8.1930:

n.023493400 del 27.11.1981 di lire 6.000.000;  
n.023493392 del 13.11.1981 di lire 6.000.000;  
n.023480738 del 1981 di lire 2.450.000;  
n.023497076 del 18.12.1981 di lire 7.000.000;  
n.023495375 del 04.12.1981 di lire 5.000.000;  
n.023519589 del 06.08.1982 di lire 4.000.000;  
n.023515589 del 1982 di lire 6.000.000;  
n.023529867 del 27.08.1982 di lire 4.000.000;  
n.023515582 del 16.07.1982 di lire 6.500.000;  
n.023519583 del 02.08.1982 di lire 2.061.000;  
n.023519584 del 30.07.1982 di lire 5.000.000;  
n.023499118 del 11.01.1982 di lire 2.489.000;  
n.023522093 del 13.09.1982 di lire 2.500.000;  
n.023520866 del 13.08.1982 di lire 6.000.000;  
n.023519590 del 06.08.1982 di lire 4.000.000;  
n.023522106 del 07.09.1982 di lire 2.000.000;



n.023522105 del 03.09.1982 di lire 5.000.000;

n.023520870 del 01.09.1982 di lire 1.000.000.

b) Ha ricevuto i seguenti assegni circolari richiesti dall'A.S.P.O. all'ordine di se' stesso presso la C.C.R.V.E.:

n.460696739 del 09.02.1982 di lire 5.000.000;

n.460696740 del 09.02.1982 di lire 5.000.000;

n.460696741 del 09.02.1982 di lire 5.000.000;

n.460696746 del 09.02.1982 di lire 5.000.000;

n.460696760 del 09.02.1982 di lire 5.000.000;

n.450032971 del 15.02.1982 di lire 4.000.000;

n.450032972 del 15.02.1982 di lire 4.000.000;

n.450032973 del 15.02.1982 di lire 4.000.000;

n.450032974 del 15.02.1982 di lire 4.000.000;

n.450032975 del 15.02.1982 di lire 4.000.000;

n.450032976 del 15.02.1982 di lire 4.000.000;

n.450032977 del 15.02.1982 di lire 4.000.000;

n.450032980 del 15.02.1982 di lire 4.000.000;

n.460729973 del 10.05.1982 di lire 5.000.000;

n.460729974 del 10.05.1982 di lire 5.000.000;

n.390455376 del 10.05.1982 di lire 1.000.000;

n.450059254 del 10.05.1982 di lire 4.000.000;

n.450059255 del 10.05.1982 di lire 4.000.000;

n.450059257 del 10.05.1982 di lire 4.000.000;

n.450059258 del 10.05.1982 di lire 4.000.000;  
n.450059259 del 10.05.1982 di lire 4.000.000;  
n.460729971 del 10.05.1982 di lire 5.000.000;  
n.460729972 del 10.05.1982 di lire 5.000.000;  
n.460730006 del 11.05.1982 di lire 5.000.000;  
n.460730007 del 11.05.1982 di lire 5.000.000.

I predetti assegni sono stati girati da Greco Salvatore, anche per conto della "Cooperativa Agricola La Favarella" a.r.l., e sono stati negoziati da LA ROSA Antonino

L'A.S.P.O. e' l'associazione siciliana produttori ortofrutticoli della quale era presidente l'avv. GRECO Giuseppe, nato a Palermo il 28.6.1931 e nella quale era interessato, quale appartenente al consiglio direttivo, GRECO Salvatore.

Inoltre, le dichiarazioni dal La Rosa rese agli organi di polizia giudiziaria prima, ed all'autorita' giudiziaria successivamente, oltre che evidenziare i di lui rapporti con i Greco di Ciaculli, mettono in luce come costoro fossero il punto di riferimento di tutti coloro, mafiosi e non, che nella borgata loro si rivolgevano al fine di dirimere

contrasti o di ottenere protezione, facendo affidamento sulla forza intimidatrice derivante dalla loro posizione di capi della cosca.

Ha cosi' riferito il La Rosa che, tra coloro che con maggiore frequenza si recavano a trovare i Greco alla Favarella, erano Greco Giuseppe di Nicolo', i fratelli Prestifilippo, Aiello Michelangelo, Fici Giovanni ed altri.

Il La Rosa ha anche parlato delle influenti amicizie intrattenute dai Greco, prima ed anche durante la loro latitanza, nonche' dei candidati (tutti appartenenti alla D.C.) che, nel periodo elettorale, Greco Salvatore sosteneva, canalizzando nei loro confronti i consensi dell'elettorato nella zona di Ciaculli (tale era il caso di Giuseppe Cerami, costantemente eletto nel collegio elettorale di Palermo 2, che abbraccia la zona di Ciaculli, Croceverde Giardini, Brancaccio etc.). La conoscenza di tali fatti da parte dell'imputato costituisce la prova piu' convincente del suo inserimento nella cosca di Ciaculli nonche' del suo ruolo di persona di assoluta fiducia dei Greco, ma nel contempo essa, unitamente alla natura dell'attivita' disimpegnata dal La Rosa per conto dei Greco induce

a ritenere fondatamente l'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra", sia in epoca antecedente che successiva all'entrata in vigore della legge N.685/82, da cui discende la sua responsabilita' in ordine ai reati ascrittigli ai capi 1 e 10 della rubrica unificati dal vincolo della continuazione.

In ordine, invece, ai delitti di cui ai capi 13 e 22 non e' emersa la piena prova della responsabilita' dell'imputato, atteso che, per affermare un giudizio di colpevolezza per reati attinenti al traffico di stupefacenti, occorre accertare elementi specifici che comprovino la fattiva partecipazione dell'imputato a tale ulteriore attivita' illecita.

In una agenda in possesso del La Rosa vennero rinvenuti, trascritti, degli appunti nei quali si pensava vi fosse, in un primo momento sviluppato il processo per la trasformazione della morfina base in eroina, mentre nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata presso la sua abitazione vennero rinvenuti due alambicchi che presentavano una certa rassomiglianza con quelli trovati a seguito della scoperta nel palermitano di laboratori per la produzione dell'eroina.

Nel corso, poi, di una perquisizione effettuata negli uffici della DAS - Derivati Agrumi Siciliani cui e' interessata la famiglia Greco - vennero rinvenuti due fogli dattiloscritti in nero e rosso, che risultavano essere, pur nella loro brevità, l'originale dal quale La Rosa Antonino ha estratto parte dei suoi appunti manoscritti (Vol. f.410590-410591).

Ora, quanto agli appunti, trovati in suo possesso, il La Rosa, che in un primo momento, interrogato dagli organi di polizia giudiziaria (Vol.3/A f.000220 verb. d'interrogatorio 17 Gennaio 1983), aveva ammesso che gli stessi erano relativi ad un tentativo non riuscito da lui posto in essere, sulla base di nozioni tratte dai libri di testo, di trasformare la morfina in eroina, successivamente, interrogato dal P.M. (Vol.3/A f.000241 e 000242, verb. d'interrogatorio 22 Gennaio 1983) modificava tale versione, sostenendo che gli appunti in questione erano stati da lui copiati da un libro di scuola media superiore, e cio' per ottemperare ad una richiesta del Prof.Tamburello, che aveva invitato gli studenti della scuola da lui frequentata ad effettuare una ricerca sugli alcaloidi.

In quell'occasione egli aveva scelto di sviluppare il processo di trasformazione della morfina

base in altri derivati, tra cui l'eroina.

Tale assunto e' stato categoricamente smentito dal citato Prof.Tamburello (Vol.3/A f.000256-000257), il quale, esaminati gli appunti del La Rosa, ha escluso di avere mai trattato con gli studenti dell'Ipsia (l'istituto frequentato dal La Rosa) il processo di trasformazione degli alcaloidi, trattandosi di materia chimica molto specialistica che non viene trattata neanche dagli studenti del quinto anno.

La relazione tecnica del Ministero dell'Interno ha, poi, accertato che gli appunti sono annotazioni di materia di studio, scarsamente indicativi delle cognizioni tecnico-scientifiche del La Rosa (Vol.14 f.403946-403948) e che i due alambicchi sequestrati presso l'abitazione di La Rosa Antonino sono due refrigeranti per distillazione in corrente di vapore, uno a bolle sferiche e di "Allihm" e l'altro a serpentino, il cui uso non ha alcuna corrispondenza nella preparazione dell'eroina.

Pertanto gli appunti e gli alambicchi rinvenuti presso l'imputato non dimostrano in modo univoco che il medesimo sia in grado di trasformare la morfina base in eroina, sebbene il possesso di essi riveli palesemente l'intenzione del La Rosa di far proprio questo procedimento.

Prova ne e' anche il contenuto della sua prima dichiarazione.

Indubbiamente, sia l'appartenenza dell'imputato alla "famiglia " del Greco, svolgente nel palermitano un ruolo dominante per cio' che concerne il traffico di stupefacenti, sia il rinvenimento dei due alambicchi e dei predetti appunti, sono elementi fortemente sintomatici del coinvolgimento dell'imputato anche in tale traffico.

Tuttavia, ne' l'uno ne' l'altro elemento accusatorio costituiscono episodi specifici comprovanti l'inserimento dell'imputato anche nel traffico di sostanze stupefacenti.

Pertanto, non essendo stata raggiunta la piena prova della responsabilita' dell'imputato, in ordine ai reati di cui ai capi 13 e 22, l'imputato va assolto per insufficienza di prove.

Cio' premesso, ne va, quindi, a giudizio di questa Corte, affermata la penale responsabilita' in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, unificati per continuazione sotto il profilo della medesimezza del disegno criminoso, e, valutati i criteri dell'art.133 C.P., appare adeguata alla personalita' del reo e alla gravita' dei fatti la pena

di anni 7 di reclusione (pena base per art.416 Bis I e IV comma = anni 4 di reclusione + un terzo per aggravante di cui al VI comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per art.112 N.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 + mesi 6 per art.7 L.575/1965 = anni 6 + anni 1 per art.81 cpv. C.P. = anni 7 di reclusione).

Poiche' esistono i presupposti di legge sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, ai sensi degli artt.6 e segg. D.P.R. 16 Dicembre 1986 N.865, vanno dichiarati condonati anni 1 di reclusione, costituenti l'aumento per continuazione relativo all'art.416 C.P..

Alla condanna consegue, per legge, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante il tempo di esecuzione della pena.

In considerazione della pericolosita' sociale dell'imputato, a norma degli artt.215, 216, 217, 230, 417 C.P., ne va disposta l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per un anno ed, al termine, la sottoposizione alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.



La Rosa Francesco

La Rosa Francesco e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10) ascrittigli in epigrafe.

In ordine a tali reati, non v'e' prova alcuna a carico dell'imputato.

L'unico elemento indiziante dell'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra" e' riferito da Contorno Salvatore.

Questi, infatti, ha dichiarato che la La Rosa Francesco era un punto d'appoggio di Greco Giuseppe, detto "Pino" "Scarpuzzedda", "uomo d'onore" della "famiglia" di Ciaculli (Vol.125 f.456572 e 456602).

Ora, quanto detto dal Contorno, in merito al La Rosa, non ha trovato riscontro in alcuna delle dichiarazioni rese dai testi e dagli imputati pentiti.

Pertanto, tale singolo elemento accusatorio non consente in alcun modo di affermare l'appartenenza dell'imputato all'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra".

Peraltro lo stesso Contorno ha aggiunto, infirmando così l'affermazione contenuta nella predetta dichiarazione, di ignorare se il La Rosa sia "uomo d'onore" e che il medesimo sarebbe stato allontanato da Ciaculli, perché ritenuto non fidato da "Pino" "Scarpazzedda".

Peraltro, non può avere alcun rilievo probatorio specifico la circostanza che l'imputato sia cugino di Fici Giovanni, imputato nel medesimo processo, e zio paterno di La Rosa Antonino, il quale svolgeva l'attività di segretario per conto di un figlio di Greco Michele.

Pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono, considerato che l'elemento indiziario costituito dalle dichiarazioni di Contorno Salvatore, non solo non trova alcun riscontro, ma è esso stesso equivoco in relazione alla partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" ed in contrasto con l'accertato allontanamento del La Rosa dalla zona di Ciaculli, per cui non poteva certamente costituire un punto d'appoggio per Greco Giuseppe cl.1952, il predetto va assolto dai reati ascrittigli come in epigrafe per non aver commesso il fatto.

La Rosa Giovanni

La Rosa Giovanni e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere e di tipo mafioso, di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

L'imputato, interrogato, si protestava innocente, asserendo di conoscere il Fici ma di non vederlo da piu' di un anno.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza, avuto riguardo alle risultanze delle esperite indagini e alle dichiarazioni rese da Contorno Salvatore, che lo ha indicato quale "uomo d'onore" e capo decina della "famiglia" mafiosa di Ciaculli (Vol.125 f.456609-456610; f.456618; f.456625; f.456688).

Invero, come emerge dal rapporto del 12 novembre 1983 (Vol.5/A f.000917-000918), l'11 novembre 1983 militari dell'Arma riconoscevano Fici Giovanni a bordo di una autovettura Ford Fiesta che transitava nella zona di Villabate, condotta da altra persona. L'autovettura, poiche' evidentemente i suoi

occupanti s'erano accorti di essere seguiti, si arrestava improvvisamente e da essa si catapultava fuori il Fici, che cercava riparo in un vicino negozio, dove pero' dopo poco tempo veniva tratto in arresto, mentre l'autovettura riusciva a dileguarsi.

Il Fici, che dichiarava di non conoscere la persona alla guida della Ford Fiesta, cui, a suo dire, aveva casualmente chiesto un passaggio, sosteneva di essersi recato in Villabate per ritirare una sua autovettura presso l'officina di tale Fontana Francesco. Questi, sentito in qualita' di teste (Vol.5/A f.000947-000948; Vol.23. f.411905-411906, riferiva che una autovettura di pertinenza del Fici era stata portata giorni prima presso la sua officina al traino di una Ford Fiesta condotta da tale La Rosa, che successivamente riconosceva in fotografia nell'imputato in esame.

Non sussistono dubbi, pertanto, sul fatto che proprio il La Rosa fosse in compagnia del Fici sino a pochi attimi prima del suo arresto e che abbia tentato di evitarglielo, oltre ad averlo precedentemente aiutato nei suoi spostamenti conducendolo a Villabate con la sua Ford Fiesta.

E nonostante il La Rosa abbia sostenuto di non vedere il Fici, conosciuto perche' originario della sua stessa borgata di Ciaculli, da piu' di un anno, le risultanze della documentazione acquisita e delle indagini condotte sul materiale in sequestro pienamente lo smentiscono.

Il Fici, invero, tento', prima dell'arresto, di disfarsi di un borsello, all'interno del quale, si accerto', erano contenuti armi, chiavi e taluni foglietti con appunti manoscritti e con recapiti telefonici annotati con le cifre invertite, all'evidente scopo di impedire che si risalisse con facilita' ai loro intestatari, tra i quali era indicato il numero dell'utenza telefonica di La Rosa Giovanni (Vol.18 f.410670-410671).

Nel borsello era altresì custodito un mazzo di chiavi con varie etichette, che risultavano aprire vari cancelli di ingresso in proprieta' della zona di Ciaculli, tra loro collegate con stradelle interpoderali.

Nel corso dei sopralluoghi espletati per accertare quanto sopra esposto, protrattisi per piu' giorni, i verbalizzanti constatavano che talune delle serrature, che, come gia' appurato, erano azionabili dalle chiavi in sequestro, erano state asportate (Vol.5/A f.000928).

Contorno Salvatore avrebbe poi rivelato (Vol.125 f.456691), confermando per altro quanto già precedentemente accertato dagli inquirenti (Vol.14 f.404010-404014), che tutta la zona di Ciaculli e' percorsa da un fitta rete viaria e che nei punti di congiunzione delle varie strade interpoderali vengono installati cancelli per impedire l'accesso ai non possessori delle chiavi di apertura delle relative serrature, che vengono sostituite in occasione dell'arresto dei latitanti e del probabile sequestro delle chiavi medesime in loro possesso. Trattasi, con ogni evidenza di un sistema di circolazione interna atto a consentire sicuri spostamenti ai ricercati e difficili ricerche da parte della Polizia.

Orbene, all'atto dell'arresto del La Rosa in esecuzione dell'ordine di cattura 239/83, anch'egli fu trovato in possesso di numerose chiavi, talune delle quali identiche a quelle del Fici (vedi rapporto 31 dicembre 1983 a (Vol.23 f.411915-411917. Vol.186 f.495179-495180). Interrogato sul punto, asseriva che trattavasi di chiavi di accesso a terreni sui quali sia lui che il Fici avevano diritto di passaggio ed ammetteva di essere a conoscenza che successivamente all'arresto del Fici le serrature erano state sostituite per timore che "estranei" potessero utilizzare le chiavi.

Fra gli "estranei" significativamente includeva gli organi di Polizia, così fornendo clamoroso riscontro alle dichiarazioni del Contorno.

In considerazione di quanto sopra non si vede come possa dubitarsi della veridicità delle accuse del predetto, il quale, come si è detto, indicando il La Rosa come "uomo d'onore" ha precisato che trattasi di persona molto legata al famigerato Greco Giuseppe di Nicolo' detto "scarpuzzedda", per conto del quale "controlla" tutta la zona di Ciaculli, Croce Verde e Conte Federico.

Alla luce delle superiori risultanze processuali appare pienamente provato che l'imputato era organicamente inserito nell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" e che dava un contributo causale non indifferente per il proseguimento delle criminose finalità associative.

Vanno, invece, escluse le aggravanti dell'art. 416 comma III e 416 Bis comma II C.P., non essendo stata raggiunta la prova dello svolgimento da parte del predetto di una attività direttiva nell'ambito dell'associazione.

Ne va, quindi, a giudizio di questa Corte affermata la penale responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, unificati per

continuazione sotto il profilo della medesimezza del disegno criminoso, e valutati i criteri dell'art.133 C.P., appare adeguata la pena di anni 8 di reclusione (pena base anni 5 di reclusione + un terzo per aggravante di cui al VI comma = anni 6 e mesi 8 + mesi 4 per art.112 N.1 C.P. = anni 7 di reclusione + anni 1 per art.81 cpv.C.P. = anni 8 di reclusione).

Poiche' esistono i presupposti di legge sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, ai sensi degli artt.6 e segg. D.P.R. 16 Dicembre 1986 N.865, vanno dichiarati condonati anni 1 di reclusione, costituenti l'aumento per continuazione relativo all'art.416 C.P..

Alla condanna consegue, per legge, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante il tempo di esecuzione della pena.

In considerazione della pericolosita' sociale dell'imputato, a norma degli artt.215, 216, 217, 230, 417 C.P., ne va disposta l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per un anno ed, al termine, la sottoposizione alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.



**Lauricella Calogero**

Lauricella Calogero e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13, e 22 dell'epigrafe.

L'odierno imputato e' stato indicato come coinvolto nelle attivita' illecite della c.d. "Fazione Catalano", composta - come si e' gia' detto nel Cap.X del presente provvedimento relativa al traffico internazionale degli stupefacenti cui si fa rinvio - da soggetti inseriti organicamente in "Cosa Nostra" Siciliana, anche se operanti per lo piu' negli U.S.A., e dedita al traffico internazionale della droga, nonche' alle correlative attivita' di riciclaggio dei proventi illeciti.

Piu' in particolare tale gruppo di imputati e' coinvolto in un vasto traffico di eroina tra la Sicilia e gli U.S.A., meglio noto come "Pizza Connection".

Un quadro completo ed esauriente delle attivita' della "Fazione Catalano" si rinviene nell'affidavit dell'agente Rooney Charles J. (Vol.21/G) - di

cui si e' ampiamente trattato nel Cap.X del presente provvedimento concernente il traffico internazionale di stupefacenti cui si fa rinvio - dove viene esaminata anche la posizione di Lauricella Calogero, il quale viene indicato come coinvolto nelle attivita' concernenti il traffico di droga.

Inoltre, fra la documentazione sequestrata a Lauricella Calogero sono stati rinvenuti i numeri di telefono di Nania Filippo di Partinico, di Sbeglia Salvatore e del pastificio dei Soresi di Partinico (Vol.24/G f.028102 e 028105) - tutti individui, a vario titolo coinvolti nel traffico di stupefacenti - ; mentre, fra la documentazione sequestrata a Castronovo Francesco ("Frank"), uno degli elementi di maggior spicco della "Fazione Catalano", e' stato rinvenuto il biglietto da visita di Lauricella Calogero (Vol.24/G f.028132, 028139 e ss.).

Peraltro, a seguito di ulteriori indagini condotte dall'FBI, l'imputato, originario di Cinisi (PA) e gestore a New York della "Lauricella Corredi", viene, ancora una volta, indicato come uno dei componenti della "Fazione Catalano".

Inoltre, attraverso una microspia collegata su una vettura su cui viaggiavano, il 12 Ottobre 1983, l'imputato e Mazzara Gaetano - uno degli individui maggiormente coinvolti nel traffico di stupefacenti concernente la c.d. "Pizza Connection" - gli agenti dell'FBI hanno sentito che i due parlavano di un "codice d'onore", tanto diffuso in una citta' (evidentemente della Sicilia), da essere condiviso persino dai bambini" (Vol.20/G f.216).

Cio' posto, va rilevato che, Lauricella Calogero risulta specificamente coinvolto nella nota vicenda concernente l'ordine di acquisto di una partita di mezzo chilo di eroina fatto dall'agente Dea "sotto copertura", Hopson Stiven - il quale aveva contattato a tale scopo Zito Benedetto (vedi scheda personale) - da dove si evince chiaramente il ruolo svolto dall'imputato in tale "affare".

Invero, in quella occasione, Zito Benedetto (ritenuto da questa Corte colpevole dei reati di cui ai capi 13 e 22 dell'epigrafe) aveva fatto da intermediario, tra l'agente sotto copertura e molti membri della "Fazione Catalano", per la fornitura da parte di questi ultimi al primo di circa 0,500 Kg. di eroina, per un complessivo valore di 110.000 dollari (v. affidavit citato).

Orbene, e' stato accertato che l'eroina e' stata effettivamente fornita (Vol.20/G) da membri della "Fazione Catalano" tramite una serie di contatti e scambi di pacchetti; e che, in questa serie di passaggi, Mazzara Gaetano, dopo avere consegnato a Ganci Giuseppe un sacchetto contenente l'eroina che Zito ha successivamente consegnato all'agente sotto copertura, si e', subito dopo, recato presso l'abitazione di Lauricella Calogero a Brooklyn, New York.

Vale la pena di ricordare che, gia' in precedenza erano stati accertati collegamenti tra il Mazzara e l'imputato attraverso una microspia posta sulla vettura dove costoro viaggiavano assieme (v.sopra); e che, come gia' detto, il biglietto da visita del Lauricella e' stato ritrovato nella documentazione sequestrata a Castronovo Francesco (v.sopra), il quale e' uno dei protagonisti della vicenda summenzionata (c. affidavit citato).

Cio' premesso, l'insieme degli elementi esposti offre piena prova, a giudizio di questa Corte, della responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 13 e 22 dell'epigrafe, con

l'esclusione, limitatamente al capo 13, dell'aggravante di cui al quinto comma dell'art.75 L.22/12/75 N.685, e, limitatamente al capo 22, dell'aggravante di cui all'art.74 N.5 L.22/12/75 N.685, atteso che non risulta provato, nell'ambito delle attivita' criminose inerenti al traffico di stupefacenti, che gli imputati abbiano fatto uso o si siano avvalsi di armi.

Cio' posto, va rilevato che, per un mero errore materiale, nel dispositivo risulta esclusa per il capo 22 la contestata aggravante prevista dal II comma dell'art.74 L.22/12/75 N.685, anziche' quella di cui al II cpv. del medesimo articolo.

Tanto si segnala al giudice d'Appello.

Orbene, e' di tutta evidenza che, attese le enormi dimensioni del traffico di stupefacenti e le ingenti quantita' oggetto di esso - desumibili dal fiume di dollari (55 milioni in un solo anno) rientrati in Svizzera dagli U.S.A - tale aggravante va ritenuta pienamente operante essendo stata esclusa solo a causa di un banale errore.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., ed unificati sotto il vincolo della continuazione i reati di cui ai capi 13 e 22, in

quanto evidente espressione di un medesimo disegno criminoso, si ritiene equo infliggere a Lauricella Calogero la complessiva pena di anni 9 di reclusione e L.40.000.000 (quarantamiloni) di multa, risultante dal seguente computo:

pena base art.71 L.22/12/1975 N.685, anni 4 di reclusione e L.10.000.000 di multa + art.74 N.2 legge citata = anni 5 e mesi 4 di reclusione e L.20.000.000 di multa + art.74 II comma = anni 8 di reclusione e L.30.000.000 di multa + art.81 cpv. C.P. = anni 9 di reclusione e L.40.000.000 di multa.

A tale condanna segue, come per legge, l'inflizione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena; nonche' l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Cio' posto, in ordine ai reati contestati all'imputato ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, va rilevato che, a parte il suo conclamato inserimento nelle attivita' illecite inerenti al traffico di stupefacenti facente capo alla c.d. "Pizza Connection", null'altro emerge, a carico del Lauricella, circa la sua appartenenza, come

associato, all'organizzazione criminale denominata "Cosa Nostra".

Pertanto, l'imputato va assolto dai reati a lui ascritti ai capi 1 e 10 dell'epigrafe per non averli commessi.

**La Vardera Pietro**

La Vardera Pietro e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10) associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13), traffico di stupefacenti (capo 22).

In ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, va osservato che dalle risultanze processuali e' emersa la piena prova della responsabilita' penale dell'imputato.

L'appartenenza di La Vardera Pietro a "Cosa Nostra" e' esplicitamente affermata da Contorno Salvatore (Vol.125/C f.456608) che lo ha indicato quale "uomo d'onore" della "famiglia" mafiosa di Porta Nuova - facente capo a Calo' Giuseppe - e contrabbandiere di droga.

Il predetto lo ha poi perfettamente riconosciuto in fotografia (Vol.125/C f.456618) (Vol.123 f.456624) (Vol.125 f.456759), precisando che egli era stato presentato come "uomo d'onore" da Spadaro



Tommaso, insieme al quale l'imputato era dedito al contrabbando dei tabacchi lavorati esteri (Vol.125 f.456688) (Vol.125 f.456755).

Quindi, insieme allo Spadaro, si era convertito al piu' lucroso traffico delle sostanze stupefacenti e lo stesso Spadaro, incontrato il Contorno nel carcere di Novara, gli aveva confidato che era stato proprio il La Vardera il responsabile del sequestro dell'ingente quantitativo di eroina per il quale entrambi erano stati incriminati dalla magistratura fiorentina.

Infatti, il La Vardera, imprudentemente, al fine di mettersi in contatto con una donna, aveva portato la Polizia sulle tracce dello Spadaro, facendo scoprire la sua organizzazione, cagionandone l'arresto e la perdita della droga che era stata sequestrata (Vol.125 f.456696) (Vol.125 f.456757) (Vol.125 f.456760) (Vol.125 f.456761).

Il La Vardera si e' protestato innocente asserendo di essere estraneo ad ogni organizzazione mafiosa e di non conoscere il Contorno.

Ha, invece, ammesso di conoscere sin da bambino Spadaro Tommaso, essendo dello stesso quartiere (f.241615/241616 f.p.).

Ora, appare credibile certamente il Contorno, anziche' il La Vardera, e cio' soprattutto allorquando il Contorno spiega come avvenne la loro conoscenza.

A questo proposito il Contorno chiarisce che la conoscenza del La Vardera deriva dalla sua appartenenza alla "famiglia" mafiosa facente capo a Bontate Stefano

Bontate, infatti, era compare di Spadaro Tommaso e fra di loro vi erano stretti rapporti in quanto entrambi ai vertici delle rispettive "famiglie" mafiose.

Precisamente Bontate Stefano era il capo della "famiglia" di S.Maria di Gesu' di Palermo, mentre Spadaro Tommaso era "sottocapo" di Calo' Giuseppe, del quartiere Porta Nuova a Palermo (Vol.125 f.456754-456755).

Cio' rende evidente la consequenziale conoscenza del La Vardera da parte del Contorno, atteso che l'imputato apparteneva alla "famiglia" di Spadaro Tommaso.

Ma ancora piu' significativi riscontri circa l'appartenenza dell'imputato all'associazione "Cosa Nostra", vanno ravvisati in altre circostanze obbiettivamente accertate.

Innanzitutto, vanno poste in evidenza le risultanze del menzionato procedimento condotto dalla Autorita' giudiziaria di Firenze, recentemente conclusosi con una severa condanna dello Spadaro e dello stesso La Vardera.

Ivi e' stato ricordato che nell'ambito di quella organizzazione criminosa il La Vardera, come accertato, vi ha svolto un ruolo essenziale consistente nel provvedere a ricevere da un lato e a inoltrare, dall'altro, allo Spadaro e agli altri complici siciliani le ingenti somme di denaro provento del traffico di sostanze stupefacenti loro portate.

L'episodio, poi, del recupero di denaro appartenente al La Vardera presso il Lo Nardo Francesco costituisce l'ennesima dimostrazione dell'ampiezza e dell'intreccio del reticolo tipicamente mafioso che legava il La Vardera a Spadaro Tommaso ed ad altri personaggi mafiosi, nei loro traffici illeciti.

Non e' fuori luogo ricordare che, nel corso di altre indagini sul traffico di sostanze stupefacenti, quelle nelle quali sono state raccolte le dichiarazioni di Dattilo Sebastiano e delle

quali tratta ampiamente altra parte della presente sentenza, venne accertato che anche La Vardera Antonino, fratello dell'imputato in esame ed imputato egli stesso, era coinvolto in un traffico di droga condotto dalla banda facente capo ai fratelli Ferrera "cavadduzzi" e ne era stata accertata la presenza in Grecia insieme a Certo Francesco, capitano della nave che, pilotata dallo stesso La Vardera, avrebbe dovuto effettuare in mare il trasbordo di eroina destinata ad organizzazioni palermitane.

E lo stesso La Vardera Antonino risulta essere stato in data 20 novembre 1982, fermato dalla Guardia di Finanza nelle acque antistanti Capo Zafferana (Palermo) a bordo di un veloce motoscafo di proprietà di Spadaro Tommaso (Vol.48/RA f.129678, 129681), cioè di quella stessa persona alle cui dipendenze La Vardera Pietro si è, secondo il Contorno, dedicato agli stessi traffici di sostanze stupefacenti.

Ulteriore e significativo riscontro è, infine, la circostanza che nell'elenco degli invitati al matrimonio tra il Corrao e la Savoca Benedetta, rinvenuto nel corso della perquisizione effettuata nell'ambito delle indagini susseguenti

all'omicidio del generale Dalla Chiesa nella abitazione del predetto Corrao, figurava La Vardera Pietro assieme ad altri noti esponenti mafiosi.

In conclusione l'indicazione del La Vardera quale "uomo d'onore" della "famiglia" mafiosa di Porta Nuova da parte del Contorno; la posizione di assoluta preminenza occupata dall'imputato nella vicenda degli 80 Kg. di eroina sequestrati a Firenze a Spadaro Tommaso; l'accertamento della proprieta' del La Vardera dei 190 milioni in contanti sequestrati presso il Lo Nardo Francesco; l'inclusione del nome dell'imputato nella lista degli invitati al matrimonio tra il Corrao e la Savoca Benedetta sono tutti elementi sufficienti a costituire la piena prova circa l'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra", sia in epoca antecedente che successiva all'entrata in vigore della legge N.646/82, da cui discende la sua responsabilita' in ordine ai reati ascrittigli ai capi 1 e 10 della rubrica.

In ordine, invece, ai delitti di cui ai capi 13 e 22, si dichiara non doversi procedere per ostacolo di precedente giudicato, costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Firenze del maggio 1986, divenuta definitiva il 5 aprile 1987.

La Vardera Pietro va pertanto condannato per i delitti di associazione a delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10), unificati dal vincolo della continuazione e valutati i criteri dell'art.133, C.P. si ritiene congrua la pena di anni 7 di reclusione cosi' determinata: pena base per art.416 bis I e IV comma, C.P. = anni 4 e mesi 3 di reclusione + un terzo per aggravante di cui al VI comma (1 anno + 5 mesi) = anni 5 e mesi 8 + mesi 4 per art.112 N.1, C.P. = anni 6 + anni 1 per art.81 c.p.v.costituente l'aumento per continuazione relativo all'art.416 C.P. = anni 7 di reclusione.

Poiche' esistono i presupposti di legge sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo ai sensi degli artt.6 e segg. D.P.R.16 dicembre 1986 N.865, vanno dichiarati condonati anni 1 di reclusione, costituenti l'aumento per continuazione relativo all'art.416, C.P.

Alla condanna consegue, per legge, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante il tempo di esecuzione della pena.

In considerazione della pericolosita' sociale dell'imputato, a norma degli artt.215, 216, 217, 290, 417 C.P., ne va disposta l'assegnazione a pena espiata

ad una casa di lavoro per un anno ed, al termine, la sottoposizione alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.





Giacomo, autorevole esponente della "famiglia" di Corleone, risiedeva in Emilia-Romagna, ove possedeva grosse proprietà terriere, e che tutti i suoi quattro nipoti, di nome Leggio, erano "uomini d'onore".

Di essi, identificati in Leggio Francesco Paolo, Leggio Leoluca, Leggio Giuseppe e Leggio Salvatore, il Contorno ha dichiarato di averne conosciuto soltanto uno, presentatogli da Capizzi Benedetto, e di aver saputo che uno di loro, pur risultando come i fratelli residente vicino Bologna, aveva preso moglie a Casteldaccia, ivi trattenendosi spesso e probabilmente identificandosi con il proprietario di una autovettura Mercedes targata BO, notata dallo stesso Contorno nella villa di Panno Giuseppe, del quale, in tale occasione gli fu detto, era ospite un corleonese (Vol.125 f.456676-456677).

Ora, le dichiarazioni del Contorno in merito all'imputato non hanno trovato un sufficiente riscontro negli espletati accertamenti della polizia giudiziaria.

Infatti, i vari elementi probatori acquisiti hanno riferimento specifico a Leggio Giuseppe e a Riina Giacomo, rispettivamente fratello e zio dell'imputato.

Leggio Giuseppe, precisamente, risulta coniugato con Castronovo Anna di Casteldaccia e alle sue nozze fece da testimone proprio Panno Giuseppe.

Alcuni esposti anonimi, per altro, da tempo lo segnalavano come effettivamente residente a Bagheria (rapp.10 Ottobre 1984 Vol.125 bis f.456809).

In una fotografia allegata al noto procedimento contro Di Carlo Francesco ed altro (Vol.187 f.495531), lo stesso Leggio Giuseppe appare ritratto in compagnia ed in pose affettuose assieme ai fratelli Di Carlo Giulio e Di Carlo Andrea di Altofonte, cognati di Capizzi Benedetto, in casa dei quali venne sequestrata la fotografia medesima.

In un'altra fotografia, poi, Riina Giacomo appare posare insieme agli stessi Di Carlo, Nuvoletta Lorenzo, nonche' a Gioe' Antonino, di cui tratta la parte della sentenza dedicata all'omicidio del capitano Basile Emanuele (Vol.187 f.495535) (il Gioe', gia' condannato per associazione per delinquere in quanto ritenuto componente della c.d. cosca di Altofonte - vedi sentenza Corte d'Appello di Palermo ( V o l . 1 9 8

f.501063) - e' stato recentemente ritenuto colpevole anche dell'omicidio di tale Rinicella, commesso in correita' con Marchese Antonino).

Le suddette fotografie risultano palesemente eseguite nello stesso ambiente ed in identica circostanza in cui venne ripreso anche Bagarella Leoluca Biagio in una fotografia rinvenuta nel suo "covo" di via Pecori Giroldi.

Ancora, Leggio Giuseppe e' stato arrestato in una abitazione di Casteldaccia, luogo di sua effettiva residenza, come sostenuto dal coimputato.

Ora, come si puo' ben osservare, nessuno di tali elementi processuali e' indicativo in modo diretto dell'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra".

Le fotografie ed anche l'arresto di Leggio Giuseppe, sono indubbiamente fortemente sintomatici dell'esistenza di rapporti tra i Riina e i Leggio trapiantati in Emilia-Romagna con altri autorevoli e pericolosi esponenti delle "famiglie" mafiose siciliane: rapporti che per il Riina Giacomo altresì emergono dalle dichiarazioni di Bono Benedetta.

A tal proposito e' significativa la circostanza che ne' Riina Giacomo ne' Leggio Giuseppe,

ne' alcuno degli altri interessati hanno voluto rivelare alcunché in ordine all'incontro immortalato nelle fotografie sopra descritte, assumendo, taluni, perfino di non conoscersi tra loro.

Ed ancora, giova ricordare l'arresto di Rizzuto Salvatore, sorpreso a bordo di una autovettura targata BO.922667, intestata a Leggio Francesco Vincenzo, figlio dell'imputato Leggio Leoluca (Vol.132 f.458812).

Tutto ciò quindi dimostra i collegamenti dei Leggio con l'organizzazione criminale di "Cosa Nostra", nonostante il loro trasferimento nel nord d'Italia.

Tuttavia, nessuna di tali risultanze processuali è in grado di determinare un legame diretto tra l'imputato e "Cosa Nostra".

Le dichiarazioni di Contorno in merito all'imputato, che certamente costituiscono di per se' validi elementi di accusa, hanno, pertanto, trovato elementi di riscontro solo per i predetti congiunti dell'imputato e sintomaticamente per il gruppo Riina-Liggio.

Quindi, non resta che assolvere Leggio Francesco Paolo in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, per insufficienza di prove.

Anche, in ordine ai delitti di cui ai capi 13 e 22 della rubrica, non e' emersa la piena prova della responsabilita' dell'imputato.

Ed invero, le dichiarazioni del Contorno circa l'attivita' illecita dell'imputato, consistente nella commercializzazione della sostanza stupefacente lungo l'asse Bagheria - Rimini - Riccione - assieme al gruppo Leggio non hanno trovato, anch'esse, un pieno riscontro.

Infatti, non e' stato dimostrato che l'eventuale arricchimento dell'imputato e del gruppo Leggio deriva dallo svolgimento della predetta attivita', secondo le affermazioni del Contorno.

Pertanto, non resta che assolvere Leggio Francesco Paolo, anche in ordine ai delitti di cui ai capi 13 e 22 della rubrica, per insufficienza di prove.

### Leggio Giuseppe

Leggio Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10), associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13), traffico di stupefacenti.

Il Leggio si e' protestato innocente per tutti i reati ascrittigli in epigrafe, sostenendo di non conoscere il Contorno, che lo ha invece riconosciuto in fotografia (Vol.125 f.456601), e di essersi allontanato da molti anni da Corleone, trasferendosi nel nord d'Italia senza mantenere piu' alcun rapporto con persone del suo paese di origine (F.P. f.241643-241645).

Cio' premesso, e' necessario esaminare separatamente gli elementi di responsabilita', a carico di Leggio Giuseppe, in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10 da una parte, e in ordine ai reati di cui ai capi 13 e 22 dall'altra, considerata l'omogeneita' delle condotte incriminate.

Ora, in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, dalle risultanze processuali e' emersa la prima prova della responsabilita' penale dell'imputato.

Infatti, l'affiliazione di Leggio Giuseppe a "Cosa Nostra" e' esplicitamente affermata da Contorno Salvatore (Vol.125 f.456554) (Vol.125 f.456601) (Vol.125 f.456676), che lo ha indicato quale componente delle cosche mafiose di Corleone.

In particolare, il Contorno ha riferito di avere appreso da Bontate Stefano, Panno Giuseppe e Di Carlo Francesco: che Riina Giacomo, autorevole esponente della "famiglia" di Corleone, risiedeva in Emilia Romagna, ove possedeva grosse proprieta' terriere, e che tutti i suoi quattro nipoti, di nome Leggio, erano "uomini d'onore".

Di essi, identificati in Leggio Francesco, Leggio Paolo, Leggio Leoluca, Leggio Giuseppe e Leggio Salvatore, il Contorno ha dichiarato di averne conosciuto soltanto uno (evidentemente il Leggio Giuseppe riconosciuto in fotografia) presentatogli da Capizzi Benedetto e di aver saputo che uno di loro, pur risultando, come i fratelli, residente

vicino a Bologna, aveva preso moglie a Casteldaccia, ivi trattenendosi spesso, probabilmente identificandosi con il proprietario di una autovettura Mercedes targata BO, notata dallo stesso Contorno nella villa di Panno Giuseppe, del quale, in tale occasione gli fu detto, era ospite un corleonese.

Gli espletati accertamenti di polizia giudiziaria e le risultanze della documentazione acquisita offrono pieno riscontro alle dichiarazioni del Contorno, concernenti soprattutto Leggio Giuseppe e Riina Giacomo.

Leggio Giuseppe, infatti, risulta coniugato con Castronovo Anna di Casteldaccia ed alle sue nozze fece da testimone proprio Panno Giuseppe.

Alcuni esposti anonimi, per altro, da tempo lo segnalavano come effettivamente residente in Bagheria (rapp.10 Ottobre 1984 Vol.125 bis f.456809).

Per altro, come risulta dal rapporto della Squadra Mobile del 28 Maggio 1963 (Fot.452589), in data 2 Maggio 1963 ed in localita' Falsomiele di Palermo, il Leggio, insieme allo zio Riina Giacomo, era stato arrestato perche' sorpreso in possesso di numerose armi e munizioni.



Nell'occasione era stato constatato che in un taccuino in possesso del Riina risultavano annotate le utenze telefoniche di Anselmo Rosario, Buscetta Tommaso, Bonta' Paolo, Greco Salvatore "cicchiteddu" e Panno Giuseppe.

Inoltre, in una fotografia (Vol.187 f.495531-495532) allegata al noto procedimento contro Di Carlo Tommaso ed altri, di cui ampiamente si parla in altra parte della presente sentenza, lo stesso Leggio Giuseppe appare ritratto in compagnia ed in pose affettuose insieme ai fratelli Di Carlo Giulio ed Di Carlo Andrea di Altofonte, cognati di Capizzi Benedetto, in casa dei quali venne sequestrata la fotografia medesima ed altra nella quale gli stessi Di Carlo appaiono posare con Nuvoletta Lorenzo e Riina Giacomo nonche' con Gioe' Antonino, del quale semplicemente si parla nella parte della sentenza dedicata alle indagini del capitano Basile Emanuele (il Gioe', gia' condannato per associazione per delinquere, in quanto ritenuto componente della c.d. "cosca" di Altofonte - v. Vol.198 f.501063, 501079, 501020 - e' stato recentemente riconosciuto autore dell'omicidio di tale

Rinicella, commesso in correita' con Marchese Antonino).

Significativamente ne' Riina Giacomo ne' Leggio Giuseppe ne' alcuno degli altri interessati hanno mai voluto rivelare alcunché in ordine all'incontro immortalato nelle foto sopra descritte, assumendo perfino, taluni di essi, di non conoscersi tra loro.

Le fotografie, tuttavia, dimostrano i rapporti fra i Riina e i Leggio trapiantati in Emilia Romagna e gli altri esponenti delle "famiglie" mafiose siciliane e campane.

Altro indubbio riscontro e' fornito dalle stesse circostanze in cui e' avvenuto l'arresto di Leggio Giuseppe, sorpreso in una abitazione di Casteldaccia, luogo di sua effettiva residenza, come sostenuto dal Contorno e negato dall'imputato.

Ed ancora altro arresto di uno degli imputati del presente procedimento, quello di Rizzuto Salvatore, appartenente, secondo Buscetta Tommaso, alla "famiglia" mafiosa di Porta Nuova, dimostra i collegamenti dei Leggio, nonostante il loro trasferimento nel nord d'Italia, con l'organizzazione criminale "Cosa Nostra".

Il Rizzuto, infatti, venne sorpreso a bordo di una autovettura targata BO/922867, intestata a Leggio Francesco Vincenzo, figlio dell'imputato Leggio Leoluca e suo futuro genero, secondo quanto dichiarato da Leggio Giuseppe (Vol.132 f.458811-458812) (Vol.163 f.241645).

E' appena il caso inoltre di richiamare le risultanze della documentazione rinvenuta in casa di Riina Giacomo, comprovante i suoi collegamenti con Capizzi Benedetto, dei quali si e' gia' fatto cenno nella parte della sentenza dedicata all'omicidio del capitano Basile Emanuele (Vol.140 f.467388).

La imponenza dei riscontri probatori alle dichiarazioni del Contorno su Leggio Giuseppe e sul gruppo Riina-Liggio, conferma la veridicita' di quanto dallo stesso riferito.

Pertanto, le dichiarazioni del Contorno in merito all'imputato, unitamente alle risultanze processuali conseguite attraverso le espletate indagini della polizia giudiziaria, fondano pienamente il convincimento circa l'inserimento organico dell'imputato Leggio Giuseppe all'associazione criminosa "Cosa Nostra".

Ne va, quindi, a giudizio di questa Corte affermata la penale responsabilita' in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, unificati per la continuazione sotto il profilo della medesimezza del disegno criminoso, e, valutati i criteri dell'art.133 C.P., appare adeguata alla personalita' del reo e alla gravita' dei fatti la pena di anni 7 di reclusione cosi' determinata: pena base per 416 Bis I e IV comma C.P. = anni 4 e mesi tre di reclusione + un terzo per aggravanti di cui al VI comma (1 anno + 5 mesi) = anni 5 e mesi 8 + mesi 4 per art.112 n.1 C.P. = anni 6 di reclusione + anni 1 per art.81 cpv., costituente l'aumento per continuazione relativo all'art.416 C.P. = anni 7 di reclusione.

Poiche' esistono i presupposti di legge sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo ai sensi degli artt.6 e segg. D.P.R. 16 Dicembre 1986 n.865, vanno dichiarati condonati anni 1 di reclusione, costituenti l'aumento per continuazione relativo all'art.416 C.P.

Alla condanna consegue, per legge, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante il tempo di esecuzione della pena.

In considerazione della pericolosità sociale dell'imputato, a norma degli artt. 215, 216, 217, 230, 417 C.P., ne va disposta l'assegnazione, a pena espiata ad una casa di lavoro per un anno ed, al termine, la sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

L'imputato per i predetti reati va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

In ordine, invece, ai delitti di cui ai capi 13 e 22 non è emersa la piena prova della responsabilità dell'imputato.

Ed invero, mentre per addivenire all'affermazione della colpevolezza dell'imputato per i reati di cui agli artt. 416 e 416 Bis C.P. è sufficiente dare la piena prova della sua appartenenza al sodalizio criminoso "Cosa Nostra", la medesima non è altresì sufficiente per affermare la responsabilità dello stesso in ordine agli altri due reati, attinenti al traffico di stupefacenti, dovendosi anche accertare elementi specifici che comprovino la fattiva partecipazione dell'imputato a tale ulteriore attività illecita.

Infatti, le dichiarazioni del Contorno circa l'attività illecita dell'imputato, consistente nella commercializzazione della sostanza stupefacente lungo l'asse Bagheria-Rimini-Riccione assieme al gruppo Leggio-Riina, utilizzando i frequenti spostamenti di Leggio Giuseppe fra detti centri, non hanno trovato pieno riscontro.

Indubbiamente e' significativo il rinvenimento presso il "covo" di via Pecori Giraldi di una fotografia, palesemente eseguita nello stesso luogo ed in identica situazione delle fotografie gia' menzionate, nella quale venne ripreso anche Bagarella Leoluca.

Tale circostanza dimostra un inequivocabile collegamento tra l'imputato e Bagarella Leoluca, a sua volta collegato ad Marchese Antonino.

A tal proposito giova ricordare che con rapporto del 25 Ottobre 1979 della Squadra Mobile di Palermo (Vol.3/L f.032036), susseguente alla scoperta del "covo" di via Pecori Giraldi, si evidenziano i collegamenti fra Marchese Antonio (Corso dei Mille) e Bagarella Leoluca (Corleone), entrambi utilizzatori del rifugio e quindi detentori della grossa partita di eroina ivi rinvenuta e delle armi sequestrate.

Tuttavia, non e' stato dimostrato che l'eventuale arricchimento dell'imputato e del gruppo Riina - Leggio deriva dallo svolgimento della predetta attivita', secondo le affermazioni del Contorno.

Pertanto, non resta che assolvere Leggio Giuseppe in ordine ai delitti di cui ai capi 13 e 22 della rubrica per insufficienza di prove.

### Leggio Leoluca

Leggio Leoluca e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10), associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13), traffico di stupefacenti (capo 22).

Il Leggio si e' protestato innocente per tutti i reati ascrittigli in epigrafe, affermando di essersi allontanato da molti anni da Corleone, trasferendosi nel nord d'Italia, senza mantenere piu' alcun rapporto con persone del suo paese d'origine (Vol.225 f.511772, 511775).

Cio' premesso, va osservato che gli elementi di prova emersi a suo carico non sono sufficienti per addivenire ad una affermazione di responsabilita' per alcuno dei reati ascrittigli in epigrafe.

Infatti, in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, va messo in evidenza che l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminosa "Cosa Nostra" risulta soltanto affermata da



Contorno Salvatore (Vol.125 f.456534), (Vol.125 f.456601), (Vol.125 f.456676) che lo ha indicato quale esponente della cosca mafiosa di Corleone.

In particolare, il Contorno ha riferito di aver appreso da Bontate Stefano, Panno Giuseppe e Di Carlo Francesco che Riina Giacomo, autorevole esponente della "famiglia" di Corleone, risiedeva in Emilia Romagna, ove possedeva grosse proprietà terriere, e che tutti i suoi quattro nipoti di nome Leggio erano "uomini d'onore".

Di essi, identificati in Leggio Francesco Paolo, Leggio Leoluca, Leggio Giuseppe e Leggio Salvatore, Contorno dichiara di averne conosciuto soltanto uno, presentatogli da Benedetto Capizzi, e di aver saputo che uno di loro, pur risultando, come i fratelli, residente vicino Bologna, aveva preso moglie a Casteldaccia, ivi trattenendosi spesso e probabilmente identificandosi con il proprietario di una autovettura Mercedes targata BO, notata dallo stesso Contorno nella villa di Panno Giuseppe, del quale, in tale occasione gli fu detto, era ospite un corleonese (Vol.125 f.456676-456677).

Ora, le dichiarazioni del Contorno in merito all'imputato hanno trovato un sufficiente riscontro negli espletati accertamenti della polizia giudiziaria;

Infatti, i vari elementi probatori acquisiti hanno riferimento specifico a Leggio Giuseppe e a Riina Giacomo, rispettivamente fratello e zio dell'imputato.

Giuseppe, precisamente, risulta coniugato con Castronovo Anna, di Casteldaccia ed alle sue nozze fece da testimone proprio Panno Giuseppe.

Alcuni esposti anonimi, per altro, da tempo lo segnalavano come effettivamente residente in Bagheria (Vol.125 bis f.456809).

In una fotografia allegata al noto procedimento contro Di Carlo Francesco ed altri (Vol.187 f.495531) lo stesso Leggio Giuseppe appare ritratto in compagnia ed in pose affettuose assieme ai fratelli Di Carlo Giulio e Di Carlo Andrea di Altofonte, cognati di Capizzi Benedetto, in casa dei quali venne sequestrata la fotografia medesima.

In un'altra fotografia, poi, Riina Giacomo appare posare insieme agli stessi Di Carlo, Nuvoletta Lorenzo, nonche' a Gioe'

Antonio, di cui tratta la parte della sentenza dedicata all'omicidio del capitano Basile Emanuele (Vol.187 f.495535), (il Gioe', gia' condannato per associazione per delinquere in quanto ritenuto componente della c.d. cosca di Altofonte - vedi sentenza Corte d'Appello di Palermo (Vol.198 f.501063) - e' stato recentemente ritenuto colpevole anche dell'omicidio di tale Rinicella, commesso in correita' con Marchese Antonino).

Le suddette fotografie risultano palesemente eseguite nello stesso ambiente ed in identica circostanza in cui venne ripreso anche Bagarella Leoluca Biagio in una fotografia rinvenuta nel suo "covo" di via Pecori Giraldi.

Ancora, Leggio Giuseppe e' stato arrestato in una abitazione di Casteldaccia, luogo di sua effettiva residenza, come sostenuto dal coimputato.

Ora, come si puo' ben osservare, nessuno di tali elementi processuali e' indicativo in modo diretto dell'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra".

Le fotografie ed anche l'arresto di Leggio Giuseppe sono indubbiamente fortemente sintomatici dell'esistenza di rapporti tra i Riina e i Leggio, trapiantati in Emilia Romagna, con altri autorevoli pericolosi esponenti delle "famiglie" mafiose siciliane.

A tal proposito e' significativa la circostanza che ne' Riina Giacomo, ne' Leggio Giuseppe, ne' alcuno degli altri interessati hanno voluto rivelare alcuna' in ordine all'incontro immortalato nelle fotografie sopra descritte, assumendo, taluni di essi, perfino, di non conoscersi tra loro.

Ed ancora, giova ricordare l'arresto di Rizzuto Salvatore, sorpreso a bordo di una autovettura targata BO/922667, intestata a Leggio Francesco Vincenzo, figlio dell'imputato (Vol.132 f.458812).

Tutto cio', quindi, dimostra i collegamenti dei Leggio con l'organizzazione criminale di "Cosa Nostra", nonostante il loro trasferimento nel nord d'Italia.

Tuttavia, nessuna di tali risultanze processuali e' in grado di determinare un legame diretto tra l'imputato e "Cosa Nostra".

Le dichiarazioni di Contorno in merito all'imputato che certamente costituiscono di per se' validi elementi di accusa, hanno, pertanto, trovato elementi di riscontro solo per i predetti congiunti dell'imputato e sintomaticamente per il gruppo Leggio-Riina.

Quindi non resta che assolvere Leggio Leoluca in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, per insufficienza di prove.

Anche in ordine ai delitti di cui ai capi 13 e 22 della rubrica non e' emersa la piena prova della responsabilita' dell'imputato.

Ed invero, le dichiarazioni del Contorno circa l'attivita' illecita dell'imputato, consistente nella commercializzazione della sostanza stupefacente lungo l'asse Bagheria-Rimini-Riccione assieme al gruppo Leggio non hanno trovato, anch'esse, un pieno riscontro.

Infatti, non e' stato dimostrato che l'eventuale arricchimento dell'imputato e del gruppo Leggio deriva dallo svolgimento della predetta attivita', secondo le affermazioni di Contorno.

Pertanto non resta che assolvere Leggio Leoluca anche in ordine ai delitti di cui ai capi 13 e 22 della rubrica per insufficienza di prove.

Leggio Luciano

Del Leggio e del suo ruolo preminente in "cosa nostra" e della prepotente sua personalita' aggressiva e feroce, insofferente di regole e di limiti nella sua scalata verso la ricchezza, (conquistata attraverso un curriculum criminale di non lieve momento) dopo le rivelazioni di Vitale Leonardo (Vol.124 quater f.452221) che ne aveva delineato il ruolo nella famiglia corleonese e in seno all'organizzazione, si e' occupato, con dovizia di particolari, il Di Cristina nelle sue ormai note rivelazioni al Capitano dei CC. Pettinato (sulle quali v. CAP. IV paragrafo 19).

In sintesi, va qui ricordato soltanto che egli aveva preconizzato l'assassinio dell'On. Terranova ad opera della fazione di Leggio. Aveva rivelato, inoltre:

- a) che a tale fazione - esecutori Riina e Provenzano - si doveva l'uccisione del Colonnello dei Carabinieri Russo Giuseppe;

- b) che le piu' importanti basi del Leggio in Sicilia erano rappresentate dal Brusca Bernardo di San Giuseppe Jato, Madonia Francesco di Resuttana Colli, Gambino Giuseppe, Agate Mariano, Geraci Nene'; che Riina Salvatore e Provenzano Bernardo, detti "Le Belve", erano gli elementi piu' pericolosi di cui disponeva Leggio;

- c) che il sequestro Corleo era stato commesso dal gruppo leggiano come prova di forza sull'ala moderata;

d) che il Leggio entro brevissimo tempo sarebbe evaso dal carcere, essendo la sua fuga stata preparata nei minimi particolari;

- e) che egli era proprietario tra Napoli e Caserta di una grande azienda per la produzione e la lavorazione della frutta gestita dai fratelli Nuvoletta (ma in realta' mascherante un grosso deposito di droga);

- f) che disponeva di un'agguerrito "gruppo di fuoco" per la eliminazione dei rivali;

- g) che aveva fatto uccidere il Procuratore Generale della Repubblica Scaglione per i provvedimenti che avrebbe preso o potuto prendere a favore dei Rimi aderenti al sodalizio di Badalamenti Gaetano;

- h) che il Leggio, divenuto multimiliardario percepiva la sua fetta di torta in tutti i rapimenti avvenuti in Calabria, compreso quello di Getty Paul (oltre ad essere quanto meno l'ispiratore di quelli verificatisi in Sicilia).

Com'e' noto, dopo poco tempo da tali rivelazioni il Di Cristina venne assassinato in Palermo, in data 30 maggio 1978.

Le confidenze del Di Cristina anticipano, confermandole, le rivelazioni del Buscetta Tommaso, il quale ne ha ribadito il preminente ruolo nell'ambito di Cosa Nostra, nonostante lo stato di detenzione, ormai risalente a diversi anni addietro (Vol.124 f.14, 19, 24, 25, 34, 37, 38, 63, 64, 65, 69, 82, 84, (Vol.124 f.85), (Vol.124 f.86), (Vol.124 f.93), (Vol.124 f.100), (Vol.124 f.101), (Vol.124 f.105), (Vol.124 f.113) + (Vol.124/A f.6), (Vol.124/A f.23), (Vol.124/A f.86), (Vol.124/A f.91), (Vol.124/A f.107) + (Vol.124/B f.35).

Il Buscetta ha, inoltre, riferito che il Leggio, entrato a far parte della "cupola" o "commissione", dopo il periodo interinale del Triumvirato, composto da Riina, Bontate e Badalamenti, aveva egli stesso  
p r e s o i l



posto del Riina a seguito delle rimostranze fatte dagli altri due triumviri, che si lamentavano del comportamento tenuto dal predetto, giunto ad organizzare contro ogni accordo il sequestro dell'ing. Luciano Cassina.

Lo stesso Leggio, tuttavia, non aveva mancato di comportarsi nel modo stigmatizzato dagli altri componenti ed, oltre ad organizzare sequestri nell'Italia settentrionale (vedi sentenza Corte di Appello di Milano del 19 dicembre 1979 a (Vol.220 f.508954), aveva sfidato la Commissione e Badalamenti Gaetano in particolare, facendo pagare il riscatto di uno di essi proprio nel territorio del predetto.

Circa l'attivita', i mezzi finanziari, i numerosi favoreggiatori concernenti Leggio Luciano in quel di Milano, appaiono illuminanti i fatti e le considerazioni desumibili dalla sentenza del 19 dicembre 1979, depositata il 30 giugno 1980 dalla Corte di Appello di Milano nel processo c/ Guzzarri Michele + 31.

Dal testo della predetta sentenza appare utile stralciare la parte che riguarda i rapporti del Pullara'Ignazio, il fratello Giuseppe ed il Leggio Luciano:

- "Il primo grosso mendacio riguarda la conoscenza della vera identita' del prof. "Antonio Farruggia", assiduo frequentatore della vinicola Borroni e della Enoteca di Via Giambellino, 20, pigmalione dei Pullara' nella loro gestione, finanziatore- addirittura senza interessi - di Pullara' Giuseppe. Il quale, a sua volta, consente che il "Farruggia" circoli da un capo all'altro della penisola con una BMW a lui intestata carica di armi e guidata da pregiudicati latitanti, gli procura il personale per la pulizia della casa, gli fa le spese, compresa quella per gli acquisti di camicie, gli presenta periodicamente conti e gli chiede danaro o gli giustifica determinate spese, consente che per ore si intrattenga nella vinicola ed anzi rimprovera il personale quando il nodo della cravatta non e' fatto; gli consente di cucinarsi bistecche nel retrobottega; va a trovarlo con frequenza a casa; pranza con lui nella trattoria emiliana, ove il "Farruggia" ha una corte di personaggi allarmanti, che spesso finiscono o arrestati o assassinati...".

E piu' avanti...:..."ma e' inattendibile che la identita' ( del Leggio Luciano) resti ignota, per anni, come Giuseppe e Ignazio Pullara' pretendono".

E piu' oltre : "Ma e' ancor piu' importante rivelare che che fra Giuseppe Pullara' ed il signor "Farruggia" corrono grossi rapporti di affari, dell'ordine di un centinaio di milioni, quanti almeno riconosciuti dal Pullara' e dal Leggio. E da ritenere che il Pullara' e' un amministratore del suo danaro piu' oculato e piu' cosciente di un qualunque Gaetano Quartararo analfabeta. Eppure lo scambio di somme cosi' rilevanti di danaro avviene non soltanto senza la garanzia di reciproche ricevute, ma con un soggetto condannato all'ergastolo e latitante, che vive con false generalita', che circola armato e protetto da guardaspalle, tuttavia, Giuseppe Pullara' non ha un minimo di curiosita' per capire chi sia in realta' il personaggio misterioso.

"La situazione va, pero', riguardata da parte di un Leggio che, sapendosi ricercato - oppure no? - dalla giustizia, ma soprattutto da ben piu' temibili concorrenti del vertice associativo criminale, sceglie come suo luogo - diciamo per ora - di svago e di incontri non un bar qualunque, ma i locali del Pullara'".

"Questa scelta da parte di Leggio, che anche quando va dal barbiere tiene sempre una mano



brevissimo tempo, e che la sua fuga era stata preparata nei minimi particolari; che era sua intenzione uccidere il giudice Terranova Cesare allo scopo di indurre gli inquirenti a considerarne responsabile il Di Cristina medesimo, perseguito dal magistrato nel corso del processo per l'omicidio di Ciuni Candido; che l'uccisione del Terranova avrebbe consentito al Leggio di rafforzare la sua prepotenza sui gruppi mafiosi (Badalmenti e Di Cristina) che gli avevano rimproverato prima le illecite attività svolte nel campo dei sequestri di persona e poi l'uccisione del Ten. Col. Russo Giuseppe, avvenuta ad opera del Riina e del Provenzano, su commissione dello stesso Leggio; che tali rimproveri, mossi al Leggio dal Di Cristina nel corso di una riunione, detta dei "22", tenutasi nel settembre del 1977 a Palermo, erano stati riferiti al capo dei corleonesi da due aderenti al suo clan, sicché il Leggio, appresili, aveva decretato l'eliminazione del Di Cristina, tentata in Riesi la mattina del 21 novembre 1977 e non riuscita per fortunate coincidenze; che il Leggio era proprietario tra Napoli e Caserta di una grande azienda per la

produzione e la lavorazione della frutta, gestita dai fratelli Nuvoletta ed in realta' mascherante un grosso deposito di droga; che disponeva di una agguerrita squadra assoldata per la eliminazione dei rivali, con basi a Napoli, a Roma ed in altre citta' d'Italia; che la sua piu' importante base in Sicilia era Brusca Bernardo da S.Giuseppe Jato; che altri suoi fedeli alleati erano Madonia Francesco, Gambino Giacomo Giuseppe, Agate Mariano da Mazara del Vallo, ove nascondeva grossi quantitativi di droga, e Antonino "Nene" Geraci da Partinico, gestore di altro deposito di droga; che aveva fatto uccidere il Procuratore della Repubblica Scaglione per le iniziative e le attivita' che il magistrato andava prendendo e che avrebbero potuto risolversi a favore dei Rimi, suoi antagonisti ed avversari, aderenti al sodalizio di Badalamenti Gaetano; che Riina Salvatore e Provenzano Bernardo, soprannominati per la loro ferocia "le belve", erano gli elementi piu' pericolosi della cosca del Leggio, il quale ne disponeva; che il Leggio, divenuto multimiliardario, percepiva la sua tangente in tutti i rapimenti avvenuti in Calabria (oltre ad essere quanto meno l'ispiratore di quelli verificatisi in Sicilia),

compreso quello di Getty Paul, alla cui realizzazione aveva contribuito con la propria organizzazione.

E' noto come le suddette importantissime rivelazioni fatte dal Di Cristina nell'estremo tentativo di mettere l'apparato investigativo sulle tracce di coloro che ne avevano gia' decretato la morte, che cosi' egli tentava di evitare, non ebbero in sede giudiziaria alcuno sbocco adeguato e che soltanto il 3 novembre 1982 vennero emessi alcuni "mandati di comparizione" nei confronti di taluni dei personaggi indicati dal mafioso di Riesi. Del resto sorte in pratica non migliore avevano avuto anni prima le rivelazioni di Vitale Leonardo (f.452221), che aveva anch'egli ribadito il ruolo del Leggio nell'ambito di Cosa Nostra e della famiglia Corleonese.

D'altronde, il Leggio risulta condannato all'ergastolo, con sentenza definitiva, per l'uccisione del dr. Navarra Michele, potente capo della famiglia di Corleone, che aveva determinato le proteste e l'opposizione di Greco Salvatore "Cicchiteddu", il quale ne aveva stigmatizzato il comportamento in relazione a tale, gravissimo delitto.

Dopo di allora, secondo Buscetta, tutti i principali delitti "eccellenti" erano stati voluti dai Corleonesi capeggiati dal Leggio, tra cui l'omicidio del Procuratore Generale Scaglione, da lui personalmente ucciso in correita' con Riina Salvatore, nonche' quello del giudice Terranova Cesare, entrambi "colpevoli" di averlo perseguito giudiziariamente.

Alle rivelazioni del Buscetta ha fatto eco Contorno Salvatore (Vol.125 f.15), il quale, pur non soffermandosi in particolare sull'attivita' del Leggio, ne ha ribadito la persistente qualita' di "uomo d'onore" della famiglia di Corleone, nonostante egli si trovi da tempo detenuto e condannato all'ergastolo.

Ed ulteriore insospettabile riscontro trovasi nelle dichiarazioni di Melluso Giovanni (Vol.71 f.41, 47) e (Vol.84 f.168), il quale ha riferito di una confidenza fattagli in carcere da Fidanzati Gaetano, secondo cui il Giudice Terranova aveva fatto a Leggio molte ingiustizie. Lo stesso Melluso, in cio' e' a sua volta riscontrato da D'Amico Pasquale (Vol.23 f.40, 43), che ha definito il Leggio "un nababbo" ed



ha ulteriormente riferito che l'imputato gode in carcere di grande prestigio, dando quindi forza alle dichiarazioni di Buscetta e di Contorno, che lo hanno accusato di continuare a dirigere le fila di Cosa Nostra anche se detenuto.

In tali condizioni non puo' sorprendere che il prevenuto sia stato anche indicato come uno dei piu' attivi trafficanti di sostanze stupefacenti, per il tramite dei suoi fidi Riina e Provenzano, come per altro gia' aveva affermato Di Cristina Giuseppe nelle sue richiamate rivelazioni e come e' dimostrato dal sequestro di ben 4 chilogrammi di eroina pura nel c.d. "covo" di via Pecori Giraldi di Bagarella Leoluca, membro della cosca corleonese dal Leggio capeggiata.

La circostanza, per altro, in epoca insospettabile, era stata riferita da Pastura Alfredo, (Vol.8/B f.1, 14, 106, 165), il quale, accennando a tale "Don Ciccio", poi riconosciuto fotograficamente in Tinnirello Benedetto, come ad un boss mafioso incontrato presso il "night club" Caprice di via Borgogna in Milano, aveva detto quest'ultimo inserito nel traffico degli stupefacenti in collegamento proprio col Leggio.

Ne' vanno trascurate, per ultimo, le dichiarazioni di Epaminonda Angelo (Vol.181 f.272) e (Vol.172 f.141), secondo il quale in carcere il Leggio manteneva stretti rapporti con lo spietato killer Faro Antonino, responsabile di numerosissimi omicidi commessi in stato di detenzione, ovviamente al fine di mantenere la sua egemonia anche all'interno dell'ambiente carcerario e consolidare quel prestigio ivi goduto, di cui le dichiarazioni del Melluso offrono credibile testimonianza.

Tutto cio' premesso, osserva la Corte che, mentre da un lato, indizi non trascurabili colpiscono il Leggio circa una sua permanenza attiva nell'ambito dell'associazione "Cosa nostra" che possono esser ritrovati sia nella implicitamente ammessa posizione di preminenza nell'organizzazione (vedi le sue ammissioni nell'interrogatorio dibattimentale circa la visita da parte del Greco "cicchiteddu" con lo scopo d'ottenere la sua partecipazione al "Golpe" Borghese, e quelle attinenti ad una certa liberta' di movimento anche nell'ambiente carcerario ); dall'altro, non puo' trascurarsi il fatto che egli dal 1974 si trova ininterrottamente in carcere, e difettano prove sicure

d'una sua concreta possibilita' di dirigere dall'interno del luogo di espiazione della pena attivita' criminogene, e di continuare a partecipare alla vita della societas sceleris. Dai reati di cui ai capi 1 (dal 25 maggio 1974 in poi), 10, 13 e 22 va, dunque, assolto per insufficienza di prove (V. peraltro, Capitolo I pag.668, 672).

Quanto, poi, al reato di associazione per delinquere semplice, stante il considerato stato di detenzione e l'ambito temporale dell'imputazione oggetto della sentenza con cui fu condannato per tale delitto dalla Corte d'Appello di Milano del 19 dicembre 1979, divenuta irrevocabile il 2 aprile 1982, va dichiarato non doversi procedere in applicazione dell'art. 90 C.P.P. per il periodo anteriore alla data del suo arresto, sulla base del principio dell'inammissibilita' d'un secondo giudizio pel medesimo fatto.

### Leggio Salvatore

Leggio Salvatore e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10), associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13), traffico di stupefacenti (capo 22).

Il Leggio si e' protestato innocente per tutti i reati ascrittigli in epigrafe, affermando di essersi allontanato da molti anni da Corleone, trasferendosi nel nord d'Italia, senza mantenere piu' alcun rapporto con persone del suo paese d'origine (Vol.225 f.511772, 511775).

Cio' premesso, va osservato che gli elementi di prova emersi a suo carico non sono sufficienti per addivenire ad una affermazione di responsabilita' per alcuno dei reati ascrittigli in epigrafe.

Infatti, in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, va messo in evidenza che l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminosa "Cosa Nostra" risulta soltanto affermata da

Contorno Salvatore (Vol.125 f.456534), (Vol.125 f.456601), (Vol.125 f.456676) che lo ha indicato quale esponente della cosca mafiosa di Corleone.

In particolare, il Contorno ha riferito di aver appreso da Bontate Stefano, Panno Giuseppe e Di Carlo Francesco che risiedeva in Emilia Romagna, ove possedeva grosse proprietà terriere, Riina Giacomo, autorevole esponente della famiglia di Corleone, che tutti i suoi quattro nipoti di nome Leggio erano "uomini d'onore".

Di essi, identificati in Leggio Francesco Paolo, Leggio Leoluca, Leggio Giuseppe e Leggio Salvatore, Contorno dichiara di averne conosciuto soltanto uno, presentatogli da Benedetto Capizzi, e di aver saputo che uno di loro, pur risultando, come i fratelli, residente vicino Bologna, aveva preso moglie a Casteldaccia, ivi trattenendosi spesso e probabilmente identificandosi con il proprietario di una autovettura Mercedes targata BO, notata dallo stesso Contorno nella villa di Panno Giuseppe, del quale, in tale occasione gli fu detto, era ospite un corleonese (Vol.125 f.456676-456677).

Ora, le dichiarazioni del Contorno in merito all'imputato hanno trovato un sufficiente

riscontro negli espletati accertamenti della polizia giudiziaria;

Infatti, i vari elementi probatori acquisiti hanno riferimento specifico a Leggio Giuseppe e a Riina Giacomo, rispettivamente fratello e zio dell'imputato.

Giuseppe, precisamente, risulta coniugato con Castronovo Anna, di Casteldaccia ed alle sue nozze fece da testimone proprio Panno Giuseppe.

Alcuni esposti anonimi, per altro, da tempo lo segnalavano come effettivamente residente in Bagheria (Vol.125 bis f.456809).

In una fotografia allegata al noto procedimento contro Di Carlo Francesco ed altri (Vol.187 f.495531) lo stesso Leggio Giuseppe appare ritratto in compagnia ed in pose affettuose assieme ai fratelli Di Carlo Giulio e Di Carlo Andrea di Altofonte, cognati di Capizzi Benedetto, in casa dei quali venne sequestrata la fotografia medesima.

In un'altra fotografia, poi, Riina Giacomo appare posare insieme agli stessi Di Carlo, Nuvoletta Lorenzo, nonche' a Gioe' Antonio, di cui tratta la parte della sentenza dedicata all'omicidio del  
c a p i t a n o

B a s i l e

Emanuele (Vol.187 f.495535), (il Gioe', gia' condannato per associazione per delinquere in quanto ritenuto componente della c.d. cosca di Altofonte - vedi sentenza Corte d'Appello di Palermo (Vol.198 f.501063) - e' stato recentemente ritenuto colpevole anche dell'omicidio di tale Rinicella, commesso in correita' con Marchese Antonino).

Le suddette fotografie risultano palesemente eseguite nello stesso ambiente ed in identica circostanza in cui venne ripreso anche Bagarella Leoluca Biagio in una fotografia' rinvenuta nel suo "covo" di via Pecori Giraldi.

Ancora, Leggio Giuseppe e' stato arrestato in una abitazione di Casteldaccia, luogo di sua effettiva residenza, come sostenuto dal coimputato.

Ora, come si puo' ben osservare, nessuno di tali elementi processuali e' indicativo in modo diretto dell'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra".

Le fotografie ed anche l'arresto di Leggio Giuseppe sono indubbiamente fortemente sintomatici dell'esistenza di rapporti tra i Riina e i Leggio, trapiantati in Emilia Romagna, con altri autorevoli pericolosi esponenti delle "famiglie" mafiose siciliane.

A tal proposito e' significativa la circostanza che ne' Riina Giacomo, ne' Leggio Giuseppe, ne' alcuno degli altri interessati hanno voluto rivelare alcuna' in ordine all'incontro immortalato nelle fotografie sopra descritte, assumendo, taluni di essi, perfino, di non conoscersi tra loro.

Ed ancora, giova ricordare l'arresto di Rizzuto Salvatore, sorpreso a bordo di una autovettura targata BO/922667, intestata a Leggio Francesco Vincenzo, figlio dell'imputato (Vol.132 f.458812).

Tutto cio', quindi, dimostra i collegamenti dei Leggio con l'organizzazione criminale di "Cosa Nostra", nonostante il loro trasferimento nel nord d'Italia.

Tuttavia, nessuna di tali risultanze processuali e' in grado di determinare un legame diretto tra l'imputato e "Cosa Nostra".

Le dichiarazioni di Contorno in merito all'imputato che certamente costituiscono di per se' validi elementi di accusa, hanno, pertanto, trovato elementi di riscontro solo per i predetti congiunti dell'imputato e sintomaticamente per il gruppo Leggio-Riina.



Quindi non resta che assolvere Leggio Salvatore in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, per insufficienza di prove.

Anche in ordine ai delitti di cui ai capi 13 e 22 della rubrica non e' emersa la piena prova della responsabilita' dell'imputato.

Ed invero, le dichiarazioni del Contorno circa l'attivita' illecita dell'imputato, consistente nella commercializzazione della sostanza stupefacente lungo l'asse Bagheria-Rimini-Riccione assieme al gruppo Leggio non hanno trovato, anch'esse, un pieno riscontro.

Infatti, non e' stato dimostrato che l'eventuale arricchimento dell'imputato e del gruppo Leggio deriva dallo svolgimento della predetta attivita', secondo le affermazioni di Contorno.

Pertanto non resta che assolvere Leggio Salvatore anche in ordine ai delitti di cui ai capi 13 e 22 della rubrica per insufficienza di prove.

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.30

Licciardello Giuseppe

Denunciato con rapporto della Criminalpol Palermo del 7 giugno 1982 (Vol.1/R f.153) quale appartenente al gruppo mafioso catanese di Santapaola Benedetto e perche' responsabile della ricettazione di pellicce, biancheria ed oggetti vari, come emerso nel corso delle relative indagini, venne nei suoi confronti emesso mandato di cattura 326/82 del 23 luglio 1982, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 648 C.P.

Dell'imputato tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata all'omicidio di Ferlito Alfio e si e' in quella sede ricordato che la sua utenza telefonica fu sottoposta ad intercettazione allorche' venne accertato che Mutolo Gaspare aveva contatti con esponenti della malavita catanese, come Condorelli Domenico, insieme al quale in Catania era stato controllato nel febbraio 1982.

Infuriava, allora, la faida mafiosa tra il gruppo del Santapaola e quello di Ferlito Alfio, che si sarebbe conclusa con l'uccisione di

quest'ultimo a Palermo il 16 giugno 1982, e le intercettazioni disposte si rivelarono particolarmente utili nel corso di queste ultime indagini.

Le risultanze di esse sono state analiticamente esposte nella richiamata parte della sentenza ed in questa sede basta ricordare, per quanto concerne il Licciardello, che trattasi di conversazioni telefoniche intercorse tra costui, Giuseppe e Ferrera Antonino, Campanella Calogero, Aldo ed Ercolano Giuseppe e lo stesso Santapaola Benedetto nonche' fra il Licciardello ed il Capitano dei Carabinieri Guarrata ed altri interlocutori probabilmente anch'essi ufficiali di polizia giudiziaria.

Nel corso delle suddette intercettazioni e' stato possibile ascoltare vari commenti sui numerosi omicidi che all'epoca si verificavano a Catania e soprattutto le domande che il Licciardello rivolgeva in proposito agli aderenti al clan del Santapaola con i quali era in contatto, che si mostravano sempre alquanto riservati nelle risposte.

Sopravvenuto l'omicidio del Ferlito, il Licciardello, che aveva frequenti contatti col Cap. Guarrata e con altri investigatori e che,

comunque, ostentava di essere molto ben informato sul corso delle indagini, fornisce ai suoi interlocutori, ed almeno una volta allo stesso Santapaola, varie notizie sulla probabile emissione di provvedimenti a loro carico, alternativamente smentendole (Vol.34/R.f.066419; Vol.115/R f.086070, 086080).

Quindi, come e' stato, peraltro, ammesso dallo stesso imputato (cfr.telefonate tra il medesimo ed Ercolano Giuseppe - f.086078-086079 F.P.23 Agosto 1983), cerca di accreditare con gli investigatori l'assunto che il Ferlito sia stato fatto fuori dagli aderenti al suo stesso clan, indicando Pappalardo e Di Raimondo quali autori del predetto omicidio (f.086080 F.P. 23 Agosto 1983).

Ma non avendo questa tesi trovato successo presso i suoi interlocutori, il Licciardello finisce in talune conversazioni telefoniche per ammettere il ruolo del clan del Santapaola e riferire addirittura i rapporti di questo con i gruppi "vincenti" della mafia palermitana.

Quanto sopra emerge, oltre che dalle intercettazioni telefoniche espletate, anche dall'esame testimoniale del Guarrata (Vol.6/R.f.058866-058867; Vol.19/R.f.062503, 062506).

A tal fine, giova ricordare che il Guarrata ha precisato di aver avuto sempre la netta sensazione che gli associati del clan Santapaola fossero informati che Licciardello, in qualche modo, gli forniva delle informazioni, tant'è che aveva invitato l'imputato a fornirgli riscontri delle sue affermazioni.

L'imputato, per altro, nel corso dei suoi interrogatori (Vol.6/R.f.058978; Vol.34/R f.066410; Vol.61/R f.072237), dopo un iniziale atteggiamento negativo, si è reso conto, da individuo esperto ed intelligente, di correre il serio rischio di essere ritenuto un associato al clan Santapaola .

Si è, pertanto, dichiarato estraneo a tale organizzazione, sostenendo di essere soltanto un truffatore e di aver riferito al capitano Guarrata ed agli altri investigatori con cui era in contatto solo il frutto di sue deduzioni logiche e non già fatti riferitigli o considerazioni suggeritegli dal Campanella o dagli altri (Vol.115/R f.086070, 086078).

Il predetto ha anche riferito che i nomi dei palermitani e dei corleonesi implicati nell'omicidio del Ferlito e rivelati al Guarrata, sono

stati da lui inventati per assecondare l'idea del Guarrata che i Corleonesi non potevano essere estranei all'omicidio in questione (Vol.34/R f.066411).

Ed in realta' non si ritiene che a carico del Licciardello vi siano serie prove della sua appartenenza alla famiglia mafiosa di cui trattasi ed anzi, il riserbo con lui mostrato dagli aderenti al clan nel commentare i delitti che accadevano a Catania, la perfetta conoscenza che gli stessi avevano del fatto che egli era un informatore della Polizia ed il fatto che, alla fine, egli non abbia difficoltà a riferire agli inquirenti le responsabilita' del Santapaola nell'omicidio del Ferlito ed i rapporti del clan catanese coi palermitani, sono tutte circostanze che inducono a considerare la sua posizione come quella di abile doppiogiochista che cerca di trarre comunque profitto dai rapporti che contemporaneamente e' riuscito ad instaurare con gli ambienti malavitosi e con quelli investigativi.

Non v'e' dubbio tuttavia che, prestandosi, al fine di conquistare la fiducia del Santapaola (F.P. f.086079 23 Agosto 1983), ad accreditare presso gli organi inquirenti tesi depistanti in ordine all'omicidio del Ferlito e all'attivita' della

associazione mafiosa con la quale era in rapporti, egli abbia sostanzialmente aiutato i criminali a sottrarsi alle loro responsabilita' dopo che l'omicidio era stato commesso ed era iniziata la consumazione del reato di associazione per delinquere.

L'imputazione di associazione per delinquere contestatagli (capo 7) va modificata in favoreggiamento personale (art.378 C.P.), per avere, in Catania, dopo che il 16 giugno 1982 era stato commesso in Palermo l'omicidio di Ferlito Alfio ad opera tra gli altri degli appartenenti all'associazione per delinquere capeggiata da Santapaola Benedetto, aiutato costui e gli altri appartenenti alla associazione ad eludere le investigazioni dell'Autorita', cui forniva notizie false in ordine agli autori dell'omicidio ed alla attivita' dell'associazione.

Per quanto invece attiene al reato di ricettazione contestatogli (capo 451), la responsabilita' del Licciardello e' emersa dalle espletate intercettazioni telefoniche e dalle sue stesse ammissioni e per risponderne va rinviato a giudizio.



In particolare, ha dichiarato di aver compiuto numerose operazioni di mediazione e di vendita di merce varia - motociclette, pellicce, biancheria - di cui sapeva l'illecita provenienza (Vol....f.066413, 066415, 066417, 066419, 086058).

Ne va, quindi, a giudizio di questa Corte affermata la penale responsabilita' in ordine ai reati di cui ai capi 451 e 7 modificato nell'art.378 C.P. dell'epigrafe, unificati per continuazione sotto il profilo della medesimezza del disegno criminoso, e, valutati i criteri dell'art.133 C.P., e ritenuto piu' grave il reato di ricettazione continuata, appare adeguata alla personalita' del reo e alla gravita' dei fatti la pena di anni 4 di reclusione e 10 milioni di multa, cosi' determinata: pena base per 648 C.P. anni 3 di reclusione e L.6.000.000 di multa + art.81 cpv. C.P. anni 1 e 4.000.000 di multa = anni 4 di reclusione e L.10.000.000 di multa.

Poiche' esistono i presupposti di legge sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, ai sensi degli artt.6 e segg. D.P.R. 16 Dicembre 1986 N.865, vanno dichiarati condonati anni 2 e L.10.000.000 di multa.

Alla condanna consegue, per legge, l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

In considerazione della pericolosità sociale dell'imputato, a norma degli artt. 215, 217, 217, 230, 417 C.P., ne va disposta, a pena espiata, la sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad 1 anno.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali e di quelle relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

**Liistro Giovanni**

Liistro Giovanni e' stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di ricettazione continuata (capo 382).

In ordine a tale reato, si dichiara non doversi procedere per ostacolo di precedente giudicato costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 7 Maggio 1986, divenuta definitiva il 5 Aprile 1987.

### Lipari Giovanni

Lipari Giovanni e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati, di cui ai capi 1, 10, 13, 22, ascrittigli come in epigrafe. L'analisi delle risultanze processuali consente di pervenire all'affermazione della sua responsabilita' in ordine a tutti i delitti attribuitigli.

Invero, il Lipari e' stato indicato da Buscetta Tommaso quale "uomo d'onore" e vice capo della "famiglia" di Porta Nuova.

Ha riferito in particolare il Buscetta che quando Spadaro Tommaso, vice capo della "famiglia" di Porta Nuova, era stato dimesso dal carcere, Calo' Giuseppe, "capofamiglia", gli aveva tolto la suddetta qualifica, degradandolo a semplice "uomo d'onore", poiche' si era comportato scorrettamente nell'attivita' del contrabbando dei tabacchi. Il suo posto era stato preso da Lipari Giovanni, detto "u Tignusu", "uomo d'onore" sin da epoca anteriore al 1963, che in tale periodo esercitava l'attivita' di barbiere. Tornato nel 1980

il Buscetta a Palermo, la carica di vice capo della "famiglia" era ancora ricoperta dal Lipari, anche se il Calo', nei suoi incontri con Buscetta, gli aveva esplicitamente detto che doveva togliergliela, essendo il predetto una "nullita'", non in grado di assolvere le funzioni affidategli.

Il Buscetta apprendeva, poi, da Badalamenti Gaetano che la carica di vice capo di Porta Nuova era stata effettivamente tolta al Lipari ed affidata a Scrima Francesco (Vol.124 Bis ff.450173 - 450174) e procedeva quindi al riconoscimento fotografico dell'imputato (Vol.124 Bis f.450242).

Le dichiarazioni rese dal Buscetta, peraltro confermate al dibattimento, hanno trovato riscontro nelle affermazioni di Contorno Salvatore, che ha ribadito l'appartenenza dell'imputato alla "famiglia" di Porta Nuova (Vol.125 f.456539; 456711) e la sua frequentazione di personaggi legati a quest'ultima.

Ma ulteriore e dettagliata conferma dell'attivita' dell'imputato e' stata fornita da Anselmo Salvatore, il quale ha dichiarato che

nella zona di P.zza Ingastone, il controllo era esercitato dal Lipari e da Di Giacomo Giovanni. Essi erano pienamente "riusciti" sia nel traffico di droga che in altre attività illecite e tutti coloro che dovevano compiere delle gesta delittuose dovevano passare loro la preferenza. L'imputato e il Di Giacomo pretendevano poi favori o pagamenti in denaro o ricettavano personalmente la refurtiva. Lipari Giovanni, in particolare, e' stato indicato dall'Anselmo, come uno dei principali fornitori di droga, nella zona del quartiere Zisa-Danisinni ove egli aveva costruito anche un immobile. Con altri esponenti della cosca, l'imputato si riuniva al Bar d'Alba, ove vi era una continua processione di giovani, che confabulavano con tali soggetti e poi se ne andavano.

Il Lipari e' stato, infine, riconosciuto in fotografia da Melluso e da Coniglio.

Inoltre, l'imputato che esercitava sino al 1975 l'attività di barbiere, e' risultato proprietario di una villa con piscina in via Molara e di altri immobili, mentre la moglie che non ha grandi disponibilità economiche, possiede tre appartamenti, due magazzini ed un sotterraneo in via Mule'. Tale rilevante patrimonio e' stato acquisito dal

Lipari proprio in concomitanza con la cessazione della sua attivita' (Rapp. Mis. Prev. N.29/80 R.M.P.).

All'interrogatorio l'imputato si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere il Buscetta e di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa.

Cio' premesso, e' necessario rilevare che le circostanziate e concordi dichiarazioni di ben tre pentiti, unite ai riconoscimenti fotografici operati non solo da essi, ma anche da Melluso e da Coniglio; i particolari relativi al notevole patrimonio immobiliare accumulato dall'imputato, nonostante egli non svolga alcuna attivita' lavorativa; la frequentazione di personaggi di spicco delle cosche mafiose; sono tutti elementi che dimostrano con evidenza l'organico inserimento del Lipari nel sodalizio criminoso "Cosa Nostra" e di conseguenza la sua responsabilita' per i reati di cui al 416 e 416 Bis C.P.

Per quanto concerne i delitti di cui ai capi 13 e 22, appaiono abbastanza convincenti non solo gli indizi che scaturiscono dalle dichiarazioni di Anselmo, che ha definito l'imputato come "fornitore di droga" del quartiere Zisa-Danisinni, ma soprattutto l'ingiustificato arricchimento del

Lipari, proprio nel periodo di cessazione della sua modesta attivita' di barbiere, che puo' trovare origine solo negli ingenti profitti, ricavati con il traffico degli stupefacenti. Anche per tali reati, va ritenuta la sua responsabilita'. Il Lipari va pertanto dichiarato colpevole di tutti i reati, ascrittigli in epigrafe.

Per quanto concerne la determinazione della pena, deve rilevarsi che i reati ascritti all'imputato, rispettivamente ai capi 1-10 e 13-22, possono ritenersi avvinti dal vincolo della continuazione, essendo stati commessi in esecuzione di un medesimo progetto criminoso.

Cio' premesso ai fini dell'applicazione dell'art.81 cpv. C.P., il reato piu' grave tra quelli di cui ai capi 1-10, va identificato con l'associazione di tipo mafioso (art.416 Bis), mentre tra i delitti di cui ai capi 13-22, deve essere individuato nel traffico di stupefacenti (art.71 e 74 L.685/75).

Pertanto all'imputato va inflitta, per i reati di cui al 416 e 416 Bis C.P., unificati ex art.81, la pena di anni 8 di reclusione (p.b. per 416 Bis I e IV comma C.P. = a 5 anni di reclusione + aumento di un terzo per 416 Bis VI comma C.P. = anni 6 mesi 8 + mesi



4 per art.112 n.1 C.P. = anni 7 mesi 6 art.7 L.575/1965 = anni 7 mesi 6 + mesi 6 ex art.81 cpv. C.P. = anni 8 di reclusione).

Per i reati, invece, attribuitigli ai capi 13 e 22 della rubrica, unificati ex art.81, e previa esclusione delle aggravanti di cui al 74 n.5 e II comma, non essendo emersa alcuna prova della loro sussistenza, gli deve essere irrogata la pena di anni 10 e mesi 9 di reclusione e lire 118.000.000 di multa (p.b. anni 4 di reclusione e lire 45.000.000 di multa + un terzo 74 n.2 = anni 5 mesi 4 e lire 60.000.000 multa + un mezzo 74 II cpv. = anni 8 di reclusione e lire 90.000.000 di multa + 81 cpv. anni 1 di reclusione e lire 30.000.000 di multa = anni 9 di reclusione e lire 120.000.000 di multa).

La pena complessiva risultera' poi dall'applicazione del criterio del cumulo materiale di cui all'art.73 C.P., alle pene come sopra determinate.

L'imputato va quindi condannato alla pena complessiva di anni 17 (diciassette) di reclusione e lire 120.000.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Alla condanna, conseguono per legge, le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale, durante l'espiazione della pena.

In considerazione della sua pericolosità sociale, il Lipari deve essere sottoposto, a pena espiata, alle misure di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno e della libertà vigilata per un tempo non inferiore ai tre anni.

### Lipari Giuseppe

Lipari Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

La figura e l'attivita' di Lipari Giuseppe e' stata per la prima volta segnalata nel noto rapporto intestato a Greco Michele + 160 (vol. 1 f. 400292-400293), laddove l'imputato veniva indicato come un tecnico dipendente dell'A.N.A.S. particolarmente vicino a Riina Salvatore, elemento di spicco dei Corleonesi, assieme al quale avrebbe compiuto delle estorsioni.

A seguito di ulteriori indagini, concernenti le attivita' criminali dei Corleonesi nella zona di Carini, Cinisi e Terrasini - concluse con rapporto del 27-11-83 della Compagnia dei C.C. di Partinico (Vol. 1/T f. 152713 e ss.) - Lipari Giuseppe veniva indicato come uomo particolarmente vicino ad uno dei capi della "famiglia" di Corleone, il latitante Provenzano Bernardo, con il quale condivideva rilevanti interessi economici concernenti, in particolare, le attivita' delle societa' Medisud e Scientisud s.r.l..

Osservavano i militari che tali societa', aventi il medesimo oggetto sociale, erano state rispettivamente costituite - tra gli altri - da Provenzano Salvatore, fratello del citato Bernardo, e da Impastato Marianna, Lipari Arturo ed Agrusa Concetta, nell'ordine moglie, nipote e cognata di Lipari Giuseppe; ed avevano, fino al 1982, la stessa sede sociale, in questa via Alfredo Casella n. 7.

Veniva altresì segnalato che, nello stesso stabile di via Umberto Giordano n. 55, sede della Scientisud s.r.l. e, fino all'82, della "Residence di Capo S. Vito" s.r.l. (altra societa' facente capo al Lipari), uno degli appartamenti era di proprieta' di Palazzolo Saveria Benedetta, indicata come convivente "more uxorio" di Provenzano Bernardo, mentre, nello stesso stabile, il Lipari possedeva appartamenti monolocali (Vol. 8/T f. 160557).

Inoltre, con rapporto del 10-4-84 (Vol. 8/T f. 160 531 e ss.), il Nucleo Operativo dei C.C. di Palermo segnalava che, un'altra societa', la I.M.A. s.p.a., aveva come sede la gia' citata via Umberto Giordano n. 55, e come presidente del collegio

sindacale Cottone Salvatore, consulente delle societa' Medisud, Scientisud, Residence Capo San Vito e Costa Rossa, tutte facenti capo al Lipari.

Tale societa' nel 1982 trasferiva la sede sociale in via Alcide De Gasperi n. 53, dove si trovavano le sedi sociali della gia' citata "Residence Capo S. Vito", dell'"Arezzo Costruzioni", nonche' le abitazioni di Provenzano Salvatore - socio della Medisud e fratello di Provenzano Bernardo - e di Gariffo Carmelo, nipote dei citati Provenzano ed impiegato della Medisud e, spesso, reperibile presso la sede dell'IM.A. s.p.a. (Vol.8/T f. 160558).

Inoltre, da tutta una serie di intercettazioni telefoniche - di cui e' menzione nel citato rapporto (bob. 76 fot. 388 e 454) - effettuate sull'utenza intestata alla Medisud, emergeva che gli impiegati di quest'ultima chiamavano spesso la IM.A. s.p.a. per richiedere la presenza di Lipari Giuseppe, Gariffo Carmelo e D'Amico Vincenzo (Vol.8/T f. 160560).

Peraltro, che il Lipari fosse rintracciabile, evidentemente non per caso ed anche per affari rilevanti, presso i locali della IM.A., emergeva anche da altre intercettazioni telefoniche effettuate sull'utenza di quest'ultima societa'.

In tal senso risultava emblematica la chiamata di un impiegato di banca che forniva indicazioni per la definizione di un mutuo di ben 700.000.000 di lire in favore della "Residence di Capo S. Vito" s.r.l. (Vol.8/T f. 160633 e ss.).

Inoltre, emergeva un evidente collegamento tra la IM.A. e la Arezzo Costruzioni s.r.l., che avevano uffici attigui e la stessa utenza telefonica, come risultava dalle intercettazioni telefoniche effettuate nella sede dell'IM.A. (Vol.8/T f. 160585, 160635).

Nel citato rapporto venivano altresì evidenziati ulteriori collegamenti tra la Medisud ed altre società, quali la Polibar e La Biotecnica s.r.l. (Vol.8/T f. 160585, 160586).

Dalle intercettazioni eseguite sull'utenza della Medisud emergevano inoltre chiari collegamenti del Lipari con la Arezzo Costruzioni di cui si è detto (Vol.8/T f. 160590); nonché ulteriori indizi del coinvolgimento dell'imputato nelle attività della IM.A. s.p.a. (Vol.8/T f. 160591, 160583, 160594).

Da altre intercettazioni eseguite sull'utenza della "Residence Capo S. Vito" emergevano ulteriori collegamenti tra il Lipari e la Arezzo Costruzioni (Vol. 8/T f. 160638), atteso che nella

sede della prima veniva cercato l'amministratore unico della seconda.

Dall'espletata istruzione emergeva, poi, che il Lipari - dimessosi volontariamente dall'A.N.A.S., con decorrenza dall'1-3-83, per meglio seguire le sue attivita' imprenditoriali - intratteneva rapporti commerciali con la ICRE di Bagheria, di titolarita' dei noti Greco Leonardo e Gargano Antonino, anch'essi rivelatisi collegati col gruppo emergente dei "Corleonesi".

Inoltre, a seguito di una perquisizione domiciliare (Vol.1/T f. 152728), nei locali della "Sicilpali" s.r.l., di titolarita' di Cannella Tommaso, della "famiglia" di Prizzi, anch'essa alleata del gruppo dei "Corleonesi", veniva rinvenuta una rubrica telefonica nella quale era segnato il numero di un'utenza intestata a Lipari Giuseppe.

In codesta rubrica, sequestrata al Cannella, oltre al numero del Lipari, erano altresì segnate le utenze in uso a "prestigiosi" "uomini d'onore" in un modo o nell'altro legati ai "Corleonesi", tra i quali spiccavano, per quel che concerne il Lipari, quello di Colletti Carmelo (boss di Ribera ucciso il

30-7-83) - che, come si vedra', era in collegamento con l'imputato - e quello della gia' citata ICRE s.n.c. di Bagheria, facente capo a Greco Leonardo e Gargano Antonino.

Inoltre, anche nell'abitazione di Palazzolo Giacomo, funzionario del Banco di Sicilia ucciso il 22-11-83, veniva rinvenuta una rubrica telefonica con annotati i numeri di due utenze intestate al Lipari

Orbene, il complesso degli elementi esposti, evidenzia, a giudizio di questa Corte, un quadro probatorio gravemente indiziante a carico dell'imputato, circa la sua responsabilita' in ordine ai reati ascrittigli.

Infatti, alla luce di quanto esposto, emerge che il Lipari, contrariamente a quanto da lui sostenuto, gestiva rilevanti interessi economici nelle societa' di cui si e' detto, a prescindere dalla formale situazione azionaria delle stesse, che, del resto, facevano spesso capo ai suoi parenti piu' prossimi.

Ne', tantomeno, puo' negarsi che dette attivita' facevano capo, tra gli altri, anche al noto Provenzano Bernardo, attesa la sostanziale



unitarieta' con la quale le citate societa' venivano gestite (v. sopra intercettazioni telefoniche), e la significativa presenza del fratello Salvatore, e del nipote Gariffo Carmelo, il primo azionista ed il secondo impiegato della Medisud s.r.l. (Vol. 8/T f. 160531 e ss.; f. 160587).

E', quindi, di tutta evidenza che, sotto tale profilo, non colgono nel segno le argomentazioni esposte - anche con memorie scritte e copiosa documentazione a sostegno - dalla difesa, la quale, nella sostanza, ha sostenuto l'estraneita' del Lipari alle attivita' delle societa' di cui si e' detto.

Tuttavia, e' doveroso osservare che, gli innegabili elementi di comunanza di interessi economici emersi tra noti esponenti del gruppo dei "Corleonesi" ed il Lipari, non sono, di per se soli, sufficienti a fornire la piena prova dell'appartenenza di quest'ultimo all'associazione contestatagli.

In buona sostanza, se gli elementi a carico del Lipari si esaurissero esclusivamente in cio', ci si troverebbe, sul piano probatorio, di fronte ad un classico esempio di un imprenditore che si occupa dei propri affari in quell'area di contiguita' con le

attività di "Cosa Nostra", dov'è assai arduo distinguere "l'associato" dal semplice socio in affari, per convenienza o per forza.

Pertanto, affinché si possa considerare il Lipari un componente dell'associazione, è necessario rintracciare "altrove" ulteriori elementi probatori che, in un caso o nell'altro, offrano obiettivi riscontri che consentano di eliminare ogni incertezza sulla responsabilità dell'imputato.

Orbene, un primo riscontro della qualità di associato del Lipari lo si rinviene in tutta quella serie di circostanze già esposte che, in un modo o nell'altro, confermano che l'attività imprenditoriale da costui svolta era sempre collegata ai "Corleonesi".

In tal senso assai significativo risulta essere il già segnalato rinvenimento dei numeri di telefono del Lipari nelle rubriche telefoniche di Cannella Tommaso e di Palazzolo Giacomo; nonché il fatto, ammesso dallo stesso imputato, che egli si riforniva di materiale per costruzioni presso la ICRE di Bagheria, di titolarità del noto Greco Leonardo, anche per forniture di opere realizzate assai lontano da Bagheria e addirittura in altra provincia.

Inoltre, dall'espletata istruzione e' emerso che il Lipari Giuseppe aveva dato incarico al gia' citato nipote Lipari Arturo, di contattare il Prof. Provenzano Giuseppe, per trattare il prezzo di acquisto di un terreno di proprieta' dell'Ultragas, del valore di circa 1,6 miliardi di lire.

Orbene, non puo' non rilevarsi che il Provenzano Giuseppe e' procuratore dei beni di Palazzolo Saveria Benedetta, convivente di Provenzano Bernardo, e che la rilevanza dell'affare era certamente al di sopra delle possibilita' economiche di provenienza lecita del Lipari, il che rafforza la convinzione che quest'ultimo trattasse l'affare non soltanto per suo conto.

Cio' posto, va segnalato che tutti i protagonisti di tale vicenda, pur ammettendo l'esistenza di un contatto tra il Provenzano Salvatore ed il Lipari Arturo (nel corso del quale quest'ultimo ha dichiarato che l'affare interessava suo zio Giuseppe) hanno sostenuto che tutto si e' svolto per esclusiva iniziativa del Lipari Arturo.

Tuttavia, tali affermazioni sono smentite dal chiaro tenore di un'intercettazione telefonica effettuata sull'utenza della Medisud, dalla quale si ricava che il Lipari Arturo manifesta la necessita' di riferire su "una cosa" al Provenzano per incarico di altri (Vol.8/T f. 160589), e cioe' per conto dello zio Lipari Giuseppe; cosi' come da lui stesso riferito al Provenzano nel corso del citato incontro.

Ulteriori riscontri si traggono dalle dichiarazioni di Ventimiglia Antonio, il quale, fermato il 7-8-81 dalla Polizia di Stato, mentre tentava di esportare in Tunisia due autovetture Mercedes, ha sostenuto che tali automobili erano di pertinenza di Palazzolo Vito Roberto, il quale si era recato in Tunisia con i propri familiari a bordo di un'imbarcazione, partita dal Camping Nautico Z-10, unitamente "ad un ingegnere dell'ANAS a nome Lipari", titolare del natante (Vol.11/G f. 018914).

Orbene, sia il Ventimiglia che il Palazzolo - come si e' detto in altra parte di questa sentenza cui si fa rinvio - sono coinvolti nelle operazioni di riciclaggio internazionale di

danaro proveniente dal traffico di stupefacenti, di pertinenza delle "famiglie" legate ai "Corleonesi"; ed inoltre, il Ventimiglia risulta imputato dal Tribunale di Solingen dell'omicidio di Badalamenti Agostino (Vol.11/G f.018913), nipote di Badalamenti Gaetano, acerrimo avversario dei "Corleonesi" e dagli stessi "braccato" per ucciderlo.

Nondimeno, le dichiarazioni del Ventimiglia sono state contestate dalla difesa dell'imputato, la quale ha sostenuto che mai il Lipari e' stato proprietario di natanti di alcun genere.

Tuttavia, tali argomentazioni difensive sono smentite dal fatto che il Lipari risulta essere stato amministratore sino al 24/11/1983 ( e da tale data sostituito dalla moglie Impastato Marianna) della "TN Residence" S.p.A., gia' "Batticano Compagnia di Navigazione" S.p.A. (Vol.8/T f.160637).

Invero, la titolarita' di tale societa' rende probabile che il Lipari avesse nella sua disponibilita' il natante di cui parla il Ventimiglia.

Peraltro, i riferimenti offerti dal Ventimiglia sono quanto mai precisi, laddove si consideri che egli, oltre ad indicare esattamente il

Lipari come un ingegnere dell'ANAS - ed e' proprio con tale titolo che l'imputato era comunemente conosciuto - sostiene che il natante con a bordo il Palazzolo, il Lipari e le rispettive famiglie e' salpato dal Campeggio Z-10 che - e non puo' certo trattarsi di una coincidenza - e' di titolarita' della "Costa Rossa" S.p.A., di cui il Lipari era azionista (Vo. 8/T f.160640).

Inoltre, il collegamento tra il Lipari ed il Palazzolo Vito Roberto emerge anche aliunde, atteso che un assegno di L.6.000.000 tratto su un c/c del Banco di Roma, emesso dal Lipari e' stato negoziato proprio dal Palazzolo, come risulta dalla documentazione bancaria allegata in atti Vol.11/G/ f.0188993 e ss.); e considerato che in un rogito notarile (Vol.12/G f.019038 e ss.) - concernente un atto di vendita di un appezzamento di terreno sito in territorio di Terrasini - il Lipari ed il Palazzolo risultano essere parti contraenti.

Orbene, la rilevante quantita' di tali "contatti", ad avviso di questa Corte, non solo esclude che possa trattarsi di semplici coincidenze, ma, al contrario, rafforza la convinzione che il

Lipari, per evidenti ragioni, nell'esercizio delle sue attività imprenditoriali si muoveva nell'ambito del circuito economico facente capo a personaggi fedeli ai "Corleonesi".

Inoltre, il Lipari è stato indicato da Contorno Salvatore come un Geometra dell'A.N.A.S., noto nella sua "famiglia" per essere "nelle mani dei Corleonesi" (Vol.125 f.456583) nel cui interesse si occupava di tutte le pratiche concernenti Lavori Pubblici.

Il Contorno, dichiara di ignorare se il Lipari fosse o meno "uomo d'onore", ma ciò - oltre a confermare l'attendibilità del Contorno che riferisce con onestà solo quanto è a sua conoscenza - non è certo d'impedimento a considerarlo tale alla luce di tutti gli altri elementi esistenti a suo carico, considerato altresì che, come si è già detto, ben raramente gli appartenenti alla "famiglia" di Corleone rivelavano la loro qualità di "uomini d'onore" e che la presentazione avveniva soltanto nei casi strettamente necessari (vedi in proposito dichiarazioni Buscetta e Contorno).

Ulteriore riscontro è fornito dalle precise dichiarazioni di Bono Benedetta, amante del noto mafioso agrigentino Colletti Carmelo, ucciso a

Ribera il 30-7-1983, la quale ha riferito di frequenti riunioni di quest'ultimo, insieme ad altri associati, (tra cui il noto Brusca Bernardo, capo, in assenza di Salamone Antonino, della "famiglia" di S.Giuseppe Jato, anch'egli legatissimo a quella di Corleone, come gia' riferito sin dal lontano 1978 da Di Cristina Giuseppe) con il Lipari per questioni inerenti a Lavori Pubblici (Vol.166 f.486575-486576; Vol.79/RS. f.076857-076858).

Sotto tale profilo e' doveroso sottolineare che la Bono - che ha dimostrato di ben conoscere l'imputato fornendo parecchi particolari risultati esatti (V. interr. citati) - testimoniando delle numerose riunioni, cui il Lipari ha partecipato assieme al Colletti Carmelo - personaggio di non indifferente spessore - e ad altri "autorevoli" e "prestigiosi corleonesi", ha offerto valido riscontro atto a confermarne la qualita' di associato.

Invero non e' pensabile che il Lipari sarebbe stato ammesso a tali consessi se non fosse stato anch'egli un associato e, dunque un uomo pienamente affidabile.

Orbene, a giudizio di questa Corte, il complesso delle relazioni e degli interessi emersi tra il



Lipari e molti personaggi di primo piano facenti parte del gruppo alleato dei "Corleonesi", riscontrato dagli elementi di cui si e' detto, fornisce la piena prova, della qualita' di associato contestata all'imputato, il quale va ritenuto colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., ed unificati i reati contestati sotto il vincolo della continuazione, in quanto evidente espressione del medesimo disegno criminoso, si ritiene equo infliggere a Lipari Giuseppe la complessiva pena di anni sei di reclusione (pena base art.416 bis comma IV C.P. anni 4 di reclusione + art.416 bis comma VI C.P. anni 1 e mesi 4 di reclusione = anni 5 e mesi 4 di reclusione + art.112 N.1 C.P. mesi due di reclusione = anni 5 e mesi 6 di reclusione + art.81 cpv. C.P. mesi 6 di reclusione = anni 6 di reclusione).

A tale condanna segue, come per legge, l'inflizione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale, durante l'espiazione della pena, e l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per la durata di un anno; nonche' l'inflizione della misura di sicurezza

della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Infine, visto il D.P.R. 18-12-1981 N744, questa Corte, ritenuto che ne ricorrono le condizioni oggettive e soggettive, dichiara condonata la pena sopra inflitta a Lipari Giuseppe nella misura di mesi sei di reclusione.

Lo Cascio Gaspare (cl.1963)

Lo Cascio Gaspare e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai N.1,10,13 e 22 dell'epigrafe.

Gli esiti della compiuta formale istruzione non hanno consentito, relativamente ai reati attribuiti al Lo Cascio, di raggiungere quella pienezza di prova necessaria per la affermazione della penale responsabilita' della stesso.

Per quanto attiene, invero, all'affiliazione mafiosa dell'imputato, questa ha trovato riscontro esclusivamente nelle accuse di Contorno Salvatore, coimputato risolutosi a collaborare, come e' ben noto, con l'Autorita' Giudiziaria.

Ha riferito il Contorno, che il Lo Cascio e i suoi fratelli (per i quali si rinvia alle parti di

questo provvedimento agli stessi dedicate), gli vennero presentati dal loro cognato Zarcone Salvatore quali "uomini d'onore" inseriti ritualmente ed in modo organico in "Cosa Nostra".

L'imputato, sempre secondo Contorno (Vol.125 f.456678), avrebbe con i fratelli condotto in affitto un terreno di proprieta', significativamente, di Bontate Stefano.

Nel corso di un altro interrogatorio reso al G.I. di Palermo, lo stesso Contorno ha collocato "i tre figli di Lo Cascio Giovanni", ivi dunque compreso l'imputato, nella cosca mafiosa di Corso dei Mille, in compagnia - tra gli altri - del cugino Alfano Pietro (Vol.125 f.456534).

Per quanto poi concerne i reati da porsi in relazione con il traffico di stupefacenti (capi d'imputazione N.13 e 22), gli addebiti a carico del Lo Cascio consistono unicamente in elementi di ordine logico piu' che fattuale.

L'Autorita' Giudiziaria requirente ha infatti dedotto la compartecipazione dell'imputato agli illeciti traffici di droga, da due ordini di considerazioni.

La prima, concernente l'estrazione familiare di Lo Cascio, certamente significativa di precise connotazioni di carattere mafioso (cfr. la parte di questa sentenza dedicata al genitore Lo Cascio Giovanni), ipotizza la fisiologica partecipazione dello stesso alle illecite attività che di "Cosa Nostra" costituiscono le primarie fonti di introito.

La seconda, che a ben vedere è un corollario di quanto detto, si fonda sull'assunto - che nel corso di questo stesso procedimento ha, invero, conosciuto molteplici sostanziali conferme - in base al quale gli "uomini d'onore" delle cosche mafiose sono pressoché tutti coinvolti nel traffico di stupefacenti.

Orbene, pur dovendosi riconoscere una certa intrinseca validità alle esposte preposizioni accusatorie, questa Corte, anche per coerenza metodologica col criterio adottato (e giuridicamente corretto) di non esaltare il valore della chiamata di correo quando questa, come nel caso di specie, rimanga isolata, in assenza di altri e più consistenti manifestazioni della responsabilità dell'imputato, ha ritenuto di assolvere il Lo Cascio - da ogni imputazione per insufficienza di prove.

Lo Cascio Gaspare (cl.1942)

Lo Cascio Gaspare e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10), associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti (capo 13) e di traffico di stupefacenti (capo 22). L'analisi delle risultanze processuali consente di pervenire all'affermazione della sua responsabilita' penale, in ordine a tutti i delitti ascrittigli in epigrafe.

Esaminando in primo luogo la posizione dell'imputato in relazione ai reati di cui agli artt.416 e 416 Bis C.P., deve rilevarsi che sussistono, infatti, sufficienti prove della sua appartenenza all'Associazione criminale "Cosa Nostra".

Invero il Lo Cascio e' stato indicato da Calzetta Stefano, quale affiliato, insieme al fratello Giovanni Lo Cascio al gruppo mafioso degli Zanca, quest'ultimo organicamente inserito, come peraltro affermato da Buscetta Tommaso, nel sodalizio criminoso "Cosa Nostra".

Il Calzetta ha dichiarato (F.P. f.221040) di conoscere sia l'imputato che il fratello di Lo Cascio Giovanni e li ha definiti entrambi mafiosi pericolosi dello stesso livello degli Zanca, con i quali erano soliti riunirsi ed imponevano tangenti, ricattando le persone.

Il pentito Calzetta ha altresì precisato di aver notato sia l'imputato che il fratello partecipare ad una riunione a scopo di divertimento, che si tenne in un villino di Piano Stoppa (Gibilrossa) di proprietà di Marino Mannoia.

A tale riunione erano presenti molte persone gravitanti nei gruppi mafiosi allora emergenti, cosicché, ha concluso Calzetta, i Lo Cascio dovevano essere con certezza mafiosi di rango. (Vol.11 f.402906 - 402907).

Tali affermazioni, hanno trovato conferma, nelle dichiarazioni rese da Contorno, il quale nell'indicare gli "uomini d'onore" della "famiglia" di Corso dei Mille, ha incluso espressamente Lo Cascio Gaspare ed il fratello Lo Cascio Giovanni (Vol.125 f.456534 -456536), operando altresì il riconoscimento fotografico del primo (Vol.125 f.456604).

La conoscenza di tali dichiarazioni, in assenza di ulteriori elementi che ne contraddicano il contenuto, puo' ben ritenersi sintomatica della appartenenza dell'imputato all'associazione criminosa.

Tanto piu' che i rapporti particolarmente intensi esistenti tra l'imputato e qualificati esponenti del vertice mafioso, e di cui la partecipazione al convito, descritto da Calzetta, costituisce una evidente dimostrazione, non possono che avvalorare il convincimento che il Lo Cascio sia stato affiliato all'Associazione criminale, al perseguimento dei cui scopi collaborava, occupandosi, come riferisce Calzetta, della gestione del racket delle estorsioni, insieme agli Zanca.

Venendo alla trattazione dei delitti di cui ai capi 13 e 22, validi riscontri probatori sono emersi anche in tal caso, in ordine alla responsabilita' dell'imputato.

Infatti dalle dichiarazioni rese da Contorno Salvatore si evince che il Lo Cascio, unitamente a certo Russo Domenico, faceva la spola tra Palermo e Milano accompagnando carichi di agrumi e di frutta, che, invece, mascheravano l'invio



di partite di droga provenienti dalla raffineria dei Prestifilippo. Mentre il Russo si trovava a Milano, il Lo Cascio e Sanseverino Domenico, gli costruirono un edificio in Via Conte Federico ove egli al suo ritorno si installò, cominciando a gestire nelle vicinanze due negozi di frutta e verdura, di cui il primo, dopo che il precedente gestore era stato fatto "sloggiare, ed il secondo dopo aver acquistato alcuni magazzini siti in Via Panzera e costruiti da Lo Cascio.

Tali dichiarazioni sono da ritenere attendibili. A parte infatti la circostanza dimostrata, in altra sede, che Russo Domenico sia stato un importante trafficante di droga come lo descrive il Contorno e pertanto la collaborazione tra questi e l'imputato, non poteva che essere finalizzata al traffico degli stupefacenti; dalle indagini bancarie si rileva l'esistenza di un assegno tratto da Lo Cascio Gaspare sul C/C 1426996, in data 30.6.1982 e per un importo di £.3.596.400, all'ordine della Cava Valle Rena s.n.c. e negoziato da certo Caltagirone F. Pado per conto di una società l'I.C.R.E, controllata da Leonardo Greco, trafficante internazionale di droga. E' altamente probabile, che tale assegno si riferisca a proventi

derivanti dal traffico degli stupefacenti, cui il Lo Cascio partecipava.

Tali indizi permettono di affermare con sufficiente certezza che l'imputato, si sia dedicato in associazione a tali soggetti, al traffico di ingenti quantitativi di stupefacenti, che trasportava da Palermo a Milano, occultandoli in cassette di agrumi.

Esaminando a questo punto le argomentazioni invocate dalla difesa, a sostegno dell'innocenza dell'imputato, sia per i reati di cui ai capi 1 e 10 che per quelli di cui ai capi 13 e 22, non si può ritenere meritevoli di accoglimento.

A parte infatti l'irrilevanza delle sentenze assolutorie emesse nei confronti del Lo Cascio ed inerenti fatti, che non sono oggetto del presente procedimento, le considerazioni svolte circa l'attendibilità delle dichiarazioni dei singoli pentiti non convincono, in quanto ai fini di provare la colpevolezza dell'imputato, esse vanno lette, non in modo isolato, ma sistematicamente nelle loro reciproche integrazioni e in relazione anche ad altri elementi probatori, esistenti agli atti del processo, così come ha operato la Corte. Per quanto concerne i reati di cui ai capi 13 e 22, la circostanza che il

Lo Cascio, non abbia mai avuto la titolarita' di imprese di frutta e verdura, non e' concludente in quanto dall'attenta lettura delle dichiarazioni di Contorno, si evince che l'attivita' di copertura era svolta da Russo Domenico, il quale inizio' la gestione di negozi di frutta e verdura, certamente al fine di giustificare il trasporto di merce a Milano. Le circostanze addotte dalla difesa per dimostrare la liceita' del rapporto sottostante all'assegno tratto da Lo Cascio Gaspare sul proprio C/C e poi pervenuto alla I.C.R.E s.r.l., di cui e' socio Greco Leonardo appaiono frutto di un mero espediente difensivo diretto ad occultare la verita', ed organizzate in una ricostruzione dei fatti che pur presentando indubbia originalita', trascura di osservare che anche la I.C.R.E. s.r.l. di Greco Leonardo, costituiva con notevole probabilita', una delle tante attivita' di copertura del traffico di droga.

In conseguenza delle argomentazioni, sinora formulate, l'imputato va pertanto dichiarato colpevole di tutti i reati, attribuitigli in epigrafe.

In ordine alla determinazione della pena essa deve essere operata, considerando innanzitutto unificati per continuazione i reati, rispettivamente

ascrittigli ai capi 1 e 10 nonche' ai capi 13 e 22, poiche' gli stessi sono stati commessi con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso. Ritenuto pertanto che tra quelli di cui ai capi 1-10, il reato piu' grave e' quello previsto dal capo 10, la pena per tali delitti deve determinarsi avendo riguardo a quella di cui al 416 Bis. L'imputato va quindi condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, alla pena di anni 6 e mesi 3 di reclusione (p.b. per 416 Bis I° e IV° comma C.P. = quattro anni di reclusione + aumento di un terzo per 416 Bis VI° comma C.P. = anni 5 mesi 6 + mesi 2 per l'art.112 N.1 C.P. = anni 5 mesi 6 + mesi 3 art.7 L. N.575/1965 = anni 5 mesi 9 + mesi 6 reclusione art.81 cpv. = anni 6 mesi 3 reclusione.

Per quanto concerne i reati di cui ai capi 13 e 22, ritenuta piu' grave la violazione di cui al capo 22, la pena deve essere determinata escludendo preliminarmente le aggravanti di cui al 74 N.5 e II° comma, non essendo emersa alcuna prova della sussistenza e formulando il relativo calcolo secondo il seguente procedimento (p.b. anni 4 di reclusione e £.45.000.000 + 1/3 74 N.2 = anni 5 mesi 4 £.60.000.000 + 1/2 per 74 II° c.p.v. = anni 8 reclusione e lire 90.000.000 multa + 81 c.p.v. = anni 10 mesi 9 reclusione e lire 120.000.000 multa). Per tali reati

l'imputato va quindi condannato alla pena di anni 10 e mesi 9 di reclusione e lire 118.000.000 di multa.

Operato poi il cumulo materiale delle pene, stabilite per tutti i suddetti reati, il Lo Cascio, va conseguentemente condannato alla pena complessiva di anni 17 di reclusione e lire 120.000.000 di multa (anni 6 mesi 3 reclusione + anni 10 mesi 9 reclusione e lire 120.000.000 di multa), oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Alla pena così inflitta deve essere aggiunta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e quella legale durante l'espiazione della pena. L'imputato va poi sottoposto alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno e a quella della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. Ai sensi dell'art.6 e segg. D.P.R. n.865/1986, deve essere, infine, disposto il condono di mesi 6 di reclusione;

### Lo Cascio Giovanni

Lo Cascio Giovanni e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1-10-13-22.

L'analisi delle risultanze processuali, consente di pervenire all'affermazione della sua responsabilita', in ordine al reato di cui al capo 1.

Invero, da rapporto di P.G. del 13.7.1982 (Vol.3 f.400836) si evince che lo stesso era affiliato ai gruppi di mafia vincenti ed insieme al fratello Gaspare aveva assunto un ruolo preminente nelle organiizzazioni mafiose dominanti nella zona di Villagrazia.

Tuttavia, conferma di tali legami e' venuta in primo luogo dalle dichiarazioni di Stefano Calzetta, il quale ha rilevato che Giovanni e Gaspare Lo Cascio erano mafiosi "pericolosi" dello stesso livello degli "Zanca", con i quali si riunivano, di solito, al fine di imporre tangenti ai commercianti della zona.

Il pentito ha poi precisato di non ricordare specifici episodi sull'imputato, ma che comunque poteva essere certo che il medesimo ed il fratello, fossero mafiosi di rango, poiche' li vide partecipare ad una riunione a scopo di divertimento in un villino di Gibilrossa appartenente a Francesco Marino Mannoia.

A tale riunione parteciparono personaggi di spicco delle "famiglie" mafiose (Vol.11 f.402906 - 402907) ulteriore riscontro e' stato poi fornito da salvatore Contorno, che ha chiarito che entrambi i fratelli Lo Cascio sono uomini di onore della "famiglia" di Corso dei Mille, anzi di "Brancaccio", come rettificato in una successiva deposizione (Vol.125 f.456534).

Il Contorno ha anche riferito dei rapporti abbastanza intensi tra l'imputato e Domenico Sanseverino, un imprenditore edile coinvolto nell'organizzazione. Il Lo Cascio, si trovava con il Sanseverino in relazioni d'affari, avendo costruito insieme alcuni immobili alla Guadagna.

Pertanto i legami con il Sanseverino, hanno trovato conferma sia nel rapporto di P.G. che in indagini bancarie, riguardanti un vasto movimento di assegni tra il Sanseverino ed il fratello dell'imputato Gaspare Lo Cascio.

L'imputato, agli interrogatori resi in istruttoria e in dibattimento, si e' protestato innocente dei reati ascrittigli. Ha dichiarato di non avere partecipato ad alcuna riunione in ville di Gibilrossa e di non conoscere Zanca e Mannoia.

Per quanto concerne i rapporti con il Sanseverino, ha affermato che gli stessi si sono limitati all'acquisto di qualche immobile. - La ricognizione critica degli elementi a carico dell'imputato, permette di giungere alla conclusione che egli fosse un affiliato a "Cosa Nostra". Le dichiarazioni concordi dei pentiti, le notizie riferite nel rapporto di P.G. circa le frequentazioni con gli Zanca, gli intensi rapporti con Domenico Sanseverino, costituiscono indizi sufficienti a dimostrare certezza l'organico inserimento del Lo Cascio nella organizzazione mafiosa.

Le proteste di innocenza dell'imputato appaiono generiche e frutto di una mera esigenza difensiva, non sostenuta da valide argomentazioni.

L'imputato va quindi dichiarato colpevole del reato ascrittigli al capo 1 della rubrica. Va invece assolto per non avere commesso il fatto, dal reato di



cui al capo 10 (416 Bis) poiche' al momento dell'introduzione di tale fattispecie penale (22.9.1982). Si trovava gia' detenuto.

In relazione ai delitti di cui ai capi 13 e 22, gli elementi probatori acquisiti non appaiono sufficienti a suffragare un giudizio di responsabilita' dell'imputato. Infatti le dichiarazioni di Contorno circa il traffico di eroina organizzato tra Palermo e Milano, indicano il coinvolgimento specifico di Gaspare Lo Cascio, mentre la figura dell'imputato viene lasciata in ombra. Anche i rapporti bancari con il trafficante Leonardo Greco, riguardano Lo Cascio Gaspare e non Lo Cascio Giovanni. Se quindi rimane il dubbio che l'imputato, in quanto membro dell'organizzazione, abbia potuto collaborare a tali traffici, tuttavia in assenza di precisi riscontri, appare conforme a giustizia, assolverlo da tali imputazioni per insufficienza di prove.

In ordine alla determinazione della pena, deve tenersi conto degli aumenti conseguenti alle circostanze aggravanti di cui ai commi 4 e 5 del 416 C.P., avendo gli associati scorso in armi le campagne e le pubbliche vie ed essendosi associati in numero superiore a 10. Il Lo Cascio va, pertanto,

condannato alla pena di anni cinque di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare. A tale pena vanno aggiunte quelle accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena.

In considerazione della sua pericolosità sociale, lo stesso dovrà essere sottoposto, a pena espiata alle misure di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno e della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. Ai sensi dell'art.6 D.P.R. N.865/1986, va disposto, infine il condono di anni due di reclusione.

All'assoluzione dal reato di cui all'art.416 bis C.P. consegue la restituzione agli aventi diritto dei beni in sequestro.

Lo Cascio Giuseppe

Lo Cascio Giuseppe e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai N.1,10,13 e 22 dell'epigrafe.

Gli esiti della compiuta formale istruzione non hanno consentito, relativamente ai reati attribuiti al Lo Cascio, di raggiungere quella pienezza di prova necessaria per l'affermazione della penale responsabilita' della stesso.

Per quanto attiene, invero, all'affiliazione mafiosa dell'imputato, questa ha trovato riscontro esclusivamente nelle accuse di Contorno Salvatore, coimputato risolutosi a collaborare, come e' ben noto, con l'Autorita' Giudiziaria.

Ha riferito il Contorno, che il Lo Cascio e i suoi fratelli (per i quali si rinvia alle parti di

questo provvedimento agli stessi dedicate), gli vennero presentati dal loro cognato Zarcone Salvatore quali "uomini d'onore" inseriti ritualmente ed in modo organico in "Cosa Nostra".

L'imputato, sempre secondo Contorno (Vol.125 f.456678), avrebbe con i fratelli condotto in affitto un terreno di proprieta', significativamente, di Bontate Stefano.

Nel corso di un altro interrogatorio reso al G.I. di Palermo, lo stesso Contorno ha collocato "i tre figli di Lo Cascio Giovanni", ivi dunque compreso l'imputato, nella cosca mafiosa di Corso dei Mille, in compagnia - tra gli altri - del cugino Alfano Pietro (Vol.125 f.456534).

Per quanto poi concerne i reati da porsi in relazione con il traffico di stupefacenti (capi d'imputazione N.13 e 22), gli addebiti a carico del Lo Cascio consistono unicamente in elementi di ordine logico piu' che fattuale.

L'Autorita' Giudiziaria requirente ha infatti dedotto la compartecipazione dell'imputato agli illeciti traffici di droga da due ordini di considerazioni.

La prima, concernente l'estrazione familiare di Lo Cascio, certamente significativa di precise connotazioni di carattere mafioso (cfr. la parte di questa sentenza dedicata al genitore Lo Cascio Giovanni), ipotizza la fisiologica partecipazione dello stesso alle illecite attività che di "Cosa Nostra" costituiscono le primarie fonti di introito.

La seconda, che a ben vedere è un corollario di quanto detto, si fonda sull'assunto - che nel corso di questo stesso procedimento ha, invero, conosciuto molteplici sostanziali conferme - in base al quale gli "uomini d'onore" delle cosche mafiose sono pressoché tutti coinvolti nel traffico di stupefacenti.

Orbene, pur dovendosi riconoscere una certa intrinseca validità alle esposte proposizioni accusatorie, questa Corte, anche per coerenza metodologica col criterio adottato (e giuridicamente corretto) di non esaltare il valore della chiamata di correo quando questa, come nel caso di specie, rimanga isolata, in assenza di altri e più consistenti manifestazioni della responsabilità dell'imputato, ha ritenuto di assolvere il Lo Cascio - da ogni imputazione per insufficienza di prove.

**Lo Cascio Salvatore**

Lo Cascio Salvatore e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai N.1,10,13 e 22 dell'epigrafe.

Gli esiti della compiuta formale istruzione non hanno consentito, relativamente ai reati attribuiti al Lo Cascio, di raggiungere quella pienezza di prova necessaria per la affermazione della penale responsabilita' della stesso.

Per quanto attiene, invero, all'affiliazione mafiosa dell'imputato, questa ha trovato riscontro esclusivamente nelle accuse di Contorno Salvatore, coimputato risolutosi a collaborare, come e' ben noto, con l'Autorita' Giudiziaria.

Ha riferito il Contorno, che il Lo Cascio e i suoi fratelli (per i quali si rinvia alle parti di

questo provvedimento agli stessi dedicate), gli vennero presentati dal loro cognato Zarcone Salvatore quali "uomini d'onore" ritualmente organici a "Cosa Nostra".

L'imputato, sempre secondo Contorno (Vol.125 f.456678), avrebbe con i fratelli condotto in affitto un terreno di proprieta', significativamente, di Bontate Stefano.

Nel corso di un altro interrogatorio reso al G.I. di Palermo, lo stesso Contorno ha collocato "i tre figli di Lo Cascio Giovanni", ivi dunque compreso l'imputato, nella cosca mafiosa di Corso dei Mille, in compagnia - tra gli altri - del cugino Alfano Pietro (Vol.125 f.456534).

Per quanto poi concerne i reati da porsi in relazione con il traffico di stupefacenti (capi d'imputazione N.13 e 22), gli addebiti a carico del Lo Cascio consistono unicamente in elementi di ordine logico piu' che fattuale.

L'Autorita' Giudiziaria requirente ha infatti dedotto la compartecipazione dell'imputato agli illeciti traffici di droga da due ordini di considerazioni.

La prima, concernente l'estrazione familiare di Lo Cascio, certamente significativa di precise connotazioni di carattere mafioso (cfr. la parte di questa sentenza dedicata al genitore Lo Cascio Giovanni), ipotizza la fisiologica partecipazione dello stesso alle illecite attività che di "Cosa Nostra" costituiscono le primarie fonti di introito.

La seconda, che a ben vedere è un corollario di quanto detto, si fonda sull'assunto - che nel corso di questo stesso procedimento ha, invero, conosciuto molteplici sostanziali conferme - in base al quale gli "uomini d'onore" delle cosche mafiose sono pressoché tutti coinvolti nel traffico di stupefacenti.

Orbene, pur dovendosi riconoscere una certa intrinseca validità alle esposte proposizioni accusatorie, questa Corte, anche per coerenza metodologica col criterio adottato (e giuridicamente corretto) di non esaltare il valore della chiamata di correo quando questa, come nel caso di specie, rimanga isolata, in assenza di altri e più consistenti manifestazioni della responsabilità dell'imputato, ha ritenuto di assolvere il Lo Cascio - da ogni imputazione per insufficienza di prove.



### Lo Iacono Andrea

Lo Iacono Andrea e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10), nonche' di associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti (capo 13), e traffico di stupefacenti (capo 22).

Esaminando la posizione dell'imputato, in relazione ai reati di cui ai capi 1 e 10, si rileva la sussistenza a suo carico di sufficienti elementi probatori, per affermarne la responsabilita' penale.

Invero il Lo Iacono e stato indicato da Buscetta Tommaso quale "uomo d'onore" della "famiglia" di Brancaccio (Vol.124 f.450004 e 450152) e riconosciuto da questi in fotografia (Vol.124 Bis f.450242).

Le affermazioni di Buscetta, hanno poi trovato conferma nella deposizione di Contorno Salvatore (Vol.125 f.456570), il quale ha riferito che il Lo Iacono Andrea faceva parte della "famiglia" di Brancaccio, a differenza del fratello Lo Iacono Pietro, membro di quella di S. M. di Gesu'.

Ma ulteriore riprova dell'appartenenza dell'imputato all'associazione criminosa e' stata fornita da Buscetta Felicia, la quale ha dichiarato che il Lo Iacono Andrea, titolare di un negozio di biancheria ed abbigliamento nei pressi della stazione, presso il quale era stata mandata dal padre per acquistare il corredo di nozze, gli fornì in quell'occasione merce per un milione di lire, che nonostante ella avesse fatto pronteza di pagamento, il Lo Iacono non le consentì di pagare (Vol.134 f.459312-459313-459314).

Altri indizi si ricavano dall'inclusione dell'imputato in un elenco di invitati al matrimonio di Savoca Benedetta, figlia del "boss" di Brancaccio Savoca Giuseppe, con Corrao Attilio.

Tale elenco ritrovato durante una perquisizione nella abitazione di quest'ultimo, comprende il nome dell'imputato, insieme a personaggi di spicco del vertice mafioso quali il Greco, gli Spadaro, Casella Antonino, Di Salvo Nicola ed altri (rapporto di P.G. Vol.11 f.402960).

Ulteriori riscontri sono stati poi forniti dalle indagini bancarie, che hanno permesso di verificare

l'esistenza di rapporti tra il Lo Iacono e diversi personaggi mafiosi come Fazio Salvatore e Inchiappa G. Battista, della "famiglia" di Corso dei Mille, o Lupo Giuseppe prestanome di Marchese Filippo, ed altri.

Tali rapporti trovano dimostrazione in assegni, tratti da tali soggetti e pervenuti all'imputato.

Il Lo Iacono, interrogato in istruttoria, ha protestato la sua innocenza, dichiarando di non conoscere Buscetta.

Contestatogli il riconoscimento fotografico da parte di questi, ha affermato che essendo egli un commerciante con moltissimi clienti, il Buscetta lo avrebbe potuto conoscere per tale ragione.

Ha ammesso però di aver conosciuto Di Maggio Giuseppe e i nipoti di questo, Mafara Francesco e Mafara Salvatore, per questioni riguardanti il fidanzamento del figlio Antonino con la figlia del Di Maggio.

Ha, quindi, affermato di aver sentito nominare Savoca Giuseppe e Savoca Vincenzo ma di non conoscerli personalmente.

Ha concluso poi di aver avuto come clienti Alberti Gerlando Senior, cui forniva tessuti, nonché la famiglia Bontate che acquistava i

corredi presso il suo negozio ed infine i commercianti Lo Verde Giovanni ed i fratelli Milano.

Al dibattimento l'imputato negava di conoscere la Buscetta ed il padre di lei Buscetta Tommaso, nonché i Savoca.

Affermava di non essere mai stato invitato alle nozze di Corrao Attilio, che peraltro non conosceva.

Rilevava, altresì, di non conoscere Inchiappa e Fazio, emittenti degli assegni suindicati e che probabilmente i titoli gli erano stati girati dal fratello Lo Iacono Giovanni.

La ricognizione critica degli elementi probatori enunciati, permettere di concludere che l'imputato sia stato affiliato a "Cosa Nostra" ed in essa organicamente inserito tramite la "famiglia" mafiosa di Brancaccio.

Le dichiarazioni dei pentiti estremamente concordi e precise, unite ai riscontri derivanti dalla lista degli invitati al matrimonio Corrao-Savoca, nonché a quelli emersi dalle indagini bancarie, costituiscono indizi seri ed univoci della sussistenza di tale legame di appartenenza dell'imputato al sodalizio criminoso e pertanto della sua responsabilità penale.

L'imputato deve essere pertanto dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1 e 10 della rubrica.

In ordine ai delitti di cui ai capi 13 e 22, non sussistono, invece, sufficienti riscontri probatori, tali da giustificare l'affermazione della responsabilita' dell'imputato.

Invero l'unico elemento a sostegno dell'accusa sarebbe costituito da un assegno emesso nel 1979, dal figlio dell'imputato Lo Iacono Francesco, a favore di Barbarossa Nunzio, noto faccendiere alle dipendenze di Zaza Michele e di altri "bosses" mafiosi, implicati nel traffico di stupefacenti.

Tale indizio, se puo' lontanamente avvalorare la possibilita' che anche l'imputato sia stato coinvolto nel traffico di droga ed abbia utilizzato il figlio come prestanome, in carenza di altri elementi, non puo' suffragare con la certezza e l'univocita' richieste, un giudizio di responsabilita' del Lo Iacono.

Quest'ultimo va pertanto assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per insufficienza di prove.

Per la determinazione della pena in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10, deve considerarsi che tali condotte sono avvinte dal vincolo della continuazione, in quanto realizzate in esecuzione del medesimo progetto criminoso.

Ritenuto, pertanto, il reato piu' grave quello di cui all'art.416 Bis con le aggravanti di cui al IV e VI comma dello stesso articolo e del 112 N.1 C.P., l'imputato deve essere condannato ad anni 7 di reclusione (pena base art.416 Bis I e IV comma anni 4 di reclusione + un terzo per 416 Bis VI comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 per art.112 N.1 = anni 6 di reclusione + anno 1 per 81 cpv. = anni 7 di reclusione) nonche' al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Alla pena cosi' determinata vanno aggiunte le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena.

In considerazione della sua pericolosita' sociale, l'imputato, a pena espiata, va sottoposto alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per anni 1 ed alla liberta" vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Ai sensi dell'art.6 D.P.R. N.865/1986 deve essere disposto il condono di anno 1 di reclusione.

Lo Iacono Antonino

Lo Iacono Antonino e' stato rinviato a giudizio, per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 10) e di tipo mafioso (capo 10), nonche' per quelli di associazione p.d. finalizzata al traffico degli stupefacenti (capo 13) e di traffico di stupefacenti (capo 22), ascrittigli come in rubrica.

L'analisi degli elementi probatori, acquisiti a suo carico, consente di affermare la responsabilita' in ordine a tutti i reati attribuitigli.

Invero, l'imputato e' stato genericamente indicato da Contorno Salvatore, come appartenente alla "famiglia" di Brancaccio (un figlio di uno dei fratelli Lo Iacono, sposato con la figlia di Di Maggio Giuseppe) e riconosciuto quindi in fotografia, quale Lo Iacono Nino, genero di Di Maggio Giuseppe (Vol.125 f.456537 - 456604). Il "Pentito" ha poi riferito che l'imputato gli era stato presentato come "uomo d'onore" dallo zio Lo Iacono Pietro ed inoltre che lo  
s t e s s o s i



occupava attivamente del commercio di droga assieme a Savoca Pino ed al cognato Di Maggio Pietro, quest'ultimo arrestato a Terni perche' sorpreso in possesso di 1/2 Kg. di eroina. Contorno concludeva affermando che il Lo Iacono, dopo l'uccisione del suocero, avvenuta nel 1982, si era allontanato da Palermo.

Tali dichiarazioni sono da ritenersi attendibili, poiche' sufficientemente circostanziate e sorrette da adeguato riscontro, sia in ordine all'identita' dell'imputato che emerge non solo dal riconoscimento fotografico, ma anche dall'attenta verifica dei suddetti rapporti di parentela con esponenti qualificati dell'associazione mafiosa, sia dell'esatto riferimento all'arresto del cognato, Di Maggio Pietro, avvenuto in Terni. L'imputato ha dichiarato in sede di interrogatorio, reso in istruttoria e al dibattimento, di non conoscere il Contorno, ma tale affermazione appare di dubbia veridicita', stante la ricchezza di particolari, segnalati da quest'ultimo sul conto del Lo Iacono. Ma a dimostrare il pieno inserimento dell'imputato nell'organizzazione mafiosa intervengono, oltre alle proposizioni accusatorie del

Contorno, anche altri consistenti elementi, riguardanti i numerosi rapporti d'affari da lui intrattenuti con pericolosi e noti esponenti mafiosi.

Le espletate indagini di P.G. hanno, infatti, consentito di verificare la prestazione di una fideiussione da parte di Graviano Michele, oggetto di indagini per il riciclaggio di denaro proveniente da sequestri di persona ed ucciso nella guerra di mafia del 1982, a favore del Lo Iacono. (v. rapp. Squadra Mobile Vol.10 f.402682 e segg.).

Dagli accertamenti bancari eseguiti nei confronti dell'imputato e' emersa inoltre una fitta serie di assegni, che provano con chiarezza le sue sospette relazioni con personaggi dell'organizzazione.

Il Lo Iacono, infatti, ha ricevuto e negoziato l'assegno n.8657 del 30.4.79 per un importo di lire 1.200.000, emesso da D'Angelo Giuseppe all'ordine di una societa', "La Meccanica" s.r.l., appartenente alla moglie di Marchese Gregorio, ucciso a Bagheria, nel 1982. Ha inoltre negoziato l'assegno circ.460380902 del 29.4.1980, per un importo di lire 5.000.000 e diversi altri titoli di vario ammontare, richiesti dall'A.S.P.O., una associazione di imprenditori ortofrutticoli, alla

quale era interessato quale membro del Consiglio direttivo Greco Salvatore fu Giuseppe (7.7.1927). Un particolare significato assume poi un assegno circolare di lire 7.000.000 (01459369 2.2.78) negoziato dall'imputato ed emesso dalla Banca Popolare di Palazzolo, su richiesta di tale Pierani Romano. Quest'ultimo soggetto e' stato implicato in illeciti traffici e particolarmente nella richiesta di assegni circolari, poi consegnati ad esponenti di spicco della mafia. L'assegno in questione, negoziato dal Lo Iacono, e' compreso in una serie di titoli, per complessive lire 27.000.000, richiesti dal Pierani, il 16.11.1978, ed uno dei quali negoziato da Michele Greco.

A proposito del Pierani deve considerarsi che la G.d.F. lo ha indicato come individuo pericoloso, dedito allo smercio di sostanze stupefacenti, al contrabbando e ad ogni sorta di attivita' delinquenziale.

A conclusione di tale rassegna deve essere ricordato, per il suo rilevante valore probatorio, l'assegno di lire 10.000.000 (N.1404149 del 30.3.1982) emesso da Federico Domenico all'ordine di Sanseverino Domenico, il quale lo ha girato al Lo Iacono.

Quest'ultimo ed il Sanseverino sono stati soci sino alla fine del 1981, nella Societa' immobiliare "Orsa Maggiore", una delle tante attivita' imprenditoriali, esercitate dal Sanseverino, a copertura del riciclaggio del denaro proveniente dalle illecite attivita' delle cosche. Appare evidente come il suddetto assegno, peraltro del 1982, e quindi emesso in data successiva all'uscita del Lo Iacono dalla societa', possa rappresentare il compenso erogato all'imputato, per la partecipazione a qualche operazione illecita.

Le giustificazioni addotte in proposito dal Lo Iacono, il quale ha genericamente affermato che l'assegno poteva riferirsi, a delle operazioni di conguaglio per la cessazione della sua quota societaria, non escludono di per se' il suo coinvolgimento nei loschi traffici del Sanseverino poiche' pur essendo l'attivita' sociale esercitata quella edilizia, diversi erano gli autentici scopi per cui la societa' era stata costituita.

Per quanto concerne gli altri assegni l'imputato, piu' di una volta, ha disconosciuto la propria firma e cio' costituisce un espediente difensivo sicuramente privo di qualsiasi efficacia nel

confutare gli elementi posti a sostegno dell'accusa il Lo Iacono ha ammesso anche, nel corso dell'interrogatorio, i suoi rapporti con noti mafiosi come i Savoca, i Milano, Badalamenti Salvatore ed i fratelli Marsalone, adducendo che tale conoscenza era frutto di rapporti commerciali con gli stessi. Tuttavia data l'ampiezza di tali conoscenze nell'ambito dell'associazione, appare verosimile che le stesse derivino da un vincolo di natura diversa rispetto ai semplici rapporti commerciali e cioe' dall'affiliazione a " Cosa Nostra".

Posto cio', la ricognizione critica di elementi, quali quelli sinora indicati, riassumibili nelle attendibili dichiarazioni del Contorno, nella conoscenza di numerosi esponenti di spicco dell'organizzazione e nei frequenti rapporti d'affari con essi, chiaramente evidenziati dalle indagini bancarie, consentono di affermare con apprezzabile certezza che il Lo Iacono fosse organicamente inserito nel sodalizio criminoso e che pertanto vada dichiarato responsabile dei delitti di cui ai capi 1 e 10. In merito alla sua responsabilita' per i reati di cui ai capi 13 e 22, deve evidenziarsi come questa sia provata da sufficienti riscontri probatori.

Infatti il Contorno ha dichiarato che l'imputato si dedicava attivamente traffico della droga insieme al cognato Di Maggio Pietro ed a Savoca Pino. Il Di Maggio peraltro venne arrestato nel 1981 a Terni e recluso, secondo le affermazioni del Lo Iacono, a Palermo dal 1982 al 1984. Il "pentito" ha anche affermato che l'imputato si sarebbe allontanato da Palermo, nel 1982, dopo la morte del suocero e cio' ha trovato conferma nel suo arresto, avvenuto in Rimini nel 1985, ove fu sorpreso insieme al cognato, in casa della suocera (243139).

Rileva la Corte a tal proposito che le dichiarazioni rese dall'imputato in ordine alla sua permanenza a Palermo per i colloqui con il cognato, non escludono che egli se ne potesse allontanare, quando cio' appariva necessario alla gestione del traffico degli stupefacenti, poiche' i colloqui con i detenuti non sono quotidiani ma di massima settimanali. Le testimonianze di Fazio Correnti Giuseppina e di Giacco Vincenzo, non sono risolutive ai fini di confermare tale assunto difensivo dell'imputato.

La prima teste, dato il rapporto di lavoro con l'impresa del Lo Iacono, difficilmente lo avrebbe smentito, mentre il farmacista Giacco, pur avendo incontrato l'imputato, con notevole frequenza, non poteva certo essere al corrente di tutti i suoi movimenti, specie se relativi ad un periodo, antecedente di oltre due anni, alla sua deposizione testimoniale. Ma il coinvolgimento del Lo Iacono nel traffico degli stupefacenti e' provato dai suoi rapporti con il Pievani Romano, indicato dalla G.d.F. come dedito allo smercio di droga, e dal quale l'imputato ha ricevuto l'assegno circolare (01459369), negoziato il 16.11.78, che probabilmente costituiva il corrispettivo della partecipazione al traffico.

Anche se l'assegno si riferisce al 1978 (anno in cui peraltro il Di Maggio, cognato dell'imputato, era ancora libero e quindi poteva dedicarsi, con maggiore efficacia al traffico insieme al Lo Iacono), tuttavia rappresenta una apprezzabile conferma delle dichiarazioni di Contorno, circa l'attivita' esercitata dallo stesso Lo Iacono, nell'ambito del commercio degli stupefacenti.

Pertanto, l'imputato deve essere dichiarato colpevole, altresì, dei reati di cui ai capi 13 e 22.

In ordine alla determinazione della pena, deve rilevarsi che i delitti di cui ai capi 1 e 10, sono da ritenersi avvinti tra loro dal vincolo della continuazione, poiche' commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso. Analoga considerazione va formulata per i reati previsti ai capi 13 e 22).

Posto, pertanto, che i reati piu' gravi sono rispettivamente quelli di cui ai capi 10 e 22 della rubrica, la pena dovra' ex art.81 cpv., stabilirsi in base a quella prevista per questi ultimi.

Cio' premesso, per i delitti di cui ai capi 1 e 10, il Lo Iacono va condannato alla pena unica di anni sette di reclusione (p.b. 416 Bis = anni 6 recl.+ mesi 2 + mesi 10 art.81 cpv. = anni 7 recl.).

Per i delitti di cui ai capi 13 e 22, escluse le aggravanti di cui all'art.74 N.5 e 2°cpv. L.685/75 non ricorrendone i presupposti, l'imputato deve essere condannato alla pena unica di anni 10 di reclusione e lire 120.000.000 di multa. (p.b. artt.71 e 74 N.2 e 1° cpv. anni 4 e lire 45. milioni + un terzo 74 N.2 = anni 5 mesi 4 e lire 60 milioni di multa + un mezzo art.74 1° cpv = anni 8 e lire 90.000.000 di multa + 81 cpv. = anni 10 e lire 120.000.000 di multa).



Poiche' ai sensi dell'art.73 C.P., in tali pene deve essere operato il cumulo materiale, il Lo Iacono va condannato, in virtu' di cio', alla pena complessiva di anni 17 di reclusione e lire 120.000.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Alla condanna conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale, durante l'espiazione della pena. In considerazione della sua pericolosita' sociale, il Lo Iacono va sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro, per la durata di un anno ed a quella della liberta' vigilata, per un tempo non inferiore a tre anni.

Ai sensi dell'art.6 D.P.R. 16.12.1986 N.865, va disposto il condono di anno 1 di reclusione.

### Lo Iacono Giovanni

Lo Iacono Giovanni e' stato rinviato a giudizio, per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22.

La ricognizione critica degli elementi di prova, emersi a suo carico, giustifica l'affermazione della sua responsabilita' penale, per i delitti di associazione per delinquere (capo 1) e associazione per delinquere di tipo mafioso (capo 10).

Invero, l'imputato e' stato indicato da Buscetta Tommaso, come il terzo dei fratelli Lo Iacono, appartenente alla famiglia di Corso dei Mille (Vol.124 Bis f.450153-450154).

Tale dichiarazione ha trovato conferma nelle rivelazioni di Contorno Salvatore, il quale, dopo avere parlato dei fratelli, Lo Iacono Pietro e Lo Iacono Andrea, segnalandone la "famiglia" di appartenenza, ha concluso affermando che vi era inoltre un terzo fratello, Lo Iacono Giovanni, anch'egli qualificato come "uomo d'onore, di cui pero' non conosceva la "famiglia" mafiosa d'inserimento.

Precisava che il figlio di quest'ultimo, genero di Di Maggio Giuseppe, era anch'egli "uomo d'onore" (Vol.125 f.456570).

Tali frequenti richiami a relazioni di parentela, sottoposti ad attenta verifica, hanno permesso di identificare il soggetto, indicato nelle dichiarazioni dei "pentiti", con l'imputato.

Inoltre, adeguati riscontri, sull'appartenenza del Lo Iacono a "Cosa Nostra", sono stati forniti dalle indagini bancarie.

E' emerso, infatti, che Fazio Salvatore e Inchiappa G.Battista, noti mafiosi della cosca di Corso dei Mille, hanno emesso, nel 1980, numerosi assegni, pervenuti all'imputato, mediante il fratello Lo Iacono Andrea, e cio' costituisce una chiara conferma dei legami del Lo Iacono con l'organizzazione criminosa.

L'imputato, sia negli interrogatori che in un memoriale inviato alla Corte, ha protestato la sua innocenza, asserendo di non conoscere Buscetta e Contorno e precisando i suoi rapporti di esclusiva natura commerciale con i propri fratelli, Lo Iacono Pietro e Lo Iacono Andrea.

In ordine agli assegni di cui alle indagini bancarie, ha precisato che quelli contestatigli da

Fazio Salvatore avevano come causale alcuni acquisti di marce, effettuati da questi, nel suo negozio.

Le difese dell'imputato appaiono, a giudizio della Corte, inidonee ad inficiare riscontri precisi e circostanziati quali quelli emersi dalle dichiarazioni dei "pentiti" e dagli accertamenti bancari.

Tali elementi dimostrano univocamente l'inserimento del Lo Iacono nell'associazione criminale, di cui, peraltro, erano esponenti di spicco i suoi fratelli e conseguentemente la sua responsabilita' per i delitti di cui ai capi 1 e 10.

Per quanto concerne i reati connessi al traffico degli stupefacenti, deve rilevarsi che non sussistono elementi sufficienti atti a sostenere un giudizio di responsabilita'.

Se, infatti, l'appartenenza dell'imputato alla "famiglia" di Corso dei Mille e lo svolgimento da parte di quest'ultima di un'intensa attivita' nel traffico di droga sono per se' un indice del coinvolgimento del Lo Iacono in tale commercio; la mancanza di episodi specifici, che avvalorino con maggiore efficacia tale ultima ipotesi, non consente di pervenire con la necessaria sicurezza all'affermazione della colpevolezza dell'imputato.

Lo stesso deve essere, pertanto assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22, per insufficienza di prove.

Per la determinazione della pena, deve precisarsi che i reati previsti dai capi 1 e 10, sono avvinti dalla continuazione, perche' commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

Pertanto, ritenuto piu' grave il reato di cui all'art.416 Bis, il Lo Iacono va condannato, ex art.81 C.P., alla pena unica di anni 7 di reclusione (pena base art.416 Bis = anni 6 di reclusione + mesi 2 per art.112 N.1 C.P. = anni 6 e mesi 2 + mesi 10 per art.81 cpv. = anni 7 di reclusione), oltre al pagamento delle spese processuali.

Alla condanna conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena.

In considerazione del notevole livello di pericolosita' sociale manifestato dall'imputato, questi va sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza dell'assegnazione di una casa di lavoro per la durata di un anno ed a quella della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Ai sensi dell'art.6 e segg. D.P.R. 685/1986, va disposto il condono di anni 1 di reclusione.

**Lo Iacono Pietro**

Lo Iacono Pietro e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 14, 22, nonche' per quelli indicati ai capi da 81 a 89, da 91 a 105, da 115 a 123, da 131 a 133, da 135 a 140 da 145 a 151, da 169 a 172, ascrittigli come in epigrafe.

In questa sede verra' esaminata la posizione dell'imputato in ordine ai reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso (capi 1 e 10) e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di traffico di stupefacenti (capi 13 e 22).

Per gli altri reati si rinvia, invece, alla parte della sentenza che se ne occupa.

L'analisi delle risultanze processuali giustifica pienamente l'affermazione della responsabilita' dell'imputato, per i reati, oggetto della presente trattazione.

Lo Iacono Pietro e' stato indicato da Calzetta Stefano come il capo

dell'organizzazione criminosa che controllava la zona circostante la stazione centrale, ivi compresa via Roma, via Lincoln e via Maqueda (Vol.11 f.402853).

Il Calzetta ha proseguito definendo l'imputato come boss dello stesso calibro degli Spadaro (Vol.11 f.402879) ed ha precisato di conoscerlo personalmente perche' in qualche occasione lo aveva visto da Carmelo Zanca, il quale faceva recuperare all'imputato refurtive che a questi interessavano, dato che il Lo Iacono, che presiedeva al racket del "pizzo" nella zona della stazione, doveva tenere i commercianti di tale luogo, indenni dai furti (Vol.11 f.402895).

In un'occasione, addirittura, l'imputato richiese l'intervento di Vernengo Pietro per identificare gli autori di un furto nella sua zona e per ottenere il recupero della merce sottratta (F.P. di Calzetta f.221047).

Il "pentito" ha, quindi, riferito che i buoni rapporti con gli Zanca furono cementati da un convito organizzato dal Lo Iacono, presso il noto locale "Sir John" (per l'occasione chiuso al pubblico) allietato dai comici Franchi Franco e Ingrassia Ciccio (Vol.11 f. 402895).

Il Calzetta ha, inoltre, precisato che l'imputato aveva come principale collaboratore Lo Verde Giovanni e come persone di fiducia Di Pasquale Giovanni, Corona Orazio, Mistretta Rosario (Vol.11 f.402854).

Tali dichiarazioni hanno trovato puntuale riscontro.

In merito al rapporto con Lo Verde, deve rilevarsi che non solo l'imputato ha ammesso di esserne stato il padrino di cresima, ma i due sono stati sorpresi il 19 ottobre 1981, a seguito di una irruzione della Polizia in una villa di via Valenza, mentre partecipavano ad una riunione con appartenenti di primo piano dell'associazione criminosa come Capizzi Benedetto, Vernengo Ruggero, Gambino Giuseppe, Pullara' Giovan Battista ed altri.

Per tale episodio, emblematico del ruolo esercitato dal Lo Iacono, specie se si pensa che l'incontro era finalizzato a mettere a punto le successive strategie della c.d. "guerra di mafia", nell'organizzazione criminale, sono stati entrambi condannati dalla Corte di Appello di Palermo (Vol.210 f.505743).



La collaborazione con Di Pasquale, Corona e Mistretta, e' stata confermata dal teste Bruno Felice il quale ha dichiarato di aver saputo che gli stessi erano vicini al Lo Iacono (Vol.90 f.440778)

Un altro teste Federico Antonino, ha invece segnalato l'intervento autorevole di questi su Vaglica Salvatore, perche' non frequentasse amicizie pericolose (Vol.... f.437598).

Ulteriori elementi probatori, in ordine alla posizione dell'imputato in "Cosa Nostra", sono stati forniti da Buscetta Tommaso (Vol.124 f.450252; 450001; 450004; 450042; 450048; 450049; 450098; 450099; Vol 124 bis f.450135; 450136; 450150; 450151; 450152; 450158; 450241).

Quest'ultimo ha narrato che il Lo Iacono, vicario di Bontate Stefano nella "famiglia" di S.Maria di Gesu', assunse, dopo l'uccisione del suo capo, la "reggenza" insieme ad uno dei Pullara'.

Ha riferito il "pentito" che fu proprio l'imputato a recarsi in visita da Bontate, per gli auguri di compleanno, e ad avvertire i killers, tramite Lucchese Giuseppe, della prossima uscita del boss.

Dopo l'uccisione di questi, il Lo Iacono organizzò un incontro con Teresi Girolamo e i due D'Agostino per discutere dei problemi sorti, a causa della morte del Bontate.

Da tale incontro solo uno dei D'Agostino si salvò, per non avere accettato l'invito, mentre gli altri due partecipanti non tornarono vivi.

Il contrasto tra Lo Iacono e Bontate Stefano era nato a causa della posizione dell'imputato, che aveva preso le difese di Bontate Giovanni nei dissidi con il fratello.

Le notizie fornite dal Buscetta sono attendibili, in considerazione della sua salda amicizia con Bontate, che con lui si confidava, e degli ottimi rapporti con lo stesso imputato, testimoniati dal fatto che questi non pretese pagamento per un corredo acquistato dalla figlia del "pentito" (in quel periodo, detenuto), prossima alle nozze.

Tale episodio è confermato da Buscetta Felicia, nella sua deposizione al G.I. (Vol.134 f.459312 e segg.).

La conferma delle affermazioni del Buscetta è venuta dalle rivelazioni di Contorno Salvatore,

appartenente alla "famiglia" di S.Maria di Gesu', il quale oltre a ribadire il ruolo di "reggente" della cosca, assunto dal Lo Iacono (Vol.125 f.456550), ha rivelato le confidenze fattegli dall'imputato durante un incontro con lui avuto nel carcere di Ascoli Piceno.

Tale incontro, dettagliatamente descritto dal Contorno, appare verosimile tenuto conto della documentazione pervenuta dal suddetto penitenziario, che attesta che i due consumarono un pasto insieme, il 26 giugno 1984 (Vol.19/G f.023967).

In tale occasione l'imputato riferi' al "pentito" di non aver potuto far nulla per Teresi Girolamo, poiche' questi, incontrandosi con Inzerilo Salvatore, non dava piu' affidamento (Vol.125 f.456651).

L'appartenenza del Lo Iacono ai vertici di "Cosa Nostra" anche dopo il suo arresto, ed all'interno della struttura carceraria, e' stata affermata da Coniglio Salvatore il quale ha riferito che l'imputato veniva additato da tutti i mafiosi reclusi come l'"uomo della pace", incaricato di dirimere eventuali conflitti tra le cosche e di tenere addirittura i contatti con i "bosses" americani.

Il Lo Iacono godeva di ampia liberta' di movimenti e cosi' pure Bontate Giovanni, divenuto suo figlioccio durante la detenzione.

Il Coniglio ha dichiarato che i particolari gli sono stati narrati da un altro detenuto Fasone Mimmo, che faceva il barbiere alla VIII<sup>a</sup> sezione.

Quest'ultimo al dibattimento ha negato di conoscere il Coniglio, ma cio' appare facilmente comprensibile, dato che all'interno del carcere la vendetta nei suoi confronti sarebbe stata spietata.

Tuttavia, le affermazioni del Coniglio appaiono ugualmente fondate, per via del riscontro loro fornito da Anselmo Salvatore, il quale ha riferito che Lo Iacono Pietro svolgeva all'Ucciardone le funzioni di "paciere", tenendo a bada le sezioni e riducendo alla ragione i giovani piu' turbolenti" (Vol.134 f.459492).

Alla luce di quanto sinora esposto ed in particolare delle concordanti dichiarazioni dei numerosi testi d'accusa, tutte precise, circostanziate, univoche nel tratteggiare il ruolo di spicco esercitato dal Lo Iacono nell'organizzazione criminale, appare evidente la responsabilita' dell'imputato pe i delitti di cui ai capi 1 e 10.

Le proteste di innocenza del Lo Iacono, sia in istruttoria che all'interrogatorio dibattimentale, i pretesti da egli addotti a giustificazione dei rapporti con personaggi notoriamente mafiosi, la pertinace negazione di conoscere alcuni di essi, costituiscono mero espediente difensivo diretto ad occultare la verita'.

Ne' convincono le argomentazioni della difesa, dirette a screditare l'attendibilita' dei pentiti, che nel caso in esame sono numerosi ed esprimono versioni pressocche' concordanti e di difficile confutazione.

Venendo adesso all'analisi della posizione dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi 13 e 22, deve evidenziarsi come anche riguardo a tali imputazioni, la sua responsabilita' emerga nettamente.

Invero, a parte l'accertata preminenza in una "famiglia" mafiosa, il cui coinvolgimento nel traffico degli stupefacenti e' ben noto, (Vol....f.450252); e' stato lo stesso Buscetta Tommaso ad indicare il Lo Iacono, come uno dei piu' attivi trafficanti di eroina (Vol.... f.450252).

Tali dichiarazioni sono state ulteriormente suffragate dagli esiti degli accertamenti bancari, che hanno posto in rilievo i rapporti tra l'imputato e noti trafficanti come Barbarossa Nunzio ed Enea Antonio.

Gli elementi probatori indicati, consentono quindi di affermare con certezza la responsabilita' dell'imputato, anche per tali reati.

Per quanto concerne la determinazione della pena, si rileva che i reati di cui ai capi 1 e 10, sono da ritenersi avvinti tra loro dal vincolo della continuazione, poiche' commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

Analoga considerazione va formulata per i reati di cui ai capi 13 e 22.

Posto, pertanto, che i reati piu' gravi sono rispettivamente quelli di cui ai capi 10 e 22 della rubrica, la pena dovra', ex art.81 cpv., stabilirsi in base a quella prevista per questi ultimi.

Cio' premesso, per i delitti di cui ai capi 1 e 10, il Lo Iacono, ritenute sussistenti le circostanze aggravanti di cui all'art.416 Bis II comma, IV e VI comma, C.P. e quella di cui all'art.7 L.575/1965; va condannato alla pena unica di anni 8 di reclusione (pena base per art.416 Bis I e IV comma, anni 5 di reclusione + un terzo per VI comma = anni 6 e mesi 8 + mesi 2 per art.112 N.1, C.P. = anni 6 e mesi 10 + mesi 2 ex art.7 L.575/65 = anni 7 + anni 1 per art.81 cpv. = anni 8 di reclusione).

Per i delitti di cui ai capi 13 e 22, escluse le aggravanti di cui all'art.74 N.5 e II cpv. L.685/75, non ricorrendone i presupposti, l'imputato deve essere condannato alla pena unica di anni 10 di reclusione e lire 160.000.000 di multa (pena base artt.71 e 74 N.2 e I cpv. = anni 4 e lire 60 milioni di multa + un terzo art.74 N.2 = anni 5 e mesi 4 e lire 80 milioni di multa + un mezzo art. 74 I cpv. = anni 8 e lire 120 milioni di multa + art.81 cpv. = anni 10 e lire 160 milioni di multa).

Poiche', ai sensi dell'art.73 C.P., su tali pene deve essere operato il cumulo materiale, il Lo Iacono va condannato, in virtu' di cio', alla pena complessiva di anni 18 di reclusione e lire 160 milioni di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Alla condanna conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale, durante l'espiazione della pena.

In considerazione della sua pericolosita' sociale, il condannato va sottoposto, a pena espiata, alle misure di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno e della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Per quanto concerne gli altri reati di omicidio contestati all'imputato il predetto va assolto dai capi N.81, 82, 89, 91, 101, 102, 103, 104 e 105, per insufficienza di prove.



Lombardo Giovanni

Lombardo Giovanni e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai numeri 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

L'appartenenza dell'imputato all'associazione mafiosa e il suo inserimento nel traffico della droga sono stati affermati da Contorno Salvatore, che ha indicato il Lombardo, cognato dei Buffa per averne sposato una sorella, come legato alla "famiglia" di Ciaculli e titolare di una cartolibreria nella locale via dei Picciotti, nei pressi del bar gestito dai cognati (Vol.125 f.455663).

Dello stesso Lombardo, Calzetta Stefano ha riferito che egli forma con i Buffa un unico gruppo, facente capo a Zanca Carmelo, di cui l'imputato e' pure cognato.

Gli accertamenti bancari hanno confermato l'esistenza di rapporti non solo familiari, ma anche di natura patrimoniale con i cognati Buffa e Zanca.

Probanti in tal senso sono gli assegni tratti dal Lombardo sul proprio conto corrente presso la Cassa di Risparmio succ.24 di Palermo a favore degli stessi.

Tali assegni sono stati, tuttavia, giustificati dall'imputato sulla base di generiche difficoltà economiche.

Ulteriore riscontro dei rapporti con Zanca Carmelo e' costituito da un assegno di 5 milioni emesso dallo stesso Zanca il 20 giugno 1979 (Vol.137/R f.093929), assegno, che per entita' e data non e' riconducibile al prestito che l'imputato ha affermato in dibattimento di avere ottenuto dal cognato.

Un altro assegno (Vol.16/G f.021855) di lire 10 milioni risulta emesso dal coimputato Russo Domenico a favore del Lombardo ed altro ancora dall'amministratore unico della "Lara Costruzioni s.p.a." (Vol.16/G f.021884),, Muratore Salvatore, imputato di appartenenza ad associazione mafiosa nello stralcio di questo procedimento.

Numerosi assegni, inoltre, sono stati tratti dal Lombardo sul suo conto corrente a favore di Federico Domenico, Oliveri Giovanni, socio di Buffa Vincenzo e, infine, di Tinnirello Gaetano.

Riguardo ad essi, le giustificazioni addotte dall'imputato circa la necessita' di eseguire lavori edili di ristrutturazione e di acquistare i relativi materiali non possono comunque valere ad escludere l'esistenza di rapporti dell'imputato con imprese legate all'ambito mafioso.

Nel dibattito, tuttavia sono emersi altri elementi che ponendosi in contrasto con quelli finora esposti insinuano il dubbio sulla penale responsabilita' dell'imputato.

Infatti, le dichiarazioni concordi dei coimputati Lombardo Giovanni e La Mantia Gaspare hanno rivelato che gli assegni emessi reciprocamente tra i due trovavano giustificazione in un prestito ottenuto dal primo in occasione di transitorie difficolta' economiche.

E' inteso, inoltre, che gli assegni a favore dei fratelli Argano non sono a firma dell'imputato, ma di altro Lombardo Giovanni come affermato dallo stesso Argano Filippo.

Errata e', poi peraltro, risultata l'indicazione dell'imputato quale invitato alle nozze Corrao-Savoca, cui, com'e' noto, parteciparono i piu' rappresentativi esponenti della mafia palermitana, poiche', invero, nella lista degli invitati figura tal Lombardo Iano, identificato per il coimputato Lombardo Sebastiano.

Le dichiarazioni di Contorno Salvatore circa la qualita' di autotrasportatore dell'imputato sono state, inoltre, smentite dal fatto che il Lombardo, privo della relativa patente di guida, dovette ben presto vendere un autocarro che aveva acquistato, non avendo potuto reperire un autista.

Anche la circostanza sintomatica riferita da Contorno circa le minacce esercitate dall'imputato insieme ai cognati Buffa, gestori di un bar limitrofo alla cartoleria dell'imputato, ai danni di un modesto venditore di arancine della zona, risulta contraddetta dal fatto che i Buffa non si occuparono mai di tale bar, gestito, invece, da Pace Stefano per un breve periodo e , comunque, in epoca anteriore al suo matrimonio con una sorella di costoro.

Infine, incerto e' risultato l'esito delle due perizie disposte sulla firma "Lombardo

Giovanni", apposta in girata sull'assegno di 10 milioni emesso il 19 luglio 1979 a favore di Lombardo Giovanni, da Barbarossa Nunzio, noto faccendiere di Zaza Michele.

Infatti, la prima perizia d'ufficio ha affermato che la girata in questione e' opera grafica dell'imputato (Vol.19/G f.023987) ed, invece, la seconda perizia disposta lo ha escluso (Vol.29 ter f.051662).

Pertanto, da tale assegno non puo' trarsi la prova dei rapporti dell'imputato con Barbarossa.

Per tali motivi non essendo emerse, a giudizio della Corte, prove sufficienti dell'appartenenza di Lombardo all'associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, si ritiene di dover assolvere l'imputato da tali imputazioni per insufficienza di prove.

Poiche', inoltre, nessuna prova si e' rinvenuta del coinvolgimento dell'imputato nel traffico di supefacenti, a giudizio della Corte, lo stesso va assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto.

**Lombardo Sebastiano**

Lombardo Sebastiano e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere (capo 1), di tipo mafioso (capo 10), associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13), traffico di stupefacenti (capo 22).

L'imputato e' stato indicato da Calzetta Stefano, quale gestore della sala per trattenimenti "Happy Days", ove gli associati erano soliti riunirsi (Vol.180 f.402905).

Lo stesso Calzetta ha riferito, inoltre, al P.M. di Belluno che Lombardo Sebastiano insieme ai fratelli era coinvolto nel traffico della droga, di cui la gestione del locale costituiva solo un paravento.

Anche Sinagra Vincenzo (Vol.1/F f.012077) ha indicato come appartenente alla mafia il proprietario, dal cognome Lombardo, di una sala per trattenimenti nella zona di Roccella.

Egli ha aggiunto, inoltre, di aver visto questo Lombardo in compagnia di Caruso Vincenzo al Bar di S.Lorenzo.

Significativa risulta inoltre, la presenza del nome "Lombardo Iano", con evidente riferimento a Lombardo Sebastiano, nella lista degli invitati alle nozze Corrao-Savoca, cui, come e' noto, parteciparono i piu' rappresentativi esponenti delle cosche palermitane (Vol.10 f.402788).

Tale circostanza, tuttavia, non pare possa da sola costituire adeguato riscontro delle dichiarazioni di Calzetta e Sinagra; dichiarazioni, peraltro, di per se stesse non univoche.

Va osservato,, infatti, che mentre il Calzetta si e' genericamente riferito al locale dell'imputato, quale luogo di ritrovo di "uomini d'onore", un preciso collegamento con l'associazione mafiosa e' stato indicato dal solo Sinagra, che, tuttavia, non ha interamente identificato l'affiliato dell'organizzazione, limitandosi a riferire solo il cognome "Lombardo".

Quanto, infine, alla partecipazione dell'imputato alle nozze Calcagno-Tagliavia, (si ricordi che il Calcagno e' un noto pregiudicato) si e' accertato, in dibattimento, che il relativo rinfresco nuziale si tenne nel locale gestito dall'imputato, sicche' la sua presenza e' giustificata dall'attivita' esercitata.

Pertanto, anche da tale circostanza non puo' trarsi un decisivo elemento di riscontro delle suesposte risultanze processuali.

Tutto cio' premesso, poiche', a giudizio della Corte, il complesso degli elementi probatori non consente di affermare con sufficiente certezza la responsabilita' del prevenuto in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10, egli va assolto dagli stessi per insufficienza di prove

Infine, con riguardo all'inserimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti, va rilevato che tale partecipazione e' stata genericamente riferita dal solo Calzetta, senza che lo stesso fosse in grado di citare un solo episodio caduto sotto la sua percezione.

Pertanto, coerentemente con i criteri di valutazione adottati dalla Corte in relazione alle dichiarazioni del Calzetta (v. cap.I), ritenute attendibili solo quando riferisce fatti e non quando si lascia andare ad affermazioni prive di riscontro, l'imputato va assolto dai delitti di cui ai capi 13 e 22 dell'epigrafe per non aver commesso il fatto.



**Lo Meo Costantino**

Lo Meo Costantino e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

In seguito agli accertamenti condotti dai Carabinieri di Ales e Gonnosno', il Lo Meo venne denunciato unitamente a Randazzo Salvatore, Puccio Pietro e Bonanno Francesco, per avere organizzato e reso possibile la fuga dai luoghi di loro obbligata dimora di Madonia Giuseppe, Puccio Vincenzo e Bonanno Armando, questi ultimi rispettivamente fratello e zio dei predetti Pietro e Francesco (Rapporto del 29 luglio 1983 Vol.8/L f.034705 e Rapporto del 7 febbraio 1984 Vol.8/L f.034516).

I tre dimoranti obbligati, riconosciuti "Killers" del capitano Basile Emanuele con sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo che il 24 Ottobre 1984 li ha condannati all'ergastolo, nel processo di primo grado erano stati assolti per insufficienza di prove con sentenza della Corte di Assise del 31 Marzo 1983.

Contestualmente con ordinanza del 17 Marzo 1983, i tre erano stati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare e pertanto, ai sensi del combinato disposto di cui agli art.272 e 282 C.P.P., era stato loro imposto l'obbligo di dimora nei Comuni di Asuni (il Puccio), Sini ( il Bonanno) ed Allai (il Madonia), tutti in provincia di Oristano.

Il 14 Aprile 1983 il comandante della stazione CC. di Gonnosno', il comandante della Stazione di Samugheo nonche' i Carabinieri della stazione di Asuni, constatavano la contemporanea scomparsa dei tre dimoranti dai rispettivi luoghi di obbligata dimora (Vol.8/L f.034707).

Le indagini immediatamente avviate consentivano di accertare che nei giorni immediatamente precedenti al 13 Aprile 1983, ed anche in tale data, era stata notata da alcuni testimoni del luogo, la presenza nella zona di quattro soggetti identificati in Puccio Pietro, Lo Meo Costantino, Randazzo Salvatore e Bonanno Francesco (Vol.8/L f.034519).

Secondo i Carabinieri di Ales e Gonnosno', tutti i predetti, come dimostrato dai loro intensi spostamenti fra i Comuni di Asuni, Allai e Sini e dai

frequenti contatti avuti con i tre dimoranti, altri non erano che gli emissari dell'organizzazione criminale di appartenenza del Puccio, del Bonanno e del Madonia, inviati in Sardegna per organizzarne ed attuarne la fuga.

Colpiti tutti da mandato di cattura N.280/84 del 16 Agosto 1984 (Vol.8/L f.034620), il Bonanno rimaneva latitante, mentre gli altri, tratti in arresto, si protestavano innocenti.

Il Puccio sosteneva di essersi limitato a far visita al fratello, presso cui aveva accompagnato la cognata ed i nipoti.

Il Randazzo ed il Lo Meo dichiaravano di avere fatto visita al solo Bonanno, vecchio amico del Randazzo.

Il Lo Meo, in particolare, ha fornito giustificazioni assolutamente inattendibili sui motivi della sua trasferta in Sardegna.

Egli ha sostenuto che, nell'Aprile 1983, dovendosi recare per ragioni di lavoro ad Arezzo aveva deciso di fare il viaggio insieme al Randazzo, il quale a sua volta doveva recarsi a Pisa.

All'atto della partenza, pero', il Randazzo gli avrebbe proposto di prendere la nave per Cagliari, ove voleva recarsi per rendere visita ad una persona di sua conoscenza.

Il Lo Meo avrebbe appreso dal Randazzo che si trattava di uno degli imputati dell'omicidio del capitano Basile soltanto appena giunto a Cagliari (Vol.8/L f.243820).

Le dichiarazioni fornite da tutti i coimputati, oltre che intrinsecamente poco credibili, sono risultate completamente smentite dalle deposizioni testimoniali raccolte e confutate dagli accertamenti espletati dai Carabinieri.

Risulta, infatti, che il 10 Aprile 1983 Bonanno Francesco e Puccio Pietro, il quale ha sempre negato di avere incontrato l'altro in Sardegna, si recarono assieme presso l'agenzia "Pinna" di Cagliari per noleggiare una autovettura (Vol.8/L f.034524).

Il 12 aprile 1983 la teste Pajewski Margaret noto' in Allai parcheggiata dinanzi alla casa ove alloggiava Madonia Giuseppe, la Peugeot verde con la quale il Randazzo ed il Lo Meo hanno sempre sostenuto di essersi recati a trovare solo Bonanno Armandoin Sini (Vol.8/L f.111 e 157).

I testi Musu Giuseppe e Musu Giovanni (Vol.8/L f.50 e 156) videro in Allai una

persona successivamente riconosciuta in Lo Meo Costantino, mentre la stessa Pajewski, altresì, noto' recarsi nello stesso lasso di tempo in casa del Madonia un individuo giunto a bordo di una Fiat 127 rossa targata MI, che, secondo gli accertamenti condotti dai Carabinieri era stata noleggiata proprio il 12 Aprile da Puccio Pietro, il quale, invece, ha decisamente negato di avere incontrato in Sardegna persone diverse dal fratello Vincenzo.

Secondo il teste Melis Paolo (Vol.8/L f.49 e 155) il Randazzo ed il Lo Meo, sempre a bordo della solita Peugeot, si recarono a trovare Puccio Vincenzo in Asuni pochi giorni prima della sua fuga ed e', pertanto, così' ampiamente dimostrato che i due incontrarono in Sardegna tutti e tre i dimoranti obbligati e non soltanto il Bonanno, come hanno cercato di far credere, risibilmente giustificando i loro vorticosi giri tra i tre paesini sardi con la necessita' di acquistare della buona carne.

Il 12 Aprile 1983 Cau Luigi incontra insieme a Sini il Lo Meo, il Randazzo Francesco e Bonanno Armando e quest'ultimo gli presenta il Randazzo come suo suocero.

L'indomani reincontra le stesse persone che lo salutano dicendogli che stanno accingendosi a partire (Vol.8/L f.52 e 156).

Con Bonanno Francesco e gli altri fu visto insieme il Lo Meo anche da Sanna Maria Paola, alla quale fu detto che tutti, tranne Bonanno Armando, si accingevano a ripartire per la Sicilia e non per la Toscana, ove il Randazzo ed il Lo Meo hanno sempre sostenuto essere diretti.

Il 13 Aprile 1983 alle ore 9,50 il Maresciallo Cangia' Giovanni, comandante della Stazione Carabinieri di Gonnosno', procede in Sini al controllo della solita Peugeot verde di Randazzo Salvatore, che la conduce portando a bordo Bonanno e il Lo Meo.

Il Bonanno, così come aveva già fatto con il teste Cau Luigi, gli presenta il Randazzo come suo suocero.

Sempre il 13 Aprile, poche ore prima che il Puccio Vincenzo facesse scomparire le sue tracce, Bonanno Francesco si reca a trovarlo in Asuni e viene notato in casa del primo da Melis Paolo (Vol.8/L f.48).

La stessa sera, verso le ore 21, giunge in Allai dinanzi alla casa di Madonia Giuseppe e viene notata da Pajewski Margaret (Vol.8/L f.11) un'auto di colore bianco targata Roma, condotta dalla stessa persona che la teste aveva già visto il giorno prima giungere a bordo di una Fiat 127 rossa targata MI.

Si tratta di Puccio Vincenzo che, secondo gli accertamenti condotti dai Carabinieri, aveva noleggiato in Cagliari, presso l'autonoleggio Italia, detta auto bianca targata Roma, alle ore 11 del 13 Aprile 1983, ancor prima di restituire, alle ore 11,05 dello stesso giorno, la Fiat 127 rossa targata MI.24476P.

Il Puccio, che ovviamente ha negato di essersi mai recato in Allai presso il Madonia, ha cercato di dare spiegazione di questo sospetto cambio di autovetture, sostenendo di essersi recato all'aeroporto di Cagliari con la cognata ed i nipoti, per riportarli a Palermo; di essersi accorto di avere dimenticato presso il fratello Vincenzo alcuni prodotti tipici sardi da portare in Sicilia e di avere deciso di tornare indietro a riprenderli; di non avere potuto riutilizzare allo scopo la prima delle autovetture noleggiate (la Fiat rossa) perché l'aveva

gia' restituita e non era piu' disponibile e di averne pertanto noleggiato altra (la Fiat bianca), a bordo della quale era tornato a Sini, dove aveva preso i formaggi, ed era poi rientrato a Cagliari senza riuscire a prendere in tempo l'aereo per Palermo, sicche'dopo avere trascorso la notte in autovettura, l'aveva riconsegnata l'indomani.

La versione dei fatti fornita dall'imputato e' pero' palesemente menzognera, non soltanto perche' smentita dalla teste Pajewski, che vide il Puccio in Allai quella sera a bordo dell'auto bianca, ma anche perche' quest'ultima risulta noleggiata in orario precedente a quello della riconsegna della Fiat rossa.

Inoltre, il percorso di andata e ritorno da Cagliari ad Asuni non supera, secondo le stesse dichiarazioni del Puccio i 200 chilometri, mentre la Fiat bianca targata Roma risulta averne percorso ben 495.

E' certo, pertanto, che a bordo di tale auto, dopo avere simulato la sua partenza da Cagliari ed essersi sbarazzato della Fiat rossa, gia' per troppo tempo utilizzata e quindi in grado di dare nell'occhio, Puccio Pietro rientro'



precipitosamente in Asuni ed Allai, prelevando il fratello ed il Madonia e presumibilmente anche in Sini, per prelevare il Bonanno, e li condusse in imprecisata localita' a circa 100 chilometri di distanza.

Rientro' quindi in Cagliari, dopo aver cosi' percorso circa il doppio della distanza occorrente per il tragitto Cagliari-Asuni e ritorno', avendo compiuto interamente la sua missione, che era palesemente quella di consegnare i tre fuggitivi ad altri complici che li attendevano.

Quanto all'identita' di tre di tali complici non sembra possano esserci dubbi.

Il 12 e 13 Aprile , come gia' esposto, anche Bonanno Francesco, Randazzo Salvatore e Lo Meo Costantino erano nella zona e non certo per casuale coincidenza.

I tre fuggitivi, per concordare momento e modalita' della fuga, dovettero mantenere tra loro stretti contatti nei giorni immediatamente ad essa precedenti e non si vede quale altro tramite possano avere avuto se non proprio quello fornito dal Puccio, dal Bonanno, dal Randazzo e dal Lo Meo, che in quei giorni furono notati recarsi piu' volte, e solo essi, in Allai, Asuni e Sini presso i tre dimoranti obbligati.

Il fatto poi, che Randazzo Salvatore abbia cercato di tenere celata in Sardegna la sua identità', facendosi passare per il suocero del Bonanno, che lo stesso Randazzo, il Lo Meo e Bonanno Francesco abbiano ostentatamente fatto credere che il 13 Aprile stavano recandosi a salutare persone che avevano appena intraviste e che, infine, tutti e tre e Puccio Pietro abbiano fornito dei loro movimenti versioni spudoratamente menzognere, conferma l'assunto accusatorio e li inchioda alle loro responsabilità', che tuttavia non sono state del tutto configurate nelle contestazioni di cui al mandato di cattura N.280/84 del 16 Agosto 1984.

Detto provvedimento riguarda anche Bonanno Armando, Puccio Vincenzo e Madonia Vincenzo, ai quali oltre al reato di associazione per delinquere risulta contestato il reato di cui agli art.3 e 9 L.N.1423/1965 e art.10 L.646/1982, per essersi allontanati dai luoghi di rispettiva dimora obbligata.

Senonche' le succitate norme prevedono il caso di trasgressione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (misura di prevenzione), mentre al Puccio, al Bonanno ed al

Madonia era stato imposto con l'ordinanza di scarcerazione del 17 Marzo 1983 uno degli obblighi (processuali) di cui all'art.282 C.P.P., la cui trasgressione non da' luogo ad una autonoma figura di reato, bensì, comporta ai sensi dell'art.272 C.P.P. l'obbligatoria emissione di nuovo mandato di cattura.

Ed infatti i predetti Puccio, Bonanno e Madonia sono stati prosciolti dalla contestazione di cui alla lettera b) del mandato N.280/84 perche' il fatto non e' preveduto dalla legge come reato.

Da tali considerazioni consegue che anche la contestazione al Lo Meo, al Puccio, al Randazzo, ed al Bonanno del reato di favoreggiamento di cui all'art.378 C.P. si configura giuridicamente errata per insussistenza del reato presupposto.

Deve inoltre precisarsi che quand'anche tale reato fosse ipotizzabile, bisognerebbe tenere presente la distinzione, netta sul piano concettuale, tra la condotta integrante il reato di favoreggiamento, sia pure nell'interesse di uno o piu' membri di una associazione mafiosa, come tra l'altro e' espressamente previsto dall'art.378 I cpv. C.P., e la condotta integrante il reato di associazione per delinquere (sia semplice che di tipo mafioso).

Ed, infatti, mentre la condotta tipica del reato di favoreggiamento si risolve nell'aiuto rivolto a taluno al fine esclusivo di consentirgli di eludere le investigazioni dell'Autorita' o di sottrarsi alle ricerche di questa, nel reato associativo il contributo causale del singolo e' sempre consapevolmente rivolto alla realizzazione degli scopi generali dell'ente e non nell'esclusivo interesse di alcuno dei suoi membri.

Ed ancora si aggiunge che, in ogni caso, la contestazione del reato di favoreggiamento non sarebbe stata giuridicamente possibile nei confronti del Puccio e del Bonanno per l'operabilita' nei loro confronti della scriminante di cui all'art.384 C.P.

Cio' premesso, non esiste alcun dubbio sul fatto che il Lo Meo, il Puccio, il Randazzo ed il Bonanno debbano correttamente rispondere dei reati di cui agli art.416 e 416 bis C.P., ad essi regolarmente contestati con successivo mandato di cattura N.323 del 29 Settembre 1984, e per i quali sono stati rinviati a giudizio di questa Corte.

Invero, la fuga dei tre "Killers" del capitano Basile dalla Sardegna, attuata contemporaneamente e

con modalita' tali da destare vasta ripercussione nella opinione pubblica, cosi' come non fu per certo una isolata iniziativa di ciascuno dei tre pregiudicati, i quali agirono in perfetta sintonia, non avrebbe potuto essere organizzata e portata a termine se non con l'intervento delle organizzazioni criminali di appartenenza dei fuggitivi, con l'impiego di notevoli somme di denaro e la predisposizione e i mezzi materiali ed umani non indifferenti.

Sarebbe troppo riduttivo e fuori dalla realta' ritenerla ideata ed attuata soltanto con l'intervento di familiari ed occasionali amici, disposti, solo per amicizia, a rischiare le prevedibili conseguenze in ordine ai loro rapporti con le Forze di Polizia, cui, per ovvi motivi, la sorte del Bonanno, del Puccio e del Madonia stava particolarmente a cuore.

La presenza nel "commando" che consenti' la fuga dei tre dimoranti obbligati di due "estranei" (cioe' non legati da vincoli familiari ai fuggitivi), quali il Randazzo ed il Lo Meo scelti con particolare attenzione alla loro assenza di rilevanti precedenti penali e giudiziari; e' un ulteriore conferma di una accurata predisposizione del piano da parte di una organizzazione criminosa che, per

attuarlo, non poteva rischiare di rivolgersi ad elementi esterni alla stessa organizzazione, anche in considerazione del non secondario ruolo rivestito all'interno di "Cosa Nostra" da parte dei tre Killers del Basile, accresciuto dalla stessa consumazione del delitto e dai clamori suscitati dal processo nell'opinione pubblica.

Le stesse modalita' e le circostanze della fuga, prima esposte, confermano l'ipotesi accusatoria che sia stata l'associazione "Cosa Nostra" ad ideare e dirigere l'operazione e forniscono prova sufficiente della appartenenza all'organizzazione di coloro che la resero possibile.

Si e' detto come nei reati associativi, l'elemento soggettivo (dolo specifico) consista nella permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del comune programma criminoso apportando un contributo fattivo alla vita dell'ente.

Irrilevante risulta, pertanto, sul piano probatorio la individuabilita' o meno del momento genetico della adesione al sodalizio del singolo associato, essendo piuttosto indispensabile che il

singolo risultati dinamicamente inserito nella organizzazione criminosa, in guisa tale da apportare un contributo non insignificante alla vita dell'associazione ed in vista del perseguimento dei suoi scopi.

Ora, nello caso di specie, non vi e' dubbio che il Lo Meo e gli altri coimputati, nella necessaria consapevolezza della natura e delle finalita' della associazione per la quale agivano, abbiano portato un contributo effettivo ed attuale inequivocabilmente rivolto alla realizzazione degli scopi generali della associazione mafiosa che, proprio nella fuga dei tre killers del capitano Basile, individuo' una preziosa occasione per imporre la propria immagine di contropotere in tracotante sfida all'Autorita' statale.

Tutto cio' consente di pervenire con assoluta certezza, sia per il Lo Meo che per gli altri coimputati, ad un giudizio di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 416 e 416 bis, unificati per continuazione sotto il profilo della unita' del disegno criminoso.

Per il Lo Meo, in particolare, la Corte, valutati i criteri direttivi di cui all'art. 133 C.P., ritiene equo irrogare la pena di anni sei di

reclusione (pena base art. 416 bis I e IV comma = anni 4 di reclusione + un terzo per VI comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per art. 112 n.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 + mesi 6 per 81 cpv. C.P.).

Poiche' esistono i presupposti di legge sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, ai sensi degli art.6 e segg. D.P.R. 16 Dicembre 1986 N.865, vanno dichiarati condonati mesi sei di reclusione, costituenti l'aumento per continuazione relativo all'art.416 C.P..

Alla condanna consegue, per legge, interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante il tempo di esecuzione della pena.

In considerazione della pericolosita' sociale dell'imputato, a norma degli art.215, 216, 217, 230 e 417 C.P., ne va disposta l'assegnazione , a pena espiata, ad una casa di lavoro per un anno ed, al termine, la sottoposizione alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.



### Lo Presti Salvatore

Lo Presti Salvatore e' stato rinviato al giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, aggravata anche dalla qualita' di persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai N. 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe

Buscetta Tommaso ha riferito che il Lo Presti, gli venne presentato quale membro della "famiglia" di Porta Nuova, presso il carcere dell'Ucciardone, ove entrambi si trovavano detenuti (Vol. f.456540).

Lo stesso Lo Presti, inoltre, venne arrestato il 28 novembre 1970 dai Carabinieri di Castelfranco Veneto in compagnia di Galeazzo Giuseppe, Rizzuto Salvatore e a Fidanzati Gaetano, mentre tutti insieme, a bordo di due autovetture con

targhe false e armati di pistola e fucili a canne mozze, si trovavano nei pressi dell'abitazione di Sirchia Giuseppe (vice di Cavataio Michele), allora soggiornante obbligato in quel Comune.

L'episodio e' stato ricordato anche da Buscetta, che ha affermato di avere appreso all'Ucciardone dallo stesso Galeazzo Giuseppe che il gruppo si era recato sul posto su ordine di Calo' Giuseppe, per studiare le mosse del Sirchia, in preparazione di un attentato contro di lui (Vol.125 f.450132).

Va osservato al riguardo che l'eliminazione di Sirchia rientrava nei disegni di Bontate Stefano e costituiva "la risposta" di costui all'assassinio del suo vice Diana Bernardo, compiuto dallo stesso Sirchia.

Ora, l'effettiva presenza di Lo Presti Salvatore nel "commando" fermato dai carabinieri, costituisce positivo riscontro delle affermazioni di Buscetta circa l'applicazione dell'imputato alla "famiglia" di Porta Nuova, di cui risultano membri gli stessi Galeazzo Giuseppe e Rizzuto Salvatore.

Riguardo a quest'ultimo, peraltro, di cui anche l'imputato ha ammesso la conoscenza, non puo' non cogliersi l'efficacia probatoria di tale elemento di riscontro, ove si consideri che per una missione cosi' importante, l'associazione non poteva che servirsi di suoi membri fidati.

In questo caso, peraltro, e' evidente il contributo fornito dall'imputato alla realizzazione dei fini associativi.

Alla stregua di tali risultanze probatorie, pertanto, va ritenuta la penale responsabilita' dell'imputato in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Riguardo, infine, all'inserimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti, va osservato che altamente indiziante in tal senso e' l'appartenenza dell'imputato alla "famiglia" di Porta Nuova, il cui ruolo in suddetto traffico risulta ormai ampiamente accertato e significative sono altresì le dichiarazioni, circa il ruolo di spicco del Lo Presti nell'organizzazione, rese da Prestigiacomò Luisa, il cui marito, Biondo Matteo corriere di droga, e' stato ucciso il 20 agosto 1980.

Tuttavia, in assenza di ulteriori riscontri probatori e considerato che l'imputato e' stato detenuto o soggetto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora, per buona parte del tempo cui si riferiscono i fatti, permane legittimo il dubbio circa la sussistenza della sua responsabilita' sicche' lo stesso va assolto per insufficienza di prove dai delitti di cui ai capi 13 e 22 dell'epigrafe.

Pertanto, la pena per i soli delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, unificati per continuazione, essendo dimostrata l'unicita' del disegno criminoso, e tenuto conto dei criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., si reputa congrua nella misura di anni 7 di reclusione (pena base per art.416 bis I, IV, VI comma C.P. = anni 5 e mesi 10 di reclusione + aumento ex art.112 N.1 C.P. = anni 6 di reclusione + aumento ex art.7 legge 575/65 e 18 legge 646/82 = anni 6 e mesi 6 di reclusione + aumento ex art.81 cpv. C.P. = anni 7 di reclusione).

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento in solido delle spese processuali e di quelle inerenti alla custodia cautelare.

Alla condanna segue ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena.

Infine, in applicazione degli artt.215 e segg., 417 C.P. e dell'art.7 legge N.575/65 cosi' come modificato dall'art.18 legge N.646/82, il Lo Presti, soggetto sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, va assegnato, a pena espiata, ad una casa di lavoro per la durata di anni 1 ed, al termine, va applicata la misura della liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3.

### Lo Verde Giovanni

Lo Verde Giovanni e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice, di associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi 1, 10, 13, 22 dell'epigrafe.

Calzetta Stefano ha riferito che l'imputato fungeva da "guardiaspalle" di Lo Iacono Pietro, di cui era, peraltro, figlioccio di cresima.

Del Lo Verde, inoltre, Contorno Salvatore ha affermato che gli era stato presentato quale "uomo d'onore" dal Lo Iacono nell'esercizio commerciale di costui (Vol.125 f.456572). In dibattimento lo stesso Contorno ha riferito di un pranzo cui egli ebbe a partecipare in un ristorante milanese, insieme al Lo Verde, a Bono Giuseppe, Enea Roberto.

Tali convergenti dichiarazioni sono confermate da ulteriori risultanze probatorie, da cui si evince il collegamento sia con Lo Iacono che con Enea, che lo stesso imputato ha ammesso di conoscere. Risulta, infatti, che il Lo Verde e' stato socio di Enea Antonino, fratello di Roberto, in un'attivita' di vendita di mobili.

Oltremodo significativo del legame con Lo Iacono Pietro e dell'appartenenza all'associazione mafiosa e', inoltre, il coinvolgimento dell'imputato nella riunione mafiosa svoltasi il 19 ottobre 1981 nella villa di Vernengo Ruggero e interrotta dall'irruzione della Polizia che nell'occasione arrestava, tra gli altri, il Lo Iacono con in tasca le chiavi dell'auto di Lo Verde, parcheggiata nei pressi.

Per tale episodio l'imputato e' stato condannato dalla Corte di Appello di Palermo, avendo ritenuto la Corte che il Lo Verde fosse, comunque, presente e che fosse riuscito a dileguarsi. Ora, pur senza voler penetrare nella sfera dell'accertamento riservato ad altra Corte, non essendosi ancora formato il giudicato sul punto, resta fermo che la presenza dell'auto dell'imputato sul posto e il possesso delle chiavi di essa da parte del Lo Iacono,

costituiscono ulteriore riprova del legame col Lo Iacono.

Numerosi sono, inoltre, i riscontri forniti dagli accertamenti bancari. V'e', infatti, una grande quantita' di assegni che diomostrano il collegamento dell'imputato con noti esponenti mafiosi e, soprattutto con quelli tra essi legati al traffico di stupefacenti. Particolarmente significativi, in relazione al considerevole ruolo svolto dall'imputato in tale attivita', sono gli assegni del Lo Verde, negoziati da Barbarossa Nunzio e, altresì, un assegno di dieci milioni di lire emesso a sua volta da quest'ultimo a favore del primo il 31 maggio 1981, sullo stesso conto corrente da cui risultano tratti altri assegni a favore, tra gli altri, degli Inzerillo, di Bono Alfredo e Bono Giuseppe, di Riccobono Rosario, del Li Vorsi, di Milano Salvatore, di Spatola Rosario, di Zaza Michele, Nuvoletta Pasquale.

Al riguardo estremamente generiche e labiali sono risultate le giustificazioni addotte dall'imputato, in particolare per l'assegno del Barbarossa indicato come emesso a saldo di un debito di quest'ultimo, che, si noti, era ormai



all'epoca dei fatti, un commerciante di un settore e di una città diversi da quelli in cui operava il Lo verde.

Labiali e generiche sono anche le indicazioni della causale di un assegno di un milione e quattrocentomila lire tratto sul conto corrente di Spadaro Tommaso.

A ciò si aggiungano i numerosi assegni emessi dall'imputato a favore del Li Vorsi, che non possono trovare giustificazione negli asseriti rapporti di debito tra i due, poiché di tali debiti non vi è riscontro alcuno. Altri assegni legano ancora l'imputato a Milano Nunzio e Milano Salvatore; l'intermediazione del fratello nella negoziazione di essi, riferita dall'imputato, non esclude infatti tale legame. Altrettanto significativi dei collegamenti, già esposti, con gli Enea sono gli assegni emessi a loro favore.

Tale complesso di risultanze poste in organica e coordinata correlazione non possono risultare inficiate dalle giustificazioni addotte dall'imputato per altri titoli emessi a favore dell'Hotel Plaza di Milano di Virgilio Antonio e di Pilo Giovanni, le cui comprovate causali sono costituite dai soggiorni a Milano e dalla sostituzione della

tubatura nell'abitazione del Lo Verde. Essi, al contrario, dimostrano pur sempre che egli gravitava nell'area dell'imprenditoria legata ai traffici illeciti e alla mafia. Altrettanto dicasi per l'assegno di due milioni emesso dalla Olimar s.p.a. di Oliveri Giovanni a favore di un terzo e successivamente girato al Lo Verde e versato sul suo conto corrente.

Per tale complesso di risultanze nessun dubbio sussiste in ordine alla penale responsabilita' dell'imputato per tutti i reati allo stesso ascritti, unificati sotto il vincolo della continuazione in ragione del legame di ordine intellettuale che li avvince. Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., stimasi pena adeguata anni 17 di reclusione e lire 120.000.000 di multa (pena base ex art.71 e 74 L. 685/75 = anni 8 e mesi 6 di reclusione e lire 60.000.000 di multa + aumento ex art.81 cpv. C.P. = 17 anni e lire 120.000.000 di multa).

Ai sensi dell'art.488 C.P. l'imputato va altresì condannato al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Alla condanna segue ai sensi degli artt.29 e 32 C.P. l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena.

Infine, in applicazione degli artt.215 e segg., ex 417 C.P. e dell'art.7 L N.575/65, come modificato dall'art.18 L. N.646/82, il Lo Verde, soggetto sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, va assegnato, a pena espiata, ad una casa di lavoro per la durata di anni uno ed, al termine, va applicata la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad anni tre.

**Lucchese Antonino**

Lucchese Antonino e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, ricettazione rispettivamente ascrittigli ai capi 1, 10, 13, 22 e 331 dell'epigrafe.

Fratello del piu' noto Giuseppe, ("u Lucchiseddu" - killer della "famiglia" di Michele Greco), nonche' figlio di Spadaro Anna e nipote di Spadaro Tommaso, l'imputato e' stato indicato da Contorno come membro della stessa "famiglia" del fratello (Vol.125 f.456532).

Dallo stesso e' stato riconosciuto nella foto N.23 (Vol.125 f.456604) ed e' stato indicato quale gestore, insieme ai fratelli Lucchese Giuseppe e Lucchese Salvatore, di un negozio di rivendita di generi di radioaudizioni nei pressi del Bar Rosanero.

Tali affermazioni trovano riscontro nelle dichiarazioni di Calzetta Stefano che ha indicato il negozio del Lucchese quale luogo di ritrovo di noti mafiosi quali Prestifilippo, Zanca, Alfano (Vol.11 f.402897).

Significativo al riguardo e' l'episodio, cui il Calzetta afferma di aver assistito personalmente, della consegna all'Alfano, avvenuta nel negozio di Lucchese, di una busta in plastica contenente diverse mazzette di banconote, successivamente riposta dallo stesso nella propria autovettura (Vol.11 f. 402846).

Ora, seppure non vi sia la certezza che tale denaro fosse il corrispettivo di cessioni di droga, tuttavia esso, per il suo ammontare e per le insolite modalita' di consegna, deve ritenersi per certo proveniente da attivita' illecite.

Sulla scorta di tali risultanze probatorie va, pertanto, ritenuta la penale responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10.

Circa la responsabilita' per i delitti di cui ai capi 1 e 10 va osservato che, l'accertato legame con l'Alfano (detto "Pietro u Zappuni") sorpreso nella raffineria di droga di via Messina Marine dalle

forze dell'ordine, e con Spadaro Tommaso, ampiamente coinvolto in tale traffico, costituiscono elementi da cui poter desumere l'inserimento anche dell'imputato in tale illecita attivita'.

Tuttavia, tali legami, in assenza di ulteriori e specifici elementi probatori, non appaiono a giudizio della Corte sufficienti per affermare la penale responsabilita' dell'imputato, sicche' lo stesso va assolto per insufficienza di prove.

Allo stesso modo non sussistono prove sufficienti della responsabilita' del Lucchese Antonino per il delitto di ricettazione di cui al capo 331 dell'epigrafe.

Sinagra Vincenzo ha, infatti, indicato nel fratello di "Luchiseddu" e in particolare nel gestore del negozio di generi di radioaudizioni di fronte al Bar Rosanero colui che ebbe a ricettare la refurtiva dei furti Pisano e Turco Barrale, cui aveva partecipato lo stesso Sinagra.

Lo stesso ha anche riferito il particolare che "la merce" era stata dapprima offerta a Calzetta Stefano che, tuttavia, disse di non avere la somma richiesta.

Tale dichiarazione risulta, tuttavia, eccessivamente generica atteso che due sono i fratelli

di Lucchese Giuseppe, ossia Salvatore e, appunto, Antonino e, sebbene solo quest'ultimo sia identificato in un rapporto della Squadra Mobile quale gestore del negozio di elettrodomestici, tuttavia la sola dichiarazione di Sinagra, peraltro non confermata da quella di Calzetta, cui per primo sarebbe stata offerta la refurtiva, non appaiono sufficienti per affermare la responsabilita' dell'imputato per il delitto di ricettazione.

In conclusione pertanto, ritenuta per i motivi sopra esposti la responsabilita' penale del prevenuto per i reati di cui ai capi 1 e 10 unificati gli stessi dal vincolo della continuazione, sussistendo la unitaria predeterminazione del disegno criminoso, tenuto conto dei criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., stimasi pena adeguata anni 7 di reclusione (pena base per art.416 Bis I, IV, VI comma C.P. = anni 5 e mesi 10 di reclusione + aumento ex art.112 N.1 C.P. = anni 6 di reclusione + aumento ex art.7 legge 575/65 come modificato dall'art.8 legge 646/82 = anni 6 e mesi 6 di reclusione + aumento ex art.81 cpv C.P. = anni 7 di reclusione).

L'imputato va altresì condannato ai sensi dell'art.488 C.P.P. al pagamento in solido delle spese processuali e di quelle inerenti la custodia cautelare.

Alla condanna segue ai sensi dell'art.29 e 32 C.P. l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena.

Infine, in applicazione degli artt.215 e segg., 417 C.P. il Lucchese Antonino va assegnato, a pena espiata, ad una casa di lavoro per la durata di anni uno ed, al termine, va sottoposto alla misura della liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3.

Dichiara inoltre condonata la pena di anno uno sulla pena come sopra inflitta a Lucchese Antonino.



**Lucchese Giuseppe**

Lucchese Giuseppe e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei reati di associazione per delinquere semplice ed associazione per delinquere di tipo mafioso, omicidio aggravato, tentato omicidio aggravato, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti nonche' di numerosi altri reati connessi con i menzionati, tutti ascrittigli ai capi N.1, 10, 81, 82, da 101 a 105, 13 e 22 dell'epigrafe.

Per quel che concerne i capi di imputazione di cui ai N.81 e 101, rispettivamente concernenti la partecipazione dell'imputato all'omicidio di Bontate Stefano ed al tentato omicidio di Contorno Salvatore, pur dovendosene trarre forza argomentativa in ordine all'affiliazione mafiosa del Lucchese, appare opportuno, per considerazioni di ordine sistematico fare rinvio alla parte di questo provvedimento che specificamente se ne occupa.

Lo stesso sia detto in relazione alle imputazioni cosi' dette minori: capi N.82, 102, 103, 104, strumentali e connesse a quelle dei delitti principali.

Venendo ai reati concernenti l'appartenenza dell'imputato al sodalizio criminale denominato "Cosa Nostra", deve rilevarsi come la stessa, alla stregua di numerosi inequivoci riscontri istruttori, possa dirsi certa.

L'imputato, noto negli ambienti mafiosi con il soprannome di "u Lucchiseddu" o "u Lucchiceddu", figlio di Spadaro Anna e nipote di Spadaro Tommaso (condannato come "uomo d'onore" e spacciatore in questo procedimento) e' stato indicato da piu' di una fonte come sicuro appartenente alle cosche criminali.

Meritano di essere citate, in primo luogo, le dichiarazioni di Sinagra Vincenzo cl.1956 e Contorno Salvatore, coimputati collaboratori, com'e' noto, con l'Autorita' Giudiziaria.

Ha detto il primo di sapere che "Lucchiceddu" dell'eta' di 22-23 anni aveva, nel contesto associativo criminale, compiti analoghi ai suoi, di esecutore materiale, cioe', dei piu' efferati delitti (Vol.1/F f.011866).

Nel corso di un successivo interrogatorio, il Sinagra ha precisato di avere incontrato il Lucchese, nel corso di un incontro tra "uomini d'onore", in compagnia di personaggi quali: Marchese Filippo, Di Gaetano Giovanni ed altri, presso una fabbrica di mattoni (Vol.1/F Bis f.012819).

Anche il Contorno, ai danni del quale l'imputato ha perpetrato un grave attentato di poco fallito, ha ricordato essere il Lucchese, insieme ai fratelli, un componente della "famiglia" di Ciaculli (Vol.125 f.456679).

E proprio la casa di villeggiatura di Greco Michele e Greco Salvatore, capi incontrastati della "famiglia" di Ciaculli, era meta prediletta, nel periodo estivo, dei Prestifilippo, di Greco Giuseppe cl.1952 "Scarpazzedda, dell'imputato e di altri ancora (Vol.125 f.456587).

A questi primi ed evidenti segni della colpevolezza di Lucchese Giuseppe, abituale frequentatore di personaggi di chiaro spessore mafioso e da piu' parti indicato come affiliato a "Cosa Nostra", si aggiungono, in linea definitiva, le affermazioni di Buscetta Tommaso.

Questi ha indicato l'imputato tra i componenti della "famiglia" di Ciaculli, capeggiata da Greco Michele (Vol.124 f.450004), riconoscendolo senza esitazioni in fotografia.

Alla luce delle esposte considerazioni, tenendo anche presente l'attivo ruolo sostenuto dall'imputato nell'omicidio di Bontate Stefano ed in quello tentato ai danni di Contorno Salvatore cui si rinvia, apparendo pienamente provata l'appartenenza di Lucchese Giuseppe alla menzionata associazione, ne va ritenuta la responsabilita' per i reati di associazione per delinquere semplice e associazione per delinquere di tipo mafioso ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai N.1 e 10 dell'epigrafe, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Per quanto concerne la sussistenza delle aggravanti e del vincolo della continuazione si rimanda a quanto gia' precisato nella parte generale del presente provvedimento (Cap.12).

Gli elementi probatori a carico del Lucchese, per i capi 13 e 22 della rubrica, consistenti unicamente nella parentela con Spadaro Tommaso - notoriamente dedito al traffico di stupefacenti e per cio' condannato - e nelle generali

e concordi dichiarazioni di Buscetta e Contorno, in base alle quali in tali attività le "famiglie" impiegavano i loro uomini più rappresentativi e valorosi, quale certamente l'imputato e', non sono sufficienti per il raggiungimento della certezza in ordine alla responsabilità del medesimo, con la giuridica conseguenza dell'assoluzione per insufficienza di prove.

Cio' premesso, tenuto conto dei criteri indicati dell'art.133 C.P., Lucchese Giuseppe va condannato, ai sensi del combinato disposto degli art.575, 577 N.3 e 72 C.P., alla pena dell'ergastolo ed a quella di L.10.000.000 di multa (pena base pecuniaria per capo 102 = L.3.000.000 per art.12 L.497/74 + aumento per art.112 C.P. = L.4.000.000 + aumento per art.61 N.2 C.P. = L.5.000.000 + aumento per art.81 cpv. C.P. = L.10.000.000).

Ai sensi degli artt. 29 e 32 C.P., la condanna alla pena così determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale e della decadenza dalla potestà di genitore.

La sentenza deve altresì essere pubblicata, per estratto, ai sensi dell'art.36 C.P. sul "Giornale di

Sicilia" e sul "Corriere della Sera", va altresì disposta l'affissione della stessa nell'albo del Comune di Palermo ed in quello di residenza del condannato.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

### Lupo Faro

Lupo Faro e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi d'imputazione N.13 e 22 dell'epigrafe.

Le risultanze della condotta istruttoria, grazie soprattutto alla fattiva opera di collaborazione delle autorita' di polizia di paesi diversi, hanno consentito di conseguire la piena prova della responsabilita' penale dell'imputato in ordine ai reati per i quali v'e' stato giudizio.

Puo' preliminarmente segnalarsi, gia' significativamente, come, dalle dichiarazioni del coimputato Sansone Fabrizio (Vol.218 f.508364), si sia potuta dedurre la presenza del Lupo in Brasile al seguito dello zio Badalamenti Gaetano, cola' particolarmente operoso nel traffico degli stupefacenti.

Gia' tale circostanza, non certamente giustificabile con motivi di ordine turistico, appare alquanto sospetta.

Si pensi soltanto, infatti, che il Badalamenti - particolarmente in viso ai Corleonesi - era, in quel periodo (1983), oggetto di una efferata caccia all'uomo.

Appare dunque quantomeno strano che un uomo, ancorche' legato da vincoli di parentela, si rechi, giusto per fare nuove esperienze turistiche (come precisato dall'imputato in un proprio memoriale acquisito all'udienza del 16 maggio 1986), in un luogo per se' certamente poco sicuro.

Al contrario, l'accertata permanenza del Lupo in Brasile giustifica il logico convincimento di un suo inserimento nell'associazione capeggiata dallo zio e operosamente dedita al traffico di droga.

Ancor prima del soggiorno brasiliano, per altro, l'imputato, di ritorno dall'America, fermato ad Alessandria, non aveva saputo fornire una verosimile giustificazione del possesso di circa 8.000 dollari trovatigli addosso, adducendo - poco plausibilmente - di averli guadagnati negli U.S.A. quale pizzaiolo.

Questi primi alquanto eloquenti indizi circa l'illegale attivita' del Lupo, sono stati ampiamente corroborati, sfociando in piena prova,



dagli esiti delle indagini condotte dalle forze di Polizia statunitensi, utilizzate, non ostandovi alcun impedimento giuridico, in questo procedimento.

E' sufficiente, a tal proposito, ricordare che l'imputato e' stato fotograficamente immortalato il 26 settembre 1983, a New York, mentre si incontrava con lo zio Alfano Pietro e con tali Mazzurco Salvatore, Palazzolo Emanuele e Randazzo Vincenzo (altro stretto congiunto), tutti rivelatisi abitualmente dediti al traffico di stupefacenti (Vol.20/G f.024375).

Qualche giorno dopo, il 29 settembre 1983, sempre a New York, il predetto Mazzurco veniva visto consegnare al Lupo ed al Randazzo una busta di carta marrone (una borsa secondo una diversa traduzione del testo inglese) presumibilmente contenente del denaro, corrispettivo di illecite transazioni (Vol.20/G f.024378).

Le intercettazioni telefoniche eseguite in conseguenza del ricordato episodio, hanno consentito di accertare con sicurezza il pieno coinvolgimento dell'imputato, come di tutti i sopramenzionati, ivi compreso Badalamenti Gaetano - rispettosamente chiamato nel corso delle intercettate telefonate "zio

Vincenzo" o "il dottore" (Vol.1/G f.016569) - nelle illegali attivita' connesse al commercio di stupefacenti (Vol.21/G f.024720 - 024764 - 024797/98 - 024808/09/10 - 024794/95).

La posizione del Lupo, quale corriere di stupefacenti e di denaro, si e' individuata, particolarmente, ascoltando una telefonata tra il Randazzo e l'imputato stesso.

Nel corso di tale conversazione quest'ultimo veniva sollecitato dal proprio interlocutore ad accertarsi che l'Alfano portasse a termine un importante "affare" (Vol.21/G f.024720).

Altra significativa intercettazione (Vol.21/G f.024809/10), ha chiarito il totale coinvolgimento del Lupo, indicato dallo zio Alfano Pietro quale corriere di denaro.

Tutte le esposte considerazioni, unitamente al comportamento processuale dell'imputato, puerilmente improntato al piu' duro mendacio, anche contro l'evidenza dei riscontri fotografici (F.P. dell'imputato f.244627) e telefonici (F.P. f.244628), sono sufficienti per la certezza circa la penale responsabilita' del Lupo in ordine alle imputazioni ascrittegli.

Cio' che merita attenta ponderazione, avendo formato oggetto delle legittime proposizioni difensive, e', relativamente alla posizione del prevenuto, il problema posto dall'utilizzabilita' e dal valore da attribuirsi, eventualmente, ai riscontri probatori maturati in altri paesi.

In tale circostanza, infatti, piu' che sull'innegabile contenuto accusatorio delle intercettazioni telefoniche - di oggetto manifestatamente illecito perche' improntate al tipico, oscuro, convenzionale linguaggio dei trafficanti di droga - e dei riscontri fotografici, si sono appuntate le argomentazioni della difesa.

Orbene, il risultato delle indagini condotte negli U.S.A., consacrato dai funzionari di Polizia nelle forme dell'"affidavit", tipica dichiarazione scritta dei diritti anglosassoni, dotata di una consistenza probatoria superiore a quella di un rapporto di Polizia, in quanto osservata con giuramento davanti alle autorita' per legge abilitate a riceverla, e' giuridicamente utilizzabile in Italia.

E se anche questa tesi non venisse condivisa, come sembra dedursi dagli asserti difensivi, giova ricordare come gli esiti delle indagini condotte sul suolo americano, siano stati confermati, nel corso

dell'istruzione dibattimentale (Udienza del 7 gennaio 1987), dai funzionario che li ha raccolti, entrando a buon diritto tra le fonti di convincimento della Corte.

Tutto cio' premesso, apparendo pienamente raggiunta la prova della responsabilita' penale del Lupo in relazione ai reati ascrittigli, unificati sotto il vincolo della continuazione, stante l'evidente unicity del disegno criminoso, va pronunciata la conseguente condanna.

In ordine alla pena, tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., e particolarmente del non leale comportamento processuale dell'imputato, lo stesso va condannato ad anni 9 di reclusione e lire 40.000.000 di multa, pena reputata adeguata alla gravita' dei fatti ed alla capacita' a delinquere del reo (p.b. per art.71 L.1975/685 = anni 4 di reclusione e lire 9.000.000 di multa + aumento di un terzo per art.74 N.2 L.1975/685 = anni 5 e mesi 4 e lire 12.000.000 + aumento di un mezzo per art.74 I cpv. L.1975/685 = anni 8 e lire 18.000.000 + aumento per art. 81 cpv. C.P. = anni 9 di reclusione e lire 40.000.000 di multa). Ai sensi degli artt. 29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai

pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Ai sensi dell'art.229 C.P., si reputa opportuno ordinare, a pena scontata, che il condannato, stante la sua pericolosità sociale, sia posto in libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

**Lupo Giuseppe**

Lupo Giuseppe e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere del delitto di ricettazione, cosi' modificata l'originaria imputazione di associazione per delinquere ascrittagli al capo N.1 dell'epigrafe.

A seguito della compiuta istruttoria e' emersa la piena prova della responsabilita' penale del Lupo in ordine al reato - art.648 C.P. - allo stesso contestato.

Dubbi, invece, non possono residuare sul fatto che l'imputato conoscesse l'illecita provenienza delle somme di denaro ripetutamente fornitegli da Marchese Filippo, ed impiegate nella gestione del bar di Piazza Torrelunga, di fatto nella piena disponibilita' del capo della cosca di Corso dei Mille.

Si e' accertato, anche in seguito alle ammissioni dello stesso Lupo (F.P. f.244799), come in realta' quest'ultimo sia stato socio di Marchese, avendo questi invertito, al fine di inserire nell'attivita' commerciale il proprio figlio Gregorio, grosse somme nella conduzione del bar.

Le espletate indagini bancarie hanno, poi, consentito di individuare un considerevole giro di assegni emessi dall'imputato a favore dei personaggi: Fazio Salvatore, Argano Salvatore, Bisconti Ludovico, Guida Andrea, Tinnirello Gaetano, Inchiappa Giovan Battista, rivelatisi quali membri della cosca del Marchese (Udienza del 3 luglio 1986).

Molti altri assegni sono risultati emessi a favore dello stesso Marchese Filippo (F.P. f.244706).

A giustificazione dell'imponente quantita' di titoli emessi, in considerazione anche della "qualita'" dei prenditori, il Lupo ha esplicitamente precisato che, in piu' di una occasione, il Marchese - e questo e' certamente un elemento positivamente apprezzabile - gli aveva indicato il nome delle persone in favore delle quali l'assegno doveva essere rilasciato (F.P. f.244706), o lo aveva pregato di omettere il proprio nome indicandone altri (Udienza del 3 luglio 1986).

A queste prime considerazioni, gia' alquanto significative della colpevolezza del Lupo nel ricevere ed impiegare denaro proveniente dalle

illegali, molteplici attivita' del socio, si aggiungono, con esse coniugandosi perfettamente, le dichiarazioni istruttorie di Sinagra Vincenzo (di Antonino) e di Calzetta Salvatore.

Ha dichiarato il Sinagra, essere il Lupo, mero prestanome del Marchese nella gestione del caffè di Piazza Torrelunga (F.P. f.258280), precisando altresì di aver frequentato sovente il locale, in compagnia dell'omonimo cugino "Tempesta", senza mai aver pagato essendo, in ogni caso, l'imputato e Marchese Filippo "tutta una cosa" (F.P. f.258323).

Del tutto concordemente Calzetta ha chiarito, ripetendolo in più di un interrogatorio, che era il Marchese il vero proprietario del bar Lupo, solo fittiziamente intestato all'imputato (Vol.11 f.402881).

Un particolare episodio, ricordato dal predetto coimputato collaboratore, ha contribuito a fare luce sulla reale conduzione del locale.

Secondo Calzetta, in un'occasione, Marchese Filippo avrebbe preso a schiaffi un dipendente del caffè, tale Marinaro, a suo dire responsabile della  
c a t t i v a                    t e n u t a                    d e l l a



vetrina-esposizione; alla legittima costernazione dell'impiegato, che mai aveva visto chi lo picchiava, questi aveva ribadito pubblicamente, per giustificare la propria condotta, di essere lui il vero padrone (Vol.11 f.402899).

Confermando quanto detto da Sinagra, anche Calzetta ha poi precisato di non aver mai pagato, come del resto "i grossi capi delle cosche", alcuna consumazione in quel bar.

Orbene, se pure puo' apparire attendibile, non essendo in tal senso emersi elementi concreti di colpevolezza, che l'imputato mai sia stato organicamente inserito nelle fila dell'organizzazione mafiosa, non v'e' tuttavia alcuna incertezza sul fatto che l'accertato comportamento del Lupo integri alla perfezione i requisiti della ricettazione.

In particolar modo non si puo' seriamente mettere in discussione, anche dopo la verifica dibattimentale, che l'imputato non avesse personale contezza della illecita provenienza dei denari datigli, per sua ammissione, dal Marchese. Quest'ultimo era, infatti, personaggio troppo noto nella zona di Corso dei Mille - dove l'imputato ha sempre risieduto (Vol.22/F f.015405) - perche' non se

ne conoscesse la generica (e tanto basta secondo i consolidati orientamenti della Suprema Corte) e molteplice attività criminale, generatrice dei cospicui redditi.

Il Lupo ha accertato questa Corte, non è stato altro che un uomo di fiducia del Marchese, un agevole tramite per il reimpiego di ingenti illeciti proventi, disposto a tollerare, perché consapevole della propria reale posizione, i comportamenti degli uomini di Corso dei Mille.

Del tutto inverosimile è, alla luce delle osservazioni svolte, la giustificazione secondo la quale (Udienza del 3 luglio 1986), i pagamenti che il Marchese per mezzo dell'imputato cercava di "pulire", sarebbero stati destinati esclusivamente a fornitori dell'esercizio.

Alla luce di tali considerazioni, apparendo pienamente provata la responsabilità del Lupo in ordine al reato ascrittogli, va pronunciata penale condanna.

In ordine alla sanzione, visti i criteri di cui all'art.133 C.P., Lupo Giuseppe va condannato alla pena di anni 4 di reclusione e lire 10.000.000 di multa.

Ai sensi dell'art.29 C.P. la condanna alla pena cosi' determinata comporta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Ai sensi del'art.229 C.P., si reputa opportuno ordinare a pena espiata che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad un anno.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.31

**Madonia Francesco**

Indicato da Buscetta Tommaso (Vol.124 f.450008-450009, 450086, 450088, 450100; Vol.124 bis f.450190-450191-450193, 450228, 450252; Vol.124 ter f.450331), quale capo della "famiglia" mafiosa di Resuttana e membro della Commissione di Cosa Nostra, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, previa riunione dei due procedimenti a suo carico, gli venivano contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1985 nonche' numerosissimi omicidi e reati minori connessi concernenti la gia' contestata uccisione del Capitano Basile, quelle di altri funzionari soppressi per le loro indagini sulle attivita' dell'organizzazione mafiosa, quelle riferibili alla c.d. "guerra di mafia" ed altre comunque deliberate dall'organo direttivo di Cosa Nostra.

Con successivi mandati di cattura 418/84 del 4 dicembre 1984, 58/85 del 16.2.1985, e 97/85 del 28 marzo 1985, gli veniva altresì' ricontestato, con le opportune modifiche di data dovute a precedenti errori

materiali del mandato n.323/84, l'omicidio del Capitano D'Aleo, e contestati quello del prof. Giaccone Paolo, e quello, collegato all'omicidio del dr. Giuliano, di Ferdico Vittorio.

Tralasciando il suo curriculum giudiziario che puo' trarsi dall'esame del casellario allegato agli atti, va ricordato che la sua appartenenza alla organizzazione mafiosa, il ruolo di capo famiglia che gli compete e la sua salda alleanza con la famiglia mafiosa corleonese, gia' trovansi esaurientemente esposti nel rapporto dei Carabinieri del 25 agosto 1978 (Vol.1/M e segg.) redatto a seguito delle note rivelazioni fatte dal boss di Riesi Di Cristina Giuseppe poco prima di essere ucciso (vedi anche rapporto Carabinieri 21 giugno 1978 al (Vol.124 quater f.452307) e deposizione Capitano Pettinato Alfio a (Vol.181 f.250 Ud. 10 settembre 1986).

Risultava infatti che il Madonia era intervenuto con la sua famiglia nonche' insieme agli esponenti mafiosi Gambino Giacomo Giuseppe e Martello Biagio al matrimonio di Grizzafi Giovanni, nipote di Riina Salvatore, celebrato in Corleone il 6 settembre 1973. Ed era stato altresì accertato, in occasione del  
p r i m o

arresto di Bagarella Leoluca, avvenuto in Palermo il 6 agosto 1974, che il noto latitante corleonese si nascondeva assieme allo stesso Riina ed alla sorella, sposa di costui, in un appartamento di Largo S.Lorenzo, sito in edificio del costruttore Pilo Giovanni, ove al medesimo piano, anche se in scala diversa, possedeva altro appartamento proprio il Madonia.

Di Cristina Giuseppe, rivelando, come si e' detto, poco prima della sua uccisione, le mire egemoniche su Cosa Nostra del gruppo corleonese guidato da Leggio Luciano, confidava, tra l'altro, al Capitano Pettinato Alfio, che Madonia Francesco era del Leggio una delle principali "basi" a Palermo, cosi' confermando la non casualita' dell'arresto del Bagarella, pericoloso esponente del clan liggiano, in zona, quella di Resuttana Colli, dominata dal Madonia ed addirittura in edificio dallo stesso abitato.

Dette rivelazioni hanno trovato clamorosa conferma dapprima nell'indicata partecipazione di Madonia Giuseppe, figlio di Francesco, all'omicidio del Capitano Basile Emanuele, per il quale e' stato nuovamente condannato all'ergastolo dalla Corte di Assise di Appello di Palermo e quindi

nelle rivelazioni di Buscetta Tommaso, il quale, come si e' detto, ha riferito che il Madonia e' il capo della famiglia mafiosa di Resuttana ed il successore di Giacalone Filippo, dopo la scomparsa di costui, nella ricostituita Commissione di Cosa Nostra insediatasi attorno al 1975.

Ha precisato il Buscetta che un tempo il rappresentante della famiglia era Matranga Antonio, il cui posto, attorno al 1978, era stato preso, secondo quanto al Buscetta rivelato da Bontate Stefano, dallo stesso Madonia.

Verso costui e la sua famiglia, essendo tutti i suoi figli "uomini d'onore", il Bontate nutriva grande considerazione, parlandone sempre in "termini estremamente seri" ed asserendo che trattavasi dei piu' fidi alleati dei corleonesi che, per loro tramite, esercitano il dominio sulla Piana dei Colli, ottenendo il massimo di aiuto e protezione.

Al pari di quella dei corleonesi, secondo il Bontate, anche la famiglia di Resuttana era molto riservata, tanto che poco si sapeva sulla identita' dei suoi componenti, oltre naturalmente ai Madonia.



Analoghe dichiarazioni ha poi reso Contorno Salvatore (Vol.125 f.456541, 456546, il quale, oltre a ribadire per tutti i Madonia la qualita' di "uomini d'onore" della famiglia di Resuttana, ha insistito sull'appartenenza del capo famiglia Francesco alla Commissione, organo direttivo di Cosa Nostra.

Ma ancor prima Calzetta Stefano e Sinagra Vincenzo di Antonino avevano accennato all'importanza di detta famiglia mafiosa, rivelando il primo (Vol.11 f.084590) di aver appreso da Zanca Onofrio, che trattavasi di un clan "molto forte", ed asserendo il secondo (F.P. f.258216), nel disegnare le zone di "sovranita'" territoriale di ciascun clan, che nella zona di Tommaso Natale comandava la famiglia Madonia, i cui componenti, al pari degli altri mafiosi di prestigio, la facevano da padroni all'interno dell'Ucciardone.

Quest'ultima circostanza e' stata puntualmente confermata da Anselmo Salvatore (Vol.133 f.459218, 459231-459232, f.459262; Vol.134 f.459490-459491-459492), secondo il quale elementi di spicco all'interno del Carcere dell'Ucciardone erano

i Madonia, Bonanno Armando e Capizzi Benedetto, molto legati tra loro e con Gambino Giuseppe, Fascella Pietro e Fazio Salvatore.

Il già citato Sinagra, inoltre, perfino in sede di confronto con l'avv. Chiaracane (Vol. f.258335), ha confermato di essere stato istigato dai Madonia, padre e figlio Giuseppe, a perseverare in carcere nella sua simulata pazzia, così spiegando tutta l'autorevolezza che quel boss poteva esercitare sul Sinagra, semplice "pedina" mafiosa.

Ha precisato ancora il Sinagra (Vol.86 f.439572-439573) che il Madonia era in rapporti con Michele Zaza e che un uomo del suo clan andava in missione per il compimento di attentati a Roma e a Napoli, insieme a Abbate Mario, ad un fratello di costui e ad un uomo di Montalto Salvatore.

Orbene, la circostanza dei rapporti fra i Madonia e Zaza Michele, così inaspettatamente riferita dal Sinagra, ha trovato nelle indagini bancarie espletate clamorosa conferma. Infatti, Madonia Diego, fratello di Francesco, risulta aver negoziato nel 1976 un

assegno circolare da lire dieci milioni richiesto proprio da Zaza Michele all'ordine di un fantomatico Esposito Giuseppe.

Quanto poi alla particolare inclinazione dei Madonia agli attentati dinamitardi, basta ricordare il sequestro di quasi 400 candelotti di dinamite e di numerose micidiali armi, rinvenuti il 5.1.1971 nel fondo Gravina di Pallavicino, ove e' l'abitazione dei Madonia, che furono incriminati nel procedimento c.d. "delle bombe di Capodanno" poiche' riguardava numerosi danneggiamenti con esplosivo verificatisi in Palermo nella precedente notte di S.Silvestro (vedi allegati Buscetta CVII al (Vol.124 quater f.454865)); all'incriminazione segui' la condanna che, in seguito a rinvio della Corte di Cassazione, fu pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Catania per detenzione di materie esplodenti ad anni tre di reclusione e a mesi due di arresto per violazione delle disposizioni sul controllo delle armi.

Ritornando ai rapporti fra i Madonia e Zaza Michele, va osservato che Gelardi Mario, cognato di Madonia Francesco, risulta avere nel 1977 emesso assegni all'ordine di Pasquale Liccardo e del di lui fratello

Lorenzo. E Liccardo Pasquale, come risulta dalla sua scheda bancaria, e' personaggio che risulta traente e beneficiario di numerosi assegni provenienti o pervenuti a Zaza Michele, oltre che a tutti gli altri esponenti del Gotha mafioso: Fazio Salvatore, Marchese Filippo, Brusca Bernardo, Prestigiacoמו Salvatore, Nuvoletta Lorenzo, Nuvoletta Angelo, Marchese Antonino, Filippo e Aragno Salvatore, Bontate Stefano, Greco Salvatore, Greco Michele, i Mafara ed altri ancora.

Questa ed altra documentazione bancaria acquisita, della quale si parlera' subito, concerne senza alcun dubbio, considerati i particolari legami fra i personaggi menzionati, il traffico di droga, da costoro attivamente condotto. Ed infatti dapprima Melluso Giovanni (Vol.87 f.439896, 439892) ha riferito che i Madonia erano cointeressati ad una raffineria di droga gestita da Fidanzati Gaetano, come aveva appreso dal compagno di detenzione Puccio Vincenzo (condannato all'ergastolo assieme a Madonia Giuseppe per l'omicidio del capitano Basile Emanuele). Quindi, Buscetta Tommaso li ha indicati tra i piu' attivi trafficanti di sostanze stupefacenti.

E le ulteriori indagini bancarie confermano e riscontrano tali accuse, risultando numerosi i rapporti di Madonia Francesco con qualificati esponenti di Cosa Nostra, molti dei quali gravemente implicati nella produzione e nel commercio della droga, quali Di Carlo Francesco, Ganci Raffaele, Greco Giuseppe di Michele, Oliveri Giovanni, Castronovo Carlo, Mineo Antonino, Vanni Calvello Alessandro, nonche' Zaza Michele, come prima indicato.

Degli specifici episodi delittuosi contestati al Madonia ci si occupa in altre parti della presente sentenza, cui si rimanda, (Cap IV parte II, Cap VIII).

Sulla base dei sopra riassunti elementi, che appaiono alla Corte di notevole gravita', insieme alle considerazioni e agli elementi probatori evidenziati nelle parti di questa sentenza sopra citate, ritiene la Corte si siano raggiunte evidenti prove della colpevolezza del prevenuto in ordine ai reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22 (assorbito nel capo 1 il capo 5 per medesimezza del fatto), nonche' in ordine ai capi dal 70 al 73.

Da tutti gli altri reati, per contro, di cui egli risulta anche imputato, va assolto per insufficienza di prove secondo quanto osservato nella motivazione dei punti sopra citati.

La gravita' dei reati in ordine ai quali si afferma la responsabilita' del prevenuto comporta la condanna di lui alla massima pena e a L.200.000.000 di multa cui conseguono le pene accessorie come da dispositivo.

**MADONIA Francesco**

a) In data 27.1.1976 MADONIA Diego di Antonino, nato a Palermo il 9.5.1928, fratello di Madonia Francesco, ha negoziato l'assegno circolare nr.060015695 di lire 10.000.000 della Banca Commerciale Italiana, richiesto in data 14.1.1976 presso l'agenzia di S.Giovanni a Teduccio da ZAZA Michele, nato a Procida (NA) il 10.4.1945, all'ordine di ESPOSITO Giuseppe.

Contestualmente sono stati richiesti dallo Zazo altri assegni circolari tra i quali:

n.060015694 di lire 10.000.000, negoziato da  
FAILLA Francesco, nato a Giarratana (RG) il 19.07.1945  
e residente in Palermo - Viale Regione Siciliana  
nr.2282;

n.060015692 di lire 10.000.000 negoziato da  
VANNI CALVELLO Alessandro, nato a Palermo il  
20.3.1939;

n.060015693 di lire 10.000.000 negoziato da DI  
CARLO Francesco fu Salvatore, nato ad Altofonte il  
18.2.1941;

n.060015696 di lire 10.000.000 negoziato da tale  
GANCI Raffaele.

b) GELARDI Mario fu Giuseppe e fu DI TRAPANI  
Lorenza, nato a Palermo il 7.6.1923, fratello di  
GELARDI Emanuela e quindi cognato di MADONIA  
Francesco, ha emesso, a favore di LIGA Girolamo, nato  
a Palermo il 2.1.1916, gli assegni bancari  
nr.009921395 del 5.3.1979 di lire 3.700.000 e  
nr.003754960 del 17.2.1978 di lire

1.000.000 traendoli dal proprio c/c nr.14880-00 intrattenuto presso il Credito Italiano - agenzia 3 di Palermo -.

c) Gelardi Mario ha tratto sul c/c nr.14880-00 l'assegno bancario nr.3745506 del 28.12.1977 di lire 10.000.000 negoziato da LICCARDO Pasquale, nato a Marano il 16.8.1946. All'ordine di LICCARDO Lorenzo, fratello di Pasquale, ha tratto l'assegno nr.3.360.779 del 19.6.1979 di lire 1.485.660.

d) GELARDI Mario ha negoziato l'assegno circolare nr.400705942 del 29.9.1978 di lire 3.000.000 emesso all'ordine di GALLO Michele. L'assegno e' stato richiesto da tale FILIPPONE Gioacchino contestualmente al nr.460287485 di lire 5.000.000 negoziato da MINEO Giovanni fu Vincenzo e fu MINEO Rosa, nato a Bagheria il 2.11.1918 e residente a Napoli in via S.Stefano nr.25, cugino di MINEO Antonio fu Giovanbattista in quanto il padre di quest'ultimo era fratello della madre.



e) GELARDI Emanuela ha negoziato l'assegno bancario nr.2414349 del 12.10.1976 di lire 7.000.000, tratto da CASTRONOVO Carlo, nato a Bagheria il 29.6.1930, sul c/c nr.41/0012646 della Banca del Sud - agenzia di Bagheria -.

f) GELARDI Emanuela ha tratto l'assegno nr.008414907 del 14.6.1977 di lire 2.400.000 all'ordine della "GRINTA" S.r.l., della quale e' amministratore unico TASCA Lucio, nato a Palermo il 9.1.1940 e nella quale e' socio GRECO Giuseppe di Michele, nato a Palermo il 2.3.1954.

g) GELARDI Emanuela ha tratto l'assegno nr.6638098 del 27.10.1980 di lire 2.000.000 all'ordine della "GIOVANNI ALONGI" s.a.s. il cui amministratore unico e' ALONGI Giovanni, nato a Palermo il 28.11.1936.

h) MADONIA Diego ha negoziato l'assegno nr.8414501 del 21.9.1978 di lire 500.000, tratto da OLIVERI Giovanni fu Domenico, nato a Villafrati il 21.3.1945, all'ordine della "MADONIA e PRESTIGIACOMO" s.n.c.

**Madonia Giuseppe cl.1954**

**Madonia Salvatore**

Per Madonia Giuseppe esistono significativi elementi per affermarne la responsabilita' in ordine ai reati ex art.416 , 416 bis C.P..

Invero di cio' testimonia Buscetta (Vol.124 f.450008-450009 + Vol.124 bis f.450191, 450193, 450252) che conobbe in carcere il padre Madonia Francesco ed apprese da Bontate Stefano che anche il figlio giovane (Salvatore) era divenuto "uomo d'onore", mentre in un periodo precedente quand'egli l'aveva sfuggevolmente visto in carcere, non aveva ancora acquistato tale qualifica. Contorno conferma sia in istruttoria (Vol.125 f.456541, f.456546), sia in dibattimento all'udienza del 15 aprile 1986.

Va, peraltro, considerato che l'appartenenza del Madonia Giuseppe alla congrega mafiosa risulta limpidamente gia' dalle considerazioni che si posson trarre dalla spedizione organizzata tramite la

partenza e l'arrivo in Sardegna del Puccio Francesco, Bonanno Francesco, Lo Meo Costantino e Randazzo Salvatore (vedansi le relative schede), cioè di un commando appositamente costituito ed inviato allo scopo; poiche' non c'era in realta' alcun bisogno di scomodare tanta gente al fine di ottenere un allontanamento dei tre giudicati per l'omicidio Basile (Madonia Giuseppe, Bonanno Armando Puccio Vincenzo) che erano stati scarcerati con l'obbligo di permanenza in tre diversi paesi della Sardegna.

Allontanamento che gli stessi interessati avrebbero potuto effettuare comodamente con i propri mezzi, senza l'aiuto di alcuno. Vi era, per contro, l'esigenza di dimostrare in modo eclatante la potenza dell'associazione, la solidarieta' di cui dava prova nei confronti dei propri gregari.

Ed esistevano, altresì, ragioni di coordinamento e di guida nei riguardi di questi ultimi che, avendo adempiuto agli ordini dell'organizzazione, avevano diritto ad un suo tangibile aiuto.

Ne' e' da sottacere che, secondo quanto narrato dal Melluso (Vol.71 f.41) e (Vol.71 f.47) + (Vol.84 f.168) (che, in questo caso, e' credibile per la comprovata familiarita' sua con il Fidanzati

Gaetano) i tre si sarebbero recati in Milano sotto la protezione di Epaminonda, dei Fidanzati e del Santapaola.

I collegamenti con la "famiglia" di Partanna e di Resuttana, risultano provati dal fatto che il Gasparini ha riconosciuto le fotografie di Madonia Giuseppe e Madonia Salvatore, inserite nell'album fotografico di cui al Vol. 3/Rb f.131913-131914 (gia' Vol.45 del proc. contro Mutolo Gaspare ) come persone incontrate a Palermo.(Vedasi interrog. del 14 aprile 1983 del Gasparini Francesco, Commissione rogatoria in lingua francese- vol. 59/R f.071722).

Inoltre, sono da considerare , altresì', le dichiarazioni di Coniglio Salvatore, dell'Anselmo (Vol.133 f.459218) riguardo il loro prestigio in carcere che si pongono, per chi ben guardi, in perfetto parallelo con il racconto di Sinagra (F.P. f.258335) che attribuisce al Madonia Giuseppe ed al padre opera di persuasione al fine di continuare la finzione della pazzia.

Osserva la Corte che, sulla base delle indicate risultanze, si puo' serenamente affermare la responsabilita' dei due prevenuti in ordine ai reati

di cui ai capi 1 e 10, dichiarando nel primo di tali capi assorbito il capo 5 per le medesimezza del fatto-reato.

Per converso, non si riscontrano elementi sicuri relativi alla reita' dei due in ordine ai reati concernenti le materie stupefacenti dai quali, pertanto, i prevenuti devono essere sollevati sia pure con formula dubitativa. Per quanto riguarda i reati in ordine ai quali si afferma la responsabilita' dei due fratelli appare congrua la pena di anni 7 di reclusione ciascuno (p.b. anni 4 reclusione art. 416 bis C.P. 1 e 4 comma + 1/3 = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 art. 112 n. 1 C.P. = anni 6 + anno 1 art. 81 C.P. = anni 7 di reclusione.

Ad essa conseguono le pene accessorie indicate in dispositivo.

**Magliozzo Tommaso**

Nel disegnare la "mappa" delle "famiglie" di "Cosa Nostra", Buscetta Tommaso ha indicato Magliozzo Stefano (e suo fratello Vittorio) come uomo d'onore della famiglia di Porta Nuova capeggiata da Calo' Pippo (Vol.124 f.450007, Vol.124 bis f.450178, Vol.124 ter f.450284).

D'altro canto il Contorno ha viceversa parlato piu' esattamente di Tommaso e Magliozzo Vittorio, fratelli, come appartenenti alla "famiglia" di Porta Nuova.(Vol.125 f.456539, f.456575).

Inoltre, egli oltre a confermare l'appartenenza del prevenuto alla citata famiglia, ha detto di aver appreso da Teresi Mimmo (componente di spicco della famiglia di S.Maria di Gesu' e intimo di Bontate Stefano) che il Magliozzo era fidatissimo di Calo' Pippo.

Infine sempre lo stesso Contorno Salvatore ha riferito che Duca Antonino, uomo d'onore della famiglia di Bolognetta (presentatogli ritualmente da Milano Nicola e Prestifilippo

Mario) gli aveva confidato che, insieme al Magliozzo Tommaso, trafficava in droga, fornitagli da Fidanzati Gaetano al quale aveva fatto conoscere il Magliozzo stesso. (Vol.125 f.456681, 456712, 456730).

Osserva la Corte che, nella specie probabilmente per un lapsus del Buscetta, non si e' verificata la concomitanza sulla persona del prevenuto della duplice fonte accusatoria richiesta, sulla base dei principi di massima enunciati in Capitolo I, Parte I, pag. 661 ss. per quanto si attiene all'associazione di stampo mafioso; mentre per quanto riguarda i reati relativi agli stupefacenti, la sola indicazione del Contorno, per giunta de relato, non sembra sufficiente per l'affermazione della responsabilita'.

Il prevenuto va quindi assolto da tutti i reati ascrittigli per insufficienza di prove.

**Magliozzo Vittorio**

Al pari di suo fratello Tommaso, anche Magliozzo Vittorio e' stato indicato da Buscetta come uomo d'onore della famiglia di Porta Nuova (Vol.124 f.11) e, a riprova dell'intimita' di rapporti intercorrenti tra lui e Calo' Pippo, sono emersi taluni episodi che testimoniano il ruolo di "emissario" svolto dal prevenuto in favore del capo di Porta Nuova.

Buscetta, infatti, ha riferito che, allorquando si allontanano' da Torino (giugno 1980) stabilendosi a Palermo in un appartamento di via Croce Rossa preso in affitto da suo figlio Antonio, venne contattato per conto del Calo' proprio da Magliozzo Vittorio che gli indico' la casa di Roma dove egli avrebbe potuto incontrarsi (come in effetti fece) col boss di Porta Nuova.

Oltre a cio' Buscetta ha riferito che, in seguito all'omicidio compiuto a Torino in pregiudizio di suo cognato Cavallaro Mariano, egli tento' di mettersi in contatto col Calo' per aver spiegazioni del delitto, e che cio' gli fu possibile



grazie alla mediazione di Magliozzo Vittorio che, da lui opportunamente contattato, gli indico' il numero dell'utenza palermitana dove poter raggiungere il Calo'.

Cio' spiega perche' Buscetta abbia definito Magliozzo Vittorio come "faccendiere" di Calo' Pippo, che gli presento' ufficialmente il prevenuto, come "uomo d'onore" a Roma (Vol.124 f.450007, 450036, 450055, 450080; Vol.124 bis f.450178, 450242, 450244; Vol.124 ter f.450329-450330).

Quest'ultima circostanza ha trovato poi riscontro nelle dichiarazioni di Contorno Salvatore (Vol.125 f.456575) che, per averlo appreso da Teresi Mimmo, ha evidenziato la funzione di collegamento svolta dal Magliozzo tra Roma e Palermo in favore di Calo' Pippo.

E lo stesso Contorno, poi, (Vol.125 f.11) ha indicato l'appartenenza dell'imputato alla famiglia di Porta Nuova.

Peraltro, per rendersi conto dell'intensita' dei legami tra Calo' Pippo e il Magliozzo Vittorio basta far riferimento ad un documento rinvenuto, in sede di perquisizione domiciliare, a casa di Corrao Attilio, genero di Savoca Giuseppe.

Trattasi di un appunto nel quale sono indicati gli invitati alle nozze del Corrao con la figlia del Savoca e vi si leggono, tra gli altri, i nomi: Magliozzo Vittorio, Pippo (trattasi, per l'appunto, del boss di Porta Nuova e del suo fidatissimo guardia-spalla) (Vol.10 f.402682).

Interrogato, l'imputato si e' protestato innocente di tutti i reati contestatigli ed ha dichiarato di non conoscere non solo il Buscetta Tommaso e il Contorno Salvatore ma anche, contro ogni evidenza, il Calo' Pippo.

Per contro, dei sicuri rapporti esistenti fra il prevenuto ed il Calo' si intrattiene lungamente la parte di questa sentenza dedicata al profilo psicologico-probatorio di Buscetta Tommaso (Capitolo I Parte I, pagg.697-703).

Eppertanto, va affermata la responsabilita' in ordine ai reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P.. Nulla di concreto e', invece, emerso circa un suo fattivo inserimento nel traffico di stupefacenti; eppertanto, dai reati di cui ai capi 13 e 22 il prevenuto va sollevato con formula piena.

La pena per i reati per cui si afferma la responsabilita' del prevenuto va ritenuta congrua in quella di anni 7 di reclusione (p.b. anni 4 reclusione

art. 416 bis C.P. 1 e 4 comma + 1/3 = anni 5 e mesi 4  
+ mesi 8 art. 112 n. 1 C.P. = anni 6 + anno 1 art. 81  
C.P. = anni 7 di reclusione) di cui anno 1 condonato,  
cui conseguono le pene accessorie di cui al  
dispositivo.

**Mangano Vittorio**

Buscetta Tommaso, parlando della sua famiglia di appartenenza, quella di Porta Nuova capeggiata da Calo' Pippo, indicava Mangano Vittorio come uno dei componenti della stessa (Vol.124 f.450007).

In un successivo interrogatorio (Vol.124 bis f.450176) il Buscetta precisava: "Vittorio Mangano l'ho conosciuto recentemente, credo in uno dei dei miei ritorni a Palermo dopo che ne era stato trasferito nel 1977. Il Mangano l'ho visto una sola volta e mi e' stato presentato ritualmente come uomo d'onore.

Ignoro chi sia e cosa faccia e certamente e' entrato da pochi anni a far parte di "Cosa Nostra", poiche', prima del nostro incontro, nessuno me ne aveva parlato".

Riconosceva, poi, nella foto n.4 il Mangano (Vol.124 bis f.450241).

Contorno Salvatore, dopo aver affermato di non aver mai sentito parlare di Mangano Vittorio (Vol.125 f.456540), dichiarava (Vol.125 f.456548):

"...Dopo la pausa, nel ripassare in mente i nomi di quelli dei quali la S.V. mi ha chiesto se fossero uomini d'onore, ho ricordato che Mangano Vittorio, di cui erroneamente avevo detto che non conoscevo se lo fosse, in realta' e' uomo d'onore. Cio' posso affermare con certezza perche', un giorno, mentre mi trovavo a casa di Bontate Stefano, venne a trovarlo il Mangano Vittorio di cui feci la conoscenza in quell'occasione e che mi fu presentato dal Bontate come uomo d'onore".

Calzetta Stefano, nell'elencare gli assidui frequentatori della casa degli Zanca, indica, tra gli altri, Mangano Vittorio. Successivamente, aggiungeva (F.P.f.221051): "Mangano Vittorio veniva spesso a trovare Zanca Melo. Mangano Vittorio e' un buon nome della mafia pero' e' arrestato nel processo Spatola".

Sentito dal G.I. (Vol.123 f.245859) il Mangano ha negato di conoscere il Buscetta e di far parte di "Cosa Nostra".

Ha escluso di essere stato mai detenuto nello stesso periodo in cui era stato ristretto all'Ucciardone il Buscetta, anche se doveva

ammettere di essere stato arrestato dal febbraio all'agosto del 1978 in relazione ad una tentata estorsione in danno di proprietari di cliniche.

Riferiva come in quel periodo fosse stato ricoverato quasi sempre nella infermeria del carcere, precisando che cio' era avvenuto solo due mesi dopo l'arresto: escludeva, comunque, di aver mai incontrato in quelle circostanze il Buscetta.

Affermava come il Buscetta, potesse averlo riconosciuto in foto solo perche' essendo stato arrestato per il processo Spatola, la sua foto era comparsa su alcuni giornali.

Riferiva, infine, di essersi trasferito a Milano da circa 20 anni ove dirigeva una societa' ippica e di essere tornato a Milano appena dopo essere stato scarcerato per la tentata estorsione.

I periodi di carcerazione scontati dal Mangano a Palermo, comunque (Vol.CLXVII alleg. dich. Buscetta), smentiscono la sua asserita impossibilita' di incontro con Buscetta Tommaso.

Ed invero, nel 1975, tale possibilita' d'incontro vi fu certamente e se il prevenuto fu ricoverato in infermeria la circostanza dell'isolamento addotta dalla sua difesa non ha alcun rilievo. Peraltro, a parte l'eventuale errore

mnemonico del Buscetta riguardo l'anno della conoscenza, egli ha dimostrato di conoscerlo assai bene, ravvisandone le fattezze fotografiche ; e tale riconoscimento presuppone un avvicinamento effettivo, e non una osservazione distratta di un'effigie riprodotta in un quotidiano. La precisazione del Buscetta d'averlo incontrato una sola volta, conferma che si tratto' d'una rapporto assai breve.

Il Mangano, oltre ad essere ben inserito nella organizzazione mafiosa, e' attivamente inserito nel traffico di stupefacenti.

A tal proposito, si rimanda a quanto emerso nel procedimento penale c/ Spatola Rosario ed altri.

In particolare, si rimanda alle intercettazioni telefoniche (Vol.193 f.498450 e segg.) dalle quali e' emerso il ruolo dell'imputato come attivo trafficante tra Palermo e Milano, in collegamento con Piraino Filippo, Inzerillo Rosario fu Pietro, Inzerillo Salvatore fu Rosario, tutti facenti capo a Inzerillo Salvatore di Giuseppe.

Dalle telefonate trascritte, emerge, con impressionante chiarezza, la costante, inequivocabile allusione fatta dall'imputato a partite di droga.

Si veda, per tutte, la telefonata del 10.3.1980  
- ore 12,19 (Vol.193 f.498454) intercorsa tra il  
Mangano e Rosario Inzerillo:

Inzerillo: Pronto?

Mangano: Ciao Rosario, c'e' Filippo?

Inzerillo: Non c'e'

Mangano: Tempo addietro Filippo mi aveva  
parlato di una cosa, tu ne sei a  
conoscenza?

Inzerillo: Si'

Mangano: Bene, la stessa cosa ce l'ho io

Inzerillo: Si'

Mangano: Due

Inzerillo: Due

Mangano: Due vestiti

Inzerillo: Ho capito, due

Mangano: Vuoi parlare con il fratello, il  
piccolo di quello li', se gli  
interessa?

Inzerillo: Si', quanto e' "u riscursu"?

Mangano: A quattro

Inzerillo: Quattro

Mangano: Hai capito?



Inzerillo: Ma e' quella buona

Mangano: Quattrocentosettanta

Inzerillo: Ho capito, piu' tardi lo rintraccio

Mangano: Dammi una risposta

Inzerillo: In serata ti chiamo

Mangano: Va bene, gli dici due

Inzerillo: Due, due

Mangano: Ciao

Inzerillo: Ciao

Del pari illuminanti sono le altre telefonate e, tra queste, quella del giorno 1.4.1980 tra il Mangano da Milano, Piraino Filippo e Inzerillo Rosario da Palermo (Vol.193 f.498473) nel corso della quale ci si accorda di far recapitare al Mangano "due cavalli" in albergo (presumibilmente il "Plaza").

Anche le indagini bancarie svolte in connessione con il processo c/ Spatola Rosario dimostrano l'inserimento del Mangano nel traffico di stupefacenti in connessione con i Grado.

In merito a cio' dalle indagini bancarie esperite, e', infatti, risultato come un assegno di lit. 7.000.000= dell'8.11.79, tratto sul C/C di Contorno Antonina - madre dei Grado, sia

stato negoziato da Tumminia Salvatore (Vol.10 f.68) il quale ha dichiarato di averlo ricevuto, per cambiarlo, da Mangano Vittorio.

Peraltro, quanto all'imputazione ex art. 75 legge 685/75, dato che la c.d. sentenza Spatola e' passata in cosa giudicata come comprovato dal certificato di definitivita' della stessa prodotto all'udienza del 14 dicembre 1986, poiche' il fatto risulta il medesimo (come emerge dal materiale probatorio utilizzato) ricorre ipotesi di bis in idem, sicche' va applicato l'art. 90 C.P.P.. Invece, in ordine all'imputazione di cui agli artt. 71 e 74 stessa legge va affermata la responsabilita', sulla base del materiale probatorio acquisito in processo, particolarmente sulla base delle ricordate intercettazioni, che appaiono veramente illuminanti e che, pur essendo state esaminate e considerate nel processo Spatola, lo furono relativamente ad altra imputazione (art. 75).

Va, pero', assolto l'imputato dal reato di associazione mafiosa, essendo detenuto al momento dell'entrata in vigore di tale nuova norma. Va, invece condannato per il reato di associazione per delinquere comune, sulla base delle risultanze sopra riassunte.

In conseguenza, la pena da infliggergli appare congrua in quella di anni 13 e mesi 4 di reclusione e L.70.000.000.di multa, risultante dalla somma di anni 8 reclusione e L.70.000.000 di multa ( p. b. art. 71) anni 4 recl. e 32 mil. multa + 1/3 ( art. 74 n.2)+ 1/2 ( art. 74 1 cpv.)= anni 8 e 70 mil. di multa + anni cinque e mesi quattro di recl per art. 416 IV comma CP.). Ad essa conseguono le pene accessorie indicate in dispositivo.

**Mangione Antonino**

Mangione Antonino e' stato rinviato al giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti contestatigli ai capi d'imputazione nn.348, 349, 350 e 351 dell'epigrafe, concernenti la rapina consumata presso lo scalo ferroviario di Villabate-Ficarazzelli in danno di un vagone dell'Amministrazione Postale.

Di tale episodio ci si e' occupati nella parte della sentenza che tratta i reati specifici ed a questa si rimanda per la motivazione in ordine all'affermazione di responsabilita' dell'imputato ritenuta soltanto per i reati di cui ai capi 348, 350 e 351 dell'epigrafe, unificati per continuazione, stante l'unicita' del disegno criminoso.

Avuto riguardo agli elementi di cui all'art.133 C.P., si ritiene adeguata alla gravita' del fatto ed ai precedenti penali dell'imputato la pena di anni sei di reclusione e L.2.000.000 di multa (p.b. per art.628 p.p. e cpv.II, n.1, C.P.= anni 5 di reclusione e L.1.800.000 di multa + art.81 cpv.C.P. = anni 6 di reclusione e L.2.000.000 di multa).

Alla condanna cosi' determinata, ai sensi degli artt.29 e 32 C.P. seguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Stante la pericolosita' sociale del condannato, desumibile dalla gravita' del fatto e dai suoi numerosi e specifici precedenti penali per reati contro il patrimonio, va applicata nei suoi confronti, a pena espiata, la misura di sicurezza della liberta' vigilata (art.230 C.P.) per un tempo non inferiore a tre anni.

Va dichiarato non doversi procedere nei confronti di Mangione Antonino in ordine al capo n.349 dell'epigrafe, trattandosi di lesioni colpose, per mancanza di querela.

### Maniscalco Salvatore

Del ruolo del Maniscalco nel feroce duplice omicidio di Buscemi e Rizzuto già si tratta ampiamente nella parte di questa sentenza relativa agli omicidi della cosca di Corso dei Mille parag. 11.

Da tale trattazione emerge che egli era considerato l'uomo di fiducia dal capo della detta cosca Marchese Filippo.

Tipico esempio di delitti di mafia, essi si inseriscono nella stessa logica che ne ha determinato l'esistenza, risultando l'ineluttabile corollario di una posizione spietatamente egemone nel territorio in ordine a tutti i delitti ivi perpetrati, difesa con ferocia dal Marchese Filippo.

Il Maniscalco, poi, è risultato essere uno dei frequentatori del rifugio del Marchese latitante e qui Sinagra Vincenzo lo vede abbracciarsi con l'Avv. Chiaracane.

È colui che ricetta la refurtiva sottratta al Quadrini (scarpe) e a lui, con sicurezza, si rivolgono il Tempesta e gli altri per piazzare la refurtiva.

Sinagra Vincenzo, inoltre, lo indica come "socio" del Rotolo nel traffico di stupefacenti (VOL.8/F f.014116-114117).

Non v'e' dubbio, quindi, che il Maniscalco debba rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., non essendo pensabile che il Marchese utilizzasse per l'omicidio Buscemi-Rizzuto un "esterno" alla sua organizzazione o, sempre come tale, lo ricevesse nel rifugio in una con accolti dello stampo del Chiaracane.

E', del pari, fuori dubbio che il Maniscalco debba rispondere dei reati di cui agli art.71 e 75 1. 685/75, a cagione delle precise dichiarazioni del Sinagra che lo sapeva associato al Rotolo in tale turpe attivita'.

Il Maniscalco, quindi, va condannato per i capi 1, 10, per quelli da 188 a 191 e per il capo 326.

Peraltro, poiche' l'attivita' criminosa del Maniscalco e' stata episodica, la Corte ritiene di concedergli all'uopo, al fine di diminuire l'asprezza della pena le attenuanti innominate, per effetto delle quali la pena base va fissata in quella di anni 22 di reclusione cui va applicato per effetto della continuazione l'aumento di anni 3 di reclusione

e di lire 3 milioni di multa. Conseguono le pene  
accessorie di cui al dispositivo.



**Mannino Angelo**

E' accusato da Calzetta Stefano (Vol.11 f.402831, 402835) di essere un trafficante di droga gravitante nell'ambiente della cosca mafiosa di Corso dei Mille.

Infatti, il Calzetta, dopo aver riferito che Virzi' Salvatore, titolare, ora defunto, dell'omonimo stabilimento balneare, ed il Matranga da oltre quattro anni si erano dedicati al traffico di sostanze stupefacenti, e particolarmente di eroina e cocaina, che vendevano ad altri aderenti alla cosca, ha aggiunto di aver visto personalmente entrambi consegnare sacchetti contenenti una quantita' imprecisata di stupefacenti al "Paluzzu", poi identificato in fotografia in Mannino Angelo (Vol.11 f.402835) e ad altro cognato di Matranga Giovanni soprannominato "Maurizio", poi riconosciuto in fotografia in Di Fresco Onofrio..

Lo stesso Calzetta ha poi avanzato l'ipotesi che proprio il Mannino abbia conservato nella propria abitazione un quantitativo di

cocaina prelevata dal Matranga presso i bagni Virzi' il giorno successivo a quello dei funerali di Virzi' Salvatore.

Le dichiarazioni del Calzetta circa le illecite attività svolgentesi presso lo stabilimento balneare Virzi', oltre che nelle dichiarazioni di altri coimputati, hanno trovato riscontro nel rinvenimento, in data 26 aprile 1983, presso quei locali, abilmente occultati nell'incavo di un pilone ed all'interno del cassone di un avvolgibile, di una pistola e di numerose munizioni (vedi Rapporto Squadra Mobile del 27 aprile 1983 a (Vol.11 f.403048), nonché nella deposizione di Maggi Concetta (Vol.82 f.438560), la quale ha riferito che il marito Costa Giovan Battista frequentava presso i bagni Virzi' il Calzetta ed il Matranga ed era stato da lei visto in possesso di una bustina di cocaina.

Quanto, più specificamente, al Mannino, le accuse del Calzetta, trovano riscontro nei suoi precedenti penali e giudiziari.

Egli, infatti, nel marzo del 1980 venne tratto in arresto unitamente allo stesso Matranga e ad altre numerose persone, nella flagranza del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di

sostanze stupefacenti e per tale reato colpito da ordine di cattura del Procuratore della Repubblica di Roma e significativa e' la presenza fra i componenti di detta associazione dei fratelli Angelo e Nicolini Giovanni, attivamente inseriti nel traffico degli stupefacenti gestito dalla associazione mafiosa, come si evince dal fatto che il detto Nicolini Angelo, con sentenza del Tribunale di Napoli del 5 luglio 1979, e' stato condannato per traffico di droga unitamente a Mafara Francesco (vittima della c.d. "guerra di mafia") ed a Antonino, Giuseppe e Vernengo Pietro, esponenti di spicco delle cosche che gestivano la raffineria di eroina scoperta in via Messina Marine. Il Nicolini inoltre, unitamente ai fratelli Giovanni ed Enrico, risulta implicato nel noto procedimento contro Mafara Francesco + 23, istruito presso questo Ufficio Istruzione sempre per traffico di sostanze stupefacenti ed associazione per delinquere ad esso finalizzata.

Nonostante la contestazione di tutti codesti elementi, il prevenuto, interrogato, si e' protestato innocente, asserendo di non aver mai trafficato in droga, di essere estraneo a qualsiasi organizzazione

criminosa e di non conoscere alcuno dei suoi coimputati, ad eccezione di Matranga Giovanni ed Di Fresco Onofrio, suoi cognati, ed i Graviano, suoi parenti.

Per contro, le risultanze processuali superiormente riassunte depongono univocamente per la sua colpevolezza in ordine ai reati riguardanti gli stupefacenti. Per converso, non sembrano alla Corte sufficienti quelli emersi riguardo ad un suo inserimento nella cosca mafiosa, da cui va, adunque, assoluto con formula dubitativa.

Pena adeguata appare quella di anni 9 di reclusione e L.40.000.000 di multa, risultante dall'aumento di anno 1 e L.4.000.000 di multa sulla pena di anni 8 di reclusione e lire 36.000.000 di multa, ottenuta quest'ultima per mezzo dell'aumento di 1/3 art.74 n.2, e di 1/2 art.74 cpv 1, cui conseguono le pene accessorie come in dispositivo.

**Marchese Antonino**

Si e' proceduto nei confronti del prevenuto per i reati di cui all'art. 416 C.P. e 75 Legge n. 685 del 1975 (Rapporto del 13 luglio 1982 detto dei "161") e, successivamente in seguito alle confessioni di Sinagra Vincenzo cl.1956 gli furono altresì contestati gli omicidi di Lo Iacono Carmelo e Peri Antonino e il danneggiamento in danno della ditta Pecoraro.

Infine, a seguito di perizia balistica sulle armi sequestrategli in occasione del suo ultimo arresto, anche l'omicidio di Cina' Giacomo, e, successivamente i reati di cui agli artt. 416 bis C.P. e 71 legge n. 685 del 1975.

Al suddetto procedimento venne, infine, riunito altro, instaurato dopo la scoperta del c.d. "covo di via Pecori Giraldi", nel corso del quale il Marchese era stato dapprima prosciolto per vizio totale di mente e la cui istruzione era stata successivamente riaperta (essendosi accertato che l'imputato aveva simulato la pazzia) con l'emissione a carico del Marchese di mandato di cattura 163/84

del 22 maggio 1984 per i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975, porto e detenzione illegale di armi ed altri reati minori connessi.

Continuando nelle manifestazioni di insania mentale, l'imputato non ha mai reso alcun interrogatorio.

L'esame della sua posizione deve necessariamente prendere le mosse del suo primo arresto, in data 7 luglio 1979, allorché si presentava al Commissariato di P.S. Scalo Marittimo tale Cipolla Angelo, consegnando una pistola Taunus Brasil calibro 38, con sei cartucce nel tamburo e matricola illeggibile, riferendo di averla poco prima rinvenuta nella via Rosario Gerbasi, ove la di lui moglie aveva notato due giovani fuggire perché intimoriti dalle grida di un ragazzo che indicava loro l'arma giacente per terra.

Agenti di P.S. si recavano immediatamente sul posto, nella speranza che i detentori dell'arma tornassero alla sua ricerca, ed infatti notavano ivi, bloccavano ed accompagnavano negli uffici del Commissariato, due giovani, successivamente identificati in Marchese Antonino ed Gioe' Antonino, le cui caratteristiche somatiche corrispondevano a quelle descritte dalla moglie del Cipolla e che procedevano con l'incedere lento e

lo sguardo rivolto per terra, proprio di chi cerchi qualcosa che ha smarrito.

Perquisita l'autovettura del Gioe', percheggiata nella vicina via Francesco Crispi, venivano nel veicolo ritrovati una cartuccia calibro 38 ed un mazzo di chiavi, che, come successivamente si accertava, consentivano l'apertura di taluni appartamenti del Marchese locati a vari affittuari nella via Malaspina.

Il Marchese risultava in possesso di una bolletta ENEL relativa ad un appartamento della via Pecori Giraldi, ove gli inquirenti, immediatamente recatisi, ritrovavano due rivoltelle calibro 357 Magnum cariche, un fucile a canne mozze calibro 12 - armi tutte con matricola illeggibile -, numerose cartucce calibro 38, calibro 38 special, calibro 357 e per fucile calibro 12, nonche' otto sacchetti di plastica, ciascuno del peso di chilogrammi 0,500 circa, contenenti sostanza bianca, verosimilmente di natura stupefacente, e numerosi documenti, appunti e fotografie.

Con rapporti del 9 e 11 luglio 1979 (Vol.3/L f.032020-032027)) il dr. Boris Giuliano Giorgio, dirigente della Squadra Mobile di Palermo, riferiva quanto sopra esposto alla Autorita' giudiziaria,

denunciando in stato di arresto il Marchese ed il Gioe', precisando che secondo le prime indagini di laboratorio, condotte dalla Divisione di Polizia scientifica di Roma, la sostanza contenuta nei sacchetti di plastica era eroina cloridrato e preannunciando ulteriori sviluppi del lavoro investigativo, incanalato in piu' direzioni.

Dopo appena pochi giorni, da tale brillante operazione di polizia il dr. Giuliano veniva ucciso.

Il Procuratore della Repubblica di Palermo convalidava gli arresti del Marchese e del Gioe' e chiedeva procedersi con istruzione formale nei confronti di costoro, cui, con mandato di cattura, venivano contestati i reati di porto illegale di armi e munizioni, detenzione di sostanze stupefacenti ed associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di esse.

Il Marchese, subito assumendo l'atteggiamento tipico della persona affetta da disturbi psichici, non forniva risposte sensate alle contestazioni mossegli nel corso del suo interrogatorio, mentre il Gioe' si protestava innocente, asserendo di non conoscere il  
c o i m p u t a t o e



di nulla sapere dell'appartamento di via Pecori Giraldi.

Il 20 ottobre 1979 la Squadra Mobile di Palermo trasmetteva alla Procura della Repubblica altro Rapporto (Vol.3/L f.032036) relativo alle indagini condotte sugli oggetti e documenti ritrovati in via Pecori Giraldi, attraverso i quali era stato possibile risalire ed identificare, quali utilizzatori e frequentatori del "covo", numerosi individui, tra cui tali Sorrentino Melchiorre - scomparso alla fine del giugno 1979 -, Bentivegna Giacomo, Anselmo Rosario, Di Carlo Francesco, i fratelli Gregorio e Agrigento Giuseppe ed il noto latitante corleonese Bagarella Leoluca Biagio.

Solo contro quest'ultimo ed il Sorrentino Melchiorre il Procuratore della Repubblica chiedeva procedersi, previa riunione al procedimento già pendente nei confronti del Marchese e del Gioe', con istruzione formale e veniva, pertanto, contro i suddetti emesso nuovo mandato di cattura, eseguito soltanto nei confronti del Bagarella, che, catturato l'11 dicembre 1979, si rifiutava di rispondere alle contestazioni mossegli.

Il 6 febbraio 1980 il capitano dei Carabinieri Basile Emanuele, comandante della Compagnia di Monreale, il quale già da tempo indagava sullo stesso materiale rinvenuto in via Pecori Giraldi, procedeva a numerosi arresti di ulteriori presunti componenti della banda criminale facente capo al suddetto "covo", denunciando, con rapporto in pari data (Vol.3/L f.032069), oltre al Marchese, al Gioe', al Sorrentino ed al Bagarella , Francesco, Giulio ed Di Carlo Andrea, Bentivegna Giacomo ed altri ancora, nei confronti dei quali, previa riunione al procedimento già pendente, il Procuratore della Repubblica di Palermo chiedeva procedersi con istruzione formale.

Nel corso della istruzione si procedeva, tra l'altro, a perquisizione domiciliare nell'appartamento, sito in via Michele Cipolla n.106, di Marchese Vincenzo, padre di Antonino, che risultava da tempo non utilizzato dagli occupanti ed accuratamente "ripulito". Ciononostante vi si ritrovavano inequivocabili tracce dei collegamenti fra il Marchese ed i Di Carlo di Altofonte (partecipazione della prima comunione di Di Carlo

Salvatore, figlio di Andrea, inviata a Marchese Vincenza, figlia di Vincenzo) e si accertava, attraverso la testimonianza della portiera dello stabile, che la casa era assiduamente frequentata da Bagarella Leoluca, il quale il 12 settembre 1978 si era ufficialmente fidanzato con la suddetta Vincenza Marchese.

Il suddetto ed altri accertamenti condotti sulla documentazione in sequestro portavano alla incriminazione di Marchese Vincenzo, Anselmo Rosario, Gregorio e Agrigento Giuseppe, quali componenti della medesima associazione per delinquere.

Quindi in Medicina (Bologna) venivano sentiti in qualita' di testi Riina Giacomo e Leggio Giuseppe, che apparivano ritratti in talune fotografie rinvenute in casa dei Di Carlo, assieme a costoro, a Nuvoletta Lorenzo ed Gioe' Antonino, nello stesso luogo e nelle medesime circostanze di cui ad altre fotografie riproducenti Bagarella Leoluca, rinvenute in via Pecori Giraldi (Vol.187 f.280). I testi negavano di conoscere le persone ritratte in loro compagnia e sostenevano di non ricordare la circostanza in cui le fotografie erano state eseguite. Venivano, pertanto,

seduta stante incriminati per il delitto di falsa testimonianza e tratti in arresto il 17 aprile 1980.

Con rapporto del 22 aprile 1980 (Vol.3/L f.032126), tuttavia, il Capitano Basile Emanuele li denunciava per associazione per delinquere unitamente a Capizzi Benedetto cognato dei Di Carlo ed altri, riferendo che, nel corso di perquisizione espletata presso la sua abitazione in Budrio-Medicina, il Riina era stato trovato in possesso di varia documentazione comprovante i suoi rapporti col suddetto Capizzi, coi di lui congiunti Di Carlo e con esponenti della malavita napoletana vicini a Lorenzo Nuvoletta. Anche nei confronti di quest'ultimo, pertanto, oltre che del Riina e del Capizzi, veniva emesso mandato di cattura, loro contestandosi il reato di associazione per delinquere finalizzato anche al traffico di sostanze stupefacenti.

Il 5 maggio 1980, nel pieno svolgimento di tale fase dell'istruzione, veniva ucciso in Monreale il capitano Basile Emanuele, alla cui incessante attivita' andava il merito della febbrile ripresa delle indagini nell'arco di tempo compreso fra il febbraio ed aprile 1980 dopo la lunga stasi di oltre

sei mesi seguita all'uccisione del dr. Giuliano, che le stesse indagini aveva iniziate.

L'istruzione proseguiva sino al giugno 1981, registrando l'ulteriore incriminazione di tale Brucculeri Salvatore, che risultava essere il proprietario di talune delle armi rinvenute in via Pecori Giraldi.

Nel corso di essa si procedeva, tra l'altro, a perizia psichiatrica su Marchese Antonino, che veniva giudicato totalmente infermo di mente all'epoca di consumazione dei fatti contestatigli (Vol.59 f.419997).

Quindi, con sentenza ordinanza del 23 giugno 1981 (Vol.3/L f.032468), il Giudice istruttore disponeva il rinvio a giudizio di Gioe' Antonino, Bagarella Leoluca Biagio, Sorrentino Melchiorre, Francesco, Giulio e Di Carlo Andrea, Lo Nigro Giuseppe, Bentivegna Giacomo, Gregorio e Agrigento Giuseppe, Riina Giacomo, Capizzi Benedetto, Brucculeri Salvatore, Marchese Vincenzo e Nuvoletta Lorenzo, dichiarando invece non doversi procedere nei confronti di Marchese Antonino in ordine a tutti i reati ascrittigli, trattandosi di persona non imputabile per

vizio totale di mente. Ne ordinava l'immediata escarcerazione se non detenuto per altra causa ed il contestuale ricovero in manicomio giudiziario per periodo di tempo non inferiore agli anni due. In realta' pero' il Marchese gia' il 10 ottobre 1981, dopo avere per altro usufruito di alcune licenze, veniva dimesso (Vol.59 f.419904) dall'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, ove era stato ricoverato e dove era stata espletata la perizia psichiatrica, avendo il Giudice di sorveglianza di Messina ritenuto (Vol.59 f.171) che il termine di decorrenza del periodo della misura di sicurezza inflittagli doveva computarsi non dalla data della sentenza bensì da quella dell'effettivo ricovero.

Nel corso dell'anno 1982 venivano emessi nei confronti del Marchese numerosi mandati di cattura da parte dell'Ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, essendo il predetto rimasto coinvolto in varie inchieste giudiziarie, fra le quali quella scaturita dal menzionato rapporto del 13.7.82 (Vol.1 f.90). Il Marchese rimaneva a lungo latitante sinche' il 13 agosto 1983 veniva sorpreso ed arrestato (Vol.133 f.459052) in una abitazione di via Galletti

n.247 ove, insieme alla madre ed alle sorelle, si nascondeva sotto falso nome, detenendo numerose armi, una delle quali, secondo una perizia, poi smentita dai periti Martinetti e Morin, era stata utilizzata per consumare il 24.7.82 l'omicidio di Cina' Giacomo.

Per l'illegale detenzione delle armi ed altri minori reati - fra cui quello di favoreggiamento contestato a tale Marino Francesco, sotto il cui nome si nascondeva il Marchese - si instaurava apposito procedimento penale, che si concludeva in istruzione con ordinanza del 16 ottobre 1984 (Vol.133 f.459048), con la quale tutti gli imputati venivano rinviati a giudizio - anche Drago Giuseppe, madre del Marchese, e le di lui sorelle Angela e Vincenza.

Nel corso di detta istruzione e delle altre a carico del Marchese venivano espletate nuove perizie psichiatriche, a conclusione delle quali l'imputato veniva ritenuto in piene condizioni mentali di intendere e di volere, mentre del tutto inattendibili venivano giudicati i precedenti giudizi clinici che lo avevano dichiarato infermo di mente (Vol.59 f.419895).

Acquisite le risultanze di tali accertamenti penitenti, veniva, con ordinanza del 21.4.84 (Vol.3/0 f.1431), disposta la riapertura dell'istruzione del procedimento già conclusosi con sentenza di proscioglimento del Marchese per vizio totale di mente (Vol.1/0 f.1) ed emesso nei confronti del predetto mandato di cattura n.163/84 del 22 maggio 1984, con il quale gli venivano contestati i reati da cui con la predetta sentenza del 23 giugno 1981 era stato prosciolto ed inoltre la detenzione ed il porto illegali, in concorso con Gioe' Antonino, di munizioni per fucile calibro 12, rivoltelle calibro 38 e 38 special e calibro 357, nonche' di una rivoltella marca Taunus Brasil calibro 38 - la relativa imputazione era stata per mero errore materiale omessa nella epigrafe della sentenza istruttoria del 23 giugno 1981 ed aveva formato oggetto di contestazione suppletiva al Gioe' nel corso del dibattimento di primo grado-.

Interrogato (Vol.4/0 f.040164), il Marchese insisteva nell'atteggiamento di apparente insania mentale già considerato frutto di simulazione nella relazione peritale del 25 febbraio 1984 (Vol.59 f.4). Il P.M., cui gli atti venivano a questo punto



trasmessi per la requisitoria, ne chiedeva il rinvio a giudizio del 25 febbraio 1984 (Vol.59 f.419895). Contenendo inoltre il fascicolo processuale gli atti relativi agli omicidi e tentati omicidi commessi in Altofonte ad opera di ignoti in danno di Melchiorre e Sorrentino Salvatore, Marfia Stefano, Alotta Giovan Battista, Sovarino Giuseppe e Alotta Andrea - trattavasi di stralcio ordinato con la sentenza istruttoria del 23 giugno 1981 - e, non essendo emersi nel corso dell'istruzione elementi che consentissero di identificarne gli autori, il P.M. altresì chiedeva emettersi sentenza di non doversi procedere nei confronti degli ignoti, tali rimasti, ed il relativo provvedimento veniva depositato il 22 marzo 1985 (Vol.4/0 f.040181).

Con ordinanza del 28 settembre 1984 (Vol.4/0 f.040177), rilevandosi la connessione subbiettiva ed obiettiva tra i reati ascritti al Marchese di cui al mandato di cattura n.163/84 e quelli allo stesso contestati nel corso del procedimento n.132/82-C, veniva disposta la riunione delle due separate istruttorie.

E' di tutta evidenza l'esistenza di sufficienti prove di responsabilita' del Marchese in ordine al traffico di droga gestito da agguerrita

organizzazione mafiosa che utilizzava il "covo" di via Pecori Giraldi, ove il 7 luglio 1979 furono ritrovati ben 4 chilogrammi di eroina pura.

Invero l'esistenza della organizzazione, la sua natura e l'oggetto della sua attivita' incontestabilmente ormai risultano dalla sentenza emessa il 7 dicembre 1983 della Corte di Appello di Palermo, (Vol.198 f.501063), che ha confermato la condanna gia' inflitta in primo grado (Vol.6/L f.128) a Bagarella Leoluca ed Gioe' Antonino sul presupposto che costoro proprio con Antonino Marchese si fossero associati per commettere piu' delitti volti allo spaccio di sostanze stupefacenti. E tale sentenza, confermata per questa parte in Cassazione, e' divenuta irrevocabile il 28 gennaio 1983 nei confronti di tutti gli imputati, ad eccezione di taluni la cui posizione non e' oggetto di esame nel presente procedimento.

Per altro, se il Bagarella e' risultato essere il principale occupante ed utente dell'appartamento di via Pecori Giraldi, e' certo che proprio Marchese Antonino gliene aveva procurato la disponibilita', essendone egli il proprietario (rectius: il promittente compratore), come emerge

dalla stessa documentazione rinvenuta nel "covo". E che a cio' non si fosse limitato, restando estraneo all'organizzazione delittuosa, e' dimostrato dalle stesse circostanze del suo arresto, avvenuto mentre egli era intento alla ricerca di una pistola poco prima lasciata cadere per strada, le cui munizioni si ritrovano proprio in via Pecori Giraldi (e non il tipo di arma corrispondente: servivano, pertanto, per quella del Marchese). Ne' era rimasto estraneo agli interessi della organizzazione, se e' vero che, oltre ai vari immobili di cui e' risultato proprietario, la cui documentazione e' stata ritrovata in via Pecori Giraldi, persino alla di lui madre Drago Giuseppa risulta intestato uno dei contratti preliminari di acquisto di appartamenti rinvenuti nel "covo".

I rapporti fra il Bagarella e Marchese Antonino, inoltre, da tempo si erano estesi all'intera famiglia del giovane, della cui abitazione, in via Michele Cipolla N.106, il Bagarella, allora gia' latitante, era abituale frequentatore, secondo la testimonianza resa dalla portiera dello stabile e le risultanze della documentazione fotografica rinvenuta, ove il corleonese appare ritratto in pose affettuose con tutti i suoi ospiti e,

segnatamente, con Marchese Vincenza, sorella di Antonino, con la quale si era ufficialmente fidanzato, festeggiando l'evento con distribuzione di bomboniere di confetti nei cui biglietti ricordo appariva sotto il falso nome di Mondello Mario (quest'ultimo e' il cognome della madre del Bagarella).

Insostenibile sarebbe poi l'assunto - mai peraltro prospettato dal Marchese, che si e' sempre rifiutato, simulando la pazzia, di rendere sensate dichiarazioni nel corso dei suoi interrogatori - secondo cui i rapporti tra i Marchese ed il Bagarella dipendevano soltanto del legame sentimentale tra quest'ultimo e la sorella di Antonino. Non si spiegherebbe altrimenti l'accertata frequenza del Marchese nel "covo" del latitante, il rinvenimento ivi di documenti pertinenti alla famiglia Marchese e di munizioni sicuramente riferibili all'arma posseduta da Antonino.

Le successive dichiarazioni rese da Sinagra Vincenzo di Antonino, Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore hanno soltanto confermato una realta' probatoria gia' ampiamente

acquisita agli atti, meglio chiarendo la collocazione, già per altro scontata, dei prevenuti nell'ambito delle varie famiglie mafiose di Cosa Nostra.

Bagarella Leoluca, invero, risulta appartenere alla famiglia corleonese ed Marchese Antonino sicuramente a quella capeggiata dal famigerato zio Marchese Filippo, capo della sanguinaria cosca di Corso dei Mille.

L'episodio del rinvenimento in via Pecori Giraldi di così rilevante quantitativo di sostanze stupefacenti, del valore di alcuni miliardi e, pertanto, certamente non di pertinenza dei singoli personaggi utilizzatori del "covo" ma di ben più vasta organizzazione capace di disporre di così ingenti mezzi finanziari, necessari per l'approvvigionamento, dimostra di conseguenza, confermando e riscontrando quanto più tardi verrà dichiarato dal Buscetta e dal Contorno, che già nel 1979 la cosca corleonese era perfettamente inserita nel traffico di droga; e che anche in tale ramo di attività aveva trovato in Palermo saldissime alleanze nelle famiglie di "Corso dei mille" di Altofonte, sicuramente coinvolte nello stesso traffico tramite il Marchese ed il Gioe' - quest'ultimo persona molto  
l e g a t a a i

Di Carlo. Alleanze mantenute e rafforzate piu' tardi nel corso della c.d. "guerra di mafia", condotta per l'affermazione della egemonia corleonese e durante la quale taluni efferati omicidi di avversari o potenziali avversari delle famiglie emergenti ed altri reati minori risultano esser stati commessi proprio da Marchese Antonino, come viene piu' circostanziatamente esposto in altra parte della presente sentenza.

In questa sede basta aggiungere a quanto piu' sopra dettagliatamente esposto che, secondo Sinagra Vincenzo di Antonino, allorché venne tratto in arresto, quale responsabile della c.d. strage di Bagheria, ed inviato in osservazione all'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia, Marchese Giuseppe, il di lui fratello Antonino ebbe a dire a Sinagra Vincenzo di Salvatore "Tempesta" che si sarebbe recato in quella citta' per far dichiarare infermo di mente il congiunto. Ed in effetti, sempre secondo il Sinagra, Marchese Antonino era partito con altri due "picciotti" della cosca alla volta di Reggio Emilia, ottenendo lo scopo prefissosi.

Tale episodio e' certamente rivelatore di quella forza intimidatrice nascente dal vincolo associativo,

in cui appunto si sostanzia il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso previsto dall'art.416 bis C.P..

La via della simulazione della pazzia e' stata d'altra parte seguita anche da Marchese Antonino e, come si vedra', da altri aderenti a Cosa Nostra, che, di fronte alla imponenza delle prove raccolte a loro carico non hanno saputo far meglio che adottare tale linea difensiva, in cio' confortati per altro dai risultati favorevoli ottenuti in precedenza da coimputati, non ultimo lo stesso Antonino Marchese, il quale, come si e' prima detto, ottenne ben presto la liberta' dopo l'arresto del luglio 1979, essendo stato riconosciuto infermo di mente (per tale fatto ed altri analoghi risulta esser stato iniziato procedimento penale nei confronti del dr. Mirabile direttore del manicomio criminale di Barcellona Pozzo di Gotto).

E che Marchese Antonino sia un simulatore, oltre che dalla perizia psichiatrica espletata nel presente procedimento (Vol.59 f.419892), risulta anche dalle dichiarazioni di Sinagra Vincenzo, il quale, nel riconoscerlo fotograficamente, lo ha indicato come "persona in atto detenuta che fa finta di essere pazzo". Nessun dubbio quindi sulla sua sanita' mentale e sul suo atteggiamento simulatorio.

Lo stesso Sinagra ha anche dichiarato di averlo visto piu' volte nella villa del sanguinario zio Marchese Filippo, in compagnia di quest'ultimo e di altri accolti della cosca, quali Sinagra Vincenzo di Salvatore, Sinagra Antonio, Rotolo Salvatore, Senapa Pietro e, spesso presente, l'avv. Chiaracane, il quale si intratteneva a colloquiare col Marchese Filippo, passeggiando con quest'ultimo nell'agrumeto.

Nessun dubbio pertanto sulla esistenza di sufficienti prove di colpevolezza a carico del Marchese in ordine ai reati associativi contestatigli.

Degli omicidi e degli altri reati minori connessi si occupa, come si e' detto, altra parte della presente sentenza (Capitolo IX).

Quanto al contestato traffico di sostanze stupefacenti vale quanto esposto in ordine alla scoperta dei quattro chili di eroina nel "covo" di via Pecori Giraldi, rilevando inoltre che ad esso l'imputato non avrebbe potuto per certo esser rimasto estraneo, tenuto conto dei suoi stretti rapporti di parentela col capo della cosca e della sua posizione



di rilievo dallo stesso occupata in seno alla "famiglia".

Conferma se ne trae dalle risultanze delle espletate indagini bancarie, che, oltre alla esistenza di rapporti con Tinnirello Gaetano, anch'esso della cosca di Corso dei Mille, documentano quelli, molto intensi tra l'imputato e lo zio Marchese Filippo.

Cio', ovviamente, nulla aggiunge alle gia' abbondanti risultanze processuali in proposito acquisite, ma non e' fuori luogo sottolineare che fra il dicembre 1976 ed il settembre 1978, in meno di due anni e quando Marchese Antonino aveva appena compiuto venti anni di eta', risulta egli aver ricevuto dal famigerato zio, in varie rimesse, la somma di oltre 31.000.000 di lire, sulla cui provenienza e sulle ragioni della sua consegna non appare il caso di intrattenersi oltre.

Osserva la Corte che, sulla base della dettagliata analisi sopra riassunta e in considerazione delle osservazioni e delle prove evidenziate in altra parte della sentenza (Capitolo IX omicidi della cosca di Corso dei Mille), sussistono evidenti prove di reita' che mettono in risalto la personalita' criminale del prevenuto. Va affermata la

responsabilita' di lui in ordine a tutti i reati ascrittigli, fatta eccezione per i capi 339, 340 e 341 da cui deve essere assolto per insufficienza di prove (per le ragioni esposte in Capitolo IX parag. 18 cui si rimanda) e per quelli di cui ai capi 212 e 213 per non aver commesso il fatto (vedi su cio' Capitolo VI parag. 6).

Data la gravita' dei reati per cui se ne afferma la responsabilita' e la spiccata personalita' criminale del prevenuto, dimostrata anche dal suo contegno processuale, il Marchese va condannato alla pena dell'ergastolo e di L.200.000.000 milioni di multa, cui conseguono le pene accessorie come da dispositivo.

**MARCHESE Antonino**

a) Ha ricevuto l'assegno bancario n.9201707 del 05.04.1979 di lire 900.000 tratto sul c/c n.38518/10 intrattenuto da TINNIRELLO Gaetano, nato a Palermo il 16.1.1946, preso la C.C.R.V.E. - succursale 22 di Palermo -.

b) Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.29632945 del 16.09.1977 di lire 500.000;  
n.17088165 del 01.12.1977 di lire 2.500.000;  
n.29624958 del 13.12.1976 di lire 320.000;  
n.29632941 del 25.08.1977 di lire 12.500.000;  
n.29629973 del 02.06.1977 di lire 500.000;  
n.29629972 del 27 05 1977 di lire 5.000.000;  
n.20748567 del 29.09.1978 di lire 10.000.000,

tratti da MARCHESE Filippo nato a Palermo il  
14.9.1938, sul c/c n.410007178 del Banco di Sicilia -  
agenzia 20 di Palermo -.

**Marchese Filippo**

Indicato anche da Calzetta Stefano (Vol.11 f.402823, 402838-402840-402841-402842, 402854, 402861, 402872, 402880-402881, 402887, 402897, 402898-402899, 402903) (F.P. f.221022-221023, 220852) fra i protagonisti della c.d. "guerra di mafia" e ritenuto pertanto responsabile di numerosi omicidi consumati ai danni dei c.d. "perdenti" nonche' di un grave danneggiamento subito dai fratelli dello stesso Calzetta per presumibile reazione delle cosche mafiose alla collaborazione prestata alla Giustizia dal congiunto, Viene inchiodato alle sue pesantissime responsabilita' dalle chiamate di correo, costanti, dettagliate e implacabili del Sinagra Vincenzo n. nel 1956.

A seguito di queste ultime (Vol.1/F f.011766-011777) + (F.P. f.258180 - 258186, 258194 - 258196, 258199 - 258205, 258208 - 258211, 258214 - 258216, 258220 - 258230, 258234, 258236, 258238, 258244 - 258246, 258250, 258252, 258254, 258257 - 258262, 258270 - 258281, 258284 - 258292, 258299, 258307, 258311, 258312, 258323, 258325, 258327 - 258328, 258333, 258334, 258336, 258338, 258341,

258343, 258345, 258347, 258349 - 258352, 258357, 258359, 258381) + (Vol.80 f.437961, 437963, 437979) + (Vol.86 f.439569 - 439573) + (Vol.146 f.469722 - 469726), con le quali il pentito, ribadendone la qualita' di capo della cosca di Corso dei Mille, lo indicava quale responsabile e talvolta materiale autore di altri numerosi omicidi (Manzella Cesare etc.) e di una impressionante serie di danneggiamenti, estorsioni, furti e rapine, detti reati ed altri minori connessi, fu perseguito con diversi mandati di cattura con i quali gli furono imputati i delitti di cui al capo di imputazione, rimasti tuttavia senza effetto in quanto egli si e' mantenuto latitante.

Gli elementi di prova, di grande imponenza, a suo carico emergono principalmente, oltre che dalle risultanze dei menzionati rapporti di polizia giudiziaria, anche dalle richiamate dichiarazioni rese da Calzetta Stefano e Sinagra Vincenzo di Antonino, da quelle rese, come si e' visto, da Buscetta Tommaso (Vol.124 bis f.450004, 450153) , da quelle di Contorno Salvatore (Vol.125 f.456534, 456566, 456630, 456635, 456681, 456722, 456732) e Di Marco Salvatore (Vol.34/F

f.016426, 419717), nonche' dalle significative ammissioni della teste Buscemi Michela sentita al dibattimento nell'udienza del 18 luglio 1986 (f.035224 ss.).

Da esse si evince che egli e' il capo sanguinario ed egemone della famiglia di Corso dei Mille, ispiratore e spesso partecipe materiale, di tanti atroci delitti descritti nei particolari dal Sinagra Vincenzo cl.1956.

Di detta cosca era in origine capo Chiaracane Pietro ed alla sua morte, avvenuta circa venticinque anni fa, dopo un lungo periodo di "interregno" dovuto alla natura molto turbolenta e poco omogenea della "famiglia", la reggenza era stata affidata a Di Noto Franco. Successivamente, come ha riferito il Buscetta, venne nominato capo Marchese Filippo, detto "Milinciana", che era colui che maggiormente si era dato da fare per ottenere tale carica.

Il Marchese ha il controllo della zona di Corso dei Mille e sovrintende a tutte le attivita' delittuose della cosca, che vanno dalla imposizione di tangenti ai commercianti ivi operanti, alle rapine, effettuate col suo preventivo assenso e col suo diritto ad ottenere la gran parte della refurtiva, ai

danneggiamenti mediante ordigni esplosivi, alla consumazione di efferati omicidi (alcuni commessi personalmente dal Marchese, che soleva strangolare le proprie vittime, dissolvendone poi i corpi negli acidi), al traffico di droga.

In tali illecite attivita' egli opera in collegamento con esponenti di altre cosche mafiose ed in particolare coi corleonesi, per i quali la zona di Corso dei Mille costituisce uno dei punti di maggiore appoggio.

I legami tra il suo sanguinario gruppo e Bagarella Leoluca, cognato di Riina Salvatore e "uomo d'onore" della famiglia di Corleone, sono stati riscontrati in occasione della scoperta del "covo" di via Pecori Giraldi, cui facevano capo lo stesso Bagarella ed Marchese Antonino, nipote dell'imputato in esame per parte del padre Vincenzo, nella cui casa in via Michele Cipolla, come esposto in altra parte della sentenza, dedicata all'omicidio del dr. Boris Giuliano, il predetto Bagarella spesso si recava, essendosi tra l'altro fidanzato con Marchese Vincenza, figlia di Vincenzo e sorella di Antonino.

Il clan dei Marchese e' stato inoltre indicato dal Calzetta come un gruppo mafioso

alleato con quello degli Zanca e dei Tinnirello, col quale ultimo intercorrono anche rapporti di parentela. Tinnirello Benedetto, infatti, e' coniugato con una sorella di Marchese Filippo. E, secondo lo stesso Calzetta, la famiglia Marchese, gerarchicamente inferiore solo a quella dei Greco e sullo stesso livello di quella degli Spadaro, gestisce i propri traffici illeciti unitamente a tutti i gruppi suddetti, con ripartizione dei proventi secondo la rispettiva importanza.

Gli utili vengono dai Marchese riciclati attraverso prestanomi, titolari di societa' ed imprese in cui vengono appunto investite le somme di denaro ricavate principalmente dal traffico di droga.

Uno di tali prestanomi e' Fazio Salvatore, che, secondo quanto riferito da Sinagra Vincenzo di Antonino, gestiva, tra l'altro, un cantiere in via Messina Marine, nel quale lo stesso Sinagra, su incarico del Marchese, venne inviato a svolgere le mansioni di sorvegliante. Il suo collegamento con l'imputato in esame risulta per altro dalla identificazione del medesimo in data 23 marzo 1974 in quel di Gaeta, mentre insieme a Filippo, ed a Marchese Pietro ivi si trovava per



accompagnare Marchese Giuseppe cola' inviato al soggiorno obbligato.

Anche dalle deposizioni di Melluso Giovanni (Vol.71 f.135211) e Totta Gennaro (Vol.4 f.12), (Vol.72 f.67 e segg.) e (Vol.72 f.72) e segg.) emergono i legami dei Marchese con esponenti di rilievo delle altre cosche ed il loro coinvolgimento nella c.d. "guerra di mafia".

Ha riferito infatti il Melluso che Fidanzati Gaetano, durante il periodo in cui erano stati insieme detenuti, gli aveva parlato dei fratelli Marchese di Corso dei Mille come persone cui era molto vicino e che di costoro aveva sentito anche parlare da Puccio Vincenzo nei medesimi termini. Anche Bagarella Leoluca gliene aveva parlato, dicendogli che era fidanzato con una giovane appartenente a tale famiglia e mostrandosi qualche tempo dopo dispiaciuto per il fatto che quest'ultima era stata arrestata (in occasione dell'ultimo arresto di Marchese Antonino).

Totta Gennaro, da parte sua, ha dichiarato di aver appreso da Grado Vincenzo che la "famiglia" dei Marchese di Corso dei Mille si era alleata con i Greco e con i corleonesi nella

azione di sterminio del clan Inzerillo-Bontate-Grado-.

Indicativo della pericolosità del Marchese e della sua cosca, sono poi le complicità di cui lo stesso sembra godere in seno ad organi pubblici, che si sostanziano in contiguità e connivenze con dipendenti dello Stato, che al Marchese forniscono notizie riservate, ricevendo in cambio compensi in denaro o d'altro genere.

Ha infatti riferito il Sinagra che il Marchese dispone di informatori sia presso gli organi di Polizia che al Palazzo di Giustizia, di guisa che è sempre in condizione di essere informato di tutto ciò che lo riguarda.

In particolare il Sinagra ha riferito di aver appreso dall'omonimo cugino "Tempesta" che un "commissario del 1 Distretto di Polizia" di via Roma era collegato col clan di Marchese Filippo, al quale forniva notizie in ordine ai fatti che potevano in qualche modo riguardarlo, venendone in cambio pagato. Lo stesso "Tempesta" alcuni giorni prima della presentazione del rapporto del 13 luglio 1982, aveva informato il cugino dell'imminenza di tale operazione di Polizia, consigliandogli di dormire fuori casa per alcune notti.

Il "Tempesta" inoltre avrebbe parlato al cugino di generici collegamenti della cosca dei Marchese con la Guardia di Finanza, concernenti in particolare l'attivita' di contrabbando di tabacchi e di droga posta in essere da Vernengo Pietro, con il quale lo stesso "Tempesta" aveva lavorato in tali settori.

Ed in effetti inquietanti collegamenti con esponenti della cosca di Corso dei Mille sono stati accertati in relazione a due appartenenti alle forze di Polizia: tale M.llo Mazziotta e tale Brig. Cacciatore, notato quest'ultimo piu' volte da Sinagra Vincenzo, che lo ha fotograficamente riconosciuto, presso il bar di Piazza S.Erasmo di Caruso Vincenzo e la pescheria di Tagliavia Pietro, ove lo stesso riceveva merce che portava via senza pagare. Sia l'uno che l'altro dei due sottufficiali sono stati indiziati di reato nel presente procedimento penale e, pur protestandosi del tutto innocenti (Vol.99 f.442941) + (Vol.90 f.441238), hanno quanto meno ammesso rapporti di frequenza e conoscenza, asseritamente dovuta a ragioni di ufficio o al caso, con esponenti della cosca del Marchese.

Per quanto poi riguarda le infiltrazioni nell'ambiente giudiziario, un ruolo certamente di primo piano riveste l'avv. Chiaracane Salvatore, il quale, tra l'altro, funge, secondo il Sinagra, da collegamento tra il Marchese e gli elementi della cosca ristretti presso il carcere dell'Ucciardone, ai quali faceva pervenire gli ordini del capo o li avvertiva dell'arrivo del magistrato invitandoli a simulare la pazzia.

Anche nell'ambito delle Poste il Marchese disporrebbe di basisti che gli forniscono le notizie necessarie per la realizzazione di rapine ai danni dell'Amministrazione.

La pericolosità ed il ruolo di capo assoluto della cosca rivestiti dal Marchese emergono inoltre da tutta una serie di dichiarazioni rese dal Sinagra nel corso dei numerosi interrogatori cui è stato sottoposto.

Egli ha invero riferito che il Marchese, il quale era furibondo nei confronti del Generale Dalla Chiesa per la sua attività contro la mafia, aveva dato incarico a Rotolo Salvatore di seguirlo in una villa alle falde di Monte Pellegrino, lungo la strada che porta a Vergine Maria. Il Rotolo aveva poi riferito che il Generale era

guardato a vista e che l'unico modo per eliminarlo era quello di assassinarlo mentre si trovava a mare.

Analoghi sentimenti il Marchese nutriva nei confronti del giudice Falcone, che riteneva responsabile di comportamenti eccessivamente rigorosi nei riguardi degli aderenti alle cosche mafiose nonche' dei sequestri dei patrimoni di questi ultimi. In particolare Sinagra Vincenzo "Tempesta" aveva riferito all'omonimo cugino che il Falcone era costantemente seguito per cogliere il momento buono ad ucciderlo. Di tale argomento Vincenzo Sinagra di Antonino aveva poi sentito parlare il Marchese con Greco Giuseppe "scarpazzedda" nella villa dove l'imputato in esame era solito rifugiarsi durante la sua latitanza.

Il Marchese, pur essendo il capo della cosca, commetteva gli omicidi per i motivi piu' banali, eseguendoli anche personalmente, cosi' dando sfogo alla sua indole sanguinaria. Lo stesso, che dava l'impressione di godere nell'uccidere le proprie vittime, pretendeva che anche coloro che lo aiutavano, o che comunque erano presenti, non si impressionassero.

Il Marchese era legato a Greco Michele, Gaetano, Benedetto,

Giuseppe e Tinnirello Lorenzo, che frequentavano tutti la villa di Villabate ove il Marchese si nascondeva durante la latitanza.

Disponeva di numerosi rifugi in via Messina Marine, in Corso dei Mille ed in contrada Balate.

Suo braccio destro era Baiamonte Angelo, per tramite del quale diramava gli ordini agli aderenti alla cosca e distribuiva le armi occorrenti per le imprese criminose. Al Marchese, e per esso al Baiamonte, occorreva chiedere apposita autorizzazione per la consumazione di qualsiasi colpo criminoso nella zona. Contravvenendo a tale regola si rischiava la eliminazione fisica, come nel caso di Di Fatta Diego, ucciso per tale causa dallo stesso Sinagra Vincenzo di Antonino, e quello dei rapinatori che effettuarono il colpo al convoglio postale ferroviario presso lo scalo di Villabate Ficarazzelli.

Il Marchese, secondo il Sinagra, era attivamente inserito nel traffico delle sostanze stupefacenti e per suo conto Sinagra Antonino, cugino di Vincenzo, aveva trasportato ingenti quantitativi di denaro dell'ordine di centinaia di milioni.

Si rimanda alle parti della sentenza dedicate al loro specifico esame per quanto attiene ai singoli e numerosissimi episodi criminosi addebitati al Marchese (CAP. IX e XI), il quale per altro già risulta condannato all'ergastolo per l'omicidio del cognato Marchese Pietro (riconducibile alla c.d. "guerra di mafia") e per la c.d. strage di Bagheria, in concorso col nipote Giuseppe, figlio del fratello Vincenzo. Il preminente ruolo del Marchese nell'ambito di Cosa Nostra risulta già pertanto riconosciuto a seguito di pubblico dibattimento, sicché, pur non risultando, abbia egli fatto mai parte della "Commissione" dell'associazione criminosa, la sua sanguinaria ferocia, il suo ruolo di proconsole e braccio armato dei corleonesi a Palermo e quello di esecutore anche in prima persona di numerosissimi omicidi commessi nel corso della menzionata "guerra di mafia", inducono a ritenere che egli sia stato partecipe di numerosi omicidi.

In questa sede occorre ancora far cenno alle indagini bancarie espletate che hanno confermato i suoi legami coi vertici di Cosa Nostra ed il suo inserimento nel traffico delle sostanze stupefacenti.

Va, in proposito, premesso che sino alla fine del 1980 il Marchese fu socio nella Olimar

Costruzioni S.r.l., insieme a Oliveri Giovanni, Tinnirello Benedetto, Tinnirello Gaetano e Tinnirello Lorenzo, sicche' sono anche al Marchese riferibili le risultanze bancarie concernenti detta societa', di cui e' principalmente cenno nella parte della sentenza dedicata all'esame della posizione di Giovanni Oliveri e che, comunque, confermano l'inserimento di costui, e dei suoi soci, nel traffico di droga.

E' stato inoltre accertato che prestanomi del Marchese erano Salvatore Fazio e Giuseppe Lupo e, pertanto, anche le analoghe risultanze bancarie che riguardano costoro sono al Marchese riferibili.

Personalmente il Marchese risulta aver emesso numerosi assegni a favore dei predetti Fazio Salvatore, Tinnirello Benedetto, Tinnirello Gaetano, Oliveri Giovanni, Lupo Giuseppe nonche' a favore di D'Agostino Rosario, anch'egli coinvolto nel traffico di droga, Liistro Giovanni, prestanome del grosso trafficante di stupefacenti Spadaro Tommaso, e Nicola Di Salvo, gestore insieme a Vernengo Pietro della raffineria di droga scoperta nella via Messina Marine.



Va quindi affermata la sua penale responsabilita' in ordine a tutti i reati ascrittigli (assorbito nel capo 1, il capo 5, e nel capo 22 il capo 54); fatta eccezione dei capi da 57 a 59, da 89 a 91, da 115 a 120, da 129 a 130, da 137 a 140, 156, 157, da 181 a 185, da 209 a 213, 259, 260, da 270 a 272 dai quali va assolto per insufficienza di prove; e fatta eccezione per i capi da 81 a 88, da 95 a 100, da 121 a 123, da 131 a 133, da 145 a 149, da 153 a 155, da 158 a 176, 186 e 187, da 202 a 208, da 232 a 258, da 261 a 264, 303, 304, da 352 a 354 e 393 dai quali egli deve essere assolto con formula piena secondo quanto risulta nelle parti gia' citate della presente sentenza.

Per i reati in ordine ai quali viene affermata la sua penale responsabilita' il Marchese Filippo va condannato alla massima pena e a lire 200.000.000 di multa cui conseguono le pene accessorie come da dispositivo.

**Marchese Filippo**

a) E' socio della "OLIMAR COSTRUZIONI" S.r.l. con sede in Palermo, via Messina Marine nr.429, costituita in data 8.2.1979 con atto rogato dal notaio Francesco Mazzamuto.

La societa' ha per oggetto la realizzazione e le vendite di edifici per civile abitazione nonche' la realizzazione di opere stradali ed edili in genere, sia per conto proprio che per conto terzi.

Oltre a MARCHESE Filippo, che ha detenuto, fino all'1.9.1980, il 25% del capitale sociale, sono risultati soci:

- TINNIRELLO Benedetto fu Antonino e di Asciutto Maria, nato a Palermo il 5.1.1926, con una partecipazione del 25% al capitale sociale;

- OLIVERI Giovanni fu Domenico e di Costanza Vincenza, nato a Villafrati il 21.3.1945, con una partecipazione del 25% del capitale sociale;

- TINNIRELLO Gaetano di Santo e di Vassallo  
Vincenza, nato a Palermo il 16.1.1946, con una  
partecipazione del 25% al capitale sociale;

- TINNIRELLO Lorenzo di Santo e di Vassallo  
Vincenza, nato a Palermo il 16.1.1946, con una  
partecipazione del 25% al capitale sociale, rilevata  
in data 1.9.1980 da Marchese Filippo.

Ha sottoscritto, in data 13.7.1979, fidejussione  
indeterminata, presso la C.C.R.V.E. sede di Palermo, a  
favore della OLIMAR COSTRUZIONI S.r.l., unitamente a  
OLIVERI Giovanni.

Oliveri Giovanni ha sottoscritto, in data  
8.1.1980, fidejussione indeterminata, presso la  
C.C.R.V.E. - sede di Palermo -, a favore della OLIMAR  
COSTRUZIONI S.r.l., unitamente a TINNIRELLO Benedetto  
e TINNIRELLO Maria Giovanna di Santo e di Vassallo  
Vincenza, nata a Palermo il 15.9.1951 - moglie di  
Oliveri Giovanni

-.

TINNIRELLO Benedetto ha sottoscritto, in data 2.4.1981, fidejussione a favore della OLIMAR COSTRUZIONI S.r.l., presso il Banco di Sicilia - agenzia 20 di Palermo -.

b) OLIVERI Giovanni ha tratto i seguenti assegni:

n.50135736 del 07.09.1979 di lire 20.000.000;  
n.50134415 del 02.12.1978 di lire 1.200.000;  
n.1154219 del 12.07.1978 di lire 2.000.000;  
n.1152091 del 23.08.1978 di lire 3.600.000;  
n.1152092 del 23.08.1978 di lire 3.600.000;  
n.1134964 del 17.10.1977 di lire 4.200.000;

tutti all'ordine di MARCHESE Filippo;

c) Sul c/c della Olimar Costruzioni S.r.l. sono stati tratti i seguenti assegni bancari:

1) n.016343316 del 13.03.1980 di lire 6.000.000;  
n.016350004 del 30.06.1980 di lire 1.550.000,

all'ordine della "Calcestruzzi Maredolce "  
S.r.l. Il cui amministratore unico e' MAFARA Giuseppe,  
nato a Palermo il 4.1.1943;

2) n.016365351 del 05.03.1981 di lire 2.000.000;  
n.016365353 del 10.05.1981 di lire 2.000.000;  
n.016365354 del 30.05.1981 di lire 3.278.000;  
n.016365352 del 10.04.1981 di lire 1.000.000,

tutti all'ordine della Siciliana Marmi S.p.A.,  
il cui amministratore unico e' SANFILIPPO Ettore, nato  
a Palermo il 3.3.1944;

3) n.016359336 del 16.12.1980 di lire 2.000.000;  
n.016371864 del 05.02.1981 di lire 2.000.000,

negoziati da ANSELMO Vincenzo, nato a Palermo il  
14.8.1940;

4) n.016340347 del 20.04.1980 di lire 17.370.000  
n.016357504 del 05.01.1981 di lire 1.243.500

emessi rispettivamente all'ordine di CALTAGIRONE  
Francesco Paolo e dell'I.C.RE. S.r.l.

L'I.C.RE. (Industria Chiodi e Reti) S.r.l. ha sede in Bagheria, contrada Serra di Falco, e ne e' socio GRECO Leonardo fu Salvatore, nato a Bagheria il 16.6.1938;

5) n.016340348 del 2.2.1980 di lire 5.000.000 negoziato da FAZIO Salvatore, nato a Palermo il 4.7.1927;

6) n.016340341 del 28.1.1980 di lire 2.000.000 girato da LO VERDE Giovanni, nato a Palermo il 10.8.1939;

7) n.016357505 del 6.1.1981 di lire 1.500.000

negoziato da TINNIRELLO Gaetano;

8) n.016356368 del 27.12.1980 di lire 3.000.000

negoziato dalla GIUSEPPE DI MARIA S.p.A., con sede in Palermo, via Mattei - zona industriale Brancaccio - della quale e' amministratore unico DI MARIA Giuseppe di Francesco, nato a Palermo il 29.11.1929.

d) LUPU Giuseppe, nato a Palermo il 22.9.1943, ha tratto sul c/c nr.410073967 del Banco di Sicilia - agenzia 20 - e sul c/c nr.14057/20 della C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo - i seguenti assegni bancari:

1) a favore della OLIMAR S.r.l.:

n.066380993	del 26.01.1981	di lire	10.000.000
n.066380994	del 31.03.1981	di lire	5.000.000
n.072389623	del 30.04.1981	di lire	10.000.000
n.072389624	del 16.05.1981	di lire	5.000.000
n.072389626	del 16.09.1981	di lire	5.000.000
n.072389625	del 16.07.1981	di lire	5.000.000
n.066380995	del 30.05.1981	di lire	5.000.000
n.072389628	del 16.12.1981	di lire	5.000.000
n.072389627	del 16.11.1981	di lire	5.000.000

2) a favore di MARCHESE Filippo :

n.010139570	del 10.05.1979	di lire	165.500
n.016338264	del 27.11.1979	di lire	2.500.000
n.016340432	del 21.12.1979	di lire	1.000.000
n.016338265	del 15.12.1979	di lire	2.500.000

n.016338891	del 08.01.1980	di lire	5.000.000
n.016338266	del 20.01.1980	di lire	2.000.000
n.016338892	del 30.01.1980	di lire	2.500.000
n.016338893	del 28.02.1980	di lire	2.500.000
n.016343566	del 20.02.1980	di lire	1.500.000
n.016338896	del 30.03.1980	di lire	5.000.000
n.016346115	del 02.04.1980	di lire	1.400.000
n.016345639	del 21.04.1980	di lire	1.000.000
n.016353100	del 29.09.1980	di lire	1.800.000
n.016352821	del 16.09.1980	di lire	1.000.000
n.016338897	del 28.04.1980	di lire	5.000.000
n.016347205	del 28.04.1980	di lire	1.710.000
n.016364992	del 24.02.1981	di lire	2.273.000
n.016370613	del 19.06.1981	di lire	2.800.000
n.016370373	del 14.05.1981	di lire	2.800.000

e) Ha emesso i sottoelencati assegni bancari traendoli sul c/c nr.12239/20 dallo stesso intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - sede di Palermo -:

l) a favore di FAZIO Salvatore :

n.0291121	del 20.04.1979	di lire	120.000
-----------	----------------	---------	---------

girato ad OLIVERI G.ni

n.0291124	del 30.04.1979	di lire	100.000
-----------	----------------	---------	---------

girato ad OLIVERI G.ni;



n.0138401 del 08.05.1979 di lire 550.000;  
n.6333632 del 11.12.1979 di lire 1.000.000;  
n.6333531 del 26.11.1979 di lire 1.000.000;  
n.6333635 del 26.11.1979 di lire 1.630.000

girato TINNIRELLO B.to

n.6333648 del 06.11.1979 di lire 1.000.000;  
n.6333649 del 21.11.1979 di lire 440.000;  
n.6333650 del 20.11.1979 di lire 800.000;  
n.6340356 del di lire 1.000.000;  
n.6340361 del 06.02.1980 di lire 1.900.000;  
n.6340362 del 05.02.1980 di lire 2.000.000.

2) a favore di TINNIRELLO Benedetto :

n.6340369 del 03.03.1980 di lire 200.000;  
n.6040360 del 28.01.1980 di lire 1.600.000  
girato a Oliveri G.nni.

3) a favore di TINNIRELLO Gregorio, nato a  
Palermo il 15.4.1957:

n.6341948 del 03.06.1981 di lire 5.400.000  
girato altre persone.

4) a favore di Tinnirello Gaetano :

n.0795630 del 07.09.1979 di lire 1.050.000;  
n.8580398 del 01.02.1979 di lire 1.380.000;  
n.8580400 del 07.03.1979 di lire 2.000.000;  
n.6340357 del 15.01.1980 di lire 250.000.

5) a favore di OLIVERI Giovanni:

n.0794747 del 02.08.1979 di lire 24.560.000;  
n.6333641 del 18.09.1979 di lire 2.500.000;  
n.8386391 del 18.01.1979 di lire 10.000.000;  
n.0138410 del 10.07.1979 di lire 4.350.000.

6) a favore di LUPO Giuseppe :

n.8580395 del 01.02.1979 di lire 186.980  
girato a tale NUCCIO Giuseppe;  
n.0291123 del 24.04.1979 di lire 600.000;  
n.6341945 del 01.06.1981 di lire 550.000;  
n.6340353 del 08.02.1980 di lire 300.000;  
n.6340358 del 21.01.1980 di lire 100.000;  
n.6340355 del ? di lire 1.000.000.

7) a favore di D'AGOSTINO Rosario nato a Palermo  
il 20.6.1945:

n.0795624 del 22.08.1979 di lire 800.000

girato altre persone;

n.6333642 del 22.08.1979 di lire 500.000

girato altre persone.

8) A favore di MARCHESE Gregorio di Saverio,  
nato a Palermo il 6.4.1944:

n.0138440 del 10.05.1981 di lire 3.500.000;

n.6341944 del 28.05.1981 di lire 200.000.

9) a favore di LIISTRO Giovanni, nato a  
Canicattini Bagni il 29.9.1930:

n.8580396 del 05.02.1979 di lire 2.000.000.

f) Ha ricevuto l'assegno bancario nr.0309680 del  
20.06.1979 di lire 765.000 emesso da TINNIRELLO  
Gaetano, che poi ha girato a LUPO Giuseppe.

g) Ha ricevuto da FAZIO Salvatore l'assegno  
bancario nr.304183 del 28.09.1978 di lire 11.500.000  
tratto sul c/c 2254/13 intrattenuto da

LICCARDO Pasquale, nato a Marano di Napoli il 16.8.1946, presso la Banca Fabbrocini - filiale di Marano di Napoli -.

h) Ha ricevuto da FAZIO Salvatore ed INCHIAPPA Giovan Battista, nato ad Altofonte il 20.2.1951 i seguenti assegni bancari:

n.016337121	del 25.11.1979	di lire	5.000.000
n.016338174	del 27.11.1979	di lire	1.000.000
n.016337122	del 30.10.1979	di lire	15.000.000
n.016338177	del 02.12.1979	di lire	8.500.000
n.016338175	del 27.11.1979	di lire	500.000
n.016338180	del 20.12.1979	di lire	5.000.000
n.016366652	del 03.06.1981	di lire	4.350.000
n.016338179	del 22.12.1979	di lire	1.500.000

i) GRECO Ignazio fu Vincenzo, nato a Palermo il 23.7.1922, ha tratto l'assegno nr.10092525 dell'8.7.1983 di lire 20.000.000 all'ordine della Olimar Costruzioni S.r.l..

l) Ha tratto sul c/c n.7178 del Banco di Sicilia - agenzia n.20 di Palermo - l'assegno n.20747334 del 28.5.1979 di lire 2.000.000, all'ordine di DI SALVO

Nicola, nato a Palermo il 5.7.1938, che l'ha negoziato.

m) Ha tratto sul c/c n.410007178 del Banco di Sicilia - agenzia n.20 di Palermo - i seguenti assegni:

1) n.29632945 del 16.09.1977 di lire 500.000;  
n.17088165 del 01.12.1977 di lire 2.500.000;  
n.29624958 del 13.12.1976 di lire 320.000;  
n.29632941 del 25.08.1977 di lire 12.500.000;  
n.29629973 del 02.06.1977 di lire 500.000;  
n.29629972 del 27.05.1977 di lire 5.000.000;  
n.20748567 del 29.09.1978 di lire 10.000.000.

tutti all'ordine di **MARCHESE** Antonino, nato a Palermo l'11.3.1957, ed ivi residente in via Michele Cipolla n.106.

2) n.29632947 del 04.12.1977 di lire 290.000;  
n.29624955 del 07.12.1976 di lire 630.000;  
n.50134454 del 12.07.1979 di lire 750.000;  
n.50134455 del 16.07.1979 di lire 6.000.000;  
n.20748587 del 20.03.1979 di lire 2.000.000;  
n.20748582 del 22.03.1979 di lire 7.000.000;

n.20748581 del 22.03.1979 di lire 15.000.000,

tutti emessi all'ordine di OLIVERI Giovanni.

3) n.17088173 del 22.12.1977 di lire 750.000,  
girato a TINNIRELLO Gregorio

4) n.9685192 dell'11.11.1974 di lire 5.000.000,  
emesso all'ordine di BISCONTI Ludovico, nato a  
Belmonte Mezzagno il 2.1.1927.

5) n.14455841 del 03.05.1975 di lire 900.000;  
n.14455850 del 26.05.1975 di lire 500.000;  
n.14456589 del 26.06.1975 di lire 1.000.000,

emessi all'ordine di FAZIO Salvatore

6) n.14456574 del 05.08.1975 di lire 1.800.000,  
emesso all'ordine di TINNIRELLO Benedetto.

7) n.29632943 del 02.09.1977 di lire 1.285.000,  
girato a GUIDA Andrea, nato a Palermo  
il 1.9.1956.

8) n.29624945 del 05.05.1977 di lire 835.000,  
emesso all'ordine di INCHIAPPA Giovan Battista.

9) n.50134421 del 05.02.1979 di lire 1.000.000;  
n.29624950 del 20.05.1977 di lire 1.100.000,  
emessi all'ordine di LIISTRO Giovanni.

10) n.50134440 del 14.03.1979 di lire  
340.000;

n. 8727987 del 28.03.1979 di lire 830.000;

n. 8727984 del 16.03.1979 di lire 900.000;

n. 8727982 del 28.04.1979 di lire 550.000,

tutti emessi all'ordine di MINEO Settimo, nato a  
Palermo il 28.11.1938, dei quali gli ultimi tre tratti  
sul c/c n.12239/20.

11) n.010794748 di lire 700.000, tratto sul c/c  
n.12239/20 ed emesso all'ordine di D'AGOSTINO Rosario.

12) n. 50134437 del 05.03.1979 di lire  
8.500.000;

n.010794742 del 12.07.1979 di lire 700.000,

emessi all'ordine di SANFILIPPO Ettore, dei  
quali il secondo tratto sul c/c n.12239/20.

13) n. 50134447 del 22.06.1979 di lire  
400.000,

emesso all'ordine di ANSELMO Vincenzo.



Marchese Giuseppe n.12.12.1963

E' da premettere che, successivamente all'esito della perizia sulle impronte papillari che lo ha indicato come autore, insieme con altri, della c.d. strage di Bagheria - per la quale egli e' stato condannato alla pena dell'ergastolo - nel corso del presente procedimento il prevenuto non ha mai reso interrogatori, assumendo in presenza dei giudici un atteggiamento di completa assenza e tacendo financo sulle proprie generalita', con cio', aderendo anch'egli ad uno stantio copione, caro alla cosca di Corso dei Mille cui egli appartiene secondo le rivelazioni del Sinagra, del Calzetta e secondo le ulteriori risultanze istruttorie.

E infatti egli e' un giovanissimo rampollo della famiglia mafiosa dei Marchese, figlio di Vincenzo e nipote del sanguinario Marchese Filippo, capo della cosca di Corso dei Mille. E' altresì fratello di Marchese Antonino, pericoloso killer di Cosa Nostra.

Ma a parte gli anzidetti vincoli familistici, il radicato inserimento di costui nella cosca mafiosa dei

Marchese ed i collegamenti con esponenti delle altre cosche emergono chiaramente da fatti specifici, che dimostrano oltre ai predetti legami anche la partecipazione in prima persona dell'imputato ad efferati fatti di sangue.

Infatti, nel corso di servizi preventivi effettuati nella zona di Brancaccio, personale della Polizia di Stato fermava, il 15 gennaio 1982, l'autovettura Volkswagen Golf GTI sulla quale si trovavano Marchese Giuseppe, Spadaro Francesco di Giuseppe e Inchiappa Giovan Battista, che venivano trovati in possesso di due rivoltelle Smith and Wesson calibro 38 special cariche, con numerosissime munizioni di scorta (rapporto 15 gennaio 1982 a (Vol.5 f.243) o a (Vol.12/H f.2)).

La contemporanea presenza dei tre a bordo di una veloce autovettura, le armi micidiali di cui disponevano, le numerose munizioni, la zona in cui erano stati fermati (gia' teatro in quel periodo di numerosi omicidi) ed infine l'estrazione mafiosa dei medesimi sono tutti elementi che suffragano in pieno le rivelazioni, gia' peraltro riscontrate da tutta una vasta serie di singolari corrispondenze, del

Sinagra Vincenzo, offrendo nel contempo la dimostrazione piu' convincente del suo inserimento nella cosca capeggiata dallo zio e della pericolosita' che gli deve essere attribuita.

Ed invero, proprio in occasione di detto arresto ed in sede di comparazione si accertava che le impronte digitali di Marchese Giuseppe corrispondevano ad una della impronte rilevate sulla Fiat 128 adoperata dagli autori del triplice omicidio di Bagheria di cui si e' detto. E proprio a tale accertamento va ricondotto l'omicidio del Prof. Giaccone Paolo, ucciso soltanto perche' incaricato di svolgerlo dall'autorita' giudiziaria ed avendolo espletato giungendo alla conclusione di identita' fra le impronte del Marchese e quelle rilevate sulla autovettura dei killer; fatto che costituisce ulteriore prova della ferocia di organizzazione mafiosa che non esita a trucidare un professionista, reo soltanto di aver fatto il proprio dovere, respingendo decisamente qualsivoglia intimidazione.

La pericolosita' del Marchese, per altro, ha trovato ben precisa conferma nelle dichiarazioni di Calzetta Stefano (Vol.11 f.68) e (Vol.11 f.73), che lo ha espressamente indicato come killer degli

Spadaro ed al servizio di tutta l'organizzazione mafiosa.

Sinagra Vincenzo di Antonino lo ha poi indicato come partecipe dell'omicidio di Rugnetta Antonino del quale si occupa altra parte di questa sentenza (omicidi della cosca di Corso dei Mille) alla quale fin d'ora si rimanda.

Quanto poi all'omicidio del Giaccone, il Sinagra ha riferito (Vol.1/F f.12), (fasc.pers. f.20, 22 e 182)) di aver appreso dall'omonimo cugino detto "Tempesta che il professionista era stato ucciso per aver accertato l'appartenenza al Marchese Giuseppe dell'impronta rinvenuta sull'autovettura impiegata dagli autori dell'omicidio di Bagheria ("una strage avvenuta fuori Palermo").

Non rimangono, pertanto, dubbi sull'appartenenza del Marchese a Cosa Nostra.

Anche Marchese Giuseppe, come già accennato, al pari del fratello Antonino e numerosi altri, ha seguito la via della simulazione della pazzia. Ed invero, interrogato dal P.M. subito dopo la notifica dell'ordine di cattura per il triplice omicidio di Bagheria, si e' limitato a

pronunciare frasi sconnesse, quali "voglio la nave" e simili e cio' nonostante, interrogato pochi giorni prima dello stesso magistrato in relazione al reato di detenzione e porto illegale di armi per il quale il 15 gennaio 1982 era stato tratto in arresto, avesse reso un normale interrogatorio, difendendosi in maniera lucida e precisa.

Il medesimo atteggiamento ha tenuto poi per tutto il corso del processo, come del resto aveva già fatto dinanzi alla Corte di Assise di Palermo, che lo ha condannato all'ergastolo per il triplice omicidio di Bagheria.

Durante l'istruzione di quest'ultimo procedimento e' stato sottoposto a perizia psichiatrica (Vol.2/H f.83), che lo ha riconosciuto semi infermo di mente. L'accertamento, con ben altro esito, e' stato pero' rinnovato nel presente procedimento, essendo insorti seri dubbi sulla esattezza del primo elaborato peritale, non foss'altro per quanto riferito da Sinagra Vincenzo di Antonino, che aveva appreso dall'omonimo cugino " Tempesta" (anche quest'ultimo autore della solita sceneggiata di apparente follia) che Marchese Antonino, dopo l'arresto del fratello, intendeva recarsi presso l' Ospedale psichiatrico

giudiziario di Reggio Emilia, ed in effetti si era ivi recato con altri due "picciotti" della cosca, per far dichiarare infermo di mente il fratello.

Secondo la nuova relazione peritale (F.P. f.49), Marchese Giuseppe e' perfettamente sano di mente e simula la pazzia ed ovviamente le conclusioni dei periti, sorrette da piu' che esauriente motivazione, alla quale si rimanda, sono pienamente condivise da questa Corte, anche perche' appaiono prive di consistenza le osservazioni della consulenza di parte (Vol.181 f.291), nelle quali, tra le altre inaccettabili argomentazioni fatte da professionista che non risulta sia mai intervenuto alle interviste del periziando da parte del collegio peritale, si rimprovera a quest'ultimo di non aver tenuto conto dei precedenti familiari di Marchese Giuseppe, che in buona sostanza si rifanno all'identico atteggiamento simulatorio posto in essere dal fratello Marchese Antonino. La concomitanza per contro di tali pittoreschi ma scoperti tentativi di assicurarsi l'impunita' di gravissimi delitti, attraverso il ricorso a frasi strampalate e ad un atteggiamento distaccato, dismesso, tuttavia, appena allontanatosi dai giudici, non soltanto rafforza la convinzione -

oggetto di pregevoli osservazioni diagnostiche della perizia in atti a cura del Prof. Traina Francesco e del dott. Lauro Salvatore, (Istrutt. 246911 e segg.) - ma fornisce altresì la misura della callida pericolosità del soggetto.

Per altro, già a conclusione dell'interrogatorio cui venne sottoposto il 29 settembre 1982 (F.P. f.1) il Marchese, che si limitò a mantenersi con un sorriso ebete in silenzio, l'istruttore accertò, e ne diede atto a verbale, che l'imputato, lasciata la stanza del giudice e recatosi nel vicino cortile, confabulava animatamente con Alberti Gerlando e si addossava quindi alla rete delimitante lo spiazzo, parlando con altri detenuti che si trovavano all'esterno di essa.

Va, pertanto, affermata la responsabilità del prevenuto in ordine ai reati di cui ai capi 1 e a quelli 150, 151, e 152.

Va, per contro, assoluto dal reato di cui al capo 10, trovandosi in carcere al momento dell'entrata in vigore dell'art. 416 bis C.P. con formula piena; mentre, non sembrando sufficienti le prove di un suo inserimento nel traffico di stupefacenti, in ordine ai reati correlativi, va adottata la formula dubitativa.

La gravita' dei reati per cui se ne afferma la responsabilita' comporta la condanna alla pena dell'ergastolo e di L.200.000 di multa, cui conseguono le pene accessorie, di cui in dispositivo.



**Marchese Mario**

Indicato da Contorno Salvatore (Vol.125 f.10), (Vol.125 f.31), (Vol.125 f.32), (Vol.125 f.33), (Vol.125 f.75), (Vol.125 f.124), (Vol.125 f.141) e (Vol.125 f.155)) quale componente della famiglia mafiosa di Villagrazia, gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975 nonche' il reato di omicidio continuato ed aggravato di Teresi Girolamo, Di Franco Giuseppe, Salvatore ed Federico Angelo, avendo lo stesso Contorno riferito che dal Marchese, come da chi non poteva non avervi assistito di persona, gli erano state narrate le modalita' di soppressione dei predetti quattro fedelissimi di Bontate Stefano.

L'imputato e' rimasto latitante.

Si rinvia, per quanto attiene all'omicidio del Teresi e degli altri con lui soppressi, alla parte della sentenza dedicata alla trattazione di questo episodio.

Quanto, invece, agli altri reati al Marchese contestati, indubbiamente sussistono a suo carico

sufficienti prove di colpevolezza, avuto riguardo alle circostanziate e reiterate accuse del Contorno, che trovano ampio riscontro nelle risultanze del procedimento già instaurato nei confronti del Marchese a seguito del c.d. blitz di Villagrazia, cioè dell'arresto, in data 19 ottobre 1981, in una villa di via Valenza di numerosi esponenti mafiosi cola' riuniti (Vol.1 f.49), che reagirono con un fitto fuoco di sbarramento all'irruzione della Polizia, consentendo la fuga di taluni di essi (Vol.210 f.170).

Fra le persone datesi alla fuga si ritenne allora di individuare anche il Marchese Mario, la cui autovettura era parcheggiata nelle vicinanze della villa. Sennonche', altro imputato, Capizzi Benedetto, sostenne che a bordo del veicolo del Marchese, suo vecchio amico dal quale se lo era fatto prestare, si era recato lui sul posto. Ed il Marchese, da parte sua, dopo lunghi mesi di latitanza, fece pervenire all'istruttore una documentazione medica attestante che nel giorno e nell'ora della sparatoria egli si trovava altrove per accertamenti sanitari.

Tuttavia, in quel procedimento e' rimasta comunque accertata l'esistenza degli stretti legami

intercorrenti tra l'imputato e Capizzi Benedetto e siffatta risultanza costituisce indiscutibile riscontro delle dichiarazioni del Contorno, che nel parlare dei suddetti "uomini d'onore" li ha definiti "due cuori ed un'anima".

Il Contorno, inoltre, dopo averlo perfettamente riconosciuto in fotografia, ha riferito che il coimputato gli mostro' addirittura una raffineria di droga che egli teneva in un seminterrato in una sua villa in costruzione in localita' Villa Ciambra, confidandogli che la gestiva, insieme al fratello Santo, per conto di Brusca Benedetto della famiglia di S.Giuseppe Jato.

Osserva la Corte che gli elementi sopra riassunti riscontrano le precise ed informate rivelazioni del Contorno sul personaggio in esame, convalidando le risultanze istruttorie che depongono per un inserimento a pieno titolo del prevenuto nell'organizzazione mafiosa di "Cosa Nostra".

Particolarmente i legami col Capizzi, lapidariamente descritti dal Contorno con la frase sopra riportata, sottintendono una comunanza di interessi che trae origine certamente dalla comune appartenenza all'organizzazione mafiosa.

Va, quindi, affermata la colpevolezza del prevenuto in ordine ai capi di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P.; mentre non appaiono sufficienti le risultanze in ordine ad un suo inserimento nel traffico di stupefacenti, da cui va assolto con formula dubitativa.

Eppertanto, il Marchese va condannato alla pena di anni 7 di reclusione risultante dal conteggio seguente: anni 4 reclusione p.b. (art. 416 bis C.P. 1' e 4' comma) + un terzo = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 (art. 112 n. 1 C.P.) = anni 6 + anno 1 (art. 81 C.P.) = anni 7 di reclusione.

**Marchese Rosario**

Osserva la Corte che sulla base delle risultanze processuali acquisite dalla formale istruzione sussistono a carico del prevenuto sufficienti prove di colpevolezza, avuto riguardo alle circostanziate e reiterate accuse del Contorno (Vol.125 f.9), (Vol.125 f.75), (Vol.125 f.141) e (Vol.125 f.147) , il quale ha riferito di conoscere da vecchia data entrambi i fratelli Marchese, essendogli stati gli stessi, che ha riconosciuto in fotografia, presentati da Ignazio e Pullara' Giovan Battista ed D'Agostino Emanuele.

Si e' mostrato il Contorno, inoltre, a conoscenza di numerosi particolari concernenti i Marchese, relativi sia alla loro famiglia sia alla loro attivita', quali l'origine veneta della moglie di uno di essi, il commercio di calzature gestito in quella Regione (Vigonovo) dai di lei fratelli, l'acquisto da parte di Micalizzi Salvatore, tramite lo zio Grifo' Santo, di un appartamento costruito dai Marchese in via Liberta', l'appartenenza agli imputati di un locale ove e'

ubicata la discoteca "Life", l'attivita' di commercio del caffe' esercitata dai parenti della convivente di Marchese Rosario: circostanze tutte riconosciute veritiere dagli imputati nel corso del loro ultimo interrogatorio.

Anche dalle espletate indagini bancarie emergono riscontri alle dichiarazioni del Contorno, risultando che assegni dell'importo di lire 466.095.000 sono stati emessi in breve arco di tempo, fra il 1982 ed il 1984, a favore della Siciliana Costruzioni S.r.l. dei Marchese da Vanni Calvello di S.Vincenzo, mentre gli imputati avevano asserito dapprima di non conoscere costui, ammettendo solo, dopo aver appreso le risultanze bancarie, una vecchia amicizia col Calvello, della quale non hanno voluto precisare l'origine.

Peraltro, un significativo riscontro, anche se indiretto, delle indicazioni del Contorno e' possibile ritrovare nelle dichiarazioni del Vitale Leonardo (Vol.124 quater 452227) nelle quali egli indica proprio l'impresa dei fratelli Marchese come vittima di una tentata estorsione da parte dello stesso Vitale, di Scrima Franco, Calo' Pippo e Lo Iacono Giuseppe.

Invero, come in altri casi e' stato possibile constatare ( si veda ad esempio il caso Pilo Giovanni) taluni degli imprenditori gia' vittime di estorsioni mafiose si sono poi organicamente inseriti in "Cosa Nostra", preferendo la cooptazione dell'organizzazione criminale, al fine evidente di sottrarsi ai pericoli di trovarsi nel mirino delle interessate attenzioni della mafia.

Pertanto, sulla base delle circostanziate indicazioni del Contorno (che, in realta', e' risibile attribuire al fatto che i cognati del Marchese possedessero a Dolo una boutique - come sostenuto dall'imputato Marchese Salvino all'udienza del 23 maggio 1986) la Corte ritiene di essere in possesso di sufficienti elementi per ritenere il prevenuto stabilmente inserito in "Cosa Nostra".

Per contro, anche tenendo conto dei risultati dell'indagine bancaria assai fluida appare la situazione per cio' che riguarda i reati relativi agli stupefacenti, per i quali appare conforme a giustizia concedere il beneficio del dubbio. Peraltro, i rilevanti interessi economici e il vasto movimento di capitali che tale indagine ha messo in luce, riverbera come elemento ulteriormente indiziante

dell'asservimento del Marchese all'organizzazione mafiosa.

Eppertanto, il Marchese va condannato alla pena di anni 7 di reclusione risultante dal conteggio seguente: anni 4 reclusione p.b. (art. 416 bis C.P. 1' e 4' comma) + un terzo = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 (art. 112 n. 1 C.P.) = anni 6 + anno 1 (art. 81 C.P.) = anni 7 di reclusione. Condonato anno uno.



**Marchese Salvino**

Osserva la Corte che sulla base delle risultanze processuali acquisite dalla formale istruzione sussistono a carico del prevenuto sufficienti prove di colpevolezza, avuto riguardo alle circostanziate e reiterate accuse del Contorno (Vol.125 f.9, 75, 141 e 147) , il quale ha riferito di conoscere da vecchia data entrambi i fratelli Marchese, essendogli stati gli stessi, che ha riconosciuto in fotografia, presentati da Ignazio e Pullara' Giovan Battista ed D'Agostino Emanuele.

Si e' mostrato il Contorno, inoltre, a conoscenza di numerosi particolari concernenti i Marchese, relativi sia alla loro famiglia sia alla loro attivita', quali l'origine veneta della moglie di uno di essi, il commercio di calzature gestito in quella Regione (Vigonovo) dai di lei fratelli, l'acquisto da parte di Salvatore Micalizzi, tramite lo zio Santo Grifo', di un appartamento costruito dai Marchese in via Liberta', l'appartenenza agli imputati di un locale ove e' ubicata la discoteca "Life", l'attivita' di commercio

del caffè' esercitata dai parenti della convivente di Rosario Marchese: circostanze tutte riconosciute veritiere dagli imputati nel corso del loro ultimo interrogatorio.

Anche dalle espletate indagini bancarie emergono riscontri alle dichiarazioni del Contorno, risultando che assegni dell'importo di lire 466.095.000 sono stati emessi in breve arco di tempo, fra il 1982 ed il 1984, a favore della Siciliana Costruzioni S.r.l. dei Marchese da Vanni Calvello di S.Vincenzo, mentre gli imputati avevano asserito dapprima di non conoscere costui, ammettendo solo, dopo aver appreso le risultanze bancarie, una vecchia amicizia col Calvello, della quale non hanno voluto precisare l'origine.

Peraltro, un significativo riscontro, anche se indiretto, delle indicazioni del Contorno e' possibile ritrovare nelle dichiarazioni del Vitale Leonardo (Vol.124 quater f.452227) nelle quali egli indica proprio l'impresa dei fratelli Marchese come vittima di una tentata estorsione da parte dello stesso Vitale, di Scrima Franco, Calo' Pippo e Lo Iacono Giuseppe.

Invero, come in altri casi e' stato possibile constatare ( si veda ad esempio il caso Pilo

Giovanni) taluni degli imprenditori già vittime di estorsioni mafiose si sono poi organicamente inseriti in "Cosa Nostra", preferendo la cooptazione dell'organizzazione criminale, al fine evidente di sottrarsi ai pericoli di trovarsi nel mirino delle interessate attenzioni della mafia.

Pertanto, sulla base delle circostanziate indicazioni del Contorno (che, in realtà, è risibile attribuire al fatto che i cognati del Marchese possedessero a Dolo una boutique - come sostenuto dall'imputato all'udienza del 23 maggio 1986) la Corte ritiene di essere in possesso di sufficienti elementi per ritenere il prevenuto stabilmente inserito in "Cosa Nostra".

Per contro, anche tenendo conto dei risultati dell'indagine bancaria assai fluida appare la situazione per ciò che riguarda i reati relativi agli stupefacenti, per i quali appare conforme a giustizia concedere il beneficio del dubbio. Peraltro, i rilevanti interessi economici e il vasto movimento di capitali che tale indagine ha messo in luce, riverbera come elemento ulteriormente indiziante dell'asservimento del Marchese all'organizzazione mafiosa.

Eppertanto, il Marchese Salvino va condannato alla pena di anni 7 di reclusione risultante dal conteggio seguente: anni 4 reclusione p.b. (art. 416 bis C.P. 1' e 4' comma) + un terzo = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 (art. 112 n. 1 C.P.) = anni 6 + anno 1 (art. 81 C.P.) = anni 7 di reclusione.

**MARCHESE Salvino**

a) VANNI CALVELLO Alessandro, nato a Palermo il 20.3.1939, ha tratto i seguenti assegni:

n.016378820 del 06.06.1983 di lire 8.000.000  
n.016376898 del 17.03.1983 di lire 10.000.000  
n.016377175 del 26.01.1983 di lire 10.000.000  
n.016376900 del 11.04.1983 di lire 20.000.000  
n. 3026021 del 02.12.1981 di lire 10.000.000  
n. 3030483 del 27.01.1982 di lire 10.000.000  
n. 3056275 del 11.09.1984 di lire 6.922.000  
n. 3049775 del 16.01.1984 di lire 11.900.000  
n. 3052084 del 02.04.1984 di lire 10.615.000  
n. 3056277 del 02.07.1984 di lire 8.100.000  
n. 3030491 del 02.04.1982 di lire 15.000.000

n. 3034738 del 01.09.1983 di lire 12.240.000  
n. 3038289 del 07.11.1983 di lire 8.320.000  
n. 1639833 del 21.01.1980 di lire 50.000.000  
n. 1639831 del 10.01.1980 di lit.150.000.000  
n. 2206533 del 01.04.1981 di lire 50.000.000  
n. 2207836 del 06.10.1981 di lire 15.000.000  
n. 2206538 del 22.05.1981 di lire 30.000.000  
n.016375538 del 12.05.1982 di lire 10.000.000  
n.016377529 del 01.09.1982 di lire 20.000.000

tutti emessi all'ordine di **MARCHESE Giovanni** nato a Palermo il 12.10.1911 ed ivi residente in via Ausonia nr.60, anche nell'interesse della "SICILIANA COSTRUZIONI" S.r.l. con sede in Palermo, via Liberta' nr.165, tranne l'ultimo emesso all'ordine di **MARCHESE Salvino**.

E' da precisare, altresì, che **MARCHESE Salvino** ha negoziato anche il terzo, il quarto ed il penultimo assegno mediante versamento nel conto corrente 42320 intrattenuto dalla Siciliana Costruzioni presso la C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele -.

### Marchese Santo

Del Marchese Santo ha parlato durante l'istruzione formale solo il Contorno Salvatore (Vol.125 f.10, 75, 124 e 141)) indicandolo quale componente, assieme al fratello Mario, della famiglia mafiosa di Villagrazia.

Pertanto, in considerazione del fatto che l'unica fonte di accusa consiste nella chiamata in correita' da parte del Contorno Salvatore, in assenza di altri riscontri, questa Corte, in perfetta armonia con i principi fissati nella parte generale di questa sentenza (v. Capitolo I, Parte I "Attendibilita' dei c.d. pentiti" paragrafo 14), ritiene di dover accordare al prevenuto il beneficio del dubbio circa le imputazioni addebitategli relative ai capi 1, 10, 13 e 22.

### Marchese Vincenzo

Per quanto fratello di Marchese Filippo, sanguinario capo della cosca di Corso dei Mille non risultano prove concrete e certe del suo inserimento nell'organizzazione criminosa "cosa nostra".

Nel corso delle indagini relative agli omicidi del dott. Giuliano e del cap. dei CC. Basile e' emerso che la sua casa di Via Michele Cipolla era assiduamente frequentata dal Bagarella, del quale sono state trovate tracce sicure, nonostante le precauzioni prese da coloro che abitavano l'appartamento.

Anche Calzetta Stefano ha avuto occasione di parlare del Marchese Vincenzo (Vol.11 f.66), ma ha riferito soltanto delle impressioni esterne, confessando di non essere in possesso di notizie sicure nei confronti del Marchese Vincenzo (circostanza, peraltro, assai credibile stante la posizione marginale ed ambigua del Calzetta nei confronti dell'organizzazione mafiosa).

Altro elemento di accusa nei confronti del prevenuto consiste in una dichiarazione di D'Amico

Pasquale, che riferisce cio' che gli era stato confidato da Cutolo Raffaele (Vol.23 f.40-43) il quale, parlando dei mafiosi siciliani, gli aveva fatto cenno del Marchese Filippo e del fratello.

Ognun vede che si tratta di elementi, l'ultimo dei quali de relato, di carattere incerto ed evanescente, anche se nel loro coacervo, considerando soprattutto la posizione del fratello Marchese Filippo e la vicinanza al Bagarella Leoluca, fidanzato della figlia Vincenza, possiedono un certo peso accusatorio; mentre, soprattutto per quanto riguarda l'inserimento del prevenuto nel traffico di droga, in realta difetta in senso assoluto la prova dell'accusa.

Pertanto, mentre egli deve essere assolto con formula piena dai reati di cui ai capi 13 e 22, dai reati di cui ai capi 1 e 10 va assolto con formula dubitativa.



**Marino Francesco**

Il nome dell'imputato emerge attraverso le dichiarazioni del Sinagra Vincenzo di Antonino (F.P. 258301,258309-258310-258311, 258327) quale componente della banda capeggiata dal sanguinario Marchese Filippo responsabile tra l'altro di una rapina in danno di Marabeti Gaetano, di due rapine in danno di Balsamo Vincenzo ed un furto in danno di Piraino Edoardo come partecipe ai suddetti reati.

Il Sinagra, peraltro, dimostrando di ben conoscerlo, non solo ne ha indicato la compartecipazione ai crimini su precisati, ma ha ulteriormente precisato che trattasi del figlio di un mafioso ormai molto anziano, che percepisce una sorta di "pensione di mafia", dell'importo di lire 800.000 mensili, corrispostagli dall'omonimo cugino "Tempesta" per conto del Marchese Filippo.

Delle rapine e del furto addebitati al Marino tratta altra parte della presente sentenza (v. Capitolo XI, REATI MINORI paragrafi 10 e 15).

In questa sede basta ricordare che le dichiarazioni del Sinagra hanno trovato puntuale conferma in quelle di Di Marco Salvatore (Vol.34/F f.18, 232 - 233)), (Vol.58 f.83 - 86)), il quale ha indicato tale "Ciccio", che certamente nel Marino si identifica, perche' possessore di una Fiat 126 e occupato nell'industria di inscatolamento del pesce, come dal Di Marco dichiarato e dal Marino ammesso nel corso dei suoi interrogatori istruttori e giudiziale (Ud. 26 giugno 1986).

Dette dichiarazioni del Di Marco, per quanto attiene alle rapine in danno del Balsamo, concordano perfettamente con quelle del Sinagra, avendo il primo di costoro riferito che il Marino rubo' una autovettura utilizzata dai rapinatori ma non partecipò personalmente alla consumazione del delitto, alla cui esecuzione infatti non fu, secondo il Sinagra presente, perche' smarritosi, pur avendo agevolato in fase successiva i rapinatori, con lui rincontratisi.

Quanto alla rapina in danno del Marabeti ed al furto in pregiudizio del Piraino, il Di Marco ha escluso la partecipazione del

Marino, ma occorre in proposito tener presente la posizione del tutto marginale che il Di Marco medesimo ha assunto nella commissione dei predetti reati. Eppertanto, la Corte ha ritenuto di dar prevalenza all'indicazione del Sinagra Vincenzo di Antonino che, invece, partecipo' attivamente a tutta l'operazione criminosa.

Per contro, data la saltuarieta' del suo impiego in alcune delle imprese criminali della cosca di Corso dei Mille, va posto il dubbio sulla sua effettiva adesione alla congrega mafiosa e, comunque, ad una *societas sceleris*, cosi' come va posto il dubbio sulla partecipazione sua ai reati di cui ai capi 320, 321 e 322 come piu' esaurientemente esposto in Capitolo XI, paragrafo 11).

Consequentemente il Marino va condannato alla pena di anni 8 di reclusione e L.3.000.000 di multa derivante dall'aumento di anni 2 di reclusione e L.1.000.000 di multa sulla pena base di anni 6 di reclusione e di L.2.000.000 di multa.

Ad essa conseguono le pene accessorie di cui in dispositivo.

**Marino Mannoia Francesco**

Indicato da Buscetta Tommaso (Vol.124 bis f.450152) quale affiliato alla famiglia mafiosa di S.Maria di Gesu' e pericoloso killer al servizio di Bontate Stefano. Narra infatti il Buscetta, di avere nell'estate del 1980, mentre si trovava a Palermo, appreso da Bontate Stefano che era stato arrestato per il possesso di documenti falsi tale "Mozzarella" insieme al padre di costui e che lo stesso era un pericolosissimo killer appartenente alla sua famiglia.

Che le notizie date dal Buscetta rispondessero alla piu' rigorosa verita', persino nel nomignolo che gli e' stato attribuito, nonostante costui non ne ammetta la veridicita' (nel suo interrogatorio in cui si e' proclamato innocente di tutti i reati contestatigli), risulta da quanto affermato dall'imputato medesimo, avendo egli riferito che nel 1980 insieme al padre Rosario era stato tratto in arresto per il possesso di documenti falsi.

Peraltro, anche l'esistenza del nomignolo risulta in pieno confermata dalle precedenti

rivelazioni del Calzetta Stefano (Vol.11 f.77) + (F.P. ff.5, 15 e 21), (F.P. f.220855, 220856-220922), il quale riferisce di aver partecipato in localita' Piano Stoppa in un villino di proprieta' dell'imputato (che ha ammesso di averlo posseduto) ad una riunione cui erano intervenuti personaggi gravitanti nei gruppi mafiosi allora emergenti, tra cui Lo Cascio Giovanni e Lo Cascio Gaspare, appartenenti al clan degli Zanca.

L'esistenza, poi, di tale villino in contrada "Piano Stoppa" di Misilmeri risulta accertata dai CC. di Palermo nel Rapporto dei CC. di Palermo del 27 nov. 1980 (Vol. 124 quater f.454371 ss. e v. in particolare la testimonianza di Sugato Francesco, cugino del Mannoia f.454427); e risulta, altresì, che nel detto villino furono rinvenute armi - 2 fucili a canne mozze- e numerose cartucce per pistola, rivoltella e per carabina.

E se e' vero che il Calzetta ha precisato che la riunione aveva solo scopi leciti, trattandosi di una "divertita", ha aggiunto anche che tutti i partecipanti dovevano essere mafiosi, essendo dette riunioni fondate su un vincolo di particolare fiducia e fratellanza e non essendo possibile la partecipazione di individui dei quali non ci si possa interamente fidare.

Ha ancora riferito il Calzetta che il Marino Mannoia, genero di Vernengo Giuseppe, si associava nel contrabbando di tabacchi con Vernengo Pietro, Zanca Carmelo, Federico Salvatore, Mafara Francesco, D'Agostini Emanuele e Contorno Salvatore, tutti elementi di primo piano nelle varie famiglie mafiose, e cio evidentemente prima della uccisione di Bontate Stefano e dello scoppio della c.d. "guerra di mafia".

Il Calzetta riferisce, inoltre, che Zanca Onofrio ebbe a confidargli che il Marino Mannoia, unitamente a Battaglia Giuseppe, aveva consumata una rapina su una autocorriera in via Messina Marine, essendo entrambi previamente saliti sull'automezzo come passeggeri, ed altra rapina, sempre in correita' con il Battaglia, in una gioielleria nei pressi della Statua di via Liberta'. In tale occasione mentre il Battaglia era stato arrestato, il Marino era riuscito a fuggire.

La rapina, il cui mandante era Zanca Carmelo, sarebbe stata, secondo il Calzetta, all'origine dell'omicidio di Calabria Agostino, che, essendo confidente dei Carabinieri, si era

interessato al Marino, che frequentava il di lui bar ed aveva caratteristiche fisiche simili a quelle di uno dei rapinatori. Il Calabria, infatti, dello stesso Marino aveva chiesto notizie al Calzetta, che lo aveva riferito ai Vernengo ed a Zanca Carmelo, facendo loro rilevare il possibile nesso fra l'interessamento al Marino del Calabria ed una perquisizione effettuata poco dopo dai Carabinieri nella fabbrica di ghiaccio di Vernengo Pietro.

L'appartenenza dell'imputato alla famiglia mafiosa di S. Maria di Gesu' ed il suo soprannome di "Mozzarella" sono stati ancora ribaditi da Contorno Salvatore (Vol.125 f.3) ed ulteriori elementi di prova emergono dalle circostanze del suo arresto.

Invero il 21 gennaio 1985 (Vol.186 f.71) e (Vol.170 f.103), dopo lungo periodo di latitanza, l'imputato venne tratto in arresto in un appartamento ubicato in un complesso edilizio in Bagheria, messo nella di lui disponibilita' da un costruttore della zona a nome Ingenio Mario.

In possesso del Marino venivano rinvenuti una patente ed un codice fiscale falsi, fornitigli da tale Guarino Emanuele, nonche' una ingente somma

di denaro e ben nove brillanti di notevole valore. Parte del denaro, come risulta dal procedimento n. 598/85 R.G. pendente presso la 7 Sezione dell'Ufficio istruzione, e' risultato proveniente dal riscatto pagato per un sequestro di persona effettuato nel nord dell'Italia.

Il Marino inoltre venne scoperto, dopo una lunga ispezione effettuata nell'appartamento, mentre si celava in un vano appositamente ricavato nella parte posteriore di un armadio a muro.

Quanto sopra costituisce ulteriore dimostrazione del suo inserimento nell'organizzazione criminosa di cui ci si occupa, che gli consentiva, apprestandogli il nascondiglio, i mezzi finanziari ed i documenti falsi, di prostrarre il proprio stato di latitanza.

Devono, altresì, ritenersi sufficientemente esistenti gli elementi di prova in ordine al contestato traffico di sostanze stupefacenti, sia perche' in tale criminosa attivita' egli era collegato con i suoi congiunti Vernengo, divenuti appunto da grossi contrabbandieri a principali protagonisti del traffico di droga; sia perche' indicato espressamente dal Contorno Salvatore come chimico esperto nella raffinazione della droga; sia perche' sulla base degli  
a s s e g n i                    n e g o z i a t i                    d a i



genitori del prevenuto provenienti dai fratelli Grado, puo' ben esser argomentata la provenienza e lo scopo dei relativi importi, rispettivamente di 4.780.000 ( 16 luglio 1979) e di lire 3.000.000 ( 21 febr. 1979).

Sussistono, quindi, a giudizio del Collegio, valutata nel complesso la personalita' del giudicabile, prove sicure della sua colpevolezza in ordine a tutti i reati a lui ascritti.

Conseguentemente, va condannato alla pena di anni 17 di recl. e L.120.000.000 di multa risultante dal seguente computo:

capi 1 e 10, pena base art. 416 bis comma 4' C.P. anni quattro di reclusione + art. 416 bis comma 6' C.P. = anni cinque e mesi quattro di reclusione + art. 112 n.1 C.P. = anni cinque e mesi quattro di reclusione + art 112 n.1 C.P. = anni cinque e mesi sei di reclusione + art. 81 cpv. C.P. = anni 6 di reclusione;

capi 13 e 22, pena base art. 71 L. 22.12.75 n.685, anni quattro di reclusione e lire 30.000.000 di multa + art. 74 n. 2 legge cit. = anni sei di reclusione e lire 45.000.000 di multa + art. 74 2' comma = anni nove di reclusione e lire 70.000.000 di

multa + art. 81 cpv C.P. = anni 11 di reclusione e  
lire 120.000.000 di multa;

per cui la pena complessiva risulta pari a quella  
indicata tramite il cumulo materiale delle pene come  
sopra inflitte.

A tale condanna segue, come per legge,  
l'inflizione della pena acessoria dell'interdizione  
perpetua dai pubblici uffici e legale durante  
l'espiazione della pena; nonche' l'assegnazione, a  
pena espiata, ad una casa di lavoro per la durata di  
un anno e l'applicazione delle misura di sicurezza  
della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a  
tre anni.

Marsalone Rocco

Marsalone Salvatore

I due fratelli risultano imputati entrambi dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P..

Osserva la Corte in merito, tuttavia, che essi debbono essere mandati assolti da tali imputazioni sia pure con formula dubitativa, sulla base delle dichiarazioni del Contorno Salvatore (Vol.125 f.456583 ss) che assume di potere escludere che, almeno ai suoi tempi, essi fossero "uomini d'onore" e, per il periodo successivo, esprime un giudizio di mera probabilita', che non puo' bastare per l'affermazione della responsabilita', specie se si tenga anche conto delle dichiarazioni del Coniglio Salvatore (Vol.206 f.504706 ss).

Per quanto invece si attiene all'imputazione ex art.75 legge n.685 del 1975 elevata nei confronti del Marsalone Rocco e' da osservare che dal materiale raccolto nel processo c.d. di "nonna eroina", la cui sentenza del Tribunale di Palermo del 25 febbraio 1985 passata in giudicata, si puo'

agevolmente desumere che il prevenuto ha aderito e partecipato ad una vasta organizzazione criminosa volta allo spaccio ed alla fabbricazione di sostanze stupefacenti.

Sotto questo aspetto, pertanto, ricevono ampia conferma le accuse di Contorno Salvatore (mentre del tutto generiche ed inutilizzabili appaiono quelle del Calzetta), che riverberano i loro effetti probatori anche nei confronti dell'esistenza della raffineria di Prestifilippo, prima nel fondo Favarella e successivamente nella casa dei Prestifilippo stessi.

Consegue da codeste osservazioni l'affermazione della responsabilita' del Marsalone Rocco in ordine a tale reato, eliminata l'aggravante delle armi in quanto non sussistente.

Per quanto, invece, si attiene alla imputazione ex art.71 della legge 685/75, il fatto appare il medesimo di quello preso in considerazione dalla citata sentenza del Tribunale di Palermo passata in giudicato; eppertanto, va applicata in merito la regola del ne bis in idem.

Il Marsalone Salvatore deve essere inoltre

ritenuto responsabile anche dei reati di ricettazione e di falso in autorizzazione amministrativa di cui gli si fa carico nel capo di imputazione che lo concerne, che vanno pero' unificati sotto il regime della continuazione per la medesimezza del disegno criminoso.

In conseguenza di tali rilievi il Marsalone Rocco va condannato alla pena di anni 4 di reclusione e di L.10.000.000 di multa per il reato di cui al capo 13 eliminata l'aggravante delle armi; mentre va dichiarato nei suoi riguardi, in ordine al capo 22 non doversi procedere perche' l'azione penale non poteva essere esercitata ai sensi dell'art.90 C.P.P..

Egli va poi assolto per insufficienza di prove dai capi 1 e 10.

Il Marsalone Salvatore va condannato per i capi 22, 404 e 405 alla pena complessiva di anni 8 di reclusione e L.40.000.000 di multa, unificati i detti reati per continuazione. Riguardo all'imputazione ex art.75 legge 685/75 va applicato l'art.90 C.P.P. essendo gia' i fatti contestati e puniti nella sentenza del processo Sollena (Sentenza Corte

Appello di Palermo del 16 novembre 1983 divenuta irrevocabile il 18 gennaio 1985).

**MARSALONE Rocco**

a) Ha emesso i seguenti assegni bancari, a favore di BONTATE Giovanni, nato a Palermo il 6.10.1946, tratti sul proprio c/c nr.40866 intrattenuto presso la C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele -:

nr.0568183 del 21.08.1978 di lire 4.500.000;

nr.0568184 del 17.07.1979 di lire 5.000.000;

nr.0589147 del 05.05.1979 di lire 5.000.000.

**MARSALONE Salvatore**

a) Ha richiesto, in data 8.7.1976, presso la CRAM- agenzia di Falsomiele -, all'ordine di tale LA RUSSA Biagio, i seguenti assegni circolari ICCREA:

nr.8/0011444 di lire 10.000.000;

nr.7/0425416 di lire 5.000.000;

dal nr.7/0426737 al nr.7/0426739 di lire  
5.000.000 ciascuno;

dal nr.7/0427159 al nr.7/0427161 di lire  
5.000.000.

L'assegno circolare 8/0011444 di lire 10.000.000  
e' stato girato a tale LICATA Antonino e da questi a  
tale GAETA Emilio che lo versa sul c/c 08033/23  
intestato a Di Gesu' Lorenzo, nato a Caccamo il  
3.4.1933 ed intrattenuto presso la Banca del Popolo -  
succursale di Termini Imerese -

A fronte di tale richiesta, Marsalone Salvatore  
ha presentato all'incasso l'assegno bancario nr.520329  
di lire 30.000.000 tratto sul proprio c/c 40141/1  
intrattenuto presso la CRAM - agenzia di Falsomiele -  
mentre la rimanente somma e' stata versata per  
contanti.

b) In data 30.11.1979 ha versato sul c/c 40980/0  
intestato a BONTATE Giovanni, nato a Palermo il  
6.10.1946 ed al fratello BONTATE Stefano, ed  
intrattenuto presso la CRAM di Falsomiele, l'assegno

bancario nr.1562168 di lire 2.000.000 tratto su c/c intrattenuto presso la C.C.R.V.E. di Palermo.

c) Ha ricevuto l'assegno nr.39453898 del 12.10.1977 di lire 3.000.000 tratto sul c/c nr.4101473/49 del Banco di Sicilia - agenzia nr.5 di Palermo - intrattenuto dalla TE.CO (Tecno Costruzioni) S.p.A. della quale e' amministratore unico TERESI Emanuele, nato a Palermo l'1.1.1933.

d) Ha ricevuto l'assegno n.4535258 del 27.12.1977 di lire 5.000.000 tratto sul c/c n.139036/20 della C.C.R.V.E. - filiale di Palermo - intrattenuto dalla "Atlantide Costruzioni" S.p.A, della quale BONTATE Giovanni e' amministratore.



TRIBUNALE DI PALERMO

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.32

**Martello Biagio**

**Martello Mario**

I fratelli Martello, Biagio e Mario sono stati indicati come uomini d'onore da Buscetta Tommaso, il quale, già nel corso del suo primo interrogatorio, riferiva:

- "...Giuseppe Bono e' a capo di una famiglia, non saprei dire, per adesso, se a Marineo o a Bolognetta, ma propenderei per Bolognetta.

Tutti i fratelli Fidanzati fanno parte della famiglia di Bono Giuseppe, nonche' Martello Ugo, inteso "Tanino" ed il fratello Biagio ed altri di cui fra breve parlero' se riusciro' a ricordare i nomi".

Parlando, di seguito, della famiglia di San Giuseppe Jato, il Buscetta riferiva:

"Il Capo e' Salamone Antonio, ma, in sua assenza, la famiglia e' diretta da Brusca Bernardo...Altri membri sono Bono Alfredo, fratello di Giuseppe, Ganci Giuseppe e Martello Mario..." (Vol.124 f.20).

Nel corso di altro interrogatorio, il Buscetta, dopo aver parlato di Bono Pippo e dei fratelli Fidanzati, nonché del coinvolgimento degli stessi nel traffico di eroina in connessione anche con i Cuntrera ed i Caruana, ammetteva di non conoscere per quali ragioni i Fidanzati fossero stati inseriti nella famiglia di Bolognetta, rinvenendo una spiegazione plausibile solo nel fatto che, essendosi gli stessi da tempo trasferiti a Milano, potevano essere stati indotti dal Bono a far parte della sua famiglia (Vol.124/A f.71 e segg).

Sempre in relazione alla famiglia di Bolognetta, il Buscetta aggiungeva:

- "...Come uomini d'onore della famiglia in questione so anche che lo sono Martello Ugo e Martello Biagio che io non ho mai conosciuto ma che so essere fratelli di Martello Mario, uomo d'onore della famiglia di San Giuseppe Jato, da me conosciuto in carcere. ." (Vol.124/A f.73).

E piu' oltre: "Martello Mario mi e' stato presentato come "soldato" della famiglia di Antonio Salamone, all'Ucciardone, verso il 1975.

Il predetto era detenuto per un sequestro di persona, ma anche parlandone con me assumeva di essere innocente.

Ricordo, comunque, alla S.V. che gia' allora vigeva il divieto degli uomini d'onore di commettere sequestri di persona, per cui mai, anche se colpevole, il Martello lo avrebbe ammesso. Egli, nella vita ordinaria, esercitava l'attivita' di gioielliere e, in carcere, mi aiutava talvolta nei miei lavori di modellismo." (Vol.124/A f.81).

Il Buscetta, comunque, aveva gia' riferito dei rapporti tra Bono Alfredo e Zaza Michele (Vol.124/A f.80), amici e "compari", nonche' soci in imprese criminose.

Riconosceva, infine, in fotografia il Martello Mario (Vol.124/A f.104).

Contorno Salvatore indicava come membri della famiglia di Bolognetta Giuseppe e Bono Alfredo, tutti i fratelli Fidanzati e tutti i fratelli Martello (Mario, Ugo ed il piu' anziano dei tre di cui non ricordava il nome) (Vol.125 f.15).

Al G.I. di Roma, il Contorno, nell'interrogatorio del 17 dicembre 1984 (Vol.125 f.100) riferiva come avesse appreso da Bontate Stefano e da Teresi Mimmo che v'erano stati altri incontri tra i corleonesi rappresentati da Riina, Provenzano, Brusca, i

fratelli Martello e i Nuvoletta e Zaza e che i corleonesi avevano acquistato ingenti proprietà a Marano facendoli intestare ai familiari di Nuvoletta.

Nell'esaminare ora alcuni riscontri obiettivi alle dichiarazioni del Buscetta e del Contorno in relazione ai rapporti dei fratelli Martello con altri noti esponenti di "Cosa Nostra" e del crimine organizzato in genere, si deve ricordare come Martello Biagio sia stato implicato in vari episodi criminosi di chiara impronta mafiosa.

Nella sentenza della Corte di Appello di Milano contro Leggio, Ciulla Giuseppe, i Pullara' ed altri per i sequestri di persona Torielli e Rossi di Montelera (Vol.220 f.499) si legge:

"Informa il Col. Russo che lo Zaza, indiziato del sequestro Cassina e dell'omicidio di Vincenzo Traina, era stato bloccato ed arrestato nel 1973 in Palermo, dalla Polizia su una BMW, a bordo della quale si trovavano anche Martello Biagio, Alfredo Bono, fratello di Bono Giuseppe e Santomauro Salvatore, capomafia di Villafrati.

Sull'automobile si trovava una rivoltella Smith & Wesson cal. 38, con 17 cartucce, oltre cinque cartucce cal.12 caricate a lupara.

Da ricordare la presenza dei fratelli Bono, insieme con Leggio e Taormina Giuseppe ed altri nomi di riguardo, sia in viale Umbria che in via Friuli 15.

Nel rapporto della Questura di Palermo - allegato al suo dal Col. Russo - si rileva che Bono Alfredo, "pericolosissimo pregiudicato su piano internazionale", era in soggiorno obbligato nel Comune di Castelvetro di Modena; Martello Biagio, già condannato a sedici anni di reclusione, era in soggiorno obbligato in San Giovanni di Persicato (BO); il Santomauro era latitante a seguito di mandato di cattura per omicidio ed altri reati; infine il Bono Alfredo era padrino dello stesso Zaza Michele.

Indubbia, quindi, la connessione tra Martello Biagio, i Bono e Zaza, grandi trafficanti, questi ultimi, di sostanze stupefacenti a livello internazionale come già ampiamente ammesso dallo stesso Buscetta che, tra l'altro, indicava in Bono Giuseppe uno dei maggiori punti di arrivo negli U.S.A. dell'eroina prodotta in Sicilia.

Martello Biagio - sentito dal G.I. (Vol.123 f.76) - negava ogni addebito e dichiarava di avere appreso solo dai giornali dell'esistenza del Buscetta e, pur ammettendo di essere stato coinvolto a Milano in un procedimento penale con Alfredo Bono ed altri, dichiarava come non gli fossero stati mai contestati elementi specifici.

Martello Mario (Vol.123 f.151 e segg.) sentito dal G.I. si dichiarava estraneo ai fatti contestatigli, ammetteva di aver conosciuto in carcere Buscetta Tommaso tra il 1976 e il 1977 quando si trovava in infermeria.

Precisava come dei suoi coimputati, a parte il Buscetta, conosceva solo i suoi fratelli, mentre alcuni dei nomi del mandato di cattura li aveva sentiti fare proprio nel 1975 dal P.M..

Contestatagli la sua qualita' di "soldato" della famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato, replicava asserendo di aver fatto il soldato a Casarsa, ma di non aver mai sentito parlare di quelle "cose".

Imponente e' il quadro probatorio raccolto a carico degli imputati . L'arresto di Martello Biagio, poi, con Zaza Michele e Bono Alfredo, e', di per se',  
a l t a m e n t e i n d i c a t i v o e

viene a confermare tutti gli elementi a carico di entrambi gli imputati in ordine al loro inserimento in "cosa nostra", confermando così in pieno le dichiarazioni del Buscetta

Dei fratelli Martello, inoltre, i Carabinieri di Palermo hanno estesamente riferito con il Rapporto del 25 agosto 1978 (Vol.15/B) scaturito anche a seguito delle rivelazioni di Di Cristina Giuseppe:

Martello Biagio pagg. 50/51/53/127/128/129/181.

Martello Mario pagg. 51/53/127/128.

Dalla lettura di tale Rapporto si apprende come Martello Biagio, gioielliere a Palermo, avesse partecipato in Corleone alle nozze di Grizzafi Giovanni, nipote di Riina Salvatore e come i fratelli Martello fossero in stretto contatto con i Brusca di San Giuseppe Jato e i Corleonesi. E', comunque, alle pagine di quel rapporto - prezioso ma ignorato per anni - che si rinvia per una maggiore comprensione dello "spessore" mafioso degli imputati.

Sulla base di tutti codesti risultati della formale istruzione, appare indiscutibile la prova della colpevolezza degli imputati in ordine ai reati ex artt. 416,416 bis CP.



Per contro, nessun concreto elemento e' emerso di un loro coinvolgimento nei reati concernenti gli stupefacenti.

Da tali ultimi vanno i prevenuti sollevati con piena formula. Va, per converso, affermata la loro responsabilita' per gli indicati reati di associazione semplice e mafiosa e a tal uopo appare congrua la condanna ad anni 7 di reclusione ciascuno, risultante dal conteggio seguente: anni 4 reclusione p.b. (art. 416 bis C.P. 1' e 4' comma) + un terzo = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 (art. 112 n. 1 C.P.) = anni 6 + anno 1 (art. 81 C.P.) = anni 7 di reclusione.

**Massa Giuseppe**

Nei confronti del prevenuto in oggetto si e' proceduto in ordine ai reati di ricettazione e violazione valutaria di cui ai capi 384 e 385 dell'imputazione, essendo stato accertato che aveva fatto da tramite fra Gasparini Francesco ed il cambiavalute clandestino Minesi Michele perche' costui provvedesse alle operazioni finanziarie di trasformazione di lire in dollari U.S.A. necessarie per il pagamento da parte del Gasparini, e per conto della organizzazione criminosa facente capo a Mutolo Gaspare, delle partite di droga fornite dall'orientale Koh Bak Kin.

Nel corso delle indagini conseguenti all'arresto del Gasparini all'aeroporto di Orly in data 10 novembre 1981 quest'ultimo ebbe ad indicare come suo cambiavalute clandestino il Minesi Michele. Costui, nell'ammettere l'addebito rivelò a sua volta che il Gasparini gli era stato presentato dall'amico Massa Giuseppe (Vol.65/R f.273).

Il Massa a sua volta ha ammesso di aver presentato al Minesi il Gasparini che doveva cambiare 2 o 3 mila dollari (Vol.78/R f.19).

Osserva la Corte, tali essendo le risultanze della formale istruttoria, confermate nel contraddittorio dibattimentale, che il prevenuto deve esser ritenuto responsabile, in correita' col Minesi dei reati ascrittigli e condannato alla pena, che sembra congrua, date le circostanze ex art. 133 C.P., di anni 3 di reclusione e L.9.000.000 di multa, cui conseguono le pene accessorie, come da dispositivo.

**Matranga Gioacchino**

**Matranga Giovanni**

Il Matranga Gioacchino risulta imputato dei capi 13 e 22, e cioè per gli artt.71-74 e 75 legge 685/75.

Egli viene indicato, come risulta del resto in altra parte della presente sentenza quale grosso trafficante di droga dal Totta e dall'Azzoli.

Il primo di costoro (Vol.4 f.295 ss) lo ha riconosciuto in fotografia aggiungendo che, a Milano, il Matranga era divenuto il successore di Azzoli Rodolfo, che prima di allontanarsi dall'Italia alla volta della Spagna, gestiva sulla piazza meneghina un traffico di stupefacenti che gli aveva consentito di guadagnare un mucchio di miliardi.

Ha precisato ancora che, pur dopo la fuga dall'Italia dei fratelli Grado, il Matranga era rimasto in contatto coi medesimi, tanto da precipitarsi nella villa di Porto Ceresio dei fratelli Grado lo stesso giorno in cui i Carabinieri, localizzatala, vi effettuarono una

perquisizione, e cio' probabilmente per recuperare quel denaro che i Grado da lui attendevano in Spagna.

L'esistenza di tali rapporti (risultanti anche dalle indagini bancarie espletate: numerosi assegni negoziati dai Grado portavano l'annotazione a margine "Gioacchino", evidentemente riferentesi alla persona che li aveva loro consegnati) e' stata confermata dall'Azzoli, il quale ha, tra l'altro, rivelato (Vol.19 f.54) - (Vol.19 f.64) che nel novembre del 1981 si erano presentati presso il suo Hotel Sierra Dorada di Benindorm in Spagna tutti fratelli Grado, ad eccezione di Antonino, insieme a loro tre amici, tra cui si trovava proprio il succitato Matranga Gioacchino, che poi, rientrato in Italia, torno' a visitare i Grado in due occasioni.

Sussistono, pertanto, a carico del Matranga sufficienti prove di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975.

Pertanto, egli deve essere condannato alla pena di anni 9 di reclusione e L.40.000.000 di multa, risultante dall'aumento di anno uno e lire 4.000.000 di multa sulla pena di anni 8 di reclusione e lire

36.000.000 di multa, ottenuta quest'ultima per mezzo dell'aumento di 1/3 art.74 n.2, e di 1/2 art.74 cpv 1, cui conseguono le pene accessorie come in dispositivo.

Il Matranga Giovanni risulta imputato dei reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22, 47 e 273;

Il Matranga Giovanni risulta qualificato da Calzetta Stefano (Vol.11 f.13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 37, 43, 50, 76 e 78) + (F.P. I ff.5, 23 e 24) + (F.P. II ff.33 e 127) - che ha, peraltro, confermato in pieno tali dichiarazioni all'udienza dibattimentale del 9 luglio 1986 - quale grosso trafficante di cocaina legato al gruppo mafioso degli Zanca.

Egli, sempre secondo il Calzetta, possedeva un gran numero di armi, parte delle quali aveva ceduto ad altri affiliati della cosca.

Ha precisato, inoltre, il Calzetta che il Matranga Giovanni trafficava in cocaina insieme a Virzi' Salvatore, gestore dell'omonimo stabilimento balneare, ora defunto, che ne favoriva la latitanza, essendo stato il Matranga medesimo condannato a grave pena per traffico di stupefacenti dal Tribunale di Roma ed avendo ottenuto in Palermo l'uso dell'abitazione del Virzi' nella via Alagra.

Tale particolare indicato dal Calzetta riceve puntuale e significativo riscontro attraverso l'esame del certificato del casellario giudiziario del prevenuto in quanto egli, con sentenza del 5 marzo 1982 del Tribunale di Roma passata in cosa giudicata, e' stato condannato per violazione alla disciplina degli stupefacenti alla pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione e L.11.000.000 di multa.

Il Matranga aveva avviato all'uso della cocaina lo stesso Calzetta, ed, avendolo questi riferito a Zanca Carmelo, costui lo aveva incaricato di accertare di quanta sostanza stupefacente il Matranga medesimo ed il Virzi' disponessero. Trattavasi di ben dieci chili di cocaina, che il Matranga aveva consentito a mostrare allo Zanca, il quale aveva riconosciuto che trattavasi di "roba" di ottima qualita'.

Secondo lo stesso Calzetta, il giorno successivo alla morte del Virzi', il Matranga accompagnato dal cognato Di Fresco Onofrio, detto " Maurizio ", si era recato presso il menzionato stabilimento balneare, prelevando la cocaina ivi nascosta, che si trovava contenuta in alcuni sacchetti di plastica, e consegnandola al Di Fresco perche' la nascondesse.

Prima che col Virzi', ha riferito il Calzetta, il Matranga commerciava in stupefacenti con Patricola Stefano e Romano Giuseppe e la circostanza appare molto indicativa della personalita' e della capacita' a delinquere dell'imputato, essendo entrambi i predetti grossi personaggi mafiosi: il primo, infatti, e' il figlio di quel Patricola Francesco, ucciso dagli avversari del clan Bonaiuto per non aver voluto rivelare il nascondiglio del congiunto, attivamente ricercato dai "vincenti"; Romano Giuseppe, da parte sua, tento' insieme a Greco Giovannello nel Natale 1982 di uccidere Greco Giuseppe "scarparsoda" nel corso della c.d. "tuffata" di Ciaculli.

Ancora secondo il Calzetta, il Matranga ed il Virzi' detenevano la cocaina in apposito nascondiglio dello stabilimento balneare dello stesso Virzi', donde la prelevavano di volta in volta per consegnarla ai clienti, quali Rotolo Salvatore, per venti milioni, Alfano Paolo, per 50 grammi, e quantita' imprecisate della stessa sostanza contenute in alcuni sacchetti a Di Fresco Onofrio e Mannino Angelo. Altra cocaina, per 900.000 lire circa, era stata venduta a tale Costa Giovan Battista, proprietario di un negozio di abbigliamento ubicato in Corso Pisani.



In proposito e' da osservare che nel corso del suo primo interrogatorio il Matranga nego' strenuamente di conoscere il Calzetta, il Virzi', il Costa ed alcun altro dei suoi coimputati ad eccezione dei cognati Di Fresco e Mannino.

Sul punto era stato gia' tuttavia smentito dal teste Ali' Mathluthi, gia' dipendente del Virzi', il quale aveva dichiarato (Vol.11 f.212) che presso lo stabilimento balneare il titolare usava riunirsi in una stanzetta riservata con alcuni abituali frequentatori, riconoscendo fra costoro proprio il Matranga Giovanni oltre a Taormina Giovanni, Spadaro Giuseppe, Alfano Paolo ed Zanca Onofrio.

Successivamente, ucciso il Costa durante la latitanza del Matranga, arrestato quest'ultimo ,indiziato, e poi incriminato per detto omicidio (dal quale tuttavia e' stato prosciolto a conclusione dell'istruzione), l'imputato ammise di aver conosciuto il Costa ed intrattenuto con costui rapporti commerciali, giustificando la sua precedente menzogna con l'esigenza difensiva di non fare comunque ammissione alcuna.

Che i rapporti col Costa non fossero, tuttavia, soltanto di lecita natura, così come tardivamente dichiarato dall'imputato, emerge chiaramente dalla deposizione della di lui ex convivente Maggi Concetta (Vol.82 f.203), (Vol.82 f.220)), la quale ha riferito che anche il Costa era un consumatore di cocaina e che frequentava i bagni Virzi' assieme al Calzetta ed al Matranga, con i quali era "tutta una cosa". In casa del Costa per altro, dopo la sua uccisione, vennero rinvenuti un c.d. "luttino" in memoriam con la fotografia del Virzi' ed una fotografia riprodotte insieme il Costa, il Virzi', il Calzetta e la stessa Maggi (Vol.82 f.208).

Le dichiarazioni del Calzetta hanno ricevuto per quanto sopra indiscutibile riscontro anche documentale.

Secondo lo stesso Calzetta, ancora, il Matranga disponeva di numerose armi, che talvolta faceva sottoporre a modifica da un armiere di fiducia della cosca. Quattro revolvers calibro 38 aveva regalato a Tinnirello Gaetano ed altra dello stesso calibro a Zanca Carmelo, suscitando tra l'altro il risentimento di Alfano Paolo, che

desiderava anch'egli un omaggio siffatto. Le pistole di cui il Matranga era in possesso venivano anch'esse custodite in nascondigli presso lo stabilimento di Salvatore Virzi', che le aveva anche mostrate al Calzetta, invitandolo ad interessarsi per la loro vendita al prezzo di lire 500.000 ciascuna.

Ed infatti, procedutosi dopo le dichiarazioni del Calzetta a perquisizione presso il prefato stabilimento, venivano rinvenute (Rapporto 27 aprile 1983 (Vol.11 f.214)), nascoste nell'incavo di un pilone ed all'interno del cassone avvolgibile di una finestra, numerose munizioni e due pistole calibro 38.

Significativa e' la seguente circostanza riferita, infine, da Calzetta Stefano, secondo il quale il Matranga si trovava presente allorché Zanca Onofrio si era vantato con Alfano Paolo di avere amici poliziotti. Il Matranga era intervenuto sostenendo che "tutti gli sbirri erano infami" ma lo Zanca gli aveva citato il caso del maresciallo dei Carabinieri Corrao, che aveva tempo prima fatto falsa testimonianza a suo favore, scagionandolo da una accusa di rapina.

Anche su tale episodio l'istruzione espletata ha pienamente confermato e riscontrato quanto riferito dal Calzetta, qui richiamato per sottolineare che discorsi di tale tenore non sarebbero stati per certo fatti dagli Zanca in presenza di persona estranea all'organizzazione mafiosa.

Le accuse del Calzetta inoltre hanno trovato ulteriore conferma in quelle sul Matranga rese da Sinagra Vincenzo di Antonino (Vol.80 f.206, 207).

In proposito e' da premettere che il Calzetta, posto a confronto col Matranga (Vol.80 f.198) aveva inaspettatamente dichiarato di non conoscerlo, presumibilmente assumendo tale incredibile atteggiamento di non collaborazione (anche in relazione ad altri imputati prima da lui accusati) a causa delle gravi rappresaglie subite nelle more dai suoi congiunti, rimasti vittima di un rovinoso attentato dinamitardo.

Peraltro, sul discontinuo comportamento del Calzetta vedansi le considerazioni e le spiegazioni della Corte condensate in Capitolo I, pagg.859 ss.

Peraltro, non appare qui inopportuno aggiungere che le indicazioni del Calzetta, nei confronti

del prevenuto, hanno ricevuto in istruttoria, un altro, puntuale e significativo riscontro: la disponibilita' di lui di un'autovettura Renault 18, la cui targa PA 641565 comincia effettivamente con i numeri 64, intestata alla madre di lui Maniscalco Rosalia (v. Rapporto Squadra Mobile del 5 maggio 1983 Vol.11 f.402935) (Veramente il Calzetta parla dubitativamente di una Escort di color bianco, le cui prime cifre erano 64...Vol.11 f.402826 - 402827).

Essendosi l'atto istruttorio espletato presso il carcere di Paliano, dove anche il Sinagra era detenuto, quest'ultimo, avuto modo di scorgere il Matranga, chiedeva di essere immediatamente sentito e rivelava, ribadendolo anche in sede di confronto, che trattavasi di persona da lui ben conosciuta che trafficava in droga con Virzi' Salvatore e Rotolo Salvatore, il quale aveva talvolta incaricato esso Sinagra di portargli dei messaggi inerenti agli illeciti traffici condotti.

Infine, ultimo riscontro dell'appartenenza del Matranga alla cosca di corso dei Mille e' fornito da un appunto con l'indicazione del recapito telefonico di Raccuglia Cosmo ritrovato in

possesso dell'imputato all'atto del suo arresto, come risulta da uno degli interrogatori resi del Matranga, che naturalmente di cio' ha fornito una "innocente" spiegazione.

Sulla base degli elementi sopra sinteticamente riassunti, la Corte e' dell'avviso che debba affermarsi la responsabilita' del prevenuto in ordine ai reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 (assorbito in quest'ultimo il capo 47) e 273.

Idonea pena appare quella di anni 17 di reclusione e L.120.000.000 di multa risultante dal seguente computo:

capi 1 e 10, pena base art. 416 bis comma 4' C.P. anni quattro di reclusione + art. 416 bis comma 6' C.P. = anni cinque e mesi quattro di reclusione + art. 112 n.1 C.P. = anni cinque e mesi quattro di reclusione + art 112 n.1 C.P. = anni cinque e mesi sei di reclusione + art. 81 cpv. C.P. = anni 6 di reclusione;

capi 13 e 22, pena base art. 71 L. 22.12.75 n.685, anni quattro di reclusione e lire 30.000.000 di multa + art. 74 n. 2 legge cit. = anni sei di reclusione e lire 45.000.000 di multa + art. 74 2' comma = anni nove di reclusione e lire 70.000.000 di multa + art. 81 cpv C.P. = anni 11 di reclusione e lire 120.000.000 di multa;

per cui la pena complessiva risulta pari a quella indicata tramite il cumulo materiale delle pene come sopra inflitte.

A tale condanna segue, come per legge, l'inflizione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena; nonche' l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per la durata di un anno e l'applicazione delle misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Al Matranga Giovanni va condonato anno uno della suddetta pena.

**Maugeri Nicolo'**

Rimandando alla parte della sentenza che si occupa specificamente del traffico degli stupefacenti, giovera' intanto qui precisare sinteticamente i punti dell'istruttoria che concernono il prevenuto in esame.

L'incontro di Maugeri Nicolo' e di Salvatore Cristaldi (altro consociato di Santapaola) con Mutolo Gaspare, a Palermo, e' preceduto da una serie di telefonate fra il Mutolo ed altri personaggi col catanese Condorelli Domenico, da cui emerge che quest'ultimo sarebbe dovuto venire a Palermo per ritirare una "macchina" (termine che, nel linguaggio criptico dei trafficanti di stupefacenti, equivale, come ha confermato Koh Bak Kin, ad eroina). Poi, pero', a causa dei pericoli per la sua incolumita' derivanti dalla faida col clan di Ferlito allora in auge, il Condorelli preferiva mandare a Palermo altri due consociati e, cioe', Cristaldi Salvatore e l'odierno prevenuto.

Ed e' estremamente significativa la telefonata, integralmente riportata in altra sede, in cui il



Condorelli, preannunciando l'arrivo a Palermo dei due predetti, li qualifica, col gergo proprio degli appartenenti a "Cosa Nostra", uno come "uomo d'onore" e l'altro come un "carissimo amico" e, cioè, come un personaggio coinvolto nei loschi traffici mafiosi e prossimo a prestare il giuramento di iniziazione. I due si incontrano con Gaspare Mutolo al Motel Agip e, con estrema cautela, lo seguono fino a casa sua. Poi, lungo la strada di ritorno per Catania, vengono appositamente controllati dalla Polizia stradale e, mentendo, affermano di provenire da Alcamo.

Basterebbe questo episodio per ritenere provate le accuse nei confronti del prevenuto, ma altri elementi di prova sono stati acquisiti a suo carico, che ne confermano l'appartenenza a Cosa Nostra.

Ci si richiama, in proposito, alle intercettazioni telefoniche ed alle altre emergenze istruttorie, concernenti i suoi rapporti con Simola Michele, Madonia Giuseppe (il boss mafioso di Vallelunga di cui il Maugeri e' compare) e Di Stefano Filippo, mafioso di Favara. Le telefonate attengono, come si e' ampiamente chiarito, alla gestione ed al controllo dei subappalti

di opere pubbliche - e, cioè, ad una attività tipicamente mafiosa - e dal tenore delle stesse emerge chiaramente il notevole spessore mafioso del prevenuto.

Ne' vanno trascurate, come si e' parimenti detto, le telefonate e le altre risultanze da cui viene confermata l'appartenenza del Maugeri al clan Santapaola.

In proposito si ricorda:

- che Cremona Giuseppe ha riferito che il Maugeri e' strettamente legato a Santapaola Nitto e Di Stefano Filippo;
- che, all'atto del suo arresto, fra le utenze telefoniche annotate in una rubrica vi erano quelle di Ercolano - Avimec e Viaggi Avinec (societa' cui sono interessati prossimi congiunti del Santapaola);
- che Madonia Giuseppe, in una telefonata, dava incarico al Maugeri di riferire a "Pippo Cavadduzzu" (Ferrera Giuseppe) "che quel discorso era tutto a posto" e si informava della salute di "Franco" e, cioè, di Ferrera Francesco, ferito in un agguato mafioso qualche giorno prima (15.6.1982);
- che, in un'altra telefonata, Madonia chiedeva notizie sul "cacciatore" (il quale, come e' stato

dimostrato, e' sicuramente Santapaola Nitto) e il Maugeri rispondeva "tutto bene; ieri siamo stati assieme";

- che, in una telefonata tra il Maugeri e Puglisi Pietro, genero di Pulvirenti Giuseppe (inteso "Pippu u Malpassatu" ed indiziato di appartenenza al clan Santapaola) il primo riferiva al suo interlocutore di avere parlato con "Nitto" (e, cioe', con Benedetto Santapaola) di una vicenda concernente tre arrestati per rapina;

- che, in un'altra telefonata, Simola Michele richiedeva al Maugeri di interessarsi per il recupero di un'autovettura rubatagli a Catania e quest'ultimo prometteva che lo avrebbe fatto (e' ovvio che solo chi e' dotato di "ascendente" in un determinato ambiente puo' ottenere la restituzione di refurtiva).

Alla stregua pertanto di tali inequivocabili risultanze istruttorie ritiene la Corte di dover affermare la colpevolezza del prevenuto in ordine ai reati di cui ai capi 1, 10, 13, 17, 22 e 40, dichiarando assorbiti pero' il capo 17 nel capo 13 e il capo 40 nel capo 22 per medesimezza della contestazione.

Conseguentemente la pena irrogabile, valutate le circostanze di cui all'art.133 C.P., va ritrovata in quella di anni 17 di reclusione e L.120.000.000 di multa e risulta dalla somma di anni 7 di reclusione per i capi 1 e 10 dell'imputazione, unificati per continuazione (p.b. art.416 bis 1 e 4 comma = anni 4 di reclusione + 1/3 per aggravante di cui al 6 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per art.112 n.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 + anno 1 e mesi 6 per art.81) + quella di anni 10 e L. 120.000.000 di multa per la seconda coppia di reati (p.b. anni 4 di reclusione e L. 18.000.000 di multa per art.71 legge 685/1975 + 1/3 ex art.74 n.2 legge 685/75 = anni 5 di reclusione e mesi 4 e L.26.000.000 di multa + 1/2 ex art.74 l cpv stessa legge = anni 8 di reclusione e L.36.000.000 di multa + art.81 = anni 10 e L.120.000.000 di multa). A tale pena consegue quella dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena nonche' l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno. Va applicata per la pericolosita' la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

**Mazzurco Salvatore**

Mazzurco Salvatore e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

L'odierno imputato e' stato indicato come uno dei componenti della c.d. "Fazione Catalano", composta - come si e' gia' detto nella parte generale relativa al traffico internazionale degli stupefacenti cui si fa rinvio - da soggetti inseriti organicamente in "Cosa Nostra" Siciliana, anche se operanti per lo piu' negli U.S.A., e dedita al traffico internazionale della droga, nonche' alle corraltive attivita' di riciclaggio dei proventi illeciti.

Piu' in particolare tale gruppo di imputati e coinvolto in un vasto traffico di eroina tra la Sicilia e gli U.S.A., meglio noto come "Pizza Connection".

Il quadro completo ed esauriente delle attivita' illecite compiute da Mazzurco Salvatore, nel contesto di tali traffici, e' fornito dal noto affidavit dell'agente Rooney Charles J (allegato in atti al Vol.21/G).

Da citato affidavit emerge con chiarezza il pieno coinvolgimento di Mazzurco Salvatore in tale traffico, nonché una serie interminabile di elementi di collegamento tra i vari componenti della "Fazione Catalano" e l'imputato, che, del resto, era - insieme ai cugini Lamberti Giuseppe e Lamberti Salvatore - uno dei soggetti maggiormente coinvolti nelle attività concernenti la c.d. "Pizza Connection".

Cio' premesso, evidenti ragioni di economia processuale impediscono di elencare analiticamente tutti gli elementi che emergono dall'affidavit di cui si e' detto, atteso che essi sono gia' stati esposti nel Capitolo X del presente provvedimento.

Parimenti, ci si limitera', in questa sede, a fare rinvio alle numerose intercettazioni telefoniche ed alle altre fonti di prova esaurientemente analizzate nella sudetta parte generale, dove si tratta, per ovvie ragioni, anche del ruolo e della posizione di Mazzurco Salvatore, offrendo piena contezza del complesso degli elementi a suo carico.

Tuttavia, in questa sede, va, in estrema sintesi, ricordato che Mazzurco Salvatore, e' tra i maggiori protagonisti delle attività criminali

concernenti la c.d. "Pizza Connection", insieme con i Lamberti (del quale e' socio in affari, come meglio si vedra' in seguito) ed i fratelli Catalano con i quali si mantiene in strettissimo e costante rapporto, come ampiamente provato da tutta una serie di intercettazioni telefoniche (v. affidavit citato), concernenti, senza dubbio, questioni attinenti sia al traffico di stupefacenti che a problemi dell'"associazione".

Inoltre, il Mazzurco risulta essere in costante contatto, tra gli altri, con Ganci Giuseppe, vero e proprio braccio destro (nonche' contitolare in molte pizzerie di New York) di Catalano Salvatore, capo indiscusso della "Fazione" omonima.

Emblematica, poi, risulta essere la vicenda concernente l'ordine di acquisto di eroina fatto dall'agente DEA "sotto copertura", Hopson Stiven, che era venuto in contatto con Zito Benedetto, scheda personale), da dove si evince chiaramente il ruolo centrale svolto in tale occasione dal Mazzurco e dai cugini Lamberti.

Peraltro, quanto emerso dall'affidavit e nelle altre parti della trattazione cui si e' fatto rinvio, risulta, altresì, confermato da ulteriori elementi a

carico dell'imputato di cui qui di seguito si trattera'.

Infatti, dalle investigazioni compiute dalla FBI emerge che l'imputato e' socio in affari dei citati Lamberti nelle societa' "Pronto Interior Demolition", "Roma American Imports" e "Pino Europa Boutique", considerate imprese implicate nelle attivita' di riciclaggio e reimpiego di capitali provenienti dal traffico di stupefacenti (Vol.20/G f.1 ss).

Peraltro, da un'intercettazione telefonica si desume che Mazzurco Salvatore, Lamberti Salvatore, Alfano Pietro e lo "zio" di quest'ultimo, vale a dire Badalamenti Gaetano (che era uno dei canali di rifornimento dell'eroina della "Fazione Catalano"), stavano organizzando una serie di spedizioni di droga da far entrare negli U.S.A. da paesi stranieri (Vol.21/G f.479, 492).

Inoltre, in tutta una serie di telefonate intercorse tra Badalamenti Gaetano il Mazzurco Salvatore e Lamberti Salvatore, viene trattata, senza possibilita' di equivoci, la fornitura di partite di eroina (Vol.21/G f.479, 492).

Va, altresì, osservato che, anche dalle indagini condotte dalla FBI americana (Vol.20/G), si



e' avuta conferma che Mazzurco Salvatore era uno dei membri di spicco della "Fazione Catalano" maggiormente coinvolto nel traffico di stupefacenti concernente la c.d. "Pizza Connection".

A tal proposito, assai significativa risulta una telefonata, dal tenore equivoco, tra l'imputato ed il citato Ganci Giuseppe, che rappresenta una conferma ulteriore dei legami intercorrenti tra i due per affari certamente illeciti (Vol.20/G f.115).

Peraltro, anche altre telefonate sono particolarmente indicative del coinvolgimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti di cui si e' detto:

- quella intercorsa tra Mazzurco e Ganci Giuseppe, con tale "Pinu" (molto probabilmente Soresi Giuseppe, coinvolto nei traffici della c.d. "Pizza Connection", e condannato da questa Corte per il reato di cui al capo 13 dell'epigrafe), dove il riferimento ad un affare concernente la droga e' del tutto evidente (Vol.21/G f.307, 308, 313, 314, 317, 321);

- quella intercorsa tra Mazzurco ed Alfano Pietro, fedele esecutore degli ordini di Badalamenti Gaetano (uno dei canali di rifornimento dell'eroina della "Fazione catalano"),

dove si testimonia del collegamento dell'imputato con quest'ultimo nel corso di una discussione certamente inerente al traffico di droga (Vol.21/G f.024761);

- quella tra Mazzurco e Lamberti Giuseppe (Vol.21/G f.655) del 30 marzo 1984, subito dopo la quale l'imputato, insieme a Cangialosi Giovanni, si era recato all'aeroporto "La Guardia" di New York a prelevare il citato Alfano Pietro.

Inoltre, i numeri di telefono del Mazzurco sono stati rinvenuti in una rubrica sequestrata a Lamberti Giuseppe (Vol.21/G bis f.019713, 019721, 019764); mentre, nella documentazione sequestrata all'imputato sono stati rinvenuti:

- due biglietti aerei per la tratta New York-Miami, a nome Lamberti Giuseppe e Mazzurco Salvatore;

- una licenza, rilasciata al Mazzurco, per eseguire lavori di restauro nell'appartamento di Bono Giuseppe (v.scheda personale);

- una ricevuta per l'acquisto di attrezzi ginnici per uso personale a nome Bono Giuseppe;

- fattura di acquisto di materiali edili, per l'appartamento di Bono Giuseppe, rilasciata dalla "Lamberti Constructing";

- copia dell'appello della sentenza pronunciata negli U.S.A. contro Rappa Frank (anch'egli, come i Lamberti, originario di Borgetto), coinvolto da oltre un decennio in indagini concernenti il traffico internazionale di stupefacenti tra la Sicilia e gli U.S.A. (Vol.12/G bis f.019764, 019723);

- certificato da cui risulta che Adamita Emanuele, Mazzurco Salvatore e Lamberti Giuseppe, sono soci della "Nenorec Incorporated", di cui e' segretario Adamita Domenico (Vol.24/G f.028070, 028082).

Peraltro, non puo' non rilevarsi che da tale documentazione emergono chiari collegamenti del Mazzurco con i noti fratelli Adamita, coinvolti nel sequestro di Kg.40 di eroina (eseguito in Milano) proveniente da Bagheria e destinata al mercato Americano, di cui si e' gia' ampiamente trattato.

Inoltre, il numero telefonico dell'utenza di New York dell'imputato e' stato rinvenuto in una rubrica telefonica sequestrata a Prainito Salvatore (Vol.6/n f.018190).

Orbene, tale Prainito, non solo risulta originario di Brogetto (Pa), cosi' come i Lamberti, la, il 28 gennaio 19812, e' stato

arrestato a Firenze perche' trovato in possesso di Kg.3 di eroina (Vol.6/G f.018199), ed e' stato gia' condannato per i reati commessi in tale occasione dalla locale Autorita' Giudiziaria (Vol.6/G f.018191 ss).

Va, altresì, ricordato che la sera del 30 agosto 1983, gli agenti dell'FBI hanno visto arrivare Baldinucci Giuseppe a casa di Mazzurco (792 Madison Anenue, Balduin, N.Y.), il quale ha consegnato a quest'ultimo una grossa borsa di colore marrone, ricevendone in cambio un'altra, sempre marrone e della s t e s s a d i m e n s i o n e .

Poco dopo, il Baldinucci e' stato fermato dagli agenti dell'FBI ed e' stato trovato in possesso di un piccolo campione di eroina purissima (89,6 %) e di 40.000 U.S. in contanti dentro la borsa marrone precedentemente ricevuta dal Mazzurco.

A tal proposito, non puo' non rilevarsi che, anche il Baldinucci e' originario di Borgetto (come i Lamberti) e che, costui teneva annotato il numero telefonico di Lamberti Giuseppe.

Cio' posto, in ordine all'appartenenza dell'imputato, come "associato" a "cosa nostra" siciliana, si e' gia' osservato:

- nella parte della trattazione riguardante il traffico degli stupefacenti (Capitolo X) - che i componenti della "Fazione Catalano" erano "uomini d'onore" appartenenti a "famiglie" risultate vincenti nella c.d. "guerra di mafia".

In quella sede e' stato altresì osservato che il traffico di stupefacenti risulta monopolizzato da "cosa nostra" (v. Capitolo X già citato), anche se, come si e' visto, per ruoli marginali ovvero occasionalmente, tale organizzazione puo' servirsi di soggetti non associati, confortando il convincimento che, l'accertata partecipazione di un soggetto alle attività illecite concernenti tali traffici e' serio indizio della sua qualità di "uomo d'onore" (ovviamente, da solo non sufficiente a fornire piena prova).

Tale assunto e' valido anche nel caso di Lamberti Giuseppe il quale e' stato indicato come "uomo d'onore" da Contorno Salvatore (Vol.125 f.456698).

Ulteriore indizio, atto a riscontrare l'organico inserimento dell'imputato nella struttura di "cosa nostra" si rinviene nella sua partecipazione alle sontuose nozze di Bono Giuseppe, celebrate a New York il 16 novembre 1980, dove e' stato ritratto in

fotografia, insieme a numerosi alti "uomini d'onore" di "rango", molti dei quali riconosciuti componenti della "Catalano Faction".

Inoltre la sua qualita' di associato si rinviene nel fatto che esso ha costituito, insieme al citato Bono Giuseppe, la societa' "Pronto Demolition" ritenuta impresa di copertura per il riciclaggio e reinvestimento del denaro proveniente dai traffici illeciti delle "famiglie" di quest'ultimo.

Cio' premesso, l'insieme degli elementi esposti - in una con quanto detto nella parte generale concernente il traffico internazionale di stupefacenti cui si fa rinvio - offre piena prova, a giudizio di questa Corte, della responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 1, 10, 13 e 22 con l'esclusione, limitatamente al capo 13, dell'aggravante di cui al 5 comma dell'art.75 legge n.685/75 e, limitatamente al capo 22, dell'aggravante di cui alla'art.74 n.5 L.22/12/1975 n.685, atteso che non risulta provato, nell'ambito delle attivita' criminose inerenti al traffico di stupefacenti, che gli imputati abbiano fatto uso o si siano avvalsi di armi.

Cio' posto, va rilevato che, per un mero errore materiale, nel dispositivo risulta esclusa per il capo 22 la contestata aggravante prevista dal 2 comma dell'art.74 legge 685/78, anziche' quella di cui al 2 cpv. del medesimo articolo.

Orbene, e' di tutta evidenza che, attese le enormi dimensioni del traffico di stupefacenti e le ingenti quantita' oggetto di esso - desumibili dal fiume di dollari (55 milioni in un solo anno) rientrati in Svizzera dagli U.S.A - tale aggravante va ritenuta pienamente operante essendo stata esclusa solo a causa di un banale errore.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., ed unificati sotto il vincolo della continuazione i reati di cui ai capi 1 e 10 e, separatamente, i reati di cui ai capi 13 e 22, in quanto evidente espressione, in entrambi i casi, di un medesimo disegno criminoso, si ritiene equo infliggeré a Mazurco Salvatore; la complessiva pena di anni 17 di reclusione e L.120.000.000 di multa, risultante da seguente computo: capi 1 e 10, p.b. art.416 bis 4 comma C.P. anni 4 di reclusione + art.416 bis 6 comma C.P. = anni 5 e mesi 4 di reclusione + art 112 n. C.P. = anni 5 e mesi 6 di reclusione + art.81 cpv. C.P. = anni 6 di reclusione;

capi 13 e 22, p.b. art.71 legge 22/12/1975 n.685 anni 4 di reclusione e L.30.000.000 di multa + art.74 n.2 legge cit. = anni 6 di reclusione e L.45.000.000 di multa + art.74 2 comma = anni 9 di reclusione e L.70.000.000 di multa + art.81 cpv. C.P. = anni 11 di reclusione e L.120.000.000 di multa.

Per cui la pena complessiva risulta pari a quella indicata tramite il cumulo materiale delle pene come sopra inflitte.

A tale condanna segue, come per legge, l'inflizione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena; nonche' l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per la durata di unanno e l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Infine, visto il D.P.R. 18 dicembre 1981 n.744, questa Corte, ritenuto che ne ricorrono le condizioni oggettive e soggettive, dichiara condonata la pena sopra inflitta a Mazzurco Salvatore nella misura di anno 1 di reclusione.



**Meli Giacomo**

Meli Giacomo e' imputato del reato di favoreggiamento personale ( capo 160) per aver, dopo che fu commesso l'omicidio di Ienna Michele , aiutato gli autori del medesimo ad eludere le investigazioni dell'autorita', rifiutandosi, allorche' venne sentito dalla polizia giudiziaria in sommarie informazioni testimoniali e precisamente da personale della Squadra mobile di Palermo, di fornire alcun elemento utile alla identificazione dei suddetti, nonostante si fosse trovato presente nel locale dello Ienna al momento del delitto.

Dell'omicidio dello Ienna Michele, avvenuto nella macelleria da lui gestita in questa via Belmonte Chiavelli si tratta nella parte di questa sentenza dedicata agli omicidi della guerra di mafia (CAP. VII)

Per cio' che concerne la posizione del prevenuto va osservato che al momento dell'attentato allo Ienna, presente nella di lui macelleria vi era il cugino Meli Giacomo, il quale era anche dipendente della "Centralgas" diretta dal Teresi. Ora, mentre Enna Emanuele e d

Enna Matteo concordemente riferirono alla polizia d'aver visto due individui che, entrati nel locale avevano fatto fuoco contro lo Ienna, fuggendo poi, con una moto sulla quale si trovava un complice; il Meli, evidentemente terrorizzato, ha sempre incoerentemente e assurdamente sostenuto di nulla aver visto, in quanto dava le spalle alla porta d'ingresso, anche se aveva sentito i colpi d'arma da fuoco.

Trattasi di atteggiamento indubbiamente improntato ad omertà, che certamente concreta il reato di favoreggiamento personale nei confronti degli assassini dello Ienna.

Va, quindi, affermata la responsabilità del prevenuto in ordine al reato ascrittogli. Adeguata appare al riguardo la pena di anni due di reclusione, interamente condonata.

**Messina Edoardo**

Viene indicato da Contorno Salvatore (Vol.125 f.3), (Vol.125 f.74) e (Vol.125 f.142)) quale componente, col grado di capo-decina, della famiglia mafiosa di S.Maria di Gesu'.

Questi, infatti, riconoscendo l'imputato in fotografia, ha riferito particolari della sua famiglia e della sua attivita', quali la morte del di lui fratello Andrea ed il suo impegno lavorativo nel settore edilizio, risultati tutti corrispondenti alla realta', come e' stato accertato attraverso le espletate indagini di polizia giudiziaria (vedi rapporto 6 ottobre 1984 (Vol.125/A f.2)) e le stesse dichiarazioni rese dal Messina nel corso del suo interrogatorio.

L'imputato, inoltre, ha ammesso di ben conoscere Bontate Stefano, capo sino alla sua uccisione della famiglia di S.Maria di Gesu', pur sostenendo trattarsi di semplice, sebbene antica, conoscenza fra le rispettive famiglie senza che fra di esse fosse stato mai intrattenuto alcun significativo rapporto.

Quest'ultima affermazione risulta pero' smentita dalle risultanze delle indagini bancarie, che hanno evidenziato l'esistenza di rapporti di affari fra il Messina e Bontate Giovanni, fratello di Stefano, dal quale l'imputato ha ricevuto taluni assegni nel 1979.

Osserva la Corte che, essendo rimasta sostanzialmente unica la fonte accusatoria, e nella carenza di sostanziali sintomatici riscontri a tale accusa (a tal proposito non puo' considerarsi univoca l'accertata presenza dell'imputato insieme col Labruzzo Mario ed il Vernengo Antonino in un servizio di osservazione effettuato dalla Squadra Mobile di Palermo nel gennaio 1974) in perfetta coerenza con i principi di massima stabiliti dalla Corte ed indicati in Capitolo I, pagg.661 ss. va assolto con formula dubitativa per quanto riguarda i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., e con formula piena (nulla risultando di concreto in merito) per i reati di cui agli artt.75, 71-74 legge 685/75.

**MESSINA Edoardo**

a) Ha ricevuto i seguenti assegni bancari tratti

sul c/c nr.40980 intrattenuto da BONTATE Giovanni,  
nato a Palermo il 6.10.1946, presso la C.R.A.M. -  
agenzia di Falsomiele -:

nr.0297042 del 21.09.1979 di lire 120.000;

nr.0590290 del 21.09.1979 di lire 400.000.

b) Ha ricevuto l'assegno bancario nr.01813532511  
del 22.09.1980 di lire 500.000 tratto sul c/c  
nr.128343/10 intrattenuto da BRONZINI Alessandro, nato  
a Palermo il 12.2.1948, presso la C.C.R.V.E. di  
Palermo. Il titolo e' stato emesso a favore di  
LOMBARDO Sebastiano che lo ha girato a Messina.

c) Ha ricevuto l'assegno nr.20424109 del  
5.9.1977 di lire 1.000.000 tratto sul c/c  
nr.4101473/49 del Banco di Sicilia - agenzia nr.5 di  
Palermo - intrattenuto dalla TE.CO (Tecno Costruzioni)  
S.p.A..

Ha ricevuto gli assegni nn.rr.041001947 del  
5.2.1982 di lire 1.500.000 tratto sul c/c nr.410194704  
e 024047613 del 9.10.1981 di lire 2.000.000, tratto  
sul c/c nr.189657/20, entrambi intrattenuti dalla  
"Immobiliare Vespri" S.p.A..

Amministratore della TE.CO S.p.A. e' TERESI Emanuele di Giovanbattista, nato a Palermo l'1.1.1933 mentre amministratore della Immobiliare Vespri S.p.A. e' il fratello, TERESI Pietro, nato a Palermo il 22.4.1930.

d) Ha negoziato l'assegno bancario nr.1064648 del 21.8.1978 di lire 1.000.000 tratto sul c/c nr.15065/20 della C.C.R.V.E. - succursale nr.22 di Palermo - intrattenuto da GRECO Nicolo', nato a Palermo il 2.1.1950.

e) Ha ricevuto nr.28 assegni per complessive lire 31.000.000 tratti da FEDERICO Domenico di Girolamo, nato a Palermo il 25.2.1940, sul c/c nr.41665 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele -, intrattenuto dalla "Cofed Costruzioni" S.r.l. della quale FEDERICO e' procuratore.

f) Ha ricevuto, altresì, i seguenti assegni:

1) n. 0599394 del 22.06.1979 di lit. 750.000,

tratto da DI BARTOLO Anna Maria, nata a

Palermo il 26.2.1942 - moglie di FEDERICO Domenico -,  
sul c/c n.40162 della C.R.A. Monreale - agenzia di  
Falsomiele -.

2) n. 1052430 del 17.03.1978 di lit. 1.000.000;  
n. 1350720 del 22.12.1980 di lit. 1.000.000;  
n. 1340258 del 05.10.1980 di lit. 6.000.000;  
n. 1339730 del 08.09.1980 di lit. 2.000.000;  
n. 1338049 del 11.09.1980 di lit. 2.000.000;  
n.015197416 del 22.09.1980 di lit. 2.000.000;  
n.015197403 del 22.08.1980 di lit. 2.000.000;  
n. 0482357 del 05.05.1978 di lit. 1.500.000;  
n. 0086681 del 29.01.1979 di lit.10.000.000;  
n. 0491776 del 30.06.1978 di lit. 1.500.000;  
n. 0022860 del 21.08.1978 di lit. 1.500.000;  
n.015078453 del 10.12.1979 di lit.10.000.000,

tutti tratti da FEDERICO Domenico, il primo sul  
c/c n.89036/10 della C.C.R.V.E. - succursale n.22 di  
Palermo -, dal secondo al quinto tratti sul c/c  
n.41665 della CO.FED., il sesto e il settimo sul c/c  
n.186324/20 della C.C.R.V.E. - filiale di Palermo -  
intrattenuto dalla "Adriana Costruzioni" S.r.l. ed i

restanti 5 sul c/c n.162274/20 intrattenuti dalla  
"Urania Costruzioni" S.r.l..

3) n. 0016771 del 21.08.1978 di lit. 2.000.000;  
n. 0473123 del 24.03.1978 di lit. 2.000.000,

tratti sul c/c n.139036/20 intrattenuto dalla  
"Atlantide Costruzioni" S.r.l. a firma di traenza  
dell'amministratore, BONTATE Giovanni.



**Messina Pietro**

Il prevenuto e' imputato, insieme con Cucina Luigi, del reato di cui all'art.378 C.P. (favoreggiamento personale) per avere, dopo che Cusimano Giovanni aveva commesso il reato di associazione mafiosa finalizzato al traffico di reati valutari ed a quello degli stupefacenti, dandosi quindi alla latitanza, aiutato costui ad eludere le investigazioni ed a sottrarsi alle ricerche dell'Autorita'.

In Palermo il 20 agosto 1984.

Si osserva che la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato di cui sopra emerge dalle stesse modalita' e circostanze del suo arresto, essendo egli stato sorpreso in compagnia del latitante, mentre insieme con Cucina Luigi lo aiutava e favoriva nei suoi spostamenti con una autovettura (Fiat 126 tg. PA 430690).

Il prevenuto si dichiarava ignaro della situazione di latitanza cadendo, pero', in varie contraddizioni anche con quanto sostenuto dal Cucina.

Peraltro, che la difesa dell'imputato rivolta ad allegare la casualita' dell'incontro col Cusimano non rispecchi la verita' dei fatti, si desume anche dalla posizione del latitante rispetto alla 126, distante diversi metri, nonche' dalla netta sensazione avuta dal personale della Squadra Mobile di Palermo che procedette all'arresto (Rapporto del 20 agosto 1984 della Squadra Mobile di Palermo Vol.15.Rb f.134914 ss).

Tale personale ha infatti messo in risalto che dall'atteggiamento dei due trassero la convinzione che essi avevano un appuntamento col Cusimano o che quanto meno essi si fossero portati in quel luogo per prendere con lui contatti al fine di favorirlo.

In tale condizioni va affermata la responsabilita' del prevenuto in ordine al reato ascrittogli, rispetto al quale sembra congrua la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, di cui anni 2 condonati.

**Migliara Carmela**

Migliara Carmela e' stata rinviata a giudizio per rispondere del delitto di favoreggiamento personale, in concorso con altri imputati, (art.110 e 378 C.P.) ascritte al capo 428 dell'epigrafe.

Dalle risultanze processuali non e', pero', emersa la piena prova della responsabilita' dell'imputata per il fatto di reato contestatole.

Migliara Carmela e' stata, infatti, denunciata dalla Autorita' Giudiziaria quale ritenuta responsabile di avere aiutato Madonia Giuseppe a sottrarsi alle ricerche' dell'autorita'.

Nel corso delle investigazioni dirette alla cattura del latitante Madonia, dalle intercettazioni telefoniche eseguite sulla utenza intestata a Santoro Giovanna, moglie del suddetto Madonia, e' emerso che alle ore 21,00 del 12 Dicembre 1983, un uomo che si trovava nell'abitazione della Migliara si e' messo in comunicazione con la Santoro Giovanna con l'ausilio dell'imputata che provvedeva ad effettuare la chiamata telefonica facendo si', poi, che l'uomo potesse parlare con la Santoro.

A giudizio delle autorità inquirenti il suddetto individuo era Madonia Giuseppe.

Nel corso del suo interrogatorio, però, l'imputata respingeva ogni addebito, precisando che la persona che li aveva messo in comunicazione con la Santoro Giovanna era Vara Ciro, marito di sua sorella Migliara Concetta.

A sostegno delle tesi accusatorie sta il fatto che la discolta dell'imputata presenta taluni elementi di incongruenza, non essendo possibile evincere dalle dichiarazioni della Migliara le ragioni per le quali suo cognato si era recato ad una ora inconsueta (le ore 21,00 circa) presso la sua abitazione e, soprattutto, nell'assenza del marito dell'imputata, cogliendo l'occasione per comunicare con la moglie del Madonia e per farle sapere che, poco dopo, egli si sarebbe recato nella di lei abitazione per incontrarvi Rizzo Salvatore.

Di contro, è da rilevare che, dalla compiuta istruttoria non è emerso alcun obiettivo, ulteriore riscontro probatorio circa l'attività di favoreggiamento personale, posta in essere dalla imputata nei confronti del Madonia.

Sussiste, pertanto, un ragionevole dubbio circa la identità dell'uomo che effettuò la telefonata di

cui sopra e, nonostante le incongruenze, sopra rilevate, nelle dichiarazioni della Migliara non puo', con sicurezza, escludersi che il Vara Ciro si sia recato quella sera in casa della cognata e, da li', si sia poi messo in contatto telefonico con la Santoro Giovanna.

Ne consegue che, in mancanza di una piena prova circa la sua responsabilita', Migliara Carmela deve essere assolta dal reato ascritte al capo 428 dell'epigrafe per insufficienza di prove.

**Milano Nicolo'**

Viene inserito nella lista degli affiliati a cosa nostra, come membro della "famiglia" di Porta Nuova dal Buscetta Tommaso, il quale apparteneva, come e' noto, a quest'ultima.

Del Milano, il Buscetta ricorda l'attivita' svolta inizialmente (vendita al pubblico di capi di abbigliamento americani in una bancarella nei pressi di Casa Professa), nonche' quella illecita (finanziamento del contrabbando di t.l.e.).

Inoltre, il Buscetta ricorda perfino le generalita' dell'uomo d'onore, nelle cui mani egli presto' il giuramento di iniziazione e cioe' Filippone Gaetano, allora rappresentante della "famiglia", sostituito, poi da Calo' Pippo.

A cio' si aggiunga che il Buscetta ha ricordato il soprannome del Milano Nicola , inteso "u ricciu" e lo ha riconosciuto nella fotografia mostratagli in visione (Vol.124 f.11) - (Vol.124/A f.14), (Vol.124/A f.97), (Vol.124/A f.104)).

Peraltro, sul conto del Milano Nicola ha fornito precise e importanti "indicazioni" anche l'imputato Contorno Salvatore, il quale ha riferito che il predetto e' uomo d'onore della famiglia di "Porta Nuova", come del resto i suoi tre figli Nunzio, Salvatore e Giovanni, e che ebbe l'occasione di conoscere - perche' ritualmente presentatogli dallo stesso - altri uomini d'onore e cioe' Rancadore Giuseppe e Domenico (diTrabia) i fratelli Andronico Antonio e Giuseppe, Costanzo Giuseppe, Duca Antonino.

Ha ricordato, altresì, il Contorno Salvatore , con cio' concordando in pieno con quanto riferito dal Buscetta, che lo imputato e' inteso "u ricciu" e possiede una villa in territorio di Trabia dove lo stesso Milano gli presento' alcuni degli uomini d'onore sopra menzionati (Vol.125 f.11), (Vol.125 f.47), (Vol.125 f.76), (Vol.125 f.88), (Vol.125 f.89), (Vol.125 f.112), (Vol.125 f.139), (Vol.125 f.144), (Vol.125 f.154), (Vol.125 f.167), (Vol.125 f.168), (Vol.125 f.172), vedi anche per il dibattimento udienza 14 aprile 1986.

Infine le ricordate emergenze processuali hanno trovato riscontro - per quanto concerne i rapporti tra

il Milano Nicola e altri coimputati - negli accertamenti bancari dei quali risulta che Greco Michele ha emesso due assegni, dell'importo di lire 1.000.000 ciascuno, negoziati da Milano Salvatore, figlio di Nicolo', e versati sul c/c intestato a Milano Nunzio, altro figlio del Nicolo'; che altro assegno dello stesso importo, emesso da Greco Michele all'ordine di Milano Nunzio, e' stato versato sul conto corrente intestato a Milano Nicolo' e alla moglie Zappavigna Provvidenza.

Risulta, peraltro, che il Milano Nicolo' ha preso parte ad un summit di mafia tenutosi a Napoli, presso il ristorante "Da Ferdinando" a Margellina il 28/2/1977, al quale parteciparono La Mattina Nunzio, noto trafficante di sostanze stupefacenti, Zaza Michele, Mazzarella Ciro, Rutigliano Michele, Sabatelli Giacomo, Sciorio Enrico, Maisto Luigi, Enea Salvatore, Spadaro Vincenzo, Bono Alfredo, tutti elementi piu' volte denunciati perche' ritenuti responsabili di associazioni per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (Vol.190 f.11).



Orbene, la presenza del Milano Nicolo' in quel Ggota mafioso campano-siciliano e' significativa del pieno inserimento dell'imputato nel traffico, anche a livello internazionale, di sostanze stupefacenti. Ne e' ulteriore riprova, come gia' si e' avuto modo di rilevare in altra parte del presente provvedimento, la circostanza che e' stata constatata la presenza dell'imputato in Grecia - nel periodo in cui sarebbe avvenuto il trasporto di hashish (1982) e in quello in cui sarebbe dovuto avvenire il trasporto di eroina (1983) - perche' il prevenuto si identifica proprio in quel "Riccio Nicola" palermitano, gia' coinvolto nella strage di Locri, di cui ha parlato il Dattilo.

Pertanto, sulla base degli elementi sopra riassunti devesi affermare la colpevolezza e, conseguentemente, la penale responsabilita' del prevenuto in ordine a tuttu i reati ascrittigli.

La pena da infliggere va fissata in quella di anni 17 di reclusione e L.120.000.000 di multa e risulta dalla somma di anni 7 di reclusione per i capi 1 e 10 dell'imputazione, unificati per continuazione (p.b. art.416 bis 1 e 4 comma = anni 4 di reclusione + 1/3 per aggravante di cui al 6 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per art.112 n.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 + anno

l e mesi 6 per art.81) + quella di anni 10 e L. 120.000.000 di multa per la seconda coppia di reati (p.b. anni 4 di reclusione e L. 18.000.000 di multa per art.71 legge 685/1975 + 1/3 ex art.74 n.2 legge 685/75 = anni 5 di reclusione e mesi 4 e L.26.000.000 di multa + 1/2 ex art.74 l cpv stessa legge = anni 8 di reclusione e L.36.000.000 di multa + art.81 = anni 10 e L.120.000.000 di multa). A tale pena consegue quella dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena nonche' l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno. Va applicata per la pericolosita' la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

MILANO Nicolo'

ZAPPAVIGNA Provvidenza

MILANO Nunzio

MILANO Salvatore

a) GRECO Michele, nato a Palermo il 2.5.1924, ha emesso gli assegni nn.rr.28568794 del 15.5.1978 e 2856783 del 2.5.1978, entrambi da lire

1.000.000, che sono stati negoziati da Milano Salvatore mediante versamento nel c/c intestato a MILANO Nunzio.

Lo stesso GRECO Michele ha emesso all'ordine di Milano Nunzio l'assegno nr.1358669 dell'11.7.1978 di lire 1.000.000 traendolo sul c/c nr.920/1 della Banca Popolare di Palermo che e' stato negoziato mediante versamento nel c/c nr.60.09/10 intrattenuto da MILANO Nicolò e ZAPPAVIGNA Provvidenza presso la Succursale nr.23 della C.C.R.V.E. di Palermo.

b) MILANO Salvatore ha negoziato, mediante versamento nel c/c nr.327.82/10 intrattenuto dalla ditta "MILANO Nunzio e F.lli" s.n.c., i seguenti assegni circolari:

n.681477967 dell'8.5.1978 di lire 5.000.000;

n.681477968 dell'8.5.1978 di lire 5.000.000,

richiesti da MONACO Francesco, nato a Torre Annunziata il 16.2.1939, all'ordine di se stesso versando quale provvista valuta contante.

La richiesta di assegni circolari era di

complessive lire 18.000.000 e gli altri assegni sono stati negoziati da:

n.681477966 di lire 5.000.000, negoziato da DI NOTO Francesco, nato a Palermo il 22.2.1934;

n.671381713 di lire 2.500.000, negoziato da GRECO Michele;

n.651531877 di lire 500.000, negoziato da LA PIETRA Gaetano, nato a Napoli l'1.4.1939.

MONACO Francesco e' stato denunciato dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano con rapporto nr.1891 del 15.2.1983 per violazioni all'art.1, 1^ comma, del D.L.4.3.1976 nr.31 e successive modificazioni, in concorso con FRIGERIO Enrico ed altri.

Con lo stesso rapporto e' stato denunciato, altresì, La Pietra Gaetano il cui nominativo e' emerso anche nel corso dell'istruttoria relativa all'omicidio del boss Giuseppe DI CRISTINA.

c) Milano Salvatore ha negoziato, mediante prelievo di valuta contante, l'assegno bancario nr.28492255 del 30.4.1979 di lire 2.570.000, tratto da

GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1927, fratello di Michele.

d) BARBAROSSA Nunzio, nato a Napoli il 25.3.1931, ha tratto sul proprio c/c nr.560.05.70 della Cassa di Risparmio di Roma - agenzia nr.22 di Roma -, gli assegni nn.rr.022720994 e 022720995 entrambi del 21.12.1979 di lire 10.000.000 ciascuno all'ordine di Milano Salvatore che li ha girati a tale PULEO Domenico.

e) ZAPPAVIGNA Provvidenza ha richiesto, presso la Cassa Centrale di Risparmio V.E. - succursale nr.23 di Palermo -, in data 19.6.1979, nr.6 assegni circolari da lire 5.000.000 ciascuno all'ordine di se stessa, per complessive lire 30.000.000, dal nr.400823977 al nr.400823982;

MILANO Salvatore, lo stesso giorno e presso la stessa banca, richiede nr.3 assegni circolari da lire 5.000.000 ciascuno, per complessive lire 15.000.000, due dei quali sono i nn.rr.400823983 e 400823984;

tutti i predetti assegni sono affluiti sul c/c nr.486 intestato a Frigerio Enrico ed intrattenuto presso la Banca Popolare di Luino e

Varese - filiale di Cantello -, oggetto del già citato rapporto di p.g. per violazioni alla legge valutaria.

MILANO Salvatore e Zappavigna Provvidenza, sentiti in data 21.10.1982, in merito alla destinazione data ai titoli sopra descritti, hanno dichiarato: che gestivano, fino a pochi mesi addietro, un negozio di tessuti ed abbigliamento sito in Palermo, via S.Agostino nr.56; che acquistavano merce occorrente alla loro attività anche con assegni tratti sul loro c/c nr.14493/10 della C.C.R.V.E.; che non erano in grado di ricordare il perché della richiesta di tali assegni né la destinazione data agli stessi; che sicuramente si trattava di assegni circolari richiesti per il pagamento di merce a fornitori che non accettavano assegni di c/c.

f) LO VERDE Giovanni, nato a Palermo il 10.8.1939, ha tratto sul c/c nr.124900 della Cassa Rurale ed Artigiana di Monreale - agenzia di Boccadifalco -, l'assegno nr.1039597 dell'1.6.1981 di lire 1.400.000, all'ordine di MILANO Salvatore ed il nr.0928101 del 30.6.1979 di lire 2.000.000 negoziato da Milano Nunzio.

g) ANSELMO Vincenzo, nato a Palermo il 14.8.1940, ha tratto sul proprio c/c nr.4100710 01 della Banca del Sud - agenzia nr.2 di Palermo - l'assegno nr.7092526 del 26.8.1980 di lire 1.000.000 all'ordine di MILANO Salvatore che l'ha negoziato.

h) MOTISI Ignazio, nato a Palermo l'1.1.1934, ha tratto sul proprio c/c nr.23226/20 della Cassa Centrale di Risparmio V.E. - succursale nr.18 di Palermo - l'assegno nr.024523134 del 10.3.1982 di lire 120.000 all'ordine di MILANO Salvatore che l'ha negoziato.

i) MILANO Nicolo' ha tratto sul proprio c/c nr.60-09/10 della C.C.R.V.E. - succursale nr.23 di Palermo - l'assegno nr.1087314 del 26.9.1977 di lire 10.000.000 all'ordine di FIORE Rosa fu Amedeo, nata a Napoli il 19.5.1924 ed ivi domiciliata in Corso Vittorio Emanuele nr.525. Detto assegno e' stato versato sul c/c nr.11351 della Banca della Provincia di Napoli - agenzia "A" di Napoli - intestato a D'ANTONIO Raffaele ed il versamento e' stato effettuato da tale MORRA Giovanni.

l) Sullo stesso c/c Milano Nicolo' ha tratto l'assegno nr.1109669 di lire 1.000.000 che e' stato negoziato da VOLLERO Pasquale, nato a Cardito (NA) il 17.11.1945 e domiciliato in Napoli alla via Imperato nr.64 che l'ha accreditato sul c/c nr.200190 intrattenuto presso lo sportello mercato ortofrutticolo di Napoli della Banca D'America e D'Italia.

m) Milano Salvatore ha negoziato l'assegno nr.066040885 del 18.3.1981 di lire 2.000.000 tratto da NANGANO Giuseppe di Michelangelo, nato a Palermo il 4.11.1935, all'ordine di tale MANISCALCO Salvatore che lo ha girato a MILANO Salvatore.



Milano Nunzio

Egli risulta indicato da Buscetta Tommaso come "uomo d'onore" della "famiglia" di Porta Nuova, cioè della sua stessa famiglia di appartenenza.

Invero, questi parlando di Milano Nicolo' - altro uomo d'onore della sua famiglia - ha ricordato che due figli del predetto, di cui uno a nome Nunzio, erano affiliati a quella cosca mafiosa (Vol.124/A f.45).

Peraltro, codeste indicazioni trovano piena conferma in quanto dichiarato dal Contorno Salvatore. Costui, a sua volta, ha riferito che Milano Nicolo' e i suoi tre figli Nunzio, Salvatore e Giovanni sono uomini d'onore della famiglia di "Porta Nuova" (Vol.125 f.11), (Vol.125 f.47), (Vol.125 f.76).

A ciò si aggiunga che gli accertamenti bancari effettuati hanno evidenziato rapporti tra il prevenuto ed il coimputato Greco Michele, rappresentante di spicco della famiglia di "Ciaculli"; in

particolare, il predetto ha emesso due assegni dell'importo di lire 1.000.000 ciascuno, che sono stati negoziati da Milano Salvatore, fratello di Nunzio, mediante versamento sul c/c di quest'ultimo nonche' altro assegno, dello stesso importo, all'ordine di Milano Nunzio il quale lo ha versato sul c/c intestato al padre Nicolo' e alla madre Zappavigna Provvidenza.

Pertanto, rileva la Corte, il prevenuto risulta raggiunto da sufficienti elementi di reita' in ordine ai reati di associazione semplice e mafiosa, per i quali, va, quindi, affermata la sua responsabilita'.

Per contro, non sembrano sufficienti gli elementi emersi relativamente ai reati di cui ai capi 13 e 22, dai quali pertanto il prevenuto va sollevato, sia pure con formula dubitativa. La pena da infliggere, valutate le circostanze di cui all'art.133 C.P., appare congrua in quella di anni 7 di reclusione (p.b. anni 4 reclusione art. 416 bis C.P. 1 e 4 comma + 1/3 = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 art. 112 n. 1 C.P. = anni 6 + anno 1 art. 81 C.P. = anni 7 di reclusione).

Ad essa conseguono le pene accessorie indicate in dispositivo.

MILANO Nicolo'

ZAPPAVIGNA Provvidenza

MILANO Nunzio

MILANO Salvatore

a) GRECO Michele, nato a Palermo il 2.5.1924, ha emesso gli assegni nn.rr.28568794 del 15.5.1978 e 2856783 del 2.5.1978, entrambi da lire 1.000.000, che sono stati negoziati da Milano Salvatore mediante versamento nel c/c intestato a MILANO Nunzio.

Lo stesso GRECO Michele ha emesso all'ordine di Milano Nunzio l'assegno nr.1358669 dell'11.7.1978 di lire 1.000.000 traendolo sul c/c nr.920/1 della Banca Popolare di Palermo che e' stato negoziato mediante versamento nel c/c nr.60.09/10 intrattenuto da MILANO Nicolo' e ZAPPAVIGNA Provvidenza presso la Succursale nr.23 della C.C.R.V.E. di Palermo.

b)MILANO Salvatore ha negoziato, mediante versamento nel c/c nr.327.82/10 intrattenuto dalla ditta "MILANO Nunzio e F.lli" s.n.c., i seguenti assegni circolari:

n.681477967 dell'8.5.1978 di lire 5.000.000;

n.681477968 dell'8.5.1978 di lire 5.000.000,

richiesti da MONACO Francesco, nato a Torre Annunziata il 16.2.1939, all'ordine di se stesso versando quale provvista valuta contante.

La richiesta di assegni circolari era di complessive lire 18.000.000 e gli altri assegni sono stati negoziati da:

n.681477966 di lire 5.000.000, negoziato da DI NOTO Francesco, nato a Palermo il 22.2.1934;

n.671381713 di lire 2.500.000, negoziato da GRECO Michele;

n.651531877 di lire 500.000, negoziato da LA PIETRA Gaetano, nato a Napoli l'1.4.1939.

MONACO Francesco e' stato denunciato dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano con rapporto nr.1891 del 15.2.1983 per violazioni all'art.1, 1° comma, del D.L.4.3.1976 nr.31 e successive modificazioni, in concorso con FRIGERIO Enrico ed altri.

Con lo stesso rapporto e' stato denunciato, altresi', La Pietra Gaetano il cui nominativo e' emerso anche nel corso dell'istruttoria relativa all'omicidio del boss Giuseppe DI CRISTINA.

c) Milano Salvatore ha negoziato, mediante prelevamento di valuta contante, l'assegno bancario nr.28492255 del 30.4.1979 di lire 2.570.000, tratto da GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1927, fratello di Michele.

d) BARBAROSSA Nunzio, nato a Napoli il 25.3.1931, ha tratto sul proprio c/c nr.560.05.70 della Cassa di Risparmio di Roma - agenzia nr.22 di Roma -, gli assegni nn.rr.022720994 e 022720995 entrambi del 21.12.1979 di lire 10.000.000 ciascuno all'ordine di Milano Salvatore che li ha girati a tale PULEO Domenico.

e) ZAPPAVIGNA Provvidenza ha richiesto, presso la Cassa Centrale di Risparmio V.E. - succursale nr.23 di Palermo -, in data 19.6.1979, nr.6 assegni circolari da lire 5.000.000 ciascuno all'ordine di se stessa, per complessive lire 30.000.000, dal nr.400823977 al nr.400823982;

MILANO Salvatore, lo stesso giorno e presso la stessa banca, richiede nr.3 assegni circolari da lire 5.000.000 ciascuno, per complessive lire 15.000.000, due dei quali sono i nn.rr.400823983 e 400823984;

tutti i predetti assegni sono affluiti sul c/c nr.486 intestato a Frigerio Enrico ed intrattenuto presso la Banca Popolare di Luino e Varese - filiale di Cantello -, oggetto del già citato rapporto di p.g. per violazioni alla legge valutaria.

MILANO Salvatore e Zappavigna Provvidenza, sentiti in data 21.10.1982, in merito alla destinazione data ai titoli sopra descritti, hanno dichiarato: che gestivano, fino a pochi mesi addietro, un negozio di tessuti ed abbigliamento sito in Palermo, via S.Agostino nr.56; che acquistavano merce occorrente alla loro attività anche con assegni tratti sul loro c/c nr.14493/10 della C.C.R.V.E.; che non erano in grado di ricordare il perché della richiesta di tali assegni né la destinazione data agli stessi; che sicuramente si trattava di assegni circolari richiesti per il pagamento di merce a fornitori che non accettavano assegni di c/c.

f) LO VERDE Giovanni, nato a Palermo il 10.8.1939, ha tratto sul c/c nr.124900 della Cassa Rurale ed Artigiana di Monreale - agenzia di Boccadifalco -, l'assegno nr.1039597 dell'1.6.1981 di lire 1.400.000, all'ordine di MILANO Salvatore ed il nr.0928101 del 30.6.1979 di lire 2.000.000 negoziato da Milano Nunzio.

g) ANSELMO Vincenzo, nato a Palermo il 14.8.1940, ha tratto sul proprio c/c nr.4100710 01 della Banca del Sud - agenzia nr.2 di Palermo - l'assegno nr.7092526 del 26.8.1980 di lire 1.000.000 all'ordine di MILANO Salvatore che l'ha negoziato.

h) MOTISI Ignazio, nato a Palermo l'1.1.1934, ha tratto sul proprio c/c nr.23226/20 della Cassa Centrale di Risparmio V.E. - succursale nr.18 di Palermo - l'assegno nr.024523134 del 10.3.1982 di lire 120.000 all'ordine di MILANO Salvatore che l'ha negoziato.

i) MILANO Nicolo' ha tratto sul proprio c/c nr.60-09/10 della C.C.R.V.E. - succursale nr.23 di Palermo - l'assegno nr.1087314 del 26.9.1977 di lire

10.000.000 all'ordine di FIORE Rosa fu Amedeo, nata a Napoli il 19.5.1924 ed ivi domiciliata in Corso Vittorio Emanuele nr.525. Detto assegno e' stato versato sul c/c nr.11351 della Banca della Provincia di Napoli - agenzia "A" di Napoli - intestato a D'ANTONIO Raffaele ed il versamento e' stato effettuato da tale MORRA Giovanni.

l) Sullo stesso c/c Milano Nicolo' ha tratto l'assegno nr.1109669 di lire 1.000.000 che e' stato negoziato da VOLLERO Pasquale, nato a Cardito (NA) il 17.11.1945 e domiciliato in Napoli alla via Imperato nr.64 che l'ha accreditato sul c/c nr.200190 intrattenuto presso lo sportello mercato ortofrutticolo di Napoli della Banca D'America e D'Italia.

m) Milano Salvatore ha negoziato l'assegno nr.066040885 del 18.3.1981 di lire 2.000.000 tratto da NANGANO Giuseppe di Michelangelo, nato a Palermo il 4.11.1935, all'ordine di tale MANISCALCO Salvatore che lo ha girato a MILANO Salvatore.



**Milano Salvatore**

Figlio di Milano Nicolo', affiliato alla famiglia mafiosa di "Porta Nuova" l'imputato e' stato indicato da Contorno Salvatore come "uomo d'onore" di quella famiglia (Vol.125 f.11), (Vol.125 f.764) Peraltro, egli, incluso fra i denunciati col Rapporto giudiziario del 13/7/1982 contro Greco Michele + 160 perche' ritenuto responsabile del reato di associazione per delinquere aggravata, risulta, anche se non nominativamente, incluso fra gli aggregati alla mafia dal Buscetta Tommaso ,avendo costui riferito di avere conosciuto, come "uomini d'onore" della sua stessa famiglia, il Milano Nicolo' e due suoi figli di cui uno a nome Nunzio (Vol.124 f.11) e (Vol.124/A f.14).

Evidentemente l'altro figlio, di cui non ricordava il nome di battesimo, e' da identificarsi, per l'appunto, nel Milano Salvatore.

Peraltro, l'inserimento di questi nell'organizzazione mafiosa per cui si procede emerge dagli accertati rapporti di "affari" tra il predetto e

altri coimputati ; in particolare e' emerso che Greco Michele ha rilasciato due assegni, dell'importo di lire 1.000.000 ciascuno tratti sul suo conto corrente, a favore di Milano Salvatore al quale li ha negoziati versandoli sul c/c intestato al fratello Nunzio mentre Greco Salvatore, fratello di Michele, ha emesso un assegno dell'importo di lire 2.570.000 a favore di Milano Salvatore che lo ha negoziato mediante prelievo di tale somma dallo stesso portata.

Alla stregua delle risultanze istruttorie sopra riassunte risultano sufficienti elementi di reato a carico del prevenuto in ordine ai reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P.; mentre non appaiono sufficienti gli elementi raccolti che indicano in maniera solamente indiziaria un coinvolgimento del giudicabile nel traffico degli stupefacenti.

Va affermata la responsabilita' del Milano in ordine ai sopra specificati reati e la giusta pena da infliggere appare quella di anni 7 di reclusione: anni 4 reclusione p.b. (art. 416 bis C.P. 1' e 4' comma) + un terzo = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 (art. 112 n. 1 C.P.) = anni 6 + anno 1 (art. 81 C.P.) = anni 7 di reclusione.

Ad essa conseguono le pene accessorie indicate in dispositivo.

Dai reati di cui ai capi 13 e 22 il prevenuto va invece assolto per insufficienza di prove.

**Minardo Giovanni**

Indicato da Sinagra Vincenzo di Antonino (F.P. ff.144 e 168 fasc. pers.) quale componente della banda criminale dedita, alle dipendenze di Marchese Filippo, alla consumazione di furti e rapine, fra i quali la rapina in danno di Marabeti Gaetano ed il furto in danno di Piraino Edoardo, i suddetti reati ed altri minori connessi gli vennero contestati con mandato di cattura 71/84 del 29 febbraio 1984.

Si e' protestato innocente, dicendosi estraneo a qualsiasi fatto delittuoso, di non conoscere il Sinagra ne' alcuno dei coimputati ad eccezione di Alioto Gioacchino e Castiglione Girolamo, perche' suoi vicini di casa.

Le dichiarazioni del Sinagra trovano conferma in quelle di Calzetta Stefano (Vol.11 f.73), il quale anzi ha indicato il Minardo come killer al servizio dell'organizzazione mafiosa assieme a Alioto Gioacchino, con il quale risulta giustappunto esser stato arrestato perche' implicato nel duplice omicidio in danno di tali Lo Nardo e

Catanzaro, come ammesso dall'imputato e risultante per altro dalle dichiarazioni dello stesso Calzetta e di Di Marco Salvatore (Vol.34 f.234), (Vol.58 f.83) - (Vol.58 f.85).

Costui, aggregato come il Minardo alla banda del Marchese, ha sostenuto che il predetto non avrebbe partecipato alla rapina in danno del Marabeti ed al furto concernente il Piraino, ma a ben vedere tali dichiarazioni non smentiscono quelle del Sinagra, sia perche' il Di Marco ha dichiarato di conoscere comunque l'imputato, ovviamente perche' anch'esso gravitante in quell'ambiente criminale, sia in quanto il medesimo Di Marco, convocato di volta in volta per prestare la sua collaborazione alla consumazione di delitti da parte della banda del Marchese, alla quale era stato aggregato in condizioni particolari ed in posizione di assoluta subordinazione, spesso, come proprio emerge dall'esame delle sue dichiarazioni in ordine alla rapina ed al furto in esame, non conosceva la identita' dei suoi complici ne' i veri scopi dei fatti criminosi cui partecipava. E' presumibile pertanto che la correita' del Minardo non gli sia stata rivelata o che egli della sua partecipazione

a fasi precedenti od ulteriori a quelle nelle quali era intervenuto non abbia avuto contezza.

Di tali specifici episodi criminosi si occupa comunque altra parte della presente sentenza e precisamente quella intitolata Reati minori, oggetto del CAP. XI, cui, pertanto occorre rinviare.

In questa sede, bastera' rilevare che, per quanto riguarda la partecipazione alla rapina Marabeti, l'esclusione netta da parte del Di Marco, concernente la persona del Minardo determina una situazione che va risolta a favore di lui (loc. cit. paragr. 10); mentre, per quanto si attiene al furto in danno di Piraino Edoardo va ritenuta la corresponsabilita' del prevenuto, sulla considerazione che il Di Marco pote' - data la marginalita' del suo intervento, - non conoscere tutti i partecipanti al reato stesso.

Conseguentemente va affermata la responsabilita' del Minardo per il solo capo 332, mentre per le considerazioni gia' svolte relative alla episodicita' del suo impiego, va posto il dubbio anche sul suo effettivo e stabile inserimento nella cosca di Corso dei Mille.

Adeguata pena per il reato in ordine al quale si afferma la responsabilita' appare quella di anni 4 di

reclusione e L.1.000.000 di multa cui conseguono le pene accessorie di cui in dispositivo.

Vanno dichiarati condonati mesi 6 di reclusione e l'intera multa.

**Mineo Antonino**

Buscetta Tommaso parlando della "famiglia" di Bagheria, ne indicava come componente Mineo Antonino "ormai vecchio" (Vol.124 f.6).

Piu' oltre (Vol.124 f.124) il Buscetta precisava: "Nel passato, capo famiglia (di Bagheria) era Mineo Antonino, sul quale non saprei riferire altri particolari. Ho appreso da Bontate Stefano e dagli altri miei interlocutori, che si esprimevano in termini di certezza, che, verso il 1975, il Mineo fu sostituito da un'altro capo e , poi, nel 1979, da un certo Greco, mingherlino, di circa trent'anni, parente originario o acquisito di Greco Michele il quale ne aveva caldeggiato la nomina. A questo punto, riordinati meglio i miei ricordi, debbo far presente quanto segue: Mineo Antonino faceva parte della commissione prima del 1960 e, successivamente, il posto di capo mandamento fu assegnato a Panno Giuseppe. Quando quest'ultimo, nel 1969 credo, venne dimesso dal carcere rifiuto' di continuare ad occuparsi di cose di mafia.....".



Sentito dal G.I. (Vol.123 f.53) e segg.), il Mineo si protestava innocente dei reati ascrittigli e precisava di non aver mai conosciuto personalmente Buscetta Tommaso e di averne appreso il nome dalla stampa.

Dichiarava, altresì, di conoscere Scaduto Tommaso perché suo compaesano e Greco Michele per aver acquistato dallo stesso quantitativi di mandarini.

Non conosceva Bontate Francesco Paolo, né Bontate Stefano o Lo Jacono Pietro in quanto aveva sempre vissuto a Bagheria, come pure non sapeva a cosa si riferissero termini come "commissione" o "capo mandamento".

Peraltro, il Contorno nella parte di un suo interrogatorio istruttoria di cui si è occupato dei componenti della "famiglia" di Bagheria ha riferito di aver sentito parlare di un vecchio capo a nome Mineo Antonino.

Osserva la Corte che i riferimenti del Buscetta si riferiscono a notizie da lui attinte de relato, e peraltro appaiono incrinata dalla circostanza che il Mineo sarebbe stato sostituito nella carica dal Panno, già ' nel

1975, probabilmente soltanto a causa dell'eta' (anni 66), mentre il riferimento del Contorno e' assai vago.

I

In mancanza di precise notizie, l'uno e l'altro elemento non sembrano alla Corte sufficienti per affermare la responsabilita' del prevenuto in ordine al reato ascrittogli, da cui pertanto, egli va sollevato sia pure con formula dubitativa.

Mineo Settimo

Del Mineo si e' occupato Buscetta Tommaso il quale ha detto testualmente:- "...Della famiglia di Pagliarelli ho conosciuto in carcere a Palermo nel 1976 o 1979, certo Mineo, gioielliere, del quale non ricordo i motivi dell'arresto. Certamente, comunque, non si trattava di una imputazione grave perche' egli attendeva da un momento all'altro di essere liberato". (Vol.124/A f.9).-

Sentito dal G.I., proprio in relazione al mandato di cattura che recava, tra gli altri coimputati, i nomi dello Spitalieri e del Buscemi, l'imputato dichiarava di "cadere dalle nuvole", e specificava di aver gestito, sino al 1982, un negozio di articoli da regalo nel quale, sino al 1979/80, aveva venduto gioielli.

Ammetteva di essere stato detenuto all'Ucciardone nel 1979 per otto giorni siccome imputato di rapina e poi, prosciolto in istruttoria.

Negava di aver conosciuto in quei giorni in carcere il Buscetta ed altresì, la sua

appartenenza a famiglie mafiose, come pure di conoscere alcun altro dei coimputati. (Vol.123 f.207).

Vitale Leonardo, sempre con riferimento alla famiglia di Pagliarelli, indicava come componente della stessa "uno dei fratelli Mineo che effettua vendite rateali di mobili e gioielli, mentre l'altro fratello, quello grosso abitante in via Pitre', una volta era aggregato alla famiglia di Boccadifalco ma poi e' stato allontanato perche' ha una situazione familiare particolare...".

Contorno Salvatore (Vol.125 f.12) lo indica come componente della famiglia di Palermo-Centro specificandone l'attivita' di "gioielliere". Specificava di ritenere che facesse parte di questa famiglia in quanto lo sapeva molto legato a Gnoffo Ignazio.

Dagli accertamenti bancari e' risultato che l'imputato ha ricevuto quattro assegni bancari per complessive Lit.7.900.000 tratti sul c/c di Spitalieri Rosario (C.C.R.V.E. filiale di Palermo).

Ha, quindi, ricevuto quattro assegni bancari di piccolo importo tratto sul c/c di Greco Nicolo'.

Ha tratto sul proprio c/c n.20826/20 della C.C.R.V.E. - succursale n.22 di Palermo - un assegno di Lit.5.000.000 negoziato da Buscemi Salvatore cl.1938.

Detto Buscemi altri non e' se non il successore di Inzerillo Salvatore come capo della "famiglia" di Passo di Rigano, nonche' cognato di Bonura Francesco, capo della "famiglia" di Uditore.

Anche lo Spitalieri e Greco Nicolo', come detto, sono coimputati del Mineo nel presente procedimento penale.

Il Greco, in particolare, e' risultato essere uno dei personaggi di spicco nella cosca di Ciaculli.

La difesa del Mineo ha eccepito come l'imputato, nel 1979, era stato arrestato con il fratello Antonino e, mentre quest'ultimo doveva rispondere di detenzione illegale di una cal.6,35, l'imputato doveva rispondere di rapina aggravata: dal che si dovrebbe desumere che i Mineo in carcere erano due e solo Antonino aveva una imputazione meno grave, per cui la indicazione del Buscetta non poteva riguardare il Settimo che doveva rispondere di rapina aggravata.

Dei due fratelli, pero', solo Settimo venne scarcerato dopo appena otto giorni, mentre il fratello rimase in carcere molto piu' a lungo.

Deve, quindi, ritenersi per certo che il Buscetta si e' riferito proprio al Mineo Settimo il quale, effettivamente, aveva una sostanziale posizione processuale meno grave, tanto da venire scarcerato dopo pochissimi giorni: sicche' il ricordo del Buscetta si puntualizzo' sulla circostanza della sua liberazione dopo pochi giorni.

Le risultanze degli accertamenti bancari, poi mostrano al di la' di ogni dubbio i collegamenti con personaggi di prima grandezza della organizzazione che l'imputato, non a caso, ha dichiarato di non conoscere.

La Corte, pertanto, sulla base degli indicati elementi ritiene sussistano le prove della colpevolezza del prevenuto in ordine ai capi 1 e 10.

Eppertanto, il Mineo va condannato alla pena di anni sette di reclusione risultante dal conteggio seguente: anni 4 reclusione p.b. (art. 416 bis C.P. 1' e 4' comma) + un terzo = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 (art. 112 n. 1 C.P.) = anni 6 + anno 1 (art. 81 C.P.) = anni 7 di reclusione.

Ad essa conseguono le pene accessorie indicate in dispositivo.

**MINEO Settimo**

a) Ha ricevuto nr.4 assegni bancari per un importo complessivo di lire 7.900.000 tratti sul c/c nr.537147/10 intrattenuto da SPITALIERI Rosario, nato a Palermo il 22.11.1952, presso la C.C.R.V.E. - Filiale di Palermo -.

b) Ha ricevuto nr.4 assegni bancari di piccolo importo tratti sul c/c nr.15065/20 intrattenuto da GRECO Nicolo', nato a Palermo il 2.1.1950, presso la C.C.R.V.E. - succursale 22 di Palermo -.

c) Ha tratto sul proprio c/c nr.20826/20 della C.C.R.V.E. - succursale nr.22 di Palermo -, l'assegno nr.16229336 del 19.11.1979 di lire 5.000.000, negoziato da BUSCEMI Salvatore di Giovanni, nato a Palermo il 28.5.1938.

d) FEDERICO Domenico, nato a Palermo il 25.2.1940, ha tratto, sul c/c n.186324/20 della C.C.R.V.E. - filiale di Palermo - intrattenuto dalla "Adriana Costruzioni" S.r.l., l'assegno n.015063153 del 3.9.1979 di lire 250.000 all'ordine di GRECO Nicolo' che lo ha girato a MINEO Settimo.

e) Ha ricevuto i seguenti assegni:

n. 8727987 del 28.03.1979 di lire 830.000;

n. 8727984 del 16.03.1979 di lire 900.000;

n. 8727982 del 29.04.1979 di lire 550.000;

n.50134440 del 14.03.1979 di lire 340.000,

tratti da MARCHESE Filippo, nato a Palermo il 14.9.1938, i primi tre sul c/c n.12239/20 della C.C.R.V.E. - succursale n.24 di Palermo - mentre il quarto e' stato tratto sul c/c n.410007178 del Banco di Sicilia - agenzia n.20 di Palermo.

f) Ha ricevuto i seguenti assegni:

n. 0313699 del 27.12.1979 di lire 379.000;

n. 0298256 del 02.10.1979 di lire 100.000;

n. 0303965 del 16.10.1979 di lire 220.000,

tratti da PULLARA' Ignazio, nato a S. Giuseppe Jato il 13.4.1946, sul c/c n.41191 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele -.



**Minesi Michele**

Il Minesi Michele e' imputato dei reati di ricettazione e violazione valutaria di cui ai capi 384 e 385 dell'imputazione, essendo stato accertato che, esercitando l'attivita' di cambiavalute clandestino, provvedeva alle operazioni finanziarie di trasformazione di lire in dollari U.S.A. necessarie per il pagamento da parte di Gasparini Francesco, e per conto della organizzazione criminosa facente capo a Mutolo Gaspare, delle partite di droga fornite dall'orientale Koh Bak Kin.

Invero, e' risultato che il Gasparini nel riferire i suoi contatti con il Minesi ebbe ad indicarlo in un primo momento solo con il nome di battesimo (Michele), fornendone pero', nel contempo, il recapito telefonico attraverso il quale l'imputato in esame venne facilmente identificato (Vol.53/R f.45).

Il Minesi ha ammesso nel suo interrogatorio (Vol.65/R f.073537 ss) di aver procurato, in due riprese, a l Gasparini ,

presentatogli dal suo amico Massa Giuseppe, dollari per l'equivalente di circa 80.000.000 di lire (somma che il Gasparini doveva consegnare al Kin per conto dei siciliani in pagamento di una partita di droga). Ed ha precisato che la valuta estera richiesta ai cambiavalute clandestini veniva utilizzata non soltanto per il commercio di sostanze stupefacenti ma anche per il commercio clandestino di preziosi ed oggetti di antiquariato.

Sulla base di codesti elementi, osserva la Corte, appare accertata la colpevolezza del prevenuto in ordine ai reati ascrittigli onde ne va affermata la responsabilita', unificati i reati stessi sotto il regime della continuazione. Appare, quindi, congrua la pena di anni 3 di reclusione e L.9.000.000 di multa, ottenuta con l'aumento di mesi sei di recl. e di lire 1.000.000 di multa per la continuazione, condonati mesi 6 e l'intera multa.

Conseguono le pene accessorie come da dispositivo.

### Mistretta Filippo

Il Mistretta e' indicato dal Contorno Salvatore (Vol.125 f.12, 74 e 142) quale componente della famiglia mafiosa di Porta Nuova.

Il Contorno lo ha riconosciuto anche in fotografia, aggiungendo di conoscere anche il fratello Mistretta Rosario, del quale, pero', non gli era nota la qualifica di uomo d'onore. Ha, inoltre, precisato di averlo avuto presentato ritualmente, secondo le regole di Cosa Nostra, quale affiliato alla organizzazione, da Sorce Vincenzo e Magliozzo Tommaso presso il barbiere Gatto Luigi, gestore del noto locale in via Torino, luogo di raccolta e riunione di notissimi esponenti mafiosi.

Egli si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa e di non avere interessi in comune col fratello Mistretta Rosario, indicato da Calzetta Stefano come uno dei luogotenenti del boss mafioso Lo Iacono Pietro. Ha sostenuto inoltre di non conoscere il Contorno.

Peraltro, non rispondente alla verita' dei fatti si e', inoltre, rivelata l'affermazione dell'imputato circa l'inesistenza di suoi interessi in comune col fratello Rosario, stante che, dal Rapporto del 27 maggio 1983 della Squadra Mobile di Palermo (Vol.11 f.262) risulta che Mistretta Rosario gestiva un negozio di orafo nella via Dalmazio Birago 17, ove era installata l'utenza telefonica 230649, intestata non a lui ma al fratello Filippo.

D'altro canto che l'esercizio in questione fosse gestito anche da Mistretta Filippo e che nei suoi locali si svolgessero riunioni di esponenti mafiosi era gia' emerso nel 1971 e riferito all'Autorita' giudiziaria nel noto Rapporto dei "114", secondo il quale l'imputato era al centro di un vasto traffico di stupefacenti in collegamento col gruppo capeggiato da Alberti Gerlando ed in rapporti diretti con quest'ultimo, come emerso da intercettazioni telefoniche espletate sulla utenza di costui dalla Squadra Mobile di Milano (vedi rapporto 1 giugno 1985 della Squadra Mobile di Palermo a (Vol.216 f.199).

Va, pertanto, richiamato a proposito di Mistretta Filippo anche quanto esposto trattando

la posizione del fratello Rosario, rinviando alla parte della sentenza dedicata all'esame della posizione di costui.

In questa sede basta ricordare che i nomi dei due Mistretta sono entrambi emersi nel corso delle indagini concernenti i traffici di droga dei fratelli Grado, come esposto nella parte della sentenza dedicata alla loro trattazione.

Invero i Mistretta emisero contestualmente sui loro conti correnti due titoli di non rilevante importo ma entrambi versati dai Grado nel conto bancario ove affluivano capitali provenienti dal commercio di droga. In entrambi i titoli notasi sul retro l'annotazione "Tano" che fa quanto meno sospettare la consegna di essi al noto "Tano Battaglia", cioè Badalamenti Gaetano. Inutile dire che entrambi gli imputati, all'epoca sentiti in qualità di testi, hanno dichiarato di non ricordare a chi avessero consegnato gli assegni (Vol.2/B f.88 e 89) + (Vol.16/B f.17) + (Vol.1/B f.107), (Vol.1/B f.206 e 207) + (Vol.9/B f.102).

Dall'esame poi del conto corrente di Mistretta Filippo e' emerso che sono stati tratti assegni poi negoziati da parte di Costanzo Giuseppe, oggetto di indagini nel noto procedimento

contro Spatola Rosario ed altri e sospettato di legami mafiosi, D'Agostino Emanuele della famiglia di S.Maria di Gesu' e socio di Mistretta Rosario nella societa' MIDA S.r.l., Sorbi Lorenzo pregiudicato per traffico di droga, Alberti Giovanni figlio di Gerlando e Piraino Nunzio, anch'esso imputato nel processo Spatola.

Trattasi di risultanze comprovanti il coinvolgimento di Mistretta Filippo nel traffico di droga.

Sulla base delle risultanze sopra riassunte ritiene questa Corte d'Assise, in uno con gli elementi indiziari che possono esser tratti dai rapporti societari accertati con D'Agostino Emanuele (oreficieria) puo' ritenersi provata la colpevolezza del prevenuto in ordine ai reati ex artt. 75,71,74 legge N. 685 del 1975.

Viceversa, non sembrano sufficienti gli elementi per addivenire ad equal conclusione per il suo inserimento in "cosa nostra". Invero, l'indicazione del Contorno, pur puntuale, non appare riscontrata da altra fonte, eppertanto questa Corte, in armonia con i suoi postulati di massima, ritiene di doverlo assolvere dai reati ex artt. 416,416 bis CP. per insufficienza di prove.

La pena da irrogare per i reati di cui si afferma la responsabilita' va stabilita in quella di anni 9 di reclusione e lire 40 milioni di multa, risultante dall'aumento di anno uno e lire 4.000.000 di multa sulla pena di anni 8 di reclusione e lire 36.000.000 di multa, ottenuta quest'ultima per mezzo dell'aumento di 1/3 art.74 n.2, e di 1/2 art.74 cpv 1, cui conseguono le pene accessorie come in dispositivo.

**Mistretta Rosario**

E' stato indicato da Calzetta Stefano (Vol.11 f.41) e (Vol.11 f.70), (F.P. II f.223) quale esponente della cosca criminosa facente capo a Lo Iacono Pietro.

Arrestato dopo lunga latitanza, si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsiasi cosca criminosa, di non conoscere il Lo Iacono e di avere solo talvolta incontrato il Calzetta, in quanto entrambi abituali frequentatori di bische clandestine.

Il Calzetta, invece, dopo aver dichiarato che a Lo Iacono Pietro, arrestato nel corso del noto blitz di Villagrazia, fa capo l'organizzazione criminosa che controlla la zona della stazione centrale, ha riferito che i suoi piu' vicini collaboratori sono Di Pasquale Giovanni, Corona Orazio e lo stesso Mistretta, tutti dediti, come gli altri appartenenti alla medesima cosca, alla consumazione di estorsioni nel quartiere dagli stessi controllato.



Ha, altresì, aggiunto che nell'interno della cosca la posizione del Mistretta e del Corona si era estremamente rafforzata dopo la scomparsa di D'Agostino Emanuele, del quale essi avevano soggezione.

E tali dichiarazioni hanno trovato ampi riscontri nelle successive vicende processuali, essendo emerso, dalle dichiarazioni di Buscetta Tommaso e da innumerevoli altri elementi probatori raccolti ed esposti nella parte della sentenza dedicata alla trattazione della posizione di Lo Iacono Pietro, che costui appartiene effettivamente alla "famiglia" mafiosa di S.Maria di Gesù' e che la sua posizione, ed ovviamente quella dei malavitosi a lui più vicini, si era enormemente accresciuta a seguito della uccisione di Bontate Stefano ed alla scomparsa e sicura soppressione di D'Agostino Emanuele, membro della stessa famiglia e fedelissimo di Bontate, vittima della lupara bianca dopo l'uccisione di quest'ultimo.

Ed il Mistretta, pur negando contro ogni evidenza, ma significativamente, di conoscere il Lo Iacono, (persona a tutti nota nella sua zona di influenza ed in particolare ai commercianti ivi, come

l'imputato, operanti), ha almeno ammesso di conoscere il Corona ed il Di Pasquale nonché il D'Agostino, e di essere stato con costui addirittura in rapporti societari, così parzialmente riscontrando con le sue stesse dichiarazioni quelle del Calzetta.

A queste ulteriore riscontro ha fornito il teste Bruno Felice (Vol.90 f.55), il quale, riconoscendo fotograficamente il Mistretta, ha riferito di saperlo persona vicina al Lo Iacono così come altri esponenti mafiosi, alcuni dei quali frequentatori della sala da barba di via Torino gestita da Gatto Luigi.

Ed il Mistretta nel corso di uno dei suoi interrogatori ha ammesso di avere talora frequentato detto locale, abituale luogo di ritrovo, secondo il Calzetta ed il Bruno, di appartenenti ad organizzazioni criminali.

Peraltro, il numero telefonico del Gatto risulta annotato, con particolari artifici per evitarne il riconoscimento, in manoscritto sicuramente riferibile a Bontate Giovanni, come esposto nella parte della sentenza dedicata alla trattazione della posizione di costui. E non deve pertanto ritenersi privo di significato il fatto che il

Mistretta ne frequentasse il locale, essendo il Bontate appartenente alla stessa famiglia di S.Maria di Gesu', cui risulta affiliato il Lo Iacono, alla quale, secondo il Calzetta ed il Bruno, il Mistretta apparterebbe.

Ulteriori legami del Mistretta con esponenti di Cosa Nostra sono emersi dall'esame del fascicolo della societa' MIDA S.r.l. (Vol.225 f.134), originariamente fondata dal Mistretta e da D'Agostino Emanuele e quindi ceduta a Mineo Settimo, "uomo d'onore" della "famiglia" di Palermo-Centro, secondo quanto rivelato da Contorno Salvatore.

Quanto poi al contestato traffico di sostanze stupefacenti, non basterebbe per certo la generica affermazione del Calzetta circa la posizione di preminenza nel clan del Lo Iacono attribuita al Mistretta, per ritenerlo in esso coinvolto.

Sennonche', nell'ambito delle indagini concernenti i traffici di droga dei fratelli Grado, come esposto nella parte della sentenza dedicata alla loro trattazione, sono stati acquisiti a carico dell'imputato ulteriori elementi consistenti nella accertata emissione da parte sua di un assegno di conto corrente versato dai Grado in un altro

conto bancario ove affluivano capitali provenienti dal commercio della droga.

A dibattimento la difesa del prevenuto ha dichiarato che non esisteva agli atti tale assegno, non tenendo, tuttavia, presente che lo stesso era stato mostrato al Mistretta Rosario dal Giudice istruttore in data 18 giugno 1982, tanto che egli, in quella sede, dichiara di non aver potuto ricordare a chi avesse consegnato l'assegno che lo riguardava, come piu' avanti rammentato (Vol.16/B f.005598).

Peraltro, tale assegno che in un primo momento, nel corso dell'interrogatorio dibattimentale non era stato rinvenuto, per le difficolta' afferenti all'enorme mole del processo, fu poi regolarmente ritrovato e trovasi nella precisata ubicazione processuale.

Trattasi di titolo di non rilevante importo (lire 500.000), ma emesso da Mistretta Rosario contestualmente ad altro identico del fratello Filippo, ("uomo d'onore" della famiglia di Porta Nuova, secondo Contorno Salvatore) sul retro del quale risulta l'annotazione "Tano", che fa quanto meno sospettare la consegna dei titoli al noto "Tano Battaglia", cioe' Badalamenti Gaetano. E',

quindi, da sottolineare il fatto che entrambi i Mistretta, all'epoca sentiti in qualita' di testi, hanno dichiarato di non ricordare a chi avessero consegnato gli assegni (Vol.2/B f.88 e 89) + (Vol.16/B f.17)+ (Vol.1/B f.174), (Vol.1/B f.202), (Vol.1/B f.206) e (Vol.1/B f.207) + (Vol.9/B f.102). Dall'esame del conto corrente di Mistretta Filippo e' poi emerso che sono stati tratti assegni poi negoziati da parte di Costanzo Giuseppe (oggetto di indagini nel noto procedimento contro Spatola Rosario ed altri e sospettato di legami mafiosi) D'Agostino Emanuele, di cui si e' detto, Sorbi Lorenzo, pregiudicato per traffico di droga, Alberti Giovanni figlio di Gerlando, e Piraino Nunzio, anch'esso imputato nel processo Spatola.

Trattasi di risultanze comprovanti il coinvolgimento di Mistretta Rosario, insieme al fratello Filippo, nel traffico di droga e, pertanto, va affermata, sulla scorta delle sopra riassunte risultanze istruttorie la responsabilita' del prevenuto in ordine ai reati ad essi relativi.

Gli elementi non sembrano, pero', sufficienti per ritenere certa l'affiliazione del prevenuto a "cosa nostra", onde egli va sollevato dalle imputazioni correlative con la formula del dubbio.

Quanto ai reati per cui va ritenuta la colpevolezza del giudicabile va ritenuta adeguata la pena di anni 9 di recl. e di lire 40 mil. di multa, risultante dall'aumento di anno uno e lire 4.000.000 di multa sulla pena di anni 8 di reclusione e lire 36.000.000 di multa, ottenuta quest'ultima per mezzo dell'aumento di 1/3 art.74 n.2, e di 1/2 art.74 cpv 1, cui conseguono le pene accessorie come in dispositivo.

Mondino Michele

Il 12 agosto 1981 Mondino Michele e Di Gregorio Salvatore incappavano in un pasto di bianco e, mentre il primo riusciva a dileguarsi, il secondo veniva tratto in arresto, avendo state rinvenute sull'auto due pistole semiautomatiche cal.9 - portate dal Mondino - delle quali si dovevano servire per consumare una rapina ai danni del rappresentante di gioielli Ferrara Antonio.

Alla Squadra Mobile il Di Gregorio, oltre ad ammettere i fatti sopra indicati, rendeva importanti dichiarazioni, le prime nel loro genere, relative alle organizzazioni mafiose ed al ruolo, all'interno delle stesse, di Greco Michele che il Di Gregorio faceva sempre, rispettosamente, procedere dal "don" (Vol.6/A f.6. 7).

Il Di Gregorio, lontano parente di Santate Stefano, riferiva particolari sulla uccisione dello stesso e precisava come, per sua diretta conoscenza, la famiglia del Santate e di Mondino Michele e Rossette, fossero molto "vicine".

Il Di Gregorio, come già visto parlando del suo omicidio, veniva, poi, sequestrato e fatto scomparire, nonostante fosse diventato molto guardingo ed, anzi, come riferito dal padre, era tornato ad essere come un bambino piccolo, facendosi accompagnare dai suoi ovunque si recava.

Oltre alla coraggiosa testimonianza del "protepentito" Di Gregorio, si registrano ulteriori elementi che lo inseriscono nel traffico di stupefacenti, e, secondo l'accusa, per connessione, nell'organizzazione di "cosa nostra".

Come già altrove osservato, l'imputato è risultato essere il detentore, a titolo di locazione, di un casolare sito in via Villagrazia ove, a seguito di un incendio divampato per un corto circuito, veniva scoperta una raffineria di eroina, con una certa quantità di morfina base e attrezzature idonee al trattamento della stessa.

Le dichiarazioni del Di Gregorio, nonché la ubicazione del casolare, in adiacenza alla proprietà del Bontate, secondo l'accusa toglierebbero ogni dubbio sull'inserimento del Mondino nell'organizzazione "cosa nostra", in generale, e in particolare, sulla appartenenza del Mondino alla famiglia di Santa Maria di Gesù'.



Cio' posto, osserva la Corte che, a suo sereno giudizio, non appaiono sufficienti le prove per ritenere il prevenuto sicuramente associato alla mafia.

Invero, mentre dalle dichiarazioni di Di Gregorio, dal fatto che il Mondino organizzasse e tentasse rapine, che fosse vicino alla «famiglia» Montate, possono trarsi elementi a favore dell'accusa, da un canto, dall'altro mancano elementi di precisa e tranquillante indicazione convergente circa il suo inserimento a pieno titolo in "cosa nostra", ovvero che egli avesse in ogni modo svolto un'opera di fiancheggiamento dell'attivita' della stessa.

La circostanza del rinvenimento di un laboratorio per la trasformazione della morfina-base in eroina, se da un canto farebbe pensare, ad un suo inserimento nell'organizzazione, - una volta considerata la vastita' del laboratorio, la cui esistenza difficilmente sarebbe potuta sfuggire alla vigile e interessata attenzione di elementi mafiosi, dall'altro non puo' costituire elemento certo, preciso e determinante per l'affermazione della sua responsabilita' in ordine al reato ex art. 416 bis e 416 CP. Egli va, pertanto, assolto, sia pure in forma dubitativa.

Per ciò che concerne i reati ex artt. 75 e 71 legge n. 685/75 giovera' osservare che il Mondino fu condannato ad anni 11 di reclusione e L.20.000.000 di multa per gli stessi reati con sentenza dell'11 novembre 1986 della C.A. di Palermo, divenuta irrevocabile in data 16 giugno 1987. Ricorre, pertanto, la situazione ex art. 90 C.P.P. e ne va dato atto nel dispositivo.

**Montalto Giuseppe**

Montalto Giuseppe deve rispondere dei reati di cui agli artt. 416, 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.605/75, nonché del concorso nell'omicidio di Inzerillo Salvatore e delitti connessi, del concorso nel tentato omicidio della guardia giurata spitale Francesco e Capuano Agostino.

Figlio di Montalto Salvatore - il capo della famiglia di Villabate - della cui collocazione nella guerra di mafia si e' ampiamente detto - e legatissimo al padre - e' stato indicato dal Buscetta, il quale aveva raccolto le confidenze su tale punto del Salomone Antonino, per il notevole ruolo disimpegnato nell'omicidio di Inzerillo Salvatore.

Racconta il Buscetta: "Antonio Salomone, di ritorno da Palermo, mi riferi' anche alcune importanti novita' sulle modalita' dell'omicidio Inzerillo. Più' precisamente, mi disse che quest'ultimo era stato accompagnato all'appuntamento con una sua amante dal  
f i g l i o d i

Montalito Salvatore e, piu' precisamente, dal futuro  
genere di Di Maggio Calogero. E poiche' l'Inzerillo mi  
era intrattenuto a lungo con la sua donna, era stato  
possibile organizzare l'attentato nei suoi confronti".  
(Vol.124 f.50).

Piu' oltre aggiungeva (Vol.124 f.136) - (Vol.124  
f.137): "Ribadiamo che Antonio Salamone, nel parlarmi  
dell'omicidio di Inzerillo Salvatore, mi disse che  
quest'ultimo era andato a trovare l'amante,  
accompagnato da Montalito Giuseppe, che aveva avvertito  
gli avversari del predetto circa il luogo ove  
quest'ultimo si trovava. Preciso che il Salamone mi  
esprime in termini di certezza circa il fatto che  
l'Inzerillo era stato accompagnato dal Montalito  
Giuseppe all'incontro galante e dedusse, quindi, che  
era stato il Montalito ad avvertire i killers.

Il Salamone, nel commentare l'accaduto,  
disapprovo' il comportamento di Salvatore Inzerillo,  
anziche' riflettere sull'omicidio di Stefano Montate -  
avvenuto pochi giorni prima - era andato a trovare  
l'amante. Mi sembra superfluo ricordare che le notizie  
di cui sopra il Salamone ha le fonti', come ho gia'  
detto, al suo ritorno in Brasile da Palermo; inoltre,  
v a r r a i F e r

presente che egli, anche se fosse stato certo per conoscenza diretta che era stato Giuseppe Montalvo ad avvertire gli assassinii, doveva fornirmi la notizia come frutto di una sua deduzione logica, altrimenti io avrei avuto la prova che egli, conoscendo perfettamente la dinamica dei fatti, era correo degli assassinii stessi".

Va, comunque, osservato come il Salomone fosse venuto a Palermo proprio per parlare di tale fatto con Greco Michele e che, quindi, le sue informazioni, poi riferite al Buscetta, fossero di prima mano, provenienti, cioè, da uno degli ideatori del delitto.

La attendibilità delle dichiarazioni del Buscetta va saggiata attraverso la successione degli eventi che hanno caratterizzato la rapida ascesa del Montalvo Salvatore il quale, come ripetutamente detto, già membro della famiglia di Pasco di Rigano capeggiata da Inverillo Salvatore, passava al "vincenti", ricevendo, per tale sua scelta di campo, il premio consistente nella designazione a "rappresentanza" della famiglia di Villabate, sua zona di provenienza.

Non è da dimenticare, infatti, che il Montalvo è stato catturato in contrada "Majaro"

di Villabate, in un casolare attiguo all'agrumeto dei fratelli Greco, protetto dalla assidua sorveglianza degli accoliti di questo ultimo e frequentemente visitato da Greco Fino "scarpasadda" e Prestifilippo "Mariolino".

Bastera' rileggere, a tal proposito, quanto gia' detto in relazione all'omicidio dell'agente della Polizia di Stato Zucchetto Calogero, il quale, proprio a causa di tale operazione, condotta con altri suoi colleghi e col Capo della Squadra Mobile dott. Cassara', veniva barbaramente ucciso da killer davanti al bar Collica di Palermo.

E' ovvio che il tradimento del Montalto ha implicato anche la partecipazione del figlio nell'omicidio dell'Inzerillo il quale ultimo, a pochi giorni dall'omicidio di Bontate Stefano, poteva fidarsi, per i suoi spostamenti, solo di un Montalto, alla cui famiglia era legato da vincoli di grande amicizia.

Montalto Salvatore, infatti, come ho gia' detto trattando dell'omicidio di Inzerillo Salvatore, aveva accompagnato, con altri, Lo Presti Ignazio in occasione del ritiro della

macchina blindata dell'Inzerillo e, quindi, era un personaggio del quale quest'ultimo si fidava ancora.

Va, poi, ulteriormente aggiunta che in data 17 maggio 1982 il giudicabile fu fermato, insieme con i fratelli Ignoto Francesco e Nicolo' da Villabate, dai CC. di Bagheria, mentre trasportava a bordo d'un'auto un bidone di plastica pieno di benzina e un lungo bastone di legno ( V. Vol. 5/Y f. 183024). A tali fatti si riferisce la condanna del 9 maggio 1983 della Corte d'Appello di Palermo a mesi sei di reclusione e lire 250.000 di multa di cui all'allegato certificato penale del prevenuto. E tali fatti colorano purtroppo negativamente la personalita' del Montalto Giuseppe.

Da tali elementi sommariamente riassunti, e dei quali piu' ampiamente si tratta nel Cap.V, emerge chiaramente che l'iscrizione del prevenuto nell'organizzazione erisimosa "cosa nostra" risalta in modo netto e preciso attraverso varie fonti probatorie. Il ruolo avuto nell'omicidio Inzerillo, deducibile dalle dichiarazioni del Buscetta, che, trovandosi allora in Brasile non potrebbe che aver appreso tali peculiari notizie dal

Salasone - com'egli lealmente racconta - riceve una indiretta, ma particolarmente sistematica conferma attraverso le prove rinvenute della conoscenza da parte del padre dell'arrivo dell'auto protetta all'Inzerillo Salvatore.

Alla luce di codesto importantissimo elemento il racconto del Buscetta risulta inserito in un quadro ampiamente ricentrato, e in cui va inclusa, fra l'altro, la nota telefonata dell'ing. Lo Presti in cui egli allude senza alcun dubbio al "tradimento" imputabile ai Montalto nei confronti dell'amico Inzerillo. (intercettaz. dell'11 giugno 1981 r.088600-1).

Consegue da tutto cio' la decisione della Corte di affermare la colpevolezza del prevenuto in ordine all'omicidio Inzerillo e ai reati connessi. Piuttosto, data la giovane eta' del prevenuto, e l'influsso nefasto del padre, la Corte ritiene di dover mitigare l'asprezza della pena prevista (ergastolo) attraverso la concessione per i motivi indicati delle attenuanti generiche. Sicche', della pena base di anni 24 con l'aumento di anno uno e lire 3.000.000 di multa per la continuazione va fissata la pena reputata idonea, sui conseguono quelle accessorie come da dispositivo.



### Montalto Salvatore

Personaggio inquietante, che gioca un ruolo determinante nelle vicende che determinano fatalmente l'insorgere della terribile lotta che, iniziando con l'omicidio di Bontate Stefano, attraversa vari anni della storia della criminalita' palermitana, lasciando tutta una lunga scia di sangue, contrassegnata com'e' da una vasta serie di feroci delitti dei quali si occupa questo processo.

Egli, da prima delle accuse di Buscetta e Contorno che gli assegnano una funzione fondamentale nel tradimento di Bontate Stefano, e gli era stato indicato come presente all'omicidio di Pedone e Manzella dal Sinagra Vincenzo ci.1956.

Cio' costituisce uno di quei riscontri "incrociati" che caratterizzano questo processo e che costituiscono preziose illuminazioni che la provvidenza ha posto sulla strada degli inquirenti per la conquista della verita'.

Invero, il Montalto viene indicato come il "rappresentante" della "famiglia" di Villabate; e, pertanto, la sua apparizione nel corso delle "operazioni" relative alla punizione di Fedone e Manzella entrambi macanici di Villabate, acquista un valore inequivoco e di formidabile portata di conferma delle indicazioni del Buscetta e del Contorno.

Tanto piu' valide cedente ragioni, ove si rifletta che tali fonti possiedono assoluta autonomia e si sono rivelate ciascuna per suo conto ignorandosi reciprocamente.

Invero, il Sinagra non conosce il Buscetta ed il Contorno e questi ultimi non conoscono lui.

Tuttavia, le strade di essa si intersecano e si sovrappongono armonicamente, aderendo l'una all'altra con precisione assoluta, al' da dare la sensazione della loro perfetta aderenza alla realta'.

Proprietario della villa di Castalibuccia, ove viene ucciso il Marchese Gregorio, cognato del Marchese Filippo, il Montalto viene indicato dal Sinagra, non soltanto come "appartenente" alla zona di Villabate, ma anche come facente parte del gruppo dei  
S r e c a . I n d i t r e .

sempre il Sinagra racconta per averlo appreso in seno alla cosca di Corso dei Mille, che un uomo del Montalto compiva attentati a Napoli ed a Roma insieme ad Abbate Mario, ad un fratello di quest'ultimo e ad un "uomo" di Madonna Francesco.

Peraltro, l'esistenza di rapporti tra il Montalto ed esponenti di prestigio della famiglia mafiosa facente capo ai Greco ha trovato conferma in due relazioni di servizio redatte dall'agente di P.S. Zucchetto Calogero, (che sarebbe stato, di lì a poco, soppresso) il quale ebbe occasione di vedere Montalto Salvatore in compagnia di Greco Giuseppe detto "scarpazzedda" in data 28/10/1982 e il predetto insieme a Prestifilippo Mario sostare davanti alla sua villa (Vol.10 F.402682).

Il Montalto sia in istruttoria, sia in dibattimento (Ud.29 maggio 1986) ha negato di conoscere lo "scarpazzedda"; ma, il riconoscimento del povero Zucchetto che era nativo dei luoghi e conosceva benissimo, pertanto, le persone, ne rivela ancora una volta la tuzioristica mendacia.

Inoltre, anche il Greco Giuseppe figlio di Michela, ancorché abbia negato, a specifica

domanda, di conoscere il Montalto, in realta' ne possedeva il numero dell'utenza telefonica (423773) installata nel suo ufficio di questa Via Pandolfini n.6 relativo alla Combustili solidi e liquidi s.r.l..(Vol.14 f.403957).

A sua volta Coniglio Salvatore ha riferito che il prevenuto, unitamente ad altri personaggi mafiosi di rilievo, era il "padrone" dell'Ucciardone, dove circolava liberamente (Vol.206 f.504655) e (Vol.206 f.504672).

Fratto in arresto il 7/11/1982, l'imputato ha sempre protestato la sua innocenza assumendo che la sola famiglia di cui aveva conoscenza era quella costituita dai suoi congiunti; in particolare negava di avere mai conosciuto Marchese Filippo, Rotoio Salvatore e Baiamonte Angelo (Vol.70 f.433982).

Venivano, quindi, raccolte le dichiarazioni rese da Buscetta Tommaso il quale, gia'conoscente del Montalto - come da lui riferito - per avere lavorato assieme allo stesso a New York nel 1965, ne ha rilevato l'originaria appartenenza, assieme al figlio, alla famiglia mafiosa di Passo di Rigano, facente capo a Inzerillo Salvatore, prima di

diventare "capo" della famiglia di Villabate, in premio del tradimento consumato ai danni del suo ex "rappresentante" (Su tali circostanze e sugli elementi risultanti in processo sui prodomi di quella che sarà poi definita come "guerra di mafia" si v. il Cap. IV della presente sentenza intitolato: "La lotta per l'egemonia").

I prodomi di tale tradimento, d'altronde, si erano già manifestati in occasione dell'omicidio del boss di Dica, Di Cristina Giuseppe, di cui Inzerillo Salvatore lo sospettava autore, nonostante entrambi fossero amici al punto che il Montalto aveva costruito una villa accanto alla sua.

Dei rapporti tra Inzerillo Salvatore e l'imputato si occupa ampiamente la sentenza-ordinanza emessa nel procedimento penale n.1050/82 R.G.N.I. contro Spatola Rosario + 119 in cui sono emersi interni rapporti economici tra i due (imputati, in quelle sedi, dai reati p. e p. dagli artt.416 C.P. e 75 della legge n.685 del 1975), che in quella sede vengono esaminati e valutati.

Il Montalto nel suo interrogatorio dibattimentale non nega tali rapporti, attribuendoli a semplici " favori " che egli faceva

all'Inzerillo, che aveva sempre bisogno di soldi e, quindi, a semplici prestiti, poi restituiti. Ma la scheda bancaria depone in altro senso, come in appresso si vedrà.

Ma lo schieramento del Montalto dalla parte dei "vincenti", e' risultato testimoniato, poi, dalla circostanza che egli - cosi' come hanno concordemente asserito Buscetta e Sinagra - e' finito con l'assurgere al rango di capo della famiglia di Villabate ((Vol.124 f.6, 10, 13, 50, 99, 126, 130); (Vol.124/A f.104)).

Interrogato, il Montalto Salvatore si protestava la sua innocenza rispetto a tutti i reati contestatigli, assumendo che le accuse rivoltegli provenivano da una persona "immorale" (Vol.123 f.178) e (Vol.183 f.278)( posizione, chi ben guardi, comune anche ad altri personaggi del processo di un certo "livello"- V. su cio' Cap. I, p. 680)..

Ma tali accuse hanno trovato,altresi', conferma nelle dichiarazioni del Contorno Salvatore il quale (v. Int. 1.10.1984) ha insistito sull'originaria appartenenza del Montalto alla cosca di Passo di Rigano fino all'uccisione di Inzerillo Salvatore (Vol.125 f.8) e (Vol.125 f.10).

Quanto si s' è fin qui riferito prova, adunque, il ruolo cruciale avuto dal Montalto in fondamentali tappa delle vicende di "Cosa Nostra", nelle quali egli non ha esitato a coinvolgere perfino il figlio Giuseppe (come nel caso dell'uccisione di Salvatore Inzerillo), essendo consapevole della partita mortale e decisiva che si giocava tra le cosche mafiose contrapposte.

Ma le risultanze istruttorie hanno, anche, evidenziato l'insediamento a pieno titolo del prevenuto nel traffico delle sostanze stupefacenti; ed invero, non soltanto Buscetta Tommaso ha riferito che tutte le famiglie mafiose, attraverso i loro rappresentanti, sono dedite a tale lucroso traffico ma, per quanto concerne la posizione dell'imputato, il suo coinvolgimento trova parziale conferma nelle dichiarazioni di Melluso Gianni, il quale ha ricordato di avere visto il Montalto presso il night club "Raito de Oro", ritrovo di grossi spacciatori (Vol.87 f.84).

Sulla base dei risultati istruttori sopra riassunti, la figura del Montalto, uomo misurato, scaltro e prudente, si staglia in tutta la sua importanza e nel giusto rilievo che assume nei fatti oggetto di questo processo.

Per cio' che concerne il ruolo da lui svolto nell'omicidio Inzerillo Si v. CAP. V della presente sentenza ove si da' diffusamente contezza delle ragioni e delle acquisizioni probatorie che hanno determinato la Corte ad affermarne la responsabilita' in tale grave reato.

Da quanto esposto si rilevano, poi, che piu' che sufficienti appaiono le prove del suo attivo inserimento in "cosa nostra" e a un livello di certo non infimo.

Del suo inserimento, poi, nel traffico di stupefacenti viceversa al di fuori dei generici riferimenti del Buscetta al benessere che aveva investito tutte le famiglie mafiose, e a parte i suoi accertati rapporti economici con l'Inzerillo, notoriamente dedito a tale traffico, dettagliati nella scheda bancaria che si allega, null'altro di concreto e' emerso e la Corte ne deve prendere atto assolvendolo per insufficienza di prove dai capi 13 e 22. Da tutti gli altri reati ascrittigli, per contro, va assolto con formula piena. Il prevenuto va, quindi, condannato alla pena dell'ergastolo e a quelle accessorie come in dispositivo.

**MONTALTO Salvatore**



a) Ha ricevuto da INZERILLO Salvatore, nato a Palermo il 20.8.1944, i seguenti assegni bancari tratti sul c/c nr.120400 della C.R.A. Monreale - agenzia di Soccadifalco -:

nr.0913362 del 31.1.1979 di lire 10.000.000;

nr.0913363 del 31.1.1979 di lire 10.000.000;

nr.0913364 del 31.1.1979 di lire 5.000.000.

I suddetti assegni sono stati girati da MONTALTO Salvatore a BUSCEMI Salvatore , nato a Palermo il 28.5.1938, che li ha versati sul proprio c/c.

Buscemi Salvatore Ha emesso i seguenti assegni:

nr.3720778 del 19.12.1977 di lire 1.498.395

a favore di MONTALTO Salvatore;

nr.4539475 del 16.01.1978 di lire 1.442.385;

nr.0085823 del 29.01.1979 di lire 10.000.000;

nr.0085824 del 29.01.1979 di lire 15.000.000;

nr.8445038 del 17.03.1978 di lire 2.327.424.

I suddetti titoli sono stati versati sul c/c intestato all "COMBUSTIBILI SOLIDI & LIQUIDI" S.r.l. con sede in Palermo, via Pandolfini nr.6, il cui

amministratore unico e' MONTALTO Salvatore.

b) A favore della Combustibili Solidi & Liquidi S.r.l. ha rilasciato, in data 30.10.1978, presso la C.R.A. di Monreale, una fidejussione a garanzia di un fido di complessive lire 300.000.000 da utilizzarsi mediante apertura di credito in c/c.

c) All'ordine della Combustione Solidi & Liquidi S.r.l. GREGO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1927, ha tratto l'assegno nr.731633 del 6.2.1975 di lire 84.811, girato da MONTALTO Salvatore.

**Motisi Ignazio**

Motisi Ignazio, già indicato da Vitale Leonardo come componente della famiglia di Pagliarelli insieme ad altri suoi congiunti e a Rotolo Antonino, di una estorsione ai danni della clinica D'Anna, veniva assolto con formula piena dal reato associativo e con formula dubitativa dal reato di estorsione, come riferito dallo stesso imputato al G.I. nell'interrogatorio dell'8 luglio 1983.

Per meglio inquadrare la figura del Motisi e delinearne il ruolo all'interno di Cosa Nostra, sarà opportuno riportare i passi delle dichiarazioni di Buscetta Tommaso relativi alla famiglia di Pagliarelli e al Motisi stesso.

Il Buscetta, parlando di detta famiglia mafiosa (Vol.124 f.7) affermava:

"Il capo era Lorenzo Motisi, deceduto per morte naturale diversi anni fa; il suo posto e' stato preso da Antonino Rotolo, inteso "Roberto". Fisicamente non  
c o n o s c o

quest'ultimo, ma delle sue "bravate" ho inteso parlare all'Ucciardone, quando vi ero detenuto; piu' precisamente, me ne parlava Francesco Scrima, cugino di Giuseppe Calo' e coimputato di Rotolo Antonino...".

Parlando, poi, della "Commissione", del 1977, il Buscetta inseriva tra i membri della stessa "Motisi", indicandolo come cugino di quello "imputato nel processo prodotto dalla dichiarazione di Vitale Leonardo" (Vol.124 F.25) - (Vol.124 F.26).

Sempre parlando della famiglia di Pagliarelli, il Buscetta specificava: "Come ho gia' detto, il capo era Motisi Lorenzo, il quale era, altresì, capomandamento in seno alla commissione fino all'epoca dello scontro con i La Barbera. Da Francesco Scrima, che e' stato detenuto con me per cinque anni circa all'Ucciardone e che fa parte, attualmente con la qualifica di vice-capo, della mia famiglia di Porta Nuova, ho appreso che, quando e' stata ricostituita l'organizzazione mafiosa, Rotolo Antonino, approfittando della fluidita' della situazione, ha assunto la carica di capo famiglia. Secondo lo Scrima il Rotolo era ed e' molto valoroso e, cioè, e' un p e r i c o l o s i s s i m o k i l l e r .

Io, pero', non ho mai conosciuto il Rotolo. Quanto riferitomi dallo Scrima era, pero', frutto di una sua conoscenza diretta.

Come ho gia' detto, ho appreso da Stefano Bontate nel 1980, che il posto del vecchio Motisi in seno alla commissione, era stato preso da un altro Motisi e, cioè, da un nipote del primo, cugino di quel Motisi indicato erroneamente come mafioso da Leonardo Vitale ed estraneo, invece, all'organizzazione mafiosa. Sicuramente si tratta di una persona anziana ma non ne ricordo il nome. Al riguardo faccio presente che il posto in seno alla commissione sarebbe spettato, come capo famiglia, ad Antonino Rotolo, ma quest'ultimo era troppo giovane ed il Bontate, inoltre, nutriva profonde riserve nei suoi confronti, sia perche' lo sapeva intimo amico di Pippo Calo', sia perche' aveva un cognato vigile urbano. Dallo stesso Pippo Calo' appresi che il Rotolo gli stava molto vicino e che veniva chiamato "Roberto".

Il Calo' si lamentava con me del fatto che Stefano Bontate nutrisse antipatia per il Rotolo e sosteneva che i veri motivi

dell'antipatia da parte del Notato erano da ricercare nell'amiraglia che legava esse Gela" a Rotalo Antonino" (Vol.124/A f.8) - (Vol.124/A f.9).

Il Buscetta, inoltre, manteneva ferma questa versione dei fatti concernenti la commissione anche nei corso di altre dichiarazioni (Vol.124/A f.23), (Vol.24 f.98), (Vol.124 f.92).

L'identificazione precisa dell'imputato avveniva da parte di Donatone Salvatore, il quale (Vol.125 f.9) lo inseriva nella famiglia di Pagliarelli quale "rappresentante" e precisava come vi fosse un altro Notato Ignazio, anziano, imparentato con il primo, anche se non sapeva dire se questi fosse o meno "uomo d'onore". Aggiungeva come altro membro di detta famiglia fosse Rotalo Antonino detto "Roberto". Specificava, inoltre, come il Notato capo della famiglia di Pagliarelli, fosse guardiano di un deposito di collettame in una traversa di via della Regione Siciliana ed intestato alla Ditta Bartolini (Vol.135 f.59).

Nel corso di una ricognizione fotografica il Donatone nella foto n. 52, riconosceva quel

Notisi Ignazio di cui aveva parlato (Vol.125 f.70). Specificava inoltre: "Ignazio Notisi della "famiglia" di Pagliarelli lo conobbi presso Stefano Bontate che lui spesso frequentava e dal quale appresi il suo ruolo in "cosa nostra". So che vi sono altri Notisi che si occupano del commercio di carne in Agrigento i quali sono uomini d'onore e appartengono alla famiglia di Santa Maria di Gesù'. Sono due fratelli di cui uno si chiama Salvatore. Dell'altro non ricordo il nome" (Vol.125 f.142).

Vi e' ora da rilevare come Vitale Leonardo abbia indicato, nel corso delle sue ignorate dichiarazioni, Rotolo Antonino come strettamente legato a Notisi Ignazio e a Calo' Pippo: il Rotolo, p.e., e' indicato come colui che aveva ucciso Di Marco Pietro su ordine di Calo' Pippo, mentre, come detto, su ispirazione del Notisi, aveva incaricato il Vitale della estorsione ai danni del titolare della clinica D'Anna.

Il Bontate, nel riferire circostanze relative alla famiglia di Pagliarelli e agli stretti legami tra Pippo Calo' e Rotolo Antonino "Roberto" viene subito c o n f e r t a t o                      d e                      u n

formidabile riscontro: la cattura del Rotolo e del Calo' a Roma mentre, insieme, si apprestavano a lasciare precipitosamente il loro rifugio.

Certo il Buscatta, nell'indicare Motisi Ignazio membro della famiglia di Pagliarelli e della "commissione", come il "cugino" di quello indicato come mafioso dal Vitale, non fa che riferire quanto dettogli dal Bontate, precisando come non avesse mai conosciuto detto Motisi.

Il Contorno, dal canto suo, riconosce nella foto il Motisi - odierno imputato - e lo indica come colui che, quale membro della famiglia di Pagliarelli, con frequenza si recava a far visita a Bontate Stefano: detto riconoscimento fotografico toglie ogni dubbio alla precisa identificazione del Motisi come membro della "commissione".

Ed, invero, la assidua frequenza del Bontate da parte del Contorno gli permetteva di incontrare personaggi di un certo spessore mafioso, dato che dal "capo" non potevano recarsi semplici affiliati, ma solo uomini che, all'interno della organizzazione, avessero una loro specifica importanza.



Notizi Ignazio, quindi, non poteva non essere quel "Notizi" indicato al Buscetta dal Bontate come membro della "commissione".

Che poi, all'interno di detta "commissione" il posto sia stato preso dall'imputato e non da altri lo si evince dalle dichiarazioni del Buscetta relative alla famiglia di Pagliarelli.

Il Calò, non potendo ottenere il posto per il Rotolo, stante la ferma opposizione del Bontate, non poteva non ripiegare su Notizi Ignazio, allo stesso Rotolo legato come già riferito dal Vitale.

L'imputato escludeva ogni sua partecipazione all'associazione criminosa ed ogni sua conoscenza con quasi tutti i coimputati, ad eccezione di Calò Pippo il quale gestiva una macelleria nella sua stessa zona. Faceva risalire tale sua conoscenza al 1972/73, precisando di non avere, da allora, mai più rivisto il Calò e di ignorare ove a Roma dimorasse.

Ammetteva di condurre un fondo in contrada Pagliarelli di sua proprietà e di aver realizzato una notevole quantità di appartamenti con fondi acquistati in seguito ad espropri da parte dell'ASAS e a frazionamenti di detto fondo.

Vi e' da precisare come presso la Rita Bertolini non sia risultato alcun rapporto di lavoro prestato dal Metisi e cio' in quanto, presumibilmente, la "guardiana" citata dal Contorno e' da intendersi in senso del tutto tutto atecnico, al di fuori di schemi giuridico-lavoristi, ma tutta incentra a rapporti mafiosi di protezione.

Osserva la Corte che la situazione riguardante l'imputato Metisi Ignazio non appare ne' chiara ne' tranquillante. Secondo il Buscetta, che lo avrebbe appreso dal Mentore Abatano, la persona indicata dal Vitale Leonardo era del tutto estranea alla mafia, mentre il vero responsabile era un cugino di quello.

Or non puo' esser messo in discussione che la persona indicata dal Vitale fosse il Metisi Ignazio, che avesse poi indicato altri con lo stesso nome, non ha alcuna importanza, perche' non vi poteva esser confusione.

Paralero, il Contorno, pur avendo riconosciuto il Metisi in fotografie, come sopra riportate, tuttavia ha avuto cura di aggiungere (e cio' conferma la sua attendibilita') che non era a

conoscenza se l'anziano Notisi Ignazio fosse uomo d'onore.

Se, pertanto, la posizione del prevenuto appare troppo fluida e poco tranquillante per affermarne la responsabilità in ordine ai reati ex artt. 416 bis e 416 CP., a maggior ragione, nella totale mancanza di prove egli deve andar assolto con formula piena dai reati relativi alle materie stupefacenti, e da tutti gli omicidi, non essendovi prove concrete e sicure che egli faccia effettivamente parte della c.d. "commissione".

**Murabito Concetto**

Le indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate su alcuni soggetti che apparivano come spacciatori, di medio calibro, di stupefacenti sul mercato della Capitale, (Rapporto della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Roma del 17/11/1983 (Vol.9/Ra f.114598) hanno consentito gradualmente di accertare che quei soggetti erano i terminali della pericolosissima organizzazione catanese del Ferrera e di Santapaola Nitto, dedita ad ogni genere di delitti, fra cui il traffico internazionale di stupefacenti su larga scala, e collegata con la mafia palermitana. Peraltro, dell'esistenza di tale organizzazione che faceva capo ai Catanesi (Ferrera "Cavadduzzi" e Santapaola) si e' altrove in piu' punti trattato nel presente documento giudiziario - v. Santapaola Benedetto, Mutolo Gaspare, delitto Ferlito, cap. VIII.

Il Murabito, soprannominato "Nuccio", sicuramente fa' parte dell'organizzazione in questione ed e' coinvolto nel traffico di stupefacenti.

Sono già significativi i suoi incontri e le numerose telefonate coi coimputati Rapisarda Giovanni ((Fot.114722), (Fot.114723)) e Ierna Salvatore (Fot.114728); da una telefonata del 10/04/1983 risulta, inoltre, che "Nuccio" era reperibile presso un'utenza telefonica intestata a Cannizzaro Sebastiano, padre dei coimputati Francesco ed Umberto (Fot.114775).

Ed è rivelatore dell'attività del "Nuccio" il contenuto della sua telefonata del 13/04/1983, all'utenza catanese nella disponibilità di Pippo Ferrara (Fot.114775):

"Nuccio: ho telefonato la'.....Non ha risposto nessuno. E' da tre giorni..... Com'e', c'e' quel discorso?

Pippo: Non parlare, ti saluto".

Da notare la maniera con cui il Ferrara ha troncato la conversazione, nel timore che il Nuccio si lasciasse andare a pericolose affermazioni per telefono.

Ma ancora più importante è la telefonata tra Di Stefano Nunzia, moglie di Trapani

Nicola\*, in cui questa ultima commenta con un soggetto non identificato il sequestro operato dalla Finanza al largo di Capo Serravalle della s/p. Alessandro T, di sicura pertinenza del Ferrera (For.114840) - (For.114841);

\*Sconosciuto: E allora cosa non gliene hanno trovato?

Nunzia: Niente.

Sconosciuto: Ma come niente...?

Nunzia: Niente, niente.....

Sconosciuto: Ma quella aveva detto, Succio la'

dice che aveva 150 pezzi di roba.

Nunzia: Ma non hanno trovato niente, tutto come niente.

Non meraviglia, dunque, che il Murabito facesse anche da guardiapelle al Ferrera. Si riporta, al riguardo, quanto viene riferito nel rapporto del Ufficio Centrale di F.T. della Guardia di Finanza del 17/11/1981 (For.114843).

\*Si era scovato, trattando di Ferrera Francesco, come questi fosse solito circondarsi di guardiapelle.

Quella circostanza poteva essere confermata personalmente dai militari di questa Comanda il 29 agosto, allorché una pattuglia stava transitando nei pressi del bar Seneago. Il Ferrera, notata la

macchina che passava, fissava gli occupanti - quasi se li volesse imprimere nella mente - mentre le persone che erano con lui si allargavano, disponendosi con aria guardinga e tesa intorno a lui. Di questo gruppo venivano riconosciuti Murabito Concetto e Savoca Carmelo\*. Il prevenuto, interrogato nel corso dell'istruttoria, ha respinto ogni addebito (f.116803); (f.122225) - (f.122227)), rendendo, pero', dichiarazioni tanto mendaci e contraddittorie da confermare da alimentare gli elementi d'accusa a suo carico.

In particolare a dibattimento (Od.11 luglio 1986) egli ha affermato che qualcun altro si faceva passare per lui a telefono, facendosi chiamare col suo nomignolo (Muccio).

Senonche', tale tesi e' contraddetta in pieno dalle risultanze della polizia giudiziaria, come poco piu' avanti sara' precisato e come risultante dal processo (f.114843).

Gli elementi sopra riassunti sono sembrati alla Corte indicativi di una illecita e protratta attivita' del Murabito in seno all'associazione avente sede in Roma diretta ed organizzata dal Ferrera Giuseppe e composta da catanesi. A tal uopo appare

adeguata, valutate le circostanze tutte ex art.133 C.P. la condanna ad anni 4 e mesi 6 di reclusione e L.40.000.000 di multa cui conseguono l'interdizione dai pubblici uffici e per l'indubbia pericolosità la sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata, pena espiata per un tempo non inferiore ad anno 1.

Per contro, non appaiono sufficienti le prove raccolte dalla Polizia giudiziaria durante il corso dell'istruttoria, né quelle risultanti a dibattimento per ritenere che l'attività specificamente accertata è già valutata relativa allo spaccio di stupefacenti avesse anche un contenuto più generico rivolto verso una serie indiscriminata di delitti. Va, pertanto, il Murabito Concetto assolto per insufficienza di prove dal reato di cui al capo 9.



### Mutolo Gaspare

La posizione del Mutolo si individua in questo enorme processo come una delle piu' chiare e comprovate di tutto il procedimento cumulativo. Egli e' invero raggiunto da prove inequivocche, molteplici e di carattere univoco per la sua notevole e frenetica attivita' di spacciatore di droga reperita in Italia ed all'estero.

La sua "carriera" criminale risulta in maniera assai perpicua dal rapporto 8 febbraio 1983 della Criminalpol di Palermo (Vol.1/R f.78) in cui egli venne indicato come, a ragione, come uno dei principali organizzatori del traffico di droga intercorrente tra la Sicilia e la Thailandia, scoperto con l'arresto all'aeroporto di Orly (Parigi) di Gasparini Francesco.

Coinvolto nelle indagini conseguenti all'omicidio dell'agente di P.S. Cappiello Gaetano, pur essendo stato sorpreso all'interno del ristorante "Gambero Rosso" di Mondello rimase latitante finche' non venne arrestato da una pattuglia della Squadra Mobile dopo un drammatico inseguimento automobilistico per le strade del centro di Palermo.

Peraltro, egli era rimasto altresì coinvolto giuridicamente in un episodio tipicamente mafioso, caratterizzato dal fatto che egli spalleggiato dai cognati De Caro Natale e De Caro Vincenzo aveva costretto Tale Mancuso Bartolomeo a sponsorizzare la di lui sorella Mucolo Maria, non esitando a fornire anche un sacerdote di Partanna Mondello Mazzara Francesco Paolo, pur di conseguire l'intento.

Prima di instaurare rapporti diretti con la Thailandia attraverso l'intermediazione di Koh Bah Kin, si servì di personaggi come Salasini Fioravante e La Molinara Guerino, reclutati in Giulianova (Teramo) dove il Mucolo aveva scontato un periodo di semilibertà.

La sua attività nel campo dagli stupefacenti risulta in modo inconfutabile dalle dichiarazioni del Gasparini Gianfranco arrestato come si è detto a Parigi il 10 novembre nel 1991 con un carico di Kg.4 e mezzo di eroina; dalle confessioni del Koh Bah Kin; dalle confessioni (sia pure parziali) del nipote di lui De Caro Carlo (Ud.19 dicembre 1986); nonché dalle numerose e quantevoli sistematiche intercettazioni telefoniche di cui si dà conto in altra parte di questa sentenza (Cap.10).

Da alcune di codeste intercettazioni (sull'utenza telefonica 379124 Bob.1 parte I, F.072849) emerge in modo assolutamente incontrovertibile la sua appartenenza alla mafia ("Santi...una e' come te e come me") e da numerose altre gli intensi e quanto mai solidi rapporti della famiglia cui il Mutolo appartiene, cioè quella di Riccobono Rosario con la mafia catanese in generale e con Santapaola Benedette in particolare.

Ne' va dimenticato che il Mutolo e' ben conosciuto ed indicato come "uomo d'onore" della surrichiamata famiglia sia da Buscetta sia da Contorno.

Peraltro, e' da rilevare che nei capi 13 e 22 devono essere assorbiti quelli n.17 e 40, trattandosi della medesima attivita'.

Inoltre, poiche' il Mutolo Gaspare si trovava in carcere al momento dell'entrata in vigore dell'art.416 bis C.P. da tale reato va mandato assolto per non aver commesso il fatto da tale reato.

Adeguata appare per lui la pena di anni 16 di reclusione e L.90.000.000 di multa risultante dalla somma della pena per l'art.416 C.P. con la pena (anni

6 di reclusione) con quella attinente ai capi 13 e 22 (anni 4 di reclusione e L.30.000.000 di multa + 1/3 ex art.74 n.2 legge 685/75 = anni 5 e mesi 4 e L.40.000.000 di multa + 1/2 ex art.74 I cpv. stessa legge = anni 6 di reclusione e L.50.000.000 di multa + art.81 cpv C.P. = anni 10 di reclusione e L.60.000.000 di multa).

**Mutolo Giovanni**

Dell'imputato in esame tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata ai traffici di droga condotti dalla "famiglia" del Riccobono e dal Koh Bak Kin.

In tanto, appare opportuno qui ricordare che il suo inserimento a pieno titolo nella organizzazione mafiosa di appartenenza del fratello, emerge innanzi tutto, da talune telefonate intercettate svoltesi tra quest'ultimo ed il catanese Condorelli Domenico del clan di Santapaola Benedetta. Nel corso di esse (Vol. I/R E.235) e (Vol. I/R E.242) e segg.) il Mutolo si preoccupa innanzi tutto di trovare ospitalità a Catania per il fratello che sola' deve recarsi in soggiorno obbligato e comunica al Condorelli che sta affidando al Giovanni un messaggio al quale il suo interlocutore dovrà rispondere "si o no". Dopo due giorni in altra telefonata il Condorelli gli replica "per quel discorso di tuo fratello, per quella macchina che occorre a te, momentaneamente noi non ne abbiamo".

Dal tenore della richiamata conversazione emerge in modo assai chiaro per chi conosca il linguaggio criptico e il codice adoperato in tutto il mondo dai trafficanti di droga, che quest'ultima e' in realta' l'oggetto della conversazione. Infatti, se si segue bene la richiesta fatta dal Mutolo al Condorelli che abitava a Catania, si si rende facilmente conto che essa non aveva alcun senso, al di fuori di una sua interpretazione consenta ad una congrua decodificazione del linguaggio particolare adoperato.

La riprova di tutto codesto sta nella successiva telefonata intercorrente tra il Mutolo Gaspare ed il Koh Sak Kin il 9 maggio 1962 (Vol.57/R f.80) + (Vol.1/R f.261), nel corso della quale il Mutolo, che dal Kin - come risulta dalle dichiarazioni inequivocabili del Kin, confermate a dibattimento, anche in sede di confronto con il Mutolo medesimo (vedi scheda Koh Sak Kin) si riforniva solo di eroina e non di macchine, - dice al suo interlocutore che c'e' un grosso problema perche' "...La macchina non e' quella che tu di solito mi dai".

E' significativo pertanto che per discutere l'accende di "macchine" cioè di eroina il Gaspare Mutolo si serva del fratello, affidandogli messaggi per i suoi referenti catanesi.

Del resto come già accennato in tutti i paesi del mondo i trafficanti di droga si esprimono per telefono in chiave ermetica e ricorrono ad un linguaggio cifrato che si ripete per altro con poco inventiva: camicie, pantaloni, salmone, macchine ecc. (si veda sul punto la deposizione dell'agente Rooney Charles ascoltato dalla Corte all'udienza del 7 gennaio 1987).

Per altro, il coinvolgimento di Mutolo Giovanni nell'organizzazione criminosa del congiunto, altresì emerge dalle indagini svolte in ordine alla permanenza a Palermo del corriere di droga La Molinaro Guerino e di Ianni Giacinto, che si trattennero nell'ottobre 1982 e nel luglio 1983 presso l'Hotel Coachiglia d' Oro di Mondello, (in cui prestava servizio la cognata del Mutolo, madre di De Caro Carlo), ove, almeno nella seconda occasione, secondo la testimonianza della proprietaria Hermans Irene (Vol. 84/R f.19), si reco' a cercarli Mutolo Giovanni prima del loro arrivo, ritornando poi a trovarli in compagnia della moglie e del figlioletto.

Nel corso del suo interrogatorio l'imputato, pur nelle cautele attinenti alla sua linea difensiva, ha ammesso che i due erano venuti a Palermo a trovare suo fratello Gaspare e si erano rivolti a lui per trovare una sistemazione alberghiera. Di contro, e' da ritenere che proprio con lui essi dovevano incontrarsi, risultando che egli li aveva cercati prima che essi arrivassero.

Quanto poi ai motivi del viaggio, e' certo che esse non aveva scopi leciti, perche' altrimenti lo Ianni non avrebbe avuto difficolta' alcuna ad avvertire il suo datore di lavoro Ragnoli Giovanni (Vol.89/R f.96) che si stava recando a Palermo con l'autovettura del predetto, all'insaputa del quale il veicolo venne invece utilizzato.

Ha ammesso altresì il Mutolo nel corso del suo interrogatorio di aver incontrato almeno un paio di volte Palestini Fioravante, presentatogli dal fratello Gaspare, che lo chiamava "Gabriele".

E proprio dal Palestini provengono le accuse piu' pesanti a carico dell'imputato. Egli, infatti, dopo il suo arresto in Egitto perche' sorpreso con carico di 243 kg. di eroina che



trasportava a bordo della motonave Alexandros G., dichiarato spontaneamente ai funzionari di Polizia italiani che lo contatterono (Vol.76/R f.2) + (Vol.103/R f.92) + (Vol.107/R f7 ) che era stato Mutolo Giovanni, dopo l'arresto del fratello Gaspare, a prendere con lui contatto per telefono per ben due volte al fine di sollecitarlo ad occuparsi del carico di eroina da trasportare via mare dalla Thailandia, dopo che tale proposta gli era stata per la prima volta fatta dai Fratelli Micalizzi.

Come si e' visto, a meditato giudizio della Corte, rilevanti elementi probatori assistono l'accusa riguardo l'inserimento del Mutolo Giovanni nella consorteria criminosa capeggiata dal fratello Gaspare (si ricorda l'intercettazione telefonica della telefonata con il Condorelli sopra riportata con la parola in chiave "macchina", per indicare la sostanza stupefacente, lo stesso viaggio del La Molinara che viene a Palermo da Teramo e le dichiarazioni del Palestini Fioravante raccolte dalla Polizia Giudiziaria, nonche' i legittimi indizi, gravi, precisi e concordanti che possono essere tratti dal suo perente orbitare nei traffici del fratello Gaspare.

Pertanto, il Mutolo Giovanni deve essere ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22, in essi assorbiti per la medesimezza dei fatti nel primo il reato del capo 17 e, nel secondo, il 40.

Non sussistono per contro elementi certi, come e' palese dall'esame degli elementi emersi dall'istruttoria, elementi certi di un suo inserimento nell'associazione mafiosa, al contrario di quanto invece risulta per il germano Gaspare.

Congrua pena da infliggere in ordine ai reati per cui va affermata la responsabilita' appare quella di anni 9 di reclusione e lire 40.000.000 di multa, risultante dall'aumento di anno uno e lire 4.000.000 di multa sulla pena di anni 8 di reclusione e lire 36.000.000 di multa, ottenuta quest'ultima per mezzo dell'aumento di 1/3 art.74 n.2, e di 1/2 art.74 cpv 1, cui conseguono le pene accessorie come in dispositivo.

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.33

**Nangano Giuseppe**

Il Nangano Giuseppe e' stato denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) e quindi indicato dal coimputato Calzetta Stefano (Vol.11 f.76) + (fasc.pers. ff.19 e 20)) quale esponente mafioso della zona di Corso dei Mille.

Con ordinanza del 27 aprile 1984 (fasc.pers. f.54) venne escarcerato per insufficienza di indizi.

Successivamente indicato dal coimputato Contorno Salvatore (Vol.125 f.6), (Vol.125 f.8), (Vol.125 f.74) e (Vol.125 f.142) quale affiliato alla stessa cosca mafiosa di Corso dei Mille, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 361/84 del 24 ottobre 1984, con il quale, ricontestatigli i reati di cui all'art.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui all'art.416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975.

Nel corso dei suoi interrogatori l'imputato si e' sempre protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa e di non conoscere alcuno dei suoi coimputati, ad eccezione di

Casella Giuseppe, cliente del suo distributore di carburanti, e Argano Filippo, cliente del suo negozio di frutta e verdura.

Sussistono invece a suo carico sufficienti prove di colpevolezza.

Invero, già nel corso delle indagini di polizia giudiziaria, conclusesi col menzionato rapporto del 13 luglio 1982, erano emersi significativi collegamenti, risultanti anche da precedenti inchieste, tra il Nangano e gli esponenti malavitosi Savoca Giuseppe, Lo Cascio Gaspare, Savoca Vincenzo di Gaetano, Buffa Vincenzo, Casella Giuseppe e numerosi altri (Vol.2 f.37).

Calzetta Stefano lo ha successivamente definito persona "intesa", molto legata alla famiglia Chiaracane ed a Marchese Filippo, indicandone il ruolo molto autorevole nell'ambito della "mafia", che aveva cagionato l'intervento del pericolosissimo Alfano Paolo presso Virzi' Salvatore e Matranga Giovanni perche' al Nangano venisse restituito un cane che gli era stato sottratto.

Alle rivelazioni del Calzetta si sono poi aggiunte quelle del coimputato Contorno Salvatore, ben piu' informato e preciso sulla

composizione degli organici delle famiglie mafiose, il quale ha riferito del Nangano, riconosciuto in fotografia, come affiliato alla cosca mafiosa capeggiata da Marchese Filippo e da costui personalmente presentatogli come "uomo d'onore", secondo le regole di Cosa Nostra.

Numerosissimi sono i riscontri che confermano le dichiarazioni del Contorno e del Calzetta.

Il Nangano risulta già nel lontano 1951 fermato in Piazza Carmine, nel corso di indagini di Polizia giudiziaria, assieme ad D'Agostino Emanuele, lo scomparso appartenente alla cosca di S.Maria di Gesù'.

Il 13 novembre 1981 (Vol.2 f.40) venne notato intento a conversare con Baiamonte Angelo, braccio destro, secondo Sinagra Vincenzo di Antonino, del sanguinario Marchese Filippo ed esponente, secondo Contorno Salvatore della famiglia mafiosa di Corso dei Mille - Roccella, capeggiata dai fratelli Abbate, molto vicini al Nangano come dallo stesso Contorno riferito.

Il 2 marzo 1982 (Vol.2 f.39) venne identificato nei locali della Edilferro di Casella Giuseppe, sui rapporti col quale l'imputato ha dato poco

convincenti spiegazioni, non riuscendo a chiarire come mai il predetto facesse rifornire i propri automezzi presso il distributore di carburanti gestito dal Nangano in via Messina Marine, nonostante gli fosse ben piu' agevole servirsi di quelli numerosi esistenti nei pressi della sede della sua ditta.

Il quadro probatorio appare completato dalle risultanze delle espletate indagini bancarie, dalle quali emergono rapporti del Nangano non solo coi menzionati Argano Filippo, della cosca di Corso dei Mille, e con Casella Giuseppe ma anche con Casella Antonino e Argano Salvatore, congiunti dei predetti e mai menzionati dall'imputato come persone da lui conosciute, nonche' con D'Angelo Giuseppe, altro esponente della cosca capeggiata da Marchese Filippo, e con Milano Salvatore, della famiglia di Porta Nuova, per il tramite di Maniscalco Salvatore, altro pericolosissimo esponente della sanguinaria famiglia del Marchese, implicato, secondo Sinagra Vincenzo di Antonino, nell'omicidio di Buscemi Rodolfo e Rizzuto Matteo.

Altre risultanze bancarie evidenziano i rapporti del Nangano con Croce Domenico, della famiglia di Ciaculli, nonché con Federico Domenico e Tinnirello Gaetano, della sua stessa cosca di appartenenza.

Pertanto, l'imputato fu rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. contestatigli col mandato di cattura 361/84, che per questa parte ha assorbito e sostituito i precedenti provvedimenti emessi nei suoi confronti, mentre venne prosciolto in istruttoria dagli altri reati contestatigli. Nel dibattimento, l'istruttoria esperita ha confermato i risultati della compiuta istruzione, sopra riassunti, eppertanto sussistono concreti elementi per affermarne la responsabilità in ordine ai reati di cui egli risulta ancora imputato. Equa pena da infliggere, applicata la continuazione fra i reati stessi, appare quella di anni 6 di reclusione cui consegue quella dell'assegnazione ad una casa di lavoro.

N A N G A N O

G i u s e p p e



a) Ha tratto sul proprio c/c nr.410135305 del Banco di Sicilia - agenzia 6 di Palermo - l'assegno nr.066040885 del 18.3.1981 di lire 2.000.000 all'ordine di tale MANISCALCO Salvatore che lo ha girato a MILANO Salvatore di Nicolo', nato a Palermo il 13.5.1953.

b) Sullo stesso conto ha tratto l'assegno nr.49318690 del 4.8.1979 di lire 1.000.000, emesso all'ordine di ARGANO Filippo fu Filippo, nato a Palermo l'1.8.1930 che lo gira al fratello ARGANO Salvatore, nato a Palermo l'8.2.1936.

Da ARGANO Filippo riceve l'assegno nr.1565552 del 2.4.1979 di lire 1.000.000 tratto sul c/c 25574/10 della C.C.R.V.E. -sportello mercato ortofrutticolo di Palermo-.

ARGANO Salvatore emette, sul c/c nr.177.76/20 della C.C.R.V.E. - sportello mercato ortofrutticolo di Palermo -, l'assegno nr.025029061 del 15.2.1982 di lire 1.500.000 all'ordine di tale ALFANO Vincenzo che lo gira a NANGANO Giuseppe.

c) Ha ricevuto i seguenti assegni:  
n.0880753 del 24.05.1978 di lire 1.150.000;  
n.0880754 del 01.06.1978 di lire 5.000.000,  
tratti da D'ANGELO Giuseppe, nato a Palermo il  
26.3.1933 sul c/c nr.8425/0 della C.R.A.M. di  
Boccadifalco.

d) Ha ricevuto l'assegno nr.010794452 del 1979  
di lire 2.200.000 tratto da CROCE Domenico di  
Vincenzo, nato a Palermo il 18.4.1936, sul c/c  
nr.49632/10 della C.C.R.V.E. - succursale 24 di  
Palermo -.

e) Ha ricevuto l'assegno nr.070553082  
dell'8.6.1982 di lire 800.000 tratto sul c/c del Banco  
di Sicilia -agenzia 20 di Palermo- da CASELLA Antonino  
di Girolamo, nato a Palermo il 20.3.1944.

f) Ha ricevuto i seguenti assegni:  
n.1386458 del 26.08.1981 di lire 1.700.000;  
n.1397842 del 03.11.1981 di lire 1.468.880;  
n.1491915 del 19.11.1981 di lire 1.600.000,

tratti sul c/c 42086 della C.R.A.M. di Falsomiele intestato a CASELLA Giuseppe di Girolamo, nato a Palermo il 12.6.1942.

g) FEDERICO Domenico di Girolamo, nato a Palermo il 25.2.1940, ha tratto sul c/c nr.41665 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele -, intrattenuto dalla "Cofed Costruzioni" S.r.l. della quale e' procuratore, l'assegno nr.1407264 del 30.4.1982 di lire 7.000.000 all'ordine dell'"Edil Ceramica" S.r.l. con sede in Palermo, via Messina Marine, della quale e' amministratore TINNIRELLO Gaetano di Santo, nato a Palermo il 16.1.1946, il quale, nella qualita', lo ha girato a NANGANO Giuseppe.

### Nania Filippo

Di Nania Filippo si occupa la parte della sentenza dedicata alla illustrazione dei traffici di droga con gli USA e le risultanze di quelle indagini pienamente confermano le dichiarazioni di Buscetta Tommaso (Vol.124 f.18) + (Vol.124/bis f.67), secondo cui, come egli apprese da Coppola Domenico, il Nania e' "uomo d'onore" della famiglia di Partinico ed addirittura vice capo di essa.

E va, altresì, aggiunto che del Nania si occupa nelle sue dichiarazioni (Vol.79/R f.125) Bono Benedetta, amante del noto capo mafia agrigentino Colletti Carmelo, recentemente ucciso, la quale ha riferito sugli ottimi rapporti esistenti fra il predetto ed il Nania (vedi anche (Vol.166 f.2), (Vol.166 f.8) e (Vol.166 f.166) + (Vol.188 f.212) + (Vol.98/R f.61)) ed ha narrato di un incontro avvenuto nelle campagne di S.Giuseppe Jato, per discutere faccende di appalti tra il Colletti, il Nania, Lipari Giuseppe ed il famigerato Brusca Bernardo, dalla donna tutti definiti "individui della mafia".

Rileva la Corte che dai risultati della istruzione formale e dibattimentale consolidati elementi raggiungono il Nania in ordine al suo inserimento nell'organizzazione mafiosa.

Ed invero la precisa indicazione da parte del Buscetta che lo inserisce con altri nella "famiglia" di Partinico ha ricevuto in questo caso un importante riscontro attraverso le dichiarazioni della Bono Benedetta, a sua tempo amante del noto "capo mafia" agrigentino Colletti Carmelo, poi soppresso.

Costei ha, infatti, riferito dei cordiali e ripetuti rapporti fra il Colletti medesimo e il Nania; ed in particolare di una riunione in campagna di cui sopra si e' accennata.

Va pertanto affermata la responsabilita' del Nania in ordine ai reati di cui agli artt. 416 e 416 bis.

Per contro non risultano elementi sufficienti per affermarne la responsabilita' in ordine ai capi 13 e 22, risultando soltanto generici contatti che non possiedono il crisma dell'univocita'.

Dai reati concernenti pertanto il traffico di droga va il Nania assolto per insufficienza di prove.

Pena adeguata per i reati in ordine ai quali viene affermata la responsabilita' del prevenuto appare quella di anni 8 di reclusione, (pena base per art.416 bis I e IV comma, C.P. = anni 4 di reclusione + 1/3 aggravante di cui al VI comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 per art.112 n.1 = anni 6 + anni 2 per la continuazione = anni 8).

**Napoli Stefano**

Il Napoli Stefano risulta essere stato indicato dal Sinagra Vincenzo di Antonino (Vol.8/F f.184) e (Vol.8/F f.185) quale ricettatore del bottino di una rapina e di un furto, rispettivamente commessi ai danni della gioielleria Bracco e di Balsamo Vincenzo.

Successivamente venne riunito a tale procedimento altro processo, in cui gli fu contestato per mandato di cattura il reato di cui all'art. 416 bis C.P., risultando egli coinvolto nel riciclaggio di danaro sporco nella Enologica Galeazzo, che, in realta' faceva capo a Vernengo Antonino.

Per altro la attivita' di ricettatore del prevenuto emerge dalle confessioni del Sinagra Vincenzo cl.1956 e viene clamorosamente confermata dal Di Marco in sede istruttoria, il quale non ne conosce neanche il cognome, ma lo indica in modo inequivocabile facendo riferimento al "gestore di una tabaccheria di Romagnolo", dove i complici del furto si recavano per discutere sul loro compenso che veniva corrisposto dal ricettatore in modo dilazionato.

Anche di tale reato si era protestato innocente, asserendo di non conoscere alcuno dei Vernengo e dichiarando la sua estraneita' alla Enologica Galeazzo, della quale risultava socia la moglie Anna Sardina.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza in ordine al reato di ricettazione contestatogli col mandato di cattura 71/84.

Invero il Sinagra ha riferito che le casse di sigarette sottratte al Balsamo furono vendute a Siangra Francesco Paolo, pescivendolo in Romagnolo e titolare di un bar tabacchi in quella zona, ed al suo socio Napoli Stefano e che ad entrambi furono venduti i gioielli sottatti al Bracco.

Conferma se ne trae dalle dichiarazioni di Di Marco Salvatore (Vol.58 f.85) e (Vol.58 f.86), complice sia della rapina che del furto, il quale ha riferito che l'intero carico di sigarette fu ceduto "al gestore di una tabaccheria in Romagnolo" e che fu ritirato da tale Napoli, altresì riferendo che i complici del furto si recavano spesso presso la tabaccheria di Romagnolo per discutere quanto loro dovuto dal ricettatore, che si era riservato di pagare in piu' soluzioni.



E le indagini espletate hanno in effetti confermato che Sinagra Francesco Paolo, il quale per altro lo ha ammesso nel corso dei suoi interrogatori, frequentava assiduamente il bar tabaccheria di via Messina Marine (bar Marinaro), formalmente gestito dalla sorella Giuseppa, ed era in rapporti di affari con Napoli Stefano, indicato dal Sinagra come suo socio.

Attesi gli elementi sopra evidenziati sussistono sufficienti elementi di colpevolezza del giudicabile soltanto per il reato di intermediazione ricettatoria di cui al capo 329; mentre per le stesse ragioni va derubricato il capo 11 in quello di ricettazione.

Entrambi i reati vanno unificati sotto il vincolo della continuazione.

Eppertanto congrua pena da infliggere appare quella di anni 5 e 15.000.000 di multa (p.b. anni 4 e 10.000.000 di multa + anno 1 e 5 milioni di multa per la continuazione) cui conseguono le pene accessorie come da dispositivo.

**Nicoletti Vincenzo**

Indicato da Buscetta Tommaso (Vol.124/A f.65) quale affiliato alla famiglia mafiosa di Partanna gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. e 75 e 71 legge 685/75.

Si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminale e di non conoscere il Buscetta.

Il Buscetta, ad onor del vero, si e' limitato a dichiarare di aver appreso che ai tempi di "cicchiteddu" e prima che la carica venisse rivestita da Rosario Riccobono, rappresentante della famiglia di Partanna, era il Nicoletti, precisando di non averlo mai conosciuto e di null'altro sapere sul suo conto, anche perche' all'epoca i capi delle "famiglie" erano pressocche' invvicinabili anche da parte dei semplici membri delle loro cosche.

Peraltro, il Nicoletti fu rinviato a giudizio soltanto per l'associazione per delinquere e prosciolto in istruttoria per i reati attinenti agli stupefacenti.

In realta', osserva la Corte, in conseguenza di quanto sopra osservato che le indicazioni del Buscetta, il quale dichiara onestamente di non avere mai conosciuto il soggetto di cui parla, appare troppo labile elemento per divenire all'affermazione della responsabilita' del prevenuto, di cui peraltro, costituisce l'unica fonte indiziaria, e per giunta malsicura.

Pertanto, la Corte coerentemente con quanto gia' stabilito nelle posizioni di principio di cui tratta il Capitolo I parte I Attendibilita' dei c.d. "pentiti" paragrafo 14, ritiene di dover assolvere il prevenuto per insufficienza di prove.

**Nicosia Carmelo**

Secondo l'accusa, il Nicosia Carmelo, già coinvolto nelle indagini del proc. penale c/ Anselmo Vincenzo+ 46 e condannato ad anni sei e mesi nove di reclusione insieme con Gallea Bruno Maurizio e Gammino Gioacchino, e' un personaggio ben conosciuto da Coniglio Salvatore e Anselmo Salvatore.

Ed, infatti, dalle telefonate intercettate sulle utenze del Coniglio e dell'Anselmo, si poteva rilevare come il Nicosia ed il Gallea agissero di comune accordo e fossero in contatto con alcuni degli imputati per stabilire modalita' inerenti al traffico di stupefacenti.

Riferiva il Coniglio, in un primo interrogatorio, come il Nicosia, lo Scalia (Nunzio) ed altri si fossero recati a Milano - pernottando presso l'albergo "Fenice" - per incassare il denaro derivante dalla vendita della droga (Vol.206 f.56), mentre in un successivo interrogatorio (Vol.206 f.140) aggiungeva:  
"..... La telefonata in cui Anselmo Toto' si rivolge a  
N i c o s i a C a r m e l o

e parla del rappresentante al quale deve portare "75-80" si riferisce a una fornitura di eroina che si doveva recapitare a Brucia Gaspare e che si doveva vendere al prezzo di lire 75-80 milioni al chilo..... Come emerge chiaramente dal contesto della telefonata, negli ultimi tempi precedenti il mio arresto Carfagna Ernesto si mise in contatto direttamente con Anselmo Toto' che provvedette direttamente a rifornirlo e cio' a mia insaputa". Anselmo Salvatore, dal canto suo, dichiarava come il "Bruno" ed il "Carmelo" delle telefonate si riferissero al Gallea ed al Nicosia, precisando come il primo gli avesse presentato il secondo in relazione ad una vendita di un frigorifero e di alcuni banconi (Vol.133 f.336) e come costoro fossero interessati al traffico di hashish e, percio', indirizzati da lui a Coniglio Salvino. Un accordo per smerciare tale sostanza non era stato, comunque, raggiunto dato che il Coniglio riteneva molto piu' vantaggioso trattare l'eroina.

L'Anselmo, inoltre, riferiva di aver effettuato un viaggio da Salerno a Palermo con il Nicosia per qui portare una autovettura

regalatagli dal Coniglio (Vol.133 f.324) e cio' per meglio evidenziare come frequenti e cordiali fossero i rapporti tra i due.

Si e' gia' accennato al fatto che il Nicosia conoscesse molti degli imputati del presente procedimento penale ed, infatti, l'Anselmo riferiva come, una volta, il predetto si fosse recato a Milano insieme con i Cillari e Di Giacomo Giovanni per incontrare "il cinese" (Vol.133 f.284).

Riferendosi ad una telefonata intercettata, l'Anselmo precisava che, nel corso della stessa, aveva parlato con il Nicosia di una fornitura di hashish a Brucia Gaspare, poi non effettuata (Vol.133 f.292), hashish che lo stesso Nicosia ed il Gallea prelevavano da alcuni catanesi e facevano trasportare da un camionista di Campobello di Licata che lo occultava sotto le balle di paglia (Vol.133 f.325).-

Aggiungeva, ancora, l'Anselmo, come il Gallea ed il Nicosia si recassero settimanalmente a Desio da un compaesano del secondo e come lo stesso Nicosia fosse stato da lui visto una volta mentre, con un pacchetto di hashish, si

stava recando a Desio per recapitarlo ad un suo "compare". Precisava, inoltre, come lo stesso si fosse effettivamente recato a Milano dal Brucia e dalla Sorrentino per la vendita di stupefacenti, ignorando se si fosse, pero', trattato di hashish o di eroina (Vol.133 f.268).-

In altro interrogatorio l'Anselmo riferiva di una telefonata avuta con il Nicosia (Vol.133 f.237) nel corso della quale comunicava al secondo il fermo del Peritore e del Buscemi, i quali, pero', non erano stati trovati in possesso della droga perche' era stata effettuata una sommaria perquisizione (Vol.133 f.238).

Tale episodio ha attinenza con il procedimento penale c/ Anselmo Vincenzo + 46 (Vol.224/A) e si riferisce al fermo effettuato dalla Polizia Stradale di Caltanissetta della autovettura a bordo della quale viaggiavano due corrieri della droga del Coniglio i quali stavano trasportando eroina da Palermo a Salerno: l'eroina non venne rinvenuta perche' occultata nei pneumatici. Il Buscemi ed il Peritore erano, percio', stati prosciolti ma, a seguito delle dichiarazioni dell'Anselmo, erano stati nuovamente tratti in arresto e rinviati a giudizio.

Tale telefonata, come le altre, conferma come tra il Nicosia e l'Anselmo vi fossero stretti legami e come, perciò, il primo fosse puntualmente informato delle "disavventure" degli altri associati.

L'Anselmo, quindi, precisava ulteriormente come il Nicosia avesse recapitato dell'hashish a Brucia Gaspare il quale, però, pur avendolo commissionato, non lo aveva potuto acquistare perché non aveva soldi (Vol.133 f.243).

Osserva la Corte che il Gammino, il Gallea ed il Nicosia devono essere assolti perché il fatto non sussiste dall'imputazione di cui al capo 35.

Invero, l'imputazione predetta è stata provocata dal materiale probatorio acquisito nelle indagini conclusasi con la sentenza datata 25 febbraio 1985 del Tribunale di Palermo - passata in cosa giudicata il 13 marzo 1987 - c.d. del Processo di "Nonna Eroina". E, particolarmente, dalle dichiarazioni di Anselmo Salvatore, il quale ad un certo punto delle sue profezioni, aveva affermato che il Nicosia ed il Gallea si erano recati con lui a Salerno, giustificandone la presenza



con il proposito di questi ultimi, di intavolare trattative allo scopo di acquisire partite di hashish che avrebbero dovuto essere trasportate con un camion di un amico del Nicosia e del Gallea (poi identificato nel Gammino).

Senonche', nella sentenza sopra citata, anche in mancanza di una specifica imputazione riguardante il traffico anticennato di hashish, si fa rilevare che in realta' l'Anselmo nel fare le predette dichiarazioni sembra si sia piuttosto proposto un compito riduttivo delle responsabilita' dei propri amici, nel tentativo di stornarne le responsabilita' per traffici di maggior consistenza e gravita'.

Laddove, attraverso le precise e circostanziate asserzioni del Coniglio Salvatore e il riscontro inequivocabile delle intercettazioni telefoniche elencate nella sopra indicata sentenza, il Tribunale e' pervenuto alla convinzione che non doveva prestarsi fede all'Anselmo su questo punto; ed ha affermato la responsabilita' del Gallea e del Nicosia per la piu' grave ipotesi di reato loro contestata concernente il traffico di eroina.

Pertanto, una volta ritenuto, come il Tribunale nella citata sentenza ha fatto, che le dichiarazioni

dell'Anselmo avessero in realta' lo scopo riduttivo sopra messo in risalto e che, pertanto, esse non fossero affidabili, appare in netta contraddizione con tali premesse sostenere la fondatezza dell'accusa sulla base della fonte in questo caso poco attendibile.

E poiche' questa Corte condivide appieno le osservazioni e le analisi operate in quella occasione dal Tribunale di Palermo, e' da ritenere infondata l'accusa, dalla quale sia il Gammino, sia il Gallea, sia il Nicosia debbono andare assolti perche' il fatto non sussiste.

Eguualmente, ed a maggior ragione, avendo l'Anselmo in tal caso parlato soltanto di trattative, deve provvedersi in merito all'imputazione n.30 anche ascritta a Nicosia Carmelo.

**Oliveri Giovanni**

Secondo l'accusa Oliveri Giovanni fa parte di cosca criminosa i cui componenti, sfruttando rapporti di affinita' hanno dato luogo alla costituzione di vasto e pericoloso sodalizio criminoso (clan Marchese-Oliveri-Tinnirello), segnalato dagli organi di Polizia come uno dei piu' attivi e temibili nelle attivita' precipuamente mafiose e nello sterminio dei clans rivali Bontate - Inzerillo - Badalamenti - Mafara.

Peraltro, il suo coinvolgimento nell'associazione criminale mafiosa deriva in primo luogo dai vincoli familistici, avendo egli sposato in seconde nozze Tinnirello Maria Giovanna, congiunta di Gaetano e Tinnirello Lorenzo e di Tinnirello Benedetto, che e' a sua volta cognato del famigerato Marchese Filippo, sanguinario capo della cosca di Corso dei Mille.

Secondo, quanto sostenuto nell'ordinanza di rinvio a giudizio, in seno alla detta cosca l'imputato in esame occupa un ruolo non di secondaria importanza,

come emerge dalla sua partecipazione alla OLIMAR S.r.l. (Oliveri-Marchese), societa' esercente l'attivita' di costruzione nel settore edilizio, costituita l'8 febbraio 1979 tra Tinnirello Benedetto, Tinnirello Gaetano, Marchese Filippo e l'Oliveri medesimo.

Tale societa', avuto anche riguardo agli accertamenti fiscali condotti dalla Guardia di Finanza (Vol.9/A) che ha evidenziato enormi ed ingiustificati aumenti di capitale, deve ritenersi uno strumento per il riciclaggio di illeciti profitti derivanti ai soci dal traffico delle sostanze stupefacenti, nel quale, come tutte le famiglie di mafia, e' certamente inserita quella capeggiata dal Marchese.

Calzetta Stefano (Vol.11 f.29), (Vol.11 f.44), (Vol.11 f.59), (Vol.11 f.62), (F.P. I f.19) ha indicato la famiglia Oliveri come associata a quelle dei Greco, dei Lo Iacono, degli Spadaro degli Zanca, dei Marchese, dei Tinnirello, dei Savoca, dei Federico e dei Bisconti nella lotta intrapresa contro i clans Bontate - Inzerillo - Badalamenti e contro tutti coloro che si erano schierati dalla loro parte.

Ulteriori ferrei collegamenti, secondo le dichiarazioni del Calzetta, sussistevano con altro prestigioso esponente mafioso, quale Graviano Michele, tanto che costui, d'intesa con le altre famiglie di mafia con le quali era alleato, imponeva a tutti i costruttori della zona di Corso dei Mille e dintorni che i materiali edili venissero acquistati esclusivamente da ditte facenti capo alla stessa organizzazione di mafia: così le mattonelle dovevano essere fornite da Oliveri Giovanni o dalla Edilceramica di Tinnirello Gaetano, il ferro dalla EDILFERRO dei Casella e così via.

Non deve, pertanto, meravigliare che, secondo le dichiarazioni di Sinagra Vincenzo di Antonino (ff.111, 129 e 193 fasc. pers.), ucciso il Graviano, l'Oliveri manifestò grave timore per la propria incolumità, tanto che Marchese Filippo dispose che gli facessero scorta armata lo stesso Sinagra, l'omonimo cugino "Tempesta" e Rotolo Salvatore, mentre l'Oliveri, per maggiore precauzione, teneva sotto il bancone del suo negozio un fucile calibro 12.

Le risultanze delle espletate indagini bancarie confermano gli intensissimi rapporti

dell'Oliveri (e del suo socio Marchese Filippo) con prestigiosissimi esponenti di Cosa Nostra, della sua e di altre famiglie mafiose, molti dei quali sicuramente implicati in colossali traffici di droga e cio' a riprova del suo indiscutibile coinvolgimento anche nel commercio delle sostanze stupefacenti.

Osserva la Corte che sussistono in relazione all'Oliveri; gravi elementi di reita' a carico dello stesso in ordine ai reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., riscontrabili nelle riportate indicazioni del Calzetta, nel racconto del Sinagra cl.1956, il quale dovette scortarlo insieme con Rotolo e "Tempesta" all'indomani dell'uccisione di Graviano avvenuta il 7 gennaio 1982 uccisione che causo' in lui un grande spavento, nonche' i rilevati rapporti di affinita' con i Tinnirello ed i rapporti societari con Marchese Filippo ed i Tinnirello medesimi. Giova aggiungere che se Marchese Filippo ritenne necessario farlo proteggere appare evidente come egli fosse una pedina importante per l'organizzazzione ed il conseguimento dei profitti criminosi.

Peraltro, la testimonianza del Sinagra e' su tale punto, come del resto in tanti altri,

pienamente attendibile, anche perche' egli in questo caso non opera una chiamata di correo, non accusa nessuno di fatti-reato, bensì narra un episodio che ha una sua logica, nonche' un suo perfetto inserimento nella c.d. "guerra di mafia"; e rivela accenti veritieri identificabili nella descrizione della comprensibile ansia e timore dell'Oliveri il quale nell'omicidio Graviano, constatava un temibile attacco all'area di Marchese Filippo di cui egli faceva parte.

Il giro di assegni messo in luce dall'ordinanza di rinvio a giudizio, e piu' sotto riportati, certamente si inquadra in un attivita' riciclatrice di proventi illeciti, che ricevevano da lui la copertura della sua attivita' commerciale e che, in assenza di prova circa un suo inserimento in prima persona nel traffico di droga, si spiega come un momento necessario al fine di garantire l'impunita' e l'acquisizione del profitto da parte dei trafficanti in stupefacenti.

Tale attivita' va inquadrata giuridicamente come intermediazione ricettatoria e come tale punita.

Degradati in tal modo i reati al lui ascritti nei capi 13 e 22 adeguata si stima la pena di anni 9 di reclusione e L.3.000.000 di multa (p.b. art.416 bis

1 e 4 comma anni 5 e mesi 3 + 1/3 aggravante di cui al  
6 comma = anni 7 + mesi 8 per art.112 n.1 = anni 8 +  
anno 1 e L.3.000.000 per a continuazione = anni 9 e  
L.3.000.000 di multa) cui conseguono le pene  
accessorie come da dispositivo.

**OLIVERI Giovanni**

a) E' socio della "OLIMAR COSTRUZIONI" S.r.l.  
con sede in Palermo, via Messina Marine nr.429,  
costituita in data 8.2.1979 con atto rogato dal notaio  
Francesco Mazzamuto.

La societa' ha per oggetto la realizzazione e la  
vendita di edifici per civile abitazione nonche' la  
realizzazione di opere stradali ed edili in genere,  
sia per conto proprio che per conto terzi.

Oltre ad Oliveri Giovanni, che detiene il 25%  
del capitale sociale, sono risultati soci:

- **TINNIRELLO Benedetto** fu Antonino e di Asciutto  
Maria, nato a Palermo il 5.1.1926, con una  
partecipazione del 25% al capitale sociale;



- MARCHESE Filippo di Gregorio e di Badalamenti  
Vincenza, nato a Palermo l'11.9.1939, con una  
partecipazione del 25% al capitale sociale, ceduta in  
data 1.9.1980;

- TINNIRELLO Gaetano di Santo e di Vassallo  
Vincenza, nato a Palermo il 16.1.1946, con una  
partecipazione del 25% al capitale sociale;

- TINNIRELLO Lorenzo di Santo e di Vassallo  
Vincenza, nato a Palermo il 16.1.1946, con una  
partecipazione del 25% al capitale sociale rilevata in  
data 1.9.1980 da MARCHESE Filippo.

Ha sottoscritto, in data 13.7.1979, fidejussione  
indeterminata, presso la C.C.R.V.E. - sede in Palermo  
-, a favore della OLIMAR COSTRUZIONI S.r.l.,  
unitamente a MARCHESE Filippo.

Ha sottoscritto, in data 8.1.1980, fidejussione  
indeterminata, presso la C.C.R.V.E. - sede di Palermo  
-, a favore della OLIMAR COSTRUZIONI S.r.l.,

unitamente a TINNIRELLO Benedetto e TINNIRELLO Maria  
Giovanna.

TINNIRELLO Benedetto ha sottoscritto, in data  
2.4.1981, fidejussione a favore della OLIMAR  
COSTRUZIONI S.r.L., presso il Banco di Sicilia -  
agenzia 20 di Palermo -.

b) OLIVERI Salvatore fu Domenico e di Costanza  
Vincenza, nata a Villafrati il 25.2.1940, e' socio al  
33% della RA.DE.CO. S.r.l., con sede in Palermo via  
Mariano Stabile nr.10, costituita in data 27.7.1979 ed  
avente per oggetto il commercio all'ingrosso di  
materiale edile e fognante; altri soci sono:

- GARIFFO Carmelo di Antonino e di Liggio  
Teresa, nato a Corleone l'1.9.1945, socio al 33% ed  
amministratore;

- TATANO Nicolo', nato a S.Giovanni Gemini (AG)  
il 10.5.1935.

c) LUPO Giuseppe, nato a Palermo il 22.9.1943,  
ha tratto sul c/c nr.410073967 del Banco di

Sicilia - agenzia 20 - e sul c/c nr.14057/20 della  
C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo - i seguenti  
assegni bancari a favore della OLIMAR Costruzioni  
S.r.l.:

n.066380993 del 26.01.1981 di lire 10.000.000  
n.066380994 del 31.03.1981 di lire 5.000.000  
n.072389623 del 30.04.1981 di lire 10.000.000  
n.072389624 del 16.05.1981 di lire 5.000.000  
n.072389626 del 16.09.1981 di lire 5.000.000  
n.072389625 del 16.07.1981 di lire 5.000.000  
n.066380995 del 30.05.1981 di lire 5.000.000  
n.072389628 del 16.12.1981 di lire 5.000.000  
n.072389627 del 16.11.1981 di lire 5.000.000

d) Ha emesso i seguenti assegni:

1) a favore di Tinnirello Gaetano :

n.50135737 dell'11.09.1979 di lire 2.500.000;  
n.29639936 del 03.02.1981 di lire 2.000.000;  
n.46002557 del 09.11.1981 di lire 2.000.000;  
n.1139165 del 23.12.1977 di lire 1.278.000;  
n.016343321 del 04.03.1980 di lire 3.060.000;  
n.016341308 del 21.12.1979 di lire 1.500.000, .

alcuni dei quali sono stati tratti su conti correnti della "Oliveri Giovanni" S.r.l. con sede in Palermo, via Emiro Giafar nr.195 e negoziati da TINNIRELLO Gaetano per conto della "Edil Ceramica" s.n.c. con sede in Palermo, via Messina Marine nr.20/D.

2) nr.50135739 del 10.9.1979 di lire 2.500.000 all'ordine di MARCHESE Gregorio di Saverio, nato a Palermo il 6.4.1944 ed ucciso a Bagheria il 3.8.1982;

3) n.50135736 del 07.09.1979 di lire 20.000.000;  
n.50134415 del 02.12.1978 di lire 1.200.000;  
n. 1154219 del 12.07.1978 di lire 2.000.000;  
n. 1152091 del 23.08.1978 di lire 3.600.000;  
n. 1152092 del 23.08.1978 di lire 3.600.000;  
n. 1134964 del 17.10.1977 di lire 4.200.000;

tutti all'ordine di MARCHESE Filippo;

4) n. 1133123 del 31.01.1978 di lire 4.000.000;  
n. 1133127 del 31.05.1978 di lire 4.000.000;  
n. 1133129 del 01.08.1978 di lire 4.000.000;  
n. 1150685 del 31.07.1978 di lire 2.525.500;

n.016336903 del 09.11.1979 di lire 1.800.000;

n.016336902 del 09.11.1979 di lire 1.083.000,

tutti a favore di TERESI Liborio fu Giuseppe e  
di Muratore Sebastiana, nato a Palermo l'1.8.1932;

5) nr.8414501 del 21.9.1978 di lire 500.000,  
emesso all'ordine della "MADONIA & PRESTIGIACOMO"  
S.n.c., negoziato da MADONIA Diego di Antonio e di Di  
Trapani Rosa, nato a Palermo il 9.5.1928 - fratello di  
MADONIA Francesco -, nato a Palermo il 31.3.1924;

6) nr.1140185 del 31.1.1978 di lire 767.000  
all'ordine di PACE Stefano, nato a Palermo il  
16.7.1937;

7) nr.016338950 del 28.1.1980 di lire 200.000,  
all'ordine di FAZIO Salvatore, nato a Palermo il  
4.7.1927, che lo gira a LUPO Giuseppe;

8) nr.016341319 del 28.12.1979 di lire 1.660.000

nr.016338950 del 28.01.1980 di lire 200.000

all'ordine di LUPO Giuseppe;

9) nr.016340154 del 28.1.1980 di lire 900.000  
all'ordine di LI VORSI Gaspare, nato a Palermo  
l'1.1.1933;

10) nr. 8727565 del 29.12.1978 di lire  
9.000.000

nr.50134420 del 29.12.1978 di lire 10.000.000

negoziati da MANGIARACINA Vito nato a Mazara del  
Vallo il 4.6.1936.

11) nr.016336901 del 9.11.1979 di lire 3.203.000  
all'ordine di GALATI Pietro nato a Palermo il 6.9.1941  
ed ivi domiciliato in via Ciaculli 413 - fondo GRECO;

12) nr.010795512 del 22.8.1979 di lire  
10.000.000 all'ordine di PRESTIFILIPPO Giovanni, nato  
a Palermo il 28.5.1921;

13) nr.010794132 del 16.7.1979 di lire 2.470.000  
all'ordine di CASELLA Giuseppe fu Girolamo, nato a  
Palermo il 12.6.1942.

e) Ha emesso i seguenti assegni, traendoli sul c/c 16178/20 intestato Olimar Costruzioni S.r.l.:

1) nr.016343316 del 13.03.1980 di lire 6.000.000  
nr.016350004 del 30.06.1980 di lire 1.550.000

all'ordine della "Calcestruzzi Maredolce" S.r.l.  
il cui amministratore unico e' MAFARA Giuseppe, nato a Palermo il 4.1.1943;

2) nr. 01365351 del 05.03.1981 di lire 2.000.000  
nr.016365353 del 10.05.1981 di lire 2.000.000  
nr.016365354 del 30.05.1981 di lire 3.278.000  
nr.016365352 del 10.04.1981 di lire 1.000.000

tutti all'ordine della Siciliana Marmi S.p.A.,  
il cui amministratore unico e' SANFILIPPO Ettore, nato a Palermo il 3.3.1944;

3) nr.016359336 del 16.12.1980 di lire 2.000.000  
nr.016371864 del 05.02.1981 di lire 2.000.000

negoziati da ANSELMO Vincenzo, nato a Palermo il 14.8.1940;

4) n.016340347 del 20.04.1980 di lire 17.370.000  
n.016357504 del 05.01.1981 di lire 1.243.500

emessi rispettivamente all'ordine di **CALTAGIRONE  
Francesco Paolo** e dell'**I.C.RE. S.r.l.**.

L'**I.C.RE.(Industria Chiodi e Reti) S.r.l.** ha  
sede in Bagheria, contrada Serradifalco, e ne e' socio  
**GRECO Leonardo** fu Salvatore, nato a Bagheria il  
16.6.1938;

5) nr.016340348 del 2.2.1980 di lire 5.000.000  
negoziato da **FAZIO Salvatore**;

7) nr.016340341 del 28.1.1980 di lire 2.000.000  
girato da **LO VERDE Giovanni**, nato a Palermo il  
10.8.1939;

8) nr.016357505 del 6.1.1981 di lire 1.500.000  
negoziato da **TINNIRELLO Gaetano**;

9) nr.016356368 del 27.12.1980 di lire 3.000.000  
negoziato dalla **GIUSEPPE DI MARIA S.p.A.**, con sede in



Palermo, via Mattei - zona industriale Brancaccio -  
della quale e' amministratore unico DI MARIA Giuseppe  
di Francesco, nato a Palermo il 29.11.1929.

f) Ha ricevuto i seguenti assegni:

1) nr.02349119 del 14.1.1982 di lire 2.080.000  
da GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il  
7.7.1927;

2) nr.1274888 dell'8.5.1980 di lire 4.000.000 da  
GRECO Michele fu Giuseppe, nato a Palermo il 2.5.1924;  
l'assegno e' stato girato alla "Edil Ceramica" s.n.c.  
e per essa negoziato dall'amministratore TINNIRELLO  
Gaetano;

nr.1120751 del 7.7.1975 di lire 500.000 da  
GRECO Michele all'ordine di tale D'AGOSTINO Salvatore  
e da questi girato ad OLIVERI Giovanni;

3) nr.1428817 del 30.8.1980 di lire 10.000.000;  
nr.1428818 del 30.6.1982 di lire 6.000.000;

emessi da FEDERICO Domenico di Girolamo, nato a Palermo il 25.2.1940, quale amministratore unico della Urania Costruzioni S.r.l. con sede in Palermo, via Salvatore Cappello nr.26;

4) nr.917219888 del 29.5.1979 di lire 467.000 emesso da GARIFFO Carmelo titolare della omonima ditta di autotrasporti;

5) nr.917285805 del 29.5.1979 di lire 500.000, emesso da tale ABBATE Rosario all'ordine di CIMINELLO Francesco da identificarsi in CIMINELLO Francesco fu Antonino, nato a Palermo il 26.3.1934;

6) nr.016337347 del 5.11.1979 di lire 10.000.000 emesso a firme congiunte da FAZIO Salvatore e INCHIAPPA Giovan Battista fu Rosario, nato ad Altofonte il 20.2.1951, e girato a MARCHESE Gregorio;

7) nr.015611263 del 30.10.1980 di lire 3.969.000 emesso da CASELLA Giuseppe;

8) nr.0026363 del 23.08.1978 di lire 155.000;

nr.0010433 del 04.07.1978 di lire 130.000;  
nr.0004526 del 26.06.1978 di lire 400.000;

tutti emessi da LA ROSA Antonino, nato a Palermo  
il 18.6.1938;

9) n. 16370576 del 29.06.1981 di lire 2.500.000;  
n.024818507 del 30.11.1981 di lire 1.000.000;  
n.016348616 del 11.07.1980 di lire 2.000.000;

tutti emessi da LOMBARDO Giovanni, nato a  
Palermo il 6.6.1938;

10) nr.016046214 del 22.1.1980 di lire 330.000;  
nr.016052851 del 18.4.1980 di lire 100.000,

emessi da MOTISI Ignazio di Giuseppe, nato a  
Palermo l'1.1.1934;

11) n.010794747 del 02.08.1978 di lire  
24.560.000

n.016333641 del 18.09.1979 di lire 2.500.000  
n. 8580391 del 18.01.1979 di lire 10.000.000  
n.010138410 del 10.07.1979 di lire 4.350.000

tutti emessi da MARCHESE Filippo;

nr.0291121 del 20.4.1979 di lire 120.000;

nr.0291124 del 30.4.1979 di lire 100.000,

tratti da MARCHESE Filippo all'ordine di FAZIO Salvatore che li ha girati a OLIVERI Giovanni;

12) n. 2360674 del 14.09.1979 di lire  
2.000.000

n.9172218049 del 05.06.1979 di lire 3.500.000

n. 9841671 del 05.06.1979 di lire 3.000.000

tutti emessi da PUCCIO Antonino, nato a Palermo il 24.4.1936 fratello di PUCCIO Vincenzo nato a Palermo il 27.11.1945, quale amministratore unico della NI.SA. Costruzioni S.r.l.;

13) nr.917214640 del di lire  
1.550.000;

nr. 49305095 del 19.2.1979 di lire 2.000.000;

nr.917214641 del 30.4.1979 di lire 2.000.000,

tratti su conti correnti della Amato Costruzioni S.r.l. con sede in Palermo, piazza Vittorio Emanuele Orlando nr.6, della quale e' socio AMATO Federico di Pietro, nato a Termini Imerese il 7.12.1932;

14) n. 5347116 del 30.01.1976 di lire 450.000;  
n. 3918327 del 02.08.1975 di lire 200.000,

tratti da VERNENGO Giuseppe, nato a Palermo il 5.1.1935;

15) n. 10092525 del 08.07.1983 di lire 20.000.000 tratto da GRECO Ignazio fu Vincenzo, nato a Palermo il 23.7.1922 ed emesso all'ordine della Olimar Costruzioni.

16) FEDERICO Domenico di cui al punto 3. ha tratto sul c/c nr.41665 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele -, intrattenuto dalla "Cofed Costruzioni" S.r.l. della quale e' procuratore, nr.7 assegni per complessive lire 39.300.000 all'ordine di OLIVERI Giovanni.

17) n.49318222 del 10.07.1979 di lire 3.500.000,

tratto da DI SALVO Nicola, nato a Palermo il 5.7.1938, sul c/c n.410169051 del Banco di Sicilia - agenzia n.6 di Palermo -.

18) n. 0599953 del 29.06 1979 di lire 285.000,

tratto da PULLARA' Ignazio, nato a S.Giuseppe Jato il 13.4.1946, sul c/c n.41191 della C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele -.

19) n. 0303747 del 20.03.1980 di lire 10.000.000;

n. 0303748 del 20.02.1980 di lire 10.000.000;

n. 0303749 del 20.01.1980 di lire 10.000.000;

n. 0303750 del 20.12.1979 di lire 10.000.000,

tratti da BUFFA Vincenzo, nato a Palermo il 22.10.1938 sul c/c n.40055 della C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele.

20) n.29632947 del 04.12.1977 di lire 290.000;

n.29624955 del 07.12.1976 di lire 630.000;

n.50134454 del 12.07.1979 di lire 750.000;

n.50134455 del 16.07.1979 di lire 6.000.000;

n.20748587 del 20.03.1979 di lire 2.000.000;  
n.20748582 del 22.03.1979 di lire 7.000.000;  
n.20748581 del 22.03.1979 di lire 15.000.000,

tutti tratti da **MARCHESE Filippo** sul c/c  
n.410007178 del Banco di Sicilia - agenzia n.20 di  
Palermo -.

21) n. 0588707 del 30.05.1979 di lire  
10.000.000;

n. 0588208 del 30.06.1979 di lire 10.000.000;  
n. 0588209 del 10.08.1979 di lire 7.000.000;  
n. 0588210 del 30.09.1979 di lire 7.000.000;  
n. 0289903 del 31.08.1979 di lire 400.000;  
n. 0361014 del 12.06.1980 di lire 2.107.000;  
n. 0318326 del 28.02 1980 di lire 7.500.000;  
n. 0591407 del 30.04.1979 di lire 2.100.000,

tutti tratti da **DI BARTOLO Anna Maria**, nata a  
Palermo il 26.02.1942, moglie di **FEDERICO Domenico**,  
sul c/c n.40162 della C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele  
-.

22) n. 49253125 del 15.04.1978 di lit.  
550.000;

n. 1048818 del 03.04.1978 di lit. 500.000;  
n.015063151 del 31.08.1979 di lit. 500.000;  
n.015174747 del 30.07.1980 di lit. 9.699.000;  
n. 0048674 del 30.01.1979 di lit. 4.850.000;  
n. 0048675 del 28.02.1979 di lit. 5.000.000;  
n. 0048676 del 30.03.1979 di lit. 2.300.000,

tratti da FEDERICO Domenico anche quale  
amministratore della "Adriana Costruzioni" S.r.l. ed  
"Urania Costruzioni" S.r.l..



**Pace Giuseppe**

Contorno Salvatore lo designa come "uomo d'onore" della famiglia mafiosa di Ciaculli, anche se lo ha, in un primo tempo, individuato come Di Pace Giovanni chiarendo però che il predetto era genero di La Rosa Giuseppe e che si occupava della guardiania dei giardini fra Ciaculli e Gibilrossa (Vol.125 f.76). Successivamente il Contorno riconosceva tale persona nella immagine fotografica riproducente le sembianze di Pace Giuseppe (Vol.125 f.92) e, ammettendo l'errore in cui era incorso, ribadiva che il Pace Giuseppe (e non Di Pace Giovanni) era l'"uomo d'onore" della famiglia di Ciaculli, genero di La Rosa Giuseppe, al quale era affidata la guardiania dei giardini ubicati tra Ciaculli e Gibilrossa, (imposta ai rispettivi proprietari dalla sua cosca), presentatogli ritualmente presso i Greco (Vol.125 f.150).

Osserva la Corte che le precise indicazioni del Contorno, che ne conosce perfino il rapporto di

affinita' col La Rosa Giuseppe appaiono improntate ad assoluta obiettività', posto che lo stesso Contorno lo scagiona del tutto da un eventuale inserimento nel traffico di stupefacenti (che ha costituito la ragione prima del suo proscioglimento in istruttoria dai reati di cui alla legge N. 685/75).

Pertanto l'assoluta mancanza di animosità' da parte della fonte accusatoria, in uno con la sicura conoscenza del personaggio, rafforza l'indicazione di accusa sulla base della quale va pertanto riconosciuta la colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati di cui ai reati agli artt. 416 e 416 bis.

Appare a tal uopo congrua la pena di anni 6 di reclusione così' determinata: p.b. per art.416 bis C.P. 1 e 4 comma = anni 4 di reclusione + 1/3 per aggravante 6 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 art.112 n.1 = anni 5 e mesi 6 + mesi 6 art.81 cpv C.P. = anni 6 di reclusione) di cui mesi 6 condonati. Conseguono le pene accessorie di cui al dispositivo.

**Pace Stefano**

Indicato, insieme col fratello Vincenzo, da Stefano Calzetta (Vol.11 f.28), (Vol.11 f.43), (Vol.11 f.48) e (Vol.11 f.63) + ff.12 e 18 fasc. pers.1^)

Ed invero, il suo inserimento nella organizzazione mafiosa emerge, in primo luogo, dai suoi vincoli familistici che lo legano ad elementi di particolare spicco della sua e di altre cosche criminali con vincoli che rafforzano il legame associativo, secondo una costante caratteristica delle associazioni mafiose.

Così Stefano Pace è coniugato con Maria Buffa, sorella di Vincenzo Buffa, e le di lei sorelle Rosa, Aurora e Silvana sono rispettivamente coniugate con Carmelo Zanca, Ignazio Pullara' e Francesco Paolo Marciano', tutti elementi di primo piano delle rispettive famiglie mafiose.

Particolarmente significativi sono poi i suoi collegamenti con lo stesso Vincenzo Buffa e con Domenico Federico e ciò ove si consideri

che la di lui sorella Santa e' risultata essere interessata in diverse operazioni immobiliari assieme ai succitati esponenti mafiosi: operazioni definite con atto di divisione in data 2 giugno 1982 comportante l'acquisizione di beni per un valore dichiarato di ben lire 90.000.000 (vedi fascicolo misure di prevenzione 90/83 R.M.P.). Ed e' facile ritenere che la Santa altro non sia che una prestanome del fratello che nelle operazioni immobiliari in questione ha investito denaro di provenienza illecita, come altri esponenti mafiosi nelle imprese del Federico.

Stefano Calzetta, come sopra si e' accennato, ha dichiarato che i Pace, unitamente agli Zanca, ai Tinnirello, ai Vernengo, ai Marchese, ai Pullara', ai Federico, agli Spadaro, ai Savoca, agli Argano ed ai Greco costituiscono tutti "una comunita' di criminali" ed ha riferito una significativa circostanza concernente proprio il matrimonio di Pace Stefano, celebrato alcuni anni fa, al cui ricevimento, celebrato presso il locale "La Nave" di Caruso Vincenzo, della cosca di Corso dei Mille, erano intervenuti

c o m e

invitati "i megghiu cristiani", cioe' Bontate Giovanni, Pullara' Ignazio con il fratello e tutti gli Zanca.

Contorno Salvatore, da parte sua, ha ribadito (Vol.125 f.3), (Vol.125 f.34), (Vol.125 f.57) (Vol.125 f.140) l'appartenenza di Stefano Pace e del fratello Vincenzo a Cosa Nostra, indicandone una, certamente piu' esatta, collocazione nella famiglia di Ciaculli . Completa il quadro probatorio la documentazione bancaria acquisita, dalla quale emergono collegamenti del Pace con altri esponenti della famiglia di Ciaculli, quali Antonino La Rosa e Nicolo' Greco, nonche' Giovan Battista Pullara' e Giovanni Oliveri, coinvolti, questi ultimi, nei traffici di droga.

Tale elemento va posto a suo carico quanto alla contestazione dei reati di cui ai capi 13 e 22 dell'imputazione, ma non pare, tuttavia, sufficiente per affermarne la responsabilita', onde va assolto, per questa parte, con formula dubitativa.

Va, per contro, sulla base delle sopra riassunte emergenze istruttorie, affermata la sua colpevolezza in ordine ai reati associativi di natura comune e di  
s t a m p o m a f i o s o .

Appare a tal uopo congrua la pena di anni 6 di reclusione cosi' determinata: p.b. per art.416 bis C.P. 1 e 4 comma = anni 4 di reclusione + 1/3 per aggravante 6 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 art.112 n.1 = anni 5 e mesi 6 + mesi 6 art.81 cpv C.P. = anni 6 di reclusione) di cui mesi 6 condonati. Conseguono le pene accessorie di cui al dispositivo.

**PACE Stefano**

a) Ha ricevuto i seguenti assegni bancari tratti sul c/c 145403/20 intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - filiale di Palermo - da LA ROSA Antonino:

n.	4525495	del	17.11.1977	di	lire	100.000
						girato altre persone;
n.	0016575	del	03.08.1978	di	lire	200.000
						girato altre persone;
n.	015056133	del	14.08.1979	di	lire	100.000
						girato altre persone;
n.	010274082	del	12.06.1979	di	lire	100.000
						girato altre persone;
n.	0068168	del	03.01.1979	di	lire	150.000
						girato altre persone;

b) Ha ricevuto i sottoelencati assegni bancari tratti da GRECO Nicolo' nato a Palermo il 2.1.1950 sui cc/cc nr.15065 e nr.243043 intrattenuti presso la C.C.R.V.E. - succursale 22 di Palermo -:

nr. 3738403 del 28.02.1977 di lire 50.000;  
nr. 3738415 del 18.04.1977 di lire 150.000;  
nr. 3738417 del 03.05.1977 di lire 200.000;  
nr. 3738419 del 04.05.1977 di lire 100.000;  
nr. 1034674 del 06.06.1977 di lire 100.000;  
nr. 1034681 del 27.06.1977 di lire 100.000;  
nr. 1034682 del 06.07.1977 di lire 100.000;  
nr. 1045690 del 30.08.1977 di lire 200.000;  
nr. 1026735 del 13.09.1977 di lire 100.000;  
nr. 1061069 del 17.07.1978 di lire 100.000;  
nr. 1064217 del 01.08.1978 di lire 300.000;  
nr.010047215 del 25.05.1979 di lire 250.000;  
nr.010006768 del 25.07.1979 di lire 326.265;  
nr.010006770 del 31.07.1979 di lire 500.000;  
nr.010833442 del 06.08.1979 di lire 100.000;  
nr.010833443 del 27.08.1979 di lire 100.000;  
nr.010833444 del 04.09.1979 di lire 109.000;  
nr.010833445 del 25.09.1979 di lire 250.000;  
nr.016246958 del 03.10.1980 di lire 500.000;

nr.016272312 del 09.12.1980 di lire 200.000;

nr.016280099 del 20.02.1981 di lire 200.000.

c) Ha ricevuto in data 30.04.1978 l'assegno bancario nr.0557925 di lire 1.000.000 tratto sul c/c nr.40028 intrattenuto da PULLARA' Giovan Battista presso la C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele -.

d) Ha ricevuto, i seguenti assegni:

n.01519603313 del 1.10.1980 di lire 5.000.000

n.01513866771 del 8.4.1980 di lire 3.600.000,

tratti sul conto corrente 483290/10 intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - filiale di Palermo -, da PACE Vincenzo unitamente a STIRA Ignazio, nato il 20.6.1939.

e) Ha ricevuto, l'assegno nr.1140185 del 31.01.1978 di lire 767.000, tratto sul conto corrente 5165/20, intrattenuto presso la C.C.R.V.E.- succursale nr.24 di Palermo -, da OLIVERI Giovanni.



f) Ha emesso, in data 15.12.1977, una cambiale di lit. 3.750.000, con scadenza al 15.2.1979, a favore di BUFFA Vincenzo, nato a Palermo il 22.10.1938.

g) Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.015106030 del 29.01.1980 di lit.1.000.000;  
n.010194256 del 13.11.1979 di lit. 500.000;  
n.015105978 del 26.02.1980 di lit. 500.000;  
n.015063154 del 04.09.1979 di lit. 250.000;  
n. 49254451 del 30.01 1978 di lit. 628.000,

tutti tratti da FEDERICO Domenico, nato a Palermo il 25.02.1940, anche per conto della "Urania Costruzioni" S.r.l. e della "Adriana Costruzioni" S.r.l. delle quali e' amministratore.

h) Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.0289063 del 03.08.1979 di lire 800.000;  
n.0338219 del 28.02.1980 di lire 642.000;  
n.0327025 del 28.01.1980 di lire 500.000,

tratti da DI BARTOLO Anna Maria, nata a Palermo il 26.2.1942, moglie del FEDERICO, sul c/c n.40162 della C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele -.

i) Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.0298259	del 15.10.1979	di lit.	10.000.000;
n.8582170	del 09.01.1979	di lit.	500.000;
n.0582162	del 02.01.1979	di lit.	463.000;
n.0582518	del 22.01.1979	di lit.	50.000;
n.0594572	del 21.05.1979	di lit.	500.000;
n.0292485	del 10.09.1979	di lit.	80.000,

tutti tratti da PULLARA' Ignazio, nato a S.Giuseppe Jato il 13.4.1946, sul c/c n.41191 della C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele -.

**Pace Vincenzo**

Viene indicato da Stefano Calzetta (Vol.11 f.28), (Vol.11 f.43), (Vol.11 f.48) e (Vol.11 f.63) + (F.P. I ff.12, 18 e 53) quale esponente di pericolosa famiglia mafiosa.

Si e' protestato innocente, dicendosi estraneo a qualsiasi organizzazione criminale ed in rapporti soltanto con i coimputati suoi congiunti.

Il suo inserimento nell'organizzazione mafiosa sulla valida base dei vincoli familistici ( il fratello Stefano e' coniugato con Buffa Maria, sorella di Buffa Vincenzo, e le di lei sorelle, Rosa, Aurora e Silvana, risultano rispettivamente coniugate con Zanca Carmelo , Pullara' Ignazio e Marciano' F. Paolo, tutti elementi di rilievo nell'ambito della congrega mafiosa) riceve luminosa conferma dai suoi rapporti con Domenico Federico, ulteriormente comprovanti i suoi occulti interessi nelle imprese di costui cosi' come emergono anche dalle espletate indagini bancarie

Sulla base delle predette risultanze appare giuridicamente certa l'aggregazione del prevenuto alla

consorteria mafiosa; non pero' la sua colpevolezza in ordine ai reati concernenti gli stupefacenti, sui quali ultimi va posto il dubbio.

Congrua la pena di anni sei di reclusione cosi' determinata: p.b. per art.416 bis C.P. 1 e 4 comma = anni 4 di reclusione + 1/3 per aggravante 6 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 art.112 n.1 = anni 5 e mesi 6 + mesi 6 art.81 cpv C.P. = anni 6 di reclusione) di cui mesi 6 condonati. Conseguono le pene accessorie di cui al dispositivo.

**PACE Vincenzo**

a) Ha emesso i seguenti assegni bancari a favore di FEDERICO Domenico tratti sul proprio c/c nr.483290/10 intrattenuto, unitamente a STIRA Ignazio, nato il 20.6.1939, presso la C.C.R.V.E. - filiale di Palermo -:

n.4528904 del 30.12.1977 di lire 5.000.000;

n.0451975 del 20.02.1978 di lire 3.000.000.

b) Ha emesso i seguenti assegni:

n.01519603313 del 01.10.1980 di L. 5.000.000;

n.01513866771 del 08.04.1980 di L. 3.600.000,

tratti sul conto corrente 483290/10 intrattenuto  
unitamente a STIRA Ignazio, presso la C.C.R.V.E. -  
filiale di Palermo -, a favore di PACE Stefano.

Palazzolo Paolo

Palazzolo Saverio

Con Rapporto del 27/11/1983 il Comandante della Compagnia dei CC. di Partinico denunciava i germani Palazzolo Paolo, in stato di irreperibilita', e Palazzolo Saverio, in stato di arresto, perche' ritenuti responsabili del reato di associazione per delinquere aggravata per aver fatto parte del "Clan", facente capo a Provenzano Bernardo, per conto del quale curavano il "riciclaggio" degli enormi profitti derivanti dagli illeciti traffici gestiti dalla consortereria mafiosa di cui il Provenzano Bernardo era elemento di spicco.

Riferivano gli inquirenti che i due germani Palazzolo, la cui sorella Saveria Benedetta risultava essere la convivente del Provenzano Bernardo, erano in stretti rapporti con la "Cosca dei corleonesi" come evidenziato dalle indagini effettuate che avevano consentito di accertare che:

1) in data 16/7/1973, personale della stazione dei CC. di Terrasini, in servizio di perlustrazione

nelle campagne limitrofe, notava un fabbricato in costruzione ed apprendeva che lo stesso apparteneva a certo "don Paolo", il quale, il giorno dopo, si presentava in caserma qualificandosi per Palazzolo Paolo ed esibiva il contratto di acquisto del terreno, su cui insisteva il fabbricato in costruzione, dal quale risultava che la proprietaria dell'immobile era la sorella Saveria Benedetta, che subito dopo, alienava il terreno ad una società costituita ad hoc, la S.I.M.A.I.Z. S.p.A., amministrata da Mandalari Giuseppe (commercialista legato ad ambienti mafiosi) e di cui era socio Vacante Ignazio (tratto in arresto il 23/7/1982 per detenzione di armi, munizioni ed esplosivi) e sindaco supplente Provenzano Sebastiano, legato da rapporti societari con Brusca Mariuccio, elemento di spicco della mafia di S. Giuseppe Jato e S. Cipirrello;

2) in data 3/12/1976 Palazzolo Paolo e Saverio, insieme al mafioso Mazzola Salvatore (ucciso il 15/11/1982) acquistavano un terreno in contrada "Orsa" di Cinisi e all'atto di compravendita interveniva, quale testimone, Altadonna Francesco, noto prestanome della famiglia dei corleonesi;

3) in data 22/10/1976 Palazzolo Saverio, Munaco' Giuseppa, moglie di Palazzolo Paolo e Brigati Giuseppa (moglie del mafioso Di Maggio Paolo) acquistavano un terreno in contrada "Orsa" dell'agro di Cinisi; e all'atto della compravendita interveniva, quale testimone, Altadonna Francesco, notoriamente collegato al "clan" mafioso dei corleonesi;

4) Vacante Ignazio, gia' amministratore unico della S.I.M.A.I.Z. S.p.A., cedeva in locazione per 18 anni a Palazzolo Paolo due appezzamenti di terreno sorti in contrada "Paterna e Capraia" dell'agro di Terrasini.

Sulla scorta degli elementi evidenziati nel Rapporto del 22/11/1983 sul conto dei due germani Palazzolo, contro gli stessi veniva emesso mandato di cattura n.253/83 in data 29/11/1983 con il quale si contestava loro il reato p. e p. dall'art.416 bis C.P..

Mentre il Palazzolo Paolo si e' sempre sottratto alla cattura, il fratello Saverio veniva tratto in arresto e, interrogato, protestava la sua innocenza assumendo di mantenere la sua famiglia con i proventi (circa 6 milioni l'anno) dell'attivita'



di allevatore di animali custoditi in una stalla ubicata sul terreno sito in contrada "Siino di Cinisi", esteso circa 5 tumuli, appartenentesi allo stesso e al fratello Paolo; di ignorare che la sorella Saveria Benedetta fosse la convivente di Provenzano Bernardo, che non conosceva; di non sapere chi fossero Mandalari Giuseppe, Vacante Ignazio e Altadonna Francesco nonostante quest'ultimo fosse intervenuto, come testimone, alla stipula dell'atto di acquisto del terreno di cui si e' gia' parlato.

Osserva la Corte che le emergenze istruttorie - nonostante le labiali proteste del Palazzolo Saverio - hanno evidenziato che i due imputati (dei quali il Palazzolo Paolo svolgeva l'attivita' di ortolano, secondo quanto dichiarato dal fratello Saverio - (Vol 1/T f. 341 e segg.) hanno investito in acquisti immobiliari capitali di pertinenza di Provenzano Bernardo, convivente della loro sorella Saveria Benedetta (il quale, pertanto, li considerava degni della sua fiducia e li adoperava come sicuri e fidati prestanome), la cui illecita provenienza appare dimostrata sufficientemente dal lungo stato di l a t i t a n z a d e l

predetto e dalla significativa circostanza che i due Palazzolo traggono dalle rispettive modeste attività lavorative guadagni del tutto insufficienti a consentir loro, come invece e' avvenuto, l'acquisto di beni immobili di notevole valore.

Osserva la Corte che pero' i fatti emersi nel corso dell'istruttoria debbono essere evidentemente inseriti in tutta un'attività di riciclaggio del denaro proveniente dalle attività illecite del Provenzano, che giuridicamente si inquadra nel delitto di ricettazione continuato in ordine al quale va affermata la responsabilità di ciascuno dei due fratelli.

Congrua pena all'uopo si ritiene quella di anni 4 e dieci milioni di multa (anni 3 e sette milioni di multa + anno 1 e tre milioni di multa per art. 81 cpv. C.P. ) ciascuno, cui conseguono le pene accessorie come da dispositivo.

**Palmos Fotios**

La posizione del prevenuto risulta ulteriormente tratteggiata nella parte di questa sentenza che riguarda i traffici di droga.

In questa sede giova ricordare che, secondo la deposizione del tenente della Polizia ellenica Paulus Bograkos (Vol.78/R f.69) + (Vol.94/R f.1), il Palmos fu uno degli organizzatori del carico spedito dall'orientale Koh Bak Kin all'organizzazione siciliana capeggiata da Gaspare Mutolo. Nel marzo del 1983 si reco' infatti in Svizzera col comandante della nave Gherokunas per ricevere il denaro occorrente per il viaggio.

A sua volta il Gherokunas ha spontaneamente riferito al Magg. Stefano Pitino (Vol.82/R f.2) che il Palmos gli fece intendere che aveva dietro di se' in Svizzera persone "molto grosse", delle quali era meglio non cercasse lo stesso Gherokunas di fare conoscenza.

Da parte sua il Fioravante Palestini, in altre dichiarazioni spontaneamente rese allo stesso

Magg. Pitino ed al dr. Portaccio (Vol.76/R f.2) + (Vol.103/R f.92) + (Vol.107/R f.7), ha riferito di avere in Atene nel marzo 1983 incontrato il Gherokunas ed il Palmos, ricevendo da costoro l'incarico di recarsi a Bangkok e contattare il fornitore dell'eroina per preannunciargli l'arrivo della nave sulla quale doveva essere trasportato il carico. E dallo stesso Palestini risultano effettuate mentre si trovava in Thailandia ben tre telefonate all'utenza di Atene intestata all'imputato in esame (Vol.122/R f.242).

Nel corso del suo piu' reticente interrogatorio giudiziale, inoltre, il Palestini ha comunque ammesso di essersi recato in Thailandia su invito del Palmos, che gli aveva anche regalato il biglietto aereo (Vol.131/R f.259).

Del Palmos ha, altresì, parlato l'imputato Dattilo Sebastiano in relazione ad altro traffico di eroina, questa volta proveniente dalla Turchia, di cui si tratta nella stessa richiamata parte della sentenza.

Il Dattilo ha infatti riferito (Vol.16/RA f.40) + (Vol.17/RA f.185) + (Vol.22/RA f.4) + (Vol.22/RA f.10) + (Vol.41/RA f.82) che anche il

Palmos, da lui definito "longa manus" dei palermitani in Grecia, si occupava delle modalita' tecniche del trasporto del carico, ma, essendo nel frattempo giunta notizia del sequestro in Egitto della Alexandros G., si era reso irreperibile ingiungendo prima ai suoi complici di disfarsi degli appunti con i suoi recapiti telefonici da lui prima forniti.

Sussistono, pertanto, a carico dell'imputato sufficienti prove di colpevolezza in ordine alla contestata sua partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti facente capo al Mutolo Gaspare ed al Koh Bak Kin ed al contestato traffico di droga conclusosi con il piu' sopra menzionato sequestro di 233 kg. di eroina.

Ne va pertanto affermata la responsabilita' ed il giudicabile va pertanto condannato alla pena di anni 9 di reclusione e L.40.000.000 di multa (p.b. art.71 legge 685/75 anni 4 di reclusione e L.18.000.000 di multa + 1/3 art.74 n.2 stessa legge = anni 5 e mesi 4 e L.26.000.000 + 1/1/2 art.74 l cpv = anni 8 e L.36.000.000 + art.81 cpv C.P. = anni 9 di reclusione e L.40.000.000 di multa).

**Patricola Stefano**

Calzetta Stefano (Vol.11 f.22) lo indica come legato a Giovanni Matranga nel traffico della cocaina e precisa:

"... Frequentando assiduamente i Bagni Virzi' e conversando con le persone che abitualmente vi si riuniscono, poiche' godo della fiducia di tutti, ho appreso...che Toto' Virzi' e Matranga Giovanni, quest'ultimo nativo di Piana degli Albanesi, da circa 4 anni trafficano in stupefacenti e cioe' eroina e cocaina. Quella che io ho visto con i miei occhi e' cocaina ma so che il Matranga commerciava prima con Stefano Patricola in eroina. Per inciso devo dire che il padre di Stefano Patricola venne ucciso perche' gli avversari del Bontate volevano rintracciare Stefano Patricola e il di lui padre si rifiutò di indicare ove Stefano si trovasse..."

Dell'omicidio di Patricola Francesco si tratta specificamente nella parte di questa sentenza relativa agli omicidi della cosca di Corso dei Mille.

In un successivo interrogatorio, il Calzetta indica anche "l'americano" (Romano Giuseppe) come altro associato al Matranga ed al Patricola nel traffico di stupefacenti e precisa come questi ed il Patricola si fossero allontanati da Palermo perche' legati al clan Bontate (Vol.11 f.50).

Anche del Romano si tratta nella parte riguardante la sparatoria di Ciaculli (la c.d. "tufiata") in danno di Pino Greco "scarpazzedda" e per alcuni riferimenti ed implicazioni si vedano le trattazioni degli omicidi di Ficano Gaspare e Michele (Capitolo VI, Parte III paragrafi 4 e 7).

Sinagra Vincenzo conferma la causale dell'omicidio di Patricola Francesco, reo di non aver voluto indicare a Filippo Marchese il luogo ove si nascondeva il figlio Stefano (Vol.1/F f.133), precisando che l'intenzione del Marchese era, in realta', quella di sopprimere il Patricola proprio perche' frequentava "l'americano" (Vol.1/F f.192).

Il Sinagra poi riconosce nella foto n.89 Patricola Stefano.

Le concordanti dichiarazioni del Sinagra e del Calzetta, la perfetta conoscenza che i due avevano dei Patricola, padre e figlio, portano a ritenere come il Patricola fosse organicamente inserito nella cosca di Corso dei Mille; mentre non altrettanto sicure appaiono le prove concernenti lo spaccio di stupefacenti.

Pertanto va affermata la responsabilita' del prevenuto in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10 mentre egli va assolto dai reati di cui ai capi 13, 22 e 47 per insufficienza di prove.

Conseguentemente il Patricola va condannato alla pena di anni sette di reclusione risultante dal conteggio seguente: anni 4 reclusione p.b. (art. 416 bis C.P. 1' e 4' comma) + un terzo = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 (art. 112 n. 1 C.P.) = anni 6 + anno 1 (art. 81 C.P.) = anni 7 di reclusione di cui mesi 6 di condono.



**Pedone Michelangelo**

Osserva la Corte che relativamente alla posizione del Pedone Michelangelo emergono prove convincenti solo in merito al reato di cui all'art. 75 legge n. 685 del 1975, mentre dalle rimanenti imputazioni che gli sono state contestate (artt. 416,416 bis CP.,71 e 74 legge sopra cit. ) va, per contro, assolto con formula dubitativa.

Invero il 2 febbraio 1982 personale della Questura di Catania, nel corso di un servizio preventivo, transitando per quel viale della Liberta', notava quattro individui intenti a confabulare tra loro con fare sospetto. Li identificava in Gaspare Mutolo, Domenico Condorelli, Giovanni Cusimano e Micheleangelo Pedone ed accertava che in casa del Condorelli trovavasi Carlo De Caro, nipote del Mutolo.

Essendo quindi emersi gravi sospetti a carico dei predetti ed in particolare su Mutolo Gaspare, che stava usufruendo di un breve permesso concessogli mentre trovavasi in stato di semiliberta',

gli agenti procedevano ad accurata perquisizione sull'autovettura del predetto, effettuata anche con l'ausilio di unita' cinofile, che dava esito negativo nonostante l'animale desse segnali positivi circa la presenza nel portabagagli di sostanza stupefacente (f.131088).

L'episodio narrato appare particolarmente significativo se inquadrato nel contesto degli accertamenti svolti in ordine ai traffici di sostanze stupefacenti condotti dal Mutolo in correita' col gruppo catanese di Benedetto Santapaola; le quali hanno, peraltro, ricevuto sintomatico riscontro nelle (parziali) confessioni del nipote del Mutolo Di Caro Carlo rese al dibattimento, il quale ha certamente corroborato le acquisizioni istruttorie in ordine ai traffici dello zio e all'esistenza di una vasta organizzazione criminale a vasto raggio, in cui essi si inserivano (UD del 19 dicembre 1986, f.075254 ss.).

Per l'esposizione degli esiti di tali indagini si rimanda alla parte della sentenza che analiticamente se ne occupa ed in questa sede basta ricordare che sono state acquisite abbondanti prove sia in ordine ai collegamenti tra il gruppo mafioso

palermitano e quello catanese sia sul coinvolgimento di entrambi nei traffici internazionali di eroina e morfina di base provenienti dalla Thailandia a mezzo di vari corrieri, quali tra gli altri Francesco Gasparini, Fioravante Palestini e Michele Abbenante, rispettivamente arrestati con ingenti carichi di droga a Parigi, in Egitto ed a Roma.

La presenza, pertanto, del Pedone in Catania, in compagnia del Mutolo e del Condorelli, in casa del quale contestualmente trovavasi il De Caro, in periodo in cui detti traffici venivano intensamente condotti, non puo' esser considerata casuale e comprova il pieno coinvolgimento in essi anche dell'imputato in esame.

Costui, inoltre, in data 21 novembre 1982, venne sorpreso da personale della Questura di Palermo in flagranza di furto aggravato, insieme a Salvatore Graziano, presso i magazzini MAR S.p.A., (Vol.2/RB bis f.131089) ed, avuto riguardo alla caratura criminale dei due personaggi coinvolti nell'episodio, questo non puo' essere superficialmente liquidato come un semplice fatto criminoso contro il patrimonio. In realta', infatti, il tentato furto non puo' trovare altra spiegazione se non inserendolo quale momento

intimidatorio dei programmi estorsivi in danno del proprietario del supermercato e cio' anche in considerazione della localizzazione territoriale dell'esercizio, ricadente nella zona di influenza del boss mafioso Riccobono.

Peraltro, Tommaso Buscetta ha espressamente indicato l'imputato (Vol.124 f.12) + (Vol.124/A f.61) quale componente della famiglia mafiosa di S.Lorenzo, attribuendogli addirittura un ruolo non secondario, in quanto, per un certo periodo, insieme al congiunto Filippo, avrebbe guidato la cosca in qualita' di "reggente", succedendo allo scomparso Filippo Giacalone.

Sulla base, pertanto, delle riassunte risultanze istruttorie nei confronti del prevenuto, va, tuttavia, rilevato che dal sintomatico viaggio a Catania in ordine al quale sussistono - come gia' precisato - una pluralita' di elementi di riscontro, puo' desumersi senza alcun dubbio l'attivo inserimento del Pedone in un'associazione finalizzata al traffico della droga.

Invero, il fatto che egli abbia lasciato il posto di lavoro per seguire il Mutolo a Catania, senza uno scopo evidenziato (poiche' non e' credibile

che egli dovesse acquistare un camion in quella città se non sapeva neanche indicare a chi intendeva rivolgersi per comprarlo) testimonia d'un ruolo certo, ancorche' non ben definito nei compiti, in seno all'associazione per il traffico della droga.

Per il resto sulla unica indicazione del Buscetta quanto all'inserimento in "cosa nostra" e nella fluidità degli altri elementi presuntivi, va posto il dubbio sulla sua colpevolezza riguardo gli altri reati sopra indicati.

Per il reato suddetto congrua appare la pena di anni 5 di reclusione e L.30.000.000 di multa, risultante dall'aumento di anno 1 di reclusione e L.10.000.000 di multa sulla pena base di anni 4 di reclusione e L.20.000.000 di multa.

A detta pena conseguono le pene accessorie, come da dispositivo.

**Perina Giovanni**

Indicato da Totta Gennaro (Vol.4 f.295) + (Vol.72 f.67) e segg.) quale commerciante di droga operante in collegamento con Azzoli Rodolfo, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 174/84 del 26 maggio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

In questa sede basta ricordare le richiamate dichiarazioni del Totta, le quali hanno trovato conferma in quelle di Azzoli Rodolfo (Vol.19 f.54 e segg.), il quale ha ammesso di essere stato in contatto, unitamente ad Grado Antonino, nel 1979, con tale "Ciccio", di circa 40 anni e di corporatura forte, gestore di un ristorante nei pressi di Monza, col quale aveva avviato un traffico di eroina.

Ha inoltre precisato l'Azzoli di avere personalmente consegnato al Ciccio, durante il 1979 e con cadenza bimestrale, eroina in quantita' di 2 o 3 chilogrammi per volta, al prezzo di lire

70.000.000 al chilogrammo. Tale eroina era di origine turca e, secondo l'opinione dell'Azzoli, veniva consegnata al Grado, che gliela forniva, da tre arabi, che a loro volta rifornivano quest'ultimo anche di morfina di base, destinata alla trasformazione in eroina, che i fratelli Grado Antonino e Grado Salvatore trasportavano in Sicilia occultandola nelle ruote di scorta delle autovetture.

A suo volta Perina Giovanni, dopo iniziali tentennamenti (Vol.80 f.6) + (Vol.86 f.32), ha finito con l'ammettere di essere chiamato "Ciccio" e, dichiarandosi pentito, ha confermato che nel 1978, dopo essere stato dimesso dalla Casa Circondariale di Brescia, dove si trovava detenuto per ricettazione, era stato avvicinato da alcuni individui, tra cui un certo Azzoli, che lo avevano convinto a smerciare eroina sulla piazza di Verona. Ha aggiunto di aver ricevuto dall'Azzoli in consegna, per un periodo di tre o cinque mesi, alcune partite di eroina, venendone ricompensato a ragione di circa 1.500.000 per volta, giacche', a suo dire, egli fungeva soltanto da intermediario nella consegna fatta direttamente a terzi dell'Azzoli.

Da quanto sopra emerge chiaramente che il Perina (peraltro raggiunto da validi elementi di

prova) e' confesso in ordine ai reati ascrittigli di cui ai capi 13 e 26.

Stante il suo comportamento processuale, pertanto, gli vanno concesse le attenuanti generiche sicche' la pena adeguata appare quella di anni 4 e mesi 6 di reclusione e L.40.000.000 di multa ottenuta diminuendo di 1/3 la pena base di anni 4 di reclusione e L.15.000.000 di multa + anno 1 e mesi 10 e L.20.000.000 di multa per la continuazione fra i detti reati.

Ad essa conseguono le pene accessorie indicate in dispositivo.



**Picone Giusto**

Indicato da Buscetta Tommaso come uomo d'onore della famiglia della Noce, facente parte dell'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", Picone Giusto veniva colpito dal mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 con il quale gli si contestavano i reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 della legge n.685 del 1975.

Ha riferito il Buscetta Tommaso di esser venuto a conoscenza che tale Picone Giusto in seno alla famiglia della Noce, aveva assunto la qualifica di "rappresentante" lasciata vacante da Scaglione Salvatore, ex pugile (Vol.124 f.10).

Interrogato, il prevenuto ha respinto gli addebiti (Vol.123 f.179), (Vol.178 f.457)

Osserva la Corte che, in relazione agli elementi emersi dall'istruttoria formale e dibattimentale, non puo' non dubitarsi della colpevolezza del prevenuto in ordine ai reati ex artt. 416 e 416 bis CP.

Invero, atteso che Buscetta - unica fonte di prova in questo caso nei riguardi del giudicabile -

pur dichiarando di sapere che l'imputato era uomo d'onore, non l'ha mai avuto presentato ne' altrimenti ha avuto modo di conoscerlo di persona, coerentemente con le enunciazioni di principio esternate in CAP. I, Parte I, "Attendibilita' dei c.d. pentiti", paragr. 14, stima la Corte di dover assolvere da tali reati il prevenuto con formula dubitativa.

Relativamente ai reati concernenti gli stupefacenti, l'unico elemento che si rinviene a suo carico, se cosi' si puo' dire, e' rappresentato dalla dichiarazione dell'Anselmo, secondo la quale il di lui fratello Vincenzo si serviva del Picone per cambiare gli assegni provenienti dal traffico della droga.

Elemento, come e' facile intendere estremamente labile.

Pertanto, si impone l'assoluzione del Picone per non aver commesso il fatto per i reati di cui ai capi 13 e 22.

Pilo Giovanni

La prima notizia circa l'inserimento organico del noto costruttore Pilo Giovanni nell'associazione mafiosa "cosa nostra" si ha dal Buscetta, il quale lo colloca nella "famiglia" di San Lorenzo, di cui il cognato Gambino Giacomo Giuseppe e' il capo.

Egli, infatti, riferisce d'aver fatto la conoscenza del prevenuto conosciuto costruttore edile, nel carcere di Palermo dove entrambi furono detenuti contemporaneamente uno o due mesi, e di avere, successivamente, appreso da altri uomini d'onore che anche il Pilo Giovanni, cognato di Gambino Giacomo Giuseppe - rappresentante della famiglia di S.Lorenzo - era entrato a far parte di quella cosca mafiosa (Vol.124 f.12), (Vol.124/A f.62), (Vol.124/A f.63).

Peraltro, nonostante le denegazioni del giudicabile cui sono addebitati i reati ex artt. 416,416 bis CP. ,75,71,74 legge n. 685 del 1975, le rivelazioni circa la sua appartenenza a "cosa nostra"

fornite dal Buscetta hanno, peraltro, trovato puntuali inequivocabili riscontri: a) nelle dichiarazioni rese da Contorno Salvatore, il quale ha riferito che il Pilo Giovanni, riconosciuto nella fotografia mostratagli (Vol.125 f.71), e' uomo d'onore della famiglia di S.Lorenzo (Vol.125 f.13); b) nelle asserzioni di Anselmo Salvatore, il quale ha ricordato che il Pilo Giovanni era inserito, con Spina Giuseppe, Anselmo Vincenzo e Gambino Giuseppe, nel traffico della droga (Vol.133 f.274), (Vol.133 f.276), (Vol.133 f.282), (Vol.133 f.258), (Vol.133 f.260), (Vol.133 f.236), (Vol.133 f.257) - (Vol.134 f.169).

Ne' va sottaciuto che, a riprova degli stretti rapporti e legami tra la "famiglia" di appartenenza del Pilo Giovanni e il "Clan" dei Corleonesi, Bagarella Leoluca - importante esponente di tale "consorteria mafiosa" - venne arrestato, il 6/8/1974, in un appartamento al 5 piano di un edificio costruito e di proprieta' del Pilo Giovanni, come emerge dal Rapporto 25 agosto 1978 del Reparto Operativo dei CC. di Palermo, (Vol.1/M f.45) - (Vol.1/M f.98-128 -181) (istruttoria f.282871 ss) il cui contratto di utenza dell'energia elettrica era stato stipulato

da Gambino Giacomo Giuseppe, cognato del Pilo Giovanni.

Ed infine i rapporti tra il prevenuto ed altri coimputati, affiliati a "famiglie" di Palermo, sono dimostrati dalla esistenza di assegni, tratti su conti correnti intestati a societa' che fanno capo al Pilo, girati o negoziati da Lo Verde Giovanni, da Li Vorsi Gaspare, dalla I.C.R.E. S.r.l. (di cui sono soci Greco Leonardo, Caltagirone F.Paolo, Gargano Antonino e Caltagirone Pietro) da Teresi Carlo, dalla "Sicilcalce" S.p.A. (di cui e' socio Notaro Andrea, cognato di Greco Michele per averne sposato la sorella Rosa).

Conseguentemente - osserva la Corte - dagli indicati, puntuali elementi di accusa nei confronti del prevenuto, nessun dubbio puo' sorgere circa il suo organico inserimento in "cosa nostra", testimoniato dal Buscetta e dal Contorno, ma ancor piu' evidenziati dai legami di affinita' creatisi fra il Pilo, il Gambino Giacomo Giuseppe e lo Spina Calogero, figlio di Raffaele, che e' sposato con Gambino Francesca altra sorella di Gambino Giacomo Giuseppe (istruttoria f.282871).

Va ricordato poi che dalla inascoltata voce del Vitale Leonardo si e' appreso che l'impresa Pilo versava una tangente, sulla cui spettanza decise nientemeno che Riina Salvatore (Vol.124 quater f.452233), il quale decise a favore della "famiglia" della Noce per i suoi rapporti di amicizia con i componenti di quella famiglia.

C'e' pertanto, da ritenere che attraverso il matrimonio il Pilo, gia' crudamente taglieggiato dalle cosche mafiose, e di poi attraverso il suo inserimento nella congrega, abbia inteso porsi al riparo dai continui esborsi di denaro che lo dissanguavano. Cio' analogamente a quanto si ritiene sia avvenuto al Marchese Salvino (v. l'esame della posizione di tale imputato) che anch'egli ha preferito sottrarsi alle continue richieste di denaro, ponendosi all'ombra protettiva di cosa nostra.

Per quanto invece riguarda la imputazione relativa al traffico di stupefacenti non par dubbio dall'esame della scheda bancaria che si allega, che egli risulta invischiato in modo netto e incontrovertibile in un giro di assegni che sfruttando all'uopo la dichiarazione di Anselmo Salvatore deve essere giuridicamente qualificato come attivita'

di riciclaggio e quindi quale intermediazione ricettoria, modificandosi all'uopo l'imputazione di cui agli artt.75, 71-74 in quella di cui agli artt.648, 81 C.P..

Invero, il risentimento dell'Anselmo per il mancato affitto di un appartamento nello stabile di cui era amministratore Gemelli Giuseppe, che su tale fatto ha testimoniato (Ud.8 ottobre 1986 f.052787), stante la dichiarazione del Gemelli stesso, il quale riferisce che anche se l'Anselmo aveva chiesto di parlare con il Pilo, il rifiuto (se cosi' puo' chiamarsi) per opera dello stesso teste, dal quale l'Anselmo apprese che l'appartamento era stato locato non poteva essere riferibile al Pilo.

Eppertanto, da un lato, si osserva che trattasi di fatto poco importante per essere posto a base di un rancore cosi' grave da determinare una falsa accusa di tale portata; dall'altro, si deve osservare che con la stessa dichiarazione l'Anselmo coinvolge nel traffico anche il proprio fratello Vincenzo : il che testimonia della sincerita' della sua indicazione.

Va quindi affermata la responsabilita' del prevenuto in ordine ai reati suddetti. A tal uopo

congrua pena da infliggere appare quella di anni 9 di reclusione e L.3.000.000 di multa. Detta pena si ottiene mediante il conteggio seguente: anni 4 reclusione p.b. (art. 416 bis C.P. 1 e 4 comma) + un terzo = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 (art. 112 n. 1 C.P.) = anni 6 + anno 3 (art. 81 C.P.) e lire 3 mil. di multa = anni 9 di reclusione e lire 3.000.000 di multa. A detta pena conseguono le pene accessorie come in dispositivo.

**PILO Giovanni**

a) PILO Giovanni, in qualita' di amministratore unico della "INGAR" S.r.l., ha negoziato l'assegno bancario nr. 1710543 dell'11.1.1981 di lit. 5.000.000 tratto da Lo Verde Giovanni, nato a Palermo il 10.8.1939 sul c/c nr. 12490/0 della Cassa Rurale ed Artigiana - agenzia di Boccadifalco -.



Pipitone Angelo Antonino

Pipitone Giovan Battista

Pipitone Vincenzo

Denunciati con Rapporto del 27 novembre 1983 dei Carabinieri di Partinico, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso in concorso con Provenzano Bernardo, capo della famiglia mafiosa di Corleone, Provenzano Salvatore - fratello del Bernardo - Di Maggio Procopio, Lipari Giuseppe, i germani Palazzolo Saverio e Paolo, Randazzo Giuseppe, Altadonna Francesco Salvatore e Impastato Nicolò (Vol.1/T f.60), in seguito alle rivelazioni di Buscetta Tommaso che li qualificava come "uomini d'onore" (e Angelo Antonino in particolare come attivamente inserito nel traffico della droga), si procedette nei loro confronti altresì per il reato di cui all'art. 416 cpv. C.P. 71 e 75 della legge sugli stupefacenti.

Ed invero, attraverso i gravissimi fatti che concretano la lotta per l'egemonia del potere mafioso,

cui e' dedicato uno speciale capitolo della presente sentenza (Cap. IV), si e' messo in luce come si fosse creata in seno all'organismo mafioso una grossa frattura, scindendolo in due tronconi uno dei quali facente capo alla c.d. mafia perdente e l'altro relativo a quella vincente, gruppo quest'ultimo che si aggregava alla cosca capeggiata dai c.d. "corleonesi".

In questo quadro si inserisce l'ascesa ai vertici della cosca di Villagrazia di Carini dei germani Pipitone ed in particolare dell'Angelo Antonino, pregiudicato per reati di diversa natura, diffidato dalla P.S., piu' volte sottoposto alle misure di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. e del soggiorno obbligato.

La pericolosita' del Pipitone Angelo Antonino e del di lui fratello Giovan Battista viene evidenziata in data 2 agosto 1986 dal Rapporto della Squadra Mobile di Palermo nel quale si fanno risaltare i rapporti di costoro con Mutolo Gaspare, Micalizzi Michele, Micalizzi Salvatore, Davi' Salvatore (questi ultimi affiliati alla famiglia facente capo a Riccobono Rosario), Passalacqua Calogero ed altri e

tutti insieme vengono denunciati per il reato di associazione per delinquere aggravata e concorso in numerosi tentativi di estorsione in danno di proprietari terrieri.

A seguito di tale Rapporto il Tribunale di Palermo, con decreto del 17 marzo 1977, confermato dalla Corte di Appello di Palermo in data 8 giugno 1987, applico' al Pipitone Angelo Antonino la misura di prevenzione del soggiorno obbligato nel Comune di Setriano (TV) per la durata di anni tre.

Peraltro, i suoi stretti collegamenti con elementi appartenenti ad altre cosche mafiose si evidenziano in occasione dell'arresto di Gambino Alfonso, colpito da mandato di cattura emesso nell'ambito del procedimento penale contro Spatola Rosario + 119, sorpreso alla guida dell'autovettura Volkswagen tg. PA 582545, di proprieta' del Pipitone Angelo Antonino che, sottoposto a procedimento penale per il reato di favoreggiamento personale, veniva condannato dalla Corte di Appello di Palermo a sei mesi di reclusione con sentenza emessa il 28 ottobre 1982.

Infine, il nominativo del Pipitone Angelo Antonino veniva inserito nel rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) con il quale si denunciavano

Greco Michele + 160 persone perche' ritenute responsabili del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.

Di pari passo con l'ascesa dell'imputato nell'ambito della sua cosca e, come conseguenza di essa, progrediva la posizione economico-finanziaria del Pipitone Angelo Antonino che, in origine semplice mandriano di bovini ed ovini, nel breve giro di qualche anno acquisisce interessenze nella ditta individuale intestata alla moglie Pellerito Francesca, nella S.d.f. Pellerito Francesca e C., nella ditta individuale Pipitone Angelo, nella S.r.l. GE.CO.T.A. (di cui sono soci Pellerito Francesca, Gallina Francesca, moglie di Pipitone Giovan Battista - Seminatore Giacomina, moglie di Pipitone Vincenzo e di Fiore Giuseppe), nella S.A e Z S.r.l. di cui l'imputato e' socio alla pari con Di Fiore Giuseppe. Orbene, tali notevoli disponibilita' finanziarie, che mal si conciliano con l'attivita' ufficialmente svolta dall'imputato, denunciano chiaramente le losche attivita' poste in essere dalla famiglia cui appartiene il Pipitone Angelo Antonino e, in particolare, il traffico della droga

in cui, secondo Buscetta Tommaso, il prevenuto e' attivamente e proficuamente inserito.

Osserva la Corte relativamente a tale imputato che la sua condanna per i reati di cui agli artt. 416, 416 bis C.P. discende dalla dichiarazione del Buscetta che ne afferma la qualita' di "uomo d'onore" della "famiglia" di Carini, che si rivela confortata e riscontrata dalla proluvie di elementi che posson trarsi anche dalle decisioni della magistratura in sede delle misure di prevenzione che ne hanno messo in luce l'estrema pericolosita'.

Tale pericolosita' d'altronde risulta avvalorata e dimostrata anche dalla simulazione della pazzia cui da tempo il prevenuto si e' dedicato.

Contegno processuale, peraltro, che ha ritenuto di dover ripetere anche in questo processo, ottenendo due clamorose smentite attraverso gli accertamenti tecnici disposti da questa Corte ed eseguito il primo dal Prof. Francesco Traina, e l'altro, da un collegio qualificato di medici militari che ne ha confermato in pieno le conclusioni.

Inoltre, vanno egualmente apprezzati i coelementi indiziari che possono trarsi dal rapporto di denuncia della Squadra Mobile di Palermo del 30

luglio 1984, in cui si evidenziano gravi elementi di reita' per il delitto di associazione per delinquere insieme con Scalici Natale e Rapaglia Giuseppe (Istrut. 162698 e segg.) a carico dello stesso Pipitone Angelo Antonino attraverso il risalto che viene dato ad un contegno notevolmente sospetto assunto dal Pipitone stesso. Invero viene riportata l'intercettazione di una telefonata intercorrente tra lo Scalici e il Pipitone in cui il primo si lascia sfuggire il vocabolo "roba" ed esorta il Pipitone stesso a cercarla adagio e a stare attento perche': "Sono mattoni che si possono rompere o spizzicare". Inoltre, devesi far riferimento alla telefonata avvenuta la sera del 3 febbraio 1984, tra il Pipitone e lo Scalici Natale, nel corso della quale il primo, riferisce al secondo: "che, come tua sorella... se ne e' andata... e io a chi lo dovevo consegnare il campione?"

Emergono, pertanto, dagli elementi in considerazione, concrete prove a carico del Pipitone Angelo Antonino in ordine a tutti i reati che gli sono stati contestati; onde se ne deve affermare la responsabilita' con la condanna dello stesso alla pena di anni 17 di reclusione e di lire

120 milioni di multa.(art. 416 bis 1 e 4 comma)  
p.b.=anni 4 rec.+ 1/3 ( comma VI) = anni 5 e m.4 + m.8  
( art. 112 n.1 CP.) = anni sei + anno uno ( art. 81  
cpv. CP.) anni sette (art. 71 legge 685/75 : p.b. anni  
4 recl. e lire 18 mil. di multa + 1/3 ( art. 74 n. 2 )  
= anni 5 e m. 4 recl. e lire 26 mil. multa + 1/2 ( 74  
cpv. 1/o) = anni 8 di recl. e lire 39 mil. di multa +  
art. 81 = anni 10 e 120 mil. multa).

A parzialmente analoghe considerazioni conduce  
la disamina della posizione processuale dei germani  
Pipitone Giovanni Battista e Vincenzo la cui attivita'  
nell'ambito della stessa "famiglia" di appartenenza  
del fratello maggiore emerge dalle risultanze  
istruttorie che hanno evidenziato certi e sufficienti  
elementi probatori della loro responsabilita' in  
ordine al reato di ricettazione.

Entrambi diffidati e sottoposti alla misura di  
prevenzione della sorveglianza speciale della P.S.,  
gli imputati risultano inseriti a pieno titolo  
nell'organizzazione criminosa operante nella zona di  
Villagrazia di Carini e collegati ad "amici" del  
fratello Angelo Antonino, quali Passacqua Calogero,  
Vallelunga Giuseppe e Vincenzo, La Duca Matteo, il cui  
"spessore mafioso" e' fuori discussione.

Peraltro, l'improvvisa e repentina ascesa dei due imputati sul piano patrimoniale appare indissolubilmente legata al "lievitare", altrettanto improvviso e repentino, delle fortune del loro fratello maggiore alla cui capacita' "manageriale", fondata sulla forza intimidatrice del gruppo mafioso di appartenenza, i due Pipitone devono il successo delle loro sorti economiche.

Ed invero, gli stessi sono interessati, tramite le rispettive consorti, nella gestione della s.r.l. GE.CO.T.A. che, nell'ottobre 1981, ha acquistato l'Hotel Riva Smeralda Beach, complesso turistico - alberghiero sito in contrada Giumarra Magi di Carini - per il prezzo di lire 266.800.000 e sono proprietari, insieme al fratello maggiore, di un terreno, fittiziamente intestato alle rispettive mogli, acquistato nel giugno 1980 per il corrispettivo di lire 43.890.000 .

Tali notevoli disponibilita' finanziarie, incompatibili con i guadagni derivanti dall'attivita' apparentemente svolta dagli imputati sono, in realta', dovute agli ingenti profitti derivanti dalle illecite attivita' poste in essere dalla famiglia di loro appartenenza e, in particolare, dal traffico di



sostanze stupefacenti in cui il Pipitone Angelo Antonino e, conseguentemente, i predetti sono attivamente inseriti.

Peraltro, l'impiego di notevoli capitali sopra segnalati, in mancanza di concrete e decisive prove circa l'inserimento dei predetti nell'organizzazione criminosa "Cosa Nostra", posto che essa rimane affidata alla sola indicazione del Buscetta, che dimostra peraltro una incertezza sui nomi propri dei tre fratelli, comporta la conclusione che appare conforme a giustizia degradare i reati di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P. in quelle di ricettazione continuata, ritenendo certa la loro attivita' di riciclaggio del denaro proveniente dal traffico della droga.

Per contro, per quanto riguarda i reati relativi agli stupefacenti i prevenuti vanno assolti con formula dubitativa.

Per quanto riguarda la pena si stima adeguata quella di anni 4 di reclusione e L.10.000.000 di multa, ciascuno conseguente a l'aumento di anno 1 e 5 milioni di multa sulla pena base di anni 3 di reclusione e 5 milioni per l'art. 81 C.P.

**Polizzi Francesco**

Polizzi Francesco, detto "Frank"; e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

L'odierno imputato e' stato indicato come coinvolto nelle attivita' illecite della c.d."Fazione catalano", composta - come si e' gia detto nella parte generale relativa al traffico internazionale degli stupefacenti cui si fa rinvio - da soggetti inseriti organicamente in "Cosa Nostra" Siciliana, anche se operanti per lo piu' negli U.S.A., e dedita al traffico internazionale della droga, nonche' alle correlative attivita' di riciclaggio dei proventi illeciti.

Piu' in particolare tale gruppo di imputati e' coinvolto in un vasto traffico di eroina tra la Sicilia e gli U.S.A., meglio noto come "Pizza Connection".

Un quadro completo ed esauriente delle attivita' della "Fazione Catalano" si rinviene nell'affidavit dell'agente Rooney Charles J (Vol.21/G) - di cui

si e' ampiamente trattato nella parte generale concernente il traffico internazionale di stupefacenti cui si e' fatto rinvio - dove viene esaminata anche la posizione di Polizzi Francesco, il quale viene indicato come coinvolto nelle attivita' concernenti il traffico di droga.

A tal proposito, assai significativi risultano i contatti intrattenuti dall'imputato con Mazzurco Salvatore, i cugini Lamberti, Ganci Giuseppe ed altri prestigiosi appartenenti alla "Fazione Catalano" (v. affidavit citato).

Inoltre, l'imputato, risulta tra i presenti alle sontuose nozze di Bono Giuseppe (V. scheda personale), celebrate a New York il 16 novembre 1980, dove e' stato ritratto in fotografia, insieme a numerosi altri "uomini d'onore" di "rango", molti dei quali riconosciuti componenti della "Catalano Faction", particolarmente attivi nel traffico di stupefacenti.

A conferma di tali legami, va rilevato che, Ganci Giuseppe e Lamberti Giuseppe, l'11 agosto 1983, si erano recati a casa del Polizzi e ne erano usciti portando con loro un grosso involucre in carta d'imballaggio (Vol.20/G f.024351);

mentre, da un'intercettazione telefonica (v.affidavit citato) risulta che il Ganci ed il Mazzurco discutevano di Polizzi il quale, a loro dire, aveva "12.000 dollari in banconote".

Cio' posto, va rilevato che Polizzi Francesco risulta anche coinvolto nella nota vicenda concernente l'ordine di acquisto di una partita di mezzo chilo di eroina, fatto dall'agente DEA "sotto copertura", Hopson Stiven - il quale aveva contattato a tale scopo Zito Benedetto (v. scheda personale) - da dove si evince chiaramente il ruolo svolto dall'imputato in tale "affare".

Invero, in quella occasione, Zito Benedetto (ritenuto da questa Corte colpevole dei reati di cui ai capi 13 e 22 dell'epigrafe) aveva fatto da intermediario, tra l'agente sotto copertura e molti membri della "Fazione Catalano", per la fornitura da parte di questi ultimi al primo di circa mezzo chilo di eroina, per un complessivo valore di 110.000 dollari (v. affidavit citato).

Orbene, nel corso delle febbrili trattative intercorse tra l'agente sotto copertura e i fornitori, Mazzara Gaetano (uno dei soggetti maggiormente coinvolti in tali traffici), telefona presso

l'abitazione del Polizzi per rintracciarlo, dal "Roma Restaurant" di Castronovo Francesco (uno dei personaggi di maggiore spicco della "Fazione Catalano").

Peraltro, anche da ulteriori investigazioni condotte dall'FBI (Vol.20/G), viene confermato che il Polizzi, gestore di un ristorante nel New Jersey, era uno degli individui coinvolti nel traffico di stupefacenti concernente la c.d. "Pizza Connection".

Cio' premesso, l'insieme degli elementi esposti offre piena prova, a giudizio di questa Corte, della responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 13 e 22 dell'epigrafe, con l'esclusione, limitatamente al capo 13, dell'aggravante di cui al 5 comma dell'art.75 legge n.685/75 e, limitatamente al capo 22, dell'aggravante di cui all'art.74 n.5 L.22/12/1975 n.685, atteso che non risulta provato, nell'ambito delle attivita' criminose inerenti al traffico di stupefacenti, che gli imputati abbiano fatto uso o si siano avvalsi di armi.

Cio' posto, va rilevato che, per un mero errore materiale, nel dispositivo risulta esclusa per il capo

22 la contestata aggravante prevista dal 2 comma dell'art.74 legge 685/75, anziche' quella di cui al 2 cpv. del medesimo articolo.

Orbene, e' di tutta evidenza che, attese le enormi dimensioni del traffico di stupefacenti e le ingenti quantita' oggetto di esso - desumibili dal fiume di dollari (55 milioni in un solo anno) rientrati in Svizzera dagli U.S.A - tale aggravante va ritenuta pienamente operante essendo stata esclusa solo a causa di un banale errore.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., ed unificati sotto il vincolo della continuazione i reati di cui ai capi 13 e 22, in quanto evidente espressione, in entrambi i casi, di un medesimo disegno criminoso, si ritiene equo infliggere a Polizzi Francesco la complessiva pena di anni 9 di reclusione e L.40.000.000 di multa, risultante da seguente computo: p.b. art.71 legge 22/12/1975 n.685 anni 4 di reclusione e L.10.000.000 di multa + art.74 n.2 legge cit. = anni 5 e mesi 4 di reclusione e L.20.000.000 di multa + art.74 2 comma = anni 8 di reclusione e L.30.000.000 di multa + art.81 cpv. C.P. = anni 9 di reclusione e L.40.000.000 di multa.

A tale condanna segue, come per legge, l'inflizione della pena accessoria dell'interdizione

perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena; nonche' l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Cio' posto, in ordine ai reati contestati all'imputato ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, va rilevato che, a parte il suo conclamato inserimento nelle attivita' illecite inerenti al traffico di stupefacenti facente capo alla c.d. "Pizza Connection", null'altro emerge, a carico del Polizzi circa la sua appartenenza, come associato, all'organizzazione criminale denominata "cosa nostra".

Pertanto, l'imputato va assolto dai reati al lui ascritti ai capi 1 e 10 dell'epigrafe per non averli commessi.

**Prestifilippo Giovanni n.1921**

L'imputato in esame risulta concordemente designato da Tommaso Buscetta (Vol.124 f.8) + (Vol.124/A f.10), (Vol.124/A f.13) e (Vol.124/A f.104)) nonche' da Salvatore Contorno (Vol.125 f.4), (Vol.125 f.43), (Vol.125 f.54), (Vol.125 f.55), (Vol.125 f.58), (Vol.125 f.63), (Vol.125 f.126), (Vol.125 f.129), (Vol.125 f.131), (Vol.125 f.135), (Vol.125 f.136), (Vol.125 f.139), (Vol.125 f.142), (Vol.125 f.143), (Vol.125 f.144), (Vol.125 f.149), (Vol.125 f.153), (Vol.125 f.154), (Vol.125 f.155), (Vol.125 f.159), (Vol.125 f.192), (Vol.125 f.194), (Vol.125 f.195), (Vol.125 f.196) e (Vol.125 f.199) quale autorevole esponente e capo sino al 1963 della famiglia mafiosa di Ciaculli.

Il Contorno, altresì' rivelava che Antonino Grado e Francesco Mafara nel giorno della loro scomparsa si erano allontanati diretti in casa del Prestifilippo con cui avevano appuntamento,

Ritenuto infine per la sua posizione di spicco in seno alla cosca di Ciaculli, uno dei responsabili



dei vandalici danneggiamenti verificatisi in quella zona a danno di famiglie reputate "indesiderabili" dalla consorteria mafiosa e, quindi, costrette con la minaccia e con la forza ad allontanarsi, abbandonando le loro proprieta', venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 79/85 del 4 marzo 1985, con il quale gli furono contestati i reati di violenza privata ed incendio; dopo un periodo di latitanza e' stato arrestato e posto, per ragioni di salute in istato di arresto domiciliare con provvedimento del 16 marzo 1987.

Padre del famigerato Prestifilippo Mario Giovanni, indicato concordemente quale spietato killer di "cosa nostra", ed ucciso nel corso del dibattimento di questo processo, mentre trovavasi in istato di latitanza, a detta del Contorno e' l'elemento di maggior spicco della propria famiglia, composta anche dai figli Mario e Giuseppe, anch'essi "uomini d'onore", come il padre, della cosca di Ciaculli, della quale, come riferito dal Buscetta, Giovanni Prestifilippo fu a capo sino al 1963.

In quell'anno, e precisamente il 30 giugno 1963, sulla stradella del fondo Sirena, che conduce alla

casa al tempo abitata dall'imputato, si verifico' un grave attentato dinamitardo, col sistema dell'esplosivo contenuto in una Giulietta apparentemente abbandonata, nel quale persero la vita molti militari dell'Arma nel tentativo di disinnescare l'ordigno.

Trattavasi, secondo il Buscetta, di attentato diretto proprio alla persona del Prestifilippo da parte di esponenti di cosche avverse. E che tale lo abbia ritenuto l'imputato e' dimostrato dal fatto che egli fece perdere immediatamente le proprie tracce, rendendosi dapprima irreperibile e quindi dandosi alla latitanza dopo l'emissione nei suoi confronti di mandato di cattura per il reato di associazione per delinquere da parte del Giudice istruttore di Palermo (Vol.3 f.92).

Riapparve, tuttavia, solo tre anni dopo, nel settembre del 1966, costituendosi agli inquirenti e presenziando al processo a suo carico presso la Corte di Assise di Catanzaro, conclusosi con la sua assoluzione con formula dubitativa.

Ancor prima, comunque, il suo organico inserimento nella cosca mafiosa di Ciaculli era emerso dalle indagini conclusesi con il primo arresto di Luciano Leggio, nel corso delle quali uno dei

principali favoreggiatori di costui, il mobiliere Francesco Paolo Marino, aveva riferito di aver aiutato il Leggio per volonta' dei Greco di Ciaculli e dei Rimi di Alcamo; ed era altresì risultato che il potente capo dei corleonesi aveva fatto durante la sua latitanza uso dei locali di Villa Serena ove la famiglia Prestifilippo aveva una abitazione (Vol.3 f.93).

Come emerge dai Rapporti della Squadra Mobile e dei Carabinieri di Palermo, rispettivamente in data 31 dicembre 1982 (Vol.24 f.169) e 31 gennaio 1983 (Vol.24 f.184), il Prestifilippo mantenne la sua residenza, quanto meno anagraficamente, in Milano, luogo ove si era trasferito anche il fratello Salvatore e l'affine Giuseppe Ingrassia, sino al 1970, rientrando quindi in Palermo e reinserendosi in un complesso di attività economiche, tutte gestite in collegamento con noti esponenti mafiosi, che gli hanno consentito, nonostante l'inesistenza di accertate fonte di reddito, l'acquisizione di un molto cospicuo patrimonio immobiliare (Rapporto Squadra Mobile del 15 settembre 1983 (Vol.24 f.251)), tanto da far dire al Contorno che in questo caso si poteva parlare di vera e propria " e s p l o s i o n e "

economica", per altro verificatasi in epoca in cui l'imputato, secondo lo stesso Contorno, aveva intrapreso a gestire, insieme ai Greco, una raffineria di droga in Ciaculli, dapprima installata nelle proprietà dei Greco e, quindi, in un edificio di proprietà degli stessi Prestifilippo.

Risulta, comunque, che sino al 6 aprile 1981 l'imputato e' stato socio della SOCOPA S.r.l. insieme a Domenico Federico, nelle cui imprese e' emerso sono investiti e quindi riciclati i capitali di altri noti esponenti mafiosi, e socio altresì con lo stesso Federico, con Ludovico e Pietro Bisconti e con il figlio Mario Giovanni nella Adriana Costruzioni.

In tali imprese era fortemente cointeressato Stefano Bontate ed appare sintomatico che da esse il Prestifilippo abbia receduto proprio alla vigilia della c.d. "guerra di mafia", scatenatasi proprio con l'uccisione del "principe di Villagrazia", cioè del potente capo della famiglia mafiosa di S.Maria di Gesu'.

Da quel momento gli interessi dell'imputato si intrecciano esclusivamente se non addirittura si

confondono con quelli dei Greco di Ciaculli, come emerge dall'esame della documentazione rinvenuta in possesso, all'atto del suo arresto, di Antonino La Rosa (Rapporto 4 febbraio 1983 a (Vol.3/A f.45), il quale, per sua stessa ammissione, curava anche durante la loro latitanza la gestione del patrimonio dei fratelli Michele e Salvatore Greco e venne trovato in possesso altresì di ampia documentazione concernente le proprietà del Prestifilippo.

I solidissimi legami coi Greco hanno, per altro, trovato conferma addirittura "fotografica" nel rivenimento in corso di perquisizione presso la villa di Salvatore Greco di Giuseppe in Casteldaccia (Vol.91/R f.079279 - 079296) di una fotografia di gruppo ritraente l'imputato in esame, i figli Mario e Giuseppe, il fratello Salvatore, Giovanni Di Pace, cognato dei Greco, nonché Giuseppe Greco di Salvatore detto "il Senatore".

Ulteriori elementi di prova a carico del suddetto emergono dagli accertamenti istruttori espletati nei confronti del figlio Giuseppe e si rimanda pertanto alla parte della sentenza dedicata all'esame di tale posizione.

Si rimanda inoltre, per quanto attiene all'omicidio di Antonino Grado e Francesco Mafara ed agli altri minori reati contestati al Prestifilippo, alle parti della sentenza che specificamente se ne occupano.

In questa sede va aggiunto che, secondo quanto ulteriormente precisato dal Contorno, Giovanni Prestifilippo era originariamente cointeressato alla gestione della raffineria di eroina tenuta dai Greco nella loro proprieta' di Favarella. Quindi, i predetti, temendo di rischiar troppo e tali rischi volendo dividere, ottennero dal Prestifilippo il trasferimento degli impianti in un edificio di sua proprieta' nella piazza di Croce Verde-Giardini, ove continuarono a lavorare in qualita' di chimici i fratelli Giuseppe e Rocco Marsalone, il primo dei quali si occupava anche di trasportare i marcodollari che affluivano in Svizzera dagli U.S.A., ove parte della droga veniva inviata tramite la famiglia mafiosa di Bagheria. Altri quantitativi affluivano a Milano, mascherati in carichi di agrumi che cola' venivano inviati con automezzi condotti da Domenico Russo, a Giuseppe Ingrassia. Costui a sua volta ne riforniva su quella piazza Gaetano Fidanzati.

Le espletate indagini bancarie hanno offerto indubbio riscontro a quanto dal Contorno riferito, essendo da esse emersi considerevoli rapporti tra Giovanni Prestifilippo ed i fratelli Michele e Salvatore Greco nonche' Giuseppe Ingrassia e Salvatore Prestifilippo.

Le stesse indagini hanno consentito di accertare rapporti dell'imputato con Nicolo' Greco, indicato dal Contorno come persona a lui molto vicina, con Vincenzo Buffa, con Domenico Federico e con Giovanni Oliveri della famiglia di Corso dei Mille, a conferma dei particolari collegamenti fra i Prestifilippo e detta cosca mafiosa, riferiti da Stefano Calzetta e dei quali tratta la parte della sentenza dedicata all'esame della posizione di Mario Prestifilippo figlio di Giovanni.

Particolari collegamenti con la cosca di Corso dei Mille, che altresì emergono dalle circostanze dell'arresto di Pietro Senapa e Giorgio Aglieri (Vol.7 f.35), trovati in possesso di una comunicazione giudiziaria notificata al Prestifilippo nelle fasi iniziali del presente

procedimento, quale indiziato del reato di associazione per delinquere.

Ulteriori risultanze dagli accertamenti bancari sono esposte nella parte della sentenza dedicata ai traffici di droga condotti da Tommaso Spadaro ed in questa sede basta ricordare che Giovanni Prestifilippo risulta aver negoziato, senza aver dato credibili spiegazioni del loro possesso (Vol.62/B f.39) e (Vol.62/B f.40), due vaglia bancari per complessivi venti milioni di lire, provenienti da una partita di vaglia di ben 500.000.000 di lire, sicuramente provenienti da traffico di sostanze stupefacenti, la cui emissione era stata richiesta per conto dello Spadaro e che risultano esser stati distribuiti fra tutti gli esponenti delle famiglie di Cosa Nostra.

La Corte, in considerazioni di codeste risultanze, che, anche se sommariamente riassunte, manifestano, tuttavia, la loro imponenza, ritiene di dover affermare la colpevolezza del prevenuto in ordine a tutti i reati a lui contestati.

A tal uopo, appare congrua la pena di anni 17 di reclusione e di L.120.000.000 di multa, cui conseguono quelle accessorie dettate in dispositivo.



Essa risulta dalla somma di anni 7 di reclusione (p.b. anni 4 di reclusione art.416 bis C.P. 1 e 4 comma + 1/3 art.416 6 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 per art.112 n.1 C.P. = anni 6 + anno 1 cpv C.P. = anni 7 di reclusione) + quella di anni 10 di reclusione e di L.120.000.000 di multa (p.b. anni 4 di reclusione e L.45.000.000 di multa per art.71 legge 685/75 + 1/3 ex art.74 n.2 stessa legge = anni 5 e mesi 4 e L.60.000.000 + 1/2 ex art 74 1 cpv. stessa legge = anni 8 e L.90.000.000 + art.81 cpv. C.P. = anni 10 di reclusione e L.120.000.000 di multa).

Ad essa conseguono le pene accessorie di cui al dispositivo.

**PRESTIFILIPPO Giovanni** nato il 28.5.1921

a) **BUFFA Vincenzo** fu Giovanni, nato a Palermo il 22.10.1938, ha negoziato, in data 30.6.1978 l'assegno nr.1061075 di lire 35.000.000, tratto da **GRECO Nicolo'**, nato a Palermo il 2.1.1950, sul c/c nr.15065/20 della C.C.R.V.E. - succursale nr.22 di Palermo -, utilizzandolo quale

provvista per la richiesta di nr.4 assegni circolari da lire 5.000.000 ciascuno dei quali:

- nr.2 all'ordine di BUFFA Vincenzo;
- nr.4 all'ordine di PRESTIFILIPPO Giovanni;
- nr.1 all'ordine di FEDERICO Domenico.

Tutti i suddetti assegni sono stati negoziati da FEDERICO Domenico, nato a Palermo il 25.2.1940.

b) Ha tratto sul c/c nr.42130 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele - l'assegno nr.1392841 del 20.10.1981 di lire 1.000.000, negoziato da FEDERICO Domenico.

c) Ha ricevuto i seguenti assegni:

- n.1026736 del 15.09.1977 di lire 3.500.000;
- n.1026733 del 12.09.1977 di lire 5.000.000;
- n.1079371 del 12.01.1979 di lire 2.500.000,

tratti da Greco Nicolo' sul c/c nr.15065/20.

d) Ha ricevuto l'assegno nr.010795512 del 22.08.1979 di lire 10.000.000, tratto da OLIVERI Giovanni, nato a Villafrati il 21.3.1945, sul c/c nr.5165/20 della C.C.R.V.E. - succursale nr.24 di Palermo -.

e) Ha ricevuto i seguenti assegni:

n. 0289605 del 30.11.1979 di lire 2.880.000;  
n. 0289604 del 02.11.1979 di lire 1.982.000;  
n. 686780 del 07.11.1973 di lire 480.000;  
n.023495371 del 30.11.1981 di lire 4.000.000;  
n.023482277 del 10.08.1981 di lire 420.000;  
n.023474495 del 1981 di lire 1.500.000;  
n.023484161 del 20.07.1981 di lire 420.000;  
n.023471318 del 20.05.1981 di lire 420.000,

emessi da GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1927.

f) Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.13621962 del 30.06.1978 di lire 2.000.000;  
n.28493080 del 28.05.1980 di lire 2.232.000;

n. 1377514 del 29.11.1979 di lire 2.897.000;  
n. 1274893 del 29.05.1980 di lire 711.000;  
n. 0850598 del 30.11.1978 di lire 5.955.000,

tutti tratti da GRECO Michele fu Giuseppe, nato a Palermo il 2.5.1924.

PRESTIFILIPPO Giovanni, in data 30.11.1978, ha effettuato per conto dei fratelli GRECO, il pagamento dell'Ilor e dell'Irpef.

g) In data 9.1.1980 ha negoziato l'assegno nr.1540242283 di lire 15.000.000, tratto sul proprio c/c della C.C.R.V.E. - succursale nr.4 di Palermo -, utilizzandolo quale provvista per la richiesta dei seguenti assegni circolari:

- n.680195731 all'ordine di INGRASSIA Giuseppe;  
- n.680195732 all'ordine di PRESTIFILIPPO Salvatore.

In data 27.3.1979 ha richiesto i seguenti assegni circolari:

- n.450032055 di lire 4.000.000, all'ordine di  
PRESTIFILIPPO Salvatore;

- n.302328590 di lire 300.000, all'ordine di  
INGRASSIA Giuseppe;

utilizzando quale provvista i seguenti assegni:

- n. 0264187 di lire 3.700.000, tratto sul  
proprio c/c;

- n.390430142 di lire 1.000.000, circolare.

I titoli sono stati negoziati dai rispettivi  
ordinatari.

In data 20.2.1980 ha richiesto i seguenti  
assegni circolari:

- n.440031521 di lire 3.000.000 all'ordine di  
PRESTIFILIPPO Salvatore;

- n.440031522 di lire 3.000.000 all'ordine di  
INGRASSIA Giuseppe;

- n.450032820 di lire 4.000.000 all'ordine di  
INGRASSIA Giuseppe;

utilizzando quale provvista l'assegno nr.015402425 di lire 10.000.000, tratto sul proprio c/c nr.188345/10.

I titoli sono stati negoziati dai rispettivi ordinatari, INGRASSIA Giuseppe, nato a Palermo il 21.2.1922 e PRESTIFILIPPO Salvatore, nato a Palermo l'8.4.1933.

In data 20.2.1980 ha negoziato l'assegno nr.49345139 tratto sul proprio c/c del Banco di Sicilia - agenzia nr.7 di Palermo -, utilizzandolo quale provvista per la richiesta dell'assegno circolare nr.650518616 emesso all'ordine di PRESTIFILIPPO Salvatore e negoziato dallo stesso.

h) PRESTIFILIPPO Mario, nato a Palermo il 3.8.1958 - figlio di Giovanni - ha prestato fidejussione nell'interesse della "Adriana Costruzioni" S.p.A. con sede in Palermo, della quale risulta essere stato amministratore unico e legale rappresentante FEDERICO Domenico e nell'interesse della quale, oltre a FEDERICO ed a PRESTIFILIPPO Mario, ha prestato fidejussione BISCONTI Ludovico, nato a Belmonte Mezzagno il 2.1.1927.

i) Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.0022868 del 24.08.1978 di lire 10.000.000;

n.0072598 del 13.01.1979 di lire 1.500.000;

n.0282152 del 27.06 1972 di lire 460.000,

tratti, i primi due da FEDERICO Domenico sul c/c n.162274/20 della C.C.R.V.E. - filiale di Palermo - intrattenuto dalla "Urania Costruzioni" S.r.l. della quale FEDERICO e' amministratore, e l'ultimo da DI BARTOLO Anna Maria, nata a Palermo il 26.2.1942, moglie di FEDERICO, sul c/c n.40162 della C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele -.

**Prestifilippo Giovanni n.29.3.1927**

Indicato da Salvatore Contorno (Vol.125 f.4) e (Vol.125 f.143) quale affiliato, insieme ai figli Girolamo e Santo, alla famiglia mafiosa di Ciaculli, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 361/84 del 27 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

A carico del Prestifilippo Giovanni stanno le dichiarazioni del Contorno, il quale ha riferito che il Prestifilippo, impiegato presso l'AMNU, e' persona normalmente adibita dalla organizzazione criminale di appartenenza a compiti di copertura, consentitigli dalla lecita attivita' ufficialmente esercitata e dalla licenza di porto d'armi di cui e' munito.

Dall'interrogatorio di Prestifilippo Santo, figlio di Girolamo, e' emerso che effettivamente quest'ultimo e' impiegato presso l'azienda della nettezza urbana da 22 anni, e la conoscenza di tale circostanza da parte del



Contorno dimostra l'infondatezza di quanto sostenuto dai figli dell'imputato, secondo cui non vi sarebbe alcun rapporto, neanche di semplice conoscenza, fra la famiglia Prestifilippo ed il suddetto Contorno, il quale per altro ha riferito sui tre, ulteriori particolari, quali il possesso di alcuni terreni contigui al Fondo Favarella dei Greco, adibiti a porcilaia; circostanze delle quali e' stata riscontrata la veridicita' (Vol.1 f.281).

Per altro, i collegamenti del Prestifilippo con altri esponenti mafiosi della famiglia di Ciaculli altresì emergono da documentazione rinvenuta in casa dell'imputato in corso di perquisizione domiciliare espletata il 13 dicembre 1973. In quell'occasione infatti vennero nell'abitazione del Prestifilippo rinvenute talune fotografie raffiguranti gli omonimi imputati Salvatore e Prestifilippo Giovanni di Francesco, Carlo e Alfano Giuseppe e Greco Nicolo', tutti, secondo il Contorno e le altre risultanze processuali acquisite, appartenenti alla suddetta cosca criminosa (Vol.3 f.95).

Quanto poi al contestato inserimento dell'imputato nel traffico delle sostanze stupefacenti, ha precisato il Contorno che Prestifilippo Giovanni, insieme ai figli, era cointeressato a pieno titolo nella raffineria di droga gestita dagli omonimi cugini Prestifilippo e dai Greco nella zona di Ciaculli.

Sulla base dei su riferiti elementi non sembra alla Corte siano emersi sufficienti e tranquillanti elementi di colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli.

Ed invero, anche se il Contorno certamente conosce i tre Prestifilippo padre e figli, - come e' dimostrato anche dalle ricognizioni dibattimentali da lui positivamente effettuate (v. Capitolo I Parte II Profili :Contorno paragrafo 9) - la sussistenza di una sola fonte accusatoria non e' sembrata alla Corte sufficiente secondo i principi di massima, enucleati in Capitolo I Parte I paragrafo 14, per l'affermazione delle relative responsabilita'.

Pertanto, il prevenuto va assolto dalle imputazioni ascrittegli per insufficienza di prove.

### Prestifilippo Girolamo

Anche nei confronti del prevenuto in esame l'unica fonte accusatoria e' rappresentata dal Contorno Salvatore, il quale lo indica con il padre e il fratello Santo come uomo d'onore della famiglia di Ciaculli.

Come gia' accennato in altra parte della presente sentenza (v. Esame posizione di Prestifilippo Giovanni cl.1927) non par dubbio che il Contorno conosca effettivamente i tre Prestifilippo come e' dimostrato dalle ricognizioni dibattimentali da lui positivamente effettuate (v.Capitolo I, Parte II, Profili: Contorno, paragrafo 9).

Il Contorno nell'interrogatorio in data 16 aprile 1985, riferi' di conoscerlo personalmente da gran tempo, di sapere che egli era uso accompagnarsi agli omonimi cugini Mario e Giuseppe Prestifilippo, a Giuseppe Greco di Nicolo' detto "scarpazzedda" ed i figli di Michele e Salvatore Greco, di conoscere che insieme ai suoi congiunti possedeva una porcilaia in terreni contigui al fondo Favarella.

Quest'ultima circostanza già risultava dal rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.282), mentre la conferma che il padre di Girolamo Prestifilippo fosse impiegato presso l'AMNU (ulteriore circostanza della quale il Contorno s'e' mostrato perfettamente a conoscenza) si trova nello stesso interrogatorio dell'imputato in esame, sicche' appare destituita di qualsiasi fondamento l'affermazione di costui di non avere neanche mai visto il Contorno.

Tuttavia stante l'unicita' della fonte accusatoria, la Corte, nel rispetto dei principi fissati in Capitolo I Parte I paragrafo 14, ritiene di doverlo assolvere dai reati ascrittigli per insufficienza di prove.

**Prestifilippo Giuseppe Francesco**

Di lui si e' occupato il Contorno Salvatore, il quale lo ha detto "uomo d'onore" della "famiglia" di Ciaculli insieme al fratello Mario e al padre Giovanni.

Le asserzioni del Contorno trovano significativo riscontro, tra l'altro, nel fatto che il 22 maggio 1981 venne identificato dalla Polizia in compagnia di Tinnirello Lorenzo, della famiglia di Corso dei Mille, e di Greco Giuseppe di Salvatore, della sua stessa famiglia di Ciaculli (Vol.1 f.87) + (Vol.2 f.256).

Il successivo 6 febbraio 1982 venne notato dalla Polizia mentre nella zona di Corso dei Mille transitava a bordo di una Renault con lo stesso Greco Giuseppe di Salvatore ed in compagnia di altro giovane che significativamente si nascondeva il volto con le mani.

Risulta, altresì, socio della Urania Costruzioni insieme a Federico Domenico, socio del padre Giovanni e del fratello Mario

nella Adriana costruzioni, nelle cui imprese e' stato accertato erano stati investiti notevoli capitali da altri soggetti appartenenti, come lo stesso Federico, alla consorteria mafiosa (Vol.2 f.256). Ed in assenza di redditi dichiarati risulta avere tra il 1979 ed il 1982 acquisito un notevole patrimonio immobiliare, come emerge dagli accertamenti di cui al rapporto della Questura di Palermo del 15 settembre 1983 (Vol.24 f.251).

Dato il fatto indiscutibile che le dichiarazioni del Contorno vengono chiaramente confermate attraverso elementi di carattere oggettivo non numerosi ma di indiscutibile valenza probatoria, deve essere affermata la responsabilita' del prevenuto in ordine ai reati ex artt. 416,416 bis CP.

Per quanto, invece, concerne i reati relativi agli stupefacenti, in mancanza di prove specifiche, non sembra sussistano elementi concreti per affermarne la colpevolezza. Tuttavia, stante che il prevenuto dal 1979 al 1983 ha realizzato notevoli acquisti immobiliari, senza peraltro che si possano giustificare nei suoi riguardi i notevoli introiti sulla base dei quali essi sono stati operati, stante la giovane eta' del prevenuto e la carenza di una sua

specifica attivita' lavorativa, come da lui medesimo confermato al dibattimento.

Conseguentemente, codesti elementi depongono univocamente per un'attivta' di riciclaggio di danaro sporco cui il prevenuto si e' prestato, che va giuridicamente qualificata come intermediazione ricettatoria.

Onde, nel reato di cui all'art.648 C.P. va degradata l'imputazione di cui agli artt.71, 74 e 74 legge 685/75.

Giusta pena da infliggere all'uopo avuto riguardo alle circostanze di cui all'art.133 C.P. appare quella di anni 8 di reclusione e L.3.000.000 di multa (p.b. anni 4 di reclusione per art.416 bis 1 e 4 comma + 1/3 per aggravante di cui al 6 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 per art.112 n.1 C.P. = anni 6 + anni 2 e L.3.000.000 di multa per continuazione = anni 8 e 3.000.000 di multa.

**Prestifilippo Mario Giovanni**

Essendo stato l'imputato, latitante, ucciso nel corso del dibattimento, nei suoi confronti va adottata la formula delle improcedibilita' dell'azione penale per essere i reati a lui ascritti estinti per morte del reo.

Delle sue implicazioni nel tentato omicidio Contorno e nell'uccisione del Generale Dalla Chiesa, Setti Carraro e Russo viene ampiamente trattato nelle parti della sentenza che a detti delitti si riferiscono.



**Prestifilippo Nicola**

In data il novembre 1983 (subito dopo il movimentato arresto del latitante Fici Giovanni il comandante della Stazione dei CC. di Villabate all'interno dell'esercizio pubblico di generio alimentari di proprieta' di Resuttano Anna, ove il Fici era stato catturato, rinvenne un borsello contenente, oltre che una rivoltella, un portachiavi contraddistinto da targhette sulle quali si trovavano le seguenti scritte "Baglio 10 Macaluso", "Sbarra Bonanno e Portone principale" e "Casa C.A. con tre chiavi.

In data 4 dicembre 1983, i Carabinieri accertavano che in zona Ciaculli esiste la Piazzetta Greco in loco meglio conosciuta come "Baglio Macaluso".

Dopo una scrupolosa ricerca la chiave contraddistinta dalla targhetta con la scritta "Baglio 10 Macaluso" risultava quella di un cancello sito all'interno della suddetta piazzetta, tramite il quale si accede in un agrumeto. Nel contempo, altresì, si

accertava che l'annotazione "Sbarra Bonanno" era riferita al Fondo Bonanno prospiciente la Via Giulio Tenaglia.

Infatti, la chiave con il marchio "Silca" del gruppo contraddistinto con la targhetta "Sbarra Bonanno" e "Portone Principale" apriva proprio il cancello di accesso al fondo Bonanno.

L'attenzione dei militari operanti si soffermava su un villino che, oltre a presentarsi di nuova costruzione, era delimitato da un muro di cinta con relativa cancellata il cui ingresso era costituito da un cancello scorrevole munito di fotocellule.

Effettivamente la chiave con marchio "Silca" consentiva l'apertura del portone di ingresso della villa. Attraverso accertamenti esperiti presso la ditta che aveva installato l'apparecchiatura elettronica di apertura del cancello d'ingresso si risaliva alla persona del prevenuto come quella che aveva ordinato i relativi lavori.

Imputato del reato di favoreggiamento, si e' protestato innocente asserendo di non vedere il Fici da alcuni anni anche se ammise di essere a conoscenza della sua latitanza.

Successivamente indicato da Contorno Salvatore (Vol.125 f.456602) quale "uomo d'onore"

della famiglia mafiosa di Ciaculli, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 361/84 del 24 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Le circostanze allora accertate vennero all'epoca valutate come integranti la fattispecie criminosa di cui all'art.378 C.P., ma le successive rivelazioni del Contorno e le ulteriori risultanze processuali acquisite inducono invece a ritenere, con sufficiente certezza, che il Prestifilippo, lungi dall'essersi limitato a favorire la latitanza di un associato, faccia egli medesimo parte dell'organizzazione criminosa per cui si procede ed abbia quindi in tale qualita' prestato assistenza ad altro associato.

Le accuse del Contorno, invero, trovano riscontro non solo nel menzionato episodio di favoreggiamento del Fici ma anche nella scoperta in altro immobile di proprieta' del Prestifilippo di nascondigli idonei al riparo di ricercati, quale quello esistente sotto il piatto-doccia del vano bagno dell'appartamento sito nel Corso dei Mille n.1507 (Vol.189 f.175-183-186) nonche' nell'accertato

intervento del Prestifilippo, insieme ai mafiosi della cosca di Ciaculli Antonino Puccio e Gaspare Finocchio ed a Giovanna Fici, madre di Giuseppe Greco "scarpazzedda", nell'acquisto di vaste estensioni di terreno in localita' Ciaculli da potere dell'on. Luigi Gioia, quale rappresentante della SAT : operazione sulla quale grava quanto meno il grosso sospetto di pesanti interferenze dell'organizzazione capeggiata da Michele e Salvatore Greco (Vol.170 f.255) + (Vol.200 f.365) (Vol.201 f.15).

Osserva la Corte che e' da ritenere che l'imputato sia stato rinviato a giudizio soltanto per i capi 1 e 10, mentre il dispositivo dell'ordinanza-sentenza, contrastando con la motivazione, laddove si rinvia a giudizio il prevenuto anche per i capi 13 e 22, appare frutto di evidente errore, che puo' essere rilevato da questa Corte, anche se non fu corretto. All'uopo va, quindi, dichiarato sul punto il non luogo a deliberare.

Va, per contro, affermata la sua responsabilita' per i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., sulla base delle precise dichiarazioni del Contorno, che trovano puntuale riscontro nell'episodio di

favoreggiamento del Fici Giovanni e nella constatata esistenza nell'abitazione n.1507 di Corso dei Mille di sua proprieta' di un vano privo di altre aperture, fatta eccezione di una botola che ne permette l'accesso dal sovrastante vano bagno, che certamente pote' essere utilizzata come nascondiglio di latitanti.

Tutto cio' appare indiscutibile indice di una continua attivita' spesa al servizio dell'organizzazione mafiosa.

Pertanto il prevenuto va condannato alla pena di anni 8 di reclusione (p.b. anni 4 di reclusione per art.416 bis 1 e 4 comma + 1/3 per aggravante di cui al 6 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 per art.112 n.1 C.P. = anni 6 + anni 2 e per continuazione = anni 8.

**PRESTIFILIPPO Nicola nato l'8.4.1950**

a) Ha ricevuto i sottoelencati assegni bancari tratti sul c/c nr.145403/20 intestato a LA ROSA Antonino di Filippo, nato a Palermo il 18.6.1938, ed intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - filiale di Palermo

-:

n. 0026364 del 19.11.1978 di L. 11.500.000;  
n. 0059371 del 25.11.1978 di L. 1.000.000;  
n. 0068169 del 01.01.1979 di L. 2.000.000;  
n. 0075673 del 18.01.1979 di L. 6.000.000;  
n. 3087043 del 21.03.1979 di L. 22.000.000;  
n. 3087056 del 03.05.1979 di L. 1.680.000;  
n.010274087 del 03.07.1979 di L. 3.000.000  
girato a terzi;  
n.015120974 del 25.01.1980 di L. 5.000.000;  
n.015141734 del 12.03.1980 di L. 1.750.000.

b) GIOIA Luigi, nato a Palermo il 16.1.1925, ha tratto sul proprio c/c nr.410224250 del Banco di Sicilia - sede di Palermo - l'assegno nr.39718066 del 28.11.1980 di lire 50.000.000 all'ordine di GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1927 che lo ha negoziato.

Sentito ad esame testimoniale, in data 21.12.1984, Gioia Luigi ha dichiarato: di essersi occupato della sistemazione dell'eredita' di TAGLIAVIA Salvatore, comprensiva del fondo Ciaculli esteso circa Ha 75 e condotto in affitto da GRECO Michele e dal fratello Salvatore; che l'eredita' era oberata di debiti e gli istituti di

crediti minacciavano di espropriare detto fondo, per cui i GRECO avevano iniziato due giudizi contro l'eredita' Tagliavia, il primo per la riduzione del canone di affitto da lire 16.000.000 a lire 6.000.000, per miglioramenti, ed il secondo per il riscatto del fondo previo pagamento delle 20 annualita', nella loro qualita' di coltivatori diretti; gli stessi avevano promesso, pero', che avrebbero desistito dalle minacciate azioni esecutive se l'eredita' TAGLIAVIA avesse raggiunto l'accordo con gli istituti di credito, come infatti avvenne. Pertanto, si addivenne ad una transazione con i GRECO, che si concreto' in una rinunzia giudiziale all'azione da parte loro previo accordo sulla riduzione del canone a lire 6.000.000 ed esborso, a titolo di acconto, immediatamente della somma di lire 50.000.000 e di altre somme per complessive lire 80.000.000; che l'accordo prevedeva il consenso dei GRECO al rilascio immediato del fondo tutte le volte che la S.A.T. (Siciliana Alberghi e Turismo) S.p.A. avesse proceduto alle vendite di lotti del terreno e che sull'importo delle vendite stesse venisse dato ai GRECO una percentuale del 25% sul fondo Tagliavia e del 20% sul fondo Costa; che le somme furono anticipate da lui

s t e s s o

in quanto la S.A.T., alla quale erano stati conferiti i beni dell'eredita' Tagliavia, allora non aveva la disponibilita' necessaria; che aveva stipulato con l'imprenditore ALFANO Rosario un preliminare per la vendita di parte del fondo per un corrispettivo di lire 1.000.000.000 e che lo stesso aveva gia' erogato, a titolo di acconto lire 150.000.000 circa; dopo pochi mesi, pero' gli aveva fatto presente che non era in grado di assumersi l'impegno della realizzazione degli edifici e gli aveva chiesto, pertanto, di aderire al subingresso di altri costruttori, e cioe' la "EDIL COSTRUZIONI", BONACCORSO Salvatore , FINOCCHIO Gaspare e FICI Giovanna.

ALFANO Rosario si identifica nell'omonimo fu Aurelio e fu Zito Anna, nato a Bisacquino il 23.2.1932 e residente a Palermo in via Croce Rossa nr.81.

FINOCCHIO Gaspare si identifica nell'omonimo nato a Palermo il 29.7.1931.

Amministratore unico della Edil Costruzioni S.r.l. e' PUCCIO Antonino fu Salvatore e di Pavone Maria, nato a Palermo il 24.4.1936 ed ivi residente in via dei Nebrodi 55.



FICI Giovanna si identifica nell'omonima nata a Palermo l'1.5.1933, suocera di PRESTIFILIPPO Nicola.

BONACCORSO Salvatore si identifica nell'omonimo nato a Palermo il 14.3.1958 ed ivi domiciliato in via Gibilrosso nr.3/a.

ALFANO Rosario, sentito in data 30.1.1985, ha confermato quanto già dichiarato da GIOIA Luigi, precisando: che, in seguito alle sopravvenute difficoltà, aveva dato voce circa la necessità di vendere il terreno del compromesso, e si erano presentati PUCCIO Antonino e FINOCCHIO Gaspare che avevano acquistato gran parte del terreno successivamente si erano presentati BONACCORSO Salvatore e FICI Giovanna, accompagnata dal genero PRESTIFILIPPO Nicola.

**Prestifilippo Salvatore**

Gia' denunciato con Rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale pericoloso esponente mafioso della cosca di Greco Michele, da tempo insediatosi a Milano col cognato Ingrassia Giuseppe ed operante con costui nei traffici di sostanze stupefacenti, venne successivamente indicato da Contorno Salvatore (Vol.125 f.3), (Vol.125 f.4), (Vol.125 f.41), (Vol.125 f.54), (Vol.125 f.58), (Vol.125 f.63), (Vol.125 f.74), (Vol.125 f.79), (Vol.125 f.91), (Vol.125 f.126), (Vol.125 f.129), (Vol.125 f.131), (Vol.125 f.132), (Vol.125 f.135), (Vol.125 f.136), (Vol.125 f.139), (Vol.125 f.142), (Vol.125 f.143), (Vol.125 f.144), (Vol.125 f.149), (Vol.125 f.153), (Vol.125 f.154), (Vol.125 f.155), (Vol.125 f.158), (Vol.125 f.159), (Vol.125 f.162), (Vol.125 f.191), (Vol.125 f.192), (Vol.125 f.194), (Vol.125 f.195) e (Vol.125 f.196) quale affiliato alla famiglia mafiosa di Ciaculli.

Il Contorno ha riconosciuto il Prestifilippo in fotografia ed ha con precisione

indicata l'abitazione del predetto in Milano, nello stesso stabile di quella del cognato Ingrassia Giuseppe e nei cui pressi in data 7 settembre 1981 (Vol.3 f.90), nel corso di un controllo di Polizia, vennero notate le autovetture Fiat 1500, targata PA-141729, e Mercedes, targata PA-295455, appartenentesi rispettivamente a Michele Greco ed a Maria Cottone, moglie del di lui fratello Salvatore.

In Milano, come emerge dalla proposta per misura di prevenzione in data 27 ottobre 1983 di quel Procuratore della Repubblica (Vol.24 f.162), il Prestifilippo, esercitava ufficialmente l'attivita' di facchino, palesemente a copertura di ben altre e ben piu' lucrose attivita', se e' vero che alla data del 31 dicembre 1982 egli aveva disponibilita' di lire 89.692.923 sul suo conto corrente n.1366 presso la Banca Popolare di Milano, filiale di Milano, agenzia n.5.

In realta', gia' nella menzionata proposta del 27 ottobre 1983, si segnalavano i sospetti collegamenti in attivita' illecite fra il Prestifilippo ed i noti trafficanti di droga quali i fratelli Fidanzati e Salvatore Contorno

ha fornito al sospetto conferma, rilevando che nel corso dei mesi estivi Gaetano Fidanzati era abituale ospite del Prestifilippo nell'abitazione di costui in Ciaculli.

Quanto poi all'effettiva attivita' svolta dal Prestifilippo a Milano, ha ulteriormente riferito il Contorno che unitamente ai fratelli Michele e Salvatore Greco e al di lui fratello Giovanni l'imputato gestiva in Croce Verde-Giardini (Ciaculli) una raffineria di eroina, dapprima ubicata nel fondo Favarella dei Greco e quindi, per ragioni prudenziali, dato il gran numero di persone che ivi usavano accedere, spostata in immobile del Prestifilippo nella stessa borgata, la cui ubicazione e' stata dallo stesso Contorno indicata alla Polizia (rapporto 1 giugno 1985 a (Vol.125/A f.240)).

Secondo il Contorno, la droga ivi prodotta veniva esportata in parte negli USA (Vol.125 f.159), utilizzando quale corriere della valuta ricavata Giuseppe Marsalone, impiegato anche in qualita' di chimico nelle operazioni di raffinazione (Vol.125 f.159), (Vol.125 f.194), (Vol.125 f.195) (Vol.125 f.196), ed in parte inviata a Milano, servendosi come

corrieri di Domenico Russo, Gaspare Lo Cascio ed i fratelli Spera di Belmonte Mezzagno (Vol.125 f.36), (Vol.125 f.144) e (Vol.125 f.153), che provvedevano ai relativi trasporti, occultando l'eroina in carichi di ortofruttilicoli diretti a Giuseppe Ingrassia, impegnato in tale commercio presso i mercati generali di Milano.

Ampio riscontro a tali dichiarazioni e' fornito dalle risultanze delle espletate indagini bancarie, dalle quali emerge innanzitutto un cospicuo giro di assegni per rilevatissimo importo concernente l'Ingrassia, il Prestifilippo e la moglie di costui Filippa Bonta'. Rapporti bancari emergono altresì tra costei e tale Castaldo Franco, che ha ammesso di essere in rapporti con i fratelli Grado ed Bono Alfredo, anch'essi noti trafficanti di droga in Milano, pur sostenendo di averli conosciuti negli ambienti degli appassionati di ippica ed avere con costoro intrattenuto soltanto rapporti riguardanti la compravendita di cavalli (Vol.19/B f.196) e (Vol.19/B f.285). Ma che vi fossero, invece, rapporti diretti tra i Grado ed il Prestifilippo, emerge dalle dichiarazioni dello stesso Castaldo, il quale ha  
r i f e r i t o  
c h e

un assegno "al portatore" da lui emesso il 27 marzo 1981 per lire 4.500.000 sul suo conto corrente presso la Banca Popolare di Milano venne dal medesimo personalmente consegnato a Salvatore Grado. Orbene, detto titolo risulta versato da Filippa Bonta' sul suo conto corrente presso la Banca Popolare di Novara e cio' dimostra che il Grado lo consegno' al Prestifilippo.

Tali rapporti, tra i Grado ed il Prestifilippo, risultano inoltre da altro assegno da lire 1.000.000 emesso da Antonina Contorno, madre dei Grado, il 17 settembre 1979 all'ordine di Filippa Prestifilippo, che risulta versato nel solito conto corrente di Filippa Bonta'.

Ulteriori intensissimi rapporti bancari emergono inoltre tra Salvatore Prestifilippo, il fratello Giovanni e Giuseppe Ingrassia, a dimostrazione dei loro comuni interessi nell'illecita attivita' rivelata dal Contorno, il quale, come si e' detto, ha altresì rivelato che nella raffineria di droga di Ciaculli i Prestifilippo erano consoci dei Greco. Ed, infatti, puntualmente, assegni di Michele Greco risultano e m e s s i

all'ordine di Salvatore Prestifilippo, del di lui fratello Giovanni e di Giuseppe Ingrassia.

Quest'ultimo, da parte sua, risulta in diretti rapporti bancari anche con Salvatore Greco di Giuseppe e, come ammesso dal nipote Salvatore Ingrassia (Vol.199 f.281), sentito in qualita' di teste prima che Contorno ne rivelasse la qualita' di "uomo d'onore", faceva a Palermo cospicue rimesse di denaro, non riferibili ad acquisti di prodotti ortofrutticoli, inviando somme per centinaia di milioni, asseritamente a titolo di regalie, che venivano depositate in libretti bancari intestati alle sorelle nubili.

Dette risultanze pienamente confermano i rapporti intercorrenti tra i Prestifilippo, i Greco e l'Ingrassia, sicuramente non spiegabili con gli imbarazzati chiarimenti forniti da Salvatore Ingrassia e da Franco Castaldo e ben collimanti, invece, avuto riguardo alle ingentissime cifre movimentate ed alla personalita' degli individui (Grado e Bono), i cui nominativi sono emersi da queste indagini, con le indicazioni del Contorno, la cui veridicita',

anche con riferimento alle accuse formulate a carico di Salvatore Prestifilippo, non puo', pertanto, essere messa in dubbio.

Pertanto, osserva la Corte che il prevenuto risulta accusato dal Contono Salvatore sia di far parte degli "uomini d'onore" della "famiglia" di Ciacxulli, sia di svolgere in Milano intensa attivita' di spaccio di droga e di collegamento fra elementi palermitani che spacciavano gli stupefacenti provenienti dalla raffineria del Greco e Prestifilippo ed elementi operanti in Milano che inserivano la droga in un piu' vasto traffico internazionale.

Tra questi ultimi primeggiava il Fidanzati Gaetano, il quale era di solito ospitato a Palermo dal Prestifilippo durante i periodi di vacanza in cui rientrava nella citta' natale proveniente da Milano, sempre secondo quanto riferito dal Contorno Salvatore.

Peraltro, le accuse di quest'ultimo hanno ricevuto luminosa conferma sia dai dati acquisiti in tema di provvedimenti di prevenzione inflitti al Prestifilippo Salvatore (che sono stati sopra riassunti), sia anche dagli accertamenti bancari (di



cui all'allegata scheda) dai quali risulta che il prevenuto era in rapporto con i fratelli Grado e con Ingrassia Giuseppe (cognato di lui in quanto marito della sorella dello stesso Prestifilippo).

In conseguenza va affermata la sua responsabilita' in ordine a tutti i reati a lui ascritti.

La pena da infliggere, considerate tutte le circostanze ex art.133 C.P., appare quella di anni 17 di reclusione e L.120.000.000 di multa e risulta dalla somma di anni 7 di reclusione per i capi 1 e 10 dell'imputazione, unificati per continuazione (p.b. art.416 bis 1 e 4 comma = anni 4 di reclusione + 1/3 per aggravante di cui al 6 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per art.112 n.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 + anno 1 e mesi 6 per art.81) + quella di anni 10 e L. 120.000.000 di multa per la seconda coppia di reati (p.b. anni 4 di reclusione e L. 18.000.000 di multa per art.71 legge 685/1975 + 1/3 ex art.74 n.2 legge 685/75 = anni 5 di reclusione e mesi 4 e L.26.000.000 di multa + 1/2 ex art.74 1 cpv stessa legge = anni 8 di reclusione e L.36.000.000 di multa + art.81 = anni 10 e L.120.000.000 di multa). A tale pena consegue

quella dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena nonche' l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno. Va applicata per la pericolosita' la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

**PRESTIFILIPPO Salvatore**

a) Prestifilippo Giovanni, nato a Palermo il 28.5.1921, fratello di Salvatore, in data 9.1.1980 ha negoziato l'assegno nr.1540242283 di lire 15.000.000, tratto sul proprio c/c della C.C.R.V.E. - succursale nr.4 di Palermo -, utilizzandolo quale provvista per la richiesta dei seguenti assegni circolari:

- n.680195731 di lire 7.000.000 all'ordine di **INGRASSIA Giuseppe;**

- nr.680195732 di lire 7.000.000 all'ordine di **PRESTIFILIPPO Salvatore.**

I titoli sono stati negoziati dai rispettivi ordinatari.

INGRASSIA Giuseppe si identifica nell'omonimo nato a Palermo il 21.2.1922.

PRESTIFILIPPO Giovanni, in data 27.3.1979, ha richiesto i seguenti assegni circolari:

- n.450032055 di lire 4.000.000 all'ordine di PRESTIFILIPPO Salvatore;

- n.302328590 di lire 300.000 all'ordine di Ingrassia Giuseppe;

utilizzando quale provvista i seguenti assegni:

- n.0264187 di lire 3.700.000 tratto sul proprio c/c;

- n.390430142 di lire 1.000.000, circolare.

I titoli sono stati negoziati dai rispettivi ordinatari.

PRESTIFILIPPO Giovanni, in data 20.2.1980, ha richiesto i seguenti assegni circolari:

- n.440031521 di lire 3.000.000 all'ordine di PRESTIFILIPPO Salvatore;

- n.440031522 di lire 3.000.000 all'ordine di  
INGRASSIA Giuseppe;

- n.450032820 di lire 4.000.000 all'ordine di  
INGRASSIA Giuseppe,

utilizzando quale provvista l'assegno  
nr.015402425 di lire 10.000.000, tratto sul proprio  
c/c nr.188345/10.

I titoli sono stati negoziati dai rispettivi  
ordinatari.

PRESTIFILIPPO Giovanni, in data 20.2.1980, ha  
negoziato l'assegno nr.49345139 tratto sul proprio c/c  
del Banco di Sicilia - agenzia nr.7 di Palermo -,  
utilizzandolo quale provvista per la richiesta  
dell'assegno circolare nr.650518616 emesso all'ordine  
di PRESTIFILIPPO Salvatore e negoziato dallo stesso.

b) PRESTIFILIPPO Salvatore e la moglie BONTA'  
Filippa hanno tratto, in data 20.4.1982, l'assegno  
nr.101006016 di lire 85.000.000 sul loro c/c  
nr.1366/23 della Banca Popolare di Novara - agenzia

nr.5 di Milano -, all'ordine di INGRASSIA Giuseppe che lo ha versato, lo stesso giorno, sul proprio c/c nr.172776/01.

Il 26.4.1982, sono state utilizzate lire 83.650.000 per l'acquisto di B.O.T. annuali, con scadenza 29.4.1983, per nominali lire 100.000.000.

In data 12.10.1982 i titoli sono stati venduti con un netto ricavo di lire 90.797.276, che e' stato accreditato sul c/c 172776/01.

In data 13.10.1982, e' stato costituito il libretto di deposito a risparmio libero al portatore nr.1401362/00/16 denominato "FILIPPA", con un versamento di lire 90.000.000, addebitando l'importo sul predetto c/c.

In data 19.11.1982, e' stato estinto il l.D.R. al portatore "FILIPPA" e l'importo corrispondente e' stato utilizzato per l'accensione del certificato di deposito vincolato al portatore Mediobanca nr.1722117/11 a scadenza 19 mesi.

In data 4.7.1984 e' stato estinto il C.D.V.P.M. e l'importo complessivo di lire 112.127.490 e' stato utilizzato nel seguente modo:

- lire 19.127.490 sono state ritirate in contanti da IGNOTO Francesco, nato a Palermo l'1.1.1942 ed ivi residente in Corso dei Mille nr.146;

- lire 93.000.000 sono state utilizzate per l'accensione di 21 certificati di deposito al portatore, scadenza 6 e 12 mesi, a nome BONTA' Filippa.

c) INGRASSIA Giuseppe ha tratto sul proprio c/c nr.113904/01 della Banca Commerciale Italiana - agenzia nr.39 di Milano - i seguenti assegni:

n.728312 del 10.03.1978 di lire 1.300.000;

n.801475 del 22.04.1976 di lire 1.400.000;

n.799576 del 16.11.1976 di lire 2.150.000,

all'ordine di PRESTIFILIPPO Salvatore che li ha negoziati.

d) Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.1120752 del 01.09.1975 di lire 500.000;

n.1116472 del 28.01.1976 di lire 300.000,

tratti da GRECO Michele fu Giuseppe, nato a Palermo il 2.5.1924, sul c/c nr.00/920/1 della Banca Popolare di Palermo.

e) CONTORNO Antonina fu Vincenzo e di MISTRETTA Rosa, nata a Palermo il 9.8.1912, madre dei fratelli GRADO, ha tratto sul proprio c/c nr.57524 della C.C.R.V.E. - succursale nr.16 di Palermo - l'assegno nr.015921219 del 17.9.1979 di lire 1.000.000 all'ordine di PRESTIFILIPPO Filippa. L'assegno e' stato negoziato mediante versamento nel l.D.R. nr.43666/125987 della Banca Popolare di Novara - sede di Milano - intestato a BONTA' Filippa ed al marito PRESTIFILIPPO Salvatore.

f) CASTALDO Franco di Pietro, nato a Roma il 14.3.1946, ha tratto sul proprio c/c nr.8156 della Banca Popolare di Milano - agenzia nr.14 di Milano - l'assegno nr.14450954 del 27.3.1981 di lire 4.500.000 al portatore.

L'assegno e' stato negoziato da BONTA' Filippa mediante versamento nel c/c nr.1366 della Banca Popolare di Novara - sede di Milano - cointestato con il marito PRESTIFILIPPO Salvatore.

CASTALDO Franco e' stato sentito in data 15.3.1985 e ha dichiarato di aver consegnato l'assegno personalmente a GRADO Salvatore.



### Prestifilippo Santo

Anche nei confronti del prevenuto in esame l'unica fonte accusatoria e' rappresentata dal Contorno Salvatore, il quale lo indica con il padre e il fratello Girolamo come uomo d'onore della famiglia di Ciaculli.

Come gia' accennato in altra parte della presente sentenza (v. Esame posizione di Prestifilippo Giovanni cl.1927) non par dubbio che il Contorno conosca effettivamente i tre Prestifilippo come e' dimostrato dalle ricognizioni dibattimentali da lui positivamente effettuate (v.Capitolo I, Parte II, Profili: Contorno, paragrafo 9).

Il Contorno nell'interrogatorio in data 16 aprile 1985, riferi' di conoscerlo personalmente da gran tempo, di sapere che egli era uso accompagnarsi agli omonimi cugini Mario e Giuseppe Prestifilippo, a Giuseppe Greco di Nicolo' detto "scarpazzedda" ed i figli di Michele e Salvatore Greco, di conoscere che  
i n s i e m e

ai suoi congiunti possedeva una porcilaia in terreni contigui al fondo Favarella.

Quest'ultima circostanza già risultava dal rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.282), mentre la conferma che il padre di Prestifilippo Girolamo fosse impiegato presso l'AMNU (ulteriore circostanza della quale il Contorno s'e' mostrato perfettamente a conoscenza) si trova nello stesso interrogatorio dell'imputato in esame, sicche' appare destituita di qualsiasi fondamento l'affermazione di costui di non avere neanche mai visto il Contorno.

Tuttavia stante l'unicita' della fonte accusatoria, la Corte, nel rispetto dei principi fissati in Capitolo I Parte I paragrafo 14, ritiene di doverlo assolvere dai reati ascrittigli per insufficienza di prove.

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.34

**Procida Salvatore**

Il Procida viene tirato in ballo (Vol.18 f.240) quale trafficante di droga collegato a Buscetta Tommaso e ad Alberti Gerlando jr e si e' protestato innocente asserendo di non conoscere il Fragomeni e di aver solo visto il Buscetta, ignorandone pero' la vera identita'.

Ha comunque sostenuto di essere estraneo ai traffici di droga che gli venivano contestati, ammettendo soltanto di conoscere il Vessichelli Antonio ed il Faraone Nicola, i quali - a dire del Fragomeni - facevan parte della sua stessa banda di spacciatori.

Il Fragomeni, precisando di essere uno spacciatore di droga operante sulle piazze di Torino e Milano, ha riferito di essere entrato nel 1980 in contatto con Vessichelli Antonio, gestore del maneggio di Moncalieri, il quale s'era offerto di rifornirlo di cocaina e gli aveva presentato Buscetta Tommaso, vantandone la potenza nell'ambito delle organizzazioni mafiose. Ha aggiunto

di aver fatto presso lo stesso maneggio la conoscenza di Faraone Nicola e Procida Salvatore, con i quali aveva intensificato i suoi rapporti nel traffico di droga dopo un significativo episodio avvenuto in quell'anno in Palermo.

Ivi il Fragomeni, su indicazione del Vessichelli, s'era recato nel mese di agosto, in compagnia degli amici Cammisa Concetto ed Amato Orazio, per rifornirsi di cocaina da prelevare presso un non meglio identificato meccanico. Giunto in Palermo, il meccanico non fu subito rintracciato ed i tre vennero indirizzati presso un villino nella zona di Carini, la cui ubicazione, descritta dal Fragomeni, e' quella dell'immobile ove il 26 agosto 1980 fu scoperta la raffineria di droga gestita da Alberti Gerlando sr..

In tal luogo, il meccanico, sostenendo di non conoscere il Vessichelli, diede loro appuntamento per il giorno successivo presso la sua officina, ma all'incontro si presentarono invece Faraone Nicola e Procida Salvatore, insieme ad altre persone, tra cui Alberti Gerlando jr. e la convivente del Faraone, Colizzi Anna, che erano a bordo di una Volkswagen maggiolino di color verde.

L'incontro era servito per calmare le apprensioni del gruppo palermitano, insospettito dalla non preannunciata presenza di persone in cerca di droga in periodo in cui, a cagione della stasi estiva, i traffici erano chiusi. Da quel momento inoltre i contatti fra il Fragomeni, il Faraone ed il Procida erano divenuti piu' intensi e questi ultimi gli avevano rivelato di lavorare per conto di Buscetta Tommaso, da loro definito il "principe della cocaina".

La narrazione del Fragomeni (che e' stata ribadita a dibattimento, anche in sede di confronto con il Procida Salvatore all'udienza 18 settembre 1986) ha trovato ampi riscontri: anzitutto nelle gravi contraddizioni esistenti tra le dichiarazioni del Faraone, della Colizzi, del Procida e del Vessichelli in ordine alle circostanze della loro conoscenza col Buscetta e della scoperta della sua vera identita'; ed inoltre, in puntuali accertamenti di carattere obiettivo.

Su un taccuino sequestrato alla Colizzi (f.87 fasc. pers. Faraone), infatti, risulta annotato il nome del Buscetta, il soprannome "Roberto " sotto il quale costui si nascondeva ed il nome del di lui suocero Guimares.

E cio' prova che tutto il gruppo operante in Torino ben sapeva, ovviamente perche' compartecipe delle sue illecite attivita', chi fosse il personaggio, allora in semiliberta', e gli artifici cui ricorreva per nascondersi.

Quanto poi all'episodio avvenuto in Palermo, la presenza del Fragomeni e degli amici Cammisa ed Amato, risulta dalle registrazioni presso il Motel Agip nella notte tra il 15 e 16 agosto 1980 (Vol.71 f.105).

Il Faraone, il Procida e la Colizzi hanno inoltre, dopo iniziali reticenze, ammesso di essere venuti insieme quell'anno in Palermo con una Volkswagen maggiolino verde, cioe' proprio dell'autovettura a bordo della quale ha riferito di averli visti il Fragomeni.

Il Procida, pur negando l'episodio da costui narrato, ha altresì rivelato di essere un congiunto di Gerlando Alberti jr., indicato dal Fragomeni come corrispondente palermitano del gruppo operante in Torino.

Le indicazioni date dal Fragomeni circa la villa di Carini ove fu avviato per reperire droga perfettamente corrispondono all'ubicazione della raffineria di eroina che sara' poi scoperta nello

stesso mese di agosto 1980. Così come appare significativo che, secondo il Fragomeni, il Faraone avrebbe consigliato lui ed i suoi amici di recarsi a pranzo presso la Pizzeria New York City (in realtà New York Place), gestita da congiunti di Buscetta Tommaso. E la conoscenza di tale particolare (risultato perfettamente puntuale) dimostra ulteriormente la veridicità di quanto dal Fragomeni affermato circa i legami tra il Procida ed i suoi complici ed il Buscetta.

L'imputato, pertanto, che è risultata stabilmente collegato all'organizzazione Cosa Nostra, cui il Buscetta e l'Alberti facevano capo, ed inserito come costoro nei traffici di droga, va ritenuto colpevole dai reati ascrittigli di cui ai capi 13 e 22, mentre va assolto con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 1 e 10, in quanto non sono emerse prove sufficienti a fornire la certezza del suo inserimento nell'associazione mafiosa "cosa nostra", anche se alcuni di coloro con i quali egli si era associato ne facevan sicuramente parte.

La pena da irrogare appare congrua in quella di anni 8 e mesi 6 di reclusione e L.40.000.000 di multa(p.b. -art. 71 legge 685/75 anni 4 recl. e 18 mil. multa+ 1/3( art. 74 stessa legge)=anni 5 e m.4 e



lire 26 mil. multa + 1/2 ( art. 74 cpv.1/o) = anni 8  
recl. e lire 36 mil. multa + art. 81 = anni 8 e mesi 6  
recl. e 40 mil. multa. Ad essa conseguono le pene  
accessorie come in dispositivo.

### Profeta Salvatore

Viene indicato da Contorno come uomo d'onore della "famiglia" di S. Maria di Gesu', di cui era rappresentante Bontate Stefano, aderente all'organizzazione denominata "Cosa Nostra" (Vol.125 f.2).

Successivamente alla uccisione del Bontate ed alla guerra nei confronti degli appartenenti ai clan Bontate-Inzerillo-Badalamenti, il Profeta era passato - cosi' come altri aderenti alla cosca - al gruppo delle famiglie "vincenti", circostanza questa comprovata da quanto verificatosi il 19 ottobre 1981.

In tale data, infatti, venivano sorpresi all'interno di un villino ubicato nella via Valenza di Villagrazia - e risultato di proprieta' di Vernengo Ruggero - numerosi individui in un convegno. Costoro, per sottrarsi all'identificazione e all'arresto da parte degli organi di Polizia, ingaggiavano un violento conflitto a fuoco con gli agenti intervenuti, il che consentiva ad alcuni dei

partecipanti di sottrarsi all'arresto. Nella circostanza il Profeta Salvatore veniva tratto in arresto unitamente a Pullara' Giovan Battista (entrambi armati di pistola e rivoltella) Capizzi Benedetto, Vernengo Ruggero, Fascella Pietro, Lo Jacono Pietro, Gambino Giuseppe, Di Miceli Giuseppe, Urso Giuseppe. Tra coloro che si erano dati alla fuga venivano identificati Aglieri Giorgio (nella cui abitazione, a seguito di perquisizione, venivano rinvenuti 130 milioni e 147.000 dollari U.S.A), Greco Carlo, Lo Verde Giovanni, Marchese Mario, Motisi Giuseppe e Calascibetta Giuseppe. All'interno della villa, poi, e nelle immediate vicinanze venivano rinvenute otto pistole.

La contemporanea presenza all'interno di una villa periferica, protetta con sofisticati sistemi audiovisivi, di elementi di sicura estrazione mafiosa, tutti armati e decisi ad ingaggiare un conflitto a fuoco pur di consentire la fuga ad altri presenti (evidentemente di maggiore prestigio nella gerarchia mafiosa), sono tutti elementi che dimostrano come nella villa di via Valenza fosse in corso un vero e

proprio "summit" di mafia, cui partecipavano gli esponenti delle varie cosche mafiose, organizzato dagli stessi dopo la uccisione di Bontate Stefano e Inzerillo Salvatore .

La presenza del Profeta al summit in questione testimonia, non soltanto, del suo inserimento nella consorteria mafiosa, ma anche della posizione di "rispetto" dallo stesso occupata in seno alla organizzazione medesima.

Il che ha trovato ulteriore conferma attraverso le dichiarazioni di Calzetta Stefano, che si affiancano a quelle del Contorno già citate.

Quest'ultimo, infatti, parlando della soppressione di Teresi Girolamo, Di Franco Giuseppe, Angelo e Federico Salvatore, tutti personaggi vicini a Bontate Stefano, ha riferito che nel baglio di Sorci Nino, ove i quattro erano stati convocati con il pretesto di una riunione, e poi soppressi, avevano presenziato Giovanni ed Ignazio Pullara', Franco Adelfio, Giuseppe Gambino, Benedetto Capizzi, Pietro Fascella ed appunto Salvatore Profeta (Vol.125 f.32).

Il Calzetta da parte sua, dopo avere parlato del Profeta come di un "soldato" dei

fratelli Pullara', che dominano sulla zona della Guadagna unitamente ai Gambino ed ai Labruzzo, ha indicato il Profeta come uno di coloro che frequentavano assiduamente la casa degli Zanca insieme a Fascella Pietro (ferito nel conflitto a fuoco seguito alla irruzione nella villa di via Valenza), Gambino Giuseppe, Mangano Vittorio, Ignazio Pullara', Labruzzo Mario, Puccio Armando (condannato per l'omicidio del capitano dei CC. Emanuele Basile), Federico Giuseppe (Vol.11 f.47), (Vol.11 f.67).

Lo stesso Calzetta, inoltre, ha riferito di avere piu' volte visto il Profeta riunito presso il negozio di Fascella Pietro con altri appartenenti a cosche mafiose e che lo stesso era molto amico di tale Mucera Liborio, rimasto vittima di lupara bianca per avere ostacolato l'ascesa, nel rione Guadagna, dei summenzionati Gambino e Labruzzo(Vol.11 f.76).

A seguito delle dichiarazioni rese da Buscetta Salvatore e da Contorno Salvatore sono stati spiccati nei confronti dell'imputato il mandato di cattura n. 323/84 del 29/9/1984 con il

quale gli sono stati contestati i reati di cui agli artt. 416 bis C.P. e 71 della legge n. 685 del 1975 (oltre ai reati già contestati con i tre precedenti provvedimenti restrittivi) e il mandato di cattura n. 361/84 del 24/10/1984 con il quale gli è stato contestato il concorso nell'omicidio di Teresi Girolamo, Di Franco Giuseppe, Federico Angelo e Federico Salvatore.

Tratto in arresto il 19 agosto 1982, il Profeta ha protestato la sua estraneità agli addebiti mossigli con l'ordine di cattura del 26 marzo 1982 e con i mandati di cattura del 17 agosto 1982 e 31 maggio 1983 mentre si è rifiutato di rispondere in relazione alle imputazioni contestategli con i mandati di cattura del 29 settembre e 24 ottobre 1984 (Vol.123 f.38) e (Vol.142 f.9).

Dagli elementi di prova sopra riassunti emerge chiaramente che le indicazioni da parte del Contorno e del Calzetta, fra loro assolutamente convergenti, e hanno ricevuto ulteriori riscontri sulla base dell'accertata personalità criminale del Profeta.

La Corte non ha dubbi pertanto nell'affermarne la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art.416 C.P., atteso il fatto che nelle parti

generali della presente sentenza e' stato messo in luce come l'associazione "cosa nostra" concretasse prima dell'introduzione dell'art.416 bis tutti gli estremi dell'associazione per delinquere comune. Pena adeguata all'uopo appare pertanto quella di anni 6 di reclusione, cui conseguono le pene accessorie come da dispositivo.

Il prevenuto deve essere, per contro, assolto con formula piena dal reato di cui all'art.416 bis C.P., giacche' come emerge dalla precisazione sopra fatta egli, all'atto dell'entrata in vigore di tale norma, trovavasi detenuto.

Per cio' che concerne il quadruplice omicidio del baglio Sorci osserva la Corte - del resto conformemente alla richiesta del P.M. - che gli elementi di prova, consistenti nelle asserzioni aute de relato del Contorno non sembrano sufficienti a costituire la prova piena della sua colpevolezza in ordine agli omicidi dei personaggi sopra indicati.

Va pertanto, anche da tali reati, assolto il Profeta con formula dubitativa.

**Provenzano Bernardo**

Viene indicato concordemente da Buscetta e da Contorno, insieme con Riina Salvatore, quale reggente della famiglia di Corleone, a cagione della forzata assenza di Leggio Luciano, capo storico di essa, detenuto condannato all'ergastolo per l'uccisione di Navarra Michele.

Il prevenuto su cui, come quasi tutti i membri della famiglia di Corleone, si e' addensato sempre il mistero delle piu' fitte cortine fumogene dell'omerta', in seguito alle rivelazioni del Buscetta Tommaso concernenti la sua appartenenza a "Cosa Nostra" ed il suo inserimento, in luogo del detenuto capo Leggio Luciano, nella famigerata "commissione", dalla quale sarebbero stati deliberati i piu' gravi delitti di mafia commessi negli ultimi decenni, fu perseguito, con addebito graduale di tutti i reati ascrittigli, con vari mandati di cattura, rimasti, tuttavia, senza effetto, dal momento che egli era ed e' rimasto latitante, ormai da oltre un ventennio, essendosi rivelato, con Riina



Salvatore, uno dei personaggi piu' sfuggenti ed inafferrabili, oltre che uno dei piu' feroci e sanguinari, di "cosa nostra".

Tuttavia, la coltre impenetrabile di omerta', della quale e' sempre riuscito a circondarsi, venne per la prima volta squarciata, dalle rivelazioni del Di Cristina Giuseppe.

L'ormai notissimo Rapporto dell'agosto 1978 riporta inoltre, come e' risaputo, le rivelazioni fatte ai Carabinieri dall'esponente mafioso Di Cristina Giuseppe poco prima di essere ucciso ed esse trattano ampiamente anche di Provenzano Bernardo (vedi anche rapporto Carabinieri 21 giugno 1978 al (Vol.124 quater f.452307) + deposizione Pettinato Alfio a (Vol.181 f.250) che ha confermato a dibattimento tale rapporto (UD 103, del 10 settembre 1986).

Riferi', infatti, il Di Cristina in quell'occasione quanto testualmente dal detto rapporto si riproduce: "Riina Salvatore e Provenzano Bernardo, soprannominati per la loro ferocia "le belve", sono gli elementi piu' pericolosi di cui dispone Luciano Leggio. Essi, responsabili ciascuno di non meno di quaranta omicidi, sono stati

gli assassini del vice pretore onorario di Prizzi". Ed aggiunse che gli stessi Riina e Provenzano erano responsabili "su commissione dello stesso Leggio, dell'assassinio del Ten. Col. Russo, dal quale il Leggio era stato portato sul banco degli imputati sia nel processo del 114 che in quello dell'anonima sequestri". Preciso' che "gia' alla fine del 1975 ed all'inizio del 1976, in una riunione tenutasi a Palermo, Riina e Provenzano avevano proposto l'eliminazione del Ten. Col Russo. Tale proposta era stata, pero', bocciata per la netta opposizione dell'ala moderata (dell'associazione mafiosa) e per l'intervento personale dello stesso Di Cristina". "Durante la riunione dei 22, tenutasi sempre a Palermo nel mese di settembre 1977, tra i componenti del suo gruppo, egli (il Di Cristina) aveva stigmatizzato, cosi' come aveva fatto anche un certo dottore, l'assassinio dell'Ufficiale dell'Arma e le altre gesta della cosca leggiana". "Le parole di biasimo e di condanna pronunciate dal Di Cristina erano state riferite da due persone, rivelatesi poi aderenti al clan leggiano, allo stesso Leggio, che ne decretava l'eliminazione". "Questa operazione scattava a Riesi

la mattina del 21 novembre dell'anno scorso ma egli, che era la vittima designata, per fortuite coincidenze non era stato colpito".

Ben sapeva il Di Cristina che la sua sorte era ormai segnata e, dimostrando di temere soprattutto che la mano omicida fosse quella dell'imputato in esame (o del Provenzano) fece un estremo tentativo per mettere gli inquirenti sulle sue tracce, rivelando che "Riina Salvatore era stato recentemente localizzato nella zona di Napoli. Avuta la notizia i "moderati" avevano inviato sul posto 5 persone allo scopo di poterne seguire i movimenti. A tal fine esse hanno preso in locazione due appartamenti".

E' noto che il Di Cristina nonostante tali suoi estremi tentativi, non riuscì a sfuggire alla morte e che a nessun esito processuale dettero luogo le sue pressoché inedite rivelazioni, nel corso delle quali aveva altresì qualificato il Provenzano egualmente pericoloso ma meno intelligente del Riina, precisando che lo stesso era stato notato in Bagheria a bordo di un'autovettura Mercedes color bianco chiaro alla cui guida si trovava il figlio minore di Brusca Bernardo da San Giuseppe Jato.

Sinagra Vincenzo di Antonino (Vol.86 f.64) e segg.) dichiara di aver saputo che i Provenzano costituivano una potentissima famiglia mafiosa del gruppo "vincente"; e quindi "gente buona" per il Sinagra Vincenzo detto "Tempesta" che costituiva la fonte della notizia (si veda la conferma dello stesso Sinagra nel dibattimento all'udienza 11 giugno 1986).

Ma ovviamente le maggiori notizie sul Provenzano, per altro perfettamente concordanti col ritratto del personaggio, già come sopra delineatosi, sono state fornite da Tommaso Buscetta nelle sue già menzionate dichiarazioni.

Anche il Buscetta ha definito il Provenzano meno intelligente del Riina, anche se egualmente feroce, in ciò perfettamente concordando col giudizio datone da Di Cristina Giuseppe. Li ha, peraltro, accomunati nel ruolo e nell'impegno per la conquista dell'egemonia in seno all'associazione mafiosa, specie nel campo degli stupefacenti.

Il Buscetta richiesto di notizie su ambedue i corleonesi, così testualmente si era espresso:

- "Parlando sia con Gaetano Badalamenti sia con Antonio Salamone, tutti e tre abbiano avuto il sospetto che i personaggi piu' in vista della coalizione a noi avversa, abbiano, in grande segretezza, costituito fra di loro una distinta famiglia? Al di fuori e contro le regole di "cosa nostra". I collegamenti con Riina e Provenzano, da parte di persone come Pino Greco "Scarpazzedda", Francesco Madonia, Nene' Geraci e cosi' via, sono difficilmente spiegabili a mio avviso, come semplice alleanza da famiglie diverse. Trovano esauriente spiegazione se si ritiene che esista fra di loro un vincolo piu' intenso che li avvicina unitariamente."

E al dibattimento, sempre sullo stesso tema, ha dichiarato:

- "Anzitutto io ho fatto un'ipotesi. O i tre abbiamo fatto un'ipotesi in epoche diverse, ma questa ipotesi puo' trovare fondamento in una cosa: la commissione aveva degli agganci fra di loro troppo forti per non pensare che fra di loro non esistesse un giuramento molto superiore alla "cosa nostra" e che uscisse fuori dai imite della "cosa nostra".

La domanda quale puo' essere? :- Ma allora la commissione non fa parte di questo giuramento? No, al contrario la mafia aveva bisogno di questa super

commissione nella commissione, per poter togliere i rami secchi e quando parlo di rami secchi io mi posso riferire, per esempio, a Riccobono, mi posso riferire a Salvatore Scaglione, che facendo parte della commissione sono sparite nel nulla anche loro".

Anche secondo il Buscetta, infatti, il Provenzano, come riferitogli da Badalamenti Gaetano, ha uno dei punti di maggiore appoggio a Bagheria in forza di una saldissima alleanza tra le due famiglie mafiose che risalirebbe al 1981 (ad epoca sicuramente precedente a giudicare da quanto dal Di Cristina rivelato). Ha aggiunto poi il Buscetta che il Provenzano, come da lui appreso dallo stesso Badalamenti, ha una donna a Cinisi e frequenta assiduamente questo centro.

Le notizie riguardanti l'esistenza a Cinisi di una donna del Provenzano trovano puntuale conferma nel menzionato rapporto dei Carabinieri di Partinico del 27 novembre 1983 (Vol.1/T f.60) da cui emerge che anche nella zona dell'agglomerato urbano di Palermo il Provenzano ha stabilito solide roccaforti, insediandosi addirittura in quella un tempo dominio incontrastato di

B a d a l a m e n t i

Gaetano ed ampliando quel controllo che da tempo sulla Palermo occidentale (Piana dei Colli) esercitavano i corleonesi, attraverso la loro salda alleanza con le famiglie mafiose di S.Lorenzo e Resuttana, come meglio e piu' ampiamente esposto trattando della posizione dell'imputato Madonia Francesco.

E' emerso, infatti, dalle indagini condotte dai Carabinieri di Partinico che da tempo il Provenzano segretamente convive con tale Saveria Benedetta Palazzolo da Cinisi, ufficialmente camicciaia, la quale risulta aver effettuato ingenti investimenti immobiliari, avvalendosi, per altro, dell'opera del commercialista Giuseppe Provenzano (soltanto omonimo dell'imputato in esame ma come lui originario di Corleone).

La Saveria Palazzolo risulta proprietaria di un appartamento nella via Umberto Giordano 55, in cui, secondo quanto e' emerso nel corso delle indagini del procedimento contro Di Carlo Francesco ed altri, possedeva immobili un parente del corleonese Bagarella Leoluca.

Nello stesso edificio risiede Provenzano Salvatore, fratello di Provenzano Bernado, ed hanno o avevano la sede sociale le societa' Medisud,

Scientisud e Residence Capo S.Vito. Di quest'ultima e' socia Impastato Marianna, moglie di Lipari Giuseppe, imputato nel presente procedimento e persona quanto meno vicina, secondo le dichiarazioni di Contorno Salvatore (Vol.125 f.54) - il quale indica il Provenzano come "uomo d'onore" della "famiglia" di Corleone e membro della "commissione" - e Bono Benedetta (Vol.166 f.2), (Vol.166 f.9) e (Vol.166 f.205) e (Vol.188 f.212) agli ambienti mafiosi corleonesi ed agrigentini. Il Lipari, a sua volta, e' congiunto dell'altro imputato Lipari Arturo, socio della Medisud insieme a Salvatore Provenzano, fratello come si e' detto di Bernardo .

Le suesposte risultanze degli accertamenti espletati, come sopra sommariamente riferiti, confermano, anche in considerazione della pressocche' continua irreperibilita', negli anni trascorsi, di Saveria Palazzolo e dell'assenza di suoi giustificabili redditi, l'ipotesi che nelle menzionate societa' gli investimenti della Palazzolo altro non siano che impieghi di capitale da parte di Bernardo Provenzano, tanto piu' che anche dal rapporto del Nucleo Operativo dei Carabinieri di



Palermo del 10 aprile 1984 (Vol.8/T f.19) risulta che la stessa Palazzolo il 25 maggio 1983 ha sottoscritto quote azionarie della Italcostruzioni S.r.l., societa' in intensi rapporti economici, come emerge dall'esame del suo bilancio, con la ICRE di Bagheria del noto Leonardo Greco. E proprio a Bagheria, secondo le ricordate rivelazioni di Giuseppe Di Cristina, il Provenzano conta formidabili agganci e sicuri rifugi (Greco Leonardo e', secondo Salvatore Contorno, il capo effettivo di quella famiglia).

Ritornando al rapporto dei Carabinieri di Partinico del 27 novembre 1983, va rilevato, come ivi esposto, che in data 16 luglio 1973, Paolo Palazzolo, fratello di Saveria, venne individuato, quale proprietario di un edificio in costruzione in contrada Caprara di Terrasini, come riferirono ai militari che procedevano ad un controllo taluni operai edili ivi addetti ai lavori. Il successivo giorno 17 il Palazzolo esibì ai Carabinieri un atto notarile comprovante che il terreno si apparteneva alla sorella Saveria. Costei il 30 novembre 1973 vendette l'immobile alla SIMAIZ S.p.A., societa' avente sede presso il noto commercialista Giuseppe Mandalari, c i o e ' l a

stessa persona che curava gli interessi della societa' Risa, proprietaria dell'appartamento in S.Lorenzo ove venne arrestato per la prima volta Leoluca Bagarella.

Devesi aggiungere che - come risulta dal citato Rapporto la Palazzolo Saveria Benedetta si affretto' a vendere tutte le proprieta' ad esse intestate alla s.p.a. SIMAIZ (amministrata dal commercialista Mandalari Giuseppe accusato di favoreggiamento del Riina Salvatore e del Bagarella Leoluca) dopo che fu scoperta la costruzione sul terreno di cui ella risultava proprietaria in contrada Capraria dai CC. di Terrasini, a cui accudiva il fratello della Palazzolo Saveria, Palazzolo Paolo (Vol.157 ter f.479344).

Del resto gli investimenti riferibili al Provenzano Bernardo tramite il fratello Salvatore, la convivente Palazzolo Benedetta, gli indicati prestanome Lipari Giuseppe e Randazzo Giuseppe sono di enorme valore economico per gli acquisti di immobili riferiti dai CC. di Partinico nel citato Rapporto 27 novembre 1983 e per la costituzione di varie societa' fra le quali MEDISUD s.r.l., SCIENTISUD s.r.l., COSTA  
R O S S A

s.p.a., MAPPA s.p.a., RESIDENCE CAPO SAN VITO s.r.l.,  
PROMOZIONE IMMOBILIARE s.p.a..

Della SIMAIZ e' socia Francesca Gagliano, moglie di Ignazio Vacante, che ne e' amministratore, imputato con Tommaso Cannella di gravissimo duplice omicidio verificatosi a Prizzi ai danni di Giovanni e Sebastiano Alongi, in corso di istruzione. Il Vacante, inoltre, secondo le richiamate dichiarazioni di Benedetta Bono, era persona vicina al defunto amante di costei Carmelo Colletti, mafioso dell'agrigentino recentemente ucciso, in una agenda del quale il nome del Vacante era per altro annotato (Vol.198 f.265) insieme a quelli di altri notissimi esponenti di Cosa Nostra.

Quale amministratore della SIMAIZ, il Vacante risulta aver concesso il terreno in contrada Caprara in affitto per diciotto anni, e per il canone di un milione di lire annuo, allo stesso Palazzolo Paolo che ivi stava costruendo un edificio nel 1973.

Appare chiaro a questo punto di quale poderosa schiera di prestanome e di quali intricati rapporti societari si avvalga il Provenzano per l'investimento ed il riciclaggio dei suoi capitali,

sulla cui illecita provenienza e' del tutto superfluo soffermarsi. Ed emerge in tutta evidenza la statura mafiosa del personaggio che appare al centro di formidabili collegamenti spaziantisi fra tutte le famiglie mafiose della Sicilia.

Nella primavera del 1974, a seguito del nuovo arresto del Leggio, il Provenzano era ridivenuto, insieme col Riina, l'effettivo capo della famiglia di Corleone, entrando anche a far parte della ricostituita "Commissione", di cui in breve tempo presero le redini.

Anche, secondo il Buscetta, che conferma quanto dal Di Cristina riferito sui corleonesi, il Riina domina a Palermo la Piana dei Colli ed ha fortissimi agganci a Partinico, ove si avvale della fidata alleanza di Nene' Geraci, anch'esso indicato dal Di Cristina come una delle "basi" di Luciano Leggio.

Non e', pertanto, azzardato affermare, alla luce delle suesposte risultanze, che col prevenuto si e' in presenza di una delle figure di vertice dell'organizzazione, anche sotto l'aspetto propriamente militare, come per altro appare comprovato dalla sua denunciata partecipazione a numerosi e cruenti episodi di mafia, verificatisi nel Corleonese e nella Sicilia Occidentale.

Nonche' lo stratega, insieme al Riina, di quella c.d. "guerra di mafia" che ha imperversato con bestiale ferocia di seguito all'omicidio di Bontate Stefano.

Il Provenzano, i cui notevoli proventi, documentati dall'acquisto di immobili della Palazzolo Saveria di cui al Rapporto cit. dei CC. di Partinico del 27 novembre 1983 (f.479343 - 479345) , certamente provenivano dal traffico della droga, motivo predominante della lotta per il predominio scatenata dal Provenzano insieme con il Riina, essenzialmente per ragioni di carattere economico.

Osserva la Corte che, sulla base dei sopra riassunti risultati dell'istruzione formale e degli approfondimenti dibattimentali, il prevenuto in esame, insieme col Riina Salvatore, in quanto esponente del vento di fronda e della corrente egemone in seno alla c.d. "commissione" e' stato riconosciuto come il mandante di tutt'i piu' gravi delitti, per esser stato insieme con l'altro corleonese, anche senza l'avallo della "cupola", al centro degli interessi che hanno determinato la perpetrazione di tanti feroci omicidi, e il motore propulsore del "gruppo di fuoco", identificabile in buona parte per le preziose

indicazioni del Contorno riguardanti il suo tentato omicidio (Si veda in particolare il CAP. IV e la trattazione degli omicidi Bontate, Inzerillo ecc.).

Pertanto a lui, certamente operante in modo attivo e su larga scala anche nel campo degli stupefacenti, va irrogata la pena dell'ergastolo cui conseguono le pene accessorie indicate in dispositivo.

**Provenzano Salvatore**

I Carabinieri di Partinico con Raporto 27 novembre 1983 (Vol.1/T f.60 ss) riferirono di operazioni economiche fatte risalire al noto mafioso Provenzano Bernardo, latitante da moltissimo tempo, consistenti nel riciclaggio di danaro proveniente in modo certo dalle sue illecite attivita', attraverso l'intermediazione di alcune persone, fra cui il di lui fratello Provenzano Salvatore.

In particolare, si rilevava che il Provenzano Salvatore - dopo essere rientrato in Germania dove era emigrato insieme al nipote Gariffo Carmelo - aveva sottoscritto parte del capitale sociale della "Medisud" S.r.l., avente per oggetto sociale la rappresentanza, il commercio e la produzione di apparecchiature scientifiche e che di tale societa' era amministratore unico Lipari Arturo, nipote di Lipari Giuseppe, sicuramente inserito nel clan mafioso dei Provenzano.

Sulla base delle indagini da parte dei Carabinieri di Partinico si procedette contro il

Provenzano per il reato di cui all'art.416 bis C.P..

Tratto in arresto, l'imputato respingeva l'addebito mossogli assumendo di non vedere il fratello Bernardo da oltre venti anni; di conoscere Lipari Arturo perche' amministratore unico della Medisud S.r.l. ma di ignorare che fosse nipote di Lipari Giuseppe; di avere acquistato parte del capitale sociale della Medisud S.r.l. da potere di D'Amico Vincenzo per la somma di circa 17 milioni; di non conoscere Cannella Tommaso e di non essere titolare di libretti di deposito bancari ne' di conti correnti.

Con rapporto del 10/4/1984 il Comandante della I<sup>a</sup> Sezione del Nucleo Operativo dei CC. di Palermo riferiva che, nel prosieguo delle indagini dirette ad individuare le imprese in cui erano affluite le ingenti somme di denaro provenienti dalle illecite attivita' poste in essere dalla consorzeria mafiosa dei Provenzano, era stata intercettata una conversazione telefonica sull'utenza intestata alla "Medisud" S.r.l. tra l'imputato Lipari Salvatore (padre di Arturo, amministratore unico della predetta Societa') e il Provenzano Salvatore nel



corso della quale il primo, rispondendo ad una frase rivoltaagli dal suo interlocutore (che gli comunica il suo allontanamento per un paio di giorni), ribatteva:".....tu sei il padrone", ricevendo in risposta la battuta: ".....Va bene, relativo".

Si mettevano in risalto da parte dei verbalizzanti, il significato delle espressioni usate che sembravano verosimilmente alludere alle posizioni "gerarchiche" dei due Provenzano dei quali il Salvatore poste in luce dalle differenti espressioni dell'uno e dell'altro degli interlocutori.

Ed invero, mentre il Lipari Salvatore si riferisce al Provenzano Salvatore come "padrone" della Medisud, quest'ultimo attenua l'assolutezza del riferimento con un "relativo" e che fa intendere chi fosse in realta' il dominus della societa' (con ogni evidenza il fratello Provenzano Bernardo).

Nel corso delle successive indagini istruttorie il Provenzano Salvatore veniva indicato da Buscetta Tommaso come esponente di spicco della "famiglia" mafiosa di Corleone, affiliata all'organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra", attivamente inserita nel traffico delle sostanze stupefacenti (Vol.124 f.19).

Ognun vede come dai sopra riassunti elementi emerga in assoluta evidenza il quadro probatorio che inchioda il Provenzano Salvatore alle sue responsabilita' in ordine ai reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P..

Invero, la chiamata di correo del Buscetta ha ricevuto sostanziosi riscontri attraverso l'attivita' fiancheggiatrice del Provenzano nei confronti del fratello e dell'attivita' di riciclaggio degli illeciti profitti da questi ottenuti.

Va da se' che tale attivita' non avrebbe potuto essere portata a compimento attraverso i sistemi rivelati dai Carabinieri, ove il il Provenzano Salvatore non fosse stabilmente inserito nell'organizzazione "cosa nostra" in cui egli era fatalmente attratto dalla posizione preminente del fratello.

Peraltro, il versamento di notevoli somme (a quell'epoca) per la costituzione della societa' costituiva di per se' un'attivita' riciclatrice di somme di danaro che certamente non potevano non provenire dall'attivita' illecita del fratello Provenzano Bernardo. C'e' da dire che le ulteriori anticipazioni da parte dei soci saranno

state bloccate dalle indagini dei Carabinieri; così come la Palazzolo Saveria Benedetta si affrettò a vendere tutte le proprietà ad esse intestate alla s.p.a. SIMAIZ (amministrata dal commercialista Mandalari Giuseppe accusato di favoreggiamento del Riina Salvatore e del Bagarella Leoluca) dopo che fu scoperta la costruzione sul terreno di cui ella risultava proprietaria in contrada Capraria dai CC. di Terrasini, a cui accudiva il fratello della Palazzolo Saveria, Palazzolo Paolo (Vol.157 ter f.479344).

Del resto gli investimenti riferibili al Provenzano Bernardo tramite il fratello Salvatore, la convivente Palazzolo Benedetta, gli indicati prestanome Lipari Giuseppe e Randazzo Giuseppe sono di enorme valore economico per gli acquisti di immobili riferiti dai CC. di Partinico nel citato Rapporto 27 novembre 1983 e per la costituzione di varie società fra le quali MEDISUD s.r.l., SCIENTISUD s.r.l., COSTA ROSSA s.p.a., MAPPA s.p.a., RESIDENCE CAPO SAN VITO s.r.l., PROMOZIONE IMMOBILIARE s.p.a..

Eppertanto, ritiene la Corte di dover affermare la responsabilità del prevenuto in ordine ai reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e di

associazione per delinquere semplice ascrittigli per i quali si ritiene idonea la pena di anni 6 di reclusione (p.b. per art.416 bis C.P. 1 e 4 comma = anni 4 di reclusione + 1/3 per aggravante 6 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 art.112 n.1 = anni 5 e mesi 6 + mesi 6 art.81 cpv C.P. = anni 6 di reclusione) cui conseguono le pene accessorie di cui al dispositivo.

**Puccio Antonino**

Il Contorno Salvatore lo ha inserito nella "famiglia" mafiosa di Ciaculli, riferendo che il Puccio esercita l'attivita' di costruttore edile ed ha edificato, nella zona di Ciaculli, due stabili oltre ad una costruzione su terreno di proprieta' di Greco Pino, detto "scarpazzedda", elemento di spicco della stessa famiglia cui appartiene il Puccio Antonino, fratello di Vincenzo (di recente ricondannato per l'omicidio del capitano dei CC. Basile) e di Puccio Pietro, entrambi imputati nel presente procedimento penale (Vol.125 f.4), (Vol.125 f.63), (Vol.125 f.143), (Vol.125 f.144).

Il prevenuto, interrogato per mandato di cattura, si e' protestato innocente.

Il 28/5/1980 l'Avv. Gioia Luigi, nella qualita' di rappresentante legale della S.A.T. s.p.a. (Siciliana Alberghi Turismo), stipula preliminare di vendita di un terreno, esteso circa 10.000 mq. e ubicato in contrada "Ciaculli", con tale Alfano

Rosario, costruttore edile, il quale si obbliga ad acquistare il predetto immobile per un corrispettivo di circa un miliardo.

Ma subito dopo la stipula dell'atto il promittente acquirente si accorge, a suo dire (Vol.200 f.365), di avere fatto "il passo piu' lungo della gamba" e, non essendo in grado di assolvere al pesante onere finanziario assunto (perche' aveva aperto altri cantieri in diverse parti della citta'), si mette in cerca di nuovi acquirenti previo consenso del promittente venditore; in men che non si dica, all'Alfano Rosario subentrano nell'acquisto del terreno Finocchio Gaspare, costruttore edile, (indicato da Contorno come uomo d'onore della famiglia di Ciaculli), Fici Giovanna e Prestifilippo Nicola (questi e' uomo d'onore della famiglia suddetta), rispettivamente madre e cognato di Greco Giuseppe, detto "scarpazzedda", Bonaccorso Salvatore, nipote di Greco Salvatore, detto "l'ingegnere", uno dei massimi esponenti della famiglia mafiosa di Ciaculli e lo stesso Puccio Antonino.

Orbene, poiche' il Contorno Salvatore ha dichiarato che nessuno puo' acquistare terreni o costruire nel territorio di una famiglia, senza il previo "consenso" dei responsabili della stessa, e' di tutta evidenza che l'Alfano Rosario (il quale ha dichiarato di non aver mai aperto cantieri nella zona di Ciaculli (Vol.200 f.365)) non essendo provvisto del necessario "benestare" e per evitare "inconvenienti", ha dovuto cedere "l'affare" a persone "autorizzate" dai responsabili della "famiglia" di Ciaculli.

E poiche' tra tali persone vi era il Puccio Antonino, e' fuor di dubbio che lo stesso deve ritenersi stabilmente inserito nell'organizzazione della consorteria mafiosa di cui e' processo, cosi' come riferito da Contorno Salvatore.

Il secondo episodio - egualmente emblematico - riguarda lo stesso Contorno Salvatore ai cui danni e' stato posto in essere un tentativo di "espropriazione" di un terreno di circa 1000 mq., su cui insiste una villa, ubicato in contrada "Brancaccio S.Ciro" annesso a un fondo di maggiore estensione promesso in vendita da Conti Filippo a Ferrara Francesco - cugino di Michele Greco di Giuseppe - per se' o per persona da nominare; orbene, il Ferrara ha effettuato

l'"electio amici" nei confronti della "Treville" S.r.l. - di cui e' amministratore il Puccio Antonino - la quale, con scrittura privata del 14/12/1983, si e' impegnata a "trasferire con atto pubblico, senza alcuna somma o compenso in qualsiasi momento a semplice richiesta del Sig. Ferrara Francesco per se' o per persona da nominare, mq. 1000 (mille) circa di terreno dove insiste ed esiste la costruzione" (Vol.199 f.301) - Trattavasi di quello stesso terreno appartenente al Contorno Salvatore,( v. interrog. di quest'ultimo all'udienza dell'14 aprile 1986) il quale vi aveva fatta costruire una villa che, invece, secondo quanto dichiarato dal Ferrara Francesco, sarebbe stata edificata da un precedente promettente acquirente, tale Gambino Rosolino (deceduto nel 1980) la cui moglie, richiesta di spiegazioni in merito, ha dichiarato di ignorare che il consorte avesse acquistato il predetto terreno o avesse corrisposto la somma di lire 10.000.000 a titolo di acconto sul corrispettivo del terreno (Vol.199 f.304).

Nel corso del dibattimento all'udienza del 14 aprile 1986 (Ud.34 f.013497) il Contorno si e' cosi' testualmente espresso:



- "Appi a gghiri ni Michele Greco, si mmu puteva accatari...si' picchi u territorio era ri Michele Greco e comu infatti Michele Greco mi offriu un suo parente per fare a carta, un atto ma no firmato da notaro , cosi' fatta da padrone a padrone, no...una scrittura privata, nella quale...compreso Michele Greco in argomento sta' proprieta' era intistata ad un certo Franco Ferrara. Quannu a me mi spararu sta proprieta' sa' vinnero ai fratelli Puccio, e si pigghiaru a proprieta' ca' casa, io non sono nessuno e l'hanno nni i manu iddi e diventarunu padruni".

Anche questo secondo episodio, quindi, dimostra, in modo inequivocabile, gli stretti collegamenti tra i maggiori esponenti della famiglia di Ciaculli e il Puccio Antonino, in favore del quale e' stato posto in essere il marchingeo ordito al fine di sottrarre al Contorno Salvatore, ormai invisio alla famiglia di Ciaculli, ma che ne aveva pagato il prezzo in ben 132 milioni (f.013498) il terreno di sua proprieta'.

Alla stregua delle evidenziate risultanze la Corte ritiene provata la partecipazione del prevenuto all'associazione "cosa nostra". Deve quindi affermarsene la sua responsabilita' in ordine ai reati ascrittigli.

Sembra all'uopo adeguata la pena di anni 6 di reclusione (p.b. per art.416 bis C.P. 1 e 4 comma = anni 4 di reclusione + 1/3 per aggravante 6 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 art.112 n.1 = anni 5 e mesi 6 + mesi 6 art.81 cpv C.P. = anni 6 di reclusione) di cui mesi 6 condonati. Conseguono le pene accessorie di cui al dispositivo.

**PUCCIO Antonino**

a) GIOIA Luigi, nato a Palermo il 16.1.1925, ha tratto sul proprio c/c nr.410224250 del Banco di Sicilia - sede di Palermo - l'assegno nr.39718066 del 28.11.1980 di lire 50.000.000 all'ordine di GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1927, che lo ha negoziato.

Sentito in data 21.12.1984, Gioia Luigi ha dichiarato: di essersi occupato della sistemazione dell'eredita' di TAGLIAVIA Salvatore, comprensiva del fondo Ciaculli esteso circa Ha 75 e condotto in affitto da GRECO Michele e dal fratello Salvatore; che l'eredita' era oberata di debiti e gli istituti di crediti minacciavano di

espropriare detto fondo, per cui i GRECO avevano iniziato due giudizi contro l'eredita' Tagliavia, il primo per la riduzione del canone di affitto da lire 16.000.000 a lire 6.000.000, per asseriti miglioramenti, ed il secondo per il riscatto del fondo previo pagamento delle 20 annualita', nella loro qualita' di coltivatori diretti; gli stessi avevano promesso, pero', che avrebbero desistito dalle minacciate azioni esecutive se si fosse raggiunto l'accordo con gli istituti di credito, come era avvenuto. Pertanto, si era addivenuti ad una transazione con i GRECO, piu' precisamente ad una rinunzia giudiziale all'azione da parte loro previa riduzione del canone a lire 6.000.000 ed esborso, a titolo di acconto, di complessive lire 80.000.000; l'accordo prevedeva il consenso dei Greco al rilascio immediato del fondo tutte le volte che la S.A.T. (Siciliana Alberghi e Turismo) S.p.A. avesse proceduto alle vendite e che sull'importo delle vendite venisse dato ai GRECO una percentuale del 25% sulle vendite del fondo Tagliavia e del 20% su quelle del fondo Costa; che gli 80 milioni erano stati anticipati da lui stesso in quanto la S.A.T., alla quale erano stati conferiti i beni dell'eredita' Tagliavia, allora

non aveva la disponibilita' necessaria; che aveva stipulato con l'imprenditore ALFANO Rosario un preliminare per la vendita di parte dei fondi, che prevedeva un esborso, da parte del promittente acquirente, di circa lire 1.000.000.000 e che lo stesso aveva gia' erogato, a titolo di acconto 150.000.000 circa ma, dopo pochi mesi, aveva fatto presente che non era in grado economicamente di assumersi l'impegno della realizzazione degli edifici e gli aveva chiesto, pertanto, di aderire al subingresso di altri costruttori e precisamente la "Edil Costruzioni", BONACCORSO Salvatore, FINOCCHIO Gaspare e FICI Giovanna.

ALFANO Rosario si identifica nell'omonimo fu Aurelio e fu Zito Anna, nato a Bisacquino il 23.2.1932 e residente a Palermo in via Croce Rossa nr.81.

FINOCCHIO Gaspare si identifica nell'omonimo nato a Palermo il 29.7.1931.

FICI Giovanna si identifica nell'omonima nata a Palermo l'1.5.1933, suocera di PRESTIFILIPPO Nicola.

BONACCORSO Salvatore si identifica nell'omonimo nato a Palermo il 14.3.1958 ed ivi domiciliato in via Gibilrosso nr.3/a.

PUCCIO Antonino e' l'amministratore unico della "Edil Costruzioni" S.r.l..

Alfano Rosario, sentito in data 30.1.1985, ha confermato quanto dichiarato da GIOIA Luigi precisando: che, in seguito alle sopravvenute difficolta', aveva dato voce circa la necessita' di vendere il terreno oggetto del compromesso e si erano presentati PUCCIO Antonino e FINOCCHIO Gaspare, che avevano acquistato la gran parte del terreno; successivamente si erano presentati BONACCORSO Salvatore e FICI Giovanna, accompagnata dal genero PRESTIFILIPPO Nicola.

b) Ha emesso i seguenti assegni bancari all'ordine di OLIVERI Giovanni fu Domenico e di Costanza Vincenza, nato a Villafrati il 21.3.1945:

n. 2360674 del 14.09.1979 di L. 2.100.000;

n. 9841671 del 05.06.1979 di L. 3.000.000;  
n.9172218049 del 05.06.1979 di L. 3.500.000.

Detti titoli sono stati emessi per conto della  
"NI.SA Costruzioni" S.r.l. della quale Puccio Antonino  
e' amministratore.

**Puccio Pietro**

Denunciato con Rapporto del 29 luglio 1983 (Vol.8/L f.1) e del 7 febbraio 1984 (Vol.8/L f.96) dai Carabinieri di Ales e Gonnosno' per avere in correita' con Randazzo Salvatore, Bonanno Francesco e Lo Meo Costantino, agevolato la fuga dai Comuni di loro obbligata dimora del fratello Puccio Vincenzo, di Bonanno Armando e Madonia Giuseppe si procedette nei suoi confronti per i reati ex artt.416 e 416 bis, nonche' dei reati concernenti l'associazione finalizzata allo spaccio di droga e di spaccio della stessa. Da questi ultimi, pero', il Puccio venne prosciolto in sede istruttoria.

Si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo ad ogni organizzazione criminosa e di essersi recato in Sardegna all'esclusivo scopo di render visita al fratello Vincenzo, ivi in dimora obbligata, dipartendosene prima che il congiunto clandestinamente si allontanasse.

Osserva la Corte che le indagini conseguenti alla fuga dalla dimora obbligata dei tre accusati

dell'omicidio Basile (recentemente ricondannati con sentenza della Corte di Assise di Palermo su rinvio della Corte di Cassazione) misero in luce che il Puccio insieme con gli altri suoi compagni di viaggio avevano organizzato o comunque favorito la fuga del fratello del Puccio, del Bonanno Armando e del Madonia Giuseppe.

Va in proposito osservato che il Lo Meo ha fornito giustificazioni assolutamente inattendibili sui motivi della trasferta in Sardegna (aveva programmato un viaggio di affari in Toscana con il Randazzo, ma poiche' il giorno fissato nessuna nave salpava alla volta di Livorno, aveva aderito all'invito dello stesso Randazzo e si era recato in Sardegna).

Inoltre, e' risultato che il Randazzo era in rapporto di affari con Bonanno Giuseppe, fratello dell'Armando, essendo socio al pari del primo della IMMET avente ad oggetto la realizzazione di impianti elettrici e telefonici.

Peraltro, l'attivita' del Puccio Pietro (gestione di un impianto di lavaggio di automezzi pesanti) risulta pur sempre collegata ai settori dell'edilizia e dell'industria, determinando un suo



coinvolgimento nelle attività mafiose di cui si ha prova attraverso l'acquisto di un appartamento da potere della Edil Costruzioni, mediante l'accollo di mutui particolarmente onerosi, che egli non poteva fronteggiare certamente mediante l'impiego dei redditi mensili tratti dalla gestione dell'autolavaggio, quantificabili, a tutto concedere, di L.1.500.000.

Delineato questo quadro certamente non tranquillante nei confronti del prevenuto, l'attività spiegata dal Puccio in Sardegna, di cui risultano tracce evidenti (V. Rapporti del 29 luglio 1983 della Tenenza di Ales Vol.8/L f.108 e del 7 febbraio 1984 Vol.8/L f.121 della Stazione del CC. Gonnosno') anche se non costituisce reato, e' sintomo univoco del suo coinvolgimento nell'organizzazione mafiosa.

Ed invero, se egli fu designato per l'organizzazione tattica della spedizione diretta a provocare la fuga dei tre indiziati dell'omicidio Basile, alla quale "cosa nostra" attribuiva un valore emblematico, che infatti ebbe nella realtà attraverso il risalto dato dalla stampa all'episodio e l'impressione che destò nella pubblica opinione, indubbiamente doveva far parte dell'organizzazione stessa da cui l'ordine certamente partì'.

Pertanto, se si valuta tale probante elemento, in uno con i risultati su accennati che fanno capo al suo tenore di vita ed alla sua attivita', la Corte ritiene di essere giuridicamente certa del suo inserimento in "cosa nostra", estremamente per lui agevole dati i vincoli familistici con il fratello, membro pericolosamente attivo dell'organizzazione stessa.

Pertanto si ritiene di doverne affermare la responsabilita' in ordine ai reati ascrittigli.

Appare a tal uopo congrua la pena di anni 6 di reclusione cosi' determinata: p.b. per art.416 bis C.P. 1 e 4 comma = anni 4 di reclusione + 1/3 per aggravante 6 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 art.112 n.1 = anni 5 e mesi 6 + mesi 6 art.81 cpv C.P. = anni 6 di reclusione) di cui mesi 6 condonati. Conseguono le pene accessorie di cui al dispositivo.

**Puccio Vincenzo**

Il Puccio Vincenzo venne implicato nell'omicidio del dott. Giuliano e, successivamente, in quello del Cap. dei CC. Basile di Monreale.

In data 31 marzo 1983, assolto per insufficienza di prove dalla Corte di Assise di Palermo nel giudizio per l'omicidio del detto Cap. Basile fu inviato in un comune della Sardegna, quello di Asuni (Oristano).

Da tale Comune, tuttavia, il Puccio si allontanò clandestinamente il 13 aprile 1983, sicché il successivo 15 aprile venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 163/83 per il reato di cui all'art.416 C.P., oltre al reato di cui all'art.3 e 9 legge 27 dicembre 1976 n.1423, rimasto tuttavia senza effetto essendo l'imputato rimasto latitante.

Osserva la Corte che il Puccio viene collocato dal Buscetta fra gli uomini d'onore di Ciaculli. Il Buscetta stesso lo indica insieme con il Bonanno Armando e Madonia Giuseppe

come autore dell'omicidio Basile, reato per il quale recentemente il Puccio e' stato condannato dalla Corte di Assise di Appello di Palermo, dopo l'annullamento con rinvio da parte della Cassazione della prima sentenza d'appello che era pervenuta alle medesime conclusioni.

Peraltro, tale indicazione, che risulta confortata da quella dibattimentale del Contorno (Ud.14 aprile 1986) con univocita' di particolari - appare ulteriormente riscontrata dagli elementi che si possono trarre in modo convincente e significativo dalla segnalata assiduita' del Puccio con il famigerato Greco Pino detto "Scarpazzedda" (v. Rapporto 21 ottobre 1977 della Squadra Mobile di Palermo - Vol.6/L f.116) col quale fu denunziato per favoreggiamento personale nei confronti del precisato Greco, essendo stato riconosciuto alla guida di un'auto dalla quale lo "scarpazzedda" scese precipitosamente - vedendosi inseguito - cosi' riuscendo a dileguarsi.

Anche Melluso Giovanni (Vol.71 f.41) e (Vol.71 f.47) (Vol.84 f.168) ha fornito sul Puccio interessanti notizie, rivelando che in carcere era molto legato a Fidanzati Gaetano ed

ostentava grande sicurezza circa l'esito del procedimento a suo carico per l'omicidio del Capitano Basile, grazie al vantato "controllo" di alcuni giudici popolari della Corte di Assise, che poi effettivamente, come si e' detto, lo assolse per insufficienza di prove.

Quanto alla sua responsabilita', il Puccio, come riferito dal Melluso, faceva beffardamente intuire di essere uno dei killers e vantava la sua "vicinanza" ai Marchese di Corso dei Mille, circostanza questa gia' desumibile dalle dichiarazioni del Calzetta in ordine alle assidue frequentazioni del Puccio in casa Zanca, che alla "famiglia" di Corso dei Mille appartengono.

Comunque, sia per la sua accertata vicinanza a "scarpazzedda", sia per i "meriti" acquisiti con l'omicidio del Basile, fatto e' che il Puccio aveva acquisito nell'ambiente carcerario grande prestigio, avendolo visto una volta il Melluso pesantemente redarguire Michele Zaza ed avendo di lui sentito parlare in termini entusiastici da Gaetano Fidanzati, che per il Puccio diceva esser disposto a fare qualsiasi cosa.

Nulla risulta, invece, a suo carico per quanto concerne i reati relativi alle materie stupefacenti, dai quali va pertanto assolto per non aver commesso il fatto.

Va condannato, per contro, sulla base degli univoci elementi messi sopra in risalto per i delitti ex artt.416, 416 bis C.P., dichiarando nel primo di questi articoli assorbito il capo 5 per la medesimezza del fatto contestato.

Stante la spiccata personalita' criminale del Puccio pena adeguata appare quella di anni 10 di reclusione risultante dall'aumento di 1/3 sulla pena base di anni 6 e dell'ulteriore aumento di 1/8 a cagione dell'aggravante di cui all'art.112 n.1 + anno 1 di reclusione per la continuazione sotto cui il regime si unificano i due reati ex artt.416 bis e 416 C.P..

Alla predetta pena conseguono quelle accessorie come da dispositivo.

**Pullara' Giovan Battista**

Ha fatto parte del gruppo di detenuti che invitarono e incoraggiarono il Sinagra Vincenzo( n. nel 1956) a simulare la pazzia al fine di ottenerne l'impubita' dall'omicidio Di Fatta. (VOL.086/ / F.064)(Vol.86 f.64), (Vol.86 f.65), (Vol.86 f.66), (Vol.86 f.67) e (Vol.86 f.68)), Buscetta (Vol.124 f.6), (Vol.124 f.50), (Vol.124 f.98), (Vol.124 f.99) + (Vol.124/A f.17), (Vol.124/A f.24) e (Vol.124/A f.115), e Contorno (Vol.125 f.2), (Vol.125 f.19), (Vol.125 f.22), (Vol.125 f.24), (Vol.125 f.27), (Vol.125 f.29), (Vol.125 f.30), (Vol.125 f.31), (Vol.125 f.33), (Vol.125 f.34), (Vol.125 f.41), (Vol.125 f.54), (Vol.125 f.73), (Vol.125 f.96), (Vol.125 f.98), (Vol.125 f.124), (Vol.125 f.126), (Vol.125 f.133), (Vol.125 f.135), (Vol.125 f.141), (Vol.125 f.142), (Vol.125 f.174), (Vol.125 f.175), (Vol.125 f.188) e (Vol.125 f.189) lo segnalano come transfuga dal gruppo Bontate Stefano a quello della mafia "vincente", insieme con il fratello Pullara' Ignazio. Egli, dopo la

soppressione del Bontate, ebbe a ricevere il prezzo del tradimento, divenendo "reggente" della famiglia di Santa Maria di Gesu' insieme con Lo Jacono Pietro.

Risulta essere stato arrestato il 19 ottobre 1981 con Profeta Salvatore, mentre entrambi si aggiravano armati a bordo di una autovettura nei pressi di una villa di via Valenza, ove dopo poco fece irruzione la Polizia, procedendo all'arresto, a seguito di violento conflitto a fuoco, di numerosi esponenti mafiosi quali Capizzi Benedetto, Vernengo Ruggero, Fascella Pietro, Lo Jacono Pietro, Gambino Giuseppe e Di Miceli Giuseppe.

L'operazione e' nota come c.d. blitz di Villagrazia ed una recente sentenza della Corte di Appello di Palermo (Vol.209 f.170), ha stabilito che nella villa di via Valenza venne interrotto dalla Polizia un summit di mafia che ivi si svolgeva e che il Pullara' ed il Profeta, circolando armati attorno all'immobile, evidentemente erano incaricati di una funzione di sorveglianza e vicinanza armata perche' la riunione potesse svolgersi tranquillamente ed al riparo da occhi indiscreti.



La personalita' mafiosa dell'imputato era per altro da tempo ben nota agli inquirenti, essendo stato egli negli anni trascorsi addirittura denunciato per favoreggiamento del noto Luciano Leggio - come assume il Giudice istruttore nell'ordinanza di rinvio a giudizio - ed essendo per parte di madre parente di Brusca Bernardo mentre il di lui fratello Ignazio risulta per parte di moglie aver contratto vincoli di affinita' con Stefano Pace, Carmelo Zanca e Francesco Paolo Marciano'.

Stefano Calzetta (Vol.11 f.20), (Vol.11 f.43), (Vol.11 f.48), (Vol.11 f.66), (Vol.11 f.67) e (Vol.11 f.75) + (F.P. I f.19 e f.29) ha indicato la famiglia dei Pullara' come una di quelle dominanti nella zona est della citta' ed estendente la propria influenza anche nella zona della Guadagna, unitamente alle famiglie dei Vernengo, degli Spadaro, degli Zanca, dei Tinnirello, dei Marchese e dei Graviano, mandanti di tutti gli omicidi, le estorsioni, gli attentati dinamitardi verificatisi nelle zone di Corso dei Mille, Brancaccio, via Messina Marine fino a Villabate.

Ha riferito, inoltre, dei legami di Giovan Battista Pullara' con alcuni degli arrestati nel c.d. blitz di Villagrazia, asserendo di aver assistito a riunioni che si svolgevano tra il predetto, suo fratello Ignazio, Giuseppe Gambino, Pietro Fascella ed altri aderenti all'organizzazione in un negozio di detersivi e casalinghi sito in Piazza Guadagna e gestito dal Fascella. Ha aggiunto di averlo visto defilato in confidenziale colloquio con Tinnirello Giuseppe.

Anche all'interno del carcere, dopo il suo arresto e secondo una costante regola delle organizzazioni mafiose, Giovan Battista Pullara' ha continuato, secondo le richiamate dichiarazioni di Vincenzo Sinagra di Antonino, a mantenere il proprio ruolo ed una posizione di prestigio.

Come gia' sopra premesso il Sinagra, in sede di ricognizione fotografica ha indicato il Pullara' come colui che, insieme a Pietro Senapa ed a Spadaro Francesco di Giuseppe, lo aveva aiutato a simulare un tentato suicidio a mezzo impiccagione, espediente che sarebbe dovuto servire ad avvalorare la pazzia del Sinagra medesimo. In particolare il Pullara' gli

aveva fatto un segno sul collo con uno spago, mentre gli altri gli avevano messo un cappio di lenzuolo al collo, cominciando a gridare per attirare l'attenzione delle guardie ed al contempo fingendo di attivarsi per soccorrerlo.

Sempre secondo il Sinagra il Pullara' e' elemento legato al clan napoletano della Nuova Famiglia ed intrattiene rapporti con Zaza Michele.

Soffermandosi sull'assassinio di Bontate Stefano, il Contorno ha dichiarato che nell'ambito degli aderenti alla famiglia di S.Maria di Gesu' era scontato che gli ispiratori dell'omicidio fossero stati i corleonesi ed i loro alleati, e cio' anche riguardo all'atteggiamento equivoco assunto da Michele Greco, il quale, richiesto da Girolamo Teresi di chiarimenti in ordine agli autori del delitto, aveva temporeggiato non fornendo risposta alcuna. Il Teresi allora aveva al Contorno esternato il sospetto, da quest'ultimo condiviso, sui fratelli Ignazio e Giovan Battista Pullara', in quanto cugini di Bernardo Brusca, fidatissimo alleato dei corleonesi. Sospetti che poi avevano trovato una ben precisa conferma nel fatto che subito dopo l'assassinio del

Bontate, il Teresi aveva riferito al Contorno di aver appreso da Michele Greco che reggenti della famiglia erano stati nominati Lo Jacono Pietro e Pullara' Giovan Battista.

Su cio' si veda anche quanto detto dal Calzetta al dibattimento (Ud.9 luglio 1986).

Era stato poi quest'ultimo, secondo il Contorno, ad invitare Teresi Girolamo, i fratelli Angelo e Federico Salvatore e Di Franco Giuseppe, tutti fedelissimi del Bontate, ad una riunione nel baglio di Nino Sorci in Villagrazia, dalla quale essi non avevano fatto piu' ritorno. E cio' costituisce una ulteriore riprova del ruolo di traditori del Bontate assunto dai Pullara' e della loro alleanza con le famiglie avverse all'asse Bontate - Inzerillo - Badalamenti.

Da Mariano Marchese aveva successivamente il Contorno appreso che effettivamente i quattro erano stati soppressi nel corso della richiamata riunione nel baglio Sorci, alla quale avevano partecipato anche i fratelli Pullara'.

Tutto cio' ha trovato conferma nelle gia' menzionate dichiarazioni di Tommaso Buscetta, il quale ha precisato di non conoscere i Pullara'

ma di aver saputo dal loro compaesano (di S.Giuseppe Jato) Antonino Salamone del loro ingresso in Cosa Nostra come "uomini d'onore". Ha aggiunto di aver appreso che nei contrasti insorti fra Stefano Bontate ed il di lui fratello Giovanni essi avevano preso le parti di quest'ultimo, ottenendo, alla morte di Stefano Bontate (uno dei due) la reggenza della famiglia insieme a Pietro Lo Iacono. Quanto alla soppressione di Girolamo Teresi e degli altri fedelissimi del Bontate, ha precisato che vittima designata era anche Emanuele D'Agostino, che non si era recato all'incontro, fissato apparentemente per stabilire le questioni economiche della "famiglia", poiche' aveva fiutato il pericolo, salvando cosi', ma soltanto per poco tempo, la pelle.

Secondo il Buscetta, infine, i Pullara' sono tra i piu' attivi trafficanti di droga e tali accuse hanno trovato perfetto riscontro nelle dichiarazioni di Salvatore Coniglio (Vol.206 f.7), (Vol.206 f.8), (Vol.206 f.9), (Vol.206 f.12), (Vol.206 f.15), (Vol.206 f.16), (Vol.206 f.17), (Vol.206 f.38), (Vol.206 f.40), (Vol.206 f.60), (Vol.206 f.61), (Vol.206 f.76), (Vol.206 f.84), (Vol.206 f.88), (Vol.206 f.94), (Vol.206 f.96),

(Vol.206 f.97), (Vol.206 f.109), (Vol.206 f.161),  
(Vol.206 f.163), (Vol.206 f.164), (Vol.206 f.169).

Costui, infatti, pur precisando di aver conosciuto solo in carcere Giovan Battista Pullara' e di sconoscere se questi fosse interessato ai traffici di droga del fratello Ignazio, ha riferito che quest'ultimo insieme a Benedetto Capizzi e Francesco Adelfio era suo fornitore di eroina negli anni 1980 e 1981 ed a sua volta si riforniva presso la raffineria di Pietro Vernengo.

Quanto al Giovanni Battista Pullara' ,ha aggiunto che in carcere si mostrava particolarmente legato a Giovanni Bontate, Giuseppe Gambino e Francesco Adelfio e godeva di massimo rispetto e liberta' di movimento, recandosi dove voleva. Ha concluso dicendosi a conoscenza che entrambi i fratelli Pullara' sono tra i finanziatori del costruttore Domenico Federico.

Ognun vede come tali dichiarazioni colliminino perfettamente con quelle del Sinagra Vincenzo nato nel 1956, di cui sopra si e' fatto cenno.

Le espletate indagini bancarie hanno riscontrato in pieno le dichiarazioni del Buscetta e del Coniglio, confermando puntualmente inoltre le altre risultanze processuali.

Ignazio Pullara', infatti, risulta interessato a notevoli rapporti finanziari con Nicola Di Salvo, gestore con Pietro Vernengo della raffineria di droga scoperta in via Messina Marine. Pullara' Giovan Battista risulta aver emesso numerosissimi assegni a favore di Capizzi Benedetto, che ha dichiarato di non conoscere, ed un assegno a favore di Ingrassia Ignazio, raggiunto come il Capizzi da sicure prove in ordine al traffico di sostanze stupefacenti ad entrambi contestato.

Dalle indagini espletate nel corso del procedimento concernente la raffineria di via Messina Marine, e' emersa l'esistenza di altri assegni emessi o ricevuti da Di Salvo Nicola ed Pullara' Ignazio, ad ulteriore conferma dei rapporti esistenti fra i due, nonche' di tre cambiali, custodite proprio nei locali della raffineria a firma debitoria del Di Salvo ed all'ordine di Pullara' Ignazio.

Sulla base delle risultanze sopra riassunte, e, relativamente al quadruplice omicidio del baglio Sorci sulle considerazioni sviluppate nella parte della sentenza che di quest'ultimo, gravissimo fatto di sangue si occupa, va affermata la

responsabilita' del Pullara' in ordine ai capi 1, 10, 13, 22, 89, 406.

Per contro, nella mancanza di prove sufficienti egli va assolto con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 81, 82, 91 e da quelli da 101 a 105.

Da tutte le altre imputazioni, il Pullara' Giovan Battista deve essere assolto con formula piena.

Data la gravita' delle imputazioni per le quali si e' affermata la responsabilita' del Pullara' egli va condannato alla pena dell'ergastolo e a L.200.000.000 di multa, cui conseguono le pene accessorie come in dispositivo.

#### PULLARA' Giovan Battista

a) Ha tratto sul c/c nr.40028 della Cassa Rurale ed Artigiana di Monreale l'assegno nr.0315384 del 13.11.1979 di lire 7.000.000, a favore di CAPIZZI Benedetto, nato a Palermo il 28.4.1944 ed ivi residente in via Ambleri nr.30.

b) Ha tratto sul c/c nr.40028 i seguenti assegni bancari:



n.0288363 del 19.09.1979 di lire 18.000.000;  
n.0597143 del 10.07.1979 di lire 28.500.000;  
n.0583937 del 12.09.1979 di lire 20.000.000;  
n.0577638 del 18.02.1979 di lire 19.500.000;  
n.0568599 del 28.09.1978 di lire 20.000.000;  
n.0551789 del 11.03.1978 di lire 10.000.000;  
n.0568591 del 22.08.1978 di lire 15.000.000.

I suddetti titoli sono stati emessi all'ordine della "Lara Costruzioni" S.r.l. eccetto gli ultimi due, emessi all'ordine di MURATORE Salvatore e negoziati da TERESI Liborio fu Giuseppe e di MURATORE Sebastiana, nato a Palermo l'1.8.1932 ed ivi residente in via Notarbartolo nr.21. Lo stesso risulta essere socio della Lara Costruzioni S.r.l..

c) Ha emesso, in data 26.9.1978, l'assegno bancario nr.0568597 di lire 4.700.000 tratto sul c/c 40028, all'ordine di BADALAMENTI Salvatore, nato a Palermo il 17.9.1941 ed ivi residente in via Oreto nr.391, che l'ha negoziato.

d) Ha emesso, in data 25.09.1978, l'assegno bancario nr.0568598 di lire 1.000.000, tratto sul c/c

nr.40028, all'ordine di PULLARA' Ignazio, nato a S.Giuseppe Jato il 13.4.1946, che l'ha negoziato.

e) Ha emesso l'assegno bancario nr.0557925 del 30.3.1978 di lire 1.000.000 all'ordine di PACE Stefano, nato a Palermo il 13.7.1937 che l'ha negoziato.

f) Ha emesso, in data 27.4.1978, l'assegno bancario nr.0557928 di lire 2.200.000 all'ordine di INGRASSIA Ignazio, nato a Palermo il 18.11.1950 che l'ha negoziato.

g) Ha ricevuto i seguenti assegni:

n.000145395 del 04.12.1979 di lit. 9.500.000;

n.000145396 del 04.12.1979 di lit.10.000.000,

tratti da CAPIZZI Benedetto sul c/c n.28730/3 della C.R.A. di Villagrazia di Palermo.

**Pullara' Ignazio**

Buscetta (Vol.124 f.6), (Vol.124 f.50), (Vol.124 f.98) e (Vol.124 f.99) + (Vol.124/A f.17), (Vol.124/A f.24) e (Vol.124/A f.115), che lo designa come "uomo d'onore" della famiglia mafiosa di S.Maria di Gesu', il cui fratello Giovan Battista, tradendo Stefano Bontate era divenuto uno dei protagonisti della c.d. "guerra di mafia", ed aveva addirittura conseguito la "reggenza" della cosca mafiosa di appartenenza.

La sua personalita' mafiosa risulta da gran tempo da numerose vicende processuali, essendo stato negli anni trascorsi addirittura denunciato e condannato quale favoreggiatore di Luciano Leggio (vedi sentenza Corte di Appello di Milano del 19 dicembre 1979 in (Vol.220 f.508954). Dal testo della predetta sentenza appare utile stralciare la parte che riguarda i rapporti del Pullara', il fratello Giuseppe ed il Leggio Luciano:

- "Il primo grosso mendacio riguarda la conoscenza della vera identita' del prof. "Antonio Farruggia", assiduo frequentatore della vinicola

Borroni e della Enoteca di Via Giambellino, 20, pigmalione dei Pullara' nella loro gestione, finanziatore- addirittura senza interessi - di Pullara' Giuseppe. Il quale, a sua volta, consente che il "Ferruggia" circoli da un capo all'altro della penisola con una BMW a lui intestata carica di armi e guidata da pregiudicati latitanti, gli procura il personale per la pulizia della casa, gli fa le spese, compresa quella per gli acquisti di camicie, gli presenta periodicamente conti e gli chiede danaro o gli giustifica determinate spese, consente che per ore si intrattenga nella vinicola ed anzi rimprovera il personale quando il nodo della cravatta non e' fatto; gli consente di cucinarsi bistecche nel retrobottega; va a trovarlo con frequenza a casa; pranza con lui nella trattoria emiliana, ove il "Ferruggia" ha una corte di personaggi allarmanti, che spesso finiscono o arrestati o assassinati...

E piu' avanti...:..."ma e' inattendibile che la identita' (del Leggio Luciano) resti ignota, per anni, come Giuseppe e Ignazio Pullara' pretendono".

Si vedano, inoltre, piu' in la' nel testo della  
indicata sentenza (f.509438-39 ) le preoccupazioni  
del Pullara' Ignazio

Dal citato Rapporto del 6 maggio 1980 emerge che  
il Pullara' nel 1979, secondo le dichiarazioni rese  
dalla teste Scianna Rosetta (Vol.12/L f.119),  
frequentava, insieme a Giuseppe Vernengo di Cosimo, il  
c.d. "covo di Corso dei Mille", cioe' il laboratorio  
di autotappezzeria di Rosario Spitalieri, ove usavano  
riunirsi, tra gli altri, Pietro Marchese, Giuseppe  
Greco di Nicolo', Giovannello Greco ed altri. Secondo  
la sentenza della Corte di Assise di Palermo del 2  
aprile 1984 (Vol.198 f.2), della quale ampiamente si  
parla nella parte della sentenza dedicata alla  
trattazione dell'omicidio del dr. Giorgio Boris  
Giuliano, trattasi della banda responsabile della

rapina alla Cassa di Risparmio di Palermo dell'aprile 1979 e del contestuale omicidio del metronotte Sgroi.

Stefano Calzetta (Vol.11 f.28), (Vol.11 f.43), (Vol.11 f.44), (Vol.11 f.47), (Vol.11 f.48), (Vol.11 f.67) e (Vol.11 f.73) + f.19 e f.29 fasc. pers.1^ ha indicato la famiglia Pullara' come una di quelle dominanti nella zona est della citta' ed estendente la propria influenza nella zona della Guadagna, unitamente alle famiglie Vernengo, Spadaro, Zanca, Tinnirello, Marchese, Graviano, mandanti di tutti gli omicidi, le estorsioni, gli attentati dinamitardi verificatisi nelle zone di Corso dei Mille, Brancaccio, via Messina Marine sino a Villabate.

Ha riferito inoltre il Calzetta di riunioni che si svolgevano tra Ignazio Pullara', suo fratello Giovan Battista, Giuseppe Gambino ed altri aderenti all'organizzazione criminosa in un negozio di detersivi e casalinghi sito in Piazza Guadagna e gestito da Pietro Fascella, insistendo sui legami esistenti tra tutti i predetti, per altro emersi a seguito del c.d. blitz di Villagrazia (Vol.209 f.170).

I n                    q u e l l a                    o c c a s i o n e

Giovan Battista Pullara' venne tratto in arresto insieme a Benedetto Capizzi, Ruggero Vernengo, Pietro Fascella, Pietro Lo Iacono, Salvatore Profeta, Gambino Giuseppe e Di Miceli Giuseppe, e la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 3 maggio 1985 (Vol.210 f.505743) ha stabilito che trattavasi di un "summit" mafioso in una villa di via Valenza ove si opposero con nutrita sparatoria all'irruzione della Polizia.

Salvatore Contorno (Vol.125 f.2), (Vol.125 f.19), (Vol.125 f.22), (Vol.125 f.24), (Vol.125 f.27), (Vol.125 f.31), (Vol.125 f.34), (Vol.125 f.54), (Vol.125 f.124), (Vol.125 f.125), (Vol.125 f.135), (Vol.125 f.141), (Vol.125 f.142), (Vol.125 f.175), (Vol.125 f.178), (Vol.125 f.189) ha riferito di aver prestato giuramento per il proprio ingresso quale "uomo d'onore" nella famiglia di S.Maria di Gesu' alla presenza di Stefano Bontate, Girolamo Teresi, Salvatore Federico, Ignazio e Giovan Battista Pullara', quest'ultimo, insieme a Pietro Lo Iacono, divenuto poi reggente della cosca dopo l'uccisione di Stefano Bontate.

E soffermandosi poi su detto assassinio, il Contorno ha dichiarato che nell'ambito degli aderenti alla famiglia di S.Maria di Gesu' era scontato che gli ispiratori dell'omicidio fossero stati i corleonesi ed i loro alleati, e cio' anche riguardo all'atteggiamento equivoco assunto da Michele Greco, il quale, richiesto da Girolamo Teresi di chiarimenti in ordine agli autori del delitto, aveva temporeggiato non fornendo risposta alcuna. Il Teresi aveva allora al Contorno esternato sospetti, dal Contorno condivisi, sui fratelli Ignazio e Giovan Battista Pullara', in quanto cugini di Bernardo Brusca, fidatissimo alleato dei Corleonesi: sospetti che poi avevano trovato una ben precisa conferma nel fatto che subito dopo l'assassinio del Bontate, il Teresi aveva riferito al Contorno di aver appreso da Michele Greco che reggenti della famiglia erano stati nominati Pietro Lo Iacono e Giovan Battista Pullara'.

Era stato poi quest'ultimo, secondo il Contorno, ad invitare Girolamo Teresi, i fratelli Angelo e Salvatore Federico e Giuseppe Di Franco, tutti fedelissimi del



Bontate, ad una riunione nel baglio di Nino Sorci in Villagrazia, dalla quale non avevano piu' fatto ritorno. E cio' costituisce ulteriore riprova del ruolo di traditori del Bontate assunto dai Pullara' e della loro alleanza con le famiglie avverse all'asse Bontate-Inzerillo-Badalamenti.

Salvatore Contorno ha riferito di aver prestato giuramento per il proprio ingresso quale "uomo d'onore" nella famiglia di S.Maria di Gesu' alla presenza di Stefano Bontate, Girolamo Teresi, Salvatore Federico, Ignazio e Giovan Battista Pullara', quest'ultimo, insieme a Lo Jacono Pietro, divenuto poi reggente della cosca dopo l'uccisione di Bontate Stefano.

Tale circostanza, poiche' al dibattimento (Ud.11 aprile 1986) il Contorno, parlando della cerimonia della sua iniziazione, ha riferito che ad essa assistettero oltre a Bontate Stefano, anche i germani Federico ed i fratelli Pullara', tale punto e' stato contestato da alcuni difensori.

Invero, e' stato documentalmente provato che il Pullara' Ignazio gia' in data 14 dicembre 1984 era stato arrestato e poi trasferito nella sede di

soggiorno obbligato che, per essere nell'isola di Favignana, non si prestava a facili evasioni.

Tuttavia, il Contorno, racconta che tale sua iniziazione va collocata fra il 1975 e il 1976; ed ulteriormente precisa : "-Prima di partire sono diventato uomo d'onore - "chiamato" -.

Ora e' un fatto certificato dalla documentazione esistente presso la Compagnia di Chioggia, richiamata nella nota acquisita a dibattimento da questa Corte all'udienza del 28 maggio 1986 (f.022017) che il Contorno raggiunse la sede di Dolo cui era stato assegnato con provvedimento del 10 giugno 1976 del Tribunale di Palermo soltanto il 16 luglio dello stesso anno.

Appare, pertanto, estremamente lato l'arco di tempo indicato dal Contorno come epoca del suo giuramento, per farne dipendere l'esito di un giudizio di scarsa credibilita', sulla base dell'asserita impossibilita' per il Pullara' ad esser presente a cagione del gia' citato impedimento.

Certo il Contorno potrebbe esser caduto in errore ( anche qui per un'associazione mnemonica, essendo abituato a veder insieme i due fratelli) sulla effettiva presenza del Pullara' Ignazio alla cerimonia della sua cooptazione; oppure, stante che

sembrava ritenere che la data di essa fosse vicina a quella della sua partenza per Dolo, il che in ogni caso non appare probabile, potrebbe postecipare inconsapevolmente ai primi del 1975, cio' che potrebbe esser avvenuto verso la fine dell'anno 1974.

Eppertanto, la precisazione del narratore poggia su una circostanza che non assume certamente ai suoi occhi un valore decisivo.

Ricorda, ad es., a dibattito, improvvisamente, di aver ommesso fra i presenti alla riunione il nome di Lo Iacono Pietro, ma incorre in un lapsus linguae, confondendo il nominativo di quest'ultimo con quello del fratello Giovanni.

Poi si corregge subito : ma tutto cio' appare all'attento osservatore sintomo manifesto che l'attenzione di chi racconta si concentra sulla cerimonia in genere, non sulle persone intervenute.

Infatti, egli si dilunga sulla formula del giuramento, che risulta del tutto conforme, nella sostanza, a quanto rivelato non soltanto dal Buscetta, ma anche dal Vitale Leonardo.

In ogni caso, la partecipazione del Pullara' a quella cerimonia in casa del Bontate non costituisce un elemento di spicco nel racconto del Contorno.

Egli viene segnalato come uno dei presenti alla stessa, ma non assume in essa alcun ruolo protagonista o, comunque, determinante.

Eppertanto, e' ben possibile che l'inclusione del Pullara', stante il suo peso nella famiglia, possa esser essere dovuta, sia alla gia' segnalata, facile simbiosi col fratello sia al ricordo anche della sua usuale frequenza nella casa del Bontate.

In definitiva, stante l'incerta latitudine dell'indicazione temporale da parte del Contorno e la sua verosimile imprecisione, da un lato, e dall'altro, la ragionevole possibilita' di un semplice equivoco, originato soltanto da un imperfetto ricordo, non si puo' obiettivamente concludere che, nella circostanza, si sia acquisita la prova d'una consapevole e deliberata menzogna da parte del Contorno, tale da incrinarne irreparabilmente la credibilita' (come pur qualche difensore ha sostenuto nel corso della discussione).

Da Mariano Marchese aveva successivamente il Contorno appreso che effettivamente i quattro erano stati soppressi nel corso della richiamata riunione nel baglio Sorci, alla quale avevano partecipato sia Giovan Battista che Ignazio

Pullara' , quest'ultimo, per altro, sospettato da Stefano Calzetta (Vol.II f.44) di essere anche l'autore dell'omicidio del fratello di Girolamo Teresi.

Quanto sopra esposto ha trovato conferma nelle gia' menzionate dichiarazioni di Tommaso Buscetta, il quale ha precisato di non conoscere i Pullara' ma di aver saputo dal loro compaesano (di S.Giuseppe Jato) Antonio Salamone del loro ingresso in Cosa Nostra come "uomini d'onore". Ha aggiunto di aver appreso che nei contrasti insorti tra Stefano Bontate ed il di lui fratello Giovanni essi avevano preso le parti di quest'ultimo, ottenendo alla morte di Stefano Bontate (uno dei due) la reggenza della famiglia insieme a Pietro Lo Iacono. Quanto alla soppressione di Girolamo Teresi e degli altri fedelissimi del Bontate, ha precisato che vittima designata era anche Emanuele D'Agostino, che non si era recato all'incontro, fissato apparentemente per stabilire le questioni economiche della "famiglia", perche' aveva fiutato il pericolo, salvando cosi', ma soltanto per poco tempo, la pelle.

Secondo il Buscetta, infine, i Pullara' sono tra i piu' attivi trafficanti di droga e tali

accuse hanno trovato perfetto riscontro nelle dichiarazioni di Salvatore Coniglio (Vol.206 f.7), (Vol.206 f.8), (Vol.206 f.9), (Vol.206 f.12), (Vol.206 f.15), (Vol.206 f.16), (Vol.206 f.17), (Vol.206 f.38), (Vol.206 f.40), (Vol.206 f.60), (Vol.206 f.61), (Vol.206 f.76), (Vol.206 f.84), (Vol.206 f.88), (Vol.206 f.94), (Vol.206 f.96), (Vol.206 f.97), (Vol.206 f.109), (Vol.206 f.161), (Vol.206 f.163), (Vol.206 f.164), (Vol.206 f.169), in forza delle quali, per altro, Ignazio Pullara' per traffico di droga ha riportato gia' condanna con sentenza del Tribunale di Palermo del 25 febbraio 1985 (Vol.187 f.124), che evidentemente ne ha riconosciuto l'attendibilita'.

Il Coniglio, infatti, ha riferito che Ignazio Pullara', insieme a Benedetto Capizzi (col Giovan Battista arrestato nel corso del c.d. blitz di Villagrazia) e Francesco Adelfio era suo fornitore di eroina negli anni 1980 e 1981 ed a sua volta si riforniva presso la raffineria di Pietro Vernengo (col fratello del quale Ignazio Pullara', come si e' detto, frequentava il c.d. "covo di Corso dei Mille").

Le espletate indagini bancarie hanno confermato in pieno tali accuse.

Pullara' Ignazio, infatti, risulta interessato a notevoli rapporti finanziari (oltre che con Giovanni Pilo, della famiglia di Resuttana, stretta alleata dei corleonesi) con Nicola Di Salvo, gestore con Pietro Vernengo della raffineria di droga scoperta in via Messina Marine e della quale si occupa altra parte della sentenza. E nel corso di quelle indagini e' emersa l'esistenza di altri assegni emessi o ricevuti da Nicola Di Salvo ed Ignazio Pullara', ad ulteriore conferma dei rapporti esistenti fra i due, nonche' di tre cambiali, custodite proprio nei locali della raffineria, a firma debitoria del Di Salvo ed all'ordine di Ignazio Pullara'.

Da tutto quanto sopra riportato, emerge in modo inequivocabile che il Pullara' risulta raggiunto da evidenti prove sia per quanto riguarda la sua aggregazione a "cosa nostra", sia per quanto concerne il suo inserimento nel traffico di stupefacenti, in ordine al quale sembrano decisivi i risultati dell'allegata scheda bancaria.

Per quanto riguarda, tuttavia, tali ultimi reati, la Corte e' dell'avviso che i fatti in questo processo addebitati, siano collegati da un unico disegno criminoso con quelli oggetto di condanna da

parte della sentenza del Tribunale di Palermo del 25 febbraio 1985, divenuta irrevocabile il 13 marzo 1987.

Eppertanto, relativamente ai capi 13 e 22, va applicata la pena per continuazione rispetto ai reati di cui agli artt.71 e 75 legge 685/75 per i quali il Pullara' e' stato condannato con la sentenza del Tribunale di Palermo sopra citata, nella misura di anni 3 di reclusione e L.50.000.000 di multa; la quale, aggiunta alla pena di anni 7 di reclusione relativa ai capi 1 e 10 dell'imputazione (p.b. anni 4 reclusione art. 416 bis C.P. 1 e 4 comma + 1/3 = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 art. 112 n. 1 C.P. = anni 6 + anno 1 art. 81 C.P. = anni 7 di reclusione), consiste in quella di anni 10 di reclusione e L.50.000.000 di multa, cui conseguono le pene accessorie dettagliate nel dispositivo.

#### **PULLARA' Ignazio**

a) Ha ricevuto l'assegno bancario nr.0568598 del 25.9.1978 di lire 1.000.000 tratto sul c/c nr.40028, da PULLARA' Giovan Battista di Santo, nato a San Giuseppe Jato il 21.7.1943, sulla C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele -.



b) Ha presentato all'incasso, presso la C.R.A.M. effetti cambiari per lire 2.235.540, in data 5.2.1980, e lire 3.437.898, in data 12.6.1979, aventi come trassati o emittenti la "INGAR" S.r.l. della quale e' amministratore PILO Giovanni , nato a Palermo l'11.3.1937.

c) DI SALVO Nicola, nato a Palermo il 5.7.1938, ha tratto sul c/c n.410169051 i seguenti assegni:

n.57693290 del 18.10.1979 di lire 7.800.000;  
n.49325655 del 01.10.1979 di lire 10.000.000;  
n.49325649 del 21.09.1979 di lire 5.000.000,

negoziati da PULLARA' Ignazio.

Da PULLARA' Ignazio ha ricevuto i seguenti assegni:

n.0592178 del 02.05.1979 di lire 5.000.000;  
n.0582519 del 19.01.1979 di lire 1.200.000;  
n.0303970 del 24.10.1979 di lire 8.000.000;  
n.0589123 del 20.03.1979 di lire 1.050.000;  
n.0586073 del 19.02.1979 di lire 2.000.000;

n.0584439 del 12.02.1979 di lire 10.000.000;  
n.0313697 del 21.12.1979 di lire 1.580.000;  
n.0584028 del 29.01.1979 di lire 1.000.000,

tutti tratti sul c/c n.41191 della C.R.A.  
Monreale - agenzia di Falsomiele -, intrattenuto dallo  
stesso PULLARA'.

d) Ha tratto, sul c/c n.41191, i seguenti  
assegni:

1) n.8 assegni per complessive lire 52.500.000  
all'ordine di CAPIZZI Benedetto, nato a Palermo il  
28.6.1944;

2) n.0298259 del 15.10.1979 di lire 10.000.000;  
n.0582170 del 09.01.1979 di lire 500.000;  
n.0582162 del 02.01.1979 di lire 463.000;  
n.0582518 del 22.01.1979 di lire 50.000;  
n.0594572 del 21.05.1979 di lire 500.000;  
n.0292485 del 10.09.1979 di lire 80.000,

tutti emessi all'ordine di PACE Stefano, nato a  
Palermo il 16.7.1937;

3) n.02881190 del 30.08.1979 di lire 2.000.000  
all'ordine di ADELFIGIO Giovanni, da identificarsi,  
presumibilmente, nell'omonimo, figlio di Salvatore,  
nato a Palermo il 26.10.1938;

4) n.5 assegni per complessive lire 13.130.000  
all'ordine di CINQUEMANI Carmelo, nato a Palermo  
l'1.6.1947 ed ivi residente in via Oreto n.366;

5) n.0298251 del 05.10.1979 di lire 3.000.000  
all'ordine di TERESI Antonino, nato a Palermo il  
2.8.1952;

6) n.0313692 del 03.12.1979 di lire 200.000;  
n.0594574 del 10.05.1979 di lire 5.000.000;  
n.0589128 del 27.03.1979 di lire 750.000;  
n.0590522 del 29.03.1979 di lire 441.000;  
n.0587529 del 12.03.1979 di lire 3.000.000;  
n.0303964 del 10.10.1979 di lire 7.000.000;  
n.0288181 del 26.07.1979 di lire 1.000.000,

tutti all'ordine di DI SALVO Nicola.

7) n.0577119 del 02.01.1979 di lire 60.000,

all'ordine di LI VORSI Gaspare, nato a Palermo  
il 1.1.1933;

8) n.0599953 del 29.06.1979 di lire 285.000,

all'ordine di OLIVERI Giovanni, nato a  
Villafrati il 21.3.1945;

9) n.0313699 del 27.12.1979 di lire 379.000;

n.0298256 del 02.10.1979 di lire 100.000;

n.0303965 del 16.10.1979 di lire 220.000,

all'ordine di MINEO Settimo, nato a Palermo il  
28.11.1938.

e) Ha ricevuto i seguenti assegni:

1) n.9 per complessive lire 52.750.000 tratti da  
CAPIZZI Benedetto sul c/c n.28730/3 della C.R.A. di  
Villagrazia di Palermo;

2) n.57693299 del 30.10.1979 di lire 18.000.000;

tratto da DI SALVO Nicola;

In data 2.5.1979 GABRIELE Giuseppe, nato a Palermo l'8.2.1945, titolare della "Sicilgru", ha tratto sul c/c 123852/10 della C.C.R.V.E. l'assegno n.8724945 di lire 15.000.000 all'ordine di DI SALVO Nicola, negoziato da PULLARA' Ignazio.

3) n.010423948 del 08.10.1979 di lire 4.000.000,

tratto da CINQUEMANI Carmelo sul c/c n.41445/10 della C.C.R.V.E. - succursale n.22 di Palermo -.

4) n.010672953 del 02.07.1979 di lire 1.500.000,

tratto da DI GREGORIO Stefano, nato a Palermo il 4.1.1950 ed ivi residente in via Falsomiele n.63/B, sul c/c n.13146/20 della C.C.R.V.E. - succursale n.22 di Palermo -.

5) n. 0327586 del 07.02.1980 di lire 3.500.000,

tratto da ADELFIGIO Francesco, nato a Palermo il 24.3.1941, sul c/c n.40207 della C.R.A.M. - agenzia di Falsomiele -.

6) n.137465539 del 21.01.1980 di lire 4.160.000,

tratto sul c/c n.3956/1 della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde - filiale di Arcore - intestato "Alimex" S.r.l. con sede a Lissone (MI) in via F/lli Cairoli n.17 la cui amministratrice si identifica in BERETTA Adele, nata a Lesmo (MI) il 22.4.1944 ed ivi residente in via Petrarca n.46. L'assegno e' stato emesso all'ordine della "Unicarni" S.r.l. girato a terzi e negoziato dal PULLARA'.

In data 17.5.1984 e' stato sentito RAVIOLI Ernesto, nato a Bereguardo (PV) il 21.6.1926 e residente a Milano in piazzale De Agostini n.3, il quale ha dichiarato, tra l'altro, di essere stato, fino al 1981 circa, procacciatore d'affari della Alimex S.r.l. - esercente l'attivita' di import-export di prodotti caseari e lattieri -.

Il RAVIOLI e' stato sentito anche in merito alla negoziazione di assegni circolari richiesti da TINNIRELLO Vincenzo fu Giuseppe, nato a Palermo l'1.10.1951, ed ha dichiarato di aver negoziato quest'ultimi in qualita' di procacciatore di affari della Alimex.

Lo stesso e' stato denunciato dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano per esportazione di valuta con il noto sistema della compensazione, per un totale complessivo di alcune decine di miliardi

Inoltre risulta aver negoziato l'assegno circolare n.09 01356036 di lire 10.000.000 richiesto, in data 9.5.1978, da PIEVANI Romano, nato a Foresto Spargo (BG) l'11.11.1942, contestualmente al n.0901352660 di lire 9.000.000 negoziato da LICCARDO Castrese, nato a Marano di Napoli l'1.1.1951 - fratello di LICCARDO Pasquale, nato a Marano di Napoli il 16.8.1946, sospettato, quest'ultimo, di appartenere ad organizzazioni camorristiche e gia' individuato nel corso degli accertamenti bancari -.

### Raccuglia Cosmo

Raccuglia Cosmo, inteso "a musca", risulta pienamente inserito nella cosca di Corso dei Mille capeggiata da Marchese Filippo.

Sin dalle prime dichiarazioni, confermate pienamente a dibattimento all'udienza del 12 giugno 1986, Sinagra Vincenzo lo indicava come colui che aveva aiutato gli esecutori materiali dell'omicidio di Migliore Antonino a disfarsi del cadavere. La barca sulla quale venne caricato il corpo del giovane era partita dall'imbarcadero del ristorante del Raccuglia a Ficarazzi e lo stesso Raccuglia era stato messo al corrente di tutto dal "Tempesta" (Vol.1/F f.128) e (Vol.1/F f.174).

Sempre secondo il Sinagra, Pedone e Manzella erano stati prelevati proprio mentre si trovavano al ristorante del Raccuglia (Vol.1/F f.186).

Gli accoliti del Marchese, poi, si servivano, tra gli altri locali, di un magazzino del



Raccuglia per nascondere le auto rubate da utilizzare per le loro criminose imprese (Vol.1/F f.369), mentre le camere del suo ristorante erano utilizzate come rifugio di latitanti: proprio in detti locali, inoltre, avevano trovato asilo Rotolo Salvatore e il "Tempesta" appena ebbero sentore della presentazione del rapporto CC. "dei 161" (Vol.1/F f.372).

Il Sinagra, poi, ha indicato il Raccuglia come parente di un basista di rapine (Giuliano Salvatore) (Vol.1/F f.378) e autore di una rapina alle Poste della Ferrovia in correita' con lo stesso Giuliano.

Il Sinagra precisava che il Raccuglia fu altresì presente alla inaugurazione della "Palermo Carni" del De Lisi (Vol.1/F f.380).

Dal canto suo, nelle sue confessioni istruttorie, Di Marco Salvatore, poi, ne parla come assiduo frequentatore di Tagliavia Pietro e di Giuliano Salvatore, in perfetta sintonia con quanto narrato dal Sinagra e sopra riassunto.

Del Raccuglia si e' già ampiamente detto trattando degli specifici episodi delittuosi che lo avevano visto partecipe.

Sentito in istruttoria, si e' protestato innocente, ammettendo soltanto di affittare di tanto in tanto delle camere.

Non v'e' dubbio dell'inserimento del Raccuglia nella organizzazione criminosa e, segnatamente, nella famiglia di Corso dei Mille in seno alla quale svolgeva un importante ruolo, proteggendo la latitanza del Marchese e di altri pericolosi personaggi come il Rotolo e il "Tempesta" fornendo aiuti concreti per il trasporto dei cadaveri da inabissare in mare, partecipando a rapine, furti ed altro.

Quanto ai reati concernenti gli stupefacenti, in istruttoria, e' emerso soltanto un suo coinvolgimento con trafficanti di droga di cui giudichera' altra Autorita' giudiziaria (Vol.83 f.49), e (Vol.83 f.86).

Pertanto, e' lecito dubitare, alla stregua di tali laconici risultati dell'istruttoria della sua partecipazione a detti reati. Parimenti, non appare chiaro il suo ruolo nella rapina del 15 giugno 1977 all'Ufficio Raccomandate di Palermo Poste e Ferrovia in quanto il Sinagra riferisce (de relato) che il Raccuglia si era limitato ad ospitare i rapinatori anteriormente alla consumazione della rapina e successivamente alla sua perpetrazione.

Va, per contro, affermata la responsabilita, sulla base degli elementi indicati ed in base alle altre considerazioni sviluppate piu' ampiamente in Capitolo 1 REATI MINORI paragrafi 24 e 39, nonche' in Capitolo 1, Gli Omicidi della cosca di Corso dei Mille, relativamente ai capi 1, 10, 195, 313, 314, 315, 316, 332, 333, 346, 379.

Relativamente al capo 400, relativo al furto della moto tg. PA 103381 va osservato, che nella carenza di concreti elementi riguardanti la partecipazione del Raccuglia Cosmo al furto, essendo stata la moto ritrovata nella c.d. "camera della morte" di pertinenza del Raccuglia, la detta imputazione va nei confronti del prevenuto degradata in quella di ricettazione.

Va, tuttavia, precisato in argomento che la difesa, al fine di negare l'appartenenza dei locali di Via Ponte di Mare n.8 al Raccuglia, ha prodotto una documentazione che la Corte ha attentamente valutato.

In merito e', tuttavia, da osservare che la rinuncia all'eredita' del Raccuglia Pietro (della quale, peraltro, la difesa non ha esibito l'atto integrale, bensì un'annotazione informale da

parte di un agente della Polstato in data 12 ottobre 1984) e' riferibile esclusivamente ai cespiti indicati nella denuncia di successione del Raccuglia Pietro (deceduto il 29 maggio 1986) che consistevano soltanto nella meta' indivisa di una casetta in Palermo Piazza Tonnarazza n.8 piano 2 e non ad altri beni che non erano cola' indicati.

Appare del tutto evidente che tale cespite e' diverso da quello in discorso che e' sito al primo piano e nella Via Ponte di Mare n.8. (Vol. 2/F f.012381).

Per i reati di cui si e' affermata la responsabilita' il Raccuglia va condannato alla pena di anni 12 di reclusione e L.3.000.000 di multa.

Detta pena risulta dal seguente conteggio : p.b. per art.416 bis C.P. 1 e 4 comma = anni 6 di reclusione + 1/3 per aggravante 6 comma = anni 8 + mesi 6 art.112 n.1 = anni 8 e mesi 6 + anni 3 e mesi 6 e L.3.000.000 di multa per art.81 cpv C.P. = anni 12 di reclusione e L.3.000.000 di multa, cui conseguono le pene accessorie di cui al dispositivo.

**Rancadore Domenico**

Indicato da Salvatore Contorno (Vol.125 f.5), (Vol.125 f.88), (Vol.125 f.111), (Vol.125 f.144), (Vol.125 f.154) e (Vol.125 f.168) quale "uomo d'onore", insieme al padre Giuseppe, che in passato ne era a capo, della famiglia mafiosa di Trabia, venne accusato dei reati di cui agli artt. 416, 416 bis CP. dei quali si e' protestato completamente innocente.

Il Contorno, insistendo nel sostenere di esser stato personalmente presentato al Domenico Rancadore, non lo riconobbe tuttavia dapprima in una fotografia applicata alla carta di identita' dell'imputato, nella quale costui non era munito di baffi, che portava invece secondo il Contorno all'atto della presentazione. Venivano a questo punto fornite dalla difesa dell'imputato altre numerose fotografie del medesimo, in nessun delle quali il Rancadore si mostrava baffuto.

Acquisita pero' agli atti, tramite l'Arma di Trabia, una fotografia del Rancadore con i baffi, alla quale come si e' detto non vi era altra

analoga nella produzione difensiva, questa volta il Contorno riconosceva l'imputato.

Osserva, pero', la Corte che i tentennamenti del Contorno lasciano piuttosto perplessi sulla sicurezza delle sue indicazioni al riguardo; ed atteso il fatto che esse non hanno trovato alcun riscontro, mentre d'altra parte non e' in alcun modo dimostrato che il prevenuto sia coinvolto in alcun modo con ambienti diversi da quelli in cui esercita la sua professione d'insegnante d'educazione fisica, deve concludersi per l'assoluzione del giudicabile dai reati ascrittigli con la formula piena.

**Rancadore Giuseppe**

Indicato da Salvatore Contorno (Vol.125 f.5), (Vol.125 f.88), (Vol.125 f.110), (Vol.125 f.144), (Vol.125 f.154) e (Vol.125 f.168) quale "uomo d'onore", insieme al figlio Domenico, della famiglia mafiosa di Trabia e come ex capo della stessa, venne incriminato per i reati ex artt. 416,416 bis CP.e artt. 75,71,74 legge n. 685/75 in ordine ai quali si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere il Contorno e di essere del tutto estraneo ad ogni organizzazione criminosa.

Osserva la Corte per cio' che concerne l'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso che poggia sulla sola indicazione del Contorno - indizio indubbiamente valido, ma non altrimenti riscontrato - il prevenuto va assolto con formula dubitativa, tenendo presente che l'indagine bancaria, la quale ha posto in luce rapporti economici con elementi mafiosi, appare di valore assai limitato, soprattutto tenuto conto delle difese del Rancadore, che ha addotto trattarsi di assegni

di favore, sorreggendo tale assunto per mezzo di testi a discolpa, che l'hanno confermato a dibattimento(UD 12 dicembre 1986 testi D'Amato Salvatore,D'Amore Salvatore,Rancadore Giacomo).

Analoga formula, peraltro, va adottata in ordine all'accusa relativa agli stupefacenti, giacche' la specifica indicazione del Contorno (inserimento nei traffici dei Savoca e degli Spadaro), non e' riscontrata dall'indagine bancaria che comunque, qui di seguito si riporta, che ha, tuttavia messo in luce rapporti con persone quanto meno sospette.)

**RANCADORE Giuseppe**

a) Ha ricevuto nr.8 assegni per decine di milioni tratti da MONDINO Girolamo, nato a Palermo il 13.2.1934, sul c/c nr.40167 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele -;

b) MONDINO Michele, nato a Palermo l'1.1.1944 - fratello di Girolamo -, ha tratto sul c/c nr.41196 della C.R.A. Monreale - agenzia di



Falsomiele - nr.12 assegni per diverse decine di milioni girati da RANCADORE Giuseppe;

c) Ha dato a MONDINO Girolamo assegni per diverse decine di milioni dei quali nr.10 tratti sul c/c 1010/1251/R del Banco di Credito Siciliano - agenzia di Termini Imerese -, nr.3 tratti, sul c/c 3134/2 della Cassa Rurale ed Artigiana "Maria SS. Immacolata" di Cerda e nr.4 sul c/c 11080/22 della Banca Popolare Siciliana - agenzia di Casteldaccia -. L'assegno nr.0292674 dell'8.6.1979 di lire 5.000.000 e' stato tratto da SINATRA Calogero, nato a Vallelunga Pratameno il 31.2.1934, sul proprio c/c nr.117 della Banca Popolare di Mussomeli - agenzia di Vallelunga Pratameno - all'ordine di RANCADORE Giuseppe e da questi girato a MONDINO Girolamo;

d) Ha tratto nr.4 assegni sul c/c nr.1010/1251, 3 sul c/c nr.3134/2, 4 sul c/c nr.10863/96 della Banca Popolare Siciliana - agenzia di Casteldaccia - ed 1 sul c/c 11080/22, per diverse decine di milioni, tutti all'ordine di VIRGA Vincenzo e da questi girati alla "PAORA MARMI" di Giovanni CRIMI ed

Angela DAITA, a firma di girata di CRIMA Giovanni,  
nato a Vita il 18.4.1944, fratello di CRIMA Leonardo;

f) MONDINO Michele ha tratto sul c/c nr.41196  
gli assegni nn.rr.0304648 del 17.10.1979 di lire  
3.000.000 e 0298600 dell'11.10.1979 di lire 4.000.000,  
all'ordine di RINELLA Salvatore e da questi girati a  
RANCADORE Giuseppe;

g) Ha tratto i seguenti assegni:

- n. 2179045 del 19.05.1981 di lire 4.000.000;  
- n.003022246 del 30.12.1981 di lire 5.000.000,  
tratti sul c/c 1010/1251/R,

- n.30896 del 30.10.1981,  
- n.36572 del 09.05.1982;  
- n.36219 del 03.03.1982,  
- n.36218 del 25.02.1982;  
- n.35694 del 04.02.1982,  
tutti da lire 5.000.000 tratti sul c/c 3134/2,

- n.09262610 del 21.12.1981 di lire 5.000.000,  
tratto sul c/c nr.11080/22

- n.7643299 del 10.4.1979 di lire 5.500.000

tratto sul c/c 10863/96 tutti girati da RINELLA  
Salvatore;

h) Ha tratto sul c/c nr.3134/2 l'assegno  
nr.21326 del 12.1.1980 di lire 5.000.000 all'ordine di  
LIMA Gaetano;

i) Ha ricevuto da SINATRA Calogero nr.6 assegni  
tratti sul c/c nr.117 della Banca Popolare di  
Mussomeli - agenzia di Valledlunga Pratameno -;

l) Ha tratto sul c/c nr.11080 5 assegni da lire  
5.000.000 ciascuno all'ordine di RASPANTI Antonino,  
nato a Bagheria il 5.3.1938.

### Randazzo Faro

Il Randazzo deve rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e commercio di tali sostanze, di cui ai capi 1), 10), 13) e 22) dell'epigrafe.

Non par dubbio, sulla base degli elementi raccolti dal Giudice istruttore, che il Randazzo sia stato assai vicino allo zio Badalamenti Gaetano, ed abbia spiegato un'attivita' favoreggiatrice in aiuto di lui.

Un segno della "vicinanza" di Faro Randazzo al potente zio Gaetano Badalamenti, sempre secondo le osservazioni del Giudice istruttore, era dato dalla presenza di entrambi in Brasile proprio quando il Badalamenti si nascondeva per evitare di essere ucciso dai clan mafiosi avversari. Era intuitivo, infatti, che solo le persone piu' fidate potevano conoscere il rifugio del boss e Faro Randazzo era uno di questi; e secondo sempre il Giudice istruttore era da considerare riduttivo spiegare cio' solo col rapporto di parentela.

Peraltro c'era agli atti la prova, inoltre, che, anche dopo il suo ritorno in Italia, Faro Randazzo era in continuo contatto col Badalamenti, come risulta dalle intercettazioni telefoniche sull'utenza milanese nella disponibilita' di Varrica Franco, un favoreggiatore di Faro Randazzo.

Risulta, infatti, dalle intercettazioni di cui ai Fot.017047 - Fot.017049 che Gaetano Badalamenti aveva telefonato cercando del nipote e il Varrica, che aveva ricevuto la telefonata, ne aveva successivamente informato con lo stesso mezzo il Faro Randazzo. Quest'ultimo replicava testualmente: "Digli di andare in quel posto che sa lui, che domani verso le 17.00 lo chiamo" (Fot.017049). E questo tipo di contatti certamente va ben al di la' dai semplici rapporti di intimita' parentale.

Deve rilevarsi, inoltre, che in una cassetta di sicurezza di pertinenza del Randazzo sono stati trovati numerosi effetti cambiari a favore del Randazzo ed a firma debitoria di Eugenio Sacca', domiciliato a Bologna presso Zucchini Bruno (Fot.028060) - (Fot.018061). Ora il Sacca'

e' un noto e pericoloso pregiudicato, operante prevalentemente nel contrabbando di tabacchi, e lo Zucchini e' anch'egli pregiudicato (per truffe, falsi e stupefacenti).

L'attivita' svolta dal prevenuto e, in particolare, la continua collaborazione prestata al potente boss Gaetano Badalamenti, risalente negli anni, secondo la valutazione fattane dal Giudice istruttore, oltre a non esser spiegabile col semplice rapporto di parentela, era sintomo di appartenenza all'organizzazione del Badalamenti. Invero, a prescindere dalla prestazione del giuramento di "uomo d'onore", si puo' rispondere del reato di associazione per delinquere anche a titolo di semplice concorso nel reato ex art. 110 CP.

Senonche', osserva la Corte, gia' dalla stesse enunciazioni dell'Ordinanza di rinvio a giudizio con le quali quest'ultimo viene motivato, si ricava netta la convinzione che cio' che si contesta al Randazzo e' appunto d'aver favorito lo zio Badalamenti Gaetano ad eludere le investigazioni dell'Autorita'. Tale attivita' rientra in quella tipica ex art. 378 CP., nel qual reato va degradata la duplice imputazione ascrittagli; e da codesto reato il

prevenuto va dichiarato non punibile ai sensi dell'art. 384 CP. per esservi stato costretto dalla necessita' di salvare un prossimo congiunto ( lo zio) da un grave e inevitabile nocumento nella liberta'.

**Randazzo Giuseppe**

Nel corso delle indagini relative all'omicidio di Badalamenti Antonino (Vol.2/Q) - reggente della famiglia di Cinisi in seguito alla espulsione da "Cosa Nostra" di Gaetano Badalamenti - si accertava come Randazzo Giuseppe fosse il proprietario apparente del fondo in cui era ubicata la villa-bunker della vittima.

Il Randazzo dichiarava di essere, con Altadonna Francesco, l'unico proprietario del fondo, specificando che il Badalamenti non aveva nessun collegamento o interesse nello stesso.

Specificava di aver acquistato il fondo da Marrone Accursio per un prezzo aggirantesi sui 900 milioni e di aver ricevuto dal Badalamenti la proposta di locazione, cui aveva consentito, suggerendo allo stesso di farsi aprire la villa - per visitarla - dal lavorante "Pino" che stava eseguendo lavori di aratura.

Il Randazzo, pero', non sapeva spiegare come all'interno di detta villa vi fossero indumenti



del Badalamenti, nonché una radiografia dello stesso risalente al 1979, anno in cui il fondo era stato acquistato. Ne sapeva fornire plausibile ragione del fatto il Badalamenti avesse le chiavi dei cancelli d'ingresso, delle due costruzioni, nonché quelle di un armadio metallico a muro esistente nella villa.

Non sapeva, poi, indicare con precisione il numero delle sedie rinvenute intorno ad un tavolo che, chiaramente, serviva per riunioni "importanti".

Va infine, segnalato che, soltanto in un secondo momento il Randazzo - dopo esser stato posto dinanzi all'evidenza delle contestazioni concernenti la presenza in loco del Badalamenti Antonino - chiariva che da circa un mese e mezzo prima il Badalamenti gli aveva chiesto il permesso di utilizzare la villa per la villeggiatura della sua famiglia. Cosa che egli aveva accordato, senza, peraltro, richiedere alcun compenso.

Peraltro, anche tale assunto trovava smentita dalla testimonianza di tale La Fata Giuseppe detto "Pino", il quale asseriva di esser stato assunto dal Badalamenti per eseguire alcuni lavori nel fondo e cio' fin dal decorso mese di aprile.

Inoltre, in quel momento stava eseguendo altri lavori in contrada Cicirrito di Cinisi, sempre per incarico del Badalamenti.

Dall'esame, poi, della documentazione bancaria sequestrata a Inzerillo Salvatore e, segnatamente, dall'esame del c/c n.120400 intrattenuto dallo stesso presso la CRAM di Monreale, si evidenziava come questi, il 13.6.79, avesse negoziato presso detta agenzia un assegno all'ordine di se stesso di lit. 50 milioni, richiedendo in contropartita assegni ICCREA di pari importo all'ordine di Carioti Giovanni e Randazzo Giuseppe.

Tali assegni che risultavano negoziati da Marrone Accursio presso l'Agenzia n.1 di Palermo del Banco Nazionale del Lavoro il 14.6.79.

Si accertava, inoltre, che la firma di girata del Carioti era apocrifa conclusione peraltro questa confermata dal medesimo Carioti, che negava d'esser mai venuto in possesso o, comunque, negoziato codesti assegni.

I citati assegni ICCREA per 50 milioni venivano accreditati sul c/c n.2917, presso la predetta agenzia della Banca Nazionale del Lavoro, intestato a Marrone Accursio, insieme con altri titoli di

credito per l'importo complessivo di 250 milioni, titoli che comprendevano tre assegni dati ad Altadonna Francesco per il cambio di migliaia di dollari U.S.A..

Giova, pero', rilevare come il Randazzo e l'Accursio Marrone, sentiti come testi, dichiaravano che tali assegni costituivano parte del prezzo di vendita del fondo di cui sopra.

Il Randazzo dichiarava, inoltre, che gli assegni portanti la sua firma di girata gli erano stati consegnati da Vitale Salvatore (del clan di Gaetano Badalamenti) e da Altadonna Francesco, interessato all'acquisto di 20 tumuli sugli 87 dell'intero fondo.

Interrogato sulla causale della consegna degli assegni da parte del Vitale, il Randazzo dichiarava come il primo, gli avesse promesso di vendergli un terreno per 550 milioni ed egli, in contanti, gli aveva versato 200 milioni. Andato a monte l'affare, il Vitale gli aveva restituito il denaro in assegni, mentre lui glieli aveva dovuti dare, come detto, in contanti perche' il primo intendeva acquistare dollari U.S.A. da inviare al nipote negli Stati Uniti.

A parte la risibilita' di una tale spiegazione, chiaro appare il passaggio di denaro di illecita provenienza, giustificato con un "meccanismo" ormai processualmente collaudato: pagamenti e restituzioni sono sempre effettuati in forma disomogenea, dato che, una volta individuati i titoli di credito, questi risultano (nelle dichiarazioni degli interessati) sempre emessi per prestiti poi restituiti con denaro contante, ovvero emessi in restituzione di somme date in contanti.

Mai, dunque, che ci si possa imbattere in una operazione bancaria iniziata e conclusa interamente con assegni.

Sulla base di questi elementi, veniva emesso contro il Randazzo mandato di cattura n.392/81 per il reato di ricettazione.

Con rapporto del 27.11.83, i Carabinieri della Compagnia di Partinico denunciavano, tra gli altri, il Randazzo e l'Altadonna per il reato di associazione di tipo mafioso, mettendo in evidenza le connessioni dei due con il clan di Gaetano Badalamenti prima e, successivamente, di Procopio Di Maggio (Vol.1/T f.60).

In tale rapporto venivano anche indicati i numerosi acquisti immobiliari effettuati, per miliardi, dal Randazzo.

La relativa indagine bancaria, pero', faceva emergere il ruolo di grande mediatore immobiliare dell'imputato, senza nessuna ulteriore connessione con gli illeciti traffici del gruppo.

Il Randazzo deve, quindi, rispondere del reato di favoreggiamento personale (m.c. n.393181) per le sue reticenti dichiarazioni in ordine all'omicidio del Badalamenti, nonche' del reato di ricettazione (m.c. n.392/81) avendo utilizzato il denaro del Badalamenti nell'acquisto del fondo sopra citato (Capi 383, 450).

Ovvero, egli, nell'intestarsi fittiziamente il fondo del Badalamenti, non poteva non conoscere la illecita provenienza di tale ingente somma impiegata nell'acquisto.

Nino Badalamenti, come tutti gli altri componenti del suo clan, era impegnato in prima persona nel traffico internazionale di stupefacenti e, pertanto, il Randazzo non poteva non essere a conoscenza di cio', essendo la cosa ampiamente risaputa.

Le stesse modalita' dell'acquisto, poi, fanno cadere ogni residuo dubbio sulla conoscenza che il Randazzo aveva della illecita provenienza del miliardo impegnato dal Badalamenti in detta operazione.

Da tutti codesti elementi posti in luce dall'indagine istruttoria chiaramente emerge che il Randazzo si e' reso colpevole dei reati di favoreggiamento e di ricettazione. Di quest'ultima, stante i risultati della scheda bancaria che in appresso si riporta, non e' lecito dubitare.

Ne' sono possibili dubbi circa la sussistenza del reato di favoreggiamento non puo' neanche, perche', tacendo dei suoi reali rapporti col Badalamenti e non rivelando le circostanze che attenevano alla proprieta' del terreno e della villa, il Randazzo ha nascosto circostanze utili all'identificazione degli assassini del Badalamenti .

I due reati vanno unificati sotto il vincolo della continuazione, sicche' la pena adeguata appare quella di anni quattro e 4 milioni di multa, risultante dall'aumento di anno uno e 1 milione di multa sulla pena base di anni tre e 3 milioni di multa. Seguono le pene accessorie come da dispositivo.

**RANDAZZO Giuseppe**

a) Ha negoziato, in data 25.3.1980, mediante versamento nel proprio c/c nr.38325/20 della Banca del Popolo di Trapani - filiale di Palermo -, i seguenti assegni bancari:

n.6667187 del 25.03.1981 di lire 25.000.000;

n.6667188 del 25.03.1981 di lire 25.000.000.

I predetti titoli sono stati tratti sul c/c acceso presso il Credito Italiano - agenzia 3 di Palermo - intrattenuto da BUSCEMI Salvatore, nato a Palermo il 28.5.1938.

Contestualmente ha versato altri titoli per un importo di lire 13.490.000.

**Randazzo Salvatore**

Denunciato con rapporti del 29 luglio 1983 (Vol.8/L f.1) e 7 febbraio 1984 (Vol.8/L f.96), rispettivamente dai Carabinieri di Alesi e Gonnosno', per aver agevolato la fuga dai comuni di loro obbligata dimora di Vincenzo Puccio, Armando Bonanno e Giuseppe Madonia, killers del Capitano Emanuele Basile, del significato di tale spedizione e del valore che l'organizzazione mafiosa vi ha certamente attribuito si e' gia' ampiamente parlato nell'esame delle posizioni degli altri componenti del "commando" (e particolarmente in sede di esame del Madonia Giuseppe) appositamente costituito e spedito in Sardegna, per dare un'idea della potenza dell'organizzazione e della cura che essa dedicava a coloro che obbedivano agli ordini da essa emanati.

Le caratteristiche mafiose dell'associazione, delineatesi compiutamente dopo le rivelazioni di Tommaso Buscetta, legittimano la contestazione di cui all'art.416 bis C.P



E la circostanza che il prevenuto, peraltro, non legato da rapporti di parentela come gli altri ai soggetti che avrebbero poi preso il volo dai rispettivi Comuni di permanenza coatta, si sia prestato al viaggio (di cui non sa dare alcuna plausibile spiegazione) e ai contatti con i tre scarcerati con obbligo di residenza di cui vi e' piena prova, attraverso le relative indagini compiute dai CC. della Sardegna appare indice sufficiente a ritenerlo sicuramente e stabilmente inserito in "cosa nostra".

Pertanto, se ne deve affermare la penale responsabilita' in ordine ai reati di cui agli artt. 416,416 bis C.P. e gli va inflitta la condanna ad anni sei di reclusione , di cui mesi sei condonati.

Detta pena e' la risultante dell'aumento di 1/3 sulla pena base di anni 4 recl. (art. 416 bis 1 e 4 comma), di mesi 8 (art. 112 n.1 CP.), di mesi 8 di rec. (art. 81 cpv. CP.). Seguono quelle accessorie come da dispositivo.

**Rapisarda Giovanni**

Anche l'imputato in esame risulta pesantemente coinvolto nella cosca catanese capeggiata dai Ferrera e dal Santapaola, la cui criminosa attivita' e' stata svelata da un lodevole servizio della Guardia di Finanza di Roma le cui relative indagini formano oggetto del Rapporto 17 novembre 1983 diretto alla Procura della Repubblica della Capitale.

Iniziate su soggetti che apparivano spacciatori di medio calibro, in realta', esse hanno rivelato una specifica associazione per delinquere, che si avvaleva di quelli come terminali; ma che, in realta', intesseva vasti traffici di ampio respiro internazionale, strettamente collegata con la mafia siciliana.

Peraltro, di cio' piu' ampiamente tratta la parte di questa Sentenza che ha per oggetto specifico i traffici di droga.

Rapisarda Giovanni e', indiscutibilmente, uno dei membri dell'organizzazione catanese che svolge funzioni di smercio della droga e che, all'uopo, ha

numerosi collegamenti con la malativa della Capitale. Al riguardo, le prove assunte sono inequivocabili.

Le intercettazioni telefoniche hanno posto in luce che il Rapisarda era in contatto con coimputati e con altri per motivi certamente attinenti al traffico di stupefacenti. Basti ricordare quelle tra il prevenuto e Ierna Salvatore (Fot.114631), Carlo Serra (Fot.114626) e (Fot.114629) - (Fot.114630), Bonica Marcello (Fot.114649) - (Fot.114650), D'Angelo Mario (Fot.114710) - (Fot.114712); quella fra il Rapisarda ed uno sconosciuto che prelude ad una consegna di stupefacenti (Fot.114630) - (Fot.114631); quella fra Rapisarda ed uno sconosciuto in cui si accenna alla eventualita' di lasciare un cliente "senza niente per quindici giorni" e si accenna all'"amico Franchitto" e, cioe' verosimilmente, Francesco Cannizzaro (Fot.114631) - (Fot.114633); la telefonata fra Rapisarda ed un uomo in cui si parla certamente di consegna di somme di danaro (Fot.114648) - (Fot.114650); la telefonata con cui Marcello Bonica, telefonando a Catania dalla casa del Rapisarda, avverte la convivente di Ferrera Antonino che quest'ultimo e' partito da

Roma (Fot.114651); quella fra Rapisarda e Franco, verosimilmente da identificarsi in Franco Ferrera (Fot.114676) - (Fot.114677); quella in cui il Rapisarda viene perentoriamente invitato da uno sconosciuto a portare "quelle cose che diede quello li'" (Fot.114724) - (Fot.114725); quella in cui il Rapisarda veniva convocato a Catania con l'ordine di portare giu' "quelle cose" (Fot.114725) (la stessa sera della telefonata il Rapisarda prendeva l'aereo per Catania, usando il falso nome di Nicolosi); le telefonate e gli incontri tra il Rapisarda e Vittorio Chimera (Fot.114723), (Fot.114851), (Fot.114853), (Fot.114854), (Fot.114856) - (Fot.114857)).

Vari e concreti elementi adunque, sono emersi a carico del Rapisarda Giovanni come soggetto stabilmente inserito nell'organizzazione criminale di cui si e' detto sopra e in particolare dedito al commercio della droga.

Va fatto cenno anche, a tal fine, degli incontri, sorvegliati dalla Finanza, tra il Rapisarda e Carlo Serra (FOT.114625), Cannizzaro Francesco (Fot.114626) e (Fot.114666), uno dei fratelli Ferrera

(Fot.114650), D'Angelo Mario, Ferrera Giuseppe e Antonino (Fot.114665) - (Fot.114666), Ferrera Antonino e Bonica Marcello (Fot.114722), Murabito Concetto (Fot.114722).

Tali elementi, per se' solo considerati, fornirebbero la prova che il Rapisarda era addetto allo smercio della droga nella Capitale per conto dell'organizzazione dei Ferrera. E, in proposito, va ricordato che Rech Rita e Rech Assunta, le quali hanno avuto vicende sentimentali col Rapisarda, hanno concordemente dichiarato che quest'ultimo era coinvolto nel traffico degli stupefacenti (la prima in particolare ha confermato le proprie dichiarazioni all'udienza del 12 dicembre 1986). Particolarmente rivelatrici sono da considerare le telefonate fra le due donne in cui le stesse formulano apprezzamenti negativi nei confronti del Rapisarda, qualificandolo come trafficante di stupefacenti (v. per le telefonate, Fot.114652, Fot.114661, Fot.114662, Fot.114664 e, per gli esami testimoniali, Fot.116790, Fot.116794).

Del resto, un preciso episodio conferma il ruolo di spacciatore di stupefacenti del Rapisarda: il suo arresto a Roma, insieme col coimputato Spataro

Benedetto, il 10.11.1983, perche' all'interno di un'autovettura nella quale essi si trovavano, vennero rinvenuti cento grammi di cocaina (v. il rapporto di denuncia a (Fot.117622) - (Fot.119625)). Ed e' estremamente significativo quanto riferito, in ordine alle modalita' dell'arresto dei due, dalla Guardia di Finanza di Roma: "All'atto dell'intimazione dell'alt, il Rapisarda aveva detto qualcosa al suo passeggero il quale, subito dopo, aveva cercato di prendere un giornale che era tra i due; infatti, all'interno del quotidiano "Il Messaggero" vi erano occultati gr.100 di cocaina" (Fot.114873).

A queste risultanze aggiungasi che il coimputato D'Angelo Mario, come e' stato gia' riferito, aveva in un primo tempo ammesso di avere acquistato 5 chilogrammi di hashish dal Rapisarda (anche se, poi, ha ritrattato questa sua ammissione).

Infine, e' da ricordare che Rapisarda Giovanni e' stato indicato da Thomas Alan come partecipante ad un incontro, al quale erano presenti anche Ferrera Giuseppe, Cannizzaro Franco e Sergio Grazioli, in cui si tratto' la consegna di partite di eroina da parte dell'organizzazione di Koh Bak Kin. (Al

dibattimento il Thomas ha dichiarato di non poter riconoscere il Rapisarda in quanto ormai molto piu' magro, ma cio' nonostante, dato il lasso di tempo intercorso, mantiene tutto il suo valore il riconoscimento fotografico, a giudizio della Corte, a suo tempo fatto: Ud.11 settembre 1986, f.043291-043292).

Devesi poi aggiungere che anche al dibattimento il De Riz Pietro ha riconosciuto, confermando quanto aveva gia' fatto in istruttoria, il Rapisarda il quale si era qualificato come un uomo dei Cannizzaro, anzi precisamente come uno dei "cavadduzzi" (Ud.7 novembre 1986 f.065120 ss).

A fronte di queste inconfutabili emergenze probatorie, il Rapisarda ha scelto la via del diniego assurdo di ogni circostanza (Fot.116845) - (Fot.116846); (Fot.122334) - (Fot.122337)) ed anche questo suo comportamento processuale e' sintomatico della sua colpevolezza.

Osserva la Corte che pertanto gravi e concordanti elementi raggiungono l'imputato in ordine ai delitti di cui ai capi 20, 44, 49.

Piuttosto, data la sua specifica attivita' di spacciatore di droga, la Corte nella sua serenita', ritiene di porre in dubbio sulla sua aggregazione

all'associazione per delinquere di cui al capo 9 dell'imputazione, dalla quale pertanto appare conforme a giustizia assolvere l'imputato per insufficienza di prove.

Relativamente ai reati per cui si afferma la responsabilita' la pena adeguata da infliggere appare quella di anni 8 di reclusione e L.12.000.000 di multa (p.b. art.71 legge 685/75 anni 4 e L.6.000.000 di multa + 1/3 art.74 n.2 stessa legge = anni 5 e mesi 4 di reclusione e L.8.000.000 + 1/2 art.74 1 cpv. = anni 8 e L.12.000.000 di multa). A detta pena conseguono le pene accessorie come in dispositivo.



**Riccobono Rosario**

Buscetta Tommaso (Vol.124 f.12), (Vol.124 f.13), (Vol.124 f.26), (Vol.124 f.32), (Vol.124 f.33), (Vol.124 f.34), (Vol.124 f.40), (Vol.124 f.48), (Vol.124 f.50), (Vol.124 f.61), (Vol.124 f.75), (Vol.124 f.76), (Vol.124 f.85), (Vol.124 f.88), (Vol.124 f.100), (Vol.124 f.116) e (Vol.124 f.117) + (Vol.124/A f.63), (Vol.124/A f.64), (Vol.124/A f.65), (Vol.124/A f.91), (Vol.124/A f.92), (Vol.124/A f.104) e (Vol.124/A f.115), ne ha rivelato la qualita' di capo della famiglia mafiosa di Partanna e membro sin dal 1975 della "Commissione" di "Cosa Nostra", in seno alla quale, dopo un iniziale avvicinamento alle posizioni moderate di Stefano Bontate, si era decisamente alleato col gruppo dei "Corleonesi", schierandosi dalla loro parte nella c.d. "guerra di mafia", concretatasi nella eliminazione del Bontate e dei suoi piu' fidi alleati.

Secondo il Buscetta, l'iniziale atteggiamento di vicinanza al Bontate aveva fatto si' che il Riccobono non fosse stato

informato da parte degli altri membri della Commissione della deliberazioni adottate in ordine agli omicidi di Giuseppe Di Cristina e del Vice Questore Boris Giuliano: del primo perche' grande amico del Bontate e del secondo in quanto, come si e' dimostrato nella parte della sentenza dedicata all'esame di tale episodio delittuoso, il Bontate non aveva alcun interesse alla sua soppressione, stante che in quel periodo le indagini del funzionario avevano investito soprattutto le cosche dei corleonesi e dei loro alleati, sue avversarie.

Tuttavia,ne' da parte del Bontate ne' da parte dei membri delle altre cosche si nutriva grande stima per il Riccobono, se e' vero che, sempre secondo il Buscetta, sia, il capo della famiglia di S.Maria di Gesu' sia Giuseppe Calo' lo indicavano spregiativamente col nomignolo di "terrorista" per la sua nota propensione a commettere qualsivoglia delitto, omicidi compresi, senza esitazione alcuna e spesso per suo mero tornaconto personale.

Significativo e' in proposito l'episodio riferito dal Buscetta relativo ad Emanuele

D'Agostino, fidatissimo del Bontate ma anche grande amico del Riccobono, che, dopo l'uccisione del suo capo, aveva ritenuto di salvare la pelle rifugiandosi presso quest'ultimo cui aveva,peraltro, addirittura confidato l'intenzione del Bontate, relativa alla eliminazione fisica del Salvatore Riina, capo dei corleonesi.

Il Riccobono, fingendo di dargli aiuto, lo aveva, invece, fatto uccidere, cosi' offrendo ai corleonesi la prova della sua fedelta'.

Salvatore Contorno ha confermato (Vol.125 f.13), (Vol.125 f.18), (Vol.125 f.35), (Vol.125 f.53), (Vol.125 f.121) e (Vol.125 f.147) il racconto del Buscetta relativo al D'Agostino nonche' la sua qualita' di capo della famiglia mafiosa di Partanna e di membro della Commissione.

Quanto ai suoi rapporti col Bontate, ha riferito di aver saputo che i due erano molto legati sino al 1978-1979, ma di ignorare i motivi per i quali essi si incrinarono.

Ha aggiunto ancora che, probabilmente, non gli era valso schierarsi dalla parte dei corleonesi ed aver fatto uccidere il D'Agostino, per esser ritenuto un alleato sicuro dai leggiani ed, infatti,

molti dei suoi uomini negli ultimi tempi erano scomparsi e di lui non si avevano piu' notizie.

In particolare, ha ricordato la nota sparatoria avvenuta presso il bar Singapore Two, nel corso della quale erano stati uccisi Domenico Cannella e Figliano Giovanni, precisando che proprio detto locale era il luogo di abituale incontro di Rosario Riccobono e degli altri componenti della sua famiglia.

Dalle dichiarazioni di Francesco Gasparini, analiticamente esposte nella parte della sentenza dedicata ai traffici di droga, emerge infatti che al suddetto, venuto a Palermo per incontrarsi con elementi del clan Riccobono, era stato dato appuntamento proprio presso detto locale e proprio nel giorno della sparatoria, sicche' l'incontro aveva dovuto esser rimandato.

Ma ancor prima del Buscetta e del Contorno gia' Stefano Calzetta aveva accennato al Riccobono come potente boss mafioso, dichiarando che egli si era alleato ai Greco nella "guerra di mafia" e rivelando di aver visto riunito un uomo del suo clan con Pietro Vernengo, Giovanni Di Pasquale, Carmelo

Zanca e Nicola Di Salvo (Vol.11 f.9), (Vol.11 f.27), (Vol.11 f.39), (Vol.11 f.71)e (Vol.11 f.73). Il camorrista Pasquale D'Amico, da parte sua, lo aveva detto in rapporti con Raffaele Cutolo (Vol.23 f.40 e segg.), evidentemente in periodo in cui i rapporti con gli ambienti camorristici erano ben diversi dagli attuali e l'inserimento dei mafiosi siciliani nella zona campane procedeva pacificamente.

Anche Giovanni Melluso ha accennato al Riccobono, riferendo (Vol.71 f.41 e segg.) + (Vol.84 f.168) di aver appreso da Vincenzo Puccio, che egli era cointeressato ad una raffineria gestita da Gaetano Fidanzati.

Ma ben altre sono le prove schiaccianti raccolte a carico del Riccobono circa il suo coinvolgimento nel traffico delle sostanze stupefacenti.

A tali traffici, che vedono coinvolti Gaspare Mutolo e numerosi altri elementi del suo gruppo, e', stato dedicato apposito capitolo della presente Sentenza.

Le relative indagini presero l'avvio dall'arresto presso l'aeroporto Orly di Parigi di Francesco Gasparini, che nel corso delle sue

dichiarazioni non ha fatto mistero del ruolo del Riccobono, definendo Gaspare Mutolo, con il quale manteneva i piu' intensi contatti, come suo braccio destro. Ha tuttavia aggiunto di aver partecipato a Palermo a talune riunioni, nel corso delle quali dovevano esser gettate le basi di un ambiziosissimo progetto di importazione di centinaia di chili di eroina via mare, cui era intervenuto lo stesso Riccobono, oltre al Mutolo, ai fratelli Micalizzi, all'orientale Koh Bak Kin e a Benedetto Santapaola. Ha quindi riconosciuto il Riccobono in fotografia, togliendo ogni dubbio circa la veridicita' di quanto riferito e per altro minuziosamente controllato e riscontrato, secondo quanto esposto nella richiamata parte di questa Sentenza.

Piena conferma, peraltro, le suddette dichiarazioni hanno trovato in quelle del Koh Bak Kin e nelle espletate intercettazioni telefoniche, comprovanti il coinvolgimento nei traffici di cui trattasi anche del gruppo catanese del Santapaola.

L'accumulazione degli ingenti capitali provenienti dalla attivita' criminosa di cui si e'

parlato imponeva la necessita' di inserire gli stessi in attivita' economiche "pulite", al fine di completare il riciclaggio di tale enorme massa finanziaria.

Di cio', per quanto attiene al Riccobono, tratta prevalentemente il richiamato rapporto dell'8 febbraio 1983, riferendo sulla creazione di numerose societa', operanti nei settori piu' svariati del commercio e dell'industria, tutte volte a sfruttare i vincoli della consorteria mafiosa e, soprattutto, creare una facciata di rispettabilita' per le ricchezze accumulate dal gruppo.

Tra tali societa' emerge, con caratteristiche particolarmente significative, la "Calcestruzzi Arenella" S.r.l., della quale non si puo' esitare dal definire mafiosi i titolari, molti dei fornitori nonche' taluni dei dipendenti piu' qualificati.

Essa fu costituita il 28 gennaio 1978 con un capitale sociale complessivo di appena 21 milioni, suddiviso in tre quote da lire 7 milioni ciascuna.

Successivamente il capitale sociale venne aumentato a 96 milioni.

I soci fondatori si identificavano in Leopoldo Cancelliere, Nicola Cancelliere e Paolo Vitamia.

Di costoro, il primo e' parimenti imputato nel presente procedimento quale appartenente a "Cosa Nostra". Il secondo fu denunciato il 17 aprile 1976 per aver favorito la fuga di Gaspare Mutolo allorché costui, ricercato, venne sorpreso presso il ristorante di Mondello Gambero Rosso. Il Vitamia, amministratore della Calcestruzzi Arenella e' il cognato di Rosario Riccobono, in quanto fratello della moglie di costui.

In ordine, poi, ai fornitori ed ai titolari dei mezzi di trasporto si rimanda al richiamato rapporto di denuncia, ricordando, in particolare, Salvatore Lauricella e Rosalia Vitamia, rispettivamente genero e moglie del Riccobono, entrambi titolari della CICA S.r.l., società, al pari della Calcestruzzi Arenella, facente sostanzialmente capo alla famiglia Riccobono. Alle loro dipendenze era quel Giovanni Cusimano, imputato nel presente procedimento, sorpreso in Catania con Gaspare Mutolo e Domenico Condorelli. Questi viene definito da Francesco Gasparini come autista e uomo di fiducia del Riccobono, nonché, in conseguenza quale addetto alla sorveglianza dei luoghi durante le riunioni della banda.



Dal complesso delle risultanze probatorie fin qui richiamate emerge con tutta chiarezza lo spessore mafioso del Riccobono, capo della famiglia di Partanna e membro autorevole della "Commissione".

Tuttavia, le sue fortune in seno alla organizzazione mafiosa hanno subito una brusca e fatale involuzione, a seguito delle tortuose vicende della "guerra di mafia", come e' lecito desumere dalle dichiarazioni del Contorno.

Tale opinione si fonda sull'assassinio, consumato il 30 novembre 1982 all'interno del bar Singapore Two, di Domenico Cannella e Giovanni Filiano. Il bar, come si e' visto, era luogo abituale di riunione del gruppo Riccobono ed il crimine non puo' interpretarsi che come un violento attacco diretto a colpire la famiglia mafiosa del Riccobono medesimo, che gia' egemonizzava il potere nelle zona di Partanna, Pallavicino e S.Lorenzo.

A cio' si aggiunga l'uccisione, avvenuta il 1 dicembre 1982, di Ernesto Battaglia, suocero di Salvatore Micalizzi, le scomparse di Vincenzo Cannella, di Salvatore Lauricella, genero dello stesso Riccobono, e del di lui padre Giuseppe.

Tutti gli episodi richiamati confermano quanto già' posto in evidenza circa il ridimensionamento del ruolo del Riccobono nell'ambito della gerarchia mafiosa palermitana, ma nulla tolgono allo spessore criminale del personaggio e conseguentemente alla colpevolezza dello stesso in ordine ai delitti di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 ascrittigli.

Del suo ruolo nell'omicidio Dalla Chiesa va diffusamente trattato nella parte che concerne tale grave fatto di sangue.(v. CAP.VIII)

Per cio' che riguarda, per contro, gli altri omicidi ascrittigli quale membro della Commissione, appare necessario rinviare a CAP.IV, parte II, CAUSE E RESPONSABILITA' DEGLI OMICIDI, nonche' a CAP. I, pp.570-79.

Il Riccobono, data la gravita' dei delitti per cui va affermata la sua penale responsabilita' va punito con la massima pena, oltre che a quella di lire 200 milioni di multa cui conseguono quelle accessorie, come da dispositivo.

Riela Saverio

Anche l'imputato in esame risulta pesantemente coinvolto nella cosca catanese capeggiata dai Ferrera e dal Santapaola, la cui criminosa attivita' e' stata rivelata da un ottimo servizio della Guardia di Finanza di Roma, le cui indagini sono oggetto del Rapporto del 17 novembre 1983 diretto alla Procura della Rep.ca della Capitale. Iniziate su soggetti che apparivano spacciatori di medio calibro, in realta' esse hanno rivelato una specifica associazione per delinquere, che si avvaleva di quelli come terminali, - ma che in realta' intesseva vasti traffici di ampio respiro internazionale, - strettamente collegata con la mafia siciliana.

. Peraltro, di cio' piu' ampiamente tratta la parte di questa Sentenza che ha per oggetto specifico i traffici di droga.

Il nome del Riela era emerso per la prima volta allorché si accertò che il M/Y "Jose'", comandato da Certo Francesco sicuramente nella disponibilita' dell'organizzazione dei

Ferrera ed utilizzato per il contrabbando di tabacchi ed il trasporto di sostanze stupefacenti, risultava intestato alla societa' "PIATRA Navigation co. Ltd", di Cipro, di cui figuravano amministratore il coimputato Certo Francesco (che come s'e' visto lo comandava) e segretario Riela Rosario (e non Saverio). Cio' induceva i militari della Finanza a dirigere l'attivita' investigativa nei confronti anche dell'odierno imputato, il quale, gia' nel 1976, era stato coinvolto, a Fiumicino, in una vicenda di contrabbando di tabacchi insieme coi suoi coimputati di ora, Certo Francesco, Torrasi Orazio e Ferrera Giuseppe.

Successivamente, Riela Saverio e' stato accusato di far parte dell'organizzazione in questione dal Dattilo Sebastiano, (che lo ha riconosciuto in fotografia) le cui dichiarazioni appaiono ampiamente riscontrate in punti di decisiva importanza.

Il Dattilo - (che ha fotograficamente riconosciuto oltre al Riela Saverio anche i fratelli Ferrera, Trapani Nicolo', Savoca Carmelo, Torrasi Orazio e Ierna Salvatore) - ha minuziosamente descritto il proprio

ruolo in seno alla organizzazione dei Ferrera, gli episodi di traffico internazionale di stupefacenti in cui ammetteva di esser rimasto coinvolto ed i suoi complici. Fra di essi vi e' il Riela, incontrato dal Dattilo diverse volte a Catania e precisamente:

- quando si era recato in quella citta' per ottenere il pagamento delle sue spettanze, in relazione al trasporto dello hashish dal Medio Oriente in Calabria ed aveva appreso da Riela Saverio che in quel momento non c'era nessuno perche' "la gente stava vendendo la merce";

- quando, nel giugno 1983, egli si era incontrato, nei locali dell'Avimec, con Giuseppe e Antonino Ferrera, Salvatore Ercolano, Marcello Bonica, Certo Francesco, Riela Saverio ed altri (l'incontro e' stato sorvegliato, all'insaputa del Dattilo, dalla Guardia di Finanza); in tale incontro gli era stato detto, praticamente, che l'organizzazione non aveva piu' bisogno di lui;

- quando, il 14.8.1983, era stato convocato a Catania per incontrare Giuseppe Ferrera e, prima di essere accompagnato al suo cospetto, aveva incontrato Certo Francesco e Riela Saverio.

Il Riela, nei suoi interrogatori (VOL.17/RA f.178); (VOL.41/RA f.153) si e' protestato innocente sostenendo di non conoscere il Dattilo ; ma restano a suo carico le precise indicazioni del Dattilo e il suo indiscutibile riconoscimento fotografico, nonche' le puntuali narrazioni di quest'ultimo che ne conosce persino il nomignolo ("Saro ventidue") e che racconta d'averlo incontrato in uno stabilimento a Catania dove si trovavano diversi autocarri.

Peraltro, nonostante le successive sospette lettere di tardiva ritrattazione, tale imputato detto "Nano"ha fornito rivelazioni che risultano ampiamente e seriamente riscontrate, oltre che dagli elementi indiscutibili raccolti dalla Guardia di Finanza di Roma (Vol. 9/RA) anche da numerose telefonate intercettate presso l'utenza di cui era titolare tale Giustolisi Antonietta, moglie dell'imputato Ierna Salvatore. Pertanto, a nulla valgono i tentativi di viraggio effettuati dallo stesso con una serie di lettere inviate alla Corte durante il dibattimento, e dopo aver chiaramente rinunciato a presenziarvi.

Sussistono, conseguentemente, gravi e precisi elementi di reità a carico del prevenuto Riela Saverio, di cui va affermata, quindi, la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 416 CP. (capo 9) per cui stimasi adeguata la pena di anni tre di reclusione e mese uno (per l'aggravante del numero delle persone), di cui anni due di recl. condonati.

Viceversa, per quanto attiene al reato di cui all'art. 75 L.N. 685/75 va disposta l'unificazione di esso con quello ex art. 71 della stessa legge giudicato con sentenza definitiva dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, ritenendo che i fatti siano stati commessi in esecuzione di un unico disegno criminoso. E poiche' la sentenza della C. A. di Reggio Calabria e' passata in giudicato il 15 maggio 1987 va applicata la continuazione su quella pena che la Corte stabilisce in anno uno di reclusione e lire due milioni di multa.

Riina Giacomo

Viene indicato dal solo Salvatore Contorno (Vol.125 f.25), (Vol.125 f.71), (Vol.125 f.137) e (Vol.125 f.138) quale componente della "famiglia" mafiosa di Corleone. Tuttavia, l'indicazione del Contorno riceve validi riscontri dalla deposizione della Bono Benedetta, già amante del mafioso Colletti, la quale testimonia dei rapporti fra il Riina Giacomo e il Colletti, tali da far si' che il primo ebbe a recarsi all'aeroporto di Bologna per ricevere e parlare con l'amante della teste.

Inoltre, altro obiettivo riscontro viene rinvenuto negli accertamenti di polizia giudiziaria risultanti dal rapporto della Squadra mobile di Palermo datato 28 maggio 1963 (v. f. 452590) che riferisce di un fermo del prevenuto Riina avvenuto il 2 maggio 1963, insieme col nipote Leggio Giuseppe perche' trovati in possesso di numerose armi e munizioni. In detta occasione al Riina fu rinvenuto un taccuino con annotati i recapiti



telefonici di Anselmo Rosario, Buscetta Tommaso, Bonta' Paolo(o Bontate), Greco Salvatore detto "Cicchiteddu".

Ne' vanno trascurate le fotografie rinvenute nel covo di via Pecori Giraldi, che mostrano il Riina in atteggiamento familiare coi fratelli Di Carlo, Giulio e Franco, le quali all'uopo possono esser considerate sulla base dei principi accolti da questa Corte in tema di interpretazione del principio relativo all'inammissibilita' di un secondo giudizio (art. 90 CP.)- si v. in particolare la posizione di Bagarella Leoluca- e prese in esame nel contesto di tutti gli altri elementi d'accusa in quanto - com'e' stato ritenuto dalla Corte di Cassazione (Cass., Sez.II, 16 luglio 1980, Bacchelli) l'assoluzione che si basi sul presupposto della irrilevanza penale di un fatto non impedisce la rivalutazione di un elemento ad altri fini.

Nonostante le proteste di innocenza del Riina, le indicazioni del Contorno, che ha riferito d'aver appreso da Stefano Bontate, Giuseppe Panno e Francesco Di Carlo che risiedeva in Emilia Romagna, ove possedeva grosse proprieta' terriere, Giacomo Riina, a u t o r e v o l e

esponente della famiglia mafiosa di Corleone, cui appartenevano anche i suoi quattro nipoti, di nome Leggio, residenti anch'essi in quella regione ricevono piena conferma e trovano ulteriore convalida anche dagli espletati accertamenti di polizia giudiziaria, le cui risultanze sono riportate nella parte della sentenza dedicata all'esame della posizione dei fratelli Leggio.

Ed ancora, l'arresto di altro degli imputati del presente procedimento, quello di Salvatore Rizzuto, appartenente secondo Tommaso Buscetta alla famiglia mafiosa di Porta Nuova, dimostra i collegamenti del Riina e dei nipoti Leggio, nonostante il loro trasferimento nel nord Italia, con l'organizzazione criminale di appartenenza. Il Rizzuto, infatti, venne sorpreso a bordo di una autovettura targata BO-922667, intestata a Francesco Vincenzo Leggio, figlio dell'imputato Leoluca Leggio e suo futuro genero, secondo quanto dichiarato da Giuseppe Leggio (Vol.132 f.200) e (Vol.163 f.317).

Ritiene, pertanto, la Corte che sussistano concreti e probanti elementi per affermare la responsabilita' del prevenuto in ordine ai reati di cui agli artt. 416,416 bis CP.per i quali appare

congrua la pena di anni sette di reclusione (p.b. anni 4+1/3 per 416 bis VI comma = anni cinque e m. 4 + mesi 8 per art. 112 n.1 CP.= anni sei + art. 81 = anni sette) cui conseguono le pene accessorie come da d i s p o s i t i v o .

L'indicazione specifica di Contorno circa lo spaccio di droga con i fratelli Di Carlo riceve solo una parziale conferma attraverso le fotografie anzicennate, che costituiscono un indizio grave ma non sufficiente a ritenere provati i reati a tal titolo contestati al prevenuto.

In ordine a questi ultimi va adottata nei confronti del Riina l'assoluzione con formula dubitativa

**Riina Salvatore**

Viene indicato concordemente da Buscetta e da Contorno, insieme con Provenzano Bernardo, quale reggente della famiglia di Corleone, a cagione della forzata assenza di Leggio Luciano, capo storico di essa, detenuto condannato all'ergastolo per l'uccisione di Navarra Michele.

Il prevenuto su cui, come quasi tutti i membri della famiglia di Corleone, si e' addensato sempre il mistero delle piu' fitte cortine fumogene dell'omerta', in seguito alle rivelazioni del Buscetta Tommaso concernenti la sua appartenenza a "Cosa Nostra" ed il suo inserimento, in luogo del detenuto capo Leggio Luciano, nella famigerata "commissione", dalla quale sarebbero stati deliberati i piu' gravi delitti di mafia commessi negli ultimi decenni, fu perseguito, con addebito graduale di tutti i reati ascrittigli, con vari mandati di cattura, rimasti, tuttavia, senza effetto, dal momento che egli era ed e' rimasto latitante, ormai da oltre un ventennio, essendosi rivelato, con Provenzano Bernardo, uno dei personaggi piu' sfuggenti ed

inafferabili, oltre che uno dei piu' feroci e sanguinari, di "cosa nostra".

Tuttavia, la coltre impenetrabile di omerta', della quale e' sempre riuscito a circondarsi, venne per la prima volta squarciata, da Vitale Leonardo, l'inascoltato "picciotto" di Altarello, il quale, pur nei suoi brevi accenni al Riina (almeno nelle dichiarazioni acquisite agli atti del presente procedimento al Fot.452221), gia' ne delinea l'enorme potere che sin da quell'epoca (1973) godeva in seno alla organizzazione mafiosa.

Narro', infatti, il Vitale che Riina Salvatore, da lui personalmente conosciuto nell'occasione, intervenne ad una riunione, svolta con la partecipazione, tra gli altri, di Calo' Giuseppe, nel corso della, quale si doveva decidere la spettanza di una tangente, alla famiglia mafiosa di Altarello o a quella della Noce, da imporsi alla impresa Pilo, che doveva iniziare lavori in tale "fondo Campofranco". Prevalse la famiglia della Noce sol perche' il Riina manifesto' per essa le sue preferenze, affermando "io la Noce ce l'ho nel cuore".

Dal Rapporto dei Carabinieri del 25 agosto 1978 (Vol.1/M) emergono inoltre i suoi antichi e ferrei legami con altre potenti famiglie mafiose.

Innanzi tutto, con Agate Mariano da Mazara del Vallo, alle cui dipendenze, nella impresa "Papetto Calcestruzzi", lavorava sin dal 1974 il di lui fratello Riina Gaetano, insieme a quel Leone Giovanni che il 17 febbraio 1977 venne in Castelvetrotrano tratto in arresto con Gambino Giacomo Giuseppe e Bonanno Armando, mentre tutti e tre si aggiravano armati nei pressi della casa di Cordio Ernesto.

Altri saldissimi legami emergono da quel Rapporto fra il Riina ed i gruppi mafiosi del Palermitano, soprattutto della Piana dei Colli, che le successive rivelazioni di Buscetta Tommaso avrebbero indicato come dominio incontrastato dei gruppi corleonesi.

Risulta, infatti, che il 6 settembre 1973 in Corleone, al matrimonio di Grizzafi Giovanni, nipote del Riina, intervennero, tra gli altri, il già menzionato Gambino Giacomo Giuseppe, i Madonia di S.Lorenzo nonché Martello Biagio.

E quando il 6 agosto dell'anno successivo venne tratto in arresto Bagarella Leoluca, cognato del Riina, si accertò che si nascondeva in un

appartamento in edificio di Largo S.Lorenzo ove era  
sita anche l'abitazione di Madonia Francesco , mentre  
lo stesso Gambino risulta' aver stipulato il contratto  
di allacciamento delle forniture elettriche.

L'ormai notissimo Rapporto dell'agosto 1978  
riporta inoltre, come e' risaputo, le rivelazioni  
fatte ai Carabinieri dal noto esponente mafioso Di  
Cristina Giuseppe poco prima di essere ucciso ed esse  
trattano ampiamente anche di Riina Salvatore (vedi  
anche rapporto Carabinieri 21 giugno 1978 al  
Fot.452307 + deposizione Pettinato Alfio al Vol.181  
f.250 che ha confermato a dibattimento tale rapporto  
UD 103, del 10 settembre 1986).

Riferi', infatti, il Di Cristina in  
quell'occasione quanto testualmente dal detto rapporto  
si riproduce: "Riina Salvatore e Provenzano Bernardo,  
soprannominati per la loro ferocia "le belve", sono gli  
elementi piu' pericolosi di cui dispone Luciano  
Leggio. Essi, responsabili ciascuno di non meno di  
quaranta omicidi, sono stati gli assassini del vice  
pretore onorario di Prizzi". Ed aggiunse che gli  
stessi Riina e Provenzano

erano responsabili "su commissione dello stesso Leggio, dell'assassinio del Ten. Col. Russo, dal quale il Leggio era stato portato sul banco degli imputati sia nel processo del 114 che in quello dell'anonima sequestri". Preciso' che "gia' alla fine del 1975 ed all'inizio del 1976, in una riunione tenutasi a Palermo, Riina e Provenzano avevano proposto l'eliminazione del Ten. Col Russo. Tale proposta era stata, pero', bocciata per la netta opposizione dell'ala moderata (dell'associazione mafiosa) e per l'intervento personale dello stesso Di Cristina".

"Durante la riunione dei 22, tenutasi sempre a Palermo nel mese di settembre 1977, tra i componenti del suo gruppo, egli (il Di Cristina) aveva stigmatizzato, cosi' come aveva fatto anche un certo dottore, l'assassinio dell'Ufficiale dell'Arma e le altre gesta della cosca leggiana".

"Le parole di biasimo e di condanna pronunciate dal Di Cristina erano state riferite da due persone, rivelatesi poi aderenti al clan leggiano, allo stesso Leggio, che ne decretava l'eliminazione".



"Questa operazione scattava a Rieti la mattina del 21 novembre dell'anno scorso ma egli, che era la vittima designata, per fortuite coincidenze non era stato colpito".

Ben sapeva il Di Cristina che la sua sorte era ormai segnata e, dimostrando di temere soprattutto che la mano omicida fosse quella dell'imputato in esame (o del Provenzano) fece un estremo tentativo per mettere gli inquirenti sulle sue tracce, rivelando che "Riina Salvatore era stato recentemente localizzato nella zona di Napoli. Avuta la notizia i "moderati" avevano inviato sul posto 5 persone allo scopo di poterne seguire i movimenti. A tal fine esse hanno preso in locazione due appartamenti".

E' noto che il Di Cristina nonostante tali suoi estremi tentativi, non riuscì a sfuggire alla morte e che a nessun esito processuale dettero luogo le sue pressoché inedite rivelazioni, nel corso delle quali aveva altresì qualificato il Riina egualmente pericoloso ma ben più intelligente del Provenzano, indicandolo anche come "compare di anello" di Nico Tripodo, già capo della "anonima sequestri" calabrese.

"Tale comparatico ha fatto si' che Luciano Leggio, ormai multimiliardario, abbia sempre avuto la sua grossa fetta di torta in tutti i rapimenti avvenuti in Calabria, compreso quello di Paul Gettj, alla cui esecuzione aveva contribuito con la propria organizzazione".

Del resto il ruolo e la cinica determinazione del Riina emerge, altresì, dalle dichiarazioni del Gennaro Totta, il quale, pur tra ricorrenti reticenze, ha riferito (Vol.4 f.294 e segg.) + (Vol.72 f.58 e segg.), per averlo appreso da Vincenzo Grado, come di uno dei capi della fazione avversa a Stefano Bontate ed al Grado medesimo, allegato dei Greco di Ciaculli, di un boss di Roma (Giuseppe Calo') e di uno di Milano (Fidanzati), aggiungendo che Gaetano Badalamenti meditava di farlo uccidere.

Altre notizie, peraltro, vengono attinte attraverso le rivelazioni del Marsala Vincenzo, figlio dello scomparso capo-mafia di Vicari Marsala Mariano, lo ha personalmente visto (Vol.181 f.112 e segg.) + (Vol.199 f.1 e segg.), sentito in questo dibattimento (UD 103 del 9 settembre 1983) presiedere dimostrando con ciò il rango che ricopriva una

riunione di capi famiglia, svoltasi nel 1981 nelle campagne di Vicari allo scopo di valutare il comportamento di Pizzuto Gigino, capo mandamento di S.Giovanni Gemini ed amico di Bontate Stefano, il qual Pizzuto, poco dopo l'assassinio di quest'ultimo sarebbe stato a sua volta ucciso.

Tale riunione, per chi ben guardi, fa il paio con quella di cui parla il Vitale e di cui s'e' dato supra un sommario cenno, e dimostra i sistemi e l'organizzazione capillare di "cosa nostra", che si sono conservati nel tempo. Va ricordata, per l'evidente analogia e per le considerazioni che se ne possono trarre ai fini indicati, anche quella presieduta dal Greco Michele a Bagheria, pur narrata dal Marsala (v. sul punto CAP.I,Parte II, Profili: Buscetta,paragr. 11), indetta per il (censurato) comportamento del medesimo Pizzuto.

Sinagra Vincenzo di Antonino (Vol.86 f.64 e segg.) lo dice legato a Zaza Michele.

Melluso Giovanni (Vol.71 f.41) e (Vol.71 f.47) (Vol.84 f.168), il quale per le rivelazioni concernenti il Fidanzati Gaetano e' sicuramente attendibile, stante l'accertata sua vicinanza in carcere al boss palermitano, lo indica come "compare"

del Fidanzati e rivela che il Riina stesso era da parte di costui definito molto potente e perseguitato dal giudice Terranova, "che gli ha fatto molte ingiustizie".

Ma ovviamente le maggiori notizie sul Riina, per altro perfettamente concordanti col ritratto del personaggio, già come sopra delineatosi, sono state fornite da Tommaso Buscetta nelle sue già menzionate dichiarazioni.

Anche il Buscetta ha definito il Riina molto più intelligente del Provenzano anche se egualmente feroce, in ciò perfettamente concordando col giudizio datone da Giuseppe Di Cristina. Ne ha poi descritto la ferocia ed il ruolo fondamentale avuto nelle più torbide vicende di Cosa Nostra.

In capo a lui, infatti, ed a Stefano Bontate aveva finito col personalizzarsi il contrasto manifestatosi all'interno dell'associazione mafiosa, e poi esploso nella c.d. "guerra di mafia", tanto che il Bontate aveva esternato allo stesso Buscetta e ad altri (fra cui il Salamone Antonino e certamente anche al D'Agostino che confido' a Riccobono di cui, a t o r t o , s i f i d a v a )

l'idea di uccidere personalmente il corleonese durante una riunione della "Commissione".

Gia' nel 1969-1970 il Riina era entrato a far parte, con Gaetano Badalamenti e con Bontate, di quel "triumvirato" creato al fine di ricostruire Cosa Nostra dopo la diaspora determinatasi in seguito alla strage di Ciaculli ed alla reazione vigorosa che ne conseguì da parte delle forze dell'ordine.

Durante tale periodo, profittando della detenzione del Bontate e del Badalamenti, il Riina, contro ogni accordo, aveva preso a compiere talune operazioni sgradite ai triumviri, tra cui il sequestro dell'industriale Cassina. In conseguenza di ciò il suo posto era stato ufficialmente ripreso da Luciano Leggio, nelle more rimesso in libertà, che, pur senza smentire il suo luogotenente, aveva voluto in tal modo tacitare gli irritati Bontate e Badalamenti.

Tuttavia nel 1975, a seguito del nuovo arresto del Leggio, il Riina era ridivenuto, insieme col Provenzano, l'effettivo capo della famiglia di Corleone, entrando anche a far parte della ricostituita "Commissione", con un progressiva

escalation criminale che gli aveva addirittura consentito di sostituire Michele Greco nella c.d. "interprovinciale", super commissione costituita al fine di coordinare meglio l'attivita' delle Commissioni di Cosa Nostra.

Anche, secondo il Buscetta, che conferma quanto dal Di Cristina riferito sui corleonesi, il Riina domina a Palermo la Piana dei Colli ed ha fortissimi agganci a Partinico, ove si avvale della fidata alleanza di Nene' Geraci, anch'esso indicato dal Di Cristina come una delle "basi" di Luciano Leggio.

Non e', pertanto, azzardato affermare, alla luce delle suesposte risultanze, che col prevenuto si e' in presenza di una delle figure di vertice dell'organizzazione, anche sotto l'aspetto propriamente militare, come per altro appare comprovato dalla sua denunciata partecipazione a numerosi e cruenti episodi di mafia.

Egli e' infatti indicato dal Buscetta, come uno degli esecutori materiali, insieme a Luciano Leggio e ad altro correo, dell'omicidio del Procuratore della Repubblica Pietro Scaglione, l'ispiratore degli omicidi del Cap. Basile,

di Riina e di Mattarella nonche' dell'attentato subito nel dicembre 1980 dal Sindaco di Palermo avv. Martellucci, cui una esplosione distrusse la villa, nonche' lo stratega, insieme al Leggio ed al Provenzano, di quella c.d. "guerra di mafia" che ha imperversato con bestiale ferocia di seguito all'omicidio di Bontate Stefano.

Piena conferma alle suesposte risultanze hanno dato le dichiarazioni di Salvatore Contorno (Vol.125 f.15), (Vol.125 f.18), (Vol.125 f.25), (Vol.125 f.45), (Vol.125 f.59), (Vol.125 f.96), (Vol.125 f.98), (Vol.125 f.99), (Vol.125 f.100), (Vol.125 f.134), (Vol.125 f.137) e (Vol.125 f.138), il quale, ribadendo il ruolo del Riina in Cosa Nostra e nella Commissione di essa, ha altresì riferito, anch'egli, degli appoggi goduti dal corleonese nella parte occidentale della città di Palermo, ove avrebbe addirittura tenuto una abitazione nei pressi della macelleria Ferrante, e dell'intenzione del Bontate di sbarazzarsene, dal Contorno però appresa dopo l'omicidio dello stesso Bontate.

Ha altresì fatto cenno il Contorno a due riunioni, tenutesi nel 1974 e nel 1979 presso le

proprietà' dei Nuvoletta in Marano, cui il Riina partecipo', allo scopo di stabilire la divisione del lavoro fra siciliani e campani nel contrabbando dei tabacchi e nel traffico di droga, presenti i Greco, Tommaso Spadaro, Michele Zaza e numerosi altri.

E nel traffico degli stupefacenti, secondo il Buscetta, e' il Riina proprio uno dei piu' attivi, avendo tra l'altro spedito in USA, avvalendosi di Salvatore Inzerillo, ben 50 kg. di eroina, prima della uccisione di Stefano Bontate.

Osserva la Corte che, sulla base dei sopra riassunti risultati dell'istruzione formale e degli approfondimenti dibattimentali, il prevenuto in esame, insieme col Provenzano, in quanto esponenti del vento di fronda e della corrente egemone in seno alla c.d."commissione" e' stato riconosciuto come il mandante di tutt'i piu' gravi delitti, per esser stato insieme con l'altro corleonese, anche senza l'avallo della "cupola", al centro degli interessi che hanno determinato la perpetrazione di tanti feroci omicidi, e il motore propulsore del "gruppo di fuoco", identificabile in buona parte per le preziose indicazioni del Contorno riguardanti il suo tentato



omicidio (Si veda in particolare il CAP. IV e la trattazione degli omicidi Bontate, Inzerillo ecc.).

Pertanto a lui, certamente operante in modo attivo e su larga scala anche nel campo degli stupefacenti, va irrogata la pena dell'ergastolo e L. 200 milioni di multa, cui conseguono le pene accessorie indicate in dispositivo.

**Rizza Salvatore**

Il Rizza risulta imputato del reato di favoreggiamento personale per avere avvertito, tramite una telefonata, Madonia Giuseppe cl.1946 e latitante che i Carabinieri di Palermo predisponavano un servizio per la di lui cattura.

Cio' venne accertato attraverso opportune intercettazioni telefoniche sull'utenza del Madonia e presso quella esistente nel bar gestito dalla moglie del Madonia stesso.

Il prevenuto nell'interrogatorio giudiziale non ha sostanzialmente negato il fatto che gli viene addebitato, ma ha sostenuto che si trattava di un equivoco, avendo scambiato i carabinieri appostati per catturare il Madonia per delinquenti che tendevano un agguato.

In realta', la scusa addotta dall'imputato appare quanto mai inconsistente, dal momento che il servizio predisposti dal Carabinieri di Palermo era effettuato da militari in divisa. Peraltro, l'intimita' esistente fra il Rizza ed il

Madonia rivelata dalle altre intercettazioni telefoniche da' piena contezza dell'interesse con cui egli seguiva non soltanto le vicende del Madonia (v.telefonata all'avv.Campo f.086740), ma anche di quelle di tale Toto' Polara, coimputato del Madonia, avvertendo uno sconosciuto interlocutore di recare la notizia a tale "zu Piddu" (probabilmente lo stesso M a d o n i a ) ( f . 0 8 6 7 3 1 ) .

Pertanto va affermata la responsabilita' del Rizza in ordine al delitto di favoreggiamento ascrittogli per cui appare congrua la pena di anni 2 di reclusione interamente condonata.

**Rizzuto Salvatore**

Buscetta nel suo lungo interrogatorio ne svela la qualita' di "uomo d'onore" della "famiglia" di Porta Nuova, da lui ritualmente appresa nel Carcere dell'Ucciardone di Palermo.

Aggiunge di aver ricevuto le confidenze di Galeazzo Giuseppe, uomo d'onore della famiglia di Porta Nuova, sempre nel carcere dell'Ucciardone, il quale gli aveva riferito di essere stato tratto in arresto in compagnia dello stesso Rizzuto Salvatore nonche' di Lo Presti Salvatore, altro esponente della sua famiglia, e di Fidanzati Gaetano, della famiglia di Pippo Bono, mentre tutti e quattro si trovavano in quel di Castelfranco Veneto.

Essi si erano recati cola' per sorvegliare le mosse di Sirchia Giuseppe, vice di Cavataio, entrato nel mirino di Bontate Stefano, il quale ne aveva decretato la condanna a morte anche per vendicarsi dell'uccisione del suo "braccio destro" Bernardo Diana, avvenuta ad opera personale del Sirchia.

Peraltro, gli stessi Lo Presti e Rizzuto, sia pure in forma meno esplicita, gli avevano sostanzialmente confermato la versione dei fatti fornita dal Galeazzo (Vol.124 f.132), (Vol.124 f. 133); (Vol.124/A f.46), (Vol.124/A f.47) e (Vol.124/A f.48).

Interrogato il 16/10/1984, il Rizzuto Salvatore ha ammesso di avere conosciuto in carcere Buscetta Tommaso e di essere stato tratto in arresto, in compagnia del Lo Presti Salvatore, a Castelfranco Veneto dove si era recato per motivi del suo lavoro e dove casualmente aveva incontrato il Lo Presti (Vol.123 f.307).

Respingeva, comunque, gli addebiti mossigli protestandosi innocente dei reati contestatigli.

Ed invero, del coinvolgimento dell'imputato con personaggi di sicura estrazione mafiosa testimonia una circostanza ricordata da Bono Benedetta che l'ha confermata in dibattimento all'udienza del 5 settembre 1986, (041562) convivente del mafioso agrigentino Colletti Carmelo, secondo cui, in occasione di un loro viaggio a Bolzano, vennero ricevuti all'aeroporto di quella città' dal Rizzuto Salvatore (Vol.166 f.11).

Dalle indicate risultanze della formale istruzione, pienamente confermate a dibattimento, emerge in modo perspicuo che la chiamata in correita' del Buscetta Tommaso ha ricevuto un formidabile riscontro obiettivo, attraverso la prova della partecipazione del prevenuto alla "spedizione punitiva" di Castelfranco Veneto. "Spedizione che dimostra in modo inequivocabile l'inserimento attivo del Rizzuto nell'organizzazione criminale "cosa nostra". Eppertanto, la Corte ritiene di doverne affermare la responsabilita' in ordine ai reati ascrittigli.

All'uopo congrua pena da infliggere appare quella di anni 7 di reclusione. Essa, che e' la risultante dell'aumento di 1/3 sulla pena base di anni 4 recl. ( art. 416 bis CP.1 e 4 comma) = a. 5 e m.4 e dell'ulteriore aumento di m. 8 (art. 112 n.1 CP.) e dell'ulteriore aggiunta di anno uno di recl. (art. 81 CP.).

Romano Pietro

Contorno Salvatore, parlando della famiglia di Brancaccio, indicava come facenti parte della stessa i fratelli Romano Pietro e un altro di cui non ricordava il nome. Specificava come gli stessi fossero guardiani di cantieri edili fra via Oreto Nuova e via Fichidindia ed abitassero a breve distanza da Minore Antonino, altro componente della famiglia stessa. (Vol.125 f.9).

Successivamente (Vol.125 f.66) specificava: "I Romano che io so essere uomini d'onore e guardiani di cantieri edili, si chiamano Pietro e Giuseppe. Ignoro se vi sia un terzo fratello che, comunque, non e' uomo d'onore.....Prendo atto che la persona da me indicata come Minore Antonino in realta' si chiama Manuli Antonino....".

Riconosceva, quindi, nella foto n.89 Romano Pietro "il pugile" (Vol.125 f.75).

Specificava, infine, come Giuseppe e Pietro Romano gli fossero stati presentati come

uomini d'onore da Prestifilippo Salvatore in una battuta di caccia cui era presente anche Pietro Di Giuseppe, i Buffa ed i Marciano'. I due, sempre secondo il Contorno, erano in possesso di porto d'armi e non gli risultavano implicati in fatti di droga, ma solo si occupavano di guardiane (Vol.125 f.144).

Sentito dal Giudice Istruttore (Vol.142 f.54) il Romano si protestava innocente e precisava come le accuse del Contorno, che non conosceva, fossero assurde.

Negava di conoscere Savoca Giuseppe e "Minore Antonino" ed affermava di vivere miseramente con le sue tre sorelle in una casa che aveva parte del tetto fatta con il cartone e per la quale pagava un canone mensile di affitto di Lit.60.000.

Negava di aver mai fatto il guardiano di cantieri edili ed affermava di lavorare, talvolta, per Alfano Giuseppe in via Oreto, come guardiano dell'agrumeto per Lit.15.000 al giorno, al fine di impedire che i ragazzi uscendo da scuola, vi si introducessero per raccogliere mandarini.

Confermava di aver fatto da giovane, ma per poco tempo, il pugile.



Dalle stesse dichiarazioni dell'imputato si evince come il Contorno ben lo conoscesse dato che, effettivamente, e' risultata la sua antica passione per il pugilato e la sua attivita' di guardiano.

Dai sopra richiamati elementi emerge chiaramente l'unicita' della fonte accusatoria riscontrabile nelle dichiarazioni del Contorno. Pur non dubitando minimamente del fatto che il Contorno conoscesse effettivamente il prevenuto (circostanza questa di cui si ritrovano sufficienti conferme) questa Corte, tenendo fede ai principi in tema di prova puntualizzati in Capitolo I Parte I paragrafo 14, ritiene di dover assolvere l'imputato dai reati ascrittigli per insufficienza di prove.

### Rotolo Antonino

Pur essendo stato additato nel lontano 1973 da Vitale Leonardo come uno degli elementi inseriti nell'organizzazione criminale "cosa nostra" e assai vicino al Calo' Pippo, la sua figura, al pari di quella di quest'ultimo, e' rimasta sfuggente e misteriosa fino alla ripresa delle indagini nei confronti della congrega mafiosa che sono sfociate nel presente processo.

Particolarmente interessanti, anche se trascurati, svalutati o disattesi, per un complesso di ragioni che non mette conto qui di precisare appaiono le rivelazioni del Vitale, alla luce delle esperienze odierne, ed in particolare i punti in cui egli aveva sottolineato gli stretti legami operativi con Calo' Giuseppe ed aveva riferito numerosi episodi criminosi (omicidi, estorsioni, danneggiamenti) da lui commessi su mandato del Calo'.

Particolarmente significativo e', al riguardo, l'episodio, riferito dal Vitale, concernente

l'omicidio di Francesco Di Marco, il cui fratello Pietro, avendo commesso un furto nel negozio della sorella di Franco Scrima ("uomo d'onore" di Pippo Calo') si era reso responsabile di un affronto commesso in danno della "famiglia" di Porta Nuova. Gia' allora, dunque, il Rotolo era un fedelissimo esecutore d'ordini del Calo'.

Ed e' da notare che la refurtiva era stata recuperata da Baldi Giuseppe ("Pinuzzu u tranquillu"), gia' allora indicato come "uomo d'onore" di Porta Nuova, il quale, oltre dieci anni dopo, sarebbe stato condannato per traffico di stupefacenti dal Tribunale di Firenze insieme con Tommaso Spadaro, altro "uomo d'onore" di Porta Nuova.

Se il Rotolo era divenuto pressocche' uno sconosciuto per gli organismi investigativi, era ben noto, ovviamente, nell'ambiente mafioso; e difatti, sia Buscetta, sia Contorno lo hanno concordemente indicato come "rappresentante" della "famiglia" di Pagliarelli, rivelandone anche il soprannome ("Roberto").

Piu' ampie e particolareggiate sono le dichiarazioni del Buscetta che, per essere stato

"vicino" al Calo' e per essere appartenuto alla "famiglia" di cui quest'ultimo e' il capo, e' stato in grado di rivelare particolari inediti sulla figura del Rotolo e sui suoi legami col Calo' (VOL.124 f.7); (VOL.124/A f.8), (VOL.124/A f.9), (VOL.124/A f.23), (VOL.124/A f.42), (VOL.124/A f.113).

Pur non conoscendolo fisicamente, il Buscetta ne ha potuto descrivere la particolare pericolosita' perche' Scrima Francesco - attuale vice capo della "famiglia" di Pippo Calo' e cugino di quest'ultimo - gliene parlava, nel carcere dell'Ucciardone, in termini entusiastici, definendolo "un amore" oppure "un uomo valoroso" e, cioe' un killer. Il Rotolo, profittando della fluidita' della situazione esistente al momento della ricostituzione di "Cosa Nostra", e probabilmente anche della sua vicinanza al Calo', era riuscito a farsi eleggere "rappresentante" della "famiglia" di Pagliarelli. Al Rotolo, in virtu' di tale carica, sarebbe spettato l'ingresso nella "commissione", ma cio' non era avvenuto sia perche' troppo giovane, sia perche' Bontate si era vittoriosamente opposto. Infatti, a giudizio di quest'ultimo, il Rotolo non era un elemento che meritasse tale carica perche' era cognato di un vigile

urbano; inoltre, non lo riteneva un elemento affidabile perche' era troppo legato a Pippo Calo'.

Il Buscetta, inoltre, accusava il Rotolo di essere un trafficante di stupefacenti e, in particolare di curare l'approvvigionamento della morfina base per i laboratori siciliani, secondo quanto aveva appreso da Stefano Bontate.

Le dichiarazioni del Buscetta coincidono in modo sorprendente con quelle del Vitale e, soprattutto, hanno trovato puntuale riscontro nelle indagini ulteriori. Tale concomitanza di indicazioni, al contrario di quanto sostenuto da taluni difensori non appare certamente sintomo di una meccanica ripetizione di quanto gia' rivelato dal Vitale, bensì si rivela come la conferma di una realta' precedentemente rivelata dal protopentito, da parte del Buscetta.

Ed invero, non si vede come mai quest'ultimo avrebbe dovuto attingere, ove non fosse stato veramente al corrente della situazione, giusto dalle propalazioni del Vitale, le quali erano stati quasi del tutto svilite e svalutate.

Al riguardo, devesi sottolineare che quanto riferito dal Buscetta sul Rotolo e', forse, la conferma piu' eclatante della attendibilita' delle sue chiamate in correita'.

Il Rotolo, infatti, e' cognato del vigile urbano Monteleone Salvatore ed e' stato arrestato a Roma proprio mentre era in compagnia di Pippo Calo'; come si vede, la perdurante strettissima amicizia fra i due e' proseguita ininterrottamente.

E che il ruolo del Rotolo nel traffico di stupefacenti fosse proprio quello di procurare la morfina e' stato parimenti dimostrato dall'istruttoria.

Come si e' gia' riferito, le indagini sui collegamenti fra la mafia catanese e quella palermitana hanno consentito di individuare un'importante pedina dell'approvvigionamento della morfina-base per i laboratori siciliani, lo svizzero Paul Waridel che, interrogato, ha reso dichiarazioni molto importanti (VOL.209 f.249) - (VOL.209 f.281). Il Waridel, interrogato da questa Corte, tramite delegato, in Svizzera non ha confermato il contenuto degli interrogatori dichiarando di volersi astenere dal rispondere.

Tuttavia, dei suoi interrogatori istruttori e' stata data lettura ed essi possono legittimamente essere utilizzati come elementi di prova da questa Corte.

Qui bastera' ricordare che, secondo il Waridel, alcuni turchi capeggiati dal Musullulu Yasar Avni avevano fornito a La Mattina Nunzio ed a Rotolo Antonino (da lui perfettamente riconosciuto in fotografia) morfina-base per l'astronomica cifra di circa 55 milioni di dollari, al prezzo unitario di 13.000 dollari al chilogrammo. Bastano queste cifre per comprendere l'entita' del traffico degli stupefacenti e l'enormita' degli interessi in gioco.

Va ricordato, altresì, che, secondo il Waridel, il Rotolo, subentrato al La Mattina quando l'organizzazione mafiosa si era resa conto che quest'ultimo si era appropriato di ingenti somme di danaro, era quasi sempre in compagnia di Priolo Salvatore, genero del La Mattina stesso.

Anche qui e' utile rilevare che l'attivita' del La Mattina ("uomo d'onore" appartenente alla "famiglia" di Calo' Pippo) e degli altri, ruota sempre attorno al Calo' che e' colui che tira le fila dall'ombra.

Sulle dichiarazioni del Waridel sono stati acquisiti numerosi, inconfutabili, riscontri. Su tali punti, oggetto di trattazione in altra parte della sentenza, bastera' qui ricordare che essi mettono in luce i collegamenti attraverso Waridel, dei Ferrera (cavadduzzi) col Rotolo, La Mattina e Priolo: cioe' della mafia catanese con quella palermitana.

Va ricordato, infine, il ritrovamento, nella villa di Poggio San Lorenzo (Rieti), che viene in considerazione a proposito del Calo', di oltre sei chilogrammi di eroina, armi, mine anticarro, munizioni, detonatori, saponette di esplosivo e, nella casa romana del Calo' e del malavitoso Fiorini Virgilio, di sofisticati congegni elettronici utilizzabili per far brillare cariche di esplosivo a distanza. Tali inquietanti ritrovamenti di armi e materiale esplosivo gettano la loro ombra sinistra anche sul Rotolo, data la sua annosa e fedele vicinanza al Calo', che e' testimoniata financo dalle modalita' del loro comune arresto.

Risultano, pertanto, sulla base degli elementi qui evidenziato e di quegli altri che risultano da diversa parte della presente sentenza, provate, a giudizio della Corte, tutte le imputazioni che sono state elevate a carico del prevenuto.



Pertanto, deve affermarsene la responsabilita' e il Rotolo va condannato alla pena di anni 18 e L.160.000.000 di multa risultante dalla somma di anni 8 di reclusione per i capi 1 e 10 (p.b. per 416 bis 1 e 4 comma anni 4 di reclusione + 1/3 per aggravante di cui al 6 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 per art.112 N.1 C.P. = anni 6 di reclusione + anni 2 per art.81 cpv C.P. = anni 8) + anni 10 di reclusione e L.160.000.000 di multa per i capi 13 e 22 (p.b. anni 4 di reclusione e L.18.000.000 di multa per art.71 legge 1685/1975 = anni 5 rdi recisuo,ne e mesi 4 e L.26.000.000 di multa + 1/2 ex art.74 1 cpv stessa legge = anni 8 di reclusione e L.36.000.000 di multa + art.81 = anni 10 di reclusione e L.160.000.000 di multa).

Conseguono l'intedizione perpetua dai p.p. u.u. e legale durante l'espiazione della pena, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno. Va inoltre inflitta, stante la pericolosita' la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

### Rotolo Salvatore

Rotolo Salvatore, inteso "anatredda", e', con Sinagra Vincenzo "Tempesta" e Senapa Pietro uno dei piu' freddi e spietati killer della cosca di Filippo Marchese.

Gia' Stefano Calzetta aveva abbondantemente riferito sul suo ruolo di killer, ben conoscendolo perche' assiduo frequentatore dei Bagni Virzi' insieme con gli Zanca, iTinnirello, Alfano Paolo, Senapa Pietro e i fratelli Sinagra.

Sarebbe assai lungo elencare gli episodi riferiti dal Calzetta sul conto dell'imputato e, comunque, vale la pena, in questa sede, quanto meno elencare le pagine processuali ove e' possibile rinvenire cenni delle sue criminose imprese.

Secondo il Calzetta, dunque, il Rotolo :

- frequenta assiduamente con altri mafiosi i bagni Virzi' (Vol.11 f.13);

- acquista cocaina per 20 milioni da Virzi' Salvatore e Matragna Giovanni (Vol.11 f.16);

- con la complicita' del "Tempesta", di Alfano Paolo e Zanca Carmelo, e' autore dell'omicidio di Calabria Agostino (Vol.11 f.30);

- e', come il "Tempesta" ed il Senapa, un killer degli Spadaro (Vol.11 f.31);

- e' autore dell'omicidio di Costanzo Giovanni, del Calabria e, con il Rotolo, dell'omicidio di Scalici Gaetano;

- commenta, agitato, con Tinnirello Lorenzo, Giovanni e Carmelo Zanca la sparatoria dei Ciaculli (cfr. anche capitolo degli omicidi Ficano);

- partecipa, presso i bagni Virzi', ad un banchetto con Cece' Spadaro, il fratello di questi ed i loro figli, Gaetano e Lillo Tinnirello, il Senapa, l' Alfano e Mario Abbate (Vol.11 f.52);

- autore, insieme a Mario Prestifilippo, dell'omicidio dell'agente di Polizia Calogero Zucchetto;

Secondo Sinagra Vincenzo, poi per conto del Marchese convoca Vincenzo Caruso (Vol.1/F f.178);

- quando ha sentore della presentazione del 4apporto dei "162" si nasconde a Ficarazzi presso il locale di Raccuglia Cosimo "a musca" (Vol.1/F f.372);

- Marchese Filippo dispone che l'omicidio di Pietro Marchese avvenga, all'interno dell'Ucciardone, solo dopo la scarcerazione di esso Rotolo (Vol.1/F f.383) affinche' questi non venisse coinvolto;

- e' molto esperto in esplosivi che acquista nella zona di Carini;

- e' collegato, nel traffico di stupefacenti, a Maniscalco Salvatore (Vol.1/F f. 386) e (Vol.1/F f.387);

- funge, a volte, da tramite tra l'avv. Chiaracane e Filippo Marchese (Vol.1/F f.178);

- gli conferma che l'avv. Chiaracane fa parte della mafia (Vol.70 f.302);

- riscuote il "pizzo" da tale Battolla Giovanni (Vol.70 f.352);

- fa da uomo di scorta a Oliveri Giovanni dopo l'omicidio di Michele Graviano (Vol.70 f.354);

- traffica in cocaina con Matranga Giovanni e Virzi' Salvatore nonche' in cocaina con tale "Alessandro" e suo fratello.

Queste brevi notazioni di semplice richiamo alle pagine processuali vanno, ovviamente, integrate con i dettagliati racconti che il Sinagra fa di vari omicidi cui il Rotolo partecipa, sempre su disposizione del Marchese. Nella parte dedicata specificamente agli omicidi (CAP.IX della presente sentenza) si e' visto, appunto, come il Rotolo sia uno dei killer piu' attivi e piu' utilizzati dal Marchese:

- e' il killer del prof. Paolo Giaccone e, poco dopo l'omicidio, il "Tempesta", per spronare il cugino all'omicidio del Di Fatta, glielo indica come colui che poco prima aveva sparato a "un dottore all'ospedale";

- si reca, con il "Tempesta" a prelevare il Rugnetta e condurlo nel covo di Piazza S. Erasmo ove lo stesso viene strangolato dal Marchese che, inutilmente, chiedeva di sapere ove si nascondesse "Coriolano", alias Totuccio Contorno;

- sempre con il "Tempesta" si reca a prelevare il Buscemi ed il Rizzuto con la

scusa di far loro vedere dei lavori in muratura da eseguire e, quindi, aiutato dagli altri, trasporta i cadaveri dei due strangolati per inabissarli in mare;

- sequestra, con i Sinagra, Migliore Antonino e guida l'auto sulla quale viene trasportato l'infelice giovane sino al rifugio del Marchese;

- partecipa al recupero del cadavere del Lo Jacono non distrutto dall'acido nel quale era stato immerso e, quindi, provvede a gettarlo a mare legato ad un vecchio "comune" (lavello) in cemento;

- lascia la 127 rossa, con a bordo i cadaveri di Pedone e Manzella strangolati, dinanzi alla Caserma dei Carabinieri di Casteldaccia;

- sempre su indicazione del Marchese e di Tanino Tinnirello, uccide, aiutato dal "Tempesta", Ragona Pietro ed, anzi, per tale omicidio utilizza proprio la sua 126 FIAT.

Peraltro, come gia' anticipato, l'esame approfondito degli episodi in cui il Rotolo detto "Anatredda" fa la sua triste comparsa e' compiuto il modo piu' approfondito nelle parti di questa sentenza relative agli omicidi della cosca di Corso dei Mille (CAP. IX) e a quella relativa ai reati minori (CAP.XI).

Qui va peraltro ricordato che il Rotolo, latitante da tempo, venne arrestato su indicazioni del Calzetta e che egli circolava con una carta di identita', che gli era stata rilasciata, approfittando egli con ogni probabilita' della buona fede dell'imputato Clemente Antonino, cui egli aveva avuto cura di presentarsi col falso nome di La Malfa Gaspare. Episodio quest'ultimo che e' sintomatico della furbizia e della freddezza calcolatrice dell'imputato, che sotto un atteggiamento controllato e prudente nasconde un glaciale cinismo ed un indole prettamente criminale.

Va qui intanto ribadita l'assoluta credibilita' del Sinagra per la quale si rimanda alla trattazione specifica che se ne e' fatta (in Cap. I PARTE 2' pag. 815 e ss) le cui dichiarazioni trovano un preciso riscontro in fatti, situazioni, testimonianze gia' acquisite con i rapporti di P.G. all'epoca inoltrati contro ignoti.

Quanto al traffico degli stupefacenti appare determinante la concorde testimonianza del Calzetta e del Sinagra che lo indicano come collegato con il Matranga ed il Virzi nel detto traffico.

Vi e', poi, da aggiungere come il gruppo nella c.d. "camera della morte" disponesse di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e, quindi, e' da ritenere che il Rotolo, dato il suo coinvolgimento nel traffico di tali sostanze, avesse anche la disponibilita' della droga rinvenuta a S.Erasmo.

Va pertanto affermata la responsabilita' del Rotolo Salvatore per tutti i reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22, quelli da 150 a 152, da 188 a 195, 199, 214, 215, 218, 219, da 280 a 285, 342, 343, 346, 393 e 401.

Per tali reati va condannato alla pena dell'ergastolo e a lire 200.000.000 di multa con le pene accessorie di cui al dispositivo.

Va per contro assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 74, 75, 141, 142, 235, 236, 249, 250 per insufficienza di prove e dai restanti capi a lui ascritti per non aver commesso il fatto.

#### ROTOLO Salvatore

a) All'ordine di ROTOLO Salvatore e' stato emesso il vaglia cambiario nr.CE 048702689 del 17.12.1980 di lire 93.940 negoziato da LUPU Giuseppe, nato a Palermo il 22.9.1943, mediante



versamento nel c/c 14057/20 della C.C.R.V.E. -  
succursale 24 di Palermo-.

Russo Domenico

Salvatore Contorno, nell'elencare i componenti della famiglia mafiosa di Ciaculli, indicava tra questi Russo Domenico e specificava come lo stesso avesse acquistato tutta una serie di magazzini nel fondo "Panzeca" a 50 mt. dal Commissariato di Brancaccio (Vol.125 f.8).

Piu' oltre (Vol.125 f.74) riconosceva in foto il Russo e precisava come lo stesso fosse soprannominato "cosce affumate".

Nel corso di un successivo interrogatorio, il Contorno precisava ancora:

- "Russo Domenico mi fu personalmente presentato come uomo d'onore dai Buffa e dai Prestifilippo a Milano nel bar di Corso XXII Marzo vicino l'abitazione di Prestifilippo Salvatore. In tale citta' egli sosteneva di avere in appalto delle opere edili. Per quanto, invece, io appresi il Russo faceva la spola tra Palermo e Milano accompagnando, unitamente a Gaspare Lo Cascio, carichi di agrumi e frutta che, invece,

mascheravano l'invio di partite di droga provenienti dalla raffineria dei Prestifilippo. Mentre ancora egli si trovava a Milano, il Gaspare Lo Cascio e il Sanseverino Domenico gli costruirono un edificio a diversi piani nella via Conte Federico ove egli si installò al suo ritorno.

- "Quindi riuscì a far sloggiare un commerciante di frutta e verdura che aveva il suo negozio nei pressi e ne iniziò la gestione. Altro negozio di frutta e verdura cominciò a gestire poco dopo nella via Panzera ove acquistò altri magazzini sempre costruiti dal Lo Cascio Gaspare. Sempre nella via e' di fatto gestore di una salumeria e di una macelleria che non so, però, se siano a lui intestate o a dei prestanome" (Vol.125 f.144) e (Vol.125 f.145).

Si osserva che egli ha incrementato notevolmente il proprio patrimonio immobiliare ed ha iniziato differenti attività commerciali, anche se nel proprio interrogatorio ammette di aver costruito abusivamente quattro appartamenti con magazzini sottostanti.

Peraltro, dalle indagini esperite, risultano clamorosamente confermate le rivelazioni del Contorno, la cui attendibilità risulta ancora una volta ulteriormente corroborata.

Ed invero, da una intercettazione telefonica di una conversazione svoltasi fra Condorelli Domenico e Mutolo Gaspare, il 13 maggio 1982 alle ore 22,17, emerge che l'incauto interlocutore del Condorelli fa espressamente il nome e l'indirizzo al fine di andare a prelevare una "macchina" in Via Conte Federico n.155 (Vol.1/R f.243).

Pertanto, da tale conversazione, si ricavano due elementi precisi:

- a) che il termine "macchina", usuale nel linguaggio cifrato degli spacciatori di droga veniva adoperato anche dal Mutolo e dal Condorelli;
- b) che l'attivita' di spacciatore di droga del Russo, di cui il Contorno ha parlato, viene clamorosamente confermata da un dato inequivocabile in quanto il suo nome e cognome viene incautamente proferito dal Mutolo, col corredo financo del suo indirizzo.

A dibattimento (Ud.30 maggio 1986) il prevenuto ha ammesso i suoi rapporti con Lo Cascio Gaspare che si sarebbe occupato delle sue costruzioni in Via Conte Federico.

Peraltro, dalle informazioni assunte dalla Corte presso i CC. Nucleo Polizia giudiziaria di Palermo, al

fine di conoscere presso i cimiteri di Milano in quali periodi il Russo Domenico avesse lavorato come appaltatore presso tale cimiteri e' risultato che il Russo aveva condotto lavori di posa in opera e sistemazione di pietre naturali dal marzo 1979 all'aprile 1982 e che egli aveva una propria ditta denominata Russo Domenico con sede in Sesto San Giovanni (MI) Via Carlo Marx n.495/N, ma agiva in subappalto per conto della I.M.G.. Sulla base pertanto delle dichiarazioni del Contorno, notevolmente riscontrate nel caso in esame, come sopra indicato, nonche' degli elementi inequivocabili raccolti sul suo cointeressamento nel traffico di droga, ne risulta anche avvalorato il suo inserimento nell'associazione mafiosa.

Il Contorno, invero, non si limita ad indicarne la sua qualita' di uomo d'onore ma precisa che egli gli era stato presentato a Milano in un bar di Corso XXII Marzo nei pressi dell'abitazione del Prestifilippo Salvatore. Inoltre, egli specifica che il Russo faceva la spola tra Palermo e Milano insieme con Lo Cascio Gaspare, mascherando sotto il carico di agrumi i quantitativi di droga provenienti dalla raffineria dei Prestifilippo.

Eppertanto, la frequentazione con persone di sicura appartenenza alla mafia costituisce un elemento di riscontro delle affermazioni del Contorno relativamente anche alle imputazioni di cui agli artt.416 bis e 416 C.P.; così come la sua rapida e notevole ascesa economica per un soggetto già condannato più volte per furto appare elemento sintomatico che convalida l'una e l'altra accusa.

Deve pertanto affermarsene la responsabilità penale in ordine a tutte le imputazioni che gli sono state contestate.

La pena da infliggere appare proporzionata ai fatti contestati, tenuto conto delle circostanze di cui all'art.133 C.P.; e risulta dalla somma di anni 7 di reclusione per i capi 1 e 10 dell'imputazione, unificati per continuazione (p.b. art.416 bis 1 e 4 comma = anni 4 di reclusione + 1/3 per aggravante di cui al 6 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per art.112 n.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 + anno 1 e mesi 6 per art.81) + quella di anni 10 e L. 120.000.000 di multa per la seconda coppia di reati (p.b. anni 4 di reclusione e L. 18.000.000 di multa per art.71 legge 685/1975 + 1/3 ex art.74 n.2 legge 685/75 = anni 5 di reclusione e mesi 4 e L.26.000.000 di multa + 1/2 ex

art.74 l cpv stessa legge = anni 8 di reclusione e L.36.000.000 di multa + art.81 = anni 10 e L.120.000.000 di multa). A tale pena consegue quella dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena nonche' l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno: Va applicata per la pericolosita' la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Un anno della pena va dichiarato condonato.

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.35



**Salamone Antonino**

Di Salamone Antonino ha diffusamente parlato nel corso dei suoi interrogatori Buscetta Tommaso, che lo ha collocato, quale capo della "famiglia" di San Giuseppe Jato e componente della "commissione" fin dal 1960, in una posizione di vertice nell'ambito di "cosa nostra".

La collocazione del prevenuto al centro di tutte le piu' recenti ed importanti vicende di mafia, e testimoniata da fatto che fu proprio lui (v. interrogatorio Buscetta 23 luglio 1984) ad informare Buscetta dell'uccisione di Gigino Pizzuto (avvenuta dopo ed in conseguenza dell'amicizia che legava costui a Bontate Stefano) e, ancor prima, ad informare Inzerillo Salvatore dei propositi omicidi che Riina Salvatore coltivava nei suoi confronti.

Nello schieramento contrapposto che si andava delineando tra le famiglie di "cosa nostra", Salamone propendeva per quello facente capo a Bontate Stefano, giacche' egli aveva garantito a

quest'ultimo il suo appoggio una volta che il "principe di Villagrazia" avesse attuato il proposito di uccidere Toto' Riina.

A cio' egli era interessato anche per ridimensionare, il seno alla sua famiglia, il ruolo e l'importanza del suo vice, Brusca Bernardo, il quale era legatissimo ai corleonesi, nemici di Bontate Stefano.

Invero, anche se il Salamone - in virtu' delle sue finissime doti disploomatiche - era formalmente amico dei corleonesi, egli non poteva cancellare il fatto di esser legatissimo (oltre che parente) di Greco "Cicchiteddu", il quale ultimo era odiato da corleonesi.

Proprio a testimonianza dell'amicizia che legava il prevenuto a Bontate Stefano, quest'ultimo lo aveva voluto presente al pranzo "d'addio" offerto nel 1980 in onore di Buscetta Tommaso, che si accingeva a partire da Palermo.

Successivamente, allorquando apprese in Brasile dell'omicidio dell'amico, egli si affretto' ad informarsi con Greco Michele dell'accaduto, lamentandosi con Buscetta per il fatto che il capo-commissione, non lo avesse previamente invitato a Palermo per discutere di una cosa tanto importante.

Nell'occasione, anzi, Salamone si mise in contatto telefonico anche con Inzerillo Salvatore che lo rassicuro' circa le preoccupazioni manifestategli sulla sua incolumita', rivelando al Salamone di esser ancora debitore nei confronti di Toto' Riina del pagamento di una partita di 50 Kg. di droga da lui spedita per conto del corleonese negli U.S.A. e a cui lo stesso Salamone era interessato.

Tuttavia, le preoccupazioni del Salamone dovevano risultare fondate (e cio' dimostra quanto inserito egli fosse nelle oscure trame di "cosa nostra") giacche' nel maggio 1981 anche Inzerillo Salvatore venne ucciso.

Tornando ai rapporti tra Salamone Antonino e Buscetta Tommaso va aggiunto che, datando gli stessi da antica epoca, cio' spiega anche la profonda conoscenza che Buscetta ha mostrato di avere del Salamone.

Infatti, oltre a riconoscerlo fotograficamente, egli ne ha ricordato la societa' costituita proprio a New York con un altro membro della sua famiglia, Giuseppe Ganci, ed il coinvolgimento nel c.d. processo di Catanzaro e dei 114, in esito al quale il

Salamone si trasferì in Brasile allacciando ivi rapporti (anche economici) con personaggi del calibro dei Cuntrera e dei Caruana (Vol.124 f.209).

Buscetta, inoltre, ha riferito che il Salamone era legato ai Bono, e di ciò è riprova il fatto che il suo autista in Italia, nel 1980, era proprio Fidanzati Stefano, fratello degli omonimi appartenenti alla famiglia di Bolognetta, capeggiata dal citato Bono (Vol.124 f.331).

Sulla scorta di tali acquisizioni, non sembra possa nutrirsi dubbio alcuno sull'appartenenza del Salamone Antonio alla consorteria mafiosa di cui è processo e sul suo pieno inserimento nel traffico delle sostanze stupefacenti, che del resto è stata riconosciuta anche dalla sentenza 27 settembre 1986, prodotta nell'udienza del 24 febbraio 1987 che argomenta testualmente: "senonché siffatte argomentazioni assumono un valore meramente teorico a proposito dei fratelli Salamone, i quali, unitamente ai fratelli Bono ed Enea Salvatore costituivano "i cardini" dell'associazione mafiosa".

A tal proposito va rilevato che nel procedimento penale a carico del Salamone pendente davanti all'Autorita' Giudiziaria romana (Vol.149) cui tale sentenza e' relativa si parla di una riunione, tenutasi a Parigi il 24/9/1982, alla quale, oltre ad Alfredo Bono, Nunzio Barbarossa e Michele Zaza, partecipo' lo stesso Salamone Antonio (in compagnia del fratello Nicolo') giunto sul posto del convegno a bordo di una autovettura Volvo tg. Napoli, intestata alla S.r.l. "Lo Squalo" di Alfano Domenico, con sede sociale a Somma Vesuviana (Napoli).

La presenza a quella riunione di noti trafficanti di droga, e' sintomatica dell'oggetto della stessa e della natura dei comuni interessi che legavano gli intervenuti.

Peraltro della posizione del Salamone, dei suoi legami col Buscetta, della sua personalita' e del suo ruolo in seno all'organizzazione mafiosa si occupa diffusamente altra parte del presente provvedimento alla quale appare necessario rinviare, anche per cio' che concerne l'approfondito esame delle intercettazioni telefoniche operate in ordine alle conversazioni fra i due fratelli Salamone (

Antonio e Nicolo') e fra ciascuno di costoro Bono Alfredo ed altri (V. CAP. I, parte II, Profili:a) Buscetta, paragr.1 ss.).

A proposito poi dell'inserimento nel vasto traffico di droga, va indicata particolarmente la telefonata intercettata sull'utenza di Masi Adalgisa 204286 intercorrente fra il Salamone Nicolo' e tale Franco,(054821) in cui con un frasario criptico si accenna chiaramente al commercio della droga ( si parla di "pietre", poi, di"roba" falsa, e di una persona di Milano che era venuto a "comprare qua un miliardo". E ancor prima il Franco si informava " se era arrivata quella lettera".

Anche tale telefonata sembra rispecchiare le solite cautele telefoniche di coloro che alludono a materie stupefacenti.

Adeguate pena da infliggere, dato lo spessore del personaggio, appare quella di anni 18 di reclusione e L.160.000.000 di multa risultante dalla somma di anni 8 di reclusione per i capi 1 e 10 (p.b. per 416 bis 1 e 4 comma anni 4 di reclusione + 1/3 per aggravante di cui al 6 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 per art.112 N.1 C.P. = anni 6 di reclusione + anni 2 per art.81 cpv C.P. = anni 8) + anni 10 di

reclusione e L.160.000.000 di multa per i capi 13 e 22 (p.b. anni 4 di reclusione e L.18.000.000 di multa per art.71 legge 1685/1975 = anni 5 di reclusione e mesi 4 e L.26.000.000 di multa + 1/2 ex art.74 l cpv stessa legge = anni 8 di reclusione e L.36.000.000 di multa + art.81 = anni 10 di reclusione e L.160.000.000 di multa).

Conseguono l'intedizione perpetua dai p.p. u.u. e legale durante l'espiazione della pena, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno. Va inoltre inflitta, stante la pericolosità la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Salerno Luigi

Accusato da Anselmo Salvatore risulta imputato dei reati di cui agli artt.71 e 74 legge 685/75 per avere avuto ceduto dal Cillari Gioacchino ingenti quantitativi di eroina e cocaina allo scopo di farne spaccio al dettaglio.

Invero, Anselmo Salvatore, nel corso delle sue dichiarazioni accusatorie, precisava che Gioacchino Cillari riforniva di droga, tra gli altri, Salerno Gino, che poi la smerciava al dettaglio al "Capo".

Specificava l'Anselmo che l'imputato aveva corporatura regolare, statura media, capelli scuri, eta' sui 30 anni e risiedeva in una casa ubicata lungo una salita nei pressi del rione "Capo" (Vol.133 F.293).

L'Anselmo riconosceva la fotografia del Salerno (Vol.133 F.239).

Il Salerno si e' proclamato innocente anche nel corso del suo interrogatorio dibattimentale reso all'udienza del 28 maggio 1986.



Osserva in merito la Corte che il Salerno risulta raggiunto dalle accuse dal solo Anselmo Salvatore, il quale, per giunta, non narra di lui episodi specifici, ma fa genericamente cenno di spaccio di droga acquistata dal Cillari.

Eppertanto, la Corte coerente con la linea di principio adottata e motivata in Cap.I Parte I Attendibilita' dei c.d. "pentiti" paragrafo 14 ritiene che nel caso in esame le prove non siano sufficienti per l'affermazione della responsabilita' del Salerno il quale deve essere conseguentemente assolto per insufficienza di prove.

Salvo Ignazio

I sospetti sull'appartenenza di Ignazio Salvo (e del cugino defunto Nino) alla mafia risalgono ad epoca non recente.

Peraltro, in vari Rapporti informativi redatti dai Carabinieri del Trapanese l'attivita' economica dei Salvo e il loro inglobamento nell'associazione mafiosa, talora in termini apertamente contraddittori, vengono per lo piu' considerati come dati di fatto acquisiti dalla pubblica opinione di Salemi. In alcuni rapporti si precisa, anzi, che il padre di Ignazio sarebbe stato considerato in alcuni periodi come il capomafia del paese.

Peraltro, le dichiarazioni del Buscetta, che attribuisce al Salvo Ignazio e al cugino la qualita' di uomini d'onore vengono certamente a riscontrare tali elementi di carattere indiziario e coinvolgono entrambi i cugini.

Dette dichiarazioni appaiono riscontrate dall'accertata consegna della villa del Nino, dall'indicazioni degli automezzi adoperati dai cugini

per recarsi a visitarlo cola', dalle intercettazioni telefoniche riascoltate in aula, dalle quali emerge la richiesta dell'Ignazio Salvo al Lo Presti diretta a conoscere il numero dell'utenza telefonica del Buscetta in Brasile, le circostanze analizzate in sede di misura di prevenzione, i rapporti dei CC. di Salemi, cui si e' accennato, cui si da' ampio risalto nell'Ordinanza di rinvio a giudizio (pagg. 6826 ss.) il giro di amicizie che ruotava sempre nell'orbita di un ambiente determinato (vedi deposiz. Bono Benedetta), lo stesso pagamento delle spese afferenti al viaggio dei familiari del Buscetta venuti dal Brasile sopportate dalla societa', alla conoscenza delle quali (lire 24 milioni circa) quindi, l'Ignazio non pote' essere estraneo, le significative negazioni di conoscenza nei confronti non soltanto del Buscetta, ma anche di altri personaggi tutti legati ad un ambiente bene individuato, costituiscono tutti elementi che vanno a confortare la tesi dell'accusa; e che, nel loro coacervo, testimoniano d'un inserimento efficiente del Salvo nella congrega mafiosa.

Particolarmente, tale inserimento e la collocazione specifica di esso nell'ambito della guerra fra le cosche, ha certamente costituito il movente delle attenzioni verso il Buscetta, perspicuamente delineato dal ruolo che il Badalamenti gli voleva attribuire, una volta che il suocero del Nino Salvo, esattore Corleo era stato sequestrato e fatto scomparire dalla fazione Corleonese, e che lo stesso ing. Lo Presti, sposato con una sorella di Nino Salvo, lamentava in una telefonata registrata, ascoltata e ritrascritta in aula, scolveva alludendo all'esistenza di "troppe cose tinte". espressione con la quale indubitatamente egli si riferiva a tradimenti, congiure ed atti di violenza (fra i quali in primo piano l'uccisione del Bontate Stefano, amico dei Salvo, e dell'Inzerillo Salvatore, che con gli stessi manteneva rapporti com'e' provato dal ritrovamento sul suo cadavere del numero telefonico dei Salvo).

Quanto alla posizione a discolta addotta dal prevenuto valgono le esatte considerazioni esposte dal Tribunale di Palermo nella motivazione della misura di prevenzione inflittagli con provvedimento del 12 novembre 1986. Invero ha osservato il Tribunale,

nell'indicato provvedimento, che "al riguardo va sottolineata l'inconduenza della documentazione allegata e in particolare dei biglietti Alitalia, da cui risulta l'indicazione nominativa del passeggero non corredata dai relativi dati anagrafici, nonche' la data di emissione e quella di prenotazione, ma che nulla comprova circa la data in cui i biglietti medesimi sono stati utilizzati, la quale puo' ricavarsi unicamente dal cosiddetto spiker ossia dal tagliando recante l'indicazione del volo di cui il passeggero ha fruito, che viene applicato sulla copertina del biglietto.

La testimonianza poi del Di Martino Domenico appare assolutamente sospetta, per essere costui fratello del Direttore di Zagarella, notoriamente di proprieta' dei Salvo, e per aver dichiarato che egli, venendo in Sicilia, usufruiva dell'ospitalita' del fratello (rectius dell'albergo, ovverosia dei Salvo).

Peraltro, se il Buscetta si e' indotto a parlare dei Salvo, e' stato per non incrinare la credibilita' delle sue rivelazioni. Non avrebbe egli avuto nessun motivo di coinvolgere il Salvo Ignazio ne' di propalare notizie false su chi, in fondo, gli aveva soltanto resi dei favori.

Peraltro, ai fini del reato ex art.378 CP.,  
devesi, per contro dubitare della colpevolezza  
dell'imputato. Invero, e'rimasto accertato che la  
villa era nella disponibilita' della figlia del Nino,  
e nulla vieta che l'Ignazio sia venuto a conoscenza  
dell'ospitalita' data al Buscetta in un periodo  
successivo.

Va, pertanto, da tale ultimo reato il Salvo  
assolto per insufficienza di prove.

Da tener presente che un fratello del  
Badalamenti Gaetano e un nipote (poi ucciso) erano  
impiegati alla SATRIS o a societa' controllate.

Congrua pena da infliggere per i capi 1 e 10  
appare quella di anni 7 di reclusione, risultante  
dall'aumento di anni 1 e mesi 6 sulla pena base di  
anni 5 e mesi 6 di reclusione per continuazione, a sua  
volta conseguente al seguente conteggio (anni 4 di  
recl.+ 1/3 per aggrav. di cui al VI comma = anni 5 e  
mesi 4 + mesi 2 per art. 112 n.1 CP. = anni 5 e mesi  
6). A tale pena consegue l'interdizione perpetua dai  
pubblici uffici e quella legale durante l'espiazione  
della pena e l'assegnazione ad una casa di lavoro per  
la durata di un anno e la misura di sicurezza, stante  
la pericolosita' in re ipsa dell'adesione ad un

sodalizio criminoso.

**Sangiorgi Gaetano**

IL Sangiorgi risulta imputato del delitto di favoreggiamento personale, per aver aiutato il Buscetta a sottrarsi alle ricerche dell'autorita', dopo che lo stesso era evaso dalla Casa circondariale di Torino, ricoverandolo in una villa in Santa Flavia, nelle immediate adiacenze dell'hotel Zagarella.

La villa di Antonino Salvo in cui Tommaso Buscetta e' stato ospitato e' stata destinata alla figlia del Salvo, Angela, coniugata col prevenuto, che dunque ne aveva la disponibilita'. L'immobile e' ubicato nei pressi della villa del suocero e di quella di Ignazio Salvo.

Dall'esame testimoniale di Moavero Antonino, custode della villa, e' emerso che quest'ultimo, nel novembre 1980, aveva visto davanti alla villa del Sangiorgi dei bambini che giocavano e parlavano in lingua straniera (erano, evidentemente, i figli del Buscetta). Egli, allora, aveva telefonato al Sangiorgi

a P a l e r m o



e quest'ultimo gli aveva risposto di non preoccuparsi perche' erano suoi ospiti (VOL.144 f.248). Questa deposizione resa dal Moavero solo dopo essere stato tratto in provvisorio arresto per falsa testimonianza e' tutt'altro che appagante; fra l'altro, sembra impossibile che egli non avesse bussato alla porta della villa e che non avesse visto nessun adulto. Comunque, pur nella sua reticenza, la dichiarazione del Moavero costituisce un indubbio riscontro di quanto affermato dal Buscetta, poiche' conferma che quest'ultimo era ospite nella villa messa a disposizione di Antonino Salvo e che con lui vi erano i familiari; ma in realta' non conferma, altresì, che il Sangiorgi era perfettamente al corrente della presenza di estranei nella villa di sua pertinenza.

Gaetano Sangiorgi interrogato, si e' giustificato, narrando che il suocero, che era il proprietario della villa, di cui egli aveva soltanto la disponibilita', gliene aveva un giorno chiesto le chiavi avvertendolo che gli serviva per un amico senza fornirgli, tuttavia, ulteriori spiegazioni, per cui egli ignorava del tutto quale uso Nino Salvo intendesse fare della villa (VOL.156 f.94 e 95).

L'assunto del Sangiorgi non e' in realta' contraddetto da alcun elemento processuale, ed appare estremamente logico e credibile. Essendo il vero dominus del villino il suocero, non era assolutamente necessario che il Sangiorgi, che non abitava in tale luogo, venisse informato dal suocero dell'uso che egli intendeva fare della dimora.

Va, pertanto, il Sangiorgi assolto con la formula piu' ampia (non aver commesso il fatto).

**Sansone Rosario n.1.1.1923**

Il Sansone Rosario risulta indicato da Buscetta Tommaso quale affiliato alla cosca di Passo di Rigano.

Il Buscetta, comunque, ha dichiarato di avere appreso della qualita' di "uomo d'onore" del Sansone da altri uomini d'onore, e di non conoscerlo personalmente.

Anzi, in un primo momento lo aveva indicato come facente parte della "famiglia" della Noce, mentre, in un secondo tempo, si era corretto precisando che il Sansone faceva invece parte della "famiglia" di Inzerillo Salvatore, e cioe' di quella di Passo di Rigano.

Appare alla Corte elemento di estrema importanza che le indicazioni di Buscetta Tommaso perfettamente coincidono con quelle rese nel lontano 1973 da Vitale Leonardo (f.452221), che aveva anch'esso indicato il Sansone quale affiliato alla cosca di Passo di Rigano.

E, fatto ancora piu' importante, trovano riscontro in un recente episodio verificatosi nel 1979

ed accertato nel corso del procedimento contro Spatola Rosario ed altri (Vol.193 f.1 e segg.).

Risulta, infatti, che in quell'anno il Sansone si attivo' per far rilasciare un passaporto con false generalita' a tale Gambino John, coimputato di Inzerillo Salvatore, all'epoca, come si e' detto, capo della famiglia di Passo di Rigano (fasc.pers. f.22).

Osserva la Corte che essendo il prevenuto imputato dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis egli appare raggiunto da sufficienti elementi di reita'.

Ed invero, a parte l'indicazione del Buscetta che si e' corretto circa la "famiglia" di appartenenza del Sansone, elementi di estremo rilievo sembrano quelli che fanno capo alle indicazioni del Vitale Leonardo nel lontano 1973, le cui propalazioni allora rimasero del tutto inascoltate, nonche' il contegno del Sansone in favore di tale Gambino John coimputato di Inzerillo Salvatore che come e' noto era il capo della "famiglia" di Passo di Rigano.

Eppertanto, deve affermarsi la responsabilita' in ordine ai reati di cui sopra con la sua condanna alla pena di anni 7 di reclusione (p.b. per art.416 bis 1 e 4 comma C.P. = anni 4 di reclusione + 1/3 per

aggravante di cui al 6 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 6 per art.112 n.1 C.P. = anni 6 + anno 1 per art.81 cpv C.P. = anni 7 di reclusione), di cui uno condonato.

Ad essa conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pp. uu. e legale durante l'espiazione della pena e a pena espiata l'assegnazione di una casa di lavoro per la durata di un anno.

Inoltre, stante la pericolosità, insita nel tipo di associazione di cui fa parte, va disposta la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

**Santapaola Benedetto**

Del Santapaola e della sua qualita' di "rappresentante" della "famiglia" mafiosa di Catania, ci si e' occupati "ex professo" soprattutto nella parte di questa sentenza concernente l'omicidio di Ferlito Alfio (Capitolo 8/o, Omicidi Ferlito - Dalla Chiesa). Peraltro, della posizione di preminenza del Santapaola anche nell'ambito del traffico di stupefacenti viene trattato in piu' punti della presente sentenza, segnatamente laddove si trattano le posizioni degli imputati Mutolo Gaspare, De Caro Carlo, Ferrera Giuseppe, Ferrera Francesco, Ercolano Salvatore, Gasperini Francesco alle quali pertanto si rimanda.

Intanto sinteticamente sara' opportuno procedere alle seguenti puntualizzazioni.

Buscetta ((Vol.124 f.15), (Vol.124 f.66), (Vol.124 f.67); (Vol.124/A f.13), (Vol.124/A f.84); (Vol.124/B f.60)) e Contorno (Vol.125 f.16), (Vol.125 f.19), (Vol.125 f.43), (Vol.125 f.117),

(Vol.125 f.148) hanno concordemente riferito che il prevenuto e' il capo della "famiglia" di Catania ed il "coro" dei malavitosi che gli attribuisce tale qualita' e' unanime. Il camorrista D'Amico Pasquale ha riferito di avere appreso da Cutolo Raffaele che il Santapaola e' amico dei mafiosi vincenti (Vol.23 f.40 e segg.) e che tramite Faro Antonino egemonizza il controllo delle carceri (Vol.23 f.43) e segg.); lo stesso ha riferito, per quanto concerne le carceri, il camorrista Catapano Guido (Vol.23 f.39); del Santapaola, come si e' gia' riferito, hanno parlato a lungo Epaminonda Angelo ("Nitto Santapaola e' il capo della filiale catanese della mafia palermitana"); Parisi Salvatore (secondo cui e' un fatto perfino ovvio che Ferlito Alfio sia stato fatto uccidere da Santapaola Nitto con l'accordo della mafia palermitana); Saia Antonino (gli unici a Catania che sono mafiosi sono Nitto Santapaola ed il suo gruppo); Miano Roberto (capo della criminalita' organizzata a Catania e' Nitto Santapaola); Maltese Salvatore (mi risulta da voci insistentemente colte in carcere che le cosche mafiose palermitane sono

collegate con quelle catanesi capeggiate dai Santapaola).

Dei rapporti fra Colletti Carmelo e Nitto Santapaola ha parlato anche Colletti Vincenzo, figlio del primo, e dalle intercettazioni telefoniche sull'utenza del Colletti risultano confermati i contatti fra il Santapaola, Colletti Carmelo (capo della "famiglia" di Ribera) e Ferro Antonio (noto boss di Canicatti').

Inoltre, nell'agenda di Carmelo Colletti era annotata l'utenza della PAM-CAR, cui e' sicuramente interessato il Santapaola (VOL.198 f.268).

I rapporti strettissimi fra Santapaola e Mariano Agate, potentissimo boss di Mazara del Vallo, sono affermati da Saia Antonino e trovano un riscontro non suscettibile di smentite nell'arresto, avvenuto in territorio di Campobello di Mazara il 13.8.1980, del Santapaola mentre era in compagnia, oltre che dei suoi fidi Mangione Francesco e Romeo Rosario, di Mariano Agate.

Dalle indagini bancarie e' emerso, poi, che Caltagirone Francesco Paolo, socio di Greco



Leonardo (boss di Bagheria) nella ICRE, ha emesso, il 21.2.1978, un assegno di lit.4.449.000, all'ordine dell'AVIMEC, che risulta negoziato personalmente da Benedetto Santapaola.

Risulta, altresì, che, il 19.6.1978, l'AVIMEC Trasporti (una società di cui fa parte la sorella del Santapaola, Grazia, e nei cui locali avvenne la riunione di trafficanti di stupefacenti con la partecipazione di Dattilo Sebastiano) ha emesso un assegno di lit.5.000.000 all'ordine di Di Carlo Francesco ("uomo d'onore" della famiglia di Altofonte, in atto detenuto in Inghilterra per traffico di stupefacenti) poi negoziato da Alessandro Vanni di San Vincenzo (anch'egli indicato dal Contorno quale "uomo d'onore").

Al di là, quindi, delle giustificazioni riguardanti gli assegni in questione, sono provati i contatti del Santapaola con altri personaggi di spicco della mafia palermitana e, cioè, con Greco Leonardoe Di Carlo Francesco.

Si è visto anche che, Madonia Giuseppe parlando al telefono con il Maugeri si informava di come stesse il "cacciatore", soprannome con il quale era sicuramente designato Santapaola Nitto

come emerge inequivocabilmente dalla telefonata ricevuta alle ore 18,15 del 21 dicembre 1981 dal Colletti (pag.3206 ordinanza di rinvio a giudizio). Il Madonia Giuseppe era elemento di spicco della mafia di Caltanissetta.

Il coinvolgimento, poi, della organizzazione del Santapaola nel traffico di stupefacenti risulta provato da numerose risultanze processuali.

Si e' ampiamente parlato delle numerose telefonate fra membri di spicco del clan catanese (Condorelli Domenico) e personaggi altrettanto autorevoli della "famiglia" di Rosario Riccobono, certamente attinenti al traffico di stupefacenti e si e' trattato anche di riunioni mafiose, tenutesi a Palermo, cui partecipò anche Nitto Santapaola, aventi per oggetto l'importazione di ingenti quantitativi di stupefacenti (v. dich. Gasparini Franco).

E si e' dimostrato come i catanesi, oltre ad un ruolo autonomo nello smercio della droga, svolgessero anche funzioni di supporto ai palermitani nel traffico internazionale di stupefacenti. Al riguardo, le risultanze della istruttoria, ancora suscettibili di approfondimento, sono tuttavia chiarissime, essendo

stato dimostrato che i catanesi di Santapaola, almeno in due occasioni, erano stati incaricati dai palermitani di trasportare ingentissimi quantitativi di eroina, provenienti dal Medio e dall'Estremo Oriente, via mare, nel Mediterraneo, dove li avrebbero consegnati, nei pressi delle coste siciliane, ai natanti dei palermitani.

La stessa uccisione, in Palermo, di Ferlito Alfio, avvenuta sicuramente nell'interesse precipuo del Santapaola, e' la dimostrazione piu' chiara dei suoi legami coi palermitani e le risultanze istruttorie su questo omicidio e sugli altri episodi criminosi della faida contro il clan del Ferlito sono l'ulteriore conferma della capacita' criminale del prevenuto e della sua qualita' di capo della "famiglia" di Catania.

Se queste sono le risultanze, in rapidissima sintesi, a carico del Santapaola, non puo' che concludersi che il prevenuto deve essere rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere (capo 1), associazione mafiosa (capo 10), associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capi 13 e 17) e commercio di tali sostanze (capo 22).

Per la gravita' dei reati commessi impone la condanna del Santapaola Benedetto alla pena dell'ergastolo e 200 milioni di multa, cui conseguono le pene accessorie.

**SANTAPAOLA Benedetto**

a) Ha negoziato, in data 21.2.1978, presso il Credito Italiano - sede di Catania -, l'assegno bancario nr.1160536 di lire 4.449.000, emesso a favore dell'AVIMEC S.r.l. da CALTAGIRONE Francesco Paolo. Il titolo e' stato tratto sul c/c nr.38588/20 intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - agenzia di Bagheria. CALTAGIRONE Francesco Paolo e' socio di Leonardo GRECO nella ICRE di Bagheria.

b) ERCOLANO Giuseppe, amministratore unico dell'AVIMEC TRASPORTI S.r.l, con sede in Catania, Piazza dei Martiri nr.4, ha tratto in data 19.6.1978, sul c/c nr.26051/88 della Banca Popolare di Catania - agenzia n.5 di Catania -, l'assegno bancario nr.01/085155 di lire 5.000.000 all'ordine di DI CARLO Francesco, il quale lo ha girato a VANNI CALVELLO Alessandro.

**Sardina Mercurio**

L'appartenenza di Sardina Mercurio all'organizzazione criminosa "Cosa Nostra" e' precipuamente emersa dalle dichiarazioni di Buscetta Tommaso.

Accennando alla famiglia della "Noce", infatti, il boss di Porta Nuova (Vol.124 f.10); (Vol.124/A f.27) e (Vol.124/A f.105) ha compreso il Sardina tra i suoi componenti, dimostrando di conoscerlo molto bene attraverso il particolare - puntualmente riscontrato - delle lenti molto spesse ed il riconoscimento fotografico effettuato. Contro l'imputato e' stato emesso il mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 con il quale si sono stati contestati i reati p. e p. dagli artt. 416, 416 bis C.P. , 71 e 75 della legge n. 685 del 1975.

A sua volta Contorno Salvatore ha precisato di aver sentito parlare del Sardina (Vol.125 f.11) anche se, con una cautela che dimostra la serietà dello accusatore, ha affermato di non sapere se egli fosse uomo d'onore.

Conseguentemente, risulta chiaro che il Sardina viene raggiunto soltanto da una fonte accusatoria. E, in tali condizioni, secondo i criteri di massima adottati da questa Corte, in mancanza di altri riscontri di ordine obiettivo, così come chiarito in Capitolo I, Parte I Attendibilita' dei c.d. "pentiti" paragrafo 14, le prove non appaiono sufficienti per affermarne la responsabilita' ed il prevenuto va assolto con la formula del dubbio.

Savoca Carmelo

Anche il Savoca Carmelo risulta invischiato nell'organizzazione criminosa facente capo ai Ferrera ed al Santapaola scoperto nella capitale attraverso le indagini della Guardia di Finanza di Roma consacrate nel Rapporto del 17 novembre 1983, concernenti l'identificazione e l'acclaramento di responsabilita' di alcuni spacciatori di medio calibro, individuati quali terminali di una piu' vasta organizzazione criminale.

Il Savoca veniva indicato quale partecipe sicuro dell'organizzazione e, altresì, quale uomo di fiducia e guardiaspalle dei Ferrera, secondo quanto gli stessi militari della Guardia di Finanza aveva potuto constatare de visu (di cui amplius piu' avanti).

Sul conto del predetto, riconosciuto fotograficamente, Dattilo Sebastiano ha riferito che:

- il Savoca e Nino Ferrera lo avevano raggiunto ad Atene quando erano in corso i preparativi per il trasporto, via mare, di 300 chilogrammi di eroina;

- lo stesso Savoca lo aveva prelevato all'Aeroporto di Catania il 14.8.1983, quando esso Dattilo era stato convocato da Giuseppe Ferrera per discutere circa la asserita mancanza dei documenti di navigazione dell'Alexandros T.

Tali dichiarazioni del Dattilo hanno trovato conferma nell'attività istruttoria.

E' stato accertato, infatti che:

- Dattilo Sebastiano era stato prelevato, all'Aeroporto di Catania, da Carmelo Savoca alla guida di una Fiat 127;

- il 22.5.1983, il Savoca aveva telefonato alla moglie che era in procinto di partire per Milano e per Atene con altre persone (Fot.114784) (Fot.114785);

- il Savoca aveva alloggiato presso l'hotel "Four seasons" di Glifada (Atene) dal 25 al 26.5.1983, contemporaneamente a Ferrera Antonino ( si ricordi che il sequestro della Alexandros G, con oltre duecento chilogrammi di eroina, nel canale di Suez, e' avvenuto il 24.5.1983 e che il Ferrera risulta presente nel medesimo albergo dal 23 al 27.5.1983).

Le intercettazioni telefoniche e le altre indagini della Finanza confermano, poi, il ruolo del Savoca nell'organizzazione.



Si ricordano, al riguardo, la telefonata dall'utenza romana del coimputato Ierna Salvatore a quella di Carmelo Savoca, intestata al cognato Francesco Giancarlo (Fot.114672); quelle fra la moglie del Savoca e la convivente di Giuseppe Ferrera, di cui si apprende che Pippo (Giuseppe Ferrera) era fuori Catania con Marcello (Bonica) e Melo (Carmelo Savoca) era con Torrissi (Orazio) (Fot.114758); quella fra Carmelo Savoca e l'avv. Francesco Savoca, in cui si fa' cenno di "Pippuzzo" (Giuseppe Ferrera) (Fot.114872) - (Fot.114874); quella fra Carmelo Savoca e la convivente di Giuseppe Ferrera (Fot.114789); quella fra il Savoca ed Orazio Torrissi in ordine alla presenza a Catania di Dattilo Sebastiano (Fot.114791), (Fot.114816) - (Fot.114817)

E' stato constatato, poi, direttamente dai militari della Finanza che il Savoca e Murabito Concetto facevano da guardiaspalle anche a Francesco Ferrera (Fot.114843) e che il Savoca, molto probabilmente, e' coinvolto nella gestione delle bische clandestine.

Infatti, il cognato di Carmelo Savoca, Nunzio Barbagallo, e' interessato alla gestione del club culturale Verga di Catania, nel quale si pratica il gioco d'azzardo e ivi sono state intercettate telefonate fra il Nunzio e Franco (Francesco Ferrera) (Fot.114792) - (Fot.114793); ed il Savoca risulta socio del club (Fot.114827). Inoltre, il 12.7.1983, dall'utenza del club culturale Verga tale "Iuzzu" non meglio identificato effettuava una telefonata alla Perla Ionica e chiedeva di Gambino o Santapaola (in altra parte di questa sentenza-ordinanza si e' riferito che, in quel periodo, presso il complesso alberghiero "La Perla Jonica", era alloggiata la famiglia di Nitto Santapaola (Fot.114793).

Infine, il 21.7.1983, durante una perquisizione domiciliare effettuata dalla Finanza nel circolo in questione, i finanzieri rimasti davanti all'ingresso notavano arrivare Nunzio Barbagallo e Carmelo Savoca i quali, pero', si astenevano dall'entrare perche' altri, fermi nei pressi, li avvertivano che, all'interno, c'erano i "cacucciuliddi" (carciofini = i finanzieri) (Fot.114800) - (Fot.114801).

I riferimenti puntuali del Dattilo che peraltro ricevono conferma dalle indagini della

Guardia di Finanza sopra riassunte, hanno ricevuto come fatto notare in altra parte della presente sentenza tali e tanti riscontri, da non lasciare alcun argine di credibilita' ai tentativi disperati di ritrattazione che lo stesso Dattilo, evidentemente all'uopo opportunamente sollecitato da fonti interessate, ha cercato di inserire nel processo, attraverso lettere inviate alla Corte, pur avendo rinunciato alla sua partecipazione fisica al dibattimento.

Conseguentemente gravi e persuasivi elementi di reita' raggiungono l'imputato per quanto si attiene al capo 20 dell'imputazione che riguarda il traffico di droga rivelato dalle indagini della Guardia di Finanza di Roma.

Per contro, non si ritiene si abbiano le prove sicure dell'inserimento dello stesso prevenuto anche nell'associazione per delinquere di cui al capo 9. Di conseguenza, nel bilanciamento, di prove a carico (vicinanza col gruppo dei Ferrera Santapaola, certamente inserito in "cosa nostra") ed a favore (esclusiva finalizzazione delle sue attivita' nell'ambito dello spaccio di droga) stima la Corte di dovergli accordare il beneficio del dubbio.

Adeguata appare relativamente al capo 20 la pena di anni 4 di reclusione e L.30.000.000 di multa, cui conseguono le pene accessorie cui in dispositivo.

**Savoca Giuseppe**

Denunciato con Rapporto 13 luglio 1982 redatto dalla Squadra Mobile e dai Reparto Operativo dei CC. di Palermo (c.d. dei "161") insieme con tanti altri personaggi di spicco dell'ambiente mafioso, su di lui confluiscano ben quattro fonti accusatorie, delle quali le prime due particolarmente informate e precise.

Gia' nel predetto Rapporto si metteva in risalto la sua vicinanza al gruppo egemone di "cosa nostra", e particolarmente ai c.d. corleonesi ed il Greco Michele che li assecondava nel loro progetto di asservimento dell'organizzazione criminosa ai loro voleri, desumendola dal fatto che Savoca Salvatore e Casella Antonino furono fermati dinanzi la villa del Greco Michele.

Dal loro atteggiamento di attesa gli inquirenti desunsero che essi erano in attesa di qualche altro personaggio e presumibilmente il Savoca Giuseppe e lo Spadaro Masino.

L'indicazione poi della Polizia, desunta piu' che altro da fonte confidenziale che il Savoca

Giuseppe fosse il capo della "famiglia" di Brancaccio e' rimasta pienamente confermata dalle rivelazioni di Buscetta Tommaso il quale, nel precisare che il capo della "famiglia" di Brancaccio era stato Di Maggio Giuseppe, fece presente di aver appreso da Badalamenti Gaetano che il Savoca ne aveva preso il posto (Vol.124 f.18-19).

Il Buscetta ha altresì fatto presente di aver conosciuto il Savoca Pino fin dal 1956 o 1957 per essere stato insieme con lui arrestato in quel di Taranto per contrabbando di Kg.85 di t.l.e.. Di aver saputo al suo rientro dal Brasile che il Savoca era divenuto "uomo d'onore" ed un contrabbandiere di vasta portata di sigarette estere.

Infine, ha rivelato che ritornato a Palermo nel giugno 1980, avendo constatato notevole benessere economico che aveva investito un po' tutti i membri di "cosa nostra", era stato informato da Bontate Stefano che cio' era dovuto agli enormi introiti del traffico di stupefacenti.

In quella occasione il Bontate che giudicava negativamente l'inserimento di "cosa nostra" nel traffico predetto ritenendo che ne avrebbe cagionata la rovina, ebbe a dirgli che all'origine di

tutto cio' vi era stata l'iniziativa di La Mattina Nunzio che nella sua attivita' di contrabbandiere di tabacco aveva avuto modo di avvicinarsi alle fonti di produzione dell'eroina. Egli, fiutata la facile occasione di enormi guadagni era riuscito a convincere gli esponenti di "cosa nostra" ad abbracciare il traffico della droga.

Ad un certo punto avvenne che l'approvvigionamento della materia prima era riservata all'attivita' di Spadaro Tommaso, La Mattina Nunzio e Savoca Pino, i quali pero' lavoravano ognuno per conto proprio e mantenendo gelosamente segreti i propri canali. Gli altri partecipavano solo finanziariamente a tale lucrosissima attivita' nel senso che si quotavano per finanziare l'acquisto e la raffinazione dell'eroina, ritirando poi da laboratori palermitani il prodotto finito....." (Vol.124 bis f.108, 109).

L'altra fonte, precisa e concordante con quella del Buscetta si riscontra negli interrogatori di Contorno Salvatore che si e' intrattenuto a lungo sull'importante ruolo del Savoca all'interno di "cosa nostra" in generale e su quello in particolare, da lui svolto nel traffico di stupefacenti. E cio' sia nel corso della formale

istruzione, sia anche in dibattimento (Vol.125 ff. 9, 63, 66, 91, 92, 118, 132, 140, 144, 145, 148, 155, 175, 201, 202) (Ud.15-16 aprile 1986).

Il Contorno concorda con il Buscetta nell'indicare il Savoca come rappresentante della famiglia di Brancaccio (Vol.125 f.9) e uomo d'onore come del resto suo fratello Vincenzo (Vol.125 f.63), mentre il suo "vice" era Manuli Antonino (Vol.125 f.66).

Ricorda, quindi, come Di Pieri Pietro gli fosse stato presentato da Savoca Pino e da Bontate Stefano come capo-decina della famiglia di Brancaccio (Vol.125 f.132) e come Lo Jacono Antonino, genero di Di Maggio Giuseppe, si occupasse attivamente del commercio di droga assieme a Savoca Pino ed al cognato Di Maggio Pietro, arrestato a Terni perche' trovato in possesso di mezzo chilo di eroina (Vol.125 f.140).

Aggiunge, inoltre testualmente: (Vol.125 f.145):

- "Dei Savoca conosco come uomini d'onore i due fratelli Giuseppe e Vincenzo. Ribadisco che anche quest'ultimo e' soprannominato "u siddiatu". Non conosco altri Savoca Vincenzo siano o non siano anch'essi cosi' soprannominati..... I Savoca erano

i

c a p i



del contrabbando di sigarette; poi sono passati al commercio di droga".

Tornando a parlare di Di Peri Gaetano, aggiungeva: "Confermo quanto già dichiarato in ordine a Di Peri Gaetano, che mi fu presentato come uomo d'onore da Di Maggio Giuseppe e da altri che in questo momento non ricordo. Faccio presente che è persona che si è enormemente arricchita poiché è molto vicina, al gruppo Savoca (mi risulta che una delle figlie del di lui fratello Di Peri Pietro ha sposato uno dei Savoca) ho tutti i motivi per ritenere che si sia perfettamente inserito nel traffico di droga, del quale come ho già detto i Savoca attivamente e proficuamente si occupano" (Vol.125 f.148).

Sempre a proposito del coinvolgimento dei Savoca nel traffico di droga: "Quanto ai Savoca posso dire che costoro non avevano, per quanto mi risulta, una propria raffineria bensì si occupavano della importazione della morfina base in collegamento con La Mattina Nunzio.

Per la raffinazione si appoggiavano ai Vernengo che sicuramente avevano una propria raffineria ed avevano fama di esperti chimici, nonostante io della ubicazione del loro laboratorio all'epoca non abbia mai avuto esatte notizie.

Tutte le suddette circostanze erano comunemente conosciute nell'ambiente di Cosa Nostra e sono state da me apprese non per particolari confidenze fattemi da quello o da quell'altro uomo d'onore (tranne per le particolari confidenze che ho piu' sopra riferito) bensì in quanto tutti erano a conoscenza di questi traffici e delle loro modalita'" (Vol.125 f.155).

La terza fonte accusatoria e' rappresentata dalle propalazioni di Calzetta Stefano il quale sul punto appare assai informato. Infatti in un suo interrogatorio ha testualmente dichiarato:

- "Un'altra famiglia che e' collegata con le altre e' quella dei Graviano che sono molto ricchi perche' posseggono terreni e appartamenti in gran numero. La fabbrica di manufatti in cemento costituisce un paravento per le attivita' illecite dei Graviano che sono molto uniti ai mafiosi della Kalsa.

Del clan dei Graviano fanno parte: Pino Battaglia il cui fratello Antonino fa la spola tra Palermo e Milano a bordo di una Jetta trasportando eroina; un macellaio con esercizio in una traversa di Corso Vittorio Emanuele denominato "u parrineddu" e che riconosco nella fotografia riproducente le sembianze di Gaetano

Giovanni. In questi ultimi tempi ho notato il Graviano Filippo, figlio di Graviano Michele ucciso, trattenersi alla Kalsa unitamente a Pino Battaglia, a Nino Battaglia e al Di Gaetano ed altri pregiudicati facenti parte dei gruppi Spadaro, Savoca e Lucchese" (Vol.11 f.44).

D'altra parte le dichiarazioni del Calzetta hanno ricevuto un preciso e puntuale riscontro oggettivo in occasione dell'arresto del Savoca Giuseppe.

Ed, invero, Savoca Giuseppe in data 1.9.82 in Brancaccio veniva controllato dalla Polizia con il Di Gaetano Giovanni e con Graviano Filippo (Vol.10 f.57). Datosi alla latitanza, venne arrestato mentre si trovava nascosto in un edificio con la moglie, e con Graviano Benedetto e Battaglia Giuseppe (Vol.99/A f.38). Gli stessi Graviano Filippo e Di Gaetano Giovanni, poi, venivano sorpresi insieme dalla Polizia ed arrestati nell'agosto del 1985, mentre, pur latitanti, circolavano su di un'auto nei dintorni di Trabia.

Non vi poteva, quindi, essere migliore prova dei collegamenti del Savoca con i Graviano,

con i Battaglia e con il Di Gaetano, tutti uomini della sua famiglia, due dei quali lo "scortavano" durante la sua latitanza.

Altro importante dato da sottolineare e' come alle nozze della figlia Benedetta fossero stati invitati i Greco, gli Spadaro, Casella Antonino, Adelfio Francesco, Di Salvo Nicola, Di Gaetano Giovanni, Scavone Gaetano, Abbate Salvatore, Lo Nigro Francesco, Carollo Gaetano (rapp. (Vol.10 f.57)) come si vede trattasi di un lungo elenco di persone che costituiscono il Gotha della mafia palermitana, con particolare riguardo ai soggetti che piu' si distinguevano nello spaccio di stupefacenti.

Sentito in merito agli oltre duecento nominativi segnati nell'elenco degli invitati, Corrao Attilio, lo "sposo" dichiarava di conoscerne solo sei. Interessante, comunque, e' notare come il Corrao fosse dipendente della "Immobiliare Malaspina" di Sanseverino Domenico, con mansioni di addetto alle vendite di appartamenti e con uno stipendio mensile di un milione, somma che lo stesso Corrao divideva in lit. 240.000 mensili per la locazione dell'appartamento ove era andato a vivere, lit. 650.000 mensili per la rata di una "Volvo", auto

che si andava ad aggiungere ad una "Alfetta 2000" e ad una "Honda 1000" già interamente pagate.

Il Di Gaetano "parrineddu", controllato con il Savoca e Graviano Filippo, nonché invitato alle nozze Corrao -Savoca, veniva arrestato nell'agosto del 1985 proprio con Graviano Filippo e ciò ad ulteriore riprova della esattezza delle dichiarazioni del Calzetta e del Contorno che sempre hanno indicato, come facenti parte dello stesso gruppo mafioso, il Savoca, il Di Gaetano, i Graviano ed i Battaglia.

Anche Sinagra Vincenzo - senza citare episodi specifici - indicava nel Savoca un grande contrabbandiere di sigarette e droga (Vol.1/F f.373).

Peraltro il Savoca Giuseppe, attraverso i risultati di specifiche indagini e' risultato interessato a diverse società: per tutte, si veda la vicenda della Edilferro" (rapporto volume 1, fogli del rapporto 38-39 e 78-79), tipico esempio dell'ulteriore ascesa economica dei gruppi Savoca - Spadaro - Marchese - Greco dopo gli omicidi di Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo.

In altra parte della presente ordinanza si e' sottolineato il ruolo del Savoca nel traffico di stupefacenti, nonche' la sua responsabilita', come rappresentante della famiglia di Brancaccio, nei vari omicidi della "guerra di mafia".

Giova solo sottolineare l'importanza del quartiere Brancaccio, regno incontrastato del Savoca, nella mappa del crimine palermitano, un quartiere destinato a insediamenti industriali e segnato dalla protervia mafiosa, dai continui danneggiamenti, estorsioni, omicidi tutti legati al controllo ad allo sfruttamento di quel poco di industria esistente in questa Citta'.

Da quanto sopra riassunto emerge chiaramente che a carico del Savoca sussistono per tutti i reati a lui ascritti - fatta eccezione di tutti gli omicidi in ordine ai quali ultimi va osservato che non sussiste alcuna prova dell'inserimento del Savoca nella "commissione" o "cupola": onde egli va assolto da tali reati con formula piena -. Stante la sua notevole attivita' e il suo "peso" nella organizzazione appare adeguata la pena di anni 22 di reclusione e L.180.000.000 di multa (p.b. art. 416 bis I e IV comma C.P. = anni 4 reclusione +1/3 per V comma = anni 5 e mesi 6 reclusione + art. 7 legge n. 565 del

1965 = anni 6 reclusione + 81 cpv C.P. = anni 6 e mesi  
6 reclusione-

p.b. art. 75 3 comma L. n. 685/75 = a. 15 recl.  
e 140 mil. di multa + aumento ex comma quarto art. 75  
L.685/75= anni 15 mesi 2 e L.150.000.000 + art. 81  
C.P.cpv. = anni 15 mesi 6 e 180 mil. di multa.

**Savoca Salvatore**

Osserva la Corte che in realta' nei confronti del prevenuto Savoca Salvatore sussistono due elementi di accusa che ad un esame appena appena approfondito mostrano la loro scarsa consistenza e la loro labilita'.

Il primo consiste nel fatto che il 13 gennaio 1982 il giudicabile venne identificato insieme con Casella Antonio (fratello di Casella Giuseppe) socio, con altri della Edilferro, dinanzi l'abitazione del Greco Michele in Ciaculli.

L'altro elemento consiste nel riconoscimento fotografico operato dal Sinagra come elemento gravitante nella cosca di Corso dei Mille.

Secondo le direttive e le posizioni di principio cui la Corte si e' ispirata, particolarmente nel giudicare di situazioni espresse in termini generici (come quella relativa all'appartenenza all'associazione "cosa nostra") l'indicazione del Sinagra, sicuramente attendibile per la sua sincerita', ma pur sempre equivoca, provenendo da



personaggio il quale, pur cooperando con la cosca di Corso dei Mille in maniera attiva e fattiva, non si trovava all'interno dell'associazione "cosa nostra", bensì ai margini.

E poiché il primo elemento indicato dall'accusa appare del tutto evanescente, questa Corte ritiene di dover assolvere l'imputato dai reati ascrittigli per insufficienza di prove.

Savoca Vincenzo n.20.5.1931

Di Marco in un brano delle proprie dichiarazioni istruttorie parla di un personaggio denominato "u siddiatu" quale complice nella rapina in danno di Quadrini, Savoca Vincenzo di Luigi e' risultato completamente estraneo a tale episodio delittuoso.

Lo stesso Sinagra Vincenzo, infatti, aveva confermato l'estraneita' dell'imputato a tale rapina e l'equivoco era sorto proprio perche', tra i partecipanti a detto fatto, era stato indicato un personaggio della Kalsa inteso "u siddiatu".

Salvatore Contorno, parlando della famiglia di Brancaccio, inseriva tra i membri della stessa Savoca Vincenzo inteso "u siddiatu" (Vol.125 f.9). Piu' oltre (Vol.125 f.63) il Contorno specificava come gli risultassero essere uomini d'onore Savoca Giuseppe e suo fratello Vincenzo, mentre non sapeva se il cugino degli stessi, altro Vincenzo, lo fosse.

Riconosceva, quindi, nella foto n.5 Savoca Vincenzo "u siddiatu" (Vol.125 f.73),

precisando: "Dei Savoca conosco come uomini d'onore i due fratelli Giuseppe e Vincenzo. Ribadisco che anche quest'ultimo e' soprannominato "u siddiatu". Non conosco altri Savoca Vincenzo, siano o non siano anch'essi cosi' soprannominati. Il Savoca Vincenzo mi fu presentato come uomo d'onore da Masino Spadaro all'interno di un bar sito nella via Stabile sulla sinistra proveniente dal mare tra la via Roma e la via Ruggero Settimo. Come uomo d'onore conosco altresì suo cugino Rosolino, detto "l'avvocato", presentatomi da Franco Mafara. I Savoca erano i capi del contrabbando di sigarette poi sono passati al commercio di droga (Vol.125 f.145).

Parlava, quindi, dei Savoca in riferimento al loro inserimento nel traffico di stupefacenti (Vol.125 f.148), (Vol.125 f.155).

In data 19.6.85 (Vol.125 f.201), il Contorno, messo di fronte alle esatte foto dei due Savoca Vincenzo (fu Gaetano e di Luigi) - essendovi stato in precedenza un errore di inserimento delle relative foto nell'albo fotografico -, precisava:

"La S.V. mi fa notare che nei miei precedenti interrogatori ho indicato come "uomo d'onore" Savoca Vincenzo fratello di Savoca Giuseppe e che tuttavia nel corso del riconoscimento fotografico ho indicato invece la fotografia di Savoca Vincenzo di Luigi che risulta essere non fratello bensì' cugino di Giuseppe Savoca.

Chiarisco che la persona da me conosciuta come "uomo d'onore" e' quella di cui ho indicato l'immagine fotografica e che non ho alcun dubbio in proposito perche' trattasi di una fisionomia molto caratteristica. So che e' persona interessata all'Edilferro". Io ho sempre ritenuto che si trattasse del fratello di Pino Savoca e non del cugino".

In realta',quindi, il Contorno, dopo averlo indicato come membro della famiglia di Brancaccio, aveva precisato che egli era fratello di Giuseppe. Nel riconoscimento fotografico di cui sopra riconosce invece il cugino,cioe' l'attuale imputato. Buscetta lo indica come il cugino di Giuseppe, ma precisando che egli gli appare un un individuo inoffensivo e come "un pesce fuor d'acqua "Non ne riconosce la fotografia.

Permangono, pertanto, dei dubbi sulla sua puntuale individuazione, che si rafforzano proprio sulla base delle indicazioni sulla sua personalita' non consona all'affiliazione ad un'organizzazione criminale, avanzate nientemeno che dal Buscetta, e cio' nonostante che l'esattezza dell'attribuzione del nomignolo (comune, peraltro anche ad altri) risulti confermata attraverso l'indicazione di Savoca Salvatore, suo cugino.

Va adottata, quindi, per i reati associativi di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. la formula dubitativa, mentre egli va assolto per non aver commesso il fatto dai reati relativi agli stupefacenti, stante che il fatto che egli fosse dedito al contrabbando dei tabacchi, non puo' da solo assurgere a piena dignita' di prova nei suoi confronti anche a riguardo allo spaccio di droga.

Peraltro l'esistenza di un altro "siddiatu" (Buscemi Salvatore, in quanto poi identificato dal Di Marco compartecipe del Sinagra e del Di Marco stesso nella rapina Quadrini) complica ulteriormente l'identificazione.

Ne' va sottovalutato il fatto che alla ripresa dell'Edil Ferro egli non fu piu' incluso fra i soci della predetta societa'.

**Scaduto Giovanni**

Si e' pervenuti all'identificazione di tale imputato in seguito alle dichiarazioni di Buscetta Tommaso il quale, nel corso del suo lungo interrogatorio (Vol. 124 f. 6) aveva tra l'altro riferito di avere appreso da parte di Bontate Stefano che era stato nominato capo-mandamento della "famiglia" di Bagheria un parente, originario o acquisito del Greco Michele, che il Bontate gli aveva una volta mostrato di lontano e che egli ricordava si chiamasse Greco.

Come ha confermato peraltro al dibattimento Ud. 3 aprile 1986 il Bontate si era con lui lamentato di tale nomina, che gli appariva un atto di prepotenza da parte del Greco, anche perche', come capo-mandamento il "parente" del Greco Michele era entrato a far parte della c.d. "commissione", bruciando cosi' le tappe della sua "carriera" in seno a cosa nostra.

Successivamente sempre in sede istruttoria il Buscetta aveva riconosciuto la persona di cui aveva parlato nella fotografia di Scaduto

Giovanni, anche se non poteva esserne assolutamente certo avendolo visto di sfuggita.

Peraltro i dubbi che potevano sorgere sono stati superati sulla base delle dichiarazioni di Contorno Salvatore, il quale nel suo interrogatorio (Vol.125 f.5) ha indicato proprio nello Scaduto Giovanni, genero di Greco Salvatore, l'affiliato di "cosa nostra" che aveva il nominale incarico di capo-mandamento; soggiungendo, pero', che costui era, in realta', una figura coreografica perche' le funzioni correlative alla carica erano in realta' esercitate dal Greco Leonardo.

Stando cosi' le cose, osserva la Corte che non puo' ritenersi che lo Scaduto abbia affettivamente parte della c. d. "cupola", stante che anche tali funzioni erano esercitate dal Greco Leonardo. E quindi egli deve essere mandato assolto con formula piena di tutti gli omicidi che a tal titolo gli sono stati addebitati.

Tuttavia nonostante le vibrante proteste di innocenza dell'imputato le emergenze istruttorie hanno messo in luce come l'attivita' dello Scaduto in seno all'Ente di Credito di cui faceva parte fosse rivolta, in modo sfacciatamente emergente dalle

indagini all'uopo eseguite, a legittimare operazioni bancarie da parte di soggetti chiaramente inseriti nella organizzazione mafiosa.

Invero, e' risultato che sul conto corrente di Catalano Onofrio, appartenente alla famiglia di Ciminna e gia' coinvolto in un incontro avvenuto "all'Extrabar" di Palermo tra mafiosi palermitani e statunitensi, sono risultati versati alcuni vaglia cambiari dello importo di lire 10.000.000 ciascuno, facenti parte di un gruppo di cinquanta vaglia del complessivo importo di lire 500.000.000, emessi con fondi prelevati da libretti di deposito a risparmio al portatore di pertinenza di Tommaso Spadaro .

Due di questi, per complessive lit.20.000.000, sono stati negoziati proprio da Scaduto Giovanni, mentre numerosi altri sono stati negoziati da personaggi di tutto spessore mafioso quali Catalano Onofrio (per lire 40.000.000), Grado Giacomo (per lire 50.000.000), Salvatore Greco Ferrara (per lire 30.000.000), Prestifilippo Giovanni (per lire 20.000.000), La Rosa Antonino (per lire 10.000.000), Greco Salvatore, padre di "Giovannello" (per lire 40.000.000), Bisconti Pietro (per lire



10.000.000), Greco Leonardo (per lire 10.000.000), Caltagirone Francesco Paolo, socio di Greco Leonardo della ICRE (per lire 40.000.000), Gargano Carmelo, altro socio di Greco Leonardo (per lire 10.000.000), Alfano Pasquale (per lire 10.000.000), Priolo Salvatore, genero di La Mattina Nunzio (per lire 10.000.000), Oliveri Giovanni, socio della OLIMAR di Filippo Marchese (per lire 10.000.000) e Ingrassia Ignazio (per lire 20.000.000).

Tale operazione bancaria, dunque, nella quale risulta coinvolto Scaduto Giovanni, dimostra in maniera inconfutabile il collegamento "circolare" esistente tra importanti "famiglie" di mafia facenti capo a Bontate (attraverso i Grado), Greco Michele (attraverso il fratello Salvatore), Greco Leonardo, i Corleonesi (attraverso Prestigiaco Salvatore e i Brusca), Spadaro, Marchese, Inzerillo (attraverso Seidita Ignazio).

Ne' va dimenticato che costituisce riprova degli stretti rapporti - non solo dovuti all'affinita' - intercorrenti tra l'imputato e il suocero Greco Salvatore, l'accertata negoziazione da parte di quest'ultimo di quattro assegni circolari all'ordine

di Scaduto Salvatore, richiesti, in data 20/4/76, dal prevenuto utilizzando provvista prelevata dal deposito a risparmio n.1064869/52 allo stesso intestato - (v. scheda bancaria dello Scaduto Giovanni che piu' sotto viene riportata).

Peraltro, tali elementi che fanno intendere come lo Scaduto fosse rimasto invischiato nell'associazione che lo aveva asservito anche nell'ambito professionale, confermando con cio' in pieno le dichiarazioni del Buscetta e del Contorno, non depongono univocamente di certo per un suo coinvolgimento anche nel traffico di droga, facente capo al suocero.

E pertanto questa Corte ritiene in ordine ai reati relativi al traffico di stupefacenti di assolverlo sia pure con formula dubitativa.

Devesi poi considerare che il coinvolgimento dello Scaduto nell'associazione "cosa nostra" sara' stato dovuto principalmente ai vincoli di affinita' che lo legano al Greco Salvatore (detto il "senatore"). E tale elemento va riconosciuto dalla Corte con la concessione delle attenuanti generiche.

Per cui la pena adeguata per i reati in ordine ai quali viene affermata la responsabilita' dello

Scaduto, appare a questa Corte quella di anni quattro di reclusione (p. b. anni quattro di reclusione + un terzo per il sesto comma art. 416 bis C.P. uguale anni cinque e mesi quattro + mesi due per art. 112 n. 1 C.P. uguale anni cinque e mesi sei meno un terzo uguale anni tre e mesi otto piu' mesi quattro art. 81 C.P. uguale anni quattro).

**SCADUTO Giovanni**

a) Ha richiesto, in data 20.4.1976, presso la C.C.R.V.E. - filiale di Palermo - i seguenti assegni circolari all'ordine del Dott. Salvatore SCADUTO fu Giovanni:

n.301462758 di lire 150.000;  
n.310462759 di lire 150.000;  
n.400474217 di lire 2.000.000;  
n.400474218 di lire 2.183.546,

negoziati da GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1927.

La provvista utilizzata per richiedere i titoli e' stata prelevata dal Deposito a Risparmio nr.1064868/52 allo stesso intestato.

**Scaglione Salvatore**

Di Scaglione Salvatore - soprannominato "Toto' l'uvaru" perche' dedito, in passato al commercio di uova e pollame - ha parlato Tommaso Buscetta nel tratteggiare, nel corso del suo lunghissimo interrogatorio, l'organigramma della famiglia della "Noce" di cui il prevenuto, prima di venir sostituito dal Picone Giusto, era il capo.

Lo Scaglione, gia' detenuto all'Ucciardone insieme a Tommaso Buscetta all'epoca del processo dei 114, e' stato indicato dal predetto, che lo ha riconosciuto fotograficamente, come alleato dei Corleonesi e successore, all'epoca della ricostituzione di "Cosa Nostra" del vecchio capo - famiglia, Calcedonio Di Pisa ((Vol.124 f.10) e (Vol.124 f.26)) nonche' componente della "commissione" o "cupola" (Vol.124 f.85) e (Vol.124 f.88).

Nonostante l'alleanza coi Corleonesi, tuttavia, Buscetta ha riferito di avere appreso della scomparsa dello Scaglione da Gaetano Badalamenti e la circostanza - sia pure in termini

dubitativi - e' stata confermata da Salvatore Contorno che ha insistito sulla di lui appartenenza, quale capo, alla famiglia della Noce (Vol.125 f.11).

Cio' ha trovato poi riscontro nelle dichiarazioni di Faldetta Luigi, il quale (13/10/1984) ha rivelato senza mezzi termini, la proterva ed insistente attivita' estorsiva posta in essere, in suo danno, dallo Scaglione con determinazione e modalita' tipicamente mafiose.

In particolare, Faldetta ha riferito che, mentre costruiva in via Tricomi di Palermo, lo Scaglione pretese di acquistare due appartamenti alla meta' del loro prezzo di mercato, per di piu' pagando meta' del voluto.

Egli ha poi riferito che, in altra occasione, avendo iniziato a costruire in Corso Calatafimi, era stato oggetto di manovre estorsive di cui riusci' a venire a capo solo allorquando vendette allo Scaglione due appartamenti per il prezzo di lire 25.000.000, in luogo dei settanta che gli stessi valevano.

Infine, lo Scaglione privo' il Faldetta di un terreno esteso mq.650 (corrispondendogli l'irrisoria somma di lit.14.000.000) su cui costruì

una palazzina con materiali in gran parte fornitigli gratuitamente dallo stesso Faldetta, mentre altri materiali pretese per la costruzione di un capannone adiacente alla sua abitazione, e adibito ad allevamento di conigli.

Per ultimo, in occasione del matrimonio della figlia, egli pretese dal Faldetta il "cadeau" di un candelabro di cristallo del valore di lit.830.000. Ma su Scaglione Salvatore ha riferito anche Salvatore Contorno il quale ha indicato che il predetto e' uomo d'onore della famiglia della "Noce" in seno alla quale ha la qualifica di rappresentante (anche se si e' dimostrato scettico sulla esistenza in vita dello stesso) ed ha aggiunto che lo Scaglione era molto amico di Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo e che l'amante di quest'ultimo e quella dello Scaglione abitavano nello stesso palazzo (Vol.125 f.11) e (Vol.125 f.30).

Sulla scorta pertanto delle sopra riassunte risultanze istruttorie, emerge inequivocamente il coinvolgimento dello Scaglione nell'associazione mafiosa cosa nostra.

E, pertanto, in ordine ai reati di cui agli artt. 416, 416 bis C.P., 71, 74 e 75 L. N. 685/75 va

affermata la sua responsabilita' ed egli va condannato alla pena di anni ventitre' e lire duecento milioni di multa, nonche' a quelle accessorie specificate nel dispositivo.

Essa risulta cosi' composta:

in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, unificati dal vincolo della continuazione, alla pena di anni 11 di reclusione, che si reputa adeguata alla gravita' dei fatti ed alla capacita' a delinquere del reo (pena base per art. 416 bis, II e IV comma C.P. anni 7 di reclusione + aumento di 1/3 per l'art. 416 bis, IV comma, C.P. = anni 9 e mesi 4 + mesi 4 per art. 112 n.1 C.P. = anni 9 e mesi 8 + mesi 4 per art. 7 legge n. 575/65 = anni 10 + art. 81 per 416 C.P. = anni 11 di reclusione);

in ordine ai delitti di cui ai capi 13 e 22, si reputa adeguata la pena di anni 12 di reclusione e L.200 milioni di multa (pena base anni 5 e L. 90 milioni per art. 71 legge N. 575/65 = aumento di 1/3 per art. 74 n. 2 = anni 6 e mesi 8 di reclusione e L.120 milioni di multa + aumento di 1/2 per art. 74 I cpv. = anni 10 e L. 180 milioni di multa + art. 81 cpv. per art. 75 II e IV comma, legge 685/75 = anni 12 di reclusione e L. 200 milioni di multa).

Per gli omicidi addebitatigli come membro della "commissione" secondo i criteri da questa Corte seguiti e dettagliatamente esposti in Cap. quarto parte seconda, nonché in Cap. primo parte seconda, profili: Contorno, paragr. 6, non essendosi rinvenuto alcun interesse concreto e specifico dello Scaglione alla commissione degli stessi egli va mandato assolto per insufficienza di prove: eccettuati quelli del Prof. Giaccone e del Di Gregorio Salvatore, per cui va assolto con formula piena, per il fatto che la Corte li ha ritenuti come episodi non legati alla guerra di mafia, bensì determinati da interessi singoli.



**Scalia Giuseppe**

Lo Scalia Giuseppe , gia' esercente il mestiere di barbiere in un negozio di Via Rudini' e' stato indicato dal Calzetta come elemento particolarmente pericoloso, in quanto collegato con il clan degli Zanca ed anche al D'Angelo Giuseppe, con i quali egli si distingueva nell'attivita' estortiva in danno dei commercianti della zona.

Sempre secondo il Calzetta il prevenuto e il D'Angelo (cugino di Zanca Melo) agendo sotto la direzione di quest'ultimo svolgevano opera di "persuasione" nei confronti di coloro che venivano invitati, al fine di non esser disturbati nel loro lavoro, a versare una tangente.

Della vicinanza del prevenuto allo Zanca avrebbe testimonianza la circostanza che egli aveva imposto come guardiano di un cantiere di Via dei Picciotti un fratello dello Scalia a nome Nino.

Osserva la Corte che gli elementi adottati dal Calzetta non hanno trovato altri riscontri nel

processo e sembrano, di per se' stessi, troppo generici e labili per servir di base ad una affermazione di responsabilita'.

Stimasi, pertanto, di dover assolvere il prevenuto dai reati ascrittigli per insufficienza di prove.

Scavone Gaetano

E' elemento certamente inserito nella organizzazione criminale di cui ci si occupa, ed in particolare nella "famiglia" dei Savoca, con i quali e' imparentato.

Invero, egli viene inchiodato dalle dichiarazioni di Vitale Leonardo che, nel lontano 1971, lo indica come membro della famiglia di Porta Nuova, il quale aveva coadiuvato Pinu u' tranquillu (ovverosia Baldi Giuseppe) nel recupero della refurtiva oggetto del furto in danno di Franco Scrima nel suo negozio di abbigliamento.

Tale elemento va posto nel dovuto risalto, e puo' ben essere da questa Corte esaminato e congruamente valutato, con tutto il peso che le dichiarazioni del Vitale hanno assunto dopo il suo omicidio avvenuto nel dicembre 1984, e alla luce delle successive esperienze, in seguito alle rivelazioni convergenti del Buscetta e del Contorno sulla struttura, organizzazione e organigramma di "cosa nostra".

Peraltro, dalle propalazioni del Calzetta, le asserzioni del Vitale ricevono puntuale conferma, ancorche' il medesimo Calzetta - che vede dall'esterno soltanto i movimenti e gli avvenimenti dell'organizzazione mafiosa lo - collochi in famiglia diversa da quella cui egli, invece, appartiene, avendo cura d'indicare la sua casa in costruzione come luogo di riunione della congrega.

Avvenimento codesto che egli poteva ben seguire dal di fuori e che, provocando un notevole afflusso di persone, era facilmente evidenziabile da una persona come il Calzetta che non svolgeva alcuna attivita' lavorativa. Peraltro va convenientemente apprezzato e valutato anche il risultato delle indagini di polizia giudiziaria secondo le quali (V. Rapporto della Squadra mobile di Palermo del 24 marzo 1983) lo Scavone viene indicato come semplice prestanome del cognato Pino Savoca nell'attivita' edilizia svolta dal primo e testimoniata anche dal Calzetta.

Va, quindi, affermata la sua responsabilita' in ordine ai reati ex artt. 416 e 416 bis CP. per i quali equa pena da infliggere appare quella di anni 7 di reclusione, risultante dall'aumento di anno 1 sulla

pena base di anni 6 di reclusione per la continuazione (art. 81 C.P.).

Ad essa consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e quella legale durante l'espiazione della pena, e l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di anno 1. Per l'indubbia pericolosità va applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni

Il prevenuto, va, per contro assolto dai capi 13 e 22 in quanto le accuse generiche del Calzetta, di cui si rinviene solo un parziale riscontro nel rapporto giudiziario di cui sopra, non appaiono sufficienti allo scopo di affermarne la responsabilità.

Schiavo Carlo

Fa parte della cosca di Corso dei Mille e nell'ambito della stessa e' collegato con i coimputati Sinagra Vincenzo e Antonino, Sinagra detto "Tempesta", Sinagra Antonio, Rotolo Salvatore, Di Marco Salvatore, Castiglione Girolamo, Baiamonte Angelo, Battaglia Antonino, unitamente ai quali e' dedito alla commissione di reati contro il patrimonio (e in particolare furti), che vengono perpetrati previo assenso del capo della cosca, Filippo Marchese, al quale va poi una parte della refurtiva o della somma ricavata dalla vendita della stessa.

Elementi di responsabilita' a carico dello Schiavo sono costituiti dalle dichiarazioni dei coimputati Calzetta, Sinagra Vincenzo di Antonino e Di Marco. Ha riferito il Calzetta di avere appreso da Battaglia Antonino che quest'ultimo, unitamente a Castiglione Domenico, Raia Pietro e a Schiavo Carlo, c h e a l l ' u o p o f a c e v a

venire da Palermo a Castellanza dove esso Battaglia risiedeva, era dedito alla commissione di furti e rapine in tale localita'. In particolare, il Battaglia aveva riferito sempre al Calzetta di un tentativo di furto posto in essere in concorso con lo Schiavo, il Raia e il Castiglione ai danni di una gioielleria di Varese, tentativo non riuscito a causa dell'intervento del proprietario che, svegliatosi, aveva dato l'allarme.

In tale circostanza soltanto lo Schiavo era stato fermato dalla Polizia, anche se subito dopo rilasciato (F. P. 1 Calzetta, f.34).

Ancora il Calzetta ha riferito che lo Schiavo ed il Sinagra "Tempesta" nel 1982 avevano offerto, proprio a lui, una partita di orologi di metallo di provenienza furtiva e che lo Schiavo era un esperto nella fabbricazione di chiavi adulterine, mestiere questo appreso dal noto Angelo Nicolini - detenuto per traffico di stupefacenti - che "con le chiavi false aveva sventrato mezza Sicilia" (F. P. 2 Calzetta, f.60).

Lo Schiavo, infine, e' stato concordemente indicato da Sinagra Vincenzo e Di Marco Salvatore (Vol.34/F f.30) e (Vol.58 f.62) delle

dichiarazioni del Di Marco, quale partecipe del furto in danno della gioielleria di Bracco Salvatore (al quale venivano asportati oggetti preziosi per un valore di lire 60 milioni); nonche' dei furti in danno di Piraino Francesco (titolare di una orologeria da cui venivano asportati numerosi orologi per un valore di oltre 40 milioni) e di Turco Giuseppa e Barrale Gaspare (titolare di altra gioielleria da cui venivano sottratti oggetti preziosi per un valore di oltre 20 milioni).

In particolare il Sinagra Vincenzo del 1956 ha confermato le accuse formulate in sede istruttoria nei confronti dello Schiavo Carlo (UD 63 del 12 giugno 1986, 025429-30).

Interrogato, lo Schiavo Carlo ha respinto tutti gli addebiti mossigli, assumendo di conoscere, tra i coimputati, solo Calzetta Stefano, la cui chiamata in correita' e' stata dal prevenuto definita una "infamia".

Ma le circostanziate e precise indicazioni fornite dal Sinagra Vincenzo, dal Di Marco Salvatore e dal Calzetta Stefano sul conto dell'imputato costituiscono certi e sufficienti



elementi probatori a suo carico in ordine ai reati di cui ai capi 327, 328, 330, come piu' ampiamente esposto nella parte di questa sentenza relativa ai reati minori.

Viceversa, anche nei confronti dello Schiavo, la Corte, dagli elementi accusatori sussistenti nei suoi confronti, pur numerosi, non ritiene di poter desumere la prova di un suo coinvolgimento a pieno titolo, costante e impegnativo nella cosca di Corso dei Mille. dalle narrazioni del Sinagra Vincenzo (classe 1956) sembra piuttosto che si sia trattato di sporadici interventi richiesti di volta in volta, e per fatti non gravi come ad es. gli omicidi. C'e' quindi da dubitare di un suo preciso e deliberato vincolo associativo nella gang mafiosa di Corso dei mille. Onde egli va assolto dai reati ex artt. 416 e 416 bis C.P. ascrittigli per insufficienza di prove.

Quanto alla pena da infliggere per i reati di cui sopra in ordine ai quali si e' affermata la responsabilita' di lui, essa appare congrua nella misura di anni cinque di reclusione e di lire 1.000.000 di multa risultante dall'aumento di anno uno di recl. e di lire 200.000 di multa sulla pena base di anni quattro di recl. e di lire 800.000 di multa. Ad

essa consegue la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici durante l'espiazione della pena e per l'evidente pericvolosita' la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

**Sciarabba Calcedonio**

Sciarabba Calcedonio e' stato accusato da Tommaso Buscetta d'essere affiliato a "Cosa Nostra" quale uomo d'onore della famiglia della Noce e, a dimostrazione della conoscenza del predetto, egli, non solo lo ha riconosciuto fotograficamente, ma ne ha indicato anche l'attivita' di vinaio aggiungendo che nello svolgimento della stessa e' incorso in "grane" con la giustizia si' da essere, piu' volte, tratto in arresto (Vol.124/A f.26) e (Vol.124/A f.105).

Contrariamente a quanto leggesi nella sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio, Contorno esclude di averlo conosciuto, sicche' la Corte ha dovuto prendere atto della mancata convergenza delle due fonti accusatorie. Va,quindi, l'imputato assolto con la formula del dubbio per quanto attiene al reato ex art. 416 C.P., giusta quanto a suo tempo chiarito nel CAP.I, parte I,paragr. 13.

Dall'altro reato ex art. 416 bis C.P. lo Sciarabba va, invece, assolto con formula piena

perche' trovavasi in istato di detenzione al momento dell'entrata in vigore della legge

Ma l'imputato e' stato altresì chiamato a rispondere anche dei reati di cui ai capi 13, 22 dell'epigrafe, in quanto, secondo il Giudice istruttore, il suo inserimento nel traffico di stupefacenti appariva provato dall'essere stato lo stesso sorpreso in possesso di mezzo chilo di eroina finissima (al 92%) che, insieme a Perna Francesco, trasportava da Palermo a Roma per consegnarla a Frank Coppola nella villa di quest'ultimo.

In ordine a tale fatto l'imputato e' stato condannato a severa pena detentiva nell'ambito del procedimento penale n.1325/81 R.G.U.I. contro Frank Coppola, Perna Francesco, lo stesso Sciarabba Calcedonio ed altre persone.

Infine, a riprova dei rapporti intercorrenti tra il predetto ed altri componenti della consorteria mafiosa di cui e' processo il Giudice istruttore ha segnalato che Sciarabba Giusto, in data 21.6.1979, ha tratto sul suo conto corrente presso la Banca del Sud di Palermo un assegno di lire 1.973.000 all'ordine di Calcedonio Sciarabba che risulta

versato sul c/c di Contorno Antonina (Vol.1 f.142) sorella di Contorno Antonino (e quindi zia di Contorno Salvatore) e madre dei Grado del cui inserimento a pieno titolo nel traffico delle sostanze stupefacenti non e' lecito dubitare.

Osserva in merito, pero', la Corte che, anche a ritenere - come in effetti e' - che il riferimento temporale dell'imputazione viene coperto solo in parte da quella oggetto del processo contro Frank Coppola ed altri sopra citato; tuttavia, per l'ambito restante, data che l'imputazione per cui oggi si procede ha un contenuto piu' ampio, al di fuori delle presunzioni che possono trarsi dalla sua precedente attivita', emergono solo sospetti o vaghi indizi, che non sono di certo sufficienti per esser posti a base di una condanna: onde il prevenuto va, da codesti reati contestatigli, assolto con formula dubitativa.

**Sciarabba Giusto**

Tommaso Buscetta lo indica come uomo d'onore della famiglia della Noce, affiliata alla organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", nonche' come suo coimputato nel processo c.d. dei 114, e come gestore di una lavanderia a Roma anche se poi, non lo riconosce in fotografia (Vol.124/A f.26) e (Vol.124/A f.106).

In assenza di qualsiasi altro riscontro, stante le dichiarazioni del Contorno Salvatore, che nega di conoscerlo, in armonia con le decisioni di massima della Corte (V. CAP. I, Parte I paragr. 13) lo Sciarabba Giusto va assolto per insufficienza di prove dai capi 1 e 10 ( artt. 416 e 416 bis C.P.).

Peraltro, gli elementi adottati dall'accusa in ordine al contestato traffico di stupefacenti, consistenti in tutta una serie di assegni di sospetta provenienza, son venuti meno nel corso del dibattimento, ove si consideri che lo Sciarabba Giusto, omonimo nipote dell'imputato, sentito nel corso della formale istruzione (Vol.6/B f.002799 -

f.002800) sulla negoziazione dei titoli, e' certamente persona diversa dal prevenuto, essendo nato nel 1949.

Pertanto, lo Sciarrabba Giusto - secondo giustizia - deve essere assolto con formula piena (per non aver commesso il fatto ) dai reati di cui ai capi 13 e 22 (artt. 75, 71 e 74 legge n. 685 del 1975).

### Scrima Francesco

Dello Scrima Francesco si e' reiteratamente occupato Buscetta Tommaso facendo presente che egli era "uomo d'onore" facente parte della "famiglia" di Porta Nuova (Vol.124 f.11). Soggiungeva di aver saputo dal Calo' Pippo che lo Scrima aveva sostituito nella carica di vice capo della "famiglia" il Lipari Giovanni (detto "u tignusu"), in quanto quest'ultimo non si era rivelato adatto a rivestire una carica di tal genere.

Ha raccontato ulteriormente il Buscetta di essere entrato in una certa confidenza con lo Scrima, detenuto con lui all'Ucciardone in quanto coinvolto nel sequestro dell'ingegnere Cassina Luciano; tanto da ammettere, dopo aver negato anteriormente piu' volte ogni sua responsabilita' al riguardo, di essersi trovato all'atto del sequestro in questa Via Principe di Belmonte ove era avvenuto.

Infine il Buscetta informa di aver ricevuto varie confidenze dallo stesso Scrima concernenti la personalita' e l'opera del Rotolo Salvatore.



Le dichiarazioni del Buscetta, che ha riconosciuto fotograficamente il prevenuto (Vol.124 bis f.104) risultano sorrette da quelle del Contorno.

Anzi e' da segnalare un ulteriore indizio di autonomia fra le rivelazioni del Buscetta e quelle del Contorno, giacche' quest'ultimo se conferma l'inserimento dello Scrima nella "famiglia" di Porta Nuova, tuttavia non e' a conoscenza della qualifica di sottocapo che gli attribuisce il Buscetta.

Trattasi di un cugino di Calo' Pippo il quale fu accusato dal Vitale Leonardo nel lontano 1973 del sequestro Cassina; accusa che come si e' visto risulta confortata dalle confidenze da lui fatte in carcere al Buscetta.

Dal coacervo di tutti codesti elementi balza evidente la prova del suo inserimento a pieno titolo nell'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", onde ne va affermata la responsabilita' in ordine ai reati di cui agli artt. 416, 416 bis C.P., unificati sotto il regime della continuazione.

A tal uopo equa pena da infliggere appare quella di anni 7 di reclusione conseguente all'aumento di 1/3 per l'aggravante di cui al VI comma art.416 bis sulla

pena base di anni 4 di reclusione e di mesi 8 per l'art.112 C.P., nonche' per l'aumento di anno 1 operato per la continuazione. Conseguono le pene accessorie come da dispositivo.

### Senapa Pietro

Senapa Pietro, con Sinagra Vincenzo "Tempesta" e Rotolo Salvatore viene dipinto come uno dei killer piu' spietati della cosca di Corso dei Mille e, per questo, uno dei piu' utilizzati dal Marchese.

Ben conosciuto da Stefano Calzetta, veniva dallo stesso indicato come un feroce assassino, killer degli Spadaro (Vol.11 f.41), nonche' grande ammiratore di Mario Prestifilippo (Vol.11 f.45).

Il Senapa frequentava assiduamente i bagni Virzi' (Vol.11 f.13) con gli altri accolti tra i quali l'Alfano ed, anzi, con questi e' ritenuto dallo stesso Calzetta autore dell'omicidio di Francesco Lo Nigro (Vol.11 f.43).

Il Calzetta, poi, lo vede partecipare ad un banchetto sempre presso i bagni Virzi', in compagnia di Cece' Spadaro, Mario Prestifilippo, Carmelo Zanca, Lillo Tinnirello, Alfano Paolo, Rotolo Salvatore e Mario Abbate.

Ma le tristi e criminali intraprese del prevenuto in esame vengono particolarmente rivelate e lumeggiate dalle spontanee confessioni che costituiscono chiamate di correo in terribili delitti, cui il Sinagra medesimo fu partecipe.

Ed, invero, proprio in base alle dichiarazioni del Sinagra si e' potuto delineare un quadro esatto del ruolo avuto dal Senapa nei vari omicidi che hanno funestato Palermo negli ultimi anni.

Secondo il Sinagra, infatti, Pietro Senapa:

- sopraggiunge immediatamente dopo il sequestro di Rugnetta Antonino, con Filippo Marchese, Giuseppe Marchese, Pietro Vernengo e Pino Greco "scarpazzedda", dal Sinagra erroneamente indicato come "Giovannello Greco", e, insieme agli altri, aiuta "scarpazzedda" a tirare la corda per strangolare il Rugnetta;

- sempre con Filippo Marchese e Pino Greco, sopraggiunge dopo circa un'ora dal sequestro di Rizzuto e Buscemi ed e' presente allo strangolamento dei due e, a sera, aiuta i complici a trasportare i corpi per inabissarli in mare;

- uccide, insieme a Francesco "Peppuccio" Spadaro, Patricola Francesco, reo di non aver voluto rivelare al Marchese ove si nascondesse il figlio Stefano, fuggito proprio perche', essendo legato al clan dei Bontate, temeva di essere soppresso;

- sempre con lo Spadaro su disposizione del Marchese uccide Ginetto Tagliavia ed, anche, i due sequestrano lo sfortunato giovane proprio in presenza del Sinagra ;

- partecipa al sequestro ed allo strangolamento di Pedone Ignazio e Manzella Cesare;

- sequestra, con Marchese Antonino, Lo Jacono Carmelo e, nel condurlo dal Marchese, tampona l'auto del Di Peri il quale, infastidito dal fatto che l'auto responsabile del tamponamento non si era fermata, li insegue, venendo ucciso dal Marchese stesso, mentre esso Senapa uccide il Lo Jacono che, nel frattempo, tentava di fuggire.

Gli episodi sono stati trattati specificamente in altra parte della presente sentenza (CAP.IX, Gli omicidi della cosca di Corso dei Mille) e da tale trattazione si puo' evincere la precisione delle

dichiarazioni del Sinagra, obbiettivamente riscontrate dalle indagini di P.G. a suo tempo svolte a carico di ignoti in relazione a tali episodi delittuosi.

Sulla credibilita' ed attendibilita' del Sinagra si veda poi, in particolare CAP. I,pp.816 ss.).

Il Senapa, poi, oltre che dal Calzetta e dal Sinagra, era ben conosciuto da Melluso Salvatore il quale, in sede di ricognizione fotografica, lo ha indicato come persona presentatagli a Milano da Lo Presti Salvatore ,con il quale intratteneva rapporti di amicizia.

Secondo il Melluso, l'imputato gli avrebbe confidato di essere un killer e di guadagnare molto bene con gli omicidi su commissione.

Riferiva, ancora, il Melluso come il Senapa a Milano era molto vicino a Gaetano Fidanzati frequentava il ristorante "La Vecchia Milano" del quale erano titolari Murianni Cosimo e Peppino Murgida, entrambi fatti sparire da Francis Turatello.

Appaiono tutte codeste circostanze che difficilmente il Melluso avrebbe potuto

inventare e che dimostrano un dato che nessuno vorrà certamente in discussione: la conoscenza da parte sua del mondo malavitoso milanese e siciliano.

D'Amico Pasquale, uno degli uomini piu' vicini a Cutolo Raffaele, tra le tante notizie utili ad inquadrare i rapporti mantenuti da Michele Greco con il predetto e con gli altri "campani", riferiva di aver appreso dal suo capo come il Senapa fosse un pericolosissimo killer.

Il Senapa, quindi, aveva un ruolo di grande preminenza all'interno della famiglia di Corso dei Mille in particolare e all'interno di "Cosa Nostra" in generale.

Sintomatiche, a tale proposito, sono le circostanze dell'arresto dello stesso, fermato mentre, il 14.2.82, a bordo di una autovettura di proprietà di Lucchese Diego, faceva da autista ad Aglieri Giorgio (Vol.3/S f.89).

In detta autovettura, inoltre, venivano rinvenuti anche documenti (una comunicazione giudiziaria) appartenenti a Prestifilippo Giovanni.

Aglieri Giorgio - il suocero di Vernengo Pietro suicidatosi mentre era ristretto in un manicomio giudiziario - era stato pesantemente

coinvolto nelle indagini relative al laboratorio di eroina di Via Messina Marine, essendo stati rinvenuti, tra l'altro, nella sua abitazione, banconote, anche di valuta straniera, per centinaia di milioni a seguito del c.d. "blitz di Villagrazia".

Prestifilippo Giovanni, dal canto suo, e' stato concordemente indicato dal Buscetta e dal Contorno come uno degli elementi di spicco della famiglia di Ciaculli, con preminenti interessi nel campo degli stupefacenti.

Non v'e', quindi, dubbio alcuno della appartenenza del Senapa alla famiglia di Corso dei Mille, date le circostanziate dichiarazioni del Sinagra secondo le quali l'imputato spesso sopraggiungeva con il capo di detta famiglia per "interrogare" le vittime e strangolarle.

Del pari, nessun dubbio puo' sussistere sul coinvolgimento del Senapa nel traffico di stupefacenti, tenute presenti, come detto, le circostanze del suo arresto con un personaggio come l'Aglieri. A cio' si deve aggiungere che il clan del Marchese disponeva nel covo di Sant'Erasmo di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti.



Deve, quindi, ritenersi che anche il Senapa, date le sue "frequentazioni" ed il suo stretto rapporto con il Marchese, fosse interessato al traffico di tali sostanze.

Ulteriore dimostrazione del coinvolgimento del Senapa nel traffico di stupefacenti e' stata data in altra parte di questa sentenza, laddove si tratta dei rapporti tra l'imputato e Di Salvo Nicola; rapporti che, in uno con la circostanza dell'arresto con l'Aglieri, confermano i collegamenti di lui con i personaggi coinvolti nel "blitz" di via Valenza. Nelle indagini concernenti il laboratorio di eroina di via Messina Marine sono emersi altresì i detti collegamenti attraverso l'indagine bancaria, che ha messo in luce come un assegno del Di Salvo di ben 9.100.000 era stato utilizzato per l'acquisto di una Renault R5 turbo Alpine, intestata a Lauricella Angela moglie appunto del Senapa Pietro.

Anche, del resto, altra operazione bancaria ha evidenziato i rapporti del Di Salvo con il Senapa, sempre in relazione ad acquisti di autovetture.

Vitrano Antonino il 21.1.1980, emetteva un assegno di lit. 4.000.000, assegno che veniva negoziato da Di Salvo Nicola (Vol.12/S f.144).

Attraverso esami testimoniali emergeva come il Vitrano avesse consegnato l'assegno a Pitarresi Domenico quale prezzo di acquisto dell'autovettura usata FIAT 127 targata 515519, affidata al Pitarresi per la vendita dal Di Salvo: anche tale vettura veniva intestata alla moglie del Senapa, Lauricella Angela.

Tali risultanze probatorie mostrano, tra l'altro, come il Senapa, all'interno della organizzazione avesse peso e rivestisse un ruolo di gran lunga superiore a quello del Di Salvo, il quale ultimo, appunto, doveva esporsi per procurare al primo le autovetture.

Che il Senapa, poi, orbitasse nell'ambiente di Filippo Marchese e' dimostrato da altre risultanze di accertamenti bancari.

Il Senapa, infatti, ha negoziato un assegno per lit. 2.800.000 tratto sul c/c di Lupo Giuseppe ed emesso all'ordine di Tinnirello Gregorio il quale, a sua volta, lo aveva girato al Senapa.

Senapa Pietro, inoltre, e' stato testimone delle nozze Calcagno - Tagliavia, alle quali avevano partecipato altri mafiosi quali Iano Lombardo, i fratelli Graviano, Giuseppe

Battaglia;nozze celebrate il 30.10.1980 (Vol.8/S f.74 e segg.) (Vol.8/S f.91 e segg.) (Vol.8/S f.102) e il cui banchetto nuziale venne pagato con un assegno tratto da Di Salvo Nicola sul suo c/c.

Sulla base dei rilievi sopra riassunti e della motivazione della presente relativa ai gravi fatti di sangue di cui si occupa specificatamente il Capitolo IX di questa sentenza, attesa la sua spiccata indole criminale e valutate le circostanze tutte di cui all'art.133 C.P. il Senapa va condannato alla pena dell'ergastolo e a quella di L.200.000.000 di multa, cui conseguono le pene accessorie indicate dettagliatamente nel dispositivo.

#### **SENAPA Pietro**

a) Ha negoziato l'assegno bancario nr.024816860 del 20.10.1981 di lire 2.800.000 tratto da LUPO Giuseppe, nato a Palermo il 22.9.1943, sul c/c nr.14057/20 della C.C.R.V.E.- succursale 24 di Palermo-.

Il titolo e' stato emesso all'ordine di TINNIRELLO Gregorio, nato a Palermo il 15.4.1957, che lo ha girato a Senapa Pietro.

Serra Carlo

Il Serra Carlo risulta inserito, in modo assai documentato, nel traffico di materia stupefacente, emerso attraverso le diligenti indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate su alcuni soggetti che apparivano come spacciatori di stupefacenti di medio calibro sul mercato della capitale.

Tale indagini hanno gradualmente consentito di accertare che quei soggetti erano i terminali della pericolosissima organizzazione mafiosa catanese dei Ferrera e di Nitto Santapaola, dedita ad ogni genere di attivita' illecita, fra cui anche il traffico internazionale di stupefacenti su larga scala, e collegata con la mafia palermitana.

Il Serra, socio di fatto del coimputato Cannizzaro Umberto nella gestione di una pellicceria nella via del Corso di Roma, e' sicuramente membro di non secondaria importanza dell'associazione criminosa ed e' coinvolto altrettanto sicuramente nel traffico di stupefacenti.

Egli e' da tempo noto alla Polizia Giudiziaria per il suo coinvolgimento in attivita' illecite di vario genere. Si richiama, in proposito, tra i fatti piu' recenti, quanto riferito dai CC. di Monterotondo (Roma) l'8.9.1982 (Fot.117082) - (Fot.117613); in particolare, va fatto cenno che la pellicceria di via del Corso era punto di riferimento del latitante Trisolini Vincenzo e che, in sede di perquisizione domiciliare nell'abitazione del Serra, vennero rinvenuti un falso passaporto con la sua fotografia e, occultata nella biancheria, la somma di oltre 80 milioni in contante.

La figura del Serra in queste indagini e' emersa in relazione ai suoi accertati contatti telefonici ed incontri con Giovanni Rapisarda, (Fot.114624) - (Fot.114625).

Veniva disposta, allora, l'intercettazione dell'utenza della pellicceria di via del Corso, intestata al prevenuto, e l'iniziativa si rivelava proficua.

A parte le telefonate di contenuto equivoco (sulle quali il prevenuto non e' stato in grado di dare alcuna giustificazione: vedi, ad esempio, quella di cui ai (Vol.9/RA f.114626 - f.114628) in cui si

accenna ad un "cliente" che dava problemi), venivano registrate alcune telefonate fra il Serra e un uomo poi identificato per Cagnano Ciro che inducevano la Finanza ad intervenire, effettuando una perquisizione domiciliare in un negozio sito in via Vigna Fabbri n.8/D (allo stesso civico vi e' l'abitazione di Cannizzaro Umberto) nel quale avrebbe dovuto essere recapitato il carico di un autocarro proveniente da Salerno. Nel negozio veniva rinvenuto, nascosto sotto il bancone di vendita, un quantitativo di grammi 266 di cloridrato di cocaina e venivano arrestati il Serra e Geremia Sebastiano (nipote di Umberto Cannizzaro).

Addosso al Geremia veniva rinvenuto un foglio di appunti di pertinenza, come ammesso da quest'ultimo, del Serra in cui, fra le altre, vi erano annotate le utenze telefoniche dei coimputati Ierna Salvatore (Zi Turi) e Paolo Fichera.

A questo punto, e' possibile comprendere di cosa parlasse il Serra nella telefonata dell'8.2.1983, fra lui e certo Giacomino del quale non ha voluto fornire alcuna indicazione (Fot.114638) - (Fot.114639):

"G: sono qua vicino. Senti..... siccome quello  
li' mi ha promesso che mi dava quella roba

- .....7 o 8 pezzi.....
- S: (incomprensibile).... 8 pezzi di che cosa?  
(con tono arrabbiato).
- G No..... per dire.... quella cosa la', no?
- S: .....8 pezzi di che cosa?
- G: Ti ricordi l'altro giorno?
- S: E che cosa e', cos'e', salmone??
- G: Si'.
- S: Eh! C'era bisogno..... dici otto pezzi....  
otto pezzi (parolaccia)...
- G: No.
- S: eh, si dice salmone.....coso, Così' si  
parla!!
- G: Ma otto.. eh, salmone, insomma.. e in piu'  
una bottiglia di whisky.. pero' siccome me  
la doveva consegnare oggi.... adesso me la  
da domani mattina.
- S: Domani mattina?
- G: Si'. Io posso venire la' verso  
mezzogiorno  
eventualmente oppure a quest'ora, sempre  
alle cinque, quando ti fa comodo.
- S: Per me puoi venire quando vuoi. Puoi  
venire a mezzogiorno a portare queste  
cose.....

G: Va bene. Così' lo tagliamo e ce lo mangiamo con una bella bottiglia di vino Mateu.

S: Sì. Te li ha dati i soldi quello là'?

G: Va bene.

S: Te li ha dati i soldi quello?

G: Soldi non me ne ha dati, Carlo. Io vengo, porto il pane, il salmone..... (parlano insieme e non si capisce, imprecano)... Se no, se oggi non telefonavo e non venivo, tu pensavi male".

Gia' in altra sede si e' fatto presente come i trafficanti di droga usino la precauzione parlando per telefono, di adoperare termini allusivi facenti parte di un codice usato in taluni casi in tutto il mondo.

C'e' da aggiungere che il Serra, nell'impossibilita' di negare il contenuto formale della telefonata, ha sostenuto con molta disinvoltura che egli si riferiva al....salmone....essendo ghiotto (Ud. 15/03/1986) di tale alimento.

Nel corso del procedimento, inoltre, sono emersi significativi collegamenti del Serra con l'organizzazione palermitana di Tommaso Spadaro. E' stato accertato, infatti che Serra Carlo ha richiesto, il 3.9.1976, alla Cassa di Risparmio di Roma, un assegno di lire 10.000.000 che risulta



versato nel c/c di Prestifilippo Domenico, prestanome di Tommaso Spadaro (VOL.63 f.12) e (VOL.63 f.14)). Ed e' significativo che il Serra, sentito una prima volta come teste, ebbe a riferire di non ricordare nulla di quella operazione (VOL.64 f.92).

Gli interrogatori, infine, resi dall'imputato (Vol.16/Ra f.116831 - f.116834); (Vol.41/RA f.122243 - f.122244)) costituiscono un ulteriore elemento a suo carico, essendo totalmente evasivi e mendaci.

Conseguentemente attraverso i vari elementi messi in luce la Corte ha conseguito la certezza del coinvolgimento del Serra Carlo nei traffici concernenti materie stupefacenti svoltesi in Roma e facenti capo ad un gruppo di soggetti di medio calibro che operavano nell'organizzazione criminosa facente capo ai Ferrera (Cavadduzzi) e Santapaola Nitto.

Viceversa poiche' il Serra con altri, come gia' specificato sopra, costituivano soltanto i terminali di codesta organizzazione mafiosa, e si occupava specificatamente di droga, la Corte non ritiene pienamente comprovato il suo inserimento in "Cosa Nostra", del quale e' pertanto doveroso dubitare.

Ne va affermata in conseguenza la responsabilita' penale in ordine ai reati di cui ai capi 20 e 40 con la pena, che valutate le circostanze ex art.133 c.P., va fissata in quella di anni 7 e 40.000.000 di multa risultante dall'aumento di un anno e mesi 8 e della multa di lire 6.000.000 sulla pena base di anni 5 e mesi 4 e di 12.000.000 di multa. Ad essa conseguono le pene accessorie come da dispositivo.

### Sinagra Antonino

Sinagra Antonino di Salvatore, fratello del "Tempesta" e come questi spietato killer della cosca di Filippo Marchese, viene accusato implacabilmente, attraverso precise e circostanziate chiamate di correo, di cui altrove si e' messo in risalto l'attendibilita', suffragata da numerosi, convincenti riscontri, oltre che di carattere obiettivo, anche attinenti alla personalita' dell'accusatore (V. Cap. I, pp.816,ss. e particolarmente 838 ss.).

Ha continuato la squallida pantomima della simulazione della pazzia, come del resto il fratello Vincenzo (sia pure con momenti dibattimentali rivelatori accuratamente verbalizzati) accarezzata come ultima Thule per ottenere l'impunita' dai gravissimi delitti di cui risulta accusato (ben sette omicidi, numerose rapine, danneggiamenti ecc.); e cio' nonostante non soltanto i risultati delle perizie psichiatriche, ma anche la prova testimoniale dell'infermiere Servi Andrea (Vol.70 f.434020 e

UD 124 del 15 ottobre 1986), che ebbe a raccogliere le confidenze del fratello "Tempesta" sulla frode processuale messa in atto su suggerimento dell'imputato Chiaracane fin dal momento in cui erano ristretti in camera di sicurezza (Relaz. servizio di Licciardello Vol.74 f.436560).

Catturato col fratello e con il cugino Sinagra Vincenzo di Antonino nella flagranza dell'omicidio di Diego Di Fatta, come i suoi congiunti complici si fingeva pazzo e, sino ad oggi, nonostante il riconoscimento peritale della sua sanita' mentale, continua in questa assurda finzione, dando ulteriore prova della sua capacita' criminale.

Il cugino Sinagra Vincenzo lo accomunava nella spietate imprese della cosca del Marchese e ne descriveva minuziosamente gli omicidi consumati nella c.d. "camera della morte" di Sant' Erasmo, le rapine, i furti ed altri delitti "minori".

Oltre alla partecipazione all'omicidio del Di Fatta, per il quale si e' proceduto separatamente, Sinagra Vincenzo ne indicava il ruolo avuto nei seguenti omicidi:

- omicidio Rugnetta: attende con Sinagra Vincenzo di Antonino che Rotolo Salvatore, con una scusa, accompagni la vittima nel

"covo" e, appena sopraggiunti i due, afferra e lega il Rugnetta;

- omicidio Lo Verso e Falluca: con il fratello Vincenzo da' un appuntamento alle vittime, con la scusa di farli incontrare con una persona che poteva loro segnalare colpi a rappresentanti di gioielli e proprio con l'auto sua i due vengono portati verso Villabate ove vengono soppressi;

- omicidi Buscemi, Rizzuto e Migliore: con il fratello "Tempesta" e con Rotolo Salvatore "anatredda" si reca a prelevare il Buscemi con il pretesto di fargli vedere dei lavori in muratura da eseguire;

- occultamento del cadavere del Lo Jacono: aiuta il fratello "Tempesta", il cugino e Rotolo Salvatore a mettere in un sacco i resti del Lo Jacono non dissolti bene dall'acido, gettandolo in mare legato ad un "comune" (lavello) di cemento.

Il Sinagra ha anche un ruolo non indifferente nelle rapine e nei furti e per molti di questi episodi le dichiarazioni del cugino "pentito" trovano precisi riscontri nella confessione di Salvatore Di Marco, come, ad esempio, i furti

Bracco, Pisano, Piraino, Turco - Barrale o le rapine Balsamo, Marabeti, Quadrini ed altre.

L'imputato partecipa attivamente alla vita del gruppo del Marchese e, fuori da riferimenti specifici a fatti delittuosi, lo ritroviamo presente agli incontri tra il "capo" e l'avv. Chiaracane (Vol.70 f.299) e segg.), o come guardia del corpo di Oliveri Giovanni (Vol.70 f.354) o, ancora, alla inaugurazione della Palermo Carni insieme con il "Tempesta", il cugino, Di Marco Salvatore, Pino Greco "scarpuzzedda" ed altri della cosca (Vol.1/F f.380).

Nel corso del confronto tra il Chiaracane e Sinagra Vincenzo, quest'ultimo riferiva come Sinagra Antonino si lamentasse con il fratello di averlo indotto a far parte della "nuova mafia" e di averlo, cosi', rovinato, mentre il "Tempesta" lo rassicurava dicendogli che c'era "u zu' Michele" che sapeva cosa fare.

Rimandandosi, peraltro, alla trattazione specifica degli omicidi (CAP. IX) della cosca di Corso dei Mille e dei REATI MINORI (CAP. XI) per gli altri reati puo' qui affermarsi che sussistono prove schiaccianti della responsabilita' dell'imputato in

ordine a tutti i reati ascrittigli, eccezion fatta per quelli di cui ai capi 337 e 338, per cui va adottata, come altrove spiegato la formula piena.

La pena irrogabile non puo' che essere quella dell'ergastolo e di L.10.000.000 di multa, cui conseguono quelle accessorie, come da dispositivo.

**Sinagra Francesco Paolo**

Il prevenuto in esame risulta indicato da Vincenzo Sinagra di Antonino (F.P. f.152, f.162 e f.191) quale ricettatore del bottino delle rapine e del furto consumati dal predetto e dai suoi complici in danno rispettivamente di Vincenzo Balsamo e della gioielleria Bracco. Peraltro, le indicazioni del Sinagra sono state riconfermate in istruttoria dal Di Marco Salvatore nella piena confessione che egli fece, prima di ritrattare tutto a dibattimento, di seguito ad un atteggiamento di astensione dal parlare, inizialmente adottato.

Comunque, sulla personalita', credibilita' e valutazione del Di Marco v.CAP. I,Parte II, Profili: Di Marco , paragr. 1,2,3.

Conseguentemente a suo carico - osserva la Corte - sussistono sufficienti prove di colpevolezza, avuto riguardo alle circostanziate e reiterate accuse del Sinagra, che hanno trovato pieno riscontro in quelle di Di Marco Salvatore (Vol.58 f.85) e (Vol.58 f.86).



Invero il Sinagra ha riferito che le casse di sigarette sottratte al Balsamo furono vendute all'imputato in esame, pescivendolo in Romagnolo e titolare di un bar tabacchi in quella zona, ed al suo socio Napoli Stefano e che allo stesso pescivendolo furono venduti i gioielli sottratti al Bracco.

Ha aggiunto il Di Marco, complice delle rapine e del furto, che l'intero carico di sigarette fu ceduto al "gestore di una tabaccheria in Romagnolo" e che fu ritirato da tale Napoli, altresì riferendo che i complici del furto si recavano spesso presso la tabaccheria di Romagnolo per riscuotere quanto loro dovuto dal ricettatore, che si era riservato di pagare in più soluzioni.

E le indagini espletate hanno in effetti confermato che Francesco Paolo Sinagra, il quale per altro lo ha ammesso nel corso dei suoi interrogatori, frequentava assiduamente il bar tabaccheria di via Messina Marine (bar Marinaro), formalmente gestito dalla sorella Giuseppa, ed era in rapporti di affari con Stefano Napoli, indicato dal Sinagra come suo socio.

Dalle dichiarazioni del Sinagra e del Di Marco, si traggono, pertanto, sicuri elementi

di reita' a carico del prevenuto in esame, (sulla cui posizione, v. in modo ancor piu' ampio, nella trattazione di questo documento giudiziario intitolata ai REATI MINORI, paragr.11 e 13) onde egli, valutate le circostanze tutte ex art. 133, e tenuto conto della gravita' del fatto, che assicura il conseguimento del profitto delle rapine e dei furti, va condannato alla pena di anni 5 di reclusione e di L.15.000.000 di multa ( p.b. anni 3 e 10 mil. + anni 2 e 10 mil. di multa per art. 81 CP.) unificati i reati ascrittigli sotto il regime della continuazione.

**SINAGRA VINCENZO di Antonino**

Sinagra Vincenzo di Antonino, cugino di Sinagra Vincenzo e Antonino di Salvatore veniva tratto in arresto, armi in pugno, subito dopo la consumazione dell'omicidio di Diego Di Fatta, con i predetti congiunti.

Scoperto nella flagranza del reato, come i predetti cugini, veniva spinto a fingersi pazzo, subendo la strategia difensiva adottata dal gruppo di cui faceva parte.

Sebbene spinto, con lusinghe e con minacce, da altri mafiosi, a proseguire in questa sua finzione, non reggeva a continuare la simulazione, stanco della continue menzogne e di persistere nelle stranezze che gli erano state consigliate ("vado a pescare, voglio la mamma!"). Pertanto, mentre era ristretto nel manicomio di Montelupo Fiorentino, decideva di confessare al Giudice istruttore la sua responsabilita' in ordine all'omicidio del Di Fatta e agli altri omicidi commessi per ordine di Filippo Marchese.

La sua collaborazione con l'A.G. si e' rivelata veramente preziosa e ha permesso di assicurare alla Giustizia tutta una serie di pericolosi criminali che, per anni, con omicidi, lupare bianche, estorsioni, danneggiamenti, rapine e furti, aveva funestato questa Citta'.

Un primo, imponente, riscontro alla veridicita' delle sue dichiarazioni si aveva con la scoperta, su sua indicazione, della c.d. "camera della morte" di Sant'Erasmo ove il suo gruppo si riuniva per "interrogare" e, quindi, sopprimere mediante strangolamento, le sfortunate vittime della follia o m i c i d a d e l M a r c h e s e

In detto covo, oltre alle armi, ad una ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, venivano rinvenute corde con cappi ed un bastone.

La perizia tricologica disposta su tali "arnesi" rivelava la presenza di sostanze pilifere appartenenti a diversi soggetti (Vol.156 f.20), segno che, come detto dal Sinagra, effettivamente nel covo erano stati strangolati diversi individui.

Il Sinagra veniva "ingaggiato" nella cosca del Marchese da suo cugino "Tempesta il quale gli faceva intendere come fosse giunto il tempo di

schierarsi , data la guerra di mafia in corso (Vol.1/F f.159) e cosi', tramite Angelo Baiamonte, riceveva l'assenso del capo (Vol.1/F) ed entrava a far parte del gruppo "stanziale" dei killer.

Riferiva, infatti, il Sinagra:

- "La condizione fu che io dovessi attendere gli ordini nel quartiere di S.Erasmo ed intervenire per commettere omicidi, per mettere bombe, per bastonare o per qualunque altra attivita' mi fosse richiesta. Come compenso ho ricevuto saltuariamente delle somme di danaro variabili tra le duecento e le quattrocento mila lire, ma il Sinagra Vincenzo mi fece presente che, una volta cessata la guerra di mafia, i soldi sarebbero arrivati ed io sarei stato sistemato economicamente."

"Io avevo soltanto rapporti con la cosca di Filippo Marchese in quanto non ero dotato di automezzo e non so guidare e quindi non mi usavano per spostarmi da un rione all'altro." (Vol.1/F f.160).

Che il Sinagra fosse semplicemente un "manovale" del crimine lo si deduce proprio da queste sue prime dichiarazioni, nonche' dal racconto dallo stesso effettuato dei numerosi crimini, crimini che descriveva dettagliatamente senza l'indicazione, per

lui il piu' delle volte sconosciuta, del nome delle vittime e dei complici.

Proprio per questo le sue dichiarazioni sono attendibili al di fuori di ogni dubbio:

- non conosce il Prof. Paolo Giaccone, ma sa che, poco prima dell'omicidio di Diego Di Fatta, il Rotolo ha ucciso "un dottore all'ospedale"; non sa chi sia l'uomo legato alla "vecchia mafia" da sequestrare e strangolare (Rugnetta), ma sa che dallo stesso si vuol sapere ove si nasconda "Curiano" o "Coriano" o "Coriolano" (alias Totuccio Contorno);

- non conosce il nome di Pino Greco "scarpazzedda", tant'e' che, pur avendolo spesso visto con il Marchese mentre interroga e strangola le vittime, lo indica come "Giovanello Greco", nome con il quale, per evidente sarcasmo, gli altri accoliti sollevano, a quanto pare, designarlo;

- non conosce Migliore Antonino, ma dal Buscemi sotto interrogatorio, apprende trattarsi di una persona con i baffi di circa ventisei anni;

- non conosce Finocchiaro Giuseppe, ma riferisce che costui era stato ucciso dal "Tempesta" mentre si trovava a bordo di una FIAT 127 bianca che

procedeva per via Messina Marina alla altezza dei bagni Petrucci; che si interessava il calcio e che, forse, era presidente di una societa' calcistica;

- non conosce ne' il Peri, ne' il Lo Jacono, ma racconta con dovizia di particolari il movimentato sequestro del secondo ad opera del Senapa e di Marchese Antonino, nonche' l'uccisione del Peri, reo solo di aver inseguito l'auto dei sequestratori che lo avevano tamponato e non si erano fermati.

Non conosce, come detto, il Prof. Giaccone, ma dal "Tempesta" apprende come la soppressione dello stesso sia stata decretata a causa di una perizia che aveva permesso di rilevare su di un'auto l'impronta di Pippo Marchese, che cosi', veniva inesorabilmente individuato come autore di una "strage" avvenuta fuori Palermo.

Apprende dal "Tempesta" della "esecuzione" di Gennaro Diego e, in particolare, come il cugino gli avesse "sparato in bocca con soddisfazione", trattandosi di un presunto informatore della Polizia: l'esame autoptico permetteva di accertare che, in effetti, il Gennaro era stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco al naso,

circostanza che giustifica il convincimento del "Tempesta" di avere effettivamente colpito in bocca la vittima.

E, così, si potrebbe proseguire per pagine e pagine nell'esame dei riscontri obiettivi delle sue dichiarazioni, riscontri che, comunque, sono stati analiticamente evidenziati trattando dei singoli fatti delittuosi.

Parimenti impressionante è la precisione con la quale il Sinagra descriveva furti, rapine, tentate estorsioni, danneggiamenti eseguiti per conto o con il benessere del Marchese: anche per tali episodi vi è l'obiettivo riscontro dato dai rapporti di P.G. all'epoca inoltrati contro gli ignoti autori di tali criminose imprese, nonché in istruttoria la concorde testimonianza di Salvatore Di Marco, autore materiale di alcuni di tali delitti. Quest'ultimo, però, a dibattimento, dopo una iniziale astensione dal rispondere, ha scelto la via della ritrattazione, che, però, non ha minimamente nociuto all'accusa per le ragioni evidenziate nel Profilo che lo concerne (CAP. I, parte II, Di Marco paragr.3).



Non va, poi, sottaciuto come il Sinagra abbia, in sede di ispezioni giudiziali, riconosciuto in genere con precisione luoghi e persone legati alle sue dichiarazioni accusatorie e come, con molta onesta', abbia scagionato immediatamente alcuni personaggi da lui erroneamente citati.

Essendo l'imputato confesso,nonche' per le ragioni evidenziate nell'apposito "Profilo" che lo concerne ( Cap.I, parte II, Sinagra, paragr.1,2,3 ed 8) egli appare meritevole delle attenuanti generiche.

Eppertanto, egli va condannato per tutti i reati ascrittigli, fatta eccezione per i capi 337 e 338 dai quali va assolto per non aver commesso il fatto. Pertanto, sulla pena di anni 20 di reclusione (art. 65 CP.) gli va applicato l'aumento di anno 1 di reclusione e L.10.000.000 di multa per la continuazione. Consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e quella legale durante l'espiazione della pena, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno. Inoltre,per la pericolosita'manifestata, va disposta nei suoi confronti la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Sinagra Vincenzo n.14.11.1952

Sinagra Vincenzo n. nel 1952, tristemente noto come "Tempesta", e fratello di Antonino, dalla spiccata personalita' criminale sia per i fatti gravissimi di cui e' accusato sia per il suo comportamento processuale, sia per il suo inserimento nella cosca di Corso dei Mille quale persona di fiducia dello spietato Marchese Filippo, puo' essere considerato a buon diritto come il piu' truce scherano del gruppo mafioso di cui faceva parte.

Lontano cugino dell'omonimo Vincenzo n. nel 1956, e' stato catturato, col detto congiunto e con il fratello Antonio, immediatamente dopo aver consumato con gli stessi l'omicidio di Diego Di Fatta, loro comune amico sin dall'infanzia, reo di uno "scippo" in danno di una anziana signora "protetta" dal Marchese.

Egli viene accusato implacabilmente, attraverso precise e circostanziate chiamate di correo, di cui altrove si e' messo in risalto l'attendibilita', suffragata da numerosi, convincenti riscontri, oltre

che di carattere obiettivo anche attinenti alla personalita' dell'accusatore (vedi CAP.I pp. 816 ss. e particolarmente 838 ss.).

Illuminante e' l'elenco degli omicidi, delle rapine, delle "lupare bianche", dei furti, delle estorsioni che sopra si e' delineato.

Nel ripercorrere, analiticamente e dettagliatamente, gli episodi delittuosi che lo vedono coinvolto come autore, si e' visto come le dichiarazioni del cugino siano state ampiamente riscontrate.

Valgano alcuni esempi emblematici, tra i tanti, a dimostrazione della attendibilita' del Sinagra in relazione alla posizione del cugino in seno alla cosca, alla perfetta conoscenza che questo ultimo aveva dei misfatti della stessa, alla spietatezza del "Tempesta".

Era, infatti, il "Tempesta" che, per incitare il cugino a sparare su Diego Di Fatta, comunicava allo stesso come il Rotolo avesse, da poco, ucciso "un dottore all'ospedale", riferendosi, senza ombra di dubbio al feroce assassinio del Prof. Paolo Giaccone consumato, appunto, qualche ora prima di quello del Di Fatta.

Era sempre il "Tempesta" che, raccontando al cugino dell'omicidio di Gennaro Diego, gli aveva detto come questi fosse un confidente della Polizia e, perciò, gli aveva "sparato in bocca con soddisfazione": dalla relazione di perizia autoptica, infatti, si rilevava come, effettivamente, il Gennaro fosse stato raggiunto da un proiettile nel solco naso-genieno destro che, dopo aver attraversato trasversalmente il naso ed il mascellare destro, era fuoriuscito un centimetro anteriormente al trago dell'orecchio sinistro (Vol.95 f.31).

Si ricava da ciò che il "Tempesta" effettivamente aveva mirato alla bocca, così' come si compiaceva di raccontare al cugino, attingendo il bersaglio nelle immediate vicinanze di essa.

Altro esempio di impressionante precisione del Sinagra sul conto del "Tempesta" e' l'episodio della soppressione del Lo Verso e del Fallucca: questi ultimi rei di aver "soffiato" la rapina al treno postale di Ficarazzelli già' progettata dal Marchese, erano stati attirati nella trappola proprio dell'imputato il quale aveva promesso loro di farli incontrare con una persona che poteva proporre dei colpi a rappresentanti di gioiellieri.

Ebbene, Salvatore Di Marco, avendo incontrato per caso a Mondello i due sfortunati amici, apprendeva dagli stessi come il "Tempesta" avesse loro proposto un lavoro ed avesse parlato di "rappresentanze" (cfr. omicidio Fallucca e Lo Verso). Del valore della ritrattazione del Di Marco al dibattimento si e' ampiamente riferito in altra parte della presente (Cap. I pag. 869 e ss.).

Va peraltro sottolineata la sintomatica importanza della deposizione di Buscemi Michela sorella di Buscemi Salvatore e Rodolfo, costituitasi parte civile la quale al dibattimento (UD. 18 luglio 1986, 035224 ss.) ha fornito preziosi riscontri alle dichiarazioni del Sinagra Vincenzo n. nel 1956, attraverso la rivelazione di confidenze del fratello e di sue personali osservazioni.

Gli esempi della esattezza delle dichiarazioni del Sinagra in relazione alle imprese delittuose del cugino potrebbero dilungarsi per diverse pagine di questa sentenza, ma cio' porterebbe semplicemente a ripercorrere specifici reati dei quali gia' si e' dettagliatamente parlato.

La figura del Signara, poi, va vista anche alla luce delle vicende successive al suo arresto.

I tre congiunti, come si sa, si finsero pazzi, invocando chi la madre, chi una barca, chi l'impellente bisogno di recarsi a pescare.

Mentre Sinagra Vincenzo di Antonino, stremato da questa assurda finzione, finiva col cedere e "rinsavire", dando, tra l'altro, prova di ferrea memoria, i due fratelli Vincenzo ed Antonino, in barba alle perizie che ne hanno riconosciuto la assoluta sanita' mentale, ancor oggi si fingono mentalmente dissociati.

Solo una grande capacita' criminale puo' reggere uno sforzo di finzione tale e puo' spingere ad affrontare mesi di letto di contenzione, di manicomio giudiziario, di sforzi mimici e linguistici distruttivi per altri individui di sano sentire. Per contro, il Sinagra ha continuato la squallida pantomima della simulazione della pazzia, come del resto il fratello Antonio (sia pure con momenti dibattimentali rivelatori accuratamente verbalizzati) accarezzata come ultima Thule per ottenere l'impunita' dai gravissimi delitti da cui risulta accusato (12 omicidi, numerose rapine, danneggiamenti, ecc.); e cio', nonostante non soltanto i risultati delle perizie psichiatriche, ma anche la prova testimoniale

dell'infermiere Servi Andrea ( 434020 in Istrutt. e UD 124 del 15 ottobre 1986), che ebbe a raccoglierne le confidenze sulla frode processuale messa in atto su suggerimento dell'imputato Chiaracane fin dal momento in cui egli ed il fratello erano ristretti in camera di sicurezza (relazione servizio di Licciardello Andrea 434560)

Il "Tempesta", comunque, era gia' ben conosciuto dal Calzetta il quale gia' lo indicava come l'autore dell'omicidio di Calabria Agostino.

Lo stesso Calzetta lo segnalava come presente quando, da Pietro Vernengo si presentava Francesco Mafara il quale ultimo, allontanatosi con gli stessi, scompariva nel nulla, come pure lo additava quale autore di "lupare bianche" per conto di Melo Zanca, nonche' autore dell'omicidio di Ambrogio Giovanni.

Dalle dichiarazioni di Salvatore Di Marco traspare tutto il terrore che a questi incuteva il "Tempesta", tanto da spingerlo, per tenerse lo buono, a fargli continui, costosi regali e a consegnargli alcuni milioni come prezzo del silenzio per la rapina di Ficarazzelli.

Osserva la Corte che sulla base delle agghiaccianti prove degli inumani delitti commessi dal prevenuto, elemento sempre presente nelle piu' truci manifestazioni criminali della cosca di Corso dei Mille, va affermata la responsabilita' penale del Sinagra in ordine a tutti i reati che gli sono stati contestati fatta eccezione di quelli di cui ai capi da 74 a 78, (di cui si occupa il CAP. IX par. 2 della presente) di quelli ai capi 115 e 116 (per cui si rimanda al CAP. IX par. 3), di quelli di cui ai capi 129, 130, 141 e 142 (esaminate in CAP. VII) e di quelli di cui ai capi 235 e 236 (per cui vedi CAP. IX par. 14) dai quali egli va assolto per insufficienza di prove; mentre da quelli relativi ai capi 303, 304 e 337, 338 va egualmente assolto ma con formula piena (per le ragioni evidenziate in CAP. XI par. 9 e 17).

Data la gravita' dei delitti commessi e la personalita' sopra lueggiata del Sinagra gli va applicata la pena dell'ergastolo e L.200.000.000 di multa con le pene accessorie dettagliate in dispositivo.



**Sorce Vincenzo**

Circa l'appartenenza di Vincenzo (Cece') Sorce alla organizzazione mafiosa contestatagli, occorre considerare che Tommaso Buscetta ha indicato il predetto come originario appartenente alla famiglia di Palermo - Centro (Vol.124/A f.50), dicendo di averlo conosciuto nel 1962, quand'egli era dedito ai furti.

Buscetta ha poi aggiunto che il Sorce era stato implicato - pur con esito favorevole - nel processo di Catanzaro, e che, allorquando si era ricostituita "Cosa Nostra", egli era trasmigrato nella famiglia di S.Maria Gesu' insieme a Giaconia Stefano e ad Ignazio Gnoffo, per poi far rientro, attorno al 1977, nella famiglia di originaria appartenenza, con l'avallo della Commissione e l'appoggio di Stefano Bontete.

Cio' premesso, va rilevato che l'espletata formale istruzione ha evidenziato certi e sufficienti elementi probatori a suo carico in ordine ai reati di

cui ai capi 1) e 10) della rubrica, quali si desumono dalla circostanziata chiamata di correo operata nei suoi confronti dal coimputato Tommaso Buscetta che e' stata riscontrata da Salvatore Contorno (Vol.125 f.12) il quale ha insistito sull'appartenenza del Sorce alla famiglia di Palermo - Centro della quale, anzi, sarebbe il capo.

Tutto cio', dunque, consente di ritenere il prevenuto affiliato a "Cosa Nostra", con la conseguenza che del medesimo deve essere affermata la responsabilita' in ordine ai reati di cui agli artt.416 e 416 bis del c.p..

Congrua pena da infliggere appare quella di anni 7 di reclusione (p.b. anni 4 reclusione art. 416 bis C.P. 1' e 4' comma + 1/3 = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 art. 112 n. 1 C.P. = anni 6 + anno 1 art. 81 C.P. = anni 7 di reclusione), di cui mesi 6 condonati.

Ad essa conseguono le pene accessorie indicate in dispositivo.

**Soresi Giuseppe**

Il coinvolgimento indiscutibile dell'imputato nei traffici di droga fra la Sicilia e l'America emerge chiaramente dagli elementi raccolti in istruttoria ( v. vol. X dell'Ordinanza pp. 1931 ss.) e segnatamente dalla conversazione telefonica avvenuta fra il Mazzurco, il Ganci, da una parte e il Soresi, dall'altra. Tale telefonata fu ricevuta nella cabina telefonica ( n. 212.830.9827) sita nella 68/ma strada a Queens Boulevard, Queens, New York e che, secondo l'affidavit dell'agente speciale dell'F.B.I. Charles Rooney si trova ubicata nelle immediate vicinanze della nota "Pizzeria Al dente", di proprieta' del Ganci e gestita da Casallaro Michele, alias Mike. Il tenore della conversazione sicuramente attribuibile al Soresi Giuseppe detto Pinu e' di carattere inequivocabile. Invero, il Soresi, ritenuto dalle Autorita' americane un importante elemento di collegamento col gruppo "Catalano" per la fornitura dell'eroina siciliana. Seguiti da agenti speciali furono notati

singolari movimenti del Soresi Giuseppe e dei Lamberti Joseph e Salvatore.

Peraltro, dalla conversazione richiamata svoltasi alle 11,15 circa del 19 novembre 1983, emerge che si parlava di una "cosa che si fabbrica", che non si sarebbe "fabbricata" se non si completava la situazione. frasi come " e poi lui mi sta dando meta' di quanto"... "Aspetta per lavorare!" ..".perche' poi io il maestro non lo trovo piu". In particolare traspare che un personaggio sovraordinato al Soresi non avrebbe dato il via alla produzione dell'eroina, se non gli fosse stato pagato anticipatamente per intero il prezzo della droga.

Tutto cio' provoca il viaggio di Lamberti Giuseppe in Italia. Egli si reca a Borgetto, viene rilevato all'aeroporto da Soresi Natale, e per tutta la durata del suo viaggio in Sicilia il Lamberti s'intrattiene o con Soresi Giuseppe o col Natale. Le modalita' di un incontro a Romitello (v. Ordinanza, pag. 2054) fatto in luogo isolato per evitare orecchie indiscrete e gli accorgimenti usati per evitare pedinamenti persuadono definitivamente del coinvolgimento pieno del Soresi Giuseppe nel traffico di stupefacenti, onde ne va affermata la relativa responsabilita'.

Per contro non sono emersi elementi sufficienti per ritenere lo stesso associato a "cosa nostra" ne' che egli comunque faccia parte di un'associazione finalizzata allo spaccio, onde da tali reati egli va assolto con formula dubitativa.

Adeguata pena per il capo 13 appare quella di anni cinque e 30 milioni di multa. Cui consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena. Va inoltre disposta, stante la pericolosita', la misura della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

**Soresi Natale**

La posizione del Soresi viene in considerazione nella parte delle indagini istruttorie relative ai traffici di droga con gli U.S.A. In realta', pero', a suo carico risulta soltanto che egli si reco' all'Aeroporto di Punta Raisi il 26 novembre 1983 alle ore 10,00 circa dove ebbe a prelevare Lamberti Giuseppe chiamato "Joseph". Cio' emerge dalla relazione di servizio della Polizia palermitana, corredata da rilievi fotografici (Vol.4/G f.017282 - 017289). Peraltro l'imputato ammette il fatto e lo giustifica con il rapporto di parentela (cugino) che lo lega al Lamberti Giuseppe residente in America, dal quale era stato cola' ospitato.

In realta', per quanto il Soresi sia accaduto n qualche contraddizione (prima esclude, poi ammette di aver saputo dell'arrivo del Lamberti Giuseppe all'aeroporto di Punta Raisi per mezzo dlla madre), e per quanto la sua vicinanza a tale suo parente in quella occasione - stante l'attivita' di traffico svolta da quello - appaia alquanto indicativa

di un suo coinvolgimento del commercio delle materie stupefacenti, tuttavia gli elementi in processo non appaiono sufficienti per l'affermazione della sua responsabilita' in merito ai reati di cui ai capi 13 e 22, da cui va, pertanto, assolto per insufficienza di prove.

Nessun elemento poi e' emerso a suo carico in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10 in ordine ai quali va adottata l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

**Spadaro Antonino**

Contorno Salvatore inizialmente si e' limitato ad indicarne il solo fratello Francesco come uomo d'onore della famiglia di Porta Nuova,ovverosia la stessa del padre Tommaso precisando (Vol.125 f.145) (Vol.125 f.146) di aver incontrato l'imputato anche da Stefano Bontate ove lo stesso, in compagnia del fratello Francesco e del cugino Lucchese Giuseppe, si era recato per portare una cassa di champagne dono per una festività natalizia.

In un successivo interrogatorio, il Contorno (Vol.125 f.216) e (Vol.125 f.217), dopo aver riconosciuto le foto dell'imputato, del fratello, del padre e di altri accoliti di quest'ultimo, tra i quali Baldi, La Vardera, Sampino, Genovese, aggiunge: "In ordine alle persone che ora ho riconosciuto Spadaro Tommaso non mi ha fatto alcuna confidenza nel corso del nostro incontro a Novara. So comunque per la mia appartenenza (passata) alla mafia quanto segue: Antonino e Franco Spadaro sono "uomini d'onore" ossia



affiliati a tutti gli effetti alla mafia, facenti parte della stessa famiglia di Calo'. Data la loro affiliazione alla mafia tanto Antonino che Francesco aiutavano il padre Tommaso in tutte le attivita' illecite gestite da quest'ultimo....Cio' so in quanto ho assistito a incontri fra Stefano Bontate e Spadaro Tommaso a cui partecipavano anche Antonino e Francesco. Si trattava di incontri nell'ambito dell'attivita' mafiosa gestita da Bontate e Tommaso...".

A tali dichiarazioni, rese al G.I. di Firenze, il Contorno aggiungeva come i figli dello Spadaro, pur avendo 15 anni o poco piu', potevano assistere a questi incontri, ricevere incarichi, in quanto uomini d'onore (Vol.125 f.220) e (Vol.125 f.221).

Sinagra Vincenzo (Vol.1/F f.191 retro) lo riconosce nella foto come il figlio di Tommaso Spadaro, precisando che lo stesso spesso si accompagnava a Lucchese Giuseppe, il quale ultimo, all'interno della cosca, aveva gli stessi compiti suoi.

Spadaro Antonino, poi, e' risultato essere uno dei prestanome del padre in attivita' economiche tese al riciclaggio di ingenti somme provenienti dal traffico di stupefacenti e dal contrabbando di t.l.e..

Tommaso Spadaro, infatti, per il tramite dei figli Francesco e Antonino, ha costituito la s.n.c. "Liistro Giovanni & C.". Al G.I. di Firenze, il Liistro riferiva come la suddetta societa', alla cui costituzione lo Spadaro Antonino aveva contribuito con un versamento di lire 67 milioni in contanti, aveva cominciato ad operare acquistando per 600 milioni un terreno gia' predisposto per la edificazione di un immobile, terreno che, di fatto, era stato pagato da Tommaso Spadaro il quale aveva versato alla ditta venditrice la somma di 540 milioni in varie rate. Tale pagamento risultava essere stato effettuato dalla Liistro e, in effetti trattavasi di denaro che Spadaro Antonino materialmente consegnava al Liistro.

Il Tribunale di Firenze, escludendo la partecipazione dell'imputato alla criminosa organizzazione capeggiata dal padre, mentre ha condannato quest'ultimo alla pena di anni trenta di reclusione e Spadaro Francesco a quella di anni diciotto, ha derubricato il reato di cui all'art. 75 legge n. 685/75 contestato all'imputato in quello di ricettazione e lo ha condannato a cinque anni di reclusione. Tale sentenza e' stata confermata dalla

Corte di appello di Firenze, e la sentenza e' divenuta irrevocabile.

Orbene, relativamente all'accusa ex artt. 416,416 bis CP., stante che si ha soltanto la chiamata in correita' del Contorno, secondo i principi accolti da questa Corte e dettagliati nella parte generale (CAP. I, Parte I, Attendibilita' dei c.d. pentiti, paragr. 14) della presente sentenza, va l'imputato assolto con formula dubitativa. Invero, le frequentazioni col cugino "Lucchiseddu" in considerazione del rapporto di parentela, non hanno significato univoco.

Piuttosto, per quanto si attiene al suo coinvolgimento nei traffici del genitore, attraverso la sua attiva partecipazione alla Societa' Liistro, questa Corte non ritiene che la condanna di lui per favoreggiamento adottata a Firenze copra tutta l'attivita' illecita contenuta nelle imputazioni del presente processo ed esaurisca tutte le sfumature del fatto emerse anche in sede probatoria. In particolare l'attivita' favoreggiatrice di cui il prevenuto e' stato ritenuto colpevole nel processo di Firenze, sta a monte rispetto al riciclaggio del danaro proveniente certamente dai traffici del padre da cui esso certamente proveniva - come lo stesso prevenuto ha

ammesso - ; riciclaggio che, per la sua notevole importanza ai fini dell'occultamento dell'attività sottostante e retrostante, costituiva pur sempre un elemento essenziale per il suo mantenimento e per la sua ulteriore prosperità. Va, pertanto, nei suoi confronti degradata l'imputazione di cui ai capi 13 e 22 in quella di ricettazione.

Per tale reato, attese le circostanze ex art. 133 CP. congrua appare la pena di anni 4 di reclusione e di L.10.000.000 di multa, cui consegue l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

Inoltre, stante la rilevata pericolosità a pena espiata va disposta la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata non inferiore ad anno uno. Vanno condonati anni due e lire 10 milioni di multa.

Spadaro Francesco n.7.12.1958

Gia' denunciato con rapporto 13 luglio 1982 perche' ritenuto responsabile di far parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla perpetrazione di reati contro le persone, il patrimonio e al traffico di sostanze stupefacenti.

Veniva indicato dal coimputato Sinagra Vincenzo di Antonino, come un affiliato alla cosca mafiosa di Corso dei Mille, capeggiata da Marchese Filippo (F.P. ff. 56 e 86).

Riferiva il Sinagra che lo stesso Spadaro, detto "Peppuccio", parente di Spadaro Tommaso, noto esponente della famiglia mafiosa di Porta Nuova, aveva materialmente partecipato agli omicidi di Tagliavia Gioacchino, detto "Ginetto", Patricola Francesco e Fiorentino Orazio.

La posizione processuale dell'imputato in ordine a tali episodi criminosi viene esaminata in altra parte del presente provvedimento alla quale si rimanda (Cap. IX).

Per quanto concerne i reati associativi contestati allo Spadaro Francesco, va rilevato che sebbene l'imputato abbia reiteratamente dichiarato di non avere mai conosciuto il Sinagra Vincenzo di Antonino (Vol.1/F f.121), (Vol.98 f.254), le "indicazioni" fornite sul suo conto dal predetto, che lo ha riconosciuto nella immagine fotografica mostratagli (F.P. f.86), costituiscono certi e sufficienti elementi probatori della sua responsabilita' in ordine ai reati p. e p. dagli artt.416 e 416 bis C.P. avendo il Sinagra, le cui dichiarazioni sono state puntualmente verificate e obiettivamente riscontrate, affermato che l'imputato "fa parte della mafia" (fasc.pers. f.86) e obbedisce agli ordini di Marchese Filippo rappresentante della consorteria mafiosa di Corso dei Mille.

Ne' va dimenticato la partecipazione dello Spadaro Francesco al gruppo di detenuti che istigavano il Sinagra Vincenzo del 1956 a continuare nella pantomima della simulata pazzia, sulla quale vedi (Cap. I parte 2 pag. 842 ess.)

La gravita' dei delitti per cui si afferma la responsabilita' dello Spadaro comporta la sua condanna alla pena dell'ergastolo e lire 10.000.000 di

multa, cui conseguono le pene accessorie come da  
dispositivo.

Spadaro Francesco n. 16.10.1962

Contorno Salvatore lo indica come uomo d'onore della stessa famiglia del padre Tommaso (Porta Nuova) (Vol.125 f.44) e precisa (Vol.125 f.145) - (Vol.125 f.146): "Spadaro Francesco di Tommaso mi fu presentato come uomo d'onore in casa di Stefano Bontate con il quale Tommaso Spadaro era compare. Un giorno mentre mi trovavo dal Bontate lo Spadaro Francesco insieme al fratello Antonino e il cugino Lucchese Giuseppe portarono una cassa di champagne quale omaggio per una festività natalizia. In tale occasione avvenne la rituale presentazione. L'ho rivisto successivamente più volte poiché all'epoca gli Spadaro frequentavano spesso la casa del Bontate".

In un successivo interrogatorio (Vol.125 f.216) e (Vol.125 f.217), il Contorno, dopo aver riconosciuto le foto dell'imputato, del padre Tommaso e di altri membri allo stesso collegati (Baldi, Samino, Genovese, La V a r d e r a e c c . ) ,



aggiungeva: "In ordine alle persone che ho ora riconosciuto Spadaro Tommaso non mi ha fatto nessuna confidenza nel corso del trasferimento. So comunque per la mia appartenenza (passata) alla mafia quanto segue: Antonino e Francesco Spadaro sono "uomini d'onore" ossia affiliati a tutti gli effetti alla mafia, facenti parte della stessa famiglia di Calo'. Data la loro affiliazione alla mafia tanto Antonino che Francesco aiutavano il padre Tommaso in tutte le attivita' illecite gestite da quest'ultimo...Cio' so in quanto ho assistito anche a incontri fra Stefano Bontate e Spadaro Tommaso a cui partecipavano anche Antonino e Francesco. Si trattava di incontri nell'ambito dell'attivita' mafiosa gestita da Bontate e Tommaso...".

A tali dichiarazioni, rese al G.I. di Firenze, il Contorno aggiungeva come i figli dello Spadaro, pur avendo 15 anni o poco piu', potevano assistere a questi incontri e ricevere incarichi in quanto uomini d'onore (Vol.125 f.220) - (Vol.125 f.221).

Tuttavia, le dichiarazioni del Contorno, ribadite anche al dibattimento non hanno trovato alcun altro riscontro, ne' altra fonte indiziaria che ne

suffragasse l'assunto. L'accertata partecipazione alla Liistro, da un canto, e il sicuro coinvolgimento nel traffico su larga scala di stupefacenti organizzato e diretto dal padre, non costituiscono indici certi di appartenenza all'organizzazione mafiosa.

Peraltro, anche nei confronti di Spadaro Francesco si pone il problema dei rapporti del presente giudizio con quello definito a Firenze con sentenza irrevocabile di quella Corte d'Appello. Questa Corte ha riscontrato che a differenza di quanto osservato nei confronti dello Spadaro Tommaso, nei riguardi del figlio Francesco vi e' identita' di materiale probatorio col processo di Firenze, in quanto egli anche in questo procedimento risulta raggiunto dalle stesse prove utilizzate dalla Corte fiorentina. Cio' a giudizio di questa Corte d'Assise, comprova l'identita' del fatto.

Eppertanto, nei suoi confronti va applicato il principio di cui all'art. 90 C.P.P., dandone atto nel dispositivo relativamente alle imputazioni di cui ai capi 13 e 22. Dalle imputazioni ex artt. 416 e 416 bis CP. il prevenuto va assolto, invece, secondo i principi fissati da questa Corte in CAP.I, parte I, attendibilita' dei c.d. pentiti, paragr. 14) per

insufficienza di prove.

**Spadaro Giuseppe**

Il predetto imputato, fratello dei piu' famosi Tommaso (Masino) e Vincenzo (Cece'), nonche' di Spadaro Anna (madre dei Lucchese, uno dei quali, Giuseppe, inteso "lucchiseddu"), e' stato da sempre associato ai fratelli nei loro illeciti traffici relativi al contrabbando di t.l.e..

E' stato incluso nel rapporto c.d. del "114", nonche' nel rapporto del 13 luglio 82 (dei "161").

Buscetta Tommaso indica in Giuseppe e Vincenzo Spadaro, fratelli di Tommaso, due dei membri della famiglia di Corso dei Mille capeggiata da Marchese Filippo e li riconosceva nelle foto nn.22 e 23 (Vol.124 f.8).

Nel corso di altro interrogatorio, il Buscetta ribadisce tali sue dichiarazioni, precisando che Spadaro Vincenzo era "consigliere" della famiglia di Corso dei Mille e che questi e Giuseppe gli erano noti fin dagli anni 1955-60, quando esercitavano il contrabbando di t.l.e. (Vol.124/A f.20).

Anche Contorno Salvatore (Vol.125 F.7), indica Spadaro Vincenzo "Cece'" e Spadaro Giuseppe "Pinuzzu" - fratelli di Tommaso - come membri della famiglia di Corso dei Mille.

Il Contorno, dopo aver riferito come fosse notorio nell'ambiente la contiguita' del Macaluso della fabbrica di pesce in scatola con i "fratelli Spadaro" (Vol.125 f.58), precisava come Spadaro Giuseppe con suo fratello Tommaso, facesse parte del gruppo del gruppo di siciliani (La Mattina Nunzio, Federico Totuccio, Baldi Giuseppe "il tranquillo" ed altri) che dimoravano stabilmente a Napoli per gestire il traffico di tabacchi (Vol.125 f.95), precisando che il Baldi gli era stato presentato come uomo d'onore proprio dagli Spadaro.

Calzetta Stefano, dal canto suo, ha quasi sempre unitariamente indicato i fratelli Spadaro, riferendo della grande importanza della loro famiglia, dei legami della stessa con gli Zanca, i Tinnirello, i Marchese ed altri e ritenendo la famiglia di "Cece'" subordinata solo ai Greco.

L'importanza ed il ruolo dei fratelli Spadaro nel traffico degli stupefacenti vengon

messi in luce in altra parte della presente sentenza ed hanno trovato riconoscimento giudiziario anche nella sentenza della Corte di Appello di Firenze del 7 maggio 1986, divenuta irrevocabile il 5 aprile 1987, anche se l'odierno prevenuto non ne risulta direttamente coinvolto.

Qui basta far presente la stranezza delle dichiarazioni dello Spadaro Giuseppe, il quale, nel corso dell'interrogatorio reso al G.I. in data 30 marzo 1984, ha affermato di conoscere, tra gli altri coimputati, solo il figlio Francesco e i fratelli Tommaso e Vincenzo. Tali sue affermazioni le ribadiva nel corso dell'interrogatorio del 10 ottobre 1984, nel corso del quale negava di aver mai conosciuto Buscetta Tommaso (Vol.123 f.174).

Non v'e' dubbio della sua appartenenza alla famiglia di Corso dei Mille, della quale, come spietato killer, fa parte anche il figlio Francesco inteso "Peppuccio" che trova preciso riscontro in fatti storicamente accertati.

Ed, infatti, il 15 gennaio 82, il figlio dell'imputato, Spadaro Francesco "Peppuccio", veniva sorpreso con Marchese Giuseppe (nipote di Marchese Filippo) ed Inchiappa G.Battista

(legato ai Di Carlo di Altofonte), mentre, armati di tutto punto, viaggiavano su una "Golf": cio' ad ulteriore dimostrazione del pieno inserimento della "famiglia dell'imputato nella cosca di Marchese Filippo.

Altro elemento di riscontro e' la rilevante consistenza patrimoniale dell'imputato, non certo giustificabile con i redditi dichiarati.

Oltre a numerosi immobili, l'imputato ha investito somme in quote della "CO.DE.AL.", una societa' con ricavi superiori a 100 milioni l'anno. Lo Spadaro ha effettuato l'acquisto di dette quote a nome dei figli conviventi Antonino e Francesco che, all'epoca dell'acquisto (11.1.78 e 18.4.79) godevano solo del reddito di un appartamento ciascuno.

Conseguentemente, osserva la Corte, che sussistono sulla base dei risultati della formale istruzione sufficienti elementi di reita' a carico dello Spadaro Giuseppe per ritenerlo inserito nell'organizzazione "cosa nostra", onde ne va affermata la responsabilita' in ordine ai capi 1 e 10.

Per contro, gli elementi raccolti in ordine ad un suo effettivo inserimento nei traffici del fratello Tommaso, appaiono equivoci. Eppertanto, la Corte ritiene di doverlo sollevare dalle imputazioni correlative con formula dubitativa.

Relativamente ai reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., appare congrua la pena di anni 7 di reclusione (p.b. anni 4 reclusione art. 416 bis C.P. 1 e 4 comma + un terzo = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 art. 112 n. 1 C.P.) = anni 6 + anno 1 art. 81 C.P. = anni 7 di reclusione).

Ad essa conseguono le pene accessorie indicate in dispositivo.



**Spadaro Tommaso**

Su Spadaro Tommaso ed i suoi traffici esiste in processo copiosa documentazione ed elementi probatori di indubbia gravita'. Egli viene unanimamente indicato come associato a "cosa nostra" dal Buscetta, dal Contorno, per giunta in una posizione di rilievo. A tali univoche dichiarazioni si unisce anche il Calzetta il quale parla a lungo della famiglia Spadaro e della posizione di preminenza che ha assunto in seno all'organizzazione mafiosa. In particolare si riferisce allo Spadaro Tommaso che ne costituisce il capo indiscusso. ( Stefano Calzetta (Vol.11 f.13), (Vol.11 f.15), (Vol.11 f.23), (Vol.11 f.28), (Vol.11 f.31), (Vol.11 f.33), (Vol.11 f.41), (Vol.11 f.44), (Vol.11 f.45), (Vol.11 f.48), (Vol.11 f.52), (Vol.11 f.53), (Vol.11 f.62), (Vol.11 f.68), (Vol.11 f.71), (Vol.11 f.72) e (Vol.11 f.77) + ff.16, 21, 23, 28 f a s c . p e r s . ) .

Il Calzetta, innanzi tutto riferendosi all'interno clan degli Spadaro, ne ha lueggiato

i collegamenti finalizzati ad attivita' illecite con numerosi esponenti di altri gruppi di mafia.

Secondo il Calzetta, nella gerarchia delle cosche mafiose gli Spadaro seguono i Greco di Ciaculli e sono immediatamente sovraordinati agli Zanca ed allo stesso livello del gruppo di Pietro Lo Iacono. Essi disporrebbero di numerosi killers al loro servizio dei quali si avvalgono per l'esecuzione di omicidi, quali Salvatore Rotolo, Vincenzo Sinagra di Salvatore, Pietro Senapa, Mario Abbate, Giuseppe Marchese, Gioacchino Alioto e Francesco Spadaro di Giuseppe.

Nella lotta apertasi contro Stefano Bontate e tutti coloro che si erano schierati dalla parte di costui gli Spadaro, ha riferito il Calzetta, si erano schierati con i c.d. "vincenti", capeggiati dai Greco di Ciaculli, ed infatti mostravano notevole deferenza ed affetto verso Mario Prestifilippo, il giovane sanguinario rampollo della famiglia di Ciaculli, che spesso frequentava il negozio di elettrodomestici, dagli Spadaro gestito insieme ai loro congiunti Lucchese nella via Messina Marine.

Gli Spadaro, a loro volta, erano assidui frequentatori, nella stessa via Messina Marine, dello stabilimento balneare Virzi', luogo di convegno di numerosi esponenti mafiosi e centro di spaccio di droga, nonché dello stabilimento della Edilceramica di Gaetano Tinnirello, ove partecipano a riunioni delle cosche mafiose. Presso i bagni Virzi' gli Spadaro e gli altri esponenti delle cosche si incontravano spesso con agenti di custodia del carcere Ucciardone, all'interno del quale i membri della famiglia detenuti potevano godere di particolari privilegiati trattamenti.

Ha aggiunto il Calzetta che gli Spadaro, dediti in passato al contrabbando di sigarette, si erano in tempi più recenti dedicati al più lucroso traffico delle sostanze stupefacenti, gestendolo in concorso con altre famiglie di mafia e mettendo a disposizione di queste la loro vasta rete organizzativa già sperimentata nel contrabbando delle sigarette.

Su Tommaso Spadaro, in particolare, il Calzetta ha riferito come sopra accennato che egli è il capo indiscusso del suo clan familiare e partecipa, insieme a i           L o           I a c o n o ,           a g l i

Zanca, ai Tinnirello, ai Marchese, ai Pullara' ed ai Graviano, al controllo della zona est della citta', commissionando omicidi, effettuando estorsioni nei confronti di commercianti e titolari di fabbriche ed ordinando danneggiamenti mediante ordigni esplosivi nei confronti di coloro che si rifiutano di pagare il "pizzo".

Lo Spadaro, secondo il Calzetta, ha vincoli particolarmente saldi con la famiglia dei Vernengo, la cui casa era solito frequentare e con i quali era associato nel contrabbando di tabacchi e piu' di recente nel traffico di droga.

Analoghe dichiarazioni ha reso Vincenzo Sinagra di Antonino ((Vol.1/F f.136) + ff.56, 86, 107, 129 fasc.pers.) + (Vol.86 f.64) + (Vol.146 f.173) ), che ha indicato lo Spadaro come alleato delle famiglie "vincenti" nella lotta contro i clans Bontate , Badalamenti, Inzerillo e Mafara e particolarmente legato ai Greco di Ciaculli.

Secondo il Sinagra, Tommaso Spadaro, unitamente al grosso trafficante di droga Nunzio La Mattina (poi ucciso durante una degenza in ospedale), si serviva di  
t a l e M a c a l u s o ,

commerciante di scatolame di tonno, per portare soldi propri e di altri capi di cosche all'estero ed in particolare in banche svizzere e la circostanza ha trovato indubbia conferma nella accertata presenza in Svizzera, ed in contatto col trafficante finanziere Paul Waridel, di un uomo dello Spadaro, Antonino La Vardera, come esposto nella parte della sentenza ai traffici di droga dello Spadaro dedicata.

Tommaso Buscetta (Vol.124 f.8), (Vol.124 f.11), (Vol.124 f.45), (Vol.124 f.65), (Vol.124 f.91), (Vol.124 f.92) e (Vol.124 f.96) + (Vol.124/A f.32), (Vol.124/A f.33), (Vol.124/A f.34), EEEE

Secondo il Buscetta, che ha confermato pienamente le sue dichiarazioni istruttorie nel contraddittorio dibattimentale, infatti, allorquando nel 1973-1974 si era verificato il boom del

contrabbando delle sigarette, i maggiori contrabbandieri erano i palermitani Tommaso Spadaro e Nunzio La Mattina ed il napoletano Michele Zaza. Tutti e tre allora erano stati cooptati in Cosa Nostra, dato che in essi l'associazione mafiosa aveva intravisto la possibilita' di realizzare lucrosi affari, e cio' ove si consideri che ogni nave contrabbandiera era in grado di scaricare non meno di 35.000 - 40.000 casse per ogni viaggio, con la conseguente necessita' per "Cosa Nostra" di far divenire "uomini d'onore" i maggiori contrabbandieri, anche per renderli piu' docili ai propri voleri.

Ha aggiunto il Buscetta che intorno al 1979 cesso' l'ingerenza di "Cosa Nostra" nel traffico dei tabacchi, come egli ebbe modo di constatare rientrando a Palermo dopo essersi arbitrariamente allontanato da Torino ove trovavasi in regime di semi liberta'. I grossi contrabbandieri si erano tutti convertiti al traffico della droga, che gestivano per conto delle "famiglie" mafiose, realizzando ingentissimi profitti. L'iniziativa era partita da Nunzio La Mattina, che aveva avuto modo nel corso dei suoi traffici di avvicinare le fonti di

approvvigionamento della materia prima per la produzione dell'eroina. Convinti i vertici di "Cosa Nostra", il reperimento della materia prima era stata riservata all'attivita' di Nunzio La Mattina, Tommaso Spadaro e Giuseppe Savoca, i quali, per altro, lavoravano ognuno per proprio conto, mantenendo gelosamente segreti i loro canali, mentre gli altri esponenti di "Cosa Nostra", come gia' si era verificato nel contrabbando dei tabacchi, partecipavano solo finanziariamente a tale attivita', nel senso che si quotavano per reperire i capitali necessari per l'acquisto della morfina e per la sua raffinazione in eroina.

La relativa autonomia goduta in tali traffici aveva, secondo il Buscetta, consentito allo Spadaro, sin dal tempo del contrabbando, di mirare soprattutto alla realizzazione di propri personali profitti, tanto che Giuseppe Calo', a causa di comportamenti scorretti tenuti dal predetto, che era suo vice nella famiglia di Porta Nuova, lo aveva rimosso da tale carica.

Salvatore Contorno (Vol.125 f.4), (Vol.125 f.7), (Vol.125 f.11), (Vol.125 f.22), (Vol.125 f.26), (Vol.125 f.47), (Vol.125 f.78), (Vol.125 f.80), (Vol.125 f.95), (Vol.125 f.97), (Vol.125 f.98),

(Vol.125 f.99), (Vol.125 f.101), (Vol.125 f.112),  
(Vol.125 f.127), (Vol.125 f.140), (Vol.125 f.144),  
(Vol.125 f.145), (Vol.125 f.149), (Vol.125 f.157),  
(Vol.125 f.160), (Vol.125 f.161), (Vol.125 f.190),  
(Vol.125 f.211), (Vol.125 f.212), (Vol.125 f.213),  
(Vol.125 f.214), (Vol.125 f.215), (Vol.125 f.216),  
(Vol.125 f.217), (Vol.125 f.218), (Vol.125 f.219),  
(Vol.125 f.220), (Vol.125 f.221), (Vol.125 f.222) e  
(Vol.125 f.223) ha confermato, anche in dibattimento,  
l'appartenenza dello Spadaro alla famiglia mafiosa di  
Porta Nuova, dicendolo particolarmente vicino al capo  
di quella cosca, Giuseppe Calo', ed a Giuseppe Baldi,  
coinvolto quest'ultimo, infatti, insieme allo Spadaro  
nel procedimento, richiamato in altra parte della  
sentenza, conseguente al sequestro di ben 80  
chilogrammi di eroina operato in Firenze, definito con  
sentenza del 7 maggio 1986 della locale Corte di  
Appello, passata in cosa giudicata.

Con il Calo' e con altri esponenti mafiosi  
vicini a costui, quali Nicola e Nunzio Milano, lo  
Spadaro era inoltre collegato in attivita' di  
riciclaggio degli ingentissimi illeciti profitti,  
partecipando finanziariamente alla costruzione di  
insediamenti immobiliari in Sardegna.



La circostanza era stata già riferita dal Buscetta, secondo cui lo stesso aveva appreso da Gaetano Badalamenti che il Calo', insieme allo Spadaro ed a Luigi Faldetta, che curava a Roma gli interessi del boss di Porta Nuova, aveva in Sardegna realizzato delle ville. Cio' ha trovato riscontro sia nell'ambito delle indagini concernenti il Faldetta sia nelle stesse ammissioni di costui, che ha quanto meno confermato di essere stato agevolato finanziariamente dallo Spadaro.

Soffermandosi ancora sullo Spadaro, Salvatore Contorno ha riferito sugli stretti legami, almeno fino all'inizio della "guerra di mafia", fra costui e Stefano Bontate, narrando che i due erano "compari" in quanto uno dei figli dello Spadaro era stato cresimato dal capo della famiglia di S.Maria Gesu'. Costui inoltre aveva particolarmente protetto lo Spadaro, salvandogli addirittura la vita, allorché all'epoca del contrabbando di sigarette egli s'era appropriato, come già rivelato dal Buscetta, di ingentissime somme di denaro di pertinenza dell'organizzazione.

Con il Bontate ed i cugini Salvo il Contorno aveva financo partecipato ad una

"bicchierata" offerta dallo Spadaro nella sua villa di Casteldaccia.

Il Contorno e lo Spadaro, dopo il loro arresto, si erano quindi incontrati nel carcere di Novara, dove il boss della Kalsa aveva abbracciato e baciato il Contorno, in segno di comune appartenenza a Cosa Nostra e per dimostrargli la sua benevolenza, nonostante uno dei suoi nipoti, Giuseppe Lucchese, fosse implicato nell'agguato dallo stesso Contorno subito in Palermo. Lo Spadaro inoltre aveva magnificato le qualità della "buonanima" Stefano Bontate, dicendosi estraneo alla decisione relativa all'omicidio di costui.

Successivamente, deponendo in qualità di teste nel procedimento in corso a Firenze nei confronti dello Spadaro per traffico di droga, il Contorno ha sdegnosamente respinto le insinuazioni dello Spadaro, che aveva nel corso di quelle indagini sostenuto volesse il Contorno vendicarsi di lui poiché un suo nipote gli aveva insidiato la moglie (affermazione priva di qualsiasi riscontro e di qualsivoglia credibilità) e che invece dimostra la personalità mafiosa dello Spadaro, certamente ben al corrente della gravità che a fatti

del genere viene attribuita negli ambienti di Cosa Nostra) ed ha ancora rivelato che lo Spadaro, ad ulteriore dimostrazione della sua asserita perdurante amicizia, gli confido' che la droga sequestrata a Firenze era di sua pertinenza e che non era la prima spedizione del genere che veniva fatta negli USA. Inoltre, in questo dibattimento, il Contorno ha rivelato che in quella occasione, nel carcere di Novara, lo Spadaro gli aveva confidato ulteriormente che Marchese Filippo era stato soppresso.

Secondo il Contorno, inoltre, lo Spadaro sosteneva di esser stato rovinato da Pietro La Vardera, incaricato di curare quest'ultima spedizione, il quale, aveva commesso una imprudenza, che aveva messo la polizia sulle sue tracce, determinando il suo arresto.

Il quadro probatorio a carico di Tommaso Spadaro e' infine completato dalle risultanze delle indagini bancarie espletate, le quali per altro risultano ampiamente e compiutamente esposte nelle gia' richiamata parte della sentenza dedicata alla illustrazione dei suoi traffici di droga. Deve solo aggiungersi che lo Spadaro risulta aver emesso un assegno all'ordine di Giovanni Lo Verde, il

noto "figlioccio" di Pietro Lo Iacono ed altro risulta averne ricevuto la Liistro Giovanni s.n.c., della quale lo Spadaro era l'effettivo proprietario, da Giuseppe D'Angelo della cosca di Corso dei Mille.

Dato l'imponente quadro probatorio sopra sommariamente delineato, la Corte si e' trovata dinanzi ad un problema giuridico di non facile soluzione, dovendo provvedere a precisare e definire i rapporti sussistenti fra il presente giudizio e quello definito in modo intangibile dalla Corte di Appello di Firenze con la sentenza prima richiamata ed in particolare l'ambito di ciascuno di essi, al fine di evitare inammissibili interferenze.

A tal proposito va rilevato che non par dubbio che il presente processo abbia un ambito temporale e spaziale assai piu' vasto di quello sottoposto al giudizio della Corte fiorentina, stante la genericita' e la maggiore estensione delle imputazioni allo Spadaro contestate.

Tuttavia, e' da considerare che il riferimento al materiale probatorio risulta piu' ampio di quello preso in considerazione e valutato dalla Corte di Appello di Firenze solo nei confronti dello Spadaro Tommaso relativamente alle imputazioni di

associazione finalizzata al traffico della droga ed allo spaccio della stessa.

Invero, attraverso l'imponente documentazione bancaria, pazientemente ricercata ed allegata agli atti dal Giudice istruttore, risultano evidenti prove dell'enorme vastità degli illeciti traffici dello Spadaro, i quali hanno assunto tale indubitabile imponenza solo allorché all'orizzonte delle illecite attività dello Spadaro medesimo ebbe a profilarsi lo smercio su alta scala delle materie stupefacenti.

Cio' conferma luminosamente le indicazioni del Contorno (che tra l'altro, riferisce, come si è accennato, di confidenze dello Spadaro nel carcere di Novara) e quanto ha dichiarato Buscetta in merito all'attività dello Spadaro medesimo in tema di spaccio di sostanze psicotrope.

Sotto tale profilo il processo in esame corrisponde anche sotto l'aspetto probatorio, in diretta correlazione con l'accusa, alla più ampia definizione dei traffici dello stesso, data dall'impostazione del Pubblico Ministero e del Giudice istruttore palermitano rispetto alla quale il thema decidendum del processo di Firenze assume un carattere episodico.

Coerentemente con quanto sopra affermato e ritenuto, deve essere lo Spadaro ritenuto responsabile dei reati relativi al traffico di stupefacenti. Quanto all'associazione per delinquere comune e mafiosa, la posizione di Spadaro Tommaso e' facilmente desumibile dalle concordi, diffuse e specifiche dichiarazioni del Buscetta, del Contorno, del Sinagra e del Calzetta, che collimano perfettamente sull'inserimento di lui nella famiglia di Porta Nuova (voluto dal Calo' conscio dell'intensita' e della lucrosita' dello smercio di tabacchi lavorati esteri facente capo allo Spadaro) dove ebbe a ricoprire la carica di sotto-capo finche' non fu "posato" dal Calo' stesso perche' accusato di nascondere la maggior parte. Lo Spadaro deve esser invece assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 270, 271, 272, relativi al danneggiamento della fabbrica dei fratelli Calzetta perche' gli elementi adottati dal Calzetta Stefano in merito non appaiono sufficienti.

Pena congrua da infliggergli appare alla Corte quella di anni 22 di reclusione e di lire 180 milioni di multa, unificati tra loro sotto il regime della

continuazione rispettivamente i reati di cui ai capi 1 e 10, nonché quelli di cui ai capi 13 e 22 (p.b. art. 416 bis I e IV comma C.P. = a. 4 recl. +1/3 per V comma = a.5 e m. 6 recl. + art. 7 legge n. 565 del 1965 = a. 6 recl. + 81 cp.C.P. = a. 6 e m.6 recl.-

p.b. art. 75 3 comma L. n. 685/75 = a. 15 recl. e 140 mil. di multa + aum. ex comma quarto art. 75 L.685/75= a. 15 m.2 e lire 150 mil. + art. 81 C.P.cpv. = a. 15 m. 6 e 180 mil. di multa.

SPADARO Tommaso

Per quanto riguarda SPADARO Tommaso

a) Ha tratto sul proprio c/c nr.88930 della Banca Sicula - agenzia di Palermo - l'assegno nr.65439965 del 31.10.1978 di lire 1.400.000 all'ordine di LO VERDE Giovanni fu Benedetto, nato a Palermo il 18.10.1939.

b) D'ANGELO Giuseppe di Giuseppe, nato a Palermo il 26.3.1933, ha presentato allo sconto effetti commerciali per complessive lire 10.000.000 aventi come accettante (debitore) la "Liistro Giovanni" s.n.c..

Risultano essere soci della Liistro Giovanni  
S.n.C.:

LIISTRO Giovanni fu Santo, nato a Canicattini  
bagni il 29.9.1930, che e'anche amministratore;

SPADARO Antonino di Tommaso e di Sampino  
Concetta, nato a Palermo il  
12.11.1960;

SPADARO Francesco, dei predetti, nato a Palermo  
il 16.10.1962.

Entrambi sono figli di SPADARO Tommaso.

c) In data 15.2.1985 e' stato sentito TERESI  
Liborio fu Giuseppe e di Muratore Sebastiana, nato a  
Palermo l'1.8.1932, il quale ha dichiarato: che e'  
socio della "Immobiliare Mediterranea" S.p.A. con sede  
in Palermo, via Notarbartolo nr.21, insieme con la la  
moglie, D'AGOSTINO Grazia, nata a Palermo il  
26.10.1947, MURATORE Salvatore e la rispettiva moglie;  
c h e



l'Immobiliare Mediterranea S.p.A. ha venduto, nel 1980, due lotti di terreno siti in Palermo, viale A. D'Aosta e via S. Miloro ed un fabbricato sovrastante, per la somma complessiva di lire 600.000.000, alla Liistro Giovanni s.n.n. (vedi parte seconda, capitolo terzo).

SPADARO VINCENZO

Spadaro Vincenzo, inteso "Cece'" e soprannominato "scagghidda", non puo' non essere strettamente collegato con il piu' famoso fratello Tommaso e all'interno della organizzazione mafiosa "Cosa Nostra" e nel traffico di stupefacenti, come risulta dai risultati delle indagini che appresso si riferiranno.

Ed invero, designato unanimamente quale componente della cosca di Corso dei Mille capeggiata dal famigerato Filippo Marchese, ma in cui il fratello Tommaso, per la sua personalita' e per la ricchezza immensa accumulata attraverso l'immondo traffico degli stupefacenti, occupa un posto d'indubbio rilievo, se ne e' potuto rilevare il non lieve peso all'interno della stessa, attraverso le circostanze dell'omicidio di Fiorentino Orazio, povero contrabbandiere senza lavoro che, reo di aver chiesto al "Cece'" di essere inserito nel traffico di stupefacenti, sol per tale sua inammissibile pretesa, veniva soppresso da membri della cosca della

Marchese e, segnatamente, da Pietro Senapa e Spadaro Peppuccio Francesco, killer del Marchese e nipote dello Spadaro.

Concordemente indicato dal Buscetta, dal Contorno, dal Calzetta e dal Sinagra come mafioso vicino alle famiglie degli Zanca, dei Marchese e dei Vernengo, la figura dell'imputato, sia per quello disimpegnato all'interno della organizzazione mafiosa, sia per quello svolto nel traffico di stupefacenti, va associata indissolubilmente con quella del piu' noto fratello, con la conseguenza che a lui va esteso quanto gia' riferito trattando la posizione e i traffici di quello.

Pur tuttavia, se le prime indagini avviate sulla scorta delle rivelazioni del Calzetta, avevano portato a sopravvalutare il ruolo di Vincenzo Spadaro in relazione a momenti decisionali connessi con la programmazione e con la consumazione di vari omicidi avutisi nel corso della "guerra di mafia", quelle successive orientate dalle precise ed informate indicazioni del Contorno; del Buscetta hanno, pero', condotto a far ritenere al ridimensionamento della posizione dello

Spadaro all'interno della organizzazione ,tanto da indurre il Giudice istruttore a sollevarlo dalle imputazioni relative ad alcuni omicidi addebitabili sicuramente alla cosca di cui faceva parte.

Sinagra Vincenzo di Antonino lo riconosceva in fotografia come affiliato alla mafia, mentre Calzetta Stefano lo ricordava frequentemente presente presso il locale dei bagni Virzi' in compagnia dei suoi fratelli, nonché degli Zanca, dei Tinnirello, dei Graviano, di pericolosissimi killer come Paolo Alfano, Pietro Senapa, Salvatore Rotolo, Mario Prestifilippo ed altri.

Notevole, poi si e' rivelata la consistenza patrimoniale dello Spadaro, proprietario di numerosi appartamenti, terreni, autovetture ed altri beni intestati alla moglie ed ai figli.

Tale anomalo arricchimento dello Spadaro, che non e' risultato svolgere alcuna attivita' di rilevante interesse economico, non puo' non essere collegata al traffico di stupefacenti e cio' sia per i collegamenti emersi con il fratello Tommaso in generale, sia per l'episodio narrato dal Sinagra di cui prima si e' detto.

Non v'e' dubbio, infatti, che il Fiorentino mai si sarebbe rivolto all'imputato per trovare lavoro nel campo degli stupefacenti se non avesse saputo con certezza che lo stesso era in grado di "occuparlo".

Nessun dubbio, poi, della conoscenza che il Contorno ed il Buscetta avevano dell'imputato, dato che ben lo distinguono dal fratello Tommaso.

Il Contorno (Vol.125 f.7). (Vol.125 f.58). (Vol.125 f.95). (Vol.125 f.125). (Vol.125 f.126). (Vol.125 f.146). (Vol.125 f.180). (Vol.125 f.183)) lo colloca nella famiglia di Corso dei Mille con il fratello Giuseppe, mentre situa nella famiglia di Porta Nuova il fratello Tommaso (Vol.125 f.7) e (Vol.125 f.11)).

Lo indica come socio dei fratelli Macaluso (pesce in scatola) (Vol.125 f.58), e indica tutti i fratelli Spadaro inseriti nel traffico di stupefacenti (Vol.125 f.125) - (Vol.125 f.126)).

Rivela, infine, come nell'ambiente lo Spadaro sia inteso "scagghidda" (Vol.125 f.183) e sia collegato particolarmente a Gaspare Compagnone appartenente alla stessa famiglia di Corso dei Mille.

Anche Tommaso Buscetta ben distingue tra Tommaso Spadaro, che colloca nella sua famiglia di Porta Nuova, ed i suoi fratelli, tra i quali Vincenzo che colloca nella famiglia di Corso dei Mille (Vol.124 f.8), indicando nel Vincenzo stesso un consigliere di detta famiglia (Vol.124/A f.20) che riconoscendolo in foto (Vol.125.A f.105).

In conseguenza delle suesposte risultanze appare indubbio alla Corte che il prevenuto risulta raggiunto da cete e convincenti prove in ordine ai reati di cui ai capi 1,10,13 e 22 dell'imputazioni.

Va, per converso, assolto con la formula del dubbio, non apparendo all'uopo, sufficienti le prove dai reati di cui ai capi 127,128,270,271 e 272, come piu' diffusamente precisato in altra parte della presente sentenza (CAP. XI).

Relativamente ai reati per cui si e' affermata la responsabilita', valutate le circostanze ex art. 133 CP. pena adeguata e' sembrata alla Corte quella di anni 17 di recl.e 120 mil. di multa.(art. 416 bis 1 e 4 comma) p.b.=anni 4 rec.+ 1/3 ( comma VI) = anni 5 e m.4 + m.8 ( art. 112 n.1 CP.) = anni sei + anno uno ( art. 81 cpv. CP.) anni sette (art. 71 legge 685/75 : p.b. anni 4 recl. e lire 18 mil. di multa + 1/3 ( art.

74 n. 2 ) = anni 5 e m. 4 recl. e lire 26 mil. multa +  
1/2 ( 74 cpv. l/o) = anni 8 di recl. e lire 39 mil. di  
multa + art. 81 = anni 10 e 120 mil. multa).

**Spataro Benedetto**

Anche l'imputato in esame risulta pesantemente coinvolto nella cosca catanese capeggiata dai Ferrera e dal Santapaola, la cui criminosa attivita' e' stata rivelata da un ottimo servizio della Guardia di Finanza di Roma, le cui indagini sono consacrate nel Rapporto del 17 novembre 1983 diretto alla Procura della Rep.ca della Capitale. Iniziate su soggetti che apparivano spacciatori di medio calibro, in realta' esse hanno rivelato una specifica associazione per delinquere che si avvaleva di quelli come terminali, ma che in realta' intesseva vasti traffici di ampio respiro internazionale, strettamente collegata con la mafia siciliana.

Peraltro di cio' piu' ampiamente tratta la parte di questa Sentenza che ha per oggetto specifico i traffici di droga.

I primi sospetti sullo Spataro erano insorti quando dalle intercettazioni telefoniche sull'utenza in uso ad Ierna Salvatore, in Roma, era emerso che, i giorni 17 e 18 marzo 1983, era stato



contattato diverse volte a Siracusa Spataro Benedetto per effettuare una consegna, con l'autocarro, a Pistoia, citta' nei pressi della quale viveva Ferrera Natale. Ed in effetti era stato accertato che un autocarro guidato dallo Spataro, dopo avere sostato nei pressi di casa Ierna, a Roma, si dirigeva verso l'autostrada; un controllo eseguito sull'autocarro non consentiva pero' di rinvenire nulla di utile ai fini delle indagini (Fot.114680) - (Fot.114681).

Successivamente, pero', si accertava che sull'utenza catanese degli Ierna pervenivano telefonate di Spataro Benedetto e di Savoca Carmelo (FOT.114788) (Fot.114788) e che lo Spataro effettuava telefonate da casa di Giovanni Rapisarda (FOT.114868) (Fot.114868).

Infine, a conferma degli indizi sullo Spataro, questo ultimo - come osserva il Giudice istruttore nell'ordinanza di rinvio a giudizio - veniva arrestato perche', a bordo della vettura guidata dal Rapisarda, venivano rinvenuti cento grammi di cocaina. Ed e' significativo l'atteggiamento tenuto nel corso del processo dallo Spataro che, nel tentativo di proteggere il Rapisarda, ha

sostenuto che la cocaina era sua e che gli serviva per uso personale e che il suo amico non sapeva della presenza della droga a bordo della vettura (Fot.116819) - (Fot.116820); (Fot.122222) - (Fot.122224); circostanza, questa, palesemente falsa poiche', come si e' gia' detto a proposito del Rapisarda, era stato proprio questo ultimo, quando i finanziari avevano intimato l'alt alla vettura, a sussurrare qualcosa allo Spataro che aveva tentato di avvicinare la mano ad un giornale posto tra i due, nel quale era nascosta la cocaina (FOT.114873) (Fot.114873).

Osserva la Corte che dai sopra riassunti elementi emersi in sede di istruzione formale l'inserimento nella cosca catanese facente capo ai Santapaola ed ai Ferrera del prevenuto non appare sorretto da sicuri elementi di prova, si bene da indizi che anche se convergenti non appaiono sufficienti per affermarne la responsabilita'.

Anche l'episodio del fermo con il Rapisarda appare equivoco, ove si pensi che lo Spataro anche a dibattimento (Ud. 5 giugno 1986) ha confermato di essere tossicodipendente. Stima quindi la Corte di doverlo assolvere da tutti i reati

ascrittigli per insufficienza di prove.

**Spina Giuseppe**

Anselmo Salvatore, ha riferito che lo Spina Giuseppe era attivamente inserito nel traffico di sostanze stupefacenti, in societa' con il di lui fratello Anselmo Vincenzo e con Gambino Giuseppe; che riforniva di droga Coniglio Salvatore, di cui era creditore della somma di lire 48.000.000 (Vol.133 f.362) - (Vol.133 f.332) per varie forniture non pagate; che lo stesso Spina e Anselmo Vincenzo avevano venduto 1/2 chilo di droga a Florenza Ignazio per la somma di lit.50.000.000.

Il prevenuto si e' protestato del tutto innocente . Ma a suo carico ri rinvencono altresì le dichiarazioni rese dal Coniglio Salvatore.

Costui ha, infatti, riferito di essere stato rifornito di droga dall'Anselmo Salvatore che, a sua volta, se ne approvvigionava presso il fratello Vincenzo, lo Spina Giuseppe e i Cillari nonche' di essere rimasto debitore nei confronti dello Spina Giuseppe della somma di

lire 48.000.000 per forniture di sostanze stupefacenti non pagate alla consegna (Vol.206 f.134). Tali notizie hanno trovato riscontro - per quanto concerne l'imputato Spina Giuseppe - negli accertamenti bancari dai quali e' emerso che Anselmo Vincenzo ha tratto sul suo conto corrente un assegno di lire 1.660.000, in data 3.7.1978, all'ordine dello Spina Giuseppe - (v. scheda bancaria) -.

Osserva la Corte che, alla luce della sentenza del Tribunale di Palermo in data 25 febbraio 1985, divenuta irrevocabile il 13 marzo 1987, l'attivita' del prevenuto va inquadrata come prosecuzione di quella costituente il thema decidendum della citata sentenza, e come tale va giuridicamente unificata sotto il regime della continuazione.

Eppertanto, applicando la continuazione sulla pena irrogata allo Spina con la citata sentenza va adottata nei suoi confronti la condanna di anni 3 e mesi 6 di reclusione e L.25.000.000 di multa, cui conseguono le pene accessorie come in dispositivo.

**Spina Raffaele**

L'appartenenza di Spina Raffaele alla famiglia della Noce e' stata affermata, all'unisono, da Contorno Salvatore e da Buscetta Tommaso.

Quest'ultimo (Vol.124 f.10), in particolare, ha detto di avere incontrato il prevenuto in carcere durante due suoi periodi di detenzione e di averne constatato l'estrema irascibilita' per un nonnulla.

L'impostazione familista dell'organizzazione mafiosa, gia' messa in luce in Cap.I,parte I, pp.770-771, riceve nel caso del prevenuto un altro,illuminante esempio, giacche' una sua sorella risulta sposata ad Anselmo Rosario, altro uomo d'onore che, proprio in seguito al matrimonio, transito' nella famiglia della Noce,da quella, originaria, di Porta Nuova, infrangendo, in tal modo, una delle regole fondamentali di "Cosa Nostra": quella dell'inamovibilita' dell'uomo d'onore dalla famiglia di appartenenza.

Ma di Spina Raffaele, uomo d'onore, hanno riferito anche Coniglio Salvatore, Anselmo Salvatore e Calzetta Stefano.

Questi, in particolare ha ricordato di avere sentito parlare dello Spina Raffaele, come di un grosso mafioso, dagli Zanca - esponenti della Famiglia di Corso dei Mille - e da altri mafiosi (F.P. 1 f.30 bis).

Ne' va dimenticato che analoghe "indicazioni" sul conto dello Spina Raffaele erano state fornite, gia' nel 1973, da Vitale Leonardo, figura di "pentito" ante-litteram, il quale ebbe a riferire che lo Spina, affiliato alla famiglia della Noce, aveva organizzato una riunione di mafiosi nel fondo "Campofranco", alla quale aveva partecipato Toto' Riina, noto esponente di spicco della famiglia dei "Corleonesi", (v. f.7 delle dichiarazioni rese il 30/3/1973).

Peraltro, i collegamenti tra l'imputato e gli affiliati ad altre cosche mafiose risultano dagli accertamenti bancari effettuati al cui esito si e' constatato che il di lui figlio Giuseppe (il quale ha agito, evidentemente, per conto del genitore) ha negoziato due assegni (dell'importo di lire 1.600.000 e lire 1.000.000 rispettivamente) tratti da Anselmo Vincenzo sul proprio conto corrente e che uno di tali titoli e' stato emesso in favore di Ganci Raffaele.

Risultano, pertanto, gravi, precisi e concordanti elementi di reità a carico del prevenuto in ordine ai reati ex artt. 416, 416 bis C.P., onde ne va affermata la responsabilità. Adeguata stimasi la pena di anni 7 di reclusione a tal riguardo (p.b. anni 4 reclusione art. 416 bis C.P. 1 e 4 comma + 1/3 = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 art. 112 n. 1 C.P. = anni 6 + anno 1 art. 81 C.P. = anni 7 di reclusione).

Ad essa conseguono le pene accessorie indicate in dispositivo.



**Spinoni Giuseppe**

Della personalita'e dell'attendibilita', anzi dell'assoluta inattendibilita' delle dichiarazioni dello Spinoni in relazione all'omicidio di via Carini, si e' gia' trattato in Cap. I, Parte II, Profili, Sinagra, paragr.3. In tale parte della presente sentenza si e' posto in risalto come le sue "rivelazioni" a tutta prima munite del crisma d'una apparente coerenza, lucidita' e consonanza con quelli che erano i primi avvii delle indagini, in realta' erano soltanto il frutto di una personalita'esibizionistica e di un accanito rancore che il prevenuto aveva,peraltro,gia' manifestato con i fatti nei confronti di tale Alvaro Nicola. Ed invero, come gia' a suo tempo rilevato, a far crollare il castello di menzogne eretto dallo sfrontato Spinoni era sufficiente la certezza che egli il 3 settembre 1982 non poteva esser a Palermo per il semplice fatto che si trovava a Venezia dove aveva preso alloggio presso l'Hotel Continental. Peraltro, lo Spinoni, condotto sui luoghi era caduto in

contraddizioni e in sviste tali da dar la certezza che egli non era mai stato sui luoghi.

Pertanto, l'indagine psichiatrica, nel dichiararlo intellettivamente capace, lo classifico' nell'ambito del tipo "pseudologo truffatore". In altri termini, lo Spinoni e' da considerare un mitomane.

Deve, adunque, sicuramente rispondere il prevenuto dei capi 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449 a lui ascritti, e cioe' calunnia continuata, falso e simulazione di reato.

Sulla posizione dello Spinoni e sugli elementi di colpevolezza a suo carico si rimanda a REATI MINORI Paragrafo 48.

Per tali reati appare adeguata la pena di anni 4 e mesi 6 di recl., risultante dall'aumento di anno uno e mesi sei per la continuazione sulla pena base di anni 3. Ad essa consegue l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Inoltre, stante l'evidente pericolosita, gli va applicata la liberta' vigilata per la durata non inferiore ad un anno. Mesi 6 debbono esser dichiarati condonati.

### Spitalieri Rosario

Spitalieri Rosario, facente capo alla cosca di Corso dei Mille, si era tuttavia ad un certo punto distaccato dal gruppo emergente avvicinandosi a Marchese Pietro, Greco Giovannello, che erano vicini al Bontate Stefano, e all'Inzerillo Salvatore prima del loro barbaro assassinio. Costoro, a cagione della loro scelta di campo, vennero ferocemente perseguitati ed il Marchese Pietro, in particolare, fu ucciso nel carcere dell'Ucciardone e venne altresì assassinato lo Spitalieri Salvatore, padre dell'imputato.

Del suo originario inserimento nella cosca di Corso dei Mille fanno fede le indagini seguite alla sanguinosa rapina, avvenuta a Palermo il 26 aprile 1979, ai danni della Cassa Centrale di Risparmio di Via Mariano Stabile, nel corso della quale rimaneva ucciso il metronotte Sgroi Antonio. Esse hanno consentito di accertare che lo Spitalieri era inserito nel sodalizio criminoso di cui sopra, che aveva come punto di riferimento l'esercizio di

auto-tappezzeria dello stesso Spitalieri, ubicato in questo Corso dei Mille, dove, nel corso di una perquisizione venivano rinvenute armi micidiali, radio ricetrasmittenti, un giubbotto antiproiettile ed una notevole somma di denaro.

I legami del prevenuto con elementi di spicco della cosca di Corso dei Mille ed altre cosche emergevano altresì, nel corso delle menzionate indagini, dalle dichiarazioni di Maone Domenico, dipendente dell'esercizio di auto-tappezzeria, il quale riferiva che il locale era assiduamente frequentato da Mondello Giovanni e Girolamo, Greco Giuseppe di Nicolo' ("Scarpazzedda", pericoloso killer della famiglia dei Greco di Ciaculli), Greco Giovanni di Salvatore ("Giovannello"), Marchese Pietro di Saverio (ucciso all'interno della locale Casa Circondariale), Marchese Filippo, capo della stessa cosca, Pullara' Ignazio e Vernengo Giuseppe.

D'altra parte lo Spitalieri, nel maggio del 1980, veniva denunciato unitamente ad altre 18 persone, appartenenti a diverse "famiglie" di mafia (Pullara' Ignazio, Vernengo Giuseppe,

Mondello Girolamo, Gioe' Antonino, Leoluca Bagarella, Bentivegna Giacomo ed altri), in occasione della scoperta in questa via Pecori Giraldi di un appartamento nella disponibilita' del Bagarella, ove venivano, tra l'altro, rinvenuti Kg.4 di eroina e numerose armi.

Cio' premesso, va rilevato che l'inserimento dello Spitalieri Rosario - rimasto latitante - nella consorteria mafiosa di cui si tratta emerge chiaramente dai legami, sopra evidenziati, con affiliati alla propria ed altre cosche mafiose che hanno trovato riscontro dagli effettuati accertamenti bancari; ed invero, sono emersi rapporti di natura finanziaria tra l'imputato e Mineo Settimo (in favore del quale lo Spitalieri ha emesso 4 assegni, tratti sul proprio c/c, degli importi di lire 2.000.000, 2.900.000, 2.000.000 e 1.000.000 rispettivamente), Mondello Giovanni (in cui favore ha emesso due assegni di lire 2.000.000 e 1.000.000 rispettivamente e dei quali quello di importo minore girato a Spadaro Salvatore) e Lo Jacono Pietro (il quale ha emesso in favore dello Spitalieri un assegno di c/c di lire 2.900.000, tratto sul proprio conto corrente).

E' rimasto, ancora, accertato che lo Spitalieri, prima dell'uccisione di Stefano Bontate, tradendo la propria cosca, insieme a Giovannello Greco e Pietro Marchese, si schierava dalla parte del clan Inzerillo - Bontate, aderendo e fornendo il proprio appoggio alla attuazione del piano operativo, ideato da Salvatore Inzerillo e Stefano Bontate, diretto ad eliminare i capi dei clan Marchese, Greco e dei "Corleonesi". Quanto sopra ha trovato un ben preciso riscontro nell'accertato indissolubile legame tra il prevenuto ed il menzionato Giovannello Greco e Marchese Pietro, nonche' nella uccisione di quest'ultimo avvenuta, su mandato di Filippo Marchese, all'interno della locale Casa Circondariale ed altresì nella uccisione di Spitalieri Salvatore, padre dell'imputato, decisa ed eseguita per punire lo Spitalieri Rosario del fatto di essersi schierato al fianco del "traditore" Giovannello Greco.

In proposito, va rilevato come il Calzetta ha riferito che lo Spitalieri Salvatore era stato ucciso in quanto vicino al clan di Stefano Bontate, mentre il

S i n a g r a                      V i n c e n z o                      d i

Antonino ha dichiarato di avere appreso che il Marchese Filippo aveva dato mandato a Senapa Pietro e Spadaro Francesco, di uccidere il suddetto Spitalieri.

Dalle considerazioni sopra svolte, emerge chiaramente la responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi 1) 10) della rubrica sulla base degli elementi probatori evidenziati che, peraltro, trovano riscontro, anche, nelle argomentazioni addotte dalla Corte di Assise di Palermo che, condannando l'imputato all'ergastolo per l'omicidio della guardia giurata Sgroi Alfonso e per il reato di associazione per delinquere, ha rilevato come l'imputato fosse attivamente e stabilmente inserito in un sodalizio criminoso finalizzato alla perpetrazione di una serie indeterminata di reati e come tale consorteria avesse il suo "covo" proprio nell'esercizio di auto-tappezzeria dello Spitalieri dove, come si e' gia' detto, vennero rinvenute armi, munizioni, rice-trasmittenti, somme di danaro (Vol.198 f.40), (Vol.198 f.41), (Vol.198 f.42).

Pertanto, sulla base degli elementi suesposti, non puo' dubitarsi del fattivo inserimento del prevenuto nell'organizzazione mafiosa, onde ne va

affermata la responsabilita' relativamente ai reati ex artt.416 e 416 bis C.P. Congrua pena appare quella di anni 7 di reclusione (p.b. anni 4 reclusione (art. 416 bis C.P. 1 e 4 comma + 1/3 = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 art. 112 n. 1 C.P. = anni 6 + anno 1 art. 81 C.P. = anni 7 di reclusione).

Ad essa conseguono le pene accessorie indicate in dispositivo.



TR I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.36

**Tagliavia Pietro**

Indicato da Sinagra Vincenzo di Antonino (F.P. ff. 114 e 202) come affiliato, in un primo tempo, alla Cosca mafiosa di Corso dei Mille, di cui era tra i maggiori esponenti (insieme a Baiamonte Angelo e Spadaro Tommaso) e, poi, al clan napoletano denominato "Nuova famiglia" (di cui fanno parte Zaza Michele, Raccuglia Cosmo, Baiamonte Angelo ed altri), Tagliavia Pietro veniva colpito dall'ordine di cattura 20/1/1984 e mandato di cattura 2/2/1984 con i quali gli si contestavano i reati p. e p. dagli artt.416 e 416 bis C.P. nonche' dal mandato di cattura n.323/84 del 29.9.1984 con il quale gli veniva fatto carico dei reati di cui sopra oltre quelli p. e p. dagli artt.71 e 75 della legge 685 del 1975.

Riferiva il Sinagra Vincenzo sul conto dell'imputato che costui, esercente di una pescheria in Piazza S. Erasmo, era inserito nel traffico delle sostanze stupefacenti che gestiva con Savoca Giuseppe, "rappresentante" della famiglia di

Brancaccio; che frequentava assiduamente Zanca Carmelo e Alfano Paolo, esponenti di spicco della famiglia di Corso dei Mille; che era proprietario di una barca a motore, ormeggiata a "Porta Carbone" o al porticciolo di "Padre Messina" che metteva a disposizione della "famiglia", e che, per due volte, era stata utilizzata per gettare a mare i cadaveri di altrettanti individui "giustiziati" dal Marchese Filippo e dalla sua "consorteria"; che "l'autorita'" del Tagliavia Pietro era stata invocata dal padre dello stesso Sinagra Vincenzo a protezione dello altro figlio Pietro, minacciato e perseguitato dagli uomini della "Guadagna" (F.P. ff.15, 114, 186, 200, 204, 210).

Tratto in arresto, l'imputato si e' protestato innocente dei reati contestatigli e, nel corso degli interrogatori resi, ha riferito di non conoscere il Sinagra Vincenzo di Antonino e gli altri coimputati ad eccezione di Baiamonte Angelo, cliente della sua pescheria, e Caruso Vincenzo, titolare di un esercizio ubicato nei pressi del proprio (Vol.1/A f.103) - (Vol.8/F f.229) - (Vol.34 f.338) - (Vol.57 f.38) - (Vol.123 f.71).

Ma le dichiarazioni del Sinagra Vincenzo hanno trovato riscontri obiettivi in quelle rese da Di Marco Salvatore, da Calzetta Stefano e da Contorno Salvatore; il primo ha ricordato che il Tagliavia Pietro frequentava assiduamente Baiamonte Angelo, Raccuglia Cosmo e i Sinagra (Vol.1 f.36); il Calzetta Stefano ha riferito che il Tagliavia Pietro era socio nel contrabbando di t.l.e., dei Vernengo, noti esponenti della "consorteria" mafiosa di Corso dei Mille (F.P. I f.16); infine, il Contorno Salvatore ha indicato il Tagliavia Pietro quale "uomo d'onore", della famiglia di Corso dei Mille affiliata all'organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra" (Vol.125 f.44).

Pertanto, osserva la Corte che relativamente al Tagliavia Pietro, riconosciuto fotograficamente da Coniglio Salvatore si siano raggiunti sufficienti prove di reita' per quanto concerne il suo inserimento nell'associazione mafiosa "cosa nostra".

Da quanto sopra accennato risulta che la sua autorita' era stata invocata dal padre del Sinagra Vincenzo al fine di proteggere il figlio Pietro, minacciato da uomini della Guadagna di seguito a qualche "sgarro".

Come si e' visto, Contorno lo classifica come "uomo d'onore" di Corso dei Mille, riscontrando le indicazioni del Sinagra che parla di una sua "collaborazione" con la mafia e lo dipinge come elemento autorevole della cosca di Corso dei Mille.

Peraltro, e' singolare che il padre del Sinagra, come affermato dallo stesso in dibattimento all'udienza 29 ottobre 1986, e' intervenuto presso il figlio al fine di fargli ritrattare le accuse anche nei confronti del Tagliavia. Le dichiarazioni del Di Marco e del Calzetta completano il quadro accusatorio.

Dal contesto sopra evidenziato, pertanto, non puo' dubitarsi della colpevolezza del Tagliavia rispetto ai reati di associazione per delinquere comune e mafiosa per i quali va affermata la sua responsabilita'.

Diversamente, per il traffico di droga, troppo debole di per se' sola, appare alla Corte la dichiarazione del Sinagra che lo avrebbe visto con il Savoca Giuseppe ed avrebbe appreso in tale occasione dal cugino "Tempesta" che i due si stavano accordando per fare traffico di stupefacenti assieme a quello dei tabacchi.

Invero, trattasi di una circostanza appresa de relato e relativa ad un evento futuro ed incerto.

In merito va, pertanto, adottata l'assoluzione con formula dubitativa.

Quanto ai reati per cui viene affermata la responsabilita' congrua appare la pena di anni 7 di reclusione (p.b. art. 416 bis C.P. 1' e 4' comma + 1/3 = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 art. 112 n. 1 C.P. = anni 6 + anno 1 art. 81 C.P. = anni 7 di reclusione).

Ad essa conseguono le pene accessorie indicate in dispositivo.

**Taormina Giovanni**

Di Taormina Giovanni, cugino di Alfano Pietro, essendo le rispettive madri sorelle, si e' occupato nel suo lungo interrogatorio Calzetta Stefano il quale (f.402831- 402842-402843) ha testualmente su Taormina ha cosi' riferito:

- "Il Taormina Giovanni, che e' cugino di Alfano Pietro, poiche' le rispettive madri sono sorelle, e' entrato recentemente nella famiglia di Zanca Carmelo, che lo ha fatto assumere nel deposito di autobus in Viale dei Picciotti, in qualita' di guardiano notturno...

In effetti durante il giorno il Taormina viene utilizzato come fattorino-autista o staffetta da Zanca Carmelo.

Mi risulta, poiche' a confidarmelo sono stati prima l'Alfano e poi il Taormina , che un paio di settimane addietro, l'Alfano e Prestifilippo Mario sono sfuggiti all'arresto per un pelo.

Infatti, ambedue si trovavano sulla Fiat 126 di color turchese intestata alla moglie

dell'Alfano, e stavano percorrendo la Via Giafar; nei pressi del ponte una pattuglia della polizia effettuava un posto di blocco ed i due, prima di arrivare all'altezza del posto di blocco, fermarono l'autovettura e, dopo aver scavalcato un muro, si dileguarono nei giardini circostanti.

L'Alfano ando' a rintracciare il cugino Taormina Giovanni, gli diede il proprio giubbotto e gli chiese di andare a ritirare la Fiat 126 lasciata in mezzo alla strada.

Quando il Taormina cerco' di prelevare l'autovettura, i poliziotti lo bloccarono con i mitra in mano e lo portarono in questura dove rimase piu' di 24 ore.

In tale periodo, l'Alfano era molto preoccupato per la sorte del cugino, e si reco' diverse volte dall'avv. Zarcone per chiedere il suo intervento.

A seguito di tale episodio, conclusosi con il rilascio del Taormina, l'Alfano non uso' piu' la 126 di color turchese, ma acquisto' per L.2.500.000 un'altra Fiat 126 di color bianco che era di proprieta' di Abbate Mario, anche se, probabilmente, era intestata ad un fratello dell'Abbate stesso."



L'imputato interrogato durante il corso della formale istruzione, si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere il Calzetta ne' alcun altro dei suoi coimputati ad eccezione dello zio Alfano Paolo.

Le dichiarazioni del Calzetta, secondo il quale il Taormina veniva utilizzato dagli Zanca in compiti di copertura, quale autista o staffetta nei movimenti degli affiliati latitanti, hanno trovato un primo riscontro nella deposizione del teste Mathlouthi Ali' (Vol.11 f.212), dipendente dello stabilimento balneare Virzi', ove, come il teste ha riferito, il Taormina era solito riunirsi in una saletta riservata con Matranga Giovanni, Spadaro Giuseppe e Zanca Onofrio, tutti imputati nel presente procedimento perche' affiliati allo stesso gruppo di mafia la cui appartenenza e' stata contestata al Taormina. Per altro che non si trattasse di innocenti riunioni fra amici e' dimostrato dal fatto che lo stabilimento Virzi' era, secondo le riscontrate dichiarazioni del Calzetta, luogo di spaccio di sostanze stupefacenti e di occultamento di armi, ritrovate in corso di perquisizione. Il Taormina inoltre ha significativamente negato di conoscere tutti i suoi

coimputati e quindi anche quelli che era uso invece frequentare secondo le dichiarazioni di Mathlouthi Ali'.

Altro decisivo riscontro alle dichiarazioni del Calzetta e' costituito da un accertato episodio verificatosi il 21 febbraio 1983.

In quella data l'autovettura Fiat 126, targata PA-537315, intestata a Maria Laura Lo Cascio, moglie di Paolo Alfano, venne abbandonata dagli occupanti per strada in quanto si erano accorti della presenza di un posto di blocco della Polizia (Vol.11 f.103). Secondo quanto detto dal Calzetta e piu' sopra testualmente riferito, a bordo dell'autovettura trovavansi lo stesso Alfano e Mario Prestifilippo, entrambi latitanti, ed il Taormina venne incaricato di tentare il recupero dell'autovettura. Egli infatti, come risulta dal rapporto della Squadra Mobile del 23 febbraio 1983 (Vol.11 f.103), si presento' poco dopo per prelevarla e venne brevemente fermato per accertamenti. Nel corso del suo interrogatorio ha dato risibili giustificazioni del suo comportamento, asserendo di aver contattato una sconosciuta signora per l'acquisto del veicolo e di essere stato da costei autorizzato a prelevarlo, scoprendo solo successivamente che trattavasi dell'autovettura della moglie di suo zio.

In realta' l'episodio dimostra pienamente la veridicita' delle dichiarazioni del Calzetta non solo in ordine all'appartenenza del Taormina al gruppo mafioso di Corso dei Mille ma addirittura in ordine alle mansioni affidategli dalla direzione criminale della cosca.

Conseguentemente, ritiene la Corte che dai sopra evidenziati elementi probatori risultano confermati ad evidenza le accuse relative ai reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P..

Pertanto, il prevenuto va condannato per tali reati alla pena della reclusione per anni 6 (p.b. art.416 bis 1 e 4 comma = anni 4 di reclusione + 1/3 per aggravanet di cui al 6 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per art.112 n.1 = anni 5 e mesi 6 + mesi 6 per art.81 cpv C.P. = anni 6 di reclusione). A tale pena, di cui mesi 6 vanno dichiarati condonati, conseguono le pene accessorie di cui in dispositivo.

**Teresi Carlo**

L'imputato risulta raggiunto da una sola fonte accusatoria, e cioe' dalla chiamata in correita' del Contorno Salvatore, il quale ne indica la qualita' di uomo d'onore appartenente alla famiglia di Santa Maria del Gesu' e il soprannome "numero 1".

Egli ha precisato che il prevenuto, persona molto vicina a Bontate Stefano era cointeressato al traffico della droga.

Osserva la Corte che, rimanendo unica la fonte d'accusa e non essendosi trovati decisivi elementi di riscontro alle propalazioni del Contorno- tali non essendo neanche per cio' che concerne i reati concernenti il traffico della droga gli assegni risultanti dalla scheda bancaria, che possono avere piu' giustificazioni- in armonia coi principi stabiliti ed enunciati nella parte iniziale di questa Sentenza ( CAP.I, Parte I, paragr. 14), ritiene di doverlo assolvere per insufficienza di prove dai reati ascrittigli.

Teresi Carlo n.3/1/1925

L'imputato Teresi Carlo (1925), risulta raggiunto da una unica fonte accusatoria, e cioe' dalla chiamata in correita' da parte del Contorno Salvatore, il quale ne indica la qualita' di uomo d'onore della famiglia di Santa Maria di Gesu'.

Ha riferito il Contorno Salvatore che l'imputato, come del resto i suoi fratelli Giovanni e Francesco, era molto vicino a Bontate Stefano - rappresentante della sua "famiglia" - ed e' attivamente inserito nel traffico della droga.

Rimanendo unica la fonte d'accusa, e non essendosi trovati decisivi riscontri alle chiamate in correita' da parte del Contorno - tali non apparendo le rilevazioni bancarie, neanche per quanto attiene ai reati di spaccio di droga, non rivestendo univoca significazione - questa Corte in perfetta aderenza ai principi di massima gia' enunciati nella parte iniziale di questa Sentenza ( Cap. I, parte I, paragr. 14) ritiene di doverlo assolvere per insufficienza di prove da tutti i reati ascrittigli.

**Teresi Francesco**

L'imputato risulta raggiunto da una sola fonte accusatoria e cioè dalla chiamata in correita' del Contorno Salvatore, il quale ne indica la qualita' di "uomo d'onore" affiliato alla "famiglia" di Santa Maria del Gesu'.

Il Contorno ha sostenuto di averlo avuto presentato ritualmente dal di lui cognato Manuli Antonino, altro uomo d'onore, che si trovava in quell'occasione insieme a Di Maggio Giuseppe (Vol.125 f.146). Ha aggiunto di essersi recato qualche volta nella sua pizzeria a Mondello e di aver veduto quando si trovava ancora in corso di allestimento la sua villa in Santa Maria di Gesu'.

Rimanendo unica la fonte di accusa e non essendosi trovati decisivi elementi di riscontro alle propalazioni del Contorno (il Calzetta ad esempio interrogato specificamente sul Teresi Francesco all'Ud.del 9 luglio 1986 ha dichiarato di non conoscerlo), questa Corte in armonia con i principi piu' volte indicati, enunciati in Capitolo I

Parte I "Attendibilita' dei c.d. pentiti", ritiene di doverlo assolvere per insufficienza di prove dai reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P..

**Teresi Giovanni**

Anche il Teresi Giovanni risulta accusato soltanto attraverso la chiamata in correita' operata dal Contorno Salvatore.

Quest'ultimo nel suo lungo interrogatorio lo ha indicato come "uomo d'onore" di Santa Maria del Gesu' e ne ha riconosciuto l'immagine fotografica. Ha aggiunto che egli era molto vicino a Bontate Stefano ed era attivamente inserito nel traffico della droga. Ha indicato, altresì, che una sua figlia era stata fidanzata di Pilo Giovanni ed un'altra aveva sposato Bisconti Pietro della "famiglia" di Belmonte Mezzagno.

Inoltre, il Teresi Giovanni presentatogli ritualmente quale uomo d'onore dal cugino Rizzuto Francesco veniva soprannominato "u pacchiuni".

L'imputato interrogato ha negato ogni addebito; ed in particolare, pur sostenendo che il nomignolo di "pacchiuni" era attribuito ad un suo cugino omonimo, già' deceduto, nella sostanza ammetteva di essere come lui, essendo robusto di costituzione indicato come "u pacchiuni".



Tuttavia, osserva la Corte, stante l'unicita' della fonte indiziaria da cui l'imputato risulta raggiunto e che in particolare le indicazioni del Contorno sul traffico degli stupefacenti in cui il prevenuto sarebbe inserito, appaiono generiche e prive di addentellati specifici, anche qui in perfetta coerenza coi principi cui la Corte si e' ispirata (v. Capitolo I Parte I Paragrafo 14) il giudicabile deve essere assolto da tutti i capi a lui ascritti con la formula dubitativa.

**Testa Vittorio**

Con nota del 28 novembre 1983 la Direzione della Casa Circondariale di Novara (Vol.23 f.412032) rese edotto il Giudice istruttore di Palermo del fatto che al detenuto Contorno Salvatore - cola' ristretto - era pervenuta una lettera proveniente dalla Casa Circondariale di Roma - Rebibbia - spedita da tale sedicente Ferrari Angelo.

In detta missiva, costituita da un solo foglio manoscritto, si chiedeva al Contorno Salvatore di "occuparsi" di altro detenuto, tale Cinque Antonino, il quale meritava un "trattamento di favore" perche' costui, in precedenza, aveva tenuto un non meglio precisato comportamento, evidentemente non gradito al sedicente Ferrari Angelo.

L'autore della lettera, nella parte finale, avvertiva il Contorno di non tenere conto del nominativo del mittente, usato soltanto per motivi precauzionali al fine di evitare di essere identificato.

Aggiungeva che, in realta', egli era quella persona che aveva vinto al volante di una GT una corsa

automobilistica disputatasi sulla Circonvallazione di Roma e che si "trovava" con il cognato del Contorno stesso (Vol.23 f.168).

Riferiva il Direttore della Casa Circondariale di Novara che detta missiva non era stata consegnata al Contorno Salvatore e che costui, ristretto presso la sezione a maggiore indice di sicurezza, non avrebbe mai potuto mettersi in contatto con il Cinque Antonino, ristretto presso la sezione a regime ordinario, in stato di custodia cautelare in quanto imputato del reato p. e p. dell'art.416 C.P.perche' facente parte dell'associazione criminosa denominata "Nuova Camorra organizzata" e rinviato al giudizio della Corte di Assise di Roma per omicidio in concorso con altre persone.

Disposte ed espletate le indagini del caso, si accertava che il sedicente Ferrari Angelo si identificava in Testa Vittorio, detenuto presso la Casa Circondariale di Rebibbia dal novembre al dicembre 1983 di cui veniva riconosciuta la grafia attraverso quella risultante da una denuncia manoscritta presentata al Commissariato di P.S. Monte Mario di Roma nel 1978 (Vol.27 f.413489).

Peraltro, detto Testa risultava assegnato a sezione vicina a quella in cui, nel medesimo periodo

di tempo, si trovava recluso Lombardo Giuseppe, fratello della moglie del Contorno Salvatore), appassionato corridore automobilistico e proprietario di un'autovettura Alfa Romeo G.T.A. con la quale disputava gare sulla circonvallazione di Roma (Vol.27 f.130) e (Vol.27 f.135).

Richiesto di spiegazioni, il Testa Vittorio negava decisamente di essere il mittente della lettera indirizzata al Contorno Salvatore (Vol.78 f.22).

Disposta ed espletata perizia grafica secondo le cui risultanze la missiva in esame era stata sicuramente vergata dal Testa Vittorio (Vol.78 f.56), contro costui veniva emesso mandato di cattura in data 26/5/1984 con il quale gli si contestava il reato p. e p. dell'art.372 C.P..

Tratto in arresto, l'imputato contestava le risultanze della perizia grafica ma ammetteva, sia pure con qualche incertezza e riserva, di avere guidato, talvolta, un'autovettura Alfa Romeo GTA prestatagli dall'amico Alongi Fabrizio; escludeva, comunque, di avere mai gareggiato in corse automobilistiche disputate sulla circonvallazione di Roma, ed ammetteva di essere stato detenuto presso la

Casa Circondariale di Rebibbia dal novembre al dicembre 1983 (Vol.90 f.273).

Cio' premesso, va rilevato che le risultanze istruttorie hanno evidenziato certi e sufficienti elementi probatori a carico dell'imputato in ordine al reato contestatogli, quali si desumono dagli accertamenti effettuati dagli inquirenti che hanno trovato perfetto riscontro obiettivo nelle risultanze della perizia grafica la quale ha attribuito, senza incertezza o dubbio alcuno, la "paternita'" della missiva de qua all'imputato Testa Vittorio.

Costui, peraltro, e' stato raggiunto da altri significativi elementi probatori quali la sua detenzione a Rebibbia nel periodo in cui e' stata spedita la missiva al Contorno e in sezione vicina a quella dove era stato ristretto il cognato del Contorno (cui il sedicente Ferrari fa riferimento) nonche' l'accertata disponibilita' di un'autovettura sportiva con la quale l'imputato era solito partecipare a corse automobilistiche.

Deve quindi affermarsi la responsabilita' in ordine al reato di falsa testimonianza ascrittogli per il quale appare adeguata la pena di mesi 6 di reclusione che deve essere dichiarata interamente condonata.

**Theodoru Cristos**

Contro il Theodoru Cristos si e' proceduto per il reato 416 C.P. e 75 e 71 legge 685/75 (capi 7, 17, 40 dell'imputazione).

Egli era uno dei componenti l'equipaggio della nave "Alexandros G" a bordo della quale si trovava un carico di ben 233 chilogrammi di eroina purissima d'origine thailandese il che determino' l'arresto del Palestini Fioravante in Egitto ed il sequestro del natante.

Il Giudice istruttore dopo aver prosciolto il Theodoru con formula piena dal reato ex art.416 C.P. lo ha rinviato a giudizio per i reati di cui ai capi 17 e 40 dell'imputazione.

Osserva la Corte, che per quanto possano sussistere motivi di presumibile conoscenza da parte dei componenti l'equipaggio del carico trasportato dalla nave, tuttavia non sussiste la sicurezza che anche i marinai fossero informati del materiale stupefacente che veniva trasportato dal natante. Eppertanto, la Corte ritiene di doverlo assolvere dai reati ascrittigli per insufficienza di prove.

**Tinervia Giacomo**

Tinervia Giacomo deve rispondere del reato di ricettazione, nella cui imputazione fu degradata quella originaria ex art. 75 della legge N.685 del 1975, per aver, al fine di trarne profitto, ricevuto assegni da Di Giacomo Giovanni provenienti da traffico di stupefacenti.

L'imputazione trae origine da una propalazione dell'Anselmo Salvatore, il quale nel corso delle sue dichiarazioni relative al gruppo di spacciatori di eroina nel quale era inserito, aveva riferito come Di Giacomo Giovanni detto "u longu", per cambiare gli assegni che a lui pervenivano dal traffico di stupefacenti, si servisse di Tinervia Giacomo.

Cio' posto, osserva la Corte come, in mancanza di ogni controllo sui predetti assegni, e nella impossibilita' di ottenere ulteriori particolari dall'Anselmo che - com'e' noto - e' stato soppresso, non puo' serenamente affermarsi la responsabilita' del Tinervia in ordine al reato ascrittogli, da cui va assolto per insufficienza di prove.

Tinnirello Antonino.

Ancora il Sinagra lo ha indicato quale partecipe, unitamente a Rotolo Salvatore e al padre Tinnirello Lorenzo, del danneggiamento attuato a colpi di martello di una autovettura su cui poi veniva lasciata una busta rossa sigillata che il Tinnirello aveva portato con se'. Tale danneggiamento, ordinato dal Filippo Marchese, era finalizzato a costringere Brambilla Augusto, proprietario della autovettura danneggiata e rappresentante della ditta CIRIO, a lasciare liberi i locali presi in affitto in Palermo nella via Giafar 6.

Significativi dell'inserimento del Tinnirello nella organizzazione criminale di cui risulta imputato secondo quanto assume il Giudice istruttore sono gli accertati rapporti con i coimputati Greco Giuseppe di Nicolo' (killer della cosca) e Prestifilippo Giuseppe nonche' la di lui partecipazione presso i bagni Virzi' ad un banchetto cui erano presenti tutti gli esponenti di maggiore rilievo della cosca di Corso dei Mille e di  
a l t r e



cosche quali Spadaro Cece' ed il fratello, Prestifilippo Mario, Zanca Carmelo, i figli di Spadaro Cece', Tinnirello Gaetano, Senapa Pietro, Alfano Paolo, Rotolo Salvatore, Abbate Mario, questi ultimi quattro pericolosi killer al servizio della organizzazione mafiosa (Vol.11 f.52); (Vol.2 f.256).

Indicativa, infine dell'inserimento dell'Antonino nella medesima cosca di appartenenza del padre, e' la di lui partecipazione, unitamente al Rotolo Salvatore e allo stesso genitore, al danneggiamento a fini estorsivi della autovettura del Brambrilla e di cui si e' trattato in precedenza.

In proposito l'imputato ha sostenuto che all'epoca del danneggiamento in questione prestava servizio militare; tale assunto e' stato, peraltro, smentito dai disposti accertamenti che hanno consentito di acclarare che il Tinnirello Antonino, pur prestando all'epoca dei fatti servizio militare, proprio nei giorni in cui ebbe a verificarsi il danneggiamento si trovava in licenza a Palermo.

Il Calzetta parla a lungo dei Tinnirello, ma considera quale responsabile

della zona circostante piazza Scaffa, ove opererebbe insieme con gli Zanca e i Marchese, il padre Tinnirello Lorenzo; nulla dice di specifico, invece, per l'Antonino.

Tali essendo le risultanze istruttorie, confermate in dibattimento (il Sinagra ha ribadito nel contraddittorio le sue accuse) sembra alla Corte che il prevenuto sia raggiunto da prove valide attraverso la chiamata in correita' del Sinagra Vincenzo ( della cui credibilita' in generale tratta il CAP. I, parte II, Profili: Sinagra, paragr.2,3,4,5,6) la quale appare pienamente attendibile anche su questo punto, in quanto, privo di fantasia, come si e' dimostrato il Sinagra non avrebbe di certo avuto la capacita' d'inventare l'episodio ne' motivo di farlo.

Peraltro, le riscontrate modalita' del fatto depongono per l'attendibilita' del Sinagra (su cio' piu' ampiamente v.REATI MINORI paragrafo 19).

Conseguentemente il Tinnirello va condannato per la tentata violenza privata aggravata nei confronti del Brambilla alla pena di anni 2 di reclusione interamente condonata.

Relativamente invece al reato di danneggiamento va applicata l'amnistia.

Infine, per i capi 1 e 10, nonostante la personalita' del padre e l'ambiente nel quale il Tinnirello si e' formato ed ha vissuto costituiscano elementi seri di accusa, non sembrano tuttavia sufficienti per affermarne la responsabilita'; onde da tali reati il prevenuto va assolto con formula dubitativa.

**Tinnirello Benedetto**

Anche tale prevenuto costituisce esempio emblematico dei rapporti parentali che costituiscono l'humus sul quale alligna spesso la mala pianta della congrega mafiosa.

Infatti, il Tinnirello Benedetto e' cognato di Marchese Filippo (per averne sposato la sorella Caterina), capo della cosca cui egli medesimo appartiene e boss sanguinario e spietatamente tirannico della zona di Corso dei Mille - Brancaccio.

Del pari indicativi, nel senso sopra specificato, sono i rapporti di affari e societari che legano il Tinnirello ad elementi di estrazione mafiosa, imputati nel presente procedimento penale.

Così' dicasi dei rapporti intrattenuti dal prevenuto con Oliveri Giovanni in relazione alla OLIMAR - la denominazione della impresa richiama, sia pure abbreviati, i cognomi Oliveri e Marchese - avente ad oggetto la vendita di edifici di civile abitazione e di cui risultano essere soci

l'Oliveri, il Tinnirello Benedetto e i di lui nipoti Tinnirello Gaetano e Lorenzo, quest'ultimo subentrato di recente nel vincolo sociale, attraverso l'acquisto della quota di Marchese Filippo.

La presenza nella societa' in questione degli elementi di cui sopra, tutti inseriti in posizione di rilievo nella organizzazione mafiosa, consente di ritenere la societa' medesima finalizzata al riciclaggio dei notevoli profitti derivanti dai traffici illeciti della cosca e segnatamente dal traffico di sostanze stupefacenti, gestito dai s u d d e t t i p e r s o n a g g i .

La "Olimar", d'altra parte, risulta avere mantenuto rapporti con altre imprese riconducibili ad ambienti mafiosi tra cui la "Edilceramica", l'"Adriana Costruzione" e l'"URANIA Costruzioni", queste ultime due facenti capo a Bontate Giovanni, elemento di spicco della "famiglia" di Santa Maria di Gesu', ed attivamente inserito - come si e' avuto modo di dimostrare trattando la relativa posizione - nel traffico, anche internazionale, di sostanze stupefacenti.

I rapporti, inoltre, intercorrenti tra il Tinnirello Benedetto ed altri clan mafiosi quali quello dei Marchese, degli Zanca, e dei Vernengo, discendono, oltre che da ragioni di contiguita' territoriale, anche dalle cointeressenze nel campo del contrabbando dei tabacchi, come e' dato desumere dal fatto che Lo Nardo Carlo, appartenente al gruppo dei Vernengo, e' stato ritenuto responsabile, insieme a Di Fazio Giovanni, dello sbarco di un ingente quantitativo di tabacchi lavorati esteri, rinvenuti in una casupola di proprieta' del Tinnirello Benedetto (v.Rapp.Giudiziario congiunto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90)).

L'inserimento organico del Tinnirello nella cosca di Corso dei Mille ed i suoi legami con altri aderenti alla medesima cosca sono poi stati evidenziati dai coimputati Calzetta Stefano e Sinagra Vincenzo di Antonino.

Il Calzetta, infatti, dopo avere indicato il Tinnirello come responsabile, unitamente allo Zanca Carmelo, della zona di Piazza Scaffa, lo ha anche indicato quale autore, in concorso con il Tinnirello Lorenzo, di un danneggiamento a scopo estorsivo posto in essere nei confronti dei

fratelli di esso Calzetta, titolari di una fabbrica di manufatti, episodio cui si accenna trattando la posizione del Tinnirello Lorenzo (Vol.11 f.28); (F.P. I f.9 Calzetta) e (F.P. II f.59 Calzetta).

Sinagra Vincenzo di Antonino, poi, ha riferito che il Tinnirello Benedetto e' elemento appartenente alla cosca di Marchese Filippo, in compagnia del quale si trovava in Casteldaccia allorquando il suddetto Sinagra era stato presentato dal cugino detto "Tempesta", allo stesso Marchese.

Il Tinnirello inoltre - sempre secondo quanto rivelato dal Sinagra - era destinatario della somma di lire 800.000 mensili che Baiamonte Angelo - braccio destro del Marchese - gli faceva avere tramite Sinagra "Tempesta" a titolo di "pensione di mafia" (F.P. ff.102, 142 Sinagra Vincenzo di Antonino).

I collegamenti del prevenuto con il Baiamonte, con Sinagra "Tempesta" e con Senapa Pietro (killer della cosca, insieme al quale il Tinnirello e' stato controllato dagli organi di Polizia in data 13/7/1982) costituiscono una ulteriore riprova del di lui inserimento nella organizzazione di cui ci si occupa.

Il coinvolgimento, poi, del Tinnirello nella attivita' illecita del proprio clan, e specificatamente nel traffico di droga, e' desumibile dal fatto che lo stesso, titolare di redditi minimi, risulta avere effettuato nei vari anni, in favore della OLIMAR, finanziamenti, a titolo di aumento illegittimo di capitale, per complessive lire 245 milioni (v.Rapp.Della Guardia di Finanza del 26 novembre 1982).

Interrogato, il Tinnirello Benedetto ha sempre protestato la sua innocenza assumendo di ben conoscere il Calzetta Stefano (delle cui accuse si e' mostrato molto sorpreso perche', a suo dire, il predetto era sempre stato trattato bene dalla sua famiglia) ma di non avere mai visto in vita sua Sinagra Vincenzo di Antonino (Vol.123 f.146 e segg.).

Ed invero e' stato riscontrato che:

1) sul conto corrente intestato alla "OLIMAR COSTRUZIONI s.r.l." sono stati tratti due assegni dell'importo complessivo di lire 7.500.000 all'ordine della "CALCESTRUZZI MAREDOLE s.r.l." di cui e' amministratore unico Mafara Giuseppe;



2) sullo stesso conto corrente sono stati tratti 4 assegni dell'importo complessivo di lire 8.278.000 all'ordine della "Siciliana Marmi S.p.A." di cui e' amministratore unico Sanfilippo Ettore;

3) sempre sul predetto conto corrente intestato alla "OLIMAR COSTRUZIONI S.r.l." sono stati tratti due assegni per l'importo globale di lire 4.000.000 all'ordine di Anselmo Vincenzo;

4) altri due assegni (per lire 18.613.500) sono stati tratti sul predetto conto corrente all'ordine di Caltagirone Francesco Paolo e della ICRE S.r.l. (industria chiodi e reti) di cui il Caltagirone e Greco Leonardo sono soci;

5) altro assegno, dell'importo di lire 5.000.000, e' stato tratto sul piu' volte ricordato conto corrente all'ordine di Fazio Salvatore;

6) Lupo Giuseppe ha tratto sul suo conto corrente tra il 26.1 ed il 16.11.1981 n.9 assegni dell'importo complessivo di lire 55.000.000 a favore della "OLIMAR S.r.l.";

7) Marchese Filippo, socio della predetta impresa, ha emesso, traendoli sul conto corrente intestato alla "OLIMAR S.r.l.", un assegno di lire 1.630.000 a favore di Fazio Salvatore, due assegni (per lire 1.800.000 complessive) a favore di

Tinnirello Benedetto e un quarto assegno di lire 5.400.000 a favore di Tinnirello Gregorio;

8) Greco Ignazio ha tratto un assegno di lire 20.000.000 a favore della "OLIMAR COSTRUZIONI S.r.l.".

Sembra alla Corte che le risultanze della formale istruzione sopra brevemente evidenziate depongano univocamente per l'inserimento a pieno titolo del prevenuto di cui si tratta, nell'associazione mafiosa. Per contro, non pare che l'attivita'di riciclaggio che a lui puo' esser fondatamente contestata attraverso i risultati dell'indagine bancaria agli atti, possa dimostrare la sua colpevolezza in ordine ai reati di cui ai capi 13 e 22 a lui contestati.Va, adunque, l'imputazione in merito degradata in quella di ricettazione continuata.

Dagli altri reati ascrittigli il giudicabile va, poi, assolto per insufficienza di prove, non apparendo a tal uopo bastevoli le indicazioni del Calzetta.

**TINNIRELLO Benedetto**

a) E' socio della "OLIMAR COSTRUZIONI" S.r.l. con sede in Palermo, via Messina Marine nr.429, costituita in data 8.2.1979 con atto rogato dal notaio Francesco Mazzamuto.

La societa' ha per oggetto la realizzazione e le vendite di edifici per civile abitazione nonche' la realizzazione di opere stradali ed edili in genere, sia per conto proprio che per conto terzi.

Oltre a TINNIRELLO Benedetto, detentore del 25% del capitale sociale, sono soci:

- MARCHESE Filippo di Gregorio e di BADALAMENTI Vincenza, nato a Palermo il 14.9.1938, con una partecipazione pari al 25% del capitale sociale (fino all'1.9.1980);

- OLIVERI Giovanni fu Domenico e di Costanza Vincenza, nato a Villafrati il 21.3.1945, con una partecipazione pari al 25% del capitale sociale;

- TINNIRELLO Gaetano di Santo e di Vassallo Vincenza, nato a Palermo il

16.1.1946, con una partecipazione pari al 25% al capitale sociale;

- **TINNIRELLO** Lorenzo di Santo e di Vassallo Vincenza, nato a Palermo il 16.1.1946, con una partecipazione pari al 25% al capitale sociale rilevata in data 1.9.1980 da **MARCHESE** Filippo.

**MARCHESE** Filippo ha sottoscritto in data 13.7.1979, fidejussione illimitata, presso la C.C.R.V.E. - sede di Palermo -, a favore della **OLIMAR COSTRUZIONI S.r.l.**, unitamente a **OLIVERI** Giovanni

**OLIVERI** Giovanni ha sottoscritto, in data 8.1.1980, fidejussione illimitata, presso la C.C.R.V.E. - sede di Palermo, a favore della **OLIMAR COSTRUZIONI S.r.l.**, unitamente a **TINNIRELLO** Benedetto e **TINNIRELLO** Maria Giovanna di Santo e di Vassallo Vincenza, nata a Palermo il 15.9.1951 - moglie di Oliveri Giovanni -.

TINNIRELLO Benedetto ha sottoscritto, in data 2.4.1981, fidejussione a favore della OLIMAR COSTRUZIONI S.r.l., presso il Banco di Sicilia - agenzia 20 di Palermo -.

b) Sul c/c della Olimar Costruzioni S.r.l. sono stati tratti i seguenti assegni bancari:

1) n.016343316 del 13.03.1980 di lire 6.000.000;  
n.016350004 del 30.06.1980 di lire 1.550.000,

all'ordine della "Calcestruzzi Maredolce" S.r.l., il cui amministratore unico e' MAFARA Giuseppe, nato a Palermo il 4.1.1943;

2) n.016365351 del 05.03.1981 di lire 2.000.000;  
n.016365353 del 10.05.1981 di lire 2.000.000;  
n.016365354 del 30.05.1981 di lire 3.278.000;  
n.016365352 del 10.04.1981 di lire 1.000.000,

tutti all'ordine della Siciliana Marmi S.p.A., il cui amministratore unico e' SANFILIPPO Ettore, nato a Palermo il 3.3.1944;

3) n.016359336 del 16.12.1980 di lire 2.000.000;

n.016371864 del 05.02.1981 di lire 2.000.000,

negoziati da ANSELMO Vincenzo, nato a Palermo il  
14.8.1940;

4) n.016340347 del 20.04.1980 di lit.17.370.000;

n.016357504 del 05.01.1981 di lit. 1.243.500,

emessi rispettivamente all'ordine di CALTAGIRONE  
Francesco Paolo e dell'I.C.RE. S.r.l..

L'I.C.RE.(Industria Chiodi e Reti) S.r.l. ha  
sede in Bagheria, contrada Serradifalco, e ne e' socio  
GRECO Leonardo fu Salvatore, nato a Bagheria il  
16.6.1938;

5) n.016340348 del 02.02.1980 di lire 5.000.000

negoziato da FAZIO Salvatore, nato a Palermo il  
4.7.1927;

6) n.016340341 del 28.01.1980 di lire 2.000.000

girato da LO VERDE Giovanni,  
nato a Palermo il 10.8.1939;

7) n.016357505 del 06.01.1981 di lire 1.500.000

negoziato da TINNIRELLO Gaetano;

8) n.016356368 del 27.12.1980 di lire 3.000.000

negoziato dalla Giuseppe DI MARIA S.p.A., con sede in Palermo, via Mattei - zona industriale Brancaccio - della quale e' amministratore unico DI MARIA Giuseppe di Francesco, nato a Palermo il 29.11.1929.

c) LUPO Giuseppe, nato a Palermo il 22.9.1943, ha tratto sul c/c nr.410073967 del Banco di Sicilia - agenzia 20 - e sul c/c nr.14057/20 della C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo - i seguenti assegni bancari a favore della OLIMAR S.r.l.:

n.066380993 del 26.01.1981 di lit.10.000.000;

n.066380994 del 31.03.1981 di lit. 5.000.000;

n.072389623 del 30.04.1981 di lit.10.000.000;

n.072389624 del 16.05.1981 di lit. 5.000.000;

n.072389626 del 16.09.1981 di lit. 5.000.000;

n.072389625 del 16.07.1981 di lit. 5.000.000;

n.066380995 del 30.05.1981 di lit. 5.000.000;

n.072389628 del 16.12.1981 di lit. 5.000.000;

n.072389627 del 16.11.1981 di lit. 5.000.000.

d) **MARCHESE** Filippo ha emesso i seguenti assegni bancari traendoli dal c/c nr.12239/20 dallo stesso intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - sede di Palermo -:

1) a favore di **FAZIO** Salvatore:

n.6333635 del 26.11.1979 di lire 1.630.000,

girato a **TINNIRELLO** Benedetto

2) a favore di **TINNIRELLO** Benedetto:

n.6340369 del 03.03.1980 di lire 200.000;

n.6340360 del 28.01.1980 di lire 1.600.000,

girato a **OLIVERI** Giovanni.

3) a favore di **TINNIRELLO** Gregorio di Benedetto e di **Marchese** Caterina, nato a Palermo il 15.4.1957:

n.6341948 del 03.06.1981 di lire 5.400.000,

girato a terzi.



e) GRECO Ignazio fu Vincenzo, nato a Palermo il 23.7.1922, ha tratto l'assegno nr.10092525 dell'8.7.1983 di lire 20.000.000 all'ordine della Olimar Costruzioni S.r.l..

f) Ha ricevuto l'assegno n.14456574 del 5.8.1975 di lire 1.800.000 tratto da MARCHESE Filippo sul c/c 410007178 del Banco di Sicilia - agenzia 20 di Palermo -.

### Tinnirello Gaetano

Trattasi dell'elemento di maggior spicco dell'omonimo clan strettamente collegato ed inserito nella famiglia di Corso dei Mille, ma avente una sua propria individualita' e caratteristiche peculiari, che si ha qui il dovere di ricordare.

Codesto clan, pur nella stretta tirannica e feroce di un capo come Marchese Filippo, ha una sua particolare importanza. Esso trae tale importanza e la sua vera forza dai legami di parentela, che ne costituiscono il tessuto connettivo.

Infatti, i rapporti parentali, che legano Zanca Carmelo col Tinnirello Benedetto (il fratello di costui, Lorenzo e' coniugato con Zanca Maria, sorella di Carmelo) e quelli che legano il prevenuto in esame col Marchese Filippo (il primo ha sposato una sorella del secondo) fanno da substrato al rapporto associativo, cosi' come a suo tempo, anche se in termini generali, rilevato (Cap. I, pag. 771 ss.).

Significative del vincolo associativo in questione sono, da altra parte, le cointeressenze

economiche dei Tinnirello con il gruppo dei Marchese: e cio' ove si consideri che proprietari della ditta fornitrice di calcestruzzi "EDILBETON" risultano essere Marchese Gregorio, figlio di Filippo, Guida Andrea, cognato di Tinnirello Gregorio, Tinnirello Gregorio, figlio di Benedetto, quest'ultimo cognato di Marchese Filippo, La Rosa Antonino, zio di Di Gregorio Giuseppe, e parente di altre famiglie mafiose, quali quelle dei Prestifilippo e Fici.

Una valanga di preziose notizie su tale affiatato gruppo di persone si innesta nel processo attraverso le rivelazioni del Calzetta agli inquirenti e all'Autorita' Giudiziaria.

I Tinnirello, infatti, sono stati indicati dal Calzetta come una delle famiglie dominanti nella zona che dalla Stazione Centrale si estende verso Messina e cio' unitamente alle famiglie di Lo Iacono Pietro, di Vernengo Pietro, di Vincenzo e Spadaro Tommaso, di Zanca Carmelo, di Marchese Filippo, dei Pullara' e dei Graviano; dominio che si estrinseca nella commissione di omicidi, estorsioni, ed attentati

dinamitardi nei confronti dei commercianti delle zone Corso dei Mille - Brancaccio - via Messina Marine e Villabate, i quali, richiesti, si siano rifiutati di pagare "il pizzo".

I Tinnirello, infatti, sono stati espressamente indicati dal Calzetta come coloro che, unitamente agli Zanca, riscuotevano mensilmente una tangente da tutti i commercianti della zona, tangente che era stata imposta anche ai fratelli dello stesso Calzetta (Vol.11 f.28), (F.P. I f.8 bis)).

Quest'ultimo, inoltre, pur evidenziando i vincoli particolarmente stretti esistenti tra i Tinnirello, Marchese Filippo, capo della cosca, ed i fratelli Domenico e Federico Giuseppe, ha, tuttavia, precisato che la famiglia dei Tinnirello costituisce un unicum con le famiglie degli Spadaro, dei Prestifilippo, dei Marchese, degli Zanca, dei Vernengo e dei Greco, gruppi che hanno sostanzialmente una struttura unitaria e gestiscono in comune i traffici illeciti cui sono dediti, ripartendo gli utili, di tali traffici, in proporzione della rispettiva importanza (Vol.11 f.52), (Vol.11 f.71).

I Tinnirello, inoltre, quale famiglia facente parte dei gruppi c.d. "vincenti", si sono schierati con i Greco e con le altre famiglie mafiose (Lo Jacono, Vernengo, Spadaro, Zanca, Marchese, Oliveri, Argano, Savoca, Lucchese, Scavone, Federico e Bisconti) nella lotta scatenatasi contro i capi e gli appartenenti ai clan Bontate - Inzerillo - Badalamenti (Vol.11 f.71).

La pericolosità, poi, degli appartenenti alla famiglia Tinnirello e' stata sottolineata dal Calzetta, il quale li ha indicati come capaci di commettere omicidi e altresì quali mandanti dell'attentato dinamitardo perpetrato ai danni del Commissariato di P.S. Brancaccio, precisando inoltre che i figli di Tinnirello Benedetto e Giuseppe sono "piu' pericolosi dei padri" ((Vol.I f.8 fasc.pers.), (F.P. II f.214), (Vol.11 f.67)).

Ancora il Calzetta ha indicato i Tinnirello come molto vicini agli Argano, ad Oliveri Giovanni e a Bisconti Ludovico, elemento quest'ultimo, come si e' visto trattando la relativa posizione, intensamente  
i n s e r i t o                    n e l                    t r a f f i c o

di droga, attivita' nella quale anche il clan dei Tinnirello deve ritenersi coinvolto, avuto riguardo alle dichiarazioni del Buscetta, che ha compreso tale famiglia tra quelle piu' attivamente dedite al traffico in questione (Vol.12/A f.115).

In proposito - ha ritenuto di sottolineare il Giudice istruttore - che la raffineria di via Messina Marine era ubicata a cinquecento metri dalla Piazza Torrelunga, fulcro della attivita' criminosa dei clan Tinnirello, Zanca e che, come ha riferito il Calzetta, detta raffineria era gestita dai Vernengo anche nell'interesse delle altre famiglie di mafia gravitanti nella zona.

Il Tinnirello Gaetano, nipote di Tinnirello Benedetto (cognato, questo, di Marchese Filippo) e cognato di Oliveri Giovanni (che ne ha sposato una sorella), risulta attivamente inserito nella organizzazione criminosa di che trattasi, sia attraverso i legami di affinita', sia grazie ai rapporti di affari intrattenuti con Tinnirello Benedetto, Oliveri Giovanni e Marchese Filippo, soci della "OLIMAR s.r.l." in cui convergevano gli ingenti guadagni derivanti dalle lucrose attivita' illecite poste in essere dagli affiliati alla cosca mafiosa.

A conferma di cio' va posto nel dovuto risalto come, sia la "OLIMAR" che la "EDILCERAMICA Tinnirello & C." (di cui il Tinnirello Gaetano e' stato di fatto l'unico proprietario), abbiano intrattenuto rapporti con altre societa' facenti capo ad esponenti mafiosi.

Cosi' la OLIMAR risulta avere intrecciato rapporti con la Calcestruzzi Maredolce s.p.a., controllata dai fratelli Mafara dediti - come e' stato giudizialmente accertato - al traffico di droga e decimati nell'ambito della guerra tra cosche mafiose nell'anno 1981; mentre la EDILCERAMICA risulta a sua volta avere realizzato rapporti con la URANIA Costruzioni s.r.l. e la Adriana Costruzioni s.r.l., societa' questa controllata da Federico Domenico e Bisconti Ludovico anche essi elementi di particolare rilievo della cosca di Corso dei Mille.

Indicativo poi della provenienza illecita del patrimonio del prevenuto e' quanto emerso dagli accertamenti esperiti dalla Guardia di Finanza, secondo cui il Tinnirello, titolare di redditi prossocche' nulli, negli anni dal 1974 al 1978 risulta avere effettuato, in tale periodo, a favore della OLIMAR, finanziamenti a titolo di aumento illegittimo

di capitale per complessive lire 245.000.000 ed a favore della EDILCERAMICA per complessive lire 20.000.000. Tale ingente flusso di denaro, impiegato nelle due imprese commerciali di cui sopra, tenuto conto della carenza di qualsivoglia reddito del Tinnirello e del di lui congiunto, altro non puo' essere se non proveniente dalle attivita' illecite del clan.

Veramente la difesa congiunta del prevenuto, il quale, ad ogni buon conto e' rimasto sempre contumace, ha cercato di dimostrare che in realta' gli accertamenti della Guardia di Finanza poggiano sotto duplice profilo, temporale e di merito, su errati presupposti.

Da un lato, si avanza l'arrischiata ipotesi che la merce venduta e non fatturata, fosse stata riportata come giacenze (ma cio' sarebbe sommamente contraddittorio, perche' esporrebbe l'evasore al rischio di un successivo controllo!); dall'altro, si fa riferimento ad aumento fittizio di capitali... per mascherare le caparre versate dai promittenti acquirenti e gli acconti che, non essendo stati registrati i contratti di vendita, non potrebbero trovar posto nei libri contabili.



Tali ultime asserzioni sono assolutamente infondate. Se si parla di "promittenti acquirenti" si allude chiaramente a contratti preliminari; e questi ultimi, rivestono la forma usuale della scrittura privata e possono ben esser registrati a tal titolo, dal momento che la legge richiede (anche per la vendita perfezionata) la sola forma scritta; ed essi, non determinando l'acquisizione di un diritto reale non debbono neppure esser trascritti.

Fortemente sospetti appaiono le dichiarazioni dell'impresa Gitto, che rivelano un rapporto (ma a che titolo?) Era il Tinnirello iscritto nei registri dell'impresa come collaboratore? ) del quale nessuno ha mai parlato, e quindi di un'attività assolutamente ignota a tutti del prevenuto.

L'inserimento del Tinnirello nella cosca di Corso dei Mille e i di lui collegamenti con elementi della stessa e di altre cosche sono stati lumeggiati dalle rivelazioni dei "pentiti" Calzetta e Sinagra.

Il Calzetta ha, infatti, indicato il "Tanino" Tinnirello come un elemento di notevole prestigio in seno alla organizzazione mafiosa ed ha, altresì, indicato i locali della EDILCERAMICA come luogo di riunione di numerosi aderenti alla cosca

quali gli Spadaro, gli Zanca, Mario Prestifilippo, Pietro Senapa , Alfano Pietro ed altri (v. interrogatorio G.I. 17 aprile 1983).

Tale circostanza ha d'altra parte trovato riscontro in quanto dichiarato dal Sinagra, il quale ha riferito di avere visto riuniti nei locali della EDILCERAMICA - ove si recava per fare la guardia in occasione appunto di riunioni - numerosi esponenti della organizzazione, tra cui anche il Marchese Filippo (F.P. f.23).

Ulteriore riprova dell'inserimento del Tinnirello nella organizzazione in questione e', poi, la di lui partecipazione, presso i Bagni Virzi', ad un banchetto cui erano presenti tutti gli esponenti di maggior rilievo della cosca di Corso dei Mille e di altre cosche quali "Cece'" Spadaro ed il fratello, Prestifilippo Mario, Zanca Carmelo, i figli di Spadaro Cece', Tinnirello Gaetano, Senapa Pietro, Alfano Paolo, Rotolo Salvatore, Abbate Mario, questi ultimi quattro pericolosi killers al servizio della organizzazione mafiosa (Vol.11 f.52).

Tipica espressione della forza intimidatrice del potere mafioso e', poi, quanto riferito dal Calzetta secondo cui il Graviano, d'intesa con le altre famiglie di mafia, imponeva a tutti i costruttori della zona di Corso dei Mille e dintorni che i materiali fossero forniti esclusivamente da ditte facenti capo alla stessa organizzazione di mafia. In tal senso il ferro doveva essere fornito dalla ditta EDILFERRO, mentre le mattonelle dovevano essere fornite dalla ditta Oliveri, o dalla ditta EDILCERAMICA del Tinnirello (Vol.11 f.62).

Quanto riferito dal Calzetta costituisce la prova piu' evidente dell'organico inserimento del Tinnirello nel sodalizio mafioso costituito dalla propria famiglia e dalle famiglie Marchese ed Oliveri, tutte interessate alle imprese di cui sopra.

Ne' vale opporre, come ha fatto la difesa a dibattimento, che il prezzo era di mercato perche' il fatto dell'imposizione circa la fonte dell'acquisto non ne viene smentito.

Emergono, inoltre, dalle rivelazioni del Calzetta e del Sinagra i rapporti intrattenuti dall'imputato con elementi di primo piano delle cosche, quali Zanca Carmelo - di cui lo

stesso favorisce la latitanza - Rotolo Salvatore e Sinagra Tempesta, killers dell'organizzazione - ai quali indica tale Ragona Pietro come persona da uccidere - Prestifilippo Mario anche questi killer al servizio dei Greco di Ciaculli - con il quale intercorrono rapporti di frequentazione, - Matranga Giovanni e Virzi' Salvatore, dai quali riceve in regalo 4 pistole.

Il Tinnirello - sempre secondo quanto riferito dal Sinagra - favorisce le attivita' delittuose della cosca, consentendo che vengano custodite nei locali della EDILCERAMICA le autovetture e le moto da impiegarsi per la commissione dei vari reati.

In particolare, nei detti locali era stata nascosta la motocicletta adoperata da Spadaro Francesco e Senapa Pietro per l'esecuzione dell'omicidio di Patricola Stefano (F.P. Sinagra ff.12, 78, 98, 119).

L'appartenenza poi del Tinnirello, in seno alla organizzazione mafiosa, al gruppo dei c.d. "vincenti" e' data desumere da quanto riferito dal Sinagra, secondo cui il Tinnirello, dopo l'uccisione di Graviano Michele - appartenente anche egli alle c.d. cosche "vincenti" - si mostrava

gravemente preoccupato, tant'e' che il Baiamonte Angelo aveva ritenuto opportuno farlo proteggere dallo stesso Sinagra e dal cugino di questo ultimo Sinagra Antonino (F.P. Sinagra f.146).

Infine, gli espletati accertamenti bancari hanno evidenziato intensi rapporti di "affari" tra l'imputato (attraverso le sue imprese "OLIMAR" e "EDILCERAMICA") e Mafara Giuseppe (amministratore unico della "Calcestruzzi Maredolce S.r.l."), Sanfilippo Ettore (amministratore unico della "Siciliana Marmi S.p.A."), Anselmo Vincenzo, Cartagirone F. Paolo e Greco Leonardo (soci della I.C.R.E. S.r.l.), Fazio Salvatore, Lo Verde Giovanni, Lupo Giuseppe, Greco Ignazio, Li Vorsi Gaspare, Inchiappa G. Battista, Marchese Filippo, Greco Michele, tutti elementi affiliati o collegati a famiglie mafiose operanti nel palermitano (v. scheda bancaria del Tinnirello Gaetano).

Sulla base di quanto sopra riassunto, la Corte e' dell'avviso che nei confronti dell'imputato siano emerse prove copiose e convincenti per affermarne la colpevolezza in ordine ai reati ex artt. 416,416 bis

CP.; mentre, i reati relativi agli stupefacenti, essendo risultata provata solo un'attivita' di riciclaggio, vanno qualificati come ricettazione continuata.

Quanto all'omicidio Ragona - come dettagliatamente esposto in altra parte della presente, CAP. IX, paragr. 13, cosi' come per gli altri reati ( v. REATI MINORI, paragr.18) l'imputato va assolto con formula dubitativa, secondo le osservazioni cola' operate.

Congrua pena appare quella di anni 9 di reclusione e L.3.000.000 di multa, cui conseguono quelle accessorie come in dispositivo.

Detta pena si ottiene mediante il conteggio seguente: anni 4 reclusione p.b. (art. 416 bis C.P. l' e 4' comma) + un terzo = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 (art. 112 n. 1 C.P.) = anni 6 + anno 3 (art. 81 C.P.) e lire 3 mil. di multa = anni 9 di reclusione e lire 3.000.000 di multa.

**TINNIRELLO Gaetano**

a) E'socio della "OLIMAR COSTRUZIONI" S.r.l. con sede in Palermo, via Messina Marine nr.429, costituita

in data 8.2.1979 con atto rogato dal notaio Francesco Mazzamuto.

La societa' ha per oggetto la realizzazione e le vendite di edifici per civile abitazione nonche' la realizzazione di opere stradali ed edili in genere, sia per conto proprio che per conto terzi.

Oltre a TINNIRELLO Gaetano, detentore del 25% del capitale sociale, sono risultati soci:

- MARCHESE Filippo di Gregorio e di Badalamenti Vincenza, nato a Palermo il 14.9.1938, con una partecipazione del 25% al capitale sociale fino al 1.9.1980;

- OLIVERI Giovanni fu Domenico e di Costanza Vincenza, nato a Villafrati il 21.3.1945, con una partecipazione del 25% al capitale sociale;

- TINNIRELLO Benedetto di Antonino e di Asciutto Maria, nato a Palermo il 5.1.1926, con una partecipazione del 25% al capitale sociale;

- **TINNIRELLO** Lorenzo di Santo e di Vassallo  
Vincenza, nato a Palermo il 16.1.1946, con una  
partecipazione del 25% al capitale sociale  
pervenutoagli in data 1.9.1980 da **MARCHESE** Filippo.

**MARCHESE** Filippo ha sottoscritto in data  
13.7.1979, fidejussione illimitata, presso la  
C.C.R.V.E. - sede di Palermo -, a favore della **OLIMAR**  
**COSTRUZIONI S.r.l.**, unitamente a **OLIVERI** Giovanni.

**OLIVERI** Giovanni ha sottoscritto, in data  
8.1.1980 fidejussione illimitata, presso la C.C.R.V.E.  
- sede di Palermo -, a favore della **OLIMAR COSTRUZIONI**  
**S.r.l.**, unitamente a **TINNIRELLO** Benedetto e **TINNIRELLO**  
**Maria** Giovanna di Santo e di Vassallo Vincenza, nata a  
Palermo il 15.9.1951 - moglie di Oliveri Giovanni -.

**TINNIRELLO** Benedetto ha sottoscritto, in data  
2.4.1981, fidejussione a favore della **OLIMAR**  
**COSTRUZIONI S.r.l.**, presso il Banco di Sicilia -  
agenzia 20 di Palermo -.



E' socio, altresì, della "Edilceramica" s.n.c. con sede in Palermo, via Messina Marine nr.20/d, costituita in data 26.6.1978 ed avente per oggetto sociale la vendita all'ingrosso ed al dettaglio di materiale edile e sanitario, di materiale da costruzione, di articoli per l'arredamento della casa e del giardino. Oltre a TINNIRELLO Gaetano sono risultati soci:

- VIRZI' Gioacchina, moglie;

- SANFILIPPO Maria Eletta, suocera, nata a Palermo l'11.11.1923.

b) Sul c/c della Olimar Costruzioni S.r.l. sono stati tratti i seguenti assegni bancari:

1) n.016343316 del 13.03.1980 di lire 6.000.000;  
n.016350004 del 30.06.1980 di lire 1.550.000,

all'ordine della "Calcestruzzi Maredolce" S.r.l. il cui amministratore unico e' MAFARA Giuseppe, nato a Palermo il 4.1.1943;

2) n.016365351 del 05.03.1981 di lire 2.000.000;

n.016365353 del 10.05.1981 di lire 2.000.000;  
n.016365354 del 30.05.1981 di lire 3.278.000;  
n.016365352 del 10.04.1981 di lire 1.000.000,

tutti all'ordine della Siciliana Marmi S.p.A.,  
il cui amministratore unico e' SANFILIPPO Ettore, nato  
a Palermo il 3.3.1944;

3) n.016359336 del 16.12.1980 di lire 2.000.000;  
n.016371864 del 05.02.1981 di lire 2.000.000,

negoziati da ANSELMO Vincenzo, nato a Palermo il  
14.8.1940;

4) n.016340347 del 20.04.1980 di lit.17.370.000;  
n.016357504 del 05.01.1981 di lire 1.243.500,

emessi rispettivamente all'ordine di CALTAGIRONE  
Francesco Paolo e dell'I.C.RE.S.R.L..

L'I.C.R.E.(Industria Chiodi e Reti) S.r.l. ha  
sede in Bagheria, contrada Serra di Falco, e ne e'  
socio GRECO Leonardo fu Salvatore, nato a Bagheria il  
16.6.1938;

5) n.016340348 del 02.02.1980 di lire 5.000.000,

negoziato da FAZIO Salvatore,

nato a Palermo il 4.7.1927;

6) n.016340341 del 28.01.1980 di lire 2.000.000,

girato da LO VERDE Giovanni, nato a Palermo il  
10.8.1939;

7) n.016357505 del 06.01.1981 di lire 1.500.000,

negoziato da TINNIRELLO Gaetano;

8) n.016356368 del 27.12.1980 di lire 3.000.000,

negoziato dalla Giuseppe DI MARIA S.p.A., con  
sede in Palermo, via Mattei - zona industriale  
Brancaccio - della quale e' amministratore unico DI  
MARIA Giuseppe di Francesco, nato a Palermo il  
29.11.1929.

c) LUPO Giuseppe, nato a Palermo il 22.9.1943,  
ha tratto sul c/c nr.410073967 del Banco di Sicilia -  
agenzia 20 - e sul c/c nr.14057/20 della

C.C.R.V.E. - succursale 24 di Palermo - i seguenti  
assegni bancari a favore della OLIMAR S.r.l.:

n.066380993 del 26.01.1981 di lit.10.000.000;  
n.066380994 del 31.03.1981 di lit. 5.000.000;  
n.072389623 del 30.04.1981 di lit.10.000.000;  
n.072389624 del 16.05.1981 di lit. 5.000.000;  
n.072389626 del 16.09.1981 di lit. 5.000.000;  
n.072389625 del 16.07.1981 di lit. 5.000.000;  
n.066380995 del 30.05.1981 di lit. 5.000.000;  
n.072389628 del 16.12.1981 di lit. 5.000.000;  
n.072389627 del 16.11.1981 di lit. 5.000.000;

d) Per conto della "Edilceramica" s.n.c. ha  
ricevuto nr.6 assegni per complessive lire 47.000.000  
tratti sul c/c nr.41665 della C.R.A. Monreale -  
agenzia di Falsomiele - intrattenuto dalla "Cofed  
Costruzioni" S.r.l. tratti da Federico Domenico, nato  
a Palermo il 25.2.1940.

e) GRECO Ignazio fu Vincenzo, nato a Palermo il  
23.7.1922, ha tratto l'assegno nr.10092525  
dell'8.7.1983 di lire 20.000.000 all'ordine della  
Olimar Costruzioni S.r.l..

f) Ha tratto sul c/c nr.38518/10 della C.C.R.V.E. - succursale nr.24 di Palermo - i seguenti assegni:

1) nr.17 per lire 27.728.566 all'ordine di DI MARO Domenico, nato a Marano di Napoli il 25.5.1943, anche quale amministratore della "Ceramiche Di Maro" s.n.c..

2) A favore di LI VORSI Gaspare, nato a Palermo l'1.1.1933:

n.016335196 del 28.09.1979 di lire 1.370.000;

n. 8819403 del 23.02.1979 di lire 625.000;

n.016336320 del 30.11.1979 di lire 980.000;

3) Ha emesso a favore di CALTAGIRONE Francesco Paolo, socio di Leonardo GRECO nell'I.C.R.E di Bagheria, l'assegno bancario:

n.016338336 del 15.12.1979 di lire 1.600.000;

4) Ha emesso a favore di LUPO Giuseppe l'assegno:

n.010307433 del 21.05.1979 di lire 150.000.

Ha emesso, inoltre, l'assegno nr.010309680 del 18.6.1979 di lire 765.000 all'ordine di **MARCHESE Filippo** che lo ha girato a **LUPU Giuseppe**;

5) Ha emesso a favore di **SANFILIPPO Ettore** l'assegno:

n.8414950 del 09.10.1978 di lire 1.880.000;

6) Ha emesso a favore di **INCHIAPPA Giovan Battista**, nato ad Altofonte il 20.2.1951, i seguenti assegni:

n.1147947 del 15.07.1978 di lire 600.000;

n.1147948 del 20.08.1978 di lire 600.000;

g) Ha ricevuto, per conto dell'Edilceramica s.n.c., l'assegno nr.58473848 del 4.3.1982 di lire 3.100.000, tratto sul c/c nr.410103356 intrattenuto da **GERACI Antonino** fu Gregorio, nato a Partinico il 2.1.1917, presso il Banco di Sicilia - agenzia di Partinico -.

h) Ha ricevuto, in data 18.1.1980, l'assegno bancario nr.0318309 di lire 1.220.000, tratto sul c/c nr.40251 intestato a LOMBARDO Giovanni, nato a Palermo il 6.6.1938, ed intrattenuto presso la C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele -.

i) Ha ricevuto nr.5 assegni tratti sul c/c nr.12239/20 intrattenuto da MARCHESE Filippo presso la C.C.R.V.E. - succursale nr.24 di Palermo -.

l) Ha ricevuto nr.5 assegni bancari per lire 12.338.000 emessi da OLIVERI Giovanni.

m) Ha ricevuto, in data 11.7.1980, l'assegno bancario nr.016351663 di lire 3.000.000, tratto sul c/c nr.12744/20 intestato ad INCHIAPPA Giovan Battista e FAZIO Salvatore, nato a Palermo il 4.7.1927, ed intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - succursale nr.24 di Palermo -.

n) Ha ricevuto da OLIVERI Giovanni l'assegno bancario nr.1274888 dell'8.5.1980 di lire 4.000.000, tratto da GRECO Michele fu

Giuseppe, nato a Palermo il 2.5.1924, sul c/c nr.00/920/1 della Banca Popolare di Palermo all'ordine dello stesso OLIVERI Giovanni.

o) Ha tratto, per conto dell'Edilceramica s.n.c., l'assegno nr.016368235 del 10.4.1981 di lire 4.000.000, negoziato da ALIOTO Giuseppa di Natale, nata a Palermo il 20.3.1947, moglie di CUCUZZA Salvatore, nato a Palermo il 15.7.1947.

p) Ha ricevuto da LUPPO Giuseppe l'assegno nr.016351685 del 14.7.1980 di lire 1.000.000, lo stesso LUPPO ha tratto l'assegno nr.016347817 del 14.5.1980 di lire 2.000.000 all'ordine di VIRZI' Paolo che lo ha girato a VIRZI' Gioacchina, la quale lo ha negoziato.



### Tinnirello Giuseppe

Il Tinnirello Giuseppe, genero di Zanca Cosimo, avendone sposato la figlia Ninfa e cognato di Graviano Benedetto, e altresì figlio di Tinnirello Antonino e fratello di Tinnirello Benedetto e Lorenzo.

Il Sinagra Vincenzo ha, infatti, indicato il Tinnirello Giuseppe come persona "che collabora con la mafia", ed appartenente alla cosca di Marchese Filippo unitamente a Tanino Tinnirello, Tinnirello Benedetto, Lillo Tinnirello, Tinnirello Vincenzo, tutti assidui frequentatori della villa ubicata nei pressi di Villabate, ove era solito nascondersi il Marchese (F.P. Sinagra Vincenzo di Antonino, f.15).

Peraltro, le asserzioni del Sinagra vengono confermate e corroborate da quelle del Calzetta, secondo cui, pur durante la esecuzione della misura di prevenzione del soggiorno obbligato in Santo Stefano di Camastra, lo stesso continuava a

ricevere dai fratelli delle somme di denaro, per un ammontare di sei o sette milioni mensili, provento delle estorsioni e delle tangenti imposte alle piccole e grandi industrie della zona di Corso dei Mille - Brancaccio (F.P. I f.23).

Il Tinnirello interrogato in dibattimento sui suoi mezzi di sostentamento durante la sua permanenza al soggiorno obbligato in Santo Stefano di Camastra, ha dichiarato che provvedeva al suo sostentamento lavorando come bracciante nella raccolta di limoni e di olive, guadagnando circa 60.000.000 lire al giorno (Ud.25 giugno 1986). Sennonche', dal libretto di lavoro prodotto dalla sua difesa emerge un'unica qualifica di autista e non risulta che abbia mai lavorato come bracciante.

Il Tinnirello Giuseppe, inoltre, era stato imposto dallo Zanca Carmelo, unitamente a familiari ed amici di quest'ultimo, quale guardiano in un cantiere di Viale dei Picciotti, guardiania che in realta' non veniva espletata, malgrado il Tinnirello ricevesse un regolare stipendio e fosse in regola con le assicurazioni obbligatorie.

Lo stesso, anzi, aveva, nel detto cantiere, preparato un furto, asportando tutte le vasche da bagno e la rubinetteria che doveva essere installata nell'edificio in costruzione.

Tale fatto aveva irritato Zanca Melo, che aveva considerato il furto come una offesa arrecata a lui personalmente e per tale motivo aveva per un certo tempo emarginato il Tinnirello.

Successivamente pero' lo stesso - come ha riferito il Calzetta - "era stato amnistiato", tant'e' che lo si era nuovamente reso partecipe dei proventi delle estorsioni che gli venivano inviati - come si e' detto - a Santo Stefano di Camastra, ove si trovava soggiornante obbligato (Vol.I f.20), (Vol.I f.23), (F.P. II f.60).

Indicativi, infine, della appartenenza del prevenuto alla cosca sono i rapporti dallo stesso intrattenuti con personaggi di spicco della cosca medesima, quali Pullara' Giovanbattista (tratto in arresto in un villino di Via Valenza durante un "summit" di mafia), il cui negozio di vini il Tinnirello era solito frequentare, appartandosi a parlare con lo stesso, e Fascella Francesco, affiliato ai Pullara', indicato da Sinagra Vincenzo di Antonino come appartenente alla "Nuova mafia" e dal Calzetta come proprietario, insieme al fratello, di una porcilaia in Gibellina, ove, secondo quanto riferito dagli Zanca alio

stesso Calzetta, vi erano tre enormi maiali, capaci di divorare, in breve tempo, un corpo umano.

Inoltre, sono da tenere nel dovuto conto le dichiarazioni del Calzetta, confermate in sede dibattimentale (UD. del 9 luglio 1986), secondo cui anche il prevenuto insieme con i fratelli avrebbe svolto tutta un'attività intimidatrice nei confronti dei fratelli Calzetta, allo scopo di intimidirli e persuaderli a versare la tangente che, per l'intercessione del Vernengo Pietro, fu fissata in L.300.000 mensili (pag.66).

Infine, il Tinnirello Giuseppe viene indicato come appartenente alla cosca di Corso dei Mille dal Contorno (Vol.125 f.456534).

Pertanto la Corte ritiene che gli elementi sopra riassunti siano sufficienti ad inquadrare il Tinnirello nella cosca di Corso dei Mille insieme, del resto, con i suoi fratelli.

Eppertanto, ne va affermata la responsabilità in ordine ai reati ascrittigli per i quali va condannato alla pena di anni 7 di reclusione (p.b. anni 4 reclusione per art. 416 bis C.P. 1 e 4 comma + 1/3 = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 (art. 112 n. 1 C.P.) = anni 6 + anno 1 (art. 81 C.P.) = anni 7 di reclusione.

Tinnirello Lorenzo n.6 12 1938.

Il Tinnirello Lorenzo, coniugato con Zanca Maria, figlia di Zanca Pietro, e' elemento di cui la formale istruzione ha messo in luce la tendenza a delinquere, attraverso i numerosi elementi che lo indicano come stabilmente inserito nella congrega criminosa di Corso dei Mille.

Ed infatti il Calzetta, dopo avere riferito che lo stesso e' il responsabile della zona circostante Piazza Scaffa, ove opera in concorso con gli Zanca ed i Marchese , lo ha indicato come mandante (insieme a Carmelo Zanca) della uccisione di Scalici Gaetano (sospettato di spiare le attivita' illecite di esso Tinnirello) e del danneggiamento dell'autovettura di quest'ultimo, le cui ruote erano state bucate, in presenza dello stesso Calzetta, con un coltello - e cio' qualche tempo prima della perpetrazione dell'omicidio (Vol.11 f.28), (F.P. Calzetta f.10)).

Lo stesso Calzetta ha poi riferito che i suoi fratelli erano rimasti vittime di un danneggiamento a fini estorsivi posto in essere dal

Tinnirello Lorenzo e dal fratello Benedetto.(F.P. Calzetta ff. 60 e 62)

Nell'aprire una mattina il cantiere, infatti, uno dei fratelli del Calzetta aveva modo di notare delle grandi croci dipinte in rosso sulla porta dell'ufficio, sul montacarichi, sugli spogliatoi e constatava, altresì, il danneggiamento di numerosi blocchi di cemento prodotti il giorno precedente.

Tenuto conto del comportamento dei Tinnirello ai quali i Calzetta si erano rivolti, era apparso chiaro che gli stessi erano gli autori o comunque i mandanti del danneggiamento in questione, che aveva lo scopo di intimidire i Calzetta al fine di indurli a pagare la tangente; cosa che poi si era verificata essendo stato imposto ai Calzetta un "pizzo" di lire trecentomila mensili, cifra che era stata determinata in misura minima a seguito dell'intervento di Pietro Vernengo, al quale Stefano Calzetta si era rivolto perché intercedesse presso i Tinnirello.

Altri episodi delittuosi ascrivibili al Tinnirello Lorenzo sono stati riferiti da Sinagra Vincenzo di Antonino.

Così' dicasi per alcuni atti di vandalismo posti in essere su degli autobus di un garage di tale Pecoraro, sito in una traversa di via Messina Marine di fronte ai Bagni Virzi'. Nella circostanza veniva anche perpetrata una rapina in danno di tale Bellia.

L'incarico di eseguire siffatto danneggiamento era stato dato allo stesso Sinagra Vincenzo di Antonino, a Sinagra Antonio, a Sinagra "Tempesta" ed a Marchese Antonino figlio di Vincenzo.

All'esterno del garage erano rimasti Lorenzo e Gaetano Tinnirello nonché' Rotolo Salvatore che aveva il compito di sorvegliare la zona.

Sempre su ordine del Tinnirello, il Sinagra Vincenzo di A., Fazio Ignazio e "Tempesta", previo benestare di Angelo Baiamonte, avevano picchiato a sangue con dei bastoni un autista di corriera che, secondo il Tinnirello, si era comportato male con delle donne.

Dopo il fatto il Lorenzo Tinnirello, che aveva atteso nella zona della Kalsa, aveva preso a bordo della propria autovettura Ignazio Fazio e " Tempesta ", mentre il Sinagra Vincenzo

era salito a bordo della autovettura FIAT 126 condotta dal cugino Sinagra Antonino (F.P. f.171 Sinagra Vincenzo di Antonino)

Ancora il Sinagra lo ha indicato quale partecipe, unitamente a Rotolo Salvatore e al figlio Tinnirello Antonino, del danneggiamento attuato a colpi di martello di una autovettura su cui poi veniva lasciata una busta rossa sigillata che il Tinnirello aveva portato con se'. Tale danneggiamento, ordinato dal Filippo Marchese, era finalizzato a costringere Brambilla Augusto, proprietario della autovettura danneggiata e rappresentante della ditta CIRIO, a lasciare liberi i locali presi in affitto in Palermo nella via Giafar 6.

Significativi dell'inserimento del Tinnirello nella organizzazione criminale di cui ci occupiamo sono gli accertati rapporti con i coimputati Greco Giuseppe di Nicolo' (killer della cosca) e Prestifilippo Giuseppe nonche' la di lui partecipazione presso i bagni Virzi' ad un banchetto cui erano presenti tutti gli esponenti di maggior rilievo della cosca di Corso dei Mille e di altri clan quali Cece' Spadaro ed il fratello, Mario Prestifilippo, Carmelo Zanca, i figli di Cece' Spadaro, Gaetano Tinnirello, Senapa



Pietro, Alfano Paolo, Rotolo Salvatore, Abate Mario, questi ultimi quattro pericolosi killer al servizio della organizzazione mafiosa (Vol.11 f.52); (Vol.2 f.256).

Da tutto il quadro istruttorio sopra incisivamente delineato, a giudizio della Corte, si hanno precisi e tranquillanti elementi di reita' a carico del prevenuto, relativamente ai reati di cui agli artt. 416,416 bis CP., al danneggiamento dell'auto dello Scalici Gaetano, della rapina in danno di Bellia Benedetto; laddove, per le ragioni specificate in altre parti della presente sentenza devesi dubitare della sua colpevolezza in ordine ai reati di cui ai capi 235 e 236. Quanto poi ai capi 337 e 338 in assenza totale di precise emergenze probatorie va assolto con formula piena.

Quanto ai reati per cui si afferma la penale responsabilita', attesa la delineata spiccata capacita' a delinquere del prevenuto, congrua appare la pena di anni 10 e tre milioni di multa.

Essa si ottiene aumentando la pena base di anni cinque di recl.(416 bis) + 1/3 ( VI Comma) = anni 6 e m. 8 + m. 10 ( art. 112 n. 1 CP.) = anni 7 e M.6 + anni 2 , mesi 6 e lire 3 mil. multa = anni 10 recl.e lire 3 mil. multa.

Tinnirello Lorenzo n.28.1.1960

Il Tinnirello Lorenzo insieme col padre Michelangelo, inteso u' turchiceddu, e' stato indicato da Calzetta Stefano quali affiliato alla organizzazione mafiosa di Corso dei Mille, cosi' come gli altri esponenti del clan Tinnirello di cui si e' fin qui trattato.

Ha, in particolare, riferito il citato Calzetta di aver dedotto tale loro appartenenza alla congrega mafiosa dal fatto che erano stati proprio il Tinnirello Michelangelo detto "u turchiceddu", costruttore edile e il figlio Tinnirello Lorenzo ad informare, in presenza dello stesso Calzetta, Zanca Giovanni che, il giorno di Natale 1982, vi era stata ai Ciaculli una sparatoria, ad opera di Giovannello Greco e di tale Romano, inteso "l'americano"; sparatoria che si inseriva nella nota guerra di mafia scatenatasi nel palermitano; e che, in particolare, aveva segnato un tentativo di reazione posto in essere dai c.d. "gruppi perdenti" nei confronti degli

appartenenti alla famiglia dei Greco di Ciaculli. Quest'ultima, insieme alle altre famiglie di mafia, aveva capeggiato la rappresaglia nei confronti degli aderenti ai clan Bontate - Inzerillo - Badalamenti - Mafara (Vol.11 f.49); (Vol.1 f.24) (F.P. I f.26 fasc. pers. Calzetta);(F.P. II Calzetta)).

Il Calzetta, poi, ha manifestato la convinzione che il Tinnirello Lorenzo sia un killer al servizio della organizzazione, ritenendolo implicato, unitamente ad Alfano Paolo e Rotolo Salvatore - altri killers della cosca - negli omicidi di Lo Nigro Giuseppe e Benfante Giovanni : e cio' in base ad un serie di fatti accaduti sotto la diretta osservazione dello stesso Calzetta ed antecedenti e successivi alla consumazione degli omicidi in questione (F.P. I f.24) (F.P. II f.43).

Mentre Tinnirello Lorenzo e' rimasto latitante, il padre e' stato tratto in arresto ed ha protestato la sua completa estraneita' ai reati contestatigli.

Osserva la Corte che, al di fuori di mere illazioni, quali sono quelle del Calzetta, che

la Corte ha sempre valutato con estrema cautela (V. Cap.I, Parte II, Profili: Calzetta, parag. 3) nulla si puo' ricavare di concreto a carico del prevenuto in ordine ai reati ascrittigli.

E' appena il caso di accennare che, esser venuti a conoscenza di un fatto come quello della c.d. "tufiata" di Ciaculli, non costituisce un indizio univoco di appartenenza alla mafia, come il Calzetta, molto affrettatamente ha ritenuto.

Lo stesso dicasi delle altre impressioni del medesimo Calzetta, che restano, peraltro, del tutto immotivate. Va, dunque, adottata nei suoi confronti l'assoluzione dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

### Tinnirello Michelangelo

Il Tinnirello Michelangelo inteso u' turchiceddu, insieme al figlio Lorenzo, e' stato indicato da Calzetta Stefano quale affiliato alla organizzazione mafiosa di Corso dei Mille, cosi' come gli altri esponenti del clan Tinnirello di cui si e' fin qui trattato.

Ha, in particolare, riferito il citato Calzetta di aver dedotto tale loro appartenenza alla congrega mafiosa dal fatto che erano stati proprio il Tinnirello Michelangelo detto "u turchiceddu", costruttore edile e il figlio Tinnirello Lorenzo ad informare, in presenza dello stesso Calzetta, Zanca Giovanni che, il giorno di Natale 1982, vi era stata ai Ciaculli una sparatoria, ad opera di Giovannello Greco e di tale Romano, inteso "l'americano"; sparatoria che si inseriva nella nota guerra di mafia scatenatasi nel palermitano; e che, in particolare, aveva segnato un tentativo di reazione posto in essere dai c.d. "gruppi perdenti" nei confronti degli

appartenenti alla famiglia dei Greco di Ciaculli.

Quest'ultima, insieme alle altre famiglie di mafia, aveva capeggiato la rappresaglia nei confronti degli aderenti ai clan Bontate - Inzerillo - Badalamenti - Mafara (Vol.11 f.49); (Vol.1 f.24) (F.P. I f.26 Calzetta);(F.P. II Calzetta)).

Il Calzetta, poi, ha manifestato la convinzione che il Tinnirello Lorenzo sia un killer al servizio della organizzazione, ritenendolo implicato, unitamente ad Alfano Paolo e Rotolo Salvatore - altri killers della cosca - negli omicidi di Lo Nigro Giuseppe e Benfante Giovanni : e cio' in base ad un serie di fatti accaduti sotto la diretta osservazione dello stesso Calzetta ed antecedenti e successivi alla consumazione degli omicidi in questione (F.P. I f.24) (F.P. II f.43).

Mentre Tinnirello Lorenzo e' rimasto latitante, il padre e' stato tratto in arresto ed ha protestato la sua completa estraneita' ai reati contestatigli.

Osserva la Corte che, al di fuori di mere illazioni, quali sono quelle del Calzetta, che

la Corte ha sempre valutato con estrema cautela (V. Cap.I, Parte II, Profili: Calzetta, parag. 3) nulla si puo' ricavare di concreto a carico del prevenuto in ordine ai reati ascrittigli.

E' appena il caso di accennare che, esser venuti a conoscenza di un fatto come quello della c.d. "tufiata" di Ciaculli", non costituisce un indizio univoco di appartenenza alla mafia, come il Calzetta, molto affrettatamente ha ritenuto.

Lo stesso dicasi delle altre impressioni del medesimo Calzetta, che restano, peraltro, del tutto immotivate.

Va, dunque, adottata nei suoi confronti l'assoluzione dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

### Tinnirello Vincenzo

A carico del Tinnirello Vincenzo l'accusa si muoveva su un riconoscimento fotografico fatto dal Sinagra Vincenzo del 1956, sugli accertamenti bancari che mettono in luce come il prevenuto e i fratelli Gaspare, Ottavio e Salvatore ed Angelo nel corso degli anni 1978-79 hanno richiesto presso la Cassa di Risparmio assegni circolari per centinaia di milioni, negoziati da personaggi palermitani dediti al contrabbando di tabacchi, all'esportazione di valuta mediante il sistema delle compensazioni (Vol.199 f.239, 249, 253, 284), nonche' sulla sua presenza nella fabbrica di essenza di agrumi dei fratelli Vernengo il giorno stesso della scoperta del laboratorio di raffineria di eroina nella Via Messina Marine.

Sennonche', nel mentre il Sinagra interrogato specificamente sul punto ha lealmente dichiarato di non avere alcuno addebito da elevare sul Tinnirello, gli altri elementi considerati e sopra riassunti, in realta' non sembrano sufficienti a



far ritenere che il Tinnirello faccia parte dell'associazione "cosa nostra" e sia attivamente inserito nel traffico di stupefacenti.

Stima la Corte conforme a giustizia, pertanto, addivenire alla sua assoluzione, con formula dubitativa, da tutti i reati ascrittigli.

**Torrise Orazio**

Nei confronti del Torrise si e' proceduto, come anche per il Torrise Orazio per i reati associativi (capi 9 e 20 dell'epigrafe) e le risultanze della formale istruzione ne concludono la reita'.

Come si e' gia' ampiamente illustrato, le indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate nei confronti di alcuni soggetti che apparivano come spacciatori di stupefacenti, di medio calibro, sul mercato della Capitale, hanno gradualmente consentito di accertare che quei soggetti erano i terminali della pericolosissima organizzazione mafiosa dei Ferrera e di Nitto Santapaola, dedita ad ogni genere di delitti, fra cui il traffico internazionale di stupefacenti su larga scala, e collegata con la mafia palermitana. Per i particolari si rinvia alla parte seconda, capitolo quarto.

Gia' nel Rapporto della Guardia di Finanza di Roma del 17.11.1983, la figura del Torrise e la sua partecipazione all'associazione criminosa in questione era delineata con sufficiente precisione.

Era stato posto in risalto, infatti:

- che il nome di Orazio era stato fatto piu' volte in telefonate sulla utenza catanese di Giuseppe Ferrera (Vol.9/RA f.114758, f.114777);

- che il Torrasi, insieme con Trapani Nicolo', era andato a prendere Dattilo Sebastiano all'Aereoporto di Catania, a bordo della propria autovettura Renault 20, targata CT 522566 (f.114811);

- che il Torrasi aveva discusso, per telefono, con Carmelo Savoca sulla macchina di Pippo Ferrera, generalmente guidata da Marcello Bonica (f.114791);

- che il Torrasi il 13.8.1983, aveva convocato telefonicamente a Catania il Dattilo per il giorno seguente (f.114815);

- che il Torrasi aveva commentato per telefono, con Carmelo Savoca, l'incontro del 14.8.1983 fra il Dattilo e Giuseppe Ferrera (f.114816) - (f.114817));

- che il Torrasi era stato contattato da Di Stefano Nunzia, moglie di Trapani Nicolo', perche' il marito aveva difficolta' a partire dall'Albania con la nave (f.114821) - (f.114824));

- che in una telefonata fra Antonietta Giustolisi e Umberto Cannizzaro si faceva cenno di Orazio Torrisi (Vol.9/RA f.114862) - (f.114865)).

Queste risultanze sono state integralmente confermate da Dattilo Sebastiano nei suoi analitici e riscontrati interrogatori; il medesimo, fra l'altro, ha precisato che alla riunione nei locali dell'Avimec, del giugno 1983, coi Ferrera (nella quale gli si disse che per il momento il traffico di stupefacenti era sospeso), era stato accompagnato da Orazio Torrisi e Trapani Nicolo'.

Della irrilevanza delle trattazioni del Dattilo si e' gia detto. Ritiene, quindi, la Corte di aver conseguito le prove della colpevolezza del prevenuto in ordine ai reati ascrittigli.

Tuttavia, trattandosi di attivita' unificata dal medesimo disegno criminoso con quella oggetto della condanna di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria del 30 maggio 1986, divenuta irrevocabile il 15 maggio 1987, va disposta la continuazione con i reati giudicati in quella sede. Pertanto, applicando sulla pena di anni tre e mese uno di reclusione per il capo 9 l'aumento di anno uno e 2 milioni di di multa, si ottiene la pena di anni 4,

mesi sei e lire 1.000.000 di multa che si reputa adeguata alla gravita' del fatto, valutate le circostanze tutte ex art. 133 CP. Conseguono le pene accessorie di cui in dispositivo.

**Totta Gennaro**

Identificato come un grosso trafficante di droga del Nord Italia nel Rapporto della Squadra Mobile di Palermo e del Gruppo Legione CC. di Palermo del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.400096) il Totta, scegliendo la via della collaborazione con gli inquirenti ha rivelato circostanze e fatti che hanno, in parte, costituito l'ossatura del predetto Rapporto di denuncia.

I suoi collegamenti con i Grado emergono, innanzi tutto, dalle dichiarazioni di Zerbetto Alessandro, che ne segnalò la presenza nella villa di Porto Ceresio dei predetti, allorché lo stesso Zerbetto ivi si recò incontrandosi anche con Contorno Salvatore e D'Agostino Rosario (Vol.2 f.139) + (Vol.1/B f.15).

Identificato ed interrogato, il Totta ammetteva di essere grande amico di Grado Vincenzo, dal quale, grazie ai rapporti di frequentazione quotidiana, aveva potuto raccogliere importanti confidenze in ordine alle cruciali vicende della "guerra di mafia", scatenatasi a Palermo a seguito dell'uccisione di Bontate Stefano.

Egli ha in particolare insistito sulla paura ossessiva che attanagliava l'amico il quale, tremebondo per la faida scatenata dai clans avversari contro la sua famiglia, non tralasciava occasione per raccomandargli di non rivelare a nessuno, neanche se gli si fosse presentato come amico, il luogo ove egli si trovava.

Svelava, quindi, che i Grado ed alcuni componenti della famiglia Contorno si erano rifugiati in Spagna, presso quel Azzoli Rodolfo che, prima di trasferirsi ad Alicante ed essere sostituito a Milano da Matranga Gioacchino, aveva guadagnato "un mucchio di miliardi" col traffico degli stupefacenti.

Rintracciato a Madrid ed ivi interrogato in sede di commissione rogatoria internazionale, Azzoli Rodolfo ammetteva (Vol.19 f.54) di aver fatto a Milano, nel 1979, conoscenza, proprio tramite il Totta, con Antonino Grado, notoriamente dedito a numerose attività illegali, tra cui, precipuamente, il traffico degli stupefacenti, ed aggiungeva, circa i rapporti tra il Totta ed il Grado, che "l'uno era a conoscenza di tutto ciò che sapeva l'altro".

Tale acclarata intimita' di rapporti, che dimostra in maniera inequivocabile il coinvolgimento del Totta nell'illecita attivita' dell'amico, e' stata puntualmente confermata da numerosi testi ed imputati, che hanno messo in evidenza il ruolo svolto in prima persona dal Totta nel traffico di stupefacenti cui i medesimi Grado erano dediti.

Invero Wakkas Salam (Vol.4/A f.225) - (Vol.4/A f.326) + (Vol.4/A f.415) - (Vol.4/A f.418) ha affermato che Galip ed altri trafficanti di droga turchi, volendo incontrare Salvatore Grado, lo avevano cercato a Varese presso il Totta, mentre Rodolfo Azzoli ha riferito (Vol.19 f.54) - (Vol.19 f.64) che il prevenuto viveva sotto la protezione di Antonino Grado.

Alfredo Pastura (Vol.8/B f.1) + (Vol.8/B f.14) + (Vol.8/B f.106) + (Vol.8/B f.165), poi, dopo aver definito il Totta un personaggio di prestigio nel traffico degli stupefacenti, ha specificato di aver assisto a Milano ad uno scambio di valigette tra il prevenuto ed alcuni membri della famiglia Fidanzati e la circostanza e' stata confermata da Michele D'Aloisio (Vol.8/B f.1), (Vol.8/B f.49), (Vol.8/B f.200) e (Vol.8/B f.238), al cui genitore il Totta consegnò nell'arco di tre



mesi e con cadenza bisettimanale eroina in quantita' di mezzo chilo per volta.

Anche Maurizio Giadi ha riferito che nell'ambiente milanese il Totta si sapeva fosse molto legato a personaggi mafiosi, come lo stesso prevenuto non ha potuto fare a meno di ammettere, confessando che i fratelli Grado, a partire del 1979, avevano avviato un lucroso traffico, "molto in grande", di stupefacenti, perseguito sino al 1980, allorquando essi erano entrati in contrasto con altre famiglie palermitane.

Per altro, il coinvolgimento dell'odierno imputato nei traffici contestatigli e' emerso anche attraverso l'episodio concernente la coppia di spacciatori Romolo D'Arcangelo ed Agostina Crespiatico.

Costoro infatti erano stati messi in contatto da Rodolfo Azzoli con Antonino Grado e, nel settembre 1979, erano stati arrestati perche' trovati in possesso di Kg.4,5 di eroina, loro consegnata proprio dal Grado. Costui aveva quindi preteso che la meta' del valore della "roba" fosse pagato dall'Azzoli, che si era reso garante dell'affare.

Orbene il Totta ha puntualmente riferito di aver presenziato ad una discussione, seguita all'arresto dei due, svolta tra l' Azzoli ed i fratelli Antonio e Salvatore Grado, i quali pretendevano di essere risarciti dall'Azzoli della perdita economica subita in conseguenza del sequestro dell'eroina.

A cio' va aggiunto che lo stesso Totta, dopo aver indicato in alcuni turchi i fornitori di morfina dei fratelli Grado, ha fotograficamente riconosciuto uno di questi nel citato Wakkas Salah Al Din, aggiungendo di essere stato presente in due occasioni alla consegna di ingenti quantitativi di droga fatti arrivare dalla Turchia in appositi TIR. Ha aggiunto che la morfina consegnata ai Grado veniva da questi trasportata in Sicilia per la raffinazione e quindi riportata a Milano, trasformata in eroina, dove i Grado medesimi provvedevano a smerciarla mantenendo all'uopo contatti con le famiglie Ciulla e Fidanzati.

Infine, va ricordato che i traffici del Totta in Milano nel campo delle sostanze stupefacenti, e particolarmente quelli condotti col D'Aloisio, risultano accertati con sentenza del 14 giugno 1984 del Tribunale di Milano (Vol.150 f.1 e segg.), che entrambi ha condannato a severe pene.

Pertanto, non puo' dubitarsi della colpevolezza dell'imputato in ordine al capo 13 per cui ne va affermata la responsabilita'.

Peraltro, non puo' essere disconosciuto il contributo determinante del Totta alle indagini e all'accertamento di fatti che hanno gettato sull'esistenza di "cosa nostra" e sulle vicende ad essa connesse sguardi illuminanti di luce. Pertanto, gli vanno concesse le attenuanti generiche, sicche' la pena da infliggergli appare congrua in quella di anni 2 e mesi 8 di reclusione e L.14.000.000 di multa, determinata dalla diminuzione di 1/3 sulla pena base di anni 4 di reclusione e L.21.000.000 di multa.

**Trapani Nicolo'**

Nei confronti del suddetto giudicabile si e' proceduto per i reati di cui ai capi 9 e 20 dell'imputazione ( cioe' per i reati ex art. 416 CP. e ex art. 75 legge n.685 del 1975 ).

Anch'egli risulta coinvolto nella cosca catanese capeggiata dai Ferrera e dal Santapaola, la cui criminosa attivita' e' stata messa in luce da un esemplare servizio della Guardia di Finanza di Roma, le cui indagini sono oggetto del Rapporto del 17 novembre 1983, diretto alla Procura della Rep.ca della Capitale. Iniziate nei confronti di alcuni soggetti che apparivano trafficanti di stupefacenti, di medio calibro, sul mercato della Capitale, hanno gradualmente consentito di accertare che quei soggetti erano i terminali della organizzazione mafiosa catanese dei Ferrera e di Nitto Santapaola, dedita ad ogni genere di delitti, fra cui il traffico internazionale di stupefacenti su larga scala, rivelatasi strettamente collegata con la mafia palermitana.

Trapani Nicolo', in cio' convenendosi con la valutazione del personaggio fattane dal Tribunale della liberta' di Roma (Vol.17/RA f.117150 - f.117163), deve essere ritenuto un elemento di spicco dell'organizzazione.

Del Trapani, Dattilo Sebastiano ha ampiamente riferito,ponendo l'accento sulla sua qualita' di fiduciario dei Ferrera e sul ruolo di rilievo da lui rivestito cosi' nel contrabbando di tabacchi come nel traffico di stupefacenti. E' superfluo ripetere analiticamente in questa sede quanto si e' gia' riferito al riguardo in altra parte della presente Sentenza.

Mette,tuttavia conto di sottolineare, ancora una volta, che, conformemente a quanto sostenuto dal Dattilo, sembra indiscutibile che la proprieta' della m/n Maria Catania (di cui cartolarmente era armatore il Trapani) e della Alexandros T (intestata ad una societa' di cui figuravano soci il Trapani e lo stesso Dattilo) fosse dei Ferrera.

Basta ricordare, infatti, che copiosa documentazione concernente la m/n Maria Catania e appunti sui conti bancari greci del Trapani (su

cui sono state accreditate le somme necessarie per l'acquisto della Alexandros T), sono stati rinvenuti nell'abitazione di Ferrera Antonino. E va ricordato, altresì, che sull'episodio concernente lo sbarco in Calabria di oltre 11 tonnellate di hashish sono state acquisite prove puntuali anche per quanto riguarda il Trapani che è già stato condannato dal Tribunale di Reggio Calabria.

Sembra opportuno richiamare, invece, quelle telefonate, di cui si è già parlato a proposito di altri coimputati, da cui emerge ulteriormente l'inserimento del Trapani nell'organizzazione in questione. Ci si riferisce, in particolare, a quelle telefonate in cui, avvenuto il sequestro della "Alexandros T" da parte della Guardia di Finanza, Di Stefano Nunzia, moglie del Trapani, conferma, con parole molto guardinghe, ad un interlocutore non identificato e che appariva molto stupito, che a bordo della nave non erano state rinvenute sostanze stupefacenti (Fot.114838) - (Fot.114842).

E sono significative anche quelle telefonate in cui la Di Stefano apprende da un soggetto non identificato che il marito era stato bloccato con la nave in Albania ed era necessaria l'intervento di "

Orazio" (e, cioè, Orazio Torrissi), (Fot.114820) -  
(Fot.114823).

Ne' e' secondario il rilievo che la denominazione della società cui e' intestata la Alexandros T sia "Piortu" (VOL.39/RA f.135) che, secondo le indicazioni del Dattilo, corrisponde alle iniziali dei nomi di Pippo (Giuseppe) Ferrera, Orazio Torrissi e Turi (Salvatore) Ercolano.

Infine, dagli stessi interrogatori (Fot.117103) - (Fot.117106); (Fot.121818) - (Fot.121820)) resi dal Trapani emerge, la prova della sua colpevolezza per il flagrante mendacio cui egli si abbandona.

Basti dire che, pur essendo stato accertato che il Trapani aveva telefonato, a Roma, al Dattilo per convocarlo a Catania e che entrambi avevano partecipato ad una riunione nei locali dell'Avimec, il Trapani ha sostenuto, con incredibile disinvoltura, di avere invitato il Dattilo a Catania per farlo partecipare alla festa di battesimo del proprio figlio. E cio', senza rendersi conto di essere caduto in insanabile contraddizione con se' stesso, avendo  
g i a ' a f f e r m a t o

che il Dattilo nutriva nei suoi confronti profonda inimicizia e che in Grecia essi avevano violentemente altercato.

Della irrilevanza delle trattazioni del Dattilo si e' gia detto. Ritiene, quindi, la Corte di aver conseguito le prove della colpevolezza del prevenuto in ordine ai reati ascrittigli.

Tuttavia, trattandosi di attivita' unificata dal medesimo disegno criminoso con quella oggetto della condanna di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria del 30 maggio 1986, divenuta irrevocabile il 15 maggio 1987, va disposta la continuazione con i reati giudicati in quella sede. Pertanto, applicando sulla pena di anni 3 e mese 1 di reclusione per il capo 9 l'aumento di anno uno e 2 milioni di di multa, si ottiene la pena di anni 4, mesi sei e lire 1.000.000 di multa che si reputa adeguata alla gravita' del fatto, valutate le circostanze tutte ex art. 133 CP. Conseguono le pene accessorie di cui in dispositivo.



**Ulizzi Giuseppe**

Ulizzi Giuseppe veniva indicato come uomo d'onore da Buscetta Tommaso il quale precisava (Vol.124/A f.51): "Ulizzi Giuseppe, che lavorava al Mercato Ortofrutticolo e Butera Antonino, che credo gestisse un bar al Mercato Ittico, erano entrambi uomini d'onore di La Barbera Angelo.

Tutti e due erano molto piu' anziani di me ed ignoro che fine abbiano fatto. Al mio rientro in Italia, nessuno mi ha parlato di essi".

Salvatore Contorno, parlando della famiglia di Palermo-Centro, dichiarava: ".....So che i La Barbera facevano parte della famiglia in questione e che Giaconia Stefano, ucciso, e Ulizzi Giuseppe sono uomini d'onore, ma non so la famiglia di appartenenza". (Vol.125 f.12).

Sentito dal Giudice Istruttore (Vol.123 f.163), l'Ulizzi si protestava innocente e faceva presente come mancasse da Palermo da circa 21 anni, spesi tra carceri e soggiorno obbligato.

Aggiungeva come fosse libero dal 1972/73 e come fosse rimasto a Bologna ove aveva fissato la residenza con la famiglia.

Contestategli le dichiarazioni di Buscetta Tommaso circa la sua appartenenza alla famiglia di Palermo- Centro, l'Ulizzi dichiarava di non aver mai conosciuto o visto Buscetta Tommaso, di aver solo conosciuto Butera Antonino in quanto suo cognato, mentre aveva conosciuto a Catanzaro, in occasione di altro procedimento penale, La Barbera Angelo, Sorce Vincenzo, Giaconia Stefano.

Negava, invece, di aver mai conosciuto La Barbera Salvatore, D'Accardi Vincenzo e Corallo Giovanni, mentre solo di nome aveva conosciuto Gnoffo Ignazio.

Precisava, infine, come avesse avuto, con i suoi sette fratelli, uno stand al Mercato Ortofrutticolo di Palermo, mentre il cognato Butera aveva un bar al Mercato Ittico.

La concorde e puntuale indicazione del Buscetta Tommaso e del Contorno Salvatore nei confronti dell'Ulizzi peraltro gia' condannato per associazione per delinquere appare

elemento probatorio sufficiente alla Corte, per ritenere la sua appartenenza all'associazione "cosa nostra".

Conseguentemente deve esserne riconosciuta la colpevolezza e ne va affermata la responsabilita' in ordine ai reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., unificati sotto il vincolo della continuazione.

Pertanto, si stima adeguata nei suoi confronti la pena di anni 7 di reclusione risultante dall'aumento di 1/3 per l'aggravante di cui al 6 comma dell'art.416 bis sulla pena base di anni 4 di reclusione, di mesi 8 per l'art.112 n.1 C.P. e di anno 1 per la continuazione. Ad essa conseguono le pene accessorie di cui in dispositivo.

**Urso Giuseppe**

Viene segnalato da Contorno Salvatore come uomo d'onore della "famiglia" di S. Maria di Gesu' - passato - al pari di altri aderenti alla cosca d'origine -dopo l'uccisione di Bontate Stefano che ne era il rappresentante nelle file della "mafia vincente", cosi' come dimostrato dalla sua partecipazione in data 19 ottobre 1981 al c.d. blitz di Villagrazia, episodio di cui e' stato riconosciuto il significato e l'importanza ai fini d'intendere la minacciosa protervia e la pericolosita' dell'organizzazione mafiosa, attraverso una significativa sentenza della Corte d'appello di Palermo (C.A. Palermo, 3 maggio 1985 in Vol. 210, f. 172).

In tale data, infatti, venivano sorpresi all'interno di un villino ubicato nella via Valenza dell'agro di Villagrazia - intestato a Vernengo Ruggero - numerosi individui riuniti in un convegno. Costoro, per sottrarsi alla identificazione e all'arresto da parte degli organi di Polizia,

ingaggiavano un violento conflitto a fuoco con gli agenti intervenuti, il che consentiva ad alcuni dei partecipanti di sottrarsi all'arresto. - Nella circostanza l'Urso Giuseppe veniva tratto in arresto insieme con Pullara' Giovan Battista, Profeta Salvatore (entrambi armati di rivoltella), Capizzi Benedetto, Vernengo Ruggero, Fascella Pietro, Lo Jacono Pietro, Gambino Giuseppe, Di Miceli Giuseppe. Tra coloro che si erano dati alla fuga, venivano identificati Alfieri Giorgio (nella cui abitazione, a seguito di perquisizione, venivano rinvenuti 130 milioni e 147.000 dollari U.S.A.), Greco Carlo, Lo Verde Giovanni, Marchese Mario, Motisi Giovanni e Calascibetta Giuseppe.

L'Urso Giuseppe, fu fermato nei pressi della villa in questione e precisamente all'incrocio fra le vie Valenza, Sales ed Agnetta, e cioè nelle vicinanze di un ufficio che egli, che si occupava della sistemazione di impianti elettrici, teneva all'angolo tra la via Villagrazia e la Via Barone Scala.

Nel corso dell'interrogatorio, l'Urso ammise di conoscere il Vernengo Ruggero

apparente titolare della villa e di avervi modificato l'impianto elettrico sistemando un impianto televisivo a circuito chiuso.

Scagionato per il coacervo di tali circostanze dalla vicenda processuale conseguente, il suo ruolo si e' andato via via chiarendo, alla luce delle successive risultanze processuali e dell'accertito rapporto di affinita' col Vernengo Pietro di cui ha sposato la figlia.

All'interno della villa nel fondo Valenza e nelle immediate vicinanze venivano rinvenute altre pistole.

La contemporanea presenza all'interno di una villa periferica, protetta da sofisticati sistemi audio-visivi, di persone di sicura "estrazione" mafiosa, tutte armate e decise ad organizzare un conflitto a fuoco, pur di consentire la fuga ad altri presenti (evidentemente di maggior prestigio nella gerarchia mafiosa), sono tutte circostanze di fatto che dimostrano come nella villa di via Valenza fosse in corso un vero e proprio "summit" di mafia, cui partecipavano gli esponenti delle varie cosche mafiose, organizzato dagli stessi dopo l'uccisione di Bontate Stefano e Inzerillo Salvatore.

Orbene, la presenza dell'Urso Giuseppe al summit in questione testimonia, non soltanto, del suo inserimento nella consorteria mafiosa ma anche della posizione di rispetto dallo stesso occupata in seno all'organizzazione medesima.

Il che ha trovato conferma ulteriore nelle dichiarazioni rese dai coimputati Contorno Salvatore e Calzetta Stefano.

Il Contorno, infatti, ha indicato nell'imputato, che ha riconosciuto nella fotografia mostratagli, un affiliato alla consorteria mafiosa di cui e' processo ed ha precisato che lo stesso (inteso "Franco") e il di lui suocero Vernengo Pietro sono provetti "chimici" cioe' esperti del processo di raffinazione della droga a cui sono stati "iniziati" da Vernengo Antonino (Vol.125 f.75), (Vol.125 f.151).

Peraltro, la dichiarazione del Contorno sul nomignolo con cui l'Urso viene designato, viene clamorosamente confermata dalla testimonianza di La Franca Agostino proprietario dell'immobile tratto in locazione dall'imputato in Cutro, il quale ha testualmente dichiarato che "conosceva l'Urso come Franco" e per tale lo aveva sempre conosciuto e

chiamato, venendo edotto soltanto in quella occasione che il vero nome di battesimo dell'Urso era Giuseppe.

A sua volta il Calzetta Stefano ha ricordato di avere avuto modo di notare l'imputato, il suocero e il Vernengo Antonino nel cantiere di Amato Federico, i cui intensi rapporti di affari e stretti collegamenti con i predetti sono stati evidenziati in altra parte del presente provvedimento.

Tratto in arresto il 24/3/1985, l'imputato respingeva gli addebiti protestandosi innocente ed assumendo di essersi trovato casualmente, al momento dell'arresto, in quel di Cutro (CZ) in compagnia dei coimputati Vernengo Cosimo e Di Fresco Onofrio, anche essi colpiti dallo stesso provvedimento restrittivo emesso nei suoi confronti e di essersi ivi recato, il giorno prima del suo arresto, per trarre in locazione un villino dove trascorrere il periodo estivo (Vol.188 f.278).

Ed invero, a prescindere dall'osservare che le giustificazioni addotte dall'Urso Giuseppe circa la sua presenza in territorio calabrese sono state smentite dalla testimonianza resa da La Franca Agostino, (Vol.215 f.507354), va rilevato che le



stesse modalita' in cui e' avvenuto l'arresto dell'Urso Giuseppe testimoniano della sua appartenenza alla consorterìa criminosa di cui e' processo e della permanenza del vincolo associativo anche nello stato di latitanza.

Infatti, l'imputato e' stato tratto in arresto in compagnia di Vernengo Cosimo e Di Fresco Onofrio, entrambi affiliati alla consorterìa mafiosa di cui e' processo e colpiti da mandato di cattura, mentre, un quarto individuo, presente nel terreno adiacente i villini tratti in affitto dai tre latitanti - e' riuscito fortunatamente a darsi alla fuga. Hanno gli inquirenti supposto che tale persona potesse identificarsi nell'imputato Vernengo Pietro, suocero dell'Urso Giuseppe, ed esponente di spicco della famiglia di Corso dei Mille, la cui presenza in loco sarebbe testimoniata dal rinvenimento di due ricette mediche intestate a tale Lanzetta Pietro, che non si identifica in alcuno dei tre arrestati, (Vol.189 f.14) e (Vol.189 f.15); il che farebbe ritenere la sicura presenza di una quarta persona che, per eta' e affezioni fisiche (dello stesso genere di quelle di cui soffre il Vernengo Pietro) si identificherebbe nel predetto, gia' altre volte sfuggito alla cattura.

Peraltro, il rinvenimento nei pressi dei villini di tre pannelli-pareti prefabbricati, completi di impianto idraulico ed elettrico (che potrebbero essere utilmente impiegati nel processo di raffinazione della droga) l'esistenza di pozzi, cisterne e impianti elettrici (per l'eduazione dell'acqua) e l'istallazione di una potente cabina elettrica (tutti apparati di mole sproporzionata rispetto alle normali esigenze d'acqua e di luce per uso domestico) nonche' le capacita', proprie dei "chimici", di cui l'Urso e il Vernengo Pietro sono dotati (secondo quanto dichiarato dal Contorno Salvatore) sono elementi che inducono a sospettare che essi costituissero i prodromi di un'attivita' in preparazione concernente la messa a punto di una nuova raffineria.

Dal complesso delle risultanze sopra brevemente riassunte emerge in modo inequivoco che l'indicazione precisa e circostanziata del Contorno sull'appartenenza dell'Urso Giuseppe a "cosa nostra" ha ricevuto inequivocabili conferme.

Eppertanto, deve esserne affermata la responsabilita' in ordine agli artt.416 e 416 bis C.P..

A tal uopo appare congrua la pena di anni 7 di reclusione risultante dal conteggio seguente: anni 4 reclusione p.b. (art. 416 bis C.P. 1' e 4' comma) + un terzo = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 (art. 112 n. 1 C.P.) = anni 6 + anno 1 (art. 81 C.P.) = anni 7 di reclusione, a cui viene condonato anno 1.

Ad essa conseguono le pene accessorie indicate in dispositivo.

**Vara Ciro**

Risulta imputato di favoreggiamento personale (capo 428) nei confronti di Madonia Giuseppe, per aver in concorso con altri, aiutato il predetto a sottrarsi alle ricerche dell'Autorita'.

I fatti sono oggetto del Rapporto del 14 febbraio 1984 (Vol. 118/R f.086724) dei CC. di Palermo, Nucleo Operativo, 1 Sezione.

Risulta dal predetto che Rizza Salvatore, coimputato del Vara nel reato di favoreggiamento in favore del Madonia Giuseppe, nel corso di una telefonata intercettata il 21 novembre 1983 cerco' insistentemente il Madonia o il Vara per avvertirli che era stato arrestato "Polara Toto'", coimputato del Madonia .

Da altre telefonate emerge che il Rizza cerco' di mettersi in contatto col Vara attraverso la moglie del Madonia.

Da altra ancora, del 22 novembre 1983, risulta che il Rizza, sparsasi la falsa notizia dell'arresto del Madonia, conversa concitatamente col coimputato G a g l i a n o L u i g i , i l

quale lo rassicura sulla sorte del latitante, dicendogli che egli si trova in compagnia del Vara e dell'altro coimputato Insinna Loreto.

Un' ultima conversazione si svolge il 22 novembre 1983 tra il Rizza ed il Vara e quest'ultimo rassicura il primo che "non ci sono problemi per quello alludendo ad evidenza pur sempre al Madonia.

Le suesposte risultanze costituiscono con ogni evidenza sufficiente dimostrazione del favoreggiamento contestato all'imputato come al capo 428 dell'epigrafe.

Pertanto, deve affermarsene la responsabilita' in ordine a tale reato. La pena che si ritiene al riguardo adeguata - attese le circostanze ex art. 133 CP. e, segnatamente l'intensita' del dolo - appare quella di anni 2 di reclusione, che deve dichiararsi interamente condonata.

**Varrica Carmelo**

Varrica Carmelo già imputato di ricettazione (capo 388 dell'imputazione) e' stato rinviato a giudizio di questa Corte, (in seguito alla modifica dell'imputazione originaria in quella di favoreggiamento personale) appunto per tale reato per avere aiutato Randazzo Faro, imputato di associazione mafiosa ed altri delitti, ad eludere le investigazioni dell'Autorita', consentendo che l'autovettura Mercedes tg.MI 981635 fosse intestata a nome di esso Varrica. In Milano nel maggio 1983.

In un primo tempo, sentito dalla Polizia (Vol.5/G f.017801), il prevenuto sosteneva che, avendo acquistato l'autovettura e non essendo in grado di pagarne le rate, l'aveva ceduta al Randazzo.

Interrogato quale indiziato, ha sostenuto che l'aveva interamente pagata e, poi, l'aveva ceduta al Randazzo (Vol.8/G f.018567 - f.018568); infine, interrogato come imputato, ha modificato ulteriormente la sua versione, sostenendo di avere acquistato la vettura in parti uguali col fratello, Varrica Franco, e di essersene disfatto dopo un paio di mesi (Vol.18/G f.022251 - f.022252).

In realta', come ha precisato Ceccagnoli Italo (Vol.8/G f.018565 - f.018566), l'autovettura e' stata venduta a Randazzo Faro ed era stata ritirata, su istruzione di questo ultimo, da Varrica Franco.

Ne consegue che l'intestazione della stessa a Varrica Carmelo era meramente fittizia e che il vero proprietario ne e' stato, fin dall'inizio, Randazzo Faro.

L'aver consentito l'uso del proprio nome per questa operazione rientra in quell'attivita' di favoreggiamento che il prevenuto e il proprio fratello hanno svolto a favore dei fratelli Randazzo e di Badalamenti Gaetano e di cui si parlera' fra poco, nel trattare la posizione di Varrica Franco.

Le predette risultanze istruttorie concludono perspicuamente la responsabilita' del Varrica Carmelo in ordine al delitto di favoreggiamento personale aggravato.

Eppertanto, questa Corte ritiene all'uopo adeguata la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, attesa l'intensita' del dolo e le circostanze tutte ex art.133. Di essa, anni 2 di reclusione vanno dichiarati condonati.

Varrica Franco

Nel corso delle indagini della Criminalpol di Milano concernenti le attivita' dei fratelli Randazzo Faro e Randazzo Vincenzo, nipoti di Badalamenti Gaetano, emerse che i due si erano trasferiti nell'abitazione di Varrica Carmelo, fratello del prevenuto sita in quella Via Washington.

In seguito a tali indagini il prevenuto venne imputato dei delitti di associazione per delinquere, associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e commercio di dette sostanze.

Tuttavia, al termine della formale istruzione il G.I. lo prosciolsse dai reati di cui sopra con formula ampiamente liberatoria, mentre ritenendo che l'attivita' di lui avesse concretato una "copertura", e quindi un'azione favoreggiatrice nei confronti del Badalamenti e dei Randazzo lo rinvio' a giudizio di questa Corte, modificando a tal uopo l'imputazione originaria di cui ai reati ex artt.416,



416 bis C.P., per il delitto di favoreggiamento personale continuato aggravato per avere aiutato Badalamenti Gaetano, Randazzo Vincenzo e Randazzo Faro imputati di associazione mafiosa ed altri delitti, ad eludere le investigazioni dell'Autorita', nascondendo il Randazzo, favorendo i contatti dei medesimi con Badalamenti Gaetano e compiendo svariate altre attivita' che consentivano la prosecuzione delle illecite attivita'.

Il prevenuto, nel suo interrogatorio (Vol.8/G f.018569 - f.018572), ha fatto solo parziali ammissioni (per quanto riguarda il Badalamenti si e' limitato a dire di essere "propenso a ritenere" che le telefonate fossero effettivamente di quest'ultimo) ma non e' chi non veda come il suo ruolo sia stato quello di assicurare copertura a personaggi mafiosi, sia pure in incombenze modeste, ma non per questo meno utili per gli stessi.

Osserva la Corte, che l'attivita' instaurata dal prevenuto in favore del Badalamenti e del Randazzo, posta in essere al fine di non esporre i fratelli Randazzo che temevano di essere individuati e di subire attentati da parte dei "corleonesi", si e' concretata in un'opera di "copertura", della quale e' perfettamente sicura la

consapevolezza della situazione in cui i Randazzo ed il Badalamenti si trovavano, e della necessita' che essi avevano di evitare di scoprirsi col pericolo di farsi individuare.

Tutto cio' emerge anche dalla conversazione telefonica con Badalamenti Gaetano, in data 14 febbraio 1984 (Vol.2/G f.017140 - 42) nonche' da quella del 15 successivo intercorsa tra il Varrica ed il Randazzo Faro.

E poiche', tale attivita' concreta gli estremi del reato di favoreggiamento personale deve affermarsi la responsabilita' del Varrica in ordine a tale reato con la conseguente condanna di lui alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione (ritenuta adeguata alla gravita' del fatto e all'intensita' del dolo), che va, peraltro, dichiarata interamente condonata.

Vassallo Andrea

Il Contorno, nel suo lungo interrogatorio, dopo essersi convinto a collaborare con l'Autorita' giudiziaria, parla di un medico che prestava servizio a Villa Serena che egli sapeva essere affiliato alla mafia (Vol.125 f.456545).

Cosi' testualmente egli si esprime:

- " Uno di essi e' un medico che lavora a Villa Serena e che io ho conosciuto a Trabia in un villino nel quale mi ero recato per incontrarmi con Di Carlo Franco. Preciso meglio che mi sono incontrato per caso, provenendo da Termini e diretto a Palermo, con Di Carlo, il quale mi ha invitato ad entrare nel villino di villeggiatura ed ivi, fra l'altro, mi ha presentato come appartenente a cosa nostra, un medico di cui allo stato non ricordo il nome.

Trattasi di una persona di circa 45-50 anni di statura media, che abitava uno dei due piani di cui e' composto il villino."

In seguito a tale indicazione, si perveniva all'individuazione del sanitario, che veniva

identificato nella persona di Vassallo Andrea (V. Rapporto Squadra Mobile di Palermo del 19 ottobre 1984 Vol.125 bis f.456831).

Il Vassallo, interrogato si e' protestato innocente, sostenendo, anche a dibattimento (Ud.14 luglio 1986), di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa, pur ammettendo di conoscere numerosi degli imputati del presente procedimento che, a suo dire, erano entrati in contatto con lui per ragioni inerenti alla sua professione sanitaria, essendo egli noto ortopedico in servizio dapprima presso l'Ospedale Civico di Palermo e quindi presso l'Ospedale Cervello.

Nelle stesse dichiarazioni del Vassallo - fa osservare il Giudice istruttore nell'ordinanza di rinvio - trovasi tuttavia un indiretto riscontro alle affermazioni del Contorno circa il luogo e l'occasione in cui Di Carlo Francesco ebbe a presentare i due, secondo il rituale mafioso di Cosa Nostra. Ha ammesso, infatti il Vassallo di avere negli anni 1977 e 1978 locato al Di Carlo un piano del suo villino in Trabia, ove, secondo il Contorno detta presentazione avvenne.

E dalle stesse dichiarazioni del Vassallo emerge la sua fittissima rete di rapporti, sempre

giustificati da asseriti motivi professionali, con tutto il vasto panorama degli esponenti mafiosi piu' in vista, quali Riccobono Rosario, Panno Giuseppe, Greco Michele, Bontate Giovanni, Vanni Calvello Alessandro ed altri, persone tutte che, secondo l'imputato, a lui si rivolgevano, chiedendo ed ottenendo di essere visitate "amichevolmente" e senza che, almeno per il periodo di servizio del Vassallo presso l'Ospedale Civico, ne restasse traccia nei relativi registri.

Che i rapporti tra il Vassallo e questi particolari pazienti andassero ben al di la' dei limiti imposti dal corretto esercizio dell'attivita' professionale e fossero invece manifestazione di ben piu' solidi legami di quelli instaurabili con occasionali conoscenze o presentazioni di comuni amici e' dimostrato almeno da due significativi episodi concernenti l'uno Bontate Giovanni e l'altro Bonanno Armando.

Da alcune lettere autografe del Bontate sequestrate a tale Pasta Innocenzo (Vol.138) emerge infatti che dal carcere a costui il Bontate si rivolgeva per cercare di ottenere dal Vassallo, persona ovviamente ritenuta ben disposta a concederle, certificazioni di favore da utilizzare

nel corso di espletamento di perizia medico-legale diretta ad accertare, in vista di eventuale concessione di liberta' provvisoria, le sue condizioni di salute.

Inoltre risulta dagli atti dell'allegato procedimento concernente l'omicidio del dr. Giorgio Boris Giuliano (Vol.4/L f.350) (Vol.6/L) che la difesa del Bonanno ebbe a produrre certificato rilasciato dal Vassallo attestante la necessita' di una operazione alla mano cui sottoporre il detenuto, da eseguirsi necessariamente presso una determinata clinica del nord Italia. I successivi accertamenti espletati consentirono di appurare che di tale intervento non vi era alcuna attuale necessita' e che comunque ben poteva essere eseguito a Palermo ambulatoriamente (la vicenda trovasi piu' compiutamente esposta nella parte della sentenza dedicata all'esame della posizione dell'imputato Bonanno Armando).

Il quadro probatorio e' completato dagli accertati rapporti del Vassallo con altri personaggi in odore di mafia o sicuramente mafiosi, quali i Rancadore di Trabia, in possesso (Vol.216 f.12) del suo privato recapito telefonico (come per altro il Bontate Giovanni, che lo

aveva annotato con particolari artifici (Vol.138) atti a consentirne la lettura solo "in chiave") ed il mafioso agrigentino Colletti Carmelo, secondo quanto si evince dalla documentazione in sequestro (Vol.198 f.265) e dalle dichiarazioni della teste Bono Benedetta confermata al dibattimento all'Ud.5 settembre 1986 f.041515) .

Ognun vede come le dichiarazioni del Contorno restino puntualmente confermate, emergendo da tutti codesti elementi da parte del professionista in esame, un'attività che purtroppo, va al di là dei limiti della deontologia professionale, dimostrando per il numero dei personaggi da lui frequentati, delle "compiacenze" che si riscontrano in modo dovizioso nel processo verso taluni personaggi, dei quali egli non poteva non conoscere la collocazione e la fama, un suo preciso inserimento nell'organizzazione "cosa nostra".

E' ben intuibile, peraltro, quale formidabile punto di forza fosse, per l'organizzazione criminale, annoverare fra i suoi membri un affermato e valente professionista del quale assicurarsi in via privilegiata le prestazioni ed a mezzo del quale stabilire importanti collegamenti con i piu' svariati ambienti, come chiaramente emerge dalle dichiarazioni della Bono.

Professionista per il quale, quindi, sotto l'usbergo della rispettata professione, erano ben possibili i rapporti con i soggetti piu' svariati e perfettamente estranei all'ambito mafioso, quali quelli che hanno partecipato alle sue nozze, cui si riferiscono le fotografie allegate dalla sua difesa.

Peraltro, ulteriori elementi a carico del Vassallo emergono dal Rapporto del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Palermo del 10 aprile 1984 (Vol.8/T f.19), concernente le risultanze delle indagini espletate su una rete di societa' fra loro collegate, talune delle quali facenti capo a Palazzolo Saveria Benedetta, convivente del corleonese Provenzano Bernardo.

Risulta dal suddetto Rapporto (Vol.8/T f.155) che nel 1981 il Vassallo (allora non compiutamente identificato) acquisto' parte del pacchetto azionario della Arezzo Costruzioni s.r.l. con sede in Palermo nella via Alcide De Gasperi 53, ove usufruiva della medesima utenza telefonica della societa' Residence Capo S.Vito S.r.l., della quale e' socia Impastato Marianna moglie di Lipari Giuseppe, imputato nel presente procedimento ed oggetto anch'esso delle  
d i c h i a r a z i o n i d i B o n o



Benedetta, quale personaggio sicuramente legato ad ambienti mafiosi corleonesi, come per altro risulta anche dalle rivelazioni di Contorno Salvatore (Vol.125 f.54).

La stessa societa' aveva prima sede nella via Umberto Giordano 55, in edificio ove risultano possedere appartamenti sia la Palazzolo Saveria sia Provenzano Salvatore, fratello di Bernardo, come meglio esposto nella parte della sentenza dedicata all'esame della posizione di quest'ultimo.

Anche questo filone di indagini, pertanto, ha pienamente confermato i collegamenti del Vassallo con i piu' pericolosi ambienti di Cosa Nostra, ulteriormente riscontrando le indicazioni di Contorno Salvatore.

Il Vassallo va conseguentemente dichiarato colpevole dei reati ascrittigli; e condannato, con la concessione delle attenuanti innominate (sotto il profilo del graduale e quasi insensibile corteggiamento messo in opera nei suoi confronti da parte di affiliati alla mafia, che il prevenuto ha avuto il torto di non respingere immediatamente, finendo col restarne, come in questi casi avviene,

inestricabilmente invischiato) alla pena di anni 4 di reclusione, risultante dal seguente conteggio : p.b. (416 bis I e IV comma) anni 4 di recl.+ 1/3 (aggrav.VI comma)= a. 5 e m. 4 + m.2 per art. 112 n. 1= anni 5 e m. 6 - 1/3 (62 bis CP.)=a. 3 e m. 8 + art. 81 = anni quattro. Ad essa conseguono le pene accessorie, come da dispositivo.

**Venturis Joannis**

Contro il Venturis si e' proceduto per il reato 416 C.P. e 75 e 71 legge 685/75 (capi 7, 17 e 40 dell'imputazione).

Egli era uno dei componenti l'equipaggio della nave "Alexandros G" a bordo della quale si trovava un carico di ben 233 chilogrammi di eroina purissima d'origine thailandese il che determino' l'arresto del Palestini Fioravante in Egitto ed il sequestro del natante.

Il Giudice istruttore dopo aver prosciolto il Venturis con formula piena dal reato ex art 416 C.P. lo ha rinviato a giudizio per i reati di cui ai capi 17 e 40 dell'imputazione.

Osserva la Corte che per quanto possano sussistere motivi di presumibile conoscenza da parte dei componenti l'equipaggio del carico trasportato dalla nave, tuttavia non sussiste la sicurezza che anche i marinai fossero informati del materiale stupefacente che veniva trasportato dal natante.

Eppertanto, la Corte ritiene di doverlo assolvere dai reati ascrittigli per insufficienza di prove.

**Vernengo Antonino**

Del Vernengo Antonino si occupa ampiamente la parte di questa sentenza relativa ai traffici di stupefacenti (CAP. X parte 2).

In questa sede puo' evidenziarsi che, secondo indagini condotte da altre autorita' giudiziaria, richiamate nel Rapporto del 13 luglio 1982 detto dei "161", il Vernengo e' risultato essere in collegamento con organizzazione siriana di trafficanti di stupefacenti, facente capo a tali Ahemd Aziz Awad, Gashim Fadal, e Bach Mamhoud, dai quali si riforniva di morfina base, che veniva poi lavorata e trasformata in eroina nella raffineria della quale, come si e' visto, i Vernengo disponevano a Palermo nella via Messina Marine.

Secondo, infatti, quanto dichiarato dal Bach Mamhoud all'autorita' giudiziaria di Trieste, il di lui cognato Awad Aziz era in contatto con un gruppo di quattro o cinque persone di Catania, tra cui tale Zappala' Mimmo, le quali acquistavano la morfina base, e l'Awad era andato a Palermo con costoro e con esso Bach per consegnare la droga,

ritirata da due uomini nell'autorimessa di una villa vicina al mare, a dieci-quindici minuti dall'uscita dell'autostrada di Villabate (Vol.1/S f.166) (Vol.1/S f.168).

Le dichiarazioni del Bach sono state confermate dall'Awad anche in questo processo (Vol.8/A f.54) ed in sede di ispezione giudiziale il predetto ha, altresì, riconosciuto ed indicato la villa in questione, risultata essere quella di Vernengo Antonino (Vol.8/A f.60).

Ulteriori collegamenti con altri grossi trafficanti di droga risultano ricordati nel Rapporto del 13 luglio 1982, ove è cenno al mandato di cattura emesso dal Giudice istruttore di Napoli nei confronti di Vernengo Antonino, del di lui fratello Piero, del cugino Giuseppe, nonché di Nicolini Angelo, Riccardo, Simone e Cozzolino Carlo ed altri. Nel corso del suo interrogatorio l'imputato in esame ha ammesso di aver, per questa vicenda, già riportato condanna.

Totta Gennaro (Vol.4 f.297) + (Vol.72 f.58) e segg.) ha da parte sua accennato ai collegamenti tenuti dal Vernengo in Milano con i fratelli Grado, pur dicendosi all'oscuro

dell'attivit  in quel centro del Vernengo, che   tuttavia ben facile immaginare, considerata l'attivit  di trafficanti di droga che ivi espletavano i Grado. Per altro, secondo quanto dallo stesso Totta confidato precedentemente al Capitano Honorati come risulta dalla relazione di servizio del 14 giugno 1982 (Vol.1/B f.69) e (Vol.1/B f.227), Vernengo Antonino, insieme al fratello Pietro, era riuscito a sfuggire all'irruzione dei carabinieri nella raffineria di droga di via Messina Marine ed aveva costituito insieme al citato fratello, a Aglieri Giorgio, a Mafara Francesco e ad Grado Antonino una "specie di societ " con lo scopo di mantenere i collegamenti con gli ultimi due suddetti e poterli tenere a disposizione in ogni circostanza. I due risultano, infatti, scomparsi contemporaneamente nel corso della c.d. "guerra di mafia".

Calzetta Stefano (Vol.11 f.60), (Vol.11 f.204) e (Vol.11 f.205) + (F.P. I f.14) + (F.P. II f.58)), dopo aver riferito che la raffineria di via Messina Marine, anche se gestita dai Vernengo, si apparteneva a tutte le famiglie della "mafia vincente", ha precisato che il chimico della

raffineria predetta era proprio Vernengo Antonino, che nell'ambiente, come dall'imputato ammesso, tutti chiamavano "Ninu u dutturi", poiche' aveva studiato chimica e si era impadronito dei metodi di raffinazione insegnatigli dai chimici francesi poi coinvolti nella vicenda della raffineria di Alberti Gerlando scoperta in contrada S.Onofrio di Trabia. Cio' il Calzetta aveva appreso dagli Zanca cosi' come dagli stessi aveva saputo che al momento della irruzione dei carabinieri il Vernengo era riuscito a fuggire con ancora indosso il camice.

Anche Sinagra Vincenzo di Antonino ha dedicato un breve accenno all'imputato in esame (Vol.86 f.64), dicendolo genericamente appartenente alla cosca dei Marchese.

Piu' precisa indicazione ha fornito Buscetta Tommaso (Vol.124 f.9) + (Vol.124/A f.7), riferendo che tutti i Vernengo fanno parte della famiglia mafiosa di S.Maria di Gesu' e che Vernengo Antonino, come il Buscetta apprese dai Grado, era chimico esperto nella raffinazione della eroina.

L'appartenenza di tutti i Vernengo, e di Antonino in particolare, alla cosca di S.Maria di Gesu', e' stata ribadita da Contorno Salvatore (Vol.125 f.3), (Vol.125 f.146) e (Vol.125 f.151), il quale ha altresì aggiunto che "Ninu u dutturi" ha provveduto ad istruire tutta una schiera di provetti chimici capaci di occuparsi della raffinazione dell'eroina, quali, i congiunti Pietro, Luigi, Cosimo, Giuseppe e Vernengo Ruggero, Urso Giuseppe, De Simone Antonino, Costantino Antonino ed altri.

Coniglio Salvatore (Vol.206 f.16) ha ribadito che alla raffineria dei Vernengo si approvvigionavano tutti i maggiori trafficanti che con cui loro erano in contatto, come Capizzi Benedetto, Pullara' Ignazio e Adelfio Giovanni.

Quanto alle risultanze bancarie si rimanda a quanto già esposto nella parte della sentenza relativa ai traffici di droga di Spadaro Tommaso e più specificamente alle operazioni bancarie condotte dall'imputato Di Pace Giovanni, il quale tra l'altro richiese l'emissione di un gruppo di vaglia bancari per conto di Teresi Girolamo,



alcuni dei quali, per lire 21.000.000, risultano negoziati dal barbiere Gatto Luigi, del quale piu' volte si e' parlato, gestore di un esercizio in via Torino frequentato da notissimi e numerosissimi esponenti mafiosi, come Giovanni Bontate, Prestifilippo Mario ed altri. Il Gatto ha sostenuto di aver operato nell'interesse di Bruno Felice, suo congiunto coinvolto in indagini concernenti gravi traffici di droga pendenti presso altre autorita' giudiziarie ed il Bruno (Vol.90 f.55) ha dichiarato che i titoli gli erano stati dati da Vernengo Antonino, in parziale pagamento di una villa costruitagli nella zona di Ficarazzi.

Rileva la Corte che il Vernengo Antonino risulta raggiunto da gravi e convincenti elementi di prove in ordine a tutti i reati a lui ascritti.

Pertanto, se ne deve affermare la responsabilita' e per lui si ritiene congrua la pena di anni 16 di reclusione e lire 90.000.000 di multa risultante dalla somma della pena per l'art.416 C.P. con la pena (anni 6 di reclusione) con quella attinente ai capi 13 e 22 (anni 4 di reclusione e L.30.000.000 di multa + 1/3 ex art.74 n.2 legge 685/75 = anni 5 e mesi 4 e L.40.000.000 di multa + 1/2 ex

art.74 I cpv. stessa legge = anni 8 di reclusione e  
L.60.000.000 di multa + art.81 cpv C.P. = anni 10 di  
reclusione e L.60.000.000 di multa) cui conseguono  
quelle accessorie come da dispositivo.

**Vernengo Cosimo**

Il prevenuto in esame, inserito nel gruppo dei 161 con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol 1 f. 90), fu indicato come "uomo d'onore" attraverso le dichiarazioni di Buscetta Tommaso (Vol.124 f.9) + (Vol.124/A f.7) e (Vol.124/A f.115), secondo cui "tutti i Vernengo sono uomini d'onore ed appartengono alla famiglia di S.Maria di Gesu'".

Peraltro tali asserzioni risultano essere ribadite e completate dalle specifiche accuse formulate da Contorno Salvatore (Vol.125 f.44), (Vol.125 f.65), (Vol.125 F.146)), secondo cui Vernengo Cosimo figlio di Giuseppe e', insieme al padre ed al fratello Luigi, "uomo d'onore" della suddetta famiglia di S.Maria di Gesu' e chimico esperto nella raffinazione dell'eroina dopo gli insegnamenti datigli, assieme a numerosi altri componenti del clan familiare, da Vernengo Antonino.

Tali accuse trovano un primo riscontro nella denuncia in data 25 marzo 1978 (Vol.1 f.196) del Vernengo Cosimo in occasione dell'arresto, per

oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, di Spadaro Francesco di Giuseppe, che si trovava in sua compagnia. Quest'ultimo, come e' noto, viene indicato come uno dei killer al servizio della sanguinaria cosca di Corso dei Mille, imputato nel presente procedimento anche di taluni omicidi.

Ne' deve considerarsi casuale il fatto che in compagnia di un sanguinario killer si trovasse Vernengo Cosimo, poiche' da altri atti risulta che proprio questa era la sua compagnia preferita.

Invero nell'ambito delle indagini conseguenti all'omicidio di Antonino Ferdico (Vol.198 f.86), Tagliavia Gioacchino e Sinagra Vincenzo di Salvatore, che le indagini di cui al presente procedimento indicano come pericolosissimi componenti della stessa sanguinaria cosca di Corso dei Mille (il primo poi ucciso dai suoi stessi compagni, come rivelato da Sinagra Vincenzo di Antonino), vennero incriminati, insieme a Vernengo Ruggero, anch'esso, imputato nel presente procedimento quale affiliato alla cosca mafiosa di S.Maria di Gesu', per un connesso episodio di violenza carnale e sequestro di persona in danno della prostituta Lo Iacono Teresa Rachele,

verificatosi il 25 giugno 1978 (Vol.198 f.119), (Vol.198 f.139), (Vol.198 f.187), (Vol.198 f.208). Se ne protestarono innocenti, ma dall'interrogatorio reso da Tagliavia Gioacchino il 3 ottobre 1978 (Vol.198 f.193) e da quello reso da Sinagra Vincenzo di Salvatore in pari data (Vol.158 f.190) emerge che gli stessi avvicinarono la prostituta mentre si trovavano in compagnia di Vernengo Ruggero nonche' di un certo Cosimo cugino del predetto.

Trattasi appunto dell'imputato Vernengo Cosimo, cui evidentemente la compagnia di spietati killers come Spadaro Francesco di Giuseppe e Sinagra Vincenzo di Antonino riusciva particolarmente gradita.

Altro importante riscontro alle accuse formulate contro il Vernengo emerge dalle circostanze stesse del suo arresto, dopo la lunga latitanza cui s'era dato dopo l'emissione nei suoi confronti del provvedimento del luglio 1982. Il 25 marzo 1985, infatti, venne sorpreso in Crotone (Vol.189 f.26) in compagnia di Di Fresco Onofrio, trafficante di droga menzionato nelle dichiarazioni di Calzetta Stefano, e Urso Giuseppe, a l t r o " u o m o

d'onore" implicato nel blitz di Villagrazia ed imparentato coi Vernengo. Lo stesso Vernengo Cosimo nel corso del suo interrogatorio smentiva l'assunto difensivo degli altri imputati, che sostenevano di essersi recati solo casualmente in Calabria e di non conoscersi tra loro.

Peraltro l'arresto dell'imputato insieme ai due personaggi indicati, anch'essi implicati in traffici di droga, comprova ulteriormente il suo stabile inserimento nella organizzazione mafiosa.

Conseguentemente la Corte ritiene sussistere prove evidenti della sua reita' in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10 dell'imputazione.

Per contro per quanto riguarda il suo inserimento nel traffico di stupefacenti, il quale risulta certamente avvalorato dall'ambito familiare cui egli appartiene, non risultano concreti elementi di conferma delle circostanze indiziarie che vi afferiscono, sicche' questa Corte ritiene di doverlo dai reati di cui agli artt. 75, 71 e 74 della legge sugli stupefacenti, assolvere per insufficienza di prove.

Congrua pena per i reati in ordine ai quali si afferma la responsabilita' appare quella di anni 7 di

reclusione risultante dal conteggio seguente: anni 4  
reclusione p.b. (art. 416 bis C.P. 1' e 4' comma) + un  
terzo = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 (art. 112 n. 1 C.P.)  
= anni 6 + anno 1 (art. 81 C.P.) = anni 7 di  
reclusione.

Vernengo Giuseppe n.5.1.1935

Fratello del piu' noto Pietro, e' rimasto implicato in numerose vicende giudiziarie, fra cui quella relativa al c.d. covo di Corso dei Mille e nelle indagini conseguenti al Rapporto del 13 luglio 1982 c.d. dei 161.

Attraverso le rivelazioni di Buscetta Tommaso, concernenti tutta la famiglia Vernengo, i cui componenti vengono da lui indicati come "uomini d'onore", si procedette contro di lui per i reati di cui all'imputazione.

Peraltro, le indicazioni del Buscetta hanno trovato piena conferma e riscontro in quella del Contorno (Vol.125 f.3) che ne ha chiarito la qualita' di affiliato alla cosca mafiosa di S. Maria di Gesu' insieme ai fratelli Pietro e Antonino.

I suoi legami con i piu' feroci criminali di Cosa Nostra emergono gia' dalle dichiarazioni della teste Scianna Rosetta (Vol.12/L f.119), la quale lo indica come uno degli abituali frequentatori della



autotappezzeria di Spitalieri Rosario (c.d. "covo" di Corso dei Mille), centro di riunione e base operativa, tra gli altri, di Greco Giuseppe di Nicolo' e Greco Giovannello, Marchese Pietro ed altri dei responsabili della sanguinosa rapina alla Cassa di Risparmio di Palermo, della quale tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata all'omicidio del dr. Giorgio Boris Giuliano, che condusse quelle indagini le quali costituirono poi il movente della sua uccisione.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10, dichiarando assorbito per la medesimezza del fatto nel primo di essi il capo 5; mentre va assolto per insufficienza di prove dai reati relativi agli stupefacenti, perche' al di fuori dell'ambito parentale in cui floridamente esso veniva perpetrato dal Vernengo Pietro e dal Vernengo Antonino, nulla emerge di specifico nei suoi confronti quindi egli va assolto da tali reati per insufficienza di prove.

Giusta pena da infliggere all'uopo avuto riguardo alle circostanze di cui all'art.133 C.P. appare quella di anni 8 di reclusione e L.3.000.000 di

multa (p.b. anni 4 di reclusione per art.416 bis 1 e 4 comma + 1/3 per aggravante di cui al 6 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 per art.112 n.1 C.P. = anni 6 + anni 2 e L.3.000.000 di multa per continuazione = anni 8 e 3.000.000 di multa.

Conseguono le pene accessorie come da dispositivo.

**VERNENGO Giuseppe** nato il 5.1.1935

a) Ha tratto sul c/c 20222/46 della Banca Popolare Siciliana - agenzia di Acqua dei Corsari - i seguenti assegni:

n.3918327 del 02.08.1975 di lire 200.000;

n.5347116 del 30.01.1976 di lire 450.000,

negoziati da OLIVERI Giovanni, nato a Villafrati il 21.3.1945.

Vernengo Giuseppe n.29.11.1940

Cugino di Vernengo Pietro, contro di lui si procedette in ordine ai reati di cui agli artt. 75 e 71 legge n. 685 del 1975 e di furto aggravato di energia elettrica in quanto coinvolto nelle indagini attinenti al c.d. "laboratorio" per la raffinazione di eroina scoperto l'11 febbraio 1982 in questa via Messina Marine.

In seguito alle rivelazioni del Buscetta Tommaso che indicava tutti gli appartenenti al gruppo Vernengo quali "uomini d'onore" si procedette contro di lui anche per i reati di cui agli artt. 416 e 416 bis

Del Vernengo tratta ampiamente la parte di questa sentenza, cui si rimanda, dedicata alla scoperta del summenzionato laboratorio per la raffinazione dell'eroina.

In questa sede giova ricordare che l'11 febbraio 1982 i Carabinieri fecero irruzione in una villetta in costruzione sita nella via Messina Marine, di proprieta' di Di Salvo Nicola, nella quale, oltre ad un attrezzato laboratorio per la raffinazione

di sostanze stupefacenti, alimentato da rete elettrica abusivamente allacciata, vennero rinvenuti diversi documenti, tra cui una polizza assicurativa intestata all'imputato (Vol.3/S f.55).

Il suo coinvolgimento nella gestione della raffineria in questione appare di tutta evidenza ove si consideri che nel corso della perquisizione effettuata all'interno del villino del Di Salvo venne ritrovata, come si e' detto, la polizza di assicurazione, di cui sopra, rilasciata al prevenuto per l'automezzo targato PA-445838. D'altra parte, controlli nella zona, effettuati nella stessa mattinata dell'11 febbraio, portavano a notare il pulmino Fiat targato PA-445838 parcheggiato in via Messina Marine all'altezza del civico 66 e cioe' in prossimita' di quello 66/H che contrassegnava il villino del Di Salvo. Il veicolo presentava gli sportelli non chiusi a chiave (Vol.1/S f.43) + (Vol.3/S f.175)).

Cio' porta a concludere non solo che anche Vernengo Giuseppe era stato nel laboratorio ma che, molto verosimilmente, era ancora sul posto poco prima dell'arrivo dei Carabinieri e che, allontanandosi in fretta, non aveva potuto riprendersi l'automezzo per

la presenza dei militari. Seconda tale conclusione, peraltro, il ritrovamento di tre tazzine di caffè' ancora tiepide nei locali della raffineria.

I suoi legami con Di Salvo, per altro, venivano accertati anche attraverso le espletate indagini bancarie, dalle quali emerge che un assegno da lire 3.500.000 dal Di Salvo emesso era stato utilizzato dal Vernengo per l'acquisto di una autovettura Renault Alpine intestata a De Luca Vita, madre del Vernengo (Vol.4/S f.344) + (Vol.5/S f.50)).

Per altro, in data 13 novembre 1979 (Vol.1 f.222) il Vernengo era stato controllato da una pattuglia della Squadra Mobile in compagnia del cugino Vernengo Pietro e del Di Salvo Nicola, il quale, sentito nell'occasione, ebbe a dichiarare di essere un dipendente del Vernengo Giuseppe, che per la sua opera di camionista lo ricompensava con lire 20.000 al giorno (Vol.3/S f.20), somma che evidentemente gli aveva consentito di accumulare risparmi per ben 35.000.000, impiegati, come e' stato accertato, nei lavori di ristrutturazione del villino adibito a raffineria.

Ma, oltre alle risultanze delle indagini conseguenti alla scoperta del summenzionato laboratorio di droga, significativi dell'inserimento del Vernengo Giuseppe nella organizzazione mafiosa sono altresì il suo coinvolgimento in indagini condotte dall'autorità giudiziaria di Napoli per traffico di droga nei confronti del predetto, dei cugini Pietro ed Antonino, di Nicolini Angelo e dei fratelli Cozzolino (Vol.1 f.226) nonché i suoi rapporti, anche di natura economica, intrattenuti con elementi vicini alle cosche corleonesi.

Infatti il coimputato Mandalari Giuseppe, azionista di società facenti capo al famigerato Riina Salvatore, risulta essere anche procuratore di Vincenza Mondì, moglie del Vernengo (Vol.1 f.228).

L'imputato, inoltre, nel novembre del 1970 e nel maggio 1976, venne identificato rispettivamente in Ventimiglia ed in Piazza Kalsa con Tinnirello Gaspare, fratello dell'attuale coimputato Vincenzo, con il quale lo stesso Vernengo venne controllato in Squinzano il 23 aprile 1976 (Vol.1 f.230). E deve altresì ricordarsi che, nell'immediatezza della scoperta del laboratorio di

via Messina Marine proprio il Tinnirello Vincenzo fu controllato all'interno della fabbrica di ghiaccio di Vernengo Pietro ove era contestualmente presente tale D'Alia Giovanni, cugino di quell' Nicolini Angelo che si e' menzionato come coimputato di Vernengo Giuseppe nel procedimento nei suoi confronti promosso dall'Autorita' giudiziaria di Napoli.

Significative sono ancora le circostanze dell'arresto del Vernengo, in data 15 febbraio 1983, ad opera della Guardia di Finanza di Siracusa in una brillante operazione anticontrabbando, che ha portato al sequestro di quasi sedici tonnellate di tabacchi lavorati esteri.

Così' come significative sono le circostanze dell'arresto del di lui fratello Ruggero nella villa di via Valenza nel corso del c.d. blitz di Villagrazia.

Considerate le suesposte risultanze, non si vede come possa dubitarsi delle dichiarazioni di Contorno Salvatore (Vol.125 f.146), il quale non solo ha accusato il Vernengo di appartenenza a Cosa Nostra ma lo ha altresì' indicato come provetto chimico istruito, insieme a numerosi altri, nella

raffinazione dell'eroina dal cugino Vernengo Antonino, detto, per la sua particolare abilita' nel campo, "Ninu u dutturi".

L'imputato va, pertanto, condannato per tutti i delitti a lui ascritti dichiarando pero' assorbiti nel capo 22 i capi 394 e 395.

Stante l'intensita' del dolo e la gravita' dei fatti, appare congrua la pena di anni 18 di reclusione e lire 160 milioni di multa Essa risulta dalla somma della pena stabilita per i capi 1 e 10, anni 8 di reclusione (p.b. per art.416 bis 1 e 4 comma anni 4 di reclusione + 1/3 per aggravante di cui al 6 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 per art.112 n.1 C.P. + anni 2 art.81 cpv C.P. = anni 8) con quella adottata per i capi 13 e 22 di anni 10 di reclusione e L.160.000.000 di multa (p.b. anni 4 di reclusione e L.80.000.000 di multa per art.71 legge 685/75 + 1/3 ex art.74 n.2 stessa legge = anni 5 mesi 4 e L.100.000.000 di multa + 1/2 art.74 1 cpv = anni 8 di reclusione e L.150.000.000 + art.81 + anni 10 di reclusione e L.160.000.000 di multa)



**Vernengo Luigi**

Indicato da Contorno Salvatore (dapprima erroneamente come Ruggero) quale affiliato, insieme al padre Giuseppe ed al fratello Cosimo, alla cosca mafiosa di S.Maria di Gesu' (Vol.125 f.3), (Vol.125 f.65), (Vol.125 f.75) e (Vol.125 f.146), e' stato dal medesimo Contorno regolarmente riconosciuto in fotografia. In quella occasione, il Contorno medesimo ha rettificato l'erronea indicazione anagrafica che egli ne aveva dato relativamente al nome di battesimo (indicato in un primo tempo come Ruggero).

Nel corso di altro suo interrogatorio il Contorno lo ha ancora piu' esattamente identificato, ulteriormente indicandolo come cognato del coimputato Marino Mannoia Francesco ed ancora riferendo di aver da quest'ultimo appreso che Vernengo Luigi, insieme ai congiunti Cosimo, Pietro, Giuseppe e Ruggero, ad Antonino De Simone ed a Costantino Antonino, e' chimico esperto nella raffinazione dell'eroina, a cio' istruito dallo zio Antonino Vernengo inteso "u dutturi".

Le dichiarazioni del Contorno fanno eco a quelle precedentemente rese da Calzetta Stefano e Buscetta Tommaso, il primo dei quali ha ampiamente riferito sui Vernengo, indicandoli come un potente gruppo familiare mafioso ai vertici delle organizzazioni criminose e l'altro testualmente dichiarando (Vol.124 f.9) che "tutti i Vernengo sono mafiosi ed appartengono alla famiglia di S.Maria di Gesu'".

Ed innumerevoli sono stati i riscontri a queste concordanti e ricorrenti accuse, ampiamente esposti nelle parti della sentenza dedicate all'esame delle posizioni dei vari Vernengo, alla scoperta della raffineria di via Messina Marine ed alla stessa "guerra di mafia", che ha avuto i Vernengo tra i suoi indiscussi protagonisti.

L'imputato va, pertanto, ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10; mentre non appaiono sufficienti le prove acquisite in ordine al suo coinvolgimento nello spaccio di stupefacenti, onde va assolto dai reati correlativi per insufficienza di prove. La pena appare adeguata in quella di anni 7 di reclusione (p.b. anni 4 reclusione art. 416 bis C.P. 1 e 4 comma + 1/3 = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 art. 112 n. 1 C.P. = anni 6 + anno 1 art. 81 C.P. = anni 7 di reclusione.

Ad essa conseguono le pene accessorie indicate  
in dispositivo.

### Vernengo Pietro

Nella trattazione relativa ai traffici di eroina si staglia nettamente, per l'intensita' dei traffici e l'importanza del personaggio in seno a "cosa nostra" la figura di Vernengo Pietro, che ha certamente svolto un ruolo di primaria importanza in questa che si e' rivelata essere la piu' importante e redditizia attivita' della associazione criminosa.

Qui si accennera' solo ad alcuni degli episodi salienti nella vita di questo personaggio, il cui nome ricorre con frequenza impressionante nelle dichiarazioni dei vari Calzetta, Sinagra, Buscetta, Contorno ed altri. Vi e' solo da sottolineare come, anche in questo caso, dette dichiarazioni hanno solo avuto la funzione di confermare quanto gia' emerso in precedenza da riscontri oggettivi gia' acquisiti.

Alla raffineria di eroina di via Messina Marine (capacita' di raffinazione valutata intorno ai 50 Kg. di eroina alla settimana) si era giunti proprio seguendo i movimenti del Vernengo: ed, invero, i

Carabinieri, seguendo gli spostamenti delle autovetture usate dall'imputato, il giorno 1 febbraio 1982, riuscivano a localizzare le due attigue costruzioni di via Messina Marine, di proprieta' di Di Salvo Nicola e Alfano Paolo.

Il Vernengo, inoltre, veniva identificato dal carabiniere Spezia Salvatore che aveva partecipato all'operazione e che aveva visto uscire l'imputato dal cancello del villino a bordo dell'autovettura targata CS-260418, in uso allo stesso, come ammesso esplicitamente anche da Aglieri Provvidenza, moglie del Vernengo e figlia di Aglieri Giorgio.

Dalle dichiarazioni del Calzetta - gran frequentatore di tutti i coimputati gravitanti nel Corso dei Mille e dintorni - si e' appreso, ad abundantiam, che:

- la famiglia dei Vernengo dominava sulla zona di Palermo-est assieme ad altri gruppi mafiosi;

- l'imputato era un assiduo frequentatore di Di Pasquale Giovanni, Zanca Carmelo, Di Salvo Nicola (VOL.11 F.40);

- era intervenuto su Zanca Melo affinche' questi moderasse l'entita' della tangente che i suoi fratelli, gestori della "Termoblock", dovevano

corrispondere; (VOL.11 F.40) - capo n.275 dell'epigrafe);

- era suo amico sin dall'infanzia e da lui aveva appreso notizie sulle organizzazioni mafiose (VOL.11 f.59)

- gli aveva proposto di portare droga negli U.S.A. (VOL.11 F.61)

- Mafara Francesco era scomparso dopo aver fatto visita al Vernengo e quest'ultimo, lo aveva insultato chiamandolo "pezzo di merda" (VOL.11 f.61);

- in sua presenza si era incontrato ed abbracciato con uno del clan dei "cavadduzzi" di Catania ed, anzi, conoscendo la passione ippica dello stesso, aveva proposto di farlo arrabbiare con delle allusioni allo scarso valore di un cavallo (VOL.11 f.62, 203);

- si era vantato con lui del fatto che la scoperta ed il successivo sequestro di una ingente somma di denaro presso il suocero Aglieri Giorgio (in conseguenza del c.d."blitz di Villagrazia") non aveva minimamente arrecato danno alla organizzazione (VOL.11 F.89)

- il costruttore Amato Federico era un suo prestanome nell'attivita' edilizia (VOL.11 F.62);

- operava, nel campo nel contrabbando di t.l.e., con Zanca Melo, D'Agostino Emanuele, Contorno Totuccio, Marino Mannoia Francesco;

- era frequentato da Costantino Antonino che fungeva da suo corriere di droga all'estero (vedi episodio scomparsa Mafara).

Anche Sinagra Vincenzo conosce bene l'imputato e riferisce che:

- era stato uno dei complici nell'omicidio del Rugnetta (Vol.1/F f.161)

- l'imputato faceva lavorare con lui il "Tempesta" nel contrabbando di tabacchi e nel traffico di stupefacenti (VOL.1/F f.180);

- era compare di Di Salvo Nicola e socio dello stesso nella raffineria di Via Messina Marine (VOL.1/F F.192);

- cugino di Schiavo Carlo, era "troppo grosso" per occuparsi di reati minori.

Anche Bruno Felice lo conosce come compare di Di Salvo Nicola e insieme a lui lo vede. Al Felice, inoltre, presenta Alfano Paolo (detto "Petru u' zappuni") e gli fa acquistare una partita di ceramiche che l'Alfano, poi, non paga (circostanza confermata al dibattimento dal Bruno udienza 14 novembre 1986).

Vi e', ancora, da ricordare come il villino di Via Valenza, ove il 19 ottobre 1981 fece irruzione la Polizia, interrompendo un summit mafioso ad altissimo livello (c.d."blitz di Villagrazia") sia risultato formalmente di proprieta' di Vernengo Ruggero, ma nella effettiva disponibilita' dell'imputato.

Questo episodio - inquadrato nella sua giusta dimensione dalla Corte d'Appello di Palermo - va ad aggiungersi agli altri di pari valenza probatoria e da' l'esatta idea dello spessore mafioso del Vernengo, inchiodandolo alle sue precise responsabilita' di grande protagonista della c.d."guerra di mafia" e grande alleato dei Greco e dei Corleonesi.

Il Vernengo, appartenendo alla "famiglia" di Santa Maria di Gesu', e' ben conosciuto da Contorno Salvatore il quale ampiamente ne parla (Vol.125 f.3, 6, 59, 87, 115, 137, 148, 150, 151, 155, 167, 173, 180, 197, 198, 200).

In quei punti, il Contorno, dopo aver collocato l'imputato nella "sua famiglia" insieme con i fratelli (tra i quali Antonino inteso "u dutturi" per la sua capacita' nel campo della raffinazione di eroina), conferma come lo stesso sia compare di Di Salvo Nicola e come l'Amato costruttore sia suo prestanome.



Riferisce, inoltre, il Contorno come il Vernengo avesse richiesto l'aiuto di Bontate Stefano affinché Michele Greco convincesse il titolare della cereria Gange a cedere a prezzo conveniente l'esercizio ai suoi cognati Aglieri: detto per inciso, la cereria, successivamente, venne distrutta completamente a seguito di un attentato dinamitardo con fini estorsivi (capi 293 e segg.).

Aggiunge il Contorno risultargli che il La Rosa Salvatore- sindaco di Belmonte Mezzagno - trafficava in droga con il Vernengo e con Zanca Carmelo e che gli Spera, sempre in collegamento con il Vernengo e coi Prestifilippo nel traffico della droga, si erano enormemente arricchiti.

Il Contorno accenna, altresì a Savoca Pino e a La Mattina Nunzio i quali, importavano morfina base, ma, poi, per la raffinazione, si appoggiavano al Vernengo.

Aggiunge il Contorno (VOL.125 F.187):

"Ho incontrato Pietro Vernengo, per l'ultima volta, prima che avvenisse l'uccisione di Stefano Bontate, e quando tutto appariva calmo, nel Carcere Mandamentale di Mazara del Vallo dove egli controllava la situazione.; io potei entrare

tranquillamente, anche se ero latitante, perché nessuno richiedeva documenti e chiunque poteva entrare. Del resto, l'amicizia di Pietro Vernengo con Mariano Agate, capo della famiglia di Mazara del Vallo, era tale che egli stava in carcere in quel centro benissimo. Io mi recai a salutare il Vernengo senza alcun particolare motivo e solo per sincera amicizia".-

Anche Buscetta Tommaso (VOL.124 F.9) (VOL.124/A F.7) (VOL.124/A F.115)) ha confermato l'inserimento del Vernengo nella famiglia del Bontate del quale esso Vernengo si diceva un "fedelissimo".

Ha inoltre specificato di avere, poi, appreso direttamente dall'imputato come uno dei suoi congiunti fosse soprannominato "u dutturi" per la sua particolare abilità nella raffinazione della droga.

Queste brevi notazioni - alle quali, ovviamente va aggiunto quanto già detto altrove circa il ruolo dell'imputato nel traffico di stupefacenti - mostrano quanto importante nel Gotha mafioso fosse la posizione del Vernengo Pietro e come questi non potesse essere rimasto, per tale suo ruolo, estraneo alla guerra di mafia ed ai crimini connessi alla stessa.

Attraverso, pertanto, le risultanze istruttorie sopra riassunte, e attraverso quelle altrove piu' dettagliatamente evidenziate relativamente all'omicidio Rugnetta (Capitolo IX) e all'innegabile inserimento del prevenuto ad alto livello nel traffico degli stupefacenti (Capitolo X) risulta in maniera inequivocabile il ruolo dal giudicabile espletato in seno a "cosa nostra" e nel traffico della droga.

Conseguentemente, egli deve essere dichiarato responsabile in ordine a tutti i reati a lui ascritti, tranne che per i reati di cui ai capi 270, 271, 272 e 275 dell'imputazione, da cui va assolto per insufficienza di prove (v.Capitolo XI, paragrafo 1).

Data la gravita' dei reati per cui va affermata la responsabilita' del prevenuto, la pena non puo' essere che quella dell'ergastolo e di L.200.000.000 di multa, da cui conseguono le pene accessorie, dettagliate in dispositivo.

V E R N E N G O

P i e t r o

a) AGLIERI Provvidenza fu Giorgio e di Basile  
Elvira, nata a Palermo il 3.7.1948 -

moglie di VERNENGO Pietro -, ha tratto, sul c/c nr.95201/10 della C.C.R.V.E. - succursale 22 di Palermo -, i seguenti assegni:

n.010209748 del 12.10.1979 di lire 2.000.000;

n.010209749 del 12.10.1979 di lire 2.000.000,

emessi all'ordine della "Amato Costruzioni" S.r.l. con sede in Palermo, P.zza Vittorio Emanuele Orlando nr.6, della quale sono soci:

- AMATO Federico di Pietro, nato a Termini Imerese il 7.12.1932;

- AMATO Cristoforo di Federico, nato a Palermo il 25.4.1955;

- AMATO Pietro di Federico, nato a Palermo il 7.6.1954.

b) AGLIERI Provvidenza ha ricevuto l'assegno n.1062668 del 3.10.1978 di lire 10.000.000, tratto da GRADO Giacomo fu Giovanni, nato a Palermo il 5.6.1952, sul c/c n.96211 della C.C.R.V.E. - succursale 22 di Palermo -.

**Vernengo Ruggero**

Il prevenuto, insieme con tutti gli altri Vernengo, e' stato accusato di essere "uomo d'onore" da Buscetta Tommaso. Peraltro, in data 19 ottobre 1981 egli venne arrestato con alcuni altri nel corso dell'operazione di polizia che fu denominata "blitz di Villagrazia".

In quella data, all'interno di un villino di via Valenza venivano sorpresi dalla Polizia numerosi individui riuniti in un vero e proprio "summit" di mafia, i quali, per sottrarsi all'arresto ed alla identificazione, ingaggiavano un violento conflitto a fuoco con gli agenti, riuscendo a favorire la fuga di alcuni dei partecipanti alla riunione.

Nella circostanza pero' venivano tratti in arresto Profeta Salvatore, Pullara' Giovan Battista, Capizzi Benedetto, Fascella Pietro, Lo Iacono Pietro, Gambino Giuseppe, Di Miceli Giuseppe, Urso Giuseppe e lo stesso Vernengo Ruggero.

Secondo quanto emerge dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo (Vol.209 f.170), cui il giudizio

e' stato devoluto, la contemporanea presenza all'interno della suddetta villa, protetta con sofisticati sistemi audiovisivi, di un cosi' rilevante numero di individui, tutti elementi di spicco di varie cosche mafiose, e la reazione posta in essere con le armi, anche al fine di consentire verosimilmente la fuga dei partecipanti di maggior prestigio, sono tutti elementi che non danno adito ad alcun dubbio circa il fatto che al momento dell'intervento della Polizia era in corso nel villino di via Valenza una vera e propria riunione di quegli elementi di Cosa Nostra che allora conducevano la spietata e sanguinosa "guerra di mafia".

Per cio' che in particolare attiene alla posizione di Vernengo Ruggero, va rilevato come la villa in questione fosse stata acquistata proprio da lui per la somma di lire 150.000.000 da potere di Verace Teresa, cognata del noto esponente mafioso Riccobono Rosario. Il che costituisce ulteriore conferma dei rapporti intrattenuti dal prevenuto con gli appartenenti alle varie "famiglie" mafiose ed induce inoltre a ritenere l'esistenza di reciproci legami di interesse tra le organizzazioni criminali facenti rispettivamente capo al Riccobono ed ai Vernengo.

Calzetta Stefano (Vol.11 f.61), (Vol.11 f.69) (Vol.11 f.73) + (F.P. II ff.34, 57) ha indicato il Vernengo, unitamente a Rotolo Salvatore, Senapa Pietro, Alfano Paolo, Prestifilippo Mario, Spadaro Giuseppe, Marchese Giuseppe e Pullara' Ignazio, come uno dei killer del quale si avvaleva l'organizzazione mafiosa per l'esecuzione di omicidi.

Particolare rilevanza assume inoltre quanto riferito dal Calzetta circa un episodio verificatosi due giorni prima della uccisione del fratello di Mafara Francesco. Il Calzetta si era invero recato presso l'abitazione di Vernengo Pietro, trovandovi il predetto, Costantino Antonino, Sinagra Vincenzo di Salvatore e Vernengo Ruggero, mentre dopo qualche tempo era sopravvenuto il fratello del Mafara, il quale, apostrofato con pesanti insulti dal Vernengo Pietro, si era dopo poco allontanato con costui, col nipote Ruggero e col Sinagra "Tempesta". I due Vernengo ed il Sinagra avevano fatto ritorno dopo circa mezz'ora e del Mafara, da quel momento, s'erano perdute le tracce.

Peraltro, i particolari legami esistenti tra l'imputato in esame ed i piu' spietati killers della cosca di Marchese Filippo (cui lo dice appartenente Sinagra Vincenzo di Antonino (Vol.86 f.64 e segg.), e specificamente con Sinagra Vincenzo di Salvatore, risultano processualmente provati da quanto e' emerso nel corso del procedimento celebrato per l'omicidio di Ferdico Antonino, commesso in Palermo nel 1978.

Per tale delitto furono incriminati (Vol.198 f.86) Tagliavia Gioacchino (poi ucciso per mano degli appartenenti alla sua stessa cosca) ed il citato Sinagra Vincenzo detto "Tempesta". Gli stessi, insieme a Vernengo Ruggero furono altresì incolpati di un connesso episodio di violenza carnale e sequestro di persona a danno della prostituta Lo Iacono Teresa Rachele, verificatosi il 25 giugno 1978 (Vol.198 f.119), (Vol.198 f.139), (Vol.198 f.187), (Vol.198 f.208). Se ne protestarono innocenti, ma dall'interrogatorio reso da Tagliavia Gioacchino il 13 ottobre 1978 (Vol.198 f.193) e da quello in pari data reso da Sinagra Vincenzo di Salvatore (Vol.198 f.190) emerge che gli stessi, per loro ammissione,



avvicinarono la prostituta mentre si trovavano in compagnia di Vernengo Ruggero e del di lui cugino Vernengo Cosimo. E cio' pienamente riscontra le dichiarazioni del Calzetta e del Sinagra circa i legami dell'imputato in esame con i piu' pericolosi esponenti della cosca di Corso dei Mille.

Ricevono pertanto conferma le dichiarazioni rese da Buscetta Tommaso (Vol.124 f.9) e (Vol.124/A f.115), secondo cui "tutti i Vernengo sono uomini d'onore ed appartengono alla famiglia di S.Maria di Gesu'" e sono tra i piu' attivi trafficanti di droga, come, per altro e' stato ribadito da Contorno Salvatore (Vol.125 f.146), (v.udienza dibattimentale 11 aprile 1986 nel punto in cui il Contorno parla della villa di Via Valenza) secondo il quale Vernengo Ruggero e' divenuto esperto chimico nella raffinazione di eroina a seguito degli insegnamenti dati a lui ed a numerosi altri membri della sua famiglia, di sangue e di mafia, dallo zio Vernengo Antonino detto "Ninu u dutturi" per la particolare abilita' acquisita in tale campo.

Inoltre, il prevenuto risulta essere stato riconosciuto in fotografia dal Coniglio Salvatore (foto 66).

Per le considerazioni suesposte l'imputato va ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 1, 13, e 22, mentre va assolto con formula piena dal reato di cui all'art.416 bis C.P. perche' detenuto all'entrata in vigore della legge.

Pena congrua da infliggere appare quella di anni 14 di reclusione e L.70.000.000 di multa che risulta dalla somma di anni 4 di reclusione (art.416 C.P.) + anni 10 di reclusione e L.70.000.000 di multa (p.b. anni 4 di reclusione e L.18.000.000 di multa art. 71 legge 685/75 + 1/3 ex art. 74 n.2 stessa legge = anni 5 e mesi 4 di reclusione e L.26.000.000 + 1/2 ex art.74, I cpv. stessa legge = anni 8 di reclusione e L.36.000.000 + art.81 cpv. = anni 10 di reclusione e 70.000.000 di multa).

A detta pena conseguono le pene accessorie di cui in dispositivo.

**Vessichelli Antonio**

Viene indicato da Fragomeni Armando (Vol.18 f.240) quale trafficante di droga operante in collegamento con Buscetta Tommaso e Alberti Gerlando di Santo.

Sussistono a suo carico convincenti prove di colpevolezza relativamente ad un suo attivo inserimento nel traffico della droga, nonostante che, interrogato su tali accuse, si sia protestato del tutto innocente, asserendo dapprima di non conoscere il Fragomeni . Quindi, nel corso di successivo interrogatorio, ammettendo di conoscerlo e di avergli venduto un cavallo di cui era poi rientrato in possesso a cagione del mancato pagamento del prezzo da parte dell'acquirente, il quale per tale causa lo aveva minacciato, preannunciandogli una prossima vendetta. Ha aggiunto di aver solo casualmente conosciuto il Buscetta, ignorandone pero' la vera identita'; di non sapere chi fosse Alberti Gerlando di Santo; di conoscere Faraone Nicola e Procida Salvatore, indicati dal

Fragomeni come componenti della stessa banda di trafficanti di droga, ma di non avere avuto mai con costoro, da lui adibiti a procacciatori di clienti per il suo maneggio di Moncalieri, alcun illecito rapporto.

Invero il Fragomeni, precisando di essere uno spacciatore di droga operante sulle piazze di Torino e Milano, ha riferito di essere entrato nel 1980 in contatto col Vessichelli, gestore del maneggio di Moncalieri, il quale si era offerto di rifornirlo di cocaina, e gliene aveva in effetti ceduto una partita, presentandogli al contempo Buscetta Tommaso, frequentatore di quel maneggio, vantandone la potenza nell'ambito delle organizzazioni mafiose.

Ha aggiunto di aver fatto presso lo stesso maneggio la conoscenza di Faraone Nicola e Procida Salvatore, con i quali aveva intensificato i suoi rapporti nel traffico di droga dopo un significativo episodio avvenuto in Palermo.

Ivi il Fragomeni, su indicazione del Vessichelli, s'era recato nel mese di agosto 1980, in compagnia degli amici Concetto Cammisa ed Orazio Amato, per rifornirsi di cocaina da

prelevare presso un non meglio indicato meccanico, del quale lo stesso Vessichelli gli aveva fornito il recapito. Giunto in Palermo, il meccanico non fu subito rintracciato ed i tre vennero indirizzati presso un villino nella zona di Carini, la cui ubicazione, descritta dal Fragomeni, e' quella dell'immobile dove il 26 agosto 1980 fu scoperta la raffineria di droga gestita da Alberti Gerlando di Giovanni.

Ivi il meccanico, sostenendo di non conoscere il Vessichelli, diede loro appuntamento per il giorno successivo presso la sua officina, ma all'incontro si presentarono invece il Faraone ed il Procida, insieme ad altre persone, tra cui Alberti Gerlando di Santo, e la convivente del Faraone, Colizzi Anna, che erano a bordo di una Volkswagen Maggiolino di colore verde.

L'incontro era servito per calmare le apprensioni del gruppo palermitano, insospettito dalla non preannunciata presenza di persone in cerca di droga in periodo in cui, a cagione della stasi estiva, i traffici erano chiusi. E l' Alberti, infatti, aveva sedutastante telefonato al Vessichelli,

rimproverandogli di aver mandato a Palermo il Fragomeni senza previamente avvertire l'organizzazione. Da quel momento comunque i contatti del Fragomeni col Procida e col Faraone erano divenuti piu' intensi e questi ultimi gli avevano rivelato di lavorare per conto di Buscetta Tommaso, da loro definito "il principe della cocaina".

La narrazione del Fragomeni, mantenuta anche in sede di confronto dibattimentale col Procida (UD. del 18 settembre 1986) ha trovato ampi riscontri: anzitutto nelle gravi contraddizioni esistenti tra le dichiarazioni del Vessichelli, del Faraone, del Procida e della Colizzi in ordine alle circostanze della loro conoscenza col Buscetta e della scoperta della sua vera identita'.

Su un taccuino sequestrato alla Colizzi (F.P. Faraone f.87), inoltre, risulta annotato il nome del Buscetta, il soprannome "Roberto" sotto il quale costui si nascondeva ed il nome del di lui suocero Guimares.

E cio' prova che tutto il gruppo operante in Torino ben sapeva, ovviamente perche' partecipava

delle sue illecite attivita', chi fosse il personaggio, allora in semi-liberta', e gli artifici cui ricorreva per nascondersi.

Quanto poi all'episodio avvenuto in Palermo, la presenza del Fragomeni e degli amici Cammisa ed Amato, risulta dalla registrazioni presso il Motel Agip nella notte tra il 15 e 16 agosto 1980 (Vol.71 f.105).

Il Faraone, il Procida e la Colizzi hanno inoltre, dopo iniziali reticenze, ammesso di essere venuti insieme quell'anno a Palermo con una Volkswagen maggiolino verde, cioe' proprio dell'autovettura a bordo della quale ha riferito di averli visti il Fragomeni.

Il Procida, pur negando l'episodio da costui narrato, ha altresì rivelato di essere un congiunto di Alberti Gerlando di Santo, indicato dal Fragomeni come corrispondente palermitano del gruppo operante in Torino.

Le indicazioni date dal Fragomeni circa la villa di Carini ove fu avviato per reperire droga perfettamente corrispondono all'ubitazione della raffineria di eroina che sarebbe stata scoperta nello stesso mese di agosto 1980. Così come appare

significativo che, secondo il Fragomeni, il Faraone avrebbe consigliato lui ed i suoi amici di recarsi a pranzo presso la Pizzeria New York City (in realta' New York Place), gestita da congiunti di Buscetta Tommaso. E la conoscenza di tale particolare (risultato perfettamente puntuale) dimostra ulteriormente la veridicita' di quanto dal Fragomeni affermato circa i legami tra il Vessichelli ed i suoi complici ed il Buscetta.

Ulteriori elementi a carico del Vessichelli emergono inoltre dalle dichiarazioni di Coniglio Salvatore (Vol.206 f.157), il quale ha riferito di averlo conosciuto a Milano e di sapere che all'epoca, quanto era "pressocche' un barbone", faceva uso di cocaina. Ha aggiunto di averlo reincontrato in carcere, apprendendo della sua vicenda giudiziaria ed, in particolare, che l'istruttore gli aveva chiesto se conoscesse tali "Turi Cammisa", cioe', secondo il Coniglio, Ercolano Salvatore. Il Vessichelli aveva quindi detto a Gaspare Brucia, coimputato del Coniglio, di far avvertire "Turi Cammisa" che il Giudice Borsellino stava indagando su di lui.



In realta' dai verbali di interrogatorio del Vessichelli non si rileva che gli siano state poste mai domande su detto "Turi Cammisa" ma e' facile ricostruire che nel corso di essi si sia parlato, anche omettendone involontariamente la verbalizzazione, di quel tal Cammisa Concetto che accompagno' il Fragomeni a Palermo nell'estate del 1980. Comunque, abbia sul nome equivocato il Vessichelli o lo stesso Coniglio, non v'e' dubbio che l'atteggiamento dell'imputato in esame, che si premura di far avvertire altro imputato che crede oggetto di indagini, conferma il suo inserimento nell'organizzazione criminosa. E la sua contiguita' in passato agli ambienti milanesi degli spacciatori di cocaina fornisce ulteriore indiscutibile riscontro alle dichiarazioni del Fragomeni, che lo ha poi descritto come perfettamente inserito in tale traffico, in collegamento addirittura coi vertici di cosa nostra.

Gli elementi evidenziati dall'istruttoria convincono, pertanto, di un attivo inserimento, come gia' anticipato, del prevenuto nel traffico della droga.

Essi, pero', non sembrano sufficienti per ritenerlo colpevole anche dei reati di cui agli artt. 416,416 bis CP. in ordine ai quali devesi adottare l'assoluzione con formula dubitativa.

Quanto alla pena per i reati i ordine ai quali si afferma la penale responsabilita' del prevenuto, essa appare congrua in quella di anni 8 e mesi sei e lire 40 mil. di multa. Essa risulta dal seguente conteggio : anni 4 recl. e 18 mil.m.(art. 71 L.n.685/75) .+1/3 ( art. 74 n. 2) = a. 5 e 26 mil. m. + 1/2 ( art. 74 l/o capv.) anni 8 recl. e 36 mil. m.+ art. 81 cpv. CP. = anni 8 e m. 6 e lire 40 mil. di multa.

Ad essa conseguono quelle accessorie come da dispositivo.

**Viola Giuseppe**

L'imputato Viola Giuseppe si trova invischiato a titolo di prestanome nell'attivita' della Enologica Galeazzo s.p.a., societa' costituita con atto in notar Morello il 27 marzo 1981 da La Fiura Filippa e da D'Amico Baldassare con un capitale sociale di lire 200.000.000 ed un oggetto sociale relativo alla produzione ed al commercio di vini e derivati, nonche' l'attivita' di trasporto di cose e di persone (Vol.2/Sa f.22, 35).

In realta', il Viola Giuseppe titolare di un modesto negozio di abbigliamento in Partinico appare come uno dei tanti prestanome del Vernengo Antonino (i cui contatti con l'Amato Federico, amministratore della societa' risultano provati), come lo erano tale Sardina Anna, coniugata con Napoli Stefano, La Fiura Filippa moglie del Vernengo Antonino e D'Amico Baldassare, fidanzato della figlia del Vernengo.

Nonostante l'evidenza il Viola interrogato, quando gli furono contestati i dati sopra

riassunti si e' protestato innocente, asserendo di avere effettivamente esborsato lire 150.000.000, costituenti la sua quota di partecipazione, e cio' nonostante risulti essere il gestore di un modesto negozio di abbigliamento in Partinico come sopra gia' indicato.

Sennonche', egli non fornisce nessuna prova efficiente di una situazione economica cosi' florida da consentirgli di versare in contante la somma di lire 150.000.000 milioni. Eppertanto, avuto riguardo anche al risultato complessivo delle indagini da cui la reale appartenenza al Vernengo della societa' luminosamente si deduce, deve riconoscersi esatta la tesi dell'accusa secondo la quale, la persona e l'attivita' del Viola fu strumentale rispetto ad un'opera di riciclaggio di denaro derivante da illecite attivita' che veniva reimmesso sul mercato con la facciata "pulita" di un'attivita' perfettamente lecita a carattere industriale.

Pertanto, ne va affermata la responsabilita', previa degradazione dell'imputazione contestatagli in quella di ricettazione di cui all'art.648 C.P.. Congrua pena da infliggere appare quella di anni 2 e mesi 2 e L.2.000.000 di multa, che appare consona alla

gravita' del fatto ed alle circostanze tutte di cui  
all'art.133 C.P. di cui vanno dichiarati condonati  
anni 2 e L.2.000.000 di multa.

### Vitale Giuseppe

Nei confronti di Vitale Giuseppe, ritenuto implicato in vasto traffico di eroina tra la Sicilia e gli Stati Uniti d'America, gestito da gruppi mafiosi siciliani, venne emesso mandato di cattura 201/84 del 13 giugno 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

La posizione del Vitale Giuseppe rimane delineata sulla base delle investigazioni brillantemente eseguite da agenti speciali della polizia statunitense. In particolare dall'affidavit dell'agente Rooney Charles (f.024773 ss) emergono una serie di intercettazioni telefoniche tra Alfano Pietro ed il Vitale Giuseppe che sfrondate dal loro consueto linguaggio criptico ed adeguatamente interpretate, forniscono la certezza del coinvolgimento del Vitale (che peraltro risulta anche da tutto il contegno del prevenuto, dai suoi movimenti, dai suoi incontri, attentamente seguiti e riportati nel predetto affidavit nel traffico della

droga tra la Sicilia e l'America esemplarmente rivelate dalle indagini della polizia statunitense consacrate nel predetto affidavit.

Per quanto si voglia essere creduli, invero, frasi come : "Vai a fare una passeggiata?"...; ed alla domanda: "Dove?" la risposta: "Dove siamo andati la prima volta...dove sta Salvatore, li'"; nonche' altre come quella relativa a migliori "informazioni che avrebbe ricevuto (l'Alfano) quando una certa persona gli avrebbe telefonato, non possono che sottintendere argomenti relativi al traffico di droga.

Peraltro la vicinanza del Vitale e i rapporti telefonici continui, incessanti, nonostante la lontananza delle rispettive localita' di residenza con Alfano Pietro, persona sicuramente invischiata nel traffico di eroina, costituiscono ulteriori elementi che inducono la Corte ad affermare la responsabilita' del Vitale in ordine al reato di cui al capo 13 per il quale sembra congrua la pena di anni 5 e L.30.000.000 di multa, cui conseguono l'interdizione perpetua dai pp. uu. e quella legale durante l'espiazione della pena, nonche' per l'indubbia pericolosita' la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Per contro, non sussistono elementi sicuri e tranquillanti per affermare la responsabilita' dell'imputato anche per i capi 1, 10 e 22.

Invero, nonostante da un lato, i rapporti con elementi di "cosa nostra" potrebbero far ritenere che anche il Vitale ne facesse parte, in realta' non sussistono altre indicazioni in base alle quali si possa affermare la qualifica di "uomo d'onore" del prevenuto. Ne' in base alle indicazioni raccolte e sopra riassunte emerge che il Vitale fosse sicuramente inserito in un'associazione finalizzata dallo scopo di spacciare la droga, dovendosi opinare piuttosto per una sua partecipazione a carattere isolato.



Vitale Gregorio

Indicato da Azzoli Rodolfo (Vol.19 f.54) - (Vol.19 f.64) come appartenente al gruppo dei Grado, con costoro rifugiatosi in Spagna dopo lo scoppio della c.d. "guerra di mafia", venne nei suoi confronti emesso mandato di cattura 44/84 del 14 febbraio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Secondo quanto risulta dall'ordinanza-sentenza di rinvio a giudizio, Azzoli Rodolfo, il Vitale segui' i Grado nella loro "emigrazione" spagnola e che la circostanza ha trovato conferma nelle deposizioni di Cavello Enrique e di Martines Fernandez Maria Dolores, portieri rispettivamente dell'edificio S.Maria e del complesso Marina Sedavi di Benidorm, che hanno fotograficamente riconosciuto il prevenuto come uno di coloro che partecipavano alle riunioni tenute nell'appartamento di Grado Vincenzo (Vol.19 f.52) e segg.).

E sulle ragioni di tali riunioni appare particolarmente significativa la deposizione della Martines, secondo la quale esse avvenivano di frequente ed avevano un carattere molto riservato, dato che i convenuti facevano uscire le donne e rimanevano appartati durante un tempo di circa due ore e piu', "svolgendosi tutto in maniera tranquilla e senza problemi apparenti".

Osserva la Corte che mentre non sussiste alcun elemento a carico dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10, ed anzi dalle dichiarazioni del Contorno che esclude trattarsi di "uomo d'onore" sussiste persino la prova contraria, onde egli va assolto da tali capi con la formula per non aver commesso il fatto.

Le risultanze dell'istruttoria sopra riassunte non sembrano sufficienti per poterne affermare la responsabilita' in ordine ai capi 13 e 22 al lui pure contestati. Ed invero, il semplice fatto che egli abbia partecipato a riunioni riservate con i personaggi sopra descritti costituisce elemento fortemente indiziario, ma non sufficiente a ritenerlo pienamente inserito nei traffici relativi agli stupefacenti con i fratelli Grado.

Va, pertanto, da tali reati assolto per insufficienza di prove.

**Vitale Paolo**

Vitale Paolo e' stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di favoreggiamento personale (capo 134), per aver fornito a Bruno Francesco un alibi, rivelatosi mendace, nel corso delle indagini sull'omicidio Gallina Stefano, dichiarando ai Carabinieri che lo interrogavano di essere stato insieme al predetto intorno alle ore 13,30 dell' 1 ottobre 1981 (Vol.1/V f.170606 e segg.).

Il Vitale Paolo, socio di Bruno Francesco e Biondo Salvatore in una impresa di costruzioni, veniva interrogato una prima volta dai Carabinieri il 3 ottobre del 1981, e cioe' due giorni dopo l'omicidio di Gallina Stefano.

In tale occasione, l'imputato riferiva di essere certo che il 1 ottobre Bruno Francesco era giunto nel cantiere della loro impresa alle ore 9,00 circa e che entrambi, assieme a Biondo Salvatore, si erano recati dopo qualche ora a circa cento metri di distanza dal cantiere per tracciare la linea di recinzione di un villino.

Terminato tale lavoro verso le ore 14, i tre sarebbero tornati in cantiere, dove sarebbero rimasti sino alle ore 17 e solo allora si sarebbero separati.

Peraltro, il Vitale Paolo non sapeva indicare ne' l'autovettura con la quale il Bruno Francesco si era allontanato dal cantiere, ne' l'abbigliamento dello stesso.

Infine aggiungeva che il Bruno Francesco era venuto in cantiere sia il 2 che il 3 ottobre, pur trattenendosi in entrambi i casi per pochi minuti (Vol. 1/V f.170606).

Nelle dichiarazioni rese nuovamente ai Carabinieri il 15 ottobre 1981, dopo aver confermato le precedenti affermazioni, precisava che al loro ritorno in cantiere intorno alle ore 14 aveva trovato gli operai gia' intenti a lavorare dopo la sosta per il pranzo (Vol. 1/V f.170608).

Inoltre, aggiungeva di non aver piu' visto dopo il 3 ottobre Bruno Francesco, e di aver appreso la notizia della sua assenza dai genitori dello stesso, presso la cui abitazione s'era recato soltanto per ritirare corrispondenza della societa'.

Ne', concludeva, aveva insistito nel chiedere notizie del socio, non avendo l'abitudine di occuparsi degli affari altrui (Vol. 1/V f.170650 e segg.).

Infine, nel corso dell'interrogatorio reso il 19 dicembre 1981, al P.M., riferiva che Bruno Francesco, nell'impresa in cui erano soci, si occupava soltanto dei problemi relativi all'amministrazione, diversamente da lui e da Biondo Salvatore, che a volta facevano qualche lavoro materiale.

Aggiungeva di non ricordare se il 30 settembre il Bruno Francesco si fosse recato in cantiere e di rammentare invece di averlo incontrato il 3 ottobre alle ore 7,30 circa, nella piazzetta Mario, piuttosto distante dal cantiere, dove avrebbe scambiato con lui qualche parola.

Gia' da un primo esame di tali dichiarazioni la lacunosita' e la contraddittorieta' delle stesse emerge con evidenza.

In primo luogo, va segnalato il contrasto tra la minuziosita' della narrazione relativa a taluni fatti avvenuti il 1 ottobre 1981 nella loro successione cronologica ed i vuoti di memoria relative a circostanze non spontaneamente riferite, ma frutto di ulteriori e, forse, non previste domande degli inquirenti.

Ed invero, il Vitale Paolo affermava di ricordare con precisione sufficiente sia gli orari in

cui il 1 ottobre Bruno Francesco si era recato dapprima in cantiere e poi assieme a lui ed al Biondo Salvatore a compiere un lavoro che li avrebbe impegnati sino alle 14, sia altri particolari relativi alle modalita' da loro adottate per tracciare la recinzione, mentre non ricordava ne' l'autovettura con cui il Bruno Francesco quel giorno si era recato a lavoro, ne' i vestiti che questi indossava, pur sostenendo di avere con lui trascorso quasi l'intera giornata.

Il Vitale Paolo inoltre mentre riferiva con dovizia di particolari la giornata trascorsa dal Bruno Francesco in cantiere l'1 ottobre, aggiungeva di non ricordare se il socio fosse venuto sul luogo di lavoro il 30 settembre, e cioe' appena il giorno prima.

L'inverosimiglianza della testimonianza del Vitale Paolo emerge, altresì in maniera evidente se si osserva che il Bruno Francesco avrebbe lavorato per buona parte della giornata alla recinzione di un villino, impegnandosi quindi in un lavoro manuale, quando, invece, per ammissione dello stesso imputato, il socio, diversamente da lui e dal Biondo Salvatore, si occupava soltanto dell'amministrazione dell'impresa e d e r a s o l i t o

recarsi in cantiere solo per poco tempo, come del resto lo stesso Biondo Salvatore aveva ricordato in relazione ai giorni del 2 e del 3 ottobre.

Ne', infine, va trascurato che l'imputato si e' palesemente contraddetto, sostenendo, nel corso dell'interrogatorio reso al P.M., di avere incontrato il socio, nella giornata del 3 ottobre, soltanto in un luogo distante dal cantiere, e non invece all'interno di questo, sia pure per pochi minuti; contraddizione questa, che l'imputato ha tentato di attribuire ad una qualche negligenza dei Carabinieri nella verbalizzazione delle sue precedenti dichiarazioni.

In realta', si e' trattato di uno sterile tentativo di sanare le precedenti dichiarazioni con le clamorose smentite fornite dagli operai circa la riferita assenza del Bruno Francesco dal cantiere.

Come si e' infatti ampiamente riferito nella parte della sentenza relativa all'omicidio di Gallina Stefano gli operai Saldino Francesco Paolo (Vol.1/V f.170595), Tornello Giovanni, (Vol.1/V f.170596), Di Cesare Paolo (Vol.2/V f.170752) e Campanella Francesco Paolo (Vol.2/V f.170780) hanno affermato di non avere visto il Bruno Francesco nel cantiere sito in contrada

Insera, dove lavoravano per la costruzione di alcuni villini l'1 ottobre 1981, specificando peraltro, gli ultimi due che Vitale Paolo e Biondo Salvatore si erano allontanati insieme dal cantiere soltanto nel periodo di tempo compreso tra le 12 e le 13 e non quindi come da costoro dichiarato, in compagnia del Bruno Francesco, ne' per l'intera mattinata sino alle 14. Precedentemente erano stati sentiti dai Carabinieri altri dipendenti del Bruno Francesco, tali Lo Cicero Vincenzo, Tripiciano Edoardo e Puleo Costantino, che lavoravano presso altro cantiere sito in Isola delle Femmine, vicino la casa di abitazione del titolare, i quali, dopo un maldestro tentativo di fornire un alibi per il Bruno, rettificando le loro dichiarazioni, ammettevano di non averlo piu' visto a partire dalla prima mattinata del 1 ottobre 1981.

Infine, il proprietario del villino della cui recinzione avevano parlato il Biondo ed il Vitale, a nome Luparello Santo, dichiarava (Vol. 3/V f.171182) che era da escludere che alla data dell'1 ottobre 1981 dovesse ancora iniziarsi a tracciare la suddetta recinzione.



Appare, pertanto, pienamente provato, che il Vitale Paolo, previo accordo con il Biondo Salvatore, con le sue mendaci dichiarazioni ha tentato di fornire un alibi, risultato del tutto inconsistente al Bruno Francesco, per il giorno del delitto, così aiutando ad eludere le investigazioni delle autorità nei suoi confronti.

Tale condotta integra la fattispecie di favoreggiamento personale di cui all'art.378 C.P., così come contestata al capo 134 dell'epigrafe, e l'imputato va condannato alla pena di anni 2 di reclusione, che si reputa adeguata alla gravità del fatto.

Tale pena, peraltro, va interamente condonata sotto le comminatorie di legge, ai sensi degli artt.6 e segg. D.P.R. 16 dicembre 1986, n.865.

Alla condanna segue "ex lege" quella al pagamento in solido delle spese processuali e al pagamento di quelle relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

**Vitrano Arturo**

Vitrano Arturo e' stato raggiunto dal mandato di cattura n.323/84 e deve rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/75.-

Buscetta Tommaso, parlando della famiglia di Porta Nuova, riferiva:

".....Lallicata Giovanni, un verniciatore di mobili, e' stato, con Galeazzo Giuseppe e con Vitrano Arturo uno degli ultimi uomini d'onore nominati nella mia famiglia nel 1962, prima che succedesse lo sconquasso.

So che durante la mia detenzione (dal 1973 in poi) anche il Lallicata e' stato detenuto all'Ucciardone ma io non l'ho mai incontrato. Credo che fosse detenuto per il processo dei 114. Quanto al Vitrano, che di mestiere faceva l'autista di autocarri per conto terzi, posso dire che non ho piu' visto, dopo l'iniziazione, nemmeno lui. Mi e' stato riferito che il Vitrano, l'imputato nel processo di Catanzaro, era stato assolto e mandato al soggiorno

obbligato; quindi era stato nuovamente arrestato nel c.d. processo dei 114 ma già in istruttoria era stato scarcerato per mancanza di indizi ancor prima che io tornassi dal Brasile" (Vol.124/A f.46).

Il Buscetta, successivamente, riconosceva nella foto n.90 Vitrano Arturo. Di certo, quindi, si può dire che Vitrano Arturo era stato uno degli ultimi uomini d'onore ad essere nominati nella famiglia di Porta Nuova prima del 1962 e che lo stesso aveva subito anche altri procedimenti penali, tra i quali quello del "114".

Il Vitrano Arturo risulta indicato soltanto dal Buscetta Tommaso, mentre, non sussiste in processo alcun riscontro alle indicazioni del Buscetta né da parte del Contorno né di altri e nemmeno da altre fonti risultano elementi certi che possano confermare la sua appartenenza a "cosa nostra".

In tali condizioni, la Corte, coerentemente con i principi di massima stabiliti in Cap.I parte I, attendibilità del c.d. "pentiti" paragrafo 14, ritiene di doverlo assolvere con la formula dubitativa.

TR I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E  
S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.37

Zanca Carmelo

Viene segnalato come l'elemento di maggior prestigio del clan degli Zanca, il quale si inseriva nella cosca di Corso dei Mille capeggiata dal sanguinario Marchese Filippo, strettamente coalizzata con i Greco di Ciaculli e con il gruppo facente capo allo Spadaro Tommaso, cioè quello della Kalsa.

Al solito, come in genere per quanto riguarda le attività degli Zanca la fonte più cospicua è rappresentata dal Calzetta Stefano, il quale, tuttavia, è stato valutato da questa Corte con particolare attenzione e cautela allorché le sue propalazioni riguardino la famiglia Zanca per le ragioni spiegate in Capitolo I parte II Profili: D) Calzetta, paragrafo 3.

Il Calzetta, infatti, ha indicato il clan degli Zanca come dedito al traffico di sostanze stupefacenti di cui, nella zona soggetta al loro controllo, avevano il monopolio, tant'è che non avevano esitato a decretare l'uccisione di tali Mineo Filippo e Sciardelli Giulio, rei di

avere commerciato in droga senza il loro preventivo assenso (Vol.11 f.23), (Vol.11 f.32), (Vol.11 f.63).

Gli stessi sempre secondo il Calzetta sarebbero, anche, dediti alle estorsioni nei confronti dei commercianti e degli imprenditori della zona di Corso dei Mille - Brancaccio, ai quali imporrebbero delle tangenti e nei cui confronti, nel caso di rifiuto di pagamento della detta tangente, attuerebbero dei danneggiamenti mediante ordigni esplosivi. Ad esempio di cio', cita il Calzetta, il caso dell'attentato dinamitardo consumato ai danni della officina di rettifica motori di Dominici Andrea, che si era appunto rifiutato di pagare "il pizzo" (F.P. I f.8).

L'attivita' estorsiva, peraltro, verrebbe attuata dagli Zanca in concorso con i coimputati Lo Cascio Giovanni e Gaspare, avvalendosi, per la materiale riscossione delle tangenti, di Scalia Pino e di D'Angelo Giuseppe (anche essi aderenti alla cosca di Corso dei Mille), circostanza questa confidata al Calzetta dagli stessi Zanca (F.P. I ff.17 e 29).

Gli Zanca, inoltre, la cui famiglia e' gerarchicamente sottoposta a quella degli Spadaro, sempre secondo il Calzetta, e

come piu' sopra accennato, hanno vincoli di stretta alleanza coi Greco di Ciaculli e con le altre cosche c.d. "vincenti" nella guerra di mafia scatenatasi contro gli appartenenti ai clan avversi Bontate - Inzerillo - Badalamenti -Mafara; la qualcosa e' testimoniata dal fatto che, dopo la sparatoria avvenuta a Ciaculli il giorno di Natale del 1982, ad opera di Greco Giovannello e dell'"americano" (i quali avevano tentato una reazione nei confronti dei vincenti ed in particolare dei Greco di Ciaculli), gli Zanca si mostravano guardinghi affermando che "correvano tempi brutti" (Vol.11 ff.59, 62, 48, 50, 71);(F.P. I f.7).

Il Clan degli Zanca, inoltre, sarebbe stato particolarmente legato alle famiglie di maggiore spicco della cosca, quali quelle dei Tinnirello, Vernengo, Marchese, Pace, Pullara', Federico, Spadaro, Savoca, Argano e Greco con le quali, secondo quanto asserito dal Calzetta, formano una "comunita' di criminali" ed unitamente alle quali, partecipano, presso la "Edilceramica" di Tinnirello Gaetano a delle riunioni di mafia (F.P. I f.12 bis e 23 bis ).

Significativi, poi, dell'inserimento dei medesimi nella organizzazione criminale di cui ci si occupa, sono i rapporti dagli stessi intrattenuti con Prestifilippo Mario, pericoloso killer al servizio dei Greco di Ciaculli e nei confronti del quale mostravano molta ammirazione, nonché i rapporti di frequentazione con i Fascella, i Gambino, i Pullara', i Labruzzo, i Profeta, i Puccio, tutte "rispettabili" famiglie di mafia i cui componenti, come asserito dal Calzetta, sono soliti frequentare la di loro abitazione (Vol.11 f.45) e (Vol.11 f.47).

Il Calzetta, infine, ha indicato gli Zanca quali mandanti di vari omicidi inerenti a fatti interni della cosca e consumati nella zona di influenza dei medesimi (Vol.11 f.12), (Vol.11 f.13), (Vol.11 f.30), (Vol.11 f.33), (Vol.11 f.48).

E' inserito nel traffico di droga e contrabbando di tabacchi.

Lo stesso Calzetta - oltre a testimoniare della partecipazione dell'imputato ad un banchetto presso i bagni Virzi', ove si trovavano presenti esponenti di varie cosche mafiose del calibro degli Spadaro Cece' e  
S p a d a r o T o m m a s o ,



Prestifilippo Mario, Tinnirello Gaetano e Tinnirello Lorenzo, Senapa Pietro, Alfano Paolo, Rotolo Salvatore, Abbate Mario - ha riferito di avere personalmente assistito ad una operazione di compravendita di una partita di droga tra lo Zanca, l'Alfano Paolo ed il Bronzini Alessandro, con il quale lo Zanca intratteneva rapporti di particolare frequenza (Vol.11 f.23), (Vol.11 f.24).

Ed inoltre, lo aveva sorpreso a parlare amichevolmente con una persona che individuo' per Greco Michele.

Per quanto riguarda il contrabbando di tabacchi, lo Zanca e', invece, associato con Vernengo Pietro, ed aveva proposto allo stesso Calzetta di fungere da prestanome per l'acquisto di un motoscafo da utilizzare per tale illecita attivita', e di associarsi quindi con lui (F.P. I ff.15 e 16).

Lo Zanca, in quanto al vertice della cosca di Piazza Scaffa, avrebbe poteri decisionali in ordine agli omicidi che vengono commessi nella zona posta sotto il suo controllo, tant'e che nessun omicidio puo' essere consumato in Piazza Scaffa senza il suo preventivo assenso (Vol.11 f.31).

Lo Zanca, il cui killer fidato sarebbe Alfano Paolo, e' stato indicato dal Calzetta quale mandante degli omicidi di Ambrogio Giovanni (sulla cui sorte ironizza con il Calzetta), di Scalici Gaetano (la cui uccisione viene decretata dallo Zanca e da Tinnirello Lorenzo, per il carattere deciso e legalitario dello Scalici), di Calabria Agostino, di Mineo Filippo, di Sciardelli Giulio, e di Lo Jacono Carmelo ((Vol.11 f.32), (Vol.11 f.30), (Vol.11 f.67), (Vol.11 f.200); (Vol.1 f.193); (Vol.11 f.151).

Peraltro, di tali reati si occupa altra parte della presente sentenza, e precisamente quella che concerne gli omicidi addebitati alla cosca di Corso dei Mille.

Tra le attivita' illecite poste in essere dallo Zanca, vi sarebbero anche le estorsioni, perpetrate in danno dei commercianti della zona ai quali impone "il pizzo" che costoro non possono rifiutarsi di pagare, pena gravi rappresaglie consistenti, per lo piu', in danneggiamenti mediante ordigni esplosivi.

Gli stessi fratelli del Calzetta, titolari di una fabbrica di manufatti in cemento, non sono

esenti dalla imposizione di una tangente ad opera dello Zanca Carmelo, tangente che, per l'intervento di Vernengo Pietro (cui il Calzetta Stefano si era rivolto), era stata ridotta alla somma di lire 300.000 in considerazione delle precarie condizioni economiche in cui versavano i fratelli del Calzetta.

La somma suddetta veniva personalmente consegnata da Calzetta Stefano a "Melo" Zanca, il quale, peraltro, per l'espletamento della propria attivita' estorsiva, si avvaleva di Scalici Giuseppe e D'Angelo Giuseppe, entrambi aderenti alla di lui cosca ((Vol.11 f.39), (Vol.11 f.40); (F.P. I f.3 bis, f.17 bis).

Come segni indicativi, poi, della posizione di rispetto occupata dallo Zanca in seno alla cosca cita il Calzetta i rapporti di particolare intimita' dallo stesso intrattenuti con Prestifilippo Mario, killer fidato dei Greco di Ciaculli, e personaggio che, per la spiccata capacita' criminale, era tenuto in notevole considerazione dagli appartenenti alle varie "famiglie" di mafia. Ha, in proposito, riferito il Calzetta che il Prestifilippo, prima che

scoppiasse la guerra tra le famiglie di mafia, frequentava assiduamente il distributore di carburanti degli Zanca ed in particolare: "Il Prestifilippo Mario non dava confidenza a nessuno ma i rappresentanti della famiglia come Zanca Carmelo, Spadaro Cece' e Tinnirello Tanino, quando lui arrivava, si alzavano e gli andavano incontro, baciandolo ed abbracciandolo". Lo Zanca, inoltre secondo quanto riferito dal Calzetta, mentre si trovava in compagnia del detto Prestifilippo e di Alfano Paolo (altro killer della cosca) era fortunatamente sfuggito ad un posto di blocco della Polizia, abbandonando la autovettura su cui i tre viaggiavano (Vol.11 f.45), (Vol.11 f.47), (Vol.11 f.72); (Vol.1 f.151).

Il ruolo di capo del proprio clan rivestito dallo Zanca Carmelo, ed il potere dallo stesso esercitato nella zona di propria influenza emergono, poi, da altri fatti e circostanze narrati dal Calzetta.

Ha cosi' riferito quest'ultimo:

- di essere stato incaricato da Zanca Carmelo e Tinnirello Lorenzo di interessarsi per individuare gli autori di un furto perpetrato

presso l'agenzia di spedizioni Lorini e Militello, nonche' per accertare il luogo ove era stata occultata la refurtiva: e cio' perche' trattavasi di una ditta che pagava la tangente agli Zanca. Avendo esso Calzetta acclarato che l'autore del furto era tale Armetta Maurizio( il quale peraltro aveva negato la circostanza), Zanca Carmelo e Tinnirello Lorenzo avevano avvicinato il detto Maurizio, che aveva finito coll'ammettere di essere l'autore del furto, indicando i luoghi ove si trovava la refurtiva, che era stata poi in parte recuperata dallo stesso Calzetta e da un parente dell'Armetta (Vol.11 f.38); - che avendo l'Alfano Paolo, nell'estate del 1982, detto al Calzetta che i di lui fratelli "dovevano stare attenti per evitare di subire qualche danneggiamento mediante esplosivo", Zanca Onofrio e Zanca Giovanni, ai quali il Calzetta aveva riferito tale minaccia, gli avevano consigliato di parlare con il fratello Zanca Carmelo. Il che testimonia, ulteriormente, il ruolo di preminenza rivestito da quest'ultimo in seno alla propria famiglia (Vol.11 f.39); - che Lo Jacono Pietro, grosso esponente mafioso, piu' volte si era

incontrato in Piazza Scaffa con Zanca Melo interessandolo per il recupero di grosse partite di refurtiva che, di fatto, lo Zanca gli aveva poi fatto reperire. Il Lo Jacono si rivolgeva allo Zanca perche', quest'ultimo svolgeva la sua opera di capo mafia nella zona della Stazione, dove taglieggiava i commercianti, ai quali, in cambio del "pizzo" pagato, doveva garantire la immunita' dai furti (Vol.11 f.70); - che la latitanza dello Zanca era protetta da Tinnirello Gaetano; (F.P. I f.3); - che lo Zanca aveva imposto familiari ed amici quali guardiani nei cantieri di Viale dei Picciotti, cantieri nei quali costoro, pur non svolgendo alcuna attivita' lavorativa, riscuotevano una paga ed erano in regola con le assicurazioni obbligatorie (Vol.11 f.34) + (F.P. I f.20));

- che tale Zappulla Luciano, un mafioso titolare di una bar ubicato nei pressi del Teatro Biondo, si era rivolto a Zanca Melo per recuperare una grossa partita di jeans che era stata rubata a Piazza Sant' Anna a persona che interessava il detto Zappulla. In tale circostanza lo Zanca si era dato da fare, r i u s c e n d o a d o t t e n e r e

la restituzione della refurtiva (F.P. I f.33) ; - che lo Zanca era stato il mandante di una rapina consumata ai danni di una gioielleria ubicata nei pressi della Statua della Liberta', rapina effettuata da Marino Mannoia Francesco, che era riuscito a sottrarsi all'arresto, e da Battaglia Giuseppe, che invece, era stato arrestato. (Vol.1 f.10) fasc.pers. Calzetta).

Lo schieramento dello Zanca Carmelo, poi, con i c.d. "gruppi vincenti" nella guerra di mafia scatenatasi contro i clan avversari Bontate-Inzerillo- e' testimoniato dall'episodio della c.d. "tufiata" di Ciaculli riferito dal Calzetta e verificatosi il giorno di Natale 1982.

Va, infine, rilevato come, sempre secondo quanto riferito dal Calzetta, lo Zanca fosse in buoni rapporti con i cugini Antonino ed Salvo Ignazio nonche' con Cambria, tant'e' che, per suo interessamento, erano stati assunti presso l'esattoria i fratelli Giovanni ed Onofrio, il fratello di Tinnirello Gaetano, un componente della famiglia Alfano, lo stesso Calzetta, ed altre persone segnalate dallo stesso Zanca. Il  
C a m b r i a a v e v a

regalato a quest'ultimo una autovettura Range Rover, che, considerato l'elevato costo della stessa, testimonia dei vincoli, particolarmente stretti, esistenti appunto tra gli Zanca ed il Cambria (Vol.11 f.30), (Vol.11 f.63); (Vol.1 f.33) (F.P.II f.33))

Anche il Sinagra Vincenzo di Antonino, infine, ha parlato dello Zanca Carmelo, indicandolo come elemento vicino al gruppo dei Greco e particolarmente legato a Zaza Michele, Paolo Alfano e Tagliavia Pietro.(F.P. ff.105, 186, 202 Sinagra Vincenzo di Antonino).

Peraltro, anche il Buscetta Tommaso ha confermato l'inserimento nell'organizzazione "cosa nostra" del prevenuto, riferendo che "Melo" Zanca, - riconosciuto nella immagine fotografica mostratagli - e' sicuramente "uomo d'onore" della famiglia mafiosa di Corso dei Mille ed ha ricordato sul suo conto l'episodio di una visita fatta al fratello Pietro, epilettico, quando questi era detenuto, insieme ad esso Buscetta, presso la Casa circondariale di Palermo, (Vol.124 f.155) e (Vol.124 f.238).



Da rilevare che sugli attacchi epilettici di cui e' vittima lo Zanca Pietro fu Pietro, ha riferito Calzetta Stefano assumendo che gli stessi erano simulati (Vol.11 f.77); (F.P. I f.5 Calzetta).

Ma sul conto dell'imputato Zanca Carmelo si e' soffermato anche il prevenuto Contorno Salvatore che lo ha indicato come uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille, affiliata all'organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra" (Vol.125 f.6); ha, in particolare, riferito il Contorno che "Melo" Zanca, suo amico, gli aveva indicato l'ubicazione di un suo appartamento "segreto" (Vol.125 f.87), (Vol.125 f.88) e che lo stesso trafficava in droga con Vernengo Pietro e La Rosa Salvatore, imputati nel presente procedimento (Vol.125 f.137).

Sul conto dell'imputato, infine, ha riferito anche Epaminonda Angelo, esponente di spicco degli ambienti malavitosi di Milano, il quale ha ricordato che "Melo Zanca, presentatogli dal nipote Zanca Giuseppe (che, tra il 1979 e il 1980, aveva "lavorato" per conto di esso Epaminonda in quel di Milano), era un mafioso e

una "specie" di capo-zona nell'ambito della consorteria criminosa cui apparteneva (Vol.181 f.493378).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, Zanca Carmelo va dichiarato colpevole dei delitti ex artt. 416,416 bis CP., nonche' degli altri reati ex art. 75,71 e 74 della legge n.685 del 1975.Ed invero, diverse e convergenti voci (tra cui anche quella di Federico Domenico Vol.87 f.439913) ) lo indicano come membro attivo e "rispettato" della famiglia di Corso dei Mille, ed in modo,quindi inequivocabile.

Peraltro, della sua attivita' di spacciatore di droga si ha un preciso riscontro alle propalazioni del Calzetta, in quelle del Contorno sopra riassunte.

Al riguardo appare quasi superfluo sottolineare come il Contorno essendo confesso in tali generi di reati e' particolarmente qualificato a conoscere coloro che partecipavano al triste commercio.

Pertanto, lo Zanca Carmelo va condannato oltre che per l'estorsione in danno dei fratelli Calzetta (v. REATI MINORI, paragrafo 1) anche per i reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22.

A tal fine appare adeguata alla gravita' dei fatti, all'intensita' del dolo e alla "personalita'" del prevenuto la condanna ad anni 18 di reclusione e di L.160.000.000 di multa. Essa risulta dalla somma della pena stabilita per i capi 1 e 10, anni 8 di reclusione (p.b. per art.416 bis 1 e 4 comma anni 4 di reclusione + 1/3 per aggravante di cui al 6 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 per art.112 n.1 C.P. + anni 2 art.81 cpv C.P. = anni 8) con quella adottata per i capi 13 e 22 di anni 10 di reclusione e L.160.000.000 di multa (p.b. anni 4 di reclusione e L.80.000.000 di multa per art.71 legge 685/75 + 1/3 ex art.74 n.2 stessa legge = anni 5 mesi 4 e L.100.000.000 di multa + 1/2 art.74 1 cpv = anni 8 di reclusione e L.150.000.000 + art.81 + anni 10 di reclusione e L.160.000.000 di multa).

Zanca Emanuele

Indicato da Calzetta Stefano come "uomo d'onore" della "famiglia" di Corso dei Mille, aderente alla organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra", contro l'imputato Zanca Emanuele veniva emesso il mandato di cattura del 31/5/1983 con il quale gli venivano contestati i reati p. e p. dagli artt.416 cp.e 75 della legge n.685 del 1975.

Aveva riferito il Calzetta Stefano che lo Zanca Emanuele, affiliato alla cosca capeggiata dal piu' noto "Melo" Zanca (cugino del padre dell'imputato), era "...un mafioso di rispetto.....tutta una cosa con Zanca Carmelo" (F.P.I f.30) e (F.P. II f.129)).

Le indicazioni del Calzetta nei confronti degli Zanca appaiono alla Corte, quando egli non racconta dei fatti avvenuti in sua presenza, bensì riferisce sue impressioni non ancorate a circostanze precise,risultano - come in altra sede notato (CAP. I, Parte II, Profili, Calzetta, paragr. 3) viziate dal suo rancore nei confronti di coloro che avevano preteso il pagamento di una somma dai fratelli.

Eppertanto, ritiene l'accusa insufficientemente provata, sicche'egli va assolto con formula dubitativa.

Zanca Giovanni n.31.1.1941.

Fratello di Zanca Pietro, e', secondo le indicazioni del Calzetta, anch'egli inserito nel clan degli Zanca capeggiato da Zanca Carmelo e partecipe delle attivita' illecite del clan medesimo, ivi comprese le estorsioni in danno di commercianti della zona ed il traffico di sostanze stupefacenti.

Il Calzetta, infatti, dopo aver premesso che la famiglia Zanca e' inserita nel traffico di stupefacenti, ha riferito che, all'incirca nel 1981, mentre si trovava a Piazza Scaffa presso il distributore di benzina degli Zanca aveva visto, all'interno del casotto, lo Zanca Carmelo, il cugino Zanca Giovanni di Cosimo (dipendente delle Ferrovie dello Stato) e l'Alfano Paolo detto "Petru u' zappuni" per la singolarita' fisica dei denti incisivi superiori particolarmente lunghi ed ampi, insieme ad un giovane alto e snello a nome Sandro, soprannominato il "Vampiro" (identificato in Bronzini Alessandro).

Quest'ultimo aveva con se' una valigia 24 ore, che aveva aperto in presenza dei tre, ed in tale circostanza il Calzetta aveva notato che all'interno della valigia, vi erano diverse mazzette da lire 50.000, che lo Zanca Carmelo, dopo avere prelevato, aveva avvolto in un sacchetto di carta che, a sua volta, aveva riposto dentro una busta di plastica consegnandola al cugino Zanca Giovanni.

Aveva, quindi, prelevato altra busta di plastica, riponendola nella valigia del Sandro, il quale si era, dopo tale operazione, avviato verso la propria autovettura (Vol.11 f.23).

Considerato l'attivo inserimento degli Zanca e dello Alfano Paolo nel traffico di stupefacenti e' agevole ritenere che l'episodio narrato dal Calzetta si riferisce ad una operazione di compravendita di stupefacenti intercorsa appunto tra lo Zanca Carmelo, lo Zanca Giovanni, l'Alfano Paolo ed il Bronzini Alessandro.

Invero, quest'ultimo aveva indicato il nomignolo ed il cognome del Bronzini, ne aveva rivelato l'intensa assiduita' con gli Zanca ed aveva riferito del fatto che questi insieme allo Zanca

Giuseppe si era reso responsabile della commissione di rapine a Milano, come aveva appreso dagli stessi protagonisti.

Il Calzetta ha, inoltre, indicato lo Zanca Giovanni come colui che, insieme ad Alfano Paolo, Zanca Melo, Scalia Pino e D'Angelo Giuseppe si recava personalmente presso i commercianti della zona di Corso dei Mille - Brancaccio per riscuotere le tangenti, precisando di averlo visto riscuotere "il pizzo" dal titolare di un deposito di giornali sito nel Cortile Clemente di Via Brancaccio (Vol.11 f.38); (F.P. I f.7), (F.P. II f.60)).

Indicativa, poi, dell'appartenenza dello Zanca Giovanni alla cosca, e' la sua partecipazione al matrimonio di Pace Stefano, al quale, come ha riferito il Calzetta, erano intervenuti "i megghiu cristiani", tra cui Bontate Giovanni, Pullara' Ignazio, con il fratello Giovambattista, ed altri aderenti alla cosca (F.P. I Calzetta f.19).

Peraltro, tali indicazioni del Calzetta hanno trovato confronto e riscontro obiettivi nelle dichiarazioni di Sinagra Vincenzo di Antonino e di Contorno Salvatore; ed



invero il primo ha indicato lo Zanca Giovanni fu Cosimo, riconosciuto nell'immagine fotografica mostratagli, come elemento affiliato alla cosca di Corso dei Mille (ff.84, 109 fasc.pers. Sinagra) mentre il Contorno Salvatore ha ribadito tale "indicazione" riferendo espressamente che lo Zanca Giovanni fu Cosimo fa parte della consorteria mafiosa facente capo a Marchese Filippo (Vol.125 f.7).

Tenuto conto dei significativi riscontri che sono stati accertati circa le dichiarazioni accusatorie del Calzetta (e' risultato infatti che il Bronzini e' rimasto effettivamente coinvolto in indagini concernenti attivita' criminose svoltesi nel nord Italia (f.902936) e la partecipazione alla consumazione di rapine nel Nord da parte dello Zanca Giuseppe risulta (Vol.79 f.437596) dalle dichiarazioni di Federico Antonio; il coinvolgimento nella malavita di Milano del Bronzini risulta poi dagli interrogatori dell'imputato di reati connessi Epaminonda Angelo (Vol.181 f.493378) nonche' gli ulteriori riscontri desumibili dalle dichiarazioni del Contorno e del Sinagra) ritiene la Corte di non poter dubitare dell'inserimento a pieno titolo

dello Zanca Giovanni nella cosca di Corso dei Mille, nonché del suo inserimento nel traffico di droga.

Mentre appare legittimo dubitare, alla luce degli elementi raccolti e sopra riassunti, che depongono per singoli episodi isolati di spaccio in una vasta organizzazione criminosa diretta alla produzione, fabbricazione, vendita o distribuzione della materia stupefacente quale richiesta dall'art.75 legge 685/75 e pertanto da tale ultima imputazione lo Zanca va mandato assolto per insufficienza di prove.

Va, per contro, affermata la sua responsabilità per i capi 1 e 10, unificati per continuazione, e per il capo 22. All'uopo, avuto riguardo alle circostanze di cui all'art.133 nella gravità dei fatti, si stima adeguata la pena di anni 14 e L.12.000.000 di multa. Tale pena è la risultante di quella stabilita per i capi 1 e 10, unificati per continuazione, e quella di anni 8 di reclusione e di L.12.000.000 di multa per gli artt.71-74 legge 685/85. Invero, per la prima coppia di reati si ha: p.b. anni 4 di reclusione + 1/3 per aggravante di cui al 6 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per art.112 n.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 + mesi 6 per art.81 cpv C.P. = anni 6 di reclusione. Per

l'art.71 la pena base e' quella di anni 4 di reclusione e L.6.000.000 di multa + 1/3 = anni 5 e mesi 4 di reclusione e L.8.000.000 di multa + 1/2 anni 8 di reclusione e L.12.000.000 di multa, di cui mesi 6 condonati.

Alla condanna consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena, nonche' l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno. Stante la pericolosita' del soggetto viene disposta la misura della sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Zanca Giovanni n.24.9.1939.

E' anche egli affiliato al sodalizio criminoso capeggiato dal fratello Zanca Carmelo, ed operante nei quartieri di Brancaccio, Sperone, e, come gli altri aderenti al clan, deve ritenersi attivamente dedito alle attivita' illecite.

Significativi della estrazione mafiosa dello Zanca sono in primo luogo i vincoli di parentela e di affinita' che lo legano ad elementi di primo piano della cosca.

Lo Zanca Giovanni, infatti, oltre che fratello di Zanca Carmelo, e' anche germano di Zanca Pietro e Zanca Onofrio, coimputati nel presente procedimento penale nonche' cognato di Tinnirello Lorenzo, per averne quest'ultimo sposato la sorella Maria. E', appena, il caso di rilevare come, nella attuale fase degli equilibri mafiosi, la famiglia Tinnirello sia assurta - come si e' visto - ad un ruolo di primo piano, pari quasi a quello dei Marchese.

Ma a prescindere dai vincoli di sangue e di affinita', che di per se' soli non potrebbero

certamente avere valore probante, va' osservato come l'inserimento dello Zanca nella organizzazione criminale di che trattasi emerge chiaramente dalle rivelazione dei "pentiti" Calzetta Stefano e Sinagra Vincenzo di Antonino.

Ha, infatti, riferito il Calzetta:

- che lo Zanca Giovanni, fratello di Zanca Melo (quest'ultimo in buoni rapporti con gli esattori Salvo e Cambria), lavorava alle dipendenze del Cambria quale autista e anche quale "guardia-spalle" dello stesso e che il Cambria aveva regalato allo Zanca una Ranger Rover di colore rosso che Zanca Melo teneva parcheggiata nei pressi della propria pompa di benzina ((Vol.11 f.11), (Vol.11 f.63); (F.P. I Calzetta ff.5, 7));

- che, essendosi esso Calzetta insieme a Zanca Giovanni recato a casa del cugino di quest'ultimo, Zanca Giuseppe, da poco dimesso dal Carcere, ed avendogli questi chiesto il suo interessamento per avere della cocaina di cui aveva bisogno, insieme allo Zanca Giovanni si era recato ai Bagni Virzi', ove quest'ultimo si era fatto consegnare dal Matranga Giovanni una quantita'

imprecisata di cocaina, che poi aveva a sua volta consegnato al cugino Giuseppe (Vol.11 f.15);

- che, parlando dell'omicidio di Scalici Gaetano decretato, secondo il Calzetta, da Tinnirello Lorenzo e Zanca Carmelo, lo Zanca Giovanni aveva riferito al Calzetta che lo Scalici, tempo prima, avendo visto due autisti, colleghi di Tinnirello Lorenzo, che bussavano ai campanelli dell'edificio di Via Salvatore Cappello, e nutrendo dei sospetti sui due, aveva telefonicamente chiesto l'intervento della Polizia che si era portata sul posto (Vol.11 f.32).

Tale confidenza dello Zanca lascia chiaramente intendere come lo stesso fosse a conoscenza della causale dell'omicidio dello Scalici, che dallo stesso Calzetta viene descritto come un individuo dal carattere irruento, deciso e legalitario e, per questi motivi, ucciso.

Lo schieramento dello Zanca Giovanni con i c.d. "gruppi vincenti" nella guerra di mafia scatenatasi contro i clans avversari Bontate-Inzerillo-Badalamenti e', inoltre, testimoniato dall'episodio riferito dal Calzetta, e verificatosi il giorno di Natale 1982.

In tale giorno, infatti, lo Zanca Giovanni, che si trovava in compagnia del Calzetta, era stato avvicinato da Tinnirello Lorenzo "u turchiceddu" e successivamente da Rotolo Salvatore, i quali concitatamente lo avevano informato che ai Ciaculli era stato visto Greco Giovannello insieme all'"americano" e che costoro avevano sparato "per dare il cattivo Natale ai Greco".

Si era, infatti, verificato che Greco Giovannello, traditore del clan dei Greco di Ciaculli e passato al gruppo Bontate - Inzerillo, aveva tentato una reazione nei confronti dei vincenti sparando a qualcuno della "famiglia" dei Greco, verosimilmente a Greco Pino, pericoloso killer della cosca.

In tale circostanza lo Zanca Giovanni aveva immediatamente rintracciato il fratello Carmelo con il quale si era intrattenuto a parlare in preda a notevole nervosismo e concitazione ((Vol.11 f.49) (F.P. I Calzetta f.24), (F.P. II Calzetta ff.62, 213)).

Tale comportamento, e soprattutto lo stato di agitazione insorto nello Zanca Giovanni a seguito della notizia della sparatoria verificatasi ai

Ciaculli, costituiscono la prova piu' evidente del suo inserimento nella organizzazione di che trattasi e del suo pieno coinvolgimento nella piu' volte menzionata guerra di mafia.

Tipico del comportamento mafioso e' poi l'episodio narrato dal Calzetta, relativo ad un danneggiamento perpetrato dallo Zanca Giovanni.

Ha, infatti, riferito il Calzetta che, nei primi mesi del 1982, con la FIAT 500 dello Zanca Giovanni ed in compagnia di quest'ultimo, si era recato in via Siracusa. Quivi lo Zanca, sceso dalla propria autovettura, con un grosso coltello da macellaio aveva danneggiato i copertoni di una FIAT 128 che si trovava parcheggiata nella detta via. Durante il ritorno lo Zanca gli aveva confidato che l'autovettura danneggiata apparteneva a certa Sparacino, dipendente dell'esattoria, che aveva avuto dei contrasti con la sig.na Milillo Nives, collega della Sparacino, ed amica dello stesso Zanca Giovanni; il danneggiamento era stato determinato dal fine di punire la Sparacino e di "farsi bello" con la Milillo (F.P. I f.11).

Il suddetto episodio ha trovato riscontro sia negli accertamenti di P.G. sia nelle dichiarazioni della Milillo e della Sparacino.



Peraltro, le labiali discolpe addotte dal prevenuto restano smentite da una convergenza di elementi che sorreggono l'accusa, quali quelli che si desumono dalle precise indicazioni fornite sul suo conto da Calzetta Stefano le quali, peraltro, hanno trovato confronto e riscontro obiettivi negli accertamenti degli inquirenti (Vol.14 f.165) e nelle dichiarazioni di Sinagra Vincenzo di Antonino e Contorno Salvatore.

Ed invero, il Sinagra Vincenzo lo ha indicato come affiliato alla cosca mafiosa facente capo ai Greco di Ciaculli e particolarmente vicino a Greco Michele (F.P. f.202 Sinagra Vincenzo di Antonino); da parte sua, Contorno Salvatore lo ha indicato come uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille, al pari dei suoi fratelli (Vol.125 f.7).

Sulla scorta delle acquisite risultanze processuali, la Corte ritiene di doverne affermare la responsabilita' in ordine ai capi 1, 10 e 279. A tal fine adeguata pena da infliggere appare quella di anni 7 di reclusione (p.b. art. 416 bis 1 e 4 comma = anni 4 di reclusione + 1/3 per aggr. di cui al 4 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per art. 112 n. 1 C.P. = anni 5 e mesi 6 + anno 1 e mesi 6 per continuazione). In

ordine ai capi 13 e 22 nulla e' emerso a carico dell'imputato che va quindi assolto per non aver commesso il fatto.

Alla condanna conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, quella legale durante l'espiazione della pena, l'assegnazione ad una casa di lavoro per un anno e, per la pericolosita', la misura della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

ZANCA GIUSEPPE

Come al solito nei confronti degli Zanca la fonte piu' doviziosa e' rappresentata da Calzetta Stefano, che in questo caso, pero',e' validamente affiancato da tutta una schiera di altri soggetti, i quali, ciascuno ignorando le dichiarazioni dell'altro, hanno fornito puntuali conferme delle sue rivelazioni.

Ed invero, la personalita' dello Zanca Giuseppe, il suo inserimento a pieno titolo nella organizzazione criminosa di che trattasi nonche' i legami dallo stesso intrattenuti con aderenti alla medesima o ad altre cosche mafiose, risultano incontrovertibilmente affermati anche da Sinagra Vincenzo, Epaminonda Angelo e Federico Antonino.

Secondo quanto asserto dal Calzetta, infatti, lo Zanca e' elemento dedito al traffico di stupefacenti, che aveva ampiamente svolto nell' Italia del Nord ed in particolare in Roma, Milano e Torino e che lo stesso aveva il controllo e la protezione delle bische clandestine in Milano, citta'

nella quale godeva di particolare influenza, tant'è che poteva permettersi di frequentare i locali notturni piu' esclusivi, non pagando le relative consumazioni, talvolta ammontanti anche a qualche milione (Vol.11 f.15).

Lo Zanca era, inoltre, - egli stesso - un consumatore di cocaina, che era solito assumere in compagnia del Calzetta e di Zanca Onofrio, procuratagli dal cugino Zanca Giovanni presso Matranga Giovanni, dedito, unitamente a Virzi' Salvatore, al commercio di tale sostanza stupefacente (Vol.11 f.15).

Riferisce, sempre, il Calzetta che lo Zanca, il quale in una citta' del Nord (Torino o Milano) era rimasto coinvolto in una sparatoria, riportando una ferita al braccio destro, era dedito alla commissione di rapine nella citta' di Varese e cio' unitamente a Battaglia Giuseppe (coimputato nel presente procedimento penale) Bronzini Alessandro e a tale Giannello (Vol.11 f.15) e (fasc.pers.1 Calzetta f.6)).

Significativi, poi, dell'inserimento del prevenuto nella organizzazione di che trattasi sono gli assidui rapporti di frequentazione con Virzi'

Salvatore, trafficante di cocaina, con gli Spadaro, presso il cui negozio era solito recarsi, e con Bronzini Alessandro anche egli implicato, come si e' visto trattando la relativa posizione, nel traffico di sostanze stupefacenti (Vol.11 f.15) e (Vol.11 f.24).

Ulteriore riscontro della appartenenza dello Zanca all'organizzazione mafiosa ed in particolare ai c.d. "gruppi vincenti" e' poi costituito da quanto dichiarato dal Calzetta secondo cui, in occasione della di lui dimissione dal carcere dell'Ucciardone, lo Zanca Giuseppe gli aveva riferito di avere avuto in carcere contatti con Bontate Giovanni, e che quest'ultimo, che si trovava ristretto nella medesima cella di personaggi aderenti alle cosche "vincenti", "in carcere si sapeva comportare". Tale confidenza dello Zanca denota una perfetta conoscenza degli schieramenti determinatisi a seguito della guerra di mafia, ed in particolare del passaggio del Bontate ai c.d. "gruppi vincenti", conoscenza che necessariamente presuppone la appartenenza dello Zanca alla organizzazione de quo (Vol.11 f.66).

Il Calzetta, poi, ha indicato lo Zanca Giuseppe quale mandante, unitamente ai propri

parenti, dell'attentato dinamitardo posto in essere ai danni dei fratelli dello stesso Calzetta, quale rappresaglia per le rivelazioni del proprio congiunto (fasc.pers.2 f.212).

Il Sinagra Vincenzo, infine, ha indicato lo Zanca come appartenente alla "mafia vincente", e come uno di coloro che, dopo il suo arresto nella flagranza dell'omicidio Di Fatta, lo aveva ripetutamente incitato a simulare, in carcere, la pazzia (v.f.110, 175, 188, 211 del fasc.pers. Sinagra Vincenzo).

Sempre il Sinagra ne ha evidenziato i rapporti intrattenuti (unitamente a Carmelo e Zanca Giovanni) con il noto Zaza Michele, appartenente al clan napoletano denominato "Nuova Famiglia" (fasc.pers. Sinagra fl.202).

Dello Zanca Giuseppe parla anche Federico Antonino, il quale ha riferito di avere avuto confidato dal predetto Zanca che lo stesso era dedito alla consumazione di rapine; dichiarazione questa che riscontra quanto in proposito riferito dal Calzetta (Vol.79 f.51).

Testimoniano, infine, dell'inserimento dello Zanca nella organizzazione mafiosa alcuni episodi riferiti dal succitato Federico.

Così' dicasi per l'intervento dello Zanca sullo stesso Federico Antonino al fine di sostenere l'innocenza di tale Fiumefreddo Ignazio, tratto in arresto in quanto ritenuto responsabile dell'omicidio di Federico Domenico, fratello di Antonino.

Del pari, particolarmente significativo ai fini della puntualizzazione del personaggio e' l'intervento dei Greco di Ciaculli in favore dello Zanca, e volto ad impedire che tale Bonanno Luca ed D'Amico Aldo uccidessero lo stesso, che ritenevano responsabile della morte di Vaglica Enzo, conseguente ad una "soffiata" ai Carabinieri. In tale circostanza infatti, i Greco, cui il Bonanno aveva chiesto l'autorizzazione all'omicidio, non avevano dato il loro consenso (Vol.79 f.51).

Lo stesso Lo Jacono Pietro, poi, altro elemento di spicco della organizzazione mafiosa, era intervenuto per dissuadere Vaglica Salvatore dall'uccidere lo Zanca per vendicare il fratello Enzo ( V o l . 7 9 f . 5 1 ) .

Interrogato in istruttoria, l'imputato si e' proclamato del tutto innocente. Lo stesso ha fatto al

dibattimento in cui ha negato di conoscere Sinagra Vincenzo (UD.del 19 giugno 1986) e l'Epaminonda Angelo

Ma anche l' Epaminonda Angelo - esponente di spicco della malavita milanese - ha dichiarato di avere conosciuto lo Zanca Giuseppe e il Bronzini Alessandro a Milano e di averli inseriti nella sua "organizzazione" nel periodo dal 1979 al 1980 (in particolare, adibendoli alla "gestione" della bisca di Via Panizza in Milano) perche' avevano acquisito "prestigio" negli ambienti malavitosi del capoluogo Milanese dopo che si era appreso che gli stessi, insieme a Spedicato Salvatore e Prudente Antonino, avevano commesso un quadruplice omicidio a Desio.

Ha affermato, l'Epaminonda, che, all'epoca in cui aveva conosciuto i due, gli stessi non erano, ancora, entrati a pieno titolo nei ranghi della "mafia" e che di cio' si lamentava, in particolar modo, lo Zanca Giuseppe di cui aveva avuto modo di conoscere uno zio, a nome "Melo" Zanca, definito dallo stesso Epaminonda come una specie di "capo-zona" della consorteria mafiosa palermitana ((Vol.172 f.22), (Vol.172 f.152), (Vol.172 f.153),



(Vol.172 f.159), (Vol.172 f.160), (Vol.172 f.207),  
(Vol.172 f.208), (Vol.172 f.209); (Vol.186 f.303);  
(Vol.181 f.272), (Vol.181 f.273) e (Vol.181 f.321)).

Tali dichiarazioni riscontrano in pieno le "notizie" fornite da Calzetta Stefano il quale, tra l'altro, ha ricordato che lo Zanca Giuseppe proteggeva, a Milano, bische clandestine (Vol.11 f.7) ed era assiduo frequentatore di Bronzini Alessandro (Vol.11 f.16).

Inoltre, secondo il racconto del Sinagra Vincenzo cl.1956, confermato accuratamente al dibattimento (Ud.63, f.025350) lo Zanca fu uno dei suoi persuasori ad abbracciare la via della pazzia nel carcere dell'Ucciardone ( v. su cio' ampiamente REATI MINORI, paragrafo 43).

Sulla base, percio', di tutti codesti elementi la Corte ritiene di dover affermare la colpevolezza del prevenuto in ordine ai reati di cui ai capi 1, 10, 22 e 406, mentre ritiene di dover dubitare che lo stesso sia inserito come partecipe di un'organizzazione criminale finalizzata allo scopo di effettuare commercio e fabbricazione di stupefacenti, stante che gli elementi sopra evidenziati fanno pensare piuttosto ad episodi isolati.

Riguardo ai reati per cui si ritiene provata la colpevolezza dell'imputato e se ne afferma la responsabilita', pena adeguata appare quella di anni 15 di reclusione e L.30.000.000 di multa. Tale pena e' la risultante di quella stabilita per il capo 22 (p.b. anni 4 di reclusione e L.15.000.000 di multa art.71 - + 1/3 - art.74 n.2 = anni 5 e mesi 4 di reclusione e L.20.000.000 di multa + 1/2 art.74 l cpv = anni 8 di reclusione e L.30.000.000 di multa) cui va aggiunta quella per i capi 1 e 10 (p.b. 416 bis 1 e 4 comma anni i reclusione + 1/3 per aggravante di cui al 6 comma anni 5 e mesi 4 + mesi 8 per art.112 n.1 C.P. = anni 6 + anno 1 art.81 cpv C.P. = anni 7 di reclusione).

Zanca Onofrio

Come per tutti gli Zanca la fonte piu' ricca per messe di notizie e' quella costituita dalle propalazioni di Calzetta Stefano.

Questa Corte ha gia' posto in evidenza piu' volte come il Calzetta sia attendibile particolarmente quando racconta dei fatti avvenuti in sua presenza, mentre segnatamente nei confronti degli Zanca egli porta il segno di un astio conseguente al fatto che egli non sa loro perdonare l'imposizione di una tangente di L.300.000 mensili ai fratelli di lui.

Il che, da un lato, ne rafforza il giudizio di sincerita', dall'altro mette in guardia la Corte, che e' costretta a dubitare di affermazioni generiche ed incontrollate (Capitolo 1 parte II, Profili: Calzetta paragrafo 3).

In particolare ha riferito il Calzetta:

- che lo Zanca, unitamente a Spadaro Cece', al fratello Carmelo, a Tinnirello Lorenzo ed Alfano Paolo, era solito commentare negativamente l'operato  
d e l G e n e r a l e

Dalla Chiesa il quale, con il c.d. rapporto dei "161", aveva colpito nel segno, sostenendo inoltre che "con la mafia non l'avrebbe avuta vinta" dato che tale organizzazione era cosa ben diversa dal terrorismo.

Trattasi, evidentemente, di commenti e considerazioni che non possono non provenire da elementi inseriti nella organizzazione medesima, e, quindi, danneggiati dall'azione intrapresa dal Prefetto Dalla Chiesa, che, con la presentazione del succitato rapporto, aveva determinato l'emissione di oltre 80 ordini di cattura da parte dell'Autorita' Giudiziaria; (Vol.11 f.46); (Vol.1 f.151); che lo Zanca aveva confidato ad esso Calzetta, l'esistenza di appartenenti alle forze dell'ordine che collaboravano con la organizzazione mafiosa, chiamando a tal proposito in causa il Maresciallo dei Carabinieri Corrao Vincenzo, in servizio a Caccamo, il quale, molto tempo addietro, aveva testimoniato - scagionandoli - in favore dei responsabili di una rapina. Tale circostanza, pienamente riscontrata, testimonia ulteriormente dell'inserimento dello Zanca nella cosca mafiosa (Vol.11 f.43), (Vol.11 f.78), (Vol.1 f.5) -; che era stato proprio Zanca Onofrio a riferire ad esso Calzetta il giorno di Natale 1982, c h e v i e r a

stata una sparatoria a Ciaculli e che in tale circostanza era stato visto Greco Giovannello insieme allo "americano". Tale episodio si inserisce - come e' noto - nella guerra di mafia scatenatasi nel palermitano con la uccisione di Bontate Stefano e costituisce un tentativo di reazione dei c.d. "perdenti", cui appartiene il "traditore" Greco Giovannello nei confronti dei gruppi "emergenti" capeggiati dai Greco di Ciaculli.

La viva preoccupazione dimostrata dallo Zanca Onofrio e dallo Zanca Carmelo in tale circostanza sono indicativi del loro schieramento con le altre famiglie di mafia alleate dei Greco nella guerra di cui si e' detto (Vol.1 f.29); - che lo Zanca, parlando con esso Calzetta della uccisione di alcuni componenti della famiglia Marchese, gli aveva detto che gli uccisi erano parenti "larghi" del capo Marchese Filippo, con cio' dandogli ad intendere che le uccisioni di cui sopra non erano dirette a Marchese Filippo, e facendogli nel contempo capire che quest'ultimo non era stato ucciso ma era soltanto latitante ("canziato"). Anche la conoscenza di tali vicende e soprattutto dell'esistenza in vita del capo della

cosca dimostrano l'appartenenza dell'imputato alla cosca medesima (Vol.11 f.66); - che aveva appreso dallo Zanca che i Madonia costituiscono una famiglia di particolare spicco, così come quella dei Puccio, e che lo stesso Zanca gli aveva riferito di essere stato fermato qualche tempo prima, dinanzi l'abitazione materna di Corso dei Mille, insieme al Puccio (quello imputato e condannato per l'omicidio del capitano dei CC. Basile) e che, in altra circostanza, era stato fermato e controllato con Profeta Salvatore, quest'ultimo "un soldato" dei fratelli Pullara' (Ignazio e Giovan Battista) che hanno il controllo della zona della Guadagna (Vol.11 f.66).

Sempre lo Zanca aveva riferito al Calzetta di essere stato fermato, molti anni addietro, insieme a Vernengo Pietro. In effetti, in sede di riscontri e' rimasto accertato che nel lontano 1963, il prevenuto venne notato in Mondello, in via Regina Elena, in compagnia di due giovani di cui uno venne identificato in Vernengo Pietro; legame questo particolarmente significativo, ove si consideri che quest'ultimo, esponente di primo piano dell'omonima famiglia, e' s o p r a t t u t t o e l e m e n t o

attivamente inserito nel traffico, anche internazionale, di sostanze stupefacenti (Vol.11 f.67); (Vol.11 f.203).

Lo Zanca, inoltre, in quanto aderente alla cosca di Corso dei Mille, e' a conoscenza di fatti riguardanti la cosca ed i suoi adepti, fatti che ha confidato al Calzetta, come ad esempio la circostanza che tutte le famiglie di mafia erano interessate e traevano utili dalla raffineria di via Messina Marine gestita dai Vernengo e che il Tinnirello Lorenzo era dedito alla organizzazione di rapine, fatto questo, peraltro, riscontrato dalle dichiarazioni di Sinagra Vincenzo (fasc. pers.1^ Sinagra, ff.10 e 14).

Tipica espressione, poi, della forza intimidatrice della organizzazione mafiosa e' l'imposizione, da parte di Zanca Carmelo, del fratello Zanca Onofrio quale guardiano di un cantiere di Viale dei Picciotti, cantiere nel quale quest'ultimo non esplicava alcuna attivita' lavorativa pur percependo la paga ed essendo in regola con le assicurazioni obbligatorie (Vol.1 f.70).

Il Calzetta, inoltre, ha indicato lo Zanca Onofrio, unitamente ai di lui parenti,

come mandante dell'attentato dinamitardo posto in essere nei confronti della fabbrica di proprieta' dei fratelli dello stesso Calzetta, quale rappresaglia per le rivelazioni del congiunto riguardanti gli aderenti alla cosca di Corso dei Mille. (Vol.2 f.212).

Su tale reato e sul giudizio circa le singole responsabilita' vedi REATI MINORI paragrafo I.

Dai risultati della formale istruzione e di quella dibattimentale la Corte trae la convinzione, pur con tutta la prudenza di cui si e' parlato circa le indicazioni che riguardano gli Zanca del Calzetta, che nei confronti dello Zanca Onofrio sussistano sicuri elementi di riscontro delle dichiarazioni del Calzetta.

Infatti, la fotografia dello Zanca Onofrio e' stata riconosciuta dal Sinagra (Vol.1/F f.011864) come quella raffigurante la persona che faceva parte della cosca di Corso dei Mille e, precisamente, di quella persona dai capelli bianchi, lisci e pettinati all'indietro che stava sempre con il Marchese Filippo e di cui aveva parlato nell'omicidio Rugnetta.

Conseguentemente, di seguito a tale preciso riscontro delle dichiarazioni del Calzetta



ritiene certa la Corte la qualita', da parte dello Zanca Onofrio, di associato a "cosa nostra".

Eppertanto, egli va condannato per i reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., relativamente ai quali, attese le circostanze di cui all'art.133 C.P., si ritiene adeguata la pena di anni 7 di reclusione. Tale pena deriva dall'aumento di 1/3 sulla pena base di anni 4 di reclusione (per l'aggravante di cui al 6 comma di cui all'art.416 bis + mesi 8 per l'art.112 n.1 C.P. + anno 1 per continuazione).

Per contro, nulla di concreto e' emerso in ordine all'inserimento del prevenuto relativamente ai reati riguardanti gli stupefacenti. Onde da tali reati, lo Zanca Onofrio va mandato assolto con formula piena.

Per i capi 74, 75, 235 e 236 vedi REATI MINORI loc. cit..

Zanca Pietro n.23.1.1931

Elemento di sicura estrazione mafiosa (lo Zanca e' infatti fratello di Zanca Carmelo, Onofrio e Giovanni), al pari dei propri congiunti, deve - alla luce delle dichiarazioni di Calzetta Stefano - ritenersi inserito nella cosca mafiosa di Brancaccio Sperone, capeggiata dal noto Marchese Filippo, e coalizzata con quella di Greco Michele e con altre cosche mafiose.

Lo Zanca Pietro e' stato indicato dal Calzetta come il piu' violento, insieme al fratello Carmelo, della famiglia Zanca. Lo stesso e' soggetto ad attacchi epilettici, talvolta da lui stesso provocati, tant'e' che una volta, essendo stato fermato dalla Polizia, questa lo aveva rilasciato subito dopo, accompagnandolo addirittura a casa.

Lo stesso Zanca, commentando tale episodio con il Calzetta, gli aveva detto che si era strofinato energicamente un accendino in fronte, si' da provocarsi un attacco epilettico che aveva indotto la Polizia a rilasciarlo (Vol.11 f.74 retro) (fasc.pers. l^ Calzetta f.5).

Lo Zanca - già' condannato per omicidio in danno di tale Mancino, pescivendolo di Porta Termini - secondo come lo dipinge il Calzetta - sarebbe persona capace di qualsiasi delitto. Poi, a riprova del carattere violento dello stesso, il Calzetta ha riferito che numerose persone, presso il di lui distributore di benzina, erano state percosse e bastonate, precisando che se qualcuno di costoro aveva presentato una denuncia, l'aveva successivamente ritirata, temendo la rappresaglia degli Zanca (Vol.11 f.78), (fasc.pers. 1' f.2 bis e 5).

Il prevenuto sarebbe, inoltre, dedito alle attività illecite tipiche della cosca quali le rapine e le estorsioni. Il Calzetta, infatti, lo ha indicato quale autore di una rapina consumata in danno del Consorzio agrario, nonché quale autore di una estorsione nei confronti dei di lui fratelli, ai quali era stata imposta una tangente di lire 300.000 mensili. Tale somma, che veniva pagata in favore di Zanca Melo dallo stesso Calzetta per conto dei suoi fratelli, in una occasione era stata consegnata personalmente da esso Calzetta proprio allo Zanca Pietro. In particolare tale

"pizzo" era stato pagato dal Calzetta, parte in contanti e parte con un assegno, ceduto al fratello da un cliente e da lui firmato per girata (Vol.11 f.40), (fasc.pers. 1^ f.5); (fasc.pers.2^ f.212).

Lo Zanca, inoltre, non disdegnerebbe la commissione di truffe in danno dei clienti del proprio distributore di benzina, truffe realizzate mischiando della nafta alla benzina (fasc.pers. 1^ f.26).

Significativo, poi, dell'inserimento dello Zanca Pietro nella organizzazione criminosa di che trattasi e' l'episodio narrato da Federico Antonino.

Ha infatti riferito quest'ultimo che, avendo tali Bonanno Luca ed D'Amico Aldo intenzione di uccidere Zanca Giuseppe, ritenendolo responsabile della morte di Vaglica Enzo, conseguente ad una "soffiata" ai Carabinieri, (omicidio, peraltro, in ordine al quale non avevano avuto il consenso dei Greco di Ciaculli), esso Federico era stato invitato da Zanca Carmelo ad una riunione, nel corso della quale doveva essere chiarito se il Bonanno ed il D'Amico avevano avuto l'effettiva intenzione di uccidere Zanca Giuseppe. Recatosi alla riunione fissata presso il Cinema Oriente, il Federico vi

aveva trovato Zanca Carmelo, il fratello Pietro e tale Nicchi Pietro, nonché Bonanno Luca e il D'Amico. Mentre costoro venivano tenuti in disparte, il Federico era stato interrogato dai due Zanca e dal Nicchi su quanto sapesse circa le effettive intenzioni del Bonanno e del D'Amico nei confronti di Zanca Giuseppe (Vol.79 f.51).

La partecipazione dello Zanca Pietro, unitamente al fratello Carmelo, elemento di maggiore spicco del clan, ad una riunione di tal fatta e' inequivocabile elemento rilevatore, non solo della appartenenza dello imputato alla cosca mafiosa, ma anche della posizione di particolare rilievo dallo stesso occupata in seno alla cosca medesima.

Relativamente alle accuse del Calzetta, che si ritengono in questo caso suffragate e confortate da quelle del Federico sopra riassunte, e' anche da osservare che esse, massime per cio' che concerne l'estorsione in danno dei suoi fratelli, sono, al contrario di altre fatte a discapito degli Zanca, pienamente credibili ed attendibili, proprio perche' essa estorsione costituisce il movente di tale suo astio nei confronti della famiglia Zanca.

Eppertanto, operando l'aumento di anni 2 e di L.500.000 lire di multa sulla pena base di anni 7 di reclusione e di lire 1.500.000 di multa, per il vincolo della continuazione in cui vengono unificati i reati ascrittigli, congrua pena da infliggere appare quella di anni 9 di reclusione e di lire 2.000.000 di multa. Ad essa consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e quella legale durante l'esecuzione della pena, ed a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno. Inoltre, per l'indubbia pericolosità, va applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata, per un tempo non inferiore a tre anni.

Zanca Pietro n.24.9.1938

Relativamente a tale imputato il Calzetta, dopo avere riferito che Zanca Cosimo (padre del prevenuto), malgrado l'eta' avanzata, e' persona che gode di molto "rispetto", ha precisato che i di lui figli Giovanni e Pietro, entrambi dipendenti delle ferrovie, sono elementi particolarmente pericolosi.

Per giustificare codesta affermazione il Calzetta ha raccontato alcuni episodi.

Significativo in proposito e' stato considerato in istruttoria l'episodio relativo ad Ambrogio Giovanni, titolare di un deposito di rottami di autovetture.

Il suddetto Ambrogio - ha riferito il Calzetta - era in continuo contrasto con Zanca Pietro ed i due una volta avevano avuto una lite, in quanto quest'ultimo aveva accusato l'Ambrogio di avergli sottratto un certo quantitativo di olio dal distributore di benzina gestito dagli Zanca in Piazza Scaffa (distributore AGIP).

Ebbene, qualche tempo dopo, lo Zanca, unitamente ad Alfano Paolo, aveva appiccato il fuoco ed incendiato il deposito dell'Ambrogio, deposito che si trovava vicino all'abitazione del Calzetta.

Quest'ultimo si e' dimostrato certo che gli autori dell'incendio fossero i suddetti Alfano e Zanca per il fatto che, avendo egli quello stesso giorno dipinto la persiana che si trovava sul retro della propria abitazione, subito dopo l'incendio aveva visto lo Zanca e l'Alfano con gli abiti sporchi di vernice dello stesso colore (Vol.11 f.30), (Vol.11 f.33), retro), (Vol.11 f.74) (fasc.pers. 1^ Calzetta), (fasc.pers.2^ Calzetta f.225)).

Tale episodio al Giudice istruttore e' sembrato sintomatico non soltanto dei metodi tipici di intimidazione propri dell'organizzazione mafiosa, ma anche dell'appartenenza dello Zanca alla cosca, avendo lo stesso operato, nel citato episodio delittuoso, in concorso con Alfano Paolo, elemento di spicco della organizzazione, dedito al traffico di sostanze stupefacenti ed autore di vari omicidi.



Il che e' ulteriormente rafforzato dal fatto che, successivamente al danneggiamento in questione, l'Ambrogio veniva ucciso - sempre secondo quanto riferito dal Calzetta - da Rotolo Salvatore e da Sinagra Vincenzo "Tempesta", su mandato di Zanca Carmelo, il quale mal sopportava che l'Ambrogio esercitasse la guardiania di una fabbrica di legname della zona sottoposta al controllo dello Zanca, percependo per tale attivita' una tangente dal titolare, tale Doria.

Il Calzetta, infine, ha indicato il prevenuto quale mandante, unitamente ai di lui parenti, dell'attentato dinamitardo consumato ai danni dei suoi fratelli, quale rappresaglia per le rivelazioni del congiunto riguardanti la cosca di Corso dei Mille (Vol.2 f.212) fasc. pers. Calzetta).

Nel corso delle indagini istruttorie lo Zanca Pietro, posto a confronto con Calzetta Stefano, ha finito con lo ammettere di conoscere sia l'Alfano Paolo (di cui ha ricordato il soprannome "Pietro u zappuni") che l'Ambrogio Giovanni, confermando di avere avuto dei contrasti

con lo stesso e di averlo sospettato come l'autore del furto di alcune lattine di olio perpetrato ai danni del distributore di carburante gestito dalla sua famiglia (Vol.71 f.145 e retro).

Tali caute ammissioni dello Zanca Pietro , se da un canto portano un indubbio contributo - come nell'ipotesi del nomignolo dell'Alfano (da lui costantemente e tenacemente negato, del resto ben a ragione) - la Corte non ritiene possano costituire elementi di riscontro pieno alle indicazioni del Calzetta. Il quale ultimo - come a suo tempo osservato - nei confronti degli Zanca in generale per il suo rancore manifestato nei loro confronti, e' accoglibile con particolari cautele.

Peraltro, le sue propalazioni restano senza alcuna conferma ed assumono il valore di un isolato indizio.

Quanto, poi, al reato di cui agli artt. 423 e 424 C.P., deve precisarsi che dev'essere esclusa l'aggravante, in quanto non si puo' parlare d'incendio in senso tecnico-giuridico, dal momento che tale e' soltanto una combustione di notevoli proporzioni, cioe' un fuoco caratterizzato dalla vastita'e dalla pericolosa diffusivita'(Cass. Sez. IV,20 marzo 1979,

Baliani ed altro), mentre tali caratteristiche nella specie erano insussistenti. Pertanto, eliminata l'aggravante, il reato e' coperto da amnistia.

Quanto, agli altri due delitti, premesso quanto sopra considerato, egli va assolto con formula dubitativa.

Zanca Salvatore

E' stato indicato dal Calzetta come elemento mafioso appartenente al clan degli Zanca ed uno dei piu' pericolosi del clan medesimo.

Ha, infatti, testualmente dichiarato il Calzetta: "altro mafioso legato alla comunita' e' Zanca Salvatore che ha un grosso negozio di utensileria vicino al mulino Pecoraro, anzi vicino al mulino Virga. Questi una volta ebbe da me una tangente di lire 300.000 che i miei fratelli mi avevano dato per consegnarla a Melo Zanca."

"Anche Zanca Emanuele, che ha un negozio di abbigliamento o un deposito dove finisce la via dei Picciotti, nei pressi di un palazzo costruito da Chiaracane, fratello dell'avvocato, e' mafioso. Pero' il pericoloso e' Salvatore Zanca, quello della utensileria (Vol.2 f.40); (Vol.1^ fasc. pers. Calzetta f.30 e 30 bis).

Tratto in arresto, l'imputato ha sempre protestato la sua innocenza e la completa estraneita' agli addebiti mossigli (Vol.123/A0 f.112); (Vol.123/A0 f.28), (Vol.123 f.78)).

La Corte, esaminando attentamente la posizione del suddetto imputato, e' pervenuta alla convinzione che non sussistano nel caso in esame per tutt'e tre le imputazioni addebitate allo Zanca Salvatore, inequivoci elementi di colpevolezza. Ed invero, nel mentre, da un canto, sembra che le parole del Calzetta circa il fatto che egli abbia lasciato la somma di lire 300.000 nel negozio di abbigliamento del prevenuto, siano state non del tutto propriamente interpretate come coinvolgimento nell'estorsione patita dai suoi fratelli, mentre lo Zanca avrebbe ben potuto esser estraneo ed ignaro della funzione di tale danaro; dall'altro, le asserzioni del Calzetta medesimo sull'attivita' illecita dello Zanca, non vanno di la' dal valore di un semplice indizio, per giunta screditato in partenza dall'avversione manifestata dal Calzetta nei confronti di tutti gli Zanca ( V. a proposito quanto osservato in Capitolo I, Parte II, Profili: Calzetta, paragr.3). Giustizia impone, adunque, nei confronti del suddetto prevenuto, l'adozione dell'assoluzione con formula dubitativa da tutti i reati ascrittigli.

Zarcone Giovanni.

L'ordinanza di rinvio a giudizio definisce lo Zarcone Giovanni quale "grosso trafficante di droga" sulle orme delle dichiarazioni di Totta Gennaro ( v. Ordinanza pag. 7492).

Costui affermava che lo Zarcone era legato alla famiglia Grado ed anzi era da costoro considerato "persona di fiducia", cui affidare,percio' stesso, i compiti piu'delicati e fiduciarimente piu'apprezzabili.

Il Totta lo colloca all'interno della famiglia Grado, nota per i traffici di droga. Chiarisce che egli veniva chiamato "il postino", probabilmente per la sua precedente attivita'd'impiegato postale.

Tali dichiarazioni del Totta, han trovato piena conferma in quelle di Azzoli Rodolfo, il quale ha riferito che, insieme con lo Zarcone aveva studiato la possibilita'd'investire, per conto dei Grado, i proventi della droga in Spagna, dove poi al loro seguito, anche lo Zarcone si reco', come risulta dai riconoscimenti fotografici

eseguiti da un cittadino spagnolo Cavello Enrique a Benidorm Alicante (f.410994) in presenza del Giudice istruttore di Palermo dinanzi al Giudice spagnolo.

Il predetto, portiere dell'edificio S. Maria sito in Avenida del Mediterraneo, 32, in data 23 novembre 1983, oltre a riconoscerne l'immagine fotografica, aggiunse che lo Zarcone era la persona che occupava il 12/o piano lett. A (attico) e ne descrisse i connotati nel modo seguente : alto 1.65, di corporatura forte ed atletica, capelli neri e lisci, tra i 45 e 50 anni e che aveva occupato l'alloggio descritto dal novembre del 1981 al settembre del 1982. La descrizione si attaglia perfettamente a quella operata dal Totta (interrogatorio del 15 giugno 1983), tranne che per l'eta' (piu' giovane secondo l'indicazione del medesimo Totta).

Inoltre, secondo le dichiarazioni di Sami Saleh (f.000731) e di Wakkas (f.060880), tale Gianni o Giovanni accompagnava sempre Grado Salvatore nelle trattative e negli acquisti di droga (la descrizione calza anche qui con un leggero ringiovanimento dell'eta'). Di piu' lo Zarcone (il quale viene espressamente indicato come

trafficante di droga anche da Contorno : (v.Vol. 125, f.456679) e' raggiunto da un altro elemento probatorio, consistente in un riscontro delle propalazioni del Totta, rilevabile dalle dichiarazioni di Gaiardoni Sante, (Ud.17 settembre 1986, f.048326 )il quale ha confermato d'aver venduto allo Zarcone, conosciuto nel bar gestito da Saba Franco in Milano, una BMW a sei cilindri, del qual tipo di auto aveva parlato Totta nelle sue rivelazioni come una di quelle nella disponibilita' del prevenuto.

Eppertanto, mentre nella sostanza l'individuazione dello Zarcone, nonostante oscillazioni circa l'altezza e l'eta' (non pero' per il colorito bruno e per una taglia atletica che, chi ben guardi, contrasta coll'altezza di m.1,65 attribuitagli dallo stesso descrittore) non appare suscettibile di dubbi, massime in base alle inequivocabili deposizioni di Cavello Enrique e di Azzoli Rodolfo, il coinvolgimento di lui nel traffico di droga dei fratelli Grado appare doviziosamente provato.

Eppertanto, ne va affermata la responsabilita' rispetto alle imputazioni di cui agli artt. 75, 71 e



74 della legge n. 685 del 1975, mentre, nell'assoluta carenza di elementi circa una sua partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso, deve esser mandato assolto con formula piena dai reati di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P..

.Relativamente alla condanna, equa pena da infliggere appare quella di anni 9 e 40 milioni di multa, cui consegue ,per l'evidente pericolosita', l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e di quella legale, durante l'esecuzione della pena; nonche' la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un periodo non inferiore a tre anni. Detta pena detentiva e' la risultante dell'aumento di 1/3 erzo sulla pena base di anni 4 di reclusione e di L.18.000.000 di multa (ex art. 74 n.2 legge n. 685 del 1975) e della maggiorazione della meta'ex art. 74, I cpv. stessa legge, oltre l'aumento di anno 1 di reclusione e L.4.000.000 di multa per la continuazione ex art. 81 CP..

Zerbetto Alessandro

Lo Zerbetto, già' denunciato come persona legata attivamente ai traffici dei fratelli Grado, si e' reso spontaneamente confesso, in seguito alle dichiarazioni che egli stesso ha rese al Capitano dei Carabinieri Tito Balbo Honorati e quindi al Giudice istruttore di Palermo (Vol.2 f.139).

In quelle occasioni decise di collaborare con la Giustizia, riferendo che, trovandosi ristretto nel carcere di Lima (Peru') tra il gennaio ed il febbraio 1981, aveva appreso da un compagno di detenzione il metodo per la soluzione della cocaina in alcool etilico e che di cio' aveva parlato a Fratoni Duilio e Contorno Salvatore, con i quali era stato messo in contatto da tale Messina Roberto (Vol.1/B f.15). I due infatti erano interessati a tale procedimento giacche', secondo quanto espressamente confidato allo Zerbetto dal Contorno, essi potevano utilizzare per il trasporto della cocaina un pilota francese delle linee internazionali ed il compito dello Zerbetto sarebbe stato quello di riportare allo stato solido la droga originariamente dissolta in alcool.

In conseguenza di cio' egli, nei primi del marzo 1982, era stato prelevato dal Contorno all'aeroporto di Bologna, e condotto in una villa di Porto Ceresio perche' sperimentasse ivi il suo metodo di soluzione della cocaina.

Prima di giungere alla villa i due avevano incrociato un'altra autovettura da cui era disceso un uomo, poi riconosciuto per Grado Vincenzo, proprietario della villa medesima, che si era intrattenuto a parlare col Contorno, lasciando nell'autovettura un "ciccione", identificato poi in Totta Gennaro.

Tanto il Grado quanto il Totta erano quindi sopraggiunti nella villa, dove lo Zerbetto ed il Contorno si erano nel frattempo diretti, partecipando ad un pranzo insieme a tale D'Agostino Rosario, ospite del Grado ed all'evidenza guardiaspalle del medesimo.

Durante il pranzo lo Zerbetto aveva sentito che gli altri commensali conversavano, occupandosi di delitti commessi a Palermo, ed in particolare, di un'uccisione verificatasi cola', probabilmente nella localita' Brancaccio o nella via Conte Federico.

L'intimita' tra il Grado, il Contorno ed il D'Agostino fu subito chiara allo Zerbetto, sulla base del loro contegno rispettivo poiche', all'arrivo in villa, gli ultimi due si abbracciarono.

Inoltre, parlando delle uccisioni avvenute a Palermo, apparivano molto impressionati e sgomenti, si' da dare in lui addirittura la sensazione che essi si sentissero come "braccati".Ha aggiunto che il Contorno e i Grado parlavano degli omicidi come commessi da elementi di uno schieramento avversario.

La veridicita' dei fatti narrati dallo Zerbetto e' stata riscontrata attraverso le reiterate dichiarazioni giudiziali di Totta Gennaro (Vol.4 f.291 e segg.) + (Vol.4/A f.253 e segg.) + (Vol.72 f.58 e segg.), identificato e coinvolto nel presente procedimento proprio attraverso le propalazioni dovute allo Zerbetto.

Quanto al Contorno, pur tra comprensibili reticenze, per altro non infrequenti nelle sue dichiarazioni concernenti i cugini Grado, ha confermato (Vol.125 f.48), (Vol.125 f.49) e (Vol.125 f.206) di aver conosciuto lo Zerbetto tramite il

Fratoni e di essersi con costui, previo appuntamento a Bologna, recato nella villa di Grado Vincenzo a Porto Ceresio.

Inoltre, a dibattimento, egli ha confermato di essersi recato presso la villa dei propri cugini in compagnia proprio dello Zerbetto, ed ha confermato che quest'ultimo era in possesso di un originale sistema per consentire il trasporto della droga, senza che esso potesse esser rilevato dalle forze dell'ordine.(Ud. 14 aprile 1986).

Ed alla stregua delle riferite emergenze probatorie deve ritenersi sussistano sufficienti elementi di colpevolezza a carico dello Zerbetto in ordine al reato di cui all'art.75 legge n.685 contestatogli nel presente procedimento.

Invero, nonostante lo Zerbetto, furbescamente si fermi nelle sue dichiarazioni sulla soglia di sue precise responsabilita', preferendo divagare su altri particolari, pur interessanti, ma che riguardano altri, tutta la sua attivita' sembra decisamente orientata verso il traffico della droga: sia quella precedente - confessata a denti stretti dinanzi al G. I. di Palermo nel suo interrogatorio del 2 giugno 1982 (f.001550) sia quella successiva.

Del resto due elementi indiziari assai convincenti hanno convinto la Corte della sua colpevolezza, avendone essa considerata tutta la loro gravita': l'orbitare nel giro inequivocabile dei fratelli Grado e l'ingiustificata disponibilita' di grosse somme, in uno con tutta una serie di viaggi, che egli confessa candidamente, senza pero' saperne indicare le fonti economiche (f.001552).

Peraltro, non e' da dimenticare che gli elementi probatori forniti dallo Zerbetto hanno giovato alla individuazione di altri personaggi e alla ricostruzione di fatti utili allo scopo di ottenere un quadro piu' convincente e completo dei traffici illeciti, nonche' della posizione dei fratelli Grado e del Contorno in seno alla mafia, convalidando le rivelazioni di quest'ultimo.

Eppertanto, sembra conforme a giustizia l'applicazione anche nei suoi confronti delle attenuanti innominate, dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti. In considerazione di cio' equa pena da infliggere e' sembrata quella di anni 2 e mesi 8 e L.14.000.000 di multa, risultante dalla diminuzione di 1/3 ( 62 bis C.P.) sulla pena base di anni 3 di reclusione e L.21.000.000 di multa.

Zito Benedetto

Sulla base dell'affidavit dell'agente speciale della D.E.A., Hopson Steven e della sua deposizione istruttoria (f.021738), di cui nell'impossibilita' di poterlo sentire personalmente si e' data lettura nell'udienza del 21 gennaio 1987, compiutamente provate appaiono tutte le accuse concernenti un vasto ed attivo inserimento dello Zito Benedetto detto "Benny", nel traffico degli stupefacenti che, per le connessioni con i locali adibiti a pizzeria, gestiti purtroppo da italoamericani, e' stato denominato come "pizza connection".

Lo stesso Hopson ha, infatti, dichiarato di aver comprato da lui ben tre quantitativi di eroina, il primo, per mezzo chilo, e gli altri due per un chilo ciascuno, quindi notevoli quantita' di droga per forti somme                   date                   in                   compenso.

Inoltre, attraverso le suddette dichiarazioni e il testo dell'affidavit appare chiaro che la fonte di approvvigionamento dello Zito era rappresentata dal Ganci Giuseppe, coimputato in questo processo, la cui posizione fu a suo tempo stralciata.

Invero, in data 4 maggio 1987 nei confronti del prevenuto fu dichiarata l'improcedibilita' dell'azione penale per morte con sentenza nella fase degli atti preliminari del Presidente di questa Corte di Assise depositata il 3 agosto 1987.

Piuttosto, nessun valido elemento probatorio neanche indiziario raggiunge lo Zito Benedetto in ordine ai reati di associazione per delinquere semplice e mafiosa. Nella carenza assoluta a questo riguardo di elementi probatori, il predetto deve esser mandato assolto, da tali ultimi reati, con formula ampiamente liberatoria.

Quanto alla giusta pena da infliggergli per l'intensa e grave attivita' di spaccio di stupefacenti, la Corte osserva che quella di anni 9 e di L.40.000.000 di multa, appare congrua ed adeguata, tenuto conto della gravita' del fatto e delle circostanze di cui all'art.133 C.P.

Detta pena si ottiene mediante gli aumenti di 1/3 (art. 74 n.2 legge n. 685/75, e di 1/2 (art. 74, I cpv. stessa legge) sulla pena base di anni 4 di reclusione e di L.18.000.000 di multa, con l'ulteriore aggiunta di anno 1 di reclusione e L.4.000.000 di multa a cagione della continuazione ( art. 81 CP.).



P.Q.M.

Visti gli articoli di legge indicati nei rispettivi capi d'imputazione nonche' gli artt. 62bis, 69, 81cpv C.p., 479, 483, 484, 487, 488 C.p.p.

D I C H I A R A

Abbenante Michele, Altadonna Francesco, Amato Federico, Anselmo Vincenzo, Azzoli Rodolfo, Biondo Salvatore, Brazzo' Giuseppe, Brullo Vito, Campanella Attilio, Castiglione Francesco, Castillo Jhon Vittorio, Certo Francesco, Chiang Wing Keung, Cucina Luigi, D'Angelo Mario, Dattilo Sebastiano, De Riz Pietro Luigi, Di Gregorio Salvatore, Di Leo Vincenzo, Di Pace Giuseppe, Durante Samuele, Finazzo Emanuele, Gagliano Luigi, Gelardi Mario, Grazioli Sergio, Ierna Michele, Ierna Salvatore, Insinna Loreto, Koh Bak Kin, La Molinara Guerino, Lam Sing Choy, Licciardello Giuseppe, Lupo Faro, Lupo Giuseppe, Massa Giuseppe, Matranga Gioacchino, Meli Giacomo, Messina Pietro, Minesi Michele, Palazzolo Paolo, Palazzolo Saverio, Palmos Fotios, Perina Giovanni, Randazzo Giuseppe, Riela Saverio, Rizza Salvatore, Sinagra Francesco Paolo, Spina Giuseppe, Spinoni Giuseppe, Testa

Vittorio, Torrisi Orazio, Totta Gennaro, Trapani Nicolò', Vara Ciro, Varrica Carmelo, Varrica Franco, Viola Giuseppe, Vitale Paolo, Zerbetto Alessandro colpevoli di tutti i reati agli stessi ascritti unificati per della continuazione;

Dichiara altresì, i reati ascritti a Chiang Wing Keung, Koh Bak Kin, Lam Sing Choy e De Riz Pietro Luigi unificati per continuazione ai reati di cui agli artt. 71 e 74 L.685/75 per i quali i predetti sono stati giudicati con sentenza della Corte di Appello di Roma del 4.10.86, irrevocabile il 29.9.87; nonché i reati ascritti a Dattilo Sebastiano, Certo Francesco, Riela Saverio e Torrisi Orazio unificati per continuazione con i reati di cui agli artt.71 e 74 L.685/75 per i quali sono stati giudicati con sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 30.5.86, irrevocabile il 15.5.87,

**D I C H I A R A**

Abbate Giuseppe, Abbate Mario, Adelfio Francesco, Adelfio Giovanni, Argano Filippo, Argano Gaspare, Baldi Giuseppe, Battaglia Giuseppe, Bisconti Ludovico, Bonanno Armando, Bonanno Francesco, Bonanno Luca, Bontate Giovanni, Bruno Francesco,

Buffa Francesco, Buffa Vincenzo, Buscemi Salvatore,  
Buscetta Tommaso, Calista Gaetano, Cancelliere  
Domenico, Capizzi Benedetto, Caruso Vincenzo, Casella  
Antonino, Castellana Giuseppe, Chiaracane Salvatore,  
Cillari Antonino, Cillari Gioacchino, Ciriminna  
Salvatore, Corallo Giovanni, Cristaldi Venerando, Croce  
Domenico, Cucuzza Salvatore, D'Angelo Giuseppe, Davi'  
Salvatore, Di Carlo Andrea, Di Carlo Giulio, Di  
Gaetano Giovanni, Di Pasquale Giovanni, Di Trapani  
Diego, Faldetta Luigi, Fascella Francesco, Fascella  
Pietro, Fazio Ignazio, Fazio Salvatore, Federico  
Domenico, Fici Giovanni, Fidanzati Carlo, Gaeta  
Giuseppe, Galeazzo Giuseppe, Gambino Giuseppe, Geraci  
Antonino, Giacalone Filippo, Graviano Benedetto,  
Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Greco Ignazio,  
Greco Giovanni, Greco Giuseppe (n.1954), Greco Giuseppe  
(n.1958), Greco Nicolo', Inchiappa Giovan Battista,  
Inzerillo Santo, Labruzzo Mario, La Rosa Antonino, La  
Rosa Giovanni, La Vardera Pietro, Leggio Giuseppe,  
Lipari Giuseppe, Lo Iacono Andrea, Lo Iacono Giovanni,  
Lo Meo Costantino, Lo Presti Salvatore, Lucchese  
Antonino, Lucchese Giuseppe, Madonia Giuseppe, Madonia  
Salvatore, Magliozzo Vittorio, Maniscalco Salvatore,  
M a r c h e s e M a r i o ,

Marchese Rosario, Marchese Salvino, Martello Biagio,  
Martello Mario, Milano Nunzio, Milano Salvatore, Mineo  
Settimo, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore,  
Nangano Giuseppe, Nania Filippo, Oliveri Giovanni,  
Pace Giuseppe, Pace Stefano, Pace Vincenzo Rosolino,  
Patricola Stefano, Pilo Giovanni, Prestifilippo  
Giuseppe, Prestifilippo Nicola, Provenzano Salvatore,  
Puccio Antonino, Puccio Pietro, Puccio Vincenzo,  
Raccuglia Cosmo, Randazzo Salvatore, Riina Giacomo,  
Rizzuto Salvatore, Salvo Ignazio, Sansone Rosario,  
Scaduto Giovanni, Scavone Gaetano, Scrima Francesco,  
Sinagra Antonino, Sinagra Vincenzo(n.1956), Sorce  
Vincenzo, Spadaro Francesco(n.1958), Spadaro Giuseppe,  
Spina Raffaele, Spitalieri Rosario, Tagliavia Pietro,  
Taormina Giovanni, Tinnirello Benedetto, Tinnirello  
Gaetano, Tinnirello Giuseppe, Tinnirello  
Lorenzo(n.1938), Ulizzi Giuseppe, Urso Giuseppe,  
Vassallo Andrea, Vernengo Cosimo, Vernengo  
Giuseppe(n.1935), Vernengo Luigi, Zanca Giovanni  
(n.1939), Zanca Giuseppe, Zanca Pietro (n.1931) e  
Zanca Onofrio

colpevoli dei reati di cui ai capi NN.1 e 10,  
unificati per continuazione ed assorbito, nei  
confronti di Bonanno Armando, Madonia Giuseppe,

Madonia Salvatore, Puccio Vincenzo e Vernengo Giuseppe (n.1935), nel capo 1 il capo 5 agli stessi scritto.

Alberti Gerlando (n.1927), Bagarella Leoluca, Bonura Francesco, Campanella Calogero, Lo Cascio Giovanni e Profeta Salvatore colpevoli del reato di cui al capo 1;

- Di Caccamo Benedetto colpevole del reato di cui all'art.378 ult.co.C.p. cosi' modificata l'originaria imputazione di cui ai capi 1 e 10;

- Gariffo Carmelo, Pipitone Giovan Battista e Pipitone Vincenzo colpevoli del reato di cui all'art.648, 81 cpv.C.p., cosi' modificata l'originaria imputazione di cui ai capi 1 e 10 ;

- Casella Giuseppe colpevole del reato di cui all'art.648,81 cpv. C.p., cosi' modificata l'originaria imputazione di cui al capo 1;

D I C H I A R A

Agate Mariano, Alberti Gerlando (n.1947) , Alfano Paolo, Bono Alfredo, Bono Giuseppe, Brusca Bernardo, Calo' Giuseppe, Cannizzaro Francesco, Cannizzaro Umberto, Castronovo Francesco, Catalano Onofrio, Catalano Salvatore, Cusimano Giovanni, Di Giacomo Giovanni ,

Ercolano Salvatore, Ferrera Antonino, Ferrera  
Francesco, Ferrera Giuseppe, Fidanzati Gaetano,  
Gambino Giacomo Giuseppe, Grado Gaetano, Greco  
Giuseppe (n.1952), Greco Leonardo, Greco Michele, Greco  
Salvatore (n.1927), Greco Salvatore (n.1933), Lamberti  
Giuseppe, Lamberti Salvatore, Lipari Giovanni, Lo  
Cascio Gaspare (n.1942), Lo Iacono Antonino, Lo Iacono  
Pietro, Lo Verde Giovanni, Madonia Francesco, Marchese  
Antonino, Marchese Filippo, Marino Mannoia Francesco,  
Matranga Giovanni, Maugeri Nicolò, Mazzurco  
Salvatore, Milano Nicolò, Pipitone Angelo,  
Prestifilippo Giovanni (n.1921), Prestifilippo  
Salvatore, Provenzano Bernardo, Pullara' Giovan  
Battista, Pullara' Ignazio, Riccobono Rosario, Riina  
Salvatore, Rotolo Antonino, Rotolo Salvatore, Russo  
Domenico, Salamone Antonino, Santapaola Benedetto,  
Savoca Giuseppe, Scaglione Salvatore, Senapa Pietro,  
Sinagra Vincenzo (n.1952), Spadaro Tommaso, Spadaro  
Vincenzo, Vernengo Antonino, Vernengo Giuseppe  
(n.1940), Vernengo Pietro e Zanca Carmelo colpevoli  
dei reati di cui ai capi NN.1,10,13,22, unificati tra  
loro per continuazione, rispettivamente, i capi 1 e 10,  
n o n c h e ' i

capi 13 e 22 e ritenuti, altresì, i reati di cui ai capi 13 e 22 ascritti a Pullara' Ignazio, unificati per continuazione con il reato di cui agli artt.71 e 75 L.685/75 per il quale lo stesso e' stato giudicato con sentenza del Tribunale di Palermo del 25.2.85, (irrevocabile il 13.3.87);

assorbiti, nel capo 1 il capo 5 ascritto a Madonia Francesco, Marchese Filippo e Pullara' Ignazio, nel capo 13 il capo 17 ascritto a Cannizzaro Francesco, Ferrera Giuseppe, Maugeri Nicolo' e Santapaola Benedetto, nel capo 22 i capi 37-38-40-45-47-51 e 54 ascritti ad Alfano Paolo, Cannizzaro Francesco, Di Giacomo Giovanni, Ferrera Giuseppe, Gambino Giacomo Giuseppe, Marchese Filippo, Matranga Giovanni e Maugeri Nicolo' e nei capi 1-13-22 rispettivamente i capi 4-15 e 23 ascritti a Marchese Antonino;

Dichiara ,altresi', colpevoli:

-Alfano Paolo dei reati di cui ai capi 275-280-281-284-285-367-368-394-395;

-Bruno Francesco dei reati di cui ai capi da 131 a 133;

-Buffa Vincenzo, Cucuzza Salvatore, dei reati di cui ai capi da 101 a 105;

-Bonanno Armando, Bontate Giovanni, Chiaracane

Salvatore e Gambino Giuseppe del reato di cui al capo 406;

-Battaglia Giuseppe del reato di cui agli artt.648, 81 cpv. C.p., cosi' modificato il capo 313 ascrittogli;

- Cannizzaro Francesco, Cannizzaro Umberto, Ferrera Antonino, Ferrera Francesco e Ferrera Giuseppe colpevoli dei reati di cui ai capi 9 e 20;

-Caruso Vincenzo dei reati di cui ai capi 365-366;

-Fascella Francesco dei reati di cui ai capi da 313-a 316;

-Fici Giovanni dei reati di cui ai capi 376-377-378-398-399-403 e del reato di cui all'art. 476 C.p. cosi' modificato il capo 402 ascrittogli;

-Greco Giovanni dei reati di cui ai capi 247-248;

-Greco Giuseppe(n.1952) dei reati di cui ai capi da 63 a 67, da 70 a 73, da 81 a 88, da 95 a 105, da 118 a 120, da 137 a 140, da 145 a 152, da 156 a 159, da 161 a 166, da 169 a 191, da 202 a 213, da 225 a 234, da 237 a 246, da 255 a 260 e 265-266-398-399;

-Greco Michele dei reati di cui ai capi da 83 a 90, da 95 a 105, da 137 a 140, da 145 a 149, da 153 a 159, da 161 a 166, da 173 a 187, da 202 a 213, da 225 a 234, da 239 a 246, da 255 a 260 e 265-266-398-399;

-Lucchese Giuseppe dei reati di cui ai capi 81-82 e da 101 a 105;



-Madonia Francesco dei reati di cui ai capi da 70 a 73;

-Maniscalco Salvatore dei reati di cui ai capi da 188 a 191 e 326;

-Marchese Antonino dei reati di cui ai capi 196-197-198-200-201 e da 358 a 361;

-Marchese Filippo dei reati di cui ai capi da 64 a 73, da 92 a 94, da 101 a 114, da 124 a 128, 135-136-150-151 -152, da 177 a 180, da 188 a 193, 195-196-199-214-215

-218-219, da 225 a 231, da 280 a 302, da 305 a 322, 342-343-355-379-380-400;

-Matranga Giovanni del reato di cui al capo 273;

-Montalto Giuseppe e Montalto Salvatore dei reati di cui ai capi da 83 a 88;

-Geraci Antonino, Oliveri Giovanni, Pilo Giovanni, Prestifilippo Giuseppe, Tinnirello Benedetto e Tinnirello Gaetano del reato di cui agli artt. 648, 81 cpv. C.p., così' modificati i capi 13 e 22 loro ascritti;

-Provenzano Bernardo e Riina Salvatore dei reati di cui ai capi da 60 a 62, da 64 a 67, da 70 a 73, da 81 a 88, da 95 a 105, da 121 a 123, da 131 a 133, da 137 a 140, da 145 a 149, da 156 a 159, da 161 a 166, da

169 a 187, da 202 a 213, da 225 a 234, da 239 a 246, e da 255 a 266;

-Pullara' Giovan Battista del reato di cui ai capi 89-406;

-Raccuglia Cosmo dei reati di cui ai capi 195, da 313 a 316, 332-333-346-379 e del reato di cui agli artt.648, 81 cpv.C.p., cosi' modificato il capo 400 ascrittogli;

-Riccobono Rosario dei reati di cui ai capi da 202 a 208;

-Rotolo Salvatore dei reati di cui ai capi da 150 a 152, da 188 a 195, 199-214-215-218-219, da 280 a 285, 342-343-346-393-401;

-Santapaola Benedetto dei reati di cui ai capi da 202 a 208 e da 225 a 231;

-Senapa Pietro dei reati di cui ai capi da 124 a 128, da 150 a 152, da 188 a 191, da 196 a 198, 200-201-406;

-Sinagra Antonino dei reati di cui ai capi da 112 a 114, da 150 a 152, da 188 a 195, da 280 a 283, da 313 a 322, 324-325-327-328-330, da 332 a 336, da 339 a 341, 344-345-347-393;

-Sinagra Vincenzo(n.1956) dei reati di cui ai capi da 150 a 152, da 188 a 195, 199, da 280 a 283, da 313 a 322, 324-325-327-328-330, da 332 a 336, da 339 a 347 e 393;

- Sinagra Vincenzo(n.1952) dei reati di cui ai capi da 112 a 114, da 150 a 152, da 188 a 195, 199-214-215, da 280 a 285, da 313 a 328, 330-332, da 334 a 336, da 339 a 341, da 344 a 347 e 393;
  - Spadaro Francesco(n.1958) dei reati di cui ai capi da 124 a 128 e 406;
  - Tinnirello Lorenzo(n.1938) dei reati di cui ai capi 278 e da 339 a 343;
  - Vernengo Giuseppe (n.1940) dei reati di cui ai capi 394-395;
  - Vernengo Pietro dei reati di cui ai capi da 150 a 152;
  - Zanca Carmelo del reato di cui al capo 275;
  - Zanca Giovanni(n.1939) del reato di cui al capo 279;
  - Zanca Giuseppe dei reati di cui ai capi 22 e 406;
  - Zanca Pietro (n.1931) del reato di cui al capo 275;
- unificati i suddetti reati, loro rispettivamente ascritti, per continuazione, con il reato di cui al capo 10, ad eccezione del reato di cui al capo 20, ascritto a Cannizzaro Francesco, Cannizzaro Umberto, Ferrera Antonino, Ferrera Francesco e Ferrera Giuseppe, nonche' dei reati di cui ai capi 394 e 395 ascritti ad Alfano Paolo, Vernengo Giuseppe(n.1940) e Vernengo Pietro, unificati per continuazione con il reato di cui al capo 22 ;

Dichiara, inoltre, colpevoli:

Alioto Gioacchino dei reati di cui ai capi da 313 a 322, 324-325-332-334-335-336-344-345;

- Bellia Giuseppe, Bonica Marcello, Murabito Concetto e Savoca Carmelo del reato di cui al capo 20;

- Castiglione Girolamo dei reati di cui ai capi da 313 a 322, 324-325-327-328-330-332-334-335-336-344-345;

- Chimera Vittorio dei reati di cui ai capi 387-452 e 453;

- Contorno Antonino e D'Amico Baldassare del reato di cui all'art.648, 81 cpv.C.p. loro contestato rispettivamente ai capi 13 e 11 ;

- Napoli Stefano del reato di cui al capo 329 e del reato di cui agli artt.648, 81 cpv. C.p. cosi' modificata l'originaria imputazione di cui al capo 11;

- Cristaldi Salvatore e Mutolo Giovanni dei reati di cui ai capi 13 e 22, in questi assorbiti, rispettivamente, i capi 17 e 40;

- Corona Matteo e Mangione Antonino dei reati di cui ai capi 348-350 e 351;

- De Caro Carlo del reato di cui al capo 40;

- Di Marco Salvatore dei reati di cui ai capi da 313 a 322, 327-328-330-334-335-336-344-345-347-348-350-351;

- Enna Vittorio e Fiorenza Vincenzo del reato di cui al capo 37;
- Faia Salvatore del reato di cui ai capi da 313 a 316 e 332;
- Gammino Gioacchino del reato di cui al capo 33;
- Gasparini Francesco dei reati di cui ai capi 17 e 40;
- Giuliano Salvatore e Minardo Giovanni del reato di cui al capo 332;
- Graziano Salvatore del reato di cui al capo 397, nonche', del reato di cui all'art.648, 81 cpv.C.p. cosi' modificati i capi 13 e 22 ascrittigli;
- Ianni' Anna del reato di cui all'art. 378 C.p., cosi' modificati di capi 17 e 40 ascrittigli;
- Mangano Vittorio colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 22 ;
- Marchese Giuseppe dei reati di cui ai capi 1 e da-150 a 152;
- Marino Francesco dei reati di cui ai capi da 313 a 319 e 332;
- Rapisarda Giovanni dei reati di cui ai capi 20-44 e 49;
- Schiavo Carlo dei reati di cui ai capi 327-328 e 330;
- Serra Carlo dei reati di cui ai capi 20 e 44;

- Tinnirello Antonino del reato di cui al capo 342;
- Alfano Pietro, Cangialosi Giovanni, De Vardo Lorenzo, Marsalone Rocco, Pedone Michelangelo, Soresi Giuseppe e Vitale Giuseppe colpevoli del reato di cui al capo 13 ;
- Bronzini Alessandro colpevole del reato di cui al capo 22 ;
- Marsalone Salvatore colpevole dei reati di cui ai capi 22-404-405 ;
- Spadaro Antonino colpevole del reato di cui agli artt. 648, 81 cpv. C.p., cosi' modificata l'originaria imputazione di cui ai capi 13 e 22 ascritttagli;
- Costantino Antonino, Dainotti Giuseppe, Di Fresco Onofrio, Faraone Nicola, Fidanzati Antonino, Fidanzati Giuseppe, Fidanzati Stefano, Grado Giacomo, Grado Salvatore, Grado Vincenzo, Ingrassia Ignazio, Lauricella Calogero, Mannino Angelo, Mistretta Filippo, Mistretta Rosario, Polizzi Francesco, Procida Salvatore, Vessichelli Antonino, Zarcone Giovanni, Zito Benedetto e Di Salvo Nicola colpevoli dei reati di cui ai capi 13-22 ed il Di Salvo Nicola, inoltre, dei reati di cui ai capi 363-364-394-395-;
- unificati i reati loro rispettivamente ascritti per  
continuazione;

Dichiara, altresì, colpevoli :

- Cillari Antonino dei reati di cui ai capi 22-37 e Cillari Gioacchino dei reati di cui ai capi 22-33-37, unificati, questi reati ascritti ai Cillari, nonché, quelli ascritti a Spina Giuseppe, per continuazione ai reati di cui agli artt.71 e 74 L.685/75, per i quali gli stessi hanno riportato condanna con sentenza del Tribunale di Palermo del 25.2.85 (irrevocabile il.13.3.87);
- Contorno Salvatore e Vernengo Ruggero dei reati di cui ai capi 1-13-22, unificati gli ultimi due, per continuazione;
- Condorelli Domenico e Mutolo Gaspare dei reati di cui ai capi 1-13 e 22, unificati, per continuazione, gli ultimi due ed in essi assorbiti rispettivamente i capi 17 e 40;
- Ciulla Giuseppe ed Enea Antonino colpevoli dei reati di cui ai capi 1-10 e 13, unificati i primi due, per continuazione;
- Zanca Giovanni (n.1941) colpevole dei reati di cui ai capi 1-10 e 22, unificati i primi due per continuazione;

Esclusa l'aggravante di avere costituito l'associazione di cui al capo 9, per tutti gli

imputati condannati per tale reato, fatta eccezione per Ferrera Giuseppe;

Escluse, per tutti gli imputati condannati per i capi 13 e 22 le aggravanti di cui agli artt. 75 comma 5°, 74 n.5 e comma 2° L.685/75;

Escluse, altresì,:

le aggravanti di cui agli artt.416 comma 3° C.p. e 416 bis comma 2° C.p. rispettivamente contestate ai capi 1 e 10 ad Alberti Gerlando(n.1927), Bontate Giovanni, Ciriminna Salvatore, Di Giacomo Giovanni, Fidanzati Gaetano, Gaeta Giuseppe, La Rosa Giovanni, Nania Filippo, Sansone Rosario, Scaduto Giovanni, Scrima Francesco, Spadaro Tommaso e Spadaro Vincenzo;

-l'aggravante di cui all'art.75 comma 3° L.685/75 contestata al capo 13 a Bono Giuseppe, Brusca Bernardo Calo' Giuseppe, Di Giacomo Giovanni, Lo Iacono Pietro, Pipitone Angelo Antonino, Rotolo Antonino, Salamone Antonino, Scaglione Salvatore e Spadaro Vincenzo;

-l'aggravante di cui all'art.18 L.646/82 contestata ai capi 1 e 10 a Cristaldi Venerando e Bisconti Ludovico;

Concesse ad Azzoli Rodolfo, Bruno Francesco, Chiaracane Salvatore, Contorno Salvatore, Corallo Giovanni, D'Amico Baldassare, De Caro Carlo, Di Marco Salvatore, Gasparini Francesco, Greco Giuseppe



(n.1954), Maniscalco Salvatore, Montalto Giuseppe, Perina Giovanni, Scaduto Giovanni, Sinagra Vincenzo(n.1956), Totta Gennaro, Vassallo Andrea e Zerbetto Alessandro, le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate a Corallo, Chiaracane, Di Marco, Bruno, Greco, Gasparini, Maniscalco, Montalto, Scaduto e Vassallo e ritenute prevalenti rispetto alle circostanze aggravanti contestate al Buscetta, Contorno, De Caro, Sinagra, Totta e Zerbetto,

C O N D A N N A

-Testa Vittorio alla pena di mesi 6 di reclusione;

-De Riz Pietro alla pena di mesi 10 di reclusione e L.3 milioni di multa;

-Koh Bak Kin alla pena di anno 1 di reclusione e L.5 milioni di multa;

-D'Amico Baldassare alla pena di anno 1 mesi 4 di reclusione e L.2 milioni di multa;

-Dattilo Sebastiano alla pena di anno 1 mesi 6 di reclusione e L.2 milioni di multa;

-Biondo Salvatore, Brullo Vito, Cucina Luigi, Di Caccamo Benedetto , Di Gregorio Salvatore, Gagliano Luigi, Ianni'Anna , Insinna Loreto,

- Meli Giacomo, Rizza Salvatore, Tinnirello Antonino, Vara Ciro, e Vitale Paolo, alla pena di anni 2 di reclusione ciascuno;
- Brazzo' Giuseppe e Castiglione Francesco, alla pena di anni 2 e L.6 milioni di multa ciascuno;
- Chiang Wing Keung e Lam Sing Choy alla pena di anni 2 di reclusione e L.10 milioni ciascuno;
- Contorno Antonino alla pena di anni 2 mese 1 di reclusione e L.2 milioni di multa;
- Viola Giuseppe alla pena di anni 2 mesi 2 e L.2 milioni di multa;
- Messina Pietro, Varrica Carmelo, Varrica Franco alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione;
- Anselmo Vincenzo alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione e L.30 milioni di multa;
- Chimera Vittorio alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione e L.5 milioni di multa;
- Casella Giuseppe alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione e L.3 milioni di multa;
- Totta Gennaro e Zerbetto Alessandro alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione e L.14 milioni di multa;
- Azzoli Rodolfo e De Caro Carlo alla pena di anni 3 di reclusione e L.6 milioni di multa ciascuno;

- Gammino Gioacchino, Massa Giuseppe e Minesi Michele  
alla pena di anni 3 di reclusione e L.9 milioni  
di multa ciascuno;
- Bellia Giuseppe, Bonica Marcello e Spina Giuseppe  
alla pena di anni 3 mesi 6 di reclusione e L.25  
milioni di multa ciascuno;
- Finazzo Emanuele alla pena di anni 3 mesi 6 di  
reclusione e L.4 milioni di multa;
- Buscetta Tommaso alla pena di anni 3 mesi 6 di  
reclusione;
- Altadonna Francesco, Amato Federico e Randazzo  
Giuseppe alla pena di anni 4 di reclusione e L.4  
milioni di multa ciascuno;
- Di Pace Giuseppe, Durante Samuele, Gariffo Carmelo,  
Gelardi Mario, Licciardello Giuseppe, Lupo  
Giuseppe, Marsalone Rocco, Palazzolo Paolo,  
Palazzolo Saverio, Pipitone Giovan Battista,  
Pipitone Vincenzo e Spadaro Antonino alla pena  
di anni 4 di reclusione e L.10 milioni di multa  
ciascuno;
- Minardo Giovanni alla pena di anni 4 di reclusione e  
L 1 milione di multa;
- Corallo Giovanni, Scaduto Giovanni e Vassallo Andrea  
alla pena di anni 4 di reclusione;

- Chiaracane Salvatore, Greco Giuseppe (n.1954) e Spinoni Giuseppe alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ciascuno;
- Gasparini Francesco alla pena di anni 4 mesi sei di reclusione e L.9 milioni di multa;
- Murabito Concetto, Perina Giovanni e Savoca Carmelo alla pena di anni 4 mesi 6 di reclusione e L.40 milioni di multa ciascuno;
- Torrise Orazio, Trapani Nicolo' alla pena di anni 4 mesi 6 di reclusione e L.2 milioni di multa ciascuno;
- Alfano Pietro, Cangialosi Giovanni, De Vardo Lorenzo, Ierna Michele, Ierna Salvatore, Pedone Michelangelo, Riela Saverio, Soresi Giuseppe e Vitale Giuseppe alla pena di anni 5 di reclusione e L.30 milioni di multa ciascuno;
- Napoli Stefano e Sinagra Francesco Paolo alla pena di anni 5 di reclusione e L.15 milioni di multa;
- Certo Francesco e Di Marco Salvatore alla pena di anni 5 di reclusione e L.2 milioni di multa ciascuno;
- Schiavo Carlo alla pena di anni 5 di reclusione e L.1 milione di multa;
- Graziano Salvatore e Lo Cascio Giovanni alla pena di anni 5 di reclusione ciascuno;

-Abbate Giuseppe, Abbate Mario,, Alberti Gerlando

(n.1927), Bagarella Leoluca, Baldi Giuseppe, Bisconti Ludovico, Bonura Francesco, Buffa Francesco, Campanella Calogero, Cancelliere Domenico, Croce Domenico, Faldetta Luigi, Fidanzati Carlo, Galeazzo Giuseppe, Graviano Benedetto, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Greco Giuseppe (n.1958), Greco Ignazio, Inchiappa Giovan Battista, Inzerillo Santo, Lipari Giuseppe, Lo Meo Costantino, Nangano Giuseppe, Pace Giuseppe, Pace Stefano, Pace Vincenzo Rosolino, Profeta Salvatore, Provenzano Salvatore, Puccio Antonino, Puccio Pietro, Randazzo Salvatore e Taormina Giovanni alla pena di anni 6 di reclusione ciascuno;

-Battaglia Giuseppe, Faia Salvatore, Giuliano

Salvatore e Mangione Antonino alla pena di anni 6 di reclusione e L.2 milioni di multa ciascuno;

-Castillo John Vittorio e Contorno Salvatore alla pena

di anni 6 di reclusione e L.10 milioni di multa ciascuno;

-Adelfio Francesco, Adelfio Giovanni, Bonanno Luca,

Casella Antonino, Castellana Giuseppe, Ciriminna Salvatore e Fazio Ignazio alla pena di anni 6 mesi 6 di reclusione ciascuno;

-Enna Vittorio e Fiorenza Vincenzo alla pena di anni 6 mesi 6 di reclusione e L.10 milioni di multa ciascuno;

-Bonanno Francesco, Caruso Vincenzo, Cristaldi Venerando, D'Angelo Giuseppe, Davi' Salvatore, Di Pasquale Giovanni, Di Trapani Diego, Fazio Salvatore, Federico Domenico, Gaeta Giuseppe, Greco Nicolo', Labruzzo Mario, La Rosa Antonino, La Vardera Pietro, Leggio Giuseppe, Lo Iacono Andrea, Lo Iacono Giovanni, Lo Presti Salvatore, Lucchese Antonino, Madonna Giuseppe, Madonia Salvatore, Magliozzo Vittorio, Marchese Mario, Marchese Rosario, Marchese Salvino, Martello Biagio, Martello Mario, Milano Nunzio, Milano Salvatore, Mineo Settimo, Patricola Stefano, Riina Giacomo, Rizzuto Salvatore, Salvo Ignazio, Sansone Rosario, Scavone Gaetano, Scrima Francesco, Sorce Vincenzo, Spadaro Giuseppe, Spina Raffaele, Spitalieri Rosario, Tagliavia Pietro, Tinnirello Giuseppe, Ulizzi Giuseppe, Urso Giuseppe, Vernengo Cosimo, Vernengo Luigi, Zanca Giovanni(n.1939) e Zanca Onofrio alla pena di anni 7 di reclusione ciascuno;

-Corona Matteo alla pena di anni 7 di reclusione e L.3 di m u l t a ;

- Campanella Attilio e D'Angelo Mario alla pena di anni 7 di reclusione e L.18 milioni di multa ciascuno;
- Grazioli Sergio e Serra Carlo alla pena di anni 7 di reclusione e L.40 milioni di multa ciascuno;
- Di Carlo Andrea e Di Carlo Giulio alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione ciascuno;
- Argano Filippo, Argano Gaspare, Bonanno Armando, Bontate Giovanni, Buscemi Salvatore, Calista Gaetano, Capizzi Benedetto, Di Gaetano Giovanni, Gambino Giuseppe, Giacalone Filippo, La Rosa Giovanni, Nania Filippo, Prestifilippo Nicola, Vernengo Giuseppe(n.1935) alla pena di anni 8 di reclusione ciascuno;
- Alioto Gioacchino, Castiglione Girolamo, Cillari Antonino, Cillari Gioacchino, Marino Francesco, Prestifilippo Giuseppe Francesco alla pena di anni 8 di reclusione e L.3 milioni di multa ciascuno;
- Bronzini Alessandro e Rapisarda Giovanni alla pena di anni 8 di reclusione e L.12 milioni di multa ciascuno;
- Faraone Nicola, Procida Salvatore, Vessichelli Antonio e Marsalone Salvatore Giuseppe alla pena di anni 8 mesi 6 di reclusione e L.40 milioni di multa ciascuno;

- Fascella Pietro alla pena di anni 9 di reclusione;
- Fascella Francesco, Oliveri Giovanni, Pilo Giovanni, Tinnirello Benedetto, Tinnirello Gaetano e Zanca Pietro(n.1931) alla pena di anni 9 di reclusione e L.3 milioni di multa ciascuno;
- Di Leo Vincenzo, Fidanzati Antonio, Fidanzati Giuseppe, Fidanzati Stefano, Grado Giacomo, Grado Salvatore, Grado Vincenzo, Ingrassia Ignazio, La Molinara Guerino, Lauricella Calogero, Lupo Faro Maria, Mannino Angelo, Matranga Gioacchino, Mistretta Filippo, Mistretta Rosario, Mutolo Giovanni, Palmos Fotios, Polizzi Francesco, Zarcone Giovanni e Zito Benedetto alla pena di anni 9 di reclusione e L.40 milioni di multa ciascuno;
- Fici Giovanni e Puccio Vincenzo alla pena di anni 10 di reclusione ciascuno;
- Tinnirello Lorenzo(n.1938) alla pena di anni 10 di reclusione e L.3 milioni;
- Abbenante Michele, Costantino Antonino, Cristaldi Salvatore, Dainotti Giuseppe, Di Fresco Onofrio, e Pullara' Ignazio alla pena di anni 10 di reclusione e L.50 milioni di multa ciascuno;
- Enea Antonino alla pena di anni 12 di reclusione e L.60 milioni di multa;



- Geraci Antonino e Raccuglia Cosmo alla pena di anni 12 di reclusione e L.3 milioni di multa ciascuno;
- Ciulla Giuseppe alla pena di anni 13 di reclusione e L.50 milioni di multa ;
- Mangano Vittorio alla pena di anni 13 mesi 4 di reclusione e L.70 milioni di multa;
- Vernengo Ruggero alla pena di anni 14 di reclusione e L.70 milioni di multa;
- Zanca Giovanni(n.1941) alla pena di anni 14 di reclusione e L.12 milioni di multa;
- Greco Giovanni e Buffa Vincenzo alla pena di anni 15 di reclusione e L.1 milione di multa ciascuno;
- Alberti Gerlando(n.1947) e Zanca Giuseppe alla pena di anni 15 di reclusione e L.30 milioni di multa ciascuno;
- Condorelli Domenico alla pena di anni 15 di reclusione e L.50 milioni di multa;
- Cusimano Giovanni, Di Giacomo Giovanni, Ercolano Salvatore, Mutolo Gaspare e Vernengo Antonino alla pena anni 16 di reclusione e L.90 milioni di multa ciascuno;
- Alfano Paolo, Cannizzaro Francesco, Cannizzaro Umberto, Castronovo Francesco, Catalano Onofrio, Catalano Salvatore, Ferrera Antonino, Ferrera Francesco, Grado Gaetano, Lamberti Giuseppe, Lamberti Salvatore, Lipari Giovanni, Lo Cascio

Gaspare (n.1942), Lo Iacono Antonino, Lo Verde Giovanni, Marino Mannoia Francesco, Matranga Giovanni, Maugeri Nicolo', Mazzurco Salvatore, Milano Nicolo', Pipitone Angelo Antonino, Prestifilippo Giovanni(n.1921), Prestifilippo Salvatore, Russo Domenico e Spadaro Vincenzo alla pena di anni 17 di reclusione e L.120 milioni di multa ciascuno;

-Cucuzza Salvatore alla pena di anni 18 di reclusione e L.10 milioni di multa;

-Bono Alfredo, Di Salvo Nicola, Gambino Giacomo Giuseppe, Greco Salvatore (n.1933), Lo Iacono Pietro, Rotolo Antonino, Salamone Antonino, Vernengo Giuseppe(n.1940), Greco Salvatore (n.1927) e Zanca Carmelo alla pena di anni 18 di reclusione e L.160 milioni di multa ciascuno;

-Sinagra Vincenzo(n.1956) alla pena di anni 21 di reclusione e L.10 milioni di multa;

-Agate Mariano, Ferrera Giuseppe, Fidanzati Gaetano, Greco Leonardo, Savoca Giuseppe e Spadaro Tommaso alla pena di anni 22 di reclusione e L.180 milioni di multa ciascuno;

-Bono Giuseppe, Brusca Bernardo, Calo' Giuseppe e Scaglione Salvatore alla pena di anni 23 di reclusione e L.200 milioni di multa ciascuno;

- Bruno Francesco, Maniscalco Salvatore, Montalto  
Giuseppe alla pena di anni 25 di reclusione e  
L.3 milioni di multa ciascuno;
- Lucchese Giuseppe, Montalto Salvatore, Spadaro  
Francesco(n.1958) e Sinagra Antonino alla pena  
dell'ergastolo e L.10 milioni di multa ciascuno;
- Greco Giuseppe(n.1952), Greco Michele, Madonia  
Francesco, Marchese Antonino, Marchese Filippo,  
Marchese Giuseppe, Provenzano Bernardo, Pullara'  
Giovanni Battista, Riccobono Rosario, Riina  
Salvatore, Rotolo Salvatore, Santapaola  
Benedetto, Senapa Pietro, Sinagra  
Vincenzo(n.1952) e Vernengo Pietro alla pena  
dell'ergastolo e L.200 milioni di multa  
ciascuno;

Visti gli artt. 28 - 29 - 32 - 36 - 215 - 228 e segg.  
C.p., 7 legge 31/5/66 n.575 e art. 5 legge 23/12/82  
n.936;

Dichiara Azzoli Rodolfo, De Caro Carlo, Gammino  
Gioacchino, Massa Giuseppe, Minesi Michele, Bellia  
Giuseppe, Bonica Marcello, Spina Giuseppe, Finazzo  
Emanuele, Altadonna Francesco, Amato Federico,  
Randazzo Giuseppe, Di Pace Giuseppe, Durante Samuele,  
Gariffo Carmelo, Gelardi Mario, Licciardello Giuseppe,

Lupo Giuseppe, Marsalone Rocco, Palazzolo Paolo, Palazzolo Saverio, Pipitone Giovan Battista, Pipitone Vincenzo, Spadaro Antonino, Minardo Giovanni, Spinoni Giuseppe, Gasparini Francesco, Murabito Concetto, Perina Giovanni, Savoca Carmelo, Torrisi Orazio e Trapani Nicolo' interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e li sottopone a pena espiata alla misura della liberta' vigilata per una durata non inferiore ad un anno;

Dichiara Buscetta Tommaso, Corallo Giovanni, Scaduto Giovanni, Vassallo Andrea, Chiaracane Salvatore e Greco Giuseppe (n.1954) interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e li sottopone, a pena espiata, alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno;

Dichiara Alfano Pietro, Cangialosi Giovanni, De Vardo Lorenzo, Pedone Michelangelo, Soresi Giuseppe, Vitale Giuseppe, Napoli Stefano, Di Marco Salvatore, Schiavo Carlo, Graziano Salvatore, Castillo Jhon Vittorio, Faia Salvatore, Giuliano Salvatore, Mangione Antonino, Enna Vittorio Fiorenza Vincenzo, Campanella Attilio, Corona Matteo, D'Angelo Mario, Grazioli Sergio, Serra Carlo, Alioto Gioacchino, Bronzini Alessandro, Castiglione Girolamo, Marino Francesco, Rapisarda Giovanni, Faraone Nicola, Procida Salvatore,

Vessichelli Antonio, Marsalone Salvatore Giuseppe, Di Leo Vincenzo, Fidanzati Antonio, Fidanzati Giuseppe, Fidanzati Stefano, Grado Giacomo, Grado Salvatore, Grado Vincenzo, La Molinara Guerino, Lauricella Calogero, Lupo Faro Maria, Mannino Angelo, Matranga Gioacchino, Mistretta Filippo, Mistretta Rosario, Mutolo Giovanni, Palmos Fotios, Polizzi Francesco, Zarcone Giovanni, Zito Benedetto, Abbenante Michele, Costantino Antonino, Cristaldi Salvatore, Dainotti Giuseppe, Di Fresco Onofrio e Di Salvo Nicola interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente inderdetti durante l'espiazione della pena e li sottopone a pena espiata alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad anni tre;

Dichiara Ierna Michele, Ierna Salvatore, Riela Saverio, Certo Francesco, Lo Cascio Giovanni, Abbate Giuseppe, Abbate Mario, Alberti Gerlando (n.1927), Bagarella Leoluca, Baldi Giuseppe, Battaglia Giuseppe, Bisconti Ludovico, Bonura Francesco, Buffa Francesco, Campanella Calogero, Cancelliere Domenico, Contorno Salvatore, Croce Domenico, Faldetta Luigi, Fidanzati Carlo, Galeazzo Giuseppe, Graviano Benedetto, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Greco Giuseppe (n.1958), Greco Ignazio, Inchiappa Giovan Battista, Inzerillo anto, Lipari Giuseppe, Lo Meo Costantino, Nangano

Giuseppe, Pace Giuseppe, Pace Stefano, Pace Vincenzo,  
Profeta Salvatore, Provenzano Salvatore, Puccio  
Antonino, Puccio Pietro, Randazzo Salvatore, Taormina  
Giovanni, Adelfio Francesco, Adelfio Giovanni, Bonanno  
Luca, Casella Antonino, Castellana Giuseppe, Ciriminna  
Salvatore, Fazio Ignazio, Bonanno Francesco, Caruso  
Vincenzo, Cristaldi Venerando, D'Angelo Giuseppe,  
Davi' Salvatore, Di Pasquale Giovanni, Di Trapani  
Diego, Fazio Salvatore, Federico Domenico, Gaeta  
Giuseppe, Greco Nicolo', Labruzzo Mario, La Rosa  
Antonino, La Vardera Pietro, Leggio Giuseppe, Lo  
Iacono Andrea, Lo Iacono Giovanni, Lo Presti  
Salvatore, Lucchese Antonino, Madonia Giuseppe,  
Madonia Salvatore, Magliozzo Vittorio, Marchese Mario,  
Marchese Rosario, Marchese Salvino, Martello Biagio,  
Martello Mario, Milano Nunzio, Milano Salvatore, Mineo  
Settimo, Patricola Stefano, Riina Giacomo, Rizzuto  
Salvatore, Salvo Ignazio, Sansone Rosario, Scavone  
Gaetano, Scrima Francesco, Sorce Vincenzo, Spadaro  
Giuseppe, Spina Raffaele, Spitalieri Rosario,  
Tagliavia Pietro, Tinnirello Giuseppe, Ulizzi  
Giuseppe, Urso Giuseppe, Vernengo Cosimo, Vernengo  
Luigi, Zanca Giovanni (n.1939), Zanca Onofrio, Di  
Carlo Andrea, Di Carlo Giulio, Argano Filippo, Argano  
Gaspare, Bonanno Armando, Bontate Giovanni, Buscemi  
Salvatore, Calista Gaetano, Capizzi Benedetto,

Cillari Antonino, Cillari Gioacchino, Di Gaetano Giovanni, Gambino Giuseppe, Giacalone Filippo, La Rosa Giovanni, Nania Filippo, Prestifilippo Giuseppe, Prestifilippo Nicola, Vernengo Giuseppe (n.1935), Fascella Pietro, Fascella Francesco, Oliveri Giovanni, Pilo Giovanni, Tinnirello Benedetto, Tinnirello Gaetano, Zanca Pietro(n.1931), Fici Giovanni, Puccio Vincenzo, Tinnirello Lorenzo(n.1938), Pullara' Ignazio, Enea Antonino, Geraci Antonino, Raccuglia Cosmo, Ciulla Giuseppe, Mangano Vittorio, Vernengo Ruggero, Zanca Giovanni(n.1941), Greco Giovanni, Buffa Vincenzo, Alberti Gerlando(n.1947), Zanca Giuseppe, Condorelli Domenico, Cusimano Giovanni, Di Giacomo Giovanni, Ercolano, Salvatore, Mutolo Gaspare, Vernengo Antonino, Alfano Paolo, Cannizzaro Francesco, Cannizzaro Umberto, Castronovo Francesco, Catalano Onofrio, Catalano Salvatore, Ferrera Antonino, Ferrera Francesco, Grado Gaetano, Lamberti Giuseppe, Lamberti Salvatore, Lipari Giovanni, Lo Cascio Gaspare (n.1942), Lo Iacono Antonino, Lo Verde Giovanni, Marino Mannoia Francesco, Matranga Giovanni, Maugeri Nicolo', Mazzurco Salvatore, Milano Nicolo', Pipitone Angelo Antonino, Prestifilippo Giovanni(n.1921), Prestifilippo Salvatore, Russo Domenico, Spadaro Vincenzo, Cucuzza Salvatore, Bono Alfredo, Gambino Giacomo Giuseppe, Greco Salvatore (n.1933), Lo Iacono

Pietro, Rotolo Antonino, Salamone Antonino, Vernengo Giuseppe(n.1940), Greco Salvatore (n.1927), Zanca Carmelo, Sinagra Vincenzo(n.1956), Agate Mariano, Ferrera Giuseppe, Fidanzati Gaetano, Greco Leonardo, Savoca Giuseppe, Spadaro Tommaso, Bono Giuseppe, Brusca Bernardo, Calo' Giuseppe, Scaglione Salvatore, Bruno Francesco, Maniscalco Salvatore e Montalto Giuseppe interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetti durante l'espiazione della pena, ne dispone, a pena espiata, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno e li sottopone alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

Dichiara Lucchese Giuseppe, Montalto Salvatore, Spadaro Francesco(n.1958), Sinagra Antonino, Greco Giuseppe(n.1952), Greco Michele, Madonia Francesco, Marchese Antonino, Marchese Filippo, Marchese Giuseppe, Provenzano Bernardo, Pullara' Giovan Battista, Riccobono Rosario, Riina Salvatore, Rotolo Salvatore, Santapaola Benedetto, Senapa Pietro, Sinagra Vincenzo(n.1952) e Vernengo Pietro interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetti, nonche', decaduti dalla potesta' di genitore;

Ordina la pubblicazione per estratto della presente sentenza sui quotidiani "Giornale di Sicilia" e



"Corriere della Sera", nonche', l'affissione nell'albo del Comune di Palermo ed in quello di residenza dei condannati alla pena dell'ergastolo;

Visti gli artt.6 e segg.D.P.R. 16.12.86 n.865;

Dichiara interamente condonata sotto le comminatorie di legge la pena come sopra inflitta a :

Testa Vittorio, Biondo Salvatore, Brazzo' Giuseppe, Brullo Vito, Castiglione Francesco, Cucina Luigi, Di Caccamo Benedetto, Di Gregorio Salvatore, Gagliano Luigi, Ianni' Anna, Insinna Loreto, Meli Giacomo, Rizza Salvatore, Tinnirello Antonino, Vara Ciro, Vitale Paolo,

Dichiara , altresì', condonata la pena di anni due sulla maggiore pena come sopra inflitta a:

Messina Pietro Varrica Carmelo, Varrica Franco, Lo Cascio Giovanni;

-la pena di anni due di reclusione e L.10 milioni di multa a Spadaro Antonino, Palazzolo Paolo, Palazzolo Saverio, Di Pace Giuseppe e Licciardello Giuseppe;

-la pena di anni due di reclusione e L.9 milioni di multa a Massa Giuseppe e Minesi Michele;

-la pena di anni due di reclusione e L.4 milioni di multa ad Altadonna Francesco, Randazzo Giuseppe, Amato Federico, Bruno Francesco, Maniscalco Salvatore e  
F i n a z z o E m a n u e l e ;

-la pena di anni due di reclusione e L.2 milioni di multa a Contorno Antonino e Viola Giuseppe;

-la pena di anni due di reclusione e L.1 milione e quattrocentomila a Chimera Vittorio;

Dichiara condonata la pena di anno uno e mesi sei sulla maggiore pena come sopra inflitta a Chiaracane Salvatore;

Dichiara condonata la pena di anno uno sulla maggiore pena come sopra inflitta a:

Castronovo Francesco, Vassallo Andrea, Riela Saverio, Campanella Calogero, Gaeta Giuseppe, Labruzzo Mario, La Rosa Antonino, La Vardera Pietro, Leggio Giuseppe, Lo Iacono Andrea, Lo Iacono Giovanni, Lucchese Antonino, Magliozzo Vittorio, Marchese Mario, Marchese Rosario, Marchese Salvino, Salvo Ignazio, Sansone Rosario, Ulizzi Giuseppe, Urso Giuseppe, Vernengo Luigi, Di Carlo Andrea, Argano Filippo, Buscemi Salvatore, Calista Gaetano, Corona Matteo, Di Gaetano Giovanni, Giacalone Filippo, La Rosa Giovanni, Prestifilippo Nicola, Condorelli Domenico, Cusimano Giovanni, Ercolano Salvatore, Cannizzaro Francesco, Lamberti Giuseppe, Lamberti Salvatore, Lo Iacono Antonino, Matranga Giovanni, Mazzurco Salvatore, Milano Nicolo', Russo Domenico e Corallo Giovanni;

-la pena di anno 1 di reclusione e L.5 milioni di multa a Napoli Stefano e Sinagra Francesco Paolo;

Dichiara condonata la pena di mesi sei di reclusione sulle maggiori pene come sopra inflitte a:

Spinoni Giuseppe, Abbate Giuseppe, Abbate Mario, Bisconti Ludovico, Croce Domenico, Faldetta Luigi, Galeazzo Giuseppe, Graviano Benedetto, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Greco Giuseppe (n.1954) , Greco Ignazio, Inzerillo Santo, Lipari Giuseppe, Lo Meo Costantino, Pace Giuseppe, Pace Vincenzo, Provenzano Salvatore, Puccio Antonino, Puccio Pietro, Randazzo Salvatore, Taormina Giovanni, Castellana Giuseppe, Ciriminna Salvatore, Bonanno Francesco, Caruso Vincenzo, Cristaldi Venerando, D'Angelo Giuseppe, DI Pasquale Giovanni, Di Trapani Diego, Martello Biagio, Milano Nunzio, Milano Salvatore, Mineo Settimo, Patricola Stefano, Riina Giacomo, Sorce Vincenzo, Cillari Antonino, Lo Cascio Gaspare (n.1942) e Zanca Giovanni(n.1941);

-la pena di mesi 6 di reclusione e L.1 milione di multa a Minardo Giovanni e Schiavo Carlo;

Visti gli artt.163 C.P. e 487 C.P.P.

Ordina sospendersi l'esecuzione della pena come sopra inflitta per anni cinque ed alle condizioni di legge a D'Amico Baldassare,.

Visti gli artt.1 e segg.D.P.R. 16.12.86 n.865;

Dichiara non doversi procedere nei confronti di Alario Vittorio, Colizzi Anna e Iaccarino Franco in ordine ai

reati agli stessi ascritti e nei confronti di Tinnirello Antonino in ordine al reato di cui al capo 343 perche' estinti per amnistia

Dichiara, altresì, non doversi procedere nei confronti di Clemente Antonino in ordine al reato di cui al capo 401, esclusa l'aggravante di cui all'art.61 n.2 C.p., e di Zanca Pietro (n.1938) in ordine al reato di cui al capo 274, esclusa l'aggravante di cui all'art.424 cpv.C.p., perche' estinti per amnistia;

Dichiara non doversi procedere nei confronti di Corona Matteo, Di Marco Salvatore e Mangione Antonino in ordine al reato di cui al capo 349 perche' l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela;

Dichiara non doversi procedere nei confronti di: Adelfio Francesco, Adelfio Giovanni, Capizzi Benedetto, Mondino Michele, Baldi Giuseppe, La Vardera Pietro, Spadaro Francesco (n.1962), Ciulla Cesare, Ciulla Salvatore e Alberti Gerlando (n.1927), per i reati di cui ai capi 13-22;

Contorno Antonino per il reato di cui al capo 1 commesso fino al 1963;

Cillari Antonino, Cillari Gioacchino, Mangano Vittorio e Marsalone Salvatore per il reato di cui al capo 13;

Ciulla Giuseppe e Marsalone Rocco per il reato di cui al capo 22;

Leggio Luciano per il reato di cui al capo 1 commesso fino al 24.5.74

Liistro Giovanni per il reato di cui al capo 382;

per ostacolo di precedente giudicato costituito:

- dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo sez.1 dell'11.11.86 (irrevocabile il 16.6.87) per Mondino Michele;

- dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze del 7.5.86 (irrevocabile il 5.4.1987) per Baldi Giuseppe, La Vardera Pietro, Spadaro Francesco (n.1962) e Liistro Giovanni;

- dalla sentenza della Corte di Appello di Milano dell'1.2.85 (irrevocabile il 22.1.86) per Ciulla Cesare, Ciulla Giuseppe e Ciulla Salvatore;

- dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo del 12.2.85 per Alberti Gerlando (n.1927);

- dalla sentenza della Corte di Appello di Milano del 19.12.79 (irrevocabile il 2.4.82) per Leggio Luciano;

- dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo del 20.12.84 (irrevocabile il 14.12.85) per Mangano Vittorio;

- dalla sentenza del 16.11.1983 della Corte di Appello di Palermo (irrevocabile il 18.1.1985) per Marsalone Salvatore;

- dalla sentenza del Tribunale Palermo del 25.2.85 (irrevocabile il.13.3.87) per Cillari Antonino, Cillari Gioacchino, Marsalone Rocco, Adelfio Francesco, Adelfio Giovanni e Capizzi Benedetto;

- dalla sentenza della Corte di Assise di Appello di Catanzaro del 28.12.1973 (irrevocabile il 12.5.75) per Contorno Antonino;

A S S O L V E

Abbate Giovanni, Adelfio Mario, Arcoleo Vincenzo, Badalamenti Emanuele Vito, Bagarella Calogero, Battaglia Antonino, Bertolino Giuseppe, Bisconti Antonino, Brusca Giovanni, Calzetta Stefano, Camporeale Antonio, Castiglione Girolamo, Chiaracane Giuseppe, Ciulla Cesare, Ciulla Salvatore, Coppola Giacomo, Corona Matteo, Corona Orazio, Croce Alfredo, Croce Giorgio, Cusimano Pietro, Dainotti Giuseppe, D'Angelo Salvatore, Di Fede Francesco, Di Fede Lorenzo, Di Fresco Onofrio, Di Giuseppe Pietro, Di Gregorio Francesco, Di Gregorio Gaetano, Di Marco Salvatore, Di Pace Giovanni, Di Pieri Pietro, Di Salvo Nicola, Di Trapani Giovan Battista, Favuzza Giovanni, Federico Giuseppe, Ficarra Giuseppe, Fidanzati Antonino,

Fidanzati Giuseppe, Fidanzati Stefano, Filippone Gaetano, Grado Salvatore, Graziano Salvatore, Greco Francesco, Greco Salvatore (n.1924), Guttadauro Giuseppe, Ignoto Francesco, Ingrassia Ignazio, La Mantia Gaspare, La Mantia Matteo, La Mantia Salvatore, La Rosa Angelo, Lombardo Giovanni, Lombardo Sebastiano, Mannino Angelo, Marchese Vincenzo, Messina Edoardo, Marsalone Rocco, Marsalone Salvatore, Mineo Antonio, Mistretta Filippo, Mistretta Rosario, Mondino Michele, Motisi Ignazio, Mutolo Giovanni, Nicoletti Vincenzo, Picone Giusto, Romano Pietro, Sardina Mercurio, Savoca Vincenzo, Scalia Giuseppe, Schiavo Carlo, Sciarabba Giusto, Spadaro Antonino, Spadaro Francesco (n.1962), Teresi Francesco, Tinnirello Antonino, Tinnirello Vincenzo, Vitrano Arturo, Zanca Emanuele, Zanca Pietro (n.1938)

dai reati di cui ai capi nn.1, 10.della rubrica per insufficienza di prove

Assolve Alduino Francesco Paolo, Bronzini Alessandro, Costantino Antonino, Faraone Nicola, Grado Giacomo, Grado Vincenzo, La Rosa Francesco, Lauricella Calogero, Polizzi Francesco, Procida Salvatore, Rancadore Domenico, Tinnirello Lorenzo (n.1960), Tinnirello Michelangelo, Vessichelli Antonino, Vitale

Gregorio, Zarcone Giovanni e Zito Benedetto dai reati di cui ai capi 1-10 per non avere commesso il fatto;

-Alberti Gerlando (n.1927), Bagarella Leoluca, Condorelli Domenico, Contorno Salvatore, De Caro Carlo, Lo Cascio Giovanni, Mangano Vittorio, Mutolo Gaspare, Profeta Salvatore, Sciarabba Calcedonio e Vernengo Ruggero dal reato di cui al capo 10 per non avere commesso il fatto;

-Contorno Antonino dal reato di cui al capo 1, commesso dal 1963 in poi, e dal reato di cui al capo 10 per non avere commesso il fatto;

-Cristaldi Salvatore dal reato di cui al capo 1 per insufficienza di prove e dal reato di cui al capo 10 per non avere commesso il fatto;

-Dichiara Randazzo Faro non punibile ai sensi dell'art. 384 C.p. in ordine al reato di cui all'art. 378 C.p., cosi' modificata l'imputazione di cui ai capi 1-10 della rubrica ;

A S S O L V E

Adelfio Salvatore, Amato Baldassare, Bisconti Pietro, Calamia Giuseppe, Cancelliere Leopoldo, Ciulla Antonino, Ciulla Giovanni, De Simone Antonino, Fascella Antonino, Leggio Francesco Paolo, Leggio Leoluca, Leggio Salvatore, Lo Cascio



Gaspare (n.1963), Lo Cascio Giuseppe, Lo Cascio Salvatore, Magliozzo Tommaso, Marchese Santo, Prestifilippo Giovanni (n.1927), Prestifilippo Girolamo, Prestifilippo Santo, Rancadore Giuseppe, Savoca Salvatore, Soresi Natale, Teresi Carlo (n.1924), Teresi Carlo (n.1925), e Teresi Giovanni dai reati di cui ai capi nn.1-10-13-22 per insufficienza di prove;

Argano Filippo, Argano Gaspare, Bisconti Ludovico, Buscemi Salvatore, Calista Gaetano, Cancelliere Domenico, Cucuzza Salvatore, Di Gaetano Giovanni, Fascella Francesco, Fazio Salvatore, Fici Giovanni, Fidanzati Carlo, Gariffo Carmelo, Graviano Benedetto, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Greco Giovanni, Greco Nicolo', Inchiappa Giovan Battista, Inzerillo Santo, La Rosa Antonino, Leggio Giuseppe, Lo Cascio Giovanni, Lo Iacono Andrea, Lo Iacono Giovanni, Lo Presti Salvatore, Lucchese Antonino, Lucchese Giuseppe, Madonia Giuseppe, Madonia Salvatore, Maniscalco Salvatore, Marchese Rosario, Marchese Salvino, Milano Nunzio, Milano Salvatore, Montalto Salvatore, Nania Filippo, Pace Stefano, Pace Vincenzo Rosolino, Patricola Stefano, Pipitone Giovan Battista, Pipitone Vincenzo, Provenzano Salvatore, Puccio Vincenzo, Riina Giacomo, Scaduto Giovanni, Scavone

Gaetano, Spadaro Giuseppe, Tagliavia Pietro, Urso Giuseppe, Vernengo Cosimo, Vernengo Giuseppe (n.1935), Vernengo Luigi, Vitale Gregorio dai reati di cui ai capi 13-22 per insufficienza di prove;

Alfano Pietro, Cangialosi Giovanni, De Vardo Lorenzo, Pedone Michelangelo, Soresi Giuseppe, Vitale Giuseppe, dai reati di cui ai capi 1-10 e 22;

Alioto Gioacchino dai reati di cui ai capi 1-10 e 369;

Giuliano Salvatore e Minardo Giovanni dai reati di cui ai capi 1-10 e da 313 a 316;

Faia Salvatore dai reati di cui ai capi 1-10-352-353 e 354;

Leggio Luciano dal reato di cui al capo 1 commesso dal 25.05.74 in poi e dai reati di cui ai capi 10-13 e 22;

Marino Francesco dai reati di cui ai capi 1-10-320-321 e 322;

De Caro Carlo dai reati di cui ai capi 1-13-17 e 22;

Zanca Salvatore dai reati di cui ai capi 1-10 e 275;

Bronzini Alessandro, Enna Vittorio, Fiorenza Vincenzo e Zanca Giovanni(n.1941) dal reato di cui al capo 13;

Bellia Giuseppe, Bonica Marcello, Murabito Concetto, Rapisarda Giovanni, Savoca Carmelo e Serra Carlo dal reato di cui al capo 9;

Enea Antonino dal reato di cui al capo 22

Sciarabba Calcedonio dal reato di cui al capo 1-13-22;

Lucchese Antonino dal reato di cui al capo 331,

Chimera Vittorio dal reato di cui al capo 44;  
Patricola Stefano dal reato di cui al capo 47;  
Battaglia Giuseppe dal reato di cui al capo 13-22-46;  
Cillari Gioacchino dal reato di cui al capo 39;  
Prestifilippo Giuseppe dai reati di cui ai capi 398 e  
399;  
Clemente Antonino dal reato di cui al capo 416;  
Salvo Ignazio dal reato di cui all'art.390 C.p.  
contestatogli al capo 417;  
Spadaro Tommaso e Tinnirello Benedetto dai reati di  
cui ai capi 270-271-272;  
Adelfio Francesco, Adelfio Giovanni, Adelfio  
Salvatore, Capizzi Benedetto, Gambino Giuseppe,  
Profeta Salvatore e Pullara' Ignazio dal reato di cui  
al capo 89;  
Argano Gaspare, D'Angelo Giuseppe, Fascella Pietro,  
Gambino Giacomo Giuseppe, Madonia Francesco, Marchese  
Mario, Prestifilippo Giovanni (n.1921), Raccuglia  
Cosmo, Spadaro Vincenzo, Tinnirello Gaetano, Zanca  
Carmelo da tutti gli altri reati agli stessi ascritti  
per insufficienza di prove;

Assolve ,altresi':

Alaimo Rosolino, Gheorgulis Charalampos, Gherokunas  
Dimitrios, Giustolisi Antonietta, Karakonstantis  
Dimitrios, Migliara Carmela, Salerno Luigi, Spataro

Benedetto, Theodoru Cristos, Tinervia Giacomo e Venturis Joannis da tutti i reati agli stessi ascritti per insufficienza di prove;

Alfano Paolo dai reati di cui ai capi 372-373 per insufficienza di prove e dai reati di cui ai capi 303-304 per non avere commesso il fatto;

Battaglia Giuseppe dai reati di cui ai capi 314-315-316 e Federico Domenico dai reati di cui ai capi 270-271-272 per non avere commesso il fatto;

-Fazio Ignazio dai reati di cui ai capi 337-338 perche' il fatto non sussiste;

Abbate Giovanni, Abbate Giuseppe, Adelfio Mario, Bagarella Leoluca, Battaglia Antonino, Bontate Giovanni, Brusca Giovanni, Casella Antonino, Di Caccamo Benedetto, Di Carlo Giulio, Di Pace Giovanni, Di Pieri Pietro, Ficarra Giuseppe, Gambino Giuseppe, Giacalone Filippo, Greco Giuseppe (n.1954), Greco Giuseppe (n.1958), Lombardo Giovanni, Lombardo Sebastiano, Magliozzo Vittorio, Marchese Vincenzo, Martello Biagio, Martello Mario, Messina Edoardo, Picone Giusto, Prestifilippo Nicola, Savoca Vincenzo, Sciarabba Giusto, Scrima Francesco, Zanca Giovanni (n.1939), dai reati di cui ai capi 13-22;

Casella Giuseppe dai reati di cui ai capi 10-13-22  
Zanca Giuseppe dal reato di cui al capo 13 e

Bono Giuseppe, Bonura Francesco, Buscemi Salvatore,

Campanella Calogero, Corallo Giovanni, Cucuzza Salvatore, Di Carlo Andrea, Greco Leonardo, Greco Salvatore(n.1927), Montalto Salvatore, Motisi Ignazio, Pullara' Ignazio, Savoca Giuseppe, Sinagra Antonino, Sinagra Vincenzo(n.1956) e Scaduto Giovanni da tutti gli altri reati loro ascritti per non avere commesso il fatto;

La Malfa Gaspare e Sangiorgi Gaetano da tutti i reati loro ascritti per non avere commesso il fatto

Brusca Bernardo, Calo' Giuseppe, Geraci Antonino, Greco Giuseppe(n.1952), Provenzano Bernardo, Riccobono Rosario, Riina Salvatore, Scaglione Salvatore dai reati di cui ai capi 153-154-155-218-219 per non avere commesso il fatto e dai restanti reati loro rispettivamente ascritti per insufficienza di prove;

Greco Michele dai reati di cui ai capi 218-219 per non avere commesso il fatto e da tutti i restanti reati allo stesso ascritti per insufficienza di prove, fatta eccezione per i reati di cui ai capi 374-375, contestati anche a Greco Salvatore(n.1927), in ordine ai quali dichiara la nullita' dell'ordinanza di rinvio a giudizio e del decreto di citazione;

Lo Iacono Pietro dai reati di cui ai capi 81-82-89-91-101-102-103-104-105 per insufficienza di prove e dai restanti altri reati per non avere commesso il fatto;

Marchese Antonino dai reati di cui ai capi 339-340 e 341 per insufficienza di prove e dai reati di cui ai capi 212 e 213 per non avere commesso il fatto;

Marchese Filippo dai reati di cui ai capi 57-58-59-89-90-91, da 115 a 120-129-130, da 137 a 140-156-157, da 181 a 185, da 209 a 213-259-260 da 270 a 272, per insufficienza di prove e dai restanti reati allo stesso ascritti per non avere commesso il fatto;

-Marchese Giuseppe dai reati di cui ai capi 13-22 per insufficienza di prove e dal capo 10 per non avere commesso il fatto;

-Pullara' Giovan Battista dai reati di cui ai capi 81-82-91, da 101 a 105 per insufficienza di prove e dai restanti reati ascrittigli per non avere commesso il fatto;

-Rotolo Salvatore dai reati di cui ai capi 74-75-141-142-235-236-249-250 per insufficienza di prove e dai restanti reati ascrittigli per non avere commesso il fatto;

-Senapa Pietro dai reati di cui ai capi 135-136 per insufficienza di prove;

-Sinagra Vincenzo(n.1952) dai reati di cui ai capi da 74 a 78, da 115 a 117-129-130-141-142-235-236 per insufficienza di prove e dai restanti reati ascrittigli per non avere commesso il fatto;

-Spadaro Francesco(n.1958) dai reati di cui ai capi 135-136 per insufficienza di prove e dai restanti capi allo stesso ascritti per non avere commesso il fatto;

-Tinnirello Lorenzo(n.1938) dai reati di cui ai capi 235-236 per insufficienza di prove e dai reati di cui ai capi 337-338 per non avere commesso il fatto;

-Vernengo Pietro dai reati di cui ai capi da 270 a 272 e 275 per insufficienza di prove e dai restanti reati allo stesso ascritti per non avere commesso il fatto;

-Zanca Onofrio dai reati di cui ai capi 74-75-235-236 per insufficienza di prove e dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non avere commesso il fatto;

-Di Giovanni Calogero e Ianni Giacinto dai reati loro ascritti perche' il fatto non costituisce reato;

Gallea Bruno Maurizio e Gammino Gioacchino dal reato di cui al capo 35 e Nicosia Carmelo dai reati di cui ai capi 30 e 35 , perche' il fatto non sussiste;

Dichiara non doversi procedere nei confronti degli imputati D'Agostino Rosario, Carollo Gaetano, Prestifilippo Mario Giovanni ed Inzerillo Giuseppe in ordine ai reati loro ascritti perche' estinti per morte del reo.

#### O R D I N A

la restituzione a Maone Agostino n.Palermo 6.9.44 dell'autovettura NSU Prinz tg.-PA 233179, affidata allo stesso in giudiziale custodia, nonche' la

restituzione agli aventi diritto delle seguenti autovetture:

-BMW tg.VE-441585 -ALFA ROMEO tg.PA-535065 sequestrate dal Nucleo Operativo C.C. Gruppo di Palermo entrambe in data 16.6.82 nonche' l'autovettura BMW tg.PA-544227 sequestrata dai C.C. di Carini in occasione dell'omicidio di Gallina Stefano;

-Renault 5 tg.PA-523883 -BMW 520 telaio N.05682968 -FIAT 132 telaio N.0417549 sequestrate dalla Squadra Mobile di Palermo il 3.5.82 la prima ed il 4.9.82 le rimanenti;

Delega per l'esecuzione le competenti Autorita' di P.G. che procedettero ai sequestri.

#### ORDINA

La confisca delle sostanze stupefacenti e di quant'altro sequestrato a Di Salvo Nicola con rapporto n.2180/2 del 12.2.82 della Legione C.C. di Palermo, ad Abbenante Michele con rapporto del 22.10.82 NN.5180/Ric. della Circostrizione doganale di Roma II, nonche' delle sostanze stupefacenti e di quant'altro sequestrato con rapporto del Nucleo Operativo dei C.C. di Palermo n.325 del 10.2.1983 e del 18.1.1984.

Manda al Cancelliere per l'esecuzione secondo le modalita' prescritte dall'art.80 ter L.22.12.1975 n . 6 7 5 .



Visti gli artt. 240 C.P. e 624 C.P.P.artt. 416 bis  
c.7° C.P. e artt.1 e 24 Legge 13/9/82 n.646

**ORDINA**

La confisca dei beni sequestrati dal G. I. di Palermo:

-con decreto dell'11.4.85 emesso nei confronti di  
Federico Domenico, Gambino Giacomo Giuseppe, Maugeri  
Nicolo', Sorce Vincenzo, Soresi Natale e Soresi Maria  
nonche' di Vitale Giuseppe;

-con decreto del 3.10.85 nei confronti di Calo'  
Giuseppe e della S.r.l. Leonardo;

-con decreti del 4.4.85 nei confronti di Battaglia  
Giuseppe e Messineo Ninfa relativamente al bene di cui  
al N.4 e nei confronti di Corallo Giovanni e Porcelli  
Caterina limitatamente all'immobile di cui al N.2;

-con decreti del 11.4.85 nei confronti di :

Lucchese Giuseppe, limitatamente all'autovettura di  
cui al N.4;

Maniscalco Salvatore, limitatamente all'autovettura di  
cui al N.2;

Pilo Giovanni, limitatamente alla quota di  
partecipazione dello stesso nella "Roma Costruzioni"  
s.r.l., ;

Puccio Vincenzo e Conti Giuseppa, limitatamente al  
saldo attivo del libretto a deposito a risparmio

N.2165 22100111744 intrattenuto presso il Banco di Sicilia ag. di Villabate;

Spadaro Antonino, limitatamente alla quota di partecipazione nella "Liistro Giovanni e c." s.n.c.;

Spadaro Tommaso, limitatamente alle quote di partecipazione alla societa' "Liistro" di cui sopra intestate a Spadaro Francesco e Antonino;

-con decreto del 9.4.85 nei confronti di Vernengo Pietro ad eccezione del bene di cui al N.1;

#### R E V O C A

I decreti di sequestro emessi dai G.G. I.I. di Palermo :

il 4.4.85 nei confronti di-1)Abbate Giovanni,  
-2)Abbate Giuseppe, -3)Alduino Francesco Paolo e  
Temperino Giovanna, -4)Alfano Pietro, Trupiano Maria e  
Trupiano Giuseppe,-5)Argano Gaspare, -6)Battaglia  
Antonino, -7)Bisconti Ludovico e Bisconti Antonino,  
-8)Bonanno Luca,-9)Bono Giuseppe, -10)Bontate  
Giovanni, -11)Brusca Giovanni, -12)Busceme Salvatore,  
Buscemi Antonino, Buscemi Giuseppe e Buscemi Rosa,  
-13)Calista Gaetano, -14)Campanella Calogero,  
-15)Cancelliere Leopoldo, -16)Cangialosi Giovanni,  
-17)Capizzi Benedetto, -18)Carollo Gaetano,  
-19)Caruso Vincenzo, -20)Casella Antonino e Arcoleo

Giovanna, -21)Chiaracane Salvatore, -22)Cillari  
Giacchino, -23)Ciulla Antonino, -24)Ciulla Giuseppe,  
-25)Condorelli Domenico e Musumeci Angela,  
-26)Contorno Antonino, -27)Contorno Salvatore e  
Lombardo Maria Carmela, -28)Corona Orazio, 28)Bis  
Costantino Antonino, -29)Cusimano Giovanni e Martorana  
Rita, -30)Di Giacomo Giovanni;  
-il 9.4.85 nei confronti di -31)D'Agostino Rosario e  
Lomberdo Maria, -32)De Vardo Lorenzo, -33)Di Carlo  
Andrea;  
-il 10.4.85 nei confronti di -34)Abbate Mario,  
-35)Camporeale Antonio, 36)Di Gaetano Giovanni;  
-l'11.4.85 nei confronti di -37)Di Marco Salvatore,  
-38)Di Pasquale Giovanni e Barranca Rosa, -39)Di  
Trapani Diego, -40)Di Trapani Giovan Battista,  
-41)Enea Antonino, -42)Faldetta Luigi, 43)Fascella  
Francesco e Raccuglia Antonia, -44)Fascella Pietro,  
-45)Ferrera Antonino, -46)Ferrera Francesco, -47)Fici  
Giovanni, -48)Fidanzati Antonino, -49)Fidanzati  
Giuseppe, -50)Filippina Gaetano, -51)Gambino Giuseppe  
e Salerno Angela, -52)Giacalone Filippo e Giacalone  
Giacomo, -53)Giuliano Salvatore, -54)Graziano  
Salvatore, -55)Greco Giovanni(n.1956), -56)Greco  
Giuseppe (n.1954), -57)Greco Giuseppe(n.1958),  
-58)Greco Leonardo, -59)Greco Michele, Greco  
Salvatore(n.1927), Castellana Rosaria, Greco

Francesco(N.1921), Greco Giuseppe(n.1954 e Cottone  
Maria, --60)Greco Salvatore(n.1927), -61)Greco  
Salvatore(n.1924), Greco Nicolo', Greco Paolo, Greco  
Rosalia e Greco Girolamo, -62)Inchiappa Giovan  
Battista e Inchiappa Stefano, -63)Inzerillo Giuseppe,  
-64)Lamberti Giuseppe e Mazzurco Elisabetta,  
-65)Lamberti Salvatore e Vitale Maddalena, -66)Lipari  
Giovanni, -67)Lipari Giuseppe, -68)Lo Cascio  
Gaspere(n.1942), Rizzo Carmela, Cilibrasi Raimonda e  
Sanseverino Giovanni, -69)Lo Cascio Giovanni(n.1926),  
Lo Cascio Salvatore, Lo Cascio Giuseppe e Lo Cascio  
Santo, -70)Lo Iacono Andrea,-71)Lo Iacono Pietro,  
-72)Lo Meo Costantino, -73)Madonia Francesco,  
-74)Madonia Salvatore Mario, -75)Marchese Filippo e  
Marchese Rosa, -76)Marchese Vincenzo e Drago Giuseppa,  
-77)Marino Francesco e Sciacca Maria, -78)Martello  
Biagio, -79)Martello Mareio, -80)Matranga Gioacchino,  
-81)Milano Nunzio, -82)Milano Salvatore, -83)Mineo  
Antonino, -84)Mineo Settimo, -85)Mistretta Rosario,  
-86)Montalto Salvatore, -87)Nicoletti Vincenzo e  
Giuseppe, -88)Oliveri Giovanni, -89)Picone Giusto,  
-90)Pipitone Angelo, Pellerito Franca, Pipitone  
Epifania, Pipitone Francesca, Seminatore Giovanni e  
Gallina Francesca, -91)Pipitone Giovan Battista,  
-92)Polizzi Francesco, -93)Prestifilippo  
Giovannio(n.1921) e Buffa Rosa, -94)Prestifilippo

Giuseppe Francesco e Bonta' Filippa, -95) Prestifilippo  
Mario Giovanni, -96) Procida Salvatore,  
-97) Provenzano Bernardo, Salvatore, Simone e  
Rigugliuso Giovanna, -98) Puccio Pietro e Li Causi  
Rosaria, -99) Pullara' Giovan Battista e Muratore  
Giovanna, -100) Pullara' Ignazio e Buffa Aurora,  
-101) Randazzo salvatore, -102) Rizzuto salvatore,  
-103) Rotolo Antonino, -104) Salamone Antonino,  
-105) Sardina Mercurio, -106) Savoca Giuseppe e Gangi  
Rosa, -107) Scalia Giuseppe, -108) Schiavo Carlo e  
Costantino Anna, -109) Sciarabba Calcedonio,  
-110) Sciarabba Giusto e Mantovani Lorian, -111) Soresi  
Giuseppe e Giambrone Marianna, 111) Bis Soresi Natale,  
-112) Spadaro Francesco (n.1958), -113) Spadaro Giuseppe,  
-114) Spadaro Vincenzo, -115) Spina Raffaele,  
-116) Tagliavia Pietro, -117) Tinnirello benedetto,  
-118) Tinnirello Gaetano, -119) Tinnirello Giuseppe,  
-120) Tinnirello Lorenzo (n.1938), -121) Tinnirello  
Lorenzo (n.1960), -122) Tinnirello Michelangelo,  
-123) Varrica Franco, -124) Vernengo Giuseppe (n.1940 e  
Testagrossa Graziella, -125) Zanca Carmelo e Buffa  
Rosa, -126) Zanca Giovanni (n.1941), -127) Zanca  
Salvatore, -128) Zarcone Giovanni;  
-l'11.4.85 e il 17.10.85 nei confronti di 129) Gaeta  
Giuseppe,-

- il 4.4.85 nei confronti di 130) Battaglia Giuseppe ad eccezione del bene di cui al N.4 e di 138) Corallo Giovanni ad eccezione del bene di cui al N.2;
- il 4.4.85 ed il 3.10.85 nei confronti di 131) Calo' Giuseppe ad eccezione dei beni di cui al N.5 del secondo decreto;
- l'11.4.85 nei confronti di: 132) Lucchese Giuseppe ad eccezione del bene di cui al N.4, -132) Bis Maniscalco Salvatore ad eccezione del bene di cui al N.2, -133) Pilo Giovanni ad eccezione della quota di partecipazione nella "Roma Costruzioni" s.r.l.;
- 134) Puccio Vincenzo limitatamente all'autovettura tg.PA 712161 intestata a Conti Giuseppa,
- 135) Spadaro Antonino e 136) Spadaro Tommaso, ad eccezione della quota di partecipazione nella "Liistro Giovanni" s.n.c. per entrambi;
- il 9.4.85 nei confronti di 137) Vernengo Pietro, limitatamente all'immobile di cui al N.1 relativamente alle quote di pertinenza dello stesso e di Vernengo Antonino;
- il 15.11.84 -28.12.84 ed il 4.4.85 nei confronti di 139) Salvo Ignazio, Puma Giuseppe, Calia Mariano, Salvo Luigi e Salvo Antonio-

O R D I N A

la restituzione dei beni ai rispettivi aventi diritto

e la cancellazione delle trascrizioni effettuate presso le competenti Conservatorie del P.R.A. e dei R.R. I.I., in quest'ultime eseguite con formalita':

NN.1992/1534 e NN.2726/1321 casella 1431 (R.I.Trapani la seconda) del 15.1.85 il 139' -;

NN.18314/14368 del 15.5.85 per il 2'-

NN.17565/13736 il 5'-NN.17566/13737 il 6'-

NN.17562/13733 il 7'-NN.17568/13739 il 9'-

NN.17561/13736 il 11'-NN.17571/13742 il 16'-

NN.17576/13747 il 19'-NN.17574/13745 il 130)

tutte del 9.5.85 -

NN.19844/15515 il 3'-NN.19846/15517 il 10'-

NN.19841/15512 il 12'-NN.19832/15503 il 21'-

NN.19834/15505 il 26'-NN.19837/15508 il 27'

-NN.19835/15506 il 28)Bis -NN.19827/15498 il 29'

tutte del 27.5.85-

NN.18319/14373 e NN.19848/15519 del 1985 per il 20'-

NN.20982/16571 del 1.6.85 il 25'-

NN.19839/15510 il 31'-NN.19840/15511 il 33'

NN.19843/15514 il 131' NN.19830/15501 il 137'

NN.19831/15502 il 138' tutte del 27.5.85

NN.12839/9958 del 29.5.85 il 32' (R.I.Messina)

NN.22829/17766 del 19.6.85 il 36'-

NN.21379/16640 il 38' -NN.21381/16642 il 40'-

NN.21378/16639 il 42' -NN.21385/16646 il 43'-

NN.21386/16647 il 44' -NN.21374/16635 il 47' -

NN.21369/16630 il 48' -NN.21373/16634 il 49' -  
NN.21375/16636 il 50' tutte del 7.6.85 -  
NN.22889/17816 del 9.6.85 il 127'-  
NN.22516/17546 il 30'-NN.22514/17544 1'82'  
-NN.22512/17542 il 93' -NN.22518/17548 il 114'  
-NN.22511/17541 il 135'-NN.22520/17560 il 136'  
tutte del 17.6.85 -  
NN.22845/17952 il 45' -NN.22844/17951 il 46' -  
NN.22733/17684 il 63' -NN.22731/17682 il 64' -  
NN.22739/17690 il 65' -NN.22755/17706 il 66' -  
NN.22740/17691 il 67' -NN.22734/17685 il 68' -  
NN.22722/17673 il 69' -NN.22723/17674 il 73' -  
NN.22729/17680 il 76' -NN.22738/17689 il 77' -  
NN.22742/17693 il 91' -NN.22743/17694 il 92' -  
NN.22749/17700 il 97' -NN.22752/17703 il 105'-  
NN.22741/17692 il 119' -NN.22751/17702 il 120 -  
NN.22753/17704 il 125' tutte del 18.6.85;  
NN.22832/17769 1'81' -NN.22904/17827 1'83'  
NN.22830/17767 1'85' -NN.22882/17809 1'86'-  
NN.22916/17839 1'87' -NN.22886/17813 1'89' -  
NN.22883/17810 il 94' -NN.22917/17840 il 98' -  
NN.22881/17808 il 103' -NN.22884/17811 il 104' -  
NN.22905/17828 il 108' -NN.22907/17830 il 109' -  
NN.22910/17833 il 112' -NN.22906/17829 il 113' -  
NN.22908/17831 il 111' -NN.22833/17770 il 116' -  
NN.22912/17835 il 117' -NN.22915/17838 il 124' -



NN.22909/17832 il 126'.-NN.22888/17815 il 111'Bis -  
tutte del 19.6.85;  
NN.22984/17985 del 20.6.85 l'84' -  
NN.26823/20534 il 41' -NN.26837/20548 il 51' -  
NN.26826/20537 il 52' -NN.26838/20549 il 53' -  
NN.26825/20536 il 55' -NN.26831/20542 il 56' -  
NN.26821/20532 il 57' -NN.26833/20544 il 59' -  
NN.26820/20531 il 61' -NN.26834/20545 il 71' -  
NN.26841/20552 il 75' -NN.26835/20546 il 95' -  
NN.26828/20539 il 99' -NN.26819/20530 il 100' -  
NN.26830/20541 il 115' tutte del 25.7.85;  
NN.30176/23290 il 54' -NN.30175/23289 il 60' -  
NN.30173/23287 il 62' -NN.30174/23288 l'88' -  
NN.30177/23291 il 90' tutte del 23.8.85;  
NN.21372/16633 del 7.6.85 e NN.38014/29565  
del 2.11.85 il 129'-,  
NN.17888/15113 del 24.9.85 (R.I. di Trapani) il 133';

#### REVOCA

-il decreto di sequestro del 13.2.85 nei confronti di  
Grado Giacomo e Bellomare Giacomo limitatamente alla  
somma di L.74.479.997;  
-quello del 28.3.85 nei confronti di Grado Giovanna e  
di Teresi Pietro, per quest'ultimo, limitatamente alla  
somma di L.450.450.000 (valore di stima dell'immobile

assegnato alla SEIKO in pagamento del maggior credito dalla stessa vantato nei confronti della RIO s.r.l.)

Ordina la confisca del residuo credito di L.164.714.115, disponendone contestualmente il sequestro nei confronti della societa' RIO s.r.l., nonche' la confisca del credito di L.431.000.000 vantato dal Teresi Pietro nei confronti della "TEBE" s.r.l. disponendone contestualmente il sequestro nei confronti della stessa societa';

Ordina, altresi', la confisca dei beni sequestrati con decreto dell'11.4.85 a Grado Giacomo e Teresi Pietro e con decreto del 13.2.85 relativamente all'area edificabile assegnata a Teresi Pietro;

**D I C H I A R A**

Tutti gli imputati condannati per lo stesso reato o reati connessi obbligati in solido al pagamento delle spese processuali.

**D I C H I A R A**

altresi' gli imputati condannati per i reati non connessi, obbligati in solido alle sole spese processuali comuni relative ai reati per i quali hanno riportato condanna.

**CONDANNA**

tutti gli imputati dichiarati colpevoli del reato di cui al capo 1 in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili :-

Rugnetta Vita, Comune di Palermo, Dalla Chiesa Maria Simona, Giaccone Amalia, Giaccone Antonino, Giaccone Camilla, Prestinicola Rosa Maria, Giaccone Paola, Dalla Chiesa Fernando, Dalla Chiesa Rita, Regione Siciliana, Ministeri Finanze e Tesoro, da liquidarsi in separata sede;

tutti gli imputati dichiarati colpevoli del reato di cui al capo 10 in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili:

Comune di Palermo, Regione Siciliana, Ministeri Finanze e Tesoro da liquidarsi in separata sede;

tutti gli imputati dichiarati colpevoli del reato di cui al capo 13 in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili:

Comune di Palermo, Regione Siciliana e Assessorato Regionale Sanita', da liquidarsi in separata sede;

tutti gli imputati dichiarati colpevoli del reato di cui al capo 22 in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili:

Regione Siciliana e Assessorato Regionale Sanita' da liquidarsi in separata sede;

-Gasparini Francesco, Koh Bak Kin, Abbenante Michele Chiang Wing Keung, La Molinara Guerino e Lam Sing Choy per i reati di cui ai capi 17 e 40 in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili:

Comune di Palermo, Regione Siciliana e Assessorato Regionale Sanita', da liquidarsi in separata sede;

-Spina Giuseppe e Anselmo Vincenzo, per il reato di cui al capo 38, in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili:

Comune di Palermo, Regione Siciliana e Assessorato Regionale Sanita', da liquidarsi in separata sede;

-Abbenante Michele e Chimera Vittorio, per i capi 43-452 e 453 al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili:

Ministero delle Finanze e del Tesoro e Ufficio Italiano Cambi, da liquidarsi in separata sede;

-Massa Giuseppe e Minesi Michele, per il capo 385, in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili:

Ministero delle Finanze e del Tesoro e Ufficio Italiano Cambi, da liquidarsi in separata sede;

-Di Salvo Nicola, per il reato di cui al capo 394-395, al risarcimento dei danni in favore della Parte Civile E.N.E.L. da liquidarsi in separata sede;

-Di Marco Salvatore, Corona Matteo, Mangione Antonino, per il capo 348, in solido al risarcimento dei danni in favore della Parte Civile:

Ministero Poste e Telecomunicazioni, da liquidarsi in separata sede;

-Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Greco Giuseppe(n.1952), e Marchese Filippo, per i reati di cui capi 63-64, in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili:

Leotta Ines Maria, Giuliano Emanuela, Giuliano Selima Giorgia, Giuliano Giuseppe, Giuliano Emanuele, Giuliano Euro Sandro, Ministero Interni e Giuliano Alessandro, per quest'ultima ad eccezione di Marchese Filippo, da liquidarsi in separata sede.

-Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Greco Giuseppe(n.1952), Marchese Filippo, Madonia Francesco, per il reato di cui al capo 70, in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili:

Basile Luigi, Ministero Interno e Ministero Difesa da liquidarsi in separata sede

- Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Greco Giuseppe(n.1952), Madonna Francesco, per il reato di cui al capo 70-71, in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili:

Basile Cataldo, Bottiglione Irene, Basile Vincenzo, Basile Concetta, Basile Cosimo, Musanti Silvana, Basile Barbara, da liquidarsi in separata sede;

- Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Greco Giuseppe(n.1952), Sinagra Vincenzo(n.1956), Rotolo Salvatore, Sinagra Vincenzo(n.1952), Senapa Pietro, Sinagra Antonio, Marchese Giuseppe, per il reato di cui al capo 150-151, in solido al risarcimento dei danni in favore della Parte Civile Rugnetta Vita, da liquidarsi in separata sede;

- Marchese Filippo, Greco Giuseppe(n.1952), Rotolo Salvatore, Senapa Pietro, Sinagra Antonio, Sinagra Vincenzo(n.1952), Maniscalco Salvatore, Argano Gaspare, Sinagra Vincenzo(n.1956), per i reati di cui ai capi 188-189-191, in solido al risarcimento dei danni in favore della Parte Civile Buscemi Michela, da liquidarsi in separata sede;

- Greco Michele, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Greco Giuseppe(n.1952), Provenzano Bernardo, S a n t a p a o l a B e n e d e t t o ,

per il reato di cui al capo 202, in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili:

Di Lavore Salvatore, Di Lavore Serafina, Ministero Interno e Ministero Difesa, da liquidarsi in separata sede.

-Greco Michele, Riina Salvatore, Greco Giuseppe(n.1952), Provenzano Bernardo, Santapaola Benedetto, per il reato di cui al capo 202, in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili:

Camerino Gaetana, Franzolin Fabio, Franzolin Maura Iiritano Silvana, Di Barca Luigia, Raiti Roberto, Briante Paolina, da liquidarsi in separata sede;

-Marchese Filippo, Rotolo Salvatore, per il reato di cui al capo 218, in solido al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili:

Giaccone Amalia, Giaccone Antonino, Giaccone Camilla Prestinicola Rosa Maria e Giaccone Paola, Ministero degli Interni e Universita' degli Studi di Palermo, da liquidarsi in separata sede;

-Greco Michele, Riina Salvatore, Marchese Filippo, Greco Giuseppe(n.1952), Provenzano Bernardo e Salnatapaola Benedetto, per il reato di cui al capo 225, in solido al risarcimento danni in favore delle Parti Civili:

Ministero degli Interni, Presidenza del Consiglio, Setti Carraro Gianni Maria, Setti Carraro Paolo, Setti Ferdinando, Carraro Maria Antonietta, Dalla Chiesa Maria Simona, Dalla Chiesa Fernando, Dalla Chiesa Rita e Rizzo Filomena, da liquidarsi in separata sede;

-Greco, Michele, Riina Salvatore, Greco Giuseppe(n.1952) e Provenzano Bernardo, per i reati di cui ai capi 232-233-234-239, in solido al risarcimento dei danni in favore della Parte Civile Buscetta Felicia, da liquidarsi in separata sede;

-Greco Giuseppe(n.1952), per il reato di cui al capo 237, al risarcimento dei danni in favore della Parte Civile Ministero degli Interni, da liquidarsi in separata sede.

Rigetta le domande proposte dalle Parti Civili costituite nei confronti dei condannati per il reato di cui al capo 9;

Dichiara manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale avanzate dalla difesa nel corso della discussione;

Rigetta ogni altra incompatibile istanza;

#### LIQUIDA

le spese processuali in favore delle Parti Civili costituite, come appresso:



a Leotta Ines Maria, Giuliano Emanuela e Giuliano  
Selima Giorgia:

complessive L.9.347.000 di cui L.1.647.000 per  
esborsi;

al Comune di Palermo:

complessive L.32.143.000 di cui L.6.000.000 per  
esborsi;

a Dalla Chiesa Maria Simona:

complessive L.20.000.000 di cui L.16.000.000 per  
esborsi;

a Basile Luigi:

complessive L.12.046.300 di cui L.9.363.000 per  
onorari;

a Basile Cataldo, Bottiglione Irene, Basile Vincenzo,  
Basile Concetta, Basile Cosimo, Musanti Silvana,  
Basile Barbara, Camerino Gaetana, Franzolin Fabio,  
Franzolin Maura, Iiritano Silvana, Di Barca Luigia,  
Raiti Roberto, Briante Paolina:

complessive L.64.205.500 di cui L.26.450.500 per  
esborsi;

a Giaccone Amalia:

complessive L.18.645.000 di cui L.3.000.000 per  
esborsi;

a Giaccone Antonino:

complessive L.15.643.000 per onorari di difesa;

a Giaccone Camilla:

complessive L.10.500.000 per onorari di difesa;

a Giuliano Giuseppe, Giuliano Emanuele, Giuliano Euro  
Sandro:

complessive L.20.796.000 di cui L.1.653.000 per  
esborsi;

a Rizzo Filomena:

complessive L.19.143.400 per onorari;

a Setti Carraro Gianni Maria e Setti Carraro Paolo:

complessive L.22.143.000 di cui L.3.000.000 per  
esborsi;

a Di Lavore Serafina:

complessive L.20.796.000 di cui L.1.653.000 per  
esborsi;

a Giuliano Alessandro:

complessive L.10.393.000 per onorari;

a Rugnetta Vita:

complessive L.10.393.000 per onorari;

all'E.N.E.L.

complessive L.1.922.040 di cui L.119.040 per  
esborsi;

a Buscemi Michela:

complessive L.17.296.000 di cui L.1.653.000 per  
esborsi;

a Prestinicola Rosa Maria:

complessive L.47.143.000 di cui L.21.000.000 per  
esborsi;

a Di Lavore Salvatore:

complessive L.47.143.000 di cui L.21.000.000 per  
esborsi;

a Giaccone Paola:

complessive L.26.143.000 per onorari;

a Setti Ferdinando e Carraro Maria Antonietta

complessive L.22.000.000 di cui L.1.000.000 per  
esborsi;

a Dalla Chiesa Fernando:

complessive L.31.000.000 di cui L.5.000.000  
per esborsi;

a Dalla Chiesa Rita:

complessive L.31.000.000 di cui L.5.000.000 per  
esborsi;

al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, Regione  
Siciliana , Assessorato alla Sanità', Ministeri delle  
Finanze e del Tesoro, Ufficio Italiano Cambi,  
Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro  
dell'Interno, Ministeri dell'Interno e della Difesa,  
Universita' degli Studi di Palermo:

complessive L.80.000.000 per onorari;

a Buscetta Felicia:

complessive L.5.287.000 di cui L.1.040.000 per  
e s b o r s i ;

REVOCA

i provvedimenti restrittivi emessi nei confronti di:

- Adelfio Salvatore nato a Palermo il 15.11.1927  
(M.C.361/84);
- Amato Baldassare nato a Castellammare il 13.12.1951  
(M.C.164/84, M.C.323/84);
- Ciulla Giovanni nato a Palermo il 10.8.1958  
(M.C.361/84);
- Gheorgulis Charalampos nato a Pireo il 10.9.1943  
(M.C.389/83);
- Gherokunas Dimitrios nato a Sigros il 10.2.1939  
(M.C.389/83);
- Greco Salvatore nato a Palermo il 12.5.1924  
(M.C.323/84);
- Karakonstantis Dimitrios nato a Kalimnon il 16.7.1936  
(M.C.389/83);
- Marchese Santo nato a Monreale il 20.8.1940  
(M.C.361/84);
- Motisi Ignazio nato a Palermo l'1.1.1934  
(M.C.361/84, M.C.418/84, M.C.58/85);
- Sardina Mercurio nato a Palermo il 6.6.1942  
(M.C.323/84);
- Savoca Vincenzo nato a Palermo il 20.5.1931  
(M.C.323/84);

- Sciarabba Giusto nato a Palermo il 16.12.1932  
(M.C.323/84);
- Theodoru Cristos nato a Marfovunion di Kardits  
il 21.3.1938 (M.C.389/83);
- Tinnirello Lorenzo nato a Palermo il 28.1.1960  
(M.C.323/84);
- Venturis Joannis nato ad Atene il 22.7.1952  
(M.C.419/83);
- Vitale Gregorio nato a Palermo il 6.3.1949  
(M.C.44/84, M.C.323/84);
- Vitrano Arturo nato a Palermo il 27.4.1930  
(M.C.323/84);
- Zanca Emanuele nato a Palermo l'1.8.1948  
(M.C.237/83, M.C.323/84);

ORDINA

La immediata scarcerazione, se non detenuti per altra causa, limitatamente ai reati per i quali sono stati rinviati al giudizio di questa Corte, di:

- Abbate Giovanni, nato a Palermo il 9.3.1927  
(M.C.170/84, M.C.323/84, M.C.42/85)
- Battaglia Antonino, nato a Palermo il 14.9.1944  
(M.C.237/83, M.C.323/84)
- Bisconti Antonino, nato a Belmonte Mezzagno  
l'11/4/1934 (M.C.361/84)

- Bisconti Pietro, nato a Belmonte Mezzagno l'11/4/1954  
(M.C.323/84)
- Bonica Marcello, nato a Catania il 13/10/1946  
(O.C.1135/83, O.C.1169/83)
- Calamia Giuseppe, nato a Palermo il 19/1/1929  
(M.C.361/84)
- Calzetta Stefano, nato a Palermo l'1/6/1939  
(M.C.195/83, M.C.237/83, M.C.323/84, M.C.315/85)
- Casella Giuseppe nato a Palermo il 12/6/1942  
(O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, M.C.323/84)
- Ciulla Antonino, nato a Palermo il 14/9/1952  
(O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, M.C.323/84)
- Corallo Giovanni, nato a Palermo il 18/8/1930  
(M.C.323/84, M.C.58/85)
- Corona Orazio nato a Palermo il 9/4/1932  
(M.C.237/83, M.C.323/84, M.C.315/85)
- D'Angelo Salvatore, nato a Palermo il 18/5/1938  
(M.C.361/84)
- Dattilo Sebastiano, nato ad Alessandria d'Egitto il  
25/6/1923 (O.C.1135/83, O.C.1161/83, M.C.315/85)
- De Caro Carlo, nato a Palermo il 18/9/1961  
(M.C.323/84)
- De Simone Antonino, nato a Termini Imerese il  
26/10/1936 (M.C.361/84)

- Di Caccamo Benedetto, nato a Palermo il 22/2/1943  
(O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, M.C.323/84)
- Di Fede Lorenzo, nato a Palermo il 10.3.1925  
(M.C.361/84);
- Di Pieri Pietro, nato a Palermo il 21.3.1926  
(M.C.361/84);
- Fascella Antonino, nato a Palermo l'8.9.1932  
(M.C.361/84);
- Koh Bak Kin, nato a Singapore il 25/10/1945  
(M.C.227/83, M.C.315/85)
- La Rosa Angelo, nato a Palermo il 18/6/1938  
(M.C.361/84)
- Leggio Francesco Paolo, nato a Corleone il 28/8/1938  
(M.C.361/84)
- Leggio Leoluca, nato a Corleone il 15/2/1928  
(M.C.361/84)
- Leggio Luciano, nato a Corleone il 6/1/1925  
(M.C.323/84)
- Leggio Salvatore, nato a Corleone il 16/2/1932  
(M.C.361/84)
- Lo Cascio Gaspare, nato a Palermo il 12/11/1963  
(M.C.361/84)
- Lo Cascio Giovanni, nato a Palermo il 25/8/1926  
(O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, M.C.323/84)

- Lo Cascio Giuseppe, nato a Palermo il 21/5/1960  
(M.C.361/84)
- Lo Cascio Salvatore, nato a Palermo il 4/8/1961  
(M.C.361/84)
- Lombardo Giovanni, nato a Palermo il 6/8/1938  
(M.C.361/84)
- Lombardo Sebastiano, nato a Palermo il 12/2/1937  
(M.C.323/84)
- Magliozzo Tommaso, nato a Palermo l'1/5/1933  
(M.C.323/84)
- Marchese Vincenzo, nato a Palermo l'11/1/1925  
(O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, M.C.323/84,  
M.C.162/84, M.C.274/81)
- Messina Eduardo, nato a Palermo il 15/3/1920  
(M.C.361/84)
- Mondino Michele, nato a Palermo l'1/1/1944  
(M.C.323/84)
- Picone Giusto, nato a Palermo il 2/4/1928  
(M.C.323/84)
- Prestifilippo Giovanni, nato a Palermo il 29/3/1927  
(M.C.361/84)
- Prestifilippo Girolamo, nato a Palermo il 4/5/1959  
(M.C.361/84)



- Prestifilippo Santo, nato a Palermo il 19/2/1962  
(M.C.361/84)
- Rancadore Domenico, nato a Palermo il 15/3/1949  
(M.C.361/84)
- Rancadore Giuseppe, nato a Trabia l'11/9/1925  
(M.C.361/84)
- Salerno Luigi, nato a Palermo il 7/2/1947  
(O.C.237/84)
- Savoca Salvatore, nato a Palermo il 16/11/1934  
(O.C.170/82, M.C.343/82, M.C.237/83, M.C.323/84)
- Scalia Giuseppe, nato a Palermo il 15/1/1922  
(M.C.237/83, M.C.323/84)
- Sciarabba Calcedonio, nato a Misilmeri l'8/7/1914  
(M.C.323/84)
- Spadaro Antonino, nato a Palermo il 12/11/1960  
(M.C.323/84)
- Spadaro Francesco, nato a Palermo il 16/10/1962  
(M.C.361/84)
- Teresi Carlo, nato a Palermo il 3/1/1925  
(M.C.361/84)
- Teresi Giovanni, nato a Palermo il 20/7/1932  
(M.C.361/84)
- Tinnirello Vincenzo, nato a Palermo l'1/10/1951  
(O.C.288/83, M.C.33/84, M.C.315/85)

-Zanca Salvatore, nato a Palermo il 30/9/1947

(M.C.237/83, M.C.323/84, M.C.373/83, M.C.315/85)

Palermo 16 Dicembre 1987

Il Giudice estensore

f.to P. Grasso

Il Presidente estensore

f.to A. Giordano

Il Direttore di Sezione

f.to E. Onufrio

Corte di Assise sez.I Palermo

Depositata in Cancelleria

oggi 30 settembre 1988

Il Direttore di Sezione

f.to E. Onufrio)

E' copia conforme all'originale

Palermo

Il Direttore di Sezione

(E. Onufrio)